
HARVARD COLLEGE
LIBRARY
ITALIAN HISTORY
OF THE
RISORGIMENTO PERIOD
THE COLLECTION OF
H. NELSON GAY
A.M. 1896
BOUGHT FROM THE BEQUEST OF
ARCHIBALD·CARY·COOLIDGE
A.B. 1887
MDCCCCXXXI

Roma '59 - '70

FRANCESCO SCADUTO
Prof. straord. di Diritto ecclesiastico nell'Università di Napoli

GUARENTIGIE PONTIFICIE

E RELAZIONI FRA

STATO E CHIESA

(Legge 13 maggio 1871)

STORIA, ESPOSIZIONE E GIURISPRUDENZA,
CRITICA, DOCUMENTI, BIBLIOGRAFIA

Seconda Edizione notevolmente aumentata



TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
1889

GUARENTIGIE PONTIFICIE

Estratto dal *DIGESTO ITALIANO*
alla voce *Santa Sede*.

I numeri segnati entro parentesi a piè delle pagine denotano le pagine del *Digesto* corrispondenti a quelle degli estratti. Riguardo alla corrispondenza delle note, vedi, in fine del volume, le avvertenze premesse agli Indici.

SOMMARIO.

§ 4. *Concetto generale della legge delle guarentigie. Diverse correnti d'idee nelle Camere. Redazione. Discussione.*

CAP. II. — ESPOSIZIONE.

§§ 5-9 *bis*, *n.* 33-127 *bis*. — *Progetti, legge, controprogetti.*

1) GUARENTIGIE. — *a*. MEZZI.

§ 5 *Sovranità* (art. 1-3, 11).

regia pei benefizi minori: — 92. se l'exequatur e il placet dal punto di vista giuridico italiano investano anche l'ufficio: — 93. osservanza delle debite formalità per la concessione dell'exequatur e del placet, ed esercizio del regio patronato: — 94. vescovi senza exequatur in episcopio o in seminario: — 95. beneficiari nominati o sospesi da vescovi senza exequatur; ricchezza mobile sugli assegni pontificii ai vescovi privi di exequatur; questi non perdono il beneficio anteriore. — 96. Argomenti per l'abolizione anche per le provviste beneficiarie. — 97. Roma e sedi suburbicarie.

Appello ab abusu (art. 17). — 98. Concetto dell'abolizione: traslazione dal potere amministrativo al giudiziario. — 99. Appello ex officio. — 100. Estremi degli effetti civili delle censure contro ecclesiastici provvisti o no di beneficio, rimedii quando siano ingiuste. — 101. Come probabilmente i fedeli giudicherebbero degli effetti civili. — 102. Pretesa inutilità dell'appello ab abusu. — 103. Effetti civili delle censure ecclesiastiche contro laici. — 104. Effetti civili indipendenti da censure o da scopi politici: quando la decadenza dal beneficio accada ipso jure secondo i canoni, la magistratura laica è competente a dichiararla senza attendere dichiarazione dell'autorità ecclesiastica; esempi matrimonio e assenza: — 105. facoltà assoluta di dispensare pontificia e vescovile non è ammissibile quando leda interessi di terzi: — 106. competenza laica anche quando la decadenza non accada ipso jure; es. chierico maggiore sposantesi; inutile la dispensa in questo caso: — 107. decadenza per inadempimento dei pesi religiosi: — 108. riduzione dei legati di messe: — 109. interpretazione dei rescritti ecclesiastici anche anteriori al presente diritto pubblico, surrezione ed orrezione, aperitio oris: — 110. rifiuto di accettare il praesentatus: — 111. trasferimento delle funzioni religiose da una chiesa in un'altra: — 112. competenza laica sugl'interessi civili anche quando provenienti da atti disciplinari; nullità della professione; imposizione e revoca di pensioni; locazione d'opera. — 113. Decime sacramentali non abolite dagli art. 17 e 19. — 114. Valore giuridico delle sentenze dell'autorità ecclesiastica.

Riordinamento della proprietà (art. 18). — 115. Ingerenza dello Stato non indebita nel temporale. — 116. Motivi della sospensione. Progetto Peruzzi. — 117. Tenore della sospensione. — 118. Progetti dopo il 1871. — 119. Apprezzamenti teorici.

N. 115-119 *bis. Appendice. Progetto Cadorna pel riordinamento dell'asse ecclesiastico. 1887.*

§ 9. *Diritto comune* (art. 14, 17, cfr. art. 16).

Diritto comune dei culti. — 120. Si allarghi sino a comprendere le guarentigie del papa. — 121. Assurdo.

Diritto comune di associazioni, fondazioni, corporazioni religiose. — 122. Non dovrebbe differire essenzialmente da quello

Introduzione.

Lo scopo della presente monografia sulla legge delle guarentigie è di studiarla nella sua genesi storica, in sè stessa, e nella sua applicazione ed interpretazione. Nel giudicarla ci lasciamo guidare anzitutto dal criterio storico, cioè consideriamo quale sarebbe potuta essere secondo le circostanze politiche; la teoria assoluta dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa l'accenniamo qua e là, e talvolta la sviluppiamo, allo scopo di dare un'idea più chiara della legge e per indicare quali, secondo noi, potrebbero essere le riforme da addurvi, e quale dovrebbe essere l'indirizzo della nostra politica ecclesiastica.

Le idee teoriche, a cui s'informa la presente monografia, sono giurisdizionaliste; ma nel senso non di unione dello Stato colla Chiesa, sibbene di diritto del primo sulla seconda come su tutte le associazioni, fondazioni o corporazioni: siamo dunque anche separatisti; ma non nel senso che lo Stato sia incompetente in fatto di costituzione interna della Chiesa e d'interessi civili provenienti da atti puramente spirituali o disciplinari.

Questi principî hanno pochissimi rappresentanti tra noi, come in Francia e nel Belgio; molti, invece, in Germania: ma quivi spesso la teoria incompetentista viene combattuta a priori, specie in quanto non si tien conto dei motivi storici che, in parte incoscientemente, hanno condotto alla medesima, e non si osserva la necessità storica (del resto poco chiarita anche dai nostri politici) del concetto del Diritto comune delle associazioni private al quale in parte

s'informa la nostra legislazione ecclesiastica (vedi appresso, massime i n. 124-27); di che la colpa non è d'attribuire tanto a quei professori di Diritto ecclesiastico od uomini politici, quanto a noi Italiani medesimi. Giacchè noi non possediamo nè un trattato nè un manuale di quella materia che i Tedeschi chiamano Diritto ecclesiastico (Kirchenrecht); cioè del diritto emanato dalla Chiesa, e, insieme, di quello emanato dallo Stato intorno alla Chiesa (Staatskirchenrecht dei Tedeschi, o Droit civil ecclésiastique dei Francesi; a noi manca perfino un'espressione tecnica di quest'ultimo concetto, a meno che non si voglia ripristinare quella del secolo scorso, di polizia ecclesiastica); i pochi manuali che oggi escono in Italia sotto il nome di Diritto Canonico (1), sono per uso dei ceminari vescovili e non tengono conto delle leggi e disposizioni del Regno: altri espongono solo queste, e in modo o non sistematico o troppo sommario o prammatico. Pertanto è impossibile formarsi un concetto chiaro della nostra Legislazione ecclesiastica senza sottomettersi alla lunga e spesso ingrata fatica di ricercare da per sè stesso i fonti di ogni genere per attingere direttamente ai medesimi. Fatica più lunga di quanto non possa sembrare a prima vista; giacchè per arrivare ad idee chiare, non basta leggere il testo delle leggi principali, ma bisogna conoscere la genesi e i motivi delle medesime e perciò ricorrere anzitutto ai resoconti delle discussioni: da questo lavoro possono dispensarsi solo quelli che da lunga pezza abbiano tenuto dietro alla nostra legislazione e politica ecclesiastica; ma non anche la nuova generazione italiana e molto meno gli stranieri. Se questi, adunque, in Germania di solito oppugnano a priori la formola cavouriana, o, più precisamente

(1) È noto che sotto questa espressione in Germania s'intende il solo antico diritto del *Corpus iuris canonici;* ma presso noi negli Annuari di quelle università, dove sono ancora superstiti gli antichi professori o c'è qualche libero docente o incaricato, la cattedra porta generalmente il nome di Diritto Canonico, e raramente di Diritto Ecclesiastico. — Vedi Scaduto P., *Il concetto moderno del diritto ecclesiastico.* Palermo, L. Pedone-Lauriel, 1885.

la teoria incompetentista, ciò proviene non da mancanza di critica, ma dell'elaborazione scientifica del materiale, la quale dovremmo fornire noi, giacchè essi non possono farla quando si occupano, di solito incidentalmente, del nostro Diritto. Lo stesso " Stato e Chiesa „ del Minghetti, che ha passato i monti ed è da ritenersi come la determinazione scientifica della nostra scuola cavouriana incompetentista, è un libro piuttosto di politica che di Diritto, e quindi per l'autore non era il caso di riferirsi troppo di soventi alle disposizioni tassative delle nostre leggi e disegni di legge; lo stesso si dica dei numerosi scritti del Bonghi, e di quelli del giurisdizionalista Padelletti e, in parte, anche degli altri del giurisdizionalista Piola.

Ora, noi facciamo una monografia e non un trattato di Diritto ecclesiastico; quindi non intendiamo supplire alla mancanza lamentata del medesimo. Ma, per quanto riguarda la legge delle guarentigie che forma l'oggetto del presente studio, crediamo che il lettore, sia pure un italiano giovane o non specialista di Diritto e di Politica ecclesiastica, o sia uno straniero, non avrà a sentire la mancanza di dati tassativi e positivi. Non solo abbiamo cercato di mettere noi medesimi anzitutto e poscia il lettore nell'ambiente della legge, studiandone la lunghissima discussione e ricapitolandone ed ordinando le varie idee ed argomenti; ma, specie in vista della mancanza di un trattato, ci siamo fatto un dovere di citare le leggi e disposizioni, che più o meno direttamente riguardano quella delle guarentigie, e di riferire i passi più caratteristici relativi alle idee dei nostri uomini politici.

A raffermare meglio i concetti, e acciocchè il lettore possa agevolmente da sè medesimo rendersi conto di diverse nostre asserzioni, alleghiamo i documenti principali relativi alla Legge delle guarentigie, cioè i progetti di Concordato Pantaleoni, Cavour, Ricasoli e Aguaglia, i vari disegni della Legge, e i principali controprogetti, cioè quelli Peruzzi, Crispi e Mancini, nonchè il disegno di legge Cadorna (1887) pel riordinamento dell'asse ecclesiastico. Non abbiamo inteso fare una edizione diplomatica della legge, e quindi non pubblichiamo tutti i controprogetti,

articoli sostitutivi, emendamenti, ecc.: il nostro scopo è solo quello di offrire i monumenti dell'elaborazione giuridica della Legge, e di dare uno " specimen „ delle correnti d'idee non ministeriali. Quindi lo stesso controprogetto Peruzzi neppure lo riferiamo per intero.

Ai progetti di Concordato e ai vari disegni ufficiali di Legge annettiamo tavole di corrispondenza dei vari articoli dei medesimi con quelli della Legge, acciocchè, chi voglia, possa agevolmente istituire dei confronti. Non abbiamo fatto lo stesso pei controprogetti, perchè i loro punti di contatto colla Legge sono pochi.

In questa nuova edizione pubblichiamo la bibliografia, che non avevamo avuto agevolezza di compilare nella prima (1), altri documenti e molte aggiunte, frutto di nuovi studî sulla letteratura e sulla parte storica e giuridica e di quistioni, svoltesi posteriormente, intorno alla legge delle guarentigie.

Colla presente monografia ci lusinghiamo di riempire un vuoto della nostra letteratura giuridico-politica. La massima parte dei lavori sulla legge delle guarentigie hanno carattere puramente politico; quelli sulla vertenza Theodoli-Martinucci, ossia dei Tribunali Vaticani, dal 1882 in poi, sono generalmente pieni di acume giuridico, ma trattano di un solo punto. Il Proemio del Tiepolo non ha altro scopo che di chiarire l'intelligenza giuridica del Commento (2), il quale, secondo il fine della raccolta di cui fa parte l'opera dell'autore, non poteva tener conto della discussione ed allargarsi se non in rari punti.

Bibliografia.

La letteratura, copiosissima, sull'argomento di questa monografia, l'andremo indicando mano mano, a proposito delle singole questioni alle quali si riferisce. Qui ci limiteremo ad alcune avvertenze preliminari.

---

(1) *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa* ecc. Torino, Loescher, 1886.

(2) *Leggi ecclesiastiche annotate.* Torino, Unione Tip.-Ed., 1881, pagg. 1-21, 22-76.

I libri, che enumereremo, li abbiamo esaminati, per la massima parte, nella biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, alcuni in quella del Senato, della medesima città, altri nelle biblioteche di Napoli e di Palermo, pochissimi si trovano presso noi o presso amici.

Degli opuscoli o libri rari indichiamo generalmente in quale biblioteca li abbiamo letti, e quale sia la loro segnatura di catalogo. Ma alcuni mancano di tali indicazioni, solo perchè li avevamo già letti, possedendoli o ricevendoli in prestito, allorchè a Roma ci mettemmo di proposito in questo spoglio bibliografico, e non avevamo lì le schede rispettive per aggiungervi le segnature di biblioteca e di catalogo nei frequenti casi nei quali ritrovavamo i medesimi opuscoli o libri (1).

Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere questa bibliografia la meno incompleta possibile; tuttavia tralasciammo di segnare quei libri ed opuscoli che, avendone notizia, non ci sia riuscito di vedere; poichè intendiamo presentare una bibliografia ragionata e non un catalogo puro e semplice. Non trascurammo lo spoglio delle principali riviste italiane che si sono occupate della quistione romana, cioè " La Nuova Antologia ", " La Rivista Europea ", " La Rivista contemporanea ", " Il Politecnico ": molti articoli si trovano pure nella " Rassegna Nazionale " di Firenze, 1879 e seg., e nella " Rassegna di scienze sociali e politiche " di Firenze, 1883 e seg., che il lettore potrà riscontrare da sè medesimo.

Assai meno delle altre pretendono di essere complete quelle note bibliografiche, il cui argomento si riferisce solo accessoriamente alla quistione romana (così per esempio quella sulla storia contemporanea dello Stato Romano, nel n. 1, e le altre due di cui parleremo or ora); e perciò

(1) Nella biblioteca Vittorio Emanuele di Roma spogliammo specialmente la collezione del Risorgimento Italiano e la miscellanea lasciata dal Dina direttore del giornale l'*Opinione*, cioè Miscellanea del Risorgimento, buste A, 9-11; B, 14-25, 48, 50-51; C, 1; Miscellanea Dina, volumi 36, 1, A, 9-10; 36, 1, C, 17; 36, 1, D, 1, 14; 36, 1, E, 2-3, 6; 36, 1, G, 14; 36, 2, A, 1, 2, 6, 8-10, 13, 16, 22-23; 36, 2, F, 13; 36, 2, G, 23; 36, 3, A, 13; 36, 3, B, 4, 5, 12, 25; 36, 3, A, 13; 36, 3, B, 4, 5, 12, 25; 36, 3, C, 3; 36, 3, D, 3, 6, 18, 20, 23; 36, 4, B, 2, 5; 36, 4, C, 22; 36, 4, D, 4, 8; 36, 4, E, 15, 21; 36, 4, F, 15; 36, 4, G, 8, 12, 19; 36, 4, H, 7. — Rendiamo grazie al prefetto prof. Gnoli e all'avv. bibliotecario Giorgi, che ci inviarono alcuni volumi della miscellanea Dina in Napoli.

saremmo usciti dai limiti di questa monografia, se ci fossimo data la pena di ricerche speciali; in questi casi volemmo semplicemente notare quei libri ed opuscoli che ci era riuscito di rinvenire occasionalmente, sia perchè utili ad illuminare la quistione principale, sia come materiale forse non inutile per chi voglia fare degli studi sulla nostra storia e politica ecclesiastica. In quelle sul Concilio Vaticano e l'infallibilità (vedi nel n. 3) e sulla quistione religiosa (vedi nel n. 86), inoltre, ci siamo voluti limitare esclusivamente all'Italia; intorno al Concilio Vaticano ed all'infallibilità abbiamo escluso di proposito i libri tedeschi, siccome facilmente reperibili in molte opere.

Riguardo al metodo seguito nel dividere la bibliografia, avvertiamo che un medesimo libro od opuscolo potrebbe andare sotto diverse rubriche; premettemmo rinvii e richiami dall'una all'altra, a principio di esse, solo per quelli più notevoli. L'ordine seguito in ciascuna nota bibliografica è cronologico: i libri di cui non ci è riuscito di determinare la data con una certa approssimazione, li abbiamo registrati in fine di ciascuna nota.

Quando ci limitiamo a dire che un libro od opuscolo è clericale o liberale, ciò significa che non è di valore; talvolta però non aggiungiamo altro, perchè se ne torna a parlare nel corso di questo lavoro, o perchè l'autore ed il suo metodo scientifico siano abbastanza noti, o perchè l'indole del lavoro può desumersi da quello che diciamo intorno ad altri del medesimo autore o anche dalla tipografia (p. es. quella della Propaganda).

Cap. I. — Storia (1).

§ 1. — *Idee preparatorie della soluzione della quistione romana.*

1. Lasciando da parte la storia medioevale, nell'epoca stessa moderna, il potere temporale della Santa Sede prima

(1) Letteratura sulla storia contemporanea dello Stato romano. Indichiamo le opere principali ed altre che occasionalmente ci sono capitate, senza pretendere perciò, in questa nota bibliografica, di essere completi. Le opere di Gallenga, Treitscke, Micheletti, Laurenzi, Lozzi ed altri avremo occasione di citarle e di parlarne in altre note, e quindi ci asteniamo dal darne qui l'indicazione bibliografica.

del 1870 era stato abbattuto altre volte, nel 1798, nel 1809 e nel 1849.

---

1. a) *Orazione da recitarsi ogni giorno dai buoni romagnoli.* Senza data, 2 pagg. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 9, 33. Senza data, ma del 1831.

b) Idem in «Collezione completa degli opuscoli liberali...», Ginevra, 1831, tomo II, pagg. 129-30.

Contenuto: *Signore, illumina il Pontefice; Tu hai detto che la tua è legge di libertà, e questa solo noi chiediamo, non siamo ribelli.* «Signore,... vedi quanto la Romagna abbia sofferto e soffra... Tu apri gli occhi al Pontefice, perchè alla fine conosca, che le nostre armi non minacciano, ma pregano; che noi non siamo ribelli, non *depravati*, ma sudditi e figliuoli fedeli; che noi chiediamo quello che solo può a noi la pace, a lui assicurare il trono. Signore! Tu che desti leggi santissime a Moisè, Tu che nel tuo Santo Vangelo ci insegni, che siamo chiamati ad una legge di libertà, Tu proteggi le nostre intenzioni, dirigi le nostre imprese. Non altro chiediamo, che quella ragionevole libertà di cui Tu stesso fosti promettitore.... ».

2. a) « *Pro-memoria dichiarante le giuste querele delle provincie insorte* contro il governo papale, i loro voti e le loro domande, umiliato ai ministri delle cinque grandi potenze. Italia, 1831 », pagg. 27. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 9, 15.

b) Idem in « Collezione completa degli opuscoli liberali...», Ginevra, 1831, tomo I, pagg. 117-46.

Diamo un estratto dei passi più accentuati:

Lo Stato papale oltre le spese della Corte papale deve sopportare quelle delle Corti di 72 satrapi (i Cardinali), giacchè oggi sono loro contese le spoglie del mondo cattolico, pagg. 7-8 (§ I): « Che più! Il misero Stato papale oltre il sopportare il peso di una Corte numerosa, splendida e fastosa d'opulenza, di lusso asiatico, è oppresso e conquiso dal carico enorme di settantadue Corti, che coll'insolente loro fasto insultano alla pubblica miseria. Spagnuoli, Genovesi, Lombardi, Napolitani ecc. entrano egualmente in questo Senato di Satrapi prepotenti, che ripieni, e non satolli di benefizi, di prebende, di dignità, godono inoltre di grossi appannaggi sul pubblico tesoro, dispensano ad un lungo codazzo di prelati, preti e corteggiani loro clienti le grazie, ed i favori del principe, ambiscono tutte le cariche lucrose, e le dignità, signoreggiano dispoticamente in tutte le congregazioni, influenzano tutti gli affari, usurpano tutti i poteri, e si dividono le spoglie dello Stato, dacchè sono oggi loro contese quelle del mondo cattolico ».

Questo Divano di 72 satrapi è un mostro politico che difficilmente trova riscontro in Oriente. Ibidem: « Un Divano di settantadue Pascià Porporati, che nella loro smisurata e impertinente alterigia, si stimano uguali al Sovrano, a cui ognuno

Ma i motivi erano in gran parte diversi da quelli dell'ultima e definitiva sua caduta.

---

di loro spera pure di poter succedere nel principato, e superiori alle leggi che disprezzano; alcune migliaia di prelati, e minori dignitari secolari e regolari, che battono la stessa carriera d'ambizione, e si modellano sul fare e sul pensare di quei primi; è questo un mostro politico, che non ha facilmente il raffronto in ciò che si conosce del dispotismo asiatico ».

Eppure da esso si traggono tutti i funzionari. Ibidem: « Da questa casta privilegiata composta d'uomini perfettamente ignoranti della scienza degli affari, dotti solo di cognizioni estranee al governo ed all'amministrazione, e che hanno passata una parte della vita negli intrighi, nel corteggiare, e nel mentire il loro carattere, si traggono i ministri della Guerra, delle Finanze, i Governatori delle Provincie, i presidi, e i giudici ecc.! ».

3. Supplica dei sudditi dello Stato Pontificio al Papa, senza data, pagg. 6. — Miscell. Risorgimento, A, 9, 32. — Comincia: « Beatissimo Padre — I sudditi delle Provincie... ». — Agosto 1831, così datata nella « collezione completa degli opuscoli liberali .. », Ginevra, 1831, tomo II, pagg. 1-2.

« Beatissimo Padre. — I sudditi delle Provincie fedeli alla Beatitudine Vostra nel desiderio ardente di conseguire tali riforme costitutive e tali miglioramenti di leggi, che appaghino le grandi speranze concepite per la promessa da Voi fatta di dar principio ad un'Era novella, con tutta la riverenza vi pongono sott'occhio ciò che al cominciar dell'anno passato S. A. R. il Viceré d'Egitto ha praticato per preparare la prosperità agli amatissimi suoi sudditi ». Cioè ha impiantato una specie di governo costituzionale. « Come nel 1799 Sua Santità non isdegnò di chiamare in sussidio dello Stato e della Religione la potenza Turchesca, a Voi non incresca, di grazia, tener dietro in ciò alle orme di quell'eccelso potentato, che in prima anch'esso obbediva ciecamente alla propria volontà nello stabilire ordinamenti e leggi, come continua ancora a praticare presentemente la Beatitudine Vostra contro ogni voto dei sudditi suoi. I quali, per ritardo che pongasi, fortemente temono che sovraggiunga qualche altra Era novella, o buona o cattiva che sia, anzi che sorga quella da Voi promessa ».

4. « *Collezione completa degli opuscoli liberali* pubblicati nelle Legazioni pontificie dall'epoca dell'invasione austriaca accaduta nel marzo 1831. — Ginevra, presso G. Mayer e Comp., MDCCCXXXI ». — Tomi III, 8° picc.

Roma, Biblioteca Vitt. Eman., 22, 7, A, 35-37.

Nel III tomo mancano il frontispizio, l'indice e le ultime pagine (arriva alla pag. 156), almeno nell'esemplare che ho sott'occhi. In principio di ciascuno dei due primi volumi c'è l'in-

La così detta quistione romana si presentava sotto diversi aspetti: religioso, di equilibrio europeo, di politica

dice degli opuscoli con la data della rispettiva prima pubblicazione. Il secondo volume fu pure pubblicato nel 1831; nel terzo, come dicemmo, non troviamo il frontispizio, e perciò neppure la data della pubblicazione, che probabilmente però sarà la medesima.

In questa collezione ci sono anche alcuni documenti ufficiali che tutti o quasi tutti si trovano pure nel Gualterio, *Gli ultimi rivolgimenti italiani*, vol. I.

Quando sarà abolito il potere temporale, lo Stato assegnerà una dotazione di 2-4 milioni al papa, in rendita o in beni stabili. « Istruzioni pel popolo italiano », agosto 1831, nella « Collez. » suddetta, tomo I, pagg. 3-36; p. 28: quando sarà unificata l'Italia e tolto perciò al Papa il dominio temporale, « lo Stato, che dota convenientemente i Vescovi, i parrochi e gli altri ministri del culto, provvederà al decoroso mantenimento del suo primo pastore. Due, tre, quattro milioni saranno un leggero sacrifizio quando l'Italia non avrà a supplire al lusso rovinoso di nove Corti. E se un annua prestazione in contante sembrasse poco confacente alla necessaria indipendenza del Pontefice, i ricchissimi patrimonii delle Corti medesime offrono mezzi più che sufficienti a fornirgliene uno in beni stabili. Gli rimarranno inoltre le doviziose rendite della Dataria per Dispense, Brevi, ecc. ».

5. Ozanam A. F., *Les dangers de Rome et ses espérances.* Extrait du « Correspondant », livraison du 10 février 1848. — Paris, Lecoffre, 1848, p. 24. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorg. B. 15. 27. — Cattolico-liberale. Espone i timori che Pio IX venisse travolto dal radicalismo, e le speranze in contrario.

6. « *Statistica di tutti gli ufficii ed impieghi governativi, giudiziarii ed amministrativi* co' rispettivi assegni annui per l'esercizio del dominio temporale della S. Sede all'epoca del 1848 nonchè dei tribunali e congregazioni ecclesiastiche. — Roma, libreria Bonifazi », pagg. 75. in-4. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 50, 2. Senza data, ma del 1848.

Scopo della pubblicazione. Prefazione, pag. 2 non numerata: « Quest'opera, che imprendiamo a riprodurre qui in Roma, è stata pubblicata non ha guari in Napoli pei tipi della Stamperia Reale. In un tempo in cui lo spirito di fazione ha sparso e sparge tuttavia contro il Governo della S. Sede molte calunnie, tra le quali non ultima quella « « che nel detto Governo pressochè tutti gl'impieghi politici, giudiziarii e amministrativi sono occupati da persone ecclesiastiche » », fu saggio divisamento il confutare sì fatta menzogna per una statistica in cui tutto esponendo nei nove ministeri, per altrettante tavole, i singoli officii coi rispettivi loro emolumenti, fosse manifesto

interna italiana. La miscela del sacro e del profano era dannosa alla morale ed alla Chiesa, ed i cattolici illumi-

di quanto per contrario fin dall'anno 1847 l'elemento laicale superasse l'elemento ecclesiastico pel numero degl'individui, e conseguentemente anche per la quantità degli onorarii e delle paghe — ... gl'impiegati secolari a rispetto degli ecclesiastici; tanto da stare come 1 a 45 circa, e come 1 a 50 e più gli emolumenti ». Vuole dire il contrario: cioè ecclesiastici 45, laici 1.

7. Carancini, « *Sulla costituente romana*, discorso preparatorio alla elezione ossia programma di desideri dell'avv. Francesco Carancini... diretto al Circolo popolare di Recanati sua patria », pagg. 12, senza data, senza luogo di stampa. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 50. 15. — Dopo il 29 dic. 1848 e prima del 21 genn. 1849 (vedi pag. 3).

8. Ventura G., « *Sopra una Camera di Pari nello Stato Pontificio*, opinione del rev.mo p. d. Gioachino Ventura ex-generale dei chierici regolari, ecc. ». Roma, tip. Zampi, pagg. 65. in-8. Miscell. Risorgimento, B, 48, 22. Senza data, ma di poco anteriore all'emanazione dello Statuto per gli Stati Pontificii. La Camera dei Pari dovrebbe essere costituita dal sacro Collegio dei Cardinali, e da essi soltanto, senza partecipazione di laici: accanto alla Camera dei Pari ci dovrebbe essere poi quella dei Deputati, da costituirsi come presso tutti gli altri governi costituzionali.

9. « *Gloria postuma della quimestre repubblica romana* ricavata dai titoli di alcuni libri trovati manoscritti negli archivii del triumvirato », pagg. 8, senza data, senza luogo di stampa; almeno nell'esemplare presente che è senza copertina Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 16, 11. — È una caricatura dello spirito rivoluzionario ed antipapalino dei liberali.

10. Farini Luigi Carlo, *Lo Stato Romano dal 1815 al 1850*, terza ediz., Firenze, Le Monnier, 1853; voll. 4, in-8.

Liberale, anti-mazziniano, spassionato. Riferisce, nel testo stesso, molti documenti, senza dire, per motivi di prudenza, donde li abbia tratti. Opera classica.

11. *a)* Coppi A., *Discorso sopra le finanze di Roma nei secoli di mezzo*. Roma, tip. Salviucci 1847, pagg. 25. — Miscell. Risorgimento, B, 150, 29. Roma, Bibl. Vitt. Em.

b) Coppi A., *Discorso sulle finanze dello Stato Pontificio dal secolo XVI al principio del XIX*. Roma, tip. Salviucci, 1855, pagg. 44. Miscell. Risorgimento, B, 17, 9.

Si occupa esclusivamente delle finanze dello Stato, e non di quelle del capo spirituale, cioè non degli introiti ed esiti per le tasse imposte sui beneficiarii esteri, ecc. Tuttavia fra gli introiti ed esiti dello Stato Pontificio ne sono compresi alcuni che apparterrebbero propriamente al bilancio del capo spiri-

nati la deploravano dal fondo del cuore: le armi spirituali venivano sovente abusate per iscopi temporali (1), onde il

tuale; così le provvisioni pei cardinali (medio evo, p. 21, n. 44, a. 1484; sec. XVI-XIX, p. 5, n. 15, a. 1585), e pei nunzii (pag. 5, num. 15, anno 1585), la vendita di ufficii ecclesiastici (pag. 8, num. 20, anno 1585), i sussidii dati a diverse potenze per guerre contro i Protestanti ed i Turchi (medio evo, pag. 15, num. 30, anni 1423, 1427; p. 45, n. 45, a. 1481; vedi pure p. 23-24, n. 50, a. 1500; sec. XVI-XIX, pag. 18-19, num. 43, sussidii dal 1542 al 1716). Pagg. 8, officii vacabili nel 1585, col prezzo che valevano: Chierici di Camera n. 10 a 36ꝗm. l'uno, scudi d'oro 360,000; Abbreviatori minori a 6ꝗm. scudi d'oro 36,000; Scrittori apostolici a scudi 1160, scudi 117,160; Scrittori di Penitenzieria a scudi 1900, scudi 51,300, ecc.

Nel 1585 le rendite dello Stato Pontificio ascendevano a scudi 1,318,414.

(1) Circolare 8 febbraio 1860 del Ministro degli esteri di Francia relativa all'enciclica 19 febbraio 1860 di Pio IX, nella quale questi esplicava di non poter rinunziare alle Legazioni senza vincolare il giuramento prestato nel salire al pontificato. (*Ricordi della questione romana*, Torino, tip. Derossi, 1871, p. 24): « Ciò che sopratutto ha colpito visibilmente il Governo dell'Imperatore si è l'oblio che in una circostanza così importante la Corte di Roma ha fatto degli usi diplomatici trasportando sul terreno della religione una questione che appartiene anzitutto all'ordine temporale. Noi vediamo con un profondo e sincero rincrescimento fare il S. Padre appello alla coscienza del clero ed eccitare l'ardore dei fedeli in una questione, che non si potrebbe utilmente discutere che tra Governo e Governo ».

Pio IX nell'allocuzione tenuta il 13 luglio 1860 in concistoro segreto, alludendo alla guerra contro il temporale, la definisce per guerra contro la Chiesa cattolica (ibid. pagg. 28): « Una guerra accanita fu eccitata in questi tempi calamitosi contro la Chiesa cattolica da figli delle tenebre, animati da diabolica malizia, dichiarando bene ciò che è male, e male ciò che è bene. Colle loro criminose macchinazioni essi si sforzano di far scrollare dalle fondamenta la Chiesa stessa e le sue salutari dottrine, di estinguere i sentimenti della fede cristiana, della virtù, della giustizia, dell'onestà e della probità ».

Risposta di Vittorio Emanuele, nel discorso della Corona del 2 aprile 1860 (ibid., pagg. 26): « Se l'autorità ecclesiastica adopera armi spirituali per interessi personali, Io nella sicura coscienza e nelle tradizioni dei miei avi troverò la forza per mantenere la libertà civile e la mia autorità, della quale debbo ragione a Dio solo ed ai miei popoli ».

discredito della Chiesa e un fomite dello setticismo. Ma questa schiera di credenti sinceri ed illuminati nel nostro

12. Farini Carlo Luigi, *Storia d'Italia dall'a. 1814 sino ai giorni nostri*. Torino, tip. Franco, 1854-59, voll. 2, in-8, p. XIV-384, 390.

13. *Narrazione storica dei fatti accaduti in Perugia* [cioè delle stragi commessevi dalle truppe pontificie] *dal 14 al 20 giugno 1859*. Cortona, tip. Bimbi, 1860, pagg. 47. Roma, Biblioteca Vitt. Em., miscell. Dina, 36, 3, B, 25, n. 5. — Antitemporalista.

14. Gennarelli Achille, « *Il Governo Pontificio e lo Stato romano*, documenti preceduti da una esposizione storica [parte I, pagg. XXIII-CXV] e raccolti per decreto del Governo delle Romagne ». Prato, tip. Alberghetti, 1860. Parti 2, pagg. VI, CXV, 646; XXXVIII, 686, CXX, in-4.

Il Gennarelli fu incaricato di questa pubblicazione dapprima in via privata dal colonnello governatore Leonetto Cipriani' poi venne confermato nel detto incarico da Luigi Farini, Governatore delle provincie unite dell'Emilia, come esso Gennarelli dice nella relazione presentata al medesimo, e che porta la data 6 marzo 1860 [1850 per errore]. — Scopo dell'opera era di far conoscere all'Italia ed all'Europa lo sgoverno pontificio; e, siccome si voleva presentare in tempo al congresso di Parigi, perciò ne fu affrettata la pubblicazione; onde soffrì un po' l'ordine della medesima, e parecchie migliaia di altri documenti non si fece a tempo per istamparli, siccome si dice sempre nella suddetta relazione. Un simile incarico fu dato al Crispi pel regno delle Due Sicilie.

La Parte I si trova un po' riordinata nel « Sommario delle materie » [parte I, pagg. I-XXI], del quale riferiamo i titoli: « Proteste e ostilità delle popolazioni contro il Governo pontificio [pagg. I-III]. Impotenza del Governo, suo continuo spavento innanzi all'attitudine delle popolazioni ed anarchia nelle provincie [pagg. IV-VI]. Crudeltà, torture e tormenti dei Governi Austro-clericale [pagg. VI-X]. Servitù della S. Sede verso gli Austriaci [pagg. X-XIV]. Libertà e nazionalità perseguitate dalla Corte di Roma [pagg XIV-XVI]. Incompatibilità del Governo pontificio colla civiltà moderna e con la religione [p. XVII-XX]. Finanza [pagg. XX-XXI].

15. Di Tergolina Vincenzo avv. dott., *Quattro anni nelle prigioni del Santo Padre*. Torino, tip. Cerutti, 1860, pagg. 160, in-8. Roma, bibl. Vitt. Eman., miscell. Dina, 33, 3, B, 25, n. 3. — Cattolico-liberale, antitemporalista e antiaustriaco, veneto, fu egli stesso per quattro anni nelle prigioni pontificie per motivi politici; autobiografia.

16. *Agli studenti delle Università di Perugia e Macerata* [gli studenti dell'Università romana, Roma, 2 giugno, 1861], pagg. 4. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 3. — Gli

secolo era sopraffatta dall'altra curialista, o assolutista, o clericale, o comunque altrimenti si voglia denominare.

studenti dell'Università romana rispondono in senso temporalista ai due indirizzi antitemporalisti mandati loro dagli studenti delle Università di Perugia e di Macerata.

17. Gualterio F. A., « *Gli ultimi rivolgimenti italiani;* memorie storiche. Terza edizione conforme ai desideri dell'autore ». Napoli. Angelo Mirelli, 1861; voll. 5, in-8.

Dal 1831 in poi. I documenti sono copiosi; il numero delle edizioni, non ostante la voluminosità dell'opera, mostra con quale avidità essa fu letta.

18. Canestrini Giuseppe, *Giudizi degli storici italiani intorno al dominio temporale dei papi*. Nella « Nuova Antologia », marzo e ottobre 1866.

19. *L'armée pontificale et le Saint-Siège... Ouvrage dédié aux suscripteurs pour cette noble et juste cause par* L. Tisseron et A. Marminia. Paris, 1869, édit. 2, pagg. 60, in-4.

20. Leto Pomponio, *Il Governo pontificio* [*Nuova Antologia*, genn.-mag. 1869].

21. De Castro Giovanni, *Pio VII e Pio IX, riscontri storici*. Nella rivista fiorentina « La rivista europea », a. VII, vol. 3, 1876, pagg. 213-26.

22. Cantù Cesare, *Della indipendenza italiana, cronistoria* [1796-1870] Torino, Unione tipografico-editrice, 1872-77.

23. Bonghi R., *Pio IX e il Papato*. Nella rivista « La Nuova Antologia », luglio 1877, pagg. 529-47.

24. Ademollo A., *Le morti dei papi*. Nella rivista fiorentina « La rivista europea », a. IX, vol. V, 1877, pagg. 696-719. — Dimostra che Pio IX sia morto meno disturbato, più tranquillo dei suoi predecessori, appunto perchè non aveva più il potere temporale. A causa della fretta, limita le ricerche al solo secolo XIX.

25. Bonghi Ruggiero, *Pio IX e il papa futuro*. Milano, Treves, 1877, pagg. 290, in-8.

Contiene: I. Il conclave e il diritto dei governi, pagg. 17-135, le 3 parti pubblicate già nella Nuova Antologia; II. Dopo quattro anni, pagg. 137-56; III. L'elezione del Pontefice: 1. Lo sviluppo della legislazione; 2. Legislazione attuale, pagg. 157-229; IV. Appendice

26. Bonghi R., *Leone XIII e i suoi predecessori dello stesso nome*. Nella rivista « La nuova Antologia », 1 e 15 marzo 1878, pagg. 3-28 [i predecessori], 322-51 [Leone XIII]

27. Bonghi R., « *Leone XIII e l'Italia*. Seguito dal testo completo delle tre pastorali del cardinale Pecci, le sue poesie latine e la prima allocuzione di Leone XIII ». Milano, Treves, 1878, pagg. 237, in-8.

Contiene: I. I predecessori dello stesso nome; II. Leone XIII;

Sin dalla seconda metà dello scorso secolo, dall'epoca degli Enciclopedisti, e forse anche prima, si è paragonato il

articoli già pubblicati nella « Nuova Antologia »; più: prefazione, le pastorali, i discorsi e le poesie.

28. Pecci Gioacchino, « *Scelta di atti episcopali de' cardinale Gioacchino Pecci*, arcivescovo vescovo di Perugia, ora Leone XIII sommo Pontefice ». Roma, tip. Monaldi, 1879, pagg. 562, in-8.

29. Teste Louis, *Léon XIII et le Vatican*, 3. éd. Paris, Ch. Forestier, 1880, p. XXVIII, 349, in-12. — Biografia di Leone XIII, paragoni con Pio IX, politica di Leone XIII, ecc. — Temporalista, ma bene informato e non ultra-clericale. Non c'è indice.

30. Brosch Moritz, *Geschichte des Kirchenstaates*. Gotha, Perthes, 1880, 1882; 2 voll., in-8, dal sec. XVI al 1870.

31. Bonghi R., *Leone XIII e la storia*. Nella « Nuova Antologia », 1883, vol. 41 della seconda serie, 71 della raccolta, pagine 126-47.

A proposito della lettera 18 ag. 1883 di Leone XIII per l'apertura al pubblico della biblioteca e degli archivi vaticani.

32. Bonghi R., *Leone XIII*. Città di Castello, Lapi, 1884, pagine IX, 65, in-8. — È la traduzione dell'articolo pubblicato nell'agosto del medesimo anno nella « Contemporany Review », più prefazione.

33. La Mantia Vito, *Storia della legislazione italiana*. I. Roma. — Torino, Bocca, 1884, pagg. 741, in-8.

34 Silvagni David, *La Corte e la società romana nei sec. XVIII e XIX*. Vol. 1, Firenze, 1881, tip. della Gazzetta d'Italia; voll. 2 e 3, Roma, 1883-85, Forzani e C.

35. Bonghi R., *Gregorio VII e Leone XIII*. Nella « Nuova Antologia », 1885, vol. 52 della seconda serie, 82 della raccolta, pagg. 5-23.

36. Bonghi R., *Leone XIII, il papato e la mediazione*. Nella « Nuova Antologia », 1885, vol. 53 della seconda serie, 83 della raccolta, p. 701-19. A proposito della mediazione di Leone XIII tra la Germania e la Spagna nella quistione delle isole Caroline e Palaos.

37. Bonghi R., *L'ultima enciclica* [del 1° novembre 1885, sulla costituzione dello Stato] *e il pensiero del Pontefice*. Nella « Nuova Antologia ». 1885, vol. 54 della seconda serie, 84 della raccolta, pagg. 475 503.

38. Bonghi R., *Leone XIII e i suoi ultimi atti*. Nella « Nuova Antologia », 1886, vol. 5 della terza serie, 89 della raccolta, pagine 105-21.

39. De Cesare R., [Simmaco], *Il conclave di Leone XIII* [con documenti]. Città di Castello, Lapi, 1887.

Idem in francese, 1887.

Idem, *Il conclave di Leone XIII e il futuro pontefice*. Terza edizione. Città di Castello, Lapi, 1888, pagg. VII, 623, in-8.

Papa al Sultano (1); entrambi capi spirituali e temporali nello stesso tempo, entrambi sovrani di Stati deboli, la cui persistenza sia dovuta più tosto a motivi di equilibrio politico che a forza propria. Ma Roma differiva da Costantinopoli in ciò, che, nell'ultima sua epoca, dal 1859 al 1870, le Potenze ne impedirono la caduta, non già perchè fossero discordi riguardo allo scompartimento del di lei territorio, ma perchè volevano servirsi dell'appoggio morale della Santa Sede o non averla apertamente nemica per gli scopi della loro politica interna. Data la fine dello Stato pontificio, era fuori dubbio quale altro se lo dovesse annettere, nè l'Europa si preoccupava tanto della forza che così avrebbe acquistato il regno d'Italia. Questa posizione politica la esplicheremo più giù, nel § 3, quando parleremo dell'atteggiamento della Francia e dell'Austria. Qui basta fermare il concetto che l'equilibrio europeo, nel senso di lotta fra le Potenze sul modo di dividersi le spoglie del moribondo, non fu uno degli elementi che ne prolungarono la vita, come la fine di esso non ha avuto ricolpo nella bilancia politica europea (2).

Le cadute del potere temporale nel 1798 e nel 1809 furono effetto più tosto delle idee e delle armi francesi che di quelle italiane. I principi della rivoluzione francese erano penetrati in Italia, non escluso in parte lo stesso Stato pontificio: ma se le truppe francesi non lo avessero

L'autore è teista, forse cattolico, ma liberale. Egli ha avuto agio di conversare con cardinali ed uomini politici, e di attingere negli archivi del Ministero degli affari esteri italiano. Il libro è coscienzioso, le fonti sono citate; tuttavia è scritto con disinvoltura e con arte.

Leone XIII è rappresentato come un uomo di carattere cauto, ma poco ardito e piuttosto irresoluto; ha procurato di rendere più amichevoli i rapporti della S. Sede con le potenze; il suo passato e il suo presente è un *quid medium* tra il clericale e il cattolico-liberale; non ha smesso le pretese del dominio temporale, tuttavia sono meno tesi anche i rapporti col Governo italiano: la tinta politica passata e presente del Pecci, ora Leone XIII, è delineata specialmente nel cap. VII. pagg. 113-35 della prima edizione

(1) Scaduto F., *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*. Palermo, Amenta, 1887, pagg. 119-20 (§ 4).

(2) Quest'ultima proposizione viene asserita anche dall'ex ministro degli esteri francese Giulio Favre, *Rome et la République française*, pagg. 286-87, § XVI.

occupato, probabilmente non si avrebbe avuta la Repubblica Romana del 1798, nè l'annessione all'Impero francese del 17 maggio 1809, nè il conseguente Concordato del 1813 (1).

La Repubblica Romana del 1849 è, invece, un fenomeno

(1) Decreto imperiale 17 marzo 1809 (*Bollettino delle Leggi e Decreti imperiali pubblicati dalla consulta straordinaria degli Stati Romani*. Roma, Salvioni, 1809-1810; vol. I, pagg. 2-5): « Dal nostro campo imperiale di Vienna.

« Napoleone Imperatore dei Francesi, Re d'Italia e Protettore della Confederazione del Reno.

« Considerando che quando Carlo Magno Imperatore dei Francesi e nostro Augusto Predecessore fece donazioni ai Vescovi di Roma di diversi contadi, li cedè loro a titolo feudale e al solo fine di render maggiore la felicità dei suoi propri Stati, e Roma non cessò per questo di essere una parte del suo impero.

« Che quindi l'unione dei due poteri spirituale e temporale nelle medesime mani divenne, come è ancora, una sorgente di continue discussioni: che i Pontefici non si servirono che troppo spesso dell'influenza dell'uno per sostenere le pretensioni dell'altro, e che perciò gli affari spirituali per loro natura immutabili si trovarono confusi con gli affari terrestri che cambiano secondo le circostanze e la politica dei tempi.

« Considerando finalmente che tutto quello che abbiamo proposto per conciliare la sicurezza delle nostre armate, la tranquillità ed il benessere dei nostri popoli, la dignità e l'integrità del nostro impero colle pretensioni temporali dei Pontefici non ha potuto effettuarsi,

« Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Gli Stati del Papa sono riuniti all'Impero francese.

« 2. La città di Roma prima sede del Cristianesimo e sì celebre per le antiche memorie e per i grandi monumenti che tuttora conserva, è dichiarata *Città Imperiale e libera*.

« Il governo e l'amministrazione di essa saranno determinati da un particolare statuto.

« 3. I monumenti della grandezza romana saranno custoditi e mantenuti a spese del nostro tesoro.

« 4. Il debito pubblico è dichiarato debito dell'Impero.

« 5. Le proprietà attuali del Papa saranno aumentate sino alla rendita di due milioni di franchi annuali, liberi di ogni aggravio.

« 6. Queste proprietà e i palazzi del Papa non solo non saranno sottoposti ad imposizione, giurisdizione o visita alcuna, ma godranno inoltre d'immunità speciale.

« 7. Una consulta straordinaria il dì primo giugno dell'anno corrente prenderà possesso in nostro nome, delli Stati del Papa,

di origine affatto nostrana. Papa Pio IX (1846-1878), battendo dapprima la via liberale delle riforme costituzionali

---

e darà le disposizioni convenienti, perchè il governo costituzionale si trovi organizzato e in vigore il 1° gennaio 1810.

« *Firmato:* NAPOLEONE.

« Per l'Imperatore

« Il Ministro Segretario di Stato

Firmato: UGO B. MARET ».

Senatusconsulto organico 17 febbraio 1810, col quale si dà un assetto definitivo all'ex Stato pontificio già annesso all'Impero francese (*Bollettino* ecc., vol. VII, pagg. 485-93). Pagg. 491:

« Titolo II. — *Dell'indipendenza del trono imperiale da ogni autorità sulla terra.*

« 12. Ogni sovranità straniera è incompatibile coll'esercizio di qualunque autorità spirituale nell'interno dell'Impero.

« 13. Nel tempo della loro esaltazione i Papi presteranno giuramento di niente mai fare contro le quattro proposizioni della Chiesa gallicana decretate nell'assemblea del clero del 1682.

« 14. Le quattro proposizioni della Chiesa gallicana sono dichiarate comuni a tutte le Chiese cattoliche dell'Impero.

« Titolo III. — *Dell'esistenza temporale dei Papi.*

« 15. Saranno preparati per il Papa dei palaggi nei differenti luoghi dell'Impero, ove vorrà egli risiedere. Ve ne sarà necessariamente uno in Parigi e uno in Roma.

« 16. Due milioni di rendita in beni rurali franchi da ogni imposizione e situati nelle differenti parti dell'Impero saranno assegnati al Papa.

« 17. Le spese del Sacro Collegio e di propaganda sono dichiarate imperiali ».

Il Papa rifiutò la rendita asseguatagli. Zobi A., *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*. Firenze, Molini, 1850-52, vol. III, pagg. 724-26.

I progetti 19 settembre 1808, che precedettero il decreto 17 maggio 1809, vedili presso Gennarelli A., *Il Governo pontificio e lo Stato romano, documenti* ecc. Prato, Alberghetti, 1860, parte I, pag. 401-403, numeri 365, 366, 368.

Concordat entre Sa Majesté l'empereur et roi Napoléon et la Sainteté Pius VII, signé à Fontainebleau le 25 janvier 1813 (presso G. De Champeaux, *Le droit civil ecclesiastique français.., ou recueil... des Concordats*. Paris, Courcier, 1848, vol II, p. 154-56):

« Art. 2. Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres, ou chargés d'affaires que le Pape pourrait avoir près les puissances etrangères, jouiront des immunités et privilèges dont jouissent les membres du corps diplomatique.

« Art. 3. Les domaines que le Saint-Père possedait, et qui ne

e dell'indipendenza dallo straniero l'Austria), aveva eccitato un gran fermento in Europa e specialmente in Italia: ritrattatosi poscia (1) per le mene del partito curialista sostenuto e predominato dall'Austria, non ebbe tanta forza da spegnere lì per lì il fuoco che aveva acceso, anzi questo divampò più furiosamente per la sua defezione, onde si costituì la Repubblica Romana (febbraio-luglio 1849), e si dichiarò finita la sovranità della Santa Sede (2).

Questa, terza fra le decadenze dell'epoca moderna, ha di comune con quella del 1870 le sue radici nel sentimento nazionale, ma del resto ne differisce come le rivoluzioni del 1848-49 dall'altre del 1859-60. Ed invero le prime erano ispirate principalmente a due concetti, Statuto e indipendenza dallo straniero; le seconde, oltre a ciò, sostituirono all'idea della federazione degli Stati italiani, va-

sont pas aliénés, seront exemptes de tout espèce d'impôt, ils seront administrés par ses agents ou chargés d'affaires. Ceux qui seraient aliénés seront remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de francs de revenue ».

Art. 4. Se il Papa dentro sei mesi non istituisce i vescovi nominati dall'Imperatore, l'istituzione sarà fatta dal metropolitano o dal vescovo più anziano della provincia.

Art. 5. Il Papa nominerà liberamente 10 vescovi in Francia e in Italia.

Art. 6. I sei vescovi suburbicari saranno nominati liberamente dal Papa.

Art. 8. L'Imperatore e il Papa s'intenderanno per la riduzione dei vescovati.

(1) Allocuzione di Pio IX nel concistoro segreto del 29 aprile 1848, presso Gennarelli A., *Il Governo pontificio e lo Stato romano, documenti* ecc. Prato, Alberghetti, 1860, parte I, p. 404-407, e altrove.

(2) Decreto fondamentale dell'assemblea costituente romana 3 febbraio 1849 (*Bollettino delle leggi, proclami... della Repubblica romana*. Roma, tip. nazionale, pag. 3, n. 1):

« Art. 1. Il Papa è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano.

« Art. 2. Il Pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.

« Art. 3. La forma del governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

« Art. 4. La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune ».

gheggiata generalmente nel 1848-49, l'altra dell'unità. La decadenza del potere temporale del Papa non sarebbe stata dunque necessaria nel 1849, fu la Santa Sede stessa che la provocò retrocedendo verso l'assolutismo e l'Austria: se avesse persistito nell'indirizzo liberale già promosso da essa medesima, non ci sarebbe stato motivo di passare dallo Statuto monarchico costituzionale, concesso spontaneamente da Pio IX, alla Repubblica: che il Sovrano fosse un ecclesiastico od un laico, allora non ci si badava; anzi l'iniziativa presa dal Papa per la causa della libertà e dell'indipendenza, non solo faceva obliare l'incompatibilità del potere temporale con lo spirituale, ma rendeva Pio IX più simpatico degli altri sovrani e simbolo dei nuovi tempi, e lo preconizzava presidente della progettata confederazione.

La decadenza del potere temporale nel 1849 era effetto della politica interna dello Stato pontificio, dei sentimenti dei suoi cittadini, come la decadenza dei granduchi di Toscana e le rivoluzioni sincrone contro altri Principi italiani: mentre, dal 1859 in poi, trionfando l'idea di costituire e completare l'unità nazionale, l'annessione di Roma sarebbe stata una necessità anche quando Pio IX, ritrattandosi una seconda volta in senso inverso della prima, avesse riformato di nuovo in senso costituzionale il suo Stato: questo nuovo pentimento forse non avrebbe fatto altro che calmare gli sdegni e protrarre per qualche tempo ancora la vita di un organismo che, indipendentemente dall'unità italiana e dal costituzionalismo, non poteva più vivere nel clima moderno troppo illuminato filosoficamente e politicamente per tollerare un ibridismo politico-religioso, divenuto ancora più strano per la teoria con cui la Santa Sede lo giustificava e lo difendeva.

2. Difatti vi era uno Stato vero e proprio governato dal capo *pro tempore* di una religione, come in Turchia ed in parte nella Cina e nel Giappone, e le Potenze nel 1815 ripristinandolo ne avevano riconosciuto l'esistenza (1). Ma la Santa Sede, pure esercitando i diritti sovrani, credeva opportuno di dare al proprio territorio una figura giuridica speciale, quella di un beneficio ecclesiastico, come la mensa di un vescovo o l'insieme dei beni conferiti a qual-

(1) Acte final du Congrès de Vienne, art. 103 (*Nouv. Rec.*, VI, pag. 125 del Martens).

siasi altro beneficiario (1). Pertanto conservava il concetto medioevale dello Stato patrimoniale, ed escludeva l'altro, oramai prevalente in tutti i paesi civili, della sovranità popolare e del Governo rappresentativo: i sudditi dello Stato pontificio non erano persone civili e politiche, ma cose; figuravano come un branco di pecore.

Dall'assimilazione ai beneficî se ne deduceva un'altra conseguenza, l'impossibilità della rinunzia. Questi, secondo i canoni, sono inalienabili senza l'autorizzazione della Curia Romana; chi potrà autorizzare la Santa Sede ad alienare i beni propri? Il Papa è superiore a qualunque legge positiva ed ha facoltà di dispensarne se stesso: quindi potrebbe rinunziare non solo all'usufrutto del suo beneficio, ma al titolo del medesimo per sè e suoi successori al potere temporale.

Ciò secondo la logica dei canoni. All'epoca in cui la memoria dei più clamorosi scandali del nepotismo era fresca, nel secolo XVI s'introdusse il giuramento dei cardinali e del Papa di non alienare più alcuna parte del così detto patrimonio di S. Pietro, per evitare che il medesimo venisse ridotto ancora maggiormente con ulteriori concessioni ai figli naturali od ai nipoti (2). Il senso di questo giuramento che si continua a ripetere tutt'oggi, era dunque diverso da ciò che significherebbe al presente una rinunzia alla sovranità stessa.

Nel secolo XVI la così detta questione del potere temporale non esisteva; lo scopo del giuramento, di porre un freno al nepotismo ed allo sperpero del territorio pontificio, era morale; oggi, invece, si mette innanzi il medesimo per sostenere una tesi contraria alla civiltà ed ai veri interessi della stessa Chiesa. Si dice che il Papa, anche volendo, non potrebbe rinunziare. Ma questo è un ragionamento falso ed ipocrita; il Sommo Pontefice ha facoltà di dispensare se stesso ed i cardinali dal giuramento, come fece il 19 febbraio 1797 quando col trattato di Tolentino cedette le Legazioni, Avignone e il Venosino alla Francia (3), e come aveva già disposto nel 1861 in un momento

(1) Costituzioni Admonet nos suscepti, di Pio IV, del 1567 (*Magnum Bullarium*, tom. II, pag. 236 e seg.) e Quae ab hac Sancta Sede, del 1591, di Innocenzo IX (ibid, pag. 785 e seg.).

(2) Ibid.

(3) Trattato di Tolentino, art. 6-7, nella *Raccolta dei bandi, notificazioni, editti ecc., pubblicati dall'amministrazione centrale*

di propensione ad accettare le proposte Cavour-Pantaleoni di capitolato col regno d'Italia (1).

Altra conseguenza della finzione che lo Stato pontificio fosse un beneficio, era la scomunica *latae sententiae* a coloro che ne occupassero una qualsiasi parte (2); ed essa

---

dell'Emilia e dalle rispettive municipalità dopo l'ingresso delle truppe francesi, accaduto il 2 febbraio 1797. Ravenna, anno I della Repubblica cispadana, tomo II, pagg. 1-2, e altrove.

(1) Telegramma al conte Cavour 12 gennaio 1861 (presso Pantaleoni D., *L'idea italiana nella soppressione del potere temporale.* Torino, Loescher, 1884, pag. 189, doc. XII): « Le cardinal Santucci malgré ses instances a cru devoir tout dire au Pape qui lui demandait quel était ce projet d'arrangement. Le cardinal Santucci lui a parlé de la perte inévitable du temporel: des propositions reçues amicalment. Le Pape a montré se resigner à tout. On a appellé Antonelli. Il a d'abord opposé, mais après il s'est resigné aussi, et il a demandé au Pape de relâcher lui et Santucci du serment pour traiter du possible abandon du temporel ».

Al contrario, un anno innanzi, aveva risposto a Napoleone l'8 gennaio 1860: « Non poter cedere a chicchessia le Legazioni senza violare i giuramenti prestati nel salire al soglio pontificio ». *Ricordi della questione romana.* Torino, tip. Derossi, 1871, pag. 23. E nell'enciclica del 19 dello stesso mese aveva svolti i motivi di tale impossibilità (ibid.).

(2) Sulle scomuniche per le annessioni e in generale contro i cattolico-liberali, vedi specialmente i seguenti lavori, oltre quelli che avremo occasione di citare nel n. 6 a proposito delle annessioni, e nel n. 101 a proposito della celebrazione della festa dello Statuto.

1. Mathieu cardinale arcivescovo di Besançon, *La cause italienne et le p. Passaglia.* Paris, Le Clere, 1861, pagg. 45, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 1. — Temporalista; a proposito della traduzione francese dell'apologia del Passaglia indirizzata ai vescovi.

Idem, *La causa italiana e il p. Passaglia.* Recata dal francese in italiano dall'ab. L. D. P. — Roma, tip. Aurelj, 1862, pagg. 48, in-8. — Miscell. Risorgimento, B, 22, 19.

2. Povilli, « *Principato civile del papa e usurpazioni di Vittorio Emanuele.* Lettera del p. Ignazio Povilli trentino al m. r. p. Bernardino da Portogruaro, min. oss. rif. ». — Trento, 1862 (15 marzo), pagg. 40, in-8. – Roma, Bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 2, A, 2, num. 10. — Cattolico-liberale, antitemporalista; difende sè ed altri sacerdoti dalle accuse di eterodossia lanciate loro con circolare 15 ag. 1861 dal padre Bernardino.

3. « *Curia arcivescovile di Siena.* Florentina quoad suspensionem a divinis. — Memoria [firmata, ma non composta, dagli

venne infatti dichiarata anche nel 1848, nel 1859-60 per l'occupazione delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, e nel 1870 per quella di Roma e provincia (1).

avvocati Puccioni P. e Ricci A., pagg. 3-4] a favore del sac. cav. D. Pietro Prezzolini contro le sentenze proferite a di lui carico dalla curia arcivescovile di Firenze. — Firenze, tipografia Barbera, 1863 [30 aprile] » pagg. 26, in-4. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina, 34, e 4, D, 4, n. 5.

Pag. 6: « Nella mattina del 28 maggio 1862, nel tempio di S. Croce, dietro invito d'una Commissione autorizzata dal Governo, veniva recitata dal Prezzolini l'orazione funebre pei morti a pro della patria a Curtatone e Montanara », facendo in fine dell'elogio una professione di fede cattolica. Ma l'arcivescovo chiamò il Prezzolini, lo redarguì dei sentimenti liberali manifestati, dichiarandoli poco cattolici, e lo invitò ad una dichiarazione. Il Prezzolini mandò una dichiarazione di fede cattolica. L'arcivescovo non ne fu contento, e pretese vi si aggiungesse una ritrattazione de' sentimenti liberali manifestati. Il Prezzolini si rifiutò; e allora (p. 7), trascurando « quanto ordinano i sacri canoni (giacchè senza difesa, senza alcun monito e senza contestazione) si notificava al Prezzolini che la mattina del 17 giugno si fosse presentato a monsignore arcivescovo per ascoltare la sentenza ». Il Prezzolini procurò di schermirsi appoggiandosi sulla procedura; ma invano; fu condannato in contumacia. Pag. 10: « Nel 21 dello stesso giugno gli fu notificata la sentenza, colla quale, *avuto riguardo alla sua avanzata età* (sono le precise parole del Decreto), «

(1) Allocuzione di Pio IX in concistoro, 26 settembre 1859 (*Ricordi della questione romana*. Torino, tip. Derossi, 1871, pagina 21): il papa dichiara nulli gli atti dell'Assemblea di Bologna, e ricorda le pene contro coloro che attentano al patrimonio ed all'autorità della S. Sede.

Bolla Cum catholica ecclesia 26 marzo 1860.

1860, 29 aprile (*Ricordi*, pag. 26): pubblicazione in Roma della bolla di scomunica lanciata dal papa « contro tutti coloro che si sono resi colpevoli d'invasione e di usurpazione di una parte degli Stati della Chiesa ».

1870, 1 novembre. Enciclica Respicientes ea omnia, con la quale Pio IX rinnova la scomunica contro coloro che hanno preso parte alla costituzione del Regno d'Italia (*Ricordi*, pagina 126). La bolla porta la data 1 novembre, ma fu pubblicata più tardi, dapprima a Ginevra, e poi riprodotta il 22 novembre dall'*Unità Cattolica* di Torino e successivamente dagli altri giornali. «...Siccome poi i nostri avvisi, domande e proteste furono vane, perciò coll'autorità di Dio Onnipotente, dei santi Apostoli Pietro e Paolo e colla nostra, a voi, venerabili fra-

3. Ma la teoria del beneficio e delle sue conseguenze si faceva circolare per così dire più tosto in famiglia, nel

---

non volendo servirsi della verga della severità, gli si inibiva la predicazione in tutte le chiese ed oratorii della diocesi di Firenze, si sospendeva da ogni ufficio ecclesiastico, e per giunta gli si ordinavano gli esercizi per 15 giorni in un convento di stretta osservanza ».

La dichiarazione presentata dal Prezzolini era la seguente (pag. 8): « Io sottoscritto dichiaro, come essendo pervenuto a mia notizia che alcuni male intelligenti, o per inavvertenza o per poca riflessione, abbian creduto ravvisare nella mia orazione alcune espressioni acattoliche, intendo di rinnovare la protesta colla quale chiusi la mia orazione, di essere cioè ossequente e subordinato al principio cattolico, come lo sono stato sempre per intima convinzione ».

La dichiarazione pretesa dalla curia arcivescovile era, invece, la seguente (pag. 9): « Essendo pervenuto a notizia di me sottoscritto che diverse proposizioni enunciate da me nell'orazione funebre recitata nel dì 28 maggio decorso nella chiesa di Santa Croce di Firenze, hanno offeso le pie orecchie dei cattolici, io mi credo in dovere di dichiarare essere ciò avvenuto contro la mia intenzione, ed intendo quindi che si abbia per

---

telli [i prelati], e per mezzo vostro, dichiariamo a tutta la Chiesa che tutti coloro forniti di qualsiasi dignità, anche meritevole di specialissima menzione, i quali compirono l'invasione, l'usurpazione, l'occupazione di qualunque siasi delle provincie dei nostri Stati e di questa alma città o fecero alcune di tali cose: e parimenti i loro mandanti, fautori, aiutatori, consiglieri, aderenti, ed altri quali si sieno, che procurarono l'esecuzione dei fatti predetti o l'eseguirono essi stessi in qualsivoglia modo, o sotto qualunque pretesto, incorsero la scomunica maggiore e le altre censure e pene ecclesiastiche inflitte dai sacri canoni, costituzioni apostoliche e dai decreti dei concili generali, principalmente dal Tridentino (Sess. XXII, cap. II, De reformat.), e le incorsero secondo la forma e tenore espresso nelle suddette nostre apostoliche lettere del 26 marzo 1860 ».

1871, 6 marzo. Allocuzione del papa in concistoro secreto, con la quale condanna gli autori delle cose avvenute in Roma dal settembre 1870 in poi (*Ricordi*, pag. 129).

Oltre la scomunica, si fece uso, per alcuni luoghi, di censure speciali: sul palazzo del Quirinale pesa l'interdetto; onde la reggia d'Italia non ha potuto ottenere di farvi celebrare e di ascoltarvi la messa; ma si è venuti ad una transazione, concedendo tale facoltà per un fabbricato di costruzione recente annesso al Quirinale. Vedi Bompard, *Le pape et le droit des gens*. Paris, Rousseau, 1888, pag. 33.

popolino e fra i clericali: innanzi agli uomini colti, alle Potenze, se ne presentava un'altra, meno ingenua ed ipo-

non detto quello che senza accorgermene mi fosse per avventura uscito di bocca in tal circostanza, e potesse parere o meno conforme agli insegnamenti della Chiesa o temerario e scandaloso in qualunque maniera; giacchè, come annunziai anche nel chiudere la detta mia orazione, io protesto di voler essere, mercè l'aiuto della grazia di Dio, sempre ossequente e subordinato all'insegnamento e ai legittimi insegnatari della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e di volere, per quanto è da me, procacciare l'edificazione e non lo scandalo dei fedeli ».

4. Mongini Pietro parroco, « *A Pio IX, lettera in risposta al decreto della S. Romana Inquisizione* in data 4 giugno 1863 e pubblicato a Roma il giorno 9 ». Torino, tip. del Mediatore, 1863 (25 luglio), pagg. 36, in-8. — Roma, Bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 2, B. 5, num. 20. — Era stato privato del beneficio e scomunicato perchè cattolico-liberale; ricorre al papa stesso difendendo l'ortodossia del suo cattolico-liberalismo.

5. *Memorie di storia contemporanea — Roma ed i cappuccini di Basilicata e Salerno.* Salerno, tip. Migliaccio, 1864 [4 ottobre], pagg. 94, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 51, 7. — Cattolico-liberale, antitemporalista, anticurialista violentissimo.

Pagg. 9-10: « È pur nota la patriottica-liberale provincia dei Cappuccini di Basilicata e Salerno, la quale fu la prima e l'unica ad attuare, dietro l'abolizione del Concordato, le leggi dell'antico Diritto Pubblico Ecclesiastico, richiamato in vigore, in forza di cui si dichiarò indipendente dal Generale di Roma, e con liberi Comizi, giusta le regole del suo Ordine (schiacciate sempre da Roma) si eleggeva a Provinciale il distinto patriotta P. Giovanni da Pescopagano ed a Definitori altri quattro frati di pari sentimenti e sacrifizi ». Il Generale, in data Roma 14 luglio 1864, espelle dall'Ordine il Provinciale, manda un Vicario (Salvatore da Lagonegro), ed invita i Definitori a ricredersi se non vogliono essere espulsi anch'essi. Quasi tutti i Guardiani aderirono al Provinciale liberale Giovanni da Pescopagano. Qui se ne pubblicano le lettere di adesione (pagine 12-33), e poi si smaschera il curialismo, le pretese temporali coperte col manto della religione, ecc.

6. Passaglia Carlo, « *La causa di sua eminenza reverendissima il cardinale Girolamo D'Andrea*, vescovo suburbicario di Sabina, abate ordinario di Subiaco, esposta e difesa. Con quattro lettere di Erasmo cattolico sullo stesso argomento ». Torino' tip. torinese Casazza, 1867, pagg. 529, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 26, 3, D, 6, num. 1. — Teologico.

7. [Rinaldi, si dichiara a pag. 3]: « *Incontrastabili* dottrine

crita, cioè che il potere temporale fosse necessario pel libero esercizio di quello spirituale. La propaganda fatta dalla Santa Sede in questo senso, e in parte anche dai Governi francese ed austriaco per fini loro particolari che appresso vedremo, arrivarono a persuadere di questa tesi anche parecchie persone colte e spregiudicate. Ma, come la Francia e l'Austria, non era sincera nel sostenerla neppure la maggior parte degli stessi membri della Curia Romana. Esaminando la storia intima di questa ed i caratteri dei suoi personaggi ed in generale dei prelati, si vede come i più colti ed onesti erano contrari al potere temporale e favorevoli alla rinunzia od almeno ad una conciliazione, e che nel partito contrario militavano molti interessi bassissimi, come per esempio la brama di arric-

---

nelle quali, ordinatamente dimostrate in 11 capitoli, ad evidenza sbuccia legittima e necessaria la illazione che l'asserta scomunica maggiore dal Sommo Pontefice Pio IX fulminata contro Monsignor Rinaldi, attuale Giudice del Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia in Sicilia, è ingiusta ed invalida e da non temersi nè innanzi a Dio nè innanzi agli uomini ». Palermo, stamp. Gaudiano, 1868, pagg. 48, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 6.

8. Weitzecker, « *Pace alle coscienze conturbate a motivo dell'annessione di Roma al regno d'Italia*, per il rever. Giacomo Weitzecker ». Firenze, tip. Claudiana, 1870, pagg. 28, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 12. — Dopo la presa di Roma. Il conturbamento è giusto; perchè il papa aveva dichiarato quasi un domma il potere temporale; per trovare la pace bisogna quindi abbandonare il cattolicismo. Protestante.

9. Marchisio Edoardo dott., *A monsignore vescovo di Casale* [Torino, tip. Arnaldi, 1871, quaresima], pagg. 22. Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, A, 13, num 6. — Il Marchisio aveva pubblicato un « Catechismo sui doveri sociali ». Il vescovo condannò il detto libro in una pastorale: il Marchisio difende la sua dottrina dal punto di vista laico, non teologico, e si lamenta delle frasi poco civili, poco garbate, di cui fece uso il vescovo.

10. La Cara F., « *L'alto e il basso clero*. — Al pastore della Chiesa calatina, lettera cattolica a nome di un prete della diocesi, per l'abate Filippo La Cara, con addizioni in fine per lo stesso autore ». Roma, F. Capaccini, 1876, pag. 18, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell Dina, 36. 3, A, 13, n. 2. — Sospeso a divinis « ex informata conscientia »; protesta contro l'arbitrio dell'alto clero

chire (1) sè ed i suoi nel cardinale segretario di Stato Antonelli, e l'adulazione di Pio IX, uomo vanitoso, in altri che strisciando si arrampicavano agli alti gradi della gerarchia. I curialisti, specie quelli alto-locati, per la massima parte non pensavano che agli interessi personali propri, poco curandosi di quelli della Chiesa e dell'avvenire, *après moi le déluge* (2). Facevano dunque a gara nel gonfiare Pio IX; perciò il domma della sua infallibilità e su-

(1) Pantaleoni D., *L'idea italiana nella soppressione del potere temporale dei papi*. Torino, Loescher, 1884, pagg. 50-51 (§ VIII): « I cardinali più autorevoli, quelli che attraverso l'episcopato o le dottrine teologiche erano arrivati al Sacro Collegio, si vedeano montare accanto uomini nuovi od estranei intieramente alle faccende della Chiesa ed anco in fama di men buona morale. L'Antonelli era detestato da questo partito. — D'altronde, pochi degli italiani si sentivano portati per quelle dottrine eccessive che dominavano potentemente in Francia. In Italia l'episcopato non è stato mai molto tenero del partito gesuitico [?] mentre in Francia era a quei dì assioma, che gesuita e credente era una sola ed identica cosa. Per formarsi una vera idea delle condizioni dell'opinione canonica e religiosa del partito ecclesiastico in opposizione al clericale temporalista in Roma, mi giova ricordare che a quell'epoca il papa Pio IX avea formato una congregazione dei più distinti teologi e canonisti in numero di 14 col cardinale Santucci presidente alla testa per trattare le quistioni più urgenti d'attualità, e vi erano il padre Vercellone, il Passaglia, il Puecher, uomini distintissimi. Ora in essa congregazione, messa la questione se il papa potesse rinunciare al temporale dominio, 9 voti contro 7 avevano opinato poterlo ogni qualvolta ciò approdasse agli interessi della Chiesa, ed anzi 7 contro 6 lo giudicarono doverlo sotto tali contingenze. Il Passaglia nell'ottobre avea acceduto non per alcuno interesse, ma anzi contro quello, ad aiutarmi per la parte canonica dell'opera mia, e da lui avea queste notizie confortanti, aiutate anco da altre che io possedeva, ma non mi è lecito di qui citare. Tutti questi uomini, profondamente addottrinati, sentivano il nuovo spirito che si era messo nella Chiesa con i lavori del Ventura, del Gioberti, ma sopratutto con quelli del Rosmini, che volea che la scienza, il progresso e la libertà servissero alla riforma e alla grandezza della Chiesa cattolica e del papato ».

(2) Vedi le pitture che della Curia Romana fanno l'About, il Pantaleoni (*L'idea italiana nella soppressione del potere temporale*, 1884), ed altri. Vedi le osservazioni sui detti libri nelle rispettive note bibliografiche.

periorità al Concilio (1), e non si contentavano di mandargli indirizzi dichiarando la necessità del potere tempo-

(1) Conc. Vaticano del 1869-70, Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi, Pastor aeternus, del 18 luglio 1870.

Facciamo seguire la letteratura, specialmente non tedesca, sul Concilio Vaticano e sull'infallibilità, fatti non estranei alla quistione romana.

1 « *Atteinte portée à la constitution de l'église* par le programme des romanistes à l'occasion de la convocation des évêques le 9 juin 1867, par un catholique français ». Paris, Dentu, 1867, pagg. 32, in-8. Roma, bibl. Vittorio Eman., miscell. Dina, 36, 2, F, 13, n 2. — Cattolico-liberale, anti-infallibilista.

2. Bonghi R., *Il ventesimo Concilio ecumenico* [Nuova Antologia, ag. e dic. 1868].

3. Christophe abbate canonico, *Le Concile œcuménique et la situation actuelle*. Lyon, Josserand, 1869, pagg. 47, in-4. —Roma, biblioteca V. E, miscell. Risorgimento, B, 25, 11. — Temporalista e infallibilista

4. *Considérations proposées aux évêques du concile sur la question de l'infallibilité du pape*. Octobre 1869. Ratisbonne, Manz., p. 20 — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 51, 2. · Anti-infallibilista

5. *Le concile œcuménique et les droits de l'Etat*. Paris, Dentu, 1869, pagg. 39, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 1 — Esamina quali siano i detti diritti, specie quello d'intervenire nel concilio, mostra come non siano stati rispettati negli atti preparatorii del concilio, ed esorta le potenze a mettersi di accordo per farli rispettare.

6. Ianus, *Il Papa ed il Concilio*. Torino, Loescher, 1869 [la prefazione è datata 31 luglio], pagg. XX, 368, in-8. — Roma, biblioteca V E., miscell. Dina, 36, 1, G, 14, n. 1. - Anti-infallibilista, storico-teoretico.

7 « *Sulla questione della infallibilità del Papa*. Ricordi ai vescovi pel prossimo concilio, versione dal tedesco ». Firenze, R. tip., 1869, pagg. 38, in-8. - Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 8. — Anti-infallibilista Sono XXV paragrafi.

8. « *Index dioecesium et abbatiarum nullius* quorum titulares jus aut privilegium habent sedendi in concilio vaticano ». — Romae, ex typ. rev. cam. apost., 1869, pagg. 45. in-4. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 22.

9. Isaia Antonino abate, *Il Papa re e i popoli cattolici innanzi al Concilio*. Firenze, tip Le Monnier, 1869 [dicembre 1869], pagg II, 274, in-8.— Roma, bibliot V. E., miscell. Dina, 34, 4, H, 17, num 1. — Cattolico-liberale, antitemporalista; si rivolge al Papa ed ai padri del concilio vaticano.

Pagg 137-235, parte III: « L'Italia osteggiata dal papato corre

rale (1), ma arrivarono a tal segno d'impudenza da volerla dommatizzare; nel Concilio ecumenico vaticano del

pericolo di rompere nello scisma per acquistare l'unità, l'indipendenza e la sicurezza nazionale ».

10. Manning Enr. Ed. arciv. di Westminster, *Sull'opportunità della definizione dommatica dell'infallibilità del romano Pontefice*. Napoli, tip. Manfredi, 1869, pagg. 24. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 76. — Estratto da una pastorale intitolata: « Il concilio ecumenico e l'infallibilità del romano Pontefice ». Sta per l'opportunità di definire l'infallibilità.

11. Manning Enr. Ed. arciv. di Westminster, *Tradizione della Chiesa intorno all'infallibilità del romano Pontefice*. Napoli. tip. Manfredi, 1869, pagg. 48, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 14. — Infallibilista.

12. Nardi mons. Francesco, *Sulla teorica della religione e dello Stato del conte Mamiani e particolarmente del suo ultimo capo sul concilio*. Roma, tip. della Propaganda, 1869, pagg. 27. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 2.

13. « *È opportuno definire l'infallibilità del Papa?* Memorandum ai vescovi della Germania e rispettosamente presentato nella traduzione ai vescovi del regno britannico, delle sue colonie e degli Stati Uniti. Prima versione italiana ». — Firenze, regia tipografia, 1869, pagg. 30, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 1, G, 14, n. 7. — Prescindiamo dalla quistione in sè, qui sosteniamo soltanto l'inopportunità.

14. « *Per il XX concilio ecumenico*, MDCCCLXIX. Appello ai parrochi, canonici, professori e moderatori dei seminarii, e sacerdoti italiani ». Milano, Treves, 1869, pagg. 102, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, F, 15, n. 3. — Cattolico-liberale, anticurialista; esorta il clero minore a far sentire la propria voce ai padri del concilio.

15. *Della pretesa infallibilità personale del romano Pontefice*.

(1) Indirizzo presentato dal cardinale Wisemann e presentato al papa da 25 cardinali e 244 vescovi, 3 giugno 1862 (*Ricordi della questione romana*, Torino, tip. Derossi, 1871, pagg. 32-40).

Già Pio IX, sin dal 1849, aveva in diverse allocuzioni asserito che il potere temporale, sebbene non fosse un domma, tuttavia avesse da ritenersi come necessario. Così per es. allocuzione 25 marzo 1862 (ib., pag. 38): « La Santa Sede non sostiene come un dogma di fede il potere temporale, ma che questo potere è necessario ed indispensabile finchè durerà l'ordine stabilito dalla Provvidenza, per mantenere l'indipendenza del potere spirituale ».

Vedi il Syllabus errorum, numeri 27, 34, 75, 76 e le allocuzioni ivi citate; come pure l'allocuz. 16 marzo 1808 di Pio VII ricordata dal Richter-Dove, *Lehrbuch*, § 122, n. 9).

1869-70 ne avevano già formulato il progetto, che poi non si ebbe il tempo o non si credette opportuno di di-

Firenze, libreria Rosmini, 1869, luglio, pagg. 68, in-16. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 51, 27. — Cattolico, ma anti-infallibilista.

16. Prota, « *Ai venerabili pastori vescovi della Chiesa cattolica congregati nel Concilio Vaticano l'anno 1869. Memorandum* dei cattolici italiani membri della Società nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio italiano in Napoli ». Napoli, tip. Perrotti, 1869, pagg. 16. « Estratto dal n. 50, anno VIII, 11 dicembre 1869, dell'*Emancipatore cattolico*, giornale della Società nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio italiano ». In fondo si trova stampato: « Napoli, 8 dicem. 1869. Il teologo della Società prof. G. sac. Caroli; il segretario generale dr G. Boschi; per la Società il presidente sac. Luigi Prota-Giurleo già dell'Ordine de' Predicatori ».

Fa delle proposte cattolico-liberali, con calma, ben motivate dal punto di vista teologico-canonistico e sociale; accenna da principio di volo alla quistione italiana del potere temporale; prosegue proponendo riforme interne della Chiesa, nel § XIV ritorna contro il potere temporale.

17. Robert J., professeur, *Incompatibilités ou simples observations au clergé catholique à l'occasion du concile œcuménique*. Milan, Robecchi, 1869, pagg. 87, in-8. Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 4, F, 15, n. 2 — Nel Concilio trionferà il partito gesuita; quindi Stato e Chiesa si renderanno ancora di più incompatibili, e perciò sarà necessaria una separazione più profonda; molti fedeli si staccheranno da Roma.

18. Taccone-Gallucci barone Nicola, *La società moderna e il Concilio ecumenico vaticano*. Napoli, tip. degli Accattoncelli, 1869, settembre, pagg. 94, in-8. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 15, 3 — Papalino.

19. Urquhart, « *Ad Summum Pontificem* ut ius gentium restauretur viri protestantici appellatio. Sex quaestionibus fit satis circa ea quae in futuro et iam indicto oecumenico concilio agitabuntur. Opusculum per Davidem Urquhart anglice exaratum, nunc latine redditum. Londini, apud Wyman.... 1869 », pagg. 113, in-4. — Restaurare la sincerità dei rapporti internazionali, e preparare l'unificazione del diritto internazionale, sarebbe opera santa che meglio di tutti potrebbe compiere il papa; a ciò gioverebbe molto la creazione di una scuola diplomatica in Roma.

20. Viollet-Le-Duc Adolfo, *Compendio storico di tutti i concili ecumenici*. Versione dal francese di I. C. Pesaro, Nobili, 1869, pagg. 38, in-8. Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 1, G, 14, n. 9. — Il detto compendio era stato pubblicato nel *Journal des Debats*, in occasione del prossimo concilio; espositivo, liberale.

scutere (1). Oggi molti uomini serii non dubitano della sincerità del partito clericale: secondo altri, ai quali io

21. Pantaleoni D., *Del presente e dell'avvenire del cattolicismo a proposito del Concilio ecumenico.* [Nuova Antologia, dic. 1869].

22. *L'unanimité dans les conciles œcuméniques.* Paris, Dentu, 1870, pagg. 72, in-12. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento. A, 16, 18. — Sostiene la protesta fatta da alcuni vescovi nel mese di febbraio a favore dell'unanimità per le definizioni del concilio [p. 71-72], e si lusinga non sia esatta la notizia che monsignor Strossmayer sia stato costretto ad abbandonare la tribuna per aver solo pronunziato la parola unanimità [pagine 68-69].

23. Toscani Sartori, *Risposta logica al concilio ecumenico. Il papato e la caduta del potere temporale.* Così nella copertina; nel frontispizio invece: « *Una visione nel Colosseo* narrata e documentata dalla contessa Toscani Sartori ascritta a varie accademie italiane e straniere. Prima edizione, Napoli. 1870 », p. 44, in-4. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B. 25, 9. — La dedica è del 25 sett. 1870. È la ristampa di una dissertazione scritta per l'anti-concilio, sui « delitti e le colpe del papato ». Antitemporalista, razionalista: atea?

24. Del Bon A., *Il concilio rimpetto all'Italia.* Nella rivista fiorentina « La rivista europea » anno I, vol. II, 1870, p. 483-89. — Osserva le cattive predisposizioni del concilio vaticano, dice

(1) Schema constitutionis dogmaticae de ecclesia Christi. Caput XII, De temporali Sanctae Sedis Dominio (presso Friederich Johann, *Documenta ad illustrandum Concilium Vaticanum anni 1870. Gesammelt und herausgegeben.* Nördlingen, Beck, 1871, 2ª Abtheilung, pagg. 94-95): « Ut autem... Cum vero impii homines, qui omne in terris jus mutare conantur, hunc civilem Sanctae Romanae Ecclesiae principatum, in rei christianae boni et utilitatem ordinatum, et ab ea omnibus juris titulis legitime tot saeculorum decursu possessum, quovis insidiarum te violentiarum genere labefactare ac convellere adnitantur: sacro approbante Concilio innovantes huius Apostolicae Sedis ac praecedentium Conciliorum judicia ac decreta, damnamus atque proscribimus tum eorum haereticam doctrinam, qui affirmant, repugnare juri divino, ut cum spirituali potestate in Romanis Pontificibus principatus civilis coniungatur, tum perversam eorum sententiam, qui contendunt, Ecclesiae non esse, de huius principatus civilis, ad generale christianae reipublicae bonum relatione quidpiam cum auctoritate constituere, adeoque licere catholicis hominibus, ab illius decisionibus hac de re editis recedere aliterque sentire ».

aderisco, i convinti invece sarebbero pochissimi, e questi più tosto fra gl'ignoranti, mentre gli alto-locati conti-

ciò non ostante che esso dovrebbe rinunziare al potere temporale e conciliare la Chiesa con la civiltà.

25. Fr. Andrea d'Altagene, trovo manoscritto sul frontispizio: « *Il trionfo dalla sconfitta*, ossia la IV sessione del Concilio Vaticano e suoi effetti ». Torino, Mattirolo, 1870, pagg. 24. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 15. — Deplora che nella detta sessione si sia votata l'infallibilità, ma spera che così i sinceri cattolici, irritati dello straripare della « fazione » vaticana, riescano a metter su un nuovo concilio veramente ecumenico. L'autore dunque crede un'eresia l'infallibilità, è dunque un vecchio-cattolico.

26. Bertoni Orazio canonico, *Il Concilio ecumenico e l'infallibilità del papa. Dialoghi*. Roma, tip. Monaldi, 1870, pagg. 72. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 17. – Infallibilista; stampato prima della definizione del domma [vedi pagine 71-72].

27. « *Catalogo alfabetico* dei padri presenti al concilio 1° ecumenico vaticano... ». Così nella copertina; nel frontispizio invece: « *Catalogo alfabetico di tutti i padri del concilio 1° ecumenico vaticano*, contenente: i cognomi, nomi, titoli, domicilî dei cardinali, patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi, abati nullius, abati mitrati e capi d'ordine, ciascun nome distinto con numero progressivo; — il catalogo alfabetico in lingua volgare e latina di tutte le diocesi residenziali e in partibus, vicariati apostolici, abbazie, ecc. portante ognuna il numero corrispondente a quello segnato dinanzi ai nomi de' rispettivi titolari nel catalogo alfabetico de' padri...; — il ristretto del numero dei padri, distinto per nazioni; — i nomi dei padri di cui sono composte le varie Commissioni create in seno al concilio, e finalmente i nomi degli officiali del concilio colle rispettive abitazioni. Roma, 1870, coi tipi dell'Osservatore romano », pagg. 72, in-8. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 17.

28. Carbonelli, « *L'inopportunité de la question d'opportunité*, lettre à monseigneur l'évêque d'Orléans par le baron de Lentino Carbonelli ». Naples, impr. De Lella, 1870, pagg. 72, in-8. - Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 4. — Infallibilista, e sostiene che sia opportuno di definire questo domma.

29. Pantaleoni D. *L'infallibilità pontificia rispetto agli Stati moderni e specialmente all'Italia* [Nuova Antologia, ag. 1870].

30. « *Casus de romani pontificis infallibilitate*. Monteregali, apud I. Bianco impres. episc., MDCCCLXX » 2 aprile, pagg. 84. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 10. - Infallibilista.

nuano a difendere le idee dei secoli che furono, non tanto perchè ci credano, ma perchè sono il sostrato della

31. *Esame critico dell'opuscolo* « L'ultima ora del concilio ». Firenze, 1870, pag. 47, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 5. — Esprime le idee della maggioranza del concilio contro il detto opuscolo, che era una emanazione della minoranza, degli anti-infallibilisti, posteriore al 16 luglio.

32. Ghilardi, « *Refutatio nonnullorum ex praecipuis erroribus de inerrantia summi pontificis* et huiusmodi dogmatica definitione, opusculum fr. Joannis Thomae Ghilardi Ord. Praed. episcopi Montisregalis ». Taurini, Marietti, 1870, pagg. 14. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 8. — Infallibilista; sembra anteriore alla definizione.

33. Ghilardi vescovo di Mondovì, « *Vantaggi religiosi e sociali della dommatica definizione dell'infallibilità pontificia*, ossia i timori della definizione rivolti in liete speranze per la religione e la società dalla ragione teologica, storica e filosofica ». Torino, tip. Marietti, 1870, pagg. 84, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 2. — Pubblicato quando ancora non si era decretato il nuovo domma [vedi la prefazione].

34. « *Che cosa è il papa* ossia del primato e della infallibilità pontificia ». Genova, tip. Rocci, 1870, 23 giugno, pagg. 95, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 1, G, 14, n. 6. — Anti-infallibilista; ad ogni modo non sarebbe opportuna la definizione. In fondo all'ultima pagina si trovano queste lettere « A. G. A. D.
G. C. L. L. ».

35. *Réponse* [1° marzo 1870] *de mons. l'évêque d'Orléans a monseigneur Dechamps archevêque de Malines*. Naples, impr. De Angelis, 1870, pagg. 58, in-4. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 3. — Anti-infallibilista; quindi desidera che questa proposta non si discuta.

36. Magrassi Antonio parroco, *Lo schema sull'infallibilità personale del romano Pontefice, osservazioni*. Alessandria, tip. Astuti, 1870 [marzo], pagg. 64, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 1, G, 14, n. 2. — Anti-infallibilista.

Regolamento del concilio è assurdo. Pag. 4: « E mentre i nostri capi la combattono [l'infallibilità] nel recinto di un'aula parlamentare, incatenati da un assurdo regolamento, con armi e terreno disuguali, il clero inferiore che vive in paese libero non dovrà discutere ed emettere il proprio giudizio? »

Entusiasta pei prelati antiinfallibilisti. Pag. 3: « Mentre scrivo però il mio pensiero mi trasporta ai piedi di quei campioni che combattono la nuova e assurda dottrina nelle congregazioni romane, e vorrei poter loro baciare i piedi e le mani,

loro esistenza sociale, dei loro interessi personali, perchè si trovano in un partito e devono osservarne la disci-

---

che lo farei colla stessa religione con cui i primi fedeli baciavano nelle prigioni le catene dei maestri ».

Se si proclamasse l'infallibilità, il cattolicismo quasi scomparirebbe dalla scena del mondo. Pagg. 61-62: « Il Cattolicismo ne riporterebbe (dalla proclamazione del domma dell'infallibilità) una tale ferita e percossa che più non si rialzerebbe, vivrebbe d'una vita tanto povera ed oscura, che quasi sparirebbe dalla scena del mondo, o almeno rimarrebbe confuso colle altre sette del cristianesimo da cessare d'essere la religione dominante in Europa ».

37. Knox Tommaso Francesco, dell'Oratorio, *Del magistrato infallibile della Chiesa* Tradotto dall'inglese. Torino, Marietti, 1870, pagg. 97, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A. 16, 5. — Pubblicato in inglese tre anni innanzi della traduzione; questa fu pubblicata forse prima del domma (vedi la prefazione dell'editore). — Infallibilista.

38 S. d. R., *Il Concilio Vaticano* (Nuova Antologia, gennaio e febbraio 1870).

39. « *Le Concile du Vatican et le mouvement anti-infallibiliste en Allemagne.* — I. L'excommunication du professeur dr. J. Friedrich à Munich et sa réponse. Avec portrait du dr. Friedrich ». Bruxelles, Kiessling, 1871, pagg. 79, in-8. — Roma. Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, F, 15, n. 5. — Anti-infallibilista, ricco di notizie, citate con esattezza bibliografica.

40. De Pressensé E., « *Le Concile du Vatican*, son histoire et ses consequences politiques et religieuses ». — Paris, Sandoz, 1872 [17 novembre 1871], pagg. XI, 576, in-12. — Anti-infallibilista, anti-temporalista, sebbene desideri che la capitale non si trasporti a Roma per evitare collisioni (pagine 321-22, cap. IX). Cristiano, ma acattolico e non solamente nel senso di anti-infallibilista; fa voti per una riforma, ma che parta dal seno stesso della Chiesa cattolica, in senso gallicano, non in senso protestante, giacchè il protestantismo gli sembra un po' fossilizzato, divenuto alla sua volta dommatico. Scrive da laico, da sociologo.

Pagg. 23-98, chap. VIII: « La discussion de l'infallibilité du pape au concile et en dehors du concile ».

Pagg. 318-78, chap. IX: « Les conséquences politiques et religieuses du Concile. Le Congrès de Munich ».

41. « *Epistolae obscurorum virorum de s. s. concilio vaticano et de sacrilega usurpatione gubernii subalpini*, scriptae ex Gesu in Germaniam. Lipsiae, Otto Wigand, MDCCCLXII [o MDCCCLXXII? cioè parla dell'adunanza dei vescovi del 1862 o del concilio vaticano vero e proprio del 1869-70? [Non ho più sott'occhi

plina. Il tanto predicare che s'è fatto in Italia di libero esercizio di funzioni spirituali, il bisogno parlamentare

---

l'opuscolo] », pagg. 50. Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 27, 23. — È una caricatura, in istile maccaronico, del concilio vaticano e del curialismo. Si finge che alcuni Gesuiti del noviziato di Roma scrivano a' loro confratelli di Germania, ed in confidenza manifestino i veri intenti del concilio vaticano e del curialismo. Dalla lingua si vede che l'autore è italiano; perciò la data di Lipsia sara falsa.

42. *La infallibilità pontificia e la libertà. Pensieri critici di un filosofo pratico.* Napoli, tip. dell'Unione, 1873 [25 ottobre], pagg. 89, in-8. Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 1, G, 14, 3. — Vuole conciliare l'infallibilità colla ragione, e il papato con la civiltà.

43. Cecconi Eugenio, canonico in Firenze (vol. I, 1873), poscia arcivescovo di Firenze (così nel II, 1879), *Storia del concilio ecumenico vaticano scritta su documenti originali.* Roma, Lazzarini, 1873-1879. Parte Prima (Antecedenti del concilio) volumi I e II (diviso in 3 parti), pagg. 523, 1489, in-8. — Papalino, molti documenti.

44. Gladstone W. E., *Rome and the newest fashions in religion.* Three tracts: the vatican decrees; vaticanism; speeches of the pape. Leipzig, Tauchnitz, 1875, pagg. 287, in-8. — Già pubblicati separatamente negli anni 1874-75.

Idem in italiano, « *I doveri del cittadino ed i decreti del vaticano* (Rimostranza politica). Il Vaticanismo: Risposta ai contraddittori della Rimostranza. Traduzioni di Carlo Guerrieri-Gonzaga ». Firenze, Le Monnier.

Scritti importanti e per la qualità dell'autore e pel loro contenuto.

45. Manning, cardinal arcivescovo di Westminster. « *L'histoire vraie du concile du Vatican*, traduit de l'anglais ». Paris, Baltenweck, senza anno, pagg. II, 136, in-8. — Roma, biblioteca del Senato. — Fu pubblicato prima nel « The nineteenth Century » nel 1877 (vedi p. 128), poi tradotto dalla « Revue générale » di Bruxelles, donde ora viene estratto. — Curialista.

46. Bertini G. M., *Il Vaticano e lo Stato. Studii e proposte.* Napoli, Detken, 1877, in-8.

Acattolico, teista. — Esamina dal punto di vista filosofico il domma dell'infallibilità, fa delle proposte relative ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa. — Non cita gli scritti del Padelletti, del Piola, ecc., ma solo qualcuno degli scritti politici contemporanei.

47. Teste Louis, *Préface au conclave.* Paris, Vaton [15 febbraio 1877], pagg. 396, in-12. — Espone lo stato della Curia Romana, e specialmente fa le biografie dei singoli cardinali:

e diplomatico di presumere la sincerità e il disinteresse dell'avversario, hanno finito in alcuni col farvi credere realmente: inoltre, questa tesi è stata sostenuta dagli uomini del Governo, mentre quelli della Sinistra, d'idee più avanzate, sinchè non arrivarono al potere nel 1876, sono stati gabellati tutti in massa per imprudenti, arrischiati e repubblicaneggianti o addirittura repubblicani o socialisti: si aggiunga ancora che in Italia è mancata una classe estesa di cultori serii della questione politico-religiosa, la quale avesse potuto esaminare e contrabilanciare l'intonazione politica. Nel corso del presente lavoro ci accadrà più di una volta di dover toccare di nuovo questo argomento; intanto giova fermare il concetto del farisaismo del partito curialista; farisaismo, che raggiunge il suo colmo nell'infallibilità pontificia, nel progetto di domma della necessità del potere temporale, nella persistenza nel proclamar questa e prigioniero (1) in Vaticano il Pontefice.

4. Due difficoltà incontrava dunque il regno d'Italia nel risolvere la così detta questione romana: l'interesse delle Potenze e specialmente della Francia e dell'Austria, e l'opinione diffusa anche in una parte dei liberali che il potere temporale fosse necessario pel libero esercizio delle funzioni spirituali. Come per una serie di fortunate com-

preconizzò per futuro papa il cardinale Gioachino Pecci. — Clericale, ma non arrabbiato, bene informato; temporalista.

48. Willis, « *Pope Honorius and the new roman dogma*. Papal infallibility irreconciliable with the condamnation of a pope for heresy by three ecumenical councils .... by the rev. E. F. Wills, M. A. vice-principal of Cudderdon theological college ». London, Revingtons, 1879, pagg. VIII, 47, in-4. — Roma, Bibl V. E., miscell. Risorgimento, B, 16, 21.

49. Bungener Félix, *Pape et Concile au XIX siècle*. Nouvelle ed. Paris, Calmann Levy, 1880, pagg. 418, in-12. — La 1ª ediz. comparve quando già era indetto il concilio, ma non ancora convocato; pare che la presente sia una pura ristampa. — Acattolico, ma temperato, critico; esamina le condizioni politiche odierne della Chiesa cattolica.

50. Astromoff Julien, prêtre catholique russe, *De l'infallibilité*. Rome, impr. Voghera, 1882, pagg. 270, in-8. — Infallibilista.

(1) Il motto d'ordine fu dato da Pio IX con l'enciclica *Respicientes ea omnia*, del 1° novembre 1870, nella quale asserisce di trovarsi in tale prigionia da non potere esercitare liberamente la sua potestà pastorale.

binazioni abbia superato la prima, lo vedremo nel § 3, parlando dell'atteggiamento delle Potenze; qui intanto esamineremo come procurò di risolvere la seconda.

Le idee di libertà civile si sono sviluppate specialmente con la rivoluzione francese del 1789 e più ancora dal 1848 in poi. Ad esse hanno fatto seguito le altre di libertà religiosa. La lotta tra la Francia e l'Austria pel predominio sulla Santa Sede s'impegnò nel 1849. Pertanto la teoria della necessità del potere temporale per l'esercizio delle funzioni spirituali, o almeno di guarentigie in mancanza di quello, si è sviluppata a cominciare dalla suddetta ultima epoca, sebbene già nella decadenza del 1809 si fossero concesse le principali (immunità personali e locali, legazione, dotazione; ma non anche libertà interne, quelle del titolo secondo della nostra Legge). La Repubblica Romana del 1798 durò troppo poco e non se ne occupò; quella del 1849 promise che con altra legge si sarebbero specificate le guarentigie, ma non ne ebbe il tempo: tornando al 1809, venivano concesse non da un Parlamento, ma da una Consulta Straordinaria e confermate poscia nel 1810 col voto del Senato, Consulta Straordinaria di un Imperatore assoluto almeno di fatto; sicchè non diedero luogo ad un'ampia discussione dei rappresentanti del popolo. Quindi innanzi all'attuale regno d'Italia la questione delle guarentigie si presentava sotto un aspetto quasi completamente nuovo, sia perchè il concetto si era sviluppato specialmente dopo il 1848, sia perchè nel 1809 non si era esaminato da un Parlamento, e nel 1849 era stato più tosto approvato per acclamazione che discusso dall'Assemblea costituente di Roma, la quale del resto non ebbe il tempo di specificare le guarentigie. Perciò nel 1870-71 solo qualche oratore, e incidentalmente, nelle nostre Camere ricordò le precedenti leggi di decadenza del potere temporale. Potendo adunque la nostra soluzione dirsi autonoma, ci basti avere semplicemente accennato i criteri basilari delle anteriori e le differenze dalla definitiva; e passiamo subito alla genesi logica di questa.

L'idea fondamentale della legge delle Guarentigie è quella, variamente intesa, della " libera Chiesa in libero Stato ", ossia della separazione della Chiesa dallo Stato e dell'incompetenza di questo in materia dommatica e disciplinare. Siffatto principio, già applicato in parte negli Stati Uniti d'America, fu teorizzato ed in parte applicato nel Belgio, trovò parecchi sostenitori anche in Francia, e

riusci comodo ai politici italiani che trovavano un problema speciale da risolvere, l'unità d'Italia incompatibile col potere temporale del Papa. La teoria della libera Chiesa in libero Stato aveva già avuto tra noi una sanzione direi quasi ufficiale nell'istruzione data nel 1848 dal Gioberti, ministro del Piemonte, al Rosmini, per un Concordato col Papa (1).

Ma la vera lancia spezzata fu Camillo Benso conte di Cavour, il quale riusci a costituirne la bandiera di tutto quel partito conservatore che si tenne al potere sino al 1876, ed in gran parte anche della Sinistra.

La formola era comoda ed opportuna per noi italiani: quegli stessi che nei diversi paesi d'Europa propugnavano il principio di libera Chiesa in libero Stato, anche quando non erano clericali nè cattolici (2), generalmente crede-

(1) Presso C. Bianchi, *Storia diplomatica della questione romana* (*Nuova Antologia*, 1870, ottobre, pagg. 363-438; novembre, pagine 642-701; febbraio 1871, pagine 344-415), pagina 644: — « La libertà ecclesiastica unita alla indipendenza civile, e quindi la *separazione* del potere spirituale e del potere temporale è il fine a cui mira il Governo col Concordato religioso. Per mezzo di esso le due potestà saranno perfettamente libere, ciascuna di loro nella sua sfera, e l'una non potrà invadere il dominio dell'altra. La *libertà di associazione* sarà quindi assicurata alla Chiesa non meno che allo Stato: e quando nel seno dell'una delle due società sorgesse una contestazione, che potesse compromettere gl'interessi dell'altra, la lite sarà decisa dal *potere giudiziale* — Si escludono da questa regola solo i *Gesuiti* e le Dame del Sacro Cuore, sia perchè la incompatibilità di questi due sodalizi colle libere istituzioni fu gia definita dalla opinione universale, e perchè il rimettere in dubbio ciò che fu concluso su questo punto, aprirebbe la via a infiniti disordini ».

(2) Questo fatto venne messo in rilievo anche nella nostra Camera dei Deputati. *Atti Ufficiali del Parlamento italiano, Camera dei Deputati* (citeremo sempre la prima edizione, anche per il *Senato*): essa è in-foglio; dal 24 nov. 1874 in poi, è in-4 come la seconda edizione Quest'ultima è divisa in due serie, una delle *Discussioni* ed una dei *Documenti* · la seconda edizione porta i seguenti titoli: *Atti del Parlamento Italiano* colle suddistinzioni in *Camera dei Deputati* e in *Senato*, e in *Discussioni e Documenti*, sino al 17 novembre 1865; *Rendiconti del Parlamento Italiano*, sino al 23 novembre 1874; 24 novembre 1874 - 3 febbraio 1875: *Atti Parlamentari della Camera dei Deputati*, ecc.; 6 febbraio 1875 - 8 maggio 1875 *Atti del Parlamento Ita-*

vano necessario il potere temporale per l'applicazione dello stesso; occorreva, secondo loro, che la Chiesa fosse assolutamente libera da qualunque freno politico in un punto della terra, perchè potesse essere libera dentro i debiti limiti negli altri paesi; la provincia romana e le altre sottomesse al Papa dovevano rassegnarsi alla parte di capro espiatorio pel bene di tutto il globo. Le ragioni di questa necessità non sempre erano dette, nè sempre chiaramente od uniformemente: le principali che avrebbero potuto avere un fondamento di vero erano, che al Papa occorreva una rappresentanza diplomatica e quindi una sovranità, e, di più, un luogo, donde potesse rendere noti a tutti i fedeli i suoi atti, anche quando i singoli Governi ne avessero voluto impedire la pubblicazione negando l'*exequatur*, il che allora accadeva in proporzioni di gran lunga maggiori che non oggi, quando il sistema giurisdizionale, in quanto aveva di puramente poliziesco, è di fatto scomparso quasi da per tutto (1).

liano, ecc. Per abbreviare citeremo *Deputati* e *Senato* e non tutto il titolo completo); 23 gennaio 1871, pagina 355, colonna terza, deputato Toscanelli: « Il cattolicismo consente questo [la separazione della Chiesa dallo Stato] dappertutto dove si trova. Ma perchè ciò si ottenga, come il protestante Guizot dimostra con infinite ragioni, è assolutamente indispensabile che le due potestà siano insieme riunite e congiunte in un punto della terra ».

(1) Questa ragione è stata messa in rilievo dai nostri politici, per esempio dal Minghetti. Pure non bisogna darle tanta importanza quanto alla prima (il bisogno della sovranità per mantenere la rappresentanza diplomatica). Ed invero ciò che, riguardo alla pubblicazione degli atti, interessa maggiormente pel libero esercizio delle funzioni spirituali, non si riferisce tanto al domma quanto alla disciplina, ossia alle disposizioni giuridiche. Queste, infatti, di solito, secondo il Diritto della Chiesa, non acquistano forza legale se non quando siano pubblicate formalmente (così il decreto tridentino sulla forma della celebrazione del matrimonio non ha, secondo la stessa curia romana, vigore dove non è stato pubblicato colle debite forme); mentre un nuovo domma si è tenuti a crederlo quando se ne apprenda in un modo qualunque la solenne definizione. Ora un Governo, per quanto giurisdizionalista, potrà impedire, sì, la pubblicazione formale (cioè affissione, lettura dal pulpito, ecc.) di un decreto disciplinare, ma non sarà mai in grado, nè lo poteva essere prima del 1859, di impedire che i fedeli vengano in un modo qualunque a cognizione di un de-

Gli unitari italiani dovevano dunque cercare un mezzo per sopperire a questi bisogni; così nasceva naturale il concetto delle Guarentigie (1), che essi includevano nella formula della libera Chiesa in libero Stato: noi, andando a Roma, dicevano, non intendiamo distruggere la libertà del Pontefice; gli daremo le prerogative perchè possa esercitare le sue funzioni spirituali; non vogliamo turbare i suoi rapporti spirituali internazionali (2); quindi gli ri-

creto conciliare o pontificio; pertanto potrà, sì, impedire il libero esercizio dell'autorità disciplinare, ma non di quella dommatica. Di più: la clausola tridentina, che il nuovo decreto sul matrimonio non avrebbe avuto vigore dove non fosse stato pubblicato formalmente, il Papa, superiore al concilio' può mutarla a piacere, e rendere obbligatorie le sue disposizioni disciplinari anche quando se ne sia acquistata cognizione in via privata. Infine, col potere temporale la Santa Sede non aveva il mezzo di pubblicare gli stessi decreti disciplinari negli Stati esteri contro la volontà di questi, a meno che non li avesse a ciò obbligati con una guerra. *Atti uffic. Parlam. Ital. Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 749, col. prima, Minghetti: La necessità del potere temporale finisce, quando i Governi smettano il giurisdizionalismo, abbandonino cioè le loro armi contro la Chiesa abbracciando la formula Cavouriana: « E questa necessità [del potere temporale] fu espressa nel 1849 da Odilon Barrot al Parlamento francese, quando diceva, parlando della spedizione di Roma: « « Il faut que les deux pouvoirs soient confondus dans l'Etat romain pour qu'ils soient séparés dans le reste du monde » ». E molto più chiaramente altri scrittori più competenti dicevano che, finchè il potere civile si riservava delle armi contro la libertà religiosa, era necessario che il trono pontificio si conservasse e la Chiesa potesse trattare coi Governi da potenza a potenza ».

(1) Ordinariamente, nel mostrare l'origine belgico-francese della formola Cavouriana, non si mette in rilievo l'origine logica e storica del concetto delle guarentigie, nelle quali consiste la novità e il merito del Cavour. — Esempio, *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 751, col. prima, Ugdulena: « Io lascerò la storia da parte: non credo che il conte di Cavour sia stato l'inventore di cotesta formola: mi pare che prima di lui fosse pronunciata dal conte di Montalembert, mi pare anzi una teoria di origine belgica e straniera a noi ».

(2) *Deputati*, 25 marzo 1861, pag. 135, col. terza, Di Cavour, Presidente del Consiglio dei Ministri: « Noi dobbiamo andare a Roma, ma a due condizioni: noi dobbiamo andarci di concerto colla Francia; inoltre, senza che la riunione di questa città al resto d'Italia possa essere interpretata dalla gran massa

conosceremo il diritto di legazione attivo e passivo (1); per giunta, noi, al pari di tutti voi liberali degli altri paesi d'Europa, intendiamo dare alla Chiesa libertà di diritto interno, scioglierla dalle pastoie (2): anzi, si aggiungeva, la Chiesa, spogliandosi del potere temporale, non solo riceverà guarentigie e libertà interne, sibbene, abbandonate le ambizioni mondane, potrà attendere maggiormente a riformarsi e migliorarsi. Il lato etico della quistione del potere temporale era stato messo in rilievo da molti, anche prima che sorgesse la quistione dell'unità nazionale italiana, ma più tosto da moralisti che da politici (3). Il Cavour l'accennava anch'egli, ma in modo incidentale; per lui era una cosa secondaria, come anche per tutta la sua scuola; il problema di cui essi si occupavano era quasi esclusivamente l'unità nazionale (4).

Ma quando nelle Camere e fuori delle medesime, prima, durante e dopo il 1870-71, si parlava della necessità politica di dare le Guarentigie, di rassicurare le Potenze, si credeva che il timore di queste fosse più tosto che il Papa altrimenti non sarebbe potuto essere pienamente libero nell'esercizio delle sue funzioni spirituali; anzichè per ciò, che il Governo italiano, mutando indirizzo politico-ecclesiastico, si fosse forse alleato colla Santa Sede a danno delle altre Potenze; o che il Re d'Italia potesse cangiare il Papa in suo cappellano e servirsene pei suoi fini poli-

dei cattolici d'Italia e fuori d'Italia come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo, cioè, andare a Roma, senza che perciò l'indipendenza vera del Pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma, senza che l'autorità civile estenda il suo potere all'ordine spirituale ».

(1) Vedi nel § 2 i Progetti di Concordato.

(2) *Deputati*, 25 marzo 1861, pag. 137, col. prima, Di Cavour: — « Tutte quelle armi, di cui deve munirsi il potere civile in Italia e fuori, diverranno inutili quando il Pontefice sarà ristretto al potere spirituale ».

(3) Si potrebbe rimontare sino a San Bernardo, « De Consideratione »; anzi sino ai tempi in cui Costantino concesse ricchezze e privilegi al clero: quanto al lato politico, basti citare il Machiavelli; del resto si veda l'articolo pubblicato da Giuseppe Canestrini, nella *Nuova Antologia*, marzo e ottobre 1866, e intitolato *Giudizi degli statisti italiani intorno al dominio temporale dei papi*.

(4) Vedi ciò che diremo nel § 2 intorno al Pantaleoni e al Ricasoli.

tici. Nelle discussioni delle Camere questa idea si trova appena accennata; ed invero, in mezzo a Deputati tutti indistintamente (non esclusi i semi-clericali) separatisti, non sarebbe potuta sorgere, nè presso noi è verosimile che nasca nelle condizioni presenti della nostra politica ecclesiastica. Questa sarebbe soltanto una possibilità logica, senza alcun elemento che la renda prossimamente probabile (1).

5. La teoria delle guarentigie (e delle libertà interne) era l'unica in grado di fare svanire i pregiudizi dell'Europa rispetto alla necessità del potere temporale; bisogna confessare che essa ci è riuscita; e che l'unica soluzione conveniente della così detta " quistione romana „ era questa. Ma, per quanto opportuna, la teoria non era meno *sincera*: dopo tante discussioni sugl'intimi sentimenti del Cavour in proposito, oggi è da ritenersi come sicuro, che egli fosse di buona fede, che avrebbe voluto dare realmente guarentigie e libertà interne alla Chiesa, allorchè in un modo qualunque si fosse risoluta la quistione romana. Nella Camera si è più volte accennato all'idea del " corrispettivo „, che cioè il Cavour avesse voluto concedere le guarentigie e le libertà interne soltanto in ricambio della cessione spontanea ed esplicita del Papa al potere temporale (2); altri.

(1) Il Cavour vi accennò, ma non precisamente in questo senso, sibbene piuttosto in quello di dignità che di servitù. *Deputati*, 25 marzo 1861, pag. 136, col. prima: « Non bisogna farsi illusione: molte persone di buona fede, non animate da pregiudizi ostili all'Italia, e nemmeno alle idee liberali, temono che, quando Roma fosse unita all'Italia, quando la sede del Governo italiano fosse stabilita in Roma, quando il Re sedesse sul Quirinale, temono, dico, che il Pontefice avesse a perdere molto e in dignità e in indipendenza; temono in certo modo che il Pontefice, invece d'essere il capo di tutto il cattolicismo, dovesse essere ridotto alla carica di *grande elemosiniere* o di *cappellano maggiore!* » (*Si ride*)

Vedi pure Leroy-Beaulieu, p. 131-32, appresso, verso la fine del § 10, a proposito della conciliazione.

(2) Esempi. *Deputati*, 30 gennaio 1871, pag. 127, col. prima, Minghetti: « Ma perchè non si considera che il conte di Cavour scriveva quella proposta [il progetto di Concordato, di cui parleremo nel § 2], mentre l'Europa era in piena pace, e con la Francia imperiale protettrice decisa del potere temporale, e nell'apogeo della sua potenza! E tuttavia *non altrimenti* quella proposta si faceva, se non in quanto si conseguissero gli im-

al contrario, hanno addotto il celebre passo del discorso da lui tenuto il 25 marzo 1861 nella Camera dei deputati, a proposito dell'interpellanza Audinot, che, cioè, in qualunque modo si fosse entrato in Roma, di accordo col Papa o colle armi, si sarebbero sempre accordate alla Santa Sede le guarentigie e la libertà interna (1) (concetto non seguito dal ministero Rattazzi (2)); e, innanzi a questa

mensi *corrispettivi* dell'abdicazione volontaria del Papa al suo dominio temporale, la concordia di lui coll'Italia anticipatamente assicurata, conseguentemente allontanati i gravi pericoli, che oggi ci preoccupano. e rimosso il bisogno di tutelare con rigorosa vigilanza la sicurezza dello Stato ». — 11 marzo 1871, pag. 749, col. seconda, idem: « Il pensiero del conte di Cavour era *precisamente* questo, di dare in *corrispettivo* del potere temporale alla Chiesa tal concessione, che ben doveva essere reputata al di sopra di un lembo di territorio e di una mano di sudditi da governare ». — *Deputati*, 9 marzo 1871, Corbetta. pagg. 725-26: « Presupponendo ed aggiungendo [il Cavour], che ciò [il disarmo completo dello Stato di fronte alla Chiesa] avrebbe fatto quando il potere temporale avesse cessato di pieno consenso del Papa, per modo che, sono sue parole, « « molte piaghe della Chiesa potessero essere guarite »».

(1) *Deputati*, 25 marzo 1861, pag. 136, col. seconda, Di Cavour: « Non ci sarà egli lecito sperare *(con calore)* che il mutamento che si operò nell'animo di Clemente VII, onde ridurre in servitù la sua terra natia, non possa pure operarsi nell'animo di Pio IX, onde assicurare la libertà all'Italia e alla Chiesa! *(Bene! Benissimo!)*... noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia il modo, con cui l'Italia giungerà alla città eterna, sia che vi giunga per accordo o senza, giunta a Roma, appena avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione, ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa nelle basi più larghe *(Bene! Bravo!)* ».

(2) *Deputati*, 10 luglio 1867, pag. 1272, col. terza, Rattazzi, Presidente del Consiglio dei ministri: « Sì, o signori, noi dobbiamo aspirare alla libertà della Chiesa, come meta, ma allora solo noi la potremo applicare, quando la Chiesa rispetterà la libertà e la indipendenza dello Stato, quando essa *sarà disposta a riconoscere* che non ha diritto e non intende di muovere pretese sopra le cose temporali *(Applausi)* ». Pag. 1273, col. prima: « Si rassegni dunque la Chiesa o, per meglio dire, l'autorità ecclesiastica a riconoscere dal suo canto l'assoluta libertà dello Stato entro i confini delle sue attribuzioni, ed allora, ma *allora soltanto*, lo Stato potrà senza pericolo riconoscere la libertà della Chiesa entro la cerchia del suo potere puramente spirituale *(Benissimo! a sinistra)* ».

citazione, gli avversari si son dati generalmente per vinti (1). Ma non si è fatta una distinzione molto importante. L'e-

(1) *Deputati*, 13 marzo 1871 pag. 761, col. terza, De Falco guardasigilli: « Nè più esatta fu l'asserzione dello stesso onorevole oratore [Corbetta] e ripetuta più volte in questo Parlamento, che, cioè, la effettuazione del concetto della libertà della Chiesa, secondo il conte di Cavour, dovesse andare congiunta alla conciliazione dello Stato colla Chiesa, di guisa che, appunto perchè oggi un accordo è impossibile, debba pure ritenersi impossibile l'attuazione del concetto medesimo ». A pag. 765, colonna prima, riferisce il celebre passo del Cavour da noi sopra riportato. — *Deputati*, 15 marzo 1871, pag. 786-87, Borgatti: accenna all'errore di attribuire al Cavour l'opinione, che la libertà della Chiesa dovesse essere soltanto il corrispettivo della rinunzia spontanea del Papa al potere temporale; e ricorda come egli Borgatti il 9 luglio 1867 disse alla Camera, che « doveva più tosto riguardarsi come necessaria conseguenza del nostro ordinamento interno ». — *Senato*, 15 aprile 1871, p. 556, colonna seconda, Menabrea: riferendo periodi del discorso 25 marzo 1861, confuta il senatore Tecchio, il quale avea asserito, che Cavour avrebbe dato la libertà alla Chiesa soltanto quando essa si fosse conciliata coll'Italia. — Il Minghetti modificò la sua opinione, *Stato e Chiesa*, Milano, Hoepli, 1878, prima ediz., pag. 68, nota 3: « Che nell'enunciare quella formula il Cavour considerasse anche le circostanze in cui l'Italia si trovava, e l'opinione pubblica d'Europa che ci accusava di voler fare il Papato mancipio e strumento del nuovo regno, io ne convengo, ma, oltre quelle ragioni speciali e diplomatiche, per usare la frase del Padelletti, vi era ancora nel conte di Cavour *l'intimo convincimento* che il sistema giurisdizionale non era più conforme al tempo moderno, e che solo la libertà avrebbe potuto risolvere l'arduo problema ». — Il Padelletti G. si esprime in termini incerti ed in parte contraddittorii, *Libera Chiesa in libero Stato. Genesi della formula Cavouriana* [nella *Nuova Antologia*, luglio 1875, pagg. 656-700, e poi riprodotto in *Scritti di diritto pubblico* del prof. G. Padelletti, Firenze, Pellas, 1880], pag. 694: « Possiamo legittimamente muovere un dubbio, se la promessa fatta di accordare alla Chiesa in qualunque caso la più ampia libertà, anche quando la Curia vi opponesse un ostinato rifiuto, potesse parergli [al Cavour] davvero *sincera ed attuabile* ». Riferisce il passo del 25 marzo 1861, e continua: « Probabilmente egli volle mostrare così di tenere sempre aperta una via nella conciliazione della Curia col regno d'Italia: ma non intese per fermo di abbandonare per questo il concetto che animò tutte le trattative con Roma. Questo era senza dubbio che lo Stato dovesse tener ben strette nelle mani quelle vecchie armi giurisdizionali, arrugginite si

spressione di “ corrispettivo „ si trova nel capitolato stesso proposto dal Cavour alla Santa Sede; ivi si dice esplicitamente, che le concessioni offerte saranno fatte quando il Papa rinunzi al potere temporale, che esse sono un corrispettivo di questa rinunzia (1): dunque, — prescindendo

ed inutili a suo credere, ma fornite ancora di un altissimo valore intrinseco, se avessero potuto servire come di *corrispettivo* e di scambio nel trattato, che fra esso e la Chiesa stava per concludersi. Mi pare che un tale intendimento risulti evidente da un passo delle istruzioni ai negoziatori ». [Lo riferiremo più sotto]. Pagg. 695: « La libertà della Chiesa invece avrebbe continuato ad essere nelle sue mani un *mezzo politico e diplomatico*, non avrebbe mai avuto per lui valore e dignità di fine. Non ci lasciamo ingannare, come la maggior parte dei suoi ammiratori, dalle splendide parole, colle quali egli espose e raccomandò la libertà della Chiesa in Parlamento ed altrove. Della sua *buona fede* nel pronunziarle a nessuno è lecito dubitare: esse rispondevano inoltre alle reminiscenze teoriche di gioventù, ed alla fiducia, dimostrata vana oramai, che le tendenze del secolo fossero conformi alla soluzione da lui proposta. Ma non è meno vero per questo, che quelle considerazioni tennero, negli intendimenti del Cavour, un luogo molto secondario. Erano come *la bandiera destinata a coprire la mercanzia* ». — Già nel 1874 il Padelletti aveva tenuto un linguaggio ancora più incerto: *La Chiesa cattolica in Prussia* [nella *Nuova Antologia*, gennaio 1874, pagg. 58-108, e poi riprodotto in *Scritti di diritto pubblico* cit.], pagg. 104-105: « Ma non dovrebbe essere più dubbio oramai, per chi conosca l'ingegno eminentemente pratico del conte di Cavour e la genesi della sua celebre formula, che essa non fu e non potè essere nella sua mente se non un'*arma politica*... Non si nega con ciò che egli fosse in *completa buona fede*... Lungi dal covare la mala intenzione di *cangiar di politica*... ». E oppugna l'opinione del Massari e del Palma. — Nel 1878 insiste nella sua opinione: *La politica ecclesiastica in Italia* [nella *Nuova Antologia*, 15 gennaio 1878, pagg. 217-37; 15 febbr., pagg. 653-86], pagg. 232. Il Bianchi C., loc. cit., pag. 651, insiste sulla sincerità del Cavour, e il Pantaleoni D. [*Libertà e giurisdizione nel regime della Chiesa e dell'ordinamento della sua proprietà*, nella *Nuova Antologia*, genn. 1876, pagg. 41-116], pagg. 74-75, accennando al Padelletti, sostiene, che il Cavour mise per condizione all'applicazione della sua dottrina il possesso di Roma non come un mercato, sibbene perchè voleva dare la libertà al capo del potere spirituale, non anche al principe temporale.

(1) Art. 8 del Capitolato, lo riferiremo appresso, nel § 2.

Il Padelletti, *Liber. Chiesa ecc.*, cit., pagg. 694-95, senza parlare

dalla poca evidenza della formola, libera Chiesa in libero Stato, sul cui significato si è tanto discusso (1) —, anzi tutto bisogna convenire, che per lo meno le idee del Cavour in proposito non sono state sempre nette (2). Di più: vero è che il Cavour nella seduta del 25 marzo 1861 dichiarava, che avrebbe inteso dare guarentigie e libertà al Papato, anche quando si fosse entrati a Roma contro la volontà del medesimo; ma egli non diceva che le guarentigie e libertà, che avrebbe concesso in questo caso, sa-

di quest'articolo, cita il seguente passo delle « Avvertenze sugli articoli d'accordo preliminare » [Bianchi N., *Storia documentata della diplomazia europea in Italia*, vol. VIII, 1872, pag. 703], ossia delle istruzioni date dal Cavour ai suoi negoziatori: « Il Governo riserverebbe a sè in ogni caso grave, che potrebbe pure determinarsi, un diritto di veto. Ma finchè la Chiesa e tutti i membri del clero non abbiano sinceramente accettati ed applicati i principii liberali che ispirano questi accordi, il Governo non può rinunciare del tutto al suo diritto attuale. Egli è perciò che si dichiara che per la prima volta la nomina ai Vescovati vacanti si farà d'accordo fra il Re ed il Governo pontificio ». Ma qui si tratta di una disposizione transitoria e relativa soltanto alla regia nomina: inoltre, accanto a questo passo, perchè non gli si dia un'importanza maggiore di quella che possiede, giova ricordare quello, sopra [pag. 493, n. 2] riferito, in cui si asserisce che le armi giurisdizionali diverranno inutili quando cesserà il potere temporale [*Deputati*, 25 marzo 1861, pag. 137, col. prima].

(1) Vedi per esempio Ricasoli presso Bianchi C., cit., febb. 1871, pagg. 384; Minghetti, *Stato e Chiesa*, cit., pagg. 193-94; Pantaleoni, *Libertà*, ecc., cit., pagg. 59. — In tutte le discussioni sulla politica ecclesiastica che hanno avuto luogo nelle nostre Camere, si è sempre parlato del vero significato della formula cavouriana; ma spesso sono state quistioni « de lana caprina », si è interpretata da ciascuno a modo proprio, senza osservare che lo stesso autore non l'aveva analizzata abbastanza.

(2) Intorno a ciò vedi Padelletti, *Libera Chiesa*, ecc., cit., specialmente pagg. 669, 670.

Altri passi notevoli del Cavour oltre a quelli sopra citati, intorno alla libertà della Chiesa, sono quelli anteriori alla costituzione del regno d'Italia, e si trovano nel discorso pronunziato alla Camera intorno alle accuse lanciate al clero di indebite pressioni nel Collegio di Strambino a proposito dell'elezione del marchese Birago. Vedi Cavour C., *Lettere edite ed inedite raccolte ed illustrate* da Luigi Chiala Torino, Roux e Favale, pag. CCXLII (cit. dal Conforti L., *La proprietà ecclesiastica*, pag. 130).

rebbero state nelle medesime proporzioni in cui le proponeva nel Concordato, ossia pel caso che il Papa avesse rinunziato esplicitamente al potere temporale: vero è che lo statista piemontese fosse sincero non solo nel proporre guarentigie e libertà, sibbene anche nel dire che, indipendentemente dall'interesse dello Stato italiano, fosse logicamente giusto che le medesime si dessero (1); ma egli non ha mai determinato, se le guarentigie e libertà che proponeva nel Capitolato fossero tutte giuste logicamente, ovvero alcune venissero concesse soltanto per necessità politica, sebbene lesive dei diritti dello Stato, come corrispettivo. Ammettendo che egli intendesse sinceramente dar guarentigie e libertà anche quando si fosse entrati a Roma

(1) *Deputati*, 27 marzo 1861, pag. 156, col. 1ª, Di Cavour: « Io ricorderò, a sostegno della sincerità delle nostre proposte, che esse sono conformi a tutto il nostro sistema. Noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile: noi vogliamo la libertà economica; noi vogliamo la libertà amministrativa; noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza; noi vogliamo tutte le libertà politiche compatibili col mantenimento dell'ordine pubblico; e quindi, come conseguenza necessaria di quest'ordine di cose, noi crediamo necessario all'armonia dell'edifizio che vogliamo innalzare, che il principio della libertà sia applicato ai rapporti della Chiesa e dello Stato *(Bene!)* ». Vedi anche il passo sopra, pag. 493, n. 2, riferito del 25 marzo.

Lettera del Cavour al Pantaleoni 28 novembre 1860 (presso Pantaleoni, *L'idea italiana*, pagg. 16.-68, doc. VIII): parlando delle proposte del Pantaleoni, di capitolato sulle basi della separazione dello Stato dalla Chiesa, dice di accettarle « in modo relativo cioè limitatamente a quanto è immediatamente praticabile e possibile, e tenendo conto delle difficoltà che s'incontrerebbero per parte della magistratura e dell'opinione pubblica delle varie parti d'Italia e delle tradizioni locali specialmente in Toscana, Napoli, Sicilia; giacchè non bisogna dissimularsi da un lato le conseguenze immense della rivoluzione, che noi vorremo operare, dall'altra parte i pregiudizi fortemente radicati nelle scuole, nel foro, nel Parlamento, nelle persone anche più colte e più liberali intorno ai pericoli della piena libertà concessa alla Chiesa. Io non divido questi pregiudizi. Non temo la libertà in nessuna delle sue applicazioni; posso promettere di promuovere con l'energia di cui sono capace l'attuazione di questi principii. Dirò di più, spero di riuscire, ma non posso rispondere fin d'ora positivo dell'esito, o almeno dell'esito compiuto ».

colle armi, resta la quistione del corrispettivo rispetto al quanto.

6. Il Cavour accennava alla possibilità di entrare in Roma contro la volontà del Papa (1); ma si studiava di

(1) Letteratura sull'annessione degli ex Stati pontificii.

1. *Condizione di Parma giusta i trattati*, pagg. 16 senza data. — Roma, Biblioteca Vitt. Em., miscell. Risorgimento, A, 10, 29. — Sostiene sia tale, che Pio IX possa rivendicare i diritti della S. Sede su Parma.

2. « *Un esame rigoroso e spassionato sulla natura e forza della scomunica*. Breve dilucidazione di un teologo su questa materia ». Bologna, tip. all'Ancora, 1859, 2 sett., p. 21. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 8, n. 2. — A proposito dell'allocuzione pontificia del giugno sui movimenti delle Romagne; sostiene la nullità della scomunica, pagg. 3-4: « Oggidì, come dieci anni fa, l'anatema affacciato da Roma ha avuto per unico effetto di turbare alquante coscienze senza punto impedire le elezioni dei Deputati per una costituente allora romana, oggidì romagnola ». Pagg. 19: « La scomunica *penale*, che da alcuni si pretende incorsa dai complicati nei movimenti delle Romagne non ha altra base che la vieta ed erronea opinione, la quale faceva del principato civile un benefizio, un patrimonio a favore del dominante, il quale si diceva perciò « « padrone della roba e della vita » ». Pagg. 20: « Mi consolo, unicamente di un fatto. Quando nel 1849 si proclamarono le elezioni per una costituente, Pio IX mandò un monitorio, che ponendo in agitazione i buoni, diede il sopravvento ai Mazziniani. Questa volta prudentemente non ha fiatato [sulle elezioni in ispecie, ma non sul movimento in genere], e siamo certi che Mazzini nulla ha che fare colla costituente romagnola ».

3. *Le accuse delle Romagne*. Bologna, tipi governativi della Volpe e del Sassi, 1859, pagg. 56, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 25, n. 2. — Liberale, in occasione dell'allocuzione pontificia 26 sett. 1859. Le pagg. 39-56 contengono documenti.

4 « *Intorno alla scomunica fulminata dal Concilio di Trento contro i violatori del dominio temporale* della S. Sede. Breve risposta all avv. Achille Gennarelli ». Roma, MDCCCLIX, pagg. 22. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 11, 16. — Sostiene, contro un opuscolo del Gennarelli, che il Concilio tridentino in questo caso fulmini la scomunica.

5. *Risposta al memorandum indirizzato dal preteso governo delle Romagne alle potenze ed ai Governi dell'Europa*. Roma, tipografia della *Civiltà Cattolica*, 1859. — Estratto dal fascic. 231 della *Civ. Catt.*, 1° sabato di nov. 1859, ed ampliato, pagg. 27. — Roma, biblioteca V. E., miscell Risorgimento, B, 18, 23.

6. Ferranti Mauro abate, da Ravenna, *Al clero delle Roma-*

evitare le espressioni di ingresso a mano armata. Egli proclamava che si dovesse cercare di andare alla città eterna coi mezzi morali, e che sopra tutto ci si dovesse andare di *accordo colla Francia* (1); la nostra vittoria, diceva, deve essere interamente morale (2); la quistione

---

gne, parole, seconda ed. Ravenna, tip. Angeletti, 11 luglio 1860, pagg. 31. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, n. 19. — Anti-temporalista.

7. *Agli insorti delle Romagne parenesi di un sacerdote italiano seguita da quella di S. Bernardo ai Romani a' tempi d'Arnaldo da Brescia*. Italia, 1860, pagg. 40, in-8. — Roma, biblioteca V. E. miscell. Risorgimento, B, 18, 1. — Temporalista.

8. *Rome et ses provinces*. Alessandria, Gazzotti, 1860, 15 gennaio, pagg. 41. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 23, num. 6. — Detesta gli effetti del governo temporale; ma per politica vuole si conservino al Papa le provincie che ancora gli restano non rivoltate: come avverte l'autore stesso, viene con argomenti in parte diversi, alle medesime conclusioni del l'autore del libro «Le Pape et le congrès».

9. «*Perchè Pio IX non vuol cedere le legazioni?* Risposta di, un cattolico italiano». Genova, tip. Caorsi, 1860, pagg. 48. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 12. — Temporalista.

10. *Risposte ad alcuni quesiti del giorno*, pagg. 8, senza data [sono del 1860, quando si trattava dell'annessione delle Romagne], senza luogo di stampa. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 10. — Temporalista.

11. *La votazione delle Romagne e la loro annessione al Piemonte*, pag. 30, senza data [poco dopo l'annessione], senza luogo di stampa. — Roma, bibliot. V. E., 22, 6, D, 4, n. 5. — Temporalista.

12. «*I vescovi dell'Umbria e il sig. Guizot*. Epistola di un sacerdote cattolico a S. E. il conte Terenzio Mamiani della Rovere, inviato straordinario di S. M. il Re d'Italia presso S. M. Ellenica». Torino, tip. Franco, 1862. [A pag. 47 è datato: Torino, il dì 18 dic. 1861], pagg. 47, in-8. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 6. — Cattolico liberale: i vescovi dell'Umbria per sostenere il potere temporale ricorrono agli argomenti di un protestante, del Guizot.

(1) Vedi il passo sopra (pagina 492, nota 5) riferito del 25 marzo 1861.

(2) *Deputati*, 18 ottobre 1860, Di Cavour rispondendo all'interpellanza del deputato Regnoli: « Io credo che la soluzione della questione romana debba essere prodotta dalla convinzione, che andrà sempre più crescendo nella società moderna ed anche nella grande società cattolica, essere la libertà al-

romana sarà risoluta, quando noi avremo persuaso l'Europa, che colle guarentigie e colle libertà interne il Papa potrà esercitare liberamente le sue funzioni spirituali; la Francia non sostiene il potere temporale, che unicamente perchè non è ancora convinta di ciò; del resto voler andare a Roma contro la volontà del nostro potente alleato sarebbe impossibile. — Facendo propaganda della nostra teoria politico-ecclesiastica, rimuoveremo gli ostacoli che ci oppone l'Europa; mostrando poi la necessità di andare a Roma, giustificheremo i nostri voti. Se noi dimostrassimo soltanto, che l'annessione della città eterna non impedirebbe il libero esercizio delle funzioni spirituali, non avremmo implicitamente provato la necessità della medesima; l'Europa potrebbe risponderci che l'unità nazionale non è una ragione sufficiente, che non tutte le parti di una nazione si trovano sempre riunite in un solo Stato, che non è sempre indispensabile che lo siano. Ma noi non vogliamo andare a Roma soltanto per compire l'unità nazionale; no, vogliamo andarci anzitutto perchè senza Roma pericolerebbe l'esistenza stessa del regno d'Italia: solo innanzi alla maestà della capitale dei Cesari e del Cristianesimo si assopiscono le pericolose rivalità delle grandi città italiane nel voler divenire capitale del nuovo regno (1).

tamente favorevole allo sviluppo del vero sentimento religioso ». *Deputati*, 25 marzo 1861, pagg. 136, col. 1ª, Di Cavour: « Se noi, dico, giungiamo a persuadere la gran massa dei cattolici, che l'unione di Roma all'Italia può farsi senza che la Chiesa cessi d'essere indipendente, credo che il problema sarà quasi sciolto ». — Ibid. pag. 134, col. 1ª, Audinot: « Io ho detto che la questione romana non può risolversi che mediante la forza morale ». — 26 marzo, pag 142, col. 1ª, Pepoli G.: « Per entrare a Roma, noi non dobbiamo combattere e vincere nessun esercito, dobbiamo combattere e vincere la pubblica opinione *(Bravo! Bene!)* ».

(1) *Deputati*. 25 marzo 1861, pag. 135, col. seconda, Di Cavour: « Se si potesse concepire l'Italia costituita in unità in modo stabile, senza che Roma fosse la sua capitale, io dichiaro schiettamente che riputerei difficile, forse impossibile la soluzione della questione romana. Perchè noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di chiedere, d'insistere perchè Roma sia riunita all'Italia? Perchè senza Roma capitale d'Italia, l'Italia non si può costituire *(Approvazione)*... Finchè la questione della capitale non sarà definita, vi sarà sempre ragione di dispareri e di discordie fra le varie parti d'Italia *(Benissimo!)*. — Ed in-

Il Cavour insisteva su quest'ultima ragione, rispondendo (1) all'Audinot, che aveva mostrato non attaccarvi grande importanza. Io non so se fosse sincera nella mente del grande statista; trovo che era realmente opportuna, ma non credo che meritasse tanta importanza quanta ei gliene voleva attribuire. Ad ogni modo le gare municipali, dopo i bollori dei primi anni del nuovo regno, cominciarono ad assopirsi; già nello stesso anno 1861 il successore del Cavour, il Presidente del Consiglio dei Ministri barone Bettino Ricasoli, non credeva più necessario od opportuno di farne menzione: egli dimostrava altrimenti e più fondatamente la necessità prossima per l'Italia di andare a Roma, perchè questa, cioè, era un centro di reazione, era il rifugio dell'ex-re delle Due Sicilie Francesco II, di là partivano i briganti che infestavano il Napoletano sotto colore politico, e portavano seco il danaro raccolto coll'obolo di San Pietro, e le benedizioni pontificie (2). Ma

vero, o signori, è facile a concepire che persone di buona fede, persone illuminate ed anche dotate di molto ingegno, ora sostengano, o per considerazioni storiche, o per considerazioni artistiche, la preferenza a darsi a questa o a quell'altra città come capitale d'Italia; io capisco che questa discussione sia per ora possibile; ma se l'Italia costituita avesse già stabilita in Roma la sua capitale, credete voi che tale discussione fosse ancora possibile? »

(1) *Deputati*, 27 marzo 1861, pag. 155, col. seconda.

(2) *Deputati*, 1° luglio 1861, pag. 915, col. 1-2, Ricasoli: « Roma, separata politicamente dal resto d'Italia, durerà centro d'intrighi e di cospirazioni, minaccia permanente all'ordine pubblico. Andar dunque a Roma è per gl'Italiani non pure un diritto, ma un'inesorabile necessità *(Bene!)* ». — Quanto alla partecipazione della Curia nella reazione brigantesca del Napoletano vedi sotto il giorno 19 agosto 1863, *Deputati*, « Commissione d'inchiesta sul brigantaggio... Relazione della Commissione d'inchiesta del deputato Castagnola, letta alla Camera nella tornata segreta del 4 mag. 1863 », pag. 904 e seg., specialmente pagg. 904, 908, 909 e seg.

Pagani G., *La questione del Papa, considerazioni politiche, con un'appendice sul brigantaggio*. Milano, Pirola, 1863.

Il 21 febb. 1861 il ministro degli esteri inglese alla Camera dei Comuni parla delle atrocità che si commettono dai briganti inviati da Roma nelle provincie napoletane (*Ricordi della questione romana*, pag. 33). — Il ministro degli esteri inglese all'inviato inglese a Parigi, 2 aprile 1862 [ibid., pag. 38]: « Il Governo francese non deve rimproverare al Governo italiano che

quando, pur troppo dopo diversi anni, il brigantaggio politico del Napoletano fu represso, veniva a mancare anche questo motivo prossimo di entrare a Roma. L'occupazione del 1870 non poteva più dirsi giustificata da ragioni prossime impellenti, dalla necessità di rassicurare l'esistenza dello Stato italiano; le gare municipali erano già cessate da un pezzo, il brigantaggio politico del Napoletano era finito pur esso da parecchi anni; restava solo la ragione generica dell'unità d'Italia, era questo solo sentimento che spingeva il popolo italiano all'occupazione: una necessità prossima poteva vedersi soltanto in ciò, che, se il Governo non avesse creduto prudente di trar profitto dalle circostanze per andare alla città eterna, il fuoco del sentimento nazionale ed unitario forse sarebbe esploso in una rivoluzione (1). Il Ministero potè giustamente gloriarsi di essere stato l'organo non solo della maggioranza della Camera, ma davvero di tutto il paese nell'eseguire l'occupazione di Roma. Fu soltanto qualche voce che poi osò nella Camera accusarlo di avere abbandonato la bandiera del Cavour, di esservi entrato a viva forza; mentre il Governo aveva

---

le provincie meridionali non sieno tranquille, mentre la bandiera francese protegge il Papa mantenendo un santuario nel quale ogni capo brigante può trovare un rifugio e preparare le sue bande per nuove incursioni nelle pacifiche provincie ».

(1) *Deputati*, 1° luglio 1870, p. 2920, col. terza, La Porta: « Voi provocate il paese!... Il Governo avrà la rivoluzione all'interno con questa politica [temporeggiatrice nell'andare a Roma]. E bene che si dica qui, perchè, quando avverrà, non si creda che è un fatto inaspettato. Sarà una conseguenza della condotta del Governo, se noi avremo la rivoluzione in Italia, che avreste potuto scongiurare ».

Il ministro di Francia presso il Vaticano al ministro degli esteri francese, 10 sett. 1870 [presso Favre, *Rome et la République française*, pag. 11, chap. V]: il conte Ponza di S. Martino, inviato al Papa dal Governo italiano, il 10 sett. 1870, « demandait au gouvernement pontifical de ne pas s'opposer par les armes à la prise de possession, qui se justifiait d'ailleurs par la certitude qu'avait acquise le gouvernement italien que M. Cernuschi cherchait en ce moment même à Paris à préparer l'établissement de la république à Rome » E acciocchè fosse prevenuta una rivoluzione, il ministro degli esteri francese il 22 sett. esternava il piacere che le truppe italiane si avanzassero verso Roma [Favre, pag. 258, chap. XVI, e confr. ciò che diremo nel § 3 intorno al dispaccio 12 sett. del nostro rappresentante a Parigi]

veramente fatto di tutto per evitare uno spargimento di sangue, sforzi naufragati contro l'ostinazione del pontefice, che voleva ostentare di non cedere se non alle armi (1).

7. Al tempo dell'occupazione di Roma e della discussione della Legge delle guarentigie (2), poteva dirsi scomparso nel

(1) *Deputati*, 19 dicembre 1870, pag. 100-128. « Documenti diplomatici relativi alla questione romana, comunicati dal ministro degli affari esteri (Visconti-Venosta nella tornata del 19 dicembre 1870 ». Doc. 24. Il ministro degli affari esteri al ministro del Re a Vienna, 21 sett. 1870, pag. 111, col. prima.

(2) Letteratura sulla quistione della capitale e sulla convenzione 15 settembre 1864.

1. Campagna Domenico, *Non ci è Italia finchè non ci sarà Roma*, discorso. Torino, Unione tip.-edit., 1860, p. 22. — Roma, bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 2, A, 23, num. 7. — Roma è necessaria per la grandezza dell'Italia, deve diventarne la capitale.

2. Montecchini Pier Luigi, prof. *La questione romana e la capitale d'Italia*. Parma, tip. Ferrari, 1861, p. 24. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 8. — Scritto dopo che il Parlamento avea votato che Roma dovesse essere la capitale d'Italia. Sostiene che si abolisca il potere temporale, ma che la capitale non si trasporti a Roma, per evitare le occasioni di urti: per evitare poi le gelosie delle varie ex-capitali d'Italia, si fondi una città nuova da servire di capitale.

3. *Roma, Napoleone III, Napoli, l'Italia*. Napoli, tip. Nobile, 1862, p. 53, in-4. — Roma, bibliot. V. E, miscell. Risorgimento B, 21, 2. — Sostiene che, sino a quando non si acquisti Roma, la capitale debba essere Napoli. L'autore si dice siciliano, e protesta perciò di non parlare per ispirito di campanile.

4. Zecchini S. P., *Il Papa a Roma, Roma all'Italia, il Governo a Torino, unica soluzione possibile della questione romana*. Torino, Unione tip.-edit., ottobre 1863, p. 39, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 19, num. 5. — Si fonda sopra ragioni pòlitiche, non ragiona da credente.

5. Jacini Stefano deputato al Parlamento, *La questione di Roma al principio del 1863, considerazioni*. Torino, Unione tip.-edit., 1863, p. 88, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 12, n. 9. — Roma spetta all'Italia, ma bisogna attendere dignitosamente. Aderisce al progetto di Napoleone III, del 20 maggio 1862, che è un *quid simile* della convenzione di settembre 1864.

6. Casati Carlo, « *Roma o Firenze?* Qual esser debba la capitale dell'Italia? Nuova edizione [la prima era stata pubblicata nel 1861] dedicata a S. S. R. M. il Re ». Torino, Unione tipografico-edit., 1863, p. 16. — Sebbene liberale, pure crede che

mondo scientifico e politico il concetto, che il potere temporale fosse davvero necessario per il libero esercizio delle

---

per ragioni politiche convenga rinunziare all' acquisto di Roma.

7. Salvatori, « *Risposta* alla lettera del conte Luigi Pianciani intorno alla convenzione [del 13 sett. 1864] e al trasferimento della sede del Governo ». Lettera di Alessandro Salvatori, viterbese. Fossombrone, tip. Monacelli, 1864, p. 31, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 11. — Il Pianciani era favorevole alla convenzione; il Salvatori contrario, perchè crede che con essa si differisse l'andata a Roma: il Parlamento, dice il Salvatori, deve disapprovare la convenzione.

8. Solaro, « *Sguardo politico* del conte Solaro della Margherita ministro di Stato *sulla convenzione italo-franca* », p. 14, senza data (stampato appena pubblicata la convenzione), e senza luogo di stampa. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 26. — Contrario alla convenzione perchè umiliante pel regno d'Italia, dunque per motivi politici, sebbene l'autore del resto sia temporalista.

9. Mayr Francesco avv. ex deputato al primo Parlamento italiano, *La convenzione italo-franca e Firenze capitale d'Italia*. Ferrara, tip. dell'Eridano, 1864, p. 20. — Roma, miscell. Risorgimento, B, 51, 21. — Pubblicato quando si aveva già notizia della convenzione di settembre, ma non se ne conosceva ancora il testo. — Si trasferisca la capitale a Firenze; perchè a Roma per ragioni politiche ora non possiamo andarci.

10. Reali Gius., « *Roma, il Papato e l'Italia*, considerazioni in risposta alle obbiezioni mosse contro la convenzione italo-franca del 15 settembre 1864 ». Torino, tip. Cerutti, 1864, 20 ottob. Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 5. — Liberale, difende la convenzione. Scritto prima che fosse approvata dal Parlamento.

11. Boggio P. C., deputato, *Firenze o Roma?* lettera. Compaire (1864, 20 settembre), pag. 38. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 8. — Il ministero Minghetti-Peruzzi ha risollevato la questione romana, perchè, dovendo sciogliere la Camera, torna loro commodo per le elezioni generali: Napoleone aveva già proposto diverse volte il trasporto della capitale; Cavour e i Ministeri successivi avevano resistito; ora il Ministero Minghetti-Peruzzi ha riaperto le trattative: trasferire la capitale a Firenze, importa rinunziare a Roma e forse anche a Venezia: Torino non ne faccia una quistione municipale, ma nazionale: le autorità comunali e provinciali di Torino mandino proteste al re, e, se non esaudite, si dimettano in massa: i deputati in Parlamento votino contro la convenzione.

funzioni religiose. Regnava però ancora in molti il pregiudizio, che la coesistenza delle due sedi del Governo italiano

---

12. Isaia Antonio, abate, *Storia ed esame della enciclica e del Sillabo dell'8 dicembre 1864*. Torino, stamp. Unione tip.-edit., 1865, p. 158, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G. 8, n. 4. — Cattolico-liberale, antitemporalista.

Sillabo pubblicato per combattere la convenzione del 15 settembre 1864, p. 5-6: « Ora a chi ben vede, o per poco è addentro nei misteri della Curia Romana, non può sorgere dubbio che l'enciclica e l'annesso Sillabo sono stati pubblicati con lo scopo principale di combattere la convenzione conchiusa il 15 settembre fra il Governo imperiale di Francia ed il regno d'Italia, nella lusinghiera speranza di puntellare il temporale dominio del pontefice, di allargarlo fino agli antichi confini, di osteggiare il nuovo regno, e, se non altro, di fare pensoso dei suoi destini l'impero di Francia ».

13. Sforza-Cesarini, duca, senatore, « *Che cosa è Roma*. Osservazioni su l'ultimo opuscolo del deputato Giorgini ». Torino, tip. Torinese, 1863, p. 32, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 4. — Il Giorgini aveva difeso la convenzione di settembre, esortando gl'italiani ad aver pazienza sino a quando la Francia e l'Europa si persuadessero. Lo Sforza, d'idee più ardite, non accetta questi consigli.

14. Persico Federico, *Italia e Roma*, riflessioni. Napoli, stamp. dei classici italiani, 1865 (20 giugno), pag. 40, in-4. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 13.

Difende la convenzione di settembre; sostiene che si deve andare a Roma, ma di accordo col Papato, p. 39 « ed aiutando la sua trasformazione esteriore, rinvigorire la sua autorità e libertà morale ».

15. Bardet-Blot Auguste, *Rome et la cour pontificale*. Angers, Barassé, 1865, p. 32. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 18. — Il governo pontificio ha bisogno di riforme, ma il potere temporale non è incompatibile collo spirituale, nè Roma può essere nello stesso tempo capitale del regno d'Italia e sede del Papa.

16. *La convention franco-italienne et la cour de Rome*. Paris, Dentu, 1865, p. 16. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 12, n. 6. – Tende a interpretare la convenzione di settembre come una tappa verso Roma.

17. « *La Chiesa, il Pontefice, Roma e Firenze*, pensieri e riflessi desunti da un'opera inedita ». Como, tip. Franchi, 1866, p. 45, in-8. — Roma, bibliot. V. E., 22, 11, G, 6, 1. — Liberale: ma Roma deve essere la capitale del mondo cristiano, e quindi non può esser suddita di alcun regno; la capitale d'Italia deve essere Firenze.

18. Valussi Pacifico, *La soluzione della quistione romana*.

e del Papato nella stessa città di Roma fosse incompatibile, che avrebbe occasionato frequenti collisioni. Alcuni Governi stranieri, quantunque più tosto per le istanze del Vaticano e per non irritare i clericali del loro territorio, che per con-

Venezia, tip. del Tempo, 1869 (3 maggio), p. 56, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 23, n. 5. — Antitemporalista: si annetta Roma; ma non vi si trasporti la capitale, almeno per alcuni anni, onde evitare collisioni col Papa, acciocchè la corte regia non iscapiti di fronte alla pontificia, ecc

19. Giutera de Bozzi M., *La soluzione della questione romana.* Firenze, tip. Ducci, 1870, p. 31. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 1, n. 8. — Difende il progetto ministeriale delle guarentigie, ma vorrebbe si soprassedesse nel trasportare la capitale a Roma. Dichiara di non aver letto altri libri sulla questione romana.

20. Musio, senatore, *La questione di Roma e della relativa convenzione 15 settembre 1864, pensieri.* Firenze, tip. Bencini, 1870, p. 51, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 6.

Esamina dal punto di vista del diritto internazionale il valore della convenzione 15 settembre. Antitemporalista; scrive dopo l'occupazione di Roma; conclude (p. 50-51):

« 1. Il principato civile dei Papi immacolato nella sua origine, santo nei suoi primordi, glorioso nei suoi primi incrementi, ha poi degenerato agli estremi più opposti, ed è divenuto un sistema di vizi e di mondane ambizioni, un pervertimento morale, un dolore, una piaga, ed una rovina della Chiesa, una negazione del Vangelo, una permanente ribellione a Dio, contro cui per più secoli si è inutilmente innalzato un grido di riprovazione dagli uomini più pii, dai Santi Padri e dagli stessi Concili ecumenici.

« 2. Il principato civile dei Papi considerato nell'ordine puramente umano era un corpo putrido senza vita e senza vitalità, era l'antitesi di ogni principio civile, era coll'abuso del potere spirituale una ferrea catena delle coscienze, era la negazione dell'uomo, era l'apoteosi del medio evo, era empia consecrazione della barbarie e non poteva reggersi altrimenti che o colle stragi di Perugia, gloria dei manigoldi, o con quelle di Mentana gloria della sua schiavitù, che ora è appellata indipendenza ».

21. Norsa Davide, *Pensieri d'un cattolico*, 2. ed. accresciuta (la prima è del 1869). Firenze, tip. Cooperativa, 1871, p. 206, in 8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 8, n. 1. — Cattolico-liberale, della scuola del Manzoni; vuole conciliare la fede con la ragione; nel proemio disapprova il trasporto della capitale a Roma, sebbene sia antitemporalista.

vinzione di pericoli reali, consigliarono, come vedremo (1), di differire il trasporto della capitale. Alcuni deputati italiani, e non esclusivamente quei pochi tendenti al clericalismo (2), sostenevano anzi che essa non si dovesse trasferire, ed alle ragioni del preteso pericolo ne aggiungevano altre di diversa natura (3), come per esempio che Firenze fosse, indipendentemente dalla questione romana, la città più atta ad esser capitale, che il trasporto avrebbe aggravato di troppo le finanze ecc.; si aggiungeva un motivo abbastanza specioso, che il nostro Governo, cioè, trasferendo la sua sede in Roma, si sarebbe venuto a trovare in una posizione umiliante di fronte al Papa, avrebbe perduto di prestigio, perchè non avrebbe potuto procurarsi edifici così imponenti come quelli della Curia pontificia e specialmente quale il Vaticano; al che si rispondeva giustamente, che il palazzo di un semplice Prefetto sarebbe stato ancora meno alto di quelli del Re e delle Camere, e quindi molto maggiore la perdita del nostro prestigio, se non avessimo trasportato a Roma addirittura la sede del Governo (4). — Tutte queste apprensioni sono state dimostrate infondate dalla storia successiva.

§ 2. — *Atti in cui si concretarono le idee preparatrici.*

8. Delineato l'ordine generale delle idee, che prepararono la soluzione della Quistione Romana, accenneremo, colla medesima rapidità, agli atti e ai fatti nei quali si concretarono, cioè ai voti del Parlamento, ai progetti di Concordato, alla battaglia di Aspromonte, alla Convenzione di settembre, ecc.

La scuola, che possiamo chiamare cavouriana, — affermando il diritto degl'Italiani su Roma e volendo d'altra parte andarvi d'accordo colla Francia e, possibilmente, col Papa —, proclamava solennemente nella Camera dei Deputati il nostro diritto su quella città, ed esprimeva il desiderio, che il Ministero potesse al più presto possibile

(1) Nel § 3, a proposito dell'atteggiamento della Francia e dell'Inghilterra.

(2) Esempio, Ferrari razionalista, *Deputati*, 21 dicembre 1870, p. 159, col. prima.

(3) *Senato*, 23 gennaio 1871, Iacini.

(4) *Senato*, 23 gennaio 1871, p. 107, col. prima, Amari M.; cfr. ibid. 24 genn., p. 115, col. prima, Sella.

risolvere il problema (1). Questo *voto* veniva accettato, anzi sostenuto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il deputato Mellana lo dichiarò assurdo; protestava che non andare a Roma se non di accordo col Papa (questa veramente secondo le dichiarazioni del Cavour non era una " conditio sine qua non „) e colla Francia, significava non andarci mai (2); pure, quantunque egli non avesse interamente torto, il voto era sincero, ed anche nella mente del Cavour, il quale infatti diceva al Chiaves, che, più presto che si fosse potuto andare a Roma, meglio sarebbe stato (3). Quel voto era la protesta solenne e prudente di una nazione, ancora impotente a far valere il suo diritto colla forza. Esso costituì la bandiera del Ricasoli (4)

(1) *Deputati*, interpellanza Audinot, 25-27 marzo 1861, finisce coll'approvazione (pag. 156, col. terza) dell'ordine del giorno Bon-Compagni, accettato (p. 155, col. prima e col. terza) dal Cavour: « La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero; confidando che, assicurata la dignità, il decoro e l'indipendenza del pontefice e la piena libertà della Chiesa, abbia luogo di concerto colla Francia l'applicazione del non intervento, e che Roma, capitale acclamata dalla opinione nazionale, sia congiunta all'Italia, passa all'ordine del giorno. — (La Camera approva alla quasi unanimità) ».

(2) *Deputati*, 27 marzo 1861, pag. 157, col. sec.-terza, Mellana: « Quindi, se ci si vuole far deliberare che non andremo a Roma, se non quando la Curia romana e i duecento milioni di cattolici e l'imperatore dei francesi sieno persuasi... (*Voci* No! No!) oh! per Dio! questo è quello che emerge dai due discorsi del presidente; questo è quello che io non potrò mai sancire col mio voto; meglio il silenzio, che fare un atto irrisorio, e che doppiamente addolorerebbe coloro che soffrono e fremono in Roma ».

(3) *Deputati*, 27 marzo 1861, p. 155, col. 3ª, Di Cavour: « Prego l'onorevole Chiaves a volerci riflettere sopra; forse dopo ciò converrà meco che, meglio sarà quanto più presto si potrà andare a Roma; ben inteso, senza mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, senza rendere più malagevole l'ultima fase del risorgimento italiano, senza sconvolgere il Governo ».

(4) 1861, 12 giugno, dichiarazione del nuovo Ministero Ricasoli al Parlamento (*Ricordi della questione romana*, pagina 35): « il programma del nuovo Gabinetto si riassume nel continuare l'opera del Conte di Cavour ». — *Deputati*, 1º luglio 1861, pagina 915, colonna 1ª, Ricasoli Presidente del Consiglio: — « Io ho udito parlare di cessione (*con forza*): permettetemi, o signori, ch'io respinga con animo sdegnoso la parola ed il

e degli altri successori del Cavour (1), — sui quali e su quasi tutti i nostri politici la sua grande figura ha eser-

pensiero. (*Bravo!*) — Il Governo del Re vede un territorio nazionale da difendere, da ricuperare. (*Bene! Bene!*) Vede Roma! vede Venezia! E alla città eterna e alla regina dell'Adriatico volge i dolori, i voti, le speranze ed i propositi della nazione. (*Benissimo!*) ». — Col. 1-2ª: « Roma, separata politicamente dal resto d'Italia, durerà centro d'intrighi e di cospirazioni, minaccia permanente all'ordine pubblico. Andar dunque a Roma è per gl'Italiani non pure un diritto, ma un'inesorabile necessità (*Bene!*). Ma come dobbiamo andarci? Il Governo del Re, su di ciò più che sopra ogni altro argomento, sarà aperto e preciso. (*Profondo silenzio*). Non vogliamo andare a Roma con moti insurrezionali, intempestivi, temerari, folli, che possano mettere a risico gli acquisti fatti e compromettere l'opera nazionale. — Vogliamo andare a Roma *di concerto colla Francia*.

Vogliamo andare a Roma, non distruggendo, ma edificando, porgendo modo, *aprendo la via alla Chiesa di riformare se stessa*; dandole quella *libertà* e quella *indipendenza* che le siano di mezzo e stimolo a rigenerarsi nella purità del sentimento religioso, nella semplicità dei costumi, nella severità della disciplina ». Quanto al Rattazzi, vedi sopra, pag. 493, n. 3.

(1) *Deputati*, 1862, 20 luglio, il generale Durando, ministro degli esteri, rivolgendosi all'estrema Sinistra, dice (*Ricordi della questione romana*, pag. 40): « Siate pazienti, persistenti come foste prodi ed uniti, ed oso promettervi che in un tempo non molto lontano voi sarete a Roma ».

1862, 11 dicembre. Programma comunicato al Parlamento italiano dal nuovo Ministero (*Ricordi*, pag. 43-44): « Irremovibili nella fiducia che si compierà l'unità nazionale, noi crediamo rispondere ad un sentimento di comune dignità astenendoci da promesse alle quali non succedono pronti risultati, e noi troviamo nella nostra confidenza stessa il diritto di dichiarare all'Italia ch'essa deve attendere il compimento della sua unità dal seguito degli avvenimenti e dalle occasioni preparate ed attese senza illusioni e senza scoraggiamenti ». Circolare analoga, del giorno 20, agli Agenti diplomatici italiani all'estero, ibidem.

1863, 25 maggio. Discorso della Corona (ibid.): « Voi affermaste i diritti della Nazione alla completa sua unità. Questi diritti saprò mantenerli inviolati ».

1863, 3 luglio. Visconti-Venosta, ministro degli esteri, al ministro del Re a Parigi (ib., pag. 46): idem.

1864, 27 settembre. Programma del Ministero Lamarmora succeduto a quello del Minghetti dopo la Convenzione del 15 settembre (ibid. pag. 50-51): « Esso accetta la Convenzione stipu-

citato un'autorità quasi aristotelica (1) —, veniva ripetuto l'11 dicembre 1861 (2), approvato di nuovo il 18 novembre 1864 a proposito della discussione pel trasporto della capitale (3), e riproposto nel 1867 per confutare l'interpretazione che in Francia si dava alla Convenzione del 15 settembre 1864, interpretazione nel senso che l'Italia avesse abrogato i voti parlamentari e rinunziato ai suoi diritti su Roma (4).

Questi voti politici corrispondevano pienamente alle idee della nazione, almeno della sua parte colta che era quasi tutta liberale. Quegli stessi deputati che poi nel 1870-71, nella discussione della Legge delle guarentigie, assunsero una tinta un po' clericale, sostenevano anch'essi l'occupazione di Roma; il D'Ondes-Reggio Vito non osava opporsi esplicitamente (5); il Mellana andava più oltre;

lata col Governo francese in un col trasporlo della capitale in altra sede. Sottoporrà al Parlamento il relativo progetto di legge ».

Deputati, 1867, 5 dicembre. Menabrea, ministro degli esteri (ib., pag. 102): « In conseguenza non è colla forza nè colla violenza che si può andare a Roma, ma è con altri mezzi che bisogna andarvi, con quelli cioè affermati dal voto del Parlamento del 2 marzo 1861 ».

Deputati, 1867, 17 dicembre. Menabrea (ibid.): « Si è detto che l'unità italiana poteva sussistere senza Roma, ma nessuno nè il Ministero ne altri ha detto di rinunziare a Roma. — È questione di opportunità e di tempo. — Roma debb'essere il coronamento dell'edifizio dell'unità italiana ».

(1) Dei primi a scuoterla in modo davvero scientifico fu tra noi il Padelletti, *Libera Chiesa ecc.* cit. Ma egli stesso provò il bisogno di scusarsi più volte, nello stesso articolo, se confutava la teoria cavouriana, e forse l'incertezza, sopra notata, delle sue espressioni intorno alla sincerità della medesima, è dovuta alla molta riverenza che egli stesso sentiva pel grande statista.

(2) *Deputati*, pag. 1394, col. 3ª, ordine del giorno Conforti e Boncompagni.

(3) *Deputati*, pag. 3841, col. 1ª, ordine del giorno Mancini, approvato pag 3845, col. 3ª.

(4) *Deputati*, 9 dicembre 1867. Il Sella propone insieme ad altri un voto motivato per la conferma della proclamazione di Roma capitale; dopo un'animata discussione lo ritira.

(5) *Deputati*, 27 marzo 1861, a p. 153, col. 2ª, D'Ondes-Reggio V. vuole che si entri in Roma di accordo col papa; ma non dice di opporsi alla dichiarazione di Roma capitale. Nel 1870-71 il D'Ondes-Reggio non era deputato.

votava contro l'ordine del giorno accettato dal Cavour, non già perchè non volesse andare a Roma, ma perchè credeva che, secondo il medesimo, non ci si sarebbe andati mai (1).

L'unanimità quasi completa nel principio generale dell'occupazione di Roma, doveva naturalmente venire meno quando si trattava delle modalità. Le divergenze si mostravano già in occasione dello stesso primo voto parlamentare: furono proposti diversi ordini del giorno, che incitavano il Ministero ad un'azione più pronta, a far il possibile per persuadere l'Imperatore dei Francesi a lasciare sgombrare le sue truppe da Roma, ad invitarlo a ciò (2).

Le divergenze diventavano maggiori, quando dal problema dell'occupazione si discendeva a quello di formulare concretamente le guarentigie e le libertà interne che si sarebbero dovute concedere alla Chiesa. Confrontando i progetti dei vari tentativi di Concordato colla Santa Sede fatti nel 1860-61 coi progetti e colla Legge del 1870-71, si vede che il fondo è sempre quello della separazione della Chiesa dallo Stato e dell'incompetenza del secondo in materie dommatiche e disciplinari; ma dentro al medesimo si distinguono non poche differenze di tinte; sopra tutto, poi, le divergenze diventano sostanziali, quando si confrontino tutti questi progetti e Legge colle idee manifestate a più riprese dalla Sinistra; la quale, pur non negando le libertà e le guarentigie alla Chiesa cattolica, non avrebbe voluto darne tante quante la Destra, nè darle a modo di privi-

(1) *Deputati*, 27 marzo 1861, pag. 156, col. 2ª-3ª, Mellana; riferito sopra, pag. 498, n. 6.

(2) *Deputati*, 26 marzo 1861, pag. 144, col. 1ª, ordine del giorno Greco Antonio: «...proclama Roma capitale del regno d'Italia una e indivisibile, ed invita il Ministero ad invocare, in nome della nazione, da S. M. l'imperatore Napoleone III lo sgombro delle truppe francesi dalla provincia Romana, in conformità del principio di non intervento da esso sapientemente adottato, e passa all'ordine del giorno ». — 27 marzo, pagina 150, col. 2ª, ordine del giorno Petruccelli: Roma capitale; il Presidente del Consiglio esprima a Napoleone e all'Inghilterra il voto, che ci lasci risolvere direttamente col papa la questione. — Cfr. gli ordini del giorno Ricciardi, 26 marzo, p. 144, col. 8ª; Levi, 27 marzo, p. 150, col 1ª; Macchi, 27 marzo, p. 154, col. 2ª; Turati, 27 marzo, pag. 151, col. 3ª.

legio, sibbene senza ledere l'eguaglianza, comunicandole agli altri culti. Queste differenze tra la scuola predominante (la cavouriana) e la Sinistra, le analizzeremo appresso, limitandoci per ora ad accennare i progetti di Concordato colla Santa Sede, quelle che esistono tra essi, e tra i medesimi e la Legge delle guarentigie.

9. *Dei progetti di Concordato* (1) ve ne sono due cate-

---

(1) *Letteratura* di carattere generale sui progetti di Concordato; quella di carattere speciale la andremo indicando più giù. Vedi inoltre, appresso, nel n. 93, quella sui tentativi di conciliazione prima del 1871. Alla letteratura sui progetti italiani di concordato faremo seguire l'indicazione di alcuni lavori sui concordati in genere (numeri 7-11). — I *testi* dei progetti di concordato, vedili più giù, in questo medesimo num. Il Pantaleoni (*L'idea italiana* ecc., passim) insiste sull'idea che i progetti di accomodamento tra la Santa Sede e il regno d'Italia avessero carattere diverso da quello dei concordati: noi però non vediamo differenze radicali. Accanto alla rinunzia più o meno larvata del potere temporale, c'è l'accordo intorno a quistioni giurisdizionali-ecclesiastiche, il che costituisce l'essenza dei concordati. Perciò abbiamo conservato la denominazione di « progetti di concordato ». La legge delle guarentigie, invece, ha un carattere tutt'affatto diverso, assolutamente unilaterale, quindi senza alcuna ombra di concordato.

1. « *Rifiuto* dato da Pio IX alla mediazione francese sulle cose italiane giustificato dall'amico cattolico presso il Nazionale Parlamento, lavoro d'un prelato italiano.... ». — Così nella copertina; nel frontispizio invece: « *L'amico cattolico* al Parlamento Nazionale sulla annessione delle Romagne agli Stati Sardi. — Italia, 1860 », p. 49, in-4. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 14. — Temporalista, teologico.

2. Isaia Antonino, *Negoziato tra il Conte di Cavour e il cardinale Antonelli conchiuso per la cessione del potere temporale del Papa*. Torino, Unione tipografico-editrice, 1862, p. 35. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 48, 11.

Cfr. ciò che diremo nelle pagg. 501-502.

3. *a*) Aguglia Salvatore, « *Soluzione italiana, vera, santa, utile della questione romana*, esposizione del cav. avv. Salvatore Aguglia ». Napoli, 1862.

b) Aguglia Salvatore cav. avv., « *La questione romana e la sua possibile soluzione*, esposizione. Seconda edizione riveduta e corretta, e con aggiunzione dell'esposizione di altre trattative sulla stessa quistione, ch'ebbero luogo nel 1863 ». Napoli, tip. Servio Tullio, 1865, p. 48, in-4. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, D, 18, n. 14. — Citiamo questa edizione.

gorie: l'una fondata sul principio del vicariato del Re d'Italia negli Stati Pontificî (1); l'altra, invece, sul principio

L'Avvertenza, degli editori, è datata: « Settembre 1865 ».

La prima esposizione è contenuta nelle p. 9-28, ed è datata: « Napoli, 18 maggio 1862 ». La seconda è contenuta nelle p. 29-48, e sono lettere dal 1° al 12 aprile 1865, datate da Napoli, mandate alla *Gazzetta di Milano*, e pubblicate come corrispondenze anonime dalla medesima nei numeri 96, 97, 101 e 109.

Le prime trattative sarebbero state fatte tra il Cavour e la Santa Sede per mezzo dell'Aguglia; le seconde verso l'ottobre del 1863 tra il Ministero Minghetti-Peruzzi e la S. Sede, sempre per mezzo dell'Aguglia, ma questa volta comparisce un intermediario tra l'Aguglia ed il Ministero, cioè il canonico, deputato al Parlamento, Gregorio Ugdulena, l'orientalista, da Termini Imerese, perciò concittadino dell'Aguglia, di cui era anche amico d'infanzia (pag. 31). Le trattative non approdarono nè la prima nè la seconda volta. La prima, perchè, dice l'Aguglia (p. 15-16, 24), il Cavour non aveva saputo rispettare tutte le suscettibilità della Curia Romana e per la sua immatura morte. La seconda volta, perchè la Corte Romana non volle dare alcuna assicurazione, neppure officiosa, al Governo italiano, della sua intenzione di intavolare pratiche di accordo.

Le basi di accordo formulate dall'Aguglia la prima volta, sono le medesime della seconda: il testo qui pubblicato (pagine 33-37) è quello della seconda volta. L'Aguglia asserisce che il Cavour (p. 15-16) e poi il Minghetti ed il Peruzzi (p. 38-39) si mostrassero proclivi a discutere sulle dette basi; a me però

(1) 1. Michon J. H. abbé, *Projet de solution de la question romaine*. Deuxième édition. Paris, Dentu, 1860 (finito di stampare l'11 genn.), p. 32, in-8. — Miscell. Risorgimento, B, 18, 21. — Cattolico liberale. Propone che le potenze europee nominino un viceré a vita per gli Stati pontificii, il quale governi costituzionalmente: alla sua morte le potenze eleggano di nuovo un altro viceré. Chi debba essere eletto per la prima volta non è detto. Il Papa avrebbe una dotazione, una specie di lista civile.

2. Ghirelli Giov. Filippo, maggiore, membro dell'Istituto storico di Francia, ecc., *Sulla soluzione della questione romana, pensieri*. Torino, tip. Fodratti, 1864, pagg. 20. — Roma', bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 12. — Scritto dopo la convenzione del 15 settembre. Il Governo italiano proponga al Papa il vicariato del Re nel territorio pontificio, l'alta sovranità nominale del Papa sul medesimo, un tributo del regno al Papa; e così Roma diventerà capitale del regno: nutre una certa fiducia nell'accettazione da parte del Papa di un simile progetto.

della cessazione completa del potere temporale. L'idea del vicariato era antica, anteriore a quella stessa dell'unità

sembra difficile, massime riguardo agli art. 1-2. L'Aguglia asserisce che il cardinale Antonelli avesse sentimenti italiani, nazionali (p. 12), e che se la prima volta non si venne ad un accordo, sia stato, come sopra esponemmo, per la morte del Cavour e perchè questi non aveva saputo rispettare tutte le suscettibilità della Curia Romana: i medesimi sentimenti di nazionalità attribuisce a Pio IX, sebbene, riguardo a questo, non così esplicitamente (pagg. 12-13): tutto ciò sembra assai poco verosimile. L'Aguglia avrebbe avuto conoscenze con altri personaggi della Curia Romana nella sua qualità di avvocato dell'Ordine Costantiniano, carica che aveva ricevuto dal Governo borbonico (pag. 11), si sarebbe trovato a contatto coi suddetti personaggi specialmente nei 30 mesi dal 1° settembre 1859 al febbraio 1862 (ibidem). Egli si mostra cattolico-liberale, antitemporalista.

Cfr. il libro dell'Isaia e vedi più giù nelle pagg. 501-502.

4. Erenabla di Boterno V. G., *Le trattative con la S. Sede*, lettera [Bologna, 3 maggio 1865]. — [Bologna, R. tip.], pagg. 13. — Roma, bibl. V.E., miscell. Risorgimento, B, 51, 12. — Cattolico-liberale, quindi favorevole al fatto delle trattative.

5. Giudice Angelo sac. dott., « *La Chiesa e lo Stato*, ossia loro uniformità di principii, armonia di scopo, necessaria coalescenza ed associazione di forze, e tutto ciò dedotto dal vero carattere che informa la religione cristiana in rapporto alla libertà, alla civiltà, alla prosperità dei popoli », 2. ediz. Palermo, tip. Parrino, 1866, p. 48, in-4. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 20, n. 2. — Liberale, conciliante, teologico-politico, si serve degli scritti e discorsi parlamentari del tempo, propugna l'idea del concordato; in fondo vuole l'abolizione del potere temporale, ma non è esplicito.

6. *a)* « *Impossibilità di una convenzione tra il romano pontefice e gli usurpatori de' suoi dritti*, 2. ediz. ampliata dall'autore P. L. S. A. e tradotta da A. C. D. P. ». Roma, tip. di Propaganda Fide. 1869, p. 24. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 15, 9.

b) Idem in ispagnuolo: *Impossibilidad de convenio* entre el romano pontifice y los usurpadores de su derechos, 2. edicion aumentada. Par el espanol P. L. S. — Roma, imprenta de Propaganda, 1869, p. 23. — Miscellanea Risorgimento, A, 15, 10.

c) Idem, 1. ediz., ibid. 1868, p. 12. — Miscell. Risorgimento, A, 15, 29.

7. *Della natura e carattere essenziale dei concordati*. Dissertazione. Parigi, tip. Didot, 1850, p. 79, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 17, 20. — I concordati sono indulti pontificii; a proposito della legge Siccardi.

8. Fiorenza ab. dott. Gius., *Sopra i concordati*. Osservazioni

italiana e indipendente dalla medesima (1). Ma, senza rimontare a' tempi troppo lontani, il Cavour nel 1856, nel Congresso di Parigi, aveva in un memorandum proposto il vicariato per le Romagne. Ora veniva ripresa dalla Francia, che, visto svanire il consiglio di rinnovare la federazione italiana con a capo il pontefice per presidente onorario, vagheggiata nel 1848 e in parte ancora, ma da pochissimi e più tosto tra le sfere ufficiali, nel 1849 (2), e

interessanti. Firenze, Paggi, 1860, p. 78, in-16. — Roma, bibliot. Vitt. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 9. — Antitemporalista; studia questo argomento vedendo la probabilità che si concluda un concordato per l'Italia, il quale oltre al risolvere la quistione romana, unifichi il diritto pubblico ecclesiastico delle varie provincie del regno (p. 5-6). Pag. 8: « Brevemente tratterò dell'origine, materia e forma, del valore morale, e dei varii motivi pei quali finiscono i concordati ».

9. *Disertacion sobre la naturaleza, y el caracter esencial de los concordatos.* Roma, imprenta de la Propaganda, 1865, p. 96, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 13. — È la traduzione di « Della natura e carattere essenziale dei concordati, dissertazione ». Parigi, Didot, 1850, p. 80.

10. Reali Eusebio, *Se il diritto internazionale sia applicabile alle relazioni fra lo Stato e la Chiesa.* Bologna, tip. Aiudi, 1865, pagg. 38, in-8. — Roma, bibliot. V. E, miscell. Risorgimento, B, 23, 15.

Risponde di no; sostiene che secondo i principii del diritto internazionale non si potrebbero quindi concludere concordati con la Santa Sede. Scritto a proposito delle trattative di concordato fra questa e il regno d'Italia.

11. Wordsworth e Tfoulkes, « *Sull'abrogazione dei concordati*, discorsi pronunciati al congresso ecclesiastico di Nottingham [Inghilterra] dal rev. monsignore Cristoforo Wordsworth, vescovo di Lincoln ed il rev. E. Tfoulkes ». Torino, Loescher, 1872, p. 23. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 1, E, 2, n. 8. — Parlano non tanto dell'abrogazione dei concordati in se stessi, quanto più tosto dell'unione dell'anglicanesimo col vecchio cattolicismo, la quale patrocinano. Il Wordsworth sostiene che l'Italia non avrebbe dovuto rinunziare puramente e semplicemente al diritto di regia nomina, ma promuovere una riforma della Chiesa appoggiando il clero ed il laicato.

(1) Vedi F. Scaduto, « Stato e Chiesa negli scritti politici dalla fine della lotta per le investiture sino alla morte di Ludovico il Bavaro » (1122-1347). Firenze, Le Monnier, 1882, p. 77, e specialmente nota 7.

(2) Preliminari di pace firmati a Villafranca tra Napoleone e Francesco Giuseppe, il 12 luglio 1859 (*Ricordi della questione*

considerando come utopistiche le idee di trasferire la Santa Sede (1) a Gerusalemme, o a Malta, o a Costantinopoli, o a

---

romana, p. 20): « I due sovrani favoriranno l'organizzazione di una confederazione italiana avente il Papa a presidente onorario. Il Papa sarà consigliato dai due Imperatori a concedere riforme ». — 1859, 20 ott. Napoleone ne fa la proposta a Vittorio Emmanuele per lettera, il quale risponde: « La confederazione è impraticabile e contraria ai voti del popolo italiano » (*Ricordi*, p. 21).

(1) 1. « Partito nazionale italiano. Indipendenza, unificazione. — *La papauté à Jérusalem* ». Torino, Unione tip.-editrice, 1856, pag. 11. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 13, numero 6. — Antitemporalista; approva l'idea dell'abate Michon, autore dell'opuscolo « La papauté à Jérusalem », che il Papa trasferisca la sua sede a Gerusalemme.

2. Michon J. H., *La papauté à Jérusalem*, deuxième éd. Paris, Dentu, 18 juillet 1856, pagg. 64, in-8. — Roma, bibl. V. E , misc. Dina, 36, 2, A, 22, n. 8. — La 1ª ediz. è del maggio del medesimo anno. — Antitemporalista; si trasferisca la sede del papato a Gerusalemme.

3. Julius [avv. Davide Levi, si trova manoscritto nel presente esemplare], *Questione romana. L'unità cattolica e l'unità moderna*. Torino, tip. Sarda, 1860, pagg. 81, in-8. — Miscell. Risorgimento, B, 19, 2. — Acattolico.

Il centro intellettuale del mondo ora è Parigi; vi si trasporti pure il Papato; se questo ha ancora vitalità, potrà ivi spiegarla maggiormente; se no, si estinguerà.

Potere temporale e Islamismo moribondi, invano si cerca d'infondere sangue nelle loro vene inaridite, pagg. 3-4: « Non senza profonda perturbazione di spirito ed angoscia d'animo, noi assistiamo, da quasi un secolo, allo spettacolo doloroso della lenta agonia, e del dissolvimento dei due grandi poteri religiosi dell'età moderna. Uno stesso grido di dolore sorge dalle moschee di Medina, cui rispondono, gemendo, le sacre volte del Vaticano. Non è il nuovo Islamismo che minaccia l'Europa, ma i nostri Numi antichi che se ne vanno. Invano il pio condottiero ai soldi della S. Sede appresta armi ed armati per difendere la Chiesa da cotesto strano Islamismo che la minaccia; invano i Mufti e i Bascià dell'Islamismo vero, o quelli della diplomazia, fanno a gara per recare farmachi e balsami al grande infermo dell'Oriente, che disceso dalla sua *sublimità* giace disteso sul letto d'angoscia, vulnerato a morte. Non v'ha balsamo alle loro piaghe: il Papato temporale e la Sublime Porta, questi due colossi paurosi delle età di mezzo, nati e cresciuti in potenza quasi ad epoche uguali, ambo per antichità venerati, terribili ambedue per fede, più terribili ancora per audacia d'imprese e per ferocia, dopo essersi contrastato

Parigi, o in Corsica, o in Elba, o in una città da fondarsi, proponeva il vicariato del Re d'Italia per tutti gli Stati pon-

per oltre undici secoli il dominio della terra e del cielo, ora esauriti di forze, piagati nel cuore, non vivono se non che della vita stentata e precaria, cui potenze straniere vanno infondendo stille a stille nelle lor vene inaridite. Un imperatore, terzo pontefice anch'egli, numera con gioia mal celata i battiti supremi nel polso all'una; popoli e pensatori, a lungo oppressi mirano con gioia selvaggia le convulsioni spiritate con cui l'altro, confitto nel letto di dolore, si agita e si dibatte. La fede, che li cullò nascenti, non però li abbandona nelle ore supreme. Essa la lor ragione d'essere, la loro forza nel passato, essa la loro forza ancora e la loro consolazione. Nati da Nemi, essa susurra loro all'orecchio, non potranno prevalere contro di voi le armi dell'inferno, nè della morte ».

4. *Il papato impossibile e il papato necessario, saggio.* Italia, ottobre 1860, pagg. 36. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 2, n. 5. — Le potenze invece di puntellare il trono del Papa a Roma e quello del Sultano a Costantinopoli, trasferiscano quello del primo a Gerusalemme rendendolo così una potenza orientale cristiana.

5. Nardi mons. Francesco, « Ad Ernesto Filatete sull'obbligo del vescovo romano e Pontefice massimo di risiedere in Roma, risposta ». Roma, tip. Sinimberchi, 1861, pagg. 16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 14. — Temporalista.

« Seconda risposta di mons. F. Nardi ad Ernesto Filatete », pagg 15, senza data e senza luogo di stampa. — Miscell. Risorgimento, B, 20, 15. — Filatete aveva replicato nell'*Ape*, giornale di Torino.

6. Filatete Ernesto [sembra uno pseudonimo], « Obbligo del vescovo romano e Pontefice massimo di risiedere in Roma quantunque metropoli del regno italico ». Firenze, Le Monnier, 1861, pagg. 24. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 18. — Cattolico-liberale, antitemporalista.

7. Caranti Biagio cav., *La nuova Roma*. Torino, tip. Botta, 1862 (20 ott.), pagg. 21. — Roma, bibliot. V. E, miscell. Dina. 36, 2, A, 1, n. 5. — Antitemporalista; andare a Roma per ora è difficile; intanto gelosia delle varie ex-capitali; fondiamo una città nuova alla frontiera romana, e così spegneremo le gelosie, avremo una capitale veramente centrale e potremo da vicino studiar meglio la posizione del nemico: quando Roma sarà acquistata, allora vi trasporteremo la capitale. — L'autore era impiegato presso un Ministero (p. 16).

8. Pagani Gentile, « La questione del Papa, considerazioni politiche, con un'appendice sul brigantaggio ». Milano, Pirola, 1863, pagg. 52, in-8. — Roma, bibl. V., E., miscell. Risorgimento B, 22, 16. — Il Papa per esser libero deve esser sovrano; d'altra

tificî od anche di restringere la sovranità papale alla sola città Leonina (1). Anzi, se è da credere alle rivelazioni fatte

parte l'Italia deve unificarsi e la sua capitale naturale è Roma; dunque si lasci al Papa la sola città Leonina; o meglio la Francia, che ha ricevuto Nizza e Savoia, gli ceda la Corsica che è territorio italiano (§ IX, pagg. 28-29).

9. Taverna Pietro, firmato a pag. 12, « Questione romana. Nuovo patrimonio di S. Pietro ». Alessandria, tip. Oviglio, 1864, pagg. 12. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 1, n. 3. — Al Papa, invece del suo presente staterello, si dia l'isola d'Elba. L'autore aveva espresso questa sua idea nell'« Avvisatore alessandrino » del 7 marzo 1861 (p. 8), la vide poi ripetuta nel giornale francese « l'Opinion nationale », e analogamente, dopo il colloquio di Odo Russel col Papa, il governo inglese offerse a questo l'isola di Malta (p. 9).

10. Garelli Andrea sacerdote, « Il luogo della sede del Papa è rivelato nelle sacre scritture. Comento ». Verona, stamperia Merlo, 1865, pagg. 16. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 27. — Temporalista.

11. X., « Il Papa a Costantinopoli o il testamento dell'antica Roma nella questione d'Oriente ». Roma, tip. delle Terme, 1876, pagg. 42, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 2, n. 2. — L'Italia non resti inerte nella quistione d'Oriente, un congresso assegni Costantinopoli, col suo « litorale europeo e asiatico del Bosforo e dei Dardanelli e più i Luoghi Santi » (p. 38) al Papa per sua sede e dominio.

12. « Retablissement du pouvoir temporel par le prince de Bismark ». Paris, 1885.
Sostiene che le potenze le quali abbiano interesse ad allearsi con la S. Sede siano la Germania e l'Austria: l'impero tedesco s'incorporerebbe i territorii tedeschi soggetti all'Austria; questa in compenso allargherebbe il suo dominio sui Balcani, esclusa Costantinopoli dove sarebbe trasferita la sede pontificia.
Vedi Bompard, p. 220-21 (chap. III); l'opuscolo non l'abbiamo avuto sott'occhio.

(1) Vedi Bianchi C. cit., pag. 669.
Letteratura sulla riduzione del dominio temporale alla città leonina.

1. a) *Le pape et le congrès*, Paris, Dentu et Didot, 1859 [22 dicembre, vedi giù nel n. 14 di questa nota], pag. 46, in-8. — Miscell. Risorgimento, B, 18, 26.

b) « *Il papa ed il congresso*. Opuscolo or ora pubblicato in Parigi. — Venezia, coi tipi di P. Naratovich, 1860 », p. 28. — Miscell. Risorgimento, B, 50, 10. — È una traduzione pura e semplice dell'opuscolo francese.

c) « *Il papa e il congresso*. Traduzione riscontrata sull'originale francese. Con un'appendice contenente la lettera di monsignor

dall'Isaia (1), già segretario del cardinale D'Andrea, lo stesso Cavour avrebbe aderito all'idea del vicariato (2), e si sarebbe

arcivescovo di Firenze [9 dicembre 1859] e la risposta del barone Bettino Ricasoli [14 dicembre 1859] e altri documenti sulla questione romana. Estratti dal giornale *La Nazione*. — Edizione sesta », p. 47, in-4. — Miscell. Risorgimento, A, 11, 4. — Noi citiamo questa edizione.

Nella dissertazione si sostiene il potere temporale, dicendo che è necessario per la libertà religiosa del papa e per l'equilibrio delle potenze (§ II), e che non è impossibile mantenerlo senza forzare la volontà dei sudditi (§ I), ma purchè si restringa ad un piccolo territorio, cioè purchè se ne stacchino le Romagne che oramai si sono ribellate (§§ VI e seg.): il Governo pontificio è contrario ai principii della civiltà; perchè possa reggersi senza forzare la volontà dei sudditi, occorre spieghi una bontà patriarcale, e questo sistema può applicarsi con frutto soltanto in un piccolo territorio (§§ III, IV). Il papa ricaverebbe le sue rendite non solo da questo, ma da una contribuzione di tutte le potenze (§ V). L'autore dice di parlare nell'interesse della Chiesa; ma è l'organo di Napoleone, e lascia intravedere molto chiaramente che i Romani non saranno poi contenti del governo patriarcale, che si propone di conservare per loro.— Pagg. 18-19 (§ V): « En résumé, il y aura en Europe un peuple qui aura à sa tête moins un roi qu'un père, et dont les droits seront plutôt garantis par le cœur de son souverain que par

(1) A. Isaia, *Negoziato tra il Cardinale Antonelli e il Conte di Cavour*, ecc. Torino, Unione tipografico-editrice, 1862. - Bianchi C. cit., pag. 671, e Bianchi N., « Storia documentata della diplomazia europea in Italia », tom. VIII, 1872, pagg. 435, 437, lasciano in dubbio l'attendibilità di queste rivelazioni.

Che l'Aguglia aprì delle trattative, ed in parte per incarico del Governo italiano, come egli e l'Isaia asseriscono, è fuori dubbio, siccome si rileva dai documenti XXXIII, p. 204, e XXXV, p. 205-206, riferiti dal Pantaleoni stesso « L'Idea italiana » ecc. Il dubbio è sull'estensione del suo mandato e sull'attendibilità delle sue notizie, su di che il Pantaleoni accentua molto di più i dubbi del Bianchi N. e Bianchi C., anzi presenta l'Aguglia addirittura come un mistificatore (Pantaleoni, p. 81, nota 1).

(2) Ciò viene asserito pure nei « Ricordi della questione romana ». Torino, tip. Derossi, 1871, p. 24-25, anzi quivi si precisa il giorno 29 febb. 1860, nel quale il Gabinetto di Torino avrebbe risposto a Napoleone accettando il progetto del Vicariato. Siccome questa sembra una scrittura officiosa pubblicata per cura del Governo italiano, così non vedo motivo per dubitare dell'asserzione.

disteso un progetto di Concordato sulle seguenti basi: — 1° che il papa consacrasse Vittorio Emanuele in Re d'I-

l'autorité des lois et des institutions. Ce peuple n'aura pas de représentation nationale, pas d'armée, pas de presse, pas de magistrature. Toute sa vie publique sera concentrée dans son organisation municipale. En dehors de se cercle étroit, il n'y aura d'autre ressource pour lui que la contemplation, les arts, le culte des grands souvenirs et la prière. Il sera à jamais déshérité de cette noble part d'activité qui, dans tous les pays, est le stimulant du patriotisme et l'exercice légitime des facultés de l'esprit ou des supériorités du caractère. Sous le gouvernement du Souverain Pontife, on ne pourrait prétendre ni à la gloire du soldat, ni à celle de l'orateur ou de l'homme d'Etat. Ce sera un gouvernement de repos et de recueillement, une sorte d'oasis où les passions et les intérêts de la politique n'aborderont pas et qui n'aura que les douces et calmes perspectives du monde spirituel.

« Sans doute, il y a dans cette condition exceptionnelle quelque chose de pénible pour des hommes qui sentent en eux de nobles ambitions de servir et de s'élever par le mérite, et qui sont condamnés à l'inaction. C'est un sacrifice qu'il faut bien leur demander, dans un intérêt d'ordre supérieur devant lequel les intérêts particuliers doivent s'effacer. D'ailleurs, si les sujets du Pape sont soustraits à l'activité de la vie politique, ils en seront dédommagés d'une autre côté par une administration toute paternelle, par d'exemptions d'impôts, par la grandeur morale de leur patrie, qui est le centre de la foi catholique, et par la présence d'une cour dont l'éclat, nécessaire à la double majesté du Pontife et du prince, sera entretenu au moyen des tributs que payeront généreusement les puissances catholiques de l'Europe ».

Potere temporale è necessario. Se il papa non lo avesse, sarebbe o francese, o austriaco, o spagnuolo, o italiano, ecc. Pagine 6-7 (§ II): « D'abord, le pouvoir temporel du Pape est-il nécessaire à l'exercice de son pouvoir spirituel. La doctrine catholique et la raison politique sont ici d'accord pour répondre affirmativement. Au point de vue religieux, il est essentiel que le Pape soit souverain. — Au point de vue politique, il est necessaire que le chef de deux cents millions de catholiques n'appartienne à personne, qu'il ne soit subordonné à aucune puissance, et que la main auguste qui gouverne les âmes, n'étant liée par aucune dépendance, puisse s'élever au-dessus de toutes les passions humaines. Si le Pape n'était pas souverain indépendant, il serait Français, Autrichien, Espagnol ou Italien, et le titre de sa nationalité lui enleverait le caractère de son pontificat universel. Le Saint-Siège ne serait plus que l'appui d'un trône, à Paris, à Vienne ou a Madrid ».

talia; e, — 2° pur conservando l'alta sovranità sul patrimonio di San Pietro, ne affidasse il vicariato a Vittorio

---

Il 7 gennaio 1860 Pio IX protestò contro questo opuscolo (*Ricordi della questione romana*. Torino, tipogr. Derossi, 1871, pag. 22-23).

2. Stoffels avv. Carlo, *Il papa cattolico e i papi protestanti*, p. 18, senza data e senza luogo di stampa. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 26. — Temporalista, è una confutazione dell'opuscolo *Il papa e il congresso.*

3. *Risposta di monsignor vescovo d'Orleans all'opuscolo « Il papa e il congresso »*. Senza data, senza luogo di stampa, p. 16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 5. — Temporalista; dice che l'opuscolo *Il papa e il congresso* è pieno di contraddizioni, che (p. 4) « proclama che il potere temporale del Papa è indispensabile; ma nel medesimo tempo si studia di provare che esso è impossibile ».

4. Zinelli F. M. canonico, *Il papa ed il congresso, opuscolo secondo*. Venezia, tip. Grimaldo, 1860, p. 53, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 1. — Temporalista, accusa d'ipocrisia ecc. l'autore dell'opuscolo *Il papa ed il congresso.*

5. Villemain, « *La Francia, l'Impero e il Papato*, questione di diritto pubblico per il sig. Villemain, membro dell'Instituto di Francia. Traduzione dal francese, del conte Giancarlo Conestabile ». Perugia, tip. Bartelli, 1860, p. 51, in-4. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 11. — La prefazione del traduttore è datata 10 febb. Il Villemain è temporalista, confuta l'opuscolo *Il papa ed il congresso.*

6. *Il regno d'Italia e Roma città libera, progetti di Napoleone I desunti da documenti autentici*. Torino, tip. letteraria, 1866, p. 21. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 4. — Donde siano desunti i detti documenti, non è indicato.

7. « *La questione papale giudicata in Germania*. Il papato davanti la politica napoleonica e tedesca. Berlino, dal 25 dicembre 1859 al 1° gennaio 1860. Traduzione dal tedesco ». Torino, tip. Favale, 1860, p. 28. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 2, n. 4. — Politico; la sovranità del papa si restringa alla sola città di Roma; il governo di questa si trasformi in senso civile; le potenze contribuiscano al mantenimento della S. Sede: in fondo segue le idee dell'opuscolo *Il papa ed il congresso.*

8. « *I papi principi italiani*. Prima traduzione dal francese ». Firenze, tip. Le Monnier, 1860. — La prefazione dell'editore è datata 5 aprile 1860. — Pagg. 93, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 12, 1. — Nella prefazione l'editore dice che, sebbene probabilmente l'autore di questo scritto sia diverso dall'altro intitolato « Il papa e il congresso », pure il primo può considerarsi come la prova storica del secondo: se nel

Emanuele e ai suoi successori; — 3° d'altra parte l'Italia assegnasse 10,000 scudi annui a ciascuno dei cardinali

primo non si fanno delle proposte concrete intorno al modo di risolvere la quistione del potere temporale, è perchè si trovano svolte nel secondo. — Contro il potere temporale. — La traduzione è estratta dal giornale « Il Risorgimento ».

9. Ortiz Urruela Manuel, *La verdad, la razon y los hechos contra el folleto de Paris titulado El papa y el congreso*. Cadiz, imprenta de la Rivista Medica, 1860 (16 gennaio), pagg. 16. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 18. — Temporalista.

10. Herrero y Espinosa Diego, canonico nella cattedrale di Cadice, « *La Chiesa e l'inferno*. Versione dallo spagnuolo ». — Roma, tip. Placidi, 1860, p. 23. — Roma. bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 22. — Temporalista, a proposito dell'opuscolo *Il papa e il congresso*.

11. [Blanc S., firmato a p. 6], *Le pape et point de congrès*. Montpellier, typ. Bohem, 1860 (15 gennaio), pagg. 22. — Roma, biblioteca V. Em., miscell. Risorgimento, B. 18, 21. — Temporalista.

12. Cardelli Tito, *La vera questione romana*. Firenze, tipografia Mariani, 1860, pagg. 21. — Miscell. Risorgimento, B, 50, 5. — Cattolico-liberale, anti-temporalista, a proposito dell'opuscolo *Il papa ed il congresso*.

13. *Esame critico dell'opuscolo Il papa ed il congresso*, p. 30, senza data (1860), senza luogo di stampa, ecc. — Miscell. Risorgimento, A, 12, 4. — Papalino.

14. « *Esame di un opuscolo francese intitolato Il papa ed il congresso*, pubblicato a Parigi il 22 del prossimo passato dicembre ». Roma, tip. della Civiltà Cattolica, 4 gennaio 1860, p. 32, in-8 — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 22.

15. « *Le pape roi au Vatican, Victor Emanuel roi au Quirinal*, par un Romain auteur de Rome et Congrès ». — Paris, Dentu, 1861, pagg. 15. — Roma, bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 3, D, 3, n. 7. — Roma diventi capitale del regno d'Italia: questo espropri tutti i beni esistenti in Trastevere, e li dia al pontefice, costituendogli un piccolo territorio immune ed inalienabile; così egli regnerà sopra la così detta città leonina, lasciando però libertà agli abitanti della medesima di emigrarne e passare sotto la nazionalità italiana.

16. *Una città per il papa o soluzione della questione romana*. Torino, presso i principali librai, 1861, p. 15. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 50, 8. — Al papa si lasci soltanto la città leonina.

17. Napoléon. « Sénat. Séance du vendredi 1er mars 1861. *Discours* de S. A. I. le prince Napoléon ». Paris, impr. centrale des chemins de fer, 1861, pagg. 80, in-8.

italiani; — 4° concedesse loro il diritto di sedere in Senato; — 5° assegnasse una lista civile conveniente e decorosa

Conclusione, p. 73-74: Si lasci al papa il solo Trastevere; la cattolicità (le Potenze o i cattolici individualmente?) contribuiscano per una dotazione e per una guarnigione.

18. *Sulle « Questioni urgenti » di Massimo d'Azeglio, esame e confutazione di un Romano.* Torino, stamp. de' compositori-tipografi, 1861 (23 marzo) p. 56, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 12, n. 3.

Cattolico-liberale come il d'Azeglio, e pieno di rispetto pel medesimo. Tuttavia confuta la di lui opinione, fondata sopra motivi politici, che Roma non potesse scegliersi per capitale d'Italia. Al papa vorrebbe lasciare la sola città leonina. Avverte il pericolo che gl'Italiani, messi al bivio di scegliere tra a Chiesa Romana persistente nel temporale e la patria agognante all'unità, abbandonino la prima (p. 56).

19. Gennarelli A., « *Le dottrine civili e religiose della Corte di Roma in ordine al dominio temporale*, considerazioni e documenti, accompagnati da una proposta per risolvere la questione romana ». Firenze, tip. Mariani, 1862, pagg. CXII, 160, 40, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 13, n. 1.

20. Gennarelli Achille cav., avvocato della Sacra Ruota e già deputato al Parlamento Romano, « *La politica della S. Sede e gli atti dei Buonaparte*, esposizione e documenti con l'aggiunta di un capitolato [escogitato dal Gennarelli] per la liberazione di Roma ». Firenze, tip. Mariani, 1862, pagg. LXXXVIII, 141, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 9, n. 2.

21. Gennarelli Achille prof., avv. della Curia Romana, « *La Roma degli Italiani e la Roma dei cattolici*, osservazioni e risposta alla lettera del signor duca di Persigny indirizzata al Presidente del Senato francese ». Firenze, tip. Niccolai, 1865, p. 89, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, E, 21, n. 5. — Mostra, massime esaminando il sillabo, che il papato è inconciliabile con lo Stato e con la civiltà; propone di lasciargli la città leonina. Pagg. 63-76 progetto Gennarelli: « Capitoli per la reciproca indipendenza del Re d'Italia e del Sommo Pontefice in Roma ».

22. Gennarelli A., *Il diritto pubblico e le dottrine della Chiesa applicati alla questione di Roma, programma di soluzione proposto all'Italia.* Firenze, Gaston, 1867, pagg. 16, CLXXIII (documenti). — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 3, n. 1.

23. Ranalli Ferdinando, *Della quistione romana, pensieri.* — Firenze, tip. Le Monnier, 1870 (6 settembre). — Anti-temporalista, ma per motivi politici propone che Roma si dichiari città libera e neutrale, almeno per ora, e la capitale resti in Firenze.

24. Pacifici-Mazzoni Emilio, *La quistione romana nella se-*

al pontefice; — 6° questo trattato, infine, avrebbe avuto forza di contratto e di legge (1).

conda fase e la sua soluzione, esame. Firenze, Cammelli, 1870, p. 76, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, 6, 12, n. 10. — Propone e formola un progetto di legge su per giù le medesime idee che poi diventarono legge. Notiamo le principali differenze: al papa vorrebbe lasciare la città leonina (p. 51-52); e vorrebbe abolire la personalità giuridica di tutti gli enti ecclesiastici, e farne amministrare i beni provvisoriamente dallo Stato finchè non si possano costituire Consigli amministrativi misti di ecclesiastici e di laici, costituzionali (p. 43-44, § XXXII; pagg. 53-54, § XXXVIII). Il libro è datato: « Roma, 30 settembre 1870 ». Fu scritto quando la breccia di Porta Pia, del 20 settembre, era stata già fatta: la prossimità a questo avvenimento spiega la proposta di lasciare al papa non il solo Vaticano, ma tutta la città leonina.

25. « *La necessità del potere temporale* del papa e la città leonina. Roma, tip. Gentili, 1871 » (a p. 29 è datato: « Roma, novembre 1870 »), pagg. 29. — Miscell. Risorgimento, A, 16, 10. Clericale, sostiene la necessità del potere temporale; dice che la città leonina non entrava nel primitivo progetto di annessione del Governo italiano, ma non vorrebbe limitato alla medesima il potere temporale.

(1) A)

Basi delle trattative che, secondo l'Isaia, *furono proposte dal Cavour all'Antonelli, tra il 2 e il 3 febbraio 1861, per mezzo di Omero Bozini di Vercelli*. Presso Isaia Antonino, « Negoziato tra il conte di Cavour e il cardinale Antonelli conchiuso per la cessione del potere temporale del papa », Torino, Unione tipografico-editrice, 1862, pagg. 18-19. Sull'autenticità, vedi addietro, pagg. 501-502.

« Art. 1. Che la Corte Romana riconoscesse e consacrasse Vittorio Emanuele Re d'Italia.

« Art. 2. Che il Papa conservasse il diritto di alta sovranità sopra il Patrimonio di San Pietro, il quale però sarebbe governato civilmente da Vittorio Emanuele e suoi successori, quali Vicarii del Sovrano Pontefice.

« Art. 3. Avrebbe il governo del Re stabilito, avessero i cardinali scudi diecimila annui [ciascuno, vedi pag. 23 dell'Isaia].

« Art. 4. Che spettasse di diritto ai cardinali italiani di sedere in Senato.

« Art. 5. La lista civile del Pontefice conveniente e decorosa da costituirsi sopra il Patrimonio di San Pietro.

« Art. 6. La transazione e stipulazione per contratto e per legge, oltre ad altre maggiori garanzie a porgersi dal governo italiano per la esecuzione perpetua di tutte le stipulazioni e patti a convenirsi ».

Un tale progetto di Concordato, se il Cavour vi avesse realmente aderito e lo avesse pubblicato, avrebbe urtato

B)

Progetto di concordia [formulato dall'Aguglia] che offrirebbe il Governo italiano alla S. Sede romana, 1863, sulle medesime basi di quello del 1861 — Presso Aguglia S., *La quistione romana*. 2ª ediz. — Napoli, tip. Servio Tullio, 1865, pagg. 33-37. — Intorno all'autenticità, vedi sopra, pagg. 501-502.

« Art. 1. Il Sommo Pontefice, capo visibile della Chiesa universale, avrà sempre una giurisdizione libera ed indipendente sull' intero episcopato Italiano, e sull'elezione dei vescovi e prelati inferiori, come su tutti gli affari ecclesiastici. — Sono quindi annullati i concordati già stipulati coi cessati governi italiani, per darvi piena esecuzione a' sacri canoni.

« Art. 2. Sono abolite ed annullate tutte le disposizioni governative, leggi e regolamenti riguardanti la soppressione dei luoghi ed ordini religiosi regolari, nonchè tutte le disposizioni governative, leggi e regolamenti riguardanti i beni appartenenti ad essi luoghi ed ordini religiosi regolari. Qualunque modifica od innovazione che possa essere richiesta dai tempi, o da peculiari circostanze, sia riguardante la esistenza dei luoghi ed ordini religiosi regolari, come di tutti i luoghi ed istituzioni pie sinora esistenti in tutta Italia, sia dei beni ad essi tutti annessi e pertinenti, saranno regolate e decretate da Sua Santità *juris ordine servato*, mediante iniziativa delle sacre congregazioni, o per domanda del Governo o Parlamento italiano.

« Art. 3. Sono abolite ed annullate tutte le disposizioni governative, leggi ed istruzioni riguardanti le giurisdizioni ed il loro libero esercizio di esse [*sic*] degli arcivescovi, vescovi, prelati, parrochi ed altre potestà ecclesiastiche in Italia, come tutti i processi, condanne e coazioni qualunque contro i medesimi per motivi e cause politiche.

« Sono altresì restituiti i beni temporali ed i frutti percetti nella loro assenza tanto ai detti prelati, parrochi e potestà ecclesiastiche inquisiti, come a tutti quei prelati ed ecclesiastici che sono stati sinora lontani dalle loro sedi per cause politiche, o per conseguenza delle vicende politiche del tempo.

« Art. 4. Sua Santità il regnante Sommo Pontefice, annuente il Sacro Collegio dei Cardinali, delega e cede in vicariato il governo e potere civile al re Vittorio Emanuele, suoi successori e famiglia, su tutti gli Stati ed appartenenze della Santa Sede in Italia, e che si compongono delle provincie dell'Emilia, delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria, di Roma e Comarche sino al confine delle provincie napoletane; e dei possedimenti dei ducati di Benevento e Pontecorvo, conservando

profondamente contro i sentimenti che i Romani e gl'Italiani avevano dei loro diritti. Ma gli altri progetti, che ci

il Sommo Pontefice in perpetuo l'alta sovranità su tutti i detti Stati ed appartenenze.

« I detti Stati ed appartenenze della Santa Sede saranno governati da S. M. il Re, suoi successori e famiglia in perpetuo con le istituzioni e leggi comuni a tutto il regno d'Italia.

« Il vicariato nel potere e governo civile su di essi Stati ed appartenenze della Santa Sede, nei detti modi ceduto, sarà riversibile e si consoliderà nell'alto sovrano, il Sommo Pontefice romano, nei seguenti tre casi:

« 1° di smembramento dell'unità italiana costituita in unico regno;

« 2° di un'occupazione o invasione straniera in Italia;

« 3° d inadempimento dell'articolato nella presente concordia, o di appunto degli appannaggi convenuti.

« Art. 5. La lista civile del Sommo Pontefice, alto sovrano degli Stati ed appartenenze della Santa Sede, sarà sempre prelevata, nella cifra goduta in atto, dal ricavato dei propri Stati e appartenenze, dei quali delega in vicariato il governo e potere civile.

« Saranno pure prelevati dal ricavato degli Stati ed appartenenze della Santa Sede romana:

« a) I piatti cardinalizi nella cifra di annui scudi 10 mila per quegli eminentissimi cardinali residenti in Roma non provvisti di mensa [cioè per ciascuno di essi];

« b) Il mantenimento dei nunzii apostolici presso gli Stati esteri per le relazioni e giurisdizioni ecclesiastiche, che esercitano a nome della Santa Sede, nel modo nel quale si trovano in atto installati, e limitati agli affari e giurisdizioni puramente ecclesiastici;

« c) I fondi occorrenti alle sacre congregazioni ed ai tribunali ecclesiastici per le materie e per le cause puramente ecclesiastiche, e per quanto sono in atto sovvenuti dal governo pontificio;

« d) I fondi per soldi, indennità e spesato per le segreterie e curie della Santa Sede per le provvidenze e corrispondenze con tutto l'orbe cattolico. A quale oggetto il ministro delle finanze del Regno italiano darà le disposizioni analoghe, mediante le istruzioni opportune, che riceverà dalla segreteria di Stato pontificia e dalla reverenda Camera apostolica.

« Art. 6. Gli appannaggi ed averi del Sommo Pontefice e della Santa Sede, enumerati e distinti nell'articolo precedente, saranno sempre prelevati a preferenza, sotto pena del terzo caso di riversibilità contemplata nell'art. 4. La Santa Sede e il Sommo Pontefice alto sovrano non dovranno in nessun caso soffrire alcuna conseguenza dal bilancio degli Stati ed appar-

restano dello stesso statista, sono fondati sul principio della cessazione assoluta del potere temporale, al pari di

tenenze, dei quali ha ceduto in vicariato il governo e potere civile. Il governo del re d'Italia penserà, coll'amministrazione di tutto il regno a qualunque *deficit* parziale.

« Art. 7. Il governo del re d'Italia, colla cessione in vicariato del governo e potere civile degli Stati e appartenenze della Santa Sede, si assume il carico del debito pubblico contratto con apposite leggi ed istruzioni del governo pontificio. Questo debito pubblico del governo pontificio sarà consolidato col debito pubblico del regno d'Italia: e la Santa Sede ne rimane pienamente esonerata.

« Art. 8. Il governo del re d'Italia conserverà gli attuali soldi a tutti gl'impiegati di Roma e delle provincie tanto ecclesiastici che laici addetti al governo pontificio.

« I prelati ed i preti conserveranno gli attuali loro averi, vita durante, o fino a che non sia loro conferito un beneficio ecclesiastico.

« Art. 9. Rimangono in piena proprietà e disposizione esclusiva del Santo Padre i sacri palazzi apostolici ovunque siti in tutta Italia; meno quello del Quirinale in Roma, che si cede per regia residenza del re d'Italia.

« Come pure rimangono in piena ed assoluta proprietà ed uso della Santa Sede tutti i palazzi e stabilimenti che servono in atto per comodo delle curie apostoliche e delle segreterie ecclesiastiche.

« Art. 10. Il Santo Padre conserverà al suo servizio il corpo delle *guardie nobili*.

« A questo corpo nobilissimo potranno concorrervi ed esservi ammessi gl'individui delle famiglie più distinte di tutte le provincie d'Italia.

« Le condizioni di ammissione per far parte di quel corpo saranno decretate da Sua Santità, a proposta del cardinale segretario di Stato.

« A maggior dimostrazione della supremazia del Vicario di Gesù Cristo, il re d'Italia sarà il comandante in capo e il generalissimo della *sacra guardia nobile*.

« Il Santo Padre conserverà pure al suo servizio la *bassa guardia* a piedi degli Svizzeri col loro antico uniforme, e muniti di armi bianche secondo la loro antichissima instituzione ad uso di servizio.

« Art. 11. I cardinali della santa romana Chiesa saranno sempre riguardati nel regno italiano come *principi della Chiesa*: e godranno, oltre il piatto nella cifra e condizioni indicate, gli stessi onori e prerogative dei principi della famiglia del re; ed avranno, come questi, il dritto di sedere quali membri nati (semprechè siano italiani) nel Senato del regno.

quello posteriore del Ricasoli (1). Tale categoria di progetti si trova pubblicata sotto tre forme, cioè in quella

« Art. 12. Nell'interregno della Santa Sede vacante, il re d'Italia dovrà sempre allontanarsi da Roma, per ritornarvi fatta la elezione del nuovo pontefice.

« In tale occasione, nell'assenza del re, rimarranno tutte le autorità civili pertinenti particolarmente e limitatamente alla città di Roma, sotto gli ordini del cardinale camerlengo di santa romana Chiesa, giusta l'antichissima consuetudine, per dare intera libertà al Conclave, il quale, riunito in Roma, deve nominare il nuovo pontefice.

« Art. 13. Il Santo Padre in ogni successione legittima riconoscerà il nuovo re d'Italia, coronandolo in Vaticano.

« Così coronerà il re Vittorio Emanuele in Vaticano in un giorno che sarà stabilito dai due sovrani il Sommo Pontefice e il re d'Italia.

« *Articoli transitorii.*

« I. Sarà in facoltà della Santa Sede e del Sacro Collegio dei Cardinali, sulle basi della presente concordia, aggiungere, modificare e chiarire tutto ciò che riguarda i proprii interessi, in qualunque genere e sotto qualunque rapporto.

« II. La presente concordia avrà effetto subito che sarà sanzionata come legge fondamentale dello Stato dal Parlamento italiano e dal Sacro Collegio dei Cardinali, presieduto in Concistoro dal Santo Padre.

« III La presente concordia sarà pure riconosciuta e garentita da tutte le potenze ».

(1) « Avvertenze sugli articoli d'accordo preliminare tra il Regno d'Italia e la Santa Sede » (presso Bianchi N., « Storia documentata della diplomazia europea in Italia », vol. VIII, Torino, 1872), art 8 (pag. 704); Progetto Cavour, articolo 9; Progetto Ricasoli, articolo 1, dice che al Papa sarà conservata la prerogativa della sovranità, ma essa ormai non poteva intendersi che nel senso che poi fu sancito colla legge delle guarentigie. — Il primo progetto porta a fianco le risposte del Cavour. — Il Bianchi C. cit., ottobre 1870, pag. 370, dice: « Il barone Ricasoli pensò che queste profferte (del progetto Cavour) rimaste finora segrete, si potessero, non senza utile, far di pubblica ragione; ma riputò conveniente di ridurle prima ad una forma più sobria, e meno particolareggiata ». Che sarebbe quella del progetto Ricasoli, presentato, come documento, alla Camera dei Deputati, il 20 novembre 1861: ma fra i due progetti esiste anche qualche differenza di non poco momento, siccome vedremo.

proposta dal Pantaleoni nell'interesse della Santa Sede, nell'altra proposta dal Cavour, e in quella del Ricasoli (1).

---

(1) *A*).

Progetto di concordato Pantaleoni, con a destra le risposte del Cavour. — Pubblicato da Bianchi C., *Storia diplomatica della Questione Romana* (nella « Nuova Antologia », novembre 1870, pagg. 667-69); si trova pure presso Bianchi N., *Storia documentata della diplomazia europea in Italia*, tomo VIII, Torino, Unione tip.-editrice, 1872, pagg. 417-19.

« Condizioni da offrire come base di accomodamento fra il Pontefice e il Regno italico pel regolamento delle faccende ecclesiastiche del Regno italico.

« 1. Si proclamerà il principio: « *Libera Chiesa in libero Stato.*	« Approvo.
« 2. Verranno quindi abolite e cesseranno tutte le disposizioni Giuseppine, Leopoldine, ecc., più o meno contrarie alla libertà ecclesiastica.	« Approvo come conseguenza del primo antecedente. Ma bisogna specificare e determinare ciascuna delle disposizioni legislative qui contro menzionate: allora solamente potrò dare risposta categorica.
« 3. Verrà quindi abolito quanto di restrittivo per l'azione della Chiesa è stanziato nei concordati.	« Come sopra. Anche qui bisogna specificare e determinare.
« 4. Cesseranno quindi anco tutti i privilegi di uso e di abuso già spettanti al regno delle Due Sicilie.	« Spiegare e determinare l'estensione e l'applicazione pratica di detti privilegi.
« 5. Sarà liberissimo il Pontefice di esercitare in ogni forma canonica il suo potere ecclesiastico legislativo, tanto circa materie dogmatiche quanto materie disciplinari.	« Approvo, escludendo, ben inteso, ogni sanzione civile, ogni invocazione al braccio secolare.
« 6. Lo Stato rinunzia quindi all'uso del *placet* e di ogni giure presunto *inspiciendi et cavendi*.	« Approvo. I documenti ecclesiastici e la loro pubblicazione saranno soggetti alle leggi generali del Regno.
« 7. Sarà liberissimo al Pontefice esercitare in forma canonica il suo potere giudiziario e di avvalorare i suoi giudizi colle censure e colle pene ecclesiastiche.	« Approvo coll'esclusione di che al numero 5, e riservando la questione dell' interdetto (reale) delle chiese come cosa da esaminarsi.

[504-505]

I. La prima differisce dalla seconda anzitutto in questo, che essa si preoccupa delle ***riforme interiori della Chiesa*** (1),

« 8. Sarà liberissimo al Pontefice il comunicare canonicamente con tutto il clericato del regno.	« Approvo.
« 9. Sarà liberissimo al Pontefice di convocare canonicamente ogni forma di sinodo.	« Approvo.
« 10. Sarà convenuto tra il Pontefice ed il Regno italico di fissare tale somma di beni temporali, che si reputi bastante al sostentamento di tutto il clero avente cura di anime.	« Approvo.
« 11. Fissata una volta questa somma di beni, non sarà essa dipendente che dal solo clericato.	« Approvo in quanto al riparto. Riservo la discussione intorno alle altre questioni a cui questa clausola può dare luogo.
« 12. Il Governo rinunzia a qualsiasi diritto alla nomina e presentazione dei vescovi.	« Approvo.
« 13. Questi saranno presentati alla confermazione pontificia da clero e popolo, che li eleggerà con un sistema da convenirsi.	« Accetto la proposizione fatta dal solo clero.
« 14. I vescovi nelle loro diocesi saranno indipendenti da ogni governativa ispezione nel canonico adempimento del loro diritto legislativo, giudiziario ed esecutivo in materie ecclesiastiche.	« Si domandano spiegazioni, sopratutto intorno al diritto *esecutivo*.
« 15. Sarà libero al clero l'uso canonico della predicazione, salvo il rispetto delle leggi,	« Approvo.

(1) Pantaleoni, « L'Italia e il Papato spirituale » (*Nuova Antologia*, nov. 1870, pagg. 461-80, p. 472: « Spegnere questa discordia che ferve tra il Papato e l'Italia, fra il Papato e la civiltà latina, salvare l'Italia, salvare le nazioni cattoliche dalla rovina, è rimetterle nella via del vero progresso, è compiere tale e sì grande opera, da porre l'Italia e la generazione nostra al di sopra di tutte le altre nazioni, al di sopra di tutte le generazioni che ci precedettero ». Vedi ibid., pag. 475 e passim.

e, quindi, nel domandare la rinunzia del Governo al diritto di regia nomina per i vescovati e per i parrochi,

---

della morale e dell'ordine pubblico.

« 16. Sarà egualmente libero l'uso della stampa in materie ecclesiastiche, salvo però la condizione di sottostare al potere repressivo dello Stato nei casi preveduti dalla legge.

« Approvo.

« 17. L'insegnamento universitario sarà libero, ma resta al vescovo il diritto di censura per ciò che riguarda l'insegnamento religioso.

« Si rifiuta al vescovo ogni diritto di censura nell'insegnamento dato dall'amministrazione civile. Il clero potrà attendere allo insegnamento religioso e teologico nei seminari e nelle chiese, ove il potere civile si asterrà da ogni ingerenza; ma il vescovo si asterrà del pari da ogni ingerenza nelle scuole e università anco per ciò che spetta alle cattedre di religione e di teologia.

« Libero al clero di fondare altre scuole per materie ecclesiastiche in concorrenza a quelle del Governo. Questi non avrà su di esse alcun diritto, salvo il rispetto all'ordine pubblico.

« Approvo.

« 18. Le associazioni ecclesiastiche e corporazioni religiose saranno libere; ma resta allo Stato il potere di riconoscere loro o rifiutare la personalità civile pel possesso dei beni ed atti civili.

« Approvo ».

B)

Capitolato definitivo proposto dal conte di Cavour. — Pubblicato da Bianchi C., ubi supra (« Nuova Antologia », febbr. 1881, pagg. 368-70); si trova pure presso Bianchi N., ubi supra, pagg. 428-30.

« 1. Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le altre prerogative personali di sovrano, e in oltre

propone che questi vengano eletti dal clero e dal popolo (1). Il Cavour, invece, era anzitutto preoccupato della qui-

quelle preminenze rispetto al Re e agli altri Sovrani che sono fissate dalle consuetudini.

« I Cardinali di S. Romana Chiesa conservano il titolo di *Principe* e le onorificenze relative. Sono irresponsabili per gli atti che compiono nella qualità di consiglieri del Sommo Pontefice.

« 2. Sarà assegnata al Sommo Pontefice una quantità di beni stabili e mobili tali, che fornisca un'annua rendita di . . . . ad Esso e di . . . . al Sacro Collegio.

« Questi beni saranno immuni da ogni tassa.

« Apparterranno pure al Sommo Pontefice il Vaticano ed alcuni altri palazzi: questi luoghi saranno considerati come non soggetti alla giurisdizione dello Stato.

« 3. È stabilito il principio dell'indipendenza e libertà della Chiesa e dello Stato. Per conseguenza:

« *A*) Il Sommo Pontefice conserva in ogni caso le sue Nunziature all'estero, e manda legazioni inviolabili anche in caso di guerra;

« *B*) Esercita in ogni forma canonica il suo potere legislativo, giudiziario ed esecutivo;

« *C*) Ha libera comunicazione con tutti i Vescovi ed i fedeli, e reciprocamente, senza ingerenza governativa;

« *D*) Convoca e celebra a suo grado ogni maniera di concilii e di sinodi;

« *E*) I Vescovi nelle loro diocesi ed i Parrochi nelle loro parrocchie sono parimenti indipendenti da ogni ingerenza governativa nell'esercizio del loro ministero e nell'amministrazione dei sacramenti;

« *F*) È libera la predicazione, la stampa, l'associazione e l'insegnamento ecclesiastico, purchè non offendano l'ordine pubblico.

(1) Progetto Pantaleoni, art. 13. — Così anche nel 1870, articolo cit., pag. 475; diversamente nel 1876, Pantaleoni D., « Libertà e giurisdizione nel regime della Chiesa e dell'ordinamento della sua proprietà » (*Nuova Antologia*, genn. 1876, pagg. 41-116), pag. 56: « Oggi riconosco preferibile la rinunzia incondizionata alla regia nomina, specialmente perchè il Papa si sarebbe opposto all'elezione popolare, e poi perchè gl'Italiani sarebbero rimasti indifferenti innanzi a tale riforma ». — La quale sembra perciò che sia stata proposta dal Pantaleoni di capo suo, e non di accordo colla Santa Sede, molto più che, come vedremo, non era accettata interamente dal Cavour.

stione politica; andare a Roma per compire l'unità d'Italia era il suo obbiettivo; la riforma della Chiesa la deside-

« 4. Lo Stato, rispettando la libertà della Chiesa, non porge in alcun caso ad essa il braccio secolare per l'esercizio dei suoi diritti spirituali.

« Nei rapporti temporali il Clero, come ente morale, e gl'individui che ne fanno parte, sono soggetti alle leggi generali dello Stato come ogni altro cittadino.

« Lo Stato non riconosce la personalità civile di veruna corporazione religiosa.

« 5. La nomina dei Vescovi sarà fatta con un sistema elettivo nei modi da combinarsi. Lo Stato rinuncia a qualunque diritto su tale materia, tranne *un veto* in casi gravi. Per la prima volta però la nomina alle sedi vacanti si farà di concerto fra il Re ed il Sommo Pontefice.

« Lo Stato rinuncia alla Chiesa le nomine dei Canonici e dei Parrochi, che finora furono governative.

« 6. Sarà assegnata nel Regno d'Italia tanta quantità di beni stabili e mobili quanta basti al mantenimento e decoro dell'episcopato, dei capitoli, delle cattedrali, dei seminari e del Clero avente cura d'anime.

« Le diocesi si calcoleranno sul numero di ottanta.

« Questi beni, una volta fissati, pagheranno le tasse pubbliche, ma saranno dipendenti solamente dal Clero senza alcuna specie di sindacato civile.

« La quantità dei beni, per la parte che sono stabili, non potrà venire aumentata senza l'assenso del Governo.

« Inoltre il Governo pagherà una pensione vitalizia ai membri delle corporazioni disciolte.

« 7. Ogni legge, concordato, consuetudine o privilegio, sì dello Stato che della Chiesa, contrario ai principii sopra fissati, s'intende abolito.

« 8. Nota. — *Questo articolo dovrà esprimere come il Sommo Pontefice rinunzii al dominio temporale, e riconosca, per quanto lo riguarda, il Regno d'Italia. La forma da darsi a tale articolo e la sua precisa redazione sono da combinarsi. Ma il concetto vuol essere espresso, essendo la rinunzia al dominio temporale il corrispettivo di tutte le concessioni che si fanno nella parte spirituale.*

« 9. I presenti capitoli, firmati dal Segretario di Stato di S. S. il Sommo Pontefice, e dal Ministro degli affari esteri di S. M. il Re, saranno sottoposti al Parlamento italiano; quindi, dopo avere ricevuta la sanzione del Sommo Pontefice e del Re, non solo formeranno legge, ma faranno parte dello Statuto fondamentale del Regno. Saranno inoltre considerati come un trattato bilaterale.

« Immediatamente appresso, il Governo di S. M. prenderà

rava, ma non voleva impacciarsene: forse temeva che così la quistione si sarebbe complicata maggiormente (1).

formale possesso degli Stati pontificii. Una Commissione di sei personaggi, scelti tre per parte, si riunirà a Roma per determinare, nel più breve termine possibile, le applicazioni, e risolvere le vertenze che si riferiscono alle presenti convenzioni ».

C)

Progetto Ricasoli. — Pubblicato negli *Atti ufficiali del Parlamento italiano. Camera dei Deputati*, 20 nov. 1861, pag. 1256, col. seconda. Si trova anche presso Bianchi C., ubi supra (« Nuova Antologia », febbr. 1871, pag. 371).

« Art. 1. Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le altre prerogative della sovranità, ed in oltre quelle preminenze rispetto al Re ed agli altri Sovrani, che sono stabilite dalle consuetudini.

« I Cardinali di Santa madre Chiesa conservano il titolo di principi e le onorificenze relative.

« Art. 2. Il Governo di S. M. il Re d'Italia assume l'impegno di non frapporre ostacolo in veruna occasione agli atti che il Sommo Pontefice esercita per diritto divino come capo della Chiesa, e per diritto canonico come patriarca d'Occidente e primate d'Italia.

« Art. 3. Lo stesso Governo riconosce nel Sommo Pontefice il diritto d'inviare i suoi nunzi all'estero, e s'impegna a proteggerli finchè saranno sul territorio dello Stato.

« Art. 4. Il Sommo Pontefice avrà libera comunicazione con tutti i vescovi e i fedeli, e reciprocamente, senza ingerenza governativa.

« Potrà parimente convocare, nei luoghi e nei modi che crederà opportuni, i concilii e i sinodi ecclesiastici.

« Art. 5. I vescovi nelle loro diocesi e i parrochi nelle loro parrocchie saranno indipendenti da ogni ingerenza governativa nell'esercizio del loro ministero.

(1) Pantaleoni, « L'idea italiana », p. 102 (§ XIV): « Sotto questi principii [del suo progetto di capitolato] covavan la fiducia e la speranza del rimettere la Chiesa cattolica ed il papato, sol che questo non me lo avesse contrastato, in quelle vie di civiltà e di libertà, in che essi si sarebbero trovati d'accordo ognora con lo Stato moderno e con i nuovi tempi, rendendo con ciò alla Chiesa, altrettanto che a tutta l'Europa civile, il più grande, il più immortale servigio che mente d'uomo immaginar potesse. Questo quarto punto era quello che io vagheggiava, ma al quale accennai appunto, che io non avea pienamente consenziente il Cavour ».

Quindi egli dapprima rispondeva di accettare la proposta limitando il diritto elettorale attivo al solo clero; poscia

« Art. 6. Essi però rimangono soggetti al diritto comune quando si tratti di reati puniti dalle leggi del Regno.

« Art. 7. S. M. rinuncia ad ogni patronato sui benefizi ecclesiastici.

« Art. 8. Il Governo italiano rinuncia a qualunque ingerenza nella nomina dei vescovi.

« Art. 9. Il Governo medesimo si obbliga di fornire alla Santa Sede una dotazione fissa ed intangibile in quella somma che sarà concordata.

« Art. 10. Il Governo di S. M. il Re d'Italia, all'oggetto che tutte le Potenze e tutti i popoli cattolici possano concorrere al mantenimento della Santa Sede, aprirà con le Potenze istesse i negoziati opportuni per determinare la quota, per la quale ciascheduna di esse concorre nella dotazione di cui è parola nell'articolo precedente.

« Art. 11. Le trattative avranno altresì per oggetto di ottenere le guarentigie di quanto è stabilito negli articoli antecedenti.

« Art. 12. Mediante queste condizioni, il Sommo Pontefice verrà col Governo di S. M. il Re d'Italia ad un accordo per mezzo di commissarii che saranno a tale effetto delegati ».

D).

Tavola di raffronto tra gli articoli del Progetto Pantaleoni, Cavour e Ricasoli.

Pantaleoni	Cavour	Ricasoli
I. Riforma interiore della Chiesa,		
art. 13, 17	art. 5	manca
II. Sovranità e lista civile.		
Avvertenze Cavour art. 1, 2; progetto Cavour art. 1, 2, 9		art. 1, 9, 11
III. Cardinali.		
Avvertenze Cavour art. 1, 2; progetto Cavour art. 1, 2		art. 1
IV. Libera Chiesa in libero Stato.		
art. 1-9, 12, 14-16, 18	art. 3-5	art. 2-8
V. Proprietà ecclesiastiche.		
art. 10-11, 18	art. 6	manca

Tavole di raffronti tra gli articoli dei progetti Pantaleoni, Cavour e Ricasoli, e gli articoli della legge e viceversa.

Pantaleoni art.	Legge art.	Legge art.	Pantaleoni art.
4	15	12	8
6	15	13	17

nel suo progetto di capitolato (art. 5) parla in genere di un sistema elettivo nei modi da combinarsi (1). Il Ri-

Pantaleoni art.	Legge art.	Legge art.	Pantaleoni art.
7	15	14	9, 18
8	12	15	4, 6, 7, 12, 13
9	14	18	10, 11
10	18		
11	18		
12	15		
13	15		
17	13		
18	14		

Cavour art.	Legge art.	Legge art.	Cavour art.
1	1, 2, 3, 10	1-3	1
2	4, 5	4	2
3	11-14	5	2
4	17	10	1
5	15	11-14	3
6	18	15	5
7	19	17	4
		18	6
		19	7

Ricasoli art.	Legge art.	Legge art.	Ricasoli art.
1	1, 2	1	1
2	9	2	1
3	11	4	9, 10
4	8, 12, 14	8	4
7	15	9	2
8	15	11	3
9	4	12	4
10	4	14	4
		15	7, 8

(1) *Senato*, 20 aprile 1871, pag. 541, col. 2ª, Vigliani: « Or bene, chi è così semplice nelle cose diplomatiche, il quale non sappia che in una proposta da presentarsi come base di un negoziato, si inseriscono alcune cose, le quali poi sono destinate a scomparire nel corso delle trattative? — Io credo che di questa natura appunto fosse l'idea espressa in quel Capitolato circa l'elezione dei Vescovi con sistema elettivo, a cui il conte Cavour aggiunse la riserva del *veto* in casi gravi ». — Ibid., 30 apr., pag. 553, col. 2ª, Musio nega che il Cavour « con quelle parole non facesse che destreggiare da abile negoziatore ». — Non si è osservato che la proposta dell'elezione popolare partiva dal Pantaleoni; che il Cavour non faceva altro che restringerla.

casoli, come il medico Pantaleoni, il gesuita Passaglia e una parte dei cattolici liberali, era propenso ad una riforma della Chiesa (1); ma nel suo Capitolato (art. 8), diversamente che in quello del Cavour, si parla solo di rinunzia senza accennare ad elezione democratica.

Il Pantaleoni, pur professando il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, lo intendeva meno largamente del Cavour e del Ricasoli: egli avrebbe voluto conservare alla Chiesa una certa influenza morale e in parte forse anche giuridica dentro la sfera dello Stato, specialmente allo scopo di conseguire una riforma interiore della Chiesa: quindi proponeva (art. 17) che si accordasse al vescovo un diritto di censura sull'insegnamento universitario, e che si lasciasse libertà al clero di fondare altre scuole per materie ecclesiastiche, oltre le governative (allora esistevano in Italia le Facoltà teologiche universitarie ufficiali), senza ingerenza dello Stato, salvo il rispetto all'ordine pubblico: il Cavour acconsentiva quanto alla libertà dell'insegnamento religioso; ma ricusava all'Ordinario qualunque ingerenza sull'insegnamento dello Stato, non escluso il teologico.

II. Riguardo al riconoscere una *sovranità* nel Papa, — non però nel senso vassallizio, di vicariato, sibbene in quello poi sancito dalla Legge delle guarentigie —, ed all'assegnargli una *dotazione*, erano d'accordo tanto il Pantaleoni (2), quanto il Cavour (3) e il Ricasoli (4). Rispetto al Pantaleoni ignoriamo i termini precisi della sua proposta (5); quelle del Cavour e del Ricasoli avevano differenze essenziali: il secondo invitava le Potenze a contribuire alla dotazione e a ratificare il Concordato colla Santa Sede; mentre nulla di tutto ciò si trova nel Cavour: vedremo appresso queste controversie discusse molto vivamente a proposito della Legge delle guarentigie; qui notiamo soltanto, che il Ricasoli, in condizioni politiche meno incerte di quelle in cui si trovava lo Stato italiano

(1) Vedi le sue dichiarazioni, sopra (pag. 498, n. 8) riferite, del 1° luglio 1861, e pag. 494, n. 2.

(2) *Avvertenze* cit., art. 1-2, pag. 700.

(3) Art. 1, 2.

(4) Art. 1, 9; cfr. art. 10, 11.

(5) Le *Avvertenze* sopra cit. sono scritte dal Cavour; che il Pantaleoni, intermediario, le accettasse, non è a dubitarne.

ai tempi del Cavour, era disposto ad una concessione molto maggiore: lo statista piemontese aveva voluto fare una legge puramente interna; aveva voluto circondarla di guarentigie speciali, ma non mai assegnandole carattere internazionale, sibbene facendole fare parte dello Statuto (1).

III. I tre progetti sono pure concordi nel concedere prerogative e assegni ai *cardinali* (2); le differenze sono secondarie. È notevole nel capitolato Cavour il concetto dell'irresponsabilità dei cardinali, che poi vedremo allargato e meglio precisato dalla Legge delle guarentigie.

IV. La teoria della *libera Chiesa in libero Stato* si trova proclamata in tutti e tre i progetti; ma non sempre è intesa allo stesso modo. Il Pantaleoni comincia (art. 1) dal porre il principio, che il Cavour approva senz'altro: poscia ne tira le conseguenze dell'abolizione di " tutte le disposizioni Giuseppine, Leopoldine, ecc., più o meno contrarie alla libertà ecclesiastica " (art. 2), che (art. 3) " verrà quindi abolito quanto di restrittivo per l'azione della Chiesa è stanziato nei Concordati "; e che (art. 4) " cesseranno quindi anche tutti i privilegi di uso e di

(1) Cavour, art 9. — *Deputati*, 25 marzo 1861, pag. 137, col. 1. Di Cavour: « I principii di libertà da me accennati debbono, o signori, essere *inscritti in modo formale* nel nostro Statuto; debbono far parte integrante del patto fondamentale del nuovo regno d'Italia. — Ma non è questa, a mio avviso, la sola garanzia che la Chiesa può ottenere; la maggior garanzia sta nell'indole, nella condizione stessa del popolo italiano. Il popolo italiano è eminentemente cattolico, il popolo italiano non ha mai voluto distruggere la Chiesa, ma volle solo che fosse riformato il potere temporale ». — Il concetto del Cavour fu riprodotto dal Pantaleoni nel 1870, *L'Italia e il Papato spirituale*, cit., pag. 472: « Queste ed altrettali disposizioni [guarentigie] potranno mettersi come leggi fondamentali del Regno a formar parte dello Statuto, costituente il diritto del regno italico ». — Mi fa meraviglia di trovare la seguente proposta in bocca del Padelletti e nel 1878, *La politica ecclesiastica in Italia*, cit., pag. 651: « Il fatto è che, per quanti sforzi possa fare il Governo italiano a fine di ridurre la questione dell'abolizione del potere temporale della Santa Sede a questione puramente interna, il suo carattere internazionale risorgerà sempre, e *che il solo modo di risolverla consiste in un accordo di tutte le Potenze*.

(2) *Avvertenze* cit, art. 1-2, pag. 700; Cavour, art. 1, 2; Ricasoli, art. 1, parla soltanto di onorificenze, non anche di assegni.

abuso già spettanti al regno delle Due Sicilie „. Il Cavour risponde che in massima generale approva tutto ciò come conseguenza del principio della libera Chiesa in libero Stato; ma temendo che insieme agli abusi non si voglia abolire anche qualche diritto essenziale dello Stato, domanda che si specifichino le istituzioni a cui si allude. Altre proposte, che sono pure una conseguenza del principio libera Chiesa in libero Stato, e che perciò vengono approvate dal Cavour, riflettono l'abolizione del *placet* (art. 6), la rinunzia alla regia nomina dei vescovi (art. 12), la libera comunicazione del Papa col chiericato (art. 8), la libertà di convocare ogni forma di sinodo (art. 9), la libertà della predicazione (art. 15), la sostituzione delle norme repressive a quelle preventive intorno alla stampa in materia ecclesiastica (art. 16), la libertà di associazione (art. 18). Altre proposte, pur esse conseguenza del principio cavouriano, riguardano l'autorità legislativa e giudiziaria del Papa (art. 5, 7) e dei vescovi (art. 14); lo statista piemontese acconsente anche a queste, ma colla limitazione, che non intende riconoscere forza coattiva in alcun atto dell'autorità ecclesiastica. — Nel suo Capitolato definitivo (art. 3-5) egli non muta le idee espresse, intorno alla libertà della Chiesa, nelle risposte al Pantaleoni, tranne che in parte, rispetto alla nomina ed elezione pei benefici (art. 5). Egli ora parla soltanto di " nomina „, quindi non rinunzia anche al regio patronato (1), come forse si voleva fare nel progetto Pantaleoni (2): inoltre, come già vedemmo, parla di elezione popolare fatta in modi da determinarsi, si riserva il diritto di veto, e stabilisce che per la prima volta le nomine alle sedi vacanti saranno fatte di concerto tra il Papa ed il Re: la rinunzia, poi, dai benefizi maggiori viene estesa ai minori. — Il Ricasoli (art. 2-8) segue in fondo le idee del suo predecessore; la differenza sostanziale consiste in questo, che egli rinunzia anche al regio patronato (art. 7) esplicitamente, e, quanto alla regia nomina, la conserva pei benefizi minori (art. 8); del veto

(1) Lo dice esplicitamente nelle *Avvertenze*, art. 5, pag. 703 del Bianchi N. cit.

(2) Dico forse: vedremo appresso come la Commissione abbia usato e la Camera dei Deputati abbia nel 1871 approvato l'espressione di « nomina, *presentazione*, o proposta », senza intendere rinunziare al regio patronato.

e di un concerto tra il Re ed il Papa per le prime nomine, non ne parla.

V. Al *riordinamento della proprietà ecclesiastica* il progetto Ricasoli non vi accenna. Il Pantaleoni e il Cavour presuppongono entrambi l'intenzione del Governo italiano di sopprimere le corporazioni religiose ed alcuni enti ecclesiastici e liquidare la proprietà ecclesiastica, riforme iniziate con le leggi piemontese 29 maggio 1855, umbra 11 dicembre 1860, marchigiana 3 gennaio 1861, napoletana 17 febbraio 1861, continuate sotto il Regno d'Italia con la proposta Corleo (1861) relativa alla Sicilia e compiute nel 1866 e 1867; quindi il Pantaleoni propone (art. 18) e il Cavour approva, che il Governo possa esercitare il diritto di togliere la personalità giuridica alle corporazioni religiose, ma non di scioglierle come associazioni (1); ed entrambi (2) provvedono ad un assegno sufficiente pel clero che abbia cura d'anime; assegno che potrà essere anche in beni immobili secondo lo statista piemontese (3), e che, una volta stabilito, dipenderà unicamente dal clero (4). Così si esclude ogni ingerenza non solo dello Stato, ma anche dei fedeli, nell'amministrazione dei beni ecclesiastici; il che si capisce pel Cavour, ma non pel Pantaleoni che voleva promuovere la riforma della Chiesa (5): la differenza principale tra l'uno e l'altro consiste in ciò che il Cavour intendeva anche ridurre il numero delle diocesi (art. 6) ad 80.

Questi progetti del Pantaleoni, del Cavour e del Ricasoli erano fondati sul supposto, che il Papa si rassegnasse a rinunziare al potere temporale. Ma gli sforzi per una conciliazione riuscirono infruttuosi: sembrò per un momento che la Santa Sede avesse voluto accettare il capitolato Cavour (6). Il Governo italiano non risparmiava

(1) Cfr. progetto Cavour, art. 6 rispetto alle pensioni.

(2) Pantaleoni, art. 10; Cavour, art. 6.

(3) Progetto Cavour, art. 6.

(4) Pantaleoni, art. 11; Cavour, art. 6.

(5) Pantaleoni, *Libertà e giurisdizione*, ecc., cit (1876, pag. 77): « Il placet, l'exequatur, la regia nomina, l'appello *ab abusu*, sono armi oggi inutili; l'essenziale mezzo di difesa per lo Stato moderno e della civiltà è la logica distribuzione ed ordinamento della proprietà ecclesiastica ».

(6) Dispaccio del Tecchio al Cavour, Roma, 11 febbraio 1861, presso Bianchi N. cit., vol. VIII, pag. 698.

mezzi, non isdegnava neppure di soddisfare le cupidigie pecuniarie degli agenti del Vaticano (1), trattava con sincerità (2); ma le leggi abolitrici delle corporazioni religiose e di alcuni enti ecclesiastici secolari publicate nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie napoletane (3) destarono sospetti (4), sebbene non del tutto

(1) Lettera del Cavour al Pantaleoni, 1861, 11 febb. (presso Pantaleoni: « L'idea italiana », p. 195-96, doc. XXIII): « Ho consegnato al Passaglia 100 napoleoni d'oro, con invito di consegnarglieli dopo avere ritenuto quanto gli occorrerà per le sue spese di viaggio. — Le faccio facoltà di spendere quanto riputerà necessario per amicarsi gli agenti subalterni della Curia. Quando poi occorresse di ricorrere a mezzi identici, ma sopra larga scala, pei pesci grossi, me lo indicherà ed io vedrò di metterli in opera, valendomi però di altra via di quella dei negoziatori, che a quanto parmi dovrebbero rimanere estranei a questa men bella parte della nostra impresa ».

(2) Lettera del Cavour al Pantaleoni, 1860, 27 dic. (presso Pantaleoni, *L'idea*, p. 188, doc. XI): « Ciò premesso, io le ripeto qui quanto le dissi altre volte, che cioè noi abbiamo seria intenzione di trattare e meglio ancora di venire ad un accordo sulle basi che ella sa. Se i nostri commissari tolgono le personalità civili a corporazioni religiose e mantengono gli antichi diritti della Corona, non bisogna dimenticare che non abbiamo intavolato nessuna pratica ufficiale con Roma. Nello stesso modo che Roma non si tien legata da riguardi verso di noi, il Governo del Re si considera libero di agire a seconda del suo diritto.

« Noi non crediamo che sia necessario di dare anzitempo prove di buona volontà verso il Papa. Quando vi sia probabilità di un accordo, Roma ci troverà disposti a trattare seriamente e sinceramente sulle basi presentate.

« La maggioranza del Gabinetto è disposta a fare dinanzi al Parlamento una questione di Gabinetto dell'accettazione dei principii da lei conosciuti in materia ecclesiastica. Ella quindi vede come quel che si fa ora in questa o quella provincia dello Stato, non debba trarsi ad argomento di poca voglia di trattare da parte nostra ».

(3) 1860, 11 dic., decreto Pepoli per l'Umbria; 1861, 3 genn., decreto Valerio per le Marche; 1861, 17 febb., decreto Mancini per le provincie napoletane.

(4) Lettera del Pantaleoni al Nigra, 1861, 14 marzo (presso Pantaleoni, *L'idea*, p. 200, doc. XXXII): « Il ritardo delle carte è stato pur troppo dannoso a noi, e dannosissime le leggi umbro-marchigiane e napolitane sugli affari ecclesiastici. — Il Papa ne è montato in furore a modo, che è difficile preve-

fondati (1) in Pio IX, onde gl'intransigenti trionfarono più agevolmente, e la speranza ebbe tosto a svanire. Il Ricasoli invitò la Francia a presentare come intermediaria il suo capitolato al Papa (2): ma Napoleone, sia perchè lo credesse poco disposto ad accettare, sia perchè la forza del partito clericale francese non glielo permettesse, declinò l' invito. Così, fortunatamente per l'Italia, ma sventuratamente per la religione cattolica, le trattative di Concordato non approdarono a nulla. " Io non mi perito di affermare ", diceva

dere fin dove potrà trascendere sotto l'impulso di quella camarilla dalla quale è da più anni circondato ». — Lettera del Pantaleoni al conte di Cavour, 10 marzo 1861 (1860 per errore di stampa), ibid., pagg. 201, doc. XXXIII): « Io le ho scritto più volte che uno dei principali ostacoli alle trattative era e sarebbe ognora l'opinione di duplicità e di mala fede per conto del governo del Re, che disgraziatamente si era fatta prevalere dai nostri nemici presso di Sua Santità. Fin d'allora mi feci una legge nei miei rapporti con la Curia di mettere innanzi la più squisita lealtà. Disgraziatamente ella sa che nell'iniziare delle trattative mi venne addosso inaspettata la legge Pepoli sui conventi dell'Umbria. Era appena riuscito a smorzarne la sinistra impressione, che l'ordinanza di Valerio per le Marche venne a riaccendere tutte le diffidenze e tutte le accuse contro il governo del Re; nè io gliel tacqui. Le accennai altresì che, solo la intemerata riputazione che io ho goduto e godo di lealtà e onoratezza rendea possibile la continuazione delle negoziazioni e la pregava a risparmiarla perchè è tesoro che si perde ben presto nè facilmente si riacquista. Le trattative infatti si rannodarono: venne il Passaglia a Torino e stimai mandarlo anco quando ella avea trovato modo a provvedere altrimenti, onde non si dubitasse della nostra buona fede. Tutto andava favorevolmente, e (gli ha oggi un mese) ella mi accennò che subito si spedivano istruzioni e credenziali. Invece vennero fuori le disposizioni Mancini a Napoli a mettere in furore il Papa, e dare al Governo di lei una riputazione di mala fede insigne presso cotesta Curia ed io gliel notificai anche per telegrafo. Il Papa, i cardinali devoti ai gesuiti ne menano vanto, e il paragone di quanto adoprò Napoleone I con Pio VII nel 1808 e 1809 ci è stato rinfacciato in tutti i modi ».

(1) Vedi la penultima nota precedente.

(2) *Deputati*, 20 nov. 1861, pagg. 1255-1256. « Documenti intorno alla questione romana, e proposta fatta dal Governo del Re al Santo Padre, presentati alla Camera dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella seduta d'oggi »; pag. 1256, col. 2-3, *dispaccio al car. Nigro*, 10 sett. 1861.

il cattolico-liberale Pantaleoni nel 1884, " che quanto al Governo italiano, ad onta di tutte le infinite difficoltà che esso ha avuto ad attraversare per più anni, si è alla fine trovato e si trova in posizione, io credo, più vantaggiosa di quella in che il successo dei miei negoziati l'avrebbe collocato.... Ma se dovessi volgere all'altro lato gli occhi, al Papato cioè, alla fede, quanti danni, quale rovina non ne hanno subito! Tutti i mezzi religiosi e della fede, messi innanzi dai temporalisti per nuocere all'Italia, si sono spezzati in lor mani con iattura immensa della religione e delle credenze specialmente in Italia, ed hanno finito a gettare, per le odiose menzogne inventate, il Papa stesso in una di quelle posizioni dalle quali non trova più il bandolo di uscire " (1).

10. Intanto la Francia sin dal 1849 manteneva in Roma una guarnigione in sostegno del potere temporale; ciò non era compatibile colle idee stesse di una parte di quel popolo, la liberale; quindi Napoleone cercava, già sin dai tempi del Cavour (2), un modo di ritirare le sue truppe da Roma senza scontentare i clericali. Un ritiro puro e semplice, accompagnato dalla proclamazione del principio del non intervento, sarebbe equivalso a lasciare occupare l'indomani il territorio pontificio dal Governo italiano; i papalini avrebbero gridato la croce addosso all'Imperatore. Si convenne, adunque (15 settembre 1864), tra la Francia e l'Italia (3), che il Papa sarebbe stato li-

(1) Pantaleoni, *L'idea italiana*, pagg. 95-96 (§ XIV).

(2) Si erano fatte delle trattative e disteso un progetto; il testo del quale, per quanto sappiamo, è inedito; le differenze (di non molta importanza) tra questo progetto e la Convenzione del 15 settembre 1864 si trovano rilevate dal Nigra, ambasciatore del Re a Parigi, nella sua nota del 15 settembre 1864 al Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri (vedila in *Deputati*, 24 ottobre 1864, pagg. 3674-75).

(3) La letteratura sulla Convenzione 15 settembre 1864, vedila sopra, nel num. 6, nota 1.

Testo della Convenzione 15 settembre 1864:

« *Convenzione conchiusa dall'Italia colla Francia il 15 settembre 1864*, comunicata alla Camera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli esteri (La Marmora), nella tornata del 24 ottobre 1864 ». — Stampata negli *Atti Ufficiali del Parlamento italiano, Camera dei Deputati*, sotto il giorno 24 ottobre, pag. 3673, colonne 1-2.

« Art. 1. L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire

bero di arruolare soldati non solo tra i suoi sudditi, sibbene anche all'estero (1), e che inoltre l'Italia s'impegnasse a non attaccare il territorio pontificio (art. 1). Nè ciò bastava: accanto alla Destra monarchica e temporeggiatrice, esisteva fra noi il partito di Sinistra, in parte repubblicano, il quale volendo affrettare l'annessione di Roma, aveva già tentato di occuparla formando un esercito di volontari, che ad Aspromonte si era dovuto arrestare innanzi alle nostre truppe (29 agosto 1862) (2): l'Italia, dunque, dovette anche impegnarsi a difendere il territorio pontificio dagli attacchi esteriori (art. 1). Oltre all'obbligo di assumersi una parte del debito pubblico pontificio proporzionale alla parte già annessa dello Stato ex-pontificio (art. 4), si aggiungeva (Protocollo) che la Convenzione non avrebbe cominciato ad avere effetto, se non dopo che il Re d'Italia avesse trasferito la capitale in una città che egli avrebbe appresso determinato (cioè a Fi-

actuel du Saint-Père et à empêcher, même par la force, toute attaque venant de l'intérieur contre le dit territoire.

« Art. 2. La France retirera ses troupes des États pontificaux graduellement et à mesure que l'armée du Saint-Père sera organisée. L'évacuation devra néammoins être accomplie dans le délai de deux ans.

« Art. 3. Le Gouvernement italien s'interdit toute reclamation contre l'organisation d'une armée papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint-Père et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses États; pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le Gouvernement italien.

« Art. 4. L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église.

. . . .

« Protocolle... La Convention signée en date de ce jour entre Leurs Majestés le Roi d'Italie et l'Empereur des Français n'aura de valeur exécutoire que lorsque Sa Majesté le Roi d'Italie aura décrété la translation de la capitale du Royaume dans l'endroit qui sera ultérieurement déterminé par Sa dite Majesté. Cette translation devra être opérée dans le terme de six mois, à dater de la dite Convention ».

(1) *Convenzione 15 settembre 1864*, art. 3.

(2) I documenti diplomatici veduti nei *Ricordi della quistione romana*, Torino, tip. Derossi, 1871, pag. 41 (1862, 3 ag.), pagg. 41-42 (1862, 21 ag.), e vedi pure pag. 42 (1862, 10 sett.), pag. 43 (1862, 8 ott.).

renze). Il Cavour aveva proclamato, che occorresse persuadere le Potenze, che il nostro Regno senza Roma capitale non avrebbe potuto sopire le gare delle varie grandi città: il Protocollo del 15 settembre tendeva a far credere, che noi, trasferendo la capitale nel centro della nazione, a Firenze, volessimo rinunziare a Roma.

Ma il Governo italiano protestò contro siffatta interpretazione espressa da quello francese (1). Fra noi si era concepito lo sgombro di Roma da parte dei Francesi e l'impegno nostro a tutelare lo Stato pontificio da ogni violenza esterna, nel senso, che quando i Romani riuscissero da se stessi a scalzare il Governo del Papa e facessero un plebiscito di annessione, la Convenzione non avrebbe avuto più luogo di esistere, il Governo italiano sarebbe stato libero di accettare il plebiscito fatto dai Romani indipendentemente da coazione od aiuti esterni: insomma l'Italia si obbligava a guarentire lo Stato pontificio dagli attacchi esterni, ma non anche a mantenerlo contro la volontà dei Romani, quando questi con plebiscito dichiarassero di non volere il Governo pontificio (2).

(1) Vedi nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1864 la nota dichiarativa della Convenzione di settembre, contro l'interpretazione pubblicata nel *Moniteur*.

La corrispondenza diplomatica tra l'Italia e la Francia intorno a questa vertenza, vedila nei *Ricordi della questione romana*, Torino, tip. Derossi, 1871, alle seguenti pagine e date: pagg. 52-53, 1864, 15 ott.; pagg. 53-54, 1864, 28 ott.; pag. 54, 1864, 30 ott.; pagg. 55-56, 1864, 7 nov.; pag. 72, 1866, 15 ott.; pag. 75, 1866, 11 nov.; vedi pure pag. 100, 1867, 1 dic.

(2) *Deputati*, 18 novembre 1864, pag. 3842, col. 2-3, Lanza, ministro dell'interno: « Sorgo ad appoggiare la proposta del deputato Mancini, la quale mi pare sia giusta, perchè tende a raggiungere indirettamente lo scopo che si propongono i sottoscrittori degli ordini del giorno, indicati dall'onorevole Mancini. — Questi ordini del giorno infatti, con frasi più o meno diverse, mirano tutti a respingere un'interpretazione, la quale tendesse a far credere che colla Convenzione il Governo possa in qualsiasi modo rinunziare alle aspirazioni nazionali, e ritrattare qualsivoglia deliberazione che il Parlamento abbia preso negli anni precedenti. — Or bene, *dichiaro a nome del Ministero*, che nella Convenzione non vi è neppure una parola, la quale possa far concepire questo pensiero; e che non è mai stato nell'intendimento, nè dei plenipotenziari, nè del Governo italiano, nè del Ministero che ci precedette, nè del Ministero attuale che sostiene la Convenzione, di rinunziare ad

Ad interpretare la Convenzione di settembre in modo poco benevolo verso l'Italia, la Francia era spinta, naturalmente dal partito clericale. Poichè il Vaticano, vedendo così minacciata seriamente la propria esistenza temporale, il 24 dicembre del medesimo anno 1864 sparò, in segno di protesta indiretta contro la Convenzione, tutte le cartuccie, gettando un guanto di sfida, per mezzo del *Syllabus errorum*, non solo all'Italia ed alla Francia, ma a tutto il mondo civile (1).

Allorchè nel 1867 i volontari italiani penetrarono nel territorio pontificio, il nostro Governo vi occupò alcuni punti, dichiarando ciò necessario per la tranquillità del territorio pontificio (2), e ricusando del resto di accettare i plebisciti di alcune città (3). Ma non ostante che esso, almeno per il momento, attribuisse così ai movimenti dello Stato pontificio il carattere più tosto di attacchi o provocazioni esterne che di libere manifestazioni di tutto il

---

alcuna delle nostre aspirazioni, di ritrattare alcuna delle deliberazioni prese dal Parlamento negli anni antecedenti ». — Vedi le discussioni della Camera dei *Deputati*, giorni 7-12, 14-19 novembre 1864 (sul trasporto della capitale) e giorni 16, 18-20 agosto 1870.

(1) 1. *La Convenzione del 15 settembre e l'Enciclica dell'8 dicembre (1864)* per Mr. Vescovo d'Orleans. Roma, tip. dell'« Osservatore Romano », 1865, pagg. 90, in-8. — Roma, bibliot. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 22, 3. — Temporalista. Il guardasigilli francese, con circolare 1 genn. 1865, aveva interdetto di rendere pubblica la suddetta enciclica, col relativo Sillabo.

2. Gallerani Alessandro, gesuita, *L'autorità dell'enciclica dell'8 dicembre 1864* [*il Sillabo*]. Roma, tip. dell'« Osservatore Romano », 1865, pagg. 28. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 14.

3. Salas Justo David, *La reforma de la enciclica* [*il Sillabo*]. Santiago, imprenta de la Independencia, setiembre 1865, pagine 19. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 21. — Confuta le proposizioni 34, 35, 67, 75; è piuttosto cattolico-liberale, ma rispettosissimo verso il Papa.

(2) *Deputati*, 9 dic. 1867. « Documenti diplomatici presentati dal Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri » (Menabrea), pag. 1906 e seg.; « Questione Romana », pagg. 1917-26, Doc. 37 (telegramma Menabrea, 27 ott. 1867).

Per la corrispondenza diplomatica tra la Francia e l'Italia intorno al fatto di Mentana, vedi pure i *Ricordi della questione romana*, pagg. 82-91.

(3) *Deputati*, 9 dic. 1867, Docum. 41, cfr. Doc. 52.

paese, e si negasse in tal guisa il diritto di dichiarare risoluta la Convenzione; tuttavia il Governo francese credette necessario d'intervenire, e, respinti i Garibaldini a Mentana (4 novembre 1867), lasciare una guarnigione. L'Italia non dichiarò violata la Convenzione da parte della Francia; questa era allora troppo potente perchè noi potessimo arrischiarci ad una guerra colla medesima: la stessa Sinistra non si dissimulava lo stato delle cose, e non osava protestare se non indirettamente, negando (ma invano) il suo voto pel pagamento della rata del debito pubblico pontificio, che l'Italia si era addossata colla Convenzione di settembre (1).

11. La guerra franco-prussiana offrì l'occasione inaspettata per risolvere la questione romana. La Francia, non credendo opportuno di lasciare un corpo isolato in Roma, lo ritirò, dichiarando che essa rientrava così nei puri termini della Convenzione di settembre, e che confidava che il Governo italiano la avrebbe anch'esso dalla sua parte osservata fedelmente (2). Questo prendeva atto della di-

(1) *Deputati*, 21 dic. 1867. Il fatto della protesta venne messo in rilievo dal deputato Crispi nella discussione dell'ag. 1870, giorno 19, pag. 2988, col. 2-3.

(2) *Deputati*, 19 ag. 1870, pag. 2977, col. 1ª, dispaccio del Ministro degli affari esteri di Francia al barone Malaret, ministro dell'Imperatore presso il Re d'Italia, 2 ag. 1870: « Signor barone; quando gli avvenimenti del 1867 hanno ricondotto negli Stati romani le truppe francesi, che ne erano state ritirate l'anno precedente, il Governo dell'Imperatore ha fatto conoscere che il suo scopo non era di sottrarsi alla Convenzione del 15 settembre 1864. Il Governo di Firenze dal suo canto *non ha mai contestato il valore degli impegni che l'obbligano verso di noi*. Le dichiarazioni che esso ci ha fatte, il linguaggio elevato che recentemente ha risuonato nel seno del Parlamento italiano, ne danno a noi la guarentigia. Noi dunque abbiamo richiamato le truppe che avevamo mantenute fin qui a Civitavecchia. Le due Potenze si trovano così *ricollocate sul terreno della Convenzione di settembre*, in virtù della quale l'Italia si è impegnata a non attaccare, ed a difendere, al bisogno, contro qualunque aggressione il territorio pontificio. — *Rimettendo in pieno vigore le differenti clausole di questo atto, i due Gabinetti vi dànno una consacrazione novella, che ne completa l'autorità;* e rientrati al presente nei termini delle obbligazioni, che esso impone alla Francia, noi ci riposiamo con un'intera confidenza sopra la vigilante fermezza colla quale l'Italia eseguirà tutte le disposizioni che la

chiarazione del Governo imperiale, e corrispondendo alla fiducia del medesimo, prometteva la fedele osservanza della Convenzione (1). Esso non credeva ancora di poterla dichiarare già violata dall'Imperatore con la nuova occupazione del 1867; la Francia non era ancora interamente caduta nella guerra (2). La Sinistra accusava aspramente la Destra di debolezza; protestava che il Ministero avrebbe dovuto dichiarare denunciata la Convenzione, che anzi sarebbe dovuto andare a Roma addirittura, che non ci sarebbe stato bisogno di denunciarla, giacchè la Convenzione si dovesse da per se stessa intendere denunciata sin da quando i Francesi avevano cominciato a violarla nel 1867 (3): anzi fosse virtualmente nulla sin dall'origine, si aggiungeva, perchè ciascuno dei contraenti aveva inteso di concludere cosa diversa (4).

Veramente la Sinistra aveva torto nell'accusare la Destra di non aver denunciato la Convenzione sin dal 1867;

---

concernono. — Voi siete invitato a leggere questo dispaccio al signor Visconti-Venosta, ed a rilasciargliene una copia, se a voi ne esprime il desiderio ».

(1) *Deputati*, 19 ag. 1870, pag. 2077, ecc. dispaccio del ministro degli esteri Visconti-Venosta al Nigra, ministro del Re in Parigi, 1 ag. 1870: « Signor Ministro! Il signor inviato straordinario e ministro plenipotenziario dell'Imperatore è venuto a darmi comunicazione di un dispaccio con cui il suo Governo ci fa notificare che egli *ritorna all'esecuzione* della Convenzione 15 settembre 1864, richiamando le sue truppe dal territorio romano. — Il Governo del Re *prende atto* di queste determinazioni del Governo imperiale. Voi conoscete, signor ministro, le dichiarazioni che io ho fatte al Parlamento nel trentun luglio ultimo. Io vi prevengo di tenere lo stesso linguaggio al Ministro degli affari esteri dell'Imperatore. *Il Governo del Re, in ciò che lo concerne, si conformerà esattamente alle obbligazioni che risultano per Esso dalle stipulazioni del 1864*. Ho appena bisogno di aggiungere che noi facciamo assegnamento sopra una *giusta reciprocità* dalla parte del Governo dell'Imperatore. — Vogliate dar lettura di questo dispaccio al Ministro degli affari esteri dell'Imperatore, e lasciargliene copia se lo desidera ».

(2) Il 19 luglio 1870, dichiarazione di guerra alla Prussia; il 3 agosto, i Francesi sono vinti a Saarbruck; 4 agosto, il generale francese Abel Douay viene sbaragliato ed ucciso a Wissembourg.

(3) *Deputati*, 31 luglio 1870, pag. 2020, col. 1, La Porta; ibid. 31 luglio, pag. 2021, col. 2, Minervini.

(4) Ibid., 19 ag., pag. 2088, col. 1, Mancini.

essa stessa, come dicemmo, vedendo la difficoltà della posizione, non aveva saputo allora protestare se non in un modo abbastanza indiretto. Se il Ministero avesse poi dovuto denunziarla immediatamente quando nel 1870 la Francia ritirava le sue truppe da Civitavecchia, questo è un problema politico in cui non intendiamo entrare. Il Ministero rispondeva che la denuncia avrebbe complicato la questione, eccitando il Governo francese a non ritirare le sue truppe (1). La Sinistra riprendeva che il Governo francese le avrebbe sempre ritirate, giacchè, nello stadio in cui si trovava la guerra colla Prussia, non avrebbe potuto lasciare un corpo isolato in Italia (2). Voi, essa proseguiva, non sapete calcolare bene gli eventi; voi, colla vostra ostinazione, reprimendo i sentimenti dell'unità nazionale, provocate il paese ad una rivoluzione: noi ve ne lasciamo responsabili. E noi ne accettiamo tutta la responsabilità, rispondeva con fermezza il Presidente del Consiglio; se nascerà una rivoluzione, sapremo reprimerla (3). Ma accanto a questa risposta " ad hominem ", il Ministero ne dava un'altra più serena, impersonale. Non credete, esso diceva, che noi intendiamo, che la Convenzione di settembre debba durare eternamente; quando essa impedirà il compimento dei voti nazionali, noi la riterremo come risolta (4). Con questa ed altre frasi faceva intendere abbastanza chiaramente, che, se per ora non recedeva dalla Convenzione, non lo faceva perchè volesse

(1) *Deputati*, 31 luglio 1870, pag. 2321, col. 1, Lanza, presidente del Consiglio.

(2) *Deputati*, 19 ag. 1870, pag. 2978, col 1, Mancini.

(3) Vedi sopra pag. 496, n. 4.

(4) *Deputati*, 20 ag. 1870, pag. 3005, col. 2, Lanza Presidente del Consiglio: « Dunque io sono ben lontano dal credere che questo trattato [la Convenzione di settembre] debba essere perpetuo. Se mai questo si opponesse allo scioglimento della questione [romana], è evidente che il Governo, quando fosse di ciò penetrato, dovrebbe entrare in trattative per vedere di poter convenire su quelle risoluzioni le quali possano per avventura condurre allo scioglimento di una questione che oramai interessa tutta l'Europa... Il Ministero è penetrato quanto possano esserlo i rappresentanti della nazione, della necessità di spingere avanti questa questione e di approfittarsi di tutte le opportunità e di tutte le contingenze politiche per poter arrivare al suo scioglimento (*Oh!*) ».

osservarla ciecamente, ma perchè non credeva ancora maturo il momento politico per iscioglierla, che, quando questo fosse arrivato, il Governo non avrebbe avuto scrupoli di coscienza ad approfittarne.

Ma il Ministero insisteva sul punto, che la quistione avrebbe dovuto risolversi in modo non rivoluzionario, sibbene diplomatico (1). La Sinistra gli faceva osservare, che i Congressi di solito cominciano dal sanciro lo *statu quo*, che non c'era da sperare che un Congresso si prendesse la briga di abbattere il Governo pontificio per sostituirvi l'italiano; che, se questo tendeva a ciò, bisognava cominciasse a scalzarlo esso medesimo. Però non pare che il Ministero intendesse così alla lettera la soluzione diplomatica, sibbene più tosto nel senso che fosse prima da tastarsi l'opinione delle Potenze, e che a Roma ci dovesse all'occorrenza entrare un esercito regolare, non i volontari, come nel 1867 e nel 1862. Sopra tutto il Ministero voleva attendere un momento più propizio. — Esso intanto domandava ed otteneva un credito di 18 milioni (2), e poi un nuovo di 40 (3), per armamenti sia allo scopo della sicurezza interna, per impedire cioè che quelli del partito avanzato entrassero a Roma e per impedire movimenti repubblicani, sia pure per le eventualità di una guerra (4). Allora si scioglie la sessione della Camera (25 agosto 1870).

Intanto le sconfitte della Francia continuavano (5); il

(1) *Deputati*, 20 ag. 1870, pag. 3865, col. 2, Lanza Presidente del Consiglio (continuando): « Ma con questo esso non può prendere nessun impegno nè riguardo al tempo, nè riguardo ai mezzi. Su ciò intende di riservarsi una piena libertà d'azione, e ripete che questi mezzi saranno unicamente limitati dal rispetto dovuto ai trattati ed alla fede pubblica. Su di ciò non si transige. Se vi è qualche modificazione a fare ai trattati, vi si deve procedere nei modi regolari e diplomatici, ma non mai in via rivoluzionaria ».

(2) Progetto presentato il 31 luglio 1870, *Deputati*, pag. 2919, col. 3; approvato nello stesso giorno non ostante l'opposizione della Sinistra.

(3) Progetto presentato il 16 agosto 1870; relazione letta il 18 ag. *Deputati*, pag. 2869.

(4) *Deputati*, 16 ag. 1870, pag. 2861, col. 2-3, Lanza, Presidente del Consiglio.

(5) Vedi sopra, nota 1. — 6 agosto 1870, Mac-Mahon (40.000 uomini) è battuto a Reichshoffen; e il generale Frossard a Forbach; 9 agosto caduta del ministero Ollivier; 14 ag. batta-

Governo italiano, mantenutosi neutrale nella guerra franco-prussiana, crede arrivato il momento di andare a Roma; i tentativi di un'occupazione senza spargimento di sangue sono inutili (1); si fa la breccia di Porta Pia (19 sett. 1870); il generale pontificio capitola (2); si promuove il plebiscito

glia di Borny sotto Metz, indecisa; 16 ag. vittoria di Bazaine a Tionville sul principe Federico Carlo; 18 ag. sconfitta di Bazaine a Gravelotte; 30 ag. il generale francese de Failly viene sorpreso e sbaragliato a Beaumont; 1-2 settembre battaglia di Sédan; 2 sett. l'imperatore Napoleone capitola con 1 maresciallo, 39 generali, 86,000 uomini, 10,000 cavalli, 650 cannoni; 4 sett. l'Impero viene abbattuto, si proclama la Repubblica 18 sett. i Prussiani bloccano Parigi.

(1) *Documenti diplomatici relativi alla questione romana, comunicati dal ministro degli affari esteri* [Visconti-Venosta] *nella tornata del 19 dic. 1870; Deputati,* pag. 105-128, *Doc.* 24. – Lettera di Pio IX al generale Kanzler, 19 sett. 1870 [nei *Ricordi della questione romana*, pag. 119]: « Ora che si va a consumare un gran sacrilegio e la più enorme ingiustizia, sento il bisogno di ringraziare lei, signor Generale, della volontà di consacrarsi alla difesa di questa metropoli, ecc. — In quanto alla durata della difesa deve questa consistere unicamente in una protesta atta a constatare la violenza e nulla più, cioè di aprire le trattative per la resa appena aperta la breccia ».

(2) *Capitolazione pattuita il 20 settembre 1870, tra il Comando delle truppe italiane e il Comandante delle truppe pontificie per la resa della piazza di Roma.*

« I. La città di Roma, tranne la parte che è limitata al sud dai bastioni S. Spirito e comprende il monte Vaticano e Castel S. Angelo e costituisce la città Leonina, il suo armamento completo, bandiere, armi, magazzini di polvere, tutti gli oggetti di spettanza governativa saranno consegnati alle truppe di S. M. il Re d'Italia.

« II. Tutta la guarnigione della piazza escirà cogli onori della guerra, con bandiere, in armi e bagaglio. Resi gli onori militari deporranno le bandiere, le armi, ad eccezione degli ufficiali i quali conserveranno la loro spada, cavalli e tutto ciò che loro appartiene. Esciranno prima le truppe straniere e le altre in seguito secondo il loro ordine di battaglia colla sinistra in testa. L'uscita della guarnigione avrà luogo domattina alle 7.

« III. Tutte le truppe straniere saranno sciolte e subito rimpatriate per cura del Governo italiano mandandole fino da domani, per ferrovia, al confine del loro paese. Si lascia in facoltà del Governo di prendere o no in considerazione i diritti di pensione che potrebbero avere regolarmente stipulati col Governo Pontificio.

nel territorio ceduto con la capitolazione; poscia, occupato, dietro invito del Vaticano stesso (incapace di frenare e reprimere i sentimenti del popolo, e, sicuro di una prossima restaurazione, risolutosi a non transigere) anche il Trastevere (1), si promuove il plebiscito anche quivi; si

« IV. Le truppe indigene saranno costituite in deposito senza armi colle competenze che attualmente hanno, mentre è riserbato al Governo del Re di determinare sulla loro posizione futura.

« V. Nella giornata di domani saranno inviate a Civitavecchia.

« VI. Sarà nominata da ambe le parti una commissione composta di un ufficiale d'artiglieria, uno del genio ed un funzionario d'intendenza per la consegna di cui all'articolo I ».

(1) *Gazzetta Ufficiale del regno*, 22 sett. 1870: « In seguito a disordini nella città Leonina causati da ira popolare contro i gendarmi pontifici, S. S. si rivolse al generale Cadorna perchè mandasse truppe a tutela dell'ordine. Il generale aderì a tale dimanda.

Pantaleoni D., *L'idea italiana nella soppressione del potere temporale dei Papi*, Torino, Loescher, 1884, pagg. 104-105 [§ XIV]: Combattei l'idea di lasciare al Papa la città anche « quando entrato in Roma il Lamarmora per ordine del Lanza, la mettevano innanzi e tant'oltre da introdurre negoziati col cardinale Antonelli su quella base. I negoziati coll'Antonelli fortunatamente fallirono; e se ne vedranno le ragioni. Il cardinale Antonelli uno o due giorni dopo l'ingresso di nostre truppe a Roma fece chiedere a mezzo dell'Arnim, ministro allora di Prussia a Roma, al generale Cadorna, volesse egli inviar truppe alla difesa del Vaticano, il quale non si tenea sicuro altrimenti contro il fermento della popolazione. Il generale Cadorna disse che si mettesse in iscritto la domanda e si sarebbe affrettato a compiacere il desiderio del Santo Padre, se espresso dal suo segretario di Stato.

« Il cardinale Antonelli si affrettò ad inviare a mezzo dell'Arnim il documento richiesto: ed è così che proprio a richiesta stessa del Vaticano e del Papa si compì intiera la occupazione di Roma. Pel resto poi il governo di Firenze, che non si teneva ancora abbastanza da ciò assicurato, incaponito del piano del lasciar al Papa la città Leonina, fece ordinare il famoso plebiscito in tutta Roma, salvo che nella detta città Leonina, e nella quale poi per ignoranza comprendeva esso altresì la città Piana, se non che quei popolani fecero il plebiscito per conto loro, lo portarono solennemente in Campidoglio, i voti furono agli altri riuniti e grazie al cielo non si parlò più mai di quell'infelice concetto, di quel resto di temporale dominio.

[512]

accetta il detto plebiscito (1); si pubblicano nel nuovo territorio le leggi in materia di stampa (2); facendo delle riserve a favore della Santa Sede (3), si pubblicano pure alcuni Codici, leggi, decreti e regolamenti per l'unifica-

« È generale opinione che il cardinale Antonelli, Pio IX e il Vaticano si lasciassero allora andare a un sentimento di paura nell'invocare l'aiuto delle truppe italiane. Non si pensa che il Papa aveva le guardie nobili a sua difesa, avea gli svizzeri, aveva una compagnia di gendarmi ed una mano dei più devoti ed ardenti adepti col generale Kanzler; e d'altronde Pio IX e il cardinale Antonelli nelle contingenze straordinarie dei tempi avevano passato ben altri pericoli per chiamarli ora in colpa di codardia. Il fatto vero è questo: che e l'uno e l'altri (e ne demmo nel racconto le prove) non dubitarono giammai di una restaurazione fatta colle armi straniere e tanto meno quanto il detestato Napoleone III era caduto, ed il solo partito forte, scaraventato l'esercito dalla tremenda sconfitta, era in Francia il clericale, e parve quindi all'astuto cardinale sottile accorgimento mostrare al mondo in atto quella infelice invenzione della prigionia del Papa, la quale continuata per 13 anni ha messo Papa e Papato in quel fondo dal quale non trovan modo di convenientemente sortire ».

(1) Regio Decreto 9 ott. 1870, numero 5903; « Vista la legge del 17 marzo 1861, n. 4671; .... Art. 1. Roma e le provincie romane fanno parte integrante del regno d'Italia. — Art. 2. Il sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali del sovrano. — Art. 3. Con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della santa sede. — Art. 4. L'articolo 82 dello Statuto sarà applicabile alle provincie romane sino a che le provincie medesime non sieno rappresentate al Parlamento nazionale. — Art. 5. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ».

Legge che approva l'annessione, 31 dic. 1870, num. 6165.

Formola del plebiscito di Roma e delle provincie romane, 2 ott. 1870 [presso Saredo, *Codice costituzionale e amministrativo del regno d'Italia*, vol. I, Torino, Unione tipografico-editrice, 1885, pag. 27): « Vogliamo la nostra unione al regno d'Italia sotto il Governo monarchico costituzionale del Re Vittorio Emanuele II e suoi successori ». Si, voti 133,681; no, voti 1,507.

(2) R. Decreto 19 ott. 1870, num. 5940.

(3) R. Decreto 19 ott. 1871, num. 5961. « Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 51 e 53 della legge di pubblica sicurezza e nella legge sulla stampa non sono applicabili alla ti-

zione legislativa (1); si presenta alla Camera dei Deputati il progetto di legge pel trasporto della capitale (9 dicembre 1870 (2).

Ma il Governo non aveva dichiarato apertamente le sue intenzioni di annettersi il territorio romano sin dal primo entrarvi. Esso da principio teneva anzi il medesimo linguaggio, che aveva adoperato nel 1867; diceva, cioè, che si sarebbe limitato ad occupare alcuni punti unicamente per tutelare la sicurezza delle persone e delle proprietà, che esso entrava nel territorio romano costretto da queste necessità (3): proclama il diritto nazionale su Roma, ma soltanto in principio (4); tuttavia aggiunge ch'è pronto a venire a trattative colle Potenze per assicurare l'indipen-

---

pografia esercitata per uso e servizio del sommo Pontefice, nè alla pubblicazione ed affissione, nei modi e luoghi soliti, degli atti che emanino dal Sommo Pontefice, o di sua autorità dalle Congregazioni od uffizi ecclesiastici da esso dipendenti e stabiliti in Roma per l'esercizio del potere spirituale ».

(1) R. Decreto, 29 nov. 1870, num. 6030.

(2) Progetto presso *Deputati*, 1870, 9 ott., pag. 40. — Discussione e approvazione ibid. 22-23 dic., pagg. 180-88, 201-14, e *Senato*, 30 dic., pagg. 97-101; 23 gen., pagg. 102-109; 24 gen., pagine 111-16; 25 gen., pagg. 119-26; 26 e 27 gen. — Legge 3 febb. 1871, num. 33, serie 2.

(3) *Documenti diplomatici relativi alla questione romana, comunicati dal ministro degli affari esteri* (Visconti-Venosta) *nella tornata 19 dicembre 1870; Deputati*, pagg. 105-128, *Doc.* 3, Visconti-Venosta ai rappresentanti di S. M. all'estero, 7 settembre 1870, pagg. 106: « Se serait sacrifier nos devoirs à un trop facile allegement de responsabilité, que de laisser s'exposer aux risques de déplorables conflits le Saint Père, inébranlable dans sa résistance, les Romains qui nous déclarent s'apprêter à revendiquer leurs droits, la sûreté des *personnes* et des *propriétés* dans ces provinces. Nous occuperons donc, quand nos informations nous le feront juger opportune, les *points nécessaires* pour la *sécurité* commune, en laissant aux populations le soin de leur propre administration ».

(4) Ibid. « Le Gouvernement du Roi, *en maintenant expressément en principe le droit nationale*, se renfermera toutefois dans les limites d'une action conservatrice et tutélaire à l'égard du droit qu'ont les Romains de disposer de leurs destinées, et des intérêts qui reposent, pour chaque état ayant des sujets catholiques sur les garanties d'indépendance souveraine qui doivent être assurées à la papauté ».

denza spirituale del Papa (1); lascia dunque così trapelare l'intenzione di un'occupazione definitiva. E il Governo italiano tentava di mettersi di accordo non solo colle Potenze, ma col Papa stesso: gli aveva già inviato il conte Ponza di S. Martino per indurlo ad una soluzione pacifica, riproponendo le basi di capitolato del 1861 (2), e segnalando il pericolo che il Cernuschi in Parigi già preparava lo stabilimento della Repubblica a Roma (3). Questa missione riuscì infruttuosa (4), e l'indomani, l'11 settembre, il Ponza lasciava Roma (5). Non è però a credere che il Governo italiano avesse avuto molta fiducia; sembra più tosto che l'abbia mandato per giustificare innanzi all'Europa la sua condotta, per mostrare che, se adoperava le armi, ciò non dipendeva da sua mala volontà, ma dalla ostinazione del Papa: i nostri diplomatici insistevano sull'utilità di questo sistema (6).

---

(1) *Doc. diplom.* ecc. continuando: « Quant à ce dernier objet, l'Italie, je le répète, est prête à prendre des arrangements avec les puissances sur les conditions à déterminer d'un commun accord pour assurer l'indépendance spirituelle du pontife ».

(2) Ibid. *Doc.* 9, nota del nostro rappresentante a Londra (Cadorna Carlo, non Cadorna il Generale), 8 settembre, pag. 107: Il ministro degli esteri, conte di Granville « mi domandò se io credeva che potesse riuscire gradito al mio Governo, che egli facesse dire officiosamente al cardinale Antonelli che era a notizia di Sua Signoria [cioè del conte] che il Governo italiano era sempre e tuttora disposto a prendere degli accordi col Santo Padre, ripigliando le basi già prese in considerazione nel 1861. Il telegramma di V. E., esprimendo appunto il desiderio che queste basi fossero ripigliate in una trattativa, risposi a Sua Signoria che, in seguito al telegramma di V. E., non dubitava che ciò sarebbe riuscito gradito al mio Governo, il signor conte aggiunse che egli non credeva di poter dare dei consigli a quel Governo, perchè d'ordinario non era molto disposto a riceverli ».

(3) Dispaccio del ministro di Francia presso il Vaticano al ministro degli esteri francese, 1870, 10 settembre, presso Favre, pagg. 43-44, chap. V.

(4) Idem, ibid.

(5) Favre, pagg. 43-44.

(6) Ibid., *Doc.* 4, nota del nostro rappresentante a Monaco (Migliorati), 8 settembre 1870, pag. 106: « Il ministro degli affari esteri mi disse che le basi che proporrebbe l'Italia alla Santa Sede [quelle del 1861, di cui si parla nel documento 9 sopra riferito] onde addivenire ad una soluzione defi-

Entrato in Roma, il Governo offriva subito guarentigie, sia innanzi alle Potenze, sia nel decreto stesso di accettazione del plebiscito (art. 2-3). Esso abbondava in promesse. Davanti all'Austria s'impegnava a qualche cosa di più di quello che poi attenne, cioè anche agli onori principeschi ai cardinali, e che la dotazione da assegnare al Papa si sarebbe potuta all'uopo guarentire con un trattato (1).

Ma, quando vide che le Potenze si davano meno briga del potere temporale di quanto esso aveva immaginato, allora, senza ritirare esplicitamente queste promesse, pure non ne parlò più in altre note diplomatiche posteriori. Proseguendo l'esame dei documenti, risulterà che il Ministero concesse poi anche colla legge delle Guarentigie più di quanto le Potenze o la prudenza politica non domandassero, specialmente rispetto ai rapporti interni fra lo Stato e la Chiesa. Questa analisi delle condizioni politiche dell'Italia rispetto alla quistione romana di fronte agli Stati europei, è indispensabile; perchè, essendo quella delle Gua-

nitiva della questione romana, gli sembrerebbero tali da dover essere accettate a Roma, e che per parte sua nell'interesse della religione come del Papato, ravvisa che il Pontefice dovrebbe eliminare dall'animo suo l'abituale resistenza del *non possumus;* che egli fa voti, tanto nell'interesse del Papa, quanto dell'Italia, perchè una conciliazione abbia luogo..... Io sono pertanto d'avviso che, ove colla sua attitudine la Corte pontificia persistesse ad osteggiare il compimento del programma nazionale, noi troveremmo nuovi titoli alla simpatia dell'Europa se potremo far conoscere di nulla aver lasciato d'intentato da parte nostra, anche in questo momento, per arrivare ad un accordo ragionevole ».

(1) *Doc. diplom.*, *Doc.* 21, Visconti-Venosta al ministro del Re a Vienna, 21 sett. 1870, pag. 111, col. 2ª: « Pour le moment il suffira de rappeler que le privilége de l'extraterritorialité mettra la personne du Saint-Père dans la condition d'un souverain, en le plaçant dans une sphère inaccessible à toute influence politique; que des ambassadeurs continueront à représenter auprès de lui les puissances, et qu'il continuera d'avoir des nonces auprès de celles-ci; que le même privilége d'extraterritorialité couvrira ses palais et ses résidances; que les *cardinaux* conserveront leur rang de princes et auront les honneurs qui y sont attachés; enfin qu'une liste civile garantie au besoin par un *traité public*, mettra le Saint-Siége en mesure d'exercer, avec la même splendeur qu'auparavant, ses fonctions spirituelles ».

rentigie una legge anzitutto politica, si possa conoscerne le cause e sopra tutto apprezzarne il valore politico.

§§ 1-2 *bis*, n. 11 *bis*. Appendice. *Letteratura di carattere generale sulla quistione romana.*

La letteratura relativa a' singoli aspetti della quistione romana, la abbiamo già esaminata ai rispettivi luoghi od avremo occasione di esaminarla appresso. Qui indicheremo soltanto quella di carattere più comprensivo od anche più generico. Tra gli altri libri classificabili sotto questa categoria, dei quali diamo però l'indicazione bibliografica in altre parti di questo lavoro, ricordiamo in ispecie i seguenti: *Epistolae;* Andrea d'Altagena; *La Convenzione del 15 settembre;* Filippi; *Sulla guerra della Corte;* Michelini; Morelli; *I misteri;* Mario; Pantaleo; *Perchè Pio IX;* Povilli; Salvoni.

1. *Sulle riforme del governo. Una parola ai sudditi del Papa.* MDCCCXXXII; pagg. 77, in-8, senza luogo di stampa. — Roma, biblioteca V. E., Miscell. Risorgimento, B, 14, 12. — Papalino, anti-liberale: intende dimostrare che le riforme si sono già fatte, quantunque resti a farsene qualche altra, e che i liberali sono maldicenti.

2. S. D., *Le chiavi di Pietro e la spada di Paolo,* nuova fusione del P. D. S. — Italia, 1833; pagg. 79, in-8. — Roma, biblioteca V. E., Miscell. Risorgimento, A, 9, 27.

Papalino. Indice: § 1. Il perchè non si vogliono i preti a niuna sorta di comando civile, mentre il secolo odierno non parla che di uguaglianza di diritti sociali in tutti i cittadini. — § 2. Dai nemici del Clero s'invoca il Diritto Canonico solo quando ad essi giova, e così si fa del Vangelo. — § 3. La morte politica che si vuol dare al Sacerdozio è contro il Diritto comune. Spetta al Papa fissare i limiti delle incombenze clericali. Si prova colla Storia antica come i sacerdoti furono sempre destinati a cariche civili. — § 4. Colla legge divina del Vecchio Testamento si prova che il potere civile in mano del Sacerdozio non è un assurdo, nè una sconvenevolezza. — § 5. Si estende l'argomento sopra le incombenze militari affidate ai sacerdoti, così nella legge Mosaica, che dopo l'êra di Cristo..... — § 9. Il Clero, secondo le regole d'istruzione, prescrittegli dal Concilio di Trento, ed abbracciate nei seminari dell'orbe cattolico, riesce quell'ordine di cittadini meglio

ammaestrato per una retta legislazione e pel governare civile della Società. — § 10. Della distinzione dei due poteri *Spirituale e Civile*. Si prova che possono esercitarsi amendue da chi appartiene a gerarchia sacerdotale. Si viene al caso del Romano Pontefice e al detto evangelico *Regnum meum non est de hoc mundo*. – § 11.....

3. *Raccolta di dialoghi ed altri scritti composti in occasione delle rivoluzioni d'Italia dell'anno 1831*. Malta, 1845. Pagg. VIII, 371. — Palermo, Bibl. Comun., XLIV, C, 28. — Ci sono diversi scritti sulla religione.

Anti-liberali, anticostituzionali, curialisti.

4. Albèri Eugenio, *Del Papato e dell'Italia. Discorso*. Firenze, Società editrice fiorentina, 1847 [agosto]. — Roma, biblioteca V. E., Miscell. Risorgimento, A, 9, 7, pagg. 71, in-8. — Cattolico-liberale, dell'indirizzo del Gioberti. Pagine 59-66 (§ 3): " Il Papato è il Palladio dell'Italia ".

5. Galeotti Leopoldo, *Della Sovranità e del Governo temporale dei Papi*. Parigi, 1846.

Id., " seconda edizione, riveduta, corretta ed emendata dall'autore ". Capolago e Losanna, 1847. Pagg. 270, in-8. - Roma, bibl. V. E., 22, 14, D, 19, num. 4. – La prima edizione fu scritta mentre viveva Gregorio XVI, stampata sotto Pio IX, pubblicata il 10 ag. 1846 (vedi pag. 7 della seconda ediz.).

La conclusione è la seguente (seconda ediz., pag. 265, cap. ultimo): " I. I vizi i quali si rimproverano al Governo pontificio sono estranei al Papato, estranei alla Chiesa, estranei alla Sovranità temporale, ma conseguenze della trasformazione di questa in governo clericale esclusivo. II. Per riparare ai danni dello stato presente è necessario ricondurre nel governo l'elemento laicale, ma in modo tale, che non ne resti offesa l'indipendenza pontificia. III. Ridurre il governo ad un principato consultivo, nel quale i poteri sovrani sieno temperati dai due attributi del far sapere al governo ciò cui deve provvedere, e del sapere ciò che fa il governo, organizzati mediante il potere comunale reso indipendente, è il mezzo più efficace per la resoluzione del problema ".

Dunque il Galeotti è cattolico- liberale; vuole trasformare in senso rappresentativo il governo degli Stati pontificii; non vuole abolire il potere temporale.

Pagg. 19-111 (lib. I, sez. II) contengono la storia del po-

tere temporale dei Papi. È scritta in modo sistematico e nello stesso tempo positivo, come tutto il libro. Può consultarsi anche oggi con profitto.

6. Ventura, Lorini, Gavazzi, " *Tre Apostoli*, il padre Ventura, l'arcidiacono Lorini, il padre Gavazzi. Saggio del loro apostolato. Bastia, a spese degli editori, 1847 „. Pagg. XVIII, 122, in-12. — Roma, bibl. V. E., 22, 14, D, 19, num. 3. — Contiene l'elogio funebre di O' Connel, recitato dal Ventura (p. 1-98) nel giugno 1847; *La religione e i pontefici Pio V, Pio VII e Pio IX*, sermone, del Lorini, 5 maggio 1847 (p. 99-114); *Parole proposte a conclusione di un panegirico a S. Francesco di Paola nel 1847*, del Gavazzi (p. 114-22). Cattolico-liberali.

6 *bis*. De Boni, *La congiura di Roma e Pio IX*. Losanna, 1848. — Non l'ho visto.

7. " *Influenza del pontificato sopra le grandezze dell'Italia* [dic. 1848], studio del barone d'Eckstein, traduzione dal tedesco. — *Il pensiero di Pio IX*, di N. A. G. [marzo 1849]. — *I profeti del sec. XIX*, del p. Gaetano Alimonda [10 nov. 1848]. — *Sul dominio temporale dei Papi*, considerazioni scritte da un militare l'a. 1812, articoli estratti dal giornale torinese *L'Armonia*. — *Soluzione degli affari di Roma e intervento delle Potenze cattoliche in quella città*, articoli estratti dai giornali *Courrier de la Gironde* e *España* „. — Roma, Bonifazi, pagg. 98, in-8. — Misc. Risorgimento, B, 17, 21. Senza data di stampa, ma poco dopo la caduta della Repubblica Romana (1849). — Temporalisti.

8. Arduini Carlo, ministro dell'evangelo e rappresentante del popolo all'Assemblea costituente Romana, *La scomunica del popolo italiano al Papa e ai suoi ministri*. Losanna, Società editrice l'Unione, 1849 [settembre]; p. VI, 57, in-12. — Miscell. Risorgimento, B, 50, 28. — Antitemporalista, teologico-politico; ma si occupa più tosto della quistione religiosa che della politica.

9. *Articoli estratti dai giornali il " Courrier de la Gironde „ e " La España „* [marzo-aprile 1849] *sulla soluzione degli affari di Roma e sull'intervento delle Potenze cattoliche in quella città*. Pagg. 45, in-4. — Roma, bibliot. V. E., Misc. Risorgimento, B, 16, 3. — In fondo alla pagina 45 si trova stampato: Roma, 1849. — Temporalisti.

Id., pagg. 42, in-8. Miscell. Risorgimento, B, 16, 15. In fondo alla pag. 42 si trova stampato: Napoli, tip. Arcivescovile, 1849.

10. *Il cattolicismo e la demagogia italiana.* Roma, tipografia della Rev. Cam. Apostolica, 1849. Pagg. 68, in-8. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 16, 12. — Scritto sotto la restaurazione del Papa; parladegli avvenimenti del 1848-49, massime negli Stati pontificii, in senso papalino.

Id., Perugia, tip. Santucci, con approvazione, 1849. Pagine 77, in-8. — Misc. Risorgimento, B, 16, 14. — È una ristampa, o la prima stampa, o stampato contemporaneamente. Nella pag. 78 non numerata c'è la data del visto per la stampa, cioè 26 sett. 1849.

11. Cavigli Carlo, firmato a pag. 12, *Poche parole in risposta al discorso del sig. De Montalembert sulla Questione Romana, fatto all'Assemblea di Francia nella tornata del 19 ottobre 1849.* Firenze, tip. del Vulcano, 1849. Pagg. 12. — Misc. Risorgimento, A, 10, 18. — Liberale, il Montalembert aveva parlato poco benevolmente delle rivoluzioni italiane del 1848-49.

12. Ceccarelli Raffaele, " *L'Italia dei Papi,* politica della Corte Romana, i preti in Roma, lettera a lord Windsery a Londra. Prima ediz. ital. ". Roma, tip. Paternò, 1849. Pagine 36, in-8. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 50, 23. — Il visto della polizia per la stampa è del 24 nov. 1849. — Papalino.

13. *Conversazioni politiche ad uso del popolo.* Il titolo speciale di questa conversazione si trova nella terza pagina, cioè *Il Papa Re.* Nel dorso della copertina si trova stampato: Roma, 1849, tip. in Piazza de' Pompieri a S. Ignazio. Pagg. 14. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 10, 21. — È un dialogo; chi sostiene il potere temporale, chi l'abolizione di esso od almeno il governo costituzionale. L'autore sembra rappresentato da D. Eusebio, e quindi propendere pel potere temporale e per l'assolutismo.

Conversazioni politiche ad uso del popolo, ecc., pure 14 pagine, ma nella quarta pagina della copertina si trova soltanto: Roma, 1849. — Miscell. Risorgimento, A, 27, 21.

Id., altra edizione di 15 pagg., stampata probabilmente in Firenze (vedi la pag. 16 non numerata). — Miscell. Risorgimento, A, 13, 24.

14. Dupanloup abbé, *La souveraineté temporelle du Pape.* Paris, Le Clerc, 1849 [18 genn.]. Pagg. 66, in-10. — Miscellanea Risorgimento, B, 16, 17. — Temporalista. — Estratto dal giornale *L'Ami de la religion.*

" *La sovranità temporale del Papa*, per l'abate F. Dupanloup. Articoli estratti dall'*Ami de la religion* e voltati in italiano. — *Proposizione presentata alla Camera dei Deputati a Madrid nella tornata del 20 maggio 1849.* Roma, libreria Agazzi ". Pagg. 90. Senza data. — Miscell. Risorgimento, B, 16, 18.

15. Giudice Pietro, sac., " *Se il dominio temporale del Sommo Pontefice sia immorale e contrario allo spirito del Vangelo*, ragionamento ". Genova, tip. Como, 1849. Pagg. 41. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Dina, 36, 1, G, 14, n. 4. — Temporalista.

16. (Giuliani Celestino, avv., vedi pag. 26), *Ai circoli popolari tutti delle città d'Italia proposta che fa il circolo popolare di Recanati* [Macerata, stamp. Spada, 1849]. Pagine 26. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 25 e 24. — Cattolico-liberale.

17. Mirabelli ab. Antonio, " *Dottrina di S. Bernardo sul dominio temporale dei Papi e sul pontificato*, cinque lettere e il secondo libro *De consideratione ad Eugenium volgarizzati* ". Napoli, tip. Agrelli, 1849. Pagg. 13, in-8. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 16, 21. — Temporalista: in uno scritto pubblicato a Roma si era sostenuto, che S. Bernardo fosse stato antitemporalista; il Mirabelli vuol dimostrare il contrario.

18. " *I Papi e la libertà d'Italia.* Discorso filosofico-storico ". Firenze, tip. Rebagli, 1849. Pagg. IV, 26. — Misc. Risorgimento, A, 10, 14. — Cattolico-liberale; si slancia contro i miscredenti, e procura di mettere un velo sulla condotta omai retrograda di Pio IX.

19. *Questione Romana.* Pagg. 15. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 16, 1. Nella pag. 16, non numerata, si trova stampato: Firenze, tip. Cellini, 1849. Nella pag. 3 il traduttore mette la data di novembre. Quivi è detto che è una traduzione dall'inglese.

Si abolisca il potere temporale, le sole Potenze cattoliche si quotizzino per una dotazione, così spenderanno meno di ora. Propone si riunisca un Congresso, il quale abolisca il potere temporale, stabilisca una dotazione pel Papa, la quale sia ripartita fra le varie Potenze cattoliche secondo il numero dei loro sudditi. Questa contribuzione sarebbe di 90,000 lire sterline circa, e per ogni Potenza costituirebbe molto meno di quanto essa spende per la quistione romana. Così, pag. 13: " Le domande presenti e passate fatte dal Go-

verno francese all'Assemblea Nazionale ammontano circa a dieci milioni di franchi; poichè in aprile 1,200,000 franchi furono votati per le spese della spedizione romana, ed ora si domandano 6,817,000 franchi dal Ministro della guerra, 1,315,000 da quello della marina e 140,000 da quello degli affari esteri; e tutto ciò speso senza essere giunti ad alcuna cosa che somigli alla soluzione delle difficoltà „.

20. *Quelques mots sur la souveraineté temporelle du Saint-Siège.* Anvers, impr. Conart. Pagg. 28. Senza data. — Roma, biblioteca V. E., Miscell. Risorgimento. B, 16, 2 — Scritto probabilmente mentre Pio IX era a Gaeta, o poco prima. — Temporalista.

21. Quinet, " *La crociata austriaca, francese, napoletana, spagnuola contro la Repubblica Romana*, di E. Quinet, rappresentante del popolo all'Assemblea Nazionale francese. Versione italiana con note del traduttore „. Torino, Pomba, 1849. Pagg. 32, in-4. — Roma, bibl. V. E., Miscellanea Risorgimento, B, 16, 20. — Contrario all'intervento, liberale, anti-temporalista.

22. Schmit J. P., antico capo di divisione al Ministero dei culti e referendario dei memoriali, *Il Papa può e deve esso conservare il potere politico?* Parigi, Le Clerc, 1849 [20 maggio, 29 lug.]. Pagg. 32. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 16, 9. — Sono degli articoli che erano stati pubblicati nel *Monitore*. Liberale; le Potenze non intervengano, ma per ragioni politiche propende pel potere temporale.

23. Coppi, " *Roma destinata dalla provvidenza di Dio per la libertà dei Papi.* Dissertazione di A. Coppi, letta nell'Accademia Tiberina il dì 10 luglio 1814. Edizione seconda, con appendice del 12 aprile 1850 „. Roma, tip. Salviucci, 1850. Pagg. 22. — Roma, bibl. V. E., Miscellanea Risorgimento, A, 11, 5.

24. " *Discorso catechistico sopra due bugie dei demagogi*, recitato da un missionario al popolo nella missione data in Sirolo, diocesi di Ancona, 1850. Osimo, tip. Quercetti, 1851 „. Pagg. 8. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 17, 3. — Temporalista.

25. Lacordaire, " *Lettera sulla Santa Sede* del R. Padre Enrico Domenico Lacordaire dell'Ordine de' Predicatori. Con prefazione e note del R. P. Vincenzo Marreddu dello stesso Ordine „. Orvieto, Pompei, 1850, pagg. 60, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento B, 17, 18.

26. " *Il Papa*. Ragionamento primo al popolo italiano „. Pagg. 28. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 22. — Nella quarta pagina della copertina si trova stampato: Firenze, 1850. — Temporalista, e specialmente antimazziniano.

" *Il Papa*. Ragionamento secondo al popolo italiano „. Pagg. 31-60. — Miscell. Risorgimento A, 13, 21. — La copertina in questo esemplare manca. A pag. 31, n. 1, è detto che si è continuata appositamente la numerazione delle pagine.

27. Caramelli Giuseppe avv., *Sulle questioni clericali d'Italia, avvertimenti.* Torino, tip. Marzorati, 1853, pagine 380, in-8. — Roma, biblioteca del Senato.

L'autore si professa cristiano, ma non ho trovato che si dica mai cattolico. Sostiene che una religione è necessaria; che la Chiesa cattolica è degenerata colle ricchezze e colle pretese temporali, che perciò bisogna ricondurla alle condizioni del cristianesimo primitivo, così gl'Italiani non perderanno la fede, non si troveranno più nel bivio tormentoso di dovere scegliere fra la politica e il progresso da un lato e la fede dall'altro. Il suo ragionamento è laicale, storico-teoretico, positivo, cita i fonti; è un'opera che si può consultare tutt'oggi con profitto.

28. Cavairon, " *Le Saint-Siège depuis dix-neuf siècles.* Réplique à ses modernes détracteurs, par M. l'abbé Cavairon, curé de Collonges-Bellezive (Canton de Genève) „. Annecy, Burdet, 1856, pagg. 51, in-8. — Miscell. Risorgimento, B, 17, 10. — Temporalista.

29. De Corcelle Fr., ex-ambasciatore francese presso la Santa Sede, *Del Governo pontificio.* Milano, Boniardi, 1857, pagg. 79, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 9. — Scagiona il Governo pontificio dalle accuse di barbarie, ecc. Temporalista.

30. " *Question romaine. Observations sur la note de monsieur de Rayneval,* par un sujet du Pape „. Pagg. 47, senza luogo di stampa; datate (p. 3) 29 marzo 1857. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 12, n. 11. — De Rayneval era ambasciatore di Francia a Roma. La nota, attribuita a lui, fu pubblicata nel numero del 19 marzo 1857 dal *Daily News.* La nota parla male del carattere degl'Italiani. Considera la quistione dal punto di vista politico; ritiene che il potere temporale deve cadere, ma che giovi alla tranquillità d'Europa il prolungarne la caduta

lasciando perciò continuare l'occupazione francese. La confutazione della nota è in senso liberale ed anti-temporalista. — About, *La question romaine*, Lausanne, 1859, parla più volte della detta nota confutandola pure, e dicendola addirittura del Rayneval, senza neppur dubitarne.

31. ***I vescovi della Toscana.*** Torino, tip. nazionale, 1859, pagg. 22. A pag. 22 è firmato: D. D. F. L'opuscolo è datato a pag. 4, in fine della prefazione. Torino, 12 ott. 1859.

Contiene la circolare 23 agosto 1859 del Ministro degli affari ecclesiastici agli arcivescovi e vescovi della Toscana (pagg. 5-6), la loro risposta del 30 agosto 1859 (pagg. 6-11), e un giudizio critico sulla vertenza, in senso liberale (pagg. 12-22).

32. Ugolini Filippo, ***Illusioni diplomatiche sull'assestamento dello Stato Romano. Pensieri.*** Firenze, stamp. sulle logge del grano, 1859, pagg. 13. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 11, 19.

Sostiene che non è sufficiente secolarizzare l'amministrazione nel senso d'introdurvi dei laici; bisogna trasformarne anche lo spirito, accettare le idee liberali, costituzionali, e metterle in pratica.

33. Prezzolini, " ***Le speranze del partito reazionario e l'Italia al cospetto delle Potenze dell'Europa.*** Parole del sacerdote dott. Pietro Prezzolini „. Pagg. 14; nell'ultima pagina della copertina è stampato: Firenze, 1859, tipografia Barbèra, Bianchi e C. — Liberale.

34. De Pressensé Edmond, rédacteur en chef de la *Revue Chrétienne*, " ***Le pouvoir temporel du Pape est-il nécessaire à la religion?*** Réponse aux derniers mandements des évêques ... Paris, Dentu, 1859, [12 ott.], pagg. 34. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 13, num. 8. — Risponde di no.

Idem, " ***Le Romagne, ovvero il potere temporale del Papa e la religione;*** risposte alle ultime pastorali dei vescovi di Francia. Torino, presso i principali librai, 1859 „, pagg. 48, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 22, n. 10. — È la traduzione del su riferito opuscolo del 12 ottobre 1859.

35. " ***La patria di F. D. Guerrazzi. Il Papa sarà presidente onorario della Confederazione italiana***, parole d'un esule italiano ... Pagg. 13, senza luogo di stampa. Il secondo opuscoletto è contenuto nelle p. 6-13, ed è datato: Italia, 21 luglio 1859. È scritto in istile biblico-profetico, con

allusioni alle stragi commesse allora dall'esercito pontificio in Perugia; si scaglia contro le pretese temporali di Roma; della presidenza non se ne parla in ispecie.

36. Oddo Giacomo, *L'indipendenza, il cattolicismo e l'Italia, riflessioni.* Milano, Turati, 1859, pagg. 124, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 16, n. 4. — Scritto dopo le vittorie franco-italiane; cattolico-liberale. Indice: " I. L'Italia non sarà mai protestante. II. L'Italia sarà tanto più perfettamente cattolica, quanto più indipendente e libera. III. La causa dell' indipendenza e della libertà italiana è insieme la causa del cattolicismo „.

37. (Nardi Francesco, firmato a pag. 16). *Quattro parole al sig. Cayla autore del " Pape et empereur „.* Roma, tip. Sinimberghi [1859, 13 dic.], pagg. 16.— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 25. — Temporalista.

38. Montanelli, " *L'Impero, il Papato e la democrazia in Italia.* Studio politico di Giuseppe Montanelli deputato all'Assemblea toscana „. Firenze, Le Monnier, 1859, pagg. 67, in-8. A pag. 67 è datato: Firenze, 15 novembre 1859. — Liberale, anti-temporalista.

39. Morel Jules abbé, *Du droit canon. dans ses rapports avec l'Italie.* Angers, impr. Cornier, 1859, pagg. 47, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 12. — Temporalista.

40. *Lettera di un padre domenicano sull'indipendenza italiana ad un suo amico ligure.* Genova, tip. Lavagnino, 1859 [24 giugno]. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 12. — Cattolico-liberale; non parla in ispecie della quistione del potere temporale.

41. *Italia e Chiesa*, pagg. 15, a. 1859-60. — Roma, bibl. V. E., miscellanea Risorgimento, A, 12, 5. — Cattolico-liberale.

42. Henrichesne, " *La question romaine d'après M. About*, par Jérémie Henrichesne. Extrait du *Journal de Bruxelles.* Bruxelles, 1859 „. Pagg. 40, in-8. — Roma, bibl.. V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 17. — Temporalista.

43. Giorgini G. B., *Sul dominio temporale dei Papi, considerazioni.* Firenze, tip. Barbèra, 1859, pagg. 31. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 11, 6. — Scritto dopo il *memorandum* delle Romagne per l'annessione al Piemonte. Contrario al potere temporale; vuole rassicurare i cattolici mostrando come esso non è necessario per la Chiesa (pagg. 5-6).

Giorgini G. B., *Sul dominio temporale dei papi, considerazioni*, ecc., pagg. 32, è un'altra impressione. — Misc. Risorgimento, A, 11, 8.

44. Gerbert, " *Osservazioni* di monsignor Filippo Gerbert vescovo di Perpignano *sugli attentati contro la sovranità temporale del Papa* „. Pagg. 20. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 11, 2. — Dopo l'armistizio di Villafranca, poco dopo il 24 giugno, 1859. — Papalino.

45. *Faut-il détroner le Pape?* Paris, Lebigre-Duquesne, 1859, pagg. 48, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 27. — Temporalista.

46. " *In difesa del dominio temporale dei Papi. Lettera pastorale* [2 dic. 1859] del vescovo di Mondovì „. Mondovì, tip. Rossi [29 dic. 1859], pagg. 66, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 16.

47. Crescioli, " *Il clero e la nazione*, discorso del professor Luigi Crescioli canonico-teologo „. Firenze, Grazzini, Giannini e C., 1859, pagg. 27. — Dimostra in modo teologico che i preti non devono prender parte nelle guerre civili, ma lo possono nelle nazionali; contrario al potere temporale, ecc.

48. Conti Augusto, *Sulla liberazione d'Italia, discorso al clero italiano*. Genova, Grondona, aprile 1859. Pagg. 76, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, A, 13, n. 8. — Si scaccino gli Austriaci dal Lombardo-Veneto, questo fatto non è connesso colla abolizione del potere temporale, che sarebbe ingiusta (cap. XIV, pag. 50-53). Dunque cattolico-liberale; ma temporalista, almeno allora, forse per prudenza politica: oggi è cattolico-liberale anti-temporalista.

49. *Confédération italienne. Le pouvoir temporel des Papes devant l'évangile et les hommes*. Bruxelles, van. Meenen, 1859, pagg. 73. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 13, n. 9. — Anti-temporalista; scritto dopo le vittorie contro l'Austria e quando si parlava di prossima riunione di un Congresso.

50. S. C., " *La vera piaga d'Italia*, discorso di S. C. di M. - Rocca, S. Casciano [Toscana], tip. di Federico Cappelli, 10 sett. 1859 „. Pagg. 48, in-16. — La vera piaga sarebbe stato il Papato, o meglio il dominio temporale del Papato.

Sotto Torquemada, 1481-98, furono arse 10,220 persone; sull'ostia, o ipocriti, rimarranno le vostre dita insanguinate, pagg. 8-9:

" Sotto il Ministero di Torquemada inquisitore generale di Spagna dal 1481 al 1498, l'uffizio che i Papi sacrilegamente chiamarono santo arse vive 10,220 persone.

" Oh! andate a trattare colle scellerate mani la candida ostia del Dio della redenzione! Rimarranno in essa le impronte delle vostre dita sanguinose, e voi nella consumazione del sacrifizio, divorerete il sangue dei vostri fratelli. E siete voi che cancellate dal libro della vita il nome dei primi tiranni? Chetatevi una volta e sedetevici accanto, ipocriti tristi ".

Avete sepolta la sposa di Cristo, ma essa non morrà come le Vestali, sibbene risorgerà più luminosa, perchè è scritto che le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Ibidem :

" Ah! Tevere, Tevere! I tuoi padri coscritti seppellirono vive le sacerdotesse di Vesta in cui fosse violato il sacramento della virginità; i tuoi Pontefici hanno sepolta viva la santa Sposa del Cristo. Ma la terra non ha soffocato la Sposa del Cristo come soffocava le sacerdotesse di Vesta; la onnipotenza del suo Sposo celeste l'ha preservata; vive essa gloriosa nel cuore delle anime elette, per rivivere in faccia alle genti, tutta luminosa della sua purità.... poichè fu scritto che le porte dell' inferno non prevarranno contro di lei ".

51. Aglebert Augusto, *I primi martiri della libertà italiana. Congiura e morte di Luigi Zamboni e G. B. De Rolandis in Bologna tratta da documenti autentici.* Senza data (ma non anteriore al 1859 e scritto verso questo anno o nel 1860 all' incirca), senza luogo di stampa, tip. G. Monti, pagg. 182, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 25, n. 6. Liberale. — La detta congiura, del 1790, era ispirata alle idee della rivoluzione francese; voleva scuotere la dominazione pontificia, ma quale forma di governo si pensasse di sostituirvi, non si vede chiaro.

52. Aligerti Odoaldo avv., *Il mistero della pace di Villafranca spiegato e il trattato di Zurigo.* Torino, tip. Arnaldi, 1859, pagg. 117, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, F, 21, n. 13. — Pagg. 98-104: il potere temporale non è necessario al Papa.

53. D'Azeglio Roberto, *La Corte di Roma e il Vangelo.* Firenze, Martini, 1859, pagg. 32. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 11, 32. — Cattolico-liberale; a proposito dell'allocuzione pontificia tenuta nel Concistoro se-

greto del 26 settembre 1859, relativa alle annessioni al Piemonte.

Idem, pagg. 23. — Miscell. Risorgimento, B, 18, 3. — Senza copertina e frontispizio, senza luogo di stampa, nè data, almeno in questo esemplare.

54. " *L'Assemblea toscana e i preti*, parole di un sacerdote. Firenze, a spese dell'editore, 1859 „. Pagg. 15. — Liberale.

55. About Edmond, *La question romaine*. Lausanne, Corbaz et Rouiller, 1859, pagg. 220, in-8.

Era stato già pubblicato nel *Moniteur Universel*, ma " avec quelques modifications imposées „ (pag. 5). Questa di Losanna è la prima edizione libera; poi ne seguirono parecchie altre, fra le quali la 4ª, Paris, 1861. — Antitemporalista, forse anche razionalista; è una pittura spassionata, sebbene con colori vivaci, delle condizioni economiche, morali e politiche dello Stato romano e delle aspirazioni degl'Italiani. Il colpo d'occhio e le qualità artistiche dell'autore erano già note per un libro analogo sulla Grecia contemporanea. — Operetta classica.

Indice: " Préface. - La royauté du Pape. — Nécessité du temporel. — Patrimoine du temporel. — Les sujets du temporel. — Les plebéiens. — La classe moyenne. — La noblesse. — Les étrangers. — Le pouvoir temporel du Pape est absolu. — Pie IX. - Antonelli. — Le gouvernement des prêtres. Rigueurs politiques. — Impunité des vrais crimes. — Tolérance. — Education du peuple. — Occupation etrangère. - Pourquoi le Pape n'aura jamais de soldats. Les intérêts matériels. — Finances. Conclusion „.

Dipinge Pio IX come uomo di costumi illibati, onesto, non nepotista; ma di poco ingegno e vano: Antonelli quale un birbante, ambizioso ed egoista, che non pensa ad altro che a mantener sè stesso al potere e così arricchir se medesimo ed i suoi parenti, incurante del resto se dopo lui accada il diluvio. Il Governo pontificio in generale bada similmente che non si dica male di esso e della religione, e del resto tollera qualunque scostumatezza e reato. Questa atmosfera d'ipocrisia e di egoismo investe tutta la curia romana e gran parte della nobiltà: Pio IX crede realmente in Dio; dell'Antonelli, se ne dubita. Le cariche sono quasi tutte in mano di ecclesiastici; le notizie, anche statistiche, sparse in contrario, sono false od illusorie.

55bis. *a*) *La Chiesa e il Papato. Raccolta di documenti storici contemporanei.* — Lucca, tipogr. Landi, luglio 1859, pagg. 56, in-8.

b) *Raccolta di documenti storici contemporanei riguardanti la Chiesa e il Papato.* — Lucca, tipogr. Landi, novembre 1859, pag. 88, in-8.

Roma, bibl. Vittorio Emanuele, miscell. Risorgimento, B, 82, 13-14.

Sono documenti estratti da libri ammessi dalla censura in Toscana, come il raccoglitore dichiara nel terzo dei due frontispizi. Vanno dall'aprile all'ottobre del 1859; oltre ai documenti veri e propri ci sono anche delle notizie.

In senso temporalista; vedi specialmente la lettera di Giulio Arrigoni arcivescovo di Lucca, inserita tra la copertina e il frontispizio del secondo opuscolo; forse è egli il raccoglitore.

56. Zoleo Francisco, *Solucion cristiana al problema italico.* Madrid, impr. de M. Alvarez, 1860, pag. 16. — Roma, bibl. Vitt. E., misc. Dina, 36, 3, 8, 3, n. 3. — Cattolico-liberale.

57. " *In tempore tribulationis contra persecutores Ecclesiae Dei ex scripturis deprecatio.* P. T. a S. M. C. E. — Romae, typis S. Congr. de propaganda fide, MDCCCLX ",. pagg. 12. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorg., A, 12, 16.

57 bis. De la Tour, *Del potere temporale dei Papi*, 1860. — Non l'ho visto.

58. Soggiu A. canonico, " *Alcune dichiarazioni delle proteste intorno al Papa ed al civile principato di lui*, in risposta alla critica di un anonimo ",. Cagliari, tip. Alagna, 1860, pagg. 70, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 9. — Temporalista.

59. Solaro, " *Risposta* del conte Clemente Solaro della Margherita ministro di Stato e deputato, all'opuscolo *Il Papa e il Congresso* ",. Torino, tip. Speirani, 1860, pagg. 28. — Roma, biblioteca V. E., misc. Risorgimento, B, 19, 17. — Temporalista, confuta l'opuscolo, ne accusa d'ipocrisia l'autore.

Idem, più un appendice di alcuni opuscoli di altri deputati al Parlamento sardo sopra il Governo temporale del Papa. Roma, tip. Aurelj, 1860, pagg. 30, miscell. Risorgimento, B, 19, 29. — Gli altri deputati sono: conte Ignazio Costa della Torre, conte Carlo Cays di Giletta, conte Vittorio Eman. di Camburzano.

60. *Sentenza emanata da Dio sulla pretesa confusione di diritti ed abuso di poteri della Santa Sede.* Roma, tipografia Cairo, 1860, pagg. 40. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, n. 2. — Temporalista.

61. De Ségur, " *Il Papa. Questioni odierne* per Monsignor De Ségur. Traduzione italiana. Seconda edizione. Fuligno, tip. Campitelli, 1860 ". Pagg. 25. — Roma, bibl. Vittorio Emanuele, misc. Risorgimento, A, 12, 19. — Temporalista. — Nel frontispizio stesso si trova stampato: " Cento mila copie del presente libretto venduto a 15 centesimi furono esitate in pochi giorni in Francia. Di ventimila copie della prima versione italiana a stento se ne trova una. Ciò basta per raccomandare questa nuova edizione ".

Idem, " Versione italiana ". Roma, coi tipi della Civiltà cattolica, 1860, pag. 19. — Miscell. Risorgimento, B, 19, 28.

62. " *Se per essere indipendente abbisognerà che il Papa abbia il dominio temporale.* Modeste osservazioni di un sacerdote cattolico. Siena, tipogr. dei Sordo-muti, 1860 ". Pagg. 55, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 12, 12. — Cattolico-liberale; quindi dimostra che no.

63. *a*) Sauzet, *Rome devant l'Europe.* Paris, 1860.

b) Sauzet, " *Doveri dell'Europa verso Roma*, estratto dall'opera *Roma al cospetto dell'Europa*, del signor Paolo Sauzet. Dal francese. — Roma, 1860 ". Pagg. 64, in-8. — Roma, biblioteca V. E., misc. Risorgimento, B, 18, 14. — Temporalista.

64. De Sanctis, " *Lettera a Pio IX* vescovo di Roma, di Luigi De Sanctis già curato in Roma ed ora ministro del S. Vangelo. Bastia, 1860 ". — Roma, bibliot. V. Em., miscell. Risorgimento, A, 12, 15. — Anti-temporalista.

65. L. A. G., " *Il Vangelo e il Papa*, dell'A. G. S. Firenze, tip. di P. Bencini, 1860 ". — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorg. A, 12, 10. — Anti-temporalista.

66. *La risposta del barone Ricasoli all'episcopato toscano in data del 16 marzo 1860.* Genova, Fassi-Como, 1860, pagg. 24. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 4. — Riferisce e critica la lettera; papalino.

67. " *Réponse aux évêques. Le pouvoir temporel des Papes.* Troisième édition augmentée ". Bruxelles, Van Meenen, 1860, pagg. 73, in-16. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 8. — Anti-temporalista.

68. Raggi Oreste, *All'opuscolo " Il Papa ed il congresso "*,

risposta. Milano, Vallardi, 1860, pagg. 36. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 22, num. 7.

Raggi, " *Il Papa sia Papa e non Re.* Risposta del proc. avv. Oreste Raggi all'opuscolo Il Papa ed il Congresso „. Milano, Vallardi, 1860, pagg. 36. — Misc. Risorgimento, A, 12, 26.

Idem, " Seconda edizione riveduta ed accresciuta dall'autore „. Milano, Vallardi, 1860 (a pag. 47 è datato 27 dic. 1859), pagg. 47, in-8. — Miscell. Risorgimento, A, 12, 14. — Anti-temporalista.

69. Rauscher, " *Lettera pastorale* di S. Em. Rev. il sig. cardinale G. O. Rauscher... arcivescovo di Vienna..... diretta al suo clero e popolo il 1° gennaio 1860. Trad. di mons. F. Nardi „. Pagg. 27. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 19, 18. — Temporalista.

70. *La Quistione Romana giudicata da tre insigni scrittori francesi laici* [Nettement Alfredo, De Broglie Alberto principe, Desbassayns De Richemont conte]. Roma, tip. Aurelj, 1860, pagg. 5, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 18, 7. — Temporalisti.

71. " *La quistione italiana nel novembre 1860*, al Sommo Pontefice Papa Pio IX „. Assisi, Sgariglia, 1860, pagg. 45. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, C, 3, num. 12. — Cattolico-liberale.

72. Poggi Enrico senatore, " *Del dominio temporale dei Papi a proposito della legge sulle annessioni*, lettera al senatore Silvestro Centofanti „. Firenze, Le Monnier, 1860 (25 ottobre), pagg. 32. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, D, 23, num. 6. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

73. *La potestà temporale del Papa giudicata da Francesco Petrarca, da Coluccio Salutati e da Giovanni de' Mussi.* Firenze, Le Monnier, 1860, pagg. 70. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 13, n. 5. — Anti-temporalista. Con note dell'editore.

74. " *Ai popoli dell'Umbria e delle Marche.* Quattro parole d'un sacerdote. Assisi, tip. Sgariglia, 1860„. Pagg. 62, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 12, 18. — Liberale, anti-temporalista.

75. [Peccennini Melchiorre, firmato a pag. 23], " *Vera dottrina teologica e filosofica del papato e del principato.* Edizione terza correttissima „. [Ferrara, tip. Bresciani, 1860], pagg. 23. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 27, 2. — Infallibilista, ma liberale e anti-temporalista.

76. [Pandolfi Beniamino ingeg., firmato a pag. 14], *Il Papa ed il Re, opuscolo politico*. Palermo, tip. Virzi, 1860 [10 ottobre], pagg. 14. — Roma, bibl. V. E., 36, 8, 8, 3, n. 9. — Cattolico-liberale.

77. " *Il Papa e il Re*, schiarimenti al popolo. — Gesù disse: Il mio regno non è di questo mondo „, pagg. 8 senza frontispizio, almeno nell'esemplare che ho sott'occhi. Pag. 8: " Pistoia, 22 gennaio 1860. Un quarto amico del popolo. Editore F. Paggi (Con Approvazione). — (Tipogr. presso la Gazz. dei Trib.) „. — Anti-curialista; stile spigliato, popolare.

La guerra è stata fatta e forse si rinnoverà, contro gli Austriaci, non contro la religione; i liberali sono più cristiani di chi li calunnia. Pag. 2: " La guerra è stata fatta, e può essere rinnovata, affine di liberare l'Italia dagli Austriaci, e di comporre un Regno grosso di numero, valoroso di braccio, italiano per la pelle, e governato da un Re galantuomo: ma la guerra non fu fatta, e nessuno è per farla contro la Religione, nè contro il Capo visibile della Chiesa.

" I Liberali italiani sono cristiani quanto chiunque altro, e cristiani assai più di chi ne calunnia le intenzioni, e sparge a piene mani bugie sulle loro opere „.

Gli Stati Romani sono i peggio amministrati. Pag. 3: " Disgraziatamente tra i cattivi Governi v'è anco quello di Roma e delle Romagne. Fra le cattive leggi, quelle degli Stati Romani sono pessime; tra le amministrazioni mancine, quella là supera tutte l'altre in ladroneria; tra gli arbitrii e le soverchierie d'ogni conio, quelli che si commettono negli Stati Romani fanno orrore, e grondano sangue „.

Parliamo male, ed a ragione, dei papi-re, non dei vicarii di Cristo. Pag. 4: " Deriva da tutto questo, che i liberali, specie italiani, si sono lamentati del Governo temporale dei Papi da molti secoli in poi. Anche a tempo di Dante c'erano gli stessi lamenti. È noto il proverbio: *chi più ne fa, è fatto papa, o priore.* Ma bisogna capir bene, capir bene, e capir bene che non si sono lamentati mai dei Clementi, dei Pii, dei Gregorii come Vicari di Gesù; se ne sono lagnati come del Capo di un Governo cattivo, d'un Governo contrario alla Indipendenza e alla libertà d'Italia, ingordo dei quattrini, e despota dei diritti dei sudditi, e che si regge a stento coll'appoggio di canaglia

forestiera e paesana vestita da soldato, e facente funzione di boia. Come Vicario di Gesù nessuno lo stuzzica il Papa; anzi ciascuno lo rispetta e lo lascia fare: ma come Re di questo mondo, nessuno ne può dir bene in buona fede, e chi non ha barbazzole ne dice ciò che merita „.

Scomunica fulminata dal Papa perchè non rispettata la sua qualità di re, sarebbe nulla. Pag. 6: “ Se un Papa scomunicasse in quanto non è rispettata la sua qualità di Re, egli scomunicherebbe da Re e non da Pontefice, e allora potrebbe fare pontificale col cannone. Ma in qualità di Re, il Papa non può scomunicare; le scomuniche dei Re sono i cannoni. Se poi si prevalesse della qualità di Pontefice, e scomunicasse, in tal caso la scomunica partirebbe dal Re, vestito da Pontefice, e sarebbe ingiusta e non conterebbe nulla „.

La scomunica lanciata dal Papa a causa del suo dominio temporale, sarebbe come se un parroco pretendesse impedire al contadino di entrare in chiesa perchè vuole andarsene dal podere e non gli porta i capponi. Pag. 7: “ E dato il caso che un Papa mandi la scomunica per cose del suo Governo temporale, quella scomunica non fa nè ficca; è una bastonata alla nebbia, una bolla di sapone contro un muro. Sarebbe la stessa cosa che un parroco non volesse permettere al contadino d'entrare in chiesa ad ascoltar la messa, e ad assistere alle funzioni, solamente perchè il contadino stronato, o vuole andarsene dal podere, o non gli porta il prosciutto, nè i capponi. Mi son fatto intendere? Sarà meglio che torniate daccapo „.

Incorre nella scomunica chi ruba i beni della Chiesa; ma una popolazione non è un branco di pecore. Ibidem: “ I sacri Canoni, che sono le Leggi della Chiesa, hanno stabilito, che è scomunicato chi prende e fa sue le proprietà della Chiesa e non già chi non vuole star sotto al dominio e al governo dei Re-Papi. Ma i bovi, i cavalli, i ciuchi, i porci, gli alberi, la concimaia potranno essere proprietà dei Vescovi e dei Pontefici; le popolazioni e gli Stati no di certo: poichè gli uomini non sono cose, e gli uomini non si vendono, non si regalano, e non si cedono dagli Imperatori, nè dai Papi „.

Nella Bolla Coenae si minaccia di scomunica chi somministri armi ed armati contro il Vicario di Cristo, non contro il Papa-re; quindi potete contribuire alla colletta pei fucili per Garibaldi. Pag. 8: “ Si dice con molta pre-

mura, e con più di malizia, che in una certa Bolla papale, detta Bulla Cène (*Bulla Coenae*), si minaccia di scomunica chi somministri armi e armati contro al Papa; ma, a proposito di cotesta Bolla, convien sapere che la minaccia fu diretta contro chi avesse aiutato gli Infedeli che volevano abbattere la Chiesa di Roma e il Pontefice che n'è il Capo. Gl'infedeli però non facevano la guerra al Re, ma la facevano ai Vicari di Gesù; dovecchè i Liberali non dànno noia ai Vicari di Gesù, ma soltanto si lamentano de' Re degli Stati Romani.

" Sicchè nè quella Bolla, nè altre, hanno che vedere cogli schioppi richiesti dal Garibaldi, e Voi potete per essi dar quattrini quanto volete senza compromettere la coscienza „.

78. Parisis, " *Lo spirituale e il temporale nella chiesa.* Lettera [20 febbraio 1860] di Mr. Parisis vesc. d'Arras al sig. Thouvenel, ministro degli affari esteri in Francia „. Roma, tip. Aurelj, 1860, pagg. 13. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 11, 21. — Sostiene, contro l'asserzione del ministro francese, che, pur propugnando il potere temporale, non si confonde il temporale con lo spirituale.

79. " *Il Papa-Re e l'Italia.* Lettera di un Romano ad un uomo di Stato del Piemonte. Pubblicazione dell'*Armonia* „. Roma, tip. Cairo, 1860 [25 genn.], pagg. 48, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 6.

80. *Il Papa e la patria italiana.* Roma, tip. Forense, 1860, pagg. 69, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 12, 23. — Temporalista.

81. " *Il Papa o sul trono o su la croce*, riflessioni filosofico-istorico-teologiche del P. Giambatt. da Mistretta, def. gen. m. o. r. ... Roma, tip. Aurelj, 1860, pagg. 51. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 19, 10. — Temporalista.

Idem, Acireale, tip. Strano, 1865, pagg. 49, in-4. — Misc. Risorgimento, B, 23, 14.

82. Pani-Rossi Enrico faentino, *Le censettantuna ribellioni dei sudditi pontificii dall'896 al 1859 (libro II del papato in Italia).* Firenze, tip. Barbèra, 1860 [1 febbr.], pagg. VIII, 152, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, B, 25, n. 4. — Pag. V: " Do in luce questo libro secondo di un lavoro che forse avrà compimento nell'anno „. Anti-temporalista, vuole non si lasci al Papa neppure la

città di Roma; dopo una breve introduzione, racconta per ordine cronologico le suddette ribellioni.

83. *Un'occhiata alla circolare del ministro Thouvenel contro l'enciclica di Pio IX del 19 gennaio 1860.* Senza data (ma del 1860) e senza luogo di stampa, pagine 24. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, num. 3. — Papalino, temporalista.

84. " Normanby, *Il gabinetto inglese, l'Italia e il congresso*, per lord Normanby, ex-ambasciatore e pari d'Inghilterra. Traduzione dal francese, sulla seconda edizione di C. F. Audly „. Roma, tip. Aurelj, 1860, pagg. 40, in-8. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, n. 15. — Temporalista, sebbene acattolico.

85. *Il nemico di Roma come si attacca e come si vince.* Pagg. 23, senza luogo di stampa, senza data (20 giorni dopo l'arresa di Gaeta, 1860). — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 1, n. 4. — Cioè, il Papa, nemico di Roma, si combatte coll'opinione pubblica, e così abbatteremo il potere temporale, che, sotto il manto della fede, rappresenta l'assolutismo politico. L'autore scrive in Palermo (pag. 3).

86. Nardi mons. Francesco, *Roma e i suoi nemici, al signor De La Guéronnière.* Pagg. 26, senza data e senza luogo di stampa; ma del 1860, non prima del maggio (§ XII, pag. 24). — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 19, 23. — Temporalista.

87. Montemerli Marie comtesse, *Le Pape et la politique.* Paris, Dentu, 1860, pagg. 16. — Roma, bibl. Vitt. E., miscell. Dina, 36, 4, H, 17, num. 4. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

88. Montagnoli Camillo, " *Due parole ai fiscali-giudici-difensori della Santa Sede* che sonosi eretti in causa innanzi al tribunale della pubblica opinione l'anno 1860. Roma, 1860„. Pagg. 14. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, num. 4. — Papalino, temporalista.

89. [Mazzone Filippo, " sacerdote cittadino, cappellano militare „, così firmato a p. 6], *A Vittorio Emanuele Re d'Italia, grido d'un sacerdote cattolico.* Torino, tip. Cerutti, 1860 [4 giugno], pagg. 8 non numerate, compreso il frontispizio. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, B, 5. — Liberale, anti-temporalista.

90. Macherione G., *Italia e Roma, parole.* Catania, Zammataro, 1860, pagg. 32. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina,

86, 2, A, 23, n. 4. — L'annessione dell'isola ancora non si era fatta, sebbene la rivoluzione fosse compiuta; confuta l'idea di farne uno Stato indipendente; difende l'unità italiana con Roma capitale.

91. Mann, " *Il Papato e la nazionalità italiana e polacca*, di Maurizio Mann, redattore in capo dello *Gzas* di Cracovia. Versione dal polacco „. Roma, tip. Aurelj, 1860. Pagine 13. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 18, 1. — Temporalista.

92. Longoni Luigi, " *Della sovranità del Papa*. Scioglimento della questione romana in base alla storia e al diritto „. Milano, Corbetta, 1860. Pagg. 80, in-8. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 19, 13. — Cattolico-liberale, anti-temporalista; attacca l'opuscolo *Il Papa ed il Congresso*, dice che bisognava attaccare il diritto stesso del Papa al potere temporale, non ridurre soltanto il territorio di questo.

93. *Lettere di Sua Santità e di alcuni vescovi toscani, con note ed osservazioni di un loro confratello*. Firenze [tip. Mariani], 1860. Pagg. 63, in-8. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, A, 12, 9. — Riferisce e confuta le dette lettere papalino-temporaliste.

94. " *Lettera di mons. vescovo d'Orleans al visconte De La Guéronnière* in risposta all'opuscolo da questi pubblicato col titolo *La Francia, Roma e l'Italia*. Versione dal francese „. Pagg. 31, senza data (pubblicata poco dopo l'opuscolo, il quale comparve nel 1861), e senza luogo di stampa. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 48, 8. — Temporalista.

95. Lacordaire Em., dom. dell'O. dei Predicatori, *Della libertà dell'Italia e della Chiesa*. Italia, 1860. Pagg. 45, in-8. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, num. 12. — Temporalista.

96. Gavairon abbé, *Les phases de la guerre actuelle contre la papauté*. Genève, 1860. Pagg. 20. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 19, 19. — Temporalista.

97. " Fleming, *L'Anticristo è il Papa*, provato colle sacre Scritture e co' santi Padri, di Roberto Fleming. Con il catechismo degl' Italiani intorno al Pontefice. Londra, a spese dell'editore, 1860 „. Pagg. 24. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, A, 27, 27. — Cristiano, acattolico, anti-temporalista violento.

98. Fiorentini Lucio avv., *La religione e il potere tem-*

porale dei Papi. Milano, Pagnoni, 1860. Pagg. 81, in-8. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 12, 24. — Antitemporalista.

99. Ferraguti Carlo, *I seguaci del Vangelo e l'unità italiana.* Ferrara, tip. Bresciani, 5 giug. 1860. Pagg. 16. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 9. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

100. De Falloux, " *Dei doveri nelle circostanze attuali.* Parole di S. E. il signor conte Alfredo De Falloux, già ministro del culto ed istruzione pubblica in Francia. Traduzione dal francese ,,. Roma, tip. Placidi, 1860. Pagg. 31. — Roma, bibliot. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 12, 11. — Temporalista, eccita a fare interpellanze nelle Camere francesi.

101. Eliakim [pseudonimo?], " *Les Italiens, la politique et Rome.* Introduction à l'évangile primitif ,,. Amsterdam, Meyer, 1860. Pagg. 24. — Roma, bibl. V. E., Misc. Dina, 36, 4, D, 19, num. 3. — Cristiano, acattolico, anti-temporalista.

102. " *Al reverendo sacerdote don Martino Dolci e alla lettera di un cattolico per lui pubblicata*, risposta di un confratello ed amico ,,. Milano, Boniardi, 1860. Pagg. 44, in-8. — Miscell. Risorgimento, B, 19, 21. — Temporalista. L'approvazione ecclesiastica per la stampa è del 31 aprile (pag. 2).

103. " *Alla risposta del rev. sacerdote don Martino Dolci replica* del confratello ed amico ,,. Milano, Boniardi, 1860, Pagg. 40, in-4. — Miscell. Risorgimento, B, 19, 20. — Temporalista. L'approvazione ecclesiastica per la stampa è del 21 agosto (pag. 2).

104. " *Il 12 aprile ed il popolo romano, 1860.* Roma, dalla tip. Forense, 1860 ,,. Pagg. 64, in-8. — Miscell. Risorgimento, A, 12, 17. — Papalino.

105. " *I divoti, i moderati ed i sinceri*, questione italiana, indipendenza e Papa ,,. Roma, tip. Forense, 1860. Pagg. 68, in-8. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 12, 22. — Temporalista.

106. " *Dichiarazione del Clero italiano pubblicata dal giornale* " " *L'Amico* ,, ,,. Genova, 1860. Co' tipi del R. Istituto de' sordo-muti ,,. Pagg. 27. — Roma, bibl. V. E., Misc. Dina, 36, 4, D, 4, n. 4.

Pagg. 5-6: " I sottoscritti Sacerdoti, conscii delle accuse che si sparsero contro il Clero italiano, che fosse ostile

ai principii della civile libertà e della nazionalità italiana;

" Sapendo che tali accuse prendono apparenza di verità dall'esistenza di giornali sedicenti organi del Clero, e che propugnano teorie illiberali e antinazionali;

" Consapevoli del gravissimo detrimento che da ciò ne viene all'efficacia del santo loro ministero e alla causa della religione, intendono di smentire colla presente quelle infondate accuse, dichiarando:

" Che essi come cittadini italiani amano la patria loro, e ne desiderano l'esterna indipendenza e l'interna libertà quale viene assicurata dallo Statuto che ci governa;

" Che in qualità di sacerdoti essi disapprovano coloro che nel preteso nome del Clero sostengono teorie o manifestano desiderii contrarii all'italiana nazionalità, invocando o giustificando l'oppressione straniera, o mostrando esclusiva predilezione pei governi assoluti;

" Che non solamente lo spirito del Cristianesimo nulla ha di contrario alla civile uguaglianza e alla libertà, ma che anzi trovasi nei dettati dell'Evangelo il saldo fondamento di ambedue.

" Se l'unione degli animi in questi principii valesse a far sì che sorti ognor migliori arridessero alla Chiesa ed alla patria come essi ne hanno salda speranza, si riputerebbero grandemente felici d'avervi con quest'opera contribuito.

" W. la Religione cattolica! W. l'Italia! W. il Re! „.

Seguono circa 485 firme (pagg. 6-26).

Pag. 27, non numerata: " *Annotazione*. A questa dichiarazione del Clero vanno aggiungendosi sempre nuove firme, che si pubblicano nel giornale *L'Amico,* in Genova.

" Non poche di queste sottoscrizioni erano accompagnate da lettere, che esprimevano sentimenti di fervido amore alla libertà e all'indipendenza d'Italia, e di devozione al Re, che se ne è fatto propugnatore. Spesso a tali manifestazioni soscriveva unanime il Clero di intere borgate o parrocchie.

" Moltissimi altri sacerdoti hanno fatto professione degli stessi principii, sotto forma di indirizzi al Re. I nomi di essi ascendono a più migliaia. Noi non li abbiamo registrati, perchè furono pubblicati e presentati al Re per altri mezzi. Abbiamo però voluto accennarli, perchè resti più evidente, che il partito ostile alla causa italiana calunnia il Clero quando vuol farlo credere congiunto a sè,

e che (salve quelle eccezioni che si potrebbero rinvenire in tutte le classi sociali) i ministri della Religione cattolica non la cedono ad alcun altro nell'amore e nella devozione alla Patria ed al Re. — *Gli Editori* „.

107. Conestabile, “ *Napoleone III, il Papa e l'Italia,* alcune brevi considerazioni del conte Giancarlo Conestabile, prof. di archeologia nell'Univ. di Perugia, a proposito dell'opuscolo del sig. Villemain: *La Francia, l'Impero e il Papato*, seguite dalla traduzione del detto opuscolo, per il medesimo „. Roma, tip. Placidi, 1860. Pagg. 58, in-8. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, num. 13. — Temporalista.

108. *Commento sopra un punto del discorso del 1° marzo 1860 dell'imperatore Napoleone III.* Pagg. 19, senza data, senza luogo di stampa. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 18, 19.

Id., pagg. 18. Miscell. Risorgimento, B, 18, 20.
Temporalista.

109. “ *La Chiesa al tribunale della Diplomazia.* Osservazioni sulle teorie e sui fatti esposti dal sig. Ministro degli esteri a Parigi [cioè Ministro di Francia] nelle sue note circolari degli 8 e 12 febbraio 1860, relative alla Enciclica pontificia del 19 gennaio, col testo della medesima in calce. Roma, 1860 „. Pagg. 43. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, num. 16. — Temporalista.

110. Capponi A., “ *Dio non vuole il potere temporale nella sua Chiesa.* Rivelazione solenne dichiarata al sommo pontefice Pio IX e Napoleone III, per il sacerdote Angelo Capponi „. Firenze, tip. Mariani, 1860. Pagg. 63, in-8. — Misc. Risorgimento, A, 12, 6. — A pag. 63 è datato: Roma, 12 dic. 1859. — Cattolico-liberale.

111. Calgarini Giacinto avv., *Rivista sulla questione intorno al governo temporale dei Papi.* Bologna, tip. All'Ancora, 1860. Pagg. 96, in-8. — Roma, bibl. V. E., Miscellanea Dina, 36, 3, D, 23, num. 4. — Romagnolo; cattolico-liberale, anti-temporalista; studio storico-sociologico che potrebbe consultarsi anche oggi con profitto.

112. C., “ *Le Saint-Siège et son armée*, par A. C. de R... docteur en droit „. Bruxelles, aux bureaux de la revue *La Belgique*, 1860. Pagg. 53, in-8. — Roma, bibl. V. E., Miscellanea Risorgimento, B, 19, 5. — Temporalista.

113. De Bussy Ch., *Sauvons le Pape.* Paris, Sempé, 1860. Pagg. 71, in-12. — Roma, bibl. V. E., 22, 6, D, 4, n. 6. — Temporalista.

114. Brinciotti Gaetano, vescovo di Bagnorea, *Pastorale, esortazione ed indulto per la quaresima 1860* [1860, 12 febbraio]. Montefiascone, tip. del Sem., 1860. Pagg. 19. — Roma, biblioteca V. E., Miscellanea Risorgimento, B, 19, 24. — Temporalista.

115. Brignole Sale, "*Considerazioni sulla quistione romana*, ossia risposta alle obbiezioni antiche e recenti contro il Governo pontificio, di S. E. il sig. marchese Antonio Brignole Sale. Edizione romana „. Roma, tip. Placidi, 1860. — Temporalista.

116. Bianchi-Giovini, " *Il Papa e la sua corte*. Ricordi inediti d'un carabiniere al servizio di Sua Santità, pubblicati da A. Bianchi-Giovini „. Bastia, a spese dell'editore, 1860. Pagg. 75, in-8. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 13, 7. — Dipinge i costumi rilassati, gli arbitrii e le prepotenze del Governo pontificio sotto Gregorio XVI e Pio IX, riferendo molti aneddoti. Molto spirito: si leggerebbe volentieri anche oggi; potrebbe ripubblicarsi nella " Biblioteca Universale „ del Sonzogno.

117. " *La bandiera cattolica*. Scritti vari, dimostranti la importanza suprema del vessillo del Cristo e del suo Vicario e la necessità di stringersi ad esso pel più pronto trionfo del principio dell'ordine „. Fuligno, tip. Campitelli, 1860. Pagg. 40. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 12, 20. — Temporalista.

118. Balbo Cesare, *Sulla distruzione della potenza temporale dei Papi*. Torino, Marietti, 1860. Pagg. 16. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 19, 16. — Il figlio Prospero ripubblica (24 genn. 1860) questo discorso tenuto dal padre alla Camera dei Deputati il 28 febb. 1849, per rivendicare suo padre dalla fama di anti-temporalista. Pagina 3: " Da più persone udii dire che mio padre, se ancor vivesse, sarebbe stato favorevole alle idee attuali contrarie al potere temporale del Papa. Siccome mi preme assai la riputazione di buon cattolico che godeva mio padre, parvemi opportuna la ripubblicazione del discorso „.

119. D'Azeglio Massimo, *La politique et le droit chrétien au point de vue de la question italienne*. Paris, Dentu, 1860 [20 nov. 1859]. Pagg. 178, in-8. — Il Cristianesimo astrae dalle momentanee esigenze politiche per soddisfare le giuste aspirazioni dei popoli; si soddisfino dunque quelle manifestate dall'Italia, si sancisca il fatto compiuto.

120. D'Azeglio Roberto, " *Le pastorali politiche* [tempo-

raliste] *dell'Episcopato*. Seconda edizione, rivista ed accresciuta dall'autore „. Torino, tip. Botta, 1860. Pagg. 56, in-8. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Dina, 36, 4, G, 19. — Le confuta; cattolico-liberale.

121. *L'Attila dei Regi, dei popoli, della religione. Si passi il Rubicone* [cioè si marci contro i dominii pontifici]. Livorno, tip. Rossi, 1860, pagg. 86, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 12, 25. — Sono due opuscoli; anti-temporalisti; cattolico-liberali, ma violenti contro il curialismo.

122. Ajrachi, " *Non più Papa*, di Carlo Ajrachi. Seconda edizione. Con una risposta alla confutazione [pubblicata nel n. 7 del periodico *Il Mediatore*] del P. Passaglia „. Milano, tip. degli ingegneri. Senza data; del 1860 circa. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 13. — Anti-cattolico, forse anche razionalista.

123. Zobi Antonio cav., *La questione romana esaminata nell'ultima sua soluzione*. Torino, tip. Botta, 1861, pagine 48, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 1. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

124. Zinelli F. M. canonico, " *Pio IX e Francesco II.* Gli odierni trionfi degli empii, lezioni quattro „. Venezia, tip. Perini, 1861, pagg. 75, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 29. — Temporalista.

125. " *La volontà d'Italia ed il re pontefice al tribunale della coscienza e della ragione*, polemica di un cattolico veneto dedicata al popolo d'Italia. Torino, stamp. dell'Unione tip.-editr., 1861, pagg. VIII, 396, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 19, n. 1. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

Censure. Pagg. 127 e seg. Parte II, cap. VIII: " Le censure di Roma scagliate all'occasione del movimento romagnolo. — IX. Si ragiona più estesamente sulle censure di Roma scagliate contro un popolo insorto e per causa di interessi della dominazione temporale. — X. Condotta dei popoli e dei re, dei vescovi e dei santi in faccia agl'interessi ed alle scomuniche di Roma „.

La Santa Sede si trasferisca da Roma in Gerusalemme, ed ivi le si costituisca uno Stato; i Garibaldini, unificata l'Italia, vadano a conquistarglielo, pagg. 383-94, Appendice II. Allora la Siria era sconvolta; si voleva approfittare di questo stato di cose per trovare una soluzione alla questione romana.

[521]

126. Veuillot Louis, *Le Pape et la diplomatie*. Paris, Gaume, 1861, pagg. 63, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 4. — Temporalista; confuta *La France, Rome et l'Italie* del De La Guéronnière.

127. Theiner Aug., *Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement des états du Saint-Siège*. Rome, 1861-62, voll. 3.

128. "*Lo Stato e la libertà della Chiesa*. Lettera d'un solitario in occasione delle proposte fatte dal Ministero [Ricasoli] alla Corte di Roma „. Firenze, tip. Le Monnier, 1861 [30 nov.], pagg. 16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 13. — Anti-temporalista; si dia libertà alla Chiesa, ma senza concludere Concordato e molto meno facendolo ratificare dalle Potenze.

129. Sorrentini Gaietano missionario Ap., *The Pope, Napoléon III, England and Italian Carbonarism*. Philadelphia, Duffey, 1861. Pagg. 36, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 6. — Temporalista.

130. "*Sofismi e sarcasmi del principe Napoleone* nel suo discorso al Senato francese nella tornata del 1° di marzo 1861 „. Torino, tip. dell'*Armonia*, 1861, pagg. 36. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 17. — Temporalista.

131. Rossi Giacinto domenicano, *Sui doveri dei cattolici nelle presenti condizioni d'Italia*. Bologna, tip. di S. Tommaso, 1861, pagg. 52. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 22. — Temporalista.

132. "*Opinione dei Romani sulla quistione romana*, per un redattore del giornale *Italia* e *Roma*. Roma, tip. Nazionale, 1861 „. Pagg. 31. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 16. — Anti-temporalista.

133. *La quistione romana e la politica imperiale*. Firenze, tip. Baracchi, 7 ott. 1861, pagg. 20. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 1, n. 7.

Pag. 1: " Mi accinsi a presentare sotto una forma popolare, accessibile a tutte le intelligenze, la vagheggiata soluzione. Ciò facendo,..... ebbi in mira soltanto: 1° di purgare la politica imperiale dalla taccia che malignamente si va di nuovo insinuando dai partiti retrivi che ella avversi la costituzione unitaria della penisola, col mal celato fine di rompere il buono accordo che ci lega alla Francia; 2° di ritorcere la responsabilità della nostra costituzione unitaria resa ora necessaria alla cecità ed ostinatezza della

Curia Romana nel rifiuto di qualunque concessione allo spirito dei tempi „.

134. " *La quistione romana in rapporto coi diritti e doveri del chiericato cattolico e con gl'interessi più vitali della religione e della civiltà*, per un prete cattolico „. Napoli, tip. dei classici italiani, 1861, pagg. 15. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 12, n. 8. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

135. Prota Luigi domenicano, " *Roma capitale della nazione italiana e gli interessi cattolici*, idee comparative e giudizio „. Napoli, tip. del *Messaggiere*, 1866, pagg. 124, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, num. 4. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

Pagg. 120-22. Lettera di V. E. al Papa, 6 febb. 1860.

Pagg. 123-24. Lettera di V. E. al Papa, 20 marzo 1860.

136. *Predizioni dei predicatori del Vaticano sull'ultima catastrofe della Chiesa di Roma.* Perugia, tip. Barbèra, 1861, pagg. 60, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 5. — Anti-temporalista, ed anti-curialista, in genere; violento.

137. [Pie L. E. vescovo di Poitiers], " *Lettera pastorale* del vescovo di Poitiers [23 febb. 1861] sulle accuse slanciate contro il Sommo Pontefice ed il clero francese nel libello del visconte Della Guéronnière intitolato: *La Francia, Roma e l'Italia.* Versione dal francese. Malta, 1861 „. Pagg. 15. — Roma, biblioteca V. E., miscellanea Risorgimento, B, 50, 20.

138. Perfetti Filippo, *Il clero e la società ossia della riforma della Chiesa.* Firenze, Barbèra, 1861, pagine 62, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 4. — Anti-temporalista.

Idem, 1862, ristampa. — Miscell. Risorgimento, A, 14, 15.

139. Perfetti Filippo ab., già segretario del cardinale Marini, presidente del collegio Ghislieri e bibliotecario dell'Università di Roma, *Delle nuove condizioni del Papato, considerazioni.* Firenze, Barbèra, 1861, pagg. 86, in-16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 3. — Anti-temporalista.

140. Perfetti Filippo, *Ricordi di Roma*, Firenze, Barbèra, 1861, pagg. 68, in-16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 2. — Anti-temporalista, parla dei forestieri, del Governo papale, ecc.

141. [Passaglia Carlo, il nome dell'autore lo trovo scritto

a mano, probabilmente da qualche impiegato, nell'esemplare che ho sott'occhi], *Pro causa italica ad episcopos catholicos auctore presbytero catholico*. Firenze, Le Monnier, 1861, pagg. 85, in-8. — Palermo, bibl. Comun. LXIII, D, 117.

Cattolico-liberale; sostiene le sue idee citando ad ogni piè sospinto passi della Bibbia, di Santi Padri, di Concilii, ecc.

Pag. 6: " Vero è che noi non siamo vescovi, ma come preti siamo pure *genus electum,* nel quale è certo: *ius esse facultatemque qua in religionis contentionibus in alterutram partem nondum definitis mentem nostram sententiamque modeste aperiamus* „.

Pag. 10: " Ad un prete cattolico non è illecito prendere parte nelle contese politico-religiose serbando, quanto più è possibile, rispetto al Papa „.

142. *Parole di un Pesarese al canonico* [cattolico-liberale] *Don Paolo Spinucci*. Bologna, tip. Borghi, 1861, pagine 61, in-8. Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 19. - Temporalista.

143. " *I nostri doveri verso il Papa* nelle presenti circostanze. Versione dal francese „. Roma, tip. della *Civiltà Cattolica*, 1861, pagg. 21. - Temporalista.

144. *Il Papato e l'Italia. Pensieri di un giovane italiano*. Bologna, tip. S. Tommaso, 1861, pagg. 24. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 21, 23. — Temporalista.

145. " *Il Papa e la sua potenza. Pensieri di un giovane italiano*. Seconda edizione. Bologna, a spese degli editori, 1861 „. Pagg. 24. — Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 24. - Temporalista.

146. P. C., " *Discussioni e giudizi su l'opuscolo del visconte De La Guéronnière* La Francia, Roma e l'Italia, *per C. P.* „. Verona, tip. Vicentini, 1861, pagg. 70, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 10. — Temporalista; confuta il suddetto opuscolo.

147. N. V., " *Il Papa ed il Re d'Italia in Roma*, per V. N., 1861 „. Pagg. 26. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 1. — Temporalista.

148. Nettement Alfredo, " *Il Santo Padre, gli scribi, gli oratori e gli uomini di Stato*. Versione dal francese „. Roma, tip. Befani, 1861, pagg. 144, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 4, F, 21, n. 9. — Temporalista, clericale.

149. Murray, *Pro causa justitiae et veritatis:* notulae quaedam in libellum C. Passagliae nuper editum, cui titulus *Pro causa italica.* Auctore Patricio Murray, in collegio S. Patricii apud Maynooth, in Hibernia, sac. theol. professore. Dublinii, M. Glashan, 1861 [7 nov.], pagg. 26. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 20, 12. — Temporalista.

150. Montemerli contessa Maria, *L'ultimo sospiro del potere temporale.* Firenze, tip. Mariani, 1861 [15 settemb.], pagg. 13. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 11. — Anti-temporalista.

151. [Menzini], " *Come si va a Roma. Cosa si farà a Roma.* Risposta dell'ing. V. M. „ [enzini; così sta aggiunto a mano in questo esemplare]. Modena, tip. Moneti, 1861, pagine 60, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 10. — Bisogna andare a Roma di accordo colla Francia; la Francia lo permetterà quando l'Italia potrà metter su tante forze da potersi imporre insieme alla Francia contro le Potenze che volessero sostenere il Papa; la città leonina si lascierà al Papa.

152. Marliani Emanuele, deputato delle Romagne al Parlamento. *Alcune osservazioni sull'opuscolo* La Francia, Roma e l'Italia. Torino, tip. Marzorati, 1861 [1° marzo], pagine 20. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, D, 4, n. 8. — Anti-temporalista; dimostra che la tesi del De La Guéronnière, autore del detto opuscolo, sia impossibile.

153. Marcellini Giuseppe, *La voce del popolo d'Italia al romano pontefice Pio IX.* Napoli, tip. Belle Arti, 1861, pagg. 19. Roma, bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 18. — Anti-temporalista.

154. Liverani mons. Francesco, prelato domestico e protonotaro della Santa Sede, *Il papato, l'impero e il regno d'Italia memoria al conte di Montalembert.* Firenze, Barbèra, 1861, pagg. 369, in-8.

Vede la soluzione possibile della quistione romana in una specie di ritorno all'epoca di Carlo Magno: cioè la Santa Sede rinunzierebbe al dominio temporale, ma Vittorio Emanuele si farebbe incoronare dal Papa in Re d'Italia, come già Carlo Magno.

Storico-teoretico, cattolico-liberale; svela gl'interessi egoistici della Corte romana nel sostenere il potere temporale; contiene un'appendice di documenti contemporanei. " Cap. IV. Il principato temporale di santa Chiesa preda

di un parentado e di una consorteria sotto il ministero Antonelli. Vaticinio di Napoleone I e del cardinale Pacca su questo proposito. — Cap. V. Il principato di santa Chiesa trasformato in una società di traffico e di cambio. Gli Antonelli e la Banca romana. Il monopolio e la libertà di commercio. Scisma e pacificazione degli incettatori. Sfratto di Angelo Galli. — Cap. VI. Condizione presente del sacro Collegio e della prelatura romana. — Cap. VII. Condizione presente del clero di Roma „.

Questo libro ha l'importanza di una rivelazione come quelli cattolico-liberali del Curci; è pure una pittura vivace delle condizioni interne della Chiesa cattolica; ma il Liverani possedeva una cultura storica più reale, e non aveva un passato contraddittorio col suo presente, onde non contorce il ragionamento per giustificarlo.

155. Langlade Gustave, *La papauté à Rome*. Florence, chez les principaux libraires, 1861 [mars], pagg. 20. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 13, 25. — Liberale, favorevole al nuovo regno d'Italia, ma temporalista.

156. Lacordaire e Guizot, “ *La sovranità temporale del Papa* difesa nell'Accademia francese dal padre Lacordaire e dal sig. Guizot già ministro degli affari esteri „. Roma, tip. Forense, 1861, pagg. 59, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 21, in-8. — Sono i discorsi pronunciati il 24 gennaio 1861 dal Lacordaire nell'atto di esser ricevuto dall'Accademia, e dal Guizot in risposta.

157. Kulczycki, “ *Il papato e l'annessione*, del conte Ladislao Kulczycki (Cucischi). Traduzione dal polacco„. Roma, tip. Monaldi, 1861, pagg. 32. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 13, 15. — Temporalista; l'edizione polacca era uscita l'anno innanzi.

158. *Italia e Roma — Abbasso la tiara*. Milano, Milanetti, 1861, pagg. 29. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 4, G, 19, n. 5. — Cattolico, anti-temporalista violento.

Idem, 1864. Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 4.

159. *L'imperatore, Roma e il re d'Italia*. Perugia, 24 agosto 1861, pagg. 35. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 13, 23. — Loda la pazienza e la longanimità dell'Imperatore a proposito dell'insulto fattogli recentemente da un ministro del Papa, mons. Mérode; antitemporalista.

160. De la Guéronnière A., *La France, Rome et l'I-*

talie, Paris, Dentu, 1861, pagg. 61, in-8. — Miscell. Risorgimento, B, 20, 2.

Idem, *La Francia, Roma e l'Italia.* [Firenze, tip. Barbèra, 1861; estratto dal giornale *La Nazione*]. Pagg. 48. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 6.

L'autore era funzionario dipendente dal ministro dell'interno Persigny, e pubblicava il presente scritto col di lui permesso (pag. 4), a proposito della discussione che si doveva fare nelle due Camere francesi per la questione romana intorno alla quale il ministro degli esteri aveva presentato dei documenti (prefazione). Rappresenta dunque le idee del Governo francese.

161. Govean Felice, *La morte del Papa.* Torino, Stamperia dei compositori-tipografi, 1861 [15 ott.]. Pagg. 30. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 24. — Andremo a Roma; ma quando sarà morto il Papa presente; frattanto saremo divenuti più forti; andremo di accordo con la Francia, dopo che avremo scacciata l'Austria dall'Italia completamente.

162. [Giannelli Egidio, firmato a pag. 6], *Che il Papa dia un passo indietro e la religione farà un passo innanzi.* Livorno, a spese dell'editore, 1861 [7 ott.]. Pagg. 15. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 13, 20. — Antitemporalista violento.

163. Giuliani Celestino, consigliere nella Corte di appello di Ancona, *L'Italia, il Papato e il libro di monsignor Liverani* [Il Papato, l'Impero e il regno d'Italia]. Ancona, tip. Sartori, 1861. Pagg. 56, in-8. — Roma, biblioteca V. E., misc. Dina, 36, 3, B, 5, num. 14. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

164. Gaume, " *À quoi sert le Pape?* Par mons. Gaume, protonotaire apostolique. Deuxième édition ". Paris, Gaume, 1861. Pagg. 33, in-8. — Misc. Risorgimento, A, 27, 22. — Temporalista.

165. Franco Secondo, gesuita, " *Ancora una parola sul Papa.* Estratto dalla terza ediz. delle *Risposte popolari alle obbiezioni più comuni contro la religione* ". Torino, tip. Speirani, 1861. Pagg. 92, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscellanea Risorgimento, B, 20, 20. — Temporalista.

166. [Fontana G., firmato a pag. 52], *Roma, la Chiesa e lo Stato* [Bologna, R. tipografia, 1861]. Pagg. 52, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 21, 12. Questo esemplare è senza copertina. — Anti-temporalista.

167. Fietta conte Lorenzo, " *Appello al laicato delle Venezie*. Seconda ediz. riveduta „. Verona, tip. Merlo, 1861. Pagg. 35, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 20, 11. — Temporalista.

168. Fietta conte Lorenzo, " *Il principato civile della Santa Sede*.... ossia risposta di un laico italiano all'*Appello al Clero italiano* [Brescia, tip. Gilberti, 1859, seconda ediz.; liberale] dell'arciprete Antonio Salvoni. Terza ediz. riveduta „. Verona, tip. Merlo, 1861. Pagg. 24. — Roma, biblioteca V. E., miscellanea Risorgimento, B, 20, 13. — Temporalista.

169. Filalete Ernesto (sembra uno pseudonimo), *La questione della indipendenza ed unità d'Italia dinanzi al Clero*. Firenze, Le Monnier, 1861. Pagg. 67, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 27, 9. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

170. Ferranti? " *La causa italiana*. Ai vescovi cattolici, apologia di un prete cattolico. Versione dal latino di Alessandro Ferranti [autore o traduttore?] approvata dall'autore „. Firenze, Le Monnier, 1861. Pagg. 93, in-8. — Roma, miscell. Risorgimento, A, 14, 18.— Cattolico-liberale. I preti, ed anche il laicato, hanno diritto di esprimere un'opinione diversa dai vescovi e dal Papa, quando non si tratti di materia dommatica.

171. Forneret Xavier, *Mon mot aussi*. Paris, Dentu, 1861. Pagg. 8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 4, H, 17, n. 5. — Anti-temporalista; la Chiesa cattolica è diventata una setta politica.

172. *L'Evangile vengé par la politique dans la question romaine*. Paris, Dentu, 1861. Pagg. 48, in-8. — Roma, biblioteca V. E., misc. Dina, 36, 4, G, 12, n. 5. — Anti-temporalista, teologico-politico; cattolico?

173. " *Esame di un nuovo opuscolo* di A. La Guéronnière intitolato *La France, Rome et l'Italie* „. Roma, tip. Befani, 28 febb. 1861. Pagg. 46, in-4. — Miscell. Risorgimento, 8, C, 1, num. 14.

Examen d'une nouvelle brochure de M. A. De La Guéronnière intitulée *La France, Rome et l'Italie* (traduction de l'italien). Rome, impr. Befani, 6 mars 1861. Pagg. 50, in-4. — Miscell. Risorgimento, C, 1, 3. — Temporalista.

174. Ellemborough, " *Roma e Italia*. Discorso pronunziato dall'onorevole conte di Ellemborough alla Camera dei Lordi in Inghilterra il 19 aprile 1861 „. Torino, Unione tipogra-

fico-editrice, 1861. Pagg. 15. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 1, n. 12.

" Napoleone III si trova in una falsa posizione politica. Egli, il cui trono è fondato sulla sovranità popolare, oppugna le aspirazioni dei Romani e del resto degl'Italiani: si accorge della futilità delle mezze misure, ma non sa liberarsene: faccia comprendere ai cattolici che la posizione di semplice sovrano spirituale, con guarentigie e con una rendita costituita dalle contribuzioni delle Potenze cattoliche, il tutto assicurato con trattato internazionale, sarebbe più libera e migliore della posizione presente di sovrano spirituale e temporale odiato dai sudditi e pieno di debiti. Considerando poi il problema dal punto di vista dell'Italia, questa ha bisogno di Roma sia per compiere la propria unità, sia per trasportarvi la sua capitale e far così tacere le gelosie municipali. L'Inghilterra, nella sua politica favorevole all'Italia, si è lasciata condurre non da interessi proprii, ma da sentimenti di giustizia e di simpatia per un popolo che ha lottato e sofferto tanto per la propria libertà, indipendenza ed unità.

175. Dupanloup, vescovo d'Orléans, *Roma, l'Italia, l'Europa verso il Papa*. Traduz. ital. dell'avv. Gius. Bastia. Bologna, tip. delle Scienze, 1861. Pagg. 64, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 22. — Temporalista.

176. Crétineau-Joly, *Il Piemonte a Roma*. Versione. Bologna, presso gli editori, 1861. Pagg. 22. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 28. — Costituisce la parte prima del num. 8 delle *Letture Cattoliche*. È un estratto dell'opuscolo del medesimo autore, intitolato *Rome et le Vicaire Savoyard*. — Temporalista.

177. Cisco Angelo Mariano, prete veneziano, *Esposizione del criterio cattolico intorno al potere temporale del Papa*. Venezia, tip. Andreola, 1861. Pagg. 38, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 48, 6. — Temporalista.

178. De Cesare Carlo, direttore del Dicastero delle finanze napolitane, *Del potere temporale del Papa risguardato sotto l'aspetto storico, religioso, giuridico e politico*. Seconda edizione. Napoli, stabilimento poligrafico, 1861. Pagg. xv, 166, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 23, n. 8. — Cattolico-liberale, anti-temporalista; consultabile anche oggi.

179. *Calunniato e calunniatori, ovvero il Governo pon-*

tificio e i rivoluzionari. Lettera. Bologna, tip. all'insegna di Dante, 1861. Pagg. 48, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 27, 28. A pag. 48 è datato: Bologna, li 18 sett. 1861. — Scagiona il Governo pontificio, specie nelle Romagne, dalle accuse mossegli dai liberali.

180. *Che cosa è il così detto partito cattolico?* [Perugia, tip. Bartelli, 1861]. Pagg. 42, in-8. — Roma, biblioteca Vitt. E., miscellanea Risorgimento, A, 13, 19. — Antitemporalista.

181. Bon-Compagni Carlo, deputato al Parlamento, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia, *Sulla potenza* [= potere] *temporale del Papa*. Torino, tip. Favale, 1861. Pagg. XXIX, 332, in-8.

Id., in francese, *Le pouvoir temporel du Pape*, traduction et préface de L. Mickiewicz, avec introduction de A. Lévy. Paris, Dentu, 1864. Contiene anche una nuova prefazione dell'autore.

Prerogative personali di Sovrano, non territorio. Amico del Cavour e seguace delle sue idee. La conclusione del suo lavoro si trova nel cap. VIII (pagg. 247-84 dell'ediz. italiana), intitolato: " La potenza temporale del Pontefice, considerata in relazione con la distinzione delle due podestà. Divisamento di conciliazione. Il Papa conservi le prerogative personali del Sovrano, non il territorio ".

Cavour voleva sinceramente la conciliazione della religione, della Chiesa, con la libertà. Pag. XXII: " Fino dai primi tempi in cui ebbi dimestichezza con lui [col Cavour], lo trovai ripugnante al sistema che, per amore di libertà, avversa sistematicamente la Chiesa. Avendo io una volta pronunciato alla Camera un discorso contro questa opinione, egli mi strinse a sè, e, con una commozione che non gli era punto abituale, mi disse: " " Hai ragione; la conciliazione della religione con la libertà è il problema più grande di questo secolo " ".

182. Bianchi-Giovini A., *Il Papa e l'Italia*. Milano, tipografia Colnago, 1861. Pagg. 46. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 13, 27. — Rivolge il suo discorso al Parlamento italiano; anti-temporalista, anti-curialista, razionalista; delinea lo svolgimento del Cristianesimo, le sue contraddizioni con la civiltà; propone l'alienazione dei beni ecclesiastici, ecc.

183. Bellomo Bonaventura, prete, *La Chiesa cattolica e la Corte romana*. Napoli, Gioia, 1861 [12 dic.]. Pagg. 67,

in-8. — Roma, bibl. V. E., 36, 3. C, 3, num. 10. — Cattolico-liberale.

184. [Arrigoni Alessandro, prete, firmato a pag. 8], *Il passato, il presente, il futuro del Papa-Re* [1861]. Pagine 8. — Misc. Risorgimento, B, 21, 3. — Cattolico-liberale, esorta il Papa a ricredersi.

185. Anglade, " *N'est Pape qui veut.* À tous les rêveurs connus et inconnus d'un schisme national „. Paris, Dentu, 1861. Pagine 30, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 50, 6. — Temporalista.

185 *bis*. De Andrea, Liverani, Reali, " *La Curia romana e i Gesuiti.* Nuovi scritti del cardinale De Andrea, di monsignor Liverani e del canonico Reali. Firenze, G. Barbèra editore, 1861 „. Pagine 105, in-8.

I detti scritti sono preceduti da una prefazione, non firmata; cattolico-liberale, violento contro il curialismo. Seguono i documenti relativi alla dimissione del cardinale De Andrea da presidente della Congregazione dell'Indice; la narrazione delle persecuzioni contro monsignor Liverani, scritta da lui medesimo; e i documenti relativi alla persecuzione del canonico Reali.

185 *ter*. *Chiesa libera in libero Stato* [giornale]. Torino, 1861 e seg. Non l'ho visto.

186. *Volete aver ragione? Bruciate il Vangelo. Opuscolo interessante intorno al potere temporale.* Milano, tip. Salvi, 1862. Pagine 48, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 13. — Anti-temporalista; si fonda sul Vangelo.

187. Tiboni Pietro Emilio, canonico della cattedrale di Brescia e cav. dei SS. Maurizio e Lazzaro, " *Quando sia infallibile il Papa e dell'indirizzo fatto a Pio IX dai vescovi raccolti a Roma nel giugno 1862.* Discorso letto nell'Ateneo di Brescia.... stampato per deliberazione dell'Accademia „. Brescia, tip. Apollonio, 1862. Pagine 47, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 4. — Anti-temporalista.

188. De Ségur mons., " *La Chiesa. Questioni del giorno.* Quinta ediz., corretta sulla 27ª francese. Bologna [tipografia all'insegna di Dante], 1862 „. Pagine 30. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 29. — È il primo numero delle *Letture Cattoliche;* temporalista.

189. Sauzet Paul, *Les deux politiques de la France* (cioè quella di Carlo Magno, intesa come temporalista, e

la rivoluzionaria). Lyon, Girard, 1862 [febbraio]. Pagg. 63, in-12. — Roma, bibl. V. E., Misc. Risorgimento, B, 21, 1. — Temporalista.

190. De Sauclières, *Napoléon III et la question romaine, réponse à la lettre impériale du 20 mai dernier.* Leipzig, Köhler, octobre 1862. Pagine 39, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 11. — Temporalista.

191. Selmi F., *Documenti cavati dai trecentisti circa al potere temporale della Chiesa.* Nella *Rivista contemporanea,* vol. 30, a. x, 1862. Torino. Pagg. 91-137. — Documenti anti-temporalisti.

192. Rossi Giacinto, domenicano, *Conforti e speranze cattoliche.* Bologna, tip. di Santa Maria Maggiore, 1862. Pagine 88, in-4. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 21, 5. — Temporalista moderato.

193. Reali Eusebio, canonico lateranense, *La Chiesa e l'Italia.* Milano, Brigola, 1862 [10 ott.]. Pagine xv, 206. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 16, n. 6. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

194. *La questione romana alla Camera dei Comuni in Inghilterra. Pubblicazione della Società nazionale italiana.* Torino, tip. Arnaldi, 1862 [18 maggio]. Pagine 58, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 2. — Sono i discorsi tenuti da sir Layard e lord Gladstone l'11 aprile 1862 e da lord Palmerston il 9 maggio, favorevoli all'Italia e contrarii al potere temporale del Papa.

195. *Les prophéties et les événements dans la question romaine.* Lausanne, 1862. Pagine 15. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 15. — Temporalista.

196. " *Principii per la soluzione assoluta della questione romana,* illustrati con dieci problemi da un cittadino cattolico ". Torino, tip. Letteraria, 1862. Pagg. 23. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Dina, 36, 2, A, 1, num. 2. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

197. Pietri, senatore francese, *Politique française et question italienne.* Nouv. édition. Paris, Dentu, 1862. Pagine 47, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 51, 1. — Si ritirino le truppe francesi, Roma diventi capitale d'Italia; il Governo italiano saprà mantenere la libertà spirituale del Papa.

198. *Petizione di novemila sacerdoti italiani a Sua Santità Pio papa IX ed ai vescovi cattolici con esso uniti.* Torino, Unione tipografico-editrice, 1862. Pagine 196, in-8.

Pagg. 3-5: " Prefazione [in italiano da un lato e in latino dall'altro] al lettore, di Carlo Passaglia " [promotore della petizione]. Pagg. 7-25: introduzione (in italiano e in latino) alla petizione, ossia parafrasi della medesima. Pagg. 25-26: testo della petizione. Pagg. 27-171: liste dei firmatarii (nome, cognome, spesso anche il titolo, per esempio, di parroco, di canonico, di professore, ecc.), con note nelle quali per lo più si riferiscono le dichiarazioni più caratteristiche colle quali alcuni accompagnavano la loro firma, sia vivaci proteste di sentimenti nazionali, sia proteste contro gli Ordinarii che avversavano la soscrizione e minacciavano i firmatarii, e simili. Talvolta, tra una lista e l'altra, ci sono alcuni articoletti, intitolati: " I protestanti dell'*Armonia* ", nei quali si risponde alle proteste del giornaletto *L'Armonia*. Pagg. 173-88: " Del numero e dell'autorità dei sacerdoti sottoscriventi la petizione a Pio IX Pontefice Massimo " [in italiano e in latino]: sostiene la libertà del Clero minore di manifestare e difendere opinioni diverse da quelle del Papa e dei Vescovi, in una quistione non dommatica, ma politica, quale era la romana: si serve dei soliti passi di Concilii e di Santi Padri.

Condizioni ufficiali dei soscrittori. Pagg. 172: " Prospetto del venerabile Clero italiano sottoscrivente alla petizione a S. S. Pio IX, ripartito nelle sue varie classi:

" Clero secolare, sottoscrittori 8176, fra i quali: Vicarii capitolari, generali o foranei, 76; Monsignori, dignità e Canonici cattedrali o collegiali, 1095; Arcipreti, Prevosti, Pievani, Parrochi, 783; Mansionari, Cappellani corali, Partecipanti e simili, 317; Coadiutori, Curati, Vicari parrocchiali, Cappellani e simili, 861; Teologi, Dottori, Predicatori, Professori, Maestri, 343; Investiti di altri uffici religiosi o d'istruzione pubblica, 168; Clero regolare, 767. In tutto 8943 ".

Manca una classificazione per provincie o regioni; alcuni ecclesiastici delle Provincie Venete mandarono adesioni, ma senza pubblicare i loro nomi (son notati con puntolini nella lista degli 8943) per isfuggire alle persecuzioni del Governo austriaco.

La quistione che scinde la Nazione dal Papa e una parte del Clero dall'altra è nazionale, non dommatica; il Papa ha torto. Pagg. 11-12: " Quale è dunque lo stato non menzognero, ma schietto della questione? Egli si cerca, e at-

tentamente, acutamente si cerca, per quale titolo in verità i principi e i principati sussistano o cadano. Si cerca, e attentamente, acutamente si cerca, se possa o no aversi in conto di legittimo principato, quello che i popoli con saldo animo aborrono e con volere costante ripudiano. Si cerca, e attentamente, acutamente si cerca, se possa fra gli Stati quella civile società annoverarsi, la quale, con proprie forze ed intrinseche non si potendo conservare e difendere, non altrimenti che per le armi straniere si sostiene e puntella contro i cittadini avversanti ed intesi, ad ogni occasione di ribellare. Si cerca, e attentamente, acutamente si cerca, quali siano i diritti della Nazione, la Nazione che cosa possa per ricuperare l'unità sua perduta, per assodare la libertà sua propria e la maestà. Si cerca, e attentamente, acutamente si cerca, nel determinare e mutare le forme del reggimento, quanto abbiano valore gl'iterati e solenni suffragi dei popoli. E da ultimo, per non tornare soverchii, si cerca, e attentamente, acutamente si cerca, se vogliasi credere giusto ed equo il difendere pertinaci tale e così fatta condizione delle cose pubbliche, dalla quale non altro che danni comuni e politici e religiosi perturbamenti, come da viziata fonte e corrotta, necessariamente ne scaturiscono.

" Questa, e non altra, è la somma delle questioni, la quale, di questi nostri giorni, dirime la Nazione italiana dal romano Prelato e principe tutto insieme, e, ciò che ancora dee parere molto più grave e di lunga mano più periglioso, gli stessi cherici altri dagli altri divide, e gli insigniti del sacerdotale fastigio spartisce da coloro i quali nella gerarchia toccano appena il secondo grado, e li partisce in fazioni ".

Testo della petizione: toglìete, o Santo Padre, il dissidio tra il Papato e la Nazione, rinunziando al potere temporale. Pagg. 25-26: testo della petizione; p. 26: " Fermi in questa professione [di ubbidienza e rispetto al Papa], dalla quale non mai, colla Divina grazia, si partiranno, ardiscono [i sottoscritti], Beatissimo Padre, di volgervi riverenti una supplica, imposta loro e dettata non meno dal proprio grado gerarchico, che dall'ufficio di leali cittadini e di veraci italiani. Ecco, Beatissimo Padre, dall'uno all'altro estremo di questa nostra Italia risuonare concorde una voce, voce di religione, di pietà cattolica: *Viva il Papa;* ma ecco risuonare pure una seconda voce

di patriotismo, e voce di nazionale indipendenza: *Viva Roma, metropoli del nuovo Regno!* Se queste due voci, anzichè amicarsi, si avversino e si combattano, non vi ha danno temporale e spirituale che possa prudentemente sperarsi. E chi sarà dunque mai quel benedetto destinato ad armonizzarle, e ad essere per la Nazione e pel Papato, per la Società e per la Chiesa principio e sorgente di sì gran bene? Voi solo potete esserlo, Beatissimo Padre, giacchè voi solo potete efficacemente ripetere quella voce che ereditaste dal Principe de' Pastori, e che, partita dal Vaticano, riempirebbe di esultanza e cielo e terra. Che si oda dunque questa voce dalle vostre labbra, o Pio; e che da voi l'Italia, che figlialmente vi riguarda e prega, ascolti la parola *pace*. Sì, Padre, voi le annunziate la pace e noi e in suo e in nostro nome ve ne giuriamo immortale la gratitudine „.

Persecuzione degli Ordinarii contro i firmatarii, onde taluni dovettero con dispiacere pregare che fossero cassati i loro nomi nelle liste. Pag. 34, n. 2: “ Anche la presente lista doveva riuscire più numerosa. Perchè non sia, dicono i seguenti brani di lettere, alle quali abbiamo dovuto fare ragione: “ “ I nomi che le mando sono scarsi per vero; ma qui i preti sono pochi e poveri e pieni di paura dell'Ordinario, che certo li fulminerebbe „ „. — “ “ Il sacerdote..... che ha sottoscritto l'indirizzo, per particolari e di recente insorti motivi, aggravanti la sua posizione in faccia al proprio Vescovo, prega, sebbene glie ne spiaccia, che il suo nome venga cancellato „ „. — “ “ I firmatari all'indirizzo sono spaventati al vedere la prima pubblicazione dell'elenco nell'ultimo *Mediatore*. Pubblicare i loro nomi ed essere tutti sul lastrico, con questo matto di Vescovo, la sarebbe cosa fatta „ „. — Altri molti potremmo unirne; e alcuni, forse, in appresso ne citeremo; ma crediamo che questi bastino per intanto „.

199. [Perriello Stanislao can. parroco, firmato a pag. 16], *La disputa del vero dritto tra Roma ed un cattolico, 1862*, pagg. 16, senza luogo di stampa. — Roma, bibl. V. E., miscellanea Risorgimento, B, 22, 25.— Cattolico-liberale, antitemporalista moderato.

200. *Du père Passaglia et de l'Italie.* Turin, impr. de l'Union typ.-éditrice, 1862, pagg. 86, in-8. — Roma, bibliot. V. E., misc. Risorgimento, B, 51, 13. — È un'apologia del Passaglia e delle di lui opere cattolico-liberali; anonima.

[525-26]

201. M. [= Meslé Jh. chanoine, curé-doyen, de Notre-Dame], *Le Pontife-Roi*, ou de l'autorité spirituelle et temporelle dans l'Eglise de Dieu. Rennes, Hauvespre, 1862, pagg. 36. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 30. — Temporalista.

202. Maddaloni, " *Il Senato cattolico*, per il duca di Maddaloni. Giugno 1862 ". Pagg. 43, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 9. — Temporalista arrabbiato.

203. Mathieu, *Observations du cardinal Mathieu archevêque de Besançon sur l'ouvrage intitulé: « Du pouvoir temporel de la papauté par M. Bonjean »* (Senatore francese). Paris, Le Clerc, 1862, pagg. 45, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 19. — Temporalista.

204. Maloberti Giuseppe teologo piacentino, *Agli onorevoli deputati del Parlamento italiano nel novembre 1862, pensieri politico-religiosi per la nostra capitale.* Piacenza, tip. Solari, 1862, pagg. 25. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 20. — Cattolico-liberale, anti-temporalista; ma la capitale si trasporti a Firenze, non a Roma; così si eviteranno degli urti.

205. *Sulla legalità di un plebiscito a suffragio universale pel sì o pel no sulla decadenza del dominio temporale del Papa in Italia.* Milano, 25 genn. 1862, pagg. 32. — Misc. Risorgimento, A, 14, 28. — Anti-temporalista.

206. Laurentie, *Roma è mia!* Italia, 1862. — Nella prefazione si dice una traduzione dal francese. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 16. — Tutti i cattolici possono dire Roma è mia; quindi tutte le Potenze sostengano il potere temporale.

207. [Hubaine Em.], *Le gouvernement temporel des Papes jugé par la diplomatie française (recueil de documents).* Paris, Dentu, 1862 [25 ottobre], pagg. VII, 152, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, H, 17, n. 2. — Nella prefazione l'Hubaine, ivi firmato, dice, che questa raccolta era stata fatta dal principe Napoleone per servirsene nel suo discorso pronunziato il 1° marzo 1862 in Senato; il principe ora, pregato dall'Hubaine, gli cede questa raccolta, e così viene pubblicata: i documenti comprendono i secoli XVI-XIX inclusi; l'Hubaine rileva che tutti i diplomatici francesi abbiano visto i mali provenienti dal dominio temporale dei Papi.

208. Fontaine Edmond et Frank Albert, *Le dernier mot sur Rome.* Paris, Dentu, 1862 [settembre], pagg. 72, in-8.

— Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 51, 6. — Anti-temporalisti, sebbene rispettosi verso il Papa.

209. Durelli Luigi procuratore legale, da Tivoli, *Una opinione sulla soluzione della questione romana*. Rieti, tip. Trinchi, 1862, pagg. 62. — Miscell. Risorgimento, A, 14, 9. — Si vada a Roma, altrimenti la rivoluzione fermenterà sempre in Italia.

210. Daniele Salvatore, *Appendice ai cenni storici sull'origine del potere temporale del Papa*. Siracusa, tip. Pulejo, 1862, pagg. 28. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 2, n. 3. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

211. [D. G., così firmato a pag. 22], *Il clero cattolico*. Così nella copertina; nel frontispizio invece: *Roma, l'unità o la confederazione in Italia*. Genova, tip. arcivescovile, 1862, pagg. 22. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, n. 6. — Temporalista clericale.

212. [Cavé R. G., firmato a pag. 4], *Lettre à monsieur de Larochejaquelein*. La vérité sur Napoléon III et la question romaine. Turin, Schiepatti, 1862 [marzo], pagg. 24. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 18, n. 7. — Anti-temporalista.

213. Brisset, " *Roma*. Narrazione del sig. P. Brisset recata in italiano da R. B. „. Bologna, tip. Monti, 1862, pagine 51, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 51, 29. — Fa una descrizione tristissima del governo dello Stato pontificio. Anti-temporalista.

214. Boriglione C., " *Lettera all'Imperatore Napoleone III contro il potere temporale del Papa e la protezione che la Francia gli presta*, con una breve e concisa esposizione degli abusi che la Corte Romana in forza di tal potere ha introdotti, delle nequizie e barbarie che ha dovunque ognor esercitato, e dei gravi mali che a danno della religione e civil società da esso derivano, dedicata a tutti i Governi e popoli del mondo „. Torino, tip. nazionale Biancardi, 1862. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 23, n. 7. — Acattolico, violento.

215. Bobone, " *All'illustre Carlo Passaglia*, lettera con nuove e urgenti ragioni in favore della causa italiana, di Girolamo Bobone dell'Ordine dei Predicatori,...... prof. di lingua ebraica nella R. Università di Siena. Versione col testo a fronte [dal latino] del parroco dott. Carlo Cancasciani „. Firenze, Barbèra, 1862, pagg. 39. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 14, 2. — Cattolico-liberale.

216. Berlinghieri, " *Opinioni di M. Guizot....* sulla doppia questione della indipendenza nazionale italiana, e della sovranità pontificia. Raccolte ed offerte nel proprio loro idioma [cioè tradotte in italiano] ai suoi fratelli italiani dal dott. Roberto Berlinghieri „. Siena, Berlinghieri, 1862, pagine 99, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 22. — Temporalista sebbene liberale.

217. Bargnani Gaetano, *La politica del Ministero o vogliamo Roma*. Seconda edizione. Torino, tip. Arnaldi, 1862, [22-26 settemb.], pagg. 27. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 22, 20. — Dopo Aspromonte, moderato; riconosce le difficoltà del Ministero, ma tuttavia lo esorta ad essere più ardito e più franco nella questione romana.

218. [B.ni B., così firmato a pag. 3], *Guerra per guerra ossia dei doveri della pubblica opinione contro il clero ribelle*. Lodi, a spese dell'editore, 1862, pagg. 23. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, C, 3, n. 2. — Forse cattolico-liberale, brusco, battagliero a tutta oltranza.

Il vicario di Cristo cassi o riformi il clero curialista, che fa del sacerdozio un mestiere, un diritto all'ozio, un'arma di prepotenza; questa milizia a cui tutte le perfidie sono permesse purchè lavori a sostegno del potere temporale, pagina 7 (§ III): " Fa d'uopo che il vicario di Cristo cassi o riformi questa milizia [clero curialista, regolare e secolare], la quale non serve Cristo nell'umanità, ma fa del sacerdozio un mestiero, un diritto all'ozio, un'arma di prepotenza, d'impunità e d'intrigo, una veste d'ipocrisia, una scala agli onori ed alle ricchezze, questa milizia alla quale tutti gli scandali e tutti i vizii sono perdonati, tutte le perfidie e le turpitudini rimesse, tutti gl'inganni ed i tradimenti prescritti, purchè sia instancabile nel fabbricar iloti ed ipocriti a beneficio ed a sostegno del potere temporale „.

Facciamola una volta finita con questa turba d'ipocriti temporalisti, cacciamoli dal tempio; il braccio del paese si muova ed essi si riaccovacceranno nelle caverne vescovili; la loro forza sta nella nostra imbecillità; cinguettano di martirio perchè ci vedono sempre pronti ad inginocchiarci ai loro piedi, pagg. 14-15 (§ IX): " La putrida commedia di questi barattieri del Vangelo è durata troppo tempo: è ora di finirla, ma di finirla, ma di finirla seriamente e per sempre.

" Nell' interesse della religione, svisata e deturpata da

questi apostati, nell' interesse della morale polluta e calpesta da questi simoniaci, nell'interesse della patria martoriata e tradita da questi rinnegati, nell' interesse delle famiglie agitate e divise da queste serpi striscianti e velenose, fa d'uopo che sia tronca fino alla radice questa pianta funesta del potere temporale, che frappone tenebre palpabili ed invincibili fra l'umana coscienza ed il regno di Dio.

" A questa turba d'ipocriti e di falsari che mentono a Dio ed agli uomini, che abiurano tutte le leggi della moralità e del Vangelo nei loro sacrileghi indirizzi al Re di Roma, ed a tutti coloro che consentono con essi, bisogna dire finalmente col grido erompente dell'offesa umana e cristiana coscienza: " " Fuori, fuori dal tempio, miserabili bottegai, impudenti bestemmiatori di Cristo! Voi non siete la Chiesa, voi non siete i ministri di Dio, voi non siete i pastori delle anime, voi dell'eredità apostolica, adita col beneficio dell'inventario, non avete accettato definitivamente che il patrimonio di Giuda! „ „.

" Questi sucidi corvi, accorrenti da tutte le parti della terra ad un infame bottino, crocidano con tanta petulanza perchè l'Italia si lascia infiggere nel cuore i marciosi loro becchi colla pazienza e coll' immobilità del cadavere.

" Che il braccio del paese si muova e minacci, e vedrete la turba vigliacca frangere la sua torbida nube addensata sull'Italia, e ricovacciarsi paurosa nelle caverne vescovili, da cui mosse il sinistro suo volo.

" La loro forza sta nella nostra imbecillità e nella nostra stoltezza.

" Cinguettano di martirio, gl'ipocriti! perchè ci veggono sempre pronti ad inginocchiarci ai loro piedi, sempre disposti a transigere con essi, oggi, domani, più tardi, quando vogliono, per quanto male ci abbiano fatto, per quante iniquità abbiano commesse, per quante infamie abbiano ripetute! „.

Stampa periodica, circoli, associazioni, privati diffondano le seguenti massime, pagg. 223 (§ XII): " La stampa periodica di qualsiasi partito, purchè nazionale, i circoli, le associazioni d'ogni genere, società speciali, i cittadini tutti individualmente e collettivamente si assumeranno di diffondere e propugnare queste disposizioni, e di estenderne ed assicurarne l'esecuzione „. Cioè:

I preti portino un segno di adesione al regno d'Italia,

pagg. 22-23: " 1. Tutti i preti, a qualsiasi grado della ecclesiastica gerarchia siano essi appartenenti, dovranno sempre comparire in pubblico fregiati d'un segnale, che constati l'esplicita e solenne loro adesione alle leggi emanate ed ai destini voluti dalla patria italiana „;

Sulle porte delle chiese si tengano in permanenza bandiere tricolori: " 2. Sulle porte principali di tutte le chiese del Regno verranno appese in permanenza bandiere tricolori, od apposti in qualsiasi modo i colori e le armi della nazione „;

Il prete che non porti il segno, sia sfuggito: " 3. Il prete che comparisse in pubblico senza il segnale d'adesione, sarà sfuggito da tutti, come altre volte il soldato straniero, il commesso di polizia e l'emissario austriaco „;

E così pure le chiese non imbandierate: " 4. La chiesa a cui mancherà la bandiera o l'arma della nazione, verrà abbandonata da tutti i cittadini „;

Chi saluta un prete senza segno o frequenti una chiesa non imbandierata, venga ritenuto cattivo cittadino: " 5. Gli individui che avvicineranno o saluteranno pubblicamente il prete mancante del segnale d'adesione, od entreranno nella chiesa priva dell'emblema che la qualifichi tempio di Dio e non antro di profanazioni e scuola di ribellione, verranno considerati quali cattivi cittadini e quali cattivi cristiani, ed all'uopo giudicati devoti alla causa straniera, di cui il prete ribelle è il più accanito ed interessato emissario „;

In tali manifestazioni della pubblica opinione si eviti qualunque atto oltraggioso eccedente l'allontanamento severo e silenzioso: " 6. Sono severamente proibiti in tali manifestazioni, sia individuali, sia collettive, della pubblica opinione, qualsiasi atto, gesto, parola o clamore eccedente l'allontanamento severo e silenzioso, e molto più qualsiasi più leggero fatto di coazione e di violenza materiale „;

Però si domandi che lo Stato reprima gli eccessi del curialismo, e rivendichi (come, non è precisato) *il patrimonio religioso della nazione:* " 7. La pubblica opinione si prefigge, usando instancabilmente di tutti i mezzi consentiti dalla legge e dallo Statuto, di provocare senza ulteriori e colpevoli ritardi dalle autorità e dai poteri dello Stato quegli atti di rigorosa repressione e di rivendicazione del patrimonio religioso della nazione, che rispondono ai diritti, alla dignità, alla sicurezza, all'irrevocabile ed assoluta vo-

lontà della nazione stessa, di cui le autorità ed i poteri dello Stato non sono e non debbono essere che i leali interpreti ed i fedeli esecutori „.

219. Avogadro, " *La rivoluzione ed il Ministero torinese in faccia al Papa e all'episcopato italiano*, riflessioni retrospettive e prospettive del C. Emiliano Avogadro della Motta „. Torino, tip. Speirani, 1862, pagg. 89, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 50, 12. — Temporalista, curialista.

Quesiti proposti (?) dal Ministro della pubblica istruzione alle Facoltà teologiche, sul potere temporale, 1861, 19 agosto, pagg. 32. Asserisce che il Ministero della pubblica istruzione avesse proposto alle Facoltà teologiche i quesiti che ora riferiremo; che il Ministero mantenne silenzio nelle risposte, onde sia da presumere che non ne ricavasse nulla di favorevole.

Nota (Pag. 32). " Ecco la lettera ministeriale *confidenziale* 19 agosto 1861 al Rettore dell'Università coi quesiti annessivi, secondo il testo ufficiale che ne pubblicò l'*Armonia* senza smentita, per quanto sappiamo.

" " Il Ministro sottoscritto invita la S. V. Illma a procacciargli, nel più breve termine possibile, il parere della Facoltà teologica di cotesta R. Università, intorno alle proposizioni contenute nel qui unito foglio.

" " 1. Che il potere temporale del Pontefice è un fatto di sua natura accidentale, e di origine umana.

" " 2. Che però il potere temporale del Pontefice può diminuire ed eziandio cessare, salvo il suo potere spirituale e la sua religiosa libertà.

" " 3. Che nell'attuale ordinamento di cose, il potere temporale del Pontefice manca d'ogni ragione di durare più lungamente, ed anzichè opera utile, torna dannosa alla Chiesa e allo Stato.

" " 4. Essere quindi necessario che il Santo Padre non rifiuti di trattare col Governo italico, e di guarentire per tale via il meno arduo e il più sciolto esercizio del suo cattolico ministero „ „.

219 *bis*. De Broglie prince Albert, *La souveraineté pontificale et la liberté*. Paris, Douniol, 1862. Non l'ho visto.

220. De Angeli Felice, " *La questione romana in Germania*, ossia della origine del potere temporale dei Papi in ordine all'attuale questione romana,.... letta all'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti il 21 agosto 1862 „. Milano,

tip. Agnelli, 1863, pag. 31, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 13. — Anti-temporalista.

221. Trinchera, " *Mirabile armonia delle due potestà del Romano Pontefice, spirituale e civile*, discorso del sacerdote Teodoro Trinchera, con un'appendice del diacono Salvatore Trinchera „. Napoli, tip. Gioja, 1863, pagg. 24. - Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 9. — Temporalista.

222. Silvagni Davide, " *Il partito d'azione ed il Comitato nazionale romano.* Cinque lettere di un corrispondente del giornale *La Perseveranza* [Silvagni] ristampate a cura del Comitato di Roma „. Ottobre 1863, pagg. 39. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 48, 18.

223. De Richecour A., *Pourquoi la question romaine ne finit pas.* Paris, Dentu, 1863 [31 dic. 1862], pagg. 32, in-8. - Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 2. — La questione romana non finisce perchè il Papa ha per sè la forza morale. Temporalista.

223 *bis.* Liverani Francesco, *La dottrina cattolica e la rivoluzione italiana.* Firenze, 1862. Non l'ho visto.

224. Pallavicino Trivulzio Giorgio marchese, *Non più indugi, pensieri e proposte.* Torino, tip. Derossi, 1863 [ottobre], pagg. 46, in-8. - Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3. D, 3, n. 5. - Anti-mazziniano; ma si armino volontari, si promettano aiuti al Governo francese nei suoi presenti pericoli, e si vada presto a Roma.

225. " *El Pontifice Rey o sea refutacion del padre Passaglia* con un'appendice. D. A. M. A. Krigston [in Nuova Granata], enero 16 de 1863 „. Pagg. 62, più pagg. 30, in-4. - Roma, biblioteca Vitt. E., miscellanea Risorgimento, B, 22, 17.

226. Pallavicino Giorgio [marchese], *Della questione romana, alcune parole.* Torino, tip. Derossi, 1863 [14 aprile], pagg. 23. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 34, 4, E, 21, n. 4. - Anti-temporalista, del così detto partito d'azione, garibaldino.

227. Mathieu cardinale, *Roma appartiene ai Pontefici.* Traduzione dal francese, di F. Gigli. [Roma, tip. della *Civiltà Cattolica*, 1863], pagg. 16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 10. — Temporalista.

228. *Lettres [18 e 27 dic. 1862] de mons. l'évêque de Poitiers à son excellence M. le Comte de Persigny, ministre de l'interieur.* Deuxième édition. Paris, Dentu, 1863.

Pagine 31. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 22, 1. — Temporalista.

229. Julius, *Questione romana. Democrazia e Papismo.* Milano, Robecchi, 1863. Pagine 280, in-8. Estratto dal giornale *Il Diritto.* — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 23. Razionalista, anti-temporalista. — La quistione romana non è soltanto una quistione di unità italiana, ma deve essere anche una quistione di civiltà contro la superstizione e la barbarie.

230. *Le gouvernement pontifical jugé par l'histoire, le bon sens et le droit.* Paris, Bray, 1863. Pagine 62, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 6. — Temporalista.

231. Garcia de Verdugo Giuseppe, *Il diritto degli Italiani ad avere Roma per capitale, ossia l'impura miscela della politica colla religione.* Milano, tip. Guglielmini, 1863. Pagine 32. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, A, 14, 20. — Cattolico-liberale.

232. " *Frammento di una storia inedita contemporanea relativo al dominio temporale dei Papi*, scritto sotto l'influenza della logica dei fatti da un onest'uomo, collo scopo di combinare in Italia l'attuamento dell'idea di Cavour „. Bergamo, tip. Bolis, 1863. Pagine 31, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 23, num. 3. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

233. Anserini Alessandro, *Il silenzio della Corona. Mezzi morali per aver Roma.* Torino, tip. Letteraria, 1863. Pagine 24. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, D, 3, n. 2. — Politico, anti-temporalista; l'espressione cavouriana *mezzi morali* non si prenda sul serio od alla lettera: si sia più risoluti.

234. Leni-Spatafora Giovanni, " *Le colpe del Papato.* Cenni storici e politici „. Firenze, tip. Barbèra, 1864. Pagine 28. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 7. — Anti-temporalista.

235. *Dialogo politico-istruttivo.* Così a pag. 2. A p. 1: *Ai popoli dello Stato pontificio.* È la prefazione. Non c'è frontispizio. A pag. 22: Roma, 1864. Tip. Nazionale. — Pagine 22. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 48, 27. — Anti-temporalista; popolare.

236. De Crescenzio L., " *La Curia romana e il suffragio popolare*, pel P. Ludovico De Crescenzio, domenicano, maestro in sacra teologia „. Napoli, stamp. Nazionale, 1864.

Pagine 16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 27, 16. — Il popolo dello stesso Stato pontificio non vuole il Papa-Re; anti-temporalista.

237. *Vescovi francesi e deputati italiani, veglia XI del prior Luca.* Seconda ediz. Firenze, tip. Barbera, 1865. Pagine 46. — Roma, bibl. V. E., Miscell. Dina, 36, 2, A, 9, n. 4. — Cattolico-liberale, anti-temporalista, popolare.

238. Veuillot Louis, *Le guêpier italien.* Paris, Palmé, 1865 [vigilia di Pentecoste]. Pagine 32. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 28. — Temporalista.

239. Santori Camillo, professore e prete, *Il principato civile del Romano Pontefice e la libertà di coscienza.* Roma, tip. Pallotta, 1865. Pagine 47. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 17. — Temporalista; parte II: " L'impossibilità in che trovasi il Pontefice di accordarsi colla libertà di coscienza non porta seco la separazione dei due poteri ".

240. *Roma perante o seculo XIX ou idéas do mondo progressista.* Lisboa, typ. portugueza, 1865. Pagine 38, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 2, n. 7. — Anti-temporalista.

241. *Gli oppositori del poter temporale e le loro ragioni.* Bologna, Direz. delle *Picc. Lett. Catt.*, 1865. Pagine 30. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 26. — Temporalista.

242. *Il Papa ed i popoli.* Traduzione dal polacco. Berlino, Behr, 1865. Pagine 41, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 51, 10. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

243. Isaia Antonio, abate, *A sua eccellenza il signor Duca de Persigny, in occasione della sua lettera da Roma.* Torino, Unione tipografico-editrice, 1865 [20 giugno]. Pagine 20. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 3, n. 8. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

244. Giorgini G. B., deputato di Siena, *Sopra un opuscolo del vescovo d'Orléans, osservazioni.* Torino, tip. Cavour, 1865. Pagine 46. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 1, n. 9.

Pag. 4: " Le idee, che presento al pubblico, sono quelle stesse, nelle quali, fino dal 1859, avevo creduto travedere uno scioglimento possibile della questione romana [" Considerazioni sul dominio temporale dei Papi, di G. B. Giorgini ", Firenze, tip. Barbera, 1859].

" Io vorrei che queste idee potessero oggi parere tanto timide, quanto allora parvero ardite „.

245. *Fra Giusto ai Romani* [Roma, tip. Nazionale, 1865]. Pagine 15. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 48, 19. — Cattolico-liberale, anti-temporalista, popolare.

246. " *Due rivelazioni di Stato sulla Corte di Roma. Napoleone e Garibaldi, a proposito della missione Vegezzi,* dettate da un ex-agente della Diplomazia europea (dalla *Cronaca Grigia*)„. Milano, tip. Autori-Editori, 1865. Pagg. 22. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 51, 28. — L'autore non manifesta il suo nome; racconta che egli, agente segreto del Governo piemontese, fingendosi devoto a Roma ed ai Borboni, abbia avuto in Roma dal cardinale Altieri il mandato di assassinare Napoleone, ed in Portici da re Francesco II, di accordo con Roma, il mandato di assassinare Garibaldi allora in Sicilia, anno 1860.

247. Berti Lodovico, *Guerra e conciliazione*. Bologna, tip. Fava, 1865. Pagine 69. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 9, num. 6. — Estratto dalla *Gazzetta delle Romagne*, anno III, num. 191-274. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

248. " *Sugli affari presenti,* lettere tre alla nob. donna marchesa N. N. (dalla *Libertà Cattolica*) „. Venezia, tip. Perini, 1865. Pagine 52, in-4. — Roma bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 23. — Temporalista.

249. Palma Luigi, *Il Papa e l'Italia*. Nella *Rivista contemporanea,* vol. 42, a. XIII, 1865, Torino. Pagine 371-93. — Sostiene la separazione della Chiesa dallo Stato; vorrebbe che i beni delle Corporazioni religiose si cedessero alle Provincie ed ai Comuni, e quelli degli enti ecclesiastici secolari fossero amministrati da Congregazioni diocesane e parrocchiali di laici, secondo la relazione presentata alla Camera dei Deputati il 7 febbraio 1865 (*Atti*, pag. 1202); formola un progetto di guarentigie pontificie (§ IX, pagine 390-91); cita (p. 385, n. 1) un suo *Discorso in morte di Cavour*, pronunciato in Vasto, nei funerali ordinati dal Municipio, ai 20 giugno 1861.

250. D'Andrea, *Lettera* [Napoli, 28 apr. 1865] *del cardinale Girolamo D'Andrea, vescovo di Sabina, al cardinale Mario Mattei, vescovo di Ostia e Velletri, decano del Sacro Collegio, pro datario di Sua Santità*. Napoli, tip. Gargiulo, 1865. Pagine 26. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B. 24, 3.

251. [Trevisanello Marc'Antonio, firmato a pagina 40], "*Lettera apostolica a Pio IX*, in occasione che il Parlamento è inatto di deliberare sulla separazione dello spirituale dal temporale, soppressione dei Corpi religiosi ed apprensione dei beni ecclesiastici„. Firenze, tip. La Venezia, 1866. Pagine 40, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 22, n. 5. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

251. *bis*. Alfieri Giuseppina nata di Cavour, *Il Conte di Cavour e la questione romana* (*Nuova Antologia*, apr. 1866).

252. *Roma e l'Italia alla partenza delle truppe francesi.* Firenze, 1866. Pagine 24. — Roma. bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 23, 6. Delle idee cavouriane. Si deve andare a Roma, ma concedendo guarentigie, e possibilmente di accordo col Papa.

253. De Rorai Stefano, *Ai Romani, parole.* Firenze, tipografia Cavour, 1866 [5 nov.]. Pagine 27. — Roma, biblioteca V. E., misc. Dina, 36, 3, D, 18, num. 13. — Scritto in occasione del prossimo sgombro delle truppe francesi. Anti-temporalista, violento.

254. [Ricci Giuseppe, firmato nel testo], *Lettere sulla questione romana*. Firenze, tip. del *Diritto*, 1866. Pagine 52, in-8. — Roma bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 23, 24. — Sono lettere estratte dal giornale *Il Diritto*. Razionalista; nella prima lettera confuta che il genio italiano sia tutt'uno col cattolicismo (pagine 9-19). Attesta il diritto dei Romani ad unirsi al Regno d'Italia, quando si presenterà un'occasione opportuna.

Cattolicismo è in contraddizione colla civiltà, e la conciliazione è impossibile. Pagg. 18-19: " Tra i fattori della storia moderna il Papato imprende a sostenere la parte che nell'Olimpo indiano vanta Arimane; e, genio d'un passato che invano si evoca, desso è condannato o a trasformarsi o a perire. Negazione dei diritti dell'uomo, partigiano d'ogni tirannide, nemico della scienza e del sociale benessere, esso è in opposizione perenne con tutta la società. Ovunque un popolo insorga per la sua libertà, la Chiesa è là per combatterlo; ed ogni grande rivolgimento si compie ad onta e contro di lei. Le nazioni che vollero saldamente fondare la propria esistenza dovettero sollevarsi contro di Roma; e la decadenza della Spagna e dell'Austria ne apprende che ove regna la Chiesa romana il progresso è impossibile, la libertà un desiderio. La morale cattolica è una morale d'inerzia e d'annientamento, che

contrasta colla febbre di attività sentita dai popoli; e l'esclusivismo intollerante dei suoi dettati mal corrisponde alla legge di fratellanza e di amore proclamata dal secolo. Insomma, il Papato o il Cattolicismo (per noi sono tutt'uno), sia lo si consideri politicamente, sia moralmente, è l'antitesi del mondo moderno, ed ogni conciliazione è impossibile fra questi due termini „.

Pag. 51 (lettera III): “ Il Cattolicismo è la negazione della personalità umana, è la negazione della famiglia, è la negazione della vita civile: nega la personalità, annullando la volontà, soffocando il pensiero; nega la famiglia, dividendola coll'astio e coll'intolleranza; la nega col monachismo e col celibato del Clero; nega la vita civile, sconfessando i diritti dell'uomo e del cittadino, condannando lo Stato alla immobilità „.

255. Reali Giuseppe, *Gli amici ed i nemici del Papato.* Firenze, tip. Barbera, 1866. Pagg. 31. — Roma, biblioteca V. E., miscellanea Risorgimento, A, 15, 13. — Estratto dall'*Esaminatore*, anno III, n. 13. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

256. *La questione romana. Parole al popolo di un sacerdote cattolico.* Firenze, tip. Barbera, 1866 [4 nov. 1866]. Pagg. 32, in-4. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 23, 8. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

257. [Porcari Stefano, firmato a pag. 34; pseudonimo di David Silvagni], *Il Senato di Roma ed il Papa.* Romae, ex aedibus maximis, MDCCCLXVI. Pagg. 34. — Roma, biblioteca V. E., misc. Risorgimento, B, 23 16. — Sostiene con ragioni storiche e teoretiche il diritto dei Romani a governarsi indipendentemente dal Papa, e che quindi, appena avrà luogo la prossima fine dell'occupazione straniera, facciano un plebiscito per annettersi al regno d'Italia; pur rispettando il Papa e facendo sì che egli resti libero nell'esercizio delle sue funzioni spirituali.

258. Pierotti Ermete dott., “ *Il potere temporale al cospetto del tribunale della verità,* letture dedicate al popolo italiano „. Firenze, tip. Pellas, 1866. Pagg. 88, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 22, n. 6. — Anti-temporalista, storico-teologico.

259. Papa Carlo barone, deputato al parlamento, “ *Il Cattolicismo e l'Italia,* considerazioni dirette ad un parroco „. Firenze, Le Monnier, 1866. Pagine 54. — Roma, biblioteca V. E., misc. Dina, 36, 2, G, 5, n. 4. — Cattolico-

liberale, anti-temporalista, ma molto riguardoso verso la Santa Sede, conciliativo.

260. *The temporal power of the Pope in its political aspect*, by Henry Edward, archbishop of Westminster. London, Logmans, 1866. Pagine 23. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 12. — Temporalista.

261. Mongini Pietro, *Il nemico più astuto e più pericoloso d'Italia e delle nazioni civili officialmente dichiarato perpetuo da Pio IX* [cioè i Gesuiti della *Civiltà Cattolica* eretti dal Papa in *collegium perpetuum* con Breve 12 febbraio 1866]. Torino, tip. Torinese, 1866. Pagine 40, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, n. 16. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

262. Mayol, *La France divorce-t-elle avec la Papauté?* par le vicomte Henri de Mayol de Lupé. Paris, Poussielgue, 1866. Pagine 31, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 22. — Temporalista.

263. Ghilardi, vescovo di Mondovì, *Le aspirazioni rivoluzionarie a Roma avversate da tutti i diritti, esecrate da tutti i buoni, maledette da tutti i santi.* Mondovì, tip. Issoglio, 1866. Pagine 76, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 15, 24.

264. *L'Evangelo, i Santi Padri e il Governo temporale del Papa.* Firenze, tip. Nazionale, 1866. Pagg. 26. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 2, n. 8. — Anti-temporalista, storico-teologico.

265. Ciriani Filippo avv., *La questione romana, considerazioni.* Venezia, tip. Longo, 1866. Pagg. 22. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, D, 18, n. 9. — Scritto dopo la cessione del Veneto (p. 10), poco prima dello sgombro delle truppe francesi da Roma, ossia del 10 dicembre (p. 3). Napoleone, il cui trono è fondato sul plebiscito, non potrà impedire, allo sgombro delle sue truppe, il plebiscito dei Romani, e così Roma sarà annessa. Al Papa conviene di restarvi e conciliarsi col regno d'Italia: se abbandona Roma, e quindi non accetta la dotazione che gli offrirebbe il Governo italiano, dovrebbe vivere coll'obolo dei popoli, il quale, a lungo andare, diventerebbe insufficiente a causa della loro stanchezza (p. 17).

266. Bobone Girolamo domenicano, " *Del partito cattolico e del regno temporale del Papa necessario, indispensabile, purgati dalla politica e ridotti al concetto teologico*, a Guglielmo de' Pazzi, deputato al primo Parlamento italiano,

lettera demodidattica „. Siena, Marchini, 1866. Pagg. 68, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 13, n. 3. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

267. [Bertacchini Lodovico, firmato a pag. 68], *La verità a Pio IX, lettera di un cattolico romano non presbitero.* Napoli, tip. del *Giornale di Napoli*, agosto 1866. Pagg. 68. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 23, num. 5. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

268. Bertacchini Lodovico, *Alla " Civiltà Cattolica „ risposta.* Napoli, tip. del *Giornale di Napoli*, 1866 [20 novembre]. Pagine 38, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 2, num. 9.

269. Theiner, de l'oratoire, *La souveraineté temporelle du Saint-Siège, jugée par les Conciles généraux de Lyon, en 1245; de Constance, en 1414; d'après des documents inédits.* Bar-le-Duc, Guerin, 1867. Pagine 40. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 24, 17. — Già pubblicato in italiano nel 1865. Temporalista.

270. *Rome et France, par un prolétaire.* Pagine 45, senza data (ma del 1868 o 1867; vedi pag. 3), senza luogo di stampa. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, D, 18, n. 10. — La Francia non si faccia scherno del principio del *non intervento;* lasci libera l'Italia ed i Romani; lasci che si compia l'unità d'Italia e si abolisca la mostruosità del potere temporale dei Papi. Acattolico, teista.

271. Rouher, *Question romaine. Discours de son excellence M. Rouher, ministre d'État, prononcé au corps legislatif le jeudi 5 décembre 1867.* Paris, tip. Plon, 1867. Pagine 32. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 24, 15.

272. Rosckovany, *Romanus pontifex tamquam primas ecclesiae et princeps civilis e monumentis omnium saeculorum demonstratus.* Nitriae et Comaronii, 1867, voll. 16.

273. Reali Eusebio, prof. di filosofia del Diritto nella R. Università di Siena, *La Chiesa e lo Stato innanzi al popolo italiano.* Siena, I. Gati, 1867 [14 febb.]. Pagg. XII, 141, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 16, n. 1. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

Giornali cattolico-liberali. Pag. VII, nota 1: " *Il Conciliatore*, e poi il *Carroccio* di Milano, il *Mediatore* del professor Passaglia, la *Colonna di fuoco*, e poi l'*Emancipatore Cattolico* di Napoli. L'unico che sopravvive ancora, oltre l'ultimo napoletano, è l'*Esaminatore* di Firenze, ma se per

lui è forse riserbato un lieto avvenire, il presente non gli è gran cosa favorevole. In Firenze stessa da moltissimi se ne ignora perfino l'esistenza „.

Giornali clericali più diffusi. Pag. VII: *Civiltà Cattolica; Unità Cattolica*, di don Margotti; l'*Armonia*, del vescovo d'Ivrea.

274. Manning, " *Il poter temporale del Papa nel suo aspetto politico*, per Eus. Ed. Manning, arciv. di Westminster. Versione ital. di mons. D. Ferd. Mansi „. Roma, stamp. della Propaganda, 1867. Pagg. 26. — Roma, bibl. V. E., miscellanea Risorgimento, B, 24, 71. — Temporalista.

275. Clair, *I Papi nell'esilio*, per R. De Martinis. Napoli, stabilimento tip. strada Cavallerizza a Chiaja, 1867. Pagine 66, in-fol. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 24, 5. — È traduzione libera dell'opuscolo del Clair; temporalista.

276. Bursotti Federico, *Dell'unità d'Italia e di Roma capo di essa* [1867, 10 ott.], senza luogo di stampa. Pagine 16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 1, n. 6. - Anti-temporalista, filosofico.

277. Bonfadini Romualdo, *Roma nel 1867.* Milano, amministrazione del *Politecnico*, 1867. Pagine 56, in-8. — Roma, bibl. V. E., 36, 3, D, 18, n. 11.

Id., seconda ediz., coll'aggiunta di una lettera all'onorevole E. Visconti-Venosta. Milano, amministrazione del *Politecnico*, 1867. Pagine 65, in-8. — Misc. Risorgimento, B, 48, 5. — Estratto dalla rivista *Il Politecnico*, parte letteraria. L'articolo è datato 9 aprile 1867. Esamina le condizioni politico-sociali, dal punto di vista della soluzione della questione romana. Dopo la Convenzione di settembre l'Italia non può lealmente prendere l'iniziativa per l'annessione; quindi dovrebbe aspettare che il movimento fosse compiuto dai Romani stessi: ma la nobiltà non è tale da mettersene a capo; quindi si correrebbe il pericolo che il movimento diventasse demagogico; per questo motivo, come pure per impedire che l'inazione del Governo italiano non dia al movimento un colore repubblicano, è necessario che l'Italia favorisca il movimento quando sarà iniziato, che perciò il movimento divenga misto.

278. Boriglione Carlo, " *Una tremenda pagina di storia ed un buon consiglio al Papa*... contro il poter temporale della Santa Sede ed i molti suoi abusi, opera dedicata a tutti i popoli del cattolicismo „. Torino, tip. italiana, 1867.

Pagine 35. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 9, num. 5. — Cristiano acattolico, anti-temporalista, violento contro il Papato e specialmente contro il potere temporale.

279. Biraghi sac. Luigi, *Roma del Papa.* Milano, Boniardi, 1867. Pagine 39, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscellanea Risorgimento, B, 24, 16. — Temporalista.

280. " *La vertenza tra la Corte di Roma ed il cardinale D'Andrea*, osservazioni d'un cattolico italiano. Italia, 1867 „ [febbraio]. Pagine 36, in-4. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 24, 1. — Cattolico-liberale, anti-curialista, anti-gesuitico.

Il cardinale Girolamo D'Andrea era napoletano, figlio del marchese D'Andrea; propugnò dapprima la federazione degli Stati italiani, e, dopo il 1860, la conciliazione col regno d'Italia, senza parlare esplicitamente di rinunzia al potere temporale o senza determinarne le condizioni. Venne perciò in urto coll'Antonelli e la di lui fazione gesuitica, e in disgrazia del Papa.

A pag. 11, n. 1, c'è il catalogo delle lettere del D'Andrea sulla vertenza, ma non si dice dove si trovino stampate.

Pagg. 5-10 (§ 1): Cenno storico della controversia. — Pagine 6-7: " Il cardinale D'Andrea, ad onta della sua rottura col cardinale Antonelli e coi gesuiti, appoggiò quei consigli [delle Potenze al Papa per conciliarsi con l'Italia] colle sue esortazioni; ma, secondo il solito, non fu ascoltato. Immobile a tanta ostinazione, e caduto gravemente infermo, ebbe prescrizione dai suoi medici di ripristinar la sua salute nell'aria nativa. Chiese perciò al Papa il permesso di conferirsi in Napoli; ma il Papa, contro ogni principio di giustizia e di umanità, gli negò il permesso e solo gli accordò di recarsi in Nizza per conseguire la sua guarigione. L'egregio porporato, estimando ingiusto quella negativa, ed avvalendosi del suo natural diritto, nel giugno del 1864 lasciò Roma e si conferì nella città divietata. Nel 15 del seguente settembre fu stretta tra la Francia e l'Italia la famosa Convenzione per lo sgombero delle armi francesi dalle Provincie pontificie.

" La dimora del cardinale D'Andrea in Napoli, contro il voler del Papa, fu attribuita a politici motivi. Questa credenza fu sommamente avvalorata dalla visita officiosa del cardinale al principe Umberto, in contraddizione delle norme date da Roma ai cardinali ed ai vescovi, di doversi mostrar nemici al Governo italiano. I giornali italiani e

stranieri parlarono lungamente di quella visita, diversamente interpretandola e giudicandola, secondo il loro politico colore. Siffatti commentari e giudizi essendo falsi od esagerati, obbligarono il cardinale D'Andrea a render note le sue politiche opinioni nella loro genuinità, ed a tale scopo nel 10 settembre 1865 indirizzò da Napoli ai cardinali e vescovi suoi colleghi una lettera in lingua francese, nella quale espose la sua vertenza colla Corte romana secondo lo stato in cui allora le cose si ritrovavano „. Qui se ne riferiscono i brani principali.

Pag. 9: " A dichiarazione così nobile e commendevole, la Curia romana, sotto l'influsso dei gesuiti e di tutti gli altri nemici d'Italia, rispose con la più vile rappresaglia, con la sospensione del trattamento cardinalizio. E volendo giustificare una misura così grave ed arbitraria, fece spargere sui prezzolati giornali della setta gesuitica le più vituperevoli contumelie e calunnie contro del Cardinale. Questi dal suo canto, fermo nei suoi legittimi propositi, protestò contro procedimenti cotanto malvagi e continuò a dimorare in Napoli. La sinagoga ricorse a novelle rappresaglie, e per mezzo della Congregazione del Concilio impedì al Cardinale l'esercizio delle sue episcopali attribuzioni nella nomina dei parrochi delle sue diocesi di Sabina e di Subiaco. A sì grande abuso di potere il Cardinale ha risposto con novelle proteste, indirizzate in forma di lettere al Papa, al cardinale Mattei, decano del Sacro Collegio, ed ai parrochi e vicari foranei delle diocesi accennate „.

Pag. 10: " Pio IX, con Breve dei 12 giugno 1866, sospendeva il Cardinale dalla giurisdizione episcopale nella diocesi di Sabina e nell'abazia di Subiaco...

" Il cardinale D'Andrea ha ricevuto il colpo accennato con pacatezza veramente filosofica e cristiana. Non si è rimosso punto nè dalla sua dimora, nè dalle sue opinioni. In due lettere di appello indirizzate al Papa, ed in un'altra al cardinal Patrizi, ha dichiarato il Breve ingiusto ed anticanonico, perchè fondato sopra fatti falsi e non emesso in seguito d'un regolare processo; ha protestato contro il grandissimo abuso di potere commesso in suo danno ed ha domandato la revoca del Breve o la sua sottoposizione ad un processo compilato nelle forme prescritte dai canoni della Chiesa. Il Papa tien fermo ancora al Breve, ed il Cardinale è irremovibile dalle sue risoluzioni „.

[531]

Come italiani siam lieti che il Papa abbia seguito il sistema dell'Antonelli, perchè così ha affrettato l'unificazione d'Italia, mentre col sistema della Federazione si sarebbe ritardata. Pag. 27 (§ xi): " Dappoichè noi, come laici ed italiani, siam lietissimi che il Papa abbia seguito il sistema politico del cardinale Antonelli, perchè così ha renduto possibile l'unificazione d'Italia, la quale, col sistema di che stiam per discorrere, sarebbe stata del tutto impedita o lungamente ritardata ". Cioè col sistema della federazione degli Stati italiani, propugnato prima del 1860.

281. Valentini Paolo, *L'Astolfo ossia il primo intervento straniero chiamato dai primi Papi di Roma in Italia.* Dramma storico. Foligno, tip. Sgariglia, 1868, pagg. 47, in-4. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 27, 15. — Anti-temporalista.

282. [A. M., così firmato a pag. 75], *Sulla questione romana, pensieri d'un provinciale dopo i fatti di Mentana.* Firenze, tip. Pellas, 1868, pagg. 75. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 24, 7. — Si deve andare a Roma, ma quando si presenterà un'occasione opportuna; moderato. Indice: 1°..... 2° La questione romana. 3° Cavour e la questione romana. 4° La Convenzione di settembre e la questione romana. 5° Ricasoli e la questione romana. 6° Garibaldi e la questione romana. 7° La Sinistra e la questione romana. 8° Rattazzi e la questione romana. 9° Napoleone III e la questione romana. 10° Conclusioni e pronostici.

283. *La politique de résistance à Rome et l'armée pontificale en 1867.* Janvier 1868. [Blois, impr. Leçesme]. — Miscellanea Risorgimento, B, 51, 15. — Temporalista: si perfezionino le forze militari pontificie.

284. Mistrali Franco, *Il problema di Roma.* Bologna, Cardinali, 1868 [genn.], pagg. 51, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 24, 9. — Si deve andare a Roma: scomunicato [acattolico?].

285. Luciani Pietro, *Roma capitale d'Italia.* Napoli, tip. Guerrera, 10 gennaio 1868, pagg. 88, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 48, 7. — Si deve andare a Roma e dare le guarentigie al Papa.

286. Gallo Gius. prof., *Modo di trovare la verità e di conquistare Roma.* Estratto dal giornale di farmacia, di chimica e di scienze affini, a. 1867 e 68. Torino, tip. Speirani, 1868, pagg. 17, in-4, più pagg. 17-34 che trattano di chimica. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, D, 18, n. 15. —

Si renda scientifico il cristianesimo, e Roma resti la città della religione divenuta conforme ai progressi delle scienze naturali e morali.

286 *bis*. Bonghi R., *La Convenzione di settembre e il Ministero Lamarmora* (*Nuova Antologia*, maggio 1868).

287. Fiorenzi F., " *Lo Stato e la Chiesa* secondo il diritto romano ed il Vangelo e secondo il diritto feudale e la legge mosaica „. [Osimo, tip. Quercetti, 1868], Pagine 40. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 20 n. 9. — Anti-temporalista, incompetentista.

288. Thuille, " *Quattro sermoni sul Papa* tenuti nella chiesa parrocchiale di Braganza dal P. Vincenzo de' Paoli Thuille cappuccino. Con una prefazione „. Torino, tip. Speirani, 1869, pagg. 58. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 15. 19. — L'autore è austriaco, questi sermoni furono prima stampati a Vicenza, ed incriminati siccome contrarii alle leggi scolastiche e matrimoniali. Papalino; nella prefazione il traduttore dice di tradurli, perchè utili anche all'Italia, sebbene riflettano in ispecie quistioni austriache.

289. [Ruggeri Mario, firmato a pag. 33], " *Risposta alla proposta romana* pubblicata nel giornale *L'Opinione Nazionale* del 28 agosto 1869 „. Firenze, tip. Polizzi, 1869 [1° settembre], pagg. 32, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 51, 25. — *L'Opinione* aveva sostenuto che la rivoluzione a Roma si dovesse lasciar fare dai soli Romani: il Ruggeri sostiene che essi soli non bastino, che perciò debbano intervenire gli altri Italiani, ma come volontari, non il Governo italiano.

290. Randazzini Salvatore, *Perchè i rivoluzionari vogliono andare a Roma*. Autorità e testimonianze. Milano, tip. Agnelli, 1869, pagg. 80, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 15-18. — Temporalista; i rivoluzionari vogliono andare a Roma, per distruggere il cattolicismo.

291. Gamberini A., *Roma e il Governo italiano*. [Firenze, tip. Le Monnier], pagg. 19, senza data; ma del 1869 o 1870 (vedi pag. 16), prima dell'entrata a Roma. — Anti-temporalista.

292. " *La fede cristiana e la civiltà poste di fronte al potere temporale del Papa ed al diritto dell'Italia sopra Roma* per il dott. G. A. N. V. „. Firenze, tip. Martini, 1869. Nella dedica è datato: Tunisi, 15 aprile 1869, pagg. 71, in-8. —

Miscell. Risorgimento, A, 16, 6. — Dedicato: " Al preclaro comitato del Congresso di Napoli dei liberi pensatori italiani ", costituito come protesta contro il Concilio vaticano. Anti-temporalista, anti-curialista.

293. Damaso chierico (sembra uno pseudomino), *All'episcopato e clero cattolico, poche parole.* Torino, tip. Arnaldi, 1869, pagg. 36, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, A, 13, n. 5. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

294. [Causa C., sottoscritto a pag. 23], *I preti al Concilio di Roma e la Confessione di Vittorio Emanuele.* Firenze, tip. Salani, 1869, pagg. 23. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 15, 28. — Anti-infallibilista, anti-temporalista, anti-curialista: rispetta Vittorio Emanuele che in pericolo di morte aveva chiamato il confessore, e lo loda di avere respinto le suggestioni anti-patriottiche: protesta che il Concilio è stato convocato per sancire massime oscurantiste.

295. [Bertocchini Lodovico, firmato a pag. 48], *La verità agli eminentissimi cardinali di S. R. C., lettera di un cattolico.* Napoli, stamp. dell'*Iride,* 1869 [19 marzo], pagine 48, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, B, n. 3. — Cattolico-liberale, anti-temporalista rispettoso.

296. Torelli Luigi senatore, *La questione del potere temporale del Papa considerata nel 1845, nel 1853 e nel 1870.* Venezia, tip. della *Gazzetta*, 1870 [5 ottobre], pagg. 54. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 25, 6. — Ripublica scritti suoi del 1845 e del 1853 e aggiunge alcune riflessioni. Anti-temporalista, ma rispettoso verso la S. Sede.

297. Tommasèo, " *Roma e l'Italia nel 1859 e nel 1870.* Presagi di Niccolò Tommasèo avverati, e perchè più non si avverino ". Firenze, tip. del vocabolario, 1870, pagg. 86, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 16, 7. — Ripubblica alcuni squarci di suoi scritti anteriori, e specialmente di: *Roma e il mondo*, Capolago, 1851, e *Il segreto dei fatti palesi*, Firenze, 1860. Liberale-conservatore. Anti-temporalista, ma lamenta che si sia fatta una breccia, per quanto insignificante, per andare a Roma, mentre si era predicato che ci si sarebbe andati coi mezzi morali; lamenta la massima *nè eletti, nè elettori*, e che le scuole piglino un indirizzo poco religioso.

298. Silvagni David, " *La questione romana*, dissertazione politica che fa seguito all'altra *Il Senato di Roma ed il Papa*, pubblicata nel 1867 ". Roma, tip. Sinimberghi, 1870,

pagg. 24. Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 48, 12. — Articoli ristampati dal giornale *L'Opinione*, dove portano la data di agosto, e sono firmati col pseudomino Stefano Porcari. — Si vada a Roma, e si diano guarentigie al Papa.

299. *La questione romana al Congresso europeo, cenni e riflessioni*. Udine, tip. Jacob, 1870 [novembre], pagg. 24. – Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 23, n. 3. — Cristiano acattolico, anti-temporalista.

300. Pantaleoni Diomede, *L'Italia e il Papato spirituale*. Nella rivista *La Nuova Antologia*, novembre 1870, pagine 461-80.

Lo scritto si riassume in due punti principali ben chiariti: 1. quali devono essere i rapporti tra lo Stato e la Chiesa; 2. lo Stato deve promuovere la riforma della Chiesa cattolica. — La prima parte espone quei principî, che già erano stati formulati nella sua proposta di capitolato con la Santa Sede, e che poi furono meglio chiariti e sanciti dalla legge delle guarentigie: la seconda esprime desiderî che ancora in Italia non hanno avuto effetto.

301. Ghilardi, " *Reclamo* di monsignor Ghilardi vescovo di Mondovì, di tutti i diritti, di tutti i cattolici e di tutta la civile società *contro il progetto di legge sull'invasione di Roma* „. Mondovì, tip. Bianco, 1870 [16 dic.], pagg. 37. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 11.

302. Federici Romolo, *Roma e il cattolicismo*. Firenze, [tip. Pier Capponi], 1870, pagg. 72, in-4. — Roma, bibliot. V. E., misc. Dina, 36, 4, D, 4, n. 6. — Anti-temporalista, scritto prima della chiusura del Concilio vaticano.

303. Borgatti Francesco, Lettera 6 ottobre 1870 al Direttore della *Nuova Antologia* sulla questione romana, pubblicata a parte dal detto Direttore il 7 ottobre 1870; è rilegata tra i fascicoli di ottobre e novembre.

Le trattative del Piemonte col Papato nel 1848 erano incoraggiate dalla Francia e dall'Inghilterra per impedire che in Roma si proclamasse la Repubblica.

304. Bianchi Celestino, *Storia diplomatica della questione romana*. Nella rivista *La Nuova Antologia*, ottobre 1870, pagg. 363-438, parte prima, dal 1848 al 1861; novembre, pagg. 642-701, parte seconda, il conte di Cavour, 1861; febbraio 1871, pagg. 344-415, parte terza, il barone Ricasoli, 1861-62.

305. Battaglia Aristide avv., *Il diritto pubblico ed il*

Papa. Palermo, tip. Amenta, 1870, pagg. 36. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, n. 1. — Razionalista, anti-temporalista, propone guarentigie, meno però di quelle poi furono concesse; scritto dopo l'occupazione di Roma.

306. Alberi E., *Del dominio temporale della Chiesa.* Firenze, tip. Ricci, 1870 [dicembre, vedi pag. 9, n. 1], pagine 14. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 25, 15. — Temporalista; le guarentigie non sarebbero mai sufficienti per la libertà del Papa.

307. Ugo Achille cav., presidente dell'Associazione costituzionale Romana, *Le guarentigie del potere temporale del Papa.* Roma, tip. Rechiedei, 1871 [febb.] pagg. 43. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, C, 22, n. 15. — Il titolo è sbagliato. Liberale; ma vorrebbe che le guarentigie si stipulino con le Potenze.

308. Tacchini Clemente teologo, *La voce del sacerdote italiano sopra gli avvenimenti politico-religiosi compiuti nel 1870, riflessioni e proposte.* Roma, Aurelj 1871 [apr.], pagg. XIV, 219, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 9, n. 7. — Cattolico-liberale, anti-temporalista moderato. La Santa Sede rinunzi spontaneamente al potere temporale (pag. 159, § 124); la Santa Sede ed il Governo migliorino le condizioni del clero inferiore.

309. Von Treitschke Heinrich, *Cavour* negli Historische und politische Aufsätze, 4. ed., vol. 2. Leipzig, Hirzel, 1871, pagg. 243-410; studio scritto nel 1869, ritoccato dopo l'annessione di Roma. Pagg. 388-400: *Die römische Frage.* — Giurisdizionalista; senza citazioni.

Il *Cavour* fu tradotto in italiano dal Guerrieri-Gonzaga.

310. De Sauclière H., *Le pouvoir temporel des Papes et le roi de Prusse.* Vienne, Zamarski, avril 1871, pagg. 40. in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 4, H, 17, n. 6, — È un'illusione che il re di Prussia imperatore voglia ripristinare il potere temporale; tale ripristinazione potrà venire dalla Francia, quando questa avrà eletto a suo re il conte di Chambord. Temporalista.

311. Scaramuzza Sebastiano prof. di filosofia in Vicenza, *Considerazioni sul meeting cattolico* [anti-italiano] *tenuto in Londra il giorno 9 dicembre 1870.* Lettera al cardinale Manning. Padova, tip. Prosperini, 1871 [23 genn.], pagine VIII, 74, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 1, E, 2, n. 7. — Cattolico-liberale, polemico.

312. Righi Giovanni, 1° istruttore nell'istituto sordo-

muti di Ferrara, *Una corona a Roma inaugurata capitale d'Italia nel luglio del 1871. Sonetti venti.* Ferrara, tip. Sabbadini, 1871, pagg. 22. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, F, 21, n. 6. — Liberale.

313. *Ricordi della questione romana dall'elezione di Pio IX al pontificato* [16 giugno 1846] *all'apertura del primo Parlamento italiano in Roma* [27 novembre 1871]. Torino, tip. Derossi, 1871, pagg. 140, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 1, n. 11.

In forma di appunti, per ordine cronologico molto chiaro: contiene estratti di molti documenti diplomatici, parte testualmente e parte in sunto: dà notizia anche delle discussioni delle Camere italiane e straniere, e di articoli importanti di giornali; le fonti delle notizie non sono indicate bibliograficamente. Sembra una pubblicazione officiosa del Governo italiano. È un libro utilissimo, che ci occorre di citare spesso.

314. N. V., " *Il Papa ed il re d'Italia in Roma, ovvero il progetto delle guarentigie del Papato* proposte dal Governo italiano, esaminato e discusso per V. N. Con brevi note sopra le modificazioni della Giunta ,. — Roma, tip. Romana, gennaio 1871, pagg. 86, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 20. — Temporalista, clericale.

315. Mancini P. S., " *Discorsi parlamentari sulla questione romana* (1861-1870), sull'indipendenza spirituale del Pontefice e sulla libertà della Chiesa (gennaio-febbraio-marzo 1871), pronunziati nella Camera dei deputati italiana dal deputato prof. P. S. Mancini ,. Firenze, Botta, 1871, pagine VII, 483, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, E, 21, n. 1. — Oltre ai discorsi, contiene (pagg. 221-23) il controprogetto di legge sulle guarentigie pontificie presentato dal Mancini.

315 *bis*. Briano, " *Discorsi* pronunziati alla Camera dei deputati nella discussione di legge per garanzie,, ecc. Firenze, 1871. — È una raccolta dei discorsi dei vari deputati.

316. Marini Antonio ab., *La legge sulle guarentigie pontificie.* Nella Rivista fiorentina " La Rivista europea „ a. 11 (1871), vol. 1, pag. 417-35; vol. 3, p. 121-33, 230-42. — Cattolico-liberale: favorevole alla legge; separatista.

317. *Sulle guarentigie per l'indipendenza del Papa e la libertà della Chiesa. Osservazioni.* Roma, tipogr. Salviucci, 1871, pag. 93, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 9. — Temporalista; stampato dopo che la

legge fu votata dalla Camera dei deputati e prima che fosse discussa in Senato (vedi il § 1, p. 4).

318. De Gaetani A., *L'indipendenza del Papa fatta precipua guarentigia dell'unità italiana.* Firenze, tip. Pellas, 1871 (a pag. 24 è datato: dicembre 1870), pagg. 24. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, D. 20, num. 6. — Scritto dopo pubblicato il progetto ministeriale sulle guarentigie. Cattolico-liberale, anti-temporalista; ma vuole che la legge delle guarentigie sia internazionale, e quindi si invitino le potenze ad un Congresso; altrimenti l'indipendenza del Papa non sarebbe stabile.

319. Gennarelli Achille, avv. della Curia romana, professore nell'istituto superiore di Firenze, *Il diritto pubblico e la libertà religiosa applicati alla questione romana.* Firenze, tip. dell'Associazione, 1871, pagg. 70, 24, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B., 48, 1.

Composto dopo i progetti ministeriali, della Commissione parlamentare, e Peruzzi (vedi pag. 33); ma prima della discussione alla Camera dei deputati, sembra.

Vuole che la legge delle guarentigie e delle relazioni fra Stato e Chiesa comprenda anche il riordinamento della proprietà ecclesiastica, sopratutto riducendo il numero delle diocesi ed istituendo allora soltanto le congregazioni parrocchiali e diocesane proposte dal Peruzzi (parte II, § 3, pagg. 43-48; e parte II, § 6, pag. 53), le quali dovrebbero avere anche il diritto di eleggere i parrochi ed i vescovi (pag. 50-52; 24, 55).

320. Favre Jules, *Rome et la République française.* Paris, Plon, 1871, pag. 432, in-8.

È la storia documentata della sua gestione del Ministero degli esteri negli anni 1870-71. Vedi nel § 3 della presente nostra monografia, a proposito dell'atteggiamento della Francia.

321. *Le feste del plebiscito romano in Firenze, 8 e 9 ottobre 1870.* Firenze, tip. Ricci, 1871, pagg. 24. — Roma, bibl. V. Em., miscell. Risorgimento, 1, 26. — È un resoconto delle feste; sono riferiti i proclami e i discorsi principali.

322. Curci C. M. gesuita, " *La quistione sopra le guarentigie* divisate per essere offerte al pontefice, esaminata sopra il doppio rispetto di assoluta ed ipotetica ". Roma, tip. Monaldi, 1871, pagg. VII, 94. — Roma, bibl. V. E. misc. Risorgimento, B, 25, 19. — La prefazione, stampata,

alla fine, porta la data 5 aprile 1871. — Temporalista, le guarentigie sono illusorie, del resto non potrebbero accettarsi.

323. Curci C. M. gesuita, " *Sopra la soscrizione romana* [di 37,000 firme a favore del potere temporale] *raccolta ed offerta a Pio IX P. M.* in occasione del suo giubileo pontificale dalla Società per gl'interessi cattolici „. Roma, tip. Monaldi, 1871 [20 luglio], pagg. VIII, 40, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 11.

324. *Pro populo italico. Replik.* auf Herrn Alfred von Reumont's Plaidoyer Pro romano pontifice. Berlin, Reimer, 1871, pagg. 44, in-8. — Roma, bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 4, E, 15, num. 4.

" *Difesa della nazione italica* (Pro populo italico). Risposta all'opuscolo del sig. Alfredo De Reumont Pro romano pontifice. Versione dal tedesco con prefazione e note del traduttore „. Roma, tip. Salviucci, 1872, pag. 79, in-8. — Roma, bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 4, E, 15, num. 2. — L'opuscolo del Reumont era stato pubblicato a Bonn sullo scorcio del 1870. — Anti-temporalista.

325. [G. L., così firmato a pag. 110], *Le prisonnier du Vatican, l'Italie, la France et la Prusse.* Rome, impr. romaine Bartoli, 1872, pagg. 110, in-12. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 22, n. 9. — Cada la Destra; vada al potere la Sinistra, abolisca le guarentigie papali, faccia rientrare la Chiesa cattolica nel diritto comune; la conciliazione tra Stato e Chiesa è impossibile. —

326. Esperson Pietro, " *Diritto diplomatico e giurisdizione internazionale marittima*, col commento delle disposizioni della legge italiana del 13 maggio 1871 sulle relazioni della Santa Sede colle Potenze straniere „. Torino, Loescher, 1872, vol. I.

Il commento della legge delle guarentigie non è fatto a parte; si parla di essa nel contesto del trattato ai singoli luoghi, quando cade il discorso, e non in forma di vero e proprio commento; e della detta legge se ne occupa perciò solo riguardo agli articoli che hanno da fare col diritto internazionale.

327. Caputi Vito, *La soluzione del problema politico-religioso, il* modus vivendi *fra la Chiesa e lo Stato.* Venezia, tip. Cecchini, 1872, pagg. 23. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 3, D, 20, n. 11. - La Chiesa cattolica oramai è una setta politica: quindi non solo il Papato non avrebbe

dovuto avere guarentigie speciali, ma la Chiesa cattolica dovrebbe avere un trattamento speciale sfavorevole: se il Papa vuole andar via dall'Italia, buon viaggio. —

328. *Il Papato ai tempi dell'Impero da Costantino a Giustiniano e il Papato ai tempi nostri, con alcune note illustrative sulle leggi 13 maggio 1871 e 19 giugno 1873.* Roma. tip. Botta, 1874, pagg. 110, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 4, E, 15, n. 1.

Pagg. 1-2 non numerate (prefazione): " Rileggendo, non è guari, il libro primo del Codice Giustinianeo, che tratta *ex professo: De romana Trinitate, de fide catholica, de sacrosanctis Ecclaesiis, de episcopis et clericis, de haereticis et manichoeis*, mi accadde di domandare più volte a me stesso se pel Papato meglio valesse un Imperatore giureconsulto e teologo come Giustiniano, o un Re soldato e galantuomo come Vittorio Emanuele. E siccome venni nel convincimento che assai maggior libertà, indipendenza, autorità e sicurezza il Papa si goda sotto il regno di Vittorio Emanuele, anche dopo l'occupazione di Roma, che mai goduto non ne abbia sotto l'impero del *gloriosissimo et clementissimo* Giustiniano, presemi così natural vaghezza di mettere in carta il frutto delle mie ricerche, segnandovi le impressioni che me ne son rimaste.

" Ecco come è nato questo studio ".

329. Faraggiana Tommaso prof., *Sul potere temporale dei Papi, studi.* Genova, tip. sordo-muti, 1873, pagg. 79, in-8. — Roma, bibl. V. E., misc. Dina, 36, 2, A, 22, n. 3. — Compendio storico sino al Concilio di Trento incluso, di seconda mano.

330. Sartorio avv. Luigi, *Un cenno sull'occupazione di Roma per parte del Governo italiano, sulla legge del 13 maggio 1871, e sui vescovi che dopo quest'epoca destinavansi nelle diocesi italiane.* Palermo, tip. Fiore, 1875, pagine 19. — Roma, bibl. V. E., misc. Risorgimento, A, 16. 9. — Liberale.

331. Santucci, " *Il ritorno di Pio VII in Roma.* Lettura popolare dell'avv. Carlo Santucci tenuta il dì 24 maggio 1874 alla Società artistica ed operaia ". Roma, tip. poliglotta della Propaganda, 1875, pagg. 12. — Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 27, 24. — È uno dei fascicoletti della seguente collezione: " Primaria associazione di San Carlo per la diffusione della buona stampa. Letture popolari ". Pag. 12: " Se Maria seppe allora [nel 1813] contro ogni

aspettazione render Pio VII a Roma, non saprà restituirle ora Pio IX? „.

332. Padelletti Guido, ***Libera Chiesa in libero Stato, genesi della formula cavouriana.*** Nella “ Nuova antologia „, luglio 1875, pagg. 656-700; e poi riprodotto nei suoi “ Scritti di diritto pubblico „. Firenze, Pellas, 1880.

333. Holtzendorff Franz von, ***Völkerrechtliche Erläuterungen zum italienischen Garantiengesetz von 13 mai 1871.*** Nel “ Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege... herausgegeben von F. v. Heltzendorff „, IV Jahr., Zweite Hälfte, Leipzig, Duncker, 1876, pagg. 302-322.

334. Caucino Antonio avv., ***I frutti della legge sulle guarentigie 13 maggio 1871.*** Estratto dal giornale ***L'Unità cattolica***, 23 luglio e 4 agosto 1876. Torino, tip. Subalpina, 1876, pagg. 80, in-8.

Sostiene che il Governo italiano, diversamente dall'intenzione del Cavour, abbia applicato con mala fede contro la Chiesa la legge delle guarentigie. Si fonda specialmente sui seguenti fatti: (pag. 11 e seg.) si negano le temporalità ai vescovi privi di *exequatur* (il che, osserviamo noi, non è che l'applicazione pura e semplice del testo esplicito della legge, art. 16, comma 2), mentre d'altra parte si riconoscono come vescovi quanto all'esercizio delle funzioni spirituali (su di che vedi nell'opera, nei numeri 90-95), e si pretende di far loro pagare la ricchezza mobile sugli assegni di 6000 franchi che loro dà la Santa Sede (pag. 22 e seg.).

Secondo il Caucino la legge delle guarentigie avrebbe dovuto essere concepita nei seguenti sensi (pag. 55-56): “ Perchè la libertà della Chiesa cattolica fosse in Italia divenuta una realtà, era mestieri applicare alla Chiesa il diritto comune, e così proclamare il libero esercizio dell'autorità e della giurisdizione spirituale di tutta la gerarchia, la libertà di riunione e di associazione, la libertà d'insegnamento e la libertà di possesso e di amministrazione.

“ Era mestieri eliminare il divieto d'istituire e dotare beneficii semplici, cappellanie ed altre simili fondazioni — abolire l'Economato, servitù imposta dallo Stato alla Chiesa — prescindere dagli *exequatur*, dai *placet* e dai sequestri delle temporalità — sopprimere le pene speciali contro i ministri del culto — togliere la loro esclusione dagli uffizi di giurato, consigliere comunale e provinciale e deputato

[334]

— ed abolire le imposte speciali contro il clero, quali la tassa di manomorta che fa duplicazione con quella di trasferta d'usufrutto che si fa pagare dai singoli investiti dei beneficii, la quota di concorso, l'imposta di ricchezza mobile sulle elemosine e la tassa straordinaria del 30 per cento.

" Invece tutto ciò fu mantenuto in verde osservanza, salvi pochi temperamenti, dalla legge 13 maggio 1871 „.

335. Bluntschli J., *De la responsabilité et de l'irresponsabilité du Pape dans le droit international.* Traduction de l'allemand par A. Rivier. Paris, Sandoz, 1876 ; pagg. 27, in-8. — Citiamo questa edizione.

Idem, in tedesco, *Ueber die rechtliche Unverantwortlichkeit und Verantwortlichkeit des Pabstes.* Nella rivista *Gegenwart*, 1876.

Vedi appresso, nel § 5, a proposito della sovranità pontificia.

336. [Mezzabotta Ernesto, firmato a pag. 16], *Perchè non esce il Papa?* Roma, Delprà, 1877, pagg. 16. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 2.

Liberale, pag. 15-16: " Riassumendo, il Papa che resta nel Vaticano è conseguente alle sue parole; sostiene la sua dignità, mantiene fiduciosi e fermi i suoi seguaci, attira al suo palazzo gli omaggi e i denari del mondo cattolico. Proclamandosi prigioniero, protestando contro la forza che gli ha tolto Roma, egli rassicura i credenti, infiamma l'ardore dei clericali, si assicura l'appoggio dei conservatori di tutto il mondo. Il Papa non uscirà, perchè nessun trono sarebbe così favorevole all'esercizio del suo potere come la sua prigione dorata; non uscirà, perchè correrebbe rischio di restar solo, egli avvezzo a sentirsi circondare di tanti omaggi; non uscirà, perchè nessuno è che, trovandosi investito di un potere immenso, intangibile perchè basato sulle coscienze, e più alto che quello di tutti i re, possa discendere volentieri al grado di vescovo di Roma, primo dei vescovi del mondo, se si vuole, ma nient'altro. Quello che farà il suo successore, Dio solo può dirlo „.

337. [Lotti Carlo, firmato a pagg. 16], *Se il Papa uscisse!* Roma, Delprà, 1877, pag. 16. — Roma, bibl. V. Em., miscell. Risorgimento, B, 48, 4. — Se il Papa uscisse dal Vaticano per vedere come Roma si trasforma in meglio; non se uscisse da Roma per far guerra all'Italia. — Anticurialista.

337bis. Bombelli Rocco, *Storia critica dell'origine e dello svolgimento del dominio temporale dei Papi, scritta su documenti originali ed autentici.* Roma, tip. Romana, 1877. — Non l'ho visto.

338. Tiepolo G. D., *Leggi ecclesiastiche annotate.* Torino, Unione tipografico-editrice, 1878. — Nelle pagg. 1-76 si occupa della legge delle guarentigie.

339. Postumio Lucio (sembra pseudonimo), *Nell'ottavo anniversario della caduta del potere temporale dei Papi, ricordo.* Firenze, tip. Cellini, 1878. Roma, bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 4, E, 15, num. 7. — Anti-temporalista.

340. Nys Ernest, *Le droit international et la papauté.* Nella " Révue de droit international ", tom. x (1878), pagg. 501-28.

Idem in inglese: *The papacy considered in relation to international law.* London, 1879.

Citiamo l'edizione francese.

Vedi appresso nel § 5, a proposito della sovranità pontificia.

341. *A Leone XIII pontefice massimo, pensieri di un prete cattolico.* Pag. 26 non numerata: " 3 marzo 1878. Velletri, tip. Colonnesi ", pagg. 24. — Roma, bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, C, 8, 3, num. 14. — Cattolico-liberale, anti-temporalista; in occasione dell'elezione del nuovo pontefice.

342. [L. C., così firmato a pag. 16], *Che farà il nuovo Papa?* Roma, tip. Cecchini, 1878, pagg. 16. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 7. — Liberale. Il Papa dovrebbe ritornare alle origini del cristianesimo; ma lo farà? Finisce con questa interrogazione, alla quale non risponde.

343. Gallenga A., *The Pope and the King.* The war betwen Church and State in Italy. London, Finsley, 1879, voll. 2, in-8, pagg. 410, 425; ediz. di lusso.

È una storia del movimento politico-ecclesiastico dal 1846 al 1879, scritta bene: l'autore è bene informato, ma di rado cita le fonti delle sue notizie. — Liberale, ma imparziale, sereno. È uno storico civile, non uno storico del diritto.

344. *La legge 13 giugno* [maggio 1871] *delle guarentigie papali spiegata al popolo.* Roma, tip. del Dovere, 1881, pagg. 15. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 2, 15, 20. — Espone la legge, e propone di promuovere circoli anti-

clericali, acciocchè così si faccia un'aggiunta allo Statuto per mezzo della quale si diano ad una legale apposita rappresentanza poteri per difendersi contro le macchinazioni vaticane.

345. " *Guarentigie* umane e divine del papato. Considerazioni offerte ai cattolici dell'Italia pellegrini in Roma nell'ottobre 1881 „. Prato, tip. Giachetti, 1881, pagg. 47, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 25, 13. — Temporalista; spera ancora nella ripristinazione del potere temporale.

346. Bonghi R., *Le prerogative del Sommo Pontefice e i loro oppositori.* Nella rivista " La Nuova antologia „, 15 agosto 1881, pagg. 659-80. — A proposito degli scandali accaduti nel trasporto delle ceneri di Pio IX il 13 luglio 1881.

347. Cadorna Carlo, *La politica del Conte di Cavour nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato.* Nella Rivista " La nuova Antologia „, 15 aprile 1882, pagg. 637-38; 15 maggio (Confronto con gli altri sistemi, cioè col giurisdizionale e col clericale), pagg. 226-49; 1 giugno (La religione cattolica e la libertà), pagg. 444-74; 15 giugno (pure La religione cattolica e la libertà), pagg. 649-75.

Segue ed esplica la formola di Cavour; è cattolico-liberale; si distende a dimostrare contro i clericali che il cattolicismo è conciliabile con la libertà moderna.

348. Cadorna Carlo, *La dominazione temporale del Papato.* Nella rivista *La Nuova Antologia*, 15 luglio 1882, pagg. 248-88. " Nota. Da un lavoro che l'illustre autore sta per pubblicare „.

Parla della separazione della Chiesa dallo Stato, anzichè del dominio temporale in ispecie: è uno sguardo storico.

349. Contuzzi F. P., *La questione romana ed i partiti politici nella scienza politica e nel diritto costituzionale.* Macerata, tip. Vessillo delle Marche, 1882, pagg. 338, in-8. — Generalità.

350. [L. A., così sono firmate le lettere], *Solution de la question romaine et papale, avec les lettres adressées à ce sujet à Napoléon III en 1865.* Paris, Dentu, 1882, pagg. 31. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 17. — Temporalista: in ogni Stato si costituisca un piccolo dominio temporale pontificio onorifico, acciocchè il Papato possa realmente mettersi a capo della civiltà.

351. Phillimore R., *Commentaires upon international law*, Third edit., vol. II. London, Butterworths, 1882.

Part VIII, pagg. 343-540: " International status of foreign spiritual powers, especially of the Pape „. Più tosto storico, che teoretico.

Part VIII, cap. VII, § CCCXC A, parla della legge delle guarentigie.

352. Bonghi R., *Una pagina di poter temporale. Le cardinal Carlo Carafa* (1519-61). Etude sur le pontificat de Paul IV, par George Dusay. Paris, Hachette, 1882. Nella *Nuova Antologia*, 1883, vol. 42 della 2ª serie, 72 della raccolta, pagg. 3-32.

353. Leroy-Beaulieu Anatole, *Le Vatican et le Quirinal depuis 1878*. Nella *Revue des deux mondes*, tom. 54 (1882), pagg. 314-41; tom. 59 (1883), pagg. 752-81; tom. 61 (1884), pagg. 121-61. Articolo I: *Le Pape Léon XIII et l'Europe*. Art. II: *Le Pape Léon XIII et l'Italie sous le régime de la loi des garanties*. Art. III: *Le Pape Léon XIII et la réconciliation de l'Italie et du Saint-Siège*. — Liberale, anti-temporalista, moderato.

353 *bis*. Cantoli A., *Saggio intorno alle prerogative del Romano Pontefice*, 3. ediz. Bovino, in-16, pagg. 196 (1884? o 1883?). — Non me lo son potuto procurare.

353 *ter*. Lucinigo G., *Della monarchia e del Papato in Italia*. Milano, Brigola, 1884, pagine 236. — Non l'ho visto.

354. Pantaleoni D., *L'idea italiana nella soppressione del potere temporale dei Papi, con documenti inediti*. Torino, Loescher, 1884, pagg. XII, 212, in-4.

Esplica molto più ampiamente le idee già esposte nell'articolo *L'Italia e il Papato spirituale*, e sopra tutto le correda di documenti.

355. Contuzzi F. P., *La loi sur les prérogatives du souverain pontife et de Saint-Siège et sur les rapports de l'Etat avec l'eglise du 13 mai 1871*. Deuxième édit. *Commentaire*. Napoli, tip. Perrotti, 1885, pagg. 181, in-8.

Dalla pag. 123 si rileva che non è altro che il medesimo libro stampato nel 1882 sotto il titolo *La question d'Occident et les puissances catholiques ou la Papauté dans le droit international*, 1882, annunziato nella copertina del libro del medesimo autore intitolato: *La questione romana ed i partiti politici*, Macerata, 1882; son cambiate soltanto la copertina ed il frontispizio.

Pagg. 106-107: " Si dovrebbe ridurre la Chiesa cattolica sotto il diritto comune, abolendo la legge delle gua-

rentigie „ (pagg. 166-17): ciò in teoria: ma la questione praticamente l'autore la lascia risolvere ad altri.

356. Geffken Enrico, Ministro residente e Consigliere privato, *La condizione del Sommo Pontefice nel diritto internazionale.* Versione dal tedesco di G. G. A. U. col permesso e con aggiunte dell'autore. Pisa, G. G. A. Uebelhart, 1886, pagg. 74, in-8.

È la traduzione, con aggiunte, dello scritto del Geffken, *Die völkewechtliche Stellung des Papstes*, che costituisce l'articolo 7 dell' *Handbuch des Völkerrechts herausgegeben von Fr. v. Holtzendorff.* — Anti-temporalista; ma molto moderato.

357. Casella Luigi di Nunzio, *La posizione giuridica del Sommo Pontefice e della Santa Sede Apostolica.* Napoli, Anfossi, 1887, pagg. 110, in-8.

358. Fiore Pasquale, *Della condizione giuridica internazionale della Chiesa e del Papa.* Capitolo estratto dal *Trattato di diritto internazionale pubblico,* pagg. 462-534 della 3. ed. Torino, Unione-tipografico-editrice, 1887. In questo estratto è conservata la medesima paginazione del *Trattato.* Vedi appresso, nel § 5.

359. Doumenjon, *L'Europe et le Pape.* Paris, Letouzey, 1888. — A proposito del giubileo di Leone XIII. Papalino.

360. *a*) Iacini Stefano, senatore del Regno, " *La questione del Papato e l'Italia.* Studio sul principio della neutralità internazionale da applicarsi alla Santa Sede „. Milano, Treves, 1888, pagg. 53, in-4.

b) Id., nella *Revue Internationale* del 10 dicembre 1887, meno una parte aggiunta nell'opuscolo italiano.

c) Id., *Il principio della neutralizzazione internazionale applicato alla Santa Sede.* Nella *Rassegna Nazionale* di Firenze, fascic. 1° gennaio 1888, pagg. 94-119. È riprodotta la redazione italiana, senza la nota aggiuntiva.

Il Iacini non vuole nè che si ceda un territorio alla Santa Sede, nè che si pongano delle restrizioni al nostro diritto pubblico (§ IV, pagg. 34-35 dell'ediz. Treves); tuttavia la posizione giuridica del Papa dovrebbe essere regolata dalle Potenze rappresentanti del Cattolicismo (§ IV, pag. 38), con un trattato internazionale riflettente solo la sovranità onorifica, la libertà di corrispondenza e in generale la libertà nell'esercizio delle funzioni spirituali: dunque il trattato non dovrebbe abbracciare tutta la materia compresa nella legge italiana delle guarentigie; la

dotazione potrebbe liquidarsi una volta per sempre; occorre un trattato internazionale per togliere la revocabilità della presente legge; così il principio della neutralità internazionale sarebbe applicato alla Santa Sede (§ IV, pagg. 39-41).

Scopo dell'autore sarebbe di agevolare la conciliazione (§§ I-II, pagg. 1-18) e la formazione di un partito conservatore in Italia (§ III, p. 21). Egli si accorge che il Vaticano non accetterebbe queste proposte, che vuole la restaurazione; però soggiunge di seminare per l'avvenire. Ma un tale avvenire ci sembra troppo lontano; il Iacini, cattolico-liberale e uomo di forti studii, non mette in rilievo che gl'intendimenti del Vaticano non sono puramente spirituali, che anzi esso è diventato più tosto un partito politico.

Cadorna C., *Del primo ed unico principio del diritto pubblico clericale*, così giudica delle proposte Iacini (§ XI, p. 198, nota): " L'on. Iacini approva la legge delle garanzie, ma ripete le parole uscite dal Vaticano: *Noi siamo in potere altrui*, locchè è politicamente e civilmente vero, ed è legge naturale, inevitabile per chiunque viva in uno Stato qualunque, governato da un potere sovrano. Dopo di ciò l'on. Iacini afferma, *che è necessario, che la condizione del Papa cessi dal dipendere dalla esecuzione di una legge italiana quella delle garanzie) variabile e rivariabile* (cit. opusc. del *Principio della neutralità*, pag. 17). In altri termini il Papa, secondo l'on. Iacini, ha diritto di avere una garanzia contro e sopra alla sovranità stessa dello Stato. È evidentissimo, che il principio su cui poggia questa affermazione è quello fondamentale al diritto pubblico clericale, che ora ho indicato, secondo il quale il Papa ha diritto, a titolo religioso, di avere nello Stato una condizione giuridica diversa e superiore a quella che lo Stato può dare, senza perdere la sua indipendenza sovrana ".

361. Bompard Raoul, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel, conseiller municipal de Paris, conseiller général de la Seine, *Le Pape et le droit des gens; souveraineté et prééminence pontificales, représentants du Saint-Siège, Nonces et Légats, représentants des Puissances auprès du Saint-Siège, analyse comparée des concordats, pouvoir temporel, histoire des interventions étrangères à Rome, loi italienne des garanties*. Paris, Rousseau, 1888, pagg. IX, 228, in-8.

Pag. IX: " C'est au Droit seul que nous avons demandé des arguments pour tacher d'établir:

" Que le Pape n'est pas un *souverain*, au sens juridique du mot;

" Que les Concordats n'ont pas le caractère de traités internationaux;

" Que les envoyés du Pape, nonces, légats, etc., ne sont pas des agents diplomatiques;

" Qu'il n'éxiste pour aucun État d'obligations de se faire représenter auprès du Saint-Siège;

" Que tous les gouvernements ont le devoir strict de laisser les Romains disposer à leur guise de leur droit de souveraineté, et que tout act, par lequel un État quelconque rétablirait le pouvoir temporel, serait un véritable crime du Droit des gens „.

362. *a*) Cadorna C., *Del primo ed unico principio del diritto pubblico clericale*. Nella *Rassegna di scienze sociali e politiche*, di Firenze, 1888, 15 aprile, pagg. 161-99; 1° maggio, pagg. 225-56; 15 magg., pagg. 290-312 (Appendici).

b) Id., estratto, Roma, Loescher, 1888, pagg. 96, in-8. Noi citiamo le pagine della *Rassegna*.

Cattolico-liberale; tende a dimostrare che le pretese dei clericali non derivino legittimamente dal Cattolicismo (vedi specialmente il § VIII, pagg. 184-88); che esse sono contrarie al Diritto nazionale; che nuocono alla religione, mentre del resto il ripristinamento del potere temporale è, secondo tutte le probabilità politiche, un sogno (vedi specialmente § XIV, pagg. 245-49). — Pag. 294, nota 1 (Appendice, § I): " Avverto il lettore cattolico, che sebbene io creda di saperne, in materia religiosa, abbastanza per me e per mio proprio uso, allorchè scrivo in simile delicatissimo soggetto, non pubblico però mai i miei scritti senza essermi in prima assicurato della loro piena ortodossia col giudizio delle più incontrastabili autorità, in questa materia, per la loro grande e conosciuta dottrina, e per la loro altezza ed autorità nella gerarchia ecclesiastica „.

L'appendice è destinata a combattere il Clericalismo dal punto di vista religioso stesso, e non più in ispecie da quello giuridico. Confuta sopratutto l'asserzione clericale che l'infallibilità del Papa abbia luogo non soltanto nelle pure e semplici definizioni generali in fatto di fede e mo-

rale, ma " anche nelle materie pratiche, e che i teologi dicono casuistiche, — che il cattolico non ha [secondo i clericali] l'obbligo di consultare la propria coscienza, e di operare secondo il precetto della medesima „ (pag. 302, appendice, § 1).

Questo lavoro del Cadorna è il più giuridico e il più spregiudicato che oggi provenga dal campo cattolico-liberale. Noi accettiamo pienamente le sue conclusioni giuridiche, ma non anco tutte le considerazioni in materia religiosa, massime dell'appendice: sebbene in generale l'autore esprima nettamente il suo pensiero, pure, come i cattolico-liberali in genere, tende a scagionare il Papa delle tendenze temporaliste, clericali, gesuitiche della Chiesa cattolica odierna, e riversarne la colpa sui subalterni; così, anche ammettendo che Leone XIII temporaleggi non per inclinazione propria, ma per necessità prodotta dal suo ambiente curialista, non ci sembra potersi asserire col Cadorna (pag. 302, appendice, § 1) che il " Clero superiore... ora domina nel Vaticano, e spadroneggia sul Clero inferiore, ed anche sull'Episcopato, *spesso* [*talvolta*, diremmo noi] ad insaputa, e *talvolta* [*qualche rara volta*, diremmo noi] in contraddizione colle idee e coi concetti del Pontefice „.

363. *I doveri che l'uomo ha verso Dio, verso la patria e verso se stesso.* Tre dialoghi famigliari. Pagg. 13, senza data, senza luogo di stampa. — Miscell. Risorgimento, A, 27, 17. Cattolico-liberale, anti-temporalista.

Id., secondo dialogo (il su menzionato è il primo); pagine 16. — Miscell. Risorgimento, A, 27, 19.

364. Guerrazzi, e Alfieri, " *Roma.* Scritto di F. D. Guerrazzi. — *Roma.* Sonetto di Vittorio Alfieri „. Pagg. 8, senza data, senza luogo di stampa nè nome di stampatore. — Virulenti contro le pretese temporali e l'affarismo della Curia romana.

365. *Idea del libro di D. Carlo Passaglia " Il Pontefice e il Principe „.* Pagg. 6, senza data, senza luogo di stampa. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 3. — Papalino, anti-conciliativo.

366. Perriello, canonico, parroco, *Petizione alla Camera Italiana, esponente i motivi del " non possumus „.* Pagg. 12. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 8. — Cattolico-liberale. Si abolisca la tolleranza dei culti acattolici (1° art. dello Statuto), ed allora Roma potrà essere

la capitale del regno d'Italia e della Chiesa cattolica nello stesso tempo.

§ 3. — *Atteggiamento delle potenze.*

12. Le Potenze più interessate nella questione romana erano, secondo tutte le apparenze, la Francia e l'Austria; ma ben tosto si vide, che il maggiore interesse, in parte contro le possibili previsioni, l'avevano la Prussia anzi tutto e poi l'Inghilterra e la Baviera.

L'Austria possedendo in Italia il regno Lombardo-Veneto, aveva bisogno dell'appoggio della Santa Sede: entrambe erano odiate, la prima, perchè straniera; la seconda, specialmente dopo il 1848, perchè retrograda e contraria all'unità nazionale: la causa delle due Potenze era dunque comune e perciò la loro alleanza.

Intanto Napoleone III, salito al trono di Francia col colpo di Stato del 2 dicembre 1852, si basava sopra due principî contraddittorî, la sovranità popolare, manifestata per mezzo del plebiscito, con le sue conseguenze, e il partito conservatore-clericale. Per tenersi soggetto e frenato quest'ultimo, abbisognava dell'appoggio della Santa Sede. Quindi la lotta contro l'Austria per l'egemonia sulla medesima, l'Austria che sosteneva il clericalismo per opprimere col medesimo, con la sovranità d'origine divina, le aspirazioni del popolo del Lombardo-Veneto e non già per patrocinare il principio plebiscitario: perciò la spedizione di una sedicente Repubblica, la francese, presieduta dal futuro Imperatore, contro una vera Repubblica, la Romana, e l'occupazione francese di Roma, sotto il pretesto di difendere il Santo Padre e di fatto per tenerselo soggetto, occupazione che dal 1849 durò sino al 1870 col breve intervallo di qualche anno tra la convenzione del 15 settembre 1864 e la battaglia di Mentana (1867): perciò la guerra contro l'Austria nel 1859-60 per iscacciarla non dal Lombardo-Veneto, ma dal Vaticano (1).

Intanto, rassodatosi sul trono, l'Imperatore francese si trovava in una posizione doppiamente falsa, all'interno e di fronte al regno d'Italia. La Francia era sempre il paese

(1) Pantaleoni D., *L'idea italiana nella soppressione del potere temporale dei Papi*. Torino, Loescher, 1884, pagg. 29-31 (§ v), pagine 139-40, nota (§ xviii), 174-75 (documento ix).

del 1789, ed egli, sebbene si appoggiasse principalmente sul partito clericale, tuttavia governava invocando quei principî, e perciò i liberali moderati lo sostenevano pure. Quindi voleva liberarsi dall'impiccio dell'occupazione romana (1), per contentare questi ultimi e giustificare la sua posizione di sostenitore, innanzi alle Potenze, delle idee liberali e nazionali; ma procurava di sbarazzarsi senza urtare d'altra parte i clericali, perciò col consenso del Papa, onde i progetti di vicariato di Vittorio Emanuele, di Concordati e simili, che naufragarono contro l'ostinazione della Santa Sede.

Dopo la guerra del 1866 e l'acquisto della Venezia, essendo finiti i possedimenti austriaci nel territorio italiano (prescindiamo dal Trentino e dal Tirolo), l'Austria non aveva più interesse di sostenere la Santa Sede. Onde nel 1869, prima che scoppiasse la guerra franco-prussiana, offerse a Napoleone l'alleanza sua e dell'Italia, offensiva e difensiva, contro la Prussia, da cui era stata sconfitta nel 1866, a patto che egli ritirasse le sue truppe da Roma e la lasciasse occupare da quelle di Vittorio Emanuele. Ma Napoleone esitò a romperla coi clericali, e non si risolvette ad accettare l'offerta se non dopo le prime sconfitte quando già non era più in tempo (2).

La caduta dell'imperatore spostava la posizione dei partiti; i clericali perdevano la loro potenza; quindi il nuovo Governo francese si limitava dapprima a dichiarare all'ita-

(1) 1860, 29 apr. Il Senato francese rigetta, con una maggioranza di 114 voti contro 16, le petizioni chiedenti l'intervento della Francia a favore del potere temporale (*Ricordi della questione romana*, pag. 26). — 1861, 7 marzo Una mozione fatta nel Senato francese a favore del mantenimento del potere temporale del Papa viene respinta con 79 contro 60 voti (ibid., pagina 33). — 1861, 22 marzo. Il corpo legislativo francese respinge con 246 contro 5 voti la proposta di evacuazione immediata di Roma da parte dell'esercito francese; ma respinge pure, con 161 contro 90 voti, l'emendamento di sopprimere nell'indirizzo all Imperatore la frase che alludeva alla « résistance du Gouvernement Romain à des sages conseils » (ibid., pag. 34). — 1864, 23 genn. Il Corpo legislativo respinge con 218 voti contro 12 un emendamento chiedente l'evacuazione delle truppe francesi da Roma (ibid., pag. 47).

(2) Pantaleoni D., *L'idea italiana*, ecc., pagg. 139-40, nota (§ XVII). — Rothan M. G., *Souvenirs diplomatiques: La France et l'Italie*, cit. dal Casella, pag. 23, n. 4.

liano che lo lasciava agire sotto la di lui responsabilità (1); e più tardi mutava l'espressione un po' sibillina in una quasi esplicita di simpatia (2), e dichiarava la Convenzione di settembre virtualmente sciolta in vista dei principî diversi a cui esso ora era informato (3). Tuttavia non approvava esplicitamente l'annessione.

Il Favre (4) nella Camera dei Deputati e colla stampa si era mostrato contrario all'intervento della Francia negli affari di Roma ed anti-temporalista. Caduto l'impero, egli fu ministro degli esteri dal 4 settembre 1870 al 22 luglio 1871. I suoi precedenti politici, oltre che le circostanze politiche, gl'impedirono di opporsi all'occupazione di Roma da parte del Governo italiano e molto più d'in-

(1) *Documenti* ubi sopra, *Doc.* 6. Nigra da Parigi, 8 sett. 1870, pag. 107: « Il signor Giulio Favre [ministro degli esteri] mi rispose che il Governo francese lascierebbe che il Governo del Re agisse sotto la sua responsabilità ». — Ricordiamo queste date: Sédan, 2 sett.; 4 sett., proclamazione della Repubblica e istituzione del Governo della Difesa Nazionale.

(2) Ibid. *Doc.* 12. Nigra da Parigi, 12 sett., ricevuto il 15 (ingresso delle truppe italiane a Roma, 19 sett.); pag. 108: « Il Ministro degli affari esteri mi ha ripetuto che il Governo francese ci lascierebbe fare con simpatia ». — Il Favre, nel suo libro *Rome et la République française* (Paris, Plon, 1871, p. 258, chap. XVI), protesta di aver detto, non che avrebbe lasciato fare con simpatia, ma che, poichè se il Governo italiano avesse ancora esitato, il Governo pontificio sarebbe stato abbattuto in modo rivoluzionario, tumultuario, preferiva vi entrassero le truppe regolari, prevenendo così una rivoluzione. « Je ne crois pas de m'être servi d'une locution pareille, qui a été sous la plume du ministre italien une forme par laquelle il traduisait ma pensée. Le 12 septembre, comme le 8, je lui ai dit, que dans la situation où nous nous trouvions, je ne pouvais ni ne voulais lui donner aucun consentement. Mais, persuadé comme lui qu'une révolution était imminente à Rome, je desirais qu'un conflit fût évité, et que je verrais avec plaisir les troupes italiennes le prévenir en entrant à Rome ».

(3) *Documento* 30. Il Ministro di Francia in Firenze a S. M il Re, 22 sett., pag. 112: « Le jour où la République Française a remplacé, par la droiture et la loyauté, une politique tortueuse qui ne savait jamais donner sans retenir, la Convention du 15 septembre a virtuellement cessé d'exister ».

(4) Le notizie intorno all'indirizzo politico, nella sua gestione, del Ministero degli esteri, le caviamo specialmente dalla storia documentata pubblicata da lui medesimo. Favre Jules, ***Rome et la République Française***, Paris, Plon, 1871.

tervenire poscia pel ristabilimento del potere temporale. Anzi, coerentemente ai suoi precedenti politici, avrebbe dovuto assentire con piacere all'annessione. Però egli, nella qualità di ministro, voleva approfittare della posizione politica europea, e quindi proponeva per corrispettivo del suo assenso esplicito che l'Italia entrasse come intermediaria tra la Francia e la Prussia. Il nostro Governo non credette di accettare, ed allora il Favre non istimò opportuno, nell'interesse della sua patria, di approvare apertamente la condotta del Governo italiano e di rendersi perciò nemica la S. Sede: il che avrebbe reso i conservatori e clericali francesi ancora più ostili al Governo, e tolto la speranza d'intervento della Santa Sede a favore della Francia, per quanto poi sia riuscito inefficace. Pertanto il Favre si limitava a prendere atto dell'operato del Governo italiano, senza approvare, nè senza disapprovare, disapprovazione che non avrebbe potuto manifestare senza contraddire apertamente ai proprî principî e senza compromettersi coll'Europa: aveva dunque riguardi alla S. Sede, senza nulla transigere nè farle sperare rispetto alla questione di principî, alla restaurazione del potere temporale (1). E nei riguardi egli andò più oltre della stessa Austria, massime nel ritardo del trasferimento dell'ambasciata da Firenze a Roma (p. 119-44, chap. XI) e sopratutto elevando il grado del rappresentante presso il Vaticano ad ambasciatore (pagg. 74-82, chap. VII). Il Favre adduce spesso, principalmente nella corrispondenza e nelle conversazioni ufficiali, come motivo della sua condotta riguardosa verso la S. Sede, la compassione pel vecchio Sovrano detronizzato, e che, essendo la Francia abbattuta, l'abbandono aperto della causa romana sarebbe potuto sembrare un nuovo segno di debolezza del suo paese, una conseguenza delle sconfitte: ma poi qua e là lascia vedere chiaramente, che i veri motivi erano quelli d'interesse politico più sopra indicati.

La Francia repubblicana, adunque, sebbene usasse delle riserve allo scopo di ottenere prima l'intermediazione dell'Italia e poi quella della Santa Sede nella lotta franco-prussiana, od almeno l'appoggio di una notevole

(1) Favre, pagg. 42-43 (chap. V), 1870, 10 sett. Favre al rappresentante francese in Roma; pag. 263 (ch. XVI), 1871, 27 magg., idem e idem.

parte dei proprî sudditi, tuttavia dava a vedere con sufficiente chiarezza che il potere temporale per lei era finito. I riguardi usati verso la Santa Sede erano un impiccio non per l'occupazione, nè nel sancirla con decreto e legge, ma più tosto un po' per la libertà intorno ai singoli articoli di questa. E infatti il Favre, dietro istanza del Vaticano, consigliava che la capitale si conservasse in Firenze, che di Roma al più al più si facesse una capitale semplicemente onoraria, o che almeno si attendesse qualche tempo prima di trasportarvela: e quando, senza accettare queste proposte, la sede del nostro Governo fu realmente trasferita, la rappresentanza francese fu l'ultima a recarsi a Roma (1).

In un solo altro punto notevole la Francia diede consiglio, e questa volta fu ascoltato, pregando insieme all'Austria che il Senato modificasse gli art. 2 e 3 che dichiaravano proprietà dello Stato il Vaticano e suoi annessi e mettevano assieme la guardia nobile del Papa con la svizzera (2).

---

(1) Favre, pagg. 74-82, ch. VII. — *Ricordi della questione romana*, corrispondenza diplomatica alle seguenti pagine e sotto le seguenti date: pagg. 123-29, 1871, 25 febb.; pag. 130, 1871, 26 apr.; pag. 132, 1871, 23 maggio.

(2) Favre, pagg. 100-101, chap. IX: « Ainsi le Pape avait été vivement froissé par deux dispositions de la loi dite des garanties: l'une déclarait le musée du Vatican propriété de l'Etat; l'autre confondait la garde noble du Saint-Père avec sa domesticité. La première portait atteinte à un droit séculaire, dont les Papes ont toujours été à bon droit jaloux, en même temps elle confinait le Saint-Père dans ses appartements; car, pour descendre au jardin, il devait traverser le musée, ce qu'il ne voulait plus faire dès, qu'en y posant le pied, il se croyait sur un domaine du gouvernement subalpin. La seconde lui paraissait humiliante et inacceptable. Le 12 avril j'écrivais à M. le marquis de Mosburg, à Vienne: « « Je vous prie de remercier M. de Beust des explications qu'il vous a données sur la question de Rome. J'attache un très-grand prix à notre accord sur ce sujet. Nous avons les uns et les autres un grand intérêt à éviter tout froissement violent. Nous servirons la cause de l'Italie, du Saint-Père et des catholiques, en maintenant le *statu quo* avec d'efficaces garanties pour la personne et l'autorité spirituelle du Souverain Pontife. Priez M. de Beust de s'unir à moi pour demander qu'au Sénat on fasse disparaître la disposition de loi qui enlève les musées du Vatican au Pape et assimile la garde noble à la domesticité. J'ai in-

Del resto l'Italia rimase completamente libera da parte della Francia nel determinare a suo modo le guarentigie e le libertà interne della Chiesa; l'ostacolo, che si era creduto ed era stato il più forte per la soluzione della quistione romana, veniva completamente meno.

13. L'*Austria* smentì anch'essa le previsioni che si facevano intorno alla sua condotta. Il Vaticano fidava in essa più che in ogni altra Potenza; il nostro Governo, d'altra parte, sembra non sia stato alieno dal giudicare le tendenze del Gabinetto di Vienna in un modo non molto dissimile dal Vaticano, giacchè a Vienna ci mandò uno degli uomini più considerevoli della Destra e dell'Italia, non un diplomatico di carriera, ma una spiccata ed abile personalità politica, il Minghetti (1). Ma le previsioni tanto della Curia quanto del Governo italiano, furono mostrate vane dagli avvenimenti: e qui, in parte, si trattava di un errore; la condotta del Governo di Vienna non dipese da istantanei e radicali mutamenti nella sua posizione politica, come per la Francia, ma da convinzioni formatesi già antecedentemente. In Italia non era scomparsa l'impressione della Santa Alleanza del 1815 capitanata dall'Austria, del buon accordo tra questa e il Vaticano sino al 1860, anzi sino al 1866; e si credeva che fosse frutto di convinzioni religiose più che di accorgimenti politici; si aggiunga la nota pietà della Corte di Vienna (2), la quale si temeva che avrebbe trionfato sulle idee liberali del paese (sulle quali in Italia non si aveva un concetto chiaro). Mentre la posizione delle cose, la storia precedente dell'Austria, era diversa (3). Il clericalismo era dunque in Austria meno potente di quanto non sembrava; si restringeva al popolino, come in quasi tutti i paesi colti;

sisté avec force auprès de M. Nigra, qui m'a promis qu'il serait fait droit à cette réclamation ».

« La promesse donnée fut effectivement tenue; le Sénat effaça ces deux articles, et le Saint-Père nous témoigna une vive satisfaction du léger service que nous avions eu la bonne fortune de lui rendre ».

(1) Ciò fu messo in rilievo nella Camera dei Deputati.

(2) *Doc.* 23 di quelli sopra citati, Minghetti da Vienna, 18 sett., lo riferiremo più giù nella n. 4.

(3) Vedi E. Friedberg, *Die Granzen zwischen Staat und Kirche und die Garantieen gegen deren Verletzung. Historisch-dogmatische Studie*. Tubingen, 1872, pagg. 304-17 e specialmente nella seconda *Abtheilung*, pagg. 403-420; e vedi appresso, n° 32, n. 2-3.

la Corte quindi, non ostante la sua pietà, si trovava nel 1870-71 obbligata a respingere le speranze concepite dal Papa sul di lei riguardo. Il Governo di Vienna non era contento gran fatto dell'indirizzo del Vaticano; al pari di tutti gli altri Governi, non voleva lasciarsi imporre dal medesimo, anzi maturava sin d'allora il disegno di scuotere il giogo che s'era imposto col Concordato del 1855, che poi ha rotto senza essere ancora venuto ad un nuovo trattato. Se qualche Governo avesse voluto sostenere il potere temporale del Papa, lo avrebbe fatto non per le convinzioni personali degli uomini che si trovavano al potere, giacchè era quasi impossibile trovare ministri sinceramente clericali (1); ma per non privarsi dell'appoggio di un gruppo parlamentare papalino: però un partito clericale considerevole non esisteva nella Camera austro-ungherese; e quindi il Governo viennese non aveva ragione per sostenere il potere temporale del Papa, di quel Papa che si pretende il sovrano dei sovrani.

Se l'Austria sino al 1866 aveva sostenuto il Vaticano, lo aveva fatto, come già dicemmo, per procurarsi l'appoggio della teocrazia contro la sovranità popolare e la volontà dei sudditi del Lombardo-Veneto; ma, una volta perduti questi territorii, non aveva più interesse per sostenere il potere temporale; anzi, come vedemmo, nel 1869, ne aveva proposto il sacrifizio alla Francia per combinare con la medesima un'alleanza comune con l'Italia.

Se l'Imperatore d'Austria non ha ancora da diversi anni restituito al Re d'Italia la visita che questi gli fece a Vienna, e si dice generalmente perchè egli non vorrebbe farla in Roma e il nostro Sovrano non vorrebbe accettarla se non nella sua capitale, sembra che ciò sia dovuto non allo spirito del paese, ma alla pietà della Corte, l'abilità del nostro ambasciatore sembra sia consistita appunto nel persuader questa a far sacrifizio delle proprie idee innanzi a quelle del paese e agl'interessi del medesimo.

Il Governo di Vienna rispose dunque con fermezza negativamente alla domanda del Papa d'intervento (2). Anzi

(1) *Deputati*, 27 genn. 1871, pag. 398, col. 2ª, Abignente: « tutti i Governi sono liberi pensatori ».

(2) *Doc.* 23 di quelli sopra citati, Minghetti da Vienna, 18 sett.: « Le antiche tradizioni, *la nota pietà della Corte*, i vincoli di personali relazioni, l'influsso del clero, la potenza e le clien-

non si preoccupò neppur molto delle guarentigie; v'insistette assai meno della Prussia, della Spagna, del Belgio; prendeva atto delle dichiarazioni del nostro Governo, ma non usava espressioni tali da far capire che s'interessasse vivamente nella quistione delle guarentigie (1); del resto mostrava di aver fiducia nelle intenzioni dell'Italia in proposito; così quando il Santo Padre domandava che prestasse i suoi buoni ufficii presso il Governo italiano per ottenere libero passaggio attraverso il regno nel caso che egli volesse abbandonare Roma o tornarci, il Governo austriaco prometteva che lo avrebbe fatto, ma aggiungendo credere del resto che non ce ne sarebbe stato bisogno, che l'Italia avrebbe conceduto ciò anche senza i buoni uffici del Governo imperiale (2). Meno assai che

tele del partito che s'intitola cattolico, tutto doveva essere tentato e messo in opera per conseguire un aiuto o almeno una dichiarazione di biasimo contro gli atti del Governo italiano. Tale infatti è stata la domanda del Nunzio pontificio, confortata dalle espressioni più manifeste della fiducia che il Papa riponeva nell'Imperatore d'Austria infra tutti i potentati della terra. *Il Governo imperiale è rimasto fermo alle preghiere ed agli eccitamenti.* Esso ha risposto rettamente che non intendeva di ingerirsi nella presente vertenza; che non gli conveniva di esprimere un giudizio, quando era ben risoluto di non dare a questo giudizio alcuna sanzione; che invero, se il Santo Padre accettasse di trattare col Re d'Italia, avrebbe potuto interporre i suoi buoni uffici, ma che, avendo rifiutato ogni trattativa, anche questa via gli era preclusa; che però l'opera sua si limitava a raccomandare al Governo italiano ogni riguardo verso la persona e la qualità del Pontefice ».

(1) Vedi la fine del *Doc.* 23 nella nota precedente riferito, e cfr. il *Doc.* 79 (Minghetti da Vienna, 25 ott.).

(2) *Doc.* 57, Minghetti da Vienna, 16 ott., pag. 118: « Il cardinale Antonelli chiese al conte Trautmansdorff [inviato dell'Austria presso il Papa] se l'Austria avrebbe accettato l'incarico d'intercedere dal Governo del Re il passaggio del Papa attraverso la penisola. Il conte rispose che ne avrebbe scritto a Vienna; che, stante le buone relazioni del Governo austro-ungarico coll'Italia, egli riteneva che la domanda verrebbe accolta, anzi di più riteneva che il Governo italiano non avrebbe avuto bisogno di intercessione per lasciare a S. S. la libertà piena dei suoi movimenti. Però soggiungeva parergli che una tale decisione fosse molto grave e contraria ai veri interessi della Santa Sede, e che il consiglio rispettoso che l'Austria poteva dare al Pontefice, si era quello di rimanere a Roma. —

delle guarentigie, l'Austria s'ingeriva poi del nostro diritto pubblico ecclesiastico interno, anzi non se ne occu-

---

In una seconda conferenza tenuta ieri in Roma fra il cardinale Antonelli ed il conte Trautmansdorff, il cardinale gli disse che per ora non occorreva più pensare alla domanda di cui gli aveva tenuto parola nel precedente colloquio, mentre S. S. mostravasi risoluta a non muoversi da Roma ». — Il Governo italiano si era già espresso in questi termini, *Doc.* 51, Visconti-Venosta ai Rappresentanti di S. M. all'estero, 14 ott.: « Il Governo italiano desidererebbe che il Papa rimanesse a Roma, dove avrebbe piena libertà; ma, se vuole andar via, padronissimo ».

La Santa Sede rivolse la medesima domanda alla Francia; e questa ottenne dall'Italia la medesima risposta (Favre J., *Rome et la République française*, pagg. 56-58, chap. VI).

Altre dicerie e minaccie di esilio volontario, ed offerte delle Potenze, anteriori e posteriori al 1870:

1862, 20 dic. (*Ricordi della questione romana*, pag. 44): Avendo l'Inghilterra proposto al Papa di ritirarsi a Malta, la Francia desidera di essere preferita nel caso che il Papa abbandoni l'Italia. — 1863, 31 genn. (ibid.): Il Papa declina l'offerta dell'Inghilterra, di un rifugio a Malta. — 1865, 15 apr. (ibid., pagina 60): Il ministro Rouher dice al Corpo Legislativo francese: « Il Papa non ebbe mai intenzione di partire da Roma; sarebbe considerata come una fuga poco dignitosa ». — 1866, 29 ott.: Allocuzione in concistoro (ibid., pag. 73), Pio IX si dichiara pronto ad esiliarsi all'occorrenza. — 1871, 12 febbraio (Favre, *Rome et la République française*, pag. 61, ch. VII) si annunzia in istretta confidenza al Ministro degli esteri francese, che il Papa voglia abbandonare Roma. — 1871, 26 marzo (ibid., pag. 86, ch. VIII), il Ministro degli esteri francese al Rappresentante francese a Roma: « Se il Papa vuole abbandonare Roma, siamo pronti ad ospitarlo; ma gli consigliamo di non muoversi ». — 1871, 21-23 nov. (*Ricordi*, pagg. 138-39): si racconta dai giornali che Thiers, presidente della Repubblica Francese, in una conversazione abbia detto: « Non credo che il Papa voglia lasciare Roma; se la lasciasse, gli offriremmo il castello di Pau per residenza ». — Le dicerie di esilio continuano a ritornare spesso. Nel 1881-82 si diceva che Leone XIII avesse risoluto di partire da Roma; si annunziava sui giornali che egli avesse persino fatto catalogare i tesori del Vaticano, per metterli, durante la sua assenza, sotto la salvaguardia delle Potenze (Leroy-Beaulieu A., *Le Vatican et le Quirinal depuis 1878*, nella « Revue des deux mondes », tom. 54, 59, 61, 1882-84; tom. 61, pag. 151).

Sono fondate queste dicerie? Conviene al Papa di abbandonare Roma? Quali conseguenze avrebbe pel regno d'Italia il

[539-40]

pava affatto. Qualche altro Stato consigliava il differimento del trasporto della capitale (1), ma l'Austria non fece neppur ciò. Essa non manifestò simpatie quasi esplicite come la Repubblica francese, ma neppure fece riserve del genere di quelle della Prussia e di altri Stati; lasciava fare e sottintendere che non si sarebbe ingerita nella quistione. I vescovi e i circoli cattolici si sforzavano di mettere in movimento tutti i clericali; ma questa agita-

suo esilio volontario? Riferiamo alcuni giudizi. Lettera del Ricasoli, 10 genn. 1862 (presso Bianchi C. cit., febb. 1871, p. 404): « Io non credo che il Papa lascierebbe Roma. Dove dovrebbe egli ritirarsi convenientemente? Non sono più i tempi che egli potrebbe immaginarsi di trovare armi efficaci per essere ristabilito ». — Cadorna, rappresentante dell'Italia a Londra, *Doc.* 41, 2 ott. 1870, pag 114, col. seconda: « L'esilio volontario del Pontefice produrrebbe qualche momentaneo disturbo al Governo italiano, ma non cangerebbe la volontà della nazione; nuocerebbe più al Papa stesso, a cui sarebbe difficile il ritorno, massime avendo ricusato le proposte di conciliazione ». — Nelle nostre Camere l'opinione del cattolico-liberale Carutti, che la partenza del Papa dall'Italia sarebbe stata una calamità (*Deputati*, 11 febb. 1871, pag. 575, col. prima), non trovava eco. — Bonghi, *Il Conclave e il diritto dei Governi* (nella « Nuova Antologia », nov. e dic. 1872, genn. 1873), genn., pag. 152: idem che Cadorna. — Dispaccio 22 genn. 1882 del Ministro degli esteri Mancini all'ambasciatore italiano a Berlino (presso Geffken, pag. 57, § VII): « Trasferendosi in uno Stato, in cui non avesse potere territoriale, nè sovrane guarentigie, il Papa confesserebbe da sè, con grande soddisfazione dell'Italia, che l'autorità spirituale può liberissimamente esercitarsi senza il potere temporale ».

(1) *Doc.* 37 e 48 Baviera, 41 Londra; li riferiremo appresso. — Il Portogallo credeva difficile la convivenza del Papa e del Re in Roma. — *Doc.* 35, Patella da Lisbona, 19 sett. 1870, p. 113: « Egli [il Ministro degli esteri] dissemi temere unicamente le difficoltà che, a suo modo di vedere, sorgerebbero dovendo il Sommo Pontefice risiedere nella stessa città ove sarà il Re d'Italia ». — La Svizzera, invece, manifestava l'opinione che le guarentigie offerte dal Governo italiano rendessero ben possibile la convivenza; *Doc.* 70, Melegari da Berna, 20 ott., p. 120: « Dalle proposte fatte dal Regio Governo al Papa risulta, aggiunse l'esimio magistrato, un modo di vivere conveniente ed idoneo a dimostrare come possa attuarsi, così in fatto, come in diritto, la pacifica coesistenza della S. Sede pontificia e del trono reale in Roma ».

zione restava nei bassi strati; non arrivava sino agli uomini politici, sino alle Camere (1).

14. L'ostacolo maggiore s'incontrò là dove meno si sarebbe aspettato, nella Prussia ossia nella Confederazione del Nord. Prima della guerra franco-prussiana e dell'occupazione di Roma, non esisteva in Prussia un partito parlamentare clericale considerevole; esso si accrebbe di molto in questa occasione. Non proviene soltanto dall'antagonismo tra cattolici e protestanti, da zelo religioso: questo motivo non basterebbe a spiegare il fenomeno strano di un partito clericale ben forte nel paese più colto d'Europa: vero è che gli ecclesiastici vi sono più istruiti che negli altri Stati europei, e che quindi vi godono maggiore influenza, e sanno far perdurare la fede più che altrove; ma questo motivo non basta neppur esso a spiegare l'esistenza di un forte e relativamente numeroso partito ultramontano nel Parlamento. Il fatto è, che ai clericali veri e propri, ai clericali convinti, si aggiungono altri elementi, politici: molti deputati dello Schleswig-Holstein (protestante) e specialmente della Polonia (cattolica) fanno causa

(1) *Doc.* 105, Minghetti da Vienna, 26 nov., pag. 127: « Molti vescovi, tra i quali notansi specialmente quelli di Vienna, Olmütz, Salisburgo, Linz, Bressanone, Gratz ed il primate di Ungheria, ordinarono, nelle chiese, pubbliche preci per il Pontefice. Queste ordinanze vescovili contengono gravissime invettive contro il Governo del Re, dipingono la situazione del Pontefice come intollerabile, e sostengono esser egli prigioniero e privo della libertà necessaria per esercitare le alte sue funzioni ecclesiastiche; finalmente eccitano i fedeli a preci e sovvenzioni in denaro. È da notare però che in questi documenti episcopali non si ritrova una precisa dimanda al Governo imperiale e regio pel ripristinamento del potere temporale del Pontefice. Il che è agevole spiegare per due motivi: primo, per non mettersi in aperta contraddizione coll'attuale condotta del Governo austro-ungarico; secondo, perchè una siffatta dimanda non ottenendo pratico risultato, ne verrebbe a scemare la influenza dei vescovi sulle popolazioni. — Più esplicite sono le proteste emanate dalle Associazioni cattoliche, le quali sono meno obbligate a tener conto delle convenienze politiche. La maggior parte di queste Associazioni è di recente formazione; esse hanno la principal sede nelle grandi città, ma la rete loro si estende fino nei villaggi; lo scopo di esse è di ordinare e disciplinare il partito cattolico, non solo a fine di culto, ma altresì per esercitare un influsso sull'indirizzo politico dell'Impero ».

comune coi clericali, quantunque i primi non siano cattolici e i secondi non sempre siano ultramontani convinti. I deputati polacchi propugnano le idee clericali non tanto per se stesse, quanto perchè sono contrarie alla Prussia che li vuole germanizzare ad ogni costo; e le propugnano non solo nelle Camere, sibbene eziandio nei loro paesi, per sostenere in questi vivo l'attrito colla Prussia e impedire quindi per mezzo dell'antagonismo religioso la germanizzazione od assimilazione. Il clericalismo è spesso per questi deputati, ed in parte anche pei loro elettori, soltanto l'arma per difendere la nazionalità. Tale condizione di cose si è aggravata coll'annessione dei paesi del sud, colla formazione dell'Impero germanico: molti deputati dei piccoli Stati annessi che sono per lo più cattolici, fondono le idee di " particolarismo „ ossia regionalismo con quelle ultramontane.

Il partito clericale ha preso, dunque, in Prussia ed in Germania le proporzioni presenti dopo l'occupazione di Roma e la formazione dell'impero tedesco (18 gennaio 1871) (1). Così, mentre la Prussia si mostrava dapprima indifferente (2) o benevola (3) rispetto alla questione romana; più tardi, invece, cominciò a fare delle riserve (4);

(1) *Doc.* 102, Launay da Berlino, 20 nov. 1870: « Ces manifestations [indirizzi clericali al Re di Prussia per la quistione romana] ne manquaient pas de causer au Cabinet de Berlin des embarras augmentés encore par le résultat des élections générales pour la diète prussienne. Les catholiques y seront plus fortement représentés que dans la précédente législature. Ils compteront une soixantaine de voix, qui, dans la balance des partis, formeront un appoint important et peut-être décisif pour former une majorité. Aucun parti n'est mieux discipliné que celui-là. Il obéit évidemment à un mot d'ordre ».

(2) *Doc.* 7, Launay da Berlino, 6 sett.

(3) *Doc.* 18, Visconti-Venosta a Launay, 20 sett. 1870: « Mi lesse [l'inviato della confederazione del Nord] quindi un brano del dispaccio nel quale si contenevano quelle istruzioni [dategli dal ministro degli esteri]. In esso è detto che le simpatie della Prussia per la persona del Santo Padre, ed *il desiderio che Sua Santità continuerà ad avere una posizione indipendente e rispettata, hanno il loro limite naturale nei buoni rapporti fra la Prussia e l'Italia*, i quali impedirono al Gabinetto di Berlino di creare all'Italia delle difficoltà e di entrare in combinazioni ad essa ostili ».

(4) *Doc.* 20, Launay da Berlino, 17 sett., pag. 110: « Vu les rapports religieux entre les sujets catholiques de la Confédé-

ma gli uomini che erano al potere, mostravano tutto il dispiacere di doverle fare, ripetevano spesso che pregavano il Governo italiano di voler loro tener conto degli impicci in cui venivano a trovarsi posti dall'estendersi del partito clericale (1). Ci consigliavano di conciliarci col Papa, anche nell'interesse della Germania (2): tuttavia non domandavano che le guarentigie fossero allargate, e dichiaravano, poi, di non intendersi affatto mischiare nel

ration de l'Allemagne du Nord avec leur chef spirituel, ce diplomate [il ministro della Confederazione a Firenze] avait l'instruction de faire, au nom du Gouvernement, des *réserves* pour une position digne et indépendante du Saint-Siége ». — *Doc.* 29, Launay da Berlino, 22 sett., pag. 112: « *On cherche évidemment à tenir la balance égale entre les protestants et les catholiques*, pour n'indisposer ni les uns ni les autres, et je n'ai pas besoin d'ajouter qu'ici, dans ce moment, l'attention est bien plus tournée vers Paris que vers Rome ».

(1) *Doc.* 46, Launay da Berlino, 6 ott. 1870, pagg. 115: « M. de Thile [ministro degli esteri] espérait que nous saurions tenir compte au Cabinet de Berlin des embarras qui surgissent pour lui aussi des affaires de Rome ». *Doc.* 53, Launay da Berlino, 11 ott., pag. 117: « M. de Thile émettait nouvellement l'espoir que nous saurions tenir compte au Gouvernement prussien des embarras qui surgissent, pour lui aussi, par suite de notre occupation de Rome ». — Così anche *Doc.* 102, Launay da Berlino, 20 nov., pag. 126, dopo il risultato delle elezioni generali del Landstag.

(2) *Doc.* 60, Launay da Berlino, 15 ottobre, pagg. 119: « M. de Thile espérait que nous ne négligerions rien, en effet, pour nous concilier le pape, et cela dans notre intérêt aussi bien que dans celui de tout le monde, y compris, bien entendu, l'Allemagne ». — Cfr. *Doc.* 17, Inghilterra, che sarà riferito più sotto. — *Doc.* 15, Visconti-Venosta al ministro del Re a Madrid, 14 sett. 1870, pag. 109: « Dal telegramma del 9 settembre della S. V. io sapeva già infatti che la Spagna intende rispettare la libertà del Governo italiano di agire in conformità dei propri interessi, e dal telegramma successivo del 16 corrente conobbi che le istruzioni date dal signor Sagasta al rappresentante spagnuolo a Roma sono concepite nel senso di conciliare il Santo Padre a non partire dalla sua sede e ad acconsentire ad una *conciliazione* ». — *Doc.* 43, Cerruti da Madrid, 20 sett., pag. 115: « Egli [il Sagasta] diede in mia presenza l'ordine di telegrafare al signor Ximenes di unirsi ai suoi colleghi che fossero disposti a supplicare S. S. di non lasciare Roma, ed in caso che nessun di loro lo facesse, di porgere riverenti consigli nel senso desiderato dal Governo del re ».

nostro diritto pubblico ecclesiastico interno (1); si limitavano a domandare una posizione degna e indipendente per la Santa Sede (2). Allorchè alcuni giornali avevano sparso la voce che il Governo della Confederazione del Nord avesse offerto al Papa di riceverlo in Germania; esso, a richiesta del nostro, fece rettificare la notizia nel senso che non aveva fatto delle offerte, ma solo risposto affermativamente ad una domanda del Papa e più tosto sconsigliandolo del resto dall'abbandonare Roma (3).

15. L'*Inghilterra* era interessata nella Quistione romana in quanto nella sua Camera esisteva un partito clericale vero e proprio, anche prima del 1870, come in Francia e nel Belgio, il gruppo, cioè, politico-religioso dei deputati irlandesi. Essa tenne pertanto un contegno di prudente riserva; il nostro ambasciatore avvertiva che la causa ne era la suddetta (4). L'Inghilterra non incoraggiava l'occupazione, ma non si opponeva; prendeva atto delle pro-

(1) *Doc.* 96, Launay da Berlino, 10 nov., pag. 124: « Je puis assurer V. E. que la Prusse ne veut aucunement se mêler de notre politique purement intérieure, mais qu'on ne veut pas préjuger ce qui pourrait avoir trait aux rapports internationaux ».

(2) *Doc.* 20, Launay da Berlino, 17 sett., sopra (pag. 540, n. 6) riferito; *Doc.* 96, riferito nella nota precedente.

(3) *Doc.* 42, Launay da Berlino, 28 sett., pag. 115: « Les bruits qui courent en Italie, et d'après les quels le comte d'Arnim s'emploirait à décider le Pape à chercher un refuge en Allemagne, ont formé le sujet d'une conversation que j'ai eu avec M. de Thile. Il a nié de la manière la plus péremptoire que le représentant de la Confédération du Nord agisse de la sorte. Il-a l'instruction de s'abstenir avec soin de donner un incouragement, même indirect, en ce sens ».

(4) *Doc.* 41, Cadorna da Londra, 27 sett., pag. 114, col. 2ª: « Le osservazioni... sul punto del trasporto della sede del Governo a Roma [cioè il consiglio di differirlo] sono dettate dal punto di vista delle relazioni del Governo, specialmente coll'Irlanda, la quale trovasi in gran parte esasperata e vieppiù spinta dalla stampa del partito ultra-clericale, fattosi furibondo in seguito all'occupazione di Roma per parte del Governo italiano, e che potrebbe suscitare a questo Governo qualche imbarazzo. Egli è da ciò che credo principalmente originata la determinazione del Governo britannico di prendere il Papa a bordo del naviglio inglese ove esso lo domandi ». Cfr. doc. 94 (Pandolfini da Dublino, 1 nov.) che sarà riferito più sotto, nella nota 11).

messe di guarentigie, ma senza ingerirsi neppur essa nella estensione delle medesime; consigliava prudenza e conciliazione (1); consigliava il differimento del trasporto della capitale (2), al pari della Prussia (3); si dichiarava pronta ad ospitare il Papa ed a mandare anzi un naviglio per trasportarlo, ma lo consigliava a non abbandonare Roma (4). L'agitazione in Irlanda era grandissima; i vescovi promovevano *meetings*, e si trattava di far promettere ai Deputati, che in Parlamento avrebbero sostenuto calorosamente la causa del Papa (5). Ma con tutte queste mene non riuscirono ad ottenere altro che riservatezza da parte

(1) *Doc.* 17, Cadorna da Londra, 13 sett., pag. 109. - Sull'opinione del Governo inglese intorno alla possibilità di una conciliazione, vedi *Doc.* 9 (Cadorna da Londra, 8 sett.), già riferito. — Sull'opinione del Governo bavarese, vedi *Doc.* 4 (Migliorati da Monaco), già riferito.

(2) *Doc.* 41, Cadorna da Londra, 27 sett., pag. 114: « Sua Signoria [Granville] mi espresse il dubbio che il trasporto immediato ed effettivo della Sede del Governo a Roma potesse produrre degli inconvenienti e creare delle difficoltà e dei disturbi, e notò come gli paresse che la questione importante per l'Italia potesse ritenersi come risolta per gl'Italiani, indipendentemente dal trasporto della capitale ».

(3) *Doc.* 42.

(4) *Doc.* 41, Cadorna da Londra, 27 sett., pag. 114, col. 2ª: « Dopo ciò, il signor conte di Granville mi disse che non era ancora ben certo se il Papa rimarrebbe a Roma; che le opinioni opposte lottavano intorno e presso il Pontefice; che egli lo aveva officiosamente fatto consigliare di non lasciare Roma. Mi confermò poi quanto Sir A. Paget aveva già detto a V. E per ordine del suo Governo, cioè che, ove il Papa lo avesse desiderato, il Governo britannico non si sarebbe rifiutato di riceverlo a bordo del suo naviglio ».

(5) *Doc.* 94, Pandolfini, console a Dublino, 4 nov., pag. 124: Si sono tenuti diversi meeting per protestare contro l'occupazione di Roma; il più grande sarà tenuto a Dublino, dove il cardinale Cullen intende « far sì che i singoli rappresentanti della medesima [dell'Irlanda] prendano verso i propri collegi elettorali un formale e solenne impegno di difendere e calorosamente sostenere la causa del Pontefice nella prossima apertura del Parlamento britannico... Tra i cattolici esiste anche qui una parte moderata e favorevole all'Italia; ma questa parte è sventuratamente assai minima comparativamente a quella dei fanatici, e troppo debole per affrontare le ire. — Quindi le sue opinioni non sono qui rappresentate da alcun giornale ».

del Governo, il quale del resto faceva trapelare le sue simpatie per l'unità italiana.

16. I Governi che non si limitavano a mostrarsi riservati, ma insistevano davvero sulla concessione delle guarentigie, erano il belgico e lo spagnuolo. Nel *Belgio* c'era un considerevole partito parlamentare clericale, anche prima del 1870, come in Inghilterra e in Francia; anzi era ed è ancora il paese dove gli ultramontani hanno un maggior numero di rappresentanti nella Camera. Ma il Belgio non poteva avere un gran peso nella bilancia, siccome potenza di second'ordine e neutrale: esso avrebbe potuto farla traboccare in senso ultramontano, quando le parti opposte fossero state nelle altre Potenze presso a poco eguali; ma, sinchè non si fosse verificata questa condizione, avrebbe dovuto usare un linguaggio prudente e attendere il motto d'ordine degli altri Stati. E questo fu il caso: in esso era allora al potere il partito clericale; pure il suo capo comprese che bisognava rassegnarsi alla posizione delle cose; egli era abbastanza intelligente, non minacciava intervento, insisteva sulle guarentigie, usando del resto un linguaggio riservato (1); non si arrischiava a desiderare più una sanzione internazionale delle medesime (2), del resto già proposta dal

(1) *Doc.* 16, C, de Barral da Bruxelles, 12 settembre, pag. 109: « M. d'Anethan [ministro degli esteri] m'a répondu qu'absolument parlant le pouvoir temporel n'étais pas, il est vrai, d'une nécessité indispensable au Saint-Siège pour remplir sa mission dans le monde; mais qu'il fallait cependant, à tout prix, trouver une combinaison, quelque chose, qui lui permit d'exercer ses fonctions spirituelles dans sa pleine et entière liberté d'action, sans qu'il fût même possible d'imaginer qu'il y entrât la moindre pression ou influence étrangère. Et encore, a-t-il ajouté, ce quelque chose *devrait recevoir la garantie collective des grandes puissances catholiques*... dans la bouche de M. d'Anethan, qui passe avec raison pour être le chef le plus intelligent, le plus autorisé du parti catholique, ce langage acquiert, surtout dans les circonstances actuelles, une importance qui ne peut manquer d'attirer la haute attention de V. E. ».

(2) Vedi nota antecedente. — *Doc.* 93, C. de Barral da Bruxelles, 8 nov., pag. 124: Il ministro degli esteri d'Anethan dice che « il serait vivement à *désirer* [prima sembra avesse usato un linguaggio più energico; vedi la nota antecedente] que les sûretés données par l'Italie à cette parfaite liberté d'action [da concedersi al Papa] reçussent la sanction collective de toutes les puissances catholiques ».

Governo italiano innanzi all'Austria per quanto riguardasse la dotazione pontificia (1).

17. Nella *Baviera* i clericali fecero pure delle scenate, come in altre parti della Germania (2), in Austria (3), in Irlanda (4), in Olanda (5); in Monaco si combinò una grande processione pubblica, alla quale prese parte l'arcivescovo, e vi si fece prendere parte anche a molti contadini dei dintorni chiamati appositamente perciò; si propalava l'idea di una crociata; ma tutto questo chiasso aveva poca presa sul Ministero, il quale nello stesso tempo persisteva a negare l'exequatur al domma dell'infallibilità (6). Tuttavia il Governo temeva sempre di qualche

(1) *Doc.* 24, sopra riferito.

(2) *Doc.* 46, Launay da Berlino, 6 ott., pag. 115: I clericali si agitano per le prossime elezioni generali, « ils se plaignent de l'inaction du Gouvernement prussien et laissent entendre que les catholiques doivent chercher à se faire eux-même justice. C'est à Fulda que se réunira prochaînement une assemblée nombreuse recrutée notamment parmi la noblesse de la Westphalie et de la Bavière. Elle se propose de mettre à l'ordre du jour l'occupation de Rome par nos troupes. Il faut s'attendre à une protestation, et peut-être même a un appel aux puissances catholiques ».

(3) *Doc.* 105 sopra riferito, a pag. 540, n. 2.

(4) *Doc.* 91 sopra riferito, a pag 541, n. 11.

(5) *Doc.* 90, Bertinatti da Aia, 29 ott., pag. 123: « non volendo rassegnarsi gli ultracattolici dei varii Stati, cospirano oggidì contro di noi, onde venire, come essi dicono, in aiuto al cattolicismo in pericolo, e rimettere in trono il Papa « « empiamente privato della sua capitale » » al qual uopo fanno e promuovono soscrizioni numerose ». — *Doc.* 99, idem, 14 nov., pag. 126: « L'agitazione cattolica in favore del Papa continua a propagarsi e ad ingigantire. — La petizione già indirizzata a questo Sovrano a fine d'indurlo ad intervenire a pro del Papa » è un rotolo di carta lungo 8 metri, tutto pieno di firme. — « Le notizie intanto che ricevo da Amsterdam dicono che ivi, nelle chiese e nei convegni ai quali, sotto colore di esercizi spirituali, intervennero non pochi forestieri belgi fra gli altri, si cospira risolutamente contro di noi e collo scopo non dissimulato di reintegrare il Papa nel perduto dominio ».

(6) *Doc.* 98, Migliorati da Monaco, 16 nov., pag. 126: « Una processione religiosa ebbe luogo a Monaco nella prima domenica del corrente mese allo scopo d'impetrare l'intervento del cielo a favore del ripristinamento del potere temporale del Papa. Questo pubblico atto religioso ebbe luogo per iniziativa di alcuni cattolici zelanti; ad esso si associò l'arcive-

mutamento nella posizione dei partiti, molto più che la differenza numerica tra i deputati clericali e i liberali era poca; quindi (oltre che pel motivo di essere una Potenza di second'ordine) teneva un linguaggio riservato, specialmente rispetto agli atti ostili, ma dichiarava che non si sarebbe immischiato nelle cose nostre per l'eventuale occupazione di Roma (1); e poscia si compiaceva che fosse avvenuta senza molto spargimento di sangue (2).

18. Nella *Spagna* sembra non ci sia stato tutto quel chiasso organizzato che in Germania, Austria, Irlanda e Olanda; il Governo espresse senz'ambagi sentimenti di simpatia per l'occupazione di Roma (3); richiedeva nel modo più esplicito che fossero mantenute le promesse delle

scovo di Monaco, il basso clero ed una massa di contadini fatti venire appositamente dalla campagna. La stampa clericale venne quindi, sino ad un certo punto, in soccorso della causa del Vaticano, cercando di popolarizzare l'idea di una crociata a favore della Santa Sede; ma è d'uopo eziandio riconoscere che i suoi sforzi non ottengono risultati di qualche importanza. Dall'altro lato invece avvi la stampa liberale, la quale addita ai ministri bavaresi la questione romana, come quella per la quale dovrebbero spendere la propria influenza; e ciò tanto nel senso del mantenimento delle prerogative reali contro la promulgazione del dogma dell'infallibilità, quanto per invitarli ad astenersi da qualsiasi dimostrazione contro i recenti avvenimenti compiutisi nella città eterna ».

(1) *Doc.* 4, Migliorati da Monaco, 8 sett., pag. 106: « Ove però un tal voto [di conciliazione col Papa] non potesse disgraziatamente realizzarsi, e che il Governo italiano, innanzi l'esperienza acquisita colla Corte di Roma, la quale inclina forse meglio a sottoporsi ai fatti compiuti, reputasse opportuno di passar oltre, il conte di Bray [ministro degli esteri], rinnovandomi le dichiarazioni che la Baviera *non s'immischierà nelle nostre faccende*, volle però fare per quel caso le sue *riserve*. — Gli atti ostili, soggiunse egli, che si compirebbero contro un sovrano col quale viviamo in buoni rapporti, c'impongono una riserva che mi costringe a non esprimere alcun concetto relativo ad essi ».

(2) *Doc.* 26, Migliorati da Monaco, 21 sett., pag. 111: « Egli [il ministro degli esteri] mi ha dato atto di queste comunicazioni [della presa di Roma] e mi espresse la sua soddisfazione che tutto sia finito quasi senza spargimento di sangue ».

(3) *Doc.* 31, Cerruti da Madrid, 23 sett., pag. 113: « Ieri sera andai a visitare S. A. il Reggente, il quale pure mi manifestò la sua soddisfazione sull'esito delle cose di Roma ».

guarentigie (1); ma al solito senza entrare nei dettagli, nè nel diritto interno.

19. Gli altri Stati Europei di second'ordine, o non avevano interessi speciali nella questione, o possedevano ben poca importanza per poter tenere un linguaggio men che riservato senza aspettare il motto d'ordine delle grandi potenze. Quelli poco o punto interessati nella controversia, come la *Grecia* (2) e la *Svezia* e *Norvegia* (3) esprimevano più tosto sentimenti di simpatia senza far tante riserve; quelli interessati, come il *Würtemberg* (4) e il *Baden* (5), si re-

(1) *Doc.* 43, Cerruti da Madrid, 29 sett., pag. 115: « Una sola cosa, mi disse egli [Prim capo del Gabinetto], è essenziale, una sola cosa, continuò egli, domina tutte le altre, e su di questa il Governo spagnuolo, fiero d'un titolo annesso alla Corona spagnuola, crede avere il diritto d'insistere, cioè la perfetta indipendenza spirituale del Capo della religione cattolica e la perfetta libertà personale del Somma Gerarca ».

(2) *Doc.* 25, Della Minerva da Atene, 21 sett., pag. 111: « Il Governo greco, indifferente per quanto riguarda la questione religiosa, ha però manifestato la sua compiacenza nel sapere che la questione politica, che interessa tanto l'Italia e che completa la sua unità, sia in via di una soluzione definitiva ».

(3) *Doc.* 22, Litta da Stocolma, 16 sett., pag. 110: « Il conte di Wachtmeiser manifestò un vero *compiacimento* nel vedere come al presente la questione romana s'avviasse verso la sua soluzione; riconobbe che il Governo italiano aveva due nemici a combattere, il partito d'azione nell'interno del regno, e la reazione a Roma, e che per disarmare l'uno e vincere l'altra, momento più opportuno non eravi che questo, *previo l'accordo stabilito colle altre potenze* più o meno interessate nella questione ».

(4) *Doc.* 13, Greppi da Stoccarda, 12 sett.: « Mi risulta che, per parte del Governo del Würtemberg, non verrà fatta veruna positiva opposizione ai progetti del Governo italiano ».— *Doc.* 67, 19 ott., pag. 120: « Tanto il vescovo di Rottemburgo, quanto la popolazione cattolica, non diedero sinora segni di commozione; così il Governo del Würtemberg è ben lieto di poter serbare l'atteggiamento di spettatore ».— *Doc.* 72, 23 ott., pag. 121: « Oggi il foglio del partito cattolico, intitolato *Giornale del Popolo tedesco*, reca il testo di una pastorale di monsignor Hefele assai accentuata nella forma, e che nella sostanza si pronuncia in senso direttamente contrario alla occupazione di Roma per parte del Governo italiano ».

(5) *Doc.* 11, Cantagalli da Carlsruhe, 10 sett.: Il Governo di Baden in principio ammette la soluzione nazionale; ma non può dare un avviso definitivo, quantunque non abbia a lo-

golarono secondo la forza del movimento clericale nel loro paese e la condotta delle grandi potenze.

20. La ***Russia***, l'unica fra queste poco o punto interessata, dichiarava di non volersi ingerire nella quistione; ma tale sua condotta veniva ad essere un'approvazione implicita; le sue riserve erano differenti da quelle della Prussia, dell'Inghilterra e di altri Stati; non significavano che essa avrebbe agito secondo i movimenti della sua politica interna (che, per mancanza di un numero considerevole di sudditi cattolici, non poteva essere spostata dall'occupazione di Roma), ma secondo quelli della politica estera, cioè secondo la condotta delle grandi potenze interessate: del resto faceva trapelare le sue simpatie per l'occupazione della città eterna (1).

21. Colle ***Potenze non europee*** sembra che non ci siano stati scambi diplomatici per la quistione romana; almeno il Ministero italiano non presentò alla Camera documenti in proposito.

22. Dalla corrispondenza diplomatica risulta che il Ministero prevedeva ostacoli maggiori di quelli che realmente non incontrò; promise più di quanto esso medesimo credette poi necessario di attenere; colla legge delle guarentigie concesse però sempre più di quanto era necessario; e, sopratutto, le libertà interne della Chiesa non erano richieste da nessuna potenza.

Questi documenti diplomatici, presentati alla Camera il 19 dicembre 1870, arrivano quasi sino al momento della presentazione (9 dicembre) del progetto ministeriale della legge delle guarentigie. La Sinistra, poco propensa a concedere prerogative, vedeva che il pernio della controversia

---

darsi del Governo pontificio. — *Doc.* 65, 18 ott.: Il ministro degli esteri granducale dice falso che il Papa manchi di libertà, di poste e telegrafi; ritiene che non ha argomenti migliori. — *Doc.* 86, 27 ottobre-1° novembre: Il medesimo protesta che la mancanza di liberta per la continuazione del concilio ecumenico è uno dei tanti pretesti di cui abusa la Curia.

(1) *Doc.* 87, Bella-Caracciolo da Pietroburgo, 26 ott., pag. 123: Il Cancelliere imperiale, « senza pronunciarsi definitivamente sul complesso della questione romana, della quale mostra sempre di non volersi direttamente ingerire, mi dichiarò nondimeno che relativamente alle informazioni da me fornitegli, riteneva la condotta ed il linguaggio del nostro Governo come corretti ed irreprensibili ».

consisteva nelle condizioni politiche estere: ma queste risultavano più tosto rosee dai documenti messi innanzi; quindi sospettava, che esistessero conversazioni segrete, partecipazioni confidenziali; tuttavia il Ministro degli esteri, interpellato (1), rispondeva negativamente (2). E allora perchè, essa riprendeva, concedere tutte queste prerogative? Se le condizioni della nostra politica estera sono veramente quali risultano dai documenti pubblicati, noi non vediamo la necessità di accordar tanto a scapito dei diritti dello Stato (3). E in ciò essa aveva ragione. Aveva forse torto, invece, nell'accusare il Ministero di troppa precauzione e di aver promesso troppo (4): vero è che esso si era ingannato nel calcolare la gravità degli ostacoli; ma in una quistione affatto *sui generis*, e che interessava i cattolici di tutto il mondo, era impossibile prevedere con esattezza la condotta delle potenze, ed era quindi giusto procedere cautamente: se del resto le promesse fatte dal Ministero venivan dimostrate dagli avvenimenti più larghe del necessario, il guaio non era poi tanto; giacchè esso avrebbe potuto ritirarne appresso una parte, come realmente fece (specie rispetto ai cardinali e al trattato internazionale per la dotazione pontificia) senza lagnanza delle potenze (5).

(1) Interpellanza Oliva e Ghinosi, *Deputati*, 30 genn. 1871.

(2) Ibid., pag. 422, col. 1ª, Visconti-Venosta, ministro per gli affari esteri: « Non vi sono altre dichiarazioni fuorchè quelle che risultano dai documenti pubblicati nel Libro Verde. — Il Parlamento dunque si appresta a deliberare intorno al grave argomento, in una situazione che gli è completamente nota pei documenti che furono pubblicati; con quel criterio che ogni deputato può farsi intorno alla situazione della medesima, intorno al problema che dobbiamo risolvere, intorno alle difficoltà che dobbiamo superare, ed a quanto consiglia l'interesse del paese ».

(3) Ibid., pag. 425, col. seconda, Oliva: « Signori, io prendo atto di queste dichiarazioni del Ministero, e per conseguenza mi aspetto che la Commissione, dopo averle udite, ci verrà a dire che dal canto suo è ben lieta di adottare un altro sistema onde sottoporlo alle deliberazioni della Camera ».

(4) Lo stesso Mancini, nella discussione sulla politica ecclesiastica tenuta nella Camera dei deputati nel 1875, si dichiarava disposto ad accordare le « circostanze attenuanti ».

(5) Queste promesse, poi ritirate, le aveva fatte all'Austria [*Doc.* 24, Visconti-Venosta al ministro del Re a Vienna, 21 sett. 1870, già sopra riferito], la quale poi [*Doc.* 79, Minghetti da Vienna,

Dai documenti diplomatici risulta che, quando il Ministero presentò il suo progetto di legge, la posizione politica dell'Italia di fronte alle potenze era di già assicurata; la quistione romana poteva dirsi liquidata innanzi alle medesime, esse o non se ne mischiavano più, o parlavano genericamente di guarentigie; ma l'idea di un Congresso internazionale era svanita (1), quantunque fosse poscia riprodotta da qualcuno nelle nostre Camere (2); nessuno Stato minacciava l'Italia pel caso che non

25 ottobre, pag. 122] si dichiarò soddisfatta di una circolare [*Doc.* 56, Visconti-Venosta ai rappresentanti di S. M. all'estero, 18 ott., pag. 118], in cui venivano taciute.

(1) Vedi i *Doc.* 3, 5, 8, 16 e 93, 24, in parte riferiti, nei quali si parla ancora di Congresso. — Relazione della Giunta della Camera dei Deputati, Bonghi relatore, presentata il 16 genn. 1871; *Deputati*, pag. 341, col. prima: « risulta che il ministro degli esteri, dopo dichiarato [*Circolare del* 7 *settembre 1870*] che « l'Italia fosse pronta ad entrare in intelligenze cogli altri Stati circa le condizioni da determinarsi di comune accordo per assicurare l'indipendenza spirituale del Pontefice, » visto che queste potenze, pur non rigettando l'apertura, non mostravano però nessuna premura di entrare in negoziati, e davano chiaramente a vedere che preferivano lasciarci tutto quanto l'onore e la responsabilità di una soluzione, e starne poi a guardare e giudicare il successo e l'effetto, procedette ragionevolmente il 28 ottobre ad annunciare loro quali fossero gli intendimenti e le idee del Governo italiano ». — Favre, pagg. 83-99, chapitre VIII: « Propositions d'une conférence repoussées par le gouvernement français ». L'idea del congresso fu messa innanzi dall'Inghilterra [Gladstone]; appoggiata dal cancelliere austriaco von Beust; respinta dalla Francia; sostenuta di nuovo, ma invano, dalla Baviera; respinta dal Vaticano, che non voleva lasciar sanzionare la decadenza del potere temporale e disdegnava le guarentigie (pagg. 91-93).

Intorno agli anteriori tentativi di congresso per lo scioglimento della quistione romana, vedi Pantaleoni, *L'idea italiana*, pagg. 156-59, doc. II [« Proposizioni preparate per un congresso europeo sulla questione romana ed al quale Cavour volea che il Pantaleoni accedesse »], e i *Ricordi della questione romana*, pagg. 35, 1861, 28 maggio; pagg. 46-47, 1863, novembre-dicembre; pag. 94, 1867, 31 ottobre; pag. 96, 1867, 9 nov; pag. 98, 1867, 14 e 15 nov.

(2) *Senato*, 24 genn. 1871, pag. 112, col. prima, Altieri: « ritengo che non si possa assolutamente, senza andare nell'assurdo, volere che le condizioni di esistenza della Santa Sede sieno assoggettate unicamente alla volontà di una sola nazione ».

volesse concedere una speciale prerogativa. Questo fatto è del resto spiegabile, se si osserva quale fosse la posizione presa dal Vaticano e dai clericali. Pio IX respinse qualsiasi idea di guarentigie e prima e dopo della legge (1); rifiutò l'offerta di qualche potenza di domandarne un minimo per mezzo di essa (2); richiese, come più sopra vedemmo (3), i loro buoni uffici solo rispetto al trasporto della capitale, alla proprietà dei palazzi apostolici ed alle guardie nobili. I clericali non domandavano perciò le guarentigie, ma addirittura la restaurazione, un intervento delle potenze, una crociata, sebbene l'Antonelli stesso si accorgesse e talvolta confessasse che ciò, almeno per allora, fosse impossibile (4); non volevano vie di mezzo; sicchè non si affaccendavano presso i Governi per l'una o l'altra guarentigia, e perciò neppure questi insistevano presso il nostro sopra punti speciali delle medesime. Il partito clericale non prevalse in nessuno Stato, eccettuato il Belgio; i Governi, quando tenevano un linguaggio riservato,

(1) Allocuzione del Papa in concistoro segreto, 1871, 6 marzo (*Ricordi della questione romana*, pag. 129). — Enciclica di Pio IX all'episcopato, 1871, 15 maggio, e circolare analoga del giorno appresso del cardinale Antonelli (ibid , pag. 132). — Allocuzione di Pio IX ai cardinali, 1871, 27 ott. (ibid., pag. 138), ecc.

(2) Il Ministro di Francia a Roma al Ministro degli esteri francese, 1871, 4 genn. (*Ricordi della questione romana*, pag. 127), comunica la risposta del cardinale Antonelli: « Le Saint-Siège pourrait ni rien demander en déhors de la réintégration dans ses droits, ni même désirer que les puissances sollicitent des concessions, qu'elles devraient payer par la reconnaissance plus ou moins formelle d'un état de choses contre le quel le Saint-Siège a protesté et continuera de protester ». — Quindi la conclusione (il Ministro di Francia a Roma al Ministro degli esteri francese, 1871, 21 aprile; ib., pag. 129), che: « Dans la pensée du Vatican l'action commune des puissances n'aboutirait à aucun résultat, le St.-Siège ne voulant en aucun cas admettre que sa situation en faveur du Gouvernement italien puisse devenir l'objet d'une transaction ». — Favre, pagg. 91-93 (chapitre VIII)

(3) Pagina 538, n. 5.

(4) Favre, pagg. 67-68 (chap. VII); vedi pure pagg. 109-110 (chap. X). — Tuttavia nell'enciclica del 15 mag. 1871, di Pio IX all'episcopato, e nella circolare del giorno appresso del cardinale Antonelli, si fa voti che le potenze ripristinino il potere temporale (*Ricordi della questione romana*, pag. 132), voti spesso ripetuti.

lo facevano sì per non irritare gli ultramontani, ma non perchè fossero venuti a patti netti coi medesimi. Posto che essi avessero vinto in una delle grandi potenze, e che questo trionfo non si fosse avverato presso qualche altra delle medesime, allora sarebbe stato il caso di insistere presso il nostro Governo su qualche punto speciale, non potendo, per la loro isolatezza, pretendere d'imporre una restaurazione. Ma i clericali non costituirono la maggioranza in nessuna Camera, tranne che nel Belgio, il quale, come Stato di second'ordine e neutrale, non poteva imporsi all'Italia, e perciò si limitava ad insistere genericamente sulle guarentigie, arrischiandosi soltanto, come vedemmo, ad esprimere il desiderio che venissero sanzionate con trattato internazionale.

L'orizzonte politico era dunque sereno: e il Ministero potè quindi nel suo progetto di legge ritirare alcune delle promesse fatte innanzi alle potenze. Se colla legge concesse maggiori prerogative di quanto non sarebbe stato politicamente necessario, lo fece non tanto per timori infondati di complicazioni estere, quanto per convinzione scientifica. Ciò poi va detto con piena sicurezza rispetto alle libertà interne della Chiesa, al secondo Titolo, promesso alle potenze (1), ma non chiesto da nessuna delle medesime. Lo stesso differimento del trasporto della capitale, neppure è a dirsi che sia stato imposto dalle potenze. Alcune di esse, come vedemmo, lo avevano consigliato, per lasciar tempo agli animi di calmarsi; ma nel dicembre questo bisogno non si sentiva più; quando si discusse il progetto del trasferimento della sede del Governo, nei giorni 22 e 23 dicembre 1870, quelli che proponevano un tempo più lungo, non si fondavano sull'ar-

(1) *Doc.* 51, Visconti-Venosta ai Rappresentanti di S. M. all'estero, 18 ott. 1870, pag. 118: Concederemo anche libertà interna alla Chiesa, il che farà fede della sincerità delle guarentigie; « surtout, par la séparation de l'Eglise et de l'Etat que l'Italie a déja proclamée, et que le Gouvernement du Roi se propose d'appliquer sur son territoire dès que le Parlement aura donné sa sanction aux projets des conseillers de la Couronne. Pour rassurer les fidèles sur nos intentions, pour les convaincre qu'il nous serait impossible d'exercer une pression sur les décisions du Saint-Siège et de chercher à faire de la religion un instrument politique, rien nous ne parait plus efficace que la *liberté complète que nous accordons à l'Eglise sur notre territoire* ».

gomento di lasciar calmare gli animi in Roma o di accondiscendere al desiderio delle potenze; niente affatto, adducevano solo ragioni tecniche, che, cioè, un tempo meno lungo non sarebbe stato sufficiente per eseguire i lavori preparatori necessari, ossia per determinare i locali dei Ministeri, delle Camere, ecc., farli sgombrare, riadattare o costruire, trasportarvi gli archivi, ecc.

Le necessità politiche che influivano sugli estremi delle guarentigie erano poi esclusivamente di politica estera. Non ci fu nessuno nelle Camere, che perorasse la concessione delle prerogative od una maggiore estensione delle medesime allo scopo di evitare pericoli che altrimenti sarebbero potuti sorgere dagli animi inacerbiti dei clericali italiani. Gli stessi pochissimi deputati semi-clericali esageravano alla Camera i pericoli che sarebbero potuti provenire dall'estero; ma tacevano di quelli interni, sebbene protestassero che, se nella Camera erano appena un drappello, fuori della medesima costituissero la maggioranza di fatto. — Ci era stato un pericolo interno; ma da parte non dei clericali, sibbene dei repubblicani e dei radicali, prima dell'occupazione di Roma; si era temuto (come sopra accennammo), e non del tutto senza fondamento, che essi volessero entrare a Roma mentre il Governo temporeggiava, e suscitare movimenti repubblicani in tutta l'Italia. Ma questi timori, se è da tenerne conto per la storia dell'occupazione di Roma, non hanno stretta relazione colla storia della legge delle guarentigie.

§ 4.

Concetto generale della Legge delle guarentigie. Diverse correnti d'idee nelle Camere. Redazione. Discussione.

23. La " Legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa „ (13 maggio 1871, numero 214), o, come generalmente si appella, la Legge delle Guarentigie, si divide in due parti essenziali, distinte in due Titoli. Questa distinzione si trova in quasi tutti i progetti di Concordato dei tempi del Cavour e del Ricasoli, come pure in quello ministeriale della presente legge, ma non esplicitamente, sibbene solo in quanto le disposizioni relative alle guarentigie sono ordinate le une accanto alle altre, e poi seguono quelle intorno al diritto interno. La

distinzione esplicita in due titoli è dovuta alla Giunta (ossia Commissione) della Camera dei deputati.

Il problema risoluto dalla presente Legge aveva già ricevuto un'altra volta una soluzione pratica, quando cioè la Francia aveva occupato lo Stato pontificio (1); ma i legislatori italiani del 1871 lo sciolsero affatto indipendentemente; essi citarono rarissime volte la soluzione napoleonica e solo a proposito di qualche punto speciale (2); la soluzione presente è dunque il frutto esclusivo di idee italiane, di quella corrente di idee belgico-francesi che era stata propagata in Italia specialmente dal Cavour, il quale nello stesso tempo le aveva adattate al problema speciale italiano del potere temporale. Unità d'Italia, e quindi abolizione di esso, ma guarentigie al Papa per l'esercizio delle sue funzioni spirituali, ecco il primo titolo della legge, ossia lo scioglimento essenziale della Quistione Romana; libertà interna alla Chiesa, ecco il secondo titolo ossia l'attuazione delle idee belgico-francesi sparse dallo statista piemontese in Italia. Le guarentigie, oltre ad essere nella convinzione teoretica, scientifica, della maggioranza degl'Italiani, erano anche una necessità politica; la così detta libertà interna della Chiesa era invece soltanto effetto

(1) Vedi sopra § 1, n. 1.

(2) *Deputati*, 3 febb. 1871, pag. 160, col. 2, Crispi: « Nel 1798 Berthier fu il primo ad atterrare la potestà temporale di Pio VI; poscia nel 1809 vi fu la deposizione di Pio VII, decretata da Napoleone I. Orbene, Napoleone I, che può essere invocato da voi, e che forse avete studiato quando redigeste il progetto di legge per le garanzie della Santa Sede, non concesse la inviolabilità al Pontefice Romano. — Leggete il decreto del 17 maggio 1809 ed il celebre Concordato di Fontainebleau, del 25 gennaio 1813, e nell'uno e nell'altro troverete che si concedono al Papa tutte le guarentigie, gli si fa una dotazione a un di presso come quella che gli fate voi, gli si decreta la immunità nei luoghi dove egli risiedeva, ma non gli si accorda la inviolabilità e conseguentemente la irresponsabilità delle sue azioni ». — Ibid. 15 febb., p. 614, col. 1, Bonghi: « La più piena soppressione, il più pieno annullamento del potere temporale del Pontefice è stato quello tentato da Napoleone I, e, non ostante, nel Concordato di Fontainebleau, che Napoleone I, nel colmo della sua potenza, impose a Pio VII, era accordata al Papa questa facoltà », cioè che i suoi ambasciatori godessero delle medesime immunità di quelli delle Potenze estere presso lui.

della convinzione degl'Italiani, non anche delle necessità politiche estere (od interne).

Lo scopo teoretico (qui per ora prescindiamo dal politico) per cui si concessero le prerogative, è di assicurare il libero esercizio delle funzioni spirituali della Santa Sede, l'estensione del quale viene determinato specialmente negli articoli 9-13 della Legge (§ 7 del nostro lavoro). I mezzi principali per conseguirlo sono due: la ricognizione della sovranità pontificia (art. 1, 2, 3, 11; § 5 del nostro lavoro) coi suoi varii attributi di inviolabilità, sanzioni penali speciali, diritto di tener guardie armate, di legazione attiva e passiva, immunità locali e personali per sè e pei suoi organi precipui: una posizione economica indipendente (art. 4-5; § 6 del nostro lavoro), acciocchè altrimenti la sovranità e la libertà d'azione non diventino illusorie (1).

Accennato il concetto generale politico e teoretico della Legge delle guarentigie, potremo ora scorgere più facilmente le differenze dei vari sistemi d'idee esposte alla Camera, specie in quella dei Deputati, per la soluzione del problema.

24. Il sistema della gran maggioranza, la quale si raggruppava attorno al ***Ministero*** e alla ***Commissione*** che riportarono la vittoria, era fondato sopra due concetti fondamentali, cioè guarentigie (1° titolo) e separatismo (colla sua conseguenza del diritto comune; 2° titolo). Le differenze fra il progetto del Ministero e quello della Commissione, quantunque non lievi, si aggiravano tuttavia sempre dentro questa cerchia d'idee. Le principali sono quattro, provenienti tutte da un concetto diverso del separatismo: la Commissione proponeva, che (1°) gli ufficiali ed agenti pubblici potessero entrare nei locali del conclave o del concilio ecumenico o dell'ordinaria residenza del Papa dietro una sentenza della suprema magistratura del regno (art. 7); che (2°) i medesimi potessero entrare nelle Congregazioni od altri Uffici meramente spirituali del Pontefice, onde ricercarvi carte necessarie per risolvere liti d'indole privata, dietro sentenza della magistratura (art. 8); che (3°) s'imponesse al Papa l'obbligo

(1) Ripeto, che qui parlo dello scopo teoretico; di fatto la sovranità e la libertà d'azione non sono rimaste inutili, quantunque la Santa Sede non abbia accettato la dotazione; giacchè essa possiede altri cespiti.

di tenere aperti al pubblico i musei, le gallerie, la biblioteca (art. 5); che, infine (4°), l'*exequatur* e il *placet* fossero conservati per le provviste beneficiarie (art. 16 della 1ª redazione della Commissione, che in parte corrisponde all'art. 17 della 2ª redazione e all'art. 16 della Legge). Il Ministero non aderiva a questi emendamenti (1), i quali risultavano da un concetto più vasto dei diritti dello Stato di fronte alla Chiesa: ma i principî delle guarentigie e del separatismo sono salvi anche nel progetto della Commissione; giacchè quanto alle prime, la controversia non è di darle o non darle, sibbene di assegnarne più (come voleva fare il Ministero) od assegnarne meno (come voleva fare la Commissione); e quanto al separatismo, la Giunta proponeva di conservare l'*exequatur* e il *placet* in materia beneficiaria, solo come una misura temporanea sino al futuro riordinamento della proprietà ecclesiastica, non come una norma definitiva (2).

Il Lanza, presidente del Consiglio dei Ministri, faceva consistere la differenza principale tra il Ministero e la Commissione, rispetto al 1° titolo, in ciò; che quello considerava il Papa come un essere internazionale, mentre questa lo concepiva come dentro lo Stato italiano, quantunque gli concedesse pure prerogative e certi diritti sovrani (3). Veramente nel progetto ministeriale non c'è un

(1) *Deputati*, 13 febbraio 1871, pag. 595, col. 2, Bonghi; ibid., 17 marzo, pag. 806, col. 1, De Falco, guardasigilli.

(2) *Deputati*, 31 genn. 1871, pag. 434, col. 2, Bonghi, relatore: « Ma la Commissione ha ragionato così: » manteniamo l'*exequatur* e il *placet* in materia beneficiaria sino a « quando avremo mutato la natura del benefizio ecclesiastico e creato un ente giuridico capace di rappresentare la proprietà ecclesiastica, meno intento e viziato di feudalità; e quando invece dalla parte dell'Autorità ecclesiastica sarà ripristinata, nelle elezioni dei vescovi, ed estesa ed accomunata a quella dei parroci l'ingerenza antica del laicato e del clero ».

(3) *Deputati*, 2 febb. 1871, pag. 454, col. 1-2, Lanza; « Il Ministero considera il Sommo Pontefice capo della Chiesa universale, come una persona alla quale non possa in nessun modo applicarsi qualsiasi disposizione che sia relativa al diritto nostro interno; lo ravvisa come un ente internazionale, come un ente il quale non può dipendere da nessuno Stato, non può essere suddito di nessun Governo, e per conseguenza non può andare soggetto a giurisdizione di sorta. Invece la Commissione, mentre gli riconosce ed accorda certe prerogative e certe

articolo, in cui si consideri in modo esplicito il Papa come un essere internazionale; ma il concetto del Lanza, oltre ad essere stato già enunciato nelle promesse fatte innanzi all'Austria (1), in fondo è vero, e corrisponde a quello che noi abbiamo accennato con altre parole dicendo che la Commissione, nei tre punti in cui escludeva l'immunità piena e la proprietà, manifestava un concetto più ampio dei diritti dello Stato; il Ministero si opponeva a quei tre punti, precisamente perchè voleva concedere al Papa di più, e perciò lo considerava come un essere internazionale, quale in qualche parte si trova nella presente legge.

25. I sistemi più opposti a quello del Ministero e della Commissione, sono gli altri dei *clericali*, dei giurisdizionalisti e dei radicali. I clericali, — se pure può loro darsi questo epiteto, contro il quale essi protestavano (2); e veramente avevano combattuto per l'unità d'Italia e in

---

guarentigie, come se si trattasse veramente di un ente internazionale, essa però lo sottomette alla giurisdizione dello Stato; qui sta la differenza essenziale tra il Ministero e la Commissione ».

(1) Vedi sopra, numeri 11 e 13, e, sull'internazionalità della legge delle guarentigie, appresso, § 10, in fine.

(2) *Deputati*, 10 febb., pag. 562, col. 2, Toscanelli: « Prego l'onorevole Ruspoli a leggere l'*Osservatore Romano*, e vedrà che fra tutti i discorsi pronunciati nell'Assemblea, non ve n'è stato alcuno stimmatizzato [dai giornali clericali] più del mio. Legga l'*Armonia*, e vedrà che dice che esso è cosparso di pece rivoluzionaria ». — È noto come sinora la Santa Sede risponda che *non expedit* (ossia, di fatto, è proibito) esercitare il diritto elettorale politico attivo e passivo in Italia. Dunque gli stessi Deputati, che nella Camera manifestano idee un po' clericali, sono invisi ai clericali veri e propri. I Deputati semi-clericali (questo epiteto ci pare più proprio di quello di clericali), al tempo della discussione della legge delle guarentigie, erano il Toscanelli, il Bortolucci, il Mellana, l'Alli-Maccarani e il Panattoni. Per mettere in rilievo la differenza tra loro e i cattolici liberali veri e propri, crediamo utile riferire il seguente passo del Toscanelli intorno al cattolico-liberale Boncompagni, *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 549, col. 3: « L'onorevole Boncompagni si afferma cattolico, ma soggiunge che il cattolico ha la libertà di guardare se gli atti che emanano dal Pontefice sieno buoni o cattivi, giusti od ingiusti, indi ammette il libero esame; esso concorda nè più nè meno colla teoria dei protestanti ».

parte anche per l'annessione di Roma (1) —, erano pochissimi nella Camera dei deputati, possono proprio contarsi sulla punta delle dita di una sola mano; tuttavia parlavano apertamente e coraggiosamente e forse anche imprudentemente, proponevano e protestavano, ma non venivano ascoltati; la Camera tollerava i loro discorsi, spesso lunghi, talvolta ingiuriosi, di solito affatto urtanti coi sentimenti nazionali e politici della quasi totalità; ma non accettava e non poteva accettare nessuna delle loro proposte, giacchè essi partivano da un punto di vista quasi essenzialmente contrario. Eglino stessi si accorgevano della loro situazione nella Camera; quindi pur protestando che nè il progetto ministeriale, nè quello della Commissione guarentissero realmente la libertà della Chiesa (2), non facevano progetti radicalmente clericali; nessuno, per esempio, propose alla Camera di lasciare il Papa sovrano di un territorio per quanto piccolo, per esempio della così detta città Leonina (3); nessun contro-progetto clericale venne innanzi nella discussione. La discussione generale doveva essere più che sufficiente per fare accorti i semi-clericali della loro situazione, anzi non era neppur necessaria. Essi limitavano dunque le loro pretese, cercando, ma sempre indarno, di farle valere in qualche articolo, così specialmente quando proposero di dichiarare libera proprietà pontificia i palazzi apostolici e loro annessi (4). Questa forse fu l'unica proposta che essi abbiano formalmente presentato; altre, che avrebbero avuto

(1) Quanto al Mellana, vedi sopra n. 8, pag. 498, n. 6. Riguardo al D'Ondes-Reggio Vito, vedi sopra n. 8, pag. 499, n. 5: egli era il più tendente al clericalismo; poi ne divenne uno dei capi più acclamati, in prova di che basta rimandare agli *Atti* dei vari *Congressi cattolici italiani;* ma durante la discussione della legge delle guarentigie egli non era deputato.

(2) Vedi il discorso del deputato Toscanelli, 23 genn. 1871.

(3) Le frasi più pronunziate, che trovo nelle discussioni, sono quelle del senatore Capponi, da classificare del resto forse piuttosto tra i cattolico-liberali, che tra i semi-clericali; *Senato*, 29 dic. 1870, pag. 65, col. 3: « Le difficoltà, o Signori, cominciano alle porte di Roma, perchè da ciò dipende o si può credere che dipenda l'indipendenza del Pontefice ». Non lo dice esplicitamente, ma intende dire che il Governo italiano, per non menomare l'indipendenza spirituale del Papa, non avrebbe dovuto impadronirsi anche della città di Roma.

(4) Vedi appresso, § 6.

effetti favorevoli pei medesimi, non furono messe innanzi da loro; così specialmente quella Peruzzi e Vigliani intorno all'insegnamento dei seminari.

26. Accanto, ma separato, al sistema dei clericali o più tosto semi-clericali, sta quello dei *cattolico-liberali*. Essi erano molto numerosi e potenti nella Camera, infinitamente più di quanto non lo siano oggi. Appartenevano generalmente alla generazione del 1848, quando il Papa aveva spiegato la bandiera delle riforme costituzionali, quando le persone colte erano ancora credenti, allorchè si aveva fede sincera nella possibilità di una conciliazione tra il papato e la civiltà, nella conciliabilità tra il domma e la ragione, quando il liberale conte di Santa-Rosa, prima di votare la legge 9 aprile 1850 abolitrice delle immunità ecclesiastiche, si faceva togliere gli scrupoli dal suo confessore (1). Questi cattolico-liberali appartenevano quasi tutti alla Destra; la quale contava anche dei liberi pensatori, al pari della Sinistra, quantunque meno numerosi e preferissero le considerazioni politiche alle loro idee scientifiche ed usassero, anche nel campo della scienza, un linguaggio riservato (esempio Bonghi, Minghetti). Le idee politiche dei cattolico-liberali non differivano in fondo da quelle dei loro compagni, indifferenti o liberi pensatori, di Destra. Anche i cattolico-liberali accettavano e propugnavano i principî di guarentigie e di separatismo (quest'ultimo condannato esplicitamente dal Sillabo (2), come veniva obbiettato nella stessa Camera (3)); anzi, siccome illuminati quantunque credenti, dovevano rallegrarsi di una riforma separatista così come veniva generalmente intesa, nel senso cioè che lo Stato si dichiarava incompetente in tutto ciò che riguardi anche indirettamente lo spirituale o la costituzione interna della Chiesa.

Le divergenze tra i cattolico-liberali e i loro colleghi

(1) Vedi P. C. Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte, sposizione storico-critica*, ecc. Torino, tip. Franco, 1854, vol. 1, p. 334.

(2) *Syllabus* (1864), errore LV: « Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia seiungendus est ».

(3) *Deputati*, 27 genn. 1871, pag. 398, col. 2, Abignente: « Voi mettete avanti come un mezzo termine la formula cavouriana; ma essa non viene accettata dalla Chiesa, che vuole comprendere lo Stato dentro di sè, e ritiene quella formula come mezzo ereticale ».

indifferenti o razionalisti di Destra, avrebbero potuto esistere rispetto all'estensione delle guarentigie. Ma non potevano essere considerevoli; perchè i primi, da una parte, ammettevano il concetto che le prerogative da concedere al Papa non dovessero ledere i diritti di sovranità dello Stato; i secondi dall'altra erano disposti ad accordare alla Santa Sede tutte quelle guarentigie che non urtassero col detto principio. Le divergenze, adunque, si limitavano piuttosto all'apprezzamento dei fatti, cioè nel determinare se una data guarentigia fosse lesiva o no dei diritti essenziali dello Stato. Ed in questo i cattolico-liberali, che, diversamente dai semi-clericali, non si presentavano alla Camera come un partito separato, avranno contribuito a far concedere al Papa più di quanto avrebbero voluto i loro colleghi di Destra indifferenti o razionalisti (1), e così sono stati di valido sostegno al Ministero (2), che, avendo maggiore responsabilità sulle spalle, oltre che forse per altri motivi, abbondava nelle concessioni più della Giunta, come vedemmo, sebbene questa fosse composta in gran maggioranza di deputati di Destra. I cattolico-liberali, già l'accennammo, non si presentavano alla Camera come un partito speciale; un tale atteggiamento lo presero più tardi, nel 1872 quando si discusse la legge per l'abolizione delle Facoltà teologiche (3), e specialmente appresso a proposito dell'abolizione dei Direttori spirituali nelle scuole secondarie (4); ma neppure allora decisamente ed apertamente, anzi appena accennarono ad atteggiarsi a partito.

(1) Così, per esempio, il deputato Berti, uno dei cattolico-liberali più influenti, nella discussione generale (27 genn. 1871) sosteneva che si dovessero allargare le guarentigie e le libertà.

(2) Oltre al Berti sopracitato, il Boncompagni (25 e 26 gennaio 1871), il Massari (26 genn.), cattolico-liberali influentissimi, il Carutti (27 genn.), anch'esso autorevole, nella discussione generale fecero discorsi in favore del progetto della Giunta, ossia, in fondo, del Ministero, il quale aveva accettato che si aprisse la discussione sul progetto della Giunta. Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, il Lanza, era un cattolico-liberale; nelle discussioni della Camera si trova spesso citato come esempio di liberalismo ortodosso.

(3) *Deputati*, 25-27, 29-30 aprile 1872.

(4) Vedine la discussione nella Camera dei *Deputati*, 18 maggio 1872.

27. Il sistema dei *giurisdizionalisti* era direttamente opposto a quello dei semi-clericali, come pure all'altro del Ministero e della Commissione. Esso veniva rappresentato da una personalità spiccatissima, il Mancini, ex-ministro, oratore e giureconsulto di prim'ordine. Il giurisdizionalismo del Mancini non era naturalmente quello dei secoli passati, per esempio del Sarpi e del Giannone; cioè non partiva più dal principio dei giurisdizionalisti credenti, dei gallicani, che esista una religione dello Stato, e che gli altri culti siano semplicemente tollerati: no, il suo concetto era, che lo Stato non è confessionista, che tutti i culti innanzi a lui sono eguali, che esso ha sul culto cattolico gli stessi diritti che sugli acattolici. Tutto questo, in teoria, veniva ammesso anche dalla maggior parte della Destra: ma la divergenza non consisteva soltanto in ciò, che il Mancini volesse, in parte, anco applicarlo, mentre la Destra non lo voleva; sibbene anche riguardo al concetto del separatismo. Entrambe le parti lo ammettevano; però, mentre la Destra ne deduceva l'incompetenza dello Stato in tutto ciò che riguarda direttamente o indirettamente lo spirituale, o la disciplina, o la costituzione interna della Chiesa; il Mancini invece, affermava la competenza dello Stato in tutto ciò che ha relazione diretta o indiretta colle sue funzioni (1). Ecco il giurisdizionalismo del giureconsulto napoletano; dell'antico non conserva che le parti veramente scientifiche (l'asserzione dei diritti dello Stato sulla Chiesa) e il nome, ma del resto è rimodernato secondo i criteri scientifici contemporanei (2):

(1) Questo concetto delle funzioni, che noi esporremo largamente più sotto, non lo trovo ben chiaro nei discorsi del Mancini: ma ne costituisce il fondo cosciente od incosciente che sia.

(2) Padelletti, *La politica ecclesiastica*, ecc., cit., pag. 231: « quella parola indefinita di *unione* [opposta all'altra di *separazione*] potrebbe far credere che i difensori dei diritti dello Stato sono pronti dall'altro lato a fare concessioni alla Chiesa e ad affidarle, come avveniva realmente nell'antico sistema, importanti funzioni sociali e civili. Dinanzi alla possibilità di questa interpretazione non è affatto inutile il rammentare che noi siamo i più zelanti difensori delle rivendicazioni dello Stato sui privilegi medievali della Chiesa: della eguaglianza di tutti i culti negli uffici civili, dell'abolizione delle imposte ecclesiastiche, del matrimonio civile, dei registri dello stato civile, dei cimiteri comunali, ecc. In tutto questo noi siamo perfettamente d'accordo cogli avversari, anzi andiamo in singoli

di più, il Mancini vede, che la mutata civiltà, le mutate condizioni politiche rendono inutili certi vecchi mezzi giurisdizionalisti, e quindi egli non li sostiene (1). Pur estendendo i diritti dello Stato più in là degl'incompetentisti (ci si passi la parola), sente la necessità politica delle guarentigie; ma non vuole accordarne tante quante la Destra (2); egli accusa questa di debolezza, di aver promesso troppo. Crede che le condizioni politiche dell'Italia

punti più innanzi di loro. Neghiamo però che quelle riforme facciano parte del sistema della separazione. [Al più si potrebbe dire che non sono una conseguenza che derivi soltanto dal sistema della separazione]. Esse sono semplicemente una legittima rivendicazione dei diritti dello Stato: e se nel riprenderli lo Stato si è realmente sciolto dai vincoli che lo legavano alla Chiesa, non ne viene per questo che esso debba rompere gli altri legami che legano la Chiesa a lui. Sarebbe in questo caso un abbandono di quegli stessi diritti di supremazia che rivendicava nel primo ».

(1) *Deputati*, 18 genn., pag. 414, col. prima, Mancini: « Primamente siano pure abolite e proscritte tutte le istituzioni preventive... E in questo senso noi vi abbandoniamo volentieri l'istituzione secolare del regio *Exequatur*, l'istituzione del *Placet* [non anche per la materia beneficiaria], e tutti quegli assensi governativi che erano adoperati come cautele preventive ». — Un po' diversamente il Padelletti, *La politica ecclesiastica*, ecc., cit., pag. 230: « Noi rigettiamo in tutto l'arbitrio governativo sciolto da ogni responsabilità, vogliamo che i limiti dell'azione governativa siano ben determinati per legge, nè ammettiamo per niente tutte quante le disposizioni e le tendenze delle più celebri legislazioni ecclesiastiche, come della legislazione Giuseppina ed anche della recente legislazione dell'Impero germanico. Nel tempo stesso però non conveniamo neppure col Friedberg e cogli altri che credono che l'*exequatur*, il *placet*, il *recursus ab abusu* siano armi ormai spuntate ed inservibili ».

(2) *Deputati*, 28 genn. 1871, pag. 407, col. terza, Mancini: « Nessuno ci ricercò: era giusto che egli [il Ministro degli esteri] colla sua iniziativa rassicurasse le potenze sulle nostre intenzioni di rispettare e garantire l'indipendenza spirituale del Pontefice. Ma egli [il Ministro degli esteri] fece ben di più; non ebbe pace fino a che non ebbe formulate *imprudenti offerte*, proposte di concreti accordi, i quali se non esistono, non è merito suo; infine egli si affannò spontaneo a presentarsi con linguaggio presso che supplichevole alle porte di tutti i Gabinetti d'Europa, quasi mendicando l'elemosina di un non troppo fiero ed adirato rabbuffo ».

e dell'Europa non erano tali da richiedere tante concessioni pel Papa (1): che l'intervento per motivi religiosi non sia più ammissibile (2) (ragione teorica poco plausibile dal punto di vista pratico), e, si aggiungeva da qualche altro (3), l'Austria e la Francia erano finora intervenute in nome dell'ordine o dell'equilibrio, non, come la Spagna, protestando la necessità del potere temporale pel libero esercizio delle funzioni spirituali (asserzione che, ammessane l'esattezza, non sarebbe stata a proposito; il motivo dell'intervento nel 1870-71 sarebbe stato religioso, non più politico; di equilibrio parlamentare di ciascuno Stato, non di equilibrio internazionale): che l'essere il pontefice capo di una religione internazionale non autorizzi le Potenze ad intervenire; giacchè esistono dei vescovati ed arcivescovati la cui giurisdizione si estende fuori dello Stato dove hanno la sede (4) (al che si sarebbe potuto rispon-

(1) *Deputati*, 30 gennaio, pag. 420, col. terza, Oliva: « Non ci fu nessun Governo europeo, o signori, che credesse doversi vincolare l'Italia a quegl'impegni, che il Governo italiano stesso, così umilmente, così spontaneamente, così generosamente offeriva ».

(2) *Deputati*, 28 genn., pag. 409, col. prima, Mancini: Tutti gli scrittori di diritto internazionale « vi diranno che in tutto ciò che si attiene a cose di religione, se possono sorgere relazioni puramente etiche, non può esser materia a vera lesione di diritti nei rapporti internazionali ». — Ibid., pag. 408, col. prima: Non c'era da temere un intervento; giacchè dopo che le potenze avevano riconosciuto l'incorporazione di una buona parte degli Stati pontifici fatta nel 1860, consideravano il resto del dominio temporale del Papa come un fatto transitorio. — Cfr. Pantaleoni, *L'Italia e il Papato spirituale*, cit., pag. 462-63.

(3) Pantaleoni, *L'Italia*, ecc., pag. 463.

(4) *Deputati*, 28 genn. 1871, pag. 409, col. seconda, Mancini: « Ma in Roma, si dice, sarà la residenza del Capo della religione cattolica. Che importa ciò? Tale situazione non è nuova nelle relazioni internazionali. Chi non rammenta che, quando gli Stati erano meno grandi, accadeva sovente che un vescovo od arcivescovo, che aveva una estesa giurisdizione, risiedeva in uno Stato ed esercitava la sua giurisdizione spirituale sopra popolazioni politicamente appartenenti ad uno Stato diverso? Non si ritenne per secoli come l'erede del potere degli antichi imperatori greci nella Chiesa ortodossa orientale, che noi chiamiamo scismatica, lo Czar di Russia, anche rispetto alle popolazioni greche dell'Impero ottomano? Costituito più tardi il regno di Grecia, fu necessaria la creazione di un sinodo elle-

dere che in questi casi gli Stati hanno sempre cercato per l'appunto di modificare le circoscrizioni ecclesiastiche in modo da rendere indipendenti i sudditi del loro territorio) (1). Ma qui l'oppositore sistematico di Sinistra si confonde collo scienziato, e non è sempre facile distinguere ciò ch'è sostenuto per convinzione scientifica da quanto è detto per ispirito di partito.

I giurisdizionalisti si opponevano specialmente al II titolo, in ciò d'accordo in parte coi radicali, di cui parleremo più sotto. Lo spreco dei diritti dello Stato, che voi fate col secondo Titolo, non vi è richiesto, si diceva, nè dalle condizioni politiche estere, nè dalle interne (2); anzi le potenze non ve ne saranno grate, perchè così darete il cattivo esempio pei clericali loro sudditi (3): di più, pre-

nico permanente, appunto a causa di siffatto stato di cose. Ed il patriarca di Costantinopoli, che risiede nella capitale ottomana, non ha giurisdizione ecclesiastica anche su popolazioni di Stati non sottoposti direttamente al Governo del sultano? »

(1) Vedi p. es. Boggio cit., vol. I, pagg. 72-73, 119, 122.

(2) Cfr. sopra, nota 1. — *Deputati*, 9 marzo 1871, pag. 726, col. terza, Corbetta: « Qual è l'elemento cardinale di una legge? E che sia richiesta da qualcheduno. Ma chi richiede questa legge di libertà della Chiesa? Ve la chiede l'estero? No; ve la chiede il Papa? No; ve la chiedono i cattolici? No; ve la chiedono gl'indifferenti? No; ve la chiedono i liberi pensatori? No; nessuno ve la chiede; non vi fu neppure l'iniziativa parlamentare ». — L'argomento del Mancini (*Deputati*, 28 genn. 1871, pagina 412, col. 2-3ª), che, se alle potenze fossero sembrate insufficienti le *guarentigie*, avremmo potuto rispondere che cominciassero loro dall'attuare le *libertà* della Chiesa, non calza; salta dal concetto delle guarentigie a quello delle libertà interne, dal 1° al 2° Titolo.

(3) *Deputati*, 9 marzo 1871, pag. 226, col. seconda, Corbetta: « Io credo, o signori, che queste regalie che noi cediamo, non alla Chiesa, ma al Papa, e che egli non vuole accettare, non possano giovare agli altri potentati, venendo a costituire per essi un pericoloso precedente, del quale certo non ci saranno grati. — Ciò che può importare all'estero si è che il Papa sia posto nella condizione del libero esercizio spirituale ». — Ibid., 16 marzo, pag. 798, col. 3ª, Peruzzi: « Io sono intimamente convinto che i Governi, in quanto sono Governi, non desidererebbero che di lasciarci tranquilli su quello che si attiene alla questione di Roma [parla della libertà interna della Chiesa, cioè del 2° Titolo], e che, se taluni Governi esteri fossero per farci delle minaccie e suscitarci contro dei pericoli, ciò avverrebbe

scindendo dalla politica, la pretesa giustezza della vostra causa (1), la pretesa libertà che voi dite di dare così alla Chiesa, non è se non la libertà di un sovrano assoluto, ossia il dispotismo del papa sui vescovi e specialmente sul basso clero (2), che così costringerete a diven-

per effetto delle pressioni che su di loro tenteranno di esercitare i più ferventi cattolici di quei paesi ». — *Senato*, 29 aprile 1871, pag. 539, col. prima, Conforti: « Io dichiaro e sostengo per l'opposto che l'abbandono di diritti del Re e dello Stato nella materia ecclesiastica a favore della Chiesa, faccia cattiva impressione sulle potenze cattoliche; la dimostrazione è evidente. Le potenze cattoliche conservano gelosamente e difendono tutto il bagaglio dei *placet* e degli *exequatur*, degli appelli *ab abusu*. — In Baviera, nella cattolica Baviera, il ministro Bray non ha voluto permettere la pubblicazione del dogma dell'infallibilità, come quello ch'è contrario alla costituzione dello Stato. — Il Ministro d'Austria, interpellato su questo soggetto, dichiarò con applausi dell'assemblea, che egli avrebbe gelosamente custodito il *placet* regio di Maria Teresa — A Stoccarda il Governo contro il dogma dell'infallibilità protestò solennemente ».

(8) *Deputati*, 16 marzo 1871, pag. 792, col. terza, Massari: « Ma è stato anche detto: chi è che ci chiede di dare alla Chiesa questa libertà? Non ve lo chiede l'opinione del paese, non ve lo chiede l'opinione pubblica dell'estero. Ma, per attuare un principio giusto, vero e liberale, c'è forse bisogno che l'attuazione di questo principio venga richiesta da qualcheduno ad un'Assemblea legislativa, e sopratutto ad un'Assemblea come la nostra, che ha il glorioso mandato di compiere in modo definitivo l'unità dell'Italia? »

(9) *Deputati*, 9 marzo 1871, pag. 724, col. 3ª, Corbetta: « Come dunque, o signori, ci si può parlare di libertà della Chiesa? .. noi concediamo la licenza alla Curia Romana ». — Ibid., 13 marzo, pag. 766, col. seconda, Crispi: « Quello che vi è proposto (e mi restringo unicamente all'articolo 16), quello che vi è proposto in questo articolo, e quello che fu votato negli articoli precedenti, non è la libertà della Chiesa, ma il dispotismo del suo capo ». — Ibid., 14 marzo, pag. 773, col. seconda, Piolti de Bianchi: « Quella adunque che propone il Ministero [cioè l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* anche per le provviste beneficiarie] non è la libertà della Chiesa », [ma il dispotismo del Papa]. — *Senato*, 1° maggio, pag. 565, col. prima, Siotto-Pintor: « Il clero, o signori, con questo articolo [17] è messo, lasciatemi dire la frase, sotto ai piedi della prelatura e del Pontificato... Se dovessi proporre un emendamento, questo sarebbe: *L'informata coscienza è per sempre abolita*. — Io qui vi presento

tar tutto clericale (1). Nè venite a parlarci delle vostre promesse; ne avete già ritirate tante, potreste aggiungere al novero anche le superstiti (2). In fondo a che cosa ci siamo obbligati? a garantire la libertà del papa (3); ma per ciò basta il diritto comune, o, se non basta, si allarghi (4).

28. Maggiormente opposto al sistema del Ministero e della Commissione era quello dei *radicali* od avanzati, i quali ammettevano anch'essi il principio del separatismo, ma, al pari del giurisdizionalista Mancini, senza dedurne le conseguenze incompetentiste; e, per giunta, senza voler concedere affatto guarentigie; quindi erano più persistenti del Mancini, nel concetto di fare una legge sulle relazioni tra lo Stato e le Chiese in genere, non solo fra lo Stato e la Chiesa cattolica; perciò, secondo loro, la legge avrebbe dovuto constare di un solo titolo, cioè del secondo. Questo partito si fondava dunque sul concetto di un diritto comune per tutti i culti; concetto in parte diviso pure dalla Destra, ma senza tirarne queste conseguenze: più tardi,

---

una petizione [in proposito] del sacerdozio napoletano firmata da 155 membri di quel clero ». — Qualche altro passo lo riferiremo appresso, a proposito della regia nomina, in fine.

(1) *Deputati*, 9 marzo, pag. 725, col. prima, Corbetta: « Quando il nostro clero minore abbandonato da ogni difesa, sarà del tutto fatto servo ai vescovi devoti a Roma, io vi domando se noi non avremo creato in paese un terribile strumento delle esorbitanze papali, sacrificando anche quella parte di clero che pure si ricordava di essere italiana ».

(2) *Deputati*, 27 genn. 1871, pag. 399, col. prima, Abignente: « Esso [il Ministero] aveva presentato alla diplomazia le garanzie della città Leonina [per tutta la città Leonina non risulta dai *Documenti diplomatici* del 1870], e queste in seguito si abbandonarono; aveva presentato la garanzia della estraterritorialità, e questa è caduta: aveva presentato la garanzia della immunità dei locali... Ebbene anche questa è andata in fumo [!]. Si parlava di sovranità del Papa, proprio di una sovranità personale, ed è svaporata ancor essa, chè ora al Papa si renderebbero solamente gli onori sovrani. Vedete adunque che, se sono cadute quattro garanzie, le più forti, le più essenziali, possono cadere ancora le altre senza che alcuno pensi a torcerci un capello ».

(3) Ciò non è esatto: questo era lo scopo delle guarentigie; ma le promesse non si erano limitate ad una semplice indicazione del medesimo.

(4) Ubi supra, nota penultima.

nel corso di questo lavoro, avremo occasione di tornarvi e di esplicarlo minutamente.

Non avendo potuto i radicali fare trionfare per intero il loro sistema; quando la Camera ebbe votato il primo Titolo, essi tentarono allora che fosse adottata almeno una parte della loro teoria: rassegnandosi, cioè, alle prerogative, volevano tuttavia conservare il loro progetto accanto alle medesime; ossia domandavano che il secondo Titolo della legge trattasse le relazioni dello Stato non colla sola Chiesa cattolica, sibbene con tutte le Chiese in genere. Ma la Destra accentuò il carattere politico della legge (1), e si oppose con ragioni politiche, perchè, cioè, l'attenzione dell'Europa era per ora rivolta alla quistione romana, pontificia, della Chiesa cattolica, e bisognava rassicurare l'opinione pubblica, non agitarla maggiormente complicando il problema della Chiesa cattolica con quello delle altre Chiese; che del resto queste di fatto, se non di diritto, godevano di piena libertà.

Ma i radicali e la Sinistra in genere non si rassegnavano completamente neppure alla sconfitta che subivano nella discussione generale riaperta al principio del Titolo secondo, sconfitta segnata dal passaggio alla discussione degli articoli del progetto della Giunta: nella discussione di alcuni di questi, essi cercavano di far prevalere il loro sistema di estendere la legge a tutti i culti. Ma la Giunta si opponeva non solo coi motivi politici sopra cennati, sibbene anche pel fatto che non si dovesse disturbare l'armonia della legge infiltrandovi disposizioni generali per tutti i culti, mentre essa era redatta per quello cattolico. Al quale uopo la Destra suggeriva, che a qualche proposta della Sinistra si mutasse la forma di articolo in quella di ordine del giorno, che così sarebbe stata accettata, come di fatti avvenne.

Nell'esporre la legge torneremo (§ 9, 1°) sulle differenze tra la Destra e la Sinistra intorno al concetto del diritto comune, e le esamineremo più analiticamente. Vedremo

(1) *Deputati*, 2 febb. 1871, pag. 454, col. seconda, Lanza, presidente del Consiglio: « Orbene, sono appunto le considerazioni politiche che debbono prevalere in questo esame » [della presente legge]. — Ibid., 7 febb., pag. 524, col. terza, Pisanelli: « Si tratta di ricordarsi sempre che qui noi facciamo una legge politica ».

anche come la seconda avesse ragione nell'oppugnare la prima, la quale sosteneva, che le prerogative da concedere alla Santa Sede non fossero infine un'eccezione unica nella nostra costituzione politica, perchè non ne esistono solo pel sovrano, ma anche pei senatori e pei deputati (1).

Alcuni della Sinistra più avanzata non avrebbero voluto per la Chiesa cattolica il diritto comune; ma non per concederle privilegi come la Destra, sibbene per metterla in una posizione eccezionale sfavorevole. Essi dicevano: avete torto nel considerare la Chiesa cattolica come una associazione religiosa qualunque; essa non è pericolosa solo perchè troppo vasta e potente, nè solo perchè incostituzionale (2) e perchè tende in tutto il mondo ad usurpare i diritti dello Stato, sibbene eziandio perchè fra noi in ispecie vuole addirittura rovesciare lo Stato, che si ostina a non riconoscere, e restaurare il potere temporale (3). Non avevano torto; ma, se era politicamente impossibile di applicare alla Chiesa cattolica il diritto co-

(1) *Deputati*, 24 genn. 1871, pag. 372, col. 2, Minghetti: « Nello schema proposto dal Governo e dalla Commissione, io non trovo offesa ai nostri diritti. In ogni paese monarchico il Re ha delle prerogative che sovrastano al diritto comune; in ogni paese costituzionale i senatori, i deputati hanno anch'essi delle prerogative superiori agli altri cittadini ». — Cfr. ibid., 31 genn., pag. 430, col. 2-3, Bonghi, e 1° febb., pag. 442, col. 2, Macchi, risposta; passi che riferiremo appresso.

(2) *Deputati*, 28 genn. 1871, pag. 413, col. 2, Mancini: « In ogni privata società si riscontrano tre condizioni importantissime, che mancano assolutamente in questa supposta Associazione cattolica. — La prima è che generalmente in qualsiasi società non vi è a temere mutazione di leggi e di ordini interni, fuorchè per la sola volontà degli associati, o almeno (in certi casi) della loro maggioranza... La terza non meno essenziale differenza, o signori, sta in ciò, che manca nella presente società cattolica ogni efficacia di autorità coattiva per gli abusi dei capi e dei ministri del culto, e per la violazione degli obblighi e degli statuti sociali ».

(3) *Deputati*, 4 febb. 1871, pag. 498, col. 2, Corte: « Il Re è il rappresentante politico di tutta la nazione; quindi il dire che la sua persona è sacra ed inviolabile non offende la libertà di coscienza di nessuno; ma il Papa è il *capo di una setta*, e voi non potete, senza offendere la libertà di coscienza, impedire che gl'Israeliti lo chiamino impostore, e i Protestanti figlio di Belial o di Belzebù, o bestia dell'Apocalisse ». — La concezione della Chiesa cattolica come una setta ha perdurato in alcuni

mune delle associazioni, fondazioni e corporazioni religiose, molto meno si sarebbe potuto trattarla giuridicamente come

della Sinistra. *Deputati*, 17 marzo 1875 (*Discussioni*), pag. 2169, col. 1-2, La Porta; ibid., 5 maggio, pagg. 2932-33, Tommasi-Crudeli: « Noi abbiamo, più di ogni altro, il dovere di riconoscere che questa *setta* non costituisce per se sola la Chiesa. — Essa non è che un patriziato avventizio, il quale ha usurpato lentamente il governo di una associazione eminentemente democratica nella sua essenza, e che adesso, spaventato dalle grandi conquiste della scienza e della libertà, ha creduto di assicurare meglio il suo dominio, col fare del suo capo apparente un semidio, i di cui responsi debbono essere da tutta la comunità cattolica accettati, sotto pena di anatema ». — Palma L., *La sovranità personale del Sommo Pontefice*, 1885, pag. 387, § 3: « Alla chiesa cattolica non si può lasciare piena libertà, giacchè essa è nemica dichiarata del regno d'Italia: non intendiamo che perciò si torni alle vecchie armi del giurisdizionalismo, ma che si limiti la di lei libertà per quanto è necessario, e se ne puniscano gli abusi ». — Cfr. la quistione discussa alla Camera dei *Deputati*, il 17 gennaio 1862 (a proposito dell'obolo di San Pietro), se e perchè l'Italia dovesse considerarsi in istato di guerra col Papa-re, pagg. 1606-1609, e specialmente pag. 1607, col. 1-2.

Si aggiunga che i rapporti diplomatici tra il Papa e Vittorio Emanuele, ancora quale Re di Sardegna, dopo il 1859 si ruppero, e che non ne esistevano tra la S. Sede e il Regno d'Italia: *Ricordi della questione romana*, pag. 21, 1859, 9 ottobre, l'incaricato sardo parte da Roma; ibid., pag. 46, 1863, 7 sett., il Console Pontificio, sospetto di complicità coi briganti, viene espulso da Napoli; 12 sett., la Corte di Roma ritira l'*exequatur* al Console Italiano; 20 sett., il Governo italiano revoca l'*exequatur* ai Consoli Pontificii. — Nel 1866 e nel 1867 Pio IX dichiarò nulle le leggi italiane intorno all'asse ecclesiastico; vedi appresso, nel § 5, a proposito dell'inviolabilità pontificia.

Letteratura sull'obolo di S. Pietro:

1. *Il danaro di San Pietro in Roma* [Roma, 1° agosto 1860], pagg. 8. — Roma, biblioteca V. Em., miscell. Risorgimento, B, 19, 14. — È il proclama di una Commissione di Romani, che promuove la raccolta dell'obolo di S. Pietro fra i cittadini di Roma, e indica le varie persone incaricate di raccoglierlo nelle varie parti della città.

2. [Lesage H., canonico, firmato a pag. 30], *Le denier de Saint-Pierre*, Saint-Omer, impr. Fleury, 1868, pagg. 30. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, B, 24, 6. — Poesia in senso temporalista.

3. [De Corcelle F., firmato a pag. 1], *Situation financière et*

una setta. Coloro stessi che sostenevano queste idee, si accorgevano dell'assoluta impossibilità di attuarle per allora, e quindi si astenevano dal formularle in proposte di legge.

29. Un altro sistema non differiva molto da quello della Commissione e del Ministero: ammetteva anch'esso i due principî cardinali di quello, le guarentigie e la separazione (1); ma dava a quest'ultima un significato meno largo del Ministero e della Commissione e meno ristretto del giurisdizionalista Mancini e dei radicali: cioè, deduceva anch'esso dalla separazione il principio dell'incompetenza dello Stato, ma la limitava alle materie spirituali e disciplinari, non la estendeva a quelle relative alla costituzione interna della Chiesa, e specialmente in quanto si trattasse non di imporla, ma di promuoverla indirettamente: questo sistema si riassumeva in due proposte principali, che trovavano l'appoggio dei giurisdizionalisti e dei radicali, cioè di rendere costituzionale *l'elezione dei capi* della Chiesa (vedi appresso, § 8, n. 74 e seg.) e (Peruzzi) *l'amministrazione dei beni* della medesima (vedi appresso, § 8, 115 e seg.).

30. Se ora mettiamo in confronto la Camera dei Deputati e quella dei Senatori dal punto di vista delle diverse correnti d'idee; risulta che esse si trovavano rappresen-

politique du Saint-Siège. — [Marseille, impr. Chauffard, 1869], pagg. 25. — Miscell. Risorgimento, B, 51, 3. — Temporalista.

Pag. 6, *Produit du Denier de Saint-Pierre:*

1861	. . . .	fr. 14,144,000
1862	. . . . . .	» 9,402,000
1863	. . . .	» 7,047,000
1864	. . . .	» 5,832,000
1865	. . . . . .	» 6,445,000
1866	. . .	» 5,939,000
1867	. . . . . .	» 11,312,000
1868	. . . . . .	» 11,090,000
	Total	fr. 71,161,000

4. Giorgi, « *L'obolo di S. Pietro.* Discorso di monsignor Callisto Giorgi nella basilica eudossiana li 24 gennaio 1869, nella festività anniversaria celebrata dall'arciconfraternita dell'obolo stesso ». — Roma, tip. Caire, 1869, pagg. 31. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 16, 12.

(1) *Deputati*, 1° febb. 1871, pag. 445, col. 1ª, Peruzzi: Da apologista delle leggi Leopoldine nel 1859, mi convertii poi alla formola Cavouriana.

tate in entrambe (1), quantunque in Senato il numero dei cattolico-liberali fosse naturalmente maggiore, e specialmente fossero più pronunziate le tinte clericali; ma liberi pensatori ce n'erano anche là (2), e non vi si mancò di parlare abbastanza aspramente contro il papato e la gerarchia cattolica (3).

31. Chi abbia redatto il progetto ministeriale, noi non lo sappiamo ufficialmente, nè io privatamente; ma, riguardo alla *storia esterna della redazione* della legge delle guarentigie, a noi interessa maggiormente conoscerla nella parte relativa al progetto della Giunta della Camera dei Deputati, sia perchè questo servì di base alla discussione, sia perchè nel seno della Giunta potevano manifestarsi più liberamente le diverse e opposte opinioni. Infatti il Ministero non mostrò di essere discorde rispetto alla legge delle guarentigie; dunque la storia della redazione del suo progetto potrebbe avere importanza più tosto rispetto alla forma che alla sostanza, a meno che ci fosse dato conoscere la storia intima della redazione, i processi verbali delle discussioni in seno al Consiglio dei Ministri, e non soltanto chi semplicemente abbia formulato il progetto.

Nel seno della Giunta, invece, si trovarono realmente rappresentate opinioni opposte. I membri che presero parte più attiva alla redazione e alla discussione furono due, il Bonghi relatore, di Destra, e il Mancini, di Sinistra.

(1) I nomi principali dei deputati cattolico-liberali e quelli dei semi-clericali li abbiamo citati sopra, n. 25, pag. 546, n. 4 e a n. 26, pag. 547, n. n. 2; notiamo ora alcuni dei principali acattolici: Billia Antonio, Civinini, Morelli Salvatore, Abignente, Crispi, Mancini, Bargoni, Guerzoni, Bonghi, Macchi, Minghetti, ecc.; alcuni di loro usavano un linguaggio riservato; così per es. *Deputati*, 24 genn. 1871, p. 373, col. 1ª, Minghetti: Protesta che i liberi pensatori della Camera non sono molti, e che egli non è di questo numero; ma parla di un « sentimento religioso nella vita dell'uomo e in quella dei popoli » in genere: lo stesso linguaggio tiene nelle sue opere, p. es. nello *Stato e Chiesa*.

(2) P. es. Amari Michele, Mamiani, ecc.

(3) Esempi, *Senato*, discussione della Legge delle guarentigie, 20 aprile 1871, pagg. 461-62, Siotto-Pintor: Il magistrato può mantenere il beneficio al sacerdote sospeso *ex informata conscientia*; — 27 apr., pag. 531, col. 1ª: La Legge delle guarentigie è una legge d'ipocrisia, o di mezzi termini, o di equivoci; — 21 apr., Robecchi; — 30 apr., pag. 551, col. 3ª, Musio: Conciliazione tra l'Italia e il Papato è impossibile.

Fra gli altri vanno specialmente notati il Borgatti, per la parte molto importante che egli aveva avuto precedentemente negli affari e nelle negoziazioni politico-ecclesiastiche, e anche il Torrigiani come quegli che, dopo il Bonghi, prese più di frequente la parola nella Camera per sostenere le idee della Commissione. Il Mancini non assistette a tutte le sedute di questa; ad un certo punto egli credette conveniente di ritirarsi, noi non siamo in grado di giudicare se a torto o a ragione; certo si è che le sue idee erano molto divergenti da quelle degli altri membri della Giunta, e che egli venne in urto coi medesimi. Non avendo potuto farle accettare dalla Commissione, le ripresentò poi alla Camera.

Assentatosi il Mancini, gli altri membri della Giunta si trovavano di accordo, almeno per quanto si vede dagli Atti ufficiali della Camera. Dalle asserzioni del Mancini, non contraddette dal Bonghi, risulta che la redazione del progetto della Commissione è dovuta quasi tutta a questo relatore, specie il secondo Titolo, che il giureconsulto napoletano giudica acerbamente (1), e che poi subì, diversamente dal primo, una redazione quasi del tutto nuova quando fu discusso nella Camera.

Delle differenze essenziali fra il progetto della Giunta e quello del Ministero, ne parlammo sopra; qui noi abbiamo voluto accennare soltanto la storia esterna della redazione.

32. La *discussione* fu ampia (2); la condizione esplicita di dover trasportare la capitale dentro un tempo determinato (3), e tacita, di non doverla trasferire prima della

(1) *Deputati*, 28 genn., pagina 412, col. 2ª, Mancini: Dichiara che nelle sedute della Giunta [ossia Commissione], alle quali egli prese parte, non si trattò mai del II titolo del progetto sulle guarentigie, che dunque il medesimo o fu trattato soltanto nelle ultime sedute alle quali egli non assistette, o fu compilato interamente dal solo Bonghi. « Ora, io son certo di esprimere un giudizio che avran meco comune tutte le persone competenti a giudicare in questa materia, qualificando questa parte [il II tit.] del disegno di legge sommamente difettosa, senza principii, incompleta e mancante di punti essenziali, e dello stesso linguaggio legislativo ».

(2) Discussione generale, *Deputati*, 23-28, 30-31 gennaio 1871, 1-2 febb.; discussione degli articoli, 2-14 febbraio, 9-18 marzo.

(3) Termine estremo, fine del giugno 1871, art. 2 del progetto approvato dal Senato il 30 dic. 1870; legge 3 febbraio 1871.

pubblicazione della legge delle guarentigie (1), non impedì che la discussione fosse fatta con tutta la larghezza possibile nella Camera dei deputati, ma soltanto nel Senato (2). Un certo disturbo ad una soluzione serena del problema fu invece apportato dalle frequenti minaccie del Gabinetto di dimettersi (3). I tre punti, sopra accennati, in cui nel primo Titolo la Commissione differiva dal Ministero, punti logicamente coordinati fra di loro, sembra che incontrassero il favore della maggioranza della Camera, e che questa li avrebbe decisi tutti nel senso della Giunta, cioè meno favorevole alla Santa Sede, se il Ministero non avesse posta la quistione di Gabinetto. Allora cessava il problema di scienza e di politica estera, e sottentrava quello di politica interna, la disciplina dei partiti; i membri della Giunta prescindevano dalle loro proposte, e si dichiaravano ognuno libero di votare a suo modo. Però, tolti quei tre punti, gravissimi ma non i più essenziali, la quistione di Gabinetto non ebbe altri effetti disturbatori; e poi essa non era posta per motivi estrinseci alla legge

(1) Nella discussione della Legge sul trasporto della Capitale (*Deputati*, 23 dic. 1870) il Crispi ed altri deputati protestarono contro le intenzioni manifestate dall'Ufficio Centrale del Senato [*Senato*, 30 dic. 1870, pag. 101, col. 2ª, Progetto dell'Ufficio Centrale, art. 2: « La sede del Governo vi sarà stabilita (in Roma) dopo che sarà diventata obbligatoria la legge riserbata con l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 1870, N. 6165; e non più tardi del 30 giugno »], di mettere come condizione del trasferimento la previa pubblicazione della Legge delle guarentigie: ma il ministro rispose, che questa intenzione non era stata ancora manifestata ufficialmente in Senato, che quindi ancora non si poteva parlare di violazione della libertà di discutere ampiamente, e che dentro più di 6 mesi si sarebbe avuto tutto l'agio di discutere. L'emendamento dell'Ufficio Centrale del Senato fu poi respinto (*Senato*, 30 dic. 1870); ma fu approvato un ordine del giorno, accettato dal Ministero (ibid., pag. 115, col. 3ª), che confidava che la Legge delle guarentigie sarebbe stata pubblicata prima del termine prefisso pel trasporto della Capitale (ibid., pag. 126, col. 1ª e 3ª).

(2) Vedi p. es. *Senato*, 2 maggio 1871, pag. 574, col. 1ª: L'Ufficio Centrale ritira il suo emendamento all'art. 13 per non differire la pubblicazione della Legge.

(3) Vedi p. es. *Deputati*, 11 febb. 1871, pag. 572, col. prima; Lanza, Presidente del Consiglio, fa una quistione di gabinetto dell'aggiunta della Commissione all'art. 7.

come talvolta accade, ma intrinseci alla medesima, fondati nella politica estera. Sicchè resta sempre vero il giudizio sopra esternato, che la legge delle guarentigie è il risultato delle idee, giuste o false, ma ben riflesse, del partito dominante nel 1870-71.

Nella Camera erano tutti penetrati della necessità di un dibattimento ampio; quindi la discussione generale non fu tenuta soltanto prima di quella degli articoli; sibbene venne permessa di nuovo al cominciare del secondo Titolo; giacchè, sebbene quasi tutti gli oratori avessero, prima della discussione degli articoli, esposto le loro idee non soltanto sulle prerogative, ma anche sui rapporti interni fra Stato e Chiesa; pure, allorchè si pervenne a questo Titolo, sentivano il bisogno o di svilupparle maggiormente o di adattarle secondo le guarentigie ora votate od anche di rinfrescarle alla memoria dei colleghi, oltre che taluni si erano riservato di esporre le loro idee generali a proposito del secondo Titolo, al quale specialmente si limitavano. Pertanto, senza dichiarare esplicitamente riaperta la discussione generale, il Presidente della Camera e i deputati ritennero come ben inteso, che gli oratori, a proposito del 1° articolo del secondo Titolo, avessero facoltà di rientrarvi, ma limitandola ora ai rapporti interni fra lo Stato e la Chiesa senza parlare più delle guarentigie di già votate (1). Dunque, posto che le concessioni del secondo Titolo siano quelle politicamente meno giustificabili, non può dirsi neppure per esse che non siano il frutto d'idee ben maturate, quantunque in gran parte false.

Capo II. — Esposizione.

§§ 5-9, n. 33-127. — *Progetti, Legge, Controprogetti.*

Acciocchè l'esposizione della legge delle Guarentigie riesca più chiara, premettiamo il testo dei progetti della medesima, presentati nel 1870-71, della legge stessa e dei controprogetti, molto più che i primi riesce noioso andarli a pescare nei volumi degli Atti delle Camere, e gli ultimi non sono facilmente reperibili. Aggiungiamo tavole di raffronti.

(1) Vedi la tornata del 9 marzo 1871, *Deputati.*

I) Progetti.

A) " *Progetto di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Lanza) di concerto coll'intero Gabinetto, nella tornata del 9 dicembre 1870, per garanzie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede* (1).

" Art. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

" Al Sommo Pontefice sono dovuti in tutto il Regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze onorifiche riconosciutegli dai sovrani cattolici.

" Art. 2. Il Sommo Pontefice può conservare le sue guardie di palazzo.

" Art. 3. È conservata l'annua assegnazione di L. 3,225,000 ch'era inscritta nel bilancio romano a titolo di *fondo pel trattamento del Sommo Pontefice, Sacro Collegio dei Cardinali,* ecc.

" Quest'assegnazione sarà inscritta sul Gran Libro del debito pubblico del Regno d'Italia, sotto forma di rendita perpetua ed inalienabile, al nome della Santa Sede.

" La rendita suddetta sarà esente da ogni specie di tassa o carico governativo, provinciale o comunale.

" Art. 4. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere liberamente, e con esenzione da ogni tassa o carico pubblico, dei palazzi pontifici del Vaticano e di Santa Maria Maggiore, con tutti gli edifizi, i giardini e terreni annessi e dipendenti, come pure della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue dipendenze.

" I detti palazzi e luoghi sono considerati immuni dalla giurisdizione dello Stato.

" È parimente immune qualunque altro luogo dove il Sommo Pontefice abbia dimora, anche temporaria, finchè vi rimane.

(1) Stampato negli *Atti Ufficiali del Parlamento Italiano, Camera dei Deputati*, sotto il giorno 10 dicembre, pagg. 42-44 esposizione dei motivi, pagg. 44-45 progetto. — Nella 2ª edizione degli Atti costituisce il numero 31 degli stampati, cioè *Camera dei Deputati, Legislatura XI, sessione 1870-71 dal 5 dicembre 1870 al 24 giugno 1871. Raccolta dei Documenti stampati per ordine della Camera*. Vol. 4. Roma, Botta, 1872, numero 31.

" Art. 5. La immunità dalla giurisdizione dello Stato, stabilita nei palazzi e luoghi menzionati nell'art. 4, si estende anche ai locali dove e mentre si tenga un Conclave od un Concilio generale.

" Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura con l'assistenza della forza armata la libertà del Conclave e del Concilio.

" Art. 6. Per effetto della immunità stabilita negli articoli 4 e 5, nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può introdursi sotto verun titolo nei palazzi e luoghi immuni per esercitarvi atti del proprio ufficio, se non a richiesta o con licenza del Sommo Pontefice, o di chi ne fa le veci o presiede il Conclave o il Concilio generale.

" Accadendo che alcuno commetta nei palazzi o luoghi immuni un reato previsto dalle leggi penali dello Stato, oppure vi si introduca dopo averlo commesso altrove, non potrà esservi ricercato, nè estratto, se non colla permissione del Sommo Pontefice.

" Art. 7. Sono immuni da qualunque spropriazione per causa di pubblica utilità i palazzi destinati nel capoverso dell'art. 4 all'uso del Sommo Pontefice.

" Art. 8. È vietato di procedere per qualunque motivo a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici della dataria, della penitenzieria, della cancelleria apostolica e delle sacre congregazioni della Santa Sede investite di attribuzioni ecclesiastiche.

" Art. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle solite basiliche in Roma, o di pubblicare altrimenti tutti gli atti del suddetto suo ministero e quelli delle sacre congregazioni della Santa Sede, senza che il Governo vi opponga o permetta che venga opposto da chicchessia verun ostacolo od impedimento.

" Art. 10. I cardinali ed altri ecclesiastici non possono essere in alcun modo ricercati nè molestati per la parte che a cagione delle proprie funzioni abbiano preso in Roma a qualunque atto ecclesiastico del Sommo Pontefice, delle sacre congregazioni o di altri uffici della Santa Sede.

" Ogni persona, ancorchè straniera, investita di funzioni ecclesiastiche in Roma, godrà delle guarentigie per-

sonali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno sino a che conserva il proprio uffizio.

" Art. 11. La Santa Sede corrisponde liberamente coll'episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

" Art. 12. Il Sommo Pontefice ha facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta ".

Comma 2° identico col comma 3° della Legge.

" I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri ".

Comma 4° identico col comma 5° della Legge.

" I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel Regno ".

Commi 6° e 7° identici coi commi 7° ed 8° della Legge.

" Art. 13. I legati ed altri rappresentanti del Sommo Pontefice, o di Potenze estere presso Sua Santità, godranno nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

" Art. 14. L'esercizio dell'autorità e giurisdizione spirituale e disciplinare del Sommo Pontefice e di tutta la gerarchia ecclesiastica va esente da qualunque ingerenza o sindacato della potestà civile; è in conseguenza abolito l'appello detto *ab abusu* ed ogni simile richiamo all'autorità civile contro gli atti propri dell'autorità ecclesiastica.

" È sempre escluso l'impiego del braccio secolare e di ogni mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici.

" Art. 15. I concilii, i capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo.

" Art. 16. Le nomine ai benefizi maggiori e minori, a tutte le dignità, cariche ed uffici della Chiesa in Italia avranno luogo senza nessuna ingerenza del Governo del Re. Però i nominati, eccettuati i vescovi suburbicari di Roma, debbono essere cittadini dello Stato per aver diritto alle temporalità.

" Art. 17. Sono aboliti il giuramento dei vescovi al Re, il *regio placito* ed il *regio exequatur*, salvo per la esecu-

zione delle provvisioni relative alla proprietà e destinazione delle temporalità di enti od instituti ecclesiastici.

" Art. 18. È pure abolita la legazia apostolica in Sicilia.

" Art. 19. I seminari, le accademie, i collegi e gli altri instituti cattolici fondati in Roma per la educazione e cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

" Art. 20. Ogni disposizione di legge od altra qualunque, che sia contraria alla presente legge, è abrogata „.

B) " *Relazione [Progetto] della Giunta, composta dei deputati Accolla, Andreucci, Borgatti, Mancini, Restelli, Torrigiani e Bonghi, relatore, presentata nella tornata del 16 gennaio 1871, per garanzie della indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede* (1).

" Titolo I.

" *Delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.*

" Art. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

" Art. 2. Le sanzioni penali per le offese alla persona del Re sono applicabili ed estese alle offese alla persona del Sommo Pontefice.

" Art. 3. Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del Regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici.

" Il Sommo Pontefice ha facoltà di continuare a tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona ed alla custodia dei palazzi di cui all'art. 5.

" Art. 4. È stabilita a favore della Santa Sede una dotazione di... „.

Il resto è identico colla Legge sino all'ultimo comma escluso, il quale non fu accettato, e suonava così:

(1) Stampata negli *Atti Ufficiali*, ecc., cit.; sotto il giorno 21; pagg. 341-50 Relazione, pagg. 350-51 Progetto, pagg. 351-52 Allegati. — Nella 2ª ediz. cit. degli *Atti* costituisce il num. 31-A dei Documenti, o, come di solito vengono anche detti, Stampati

" Nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica la dotazione in rendita potrà essere convertita per legge e d'accordo colla Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile indipendente dal debito pubblico dello Stato.

" Art. 5. *Comma 1° identico.*

" I detti palazzi, villa ed annessi sono esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

" I musei e biblioteca continueranno ad essere aperti al pubblico secondo l'attuale consuetudine.

" Art. 6. I cardinali, durante il Conclave, partecipano della inviolabilità del Sommo Pontefice, e colle medesime garanzie.

" Art. 7. Nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice, o abitati temporaneamente da lui, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio, ovvero munito d'un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma.

" Art. 8. È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri, o registri, negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente ecclesiastiche.

" L'autorità giudiziaria decide sulle dimande di esibizione o rilascio, in originale o in copia, di documenti presso codesti uffici, quando non siano accolte.

" Art. 9. La pubblicazione degli atti del ministero ecclesiastico della Santa Sede, sia per affissione alle porte delle chiese, sia in qualunque altro modo venga determinato da essa stessa, non è soggetta ad alcuna opposizione o vincolo per parte del Governo, ed è difesa da qualunque impedimento od ostacolo per parte dei privati.

" Art. 10. Gli ecclesiastici che partecipano in Roma agli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione d'essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica „.

Comma 2° identico.

" Art. 11. I legati e nunzi del Sommo Pontefice presso i Governi esteri ed i ministri di questi presso Sua San-

tità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

" Le sanzioni penali per le offese agl'inviati delle potenze estere presso il Governo italiano sono estese ai suddetti legati, nunzi e ministri.

" Art. 12. Per assicurare al Sommo Pontefice la libera comunicazione col mondo cattolico, gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta „.

I commi seguenti sono identici.

" Art. 13. I seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati in Roma per la educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

" Art. 14. Ogni caso di controversia per inosservanza od eccesso delle prerogative sancite dai precedenti articoli è deferito alla competenza della suprema autorità giudiziaria del Regno.

" Titolo II.

" *Relazioni della Chiesa collo Stato in Italia* (1).

" Art. 15. È abrogata ogni restrizione pattuita per concordato, ovvero introdotta per legge o per antica consuetudine all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti garantiti ai cittadini del regno dal § 1° dell'articolo 28 e dall'articolo 32 dello Statuto.

" I vescovi non saranno più richiesti di prestare giuramento al Re; ed ogni ingerenza del Governo del Re nell'elezione di essi è abolita, eccetto che per le mense di Regio patronato.

" Art. 16. Sono abrogati il regio *exequatur* e il regio *placet* ed ogni altra forma d'assenso governativo adoperata a rendere esecutorii gli atti dell'autorità ecclesiastica, salvo quelli che riguardano le provviste beneficiarie e l'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

" Sul valore legale ed effetto giuridico degli atti della

(1) Le parole « in Italia » si trovano soppresse nella seconda edizione.

autorità ecclesiastica e sugli eccessi di questa decide l'autorità giudiziaria.

" Art. 17. Con legge ulteriore sarà provveduto per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico e per la abolizione delle amministrazioni governative del fondo del Culto e degli economati regi, non che del Ministero dei culti e delle spese di culto inscritte in bilancio „.

C) " *Relazione* [*Progetto*] *dell'Ufficio Centrale, composto dei senatori Poggi, Vigliani, Pallieri, Mamiani* (*relatore*) *e Tecchio* (1).

" Titolo I.

" *Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede* „.

Art. 1. *Identico colla Legge.*

" Art. 2. All'attentato, alle offese e alle ingiurie contro la persona del Sommo Pontefice e alla provocazione a commetterli si applicano, quanto alle pene e all'esercizio della azione penale, le disposizioni relative ad uguali reati contro la persona del Re.

" Nulla però s'intende detratto alla libertà della discussione in materia religiosa „.

Art. 3. *Comma 1° identico.*

" Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno.

" Art. 4. È conservata a favore della Santa Sede una dotazione di... „.

Il resto è identico.

Art. 5. *Identico.*

Art. 6. *Identico.*

---

(1) Stampata negli *Atti Ufficiali del Parlamento Italiano. Senato del Regno.* Sotto il giorno 22 aprile 1871, pagg. 487-94, cioè pagg. 487-92 Relazione, pagg. 492-94 Modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale poste accanto al progetto votato dal Parlamento. — Nella 2ª edizione costituisce il numero 43 dei *Documenti*.

" ART. 7. Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio generale, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio ".

ART. 8. *Identico.*

ART. 9. *Identico.*

ART. 10. *Identico, tranne l'aggiunta nel 1° comma delle parole* " alla formazione ed " *dopo* " Roma ".

ART. 11. *Identico nei primi due commi. Il 3° dopo le parole* " lo stesso diritto " *è modificato così:* " nel recarsi al luogo della loro missione e nel tornare dal medesimo ".

ART. 12. *Identico.*

" ART. 13. Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie i seminarii, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

" Le lauree e i diplomi conferiti da studii superiori e da facoltà universitarie conservate od istituite dal Sommo Pontefice in Roma, e nelle sedi suburbicarie, avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere.

" TITOLO II.

" *Relazioni dello Stato colla Chiesa* ".

ART. 14. *Identico.*

" ART. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

" I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

" I nominati ai benefizi maggiori o minori non ne potranno entrare al possesso se non sono cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie ".

L'ultimo comma è identico.

ART. 16. *Comma 1° identico coll'aggiunta di* " il " *dopo* " exequatur ". *Poi:*

" Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e al *placet* regio gli atti di essa autorità in quanto riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici o la entrata in possesso dei provvisti di benefizi maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

" Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi d'esistenza degli istituti ecclesiastici, all'acquisto ed alienazione dei loro beni „.

Art. 17. *Comma 1° identico.*

" La cognizione degli effetti civili, così di questi come di ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai Tribunali laici ordinarii.

" Però tali atti son privi d'effetto, se contrarii alle leggi dello Stato d'ordine pubblico, o privato, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato „.

Art. 18. *Identico.*

Art. 19. *Identico.*

II) Legge.

D) " *Legge 13 maggio 1871*, n. 214 (serie 2ª), *per le guarentigie* delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

" Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

" Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

" Titolo I.

" *Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.*

" Art. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

" Art. 2. L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

" Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'art. 1° della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'art. 19 della legge stessa.

" I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

" La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

" Art. 3. Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori sovrani; e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

" Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle Leggi vigenti del Regno.

" Art. 4. È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di L. 3,225,000.

" Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero*, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

" La dotazione di cui sopra sarà inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

" Essa resterà esente da ogni specie di tassa ed onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.

" Art. 5. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonchè della

villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

" I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

" Art. 6. Durante la vacanza della Sede Pontificia nessuna Autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

" Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

" Art.. 7. Nessun uffiziale della pubblica Autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

" Art. 8. È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

" Art. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

" Art. 10. Gli Ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorità pubblica.

" Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle Leggi del Regno.

" Art. 11. Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

" Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.

[554-55]

" Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

" ART. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

" A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano, o in altra sua residenza, uffizi di posta e di telegrafo, serviti da impiegati di sua scelta.

" L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci e delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

" I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

" L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

" I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

" Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno.

" I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

" ART. 13. Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie i Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici fondati per la educazione e coltura degli Ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.

" TITOLO II.

" *Relazioni dello Stato colla Chiesa.*

" ART. 14. È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

“ ART. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

“ I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

“ I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

“ Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato.

“ ART. 16. Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

“ Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

“ Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

“ ART. 17. In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

“ La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

“ Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato.

“ ART. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

“ ART. 19. In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima.

“ Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

" Dato a Torino addì 13 maggio 1871.

" VITTORIO EMANUELE

" G. Lanza.
" E. Visconti-Venosta.
" G. De Falco.
" Q. Sella.
" C. Correnti.
" E. Ricotti.
" G. Acton.
" S. Castagnola.
" G. Gadda. „

III. Raffronti.

E) *Tavola di raffronti tra gli articoli della legge, del progetto come fu votato dai deputati, emendato dall'ufficio centrale del Senato e dal Senato, cogli articoli del progetto del Ministero e del progetto della Giunta della Camera dei deputati.*

L. = Legge; D. = Deputati; U. C. = Ufficio Centrale; S. = Senato; M. = Ministero; G. = Giunta.

	L.; D.; U. C.; S.	M.	G.
art.	1	1	1
	2	manca (1)	2
	3	1, 2 (2)	3
	4	3 (3)	4
	5	4 e 7 (4)	5
	6	5; cfr. 4 e 6 (5)	6
	7	6 (6)	7
	8	8	8

(1) L'articolo 2 del Ministero trova corrispondenza nell'articolo 3 della Legge.

(2) L'articolo 3 del Ministero vedilo a proposito dell'articolo 4 della Legge.

(3) L'articolo 4 del Ministero vedilo a proposito dell'articolo 5 della Legge.

(4) Articolo 5 Ministero a proposito 6 Legge.

(5) Articolo 6 Ministero a proposito 7 Legge.

(6) Articolo 7 Ministero a proposito 5 Legge.

Art.	9 . . .	9	9
	10 . . .	10	10
	11 . . .	13 (1)	11
	12 . . .	11, 12	12
	13 . . .	19 (2)	13
	14 . . .	15 (3)	15 (4)
	15 . . .	16-18 (5) . . .	15
	16 . . .	17 (6)	16
	17 . . .	14 (7)	16
	18 . . .	manca (8) . .	17
	19 . . .	20 (9).	manca

F) ***Tavole delle uguaglianze e delle differenze formali o sostanziali tra la redazione del progetto della Giunta della Camera dei deputati, la redazione votata dalla Camera dei deputati, quella proposta dall'ufficio centrale del Senato, e la redazione votata dal Senato la quale fu approvata dalla Camera dei deputati e corrisponde perciò alla definitiva della legge*** (10).

Esplicazione dei segni: = significa uguale; || significa quasi uguale, ossia differenza più tosto formale; ✸ significa differenza sostanziale. Quando sotto alcune delle lettere iniziali G. (= Giunta), D. (= Camera dei deputati), U. C. (= Ufficio centrale), S. e L. (= Senato e Legge) mettiamo il segno —, ciò significa che le rispettive redazioni sono uguali.

Art. 1. G. = D. = U.C. = S. e L.
2. G. ✸ D. ✸ U.C. ✸ S. e L. (— sotto D., S., L.)
3. G. ✸ D. ✸ U.C. || S. e L.

(1) Articolo 11 Ministero a proposito 12 Legge.
(2) Articolo 12 Ministero a proposito 11 Legge.
(3) Articolo 14 Ministero a proposito 17 Legge.
(4) Articolo 15 Ministero a proposito 14 Legge.
(5) Articolo 16 Ministero a proposito 15 Legge.
(6) Articolo 17 Ministero a proposito 16 Legge.
(7) Articolo 18 Ministero a proposito 15 Legge.
(8) Articolo 19 Ministero a proposito 13 Legge.
(9) L'articolo 14 della Giunta manca negli altri progetti e nella Legge.
(10) Ricordiamo che la discussione fu fatta sul progetto della Giunta.

Art. 4. G. ✚ D. = U.C. = S. e L.
5. G. ✚ D. ✚ U.C. = S. e L.
6. G. ✚ D. ✚ U.C. S. e L.
7. G. ✚ D. ‖ U.C. = S. e L.
8. G. ✚ D. = U.C. = S. e L.
9. G. ✚ D. = U.C. = S. e L.
10. G. ‖ D. ‖ U.C. S. e L.
11. G. ✚ D. ‖ U.C. = S. e L.
12. G. ‖ D. ‖ U.C. = S. e L.
13. G. ‖ D. ✚ U.C. S. e L.
14. G. ✚ D. = U.C. = S. e L.
15. G. ✚ D. ‖ U.C. ‖ S. e L.
16. G. ✚ D. ‖ U.C. S. e L.
17. G. ✚ D. ‖ U.C. ‖ S. e L.
18. . . . . D. ✛ U.C. = S. e L.
19. . . . . D. ✚ U.C. = S. e L.

(i) ***Giorni della discussione di ciascun articolo nella Camera dei deputati e nel Senato, e redazioni attraverso le quali si arrivò nella discussione alla redazione definitiva di ciascun articolo della legge*** (1).

Art. 1. Discusso nella Camera dei *Deputati*, 2 febb. 1871, pag. 455-62; 3 febbraio, pag. 463-64; in *Senato*, 26 aprile,

(1) Qui non teniamo conto degli emendamenti ed articoli sostitutivi proposti da deputati e da Senatori, i quali non abbiano relazione colla redazione accolta dalla Camera dei deputati o con quella definitiva della Legge. La redazione del Ministero, quelle primitive della Giunta della Camera dei deputati, e dell'Ufficio Centrale del Senato, si vedano a suo luogo. — Tutti gli articoli emendati dal Senato furono approvati, senza modificazioni dalla Camera dei deputati nei giorni 8 e 9 maggio con un po' di discussione soltanto negli articoli 4 e 5: ci dispensiamo dunque dal segnare la data della seconda discussione od approvazione di ciascuno articolo nella Camera dei deputati.

pag. 517. — Redazione della Giunta identica a quella approvata dai Deputati, a quella proposta dall'ufficio centrale del Senato, a quella approvata dal Senato ed accettata definitivamente dai Deputati e divenuta articolo di legge.

Art. 2. Discusso dai *Deputati*, 4-7 febbraio; dal *Senato*, 27 (per errore è intitolato 28) aprile, pagg. 527-30.

Redazione seconda proposta dalla Giunta il 4 febbraio, pag. 497, colonna seconda: " L'attentato alla persona del Sommo Pontefice, la provocazione a commetterlo, lo sprezzo eccitato contro di esso con discorso pubblico, scritto o fatto, e la offesa con qualunque mezzo proprio a manifestare il pensiero sono puniti colle sanzioni stabilite per gli stessi reati contro la persona del Re ".

Redazione terza della Giunta, 6 febbraio, pag. 508, colonna seconda, come la definitiva presente, tranne il penultimo comma, che suona così: " L'azione penale pei detti reati è pubblica ". Lo Speciale, ibid., colonna terza, propone l'aggiunta " e di competenza della Corte di assisie ".

Redazione quarta, concordata tra la Giunta e il Ministero, 7 febbraio, viene approvata, ed è la definitiva.

Art. 3. Discusso dai *Deputati*, 8 febbraio; dal *Senato*, 26 aprile, pag. 517-21.

Comma primo, Giunta = Deputati = Ufficio centrale = Senato e legge.

Comma secondo, redazione seconda della Giunta (pagina 541, col. seconda) sopprime le parole " continuare a. " — pag. 541, col. seconda, viene approvato il seguente emendamento Cencelli e Ruspoli: " Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie svizzere e guardie nobili addette sinora alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del regno ". — La redazione definitiva è fondata sulla proposta dell'ufficio centrale, emendata dal Lanza (pag. 518, col. terza; approvato pag. 521, col. terza) in " il consueto numero di guardie " invece del semplice " guardie ".

Art. 4. Discusso dai *Deputati* il 9 febbraio, e l'ultimo comma della Giunta il 18 marzo; discusso dal *Senato* il 26 aprile, pag. 521, col. seconda e terza.

Il relatore Mamiani, a nome dell'ufficio centrale del Senato, durante la discussione propose (p. 521, col. terza) i seguenti emendamenti al primo comma, che furono ac-

cettati: “ È conservata a favore della Santa Sede *la* dotazione *dell*'annua..... „.

Art. 5. Discusso dai *Deputati*, 10 febb.; dal *Senato*, 26 aprile, pag. 521-22.

La Camera dei deputati approvò i due primi commi della Giunta, e i due seguenti commi proposti dal Cencelli, dal Ruspoli ed altri (p. 560-61; approvati p. 563, col. seconda): “ Sono proprietà nazionali i musei, la biblioteca e tutti gli altri oggetti d'arte esistenti negli edifizi Vaticani. — [Ultimo comma]. L'accesso al pubblico nei locali sovraccennati sarà regolato con norme da stabilirsi dal Ministero competente „. L'ufficio centrale del Senato sostituì ai tre ultimi commi approvati dalla Camera dei deputati la redazione definitiva.

Art. 6. Discusso dai *Deputati*, 10 febbraio; dal *Senato* il 26 aprile, pag. 526, col. seconda.

La redazione seconda proposta dalla Giunta (p. 564, col. terza) è identica colla legge.

Art. 7. Discusso dai *Deputati*, 11 e 13 febbraio; dal *Senato*, 26 aprile, pag. 522, col. seconda e terza.

Giunta = Deputati, tranne le parole dopo “ Concilio „ non accolte dalla Camera dei deputati, cioè “ ovvero munito d'un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma „. — L'ufficio centrale aggiunse una modificazione di convenienza.

Art. 8. Discusso dai *Deputati*, 14 febbraio; dal *Senato*, 26 aprile, pag. 522, col. terza.

La Camera dei deputati respinse il secondo comma della Giunta ed accettò la proposta Mancini (pag. 597, col. terza) di sostituire nel primo comma “ meramente spirituali „ a “ meramente ecclesiastiche „.

Art. 9. Discusso dai *Deputati*, 14 febbraio, p. 601-603; dal *Senato*, 26 aprile, pag. 522.

Il Ministero (*Deputati*, pag. 603, col. prima) propone una nuova redazione, che venne approvata (ibid. col. seconda), ed è la definitiva.

Art. 10. Discusso dai *Deputati*, 15 febbraio, p. 605-13; dal *Senato*, 26 aprile, pagg. 522-23.

Giunta = Deputati = legge; tranne che la Giunta diceva “ agli atti „ invece di “ all'emanazione degli atti „ (emendamento proposto dall'Ugdulena, pag. 612, col. prima), e non diceva “ per ragione d'ufficio „. Il Lanza (pag. 612, col. seconda) propone “ per ragioni del proprio ufficio „, e

" alla preparazione ed all'emanazione; „ ma la Camera votò la redazione definitiva.

Art. 11. Discusso dai *Deputati*, 15 febbraio, rinviato alla Giunta lo stesso giorno, pag. 615, col. terza, ripresentato e approvato il 16 febbraio, pag. 620, col. prima; discusso dal *Senato*, 27 apr., pag. 325, col. prima e seconda.

Nell'emendamento Carutti (Deputati, 15 febbraio, pagina 615, col. seconda) si trova pel terzo comma: " andando e ritornando „. Redazione seconda della Giunta viene approvata dai Deputati, e corrisponde alla legge, tranne che nell'ultimo comma dice " nell'andata e ritorno dalla loro missione „. — La redazione definitiva fu proposta dal Mamiani a nome dell'ufficio centrale ed approvata. (Negli Atti del Senato si trova ritorna*rne* invece di ritorna*re*, ma non è che un errore di stampa).

Art. 12. Discusso dai *Deputati*, 15 febbraio, p. 615-16; dal *Senato*, 27 aprile, pagg. 525-26.

La redazione definitiva è dovuta ad un emendamento del deputato Ercole, e ad un altro dell'ufficio centrale del Senato; entrambi intorno al primo comma.

Art. 13. Discusso dai *Deputati*, 16 febbraio, p. 617-20; dal *Senato*, 27 aprile, p. 526-27 e 1° maggio p. 565-67.

La differenza nella giacitura delle prime parole tra la redazione della Giunta e quella definitiva, è dovuta al deputato Mancini, p. 618, col. prima; l'aggiunta " e nelle sei sedi suburbicarie „ è dovuta all'ufficio centrale (" e nelle sedi suburbicarie „) e (*Senato*, 27 aprile, pag. 527, col. prima) al Correnti (" sei „).

Art. 14. Discusso dai *Deputati*, 9 e 10 marzo; dal *Senato*, 27 aprile, pag. 530, col. seconda e terza.

Redazione seconda della Giunta, 9 marzo, pag. 724, col. prima, come la definitiva, tranne la mancanza della parola " speciale „, la quale venne poi, 10 marzo, p. 741, col. terza, proposta dallo stesso relatore Bonghi (ed approvata) per contentare il Mancini, parola del resto non proposta dal Mancini stesso.

Art. 15. Discusso dai *Deputati*, 11, 13-14 marzo; dal *Senato*, 27 aprile, pag. 530-33.

Redazione seconda della Giunta, pag. 745, col. seconda, viene approvata dalla Camera dei deputati, p. 778, col. seconda e terza; differisce dalla definitiva nel primo e nel terzo comma, i quali suonano come segue. Comma primo della Giunta: " .... al diritto di nomina, presenta-

zione, o proposta, sinora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine, nella collazione dei benefizi maggiori „. Il relatore Bonghi, 21 marzo, pagina 859, col. terza, dopo la votazione dell'art. 19 della legge, propose (e venne approvato) di sopprimere la parola " presentazione „, acciocchè minimamente non si sospettasse abolito anche il diritto di regio patronato. — Comma terzo della Giunta: " Ai benefizi maggiori e minori non possono essere nominati se non... „. — La redazione definitiva del primo comma è dovuta all'ufficio centrale del Senato, quella del terzo al guardasigilli De Falco (Senato, pag. 564, col. terza).

ART. 16. Discusso, insieme all'art. 18, dai *Deputati*, 15 e 17 marzo; discusso a parte dal *Senato*, 28 aprile, pagine 535-38; 29 aprile, pag. 539-50; 30 aprile, p. 551-57; 1° maggio, pag. 559-64.

Redazione seconda della Giunta = Camera dei deputati e redazione definitiva, tranne che la Giunta nel primo comma dice " della autorità ecclesiastica „ parole che furono emendate dall'ufficio centrale.

ART. 17. Discusso dai *Deputati*, 18 marzo; dal *Senato*, 1° maggio, pag. 564-65.

La redazione seconda della Giunta, pag. 815, colonna prima, corrisponde alla legge, colle seguenti differenze: nel secondo comma della Giunta si trova " ai tribunali ordinari „, invece di " alla giurisdizione civile „; nel terzo comma della Giunta si dice " e soggetti alle leggi penali se costituiscono reato „, invece di " od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato „. — Fu votata dai deputati la seconda redazione della Giunta, pag. 819, colonna terza, ma coll'aggiunta seguente del Mancini nel secondo comma " od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei cittadini „ collocata tra " Stato „ e " soggetti „. — La redazione definitiva del secondo comma fu proposta, a nome dell'ufficio centrale, dal relatore Mamiani, *Senato*, pag. 565, col. seconda. — La redazione definitiva del terzo comma è dovuta all'ufficio centrale e (" privati „ invece di " cittadini „, pag. 565, col. prima e seconda) al senatore Miraglia.

ART. 18. Discusso dai *Deputati*, insieme all'art. 16, nei giorni 15-17 marzo; discusso a parte dal *Senato*, 2 maggio, pagg. 574-75.

Redazione seconda della Giunta approvata dalla Camera dei deputati (pag. 814, col. terza): " Con legge ulteriore sarà provveduto per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, e per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico „. — La redazione definitiva è quella dell'ufficio centrale.

Art. 19. Discusso dai *Deputati*, 20-21 marzo; dal *Senato*, 2 maggio, pag. 575, col. 2a.

La Giunta aggiunge alla sua redazione primitiva, ed i Deputati lo approvano pure (21 marzo 1859, col. 1a), quanto segue: " Sono pure abrogati gli articoli 4, 5, 7, 8 e 10 del regio decreto 29 ottobre 1870, numero 5540 „. — La redazione definitiva è quella dell'Ufficio centrale.

IV) Controprogetti.

H) *Controprogetto o serie di emendamenti del deputato Mancini.* (Nota. Parecchi articoli di questo controprogetto nel corso della discussione furono dallo stesso autore modificati) (1).

" Titolo I. — *Garentie d'indipendenza dell'autorità spirituale del Sommo Pontefice e della Santa Sede.*

" Art. 3. Al Sommo Pontefice saranno prestati nel territorio del Regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze onorifiche riconosciute dagli altri Governi.

" Potrà egli, a solo uopo di decoro e custodia dei palazzi indicati nell'articolo 5, avere nell'interno dei medesimi proprie guardie, senza eccedere il loro numero ordinario e consueto.

" Art. 4. È stabilita a favore della Sede pontificia l'assegnazione di un'annua rendita di lire 3,225,000, mercè la quale s'intenderà provveduto, come in passato, a tutti

(1) Il controprogetto Mancini non si trova pubblicato nè nella 1a, nè nella 2a edizione degli *Atti Ufficiali della Camera dei deputati*. Ringraziamo l'on. Peruzzi di avercelo fatto cortesemente pervenire dalla collezione che si conserva nella medesima. Esso si trova ristampato presso Mancini P. S., *Discorsi parlamentari sulla questione romana*, ecc. Firenze, Botta, 1871, p. 221-23.

i bisogni ecclesiastici del Sommo Pontefice e della Sede apostolica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze, agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte pontificia, a tutte le spese eventuali, nonchè alla manutenzione e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che vi sono impiegati.

" Quest'assegnazione sarà inscritta nel gran libro del debito pubblico del regno d'Italia sotto forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede, e sarà continuata a pagare anche in Sede vacante.

" La rendita suddetta sarà esente da ogni specie di tassa o carico governativo, provinciale o comunale.

" Art. 5. Il Sommo Pontefice, oltre l'assegnazione stabilita nell'articolo precedente, avrà il godimento de' palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonchè della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

" I detti palazzi, villa ed annessi, co' musei e con la biblioteca, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso, e da espropriazione per causa di pubblica utilità.

" I musei e biblioteca continueranno ad essere aperti all'uso o servizio del pubblico.

" Art. 6. Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura nel regno con l'assistenza della forza pubblica la libertà del Concilio ecumenico e del Conclave.

" Contro i membri che intervengono a queste adunanze, per tutta la loro durata, non potrà introdursi nè proseguirsi veruna accusa o procedimento penale.

" Art. 7. Nessun ufficiale della pubblica autorità ed agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice o abitati temporaneamente da lui, o nei quali si trovi radunato un Concilio ecumenico o un Conclave, se non autorizzato dal Sommo Pontefice o da chi ne fa le veci, o presiede il Concilio generale o il Conclave.

" Nel caso di crimini commessi nei luoghi anzidetti, o di accusati di crimini di ogni specie ivi rifugiati, e non consegnati, l'autorità e forza pubblica potrà introdursi nei medesimi soltanto allorchè vi sia autorizzata con de-

creto motivato dalla suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma.

" Art. 8. (Sulle visite e copie di carte e documenti). Com'è proposto dalla Commissione.

" Art. 9. Com'è proposto dal Ministero, con questa variante:

" Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di far affiggere alle porte delle basiliche in Roma e pubblicare nei modi e luoghi soliti tutti gli atti del suddetto suo ministero, esercitato sia personalmente, sia per mezzo delle Congregazioni della Santa Sede, senza opposizione del Governo, e rimosso ogni ostacolo da parte di privati.

" Art. 10. (Sulla irresponsabilità assoluta estesa a tutti gli ecclesiastici in Roma per partecipazione qualunque ad atti ecclesiastici della Santa Sede). Soppresso per deliberazione del Comitato della Camera.

" Art. 11. Gl'inviati dei Governi esteri per affari ecclesiastici presso il Sommo Pontefice godranno nel Regno delle immunità che spettano agli agenti diplomatici, salve al Governo le facoltà e cautele riconosciute dal diritto internazionale.

" Art. 12. La Santa Sede corrisponde liberamente con l'episcopato e con tutto il mondo cattolico senza veruna ingerenza del Governo italiano.

" Per assicurare al Sommo Pontefice la piena libertà di tali comunicazioni, ed anzi a maggiormente facilitarle, avrà egli facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo, ecc. „.

Il resto come nel progetto della Commissione.

" Art. 13. Nella città di Roma i seminari, le accademie ecclesiastiche, i collegi ed altri Istituti cattolici esistenti per l'educazione e cultura degli ecclesiastici delle varie nazioni, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede con libertà d'insegnamento, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno, salve le discipline generali quanto all'effetto legale di tali studi per l'ammessione alle Università, pel conseguimento dei diplomi e per l'esercizio delle professioni.

" Il Governo presenterà al Parlamento nella prossima Sessione un progetto di legge per estendere a tutti i cittadini il beneficio della libertà dell'insegnamento, determinandone le condizioni.

[558-59]

" ART. 14. Appartiene alla suprema Autorità giudiziaria del regno decidere le controversie che in casi dubbi insorgessero intorno all'estensione ed ai limiti delle guarentigie sancite ne' precedenti articoli, a domanda di chiunque possa avervi interesse.

" TITOLO II. — *Libertà della Chiesa.*

" ART. 15. I concilii, i capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo.

" ART. 16. L'esercizio dell'autorità e giurisdizione spirituale e disciplinare del Sommo Pontefice e della gerarchia ecclesiastica in conformità delle leggi e dei canoni della Chiesa è sottratto ad ogni ingerenza o sindacato del Governo. In conseguenza è abolito l'appello detto *ab abusu*, ed ogni simile richiamo al medesimo contro gli atti propri dell'Autorità ecclesiastica, salva la competenza dei tribunali ordinari nei casi preveduti dall'articolo 22.

" ART. 17. Sono abrogate le cautele preventive del regio *exequatur*, del regio *placet*, e di ogni altra forma di assenso governativo, necessario alla pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'Autorità ecclesiastica, salvo per quelli riguardanti le provviste beneficiarie, l'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici, il mutamento di circoscrizioni ecclesiastiche, ogni imposizione di tasse e diritti, e la erezione di nuovi Istituti ecclesiastici.

" Nondimeno per l'esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici è vietato ogni uso di mezzi coattivi, nè sarà conceduto a tal fine l'impiego del braccio secolare.

" ART. 18. È abolita la Legazia apostolica in Sicilia, ma la Curia romana non percepirà dagli abitanti dell'isola tasse ecclesiastiche finora ad essa non pagate.

" ART. 19. Il Governo del Re nelle nomine ai vescovati, agli altri benefizi maggiori e minori, ed a tutte le dignità, cariche ed uffizi della Chiesa in Italia, abbandonando in favore del clero il proprio diritto di libera scelta, proporrà in avvenire all'istituzione ecclesiastica individui compresi in terne da formarsi con libero voto da' capitoli rispettivi nei modi da determinarsi con decreto Reale, salve per le parrocchie la libera collazione col mezzo del concorso, e salvo inoltre ogni legittimo diritto di patronato.

" ART. 20. Le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto

1867 per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali, e per la conversione della manomorta ecclesiastica, sono estese ed applicate alla città di Roma e sua provincia, con la seguente limitazione:

" Che il Governo non debba dalla conversione della manomorta ecclesiastica nella città medesima prelevare alcun provento, nè sotto forma di tassa del 30 per cento, nè con l'assegno della rendita pubblica ai corpi morali pel suo valore nominale, nè con altro mezzo qualunque.

" ART. 21. (Sulla riserva di regolare con altra legge l'amministrazione e distribuzione della proprietà ecclesiastica). Come nell'articolo 17 del progetto della Commissione, con riserva di rettificazioni ed aggiunte.

" ART. 22. (Articolo votato dal Comitato). L'abolizione delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa, avrà effetto anche a vantaggio degli altri culti professati nello Stato.

" ART. 23. (Articolo votato alla quasi unanimità dal Comitato). Le disposizioni della precedente legge non potranno mai legittimare alcuna perturbazione alla tranquillità o sicurezza pubblica, o fatti costituenti reato secondo le leggi penali del Regno, mantenuta sempre l'inviolabilità personale del Sommo Pontefice come nell'articolo 1, nè potranno attribuire a qualunque atto ecclesiastico effetti ripugnanti all'ordine pubblico ed alla legislazione dello Stato.

" Apparterrà ai tribunali ordinari giudicare delle relative controversie, e conoscere delle azioni per eccesso o violazioni di diritti commesse dalle persone ecclesiastiche, o nascenti dai loro atti e provvedimenti a danno di qualunque cittadino, o della libertà e della podestà civile, nonchè dei richiami per eccessi dell'autorità civile in pregiudizio della libertà religiosa o di persone ecclesiastiche, salva la giurisdizione speciale sulle controversie enunciate negli articoli 7 e 13.

" TITOLO III. — *Disposizioni generali.*

" ART. 24. Tutte le disposizioni contenute nei due titoli precedenti sono dichiarate parte d'interna legislazione e del diritto pubblico dello Stato, e come tali non potranno essere vincolate da stipulazioni internazionali.

" Art. 25. Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata „.

K) *Controprogetto Peruzzi sottoscritto da altri 80 Deputati* (1).

" Art. 22. La direzione dei seminari diocesani è lasciata libera ai vescovi, senza nessuna ingerenza delle autorità scolastiche nella durata, nell'ordine, nel numero, nella materia degli insegnamenti e nella scelta dei professori.

" In caso di controversia per temporanea chiusura, ordinata dall'autorità amministrativa nei casi e modi indicati dalle leggi vigenti, decidono sulla istanza degli interessati i tribunali ordinari ai termini dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

" Art. 23. È abrogata ogni disposizione e consuetudine che prescriva il preventivo permesso del Governo ai cittadini i quali intendono di associarsi per fini religiosi.

" Tuttavia le associazioni religiose non hanno la capacità di acquistare e possedere, finchè non vengano riconosciute per legge quali Corpi morali.

" Art. 24. Sono aboliti i regi Economati in quanto concerne l'amministrazione dei benefici vacanti.

" I diritti e gli obblighi dei regi Economati e relative attribuzioni esercitate dal Ministero di grazia, giustizia e culti, sono delegati alle congregazioni diocesane.

" Art. 25. L'amministrazione del Fondo per il culto è abolita.

" Art. 26. Detratte le quote spettanti ai Comuni, di cui nel primo alinea dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 e nell'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, tutto il residuo del fondo per il culto sarà ripartito per diocesi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 28, 3°, 4° e 5° alinea, della detta legge 7 luglio 1866.

" Art. 27. La quota spettante a ciascuna diocesi sarà consegnata alle congregazioni diocesane con tutti i diritti ed obblighi correlativi, compresi quelli che gravitano sul patrimonio dell'amministrazione del Fondo per il culto in

(1) Stampato negli *Atti Ufficiali del Parlamento Italiano. Camera dei deputati*, sotto il giorno 16 marzo 1871, pagg. 801-802. — Nella 2ª edizione non fu pubblicato tra i Documenti.

virtù degli alinea 3, 4 e 5 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, e sotto le temporanee eccezioni e riserve di cui negli articoli 31 e 33 della presente legge.

" Art. 28. Le congregazioni diocesane sono composte del vescovo o del vicario capitolare come presidente, di due canonici eletti dal capitolo, e di sei laici nominati dalle Congregazioni parrocchiali.

" Le congregazioni parrocchiali sono composte del parroco, o di chi ne fa le veci, e di due laici eletti a maggioranza dai capi di famiglia cattolici domiciliati da sei mesi nella parrocchia.

" Le congregazioni si rinnovano per metà ogni tre anni.

" Le norme colle quali si procederà nelle elezioni delle congregazioni parrocchiali e diocesane saranno determinate con regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

" In quelle diocesi nelle quali le congregazioni diocesane non si potessero costituire in conformità delle precedenti disposizioni, esse saranno nominate con decreto reale.

" Art. 29. Le congregazioni diocesane dovranno, ogni anno, formare il loro bilancio preventivo e consuntivo, e sottoporlo all'approvazione del Governo.

" Art. 30. Una Giunta nominata dal Governo, sotto la vigilanza della Commissione parlamentare, di che all'articolo 26 della legge 7 luglio 1866, sarà incaricata della liquidazione e del riparto a favore delle congregazioni diocesane dei diritti ed obblighi dei regi Economati, dei benefizi amministrati dai medesimi, e del residuo del fondo per il culto, salvo le disposizioni del successivo articolo 32.

" Tale riparto dovrà essere sancito con decreto reale.

. . . .

" Art. 36. L'abolizione delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa, come le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 del titolo precedente relative alla Chiesa cattolica, avranno effetto per tutte le Comunioni religiose ".

L) *Progetto del deputato Crispi.*

" Propongo che il titolo secondo della legge in discussione abbia per epigrafe *Della libertà di coscienza e di culto* e che cominci coi seguenti articoli:

[559-60]

" ART. 13. I diritti accordati coi precedenti articoli al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede non costituiscono alcuna preminenza della Chiesa cattolica sulle altre associazioni religiose e non possono essere di pregiudizio al libero esercizio degli altri culti.

" ART. 14. È garantita la libertà di coscienza.

" I figli seguono la religione dei loro genitori.

" Nei matrimoni misti i maschi seguono la religione del padre; le femmine la religione della madre, ove non siasi altrimenti convenuto nel contratto di matrimonio.

" I figli naturali non riconosciuti seguono la religione della madre; i figli i cui genitori siano ignoti, seguono la religione della persona incaricata di educarli.

" ART. 15. A quattordici anni compiuti, ciascuno ha il diritto di scegliersi la religione secondo la sua convinzione, e l'autorità civile al bisogno è tenuta a proteggerne la libera scelta.

" Perchè il cangiamento di religione produca effetti legali, colui che abbandona una Chiesa o associazione religiosa, deve darne comunicazione al Sindaco del Comune di sua residenza, il quale ne avviserà il superiore della Chiesa o associazione religiosa stata abbandonata.

" ART. 16. I ministri di un culto non possono esercitare atti che la legge attribuisce ai funzionari civili dello Stato o del Comune.

" Il Governo ed i suoi agenti non possono ingerirsi nelle materie d'indole religiosa.

" ART. 17. I ministri di un culto non possono in qualunque circostanza e per qualunque siasi motivo essere chiamati ad alcuna funzione civile o militare.

" ART. 18. Nessuno contro la sua volontà può essere obbligato a concorrere in un modo qualunque agli atti ed alle cerimonie di un culto e di osservare i giorni di riposo.

" ART. 19. I cittadini possono associarsi e riunirsi per fini religiosi senza il preventivo permesso del Governo, purchè non offendano la morale pubblica e non turbino la sicurezza dello Stato.

" Le associazioni religiose non hanno la capacità di acquistare e di possedere finchè non vengano riconosciute per legge quali Corpi morali.

" ART. 20. Come l'articolo 17 del controprogetto del deputato Mancini.

[560]

“ Art. 23. Come l'articolo 20 del controprogetto Mancini. [Abolizione di istituzioni preventive anche a vantaggio degli altri culti].

“ Art. 24. È abolito il procedimento *ab abusu*.

“ I tribunali ordinari saranno competenti di conoscere delle azioni per eccesso di potere o violazione di diritti commesse dall'autorità ecclesiastica o dal ministro di un culto a danno de' cittadini o dello Stato, o dell'autorità amministrativa a danno di una associazione religiosa o del ministro di un culto.

“ Art. 25 e 26. Come gli articoli 22 [colla presente Legge non si intende ledere alcun diritto essenziale dello Stato] e 23 [Legge non abbia carattere internazionale] del controprogetto del deputato Mancini.

“ Soppressi gli articoli 14-20 del disegno ministeriale „.

1. Guarentigie. — *a*) Mezzi.

§ 5. — *Sovranità.*

33. Il concetto del Ministero e della Giunta nell'accordare il carattere di sovranità al Papa, era che essa fosse necessaria, quantunque da considerarsi sempre come una concessione dello Stato (1), pel libero esercizio delle fun-

(1) Questa idea non era forse chiara sin da principio, stante il concetto ministeriale dell'internazionalità. La Sinistra moveva l'accusa che si volesse considerare il Papa come se conservasse una parte dell'antica sovranità. *Deputati*, 28 genn. 1871, p. 412, col. prima, Mancini: « .... della censura principale da me fatta al sistema della Commissione, quella di essere stato il Pontefice dalla medesima considerato tuttora, sotto certo aspetto, nell'anteriore sua qualità di sovrano, e come se conservasse tuttora una parte dell'antica sovranità ». E riferisce i passi. Il Tiepolo, *Leggi ecclesiastiche annotate* (*Raccolta delle leggi speciali*, Serie 2ª, vol. unico), Torino, Unione tipografico-editrice, 1878, pagg. 22-23, riferendosi alla Commissione parlamentare asserisce erroneamente, che secondo la redazione definitiva, secondo la legge presente, l'inviolabilità non è creata, ma conservata. Vedi pure Miraglia L. (*I tribunali vaticani e la legge delle guarentigie*, Napoli, tip. dell' Università, 1884, pag. 8) e Geffken E. (*La condizione del Sommo Pontefice nel diritto internazionale*, Pisa, Uebelhart, 1886, pag. 44, § VI).

Leroy-Beaulieu A. (*Le Vatican et le Quirinal depuis 1878* nella

zioni religiose, e specialmente per poter tenere e mandare Inviati diplomatici (1). Quindi non potevano accogliere il mezzo termine proposto dalla Sinistra, di accordare la sovranità al solo Pio IX (2); giacchè il fondamento principale della medesima non era punto quello di un semplice riguardo verso la persona del vecchio sovrano spodestato.

Il Bonghi sottilizzava per dimostrare che la sovranità concessa al Papa non fosse poi del tutto contraddittoria coi principii del diritto pubblico moderno, e che per lo meno avesse dei precedenti storici: e ricorreva ingegnosamente all'esempio della mediatizzazione dei principi te-

« Revue des deux mondes », tom. 54, 59, 61, 1882-84; tom. 59, pag. 782) si sforza di giustificare che la sovranità pontificia non sia concessa, ma conservata dalla legge delle guarentigie, in quanto da temporale-spirituale viene ridotta a spirituale. Ma, nel 1871, temporale-spirituale lo era solo nella teoria pontificia; nel diritto pubblico non si conoscevano altre sovranità che le temporali; il Papa intanto figurava come sovrano, in quanto aveva un territorio, uno Stato.

(1) *Deputati*, 2 febb. 1871, pag. 653, col. prima, Lanza, Presidente del Consiglio: « Credete voi che il Pontefice, presso il quale sono accreditati i rappresentanti delle estere potenze, il quale di quando in quando tratta di affari che riguardano la Chiesa, coi potentati esteri, possa essere considerato come un semplice cittadino? » — ibid., 3 febb., pag. 468, col. prima, Borgatti: « In altri termini: finchè vi hanno in Europa degli Stati che mantengono colla Santa Sede le relazioni internazionali derivanti dall'antico diritto pubblico ecclesiastico, o da consuetudini o concordati, noi potremo bensì regolare i nostri rapporti interni colla Chiesa sotto la sola norma del diritto comune, ma dovremo ad un tempo garantire al Sommo Pontefice e alla Santa Sede la posizione giuridica che essa ha attualmente verso altri Stati. E di qui la ragione diversa delle due parti della presente legge: la prima resa necessaria per rispetto al diritto pubblico altrui: l'altra richiesta dal diritto pubblico nostro ».

(2) Concetto perdurato anche dopo la votazione della legge delle guarentigie. *Deputati*, 7 maggio 1875, pag. 3011, col. seconda (*Discussioni*), Taiani: « E questo [cioè il riguardo che si deve al pontefice vecchio ed ex-re] è appunto il motivo principale, perchè ritengo che questa legge [delle guarentigie; intende parlare specialmente del I Titolo; vedi pag. 3010, col. seconda] di galateo politico dell'Italia debba restare intatta sino a nuove circostanze ».

deschi fatta nel 1815 (1); come altri analogamente (esamineremo la quistione più sotto) adducevano l'esempio dell'inviolabilità dei deputati e dei senatori per provare che quella del Papa non fosse una prerogativa sovrana. Ma nel diritto puro la giustificazione non era facile, mentre invece era ben fondata nel campo politico.

34. Si sottilizzava anche per rappresentarsi praticamente la natura della sovranità del Papa, e lo si paragonava ad un sovrano ospite. Ma la relazione Mamiani dell'Ufficio centrale del Senato osservava giustamente, che " non fu mai letto in veruna storia che un Principe regalmente ospitato nella sua patria pigli licenza di promulgare mandamenti e decreti, avversi non rade volte, o nella lettera, o nello spirito, a parecchie sue leggi ed istituzioni „ (2).

Perciò, e perchè il Papa non risiede temporaneamente nel nostro Regno, mancano i requisiti necessari per la estraterritorialità; la quale del resto, essendo una finzione giuridica, deve concedersi esplicitamente dalla legge, il

(1) *Deputati*, 31 genn. 1871, pag. 430, col. 2-3ª, Bonghi: « Sono due generi di privilegi affatto distinti. I privilegi che hanno lo scopo di rendere possibile l'esercizio di diritti che altrimenti non si sarebbe in grado di esercitare, sono affatto distinti dai privilegi contro i quali avete accumulato a ragione tant'odio e che [su quelli i quali; *parole aggiunte per errore di stampa*] si conferivano ad alcune classi di cittadini perchè esercitassero in una maniera diversa e con sanzioni diverse diritti che tutte quante le altre classi esercitano pure in certa misura. È vero che per quest'ultimo ordine di privilegi noi Latini vogliamo anche avere una grande ripugnanza... Certo se nel 1815 una Confederazione fosse stata fatta in Italia, come fu fatta in Germania, gl'Italiani avrebbero balzato dall'orrore quando si fosse loro parlato della mediatizzazione d'alcuni dei loro principi; pure i Tedeschi l'hanno fatto... A questi principi tedeschi, che non dovevano più esercitare potestà sopra un territorio tedesco qualsiasi, si davano in compenso dei diritti, dei privilegi, i quali abbracciavano non solo la restrizione delle leggi penali dello Stato rispetto a loro, ma l'esenzione dalle stesse leggi civili; si dava loro un foro privilegiato, si davano loro diritti di successioni speciali, si dava loro facoltà di non essere giudicati che dai loro pari, si dava loro diritto ad alcune onorificenze, ad alcuni titoli... ».

(2) *Senato*, sotto il giorno 22 aprile 1871, pag. 487, col. terza.

che non essendo stato fatto, non può oggi ammettersene l'esistenza (1).

(1) Orlando, pag. 252, § V; Miraglia, pag. 17.

Soderini, pag. 14 (§ II): « Per procedere diversamente bisognerebbe provare che il Papa non gode nè di extraterritorialità, nè d'indipendenza. Ora il brano della circolare [19 dicembre 1870] Visconti-Venosta, da noi riprodotto [riprodotto anche da noi, sopra], non ammette dubbio di sorta su questo riguardo; le parole *immunità*, *extra-territorialità* vi si leggono a caratteri cubitali. Bisognerebbe dunque arrivare a questo estremo, di negare cioè qualsiasi valore a quella circolare. Ma quando anche ciò si volesse dal Governo italiano, esso si troverebbe sempre di fronte alle potenze europee, alle quali quella circolare fu inviata siccome una formale promessa. Queste potenze avrebbero ogni diritto di esigerne osservanza perfetta, di contrapporla quindi alla sentenza emanata dalla Corte d'appello ». Il Soderini continua riferendo parole del Visconti-Venosta e del Lanza pronunziate durante la discussione, ma in esse si parla dell'inviolabilità ed immunità del Papa, non della sua amministrazione, sebbene nelle parole del Lanza (*Deputati*, 9 dic. 1870, pagg. 3-4) ritorni l'idea dell'extraterritorialità: « Per questo motivo l'articolo 1 dispone che i luoghi dove il pontefice risiede o abitualmente o anche temporariamente, vanno immuni dalla giurisdizione del regno al pari delle residenze di sovrani esteri che si trovino nello Stato ». Infine il Soderini conclude (pag. 15): « Lo spirito informatore della legge delle guarentigie fu dunque assai diverso dall'interpretazione data dalla Corte d'appello ».

Questa conclusione è erronea: non è lo spirito informatore della legge, ma quello del Ministero e del suo progetto, che è contrario all'interpretazione della Corte d'appello, la quale viceversa è consentanea allo spirito informatore delle Camere e della legge. Vedi sopra, a proposito delle diverse correnti di idee nella Camera, la differenza tra il Ministero da una parte e la Commissione parlamentare e le Camere dall'altra, e come prevalse quest'ultima. Nel medesimo senso del Soderini si è espresso il Gabba, pag. 682.

La medesima risposta valga per le parole del Soderini a pag. 22 (§ IV): « Ma per salire più su ancora dei Ministri, non sta egli forse scritto in quel decreto reale del 9 ottobre 1870, col quale veniva accettato il plebiscito dei Romani, non sta egli forse scritto all'articolo terzo che: con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garentire, *anche con franchigie territoriali*, l'indipendenza del sommo pontefice ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede? »

Diciamo l'istesso in risposta all'analogo ragionamento del

35. Il senso della legge intorno alla natura della sovranità del Papa e il concetto delle Camere nel votarla sono chiari, cioè si tratta di una concessione dello Stato e non di ricognizione di una sovranità avente motivo di esistere in se medesima, e tale sovranità tanto si estende quanto viene determinata dal *jus singulare;* del resto addirittura non esiste, giacchè non è esatto il dire che del resto sia puramente onorifica, poichè gli onori sono anche essi qualcosa di effettivo, e vengono anch'essi esplicitamente stabiliti nella legge (art. 3), come pure è erronea l'asserzione (1) che tutta la sovranità del Papa sia puramente onorifica.

36. Non ostante la chiarezza di essa e della mente del legislatore, si è tuttavia discusso parecchio, dal 1882 in poi, sulla natura giuridica della sovranità pontificia, a

---

Geffken, *La condizione del Sommo Pontefice nel diritto internazionale*, Pisa, Uebelhart, 1886, pagg. 44-45 (§ VI).

Ma, prosegue il Soderini (pagg. 16-17, § III), « è egli poi vero che fuori del concetto informatore [della legge delle guarentigie] non trovisi là entro alcun'altra disposizione che stabilisca l'indipendenza e l'extraterritorialità del Vaticano? *La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile*, così dice l'articolo primo della legge delle guarentigie. Ma che altro mai significa l'inviolabilità, se non appunto l'essere completamente indipendente dall'altrui giurisdizione, l'avere tutti quei privilegi in una parola che noi vedemmo inclusi nel concetto d'indipendenza e di extraterritorialità? E non è forse in tal senso che, si dice inviolabile un ambasciatore, un ministro estero? Anche qui il diritto internazionale può servirci di scorta ». — Noi richiamiamo il principio, che la legge delle guarentigie è un *jus singulare*, e perciò bisogna interpretarla in senso stretto, non dedurne, per analogia applicando il diritto comune, conseguenze che non si trovino esplicitamente nella medesima.

Leroy-Beaulieu A., *Le Vatican et le Quirinal depuis 1878*, nella « Revue des deux mondes », tom. 54-59, 61, 1882-84; tom. 54, pagina 780: « La loi du 13 juin 1879 [13 maggio 1871] ne prononce nulle part, il est vrai, le mot d'extraterritorialité; mais la suppose partout, et si elle ne la mentionne pas expressément, c'est qu'elle accorde au pape bien plus en lui attribuant la souveraineté ». — Ma, rispondiamo, la sovranità del Papa in tanto si estende in quanto è determinato nella legge; quindi l'extraterritorialità non può essere uno dei suoi attributi se non è esplicitamente menzionata nella legge.

(1) Confutata dal Miraglia (pag. 6) e da altri. — Cfr. Gabba, pag. 679.

proposito della quistione Theodoli-Martinucci, ossia dei così detti " tribunali vaticani „ (1).

I fatti che occasionarono la polemica furono i seguenti; li presentiamo con le parole stesse di uno scrittore ufficioso del Vaticano, il Soderini (pagg. 3-4 : " Per ragioni che qui sarebbe lungo ed inutile riferire, il cav. Vincenzo Martinucci, sotto-floriere e facente funzione di architetto

(1) Letteratura sulla quistione dei Tribunali Vaticani, ossia sulla vertenza Theodoli-Martinucci.

1. Soderini Edoardo, « *La sovranità del Papa presa ad esame in occasione della vertenza Theodoli-Martinucci.* — Estratto dal periodico *La Rassegna Italiana* ». Roma, tipografia editrice romana, 1882, pagg. 16, in-8.

2. Bonghi R., *I Tribunali Vaticani*. Nella rivista « La Nuova Antologia », 1 genn. 1883, pagg. 94-116.

3. Gabba G. F., Nota alla sentenza 9 nov. 1882 della Corte d'app. di Roma nella causa Theodoli-Martinucci ossia dei Tribunali Vaticani; nella rivista « Il Foro Italiano », vol. VIII (1883), parte I, pagg. 654-86. — Anche estratto, sotto il titolo *I Tribunali Vaticani ed il Sommo Pontefice*, Fano, tipogr. sonciniana, 1883.

4. Cabib Edgardo, *I Tribunali Vaticani*. — Nella « Rivista Europea », vol, 32 (a. 1883, fascicolo di aprile), pagg. 69-105.

5. Orlando Vittorio Emanuele, *I Tribunali Vaticani*. Nel « Circolo Giuridico » di Palermo, diretto da L. Sampolo, a. XIV, 2ª serie, vol. IV, 1883, pagg. 247-82. « Lettura fatta nel Circolo Giuridico il 21 maggio 1883 ».

6. Brusa E., *La juridiction du Vatican*. Nella « Revue de droit international », tom. IV (1883), pagg. 113-45.

7. Miraglia Luigi, « *I Tribunali Vaticani* e la legge delle guarentigie. Nota critica letta all'Accademia reale di scienze morali e politiche ». Napoli, tip. della R. Università, 1884, pagine 21, in-4. — « Estratto dal *Rendiconto* di febbraio dell'Accademia di scienze morali e politiche ».

8. Palma Luigi, *La sovranità personale del Sommo Pontefice nel Regno d'Italia*. Nelle « Questioni costituzionali », Firenze, Pellas, 1885, pagg. 378-422.

9. Corsi Alessandro, prof. di Diritto Internazionale nella R. Università di Macerata, *La situazione attuale della S. Sede nel Diritto Internazionale*. Nel giornale giuridico « La Legge », a. 26, serie 3, vol. I, numeri 22 e 23 (1886), pagg. 785-91, 819-28. Idem, estratto, Roma, tip. Civelli, pagg. 60.

10. Fiore P., *Della condizione giuridica internazionale della Chiesa e del Papa*, capitolo estratto dal *Trattato di Diritto internazionale pubblico...*, 3ª ediz., Torino, Unione tip.-editrice, 1887, pagg. 462-54.

nei palazzi apostolici, veniva con sovrana deliberazione emanata nel marzo del 1879 esonerato dal suo ufficio. Le iterate rimostranze del Martinucci, prima per essere reintegrato nell'ufficio, poi per ottenere la pensione a tutto soldo, rimasero senza risultato. Solo nel settembre del 1880 il Papa accordava alla sua madre una pensione annua, a condizione che il medesimo si astenesse da ulteriori insistenze. Le insistenze invece si rinnovarono, e furono dirette a provare che esso Martinucci non era stato pagato per opere da lui eseguite, e che diceva estranee al suo ufficio. E dapprima reclamò da monsignor maggiordomo la somma di L. 15,218 54 per la istruzione e direzione delle guardie del fuoco (pompieri) istituite pel servizio interno del Vaticano nel 1872. Diresse poi, il 20 aprile 1882, istanza al cardinal Iacobini, come segretario di Stato ed amministratore dei beni della Santa Sede: in questa dimandava 12,000 lire per aver fatto uno studio preparatorio a fine di ridurre ad uso di Conclave una parte del Vaticano; di più 4375 lire come supplemento alle 1000 lire ricevute per la direzione dei lavori del Conclave; 500 lire pel disegno di un tumulo non eseguito pel funere di Pio IX nella Basilica Vaticana; 1000 lire per la direzione del tumulo eretto nella cappella Sistina; in complesso un totale di L. 17,875. Chiedeva inoltre una somma equivalente al valore di un impiego, solito a conferirsi all'architetto del Conclave.

" La sua domanda non fu respinta; e fu tolta ad esame per vedere se meritava d'essere presa in considerazione.

" Mentre però si stava deliberando, ecco il ricorrente, impaziente d'indugi, con atti separati inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° e 6 decorso [1882] luglio, citare con procedimento formale l'em. Iacobini nelle qualifiche sopra enunciate, e con procedimento sommario mons. Theodoli, prefetto dei palazzi apostolici e maggiordomo di Sua Santità, innanzi al Tribunale civile e correzionale di Roma, il primo pel pagamento di L. 17.875 ed il secondo di L. 15.218 54.

" Nella comparsa conclusionale in merito — 11 agosto — il patrocinio dell'attore, non avendo prodotto nessuna prova, domandava che al convenuto si deferisse l'interrogatorio. Aggiunse poi una nota addizionale alla comparsa, diretta ad escludere la eccezione d'incompetenza.

" Il procuratore di monsignor Theodoli si limitò ad accampare l'eccezione d'incompetenza; perchè " " il Romano Pontefice ed i suoi ministri dimoranti nel Vaticano non possono essere giudicati da tribunali *ab extra* per fatti ed atti intervenuti nello stesso Vaticano „ „. Si ritirò quindi dall'aula senza nemmen toccare il merito della vertenza.

" Il Tribunale, con sentenza pubblicata nell'udienza del 16 agosto, rigettò l'eccezione d'incompetenza: dichiarò inammissibile l'interrogatorio; ed assolvette il convenuto monsignor Theodoli dalla domanda promossa dal Martinucci.

" Contro questa sentenza fu interposto appello dal Martinucci, ma la Corte chiamata a pronunciarsi, con sentenza del 9 novembre decorso, confermava in ogni sua parte quella del Tribunale civile, respingendo ogni contraria istanza e conclusione delle parti „.

Intanto il Papa, con *motu proprio* del 25 maggio 1882, cioè prima delle sentenze del Tribunale e della Corte di appello, aveva creato due tribunali prelatizii, di prima e di seconda istanza, per le controversie relative all'amministrazione dei beni e delle rendite della Santa Sede, e un altro di terza istanza composto dell'insieme dei membri dei due primi (1).

---

(1) Soderini, pag. 20 (§ IV): « Diasi infatti il caso del resto non improbabile, che una di queste guardie [palatine] commetta una infrazione qualsiasi. Ebbene di questa infrazione chi giudicherà? il Papa per mezzo di uno dei suoi ministri, ovvero dovrà deferirsi il reo ai tribunali italiani? La risposta non è dubbia; anzi così poco dubbia che tutti, fuori della Corte d'appello, sanno che dal 1870 fino ad oggi ha sempre esistito in Vaticano un tribunale presieduto da monsignor maggiordomo, il quale inquisisce e giudica appunto intorno a tale vertenza ». Nota 2: « Basta consultare in proposito i regolamenti [posteriori al 1870] del Corpo della Guardia Nobile Pontificia, della Guardia Palatina, dei Gendarmi, ecc. ecc. ».

Corsi, pag. 25 (parte III, n. 23): « È tuttavia a notarsi, che tribunali palatini speciali hanno sempre esistito [anche prima della questione Theodoli-Martinucci] per giudicare le contestazioni tra privati e un ufficiale del Vaticano per atti compiuti in tale qualità, — salvo il ricorso ai tribunali italiani per atti da loro compiuti come privati, sì come attori che come convenuti ». Soderini, pag. 23 (§ V): idem.

Ma, si domanda al Corsi e al Soderini, se già esistevano i

Già innanzi, alla morte di Pio IX e dell'Antonelli, sarebbe potuta nascere una vertenza analoga a quella Theodoli-Martinucci. " Trapassarono ", dice la Corte d'appello, " dentro il Vaticano il papa Pio IX ed il cardinale Antonelli, il primo dei quali lasciò esecutori testamentari tre cardinali. Per il regolamento giudiziario pontificio (paragrafi 430 e 431), come per il Codice italiano (art. 923), è il tribunale dell'ultimo domicilio del defunto che è solo competente a conoscere delle azioni: 1° sul diritto di succedere; 2° per divisione di credito; 3° per pagamento di debiti ereditari; 4° per disposizioni fatte dal defunto a causa di morte in favore di qualunque persona. Or avendo quelle due successioni suscitato un nuvolo di questioni e per petizione di credito e per pagamento di legati, esse vennero tutte giudicate dai tribunali del Regno, senza che a nessuno fosse mai venuto in mente di eccepire che il luogo dell'ultimo domicilio di quei due trapassati fosse immune dalla giurisdizione dello Stato, e che i giudici competenti fossero dentro il Vaticano. I cardinali per i primi hanno proposto le loro istanze e difese innanzi la magistratura dello Stato ". Condotta giustificata dal Soderini con lo stesso regolamento giudiziario pontificio, interpretandolo in conformità delle massime " locus regit actum et tot haereditates quot territoria "; e si sarebbe riconosciuta la competenza dei nostri tribunali appunto pei beni situati nel territorio italiano (1).

37. La Santa Sede (2), dapprima in una scrittura officiosa, le " Osservazioni di diritto e di fatto nella sentenza della Corte di appello di Roma nella causa Martinucci-Theodoli ", e poi in un articolo del Soderini, pubblicato nella *Rassegna Italiana*, periodico organo del Vaticano, ha sostenuto l'incompetenza dei tribunali italiani e la competenza di quelli vaticani; è stata seguita da uno scrittore tedesco, il Geigel (3); e sulle medesime orme è venuto al

tribunali amministrativi vaticani, come si spiega il *motu proprio* del 25 maggio 1882?

(1) Soderini, pagg. 34-36 (§ IX).

(2) La bibliografia vedila sopra pag. 562, n. 2.

(3) Geigel F., *Das italienische Staatskirchenrecht*, Mainz, Kirchheim, 1886, pagg. 14-17 (§ I). Egli sostiene pure come il Soderini e poi il Corsi, la sovranità territoriale del Papa sul Vaticano e sul giardino annesso.

medesimo risultato un professore ufficiale italiano di diritto internazionale, il Corsi; e con tinte assai meno pronunziate un professore di diritto civile, il Gabba.

La stessa tesi hanno sostenuto, ma per altri motivi, il relatore della Camera dei Deputati nella legge delle Guarentigie pontificie, il Bonghi, ed un professore ufficiale di filosofia del diritto, il Miraglia; altri invece hanno fatto propria la tesi del Tribunale e della Corte di appello, cioè la competenza dei tribunali italiani e la incompetenza di quelli vaticani; così il Cabib; un professore ufficiale di diritto penale, il Brusa; e un libero docente (oggi professore ufficiale) di diritto costituzionale, l'Orlando; e più tardi un altro professore ufficiale (oggi consigliere di Stato) di diritto costituzionale, il Palma; ed uno, anch'esso ufficiale, di diritto civile comparato e già professore ufficiale di diritto internazionale, il Fiore (1).

(1) Il Bombard (*Le Pape et le droit des gens*, Paris, Rousseau, 1888, pagg. 194-95) è pure di questa opinione: « C'est donc à tort, selon nous, que l'on a critiqué, comme contraire à la lois des garanties, un jugement par le quel le Tribunal et la Cour de Rome se sont déclarés compétents en 1882 dans l'affaire Théodoli-Martinucci ... Bien loin de reconnaitre au pape souveraineté territoriale, le législateur italien n'a écrit nulle part qu'il eût une souveraineté quelconque: à plus forte raison ne lui a-t-il jamais accordé le droit de créer des tribunaux, ce qui suppose le pouvoir législatif, et d'exercer ainsi par délégation un pouvoir de juridiction. Il a simplement limité celles des conséquences du droit commun italien qu'il a considérées comme dangereuses pour la liberté et l'indépendance du Souverain Pontife: il l'a en certaines matières, placé au dessus de la loi ordinaire, en lui conférant certaines prérogatives de la souveraineté. Sauf ces dérogations le pape est certainement soumis au droit italien; l'existence même de la loi des garanties en est une preuve: on ne légifère pas sur les droits d'un souverain étranger.

« Partant de cette idée que la loi de 1871 reconnait au pape une souveraineté si abstraite et ideale qu'elle soit M. Leroy-Beaulieu dit que cette souveraineté doit au moins produire comme conséquence de valoir à celui qui en est revêtu le bénéfice de l'exterritorialité. Si cette idée n'était pas admise, dit-il, il en résulterait que le pape serait dans une situation inférieure à celle des envoyés accrédités auprès de lui, ce qui semble tout à fait inadmissible à cet auteur. Mais il y a une raison de droit pour que cette différence (si étrange qu'elle soit) existe entre le pape et les agents diplomatiques près le

La controversia si è dibattuta, non solo dal punto di vista del diritto positivo italiano, ma anche in linea “ de jure condendo „, sia per motivi politici, come il Bonghi, sia nell'intento filosofico e razionale, come il Miraglia e il Fiore, il quale ultimo, oltre che della quistione speciale dei tribunali vaticani, si occupa di un problema più generale: la posizione giuridica internazionale della Santa Sede.

I sostenitori dei tribunali vaticani, secondo il diritto positivo italiano, si distinguono in due categorie ben diverse: i vaticanisti (Soderini e Corsi (1)) ed i liberali (Bonghi e Miraglia), non solo per la differenza della bandiera politica, ma anche pel concetto intorno alla natura della sovranità pontificia. Poichè, mentre gli ultimi considerano questa come una concessione, e limitata, dello Stato italiano, e i tribunali vaticani quale una conseguenza necessaria del *jus singulare* stabilito dal nostro Regno intorno alle guarentigie pontificie; i primi invece, i vaticanisti, pretendono che la sovranità pontificia odierna sia quella stessa che esisteva prima dell'annessione dello Stato pontificio all'italiano, con la pura e semplice differenza che oggi si estende sopra un territorio infinitamente piccolo, il palazzo del Vaticano ed il giardino annesso. Il Gabba, dichiarando non necessaria la soluzione di questo problema, si limita a sostenere l'estraterritorialità e quindi la competenza dei tribunali vaticani.

38. Accennate le caratteristiche generali delle diverse teorie, le andremo ora esponendo ed esaminando partitamente, cominciando da quella più radicale a favore della Santa Sede, quella del Soderini e del Corsi.

Secondo essi la Santa Sede avrebbe ancora uno stato proprio, che sarebbe costituito dal palazzo del Vaticano e dal giardino annesso. Ragionano come segue. Nella capitolazione fatta dal generale pontificio Kanzler a quello

Vatican. Ceuxci, en effet, s'ils ne sont pas responsables, même pour leurs obligations civiles, devant les tribunaux italiens, le sont au moins devant la justice de leur pays. »

(1) Se quest'ultimo venga alle conclusioni del Soderini solo pei motivi puramente scientifici che espone ingegnosamente nel suo lavoro, ovvero il sostrato delle sue opinioni politico-religiose sia clericale o cattolico-liberale, lo ignoro: quindi nel classificarlo tra i vaticanisti in vista della sua tesi, per iscrupolo di coscienza faccio questa dichiarazione.

italiano, Cadorna, il 20 settembre 1870, lo sconfitto si riservava la città trasteverina; perciò tutta la medesima, intesa altrimenti sotto il nome di città leonina, e non soltanto il palazzo Vaticano e suoi annessi, continuerebbe a costituire uno Stato autonomo; vero è, essi soggiungono, che più tardi le truppe italiane occuparono anche il Castel Sant'Angelo, e che anche il Trastevere fu con plebiscito unito al regno d'Italia, ma il Vaticano e suoi annessi non furono occupati, e gli abitanti del medesimo non votarono; perciò, giusta il diritto di guerra e secondo il diritto plebiscitario, il Vaticano e suoi annessi non sono stati aggregati al regno d'Italia (1).

Ma si è risposto giustamente, che i generali nelle capitolazioni possono semplicemente fissare la posizione degli eserciti belligeranti e le condizioni della resa, ma non mai quale sarà la costituzione politica ed amministrativa delle piazze capitolanti (2); e si è opportunamente citato l'articolo 1155 del *Regolamento di servizio in guerra* del 26 novembre 1882: " Nella capitolazione formeranno oggetto di negoziato: il trattamento delle truppe capitolanti, l'ora ed il modo con cui queste usciranno dalla piazza o sgombreranno le loro posizioni, il modo con cui sarà effettuata la consegna delle armi, dei cavalli, del materiale da guerra che le truppe capitolanti dovessero cedere, il modo di occupazione della fortezza e sue dipendenze, o delle posizioni, per parte delle truppe vincitrici, gli obblighi di queste sia verso le persone che verso i beni dei non belligeranti, verso gli ospedali, i pubblici stabilimenti, ecc. Tutto ciò insomma che valga a determinare i diritti e doveri reciproci dovrà essere nettamente fissato nella capitolazione, in guisa da escludersi qualsiasi dubbio o malinteso, *ma non sarà in facoltà dei contraenti lo stabilire clausole che abbiano relazione alla situazione ed alla sorte politica ed amministrativa della fortezza che capitola, o di altro territorio* ".

La Santa Sede avrebbe potuto conservare la sovranità nella città leonina, ma facendo seguire un trattato alla

(1) Soderini, *La sovranità del Papa*, specialmente pagg. 6-7, 26-27 (§§ I, VI). — Corsi, parte III, pagg. 821 e seg.

(2) Miraglia, *I Tribunali Vaticani*, pagg. 6-7. — Fiore, *Trattato di Diritto internazionale pubblico*, 3ª ediz., 1887, pagg. 189-90, num. 706.

capitolazione (1). Il Papa invece si ostinò; intanto il popolo romano, compreso il trasteverino, fece il plebiscito di annessione, ed esso fu accettato dal Re d'Italia. Sono il plebiscito e la consecutiva accettazione che regolano i rapporti politico-amministrativi del territorio nemico, e non la capitolazione. E se pure non vale l'argomento (2), che quando il nemico è completamente debellato basta occupare una zona del territorio perchè s'intenda conquistato interamente, poichè ciò avrebbe luogo solo quando mancasse una capitolazione o in questa fosse ceduto tutto il territorio, è vero però che (3) l'astensione o il voto contrario di poche centinaia di persone abitanti di un gran palazzo, od anche di un rione, non impedisce che gli effetti del plebiscito si estendano a tutta un'intera città. E se il plebiscito e la rispettiva accettazione regia non si volessero, per ipotesi inammissibile secondo il nostro diritto costituzionale, ritenere sufficienti, gioverebbe riprendere ed esplicare l'argomento, che per intendersi conquistato un intero territorio basti occuparne semplicemente una zona allorchè il nemico sia debellato. Ed infatti la riserva della città leonina, fatta nella capitolazione del generale Kanzler, fu ammessa dal generale italiano, non perchè gli mancasse la forza per espugnarla, ma perchè il Governo italiano allora esitava ad annettersi anche il Trastevere (4): tanto è vero, che la Santa Sede non solo non sarebbe stata in grado di sostenere tale posizione se l'esercito italiano avesse voluto aggredirla, ma dichiarò (vero o falso che fosse) di non avere la forza di frenare i soli tumulti dei Trasteverini, e dovette pregare perciò il nostro Governo di occupare il Castel Sant'Angelo, il che infatti accadde. Del resto sarebbe assurdo considerare il Vaticano (un palazzo) come una piazza d'armi ancora inespugnata, e fingere che vi si sia ridotto e vi sussista tut-

(1) Bonghi, *I Tribunali Vaticani*, pag. 98 (§ III).

(2) Addotto dal Brusa e dal Geffken (pag. 44, § 5-6), e confutato, per la ragione accennata nel testo, dal Miraglia, pag. 1; confutato anche dal Corsi (cap. III, num. 22, pag. 824), ma per altri motivi.

(3) Ciò nega a torto il Corsi, vedi nota precedente.

(4) Di ciò non tiene conto il Corsi, il quale, badando all'apparenza più che alla sostanza, mette in rilievo che nella capitolazione Kanzler il nemico non figura completamente debellato (pag. 824, parte III, n. 22).

tora un esercito belligerante (1). Altronde, più tosto che sofisticare in diritto internazionale, il problema si risolve facilmente, senza alcun dubbio, dal punto di vista del diritto costituzionale; ed invero anche la città leonina fece il plebiscito a favore dell'annessione (2).

Un altro argomento a favore della sovranità territoriale della Santa Sede si è creduto trovarlo nel fatto, che lo stato civile della città di Roma ha registrato le dichiarazioni delle nascite e delle morti verificatesi dentro il Vaticano, senza che gl'infanti siano stati recati in ufficio, nè che il necroscopo si sia immesso nel luogo immune, sopra semplici certificati del Vaticano stesso: e se n'è desunta perciò nell'autorità civile una ricognizione indiretta della sovranità pontificia, e una doppia cittadinanza nei nati nel Vaticano, cittadinanza italiana e cittadinanza vaticana (3). Ma questo fatto non prova la sovranità vaticana, sibbene solo una cosa sulla quale non corre dubbio, cioè l'immunità del Vaticano, per non violare la quale l'ufficiale dello stato civile di Roma registra le suddette nascite e morti sulla fede degl'impiegati del Vaticano, passando sopra alle formalità prescritte dalla legge; la nascita e la morte sono atti indipendenti dalla volontà di chi li subisce, quindi sarebbe ingiusto far pian-

(1) Soderini, *La sovranità del Papa*, pagg. 6-7 (§ I): « Or, come sulla città Leonina il Papa avrebbe potuto esercitare tutta la sua autorità di sovrano politico, così può esercitarla nel Vaticano, ove gli è rimasto di fatto lo *jus territorii*. Nè vale già il dire che qui trattasi soltanto d'un palazzo: oltrechè infatti, come già vedemmo, nulla toglie e nulla aggiunge al concetto di piena sovranità la estensione del territorio; il Vaticano è tutt'altro che un semplice palazzo: esso è una cittadella ove risiede una Corte, è stanziato un piccolo esercito, vi sono ministri, dicasteri, amministrazioni e una polizia co' suoi agenti. Or chi dirà che là dentro il Papa non sia rimasto pienamente sovrano? Se il re Umberto fosse un giorno costretto a chiudersi in una cittadella, chi oserebbe dire che esso, là dentro, non potrebbe più esercitare tutta l'autorità d'un sovrano? No: esso rimarrebbe tale anche là dentro, finchè anche di là dentro non fosse costretto di escire per occupazione d'armi nemiche ».

(2) Non comprendo come il Corsi asserisca (p. 85, parte III, num. 22) che il plebiscito del 1° ottobre 1870 non provi contro la sovranità teritoriale pontificia.

(3) Soderini, *La sovranità del Papa*, pag. 32, § VIII; confutato dal Brusa, pag. 131, § XI, e dal Miraglia, pag. 17.

gere all'individuo o agli eredi, spesso lontani dal luogo, le conseguenze della cocciutaggine del Vaticano. Diverso è il caso pel matrimonio; esso è un atto volontario di coloro che lo contraggono, e l'ufficiale dello stato civile non lo registra certamente se non si compie innanzi a lui. Dunque dalla sola registrazione delle nascite e delle morti, dietro semplice certificato delle autorità vaticane, non è lecito dedurre nè la ricognizione indiretta della sovranità territoriale pontificia, nè la doppia cittadinanza.

La tesi della sovranità territoriale pontificia, come resto di quella di uno Stato vero e proprio più ampio, non solo è adunque paradossale, ma non regge neppure sofisticando sul diritto positivo.

Quelli sopra confutati sono gli argomenti cardinali addotti dai vaticanisti. Altri, accessorii e molto più deboli, vengono desunti da alcune espressioni della legge delle Guarentigie e da qualche frase pronunziata nelle Camere durante la discussione; ma non vale la pena di confutarli qui di proposito, poichè la lettera e lo spirito della legge e la discussione parlamentare escludono nel modo più chiaro l'idea della sovranità territoriale della Santa Sede quale resto dell'antica: i detti argomenti li confuteremo più giù, incidentalmente, a proposito degli attributi della sovranità pontificia.

39. Esclusa la tesi della sovranità territoriale, esaminiamo ora quella che, pur negando la medesima, e perciò la giurisdizione civile e penale della Santa Sede sopra gli abitanti del palazzo Vaticano (1), tuttavia ne ammette la giurisdizione in materia amministrativa. Essi ragionano così: Nella legge delle Guarentigie, è vero, non è detto nulla in proposito; ma essa è concepita siffattamente, che bisogna dedurne la detta giurisdizione vaticana, e politicamente e giuridicamente. Ed infatti, se la Santa Sede fosse costretta a farsi rappresentare innanzi ai tribunali italiani per rispondere alle domande di qualunque suo impiegato o di altri che abbiano temporaneamente prestato la loro opera, e se essa non avesse facoltà di esercitare coattivamente un potere disciplinare sopra le sue guardie ed altri impiegati, la condizione del Papa diventerebbe impossibile, il Vaticano sarebbe per lui un inferno (2). Del

(1) Bonghi, *I tribunali vaticani*, pag. 108 (§ X).

(2) Bonghi, *I tribunali vaticani*, pag. 111 (§ XII): « Noi non dobbiamo volere, che questo Vaticano, in cui non possiamo

resto, si aggiunge, tale giurisdizione amministrativa proviene per necessità giuridica dalla legge stessa delle Guarentigie. Ed invero, poichè " nessun uffiziale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice... se non autorizzato dal Sommo Pontefice ", mancherebbe ai tribunali italiani il mezzo per iniziare il giudizio contro la Santa Sede e gli abitanti nel Vaticano, giacchè non ci sarebbe modo come intimare la citazione (1). E prescindendo da questa difficoltà per iniziare la lite, la medesima poi risorgerebbe per costringere il convenuto a presentarsi in giudizio e presentare i documenti, e (2) finalmente per eseguire la sentenza.

Alla seconda difficoltà si è risposto a ragione, che non si sarebbe dovuta opporre, poichè la medesima può aver luogo non solo in una vertenza con la Santa Sede, ma anche in una lite tra due privati qualsiasi che non vantino immunità vaticane: il convenuto non può essere costretto a recarsi ai tribunali personalmente o per rappresentante e a presentarvi i suoi documenti; ma la conseguenza non è che il giudizio non possa aver luogo, sibbene che si giudicherà in contumacia (3).

All'ultima obbiezione si è risposto, pure giustamente, che l'ineseguibilità della sentenza non esclude la competenza del tribunale, come non l'esclude nel caso che rifletta beni situati in Stato estero, dove viga una legge contraria, o quando la parte soccombente non possieda

entrare, e da cui altri non vuole uscire, diventi un inferno per quelli che ci stanno dentro rinchiusi. E tale diventerebbe [?] se il Pontefice non v'avesse diritto di esercitarvi le funzioni proprie di qualunque governo od amministrazione, nei limiti in cui ciò sia dalla sua posizione richiesto e possibile. E tra queste funzioni quella di risolvere esso, con tribunali suoi, le contenzioni amministrative, che possono sorgere tra le sue amministrazioni e quelli che s'obbligano verso di esse, mi pare necessariamente inclusa nella sovranità che la legge delle guarentigie gli riconosce ».

(1) Miraglia, pag. 3.

(2) Gabba, pagg. 667-68. — Miraglia, pag. 11. — Geffken, *La condizione del Sommo Pontefice*, pag. 45, § VI.

(3) Così l'Orlando (pag. 259, § IX) contro il Bonghi; cfr. Gabba, pagg. 670 e 672.

beni sui quali si possa fare esecuzione (1), e che del resto non ogni modo di esecuzione implica la necessità di penetrare nel domicilio del debitore, così per esempio il sequestro e il pignoramento presso terzi (2).

Si aggiunga che questo argomento dell'ineseguibilità della sentenza si può ritorcere; poichè se una sentenza emanata da un tribunale italiano è ineseguibile dentro il Vaticano, viceversa, se emanata da questo, sarebbe ineseguibile fuori del medesimo.

Resta la prima obbiezione, l'asserta impossibilità d'intimare la citazione in Vaticano. Ma, anzi tutto, se, alla lettera, secondo l'articolo 7 della legge delle Guarentigie, un usciere non potrebbe introdursi in Vaticano neppure per intimare una citazione, giacchè ciò importerebbe esercizio di atti del proprio ufficio ed egli è un ufficiale della pubblica autorità: d'altra parte, se si guarda lo spirito, chiarissimo, e non la lettera, della legge, l'ingresso dell'usciere per intimare la citazione, non ostante la negata autorizzazione del Papa, non sarebbe una violazione dell'art. 7. Infatti esso viene chiarito dall'ottavo, nel quale si vieta " di procedere a visite, perquisizioni e sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali „. Cioè lo scopo del divieto agli uffiziali della pubblica autorità è di impedire le perquisizioni e così la violazione dei segreti d'ufficio; violazione che non avrebbe punto luogo per l'ingresso dell'usciere onde semplicemente intimare la citazione. Del resto (3), quando si rifiuti la autorizzazione, egli non ha bisogno di introdursi nel Vaticano per compiervi il suo ufficio, poichè il Codice di procedura civile (art. 139) fornisce parecchi altri mezzi: " Quando la citazione non si possa notificare alla persona del convenuto, deve notificarsi alla casa in cui questi ha

(1) Fiore, pagg. 513-15, num. 726. — Palma, pag. 396, § 5: idem: del resto, posto pure che l'esercizio della giurisdizione nel Vaticano sia insufficiente, ciò può dimostrare il bisogno di riformare la legge, ma non autorizza ad interpretarla arbitrariamente. — Fiore, *Delle disposizioni generali sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi*. Napoli, Marghieri, 1886, pagg. 487-89, num. 416.

(2) Cabib, pag. 80; Orlando, pag. 200 (§ IX).

(3) Qui siamo d'accordo col Cabib, *I tribunali vaticani*, pagine 79-80.

residenza... In tutti questi casi l'usciere consegna la copia della citazione ad uno della famiglia, o addetto alla casa, o al servizio del convenuto. Mancando queste persone, l'usciere consegna la copia dell'atto al portinaio della casa o a un vicino di abitazione, purchè siano in grado di scrivere, e fa sottoscrivere l'originale dalla persona che riceve la copia... Se il portinaio o i vicini non vogliono o non possono accettare la copia e sottoscrivere l'originale, l'usciere, lasciando avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto, deposita la copia nella casa comunale, o la consegna al Sindaco o a chi ne fa le veci. L'originale è sottoscritto da chi riceve la copia „.

Il modo d'intimare la citazione potrebbe diventare imbarazzante qualora si ammettesse l'estraterritorialità della Santa Sede, sia quale pura finzione giuridica, sia che si consideri il palazzo del Vaticano quale uno Staterello vero e proprio, rimasuglio omiopatico dell'antico Stato pontificio. Allora si dovrebbe procedere secondo gli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile: " 141. Chi non ha domicilio, residenza, o dimora conosciuta, è citato mediante: affissione della copia alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si propone la domanda; - *inserzione di un sunto della citazione nel giornale degli annunzi giudiziari;* -- e consegna di una copia della citazione stessa al ministero pubblico presso il tribunale civile nella cui giurisdizione siede la detta autorità. -- 142. Chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno è citato nel modo stabilito dall'articolo precedente. Il ministero pubblico trasmette la copia dell'atto di citazione al ministro degli affari esteri. Quando abbia nello Stato un procuratore generale può essere citato nella persona di questo „.

E sembra che il patrocinio dell'architetto Martinucci sia partito dal concetto dell'estraterritorialità, inserendo la citazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Resterebbe la difficoltà di trasmettere la citazione al convenuto in via diplomatica; poichè tra la Santa Sede e il regno d'Italia non esistono rapporti diplomatici. Ma la supposta estraterritorialità non esiste; e, quando anche esistesse, non sarebbe un ostacolo speciale pel caso del Vaticano, poichè si presenterebbe la figura giuridica di due Potenze belligeranti che abbiano rotti i rapporti diplomatici, caso che può verificarsi non solo tra l'Italia e la Santa Sede,

ma tra quella e un altro Stato o tra due Stati qualsiasi.

Un altro argomento a favore dei tribunali vaticani, dedotto pure dalla legge delle Guarentigie, potrebbe avere apparenza di fondamento nella medesima, solo considerando la cosa astrattamente e non già nella specie Theodoli-Martinucci; intendo alludere al motivo che l'azienda pontificia sia un'azienda pubblica e non privata, e perciò abbisogni di un foro speciale (1). Ma si è risposto giustamente che non regge il presupposto che ogni amministrazione pubblica debba avere tribunali a parte (2); questo sarebbe un concetto dei secoli scorsi, allorchè si aveva il foro del tabacco, quello del vino, quello della carne, ecc., ossia non solo fori speciali per le amministrazioni pubbliche vere e proprie, ma anche per le amministrazioni degli appaltatori dei dazi pubblici.

S'è inoltre osservato giustamente che se il contenzioso amministrativo è stato abolito pel regno d'Italia, non c'è motivo di presumerlo necessario per la Santa Sede (3); quando la legge delle Guarentigie tace, non è lecito dedurne conseguenze contraddittorie col nostro diritto pubblico.

Del resto, posto e non concesso che dalla pubblicità dell'azienda pontificia ne derivi necessariamente un foro speciale amministrativo, nella specie Theodoli-Martinucci non potrebbe neppure eccepirsi l'incompetenza dei tribunali italiani; poichè l'ente giuridico non può esistere senza ricognizione dello Stato, e perciò di fronte al nostro Regno non esiste un'azienda pontificia, perchè la Santa Sede non ha riscosso il reddito della dotazione assegnatale dallo Stato (4).

A sostegno della competenza amministrativa dei tribunali italiani s'è addotto pure il paragone della dotazione

(1) Bonghi, *I tribunali vaticani*, pag. 110, n. 1, § XI.

(2) Orlando, pag. 255, § VII.

(3) Orlando (pag. 254, § VI) contro Bonghi (*I tribunali vaticani*, pag. 110, n. 1, § XI).

(4) Al contrario il Bonghi, pag. 110, n. 1, § XI, ma non adduce ragioni. — Orlando, pag. 254, § VI: « Nè ci pare che l'avere il Pontefice rifiutato l'assegno dello Stato, — questione di mero fatto e, per avventura transitoria — possa mutare, come al Brusa pare che abbia mutato, la condizione giuridica delle cose ». In tesi astratta, siamo d'accordo; ma nella specie Theodoli-Martinucci, *nunc*, no.

pontificia con la lista civile del Re; e si è detto che come questa è soggetta ai tribunali ordinari, così dovrebbe esserlo anche l'altra (1). Si è opposto che il paragone non regga, perchè la lista civile sia un'azienda privata, mentre la dotazione pontificia sia pubblica, oltre ad altre ragioni che più sotto esamineremo (2). Ma è poi proprio così profonda questa differenza? Che l'amministrazione della lista civile sia privata è fuori dubbio, ma è anche certo che lo scopo per cui essa viene assegnata è pubblico: essa viene stabilita pel sovrano in quanto è rappresentante dello Stato, come la dotazione si è concessa al Pontefice quale rappresentante, capo, della Chiesa cattolica. La differenza consiste non nel carattere generale dell'una e dell'altra, ma nella quantità degli scopi di ciascuna delle medesime. Così la lista civile è destinata soltanto come indennità di rappresentanza, mentre la dotazione pontificia, secondo l'articolo 4 della legge, deve oltre a ciò servire per mantenere l'amministrazione centrale ossia il senato (Sacro Collegio) e i singoli ministeri (Congregazioni ecclesiastiche), nonchè il Corpo diplomatico all'estero; ma questa differenza, lo ripetiamo, non è essenziale; anzi, gli oggetti nei quali dovrebbe, secondo l'art. 4 della legge delle Guarentigie, essere impiegata la dotazione pontificia sono gli stessi della lista civile che il Papa-Re assegnava a sè medesimo nello Statuto del 14 marzo 1848, e la stessa è la somma (3). Del resto non manca qualche esempio di Stato affatto laico, che ha posto a carico della lista civile non solo le spese per le ambasciate, ma anche quelle per la magistratura (4).

Proseguiamo nell'esame del paragone, non per iscopo polemico, che non ce ne sarebbe d'uopo, ma per chiarire la cosa in se stessa.

Delle altre obbiezioni, quella che ha una certa apparenza di valore è che delle liti intorno alla lista civile giudicherebbero giudici nominati dal Re stesso, mentre

(1) Così il Tribunale e la Corte d'Appello; il Brusa approva (pag. 112, § XIV); il Cabib, approvando pure, confuta (pagine 91-102) le relative obbiezioni del Bonghi.

(2) Bonghi, *I tribunali e il cani*, pag. 110, n. 1, § XI

(3) Vedi appresso, § 6, a proposito della natura giuridica della dotazione pontificia.

(4) Meucci, *Instituzioni di diritto amministrativo*, vol. II, parte I, Torino, Bocca, 1884, pag. 11 (sez. III, tit. I, cap. I, art. 2).

per le altre intorno alla dotazione conoscerebbero costoro stessi e non giudici di nomina pontificia (1): ma questa è una differenza più tosto formale ed apparente, che effettiva; ed invero, che la giustizia sia emanata in nome del Re è una formola medioevale oramai priva di senso; i magistrati nei Governi costituzionali sono organi dello Stato più che del Re, il potere giudiziario è distinto dal regio, non siamo più all'epoca in cui il Sovrano fungeva davvero da giudice di ultima istanza e talvolta anche di prima.

Ma è poi necessario il paragone con la lista civile del Sovrano? Noi dimostreremo appresso, nel § 6, parlando della natura giuridica della dotazione pontificia, che essa abbia carattere beneficiario; perciò le liti intorno alla medesima, come quelle intorno a qualsiasi beneficio, sono di competenza dei tribunali ordinari. Dimostreremo ivi pure, che, sebbene la dotazione pontificia corrisponda materialmente, rispetto alla sua quantità ed ai suoi oggetti, alla lista civile del Papa-Re stabilita nello Statuto del 14 marzo 1848, tuttavia non ne ha il carattere giuridico, non implica sovranità; quindi il paragone con la lista civile non regge per questo motivo e non già per quelli addotti dai sostenitori dei tribunali vaticani.

Dunque, ricapitolando, la facoltà del Papa d'istituire tribunali amministrativi con forza esecutiva per le liti intorno alla sua azienda sarebbe contraddittoria col nostro diritto pubblico e non è punto una conseguenza necessaria della legge delle Guarentigie. Anzi, poichè questa è un *jus singulare*, un privilegio, si ha da interpretare in senso stretto e non lato, e dalla discussione parlamentare risulta chiaro che i diritti privati del Papa e di coloro che abitano nel Vaticano debbono regolarsi secondo la legge italiana o quella del paese di origine. L'art. 4 del progetto ministeriale (7 della legge) coll'espressione che i palazzi apostolici " sono considerati immuni dalla giurisdizione dello Stato „ avendo dato luogo a sospetti che si volesse concedere al Papa una giurisdizione speciale, la Commissione della Camera dei Deputati soppresse la frase, ed il Bonghi, relatore, giustificava ciò con le se-

(1) Soderini, pagg. 24-25 (§ V); Bonghi, p. 110, n. 1, § XI; Maragiia, pagg. 13-14; ragione non ammessa dall'Orlando, pagina 254, § VI.

guenti parole: “ Alla Commissione non è sfuggito quello che l'onorevole Rattazzi ha creduto che le sia sfuggito. S'egli vorrà rileggere la relazione, vedrà che noi abbiamo affermato che i diritti privati del Pontefice e di tutti quelli che stanno con lui dovessero esser retti dalla legislazione dello Stato in cui risiede, o di quello in cui è nato, secondo la diversa loro natura. Però non ci è parso che di ciò bisognasse farsi esplicita dichiarazione dalla legge; e ci è bastato levare ogni dubbio intorno a ciò, cancellando sul progetto di legge del Ministero le parole *immuni dalla giurisdizione dello Stato*, che sino ad un certo punto avrebbero potuto dare luogo a qualche incertezza „ (1).

Questi sinora esposti sono i motivi principali per cui noi non ammettiamo l'asserto diritto pontificio de' tribunali amministrativi della Santa Sede. Si è addotto pure contro i medesimi, che la giurisdizione amministrativa è propria, non meno che la civile e la penale, della sovranità effettiva, e che perciò dovrebbe escludersi da coloro che negano queste due ultime nella Santa Sede (2). La premessa è vera, ma la conseguenza non è necessaria; poichè la sovranità pontificia, come sopra dicemmo, non è interamente onorifica o nominale, ma in parte reale ed effettiva, e quindi uno dei suoi attributi potrebbe essere la competenza amministrativa, quantunque pei motivi sopra esposti non lo sia.

Dunque non esiste una sovranità pontificia territoriale, nè semplicemente amministrativa (3). La sovranità della

(1) Presso Orlando, pagg. 256-57, § VIII.

(2) Brusa, pag. 113, § XIV.

(3) Oltre al Brusa e all'Orlando, si è dichiarato apertamente contrario ai tribunali vaticani il Palma. Egli (*La sovranità personale del Sommo Pontefice nel regno d'Italia*, pagg. 393-94, § 5) dalle dichiarazioni del Lanza e del Bonghi intorno al carattere delle guardie pontificie e dalle espressioni dell'art. 3 deduce la competenza dei tribunali italiani nella quistione Theodoli-Martinucci; e crede (pagg. 394-95, § 5) che l'opinione contraria del Bonghi sia dovuta non a suo convincimento giuridico, ma al proposito di agevolare una conciliazione fra il Vaticano e l'Italia.

Casella Luigi di N. (*La posizione giuridica del Sommo Pontefice e della Santa Sede Apostolica*, Napoli, Anfossi, 1887) nega la sovranità territoriale (pagg. 58-59, cap. V); ammette poi « la legalità e legittimità » dei tribunali amministrativi vaticani,

Santa Sede è *sui generis*; proviene da un *jus singulare*, in tanto è effettiva in quanto è determinata da esso; del resto è puramente nominale.

---

ma considerandone le sentenze più tosto come lodi implicitamente accettate da coloro che entrano in relazioni giuridico-economiche, con la Santa Sede, anziché come sentenze di tribunali veri e propri.

Fiore, pag. 493, num. 710: « Neanche per dirimere le contese in materia civile potrebbe il Sommo Pontefice istituire i tribunali nel Vaticano. Certamente nessuno potrebbe togliere, neanche ad un privato che fosse a capo di una grande amministrazione, di assoggettare coloro, che da esso dipendessero e fra di loro venissero a contesa per affari attinenti all'azienda comune, ad alcuni deputati preposti a dirimere tali controversie e a farla da giudici. Questo però non basterebbe al certo per attribuire il potere giudiziario a colui, che così avesse disposto, neanche se tutte le persone addette all'azienda riconoscessero l'autorità dei preposti a giudicare, e si sottomettessero ad eseguire il giudicato ». — Dunque qui il Fiore nega nel Papa il diritto di tenere tribunali amministrativi, con giurisdizione vera e propria, coercitiva. Nel seguente altro passo invece, lo ammette limitatamente ad alcuni rapporti; pag. 542, num. 724: « All'alto governo della Chiesa il Sommo Pontefice provvede mediante le Congregazioni e gli istituti addetti ad esercitare uffizi spirituali. Questi hanno pure bisogno di mezzi patrimoniali onde adempiere gli atti del potere spirituale della Santa Sede. Ora riesce evidente, che l'ingerirsi in quanto concerne l'amministrazione e l'organamento del governo della Chiesa equivarrebbe ad attentare all'indipendenza del governo ecclesiastico. Bisogna conseguentemente ammettere che il Pontefice deve essere il giudice supremo dell'amministrazione interna, anche per quello che riguarda le differenze patrimoniali fra le Congregazioni e gli organi preposti all'esercizio del potere spirituale ». — Qui l'autore intende parlare dal punto di vista del diritto razionale; giacché in diritto positivo italiano tutti gli enti giuridici, compresi gli ecclesiastici, riguardo ai loro beni dipendono dall'autorità civile e non dall'ecclesiastica.

Geffken (pag. 48, § VI) conclude non solo per la giurisdizione amministrativa, ma, in certo modo, anche per la penale: « Nello stabilire le anzidette autorità [cioè i tribunali vaticani amministrativi] il Papa non è uscito dai limiti del suo potere. S'intende che il valor giuridico delle decisioni di quelle autorità è limitato al Vaticano; i tribunali italiani non hanno d'uopo di riconoscerle nè di cooperare alla loro esecuzione. Il governo insistette su questo punto durante la discussione della legge, e alla osservazione che le Congregazioni diocesane decidevano pure le

40. Esaminiamo ora se veramente questo *jus singulare* oltre alla ragione politica d'esistere ne abbia qualcuna puramente scientifica. Siffatta tesi è sostenuta dal Corsi e — con corredo più ampio di motivi e con determinazione più precisa dei limiti di essa — anche dal Fiore.

Il Corsi ragiona così: La Santa Sede è persona di diritto internazionale; la negazione di questo principio si fonda sopra due errori: uno di fatto e l'altro di diritto. L'errore di fatto consiste nel considerare la Chiesa cattolica come un'altra Chiesa qualunque, mentre essa si estende in tutto il mondo ed è accentrata sotto un solo capo. L'errore di diritto consiste nel ritenere come condizione necessaria per la personalità internazionale il requisito del territorio, mentre questo è accidentale, e il concetto dell'essenzialità del medesimo è medioevale (1). Come in diritto civile possono esistere le *universitates juris* senza capitale, così in diritto internazionale possono esistere persone giuridiche senza territorio.

I fedeli cattolici costituiscono una società a sè, e come tali, indipendentemente dalla qualità di cittadini, hanno un'organizzazione internazionale, e quindi la loro rappresentanza deve avere i diritti di persona interna-

---

questioni civili, rispose che la Curia potrebbe eseguire siffatti giudicati soltanto per mezzo delle Corti episcopali, delle quali la legge non si occupava. [L'autore non cita i giorni della discussione, nè i nomi degli oratori, nè molto meno le pagine. Credo che fraintenda: questa quistione si sollevò non a proposito se le sentenze vaticane avessero forza esecutiva nello Stato italiano, ma se non esistesse altro modo di procurarsi le dette sentenze o altre carte oltre all'ingresso nelle Congregazioni pontificie (non diocesane), allo scopo non di eseguirle *pro ut sic*, ma di servirsene come documenti nei giudizi innanzi ai tribunali italiani. Vedi più giù a proposito delle immunità locali, le osservazioni del Mancini (*Deputati*, 14 febb. 1871, pag. 597, col. seconda) e la risposta dell'Ugdulena (ibid., pag. 598, col. terza]. Giurisdizione penale non hanno le dette commissioni, sebbene in virtù dell'articolo 7 il Governo italiano non potrebbe opporsi a che il Papa facesse condannare e imprigionare un suo servo, il quale avesse ferito un altro ».

(1) Il Corsi deduce ciò dal Laurent, *Dir. civ. intern.*, tom. I, p. I, c. III, § 3, n. 395 e seg., il quale, combattendo l'assolutismo e il concetto della sovranità sulla terra, dice che la sovranità si fonda sul territorio solo in quanto esso è l'accessorio delle persone che lo abitano.

zionale; [esplico io Scaduto, come c'è il ***populus civium***, c'è il ***populus fidelium***; come c'è lo Stato dei cittadini, così c'è lo Stato dei fedeli]. Nè importa che questo non abbia forza coercitiva, giacchè il diritto internazionale razionale non deve fondarsi sulla forza bruta.

Una riprova storica di questa tesi, prosegue il Corsi, non è difficile a trovarsi (I, 10, pag. 790). Però il rapporto che potrebbe farsi degli ordini militari e cavallereschi colle potenze sovrane prive di territorio non deve ammettersi senza beneficio d'inventario, perchè essi possedevano dei territorii, e si trovavano sotto la protezione di persone internazionali (di Stati), più tosto che essere considerati essi stessi come persone internazionali. Ma escluso questo raffronto storico, il Corsi non ne adduce altri (1).

Anche il Fiore parte da questo concetto che la caratteristica della personalità internazionale è indipendente dai rapporti territoriali, e che la caratteristica di persona internazionale fra le Chiese la possiede solo la Cattolica, in quanto che essa sola accoppii i due requisiti di estendersi sul territorio di diversi Stati e di avere unica organizzazione e gerarchia accentrate in un solo capo, il Pontefice (2): se, prosegue il Fiore, un'altra Chiesa qualsiasi arriverà mai a possedere tali due requisiti, acquisterà anch'essa il diritto di essere trattata come persona internazionale (3). Quindi sarebbe desiderabile che le gua-

(1) Corsi, parte I, pagg. 785-91.

(2) Fiore, pagg. 461-65, num. 686: « Però siccome il carattere distintivo della persona è l'individualità, ed il requisito caratteristico della personalità internazionale si è quella dell'individualità indipendente dai rapporti territoriali, e il consorzio religioso quello non l'acquista, che col riunirsi e coll'organizzarsi intorno a un centro o governo, e riconoscendo un Capo supremo, e questa non l'acquista che coll'estendere effettivamente la sua autorità in tutti i fedeli sparsi nelle diverse parti del mondo, i quali riconoscano la suprema autorità ecclesiastica ed una gerarchia con unità di dottrina e di culto; così nell'attuale stato di cose non si può considerare come persona nella società internazionale che la Chiesa cattolica romana.

« Essa sola infatti possiede tutti i requisiti che alla persona appartengono, cioè la individualità, e la propria sfera d'azione giuridica determinata dal suo scopo e dal suo fine; la sua organizzazione che risulta dall'essere tutti i cattolici riuniti intorno ad un centro e dal riconoscere un Capo che governa ».

(3) Fiore, pag. 521, n. 733.

rentigie pontificie diventassero oggetto di convenzione fra le Potenze. Ma quale dovrebbe essere l'estensione delle medesime? che cosa dovrebbe guarentirsi? Soltanto la libera esistenza e il libero governo nelle sfere spirituali, risponde il Fiore; lo sviluppo esteriore sarebbe poi oggetto del diritto pubblico interno. Il libero governo nella sfera spirituale, come lo concepisce il Fiore, non corrisponde al solo titolo primo della legge delle Guarentigie, ma abbraccia anche una parte del secondo. Inoltre questo trattato internazionale comprenderebbe obbligazioni non solo per l'Italia, ma pure per le altre Potenze, che dovrebbero garantire la libera esistenza e il libero governo anche nei loro territorii: ciò risulta dalle premesse dell'autore, sebbene egli non lo metta in rilievo (1).

(1) Fiore, pagg. 521-22, n. 733: « A fine di eliminare ogni controversia e di definire i diritti spettanti alla Chiesa cattolica (i quali dovrebbero essere paramente attribuiti poi ad ogni confessione religiosa che assumesse di fatto l'organizzazione che ha attualmente la Chiesa cattolica romana, e che acquistasse quindi il carattere della cattolicità), sarebbe desiderabile che tutti gli Stati cristiani, e gli Stati civili che sentono l'obbligo di rispettare la più sacra delle libertà umane, la libertà di religione, si accordassero nel determinare i diritti della Chiesa cattolica e quelli del suo Capo di fronte al diritto internazionale, i quali, secondo risulta da tutto quello che siamo andati esponendo, dovrebbero a nostro modo di vedere essere i seguenti:

« 1. La Chiesa cattolica romana per la sua attuale costituzione ed organizzazione è considerata come persona del consorzio internazionale

« Tale qualifica dev'essere attribuita a qualunque confessione religiosa che per la sua costituzione ed organizzazione abbia di fatto il carattere di confessione universale ed internazionale;

« 2. Il diritto di libera esistenza e di libero governo della Chiesa nella sfera determinata dal concetto giuridico della istituzione è tutelato dal diritto internazionale. Lo sviluppo esteriore delle funzioni della Chiesa è retto dal diritto pubblico interno;

« 3. I diritti spettanti alla Chiesa romana cattolica sono:

« a) Libero esercizio del potere legislativo e del potere disciplinare per quanto concerne il dogma, la promulgazione della dottrina e delle norme dello spirito, e la diffusione delle medesime con mezzi spirituali e senza espedienti coercitivi;

« b) La libera comunicazione del Sommo Pontefice con tutto il sacerdozio e coi fedeli;

La teoria delle persone di diritto internazionale, sostenuta dal Corsi e dal Fiore, non è quella comunemente

---

« c) La libera convocazione e celebrazione dei Concilii e dei Sinodi;

« d) La facoltà di stabilire e di mantenere le relazioni coi Governi dei diversi Stati, che previamente abbiano acconsentito, mediante le legazioni permanenti e gli agenti rivestiti della qualità di ministri pubblici;

« 4. Il Sommo Pontefice è indipendente ed inviolabile nell'esercizio del suo potere spirituale e della sua suprema podestà a riguardo dei fedeli;

« 5. Sono altresì indipendenti tutti coloro che partecipano agli atti del potere spirituale e all'alto governo della Chiesa, e a riguardo dell'esercizio di codesto potere spirituale sono soltanto responsabili verso il Capo della Chiesa;

« 6. Incombe a ciascun Governo di provvedere alla osservanza dei riguardi dovuti al Sommo Pontefice e di tutelare la sua dignità come Capo della Chiesa cattolica;

« 7. Le località destinate a residenza del Papa ed a sua temporanea dimora e quelle nelle quali trovasi riunito un conclave o un Concilio ecumenico sono sottratte alla giurisdizione ordinaria e all'impero della sovranità territoriale a fine d'assicurare alla Santa Sede la più completa libertà nell'esercizio di tutte le sue funzioni spirituali ».

Acciocchè si veda più chiaramente il concetto dell'autore, ne riferiamo questi altri passi. Pag. 473, num. 691: « 4. Che la Chiesa cattolica romana in concorrenza colle altre chiese riconosciute si può e si deve trovare nella medesima posizione giuridica di fronte al diritto pubblico interno di ciascuno Stato;

« 5. Che la questione della maggiore o minore libertà delle Chiese stesse, pur non potendosi allargare tanto sconfinatamente da togliere allo Stato il diritto della tutela o della difesa a riguardo della libertà delle associazioni religiose, è nondimeno una quistione di diritto pubblico interno. Però in qual si fosse modo uno Stato volesse risolverla non potrebbe farlo in maniera da violare i diritti internazionali della Chiesa cattolica romana;

« 6. Che i diritti della Chiesa cattolica romana si devono considerare alla pari di tutti i diritti spettanti alle persone della società internazionale sotto la garanzia collettiva di tutti gli Stati che vivono in società di fatto ».

Pagg. 477-78, num. 695: « Non si può quindi negare al Sommo Pontefice il diritto di promulgare (osservando le forme della costituzione della Chiesa e delle quali non ha neanco diritto d'ingerirsi lo Stato) le leggi canoniche relative al domma e alla disciplina: di decidere le questioni di dottrina, di convocare e di celebrare liberamente i concilii: di promulgare

ammessa dai pubblicisti; secondo questi, perchè si abbia una persona giuridica internazionale, non basta lo scopo internazionale, ma occorre che esso sia politico: il territorio nel diritto pubblico moderno, diversamente che nel medievale, è un accessorio, e l'essenza è l'individualità; ma, questa, perchè assuma carattere internazionale, deve essere politica: uno Stato può credere del suo interesse di riconoscere ancora quale sovrano un principe che abbia perduto tutto il suo territorio, ma questo principe ha scopo politico, aspira a riconquistare il paese su cui dominò. Mentre la Chiesa non ha scopo politico, o almeno non sarebbe certamente questo il titolo per cui si vorrebbe considerarla come persona di diritto internazionale.

Sembra che nell'idea del Corsi e del Fiore l'internazionalità della persona debba essere indipendente non solo dal territorio, ma dalla sovranità, sebbene al rappresentante di quella si riconoscano da loro alcuni attributi della sovranità, su per giù quelli del titolo I della legge delle Guarentigie. Questa persona internazionale, appunto perchè non territoriale e perciò priva di forza materiale propria, abbisognerebbe di essere tutelata dalle Potenze territoriali; ma ne hanno queste il dovere, come asseriscono il Corsi e il Fiore, e quale sarebbe il fondamento

---

le regole del buon costume, e della condotta in coscienza: di correggere i manchevoli, comminando le censure, e le pene ecclesiastiche, o dichiarando i peccatori incorreggibili fuori della Chiesa. Siano tali atti del Papa favorevoli o contrari ai fini e agli interessi degli Stati, siano essi all'uno o all'altro di codesti Stati aggradevoli o disaggradevoli, nessuno dei medesimi potrebbe dichiarare il Sommo Pontefice responsabile o sindacare l'uso che esso avesse fatto del suo potere spirituale, senza offendere la libertà stessa della Chiesa e la successiva conseguente indipendenza ed inviolabilità di lui.

« Dev'essere per altro sempre ben inteso che, siccome l'indipendenza può spettare, secondo il diritto internazionale, all'autorità suprema che governa la Chiesa, finchè essa rimanga nella sfera della propria competenza, così è mestiere ammettere, che l'indipendenza e l'inviolabilità personale debbano essere riconosciute come prerogative internazionali del Sommo Pontefice, finchè esso resti nella cerchia della sua competenza giuridica, che consiste sempre nell'usare la sua autorità per agire sugli spiriti e ottenere l'osservanza spontanea dei suoi precetti mercè l'ammaestramento e la persuasione, non adoperando nessun mezzo esterno coercitivo diretto o indiretto ».

del medesimo? La libertà di religione, rispondono (1), cioè la libertà di predicare ed esercitare un corpo di dottrine che si reputano morali e benefiche. Quindi il diritto alla personalità internazionale non apparterrebbe esclusivamente alle Chiese, ma a qualsiasi altro ente che, possedendo organizzazione internazionale e corpo unico, abbia scopi di morale o di beneficenza, come per esempio l'Istituto di diritto internazionale o il Comitato internazionale della Croce Rossa pei feriti in guerra (2). In che cosa dunque in fondo si risolverebbero i diritti della persona internazionale non territoriale? Nella libertà di esistere e di propagarsi in vista dei proprii scopi morali o benefici. Ma il concetto della moralità e della beneficenza è vario: la poligamia è lecita nella religione e negli Stati dell'Islam, come la comunità delle donne nella confessione dei Mormoni; non lo è invece nella religione e negli Stati cristiani e nei Codici dei paesi civili: dentro gli stessi Stati ove la maggioranza degli abitanti è cristiana, molti razionalisti credono che la religione faccia più tosto male che bene, almeno nelle classi alte; il sistema medievale delle elemosine quotidiane a qualsiasi povero senza procurare di rialzarlo dalla sua posizione abbietta e precaria, anzi incoraggiando altri a vivere della carità altrui, invece che del proprio lavoro, sistema carezzato tanto con la minestra che distribuiscono le case religiose, oggi si ritiene immorale. Essendo adunque varii i concetti della moralità e della beneficenza, ogni Stato ha diritto di giudicarne da sè, e perciò di riconoscere o non riconoscere l'internazionalità di una persona non territoriale, ossia, in altri termini, di permettere o no la predicazione e il libero esercizio di

---

(1) Fiore, pagg. 521-22, n. 733.

(2) Brusa, pag. 132, § 10: « A ce point de vue, le comité international de la Croix-Rouge pour les blessés en guerre pourrait bien mieux être élevé à la hauteur d'un contractant de droit des gens pour la création d'une servitude *juris gentium* en sa faveur.

« On n'acquiert de situation speciale en droit international qu'en se faisant accepter comme personne ayant un but politique ecclésiastique, le Pape pourra jouer un rôle bien plus considérable que ne le pourrait le comité de la Croix-Rouge ou toute autre personne fictive ou réelle spécialément protégée par le droit des gens; mais sa politique n'est pas laïque et le droit international est désormais exclusivement laïque ».

un culto qualsiasi. E tale appunto è la condizione giuridica attuale della maggior parte degli Stati civili, cioè, prescindendo dal fatto di una religione ufficiale dello Stato, tutti i culti sono tollerati, ma dietro autorizzazione chiesta ed ottenuta dall'autorità civile, la quale, se creda che gli statuti della confessione che si vuole introdurre contengano immoralità o siano pericolosi, può rifiutarla. Mentre nel sistema del Corsi e del Fiore lo Stato non avrebbe il diritto di negare siffatta autorizzazione: se domani la confessione mormonica, oltre ad estendersi in diversi territorii, come al presente, acquistasse organizzazione e capo unici, al regno d'Italia non sarebbe lecito di rifiutarle il permesso di impiantarsi anche fra noi, non ostante che la comunità delle donne contraddica profondamente con la nostra morale. Anzi, perchè ricorrere ad esempi ipotetici? Il Sultano di Costantinopoli è capo dell' Islamismo, e questo si estende sopra diversi Stati; dunque il regno d'Italia non avrebbe facoltà di vietare nel proprio territorio l'istituzione e la propaganda del culto maomettano, sebbene questo sostenga la poligamia, la quale, secondo le nostre leggi è un reato; il che è assurdo.

Da quest'ultimo esempio si vede, come non è poi vero che, oggi, solo la Chiesa cattolica possieda i requisiti per aspirare alla ricognizione della sua personalità internazionale. Ed infatti, limitandoci alle religioni dell'Europa, oltre al Maomettanismo due altre presentano pure i requisiti dell'estensione sopra diversi Stati e, in parte, dell'unicità dell'organizzazione e del capo, cioè l'Anglicana, della quale è sommo pontefice il Re d' Inghilterra, e la Greco-Scismatica, di cui primate supremo è il Patriarca di Costantinopoli; mentre delle confessioni protestanti i capi sono diversi, cioè i Sovrani dei singoli Stati, ciascuno pel proprio. Sicchè, applicando la teoria del Corsi e del Fiore, la posizione giuridica dell'Italia in materia di culti dovrebbe essere la seguente: rimarrebbe il I° titolo della legge delle Guarentigie (oltre al II° per altri motivi), ed il medesimo dovrebbe applicarsi ai culti islamitico, greco-scismatico ed anglicano: perciò in Roma esisterebbero gli ambasciatori inviati dalle Potenze al capo della religione cattolica, il Papa, ivi residente; fra i quali uno del nostro Governo presso il Vaticano; gli ambasciatori inviati al nostro Governo dai capi delle persone ecclesiastiche internazionali, cioè del Papa, del Sul-

tano, del Re d'Inghilterra e del Patriarca di Costantinopoli; inoltre i rappresentanti laici dei due Sovrani or ora menzionati e delle altre Potenze. Le confessioni protestanti, che, secondo i criterii comuni alle persone civili e perciò agli stessi Corsi e Fiore, sono assai più morali della Maomettana, solo perchè prive di unico capo, non avrebbero diritto a garanzie internazionali, cioè la loro propaganda dovrebbe dipendere dal libito di ciascuno Stato, mentre nessuno potrebbe vietare quella dell'Islamismo.

Esplicando dunque più minutamente che non abbiano fatto gli stessi autori la teoria delle persone internazionali non territoriali, e tirandone le legittime ed ultime conseguenze, ne risultano delle assurdità e quindi la sua inammissibilità.

Sinora noi la abbiamo esaminata ammettendo il presupposto stesso degli autori, che lo scopo precipuo della Chiesa cattolica sia realmente il religioso, ossia la morale e la beneficenza; mentre, di fatto, queste in Vaticano sono diventate più tosto strumenti di un fine mondano, il predominio o l'influenza politica. Gli autori partono dal presupposto, che gli Stati, i quali fra gli altri hanno scopi di morale e di beneficenza, siano interessati a garantire la personalità internazionale della Chiesa cattolica. Mentre la posizione effettiva delle cose è addirittura la opposta: il Vaticano non si arrovella per la religione in sè, ma per esercitare influenza politica; gli Stati lo considerano non come il proprio coadiutore, ma quale loro nemico (1): se alcuni e in parte (specie ricevendo e mandando ambasciatori) ne riconoscono la personalità internazionale, lo fanno non volentieri, ma per necessità politica, per non romperla affatto con un nemico temibile o che almeno potrebbe dare delle noie. Pertanto alla teoria della personalità internazionale della Chiesa cattolica non solo manca il fondamento scientifico, astratto, ma anche il presupposto di fatto.

Altri, il senatore Jacini (2), forse ignorando i lavori del Corsi e del Fiore, è venuto ad una costruzione in certo

(1) Nys E., *Le droit international et la papauté*, nella « Revue de droit internationale » tom. X (1878), pag. 532 (§ IV): « La Papauté s'est mise en travers de la marche de la civilisation, et il a fallu la traiter en adversaire et en nemie ». — Palma, *La sovranità personale del Sommo Pontefice*, pag. 387 (§ 3), ecc.

(2) Vedi nella Bibliografia, dei §§ 1-2 bis, num. 360, pag. 536.

qual modo analoga: cioè vuole attribuire alla Santa Sede una personalità internazionale non nel senso che questa implichi la sovranità, ma semplicemente allo scopo che abbia una garanzia collettiva dalle varie Potenze e non soltanto dall'Italia, così perciò la legge delle Guarentigie cessi di essere revocabile a piacere delle nostre Camere, diventando un patto internazionale; bisognerebbe, in altri termini, come dice il Jacini, applicare alla Santa Sede il principio della neutralità internazionale, come si fa per certi grandi fiumi e canali, esempio il Danubio e Suez.

Ma prescindendo dall'opportunità dell'idea di trasferire nel dominio delle Potenze estere la questione delle Guarentigie, nei casi or ora citati la neutralità internazionale si applica sempre ad un territorio, ed il Jacini non nega che il palazzo del Vaticano e suoi annessi siano territorio italiano, nè molto meno propone che si allarghi questa zona che i curialisti sostengono essere dominio vero e proprio pontificio anche secondo la legge delle Guarentigie: sicchè in fondo la neutralità non dovrebbe applicarsi ad un territorio, ma ad una persona giuridica priva di territorio, neutralità la quale significa appunto la ricognizione della personalità internazionale vagheggiata dal Corsi e dal Fiore, e sopra confutata.

Dunque la sovranità o personalità internazionale o neutralità della Santa Sede non ha base razionale, in tanto esiste in quanto è riconosciuta nel diritto positivo, cioè nella legge delle Guarentigie e in parte per consuetudine degli Stati, che tengono ancora rappresentanza presso il Vaticano.

Perciò se non dal punto di vista del diritto astratto, la Santa Sede è una persona di diritto internazionale nel diritto positivo (1) almeno rispetto all'Italia e alle potenze

(1) Geffken, pag. 22, § IV: « Dopo aver perduti i suoi Stati, il Papa non poteva più esser considerato Sovrano, perchè la signoria territoriale, per quanto ristretta, è necessaria condizione della sovranità, mentre persino i palazzi lasciati al Papa gli sono concessi soltanto per l'usufrutto. Per conseguenza il Papa non è una persona del diritto internazionale, non bastando a ciò che egli abbia diritti spettanti esclusivamente ai Sovrani ». — No; è una persona di diritto internazionale, non ostante la mancanza di territorio proprio, ed intanto lo è, in quanto è riconosciuta esplicitamente come tale nel *jus singulare* intorno al medesimo.

che tengono i loro rappresentanti nel Vaticano; di che è conferma il carattere diplomatico dei Nunzi, come vedremo più giù, a suo luogo.

Esposta la natura della sovranità pontificia secondo il diritto positivo, e confutata la sua ragion d'esistere secondo il diritto razionale, passiamo ad esaminarne gli attributi.

41. La sovranità viene esplicitamente riconosciuta o concessa nell'art. 3; ma si trova già implicitamente nel principio della Legge, nell'articolo primo. Questo infatti dichiara, che la persona del Papa è sacra ed *inviolabile*, il quale ultimo attributo non è proprio che della persona regia; ed invero entrambi (1) si trovano pel Re nella nostra Costituzione ed in altre.

Mentre le prerogative di libertà d'azione riguardano il Papa soltanto nell'esercizio delle funzioni spirituali (siccome appresso vedremo), l'inviolabilità, invece, riflette per così dire tutta la persona: egli è inviolabile non solo se infrange le leggi penali dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni spirituali, ma anche se le infrange per reati comuni o (cosa meno inverisimile) per reati politici, per esempio mettendosi a capo di una sollevazione per restaurare il potere temporale. Gli stessi giurisdizionalisti, dopo che la legge fu votata, si sono difesi dall'interpretazione contraria loro attribuita (2). Si sosteneva che per la com-

(1) Quanto alla dichiarazione di *sacra*, è una semplice frase tradizionale e di riverenza, non porta sanzione penale; cfr. *Codice civile*, art. 220. — Il Bonghi, nella Relazione (*Deputati*, sotto il giorno 21 genn. 1871, pagg. 341-42) spiega così la presenza di questo epiteto: « La parola *sacra* non aggiunge nessuna speciale nuova determinazione a quella d'*inviolabile*. Nata da una consuetudine religiosa e da una cerimonia ecclesiastica smessa oramai, è entrata nella formola della più parte delle costituzioni, quantunque manchi in talune, come nella prussiana; e se levata parrebbe variarla o attenuarla, lasciarla non ne muta il significato e il valore giuridico ».

(2) *Deputati*, 4 maggio 1875, pag. 2898, col. 1ª (*Discussioni*), Vigliani: « Egli [il Mancini] diceva [durante questa discussione del 1875]: sta bene che sia garantito ed inviolabile il capo della religione; questo è lo scopo della legge; ma ciò non ha che fare coll'ordine politico; la stessa guarentigia ed inviolabilità non è stata concessa al sovrano..... — Mancini *ed altri*: *No, no!* — Vigliani: Sento con piacere che non sia questo il suo concetto ».

pleta indipendenza spirituale del Pontefice fosse necessaria l'immunità dall'azione penale anche per gli atti non spirituali (1), e che del resto non potesse riuscire pericolosa per la sicurezza dello Stato (su di che parleremo appresso), poichè la legge non avrebbe risparmiato gli esecutori degli ordini pontificii (2).

L'inviolabilità accordata al Papa è dunque una vera prerogativa sovrana. Il paragone con quella dei deputati e dei senatori (3), non regge; perchè quest'ultima non è assoluta, ma temporanea; e temporanea non nel senso che siano irresponsabili pei reati commessi dentro un dato tempo, ma che non si può procedere contro loro o punirli

(1) *Deputati*, 3 febb. 1871, pag. 470, col. 3ª, Rattazzi: « A che, invero, potrebbe giovare l'inviolabilità circoscritta agli atti del ministero spirituale se pur tuttavia il Pontefice potesse per altri fatti e per altre cagioni o pretesti, essere esposto all'inquisizione penale, e non venisse così interamente sottratto alla giurisdizione degli agenti del Governo? Non si troverebbe forse in questo caso pur sempre soggetto a quella pressione che gli toglie la piena indipendenza e che può rendergli meno libero l'esercizio della sua missione spirituale? Egli è appunto per questa considerazione, egli è perchè l'emendamento proposto dall'onorevole Crispi... ». — La seguente ragione del Bonghi non è molto solida, ibid., pag. 472, col 2ª: « L'onorevole Crispi, di fatti, propone che si deliberi: « « Il Sommo Pontefice nell'esercizio delle sue funzioni spirituali, e per atti concernenti l'esercizio delle medesime, è immune dall'azione penale... » ». Non farebbe onta al Parlamento italiano l'aver solo immaginato possibile che questa tirannia fosse stata in Italia e che si deve premunire il sacerdozio in avvenire? ».

(2) *Deputati*, 3 febb. 1871, pag. 472, col. 1ª, Rattazzi: « Il Pontefice potrebbe tentare d'essere funesto alla libertà ed anche alla sicurezza dello Stato, valendosi della sua influenza e del suo potere spirituale sopra i fedeli che sono anche essi cittadini; ma in questo caso, se non ne risponde il Pontefice, ne risponderebbero ben coloro che se ne facessero istrumento, e da questo lato, qualunque eccezione voi vogliate concedere al Pontefice sottraendolo all'azione penale, vi saranno sempre i complici ed agenti che ne dovranno rispondere dinanzi ai tribunali. Non è quindi a temersi che questa inviolabilità, personalmente conceduta al Pontefice, possa mai tornare a pregiudizio dello Stato ».

(3) *Deputati*, 24 genn. 1871, pag. 372, col. 2ª, Minghetti sopra riferito, n. 28, pag. 519, n. 5.

senza il consenso della Camera dei deputati o del Senato (1).

Nella Camera prevaleva il concetto, che le guarentigie, prescindendo dalla lealtà nel mantenere la politica tradizionale del Governo, fossero necessarie anzitutto per rassicurare le potenze: parecchi osservarono, come vedemmo, che le troppe libertà di ordine interno, concesse alla Chiesa nel Titolo II, sarebbero più tosto riuscite sgradite alle potenze; ma ben pochi accennarono al concetto, che qualcuna delle stesse guarentigie sarebbe potuta riuscire sgradita e dannosa alle medesime. Questo fatto è risultato dall'esperienza posteriore: a proposito delle famose leggi di maggio tedesche intorno alla Chiesa cattolica, la Santa Sede si espresse in termini abbastanza provocanti, dichiarando che i fedeli non fossero in coscienza tenuti ad ubbidirle, sciogliendoli così in certo qual modo dal giuramento, come aveva già fatto per le leggi italiane del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 intorno alla soppressione delle corporazioni religiose e alla conversione e liquidazione degli enti ecclesiastici (2).

42. Nelle nostre Camere e dagli scrittori nostri e forestieri si era già osservato, anche prima della discussione della legge delle guarentigie, che l'abolizione del potere temporale avrebbe reso il Papa realmente più libero di prima nell'esercizio delle funzioni spirituali, in quanto avrebbe tolto alle potenze il mezzo di far pres-

(1) *Deputati*, 1 febb. 1871, pag. 442, col. 2ª, Macchi: « Lo Statuto non accorda alcuna sorta di impunità ai signori deputati. Solo ha voluto provvedere al caso in cui il potere esecutivo, valendosi dei tanti mezzi che sono a sua disposizione, se ne servisse per liberarsi della parola e del voto di un deputato, nel momento in cui quella parola o quel voto potessero essere pericolosi. Tant'è vero che, quando il reato è sicuro, il deputato va soggetto immediatamente alla giustizia, come lo Statuto prescrive, pel caso di flagrante delitto. Ed anche senza tale flagranza il deputato può essere tradotto davanti ai tribunali appena sia cessato il suo ufficio di legislatore, o quando la maggioranza della Camera abbia riconosciuto che il potere esecutivo è estraneo all'accusa. — Insomma, privilegi ed immunità assoluta non ce ne devono essere neanche per il Papa ».

(2) Allocuzione di Pio IX in concistoro, 29 ott. 1866 (*Ricordi della questione romana*, pag. 73); allocuzione in concistoro del 1867 (presso Favre, pag. 195).

sione sopra di lui minacciandone lo Stato (1). Ma non si era forse ben messa in rilievo tutta l'importanza di questo fatto (2), considerandolo dal punto di vista concreto della posizione in cui si sarebbe venuto a trovare il Papa colla legge delle guarentigie. Egli abita nel territorio italiano, ed è dichiarato inviolabile dal nostro Governo. Quindi una potenza estera non solo non può minacciarlo nel potere temporale che più non possiede, non solo non può farsi ragione o fare pressione indirettamente, sibbene non lo può neppure direttamente contro la persona, giacchè questa si trova dichiarata inviolabile da un altro Governo dentro il cui territorio risiede: non può dunque nè procedere direttamente contro di lui, nè chiedere al nostro Governo che lo punisca esso. Così gli Stati esteri non sono in grado di difendersi e punire il provocatore del loro ordine pubblico, un eccitatore alla rivolta, senza venire in rottura coll'Italia.

Che questa creasse tale posizione, grave per sè e per le potenze, col dichiarare l'inviolabilità del Papa, forse, come dicemmo, non fu ben messo in rilievo prima che l'esperienza della Prussia venisse a mostrarlo. Ma, quando anche si fosse prevista, non sarebbe stato facile di sfuggirvi: giacchè, prescindendo dalla necessità politica delle guarentigie, prescindendo dalla quistione italiana, posto che noi non avessimo dichiarato il Papa sovrano ed in-

(1) Il Cavour sembra non siasi accorto di questo fatto. *Deputati*, 25 marzo 1861, pag. 136, col 1ª: « Ma, o signori, possiamo noi, può alcuno affermare con buona fede che il potere temporale del Pontefice, qual è ora costituito, conferisca alla sua indipendenza?.. perciò [cioè, perchè allora i Governi, essendo fondati sul principio del diritto divino e non sulla volontà popolare, erano meno deboli anche quando contrari a questa] io non esito a riconoscere che sino al 1789 il potere temporale fu pel Pontefice una garanzia d'indipendenza ». — *Senato*, 21 aprile 1871, pag. 471, col 3ª, Robecchi: dimostra che la Santa Sede può funzionare più liberamente senza il potere temporale che col medesimo, in quanto che per salvare quello si era acconciata a subire pressioni nello spirituale.

(2) *Deputati*, 7 maggio 1875, pag. 3010, col. 1ª, Taiani: « Perchè siamo noi che abbiamo annesso questo piccolo territorio già pontificio, perchè siamo noi che abbiamo sottratto questo pegno sicuro, questa sicura garanzia, non del Papato verso gli Stati, come una volta si credeva, ma degli Stati verso il Papato, come oggi si comincia a credere ».

violabile, quale avrebbe potuto essere la condotta della Prussia rispetto al medesimo? Avrebbe essa avuto il coraggio, — non dico davanti al Governo italiano, prescindiamo da questo problema —, ma davanti ai suoi sudditi cattolici, ai deputati ultramontani delle sue Camere, di chiedere la punizione del Papa, come di un perturbatore qualunque, come per un reato comune, come contro un semplice vescovo? (1). Noi non sappiamo rispondere; ricordiamo semplicemente che oggi non solo è passato il tempo delle violenze fatte ai principii religiosi, ma, quel ch'è più notevole, colle idee esagerate ed erronee di separazione e d'incompetenza, che trovano molti seguaci anche fuori d'Italia, difficilmente si sarebbe tollerata una punizione personale inflitta al Papa. Le potenze hanno logicamente il diritto di dire che esse non sono tenute a considerare come assolutamente inviolabile la persona di un cittadino italiano; ma, quand'anche questa inviolabilità del Papa non fosse stata dichiarata dal nostro Governo, esse difficilmente si sarebbero indotte a violarla.

L'esempio dell'irresponsabilità di fatto, se non inviolabilità, di Garibaldi, quantunque non godesse alcuna guarentingia speciale, è calzantissimo. " Legalmente ", osserva il Palma, " Garibaldi era un cittadino come un altro; difatto è stato così? Il Governo, in alcuni momenti di pericolo nazionale, come nel 1862 e nel 1867, ha potuto farlo prigioniero; ma, passato il pericolo, niuno ha creduto bene di tenerlo e di giudicarlo, non dico davanti a una Corte di Assise, ma nemmeno davanti al Senato del regno. Chi di noi non ricorda in Italia la lunga e strana irresponsabilità pratica di Garibaldi? Per esempio, in fatto di partecipazione a guerre straniere come la franco-tedesca, e in fatto di stampa? E perchè? Perchè per i grandi ser-

(1) Di vescovi carcerati sotto il regno d'Italia io conosco il solo esempio (ma ignoro se ce ne siano stati degli altri) di monsignor Rota, vescovo, privo di *exequatur*, della diocesi di Mantova, il quale, per avere il 6 gennaio 1873, in occasione dell'Epifania, letto ai fedeli nella cattedrale un'omelia con la quale censurava l'annessione di Roma e delle provincie romane al Regno d'Italia, fu condotto innanzi alle assise di Mantova e condannato (2 maggio 1874) al carcere ed alla multa, e li scontò entrambi (Caucino Antonio, *I frutti della legge sulle guarentie*, estrattato dal giornale *L'Unità Cattolica*, 23 luglio-4 agosto 1876, Torino, tip. Subalpina, 1876, pag. 20).

[571-72]

vigi resi alla patria, per l'autorità che godeva presso la nazione, egli era di fatto in una condizione eccezionale, non era un cittadino come un altro „ (1).

Nè l'inviolabilità del Papa, sancita dalla nostra legge, è giustificata solo dalla sua posizione di fatto, ma anche, in parte, massime in quanto non si riferisce ai reati comuni, nel diritto razionale. Si è detto in contrario: “ La libertà della Chiesa, comunque essa sia praticata in uno Stato, non dee però violare le regole riconosciute del diritto delle genti. Ora una di codeste regole fondamentali è la seguente: quando in uno Stato è commesso un atto ingiusto e criminoso contro un altro Stato, l'offeso dee poter trovare chi ne abbia la responsabilità. Ed ecco il caso. Il Papa con un'enciclica eccita a ribellione sudditi tedeschi verso il legittimo lor sovrano. Se il Papa fosse sovrano anch'esso di un territorio, la Germania potrebbe far la guerra al Papa; se fosse suddito del Re d'Italia, la Germania potrebbe esigere che codesto suddito fosse punito secondo le leggi del paese Così gli *Annali tedeschi*, nel 1873 (2). E un nostro deputato, il Petruccelli della Gattina, due anni appresso: “ “ La Germania, o signori, non domanda ingerirsi nei fatti vostri. Domanda che voi non v'ingeriate nei fatti suoi. Non vi obbliga a rispondere pel Papa. Ma vi dice: poichè spontaneamente mettete ostacolo a che il Papa risponda degli atti suoi direttamente, rispondete per lui „ „ (3).

Ma, osserva giustamente il Minghetti, “ vi sono degli Stati così piccoli senza porti di mare o rinchiusi nel territorio di Stati maggiori, ove non si possono portare le armi. E [meglio ancora] vi sono dei delitti, specialmente politici, pei quali non è lecito chiedere l'estradizione; nè si può invocare un giudizio penale da uno Stato straniero „ (4). Sicchè, sebbene sia verissimo che il Papa può presentarsi quale potenza belligerante alleata non solo mandando soldati, che non ha più, ma sciogliendo i sudditi dal giuramento e con altri mezzi spirituali (5), tut-

(1) Palma, *La sovranità personale del S. Pontefice*, p. 118 (§ 12).

(2) *Preussische Jahrbücher*, 1873 e passim; riassunti dal Minghetti nel suo *Stato e Chiesa*, Milano, Hoepli, 1878, pag. 207.

(3) *Deputati*, 7 mag. 1873, pag. 3030, col. 2ª, Petruccelli.

(4) Minghetti, *Stato e Chiesa*, pagg. 207-208.

(5) Holtzendorff, pag. 317, § III. — Dove in Richter-Dove-Kahl,

[572]

tavia egli non è un sovrano vero e proprio a cui si possa intimare una guerra (1), nè l'Italia è responsabile (2) della cattiva condotta di tale individuo residente nel suo territorio: se i sudditi, conformemente all'avviso del Papa, disubbidiscono alle leggi, non c'è modo di colpire il perturbatore, ma si puniranno i sediziosi applicando loro il Codice penale (3).

43. Ciò secondo il diritto comune. Un rimedio contro la Santa Sede stessa si pensò di procurarlo con un capitolato da presentarsi dalle potenze al Papa. Si parla di una circolare 14 maggio 1872 del Cancelliere dell'impero tedesco, con la quale si sarèbbero invitate le potenze a " chiedere guarentigie contro l'abuso del potere papale, tanto accresciuto dalla dichiarazione della infallibilità, ed esaminare se la elezione e la persona dell'eletto soddisfacessero da tal punto di vista; col quale progetto non soltanto si domandava l'esclusione di un candidato non accetto e il sindacato della legalità dell'elezione, ma anche si pretendeva decidere se il Papa eletto potesse esercitare, o no, l'ufficio suo „ (4). Il Minghetti, Presidente del Consiglio dei ministri, l'8 maggio 1875, faceva invece la seguente dichiarazione: " L'on. Miceli mi ha chiesto se la Germania avesse diretta alcuna nota all'Italia relativamente alla questione delle relazioni della Chiesa collo Stato, e quale ne fosse stata la risposta. Ho il piacere di assicurarlo che nessuna nota è stata mai fatta dalla Germania su questo proposito, e per conseguenza non è occorsa alcuna risposta. Il timore poi che ha mostrato esplicitamente l'on. Miceli, fu che la politica nostra abbia perturbato le relazioni esistenti tra l'Italia e la Germania. Io posso assicurarlo che le relazioni tra il nostro paese e l'Impero germanico non sono mai state migliori di quello che lo siano al presente „ (5).

Ma, checchè ne sia della circolare Bismark, la proposta che vi sarebbe stata contenuta, fu ripresentata e discussa

---

Lehrbuch des Kath. u. evang. Kirchenrechts, Leipzig, Tauchnitz, 1877-86, § 122, nota 18 e il testo relativo.

(1) Dove, ibid.; Geffken, pagg. 69-70, § IX.

(2) Come crede l'Holtzendorff, pag. 316, § III.

(3) Cfr. Geffken, pagg. 69-70, § IX.

(4) Parole del Geffken, pag. 24, § IV.

(5) *Deputati*, 8 mag. 1875, pag. 3080, col. 2ª, Minghetti.

da un celebre pubblicista tedesco, il Bluntschli, e, non ostante le sue proteste, si credette che per ispirazione del Cancelliere tedesco (1). Egli conclude così: " Esistono motivi e giuridici e politici perchè gli Stati, allo scopo di prevenire usurpazioni e atti politici ostili da parte dei Papi, mettano alla concessione del privilegio giuridico [del carattere di persona internazionale nella Santa Sede] questa condizione, che i Papi, da parte loro rispetteranno l'ordine legale e costituzionale dei paesi e non eserciteranno contro gli Stati alcun atto vietato dal diritto internazionale come violatore della pace.

" Se questa condizione non viene adempita, ciascuno Stato è autorizzato a togliere al Papa la protezione e il privilegio.

" III. Sarebbe meglio un trattato internazionale di tutti gli Stati cristiani o almeno dei principali, che determini la condizione precisa e i termini del privilegio. Potrebbe essere presentato ai Papi al momento della loro elezione, come un tempo la capitolazione elettorale agl'imperatori; la ricognizione del Papa da parte dei Governi in qualità di Capo della Chiesa cattolica, dipenderebbe dalla di lui promessa.

" V. In mancanza di trattato, ciascuno Stato ha diritto di agire da solo nel senso suddetto.

" VI. Benchè la libertà del Pontefice possa godere la protezione più estesa, tuttavia ciascun Governo non è autorizzato a permettere che sia fatto abuso del suo territorio e del privilegio papale per atti di violazione della pace opposti al diritto internazionale e diretti contro un altro Stato. Ciascun Governo è responsabile verso gli altri di atti simili, precisamente come nel caso che un sovrano detronizzato volesse, da un territorio neutrale, ricominciare la guerra „ (2).

(1) Brusa, pag. 119, § IV. — Il Brusa si dichiara contrario alla proposta di capitolato, ma non ne esplica i motivi; ibid., pag. 120, nota 2. — Dove in Richter-Dove-Kahl, *Lehrbuch des k. u. ev. Kirchenrechts*, Leipzig, 1877-86, § III, pag. 401 (a. 1880), ammette il diritto di presentare il capitolato. — Al contrario il Bompard (*Le Pape et le droit des gens*, Paris, Rousseau, 1888, pag. 218) non ammette il detto progetto, specie dal punto di vista dell'incompetenza dello Stato in materia religiosa.

(2) Bluntschli J., *De la responsabilité et de l'irresponsabilité du Pape dans le droit international*. Traduction de l'allemand par A. Rivier. Paris, Sandoz, 1876, pag. 22 (conclusion).

Il Nys accetta le proposte del Bluntschli, ma crede che un accordo degli Stati in proposito sia difficile, e che sarebbe più facile e più pratico che ciascuno agisse in questo senso separatamente, per conto proprio, sebbene alcuni, egli soggiunge, così non si muoverebbero punto (1); la storia ha dimostrato che sinora anzi nessuno ha battuto questa strada.

Il Nys rinforza la tesi del Bluntschli con questo ragionamento: il Papato è nemico della civiltà; in diritto internazionale puro niente obbliga a riconoscerlo o non riconoscerlo come persona di diritto internazionale; conviene riconoscerlo? La soluzione, egli risponde, può differire da Stato a Stato; ma in generale sembra utile riconoscerlo come persona di diritto internazionale, acciocchè così si abbia il mezzo per frenarlo (2). Ed infatti il Papa, riconosciuto o no nella suddetta qualità, è sempre in grado di esercitare influenza sull'episcopato e sul clero: sicchè, vale meglio riconoscerlo come persona di diritto internazionale, ai patti espressi in un capitolato delle potenze singolare per ciascuna o collettivo per tutte, giacchè così non potrà almeno sottrarsi a certi doveri (3).

Ma la Germania dal 1878 in poi ha preso tutt'altro indirizzo; quindi i progetti di capitolato sembrano svaniti, almeno per ora. E intanto, sebbene il Papa sarebbe sempre inviolabile anche senza un articolo di legge che gli garantisse questa prerogativa, tuttavia la dichiarazione esplicita dell'inviolabilità ha la sua importanza di fatto, quando si considera dal punto di vista non tanto delle potenze,

(1) Nys E., *Le droit international et la papauté*, nella « Revue de droit international », tom. X (1878), pagg. 532-33, § IV.

Cfr. il giudizio del Döllinger, riferito ed approvato dal De Cesare (*Il Conclave di Leone XIII*, pag. 47, cap. III), sul *jus exclusivae*: « Il veto sarebbe utile solo nel caso, in cui, come avvenne per l'elezione di Clemente XIV, accordaronsi le potenze fra loro, così da agire insieme per determinare la nomina di un dato cardinale da esse voluto. Ma ciò potè avvenire, perchè i Borboni, regnando allora su più troni, poterono mettersi d'accordo fra loro sulla scelta, il che oggi non sarebbe praticabile ». — Il *jus exclusivae* fu esercitato nel penultimo Conclave, in quello del 1846, dall'Austria contro il Mastai, ma inutilmente.

(2) Nys, pagg. 532-33, § IV.

(3) Nys, pag. 538, § V.

quanto del Papa stesso. Questi cioè, — quando non fosse pienamente sicuro della sua inviolabilità, e vedesse la maggioranza delle potenze concordi nel reprimere le provocazioni anche servendosi del diritto comune —, sarebbe più moderato nelle sue espressioni; sebbene, d'altra parte, potrebbe anzi provocare appositamente allo scopo di darsi l'aria di un martire col farsi punire. Noi rinunziamo ad inoltrarci nel labirinto delle possibilità (1).

44. Nella discussione gli oppositori dicevano che, — prescindendo dal fatto che si concedesse più di quanto i pontefici stessi avevano stabilito in proprio favore (2) —, dichiarando sacra ed inviolabile la persona del Papa, si venisse ad identificarla con quella del re, e così si creassero due principi nello Stato: ragione alla quale dava appoggio l'art. 2 del progetto primitivo della Commissione, che, senz'altro, puniva l'*attentato*, le ingiurie, ecc. contro la persona del Papa al pari che quelle contro la persona del re. Ma questa parificazione completa tra le sanzioni penali speciali in favore del Re e del Papa nella redazione definitiva della legge non esiste più; il secondo è riconosciuto sì come sovrano, ma le sue sanzioni penali non sono identificate a quelle in favore del primo: differenza dovuta all'opposizione (3), alla discussione. Ma anche se-

(1) Nella discussione di politica ecclesiastica del 1875, il Petruccelli osservò (*Deputati*, 7 maggio 1875, pag. 3035, col. 1ª), che, quando il Papa non fosse inviolabile, i cardinali ne eleggerebbero uno meno provocante: ciò è possibile, ma non sicuro.

(2) *Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 608, col. 1ª, Mancini: « Io ho veduto con dolore, lo confesso, che nel regolamento penale romano, nel regolamento di Gregorio XVI, l'articolo 83 limitava la pena estrema al solo *attentato alla vita* del Sovrano Pontefice; voi, cancellando questo articolo, avete allargato l'estremo supplizio a qualunque *attentato alla persona del Pontefice*, evidentemente aggravando e peggiorando la legislazione preesistente ».

(3) *Deputati*, 4 febb. 1871, pag. 499, col. 2ª, Mancini: « Io acconsentivo all'assimilazione unicamente di alcune pene, e solo per pochi e determinati reati, quali erano *l'attentato alla vita e persona* del Pontefice per circondare di ogni più efficace garantia la di lui personale sicurezza, la *provocazione* a questo medesimo attentato, e finalmente la *pubblica offesa* od *attacco deliberato e diretto contro la persona* medesima del Pontefice ».

condo il progetto primitivo della Giunta, anche coll'identità delle sanzioni penali speciali, non veniva davvero a crearsi una sovranità principesca in Italia. Ed invero il Re non ha soltanto delle prerogative come il Papa, sibbene eziandio dei poteri nello Stato, che al Papa non vengono punto concessi, e che non gli venivano riconosciuti nè nel progetto della Giunta nè in quello del Ministero.

I più avanzati della Sinistra volevano ricusare le sanzioni penali speciali in favore del Papa. Essi argomentavano così: Perchè la legge gli concede la sovranità? Per garentirne la libertà nell'esercizio delle sue funzioni spirituali. Qual è, invece, il fondamento della punizione eccezionale dell'attentato, offesa, ingiuria, ecc. commessi contro la persona del Re? Non quello di garantire la di lui libertà nell'esercizio delle sue funzioni politiche, ma l'altro d'impedire disordini pubblici (1). Ma potrebbe replicarsi, quantunque i sostenitori del disegno di legge forse non l'abbiano fatto, che anche l'attentato ecc. contro la persona del pontefice turberebbe la tranquillità della nazione, anzi forse maggiormente: perciò sebbene l'oggetto precipuo della concessione della sovranità al Papa sia di guarentirne la libertà nell'esercizio delle sue funzioni, pure convenga includere fra gli attributi di essa sovranità anche quello di sanzioni penali eccezionali, al pari che pel Re, se non più gravi. — Ma allora, limitando la controversia all'attentato, si domanda, e l'opposizione lo chiese realmente, chi è in Italia o fuori d'Italia, che oggi abbia interesse a commettere un attentato contro la persona del Papa? (2). Dunque questa penalità eccezionale è inutile. — Siffatto ragionamento porterebbe alla soppressione della penalità eccezionale: se è inutile, perchè il reato non può verosimilmente accadere, sopprimetela. Ma allora potrebbe obbiettarsi: Se voi credete che il caso non si verificherà, perchè vi affaticate tanto a voler soppressa la penalità? Si potrebbe rispondere, per non creare

(1) *Deputati*, 6 febbraio, pag. 513, col. 2ª, De Witt: « Ora in buona fede potete voi ammettere che sia un reato contro la sicurezza interna dello Stato l'attentato alla persona del Pontefice? »

(2) *Deputati*, 6 febbraio, pag. 512, col. 2ª, De Witt: « Credete voi sul serio che in Italia si voglia attentare alla persona del Pontefice? »

degli articoli inutili, oltre che per non concedere, neppure semplicemente in parole, un altro degli attributi sovrani al Papa. Contro la replica — ma perchè, non potendo conseguire la soppressione totale, volete almeno la diminuzione della pena pur conservandola eccezionale? — potrebbe addursi una delle ragioni sopra opposte, cioè di non voler in un punto di più parificare il Papa al Re neppure ipoteticamente.

Ma, prescindendo da questa controversia logica, che in parte fu dibattuta realmente nella Camera, il fatto sta, che un attentato ecc. contro la persona del Pontefice turberebbe la tranquillità della nazione al pari o più che l'attentato contro la persona del Re, anzi non della nazione soltanto, ma di tutto il mondo cattolico; che quindi una penalità speciale per questo caso, sebbene non abbia propriamente che fare col libero esercizio delle funzioni spirituali (oggetto precipuo della legge), è sempre una guarentigia, per quanto inutile. Quindi il problema o non avrebbe dovuto porsi o una volta postolo, si doveva risolvere nel senso della penalità eccezionale, prescindendo dal discutere se questa debba essere eguale a quella del Re. Io credo anzi che dovrebbe essere più tosto maggiore, perchè maggiore sarebbe il turbamento della tranquillità pubblica.

45. Ma il problema della penalità eccezionale per il Papa presenta un altro aspetto oltre quello della tranquillità pubblica, cioè quello della *libertà di discussione* (1), il quale esiste in proporzioni che possono dirsi minime pel Re. Quindi occorre distinguere tra i vari atti commessi contro il Papa, i quali sono soggetti ad una penalità speciale, tra quelli veramente capaci di turbare la tranquillità pubblica e quelli che non lo sono, o meglio tra quelli che lo sono più e quelli che lo sono meno. Bisogna dunque distinguere fra l'attentato e le violenze dirette contro la persona fisica, e le *ingiurie* e simili scritte soltanto. I primi non hanno punto che fare colla libertà di coscienza e di discussione; le seconde, invece, la riguardano molto direttamente.

(1) Rignano I., *Della uguaglianza civile e della libertà dei culti*, Livorno, Vigo, 1885, pagg. 97-115 (parte II, cap. IV, art. 5), « Della discussione sopra materie religiose ». Si fonda specialmente sulla discussione parlamentare, della quale riferisce molti passi.

Questa differenza si trova nella legge, sebbene non del tutto nettamente; non esisteva nel progetto del Ministero e della Giunta; essa, come in generale la più chiara distinzione tra la sovranità regia e la pontificia, è dovuta agli oppositori. Qui era proprio il caso di domandare, perchè riguardo alle ingiurie si dovesse creare una situazione privilegiata pel Papa, e se si potesse crearla senza ledere la libertà degli altri culti e della discussione in genere. Di più, oltre a questo punto di vista generale, il problema si presentava sotto un aspetto speciale. Il Governo regio è costituzionale, il Papato è una monarchia spirituale assoluta; quindi se voi equiparate le ingiurie contro il Pontefice a quelle contro il Re, rendete la discussione in materia religiosa assai meno libera che in materia politica. Infatti il Re costituzionale ha i suoi *ministri responsabili;* quindi voi siete benissimo in grado di criticare gli atti del Governo senza incorrere nel reato speciale d'ingiuria contro il sovrano, di lesa maestà. Mentre giudicando liberamente gli atti della Santa Sede, voi venite ad ingiuriare il Papa stesso, che non ha ministri responsabili (1). E la posizione del problema è rimasta tale anche nella formola definitiva della legge: per quanto si sia sottilizzato nella discussione, questa difficoltà non si è potuto risolvere, nè poteva sciogliersi essendo da per sè stessa insolubile: il deputato Sineo si lamentava che la Giunta non avesse saputo trovare una formola conveniente, ma egli non la suggeriva (2). Una volta posto che

(1) *Deputati*, 27 genn., pag. 399, col. 1-2ª, Abignente. — Ibid., 4 febb., pag. 499, col. 1ª, Mancini: « Poichè in questa materia non vi sono ministri e consiglieri che per lui rispondano, inevitabile sarebbe la conseguenza della proposta incriminazione: di mutilare, sopprimere, od almeno inceppare la critica e discussione degli atti, provvedimenti e dottrine religiose ». — Ibid., pag. 501, col. 3ª, Pisanelli, che più sotto riferiremo.

(2) *Deputati*, 7 febb. 1871, pag. 523, col. prima, Sineo: «...deplorando soltanto che la Commissione, con tutto il sottile accorgimento che distingue il suo relatore, non sia riuscita a trovare una formola più netta, più precisa, che segni la linea di separazione tra l'offesa meditata, fatta coll'animo d'ingiuriare la persona, e il diritto di discussione filosofica e religiosa, diritto che non sarebbe mai intero qualora non si potesse intendere esteso fino alla libertà della censura, fino alla libertà della propaganda, fino alla libertà dell'attacco e della

lo Stato non intende intromettersi nella costituzione interna della Chiesa, sibbene lasciarla tale qual è, e posto che essa è assoluta, deriva immancabilmente la conseguenza, che le ingiurie rivolte contro gli atti della Santa Sede sono dirette anche contro la persona del Papa, che quindi viene inceppata la discussione sui medesimi (1).

Come accennammo, si cercò di sottilizzare per isfuggire a questa conseguenza. Non saprei se il guardasigilli Raeli abbia inteso dichiarare che si trattasse più tosto delle offese ed ingiurie contro la vita privata del Santo Padre, che di quelle contro i suoi atti pubblici (2); il deputato Griffini propose un'aggiunta in quest'ultimo senso (3).

difesa, come l'avete assicurata alla Chiesa romana nelle sue encicliche e nelle sue scomuniche ».

(1) Non comprendiamo come il Geffken (pag. 45, § VI) neghi questa conseguenza: « Fu preteso che il Re e il Papa non fossero sotto questo rispetto nella medesima posizione; il primo, come sovrano costituzionale, essendo coperto dalla persona dei ministri, e potendo i suoi atti venire criticati in un modo inammissibile rispetto al Papa, come capo spirituale assoluto. Ma siffatta critica non tocca la persona del Re; essa concerne soltanto il Governo, ed anche il Papa ha un Governo, il quale può essere criticato come Curia, senza [no, appunto perchè il Papato è monarchico assoluto, massime dopo le definizioni del Concilio vaticano del 1869-70, e perciò non ha ministri responsabili] che la persona del S. Padre sia messa in gioco ».

(2) *Deputati*, 7 febb. 1871, pag. 528, col. prima, Raeli: « Vi prego di riflettere l'enorme differenza che vi è tra l'ingiuria al privato, la quale generalmente non può riguardare se non un fatto che lo colpisce nella sua vita privata, dall'offesa diretta specialmente contro il Pontefice, la quale va in tal caso a colpire i suoi atti ecclesiastici, i principii e le materie religiose... Ora, signori, una volta si tratta di offese le quali possono colpire gli atti da lui fatti nell'esercizio della sua autorità, non ci può essere per nulla questo pericolo di pubblicità, che si trova soltanto quando si tratta d'ingiurie verso i privati e per fatti che le parti offese avrebbero interesse di coprire col silenzio ».

(3) *Deputati*, 6 febb. 1871, pag. 511, col. terza, Griffini: « Che cosa esprimerebbe l'articolo 2 di questa legge, che cosa esprimerebbe il capoverso che ne verrebbe staccato [secondo aveva proposto la Commissione, per porlo dove poi sembrasse più opportuno; ma poscia fu lasciato nello stesso art. 2] per venir posto altrove? Che ora è libera completamente la discussione,

Ma è difficile distinguere tra gli atti pubblici e i privati del Papa (1). Si domandò, e non a torto, che cosa avrebbero dovuto dire, quali criteri avrebbero dovuto seguire i tribunali, quando si fosse presentato uno di quei casi, in cui il diritto canonico concede ai fedeli di disubbidire al Pontefice, e di rivoltarglisi, per esempio per eresia (2). Avrebbero dovuto essi decidere quale sia il vero Papa in caso di scisma, e quali perciò debbano qualificarsi come ingiurie dirette contro un sovrano, quelle dell'un partito o quelle dell'altro (3)? Si rispose che così si cercasse il pelo nell'uovo, si andasse troppo pel sottile, si prevedessero casi che per ora non ci era alcun indizio che dovessero tornare a verificarsi, che questa sia una legge politica: tutto ciò è vero in parte, dopo il 1870 ci

che però lo è in massima, ma non lo è punto per gli atti religiosi che potrebbero partire dal Sommo Pontefice ». Pertanto egli propone questa aggiunta, pag. 512, col. prima: « Oltre della discussione sulle materie religiose, è pienamente libera quella sugli atti pubblici [civili e politici] del Pontefice », e che questa aggiunta non possa essere distaccata dal resto dell'articolo.

(1) *Deputati*, 4 febb. 1871, pag. 501, col. terza, Pisanelli: « Oltre a ciò, io credo che, senza pericolo di offendere la libertà della discussione, potete stabilire una sanzione penale per lo sprezzo contro la persona del principe, poichè questa sanzione non v'impedisce di discutere gli atti della pubblica amministrazione, dei quali sono responsabili i ministri. Ma, come farete voi per distinguere quali parole feriscano la persona del Pontefice, e quali i suoi atti, mentre i suoi atti partono da lui, che non è circondato da ordinamenti che attirino sopra altre persone la responsabilità dei detti atti? »

(2) *Deputati*, 7 febb. 1871, pag. 522, col. terza, Sineo: « I fedeli laici hanno diritto, secondo la disciplina ecclesiastica, in molti casi, di resistere ai loro superiori ecclesiastici... Dovrà un tribunale eccezionale interporsi tra il Pontefice ed i fedeli per sapere sino a che punto i fedeli esercitino un diritto che loro compete, oppure possano considerarsi come ribelli al Sommo Pontefice? »

(3) Ibid. pag. 523, col. prima, Sineo: « Ebbene gli scritti, pel solito aspri e veementi, che sarebbero fatti dai due Pontefici o dai loro fautori, dovrebbero tutti essere denunciati ai tribunali? — Dei due Pontefici uno solo sarebbe il legittimo; e questo sarebbe inviolabile, e gli scritti fatti da lui ed a suo nome non potrebbero essere incriminati. Ma come può ammettersi che spetti al tribunale il dichiarare quale sia il Pontefice legittimo ed inviolabile, e quale l'intruso ed il colpevole? »

è stato lo scisma dei vecchi cattolici, specialmente in Germania; ma ad ogni modo non esclude che resti sempre difficile, e talvolta impossibile, distinguere le ingiurie dirette contro il Papa come sovrano spirituale, da quelle dirette contro lui come privato, e che la critica ingiuriosa degli atti della sua autorità coincide, per mancanza di ministri responsabili, colla ingiuria alla persona del Papa-sovrano. Noi riconosciamo che questa Legge è anzi tutto politica, ma non si può negare quale sia la posizione delle cose stabilite per le necessità politiche. E fu probabilmente per motivi di tale natura, che la Cassazione di Napoli nel 1872 sostenne essere incriminabili le ingiurie al Papa non solo come a sovrano spirituale, ma anche come a pretendente temporale (1).

Oltre a questi inconvenienti, che derivano in ispecie dalla mancanza di ministri responsabili, se ne presentano altri, già accennati, indipendenti dalla controversia se si dovesse o no concedere una penalità speciale a causa dell'assolutismo della sovranità. Perchè creare una posizione privilegiata in fatto di discussione al Papa, al capo della Chiesa cattolica? Che gli si costituisca rispetto all'attentato e simili, si capisce, perchè gli altri culti non hanno un capo universale, e in Italia contano pochi seguaci, sicchè non c'è da temere che si voglia attentare alla vita dei loro supremi gerarchi (2), essendoci poco interesse, e poi ad ogni modo ciò non recherebbe tanto di-

(1) Cassaz. Napoli, 22 luglio 1872, P. M. Ghivizzani (*Monit. M.*, XIII, 906; *Gazz. N.*, XXV, 122): « .... Nonpertanto la sezione di accusa rilevando, che se le parole ed i concetti espressi contenevano alcun che d'ingiurioso, questo fosse piuttosto diretto alla sovranità temporale che alla potestà spirituale,... dichiarò non farsi luogo a procedere ». Ora la Cassazione annulla questa sentenza « atteso che di vero la legge 13 maggio 1871 ponendo le offese e le ingiurie pubbliche, direttamente commesse contro la persona del Sommo Pontefice in uno dei modi indicati dall'art. primo della legge sulla stampa, manifestamente disvela aver inteso garentire nel più ampio significato la persona, già dichiarata sacra ed inviolabile, e quindi comprendere nella sua sanzione ogni ingiuria, qualunque sia la funzione alla quale si faccia allusione ».

(2) Veramente il pericolo è più grave, meno inverosimile, quando si considera la cosa dal punto di vista del fanatismo del popolino cattolico.

sturbo quanto l'attentato alla vita del Pontefice Massimo della religione della maggioranza degl'Italiani e di una gran parte del globo. Ma perchè creargli una posizione privilegiata anche rispetto alla discussione? Da una parte le ingiurie scritte non sono capaci, ai giorni nostri, di turbare la tranquillità pubblica tanto profondamente da richiedere una penalità speciale; e poi, d'altra parte, voi così venite a ledere non solo l'eguaglianza rispetto agli altri culti, lesa di già rispetto all'attentato, ma, quel che è più, anche la libertà. È vero che esistono nel Codice penale alcuni articoli, che puniscono il disturbo e le ingiurie ai culti in genere, che quindi anche gli altri culti hanno diritto a non essere offesi; ma la quistione qui non è per questo o quel culto, è per la libertà di coscienza in genere. Come sono rispettati i culti, i credenti, devono così essere rispettati anche gli increduli. I primi sono garantiti contro le ingiurie dei secondi; perchè questi non lo devono essere contro le ingiurie di quelli (1)? Così la

(1) Crediamo utile ricordare come in Parigi esistono parecchie vere e proprie associazioni *de la libre pensée*, e che accompagnano al cimitero i razionalisti, portando all'occhiello un distintivo speciale; spesso vengono a contrasti coi parroci; i quali ivi, come talvolta anche fra noi, si arrabbattano per rendere gli onori funebri anche a quelli che sono stati liberi pensatori notorii e che hanno protestato di voler essere seppelliti civilmente, allo scopo di farli passare per convertiti. — *Deputati*, 4 febb., pag. 498, col. terza, Corte: « Voi, signori, dite: ma questo Papa, questo Capo di una grande congregazione di credenti, voi non dovete permettere che sia trattato con disprezzo. Ora io vi domando: in qual modo il Papa tratta egli i suoi avversari? Tutti coloro i quali non credono esattamente come lui; tutti coloro i quali non vogliono assolutamente piegare innanzi al Sillabo, quelli li chiama empî, reprobi, figli di Satana, uomini dediti ad ogni arte perversa ». — Ibid., 7 febbraio, pag. 523, col. prima, Sineo, sopra (n. 45, p. 574, n. 4) riferito. — Ibid., 20 marzo, pag. 846, col. prima, Mussi: « Io ho fede e piena confidenza nella forza della ragione; ma io domando che la ragione, la quale può essere assalita con tante armi potentissime, possa anche difendersi; domando quindi che la discussione dei principî religiosi sia più piena, più libera di una volta, perchè oramai all'autorità religiosa furono accordati mezzi per combattere la ragione, che prima non aveva..... Ma, o signori, dove comincia l'oltraggio e cessa il ragionamento? » col. seconda: « Si troverà ridicolo il Papa, che suggella la bocca ai cardinali, mentre si sa che tutti i

controversia usciva dal campo delle guarentigie pontificie, per passare, come spesso accadde durante la discussione anche in altri casi, nel campo generale dei culti. La Sinistra non voleva concedere una prerogativa speciale per quello cattolico rispetto alla discussione; diceva che bastassero gli articoli del Codice penale relativi ai culti in genere, che bastasse il diritto comune delle società religiose; i più radicali sostenevano che bisognasse abolire anche questi articoli, che occorresse rispettare anche gli increduli, che per le ingiurie ai culti basti il diritto comune privato, che debbano ad esse applicarsi le medesime norme che per le ingiurie fatte ai privati, e, secondo i casi, per quelle fatte agli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che non sia perciò da riconoscersi la funzione del culto come una funzione *sui generis* diversa da tutte le altre pubbliche (1). Ad ogni modo, si diceva, rispetto al Papa, anche quando non si voglia considerarlo come un sacerdote, ma quale un sovrano ospite, nel Codice penale avete le debite sanzioni per le ingiurie e simili, non occorre crearne delle nuove (2). Il Mancini faceva osservare in maniera più moderata, che per le ingiurie e simili fatte al Papa, non come tale, ma come semplice

---

poteri sanno suggellare la bocca ai loro adepti, senza tante cerimonie e tanti riti. — Orbene anche questa dimostrazione non correrà pericolo di essere condannata siccome un'irrisione?... *Reprimiamo le licenze*, ma si serbi intatto il diritto di libero esame: se un dogma sembra ingiusto, assurdo e *ridicolo*, sia accordato a tutti il mezzo di dimostrarlo tale ».

(1) Queste idee furono svolte più ampiamente nella discussione sulla riforma (fatta come conseguenza della legge delle guarentigie) degli articoli 268-70 del Codice Penale relativi ai culti; *Deputati*, 29 aprile 1871, pag. 1102-1108.

(2) *Deputati*, 6 febb. 1871, pag. 509, col. seconda, Villa Tommaso: « Vi ho detto che nel Codice penale vi è quanto basta, e che così non abbiamo altro a fare in questo momento che riferirci ad esso. — E infatti nel Codice penale vi è il tit. II del libro II dal quale sono punite le offese fatte alla religione, tutte le contumelie recate ai ministri del culto, e vi sono punite con gravi e severe pene. Poi nel Codice stesso vi è un'altra disposizione per la quale sono punite le offese contro i Capi dei Governi esteri. Se non isbaglio è l'art. 176. Ora queste sanzioni penali bastano, e bastano qualunque sia il concetto che voi vogliate farvi della condizione nella quale si trova il Pontefice ».

individuo, si sarebbero potuti applicare gli articoli del Codice penale relativi ai privati, molto più che essi dànno libertà al giudice di determinare i gradi della pena (1). Ma, se questa distinzione debba farsi, non risulta chiaro dalla discussione (2).

Quello che c'è di vero in tutto questo ragionamento, di cui noi abbiamo cercato di connettere logicamente le parti riassumendo le varie opinioni, è: che non esiste un motivo tanto forte quanto per l'attentato e simili, per concedere al Papa una penalità privilegiata anche rispetto alle ingiurie, specialmente scritte, poichè esse oggigiorno non sono in generale capaci di turbare profondamente la tranquillità pubblica: che il Governo non solo accorda al Pontefice questa penalità privilegiata di fronte agli altri culti, ma, per ragioni politiche, gli concede di fatto l'impunità d'ingiuriare nelle sue encicliche e simili le altre religioni: che, infine, mentre si proibisce ai liberi pensatori di offendere i culti, non si vieta ai ministri di questi d'ingiuriare la classe dei razionalisti (che del resto se ne danno ben poca pena) (3). La quistione, se una penalità

(1) *Deputati*, 4 febb. 1871, pag. 499, col. terza, Mancini: « Per ciò che riguarda poi il Pontefice come semplice individuo, gli articoli 570, 571 e 572 dello stesso Codice penale puniscono con pena poco dissimile chiunque con pubblici discorsi o scritti pubblici e stampati esponga altri all'odio o al disprezzo, e chiunque scriva o pubblichi a danno di altri una qualsiasi parola di disprezzo. — Dunque nel Codice penale non mancano le disposizioni penali applicabili, e la latitudine lasciata ai magistrati non impedisce loro, se le circostanze lo esigano, di punire con maggiore severità scritti e parole di disprezzo contro la persona del Pontefice. Quale necessità vi è dunque di creare una nuova penalità, nuove sanzioni per reprimere il disprezzo ? »

(2) Vedi sopra (n. 45, p. 574, n. 6; p. 575, n. 1) i passi del guardasigilli Raeli e del Griffini.

(3) Il giudizio del Geffken sull'esecuzione dell'art. 2 della legge delle guarentigie è profondamente diverso dal nostro Geffken, pag. 40, § VI: « Di fronte a queste disposizioni egli è pur troppo da constatare che la persona del Pontefice viene attaccata continuamente nel modo più oltraggioso dalla stampa radicale e nelle adunanze pubbliche, in un modo che non ha che fare colla libera discussione delle quistioni religiose, ammessa dallo stesso articolo suddetto, senza che il Governo sia mai [!] intervenuto, come era obbligo suo a termini di legge ». Se il Governo, prosegue il Geffken, è più severo per le ingiurie

speciale per le ingiurie ai culti, fatte da liberi pensatori o da ministri di altri culti, leda la libertà di coscienza, e se debba sopprimersi, ritornò, poco dopo la Legge delle guarentigie, a proposito della discussione per modificare gli articoli del Codice penale relativi ai culti; ma noi la lasciamo da parte.

46. Esposti i principî regolatori delle penalità speciali pel Papa, dovremmo analizzare le ***singole sanzioni penali*** concesse in favore del medesimo. Ma noi ci dispensiamo da un esame d'interesse quasi esclusivamente teoretico,

---

fatte dai giornali radicali al Papa, che da quelli clericali al Re, ma la legge sulla stampa è inefficace, si ha l'obbligo di modificarla [no; la legge delle guarentigie promette di punire le ingiurie al Papa a tenore della legge allora ed ancora esistente sulla stampa]: ma (pag. 41) non è punto vero che si sia più severi per le ingiurie al Papa che per quelle al re [!]: « Ogni offesa contro il Re viene subito perseguitata, ma contro il Papa tutto sembra essere permesso. E tutti i ministeri, dal 1871 in poi, furono colpevoli di codesta debolezza, ispirata unicamente dalla paura dei radicali ». Il Geffken prosegue (pagine 41-43), parlando del trasporto della salma di Pio IX dal Vaticano nella chiesa di San Lorenzo, il 13 luglio 1881; accusa di aver provocato i disordini allora accaduti i liberali, il Governo di non aver previsto, di non aver proceduto di ufficio, di aver fatto condannare i colpevoli dal Tribunale e dalla Corte d'Appello a pene leggiere. — Sui medesimi fatti vedi l'articolo del Bonghi, *Le prerogative del Sommo Pontefice e i loro oppositori*, nella « Nuova Antologia », 15 ag. 1881. pagg. 659-80.

Leroy-Beaulieu A., *Le Vatican et le Quirinal depuis 1878*, nella « Revue des deux mondes », — tom. 54, 59, 61, 1882-84; tom. 59, pag. 771, è della medesima opinione del Geffken, intorno alle ingiurie della stampa (pag. 771) e riguardo al trasporto delle ceneri di Pio IX (pag. 773); accusa di poca sincerità le sentenze della magistratura italiana sulla vertenza dei Tribunali Vaticani (pag. 780).

Pantaleoni, *L'idea italiana*, 1884, pagg. 121-25 (§ XV): « Un solo e, pur troppo, triste lagrimevole fatto in questi ultimi tredici anni avvenne contro la libertà religiosa, e contro quel rispetto che perfino i selvaggi prestano alle ceneri dei defunti, e fu il volgare insulto al funere di Pio IX. Ho io bisogno di dire che quello avvenne all'insaputa ed a malincuore del Governo?... Questo dirò per la verità solamente, ed è che esso ebbe la debolezza di volerne difendere l'infamia e gettarne la colpa sui clericali, e con ciò ne assunse l'odiosità in tutto il mondo, mentre in verità non gli appartenne che la responsabilità di una impreveggenza ».

e, tranne le offese e le ingiurie pubbliche, di nessuna importanza pratica, allegando, del resto, in nota le dichiarazioni più o meno ufficiali della Camera in proposito (1).

(1) *Cospirazione*, *Deputati*, 4 febb. 1871, pag. 501, col. 3ª, Bonghi relatore: l'articolo 155 del Codice Penale, relativo alla cospirazione, non è più applicabile alla seconda redazione (che in questo punto non differisce dalla definitiva). — *Sequestro per attentato*, ibid., 7 febb., pag. 529, col. prima, Raeli guardasigilli: « In quanto al sequestro, di cui l'articolo 182, mi sembra che, invece di costituire da per se stesso una pena, sia piuttosto un mezzo di assicurare il pagamento della multa, e però credo che non vi si possa ricorrere per l'articolo propostovi, che si limita a rendere comuni all'attentato contro il Sommo Pontefice le pene stabilite per l'attentato contro la sacra persona del Re, e bisogna, per regola d'interpretazione, intendere restrittivamente la parola « « pene » ». Credo d'altronde, se ben mi ricordo, che, dopo la pubblicazione del Codice civile e di procedura penale nel 1865, si ritiene non eseguibile l'art. 182; e di certo non è stato eseguito nei vari procedimenti che hanno avuto luogo per reati contro la sicurezza dello Stato. Credo quindi a ragione, che tutti dobbiamo essere d'accordo nel ritenere che l'articolo 182, relativo al sequestro, non è affatto applicabile ». — *Fatti*, non *vie di fatto*. Ibid.: « Finalmente, quanto alla critica di aver punito come le ingiurie le vie di fatto contro la persona che in alcuni casi, secondo il diritto comune, meritano pena maggiore, osservo che la parola « « fatti » », usata nell'articolo propostovi, non importa le violenze o le offese contro la persona fisica, e che più esattamente si dicono « « vie di fatto » »; ma s'intendono « « fatti » » che offendono moralmente la persona, e che perciò costituiscono l'ingiuria o l'oltraggio punibile. Ed è in questo senso la parola « « fatti » » usata negli articoli 185, 471 e 583 del Codice penale ». — *Offese, ingiurie*, ibid., pag. 499, col. terza, Mancini: « Ora, o signori, in Francia, la legge del 1822 conteneva appunto l'espressione: « « Offesa contro la persona del Re » », e basta avere una mediocre famigliarità coi documenti della giurisprudenza per sapere quali e quante controversie si sono agitate innanzi alla Corte regolatrice ed ai tribunali di Francia, e come siasi colà sostenuto che la parola « « offesa » » ha un significato ben più ampio, comprensivo e diverso dalle parole « « ingiuria, oltraggio » » e simili; e che vi si possa comprendere financhè qualunque espressione ed allusione « « irriverente » ». — *Pubblicità*, ibid., 7 febb., pag. 527, col. terza, Raeli guardasigilli: « Ma pregherei sul proposito di osservare che, quando la Commissione ha usato nel principio le parole « « le ingiurie e le offese pubbliche » », nella parola « « pubbliche » », si intende benissimo che si richiede tutto ciò che a termini della legge

La competenza dei reati contro il Papa, puniti con sanzioni speciali, è propria, secondo l'articolo 2, delle Corti d'assisie, come per quelli contro il Re. Si è osservato però che rispetto al primo non si può supporre, come riguardo al secondo, una pressione sui giudici togati (1); e quindi non sarebbe stato necessario derogare alle disposizioni generali intorno alla competenza. Ma se la pressione non è possibile da parte del Papa, in quanto i giudici italiani non dipendono da lui, sarebbe stata possibile da parte del Governo pro o contro il medesimo.

47. Passiamo ora ad esaminare un problema generale intorno alle sanzioni in favore del Papa, quella cioè della procedura di ufficio.

La legge stabilisce (art. 2), che i reati da noi presi in esame sono d'azione pubblica, e che perciò il Pubblico Ministero, in mancanza di reclamo della parte, *procederà d'ufficio*. Si sostenne da parecchi, e per diversi motivi, che non si dovesse sancire una tale misura. Essa avrebbe dato agio ai nemici del Governo di dire che questo chiudesse gli occhi rispetto alle ingiurie e simili contro il Santo Padre; che fosse partigiano, che non eseguisse la legge; che le Guarentigie fossero state concesse soltanto per necessità politica, non di buona volontà, che fossero illusorie, ecc. (2). Di più, la procedura d'ufficio non è solo contraria agli interessi del Governo, ma in certi casi può riuscire avversa anche a quelli del Papa stesso: la legge comune non perseguita di ufficio le ingiurie contro i privati, lascia a questi di querelarsi quando lo credano; ed

è necessario per questa qualità [cioè, s'intende che i discorsi, i fatti, i mezzi devono essere pubblici]. — E notate, signori, che per la incriminabilità delle ingiurie, non è necessario (come per equivoco nella foga dell'orazione era eccepito dall'onorevole preopinante [Mancini]), non è necessario che le ingiurie o i discorsi siano pronunziati in pubbliche adunanze, ma basta che lo siano in luoghi pubblici alla presenza di due, o più persone ».

(1) *Senato*, 27 apr. 1871, Vigliani, citato e seguito dal Casella, pag. 92, n. 4 (cap. X).

(2) *Deputati*, 7 febbraio 1871, pag. 525, col. seconda, Mancini: « In primo luogo ciò sarebbe aggravare il nostro Governo e tutti gli agenti del pubblico Ministero in Italia di una spaventevole responsabilità. Ciò darebbe indubitamente il diritto ai giornali ultracattolici di gridare che si chiudono gli occhi..... ».

essi tante volte non lo fanno, quantunque abbiano ragione, per evitare le dicerie del pubblico od anche scandali che si rivelerebbero in un processo, sebbene si venga a mostrare insussistente l'accusa, contro la quale venne iniziato (1). La procedura di ufficio potrebbe, in questo senso, essere abusata dallo Stato contro la Santa Sede, diventare un'arma inquisitoriale in mano del Governo. Di più, ancora, voi procedendo d'ufficio rendereste odioso il Papato, in quanto che esso non ha più il diritto di grazia, ed al Re, per motivi politici, difficilmente sarebbe lecito esercitarlo nei reati contro il Pontefice (2); mentre se voi non dichiarate di azione pubblica i reati speciali contro il medesimo, egli sarebbe in grado, al pari dei privati, di esercitare il diritto di grazia, preventivamente, col non querelarsi (3). E poi col nostro sistema si rimar-

(1) *Deputati*, 7 febb. 1871.« Il secondo motivo è ancora più grave del primo. — In questi processi, o signori, non di rado accade, e mi permetta la Camera parlarne per la mia esperienza, con qualche cognizione di causa, non di rado accade che l'impedire il giudizio possa interessare più di chi offende la stessa parte offesa. Vi sono certi reati, certe accuse, derisioni o rivelazioni di certi fatti, che la parte offesa desidera che rimangano nell'oblio, che siano cancellati come la impressione fugace d'un giorno e che non ottengano una consacrazione permanente e durevole, che deriva dalla pubblicità e solennità di un processo. — Uno dei motivi, o signori, per cui tutti i legislatori hanno dichiarato i reati di diffamazione e d'ingiuria di azione privata, nel senso, cioè, che non fosse lecito al giudice di procedere, se non ad istanza della parte offesa... Voi adunque togliereste al Papa questa preziosa ed utile facoltà ».

(2) Ibid., 4 febb., pag. 502, col. 3ª, Mancini: « mentre pei reati di offese al Re soccorre quasi sempre e generosamente la clemenza ed il perdono del principe, è da temere che, quando anche abbondassero le condanne per offese alla persona del Pontefice, questi non avendo al certo potestà temporale e diritto di grazia, ed il principe potendo per avventura sentirsi trattenuto da un sentimento di alta convenienza ad accordare grazia per tali condanne, gli autori di questa specie di reati in realtà si troverebbero in condizioni infinitamente peggiori degli autori di offese alla persona del Re ».

(3) Ibid., 6 febb., pag. 508-509, Villa Tommaso: « Voi gli [al Papa] avete tolto la parte più nobile del suo appannaggio reale, la prerogativa di grazia colla quale poteva far sentire quanto deve esser potente in lui il sentimento della carità e

rebbe nello *statu quo*, giacchè pei detti reati, quando il Papa era sovrano temporale, non si procedeva fuori del suo Stato, se non dietro di lui querela, come per tutti i sovrani stranieri, e voi colla vostra legge considerate oggi il Papa appunto come un sovrano ospite ossia straniero (1). Inoltre, se la nostra legislazione stabilisce la procedura di ufficio pei reati contro il Re, quella toscana invece non l'ammetteva, e forse era più giusto; abbiamo dunque dei precedenti anche rispetto al sovrano vero e proprio del paese; di più c'è l'esempio delle ingiurie fatte alla Camera dei Deputati, o al Senato, ed ai magistrati (2).

A tutte questi motivi si opponeva il debole argomento, che la Santa Sede non si sarebbe querelata, e che perciò la concessione delle penalità speciali, se non si fosse stabilita la procedura di ufficio, sarebbe rimasta illusoria. Si rispondeva, che i precedenti non erano tali da autorizzare

del perdono; ed invece di questa sacra prerogativa che è la più bella e più splendida gemma della corona dei Re, gli volete lasciare, lo condannate anzi a subirsi un tristo corteggio di carnefice e di birri, per dimostrare al mondo cattolico che il Pontefice è libero ». — Ibid, pag. 512, col. terza, De Witt: idem.

(1) *Deputati*, 7 febb. 1871, p. 512, col. 2, De Witt: Insieme al Mussi e al Catucci propone l'emendamento, « che le offese contro la persona del Pontefice non possono dar luogo ad azione penale se non dietro richiesta del medesimo »; col. terza: « con l'emendamento proposto da me e dai miei amici noi non introduciamo novità; noi manteniamo il Pontefice in quella stessa posizione giuridica in cui era prima che perdesse il potere temporale. Secondo l'articolo 56 della Legge sulla stampa, le offese contro il Pontefice, come sovrano estero, non potevano essere portate in giudizio senza la richiesta di esso. Di più per lo stesso articolo, le offese contro i sovrani stranieri non possono dar luogo a giudizio, se non previa richiesta dei medesimi ».

(2) Idem, ibid., col. seconda: « Qui noi, in Toscana, avevamo una disposizione per la quale le ingiurie ed offese contro la persona del granduca non potevano essere perseguitate in giudizio senza l'autorizzazione del guardasigilli »; col. terza: Le ingiurie contro la nostra Camera e contro il Senato non possono perseguitarsi in giudizio senza una deliberazione nostra o del Senato: le ingiurie contro i magistrati sono soggette allo stesso procedimento, sottoponetevi anche quelle dirette contro il Pontefice ed eviterete l'inconveniente di accettare la similitudine [col Re] in ciò che giova al vostro assunto, respingerla in ciò che gli nuoce ».

questa ipotesi, che il Nunzio pontificio in Torino si era querelato in nome del Papa contro un giornale diretto dal Brofferio (1). Risposta che non calza completamente; giacchè la Santa Sede riconosceva il Governo piemontese, mentre non riconosce quello italiano; perciò non potrebbe querelarsi presso di questo senza smettere la sua linea fondamentale di condotta: il che sino allora non aveva fatto, nè l'ha fatto ancora: pertanto la sanzione delle penalità speciali senza la procedura di ufficio sarebbe stata davvero illusoria.

Il problema si sarebbe dovuto formulare altrimenti, se cioè non sarebbe stato meglio di renderle illusorie sino a quando la Santa Sede non avesse, col querelarsi, riconosciuto il Governo italiano: dico meglio in senso politico, non teoretico; le Potenze legalmente non si sarebbero potute lagnare che il Governo italiano non avesse proceduto di ufficio contro ingiurie verso il Papa non denunziategli da questo; ma si sarebbero contentate di una tale disposizione? O meglio, sarebbero rimaste impassibili verso le ingiurie lanciate dalla stampa italiana contro il Papa? Sarebbe al Governo bastata la legge comune per reprimerle e tranquillare le Potenze? Esse non sarebbero certamente entrate nel dettaglio della procedura di ufficio o dietro querela della parte, nel momento in cui la legge veniva discussa e decisa; ma il Governo ne avrebbe sentito appresso le conseguenze. Dell'attentato e delle violenze non ne parlo, perchè non sono probabili: invece, oltre alle ingiurie, bisogna ricordare i tentativi di riforma religiosa in Italia. La legge delle Guarentigie veniva discussa dopo che era nato lo scisma dei " vecchi cattolici ", e dopo che il Governo aveva incoraggiato la società napoletana emancipatrice del clero (ne parleremo appresso), l'idea di una chiesa nazionale (2): il Governo ora abbi-

(1) *Deputati*, 7 febb. 1871, p. 525, col. prima, Mancini: « Divenne famoso in Torino il processo contro Giovanni Mosca, gerente della *Voce del deserto*, giornale diretto dall'illustre Brofferio, ed il querelante fu il Nunzio apostolico a nome del Pontefice, ed il giudizio arrivò fino alla Corte di cassazione; dunque non ci si venga a dire che ripugna tanto alle abitudini dell'autorità pontificia di farsi rendere giustizia dai nostri tribunali in materie penali ».

(2) *Deputati*, 23 genn. 1871, pag. 358, col. seconda, Toscanelli: « Adesso noi vediamo dei giornali, ed alcuni ufficiosi, ufficio-

sognava di un'arma in mano per reprimere siffatti movimenti, che impensierivano la Santa Sede e davano a sospettare ai deputati ultra-cattolici delle Potenze estere. La legge era anzi tutto politica, ed il Gabinetto lo mostrò, anche prima di sancirla, col sequestro dell'innocente lettera del padre Giacinto, la quale, più tosto che lanciare ingiurie contro la persona del Papa, eccitava ad una riforma religiosa, ad aderire al vecchio cattolicismo tedesco (1). Se le condizioni politiche fossero state tali da permettere al Governo italiano una condotta più energica e meno dipendente, siffatta da non abbisognare di un'arma per reprimere le ingiurie o le pretese ingiurie contro il Papa, a meno che non fossero state da questo denunziate, è una quistione di politica, nella quale non vogliamo entrare; noi abbiamo voluto soltanto mostrare quale sarebbe potuto essere ed è forse stato l'intendimento del Ministero nel sostenere la procedura d'ufficio.

48. Altri attributi di sovranità concessi al Papa, oltre a quelli dell'inviolabilità e delle sanzioni penali speciali, sono, che il nostro Governo gli rende gli *onori sovrani* e gli permette di tenere una *guardia armata*.

Quanto ai primi, si quistionò poco nella Camera: si tratta di semplici onorificenze, e l'opposizione non fu molto viva. Essa si compendiava in due punti: alcuni proponevano che gli onori sovrani fossero resi soltanto a Pio IX come ex-sovrano, non anche ai suoi successori; altri, non attaccando molta importanza alla controversia, non volevano farne un oggetto di discussione della Camera, sibbene lasciarne la decisione al potere esecutivo (2). Ma prevalse

sissimi, i quali stampano articoli che trattano *ex professo* della Chiesa nazionale... Fuori della Camera poi, di questa Chiesa nazionale se ne parla continuamente; e quindi è cosa più seria di quello che forse tutti non suppongono ».

(1) Vedi l'interrogazione Guerzoni su questo sequestro, *Deputati*, 30 genn. 1871.

(2) *Deputati*, 8 febb. 1871, pag. 541, col. seconda, articolo sostitutivo Crispi, ritirato: « Saranno stabiliti con decreto reale gli onori da rendersi al Sommo Pontefice ed ai capi delle associazioni religiose riconosciute dallo Stato. Alla persona del Sommo Pontefice Pio IX saranno conservati gli onori sovrani ». — Ordine del giorno Nicotera, Guerzoni e Corte, respinto pagina 541, col. seconda: « La Camera, dichiarando che le guardie incaricate della custodia dei palazzi pontifici e delle onoranze al Pontefice non possono mai avere alcun carattere militare,

la proposta della Commissione di farne un articolo di legge, invece che un decreto. Restava a vedere quali fossero questi onori sovrani, giacchè, si diceva, essi non sono ben precisati, od almeno notorii, neppure pel sovrano vero e proprio dell'Italia; nella Camera si elevarono dei dubbi in proposito (1), che non furono risoluti. Nè appresso c'è stata occasione di chiarirli; giacchè il Papa non ha voluto mai approfittarne, neppure Leone XIII in favore del suo predecessore Pio IX, quando ne furono trasportate le spoglie dal Vaticano in San Lorenzo (2). Ma il regolamento pel servizio territoriale, 8 luglio 1883, che abroga quelli 21 giugno 1823 e 30 ottobre 1859 ed altre disposizioni, ha precisato quali siano gli onori che si devono al Pontefice, pari a quelli che ai sovrani veri e propri (3), tranne per ciò che riguarda le parate (4).

Oltre agli onori sovrani al Papa, l'art. 3 " gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici „; come nell'art. 11 conserva ai suoi inviati " le prerogative... d'uso „. Quindi, se mai accadesse una conciliazione, e il Re d'Italia avesse da figurare in pubblico col Papa, dovrebbe dare a quest'ultimo la precedenza (5).

49. Più viva e più ragionevole fu la discussione rispetto alle *guardie* pontificie (art. 3). Riconosce il Governo nel Papa il diritto di tenerle come resto della sua antica sovranità temporale? A siffatta interpretazione dava appiglio la prima redazione della Giunta, che poi venne perciò modificata in modo da escludere questo sospetto. Le guardie pontificie armate hanno esse carattere militare o di domestici? Siffatta distinzione è interessante, poichè, nel primo caso, venendo in lotta coll'esercito, o, il che sarebbe meno inverosimile, col popolo italiano, sarebbero irresponsabili, siccome esecutori di ordini del loro capo (6);

---

lascia al potere esecutivo il provvedere per decreto reale a questa materia, e passa all'ordine del giorno ».

(1) *Deputati*, 8 febb. 1871, pag. 535, col. terza, Pasqualigo.

(2) Bonghi, *Le prerogative del Sommo Pontefice e i loro oppositori* (*Nuova Antologia*, 15 ag. 1881, pag. 659-80), pag. 667. — De Cesare, pag. 171.

(3) Lib. IV, §§ 9, 27, 41, 50, 60, 68, 97, 107, 138.

(4) Ibid., § 76. Non comprendo il motivo di questa eccezione.

(5) Geffken, pag. 25 (§ V).

(6) *Deputati*, 28 genn. 1871, pag. 410, col. terza, Mancini: « Io trovo scritto nel Codice penale, che tutti coloro i quali appar-

il Papa avrebbe avuto una giurisdizione penale sopra di loro; la resistenza del popolo italiano contro di esse sarebbe stata considerata come resistenza a forza armata e quindi punita più gravemente (1): di più, esse sarebbero esenti dal servizio militare presso il Governo italiano sinchè servono il Papa (2), nonchè della giuria (3).

Tutte queste controversie si agitarono vivacemente nella Camera; la discussione servì a dilucidare lo stato delle cose; ma in gran parte erano colpi al vento, giacchè nello spirito della legge non s'intendeva concedere alcuna

---

tengono alla forza armata, allorchè giustifichino un ordine gerarchicamente ricevuto, cessano di essere responsabili della esecuzione, ed hanno diritto di declinare e di far ricadere la responsabilità stessa su coloro da cui l'ordine venne emanato; questo è principio riconosciuto, ed applicato quotidianamente dai nostri tribunali, altrimenti non vi sarebbe più disciplina ed ordine gerarchico. — Supponete ora che a termini della vostra legge le guardie papali in certe eventualità s'impegnino in qualche conflitto, ed avvengano violenze, lesioni di cittadini e fatti di sangue... ».

(1) *Deputati*, 8 febb. 1871, pag. 539, col. 1ª, Billia Antonio: « Se un cittadino offende o si mette in collisione con questi soldati [le guardie pontificie], è reo di ribellione e di resistenza alla pubblica forza a termini di legge? (*Rumori a destra*). — Se sono soldati, noi dovremo votare contro i cittadini una penalità più grave in caso di offesa che non sarebbe se fossero semplici servitori ».

(2) Ibid., pag. 535, col. prima, Cencelli: « Or bene se tra gli arruolati a questo reggimento del Pontefice vi saranno individui soggetti alla leva, potranno essi togliersi al Pontefice? Io dico di no! »

(3) Il 5 novembre 1888 alla Corte di assise di Roma un tenente della guardia palatina invocò, facendo scoppiare d'ilarità il pubblico, la legge delle guarentigie, per farsi esentar dall'obbligo di sedere come giurato: non volendo desistere dalla sua domanda, la Corte, presidente il Basile, ne sollevò un incidente, ed emanò la seguente ordinanza: « Attesochè l'unico esercito che esiste in Italia è quello comandato da S. M. Umberto I Re d'Italia; attesochè l'esercito pontificio [il concetto è giusto; ma la denominazione di *esercito* è impropria] non può entrare nella categoria di cui parla l'articolo 1 della legge sui giurati; — decreta: — che il signor Felice Onesti resti a prestar servizio nella sua qualità di giurato ». Vedi il giornale *La Tribuna*, del giorno 7 novembre, n. 305, nella rubrica « Cronaca di Roma » sotto il titolo « Un'operetta alle assise ».

giurisdizione temporale al Papa; quello che ci era di veramente pratico in tutto questo dibattimento era la distinzione tra il carattere di militari o di domestici nelle guardie, in quanto nel primo caso la resistenza o l'assalto contro di esse sarebbe stato punito diversamente. Alcuni dell'opposizione si servivano di parole aspre, distinguevano tra soldati e lacchè, non tra soldati e domestici, accusavano il Governo e la Commissione di concepirli come militari; ma la Commissione protestò risolutamente (1), come pure il Ministero per mezzo del suo Presidente (2).

Le guardie pontificie sono dunque considerate come inservienti (3). La prerogativa del Papa su questo riguardo

(1) *Deputati*, 8 febb. 1871, pag. 535, col. 2-3ª, Bonghi relatore.

(2) Ibid., pag. 537, col. 3, Lanza: « Se si tratta di insubordinazione [delle guardie pontificie], il Pontefice potrà licenziare queste persone; se poi è questione di reati comuni, i colpevoli saranno denunziati ai tribunali e verranno puniti secondo il diritto comune ». Vedi anche pag. 541, col. prima, dove dichiara che non intende considerare le guardie pontificie come soldati.

(3) Cade perciò la costruzione del Soderini che le guardie pontificie implichino sovranità territoriale della Santa Sede. Soderini, *La sovranità del Papa*, pag. 20 (§ IV): « Che lo spirito di detta legge fosse quello che noi affermiamo, e non quello che le dà la Corte d'appello, viene comprovato dal fatto che al romano Pontefice è data facoltà di tenere guardie armate addette alla sua persona ed alla custodia dei palazzi. Ora, oltrechè il tenere tali guardie non è un semplice onore, una semplice prerogativa della sovranità, ma è un diritto inerente all'esercizio della medesima; chi non vede che un tale fatto ammette implicitamente il diritto nel Pontefice di esercitare quella giurisdizione che la Corte gli nega? » E prosegue sostenendo una giurisdizione penale militare della Santa Sede sopra le infrazioni di queste guardie.

Vedi anche Miraglia, pag. 5.

La differenza tra la redazione del 2° comma dell'art. 3 votato dalla Camera dei deputati, cioè l'emendamento Cencelli-Ruspoli ed altri, e quella dell'ufficio centrale del Senato, che è poi la definitiva, ed è dovuta ai buoni uffici della Francia e dell'Austria (vedi sopra, n. 12, p. 538, n. 5), consiste semplicemente in ciò che la legge parla di guardie genericamente, senza specificare le svizzere e le nobili, per evitare la brutta impressione che nei patrizii romani papalini avrebbe potuto produrre il vedersi messi accanto, sia pure in una semplice frase e materialmente, accanto alle prime, [ibid.]: ma il carattere non

consiste in ciò, che egli, differentemente dai privati, li tiene armati, senza bisogno di un permesso speciale della polizia. Il numero non può considerarsi come una prerogativa, giacchè il Governo non impedisce a un privato di tenere ai suoi servizi quanti domestici vuole, tranne che diano motivi di sospettare e temere alla polizia; però in questo caso anche la prerogativa pontificia soffre eccezioni, come vedremo più sotto, quantunque non bene legalmente determinate.

Ma il numero delle guardie, quantunque in se stesso non sia da considerarsi come una prerogativa, pure diede molto a discutere nella Camera, e non a torto. Giacchè se la prerogativa non consiste nel numero, sibbene nell'armamento senza speciale permesso, tuttavia esso potrebbe rendersi pericoloso, e sarebbe in fondo realmente una prerogativa, quando fosse tale da poter tentare un colpo di mano contro lo Stato, o, cosa forse meno inverosimile, una insensata vendetta sui cittadini. Si discusse dunque vivamente se dovesse limitarsi il numero delle guardie e le *categorie* delle medesime. Queste, oltre la svizzera di cui parleremo appresso, erano tre, guardia nobile, palatina e di gendarmeria: la prima era composta di patrizi i e costituiva una guardia del corpo o di onore; la seconda era guardia nazionale, quindi non casermata, e chiamabile all'occorrenza sotto le armi: la terza è guardia di polizia. Quest'ultima evidentemente non aveva più luogo di esistere, non riconoscendosi nel Papa giurisdizione temporale alcuna; quindi, secondo l'emendamento Cencelli-Ruspoli, la Camera dei Deputati decise che sarebbero state conservate al Papa soltanto la prima e la svizzera.

Ma ben più importante dell'eliminazione delle guardie di gendarmeria era la limitazione del *numero* delle guardie stesse, qualunque fosse il loro nome. Si osservò giustamente, che poco importava l'escludere questa o quella

militare delle guardie è rimasto, ed esplicitamente anche nella redazione definitiva. Emendamento Cencelli-Ruspoli ed altri al 2° comma, approvato *Deputati*, 1871, 8 febb., pag. 511, col. seconda: « Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie svizzere e guardie nobili addette sinora alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del regno ».

categoria di guardie; giacchè il Papa avrebbe potuto far comparire come nobili o palatine quelle che erano di gendarmeria e viceversa; avrebbe potuto cangiare vestiario, ornamenti, insegne (1): la quistione essenziale era quella del numero. Ma la Camera dei Deputati la lasciò indeterminata, e tale rimase anche in Senato. Anzi, questo tolse l'esclusione delle guardie di gendarmeria, lasciando al Papa il consueto numero di guardie, in genere. Il motivo di tale emendamento, ossia di questo ritorno al concetto della Giunta della Camera dei Deputati, lo dichiareremo più sotto. Qui notiamo per ora che il numero, indeterminato nella legge, è un po' accennato dalle dichiarazioni del Ministero. Quale fosse quello consueto delle guardie pontificie, non si potè verificare per mezzo di documenti, che certo il Vaticano non intendeva comunicare. Dunque bisognava presumerlo o costringere la Santa Sede ad indicarlo; a quest'ultimo mezzo nessuno nella Camera pensò di ricorrere; ma presumerlo non era neppure facile, anzi, sino a un certo punto non era neppure logicamente possibile; giacchè il numero delle guardie pontificie non era stato sempre fisso, anche negli ultimi anni (2); le dichiarazioni degli stessi Deputati romani non sono conformi (3), nè esse vanno d'accordo colla presunzione del Presidente del Consiglio (4). Questa ad ogni modo è molto

(1) *Senato*, 26 aprile 1871, pag. 518, col. prima, Mamiani relatore: « Perchè i soli Svizzeri, perchè le sole guardie nobili! Domani muterà la divisa a costoro, li chiamerà in un'altra maniera, faccia come vuole; sono guardie preposte alla custodia della sua persona, dei suoi palazzi ».

(2) Ibid., pag. 516, col. terza, Poggi: « Ma questo numero [delle guardie] appunto è l'incognita della legge; noi non lo conosciamo precisamente, e se adottiamo l'espressione il *consueto numero*, conviene pure intendere e stabilire a qual tempo vogliamo riferirci, se all'epoca dell'entrata in Roma delle truppe italiane, se a quella d'oggi o a quella di otto mesi fa, o finalmente se questo numero sarà limitato a quello che si verificherà al giorno in cui verrà posta in esecuzione la legge ».

(3) *Deputati*, 8 febb. 1871, pag. 535, col. prima, Cencelli asserisce che le guardie palatine siano circa 1,500; mentre il Lenzi, ibid., pag. 540, col. seconda, dice che siano oltre 500, senza confutare l'asserzione contraria del Cencelli.

(4) Ibid., pag. 537, col. prima, Lanza, calcola da 600 a 1,000 tutte le guardie attuali del Papa. — Il Poggi, membro dell'ufficio centrale del Senato, dice di aver inteso che « sieno circa 2,000 »; *Senato*, 26 aprile 1871, pag. 519, col. terza.

importante, perchè rappresenta il massimo presuntivo dello Stato; se le guardie pontificie lo eccedessero, il Governo potrebbe ritenersi autorizzato, senza bisogno d'interpellare la Camera sull'interpretazione della legge delle Guarentigie, a sospendere la prerogativa (1). Tuttavia manca una sanzione penale vera e propria (2).

Un'altra delle controversie dibattute a proposito delle guardie pontificie, fu se si dovessero tollerare le straniere, le così dette *svizzere*. Il Ministero, dichiarando per mezzo del suo Presidente che queste così dette guardie svizzere ormai possono ritenersi come italiane essendo oriunde di antiche famiglie stabilite in Italia, e che il loro numero è sparuto (120 circa) (3), sosteneva l'articolo della Giunta che non aveva distinto tra Svizzeri e non Svizzeri, e si fondava in ispecie, e a ragione, sull'argomento, che per un sì piccolo numero di individui non valeva la pena di mettersi a pericolo di dover a viva forza entrare nel Va-

(1) *Senato*, 26 aprile 1871, pag. 519, col. prima, Lanza Presidente del Consiglio: « Prima di tutto osservo, che quando si dice *consueto numero*, ben inteso non si stabilisce in modo assolutamente tassativo che il numero debba per esempio essere di 100 o 200 *precisi* in guisa che se si oltrepassasse per poco questo numero, si debba la legge intendere violata: il *consueto* si intende per media, e conseguentemente oggi ve ne saranno 10, 20 di più, e domani 10, 20 di meno, senza che questo fatto possa costituire una violazione alla legge. — Quanto poi all'altra osservazione del controllo, del riscontro, abbiamo la fiducia che la legge sarà rispettata, e non sarà che allorquando fosservi ragioni proprio più che evidenti, che si potrebbe venire ad una ricognizione del numero ».

(2) Ibid., pag. 520, col. terza, Lanza: « La sanzione non vi è, e se il numero sarà aumentato, volete voi castigare il Papa, che abbiamo dichiarato inviolabile? O castigheremo forse le guardie che sono chiamate a servire, senza sapere da che parte cominciare il processo verso di loro? — Io credo che la soluzione di questa quistione stia nella frase detta dall'onorevole nostro relatore: rimettersene alla discrezione del Sommo Pontefice ».

(3) *Deputati*, 8 febb. 1871, p. 537, col. seconda, Lanza: « .... il così detto corpo degli Svizzeri, corpo il quale non eccede il numero di 120 individui. — Ma prima di tutto osservo che, da quanto consta, non sono realmente svizzeri, ma italiani. Discendono da antiche famiglie svizzere, ma non sono propriamente di nazionalità svizzera ».

ticano per isnidarneli (1); e infatti non sarebbe stato probabile che il Papa ne li avesse fatti uscire ossequente alla legge del Governo italiano che egli non riconosce. Se queste guardie svizzere fossero tali da mettere a repentaglio il nostro Stato, o la nostra sicurezza pubblica, allora non avremmo difficoltà di entrare in Vaticano per isnidarnele; ma, continuava il Lanza, giacchè tale pericolo non esiste, perchè dar occasione ai nostri nemici di reclamare presso le Potenze estere per pretese violenze e per violazione della Legge delle guarentigie? (2). E questo stesso era l'argomento principale, per cui Commissione e Ministero si opposero all'emendamento Cencelli-Ruspoli, che concedeva al Papa soltanto le guardie svizzere e nobili ad esclusione di quelle palatine e di gendarmeria, emendamento poi pel medesimo motivo caduto in Senato: perchè entrare in Vaticano a discernere le prime dalle seconde? Perchè dare ai nostri nemici occasione di gridare alle pretese violenze? State sicuri, diceva il Lanza, che se il Papa aumenterà il numero delle sue guardie in modo da diventare pericoloso per lo Stato e allo scopo di renderlo tale, il Governo s' intenderà senz'altro autorizzato a sospendere la prerogativa, ad entrare in Vaticano (3).

Prescindendo ora dalle categorie e dal numero delle guardie pontificie, si domanda: perchè l'opposizione fu così viva in queste controversie? Qual era il movente della medesima? erano fondati i suoi timori? E su quali precedenti?

Quella che dava più da sospettare era la guardia palatina (ossia nazionale), quantunque la controversia si sia

(1) *Deputati*, 8 febbraio 1871, p. 537, col. 2ª, Lanza: « Or bene, credete voi che convenga di affrontare l'inconveniente che il Governo italiano entri nel Vaticano per disarmare 10 guardie svizzere, credendole pericolose alla sicurezza dello Stato? L'effetto che ciò produrrebbe in Europa, signori, sarebbe egli veramente buono? — Se vi fosse un pericolo per lo Stato, se vi fosse violazione di un diritto, comprenderei che non si dovesse in nessun modo retrocedere per alcuna considerazione; ma, quando questo pericolo non esiste, volersi attirare l'animavversione per un atto che ha l'aspetto di una violenza, mi sembrerebbe veramente una risoluzione poco saggia e poco opportuna ».

(2) Vedi nota precedente.

(3) *Senato*, 26 aprile 1871, pag. 519, col. prima, riferito sopra numero 5.

finalmente ridotta più tosto all'esclusione dell'altra di gendarmeria. I timori in parte erano infondati. Si credeva, o si attribuiva al Governo il concetto, che le guardie pontificie avessero carattere militare, e se ne deducevano tutte le conseguenze che sopra esponemmo, massime quella dell'esenzione dal servizio militare presso il Governo italiano. La guardia più pericolosa, si diceva, non è la nobile, nè quella di gendarmeria: giacchè la prima, e, quando il Papa intenda conservarla sebbene non sia più il caso, anche la seconda, sono stabili, pagate, quindi soggette ad essere viste e in certo modo enumerate dal pubblico, e anche non aumentabili smisuratamente per mancanza di mezzi pecuniarii e di locali di casermaggio: ma la palatina è una guardia nazionale, non casermata (quindi non c'è bisogno di locali), chiamabile sotto le armi all'occorrenza, non pagata se non con certi privilegi; è composta della classe media dei cittadini, è dunque numerosa, e potrebbe diventare un pericolo per lo Stato, anche perchè l'appello di essa sotto le armi per parte del Papa significherebbe l'inizio di una guerra civile. Queste apprensioni, fondate sul concetto, che Giunta e Ministero non avevano, del carattere militare delle guardie pontificie e quindi dell'esenzione dal servizio militare presso il Governo italiano, erano infondate.

Ma esistevano altri motivi di timore, i quali, sebbene smentiti dalla storia susseguente, erano giustificati da quella anteriore prossima e dalla poca sicurezza delle condizioni politiche europee di allora. Il Vaticano era stato il covo della reazione borbonica nelle provincie napoletane, già l'accennammo. Dal Vaticano dobbiamo dunque attenderci tutto, diceva la Sinistra; la storia vecchia e recente c'insegna che esso non guarda i mezzi; se noi non determiniamo il numero delle guardie pontificie, esso potrà estenderlo per tentare con un colpo di mano la restaurazione del potere temporale; se ha impiegato l'obolo di San Pietro e le benedizioni pei briganti dell'ex-re di Napoli, avrà esso ritegno di adoperarli per la sua restaurazione? Dato pure che questo tentativo non metterebbe a repentaglio il nostro Stato, perchè tuttavia esporci a turbamenti della pubblica tranquillità? (1) In generale si con-

(1) *Deputati*, 8 febb. 1871, pag. 537, col. seconda, Lanza: « Ma come, il Governo italiano dovrebbe temere [per causa delle

fidava, che l'unità italiana era assodata una volta per sempre, non si temeva che un colpo di mano del Papa avesse potuto farla pericolare seriamente; ma la gigantesca e istantanea caduta della Francia conturbava le fantasie, e faceva sì che taluni temessero ogni sorta di eventi, non escluso quello di un futuro intervento delle Potenze non solo per guarentire l'indipendenza spirituale del Papa, sibbene anche per restaurarne il dominio temporale (1). Il vero motivo fondato di timore erano i precedenti storici del Vaticano, la guerra brigantesca nella quale esso aveva coadiuvato il Borbone contro il Governo italiano. — Ma questa era già finita da più anni, e la S. Sede ne aveva dovuto raccogliere il frutto della convinzione, che lo Stato Italiano aveva di già messo radici, frutto che le giovò per non intraprendere di nuovo e inutilmente una siffatta guerra nel suo immediato interesse, guerra insensata che avrebbe finito di screditarla presso il popolo italiano e le Potenze estere. La storia ha smentito le previsioni nere della Sinistra, ma questa non ebbe torto nel farle: quantunque la Santa Sede non abbia tentato colpi di mano, tuttavia le illusioni di una prossima restaurazione durarono nella curia per parecchi anni, e gli interessati si sforzano, non ostante il poco successo, di farle vivere ancora (2).

Ma oggi nessuno sogna più uno spauracchio per l'Italia nelle guardie pontificie; anzi non sono neppure un pegno assoluto di sicurezza pel Papa: si dice che sotto l'attuale pontefice, le guardie svizzere abbiano fatto una specie di ribellione, e che la S. Sede sia stata quasi per domandare l'intervento armato del nostro Governo nel Vaticano (3), come nel 1870 lo aveva pregato perchè occupasse il Castel Sant'Angelo onde tenere a freno i Trasteverini.

---

guardie che intende lasciare al Papa] una cospirazione che metta a repentaglio la sicurezza dello Stato? — Fambri: Una collisione » [colla parte liberale del popolo, specialmente della città di Roma].

(1) Alcuni Deputati, ma erano pochi, durante la discussione della Legge delle guarentigie, esprimevano il timore di una guerra a causa della Questione Romana.

(2) Vedi Curci, *La Nuova Italia e i vecchi zelanti*, Firenze, Bencini, 1881, pagg. 46-47.

(3) Casella, *La posizione giuridica del S. Pontefice*, p. 63, n. 1, il quale cita un articolo del « Morning Post », intitolato *Chiesa e Stato in Italia*, riferito dal *Popolo Romano* del 14 ottobre 1886, n. 283.

Ma, se erano giustificate le previsioni della Sinistra, non erano però opportune le restrizioni che essa voleva stabilire nelle categorie e nel numero delle guardie pontificie: per eseguirle, il Governo avrebbe dovuto entrare in Vaticano nel momento stesso dell'emanazione della Legge per distinguere quali fossero le guardie svizzere e quali le italiane, quali le nobili e quali le palatine o di gendarmeria, e per contarle: atto che sarebbe stato messo in luce come una violenza, e che non era necessario allorchè il Gabinetto dichiarava che, quando mai le guardie pontificie prendessero un atteggiamento pericoloso per la sicurezza pubblica, la prerogativa si sarebbe intesa da per se stessa sospesa, il Governo avrebbe avuto il diritto di entrare senz'altro in Vaticano.

Come dicemmo, generalmente si aveva fede, che un colpo di mano pontificio avrebbe potuto solo turbare la tranquillità pubblica, ma non mettere a repentaglio la salvezza dello Stato. Da questo punto di vista il Mancini proponeva, che la facoltà del Papa di tenere *guardie armate* dovesse limitarsi *dentro* i suoi *palazzi* (1), per evitare occasioni di collisioni coi cittadini. Ma la maggioranza della Camera si mostrò contraria a tutto ciò che avesse potuto avere apparenza di restrizioni seviziose. — Altri, temendo invece di pericoli più serii, proponeva che in tempo di guerra il Governo sospendesse la prerogativa delle guardie, e lasciasse custodire il Papa dalla guardia nazionale (2). Siffatto emendamento appartiene alla categoria di quelli, che tendevano a considerare alcuni articoli o tutta la Legge delle guarentigie come stabilita solo pel tempo di pace: ma tal concetto fu respinto, quan-

(1) *Deputati*, 8 febb, 1871. pag. 511, col. seconda, articolo sostitutivo Mancini, ritirato: « Al Sommo Pontefice saranno prestati nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze onorifiche riconosciute dagli altri Governi. — Potrà egli, a solo scopo di decoro e custodia dei palazzi indicati nell'articolo 5, usare *nell'interno dei medesimi* di proprie guardie, senza eccedere il loro numero ordinario e consueto ».

(2) Ibid., pag. 511, col terza, aggiunta Sineo, ritirata: « Nel tempo di guerra il Governo potrà sospendere l'esercizio di questa facoltà. In questo caso la guardia della persona del Pontefice e la custodia dei suoi palazzi sarà affidata alla guardia nazionale ».

tunque il Ministero non dichiarasse che quella dovesse valere proprio in perpetuo.

Il lungo dibattersi di opinioni contrarie intorno alle guardie pontificie spiega come non potessero venir accettati l'ordine del giorno Nicotera (1), nè l'articolo sostitutivo Chiaves (2), che rimettevano al potere esecutivo di provvedere per decreto reale a questa materia insieme all'altra sugli onori da rendersi al Santo Padre.

50. L'Italia al Papa, come a Sovrano (3), concede anche la facoltà di ricevere *inviati* delle Potenze estere e di mandarne alle medesime, accordando loro il carattere diplomatico; prerogativa della quale non tutte approfittano, giacchè non tutte tengono rapporti diplomatici con la Santa Sede (4). Nei primi la Legge delle guarenti-

---

(1) Vedi sopra, n. 48, pag. 578, n. 5.

(2) *Deputati*, 8 febb. 1871, pag. 534, col. prima, art. sostitutivo Chiaves, ritirato pag. 540, col. seconda: « Agli onori e preminenze di onore da rendersi al Sommo Pontefice, al numero delle guardie addette alla sua persona, alla custodia dei palazzi di cui esso continuerà a godere, sarà provveduto con decreti reali ».

(3) Il Tiepolo cit. pagg. 44-45, detto, che si è sostituita l'espressione « inviati » a quella di « legati » perchè quest'ultima avrebbe incluso nel Papa un diritto di sovranità vera e propria, e che perciò la Legge non riconosce nel Papa un vero diritto di legazione attiva e passiva, prosegue parlando indeterminatamente « d'inviati delle potenze straniere presso la Santa Sede *per affari d'ordine meramente spirituale* ». Questi due concetti non sono esatti: quanto al 1°, il motivo per cui la Giunta cambiò la primitiva redazione, è ben altro, non ha punto che fare col concetto della sovranità; vedi *Deputati*, 13 febb., pag. 824, col. seconda della seconda ediz. (non ho più sott'occhio la prima), Bonghi, e 16 febb., pag. 839, col. 1-2 della seconda ediz.; quanto al 2°, vedi ciò che diremo appresso (pagine 156-57) a proposito dell'emendamento Mancini.

(4) *La Gerarchia cattolica, la cappella e la famiglia pontificia per l'anno 1886 con appendice di altre notizie riguardanti la Santa Sede*. Roma, tip. vaticana, 1886 (ogni anno esce un nuovo almanacco col medesimo titolo). Pagg. 637-41; Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede. Austria-Ungheria: un Ambasciatore Straordinario, un Consigliere d'Ambasciata ed Agente (la stessa persona per gli affari ecclesiastici), un Segretario d'Ambasciata, un Addetto. — Baviera: un Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario con Segretario di Legazione. — Belgio: un Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenzia-

gie riconosce perfettamente la stessa natura che hanno tutti gli altri inviati di Potenze; nei secondi, invece, l'ammette, dentro il territorio del Regno, soltanto nell'andare e venire dalla loro missione. Si fece giustamente osservare, che se agli inviati pontifici si fossero accordate le prerogative ed immunità d'uso non soltanto nell'andare e venire dalla loro missione, ma anche per tutto il tempo che loro fosse piaciuto di fermarsi nel territorio del Regno prima di recarsi al luogo di loro destinazione, ne sarebbe potuto nascere l'inconveniente, che il Papa sarebbe stato in grado di nominare un gran numero di legati, farli risiedere in vari punti del Regno senza spedirli alle loro destinazioni nominali, e così procurarsi tanti luoghi di immunità, tanti punti di asilo, centri di spionaggio dentro il nostro territorio, il che in tempo di guerra ed in altre circostanze anormali sarebbe potuto riuscire molto pericoloso. E, prescindendo da ciò, si aggiungeva che non sarebbe stato neppur logico nè giusto di accordare siffatte prerogative ed immunità per tutto il tempo che avessero voluto rimanere dentro il Regno, specialmente riguardo all'azione penale e civile, non tanto rispetto all'inviolabilità delle carte. Qual è infatti lo scopo dell'immunità

rio, un Consigliere di Legazione. — Bolivia... [sic]. — Brasile: un Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, due Addetti, un Canceliere. - Chili... [sic]. — Costarica: un Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, un Segretario. Equatore: un Inviato Straordinario. — Francia: un Ambasciatore, un Consigliere d'Ambasciata, un primo Segretario, un terzo Segretario. - Monaco (Principato): un Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, un Segretario di Legazione, un Cancelliere. - Perù: un Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario. - Portogallo: un Ambasciatore Straordinario e Ministro di Stato onorario, un primo Segretario d'Ambasciata e Presidente della Commissione Amministrativa del Pio Istituto di S. Antonio, un secondo Segretario, un Addetto, un Cancelliere. — Prussia: un Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, un Segretario di Legazione, un Consigliere di Cancelleria. — San Domingo: un Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario. — Stati Uniti di Colombia: un Ministro Residente. — Spagna: un Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, un primo Segretario, un secondo Segretario, un terzo Segretario, un Segretario di prima classe Direttore degli Archivi ed Incaricato dell'Amministrazione dei luoghi pii spagnuoli.

dell'azione penale e civile? Doppio: di evitare i pretesti di violare la libertà degl'inviati e delle loro carte, e, in secondo luogo, che essi vengano giudicati giusta le loro leggi (1). Ma nel caso degl'inviati pontificî la loro legge è quella italiana, quindi, allorchè si dovesse esercitare l'azione delle leggi sovra di loro, non potrebbero adoperarsene altre che quelle del nostro Stato: pertanto, se si fosse loro concessa l'immunità per tutto il tempo che avessero voluto restare in Italia, si sarebbe venuto all'assurdo, si diceva, che, qualora essi nel frattempo avessero commesso fatti da cadere sotto l'azione delle leggi, questa non si sarebbe potuta esercitare in alcun modo; poichè la loro legge è appunto l'italiana, la cui azione avrebbe dovuto sospendersi (2).

Due adunque sarebbero stati gli inconvenienti del concedere le prerogative ed immunità per tutto il tempo, che gl'inviati pontificî avessero voluto restare nel territorio del regno, cioè: 1° che il Papa se ne servisse come di centri di spionaggio; 2° che nel caso di dover esercitare l'azione delle leggi, non lo si sarebbe potuto in al-

(1) Il Mancini, nel passo che riferiremo nella nota seguente asseriva invece che lo scopo precipuo fosse quest'ultimo, che ci sembra più tosto secondario.

(2) *Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 613, col. 2-3, Mancini: « Non si è mai udito che nel paese medesimo da cui l'ambasciatore è spedito, anche ove sia rivestito di un vero ed indubitato carattere diplomatico, possa pretendere alle immunità personali, precisamente perchè lo scopo di queste immunità consiste nel far rimanere il ministro sempre e costantemente soggetto alle leggi ed alla giurisdizione del proprio paese, anche quando si trovi già nel paese straniero dove è accreditato per compiere il suo incarico diplomatico. — Se dunque si tratta di quegli inviati che la Santa Sede deve spedire fuori di Roma; è cosa strana che, stando in Roma, ossia nel proprio paese, debbano essere circondati da diritti d'immunità ed inviolabilità diplomatica ». — Ibid., pag. 614, col. 3ª, Barazzuoli: « Ma gli ambasciatori del Papa, i quali si trattengono nel regno d'Italia, se anche nel regno d'Italia devono essere immuni, a quale giurisdizione, io domando, rimarranno soggetti? Non a quella del Pontefice, perchè egli non ha giurisdizione nè civile nè penale; non a quella del regno d'Italia, perchè noi con questa legge li dichiariamo immuni, ed allora che cosa avverrà? Avverrà che noi creeremo una classe d'individui i quali sono al di fuori di ogni e qualsiasi legge ».

cun modo. Pertanto furono ristrette solo per l'andare e il venire, supponendo che durante il viaggio gl'inviati pontifici non abbiano il tempo di degenerare in ispie e, sopratutto, di commettere atti comuni da cadere sotto l'azione delle leggi. Non si determina la durata della gita e del ritorno; non si dice come verranno punite le azioni colpevoli che vengano mai commesse durante questo frattempo, ma certo lo sarebbero secondo i nostri Codici; l'immunità durante questo *interim* stesso può intendersi solo rispetto alla inviolabilità del loro domicilio e delle loro carte, ma non come un'immunità speciale penale dalle nostre leggi quando si verificasse il caso di applicarle contro la persona dell'inviato.

Come si vede, il problema sembrava da per se stesso insolubile rispetto all'immunità dall'azione delle nostre leggi in caso di atti colpevoli, giacchè la legge dell'inviato non è diversa dall'italiana: quindi, per conservargli tutte le prerogative diplomatiche, si ricorse non solo all'espediente di limitarle all'andata e al ritorno, ma anche alla supposizione, gratuita, che durante questo frattempo non possano commettere spionaggio, e, sopratutto, azioni comuni colpevoli.

La proposta del Mancini, di riconoscere le prerogative ed immunità soltanto negl'inviati delle Potenze presso il Papa (1), avrebbe risoluto il nodo; ma tagliandolo, non sciogliendolo, giacchè avrebbe anche sottratto una delle principali guarentigie alla Santa Sede: del resto gl'inconvenienti, ridotti alle proporzioni inevitabili della redazione definitiva della Legge, sono minimi, anzi addirittura suppositizi.

Infatti, giusta i principi del Diritto internazionale, la legge secondo la quale deve giudicarsi un inviato è, massime quando si tratti di Codice penale, quella dello Stato mittente, o, nel caso di un rappresentante non suddito del rappresentato, la suddetta o quella sua nazionale, invocando la quale ultima si procederà verso di lui come di fronte ad un privato qualsiasi. Quindi, poichè il Papa non ha giurisdizione nè civile nè penale, la legge de' suoi

(1) *Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 613, col. 3ª, articolo sostitutivo Mancini: « Gli inviati dei Governi esteri per affari ecclesiastici presso il Sommo Pontefice godranno nel regno delle immunità che spettano agli agenti diplomatici, salve al Governo le facoltà e cautele riconosciute dal diritto internazionale ».

rappresentanti deve essere sempre quella dello Stato di cui sono sudditi; l'italiana, se italiano; la francese, la spagnuola, ecc., se francesi, spagnuoli, ecc. (1). Quindi se un inviato del Santo Padre, nell'andare e tornare dal luogo di sua destinazione, delinqua: se italiano, sarà giudicato secondo la nostra legge; se straniero, secondo la legge dello Stato al quale appartiene. Dunque non si può dire che gl'inviati pontificî italiani (e neppure quelli esteri), nell'andare e nel tornare attraverso il territorio italiano sarebbero esenti da qualunque giurisdizione. Il terzo comma dell'articolo 11 deve interpretarsi nel senso, che nell'adottare le misure di polizia e nell'istruire il processo si procurerà, per quanto sia possibile, di non penetrare nei segreti di ufficio, di non leggere le carte che si presume siano puramente d'ufficio; ma non già che non si abbia il diritto di esercitare l'azione civile e penale.

51. Un'altra proposta del Mancini avrebbe richiesto uno Stato più solidamente costituito e ben più forte, perchè avesse potuto essere accettata: egli voleva, cioè, che non si riconoscessero come inviati presso il Papa se non quelli i quali si presentassero come inviati per affari ecclesiastici (2): ciò sarebbe equivalso ad obbligare le Potenze a riconoscere in modo esplicito l'annessione della provincia romana e la fine del potere temporale; il che allora non era opportuno e probabilmente neppure possibile: queste son cose che si accomodano col tempo, come infatti ora si sono accomodate; certo oggi nessuno dei Governi esteri pensa sul serio a restaurare il potere temporale.

L'articolo sostitutivo del giureconsulto napoletano, sebbene sembrasse e fosse realmente troppo ardito, tuttavia lo era meno di un progetto che allora circolava in Italia. Sembra che il nostro Governo facesse pratiche acciocchè fossero addirittura abolite le rappresentanze presso la

(1) Palma, *La sovranità personale del S. Pontefice*, nelle « Quistioni », 1883, pag. 407 (§ 8).

Secondo il Corsi (1886), invece, gl'inviati del Vaticano sarebbero soggetti alle leggi e alla giurisdizione del mittente; il Papa, che, secondo la costruzione della sovranità territoriale della S. Sede, sopra dimostrata erronea, avrebbe giurisdizione anche civile e penale (Corsi, pagg. 821-22, parte II, num. 16).

(2) *Deputati*, pag. 613, col. 3.

Santa Sede, istituendosi in quelle presso il Re d'Italia una sezione per gli affari ecclesiastici, progetto propagato dalla stampa officiosa italiana: il Vaticano naturalmente era contrario al medesimo, e specialmente a che la suddetta sezione venisse affidata ad ecclesiastici, essendo allora incerte le sorti dei cattolico-liberali e dei vecchi cattolici (1).

Ma se non era opportuno accogliere l'idea del Mancini, e se non fu sanzionata esplicitamente nella legge, tuttavia resta sottinteso nella medesima che lo scopo degl'inviati del Papa e presso il Papa è puramente ecclesiastico: quindi se essi si occupassero di altre questioni, massime di rapporti del regno d'Italia con le Potenze, abuserebbero delle loro facoltà, ne sarebbero responsabili, e perciò si potrebbe domandarne il richiamo dalle potenze mittenti come si farebbe nel caso di rappresentanti presso il Quirinale (2).

52. Secondo la maggioranza degli scrittori di diritto internazionale, ai rappresentanti delle potenze non spettano immunità negli Stati di passaggio, ma solo in quello di destinazione e dopo che siano state accettate le loro credenziali. Questo sistema non si poteva accogliere nella legge delle guarentigie, perchè il palazzo del Vaticano

(1) Favre, pagg. 71-82, chap. VII.

(2) Holtzendorff v. F., *Völkerrechtliche Erlauterungen zum italienischen Garantiengesetz*, nel *Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung*, ecc., 1876, pag. 310, § II: « Der Volkerrechtslehrer von Pavia, Esperson, giebt dem activen und passiven Gesandschaftrecht des Papstes eine gegenständliche Schranke. Er bemerkt: Nach dem Grudgedanken des Garantiengesetze solle nur die Ausubung der *geistlichen Gewalt* des Papstes durch besondere Privilegien sichergestellt werden; daraus folge dass alle Gesantdschaften, die sich in weltliche Angelegenheiten einmischen, *insbesondere* in die Beziehungen des Konigs von Italien zu fremden weltlichen Machten ihre Gewalt missbrauchen wurden.

« Die Consequenz gebietet unzuweifelhaft noch weiter zugehen und anzuerkennen: Ein bei oder von der Curie beglaubigter Gesandter, der sich in innere Gelegenheiten einer fremden, mit Italien befreundeten Macht, einmischt, uberschreitet in gleicher Weise die Granzen seines Berufs. Eine fortgesetzte Duldung derartiger Ueberschreitungen konnte die italienische Regierung nach den Regeln des Volkerrechts verantwortlich machen ».

è considerato come territorio italiano, e, quand'anche nol fosse, ad ogni modo gl'inviati delle potenze alla Santa Sede non risiedono dentro di quello, ma in altri palazzi della città di Roma: pertanto si è sancita la massima più lata, e non solo applicata ai rappresentanti delle potenze presso il Vaticano, ma estesa a quelli del Vaticano all'estero (1).

53. Ben inteso che tale immunità non può essere più ampia di quella che si suole accordare agli agenti diplomatici nei paesi presso i quali sono accreditati: quindi l'Italia avrebbe diritto di non ammettere o di far richiamare gl'inviati presso la S. Sede nei casi eccezionali ammessi dal diritto pubblico: così, per esempio, se festeggiassero in pubblico certi avvenimenti odiosi o luttuosi per l'Italia; giacchè, sebbene accreditati presso il Vaticano, tuttavia è l'Italia che loro concede l'immunità: per esempio se un ambasciatore straniero a Parigi in agosto 1870 avesse voluto festeggiare pubblicamente la vittoria germanica a Woerth sui Francesi, e fosse stato dai Francesi il suo palazzo preso a sassate, chi avrebbe potuto allegare la violazione d'immunità? (2).

Nè diverso ci sembra il caso in cui l'imprudenza e provocazione nasca non tanto dall'inviato, quanto da una

(1) Fiore, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, Torino, Unione, 1887, pagg. 487-88, num. 703-704.

(2) Palma L., *La sovranità personale del Sommo Pontefice nel regno d'Italia*, nelle *Questioni costituzionali*, Firenze, Pellas, 1885, pagg. 406-407 (§ 8).

Geffken, pag. 31: « In generale però spettano al governo italiano di fronte agli ambasciatori accreditati presso il Papa, quei diritti, che ogni governo può esercitare secondo il diritto delle genti di fronte agli ambasciatori accreditati presso di lui. Se un ambasciatore accreditato presso il Pontefice abusasse dei suoi privilegi in qualsiasi modo, il ministro degli affari esteri italiano potrebbe rivolgere le sue lagnanze allo Stato mandante, per chieder riparo ed eventualmente il richiamo del colpevole. Che se ciò venisse ricusato, il governo italiano sarebbe certamente autorizzato a dichiarare sospesi i privilegi del § 11, ed eventualmente a prendere tutte quelle misure di difesa che potrebbe prendere in un caso simile rispetto ad un ambasciatore accreditato presso di lui, e per es. sorvegliarne l'abitazione e la persona, e in caso di grave pericolo, espellerlo dall'Italia, ma non mai farlo prigioniero, o sequestrarne i documenti ».

potenza o dal Papa, nominando per rappresentante presso la S. Sede o per Nunzio, ad esempio, un vescovo italiano contro il quale per le sue escandescenze politiche si sia spiccato mandato di cattura (1). Esso dovrebbe godere, appena nominato, " ipso iure ", delle immunità, quindi non potrebbe essere catturato finchè il Papa, quando si tratti di rappresentante presso di lui, non avesse rifiutato di accettare le credenziali; ma il Governo italiano, considerando che tale nomina racchiude in se stessa una violazione delle convenienze diplomatiche, avrebbe diritto di domandarne la revoca, e, se lo facesse invano, di non accordare le immunità e di lasciare l'imprudente esposto ai pericoli degli scoppi dell'ira popolare. Se il Papa ritarda di troppo nell'accettare o respingere le credenziali, quando si tratti di un inviato al Vaticano, il Governo italiano prima di togliere le immunità dovrebbe premettere le dichiarazioni suddette, e allora, stando non alla lettera, ma allo spirito della legge, potrebbe anche arrestare l'inviato suo suddito contro il quale già era stato spiccato mandato di cattura (2); nel caso invece di un italiano nominato Nunzio, a tenore dell'articolo 11, il Governo sarebbe giustificato se, non recandosi in breve tempo

(1) Tale difficoltà viene formulata, ma non risoluta, dall'Holtzendorff, pag. 309.

(2) Il Geffken, discutendo la difficoltà formulata dall'Holtzendorff, fa dipendere le immunità dal momento che la S. Sede abbia accettato le credenziali, non dal momento che l'inviato metta piede nel territorio italiano (come sembra doversi ammettere per le riflessioni esposte nel testo e raffrontando il primo comma dell'art. 11 con l'ultimo); e perciò riconosce nel Governo italiano la facoltà di arrestare l'inviato prima che abbia presentato le credenziali al Papa. Geffken, pagg. 30-31, § V: « E neppure spetta al Governo italiano nessun controllo sulla persona degli ambasciatori. Il Papa solo decide, se voglia accettarli o no. Laonde non è dubbio che un Governo estero può nominare anche un cittadino italiano a proprio rappresentante presso il Sommo Pontefice, se questi lo riceva, quantunque una tale eventualità sia oltremodo improbabile. Ma se questa persona avesse prima commessa qualche mancanza contro il Governo italiano, prevista dal Codice penale, il Governo avrebbe senz'alcun dubbio il diritto di farla arrestare non appena mettesse il piede sul territorio italiano, o almeno prima che presentasse le sue lettere creditive, e di informarne lo Stato mandante ».

al luogo di sua destinazione, desse esecuzione senz'altro al mandato di cattura.

54. La prima ipotesi, quella di un suddito italiano, incorso nel Codice penale per motivi politici, nominato rappresentante presso il Vaticano, presuppone uno Stato nemico o poco amico del nostro Re. Ora gli ambasciatori dei Governi non riconosciuti dall'Italia o mandati ai medesimi, godono essi delle immunità? Il Geffken distingue tra Governi esistenti realmente sebbene non riconosciuti dal nostro, e pretendenti, e crede dovute ai rappresentanti dei primi le immunità, sebbene non anco ai secondi: cioè nega che, come asserisce l'Holtzendorff, il Papa da questo punto di vista stia sotto la suprema tutela diplomatica del nostro Governo (*diplomatische Obervormundschaft der Weltlichen Macht*)(1). Ma chi ha da giudicare se

(1) Holtzendorff, pag. 308 (§ II): Nicht jedem Staate braucht die italienische Staatsregierung nach dem jetzt geltenden Rechte die Absendung von diplomatischen Vertretern an den Papst zuzugestehen, sondern offenbar nur den in gegenwärtigen Staatsbestand von ihr selbst anerkannten Regierungen. Der Papst könnte sich, da er die neuen Rechtszustände in Italien nicht anerkannt hat, veranlasst sehen, einen Vertreter depossedirter Fürsten zu empfangen, etwa des vertriebenen Königs von Neapel. Denkbar wäre auch gewesen, dass die Curie während des spanischen Bürgerkriegs einen Abgeordeneten des Don Carlos als diplomatischen Agenten öffentlich anzunehmen bereit gewesen wäre. Auf derartige Fälle kann das Privilegium des Garantiengesetzes nicht erstreckt werden. Gerade hierin liegt aber eine Zweideutigkeit. Die Souveränität des Papstes wird dadurch beschränkt, dass eine ihm gegenüber stehende *fremde* Regierung zu befinden hat: *wer Gesandte an ihn abordnen darf*: oder: von wem er Gesandte zu empfangen befugt sein soll? Der Papst steht somit unter der diplomatischen Obervormundschaft der weltlichen Macht ».

Geffken, *La condizione del Sommo Pontefice*, Pisa, Uebelhart, 1886, pag. 30: « Che se l'Holtzendorff dice: il Governo italiano non ha d'uopo di concedere, secondo il diritto ora vigente, ad ogni e qualunque Stato il diritto d'inviare rappresentanti diplomatici, ma soltanto ai governi da lui riconosciuti far parte dell'attuale società internazionale, altrimenti il Papa potrebbe ricevere rappresentanti di principi spodestati o di pretendenti, quest'ultima eventualità sembra tanto poco probabile, quanto quella restrittiva interpretazione mal si concilia col tenore della legge. È detto in questa soltanto: « « gli ambasciatori di governi esteri accreditati presso Sua Santità » » [erroneo; nel

un Governo esiste realmente o sia legittimo, se non chi concede l'immunità? Per esempio, nel caso che il vecchio domini ancora sopra una parte del territorio ed il nuovo sulla rimanente? La distinzione tra Governi esistenti di fatto e Sovrani spodestati, non iscioglie adunque il problema, poichè non è sempre certo se un Governo esista di fatto o quale fra due Governi esistenti nello stesso Stato sia il legittimo.

Potrebbe farsi un'altra distinzione, fra Governi sulla cui esistenza e legittimità non corre alcun dubbio e coi quali l'Italia per motivi speciali (guerra o minaccie di guerra o simili) abbia rotto le relazioni diplomatiche, e d'altra parte Governi realmente di dubbia esistenza e legittimità: ma sebbene l'immunità sia concessa in termini assoluti nell'art. 11, tuttavia restò sottinteso nelle Camere, che in caso di guerra il Governo, o assumendone esso stesso la responsabilità o previa una legge modificatrice, potrà sospendere le immunità ai rappresentanti degli Stati belligeranti col nostro presso il Vaticano (1).

55. Poichè gli inviati alla S. Sede e quelli pontificii secondo lo spirito della legge, se non giusta la lettera, hanno carattere religioso, essi non avrebbero, in diritto razionale, carattere diplomatico; e non lo possedono realmente di fronte a quelle potenze che non tengono rapporti diplomatici con la S. Sede: se per esempio, il Nunzio

testo della legge manca la parola *accreditati*, e perciò cade, o almeno s'indebolisce di molto il ragionamento]; epperò i diplomatici in quistione, onde godere dei privilegi concessi dal governo italiano, hanno d'uopo soltanto di provare a quest'ultimo, di essere incaricati da un governo estero, e di essere stati accettati dal S. Pontefice. Rimane con ciò esclusa l'accettazione di rappresentanti di principi spodestati e di pretendenti, poichè questi non sono governi esteri, epperò ai loro inviati potrebbesi a termini di legge giustamente ricusare il privilegio diplomatico, quando fossero tanto imprudenti di domandarlo. Con questo però non viene ad ammettersi il diritto del governo italiano di far dipendere l'attribuzione dei privilegi in discorso dal riconoscimento che esso abbia fatto del governo estero rispettivo. Il Presidente di una repubblica dell'America del Sud, che di fatto è capo del governo, ma che per qualsiasi motivo non è riconosciuto dall'Italia, avrebbe certamente il diritto di reclamare quei privilegi, ove accreditasse un ambasciatore presso il Papa, e questi lo ricevesse ».

(1) Vedi giù, § 7, a proposito della corrispondenza, in fine.

del Brasile tornando dalla sua residenza o recandovisi da Roma passasse per l'Inghilterra, questa, anche ammettendo per un momento la teoria che agl'inviati diplomatici siano dovute le immunità negli Stati di transito, non sarebbe tenuta a concedergliele. Ma gli Stati che tengono i loro rappresentanti al Vaticano, ammettono in modo implicito la sovranità della Santa Sede, indipendentemente dalla legge delle guarentigie: essi sono liberi di seguire un sistema od un altro riguardo alla specificazione delle immunità diplomatiche (1), così non accordarla ai diplomatici di passaggio; ma non possono negare il carattere diplomatico agl'inviati del Papa. Per quanto poi riguarda la legge delle guarentigie, sebbene gl'inviati alla S. Sede e quelli pontificii abbiano carattere religioso, tuttavia esso nella specie non esclude l'altro diplomatico (2): si tratta di un diritto singolare che, derogando ai principî generali, sancisce esplicitamente tale carattere diplomatico; come, derogando parimente al diritto comune, concede una sovranità *sui generis* al capo di una Chiesa: onde l'espressione generica d'*inviati* invece di *legati* non fu usata per negare loro il carattere diplomatico, ma per tutt'altri motivi (3).

56. Anzi, la legge delle guarentigie non solo concede ai medesimi il carattere diplomatico, ma assicura loro " nel territorio del regno le prerogative ed immunità d'uso " secondo il diritto internazionale; perciò, giusta il regolamento del Congresso di Vienna, del 15 marzo 1815, intorno al rango degli agenti diplomatici, anche la precedenza sui rappresentanti delle potenze che presero parte al detto Regolamento, o, se alcuna di esse non voglia più

(1) Esperson P., *Diritto diplomatico e giurisdizione internazionale marittima, col commento delle disposizioni sulla legge italiana del 13 maggio 1871*. Torino, Loescher, 1872, vol. I; § 126, pag. 80; § 205, pag. 126, etc.

(2) Cfr. Corsi, pagg. 820-21 (parte II, n. 15). — Al contrario il Carnazza-Amari G. (*Trattato sul diritto internazionale pubblico di pace*, 2. ediz., Milano, Maisner, 1875, pagg. 550-51, sez. III, cap. I, § V): La legge delle guarentigie autorizza gl'inviati della S. Sede a godere delle immunità diplomatiche; ma non li dichiara nè poteva dichiararli agenti diplomatici, giacchè non rappresentano uno Stato.

(3) Vedi sopra, n. 2 del n. 50, nella pag. 582.

riconoscerlo, almeno su quelli propri (1). Il Regolamento di Vienna non fece che confermare un'usanza già esistente; tuttavia le potenze che vi rimasero estranee, non sono obbligate, e tale è il caso specialmente di quelle di origine recente, come in ispecie dell'America, dove appunto si è conteso sopra tale prerogativa (2). Ma ciò non riguarda la legge delle guarentigie, la quale ne assicura l'osservanza solo nel territorio del nostro Regno e giusta gli usi diplomatici.

57. Come un altro degli attributi della sovranità può considerarsi l'immunità locale e personale concessa al Pontefice e ai suoi organi precipui (la cui violazione costituisce senza dubbio un reato, sebbene non qualificato (3)).

E infatti l'*immunità locale* (restringiamoci per ora a

(1) Geffken, pag. 32, § V.

(2) Nel 1878, a Lima, mons. Mocenni, delegato apostolico e inviato straordinario della Santa Sede presso alcune repubbliche americane, pretendeva la precedenza sui rappresentanti delle altre potenze: essendoci discordia fra i medesimi, quelli della Bolivia, del Chili, dell'Equatore, della Gran Bretagna, dell'Honduras e dell'Italia si dichiararono contro la pretesa del Mocenni; a favore, invece, quelli della repubblica Argentina, di Francia e di S. Salvador: i ministri della Germania e degli Stati Uniti erano assenti, ma poi dichiararono di aderire al parere contrario al Mocenni. Tuttavia il più anziano fra i rappresentanti delle potenze gli cedette la precedenza a semplice titolo di cortesia verso la persona e non verso l'ufficio. Vedi Fiore P., *Agenti diplomatici* nel *Digesto italiano*, alla voce, n. 23.

(3) Casella, pag. 93, cap. X: « Chi viola l'immunità pontificia, sottrae carte insequestrabili dagli uffizi vaticani, impedisce la libertà dei concili e conclavi, commette al certo infrazioni alla legge del 13 maggio 1871; ma quale correttivo perciò è stato dal legislatore stabilito? *stricto iure* non essendo simili violazioni qualificate per reati, non si può neanche ricorrere per punirle al dritto comune [e perchè no? non sono qualificate per reati appunto perchè si sottintende; si applica l'art. 205 Cod. pen. sulla violazione di domicilio con la differenza che nel domicilio di un privato nei « casi previsti dalla legge » e con « le formalità da essa ordinate » ci si può entrare, mentre pei locali immuni della S. Sede ecc occorre l'autorizzazione della medesima, ecc.]; e se anche all'istesso si volesse e si potesse ricorrere, non sarebbe sicuramente il domicilio pontificio da paragonarsi a quello d'un privato, la riunione dei cittadini a quelle delle supreme istituzioni organiche della Chiesa ».

questa) è l'inviolabilità assoluta (almeno in tempo ordinario) delle residenze del Santo Padre e delle sedi degli organi supremi della Chiesa. L'inviolabilità di domicilio è assicurata in genere ad ogni cittadino; qui si tratta di inviolabilità speciale, di immunità da ogni qualunque perquisizione, a meno che non se ne sia autorizzati da quelli stessi a cui beneficio è destinata.

L'opposizione contro questa prerogativa fu assai viva; si sosteneva che fosse assai maggiore di quella che esisteva ai tempi stessi del potere temporale (1); che fosse ben diversa dall'immunità locale concessa agl'inviati esteri; infatti se questi ricettino malfattori, si sottintende che abdichino al loro privilegio e perciò si possa procedere alla perquisizione e agli arresti (2), oltrechè si può farli

(1) *Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 608, col. 1, Mancini: « Sì, voi avete introdotto, rispetto alla casa del Pontefice, un diritto di asilo assai peggiore di quello che abbia mai esistito, perchè in Roma era legge in vigore l'articolo 602 del regolamento organico di procedura criminale del 5 novembre 1831, così concepito: « « Niuno può essere estratto dai luoghi sacri ed immuni, se non nei casi e *colle forme* stabilite dai sacri canoni, e dalle *costituzioni apostoliche* » ». — Ora, la Costituzione apostolica, la quale reggeva siffatta materia, era quella di Gregorio XIV del 21 maggio 1591, ed essa in ogni caso di rifiuto della consegna del delinquente da parte dell'autorità ecclesiastica, espressamente permetteva all'autorità ed ai tribunali secolari di ordinarne ed eseguirne l'estrazione dal luogo immune ».

(2) Ibid., 11 febb., pag. 575, col. 3, Mancini: L'opera del Viquefort, intitolata *L'Ambasciatore*, contiene « tre lunghi capitoli ripieni di esempi di atti somiglianti e più gravi ancora [che cioè un Governo faccia perquisizioni ed arresti nella casa degl'Inviati esteri, avendo avuto sentore che vi si annidino malfattori e dietro rifiuto degl'Inviati di consegnarli], che i Governi d'Europa si sono creduti nel diritto di autorizzare, verso ambasciatori che abusassero del loro mandato, senza che siansi sollevate doglianze nell'opinione degli uomini imparziali del tempo, tranne le querele interessate della potenza alla quale rincresceva vedere attraversate le proprie macchinazioni. In simili casi gli scrittori di diritto internazionale usavano considerare gli abusi del ministro straniero, come una volontaria abdicazione ai propri privilegi ». — Ibidem, 13 febb., pag. 584, col. 3, Crispi: Se un Inviato estero ricusa di consegnare i malfattori, si può, secondo il Diritto Internazionale, penetrare nella sua casa; se cospira, si può arrestarlo.

punire dal loro sovrano o almeno consegnare il passaporto, mentre nulla di simile è possibile rispetto alla S. Sede (1); che così venisse a stabilirsi il diritto medievale d'asilo, che la sicurezza pubblica avrebbe potuto incorrere dei pericoli (2).

I sostenitori della legge rispondevano, che queste asserzioni non solo fossero esagerate, ma anche false. Che infatti il diritto d'asilo non potesse intendersi stabilito, perchè anzi, al contrario, la legge stessa lo supponeva escluso col dire che la perquisizione non potesse farsi a meno che non venisse autorizzata da quelli stessi a cui beneficio era concessa l'immunità, giacchè così si supponga nello Stato il diritto di punire (3); aggiungeva

(1) *Deputati*, 11 febb., pag. 576, col. 1, Mancini: « Infatti, certamente non si accorderebbe il ricetto a malfattori nella casa di un ambasciatore, il quale saprebbe di doverne rendere stretto conto al proprio Governo; e nel caso di un abuso e di un rifiuto a consegnare il colpevole ivi rifugiatosi, rimarrebbe sempre aperta la via allo Stato offeso di reclamare presso il Sovrano dell'ambasciatore medesimo, e quindi di ottenere la consegna dall'ambasciatore rifiutata, di far richiamare e punire l'ambasciatore, e ad ogni modo potrebbe sempre esercitare il diritto di consegnargli i passaporti ed allontanarlo dal regno; facoltà queste tutte consentite dal Diritto Internazionale, ed il cui esercizio non potrebbe sollevare ombra di difficoltà... Potrete, o signori, far nulla di simile nei rapporti in cui andate a collocarvi col Papa, non potrete neanche chiedergli un'estradizione ».

(2) Ibid., pag. 574, col. 1, Corte: « Supponiamo che ora voi vi troviate in guerra con una potenza, coll'Austria, per esempio; voi manderete via l'ambasciatore di quella potenza appena dichiarata la guerra, gli restituirete i suoi passaporti, per toglervi il pericolo di uno spionaggio continuo delle cose vostre, e conserverete nello stesso mentre presso il Papa, nel palazzo del Papa, dove non lo potrete andare a toccare, l'ambasciatore di questa potenza colla quale siete in guerra, il quale quietamente, con tutta sicurezza, servendosi della cifra pontificia e dell'anello del Pescatore per suggellare le sue lettere, rivelerà al nemico tutto quello che fate ».

(3) Ibid., pagina 571, col. 1, Lanza Presidente del Consiglio: « . Qui non si sancisce il diritto d'asilo, anzi si stabilisce esplicitamente, che i rei e gl'imputati di reati debbano essere consegnati; solo non si vuole prevedere un rifiuto da parte del Pontefice ». Col. 2: « Questo [l'articolo] stabilisce che, ove nei luoghi immuni qualcuno commetta un reato o vi si introduca

altri, che il diritto d'asilo non potesse intendersi stabilito, perchè non esistendo più in alcuno degli Stati inciviliti,

---

dopo averlo commesso, non possa esservi ricercato nè estratto se non colla permissione del Sommo Pontefice. — Dunque ciò suppone nello Stato il diritto di punire il reo e nella S. Sede l'obbligo *morale* di consegnarlo ».

Brusa, pagg. 140-41, § XIV: l'autorizzazione del Papa presuppone che esso non sia sovrano. — E la paragona al consenso della parte lesa per la persecuzione di certi reati: « Le pouvoir accordé au Pape par l'article 7 se réduit ainsi au pouvoir d'imposer une condition légale pour l'*exercice* d'un *droit* que la loi n'a nullement enlevé à la monarchie italienne. Il en est de ce droit tout comme du droit du ministère public de poursuivre les coupables de certains délits dont la poursuite est subordonnée à la plainte de la partie lésée. L'immixtion dans l'un cas, la poursuite dans l'autre sont interdites dans la règle; mais la plainte dans l'un des cas, l'autorisation ou demande dans l'autre rendent au principe de la justice son empire, je dis plus, ils nous prouvent qu'il n'y a pas lieu, pour la justice, d'observer une règle qui ne serait plus justifiée. La règle de la plainte et la règle de l'autorisation papale sont également dictées par des raisons d'ordre général. Dans la plupart des cas, la poursuite pénale, pour certains délits de moindre importance, causerait plus de mal que de bien; de même on s'est dit que, dans le Vatican, il n'y aura pas lieu, en général, de venger la justice offensée par des délits ou même de la faire prévaloir dans des contestations de droit privé ou autres. Seulement des cas exceptionnelles peuvent se produire, et c'est alors que l'intervention des autorités légitimes devient nécessaire ou convenable ».

Il Corsi (pag. 326, parte III, num. 26) interpreta tutto all'opposto l'art. 7: il carattere della redazione delle guarentigie, egli dice, è negativo: l'art. 7 negando accesso alle autorità giudiziarie e politiche italiane nel recinto del Vaticano, non si occupa di sapere quali vi impereranno, ma lascia supporre che ce ne devono essere altre. — No, dalla discussione risulta anzi il contrario; basta richiamare alla memoria ciò che si disse intorno al carattere non militare delle guardie del Papa e al modo di punire le mancanze, e sopra tutto intorno alla non esenzione dalla leva e dagli altri obblighi verso lo Stato italiano. — Il Corsi, basandosi sul concetto, che sopra dimostrammo erroneo, della sovranità territoriale della Santa Sede, prosegue nell'interpretazione dell'art. 7 dicendo, che l'Italia non abbia concesso al Papa alcuna giurisdizione, ma abbia supposto che continui ad esercitare il potere legislativo e giudiziario che aveva prima dell'annessione, e che egli perciò non goda di una semplice immunità domiciliare come gli

non è lecito dedurlo quando non sia stato concesso esplicitamente, il che la legge non fa (1).

Ma tutte queste in gran parte sono sottigliezze: il vero è che il Governo italiano ha rinunziato alla facoltà di estrarre un malfattore dai luoghi immuni senza il permesso del Papa o del Concilio ecumenico o del conclave o della Congregazione; che ciò ha gli effetti del diritto di asilo, quantunque lo scopo della concessione sia ben altro, non quello medioevale di spogliarsi della propria autorità sopra malfattori che si riparino in certi luoghi, sibbene quello tutto nuovo acciocchè non possa servire di pretesto per violare il segreto delle carte, od altro, dell'ufficio spirituale della Santa Sede, non che il fine politico d'impedire che una perquisizione, anche se ben motivata, dia occasione ai clericali di atteggiarsi a martiri (2): l'effetto, il fatto, ripetiamo, è quello del diritto d'asilo, ma l'intenzione è diversa. Qui occorre ricordare che si tratta di una legge politica, e che la spoliazione del diritto dello Stato, sancita dall'articolo, viene in parte mitigata dalle dichiarazioni del Ministero, che cioè la legge stessa supponga nello Stato il diritto di punire; che non sia presumibile

---

ambasciatori dei sovrani stranieri e come i sovrani stranieri.

Castagnola S. (uno dei firmatari della legge delle guarentigie, in qualità di guardasigilli), *Sulle relazioni*, ecc, pag. 191 (parte II, art. 3): « Per quanto siano late le espressioni usate dal legislatore, noi opiniamo col Tiepolo [pag. 38] che non si è voluto stabilire l'estraterritorialità ed il diritto d'asilo. Le residenze pontificie e conciliari restano sempre soggette alla legislazione comune, nè possono assicurare l'impunità ai malfattori che vi si fossero ricoverati ».

(1) *Deputat.*, 13 febb. 1871, pag. 589, col. 3, Bonfadini: « Coll'art. 7 non si stabilisce il diritto d'asilo, ma si stabilisce una immunità; e perchè non si stabilisce un diritto d'asilo? Perchè il diritto d'asilo, che è escluso da tutti i Codici e da tutte le abitudini delle civili società, non potrebbe supporsi come la conseguenza di un articolo di legge, se non quando fosse espressamente stabilito da un altro articolo ».

(2) Ibid., 11 febb., pag. 577, col. 3, Raeli guardasigilli: « Lo stabilire che per qualunque fatto si possa andare a perquisire in tutti gli angoli del Vaticano ed anche nella stanza del Pontefice per ricercarvi un delinquente o altro che possa servire per un procedimento, potrebbe sempre dare ai nostri avversari l'occasione di gridare al martirio, alla persecuzione, non ostante la giustizia del procedimento medesimo ».

che la Santa Sede ricusi di consegnare i malfattori (1); e che, ciò che più importa, se ricusasse, lo Stato saprebbe far rispettare altrimenti i suoi diritti (2). Che non fosse supponibile una ricusa da parte della Santa Sede, era un'asserzione gratuita; bisognava dire piuttosto, come fu anche detto (3), che non era conveniente di fare una supposizione contraria nella legge. Ma tale ipotesi era di fatto autorizzata dalla storia precedente, da ciò che il Vaticano era stato il ricettacolo del brigantaggio borbonico, come fu osservato anche in quest'occasione (4).

Naturalmente non c'era da temere, che la curia avesse voluto approfittare di questa specie di diritto d'asilo pel semplice gusto di ricettare dei malfattori onde far dispetto al Governo italiano (5); lo scopo sarebbe potuto

(1) *Deputati*, 11 febb. 1871, pag. 571, col. 1, Lanza Presidente del Consiglio: « Noi non crediamo conforme alla politica convenienza, nè necessario, per difendere la sicurezza dello Stato, prevedere in questa legge il caso che il Pontefice ricusi di consegnare alla giustizia malfattori i quali si fossero rifuggiti nei locali che sono designati in quest'articolo ».

(2) Ibid., col. 2: « E quando, per un'ipotesi che io non posso ammettere, succederanno dei casi straordinari, se si rifiutasse la consegna di rei, o d'imputati che si fossero rifugiati in quei palazzi, allora la legge sarebbe violata, ed allora il Governo ed il Parlamento potrebbero avvisare al modo di farla rispettare: sì, la farebbe rispettare, e che lo possa, apparisce dal testuale tenore di questo articolo stesso ». — La Camera prese atto indirettamente di queste dichiarazioni, 13 febbraio, pag. 591, col. 1.

(3) Ibid., 11 febb., pag. 571, col. prima, sopra riferito, nella nota 1.

(4) Ibid., 13 febb., pag. 585, col. 1, Crispi: « Il ministro dell'interno [il Lanza, che era anche Presidente del Consiglio] dichiarò non doversi presumere che il Papa si possa rifiutare a consegnare i colpevoli che possono rifugiarsi nei palazzi apostolici. — .....Forse non vi ricordate dell'ultima inchiesta del brigantaggio? Nella relazione che un egregio deputato di destra vi presentò sul brigantaggio nel Napoletano, non fu scritto che gli abitatori del Vaticano erano complici degli eccidii che si commettevano nelle provincie del mezzogiorno d'Italia! — L'onorevole ministro Raeli confessò l'altro giorno che nel Vaticano si cospira da coloro che sono accanto al Papa e che molti colà lavorano a distruggere l'unità d'Italia ».

(5) Sentenza della Corte d'Appello di Roma nella causa Theodoli-Martinucci, 9 nov. 1882: « Infatti, ai 25 maggio 1881,

essere quello di ricoverarne tanti, da potersene servire per tentare un colpo di mano. Il guardasigilli Raeli diceva bene: ma infine, perchè preoccuparvi tanto se qualche delinquente venga accolto in Vaticano? Noi di fuori ve lo potremo ben guardare, ed impedirgli di commettere altri reati, egli starà in una prigione, bella sì, ma sempre in una prigione (1). Ma trascurava il caso, che il Papa accogliesse tanti malfattori da tentare un colpo di mano: questo era il compito dell'opposizione.

Così, adunque, fu legalmente sancito il principio della immunità assoluta dei locali del Papa o degli organi superiori delle funzioni spirituali della Santa Sede, quantunque le dichiarazioni ministeriali ne abbiano attenuato l'estensione. Il Ministero si oppose a quella parte dei due articoli della Giunta, che per procedere alla perquisiziono dei malfattori, come alla ricerca di carte necessarie per le cause civili, proponeva bastasse un ordine della magistratura in caso di rifiuto da parte della Santa Sede o del Concilio o del Conclave (2). Ed il motivo era sempre

---

un tal Rossetti, giardiniere del Vaticano, feriva là dentro mortalmente un suo compagno. Gli agenti pontifici non immaginarono di arrestare il feritore per essere ivi giudicato: lo lasciarono libero: ed egli uscì nella sera di quel giorno stesso: ma quando fu sulla strada, le guardie di pubblica sicurezza, che, rispettando la clausura del Vaticano, erano rimaste ad aspettare fuori, arrestarono il colpevole, il quale fu giudicato da questa Corte d'Assise e condannato ai lavori forzati ». — Riguardo alle illazioni relative alla non sovranità della Santa Sede, cfr. le osservazioni del Soderini. pag. 33 (§ VIII).

(1) *Deputati*, 11 febb. 1871, p. 577, col. 2, Raeli: « In quanto ai delinquenti comuni, oltrecchè non si può supporre il malvolere nel Sommo Pontefice a permettere il rifugio nelle sue residenze, di che temete, o signori? Non saranno altro se non se prigionieri lì ritenuti: saranno in una bella, in una magnifica prigione, ma saranno sempre privati di quella libertà la quale soltanto può mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Vi confesso che per questo rispetto l'allarme non mi sembra affatto giustificato. Sarà ben facile al Governo di farli guardare, più facile che non quando essi andassero occultandosi nelle case dei privati, o vagassero per le campagne od in altri luoghi. Questo pericolo dunque non esiste ».

(2) Il Palma (*La sovranità personale del Sommo Pontefice nel Regno d'Italia*, nelle « Questioni », Firenze, 1885, pagg 15-16, § 11) approva questa proposta della Giunta come pure l'altra dell'art. 11, completamente soppressa, che deferiva alla su-

quello di evitare collisioni, di toglier pretesti a gridare alla violenza, oltre di che, in quanto alle carte, non era poi tanto necessario quanto si credeva il penetrare negli uffici della Santa Sede. Ciò vedremo meglio nel passare all'esame delle singole immunità locali accordate.

Esse riguardano da una parte il Papa stesso, dall'altra gli organi supremi delle funzioni spirituali della Santa Sede.

Quanto al primo, la legge stabilisce (art. 2) che " nessuno ufficiale della pubblica Autorità, od agente della forza pubblica, può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza, o temporaria dimora del Sommo Pontefice „ (1), a meno che

---

prema autorità giudiziaria del regno le controversie per inosservanza od eccesso delle prerogative; ed adduce le seguenti ragioni: « In caso, per esempio, di rifiuto di consegnare un delinquente, di altra contestazione fra i diritti dello Stato e le prerogative della Santa Sede, qual via legale di uscita? Si ricorrerebbe agli altri Governi? Si ammetterebbe una strana e incompatibile ingerenza degli Stati stranieri nel nostro reggimento interno? L'Italia si farebbe giustizia da sè? Avrebbe ogni ragione, ma solleverebbe alte grida, e ne avrebbe mala voce, siccome più forte e parte in causa. L'ammettere invece l'intervento di una suprema magistratura per risolvere i conflitti dei grandi poteri giuridicamente (qualche cosa di analogo ha luogo colla Suprema Corte federale negli Stati Uniti d'America) sarebbe stata la soluzione più giusta e più dignitosa fra le contrarie esigenze dello Stato e della Chiesa; avrebbe levato l'attrito diretto, e presenterebbe sempre l'atto del Governo non come un provvedimento politico, ma come la voce del diritto e della ragione ».

(1) Casella (*La posizione giuridica del S. Pontefice*, pagina 76, cap. VII): « Si può domandare se, morendo il Papa in un luogo di temporanea dimora, non nominativamente segnalato dalla legge come immune dall'azione e giurisdizione italiana, in questo fra il dì della morte del Pontefice e quello della riunione, che ivi deve avvenire, del conclave, cioè nei 10 giorni d'intervallo, il Re abbia pieno diritto d'esercitare la sua intera e non vincolata sovranità. L'interpretazione letterale della legge ci trarrebbe a dare una risposta affermativa, inquantochè non rattrovasi in quel luogo più il Papa, perchè decesso, non il conclave perchè non ancora radunato; ma dovendosi sempre richiamare alle ragioni, che dettarono le garantie del 13 maggio 1871, che, come disse un giorno un illustre professore di storia del diritto, si devono interpretare sempre cattolicamente, visto pure che l'azione della S. Sede non vien tutta

non sia autorizzato da lui. Questa medesima immunità è concessa ai due supremi organi straordinari delle funzioni spirituali della Santa Sede, o, meglio, della Chiesa, cioè al Conclave dei cardinali e al Concilio ecumenico; nessuna autorità od agente può introdursi nel luogo dove sono adunati, senza il loro permesso (art. 7). L'eccezione della Giunta (art. 7 e 8) e della Sinistra, che, in mancanza dell'autorizzazione del Papa o del Conclave o del Concilio, bastasse un ordine della suprema magistratura del Regno, o, come proponeva il Crispi (1), anche di un collegio inferiore di magistrati, non fu accettata, come neppure la proposta Sineo, Caldini e Baino, che si procedesse secondo le costituzioni di Gregorio XIV e di Pio VI (2).

---

arrestata dal trapasso d'un pontefice, onde persiste la ragione dell'immunità, siamo d'avviso, che, caso mai si presentasse siffatto quesito, si debba risolverlo negativamente, cioè per la continuazione nel detto intervallo di tempo dell'immunità sancita dall'art. 7 ».

Noi accetteremmo in parte la conclusione del Casella (ne preciseremo più giù il concetto), che se il Pontefice muore in uno dei luoghi non designati tassativamente come immuni, il medesimo dovrebbe considerarsi come immune: il motivo precipuo ci sembra, che si può presumere che attorno alla salma del Pontefice si riuniscano gli organi principali della Santa Sede, tra i quali il cardinale rappresentante temporaneo della medesima, quindi la negazione dell immunità implicherebbe la possibilità della violazione dei segreti d'ufficio, segreti che in tali momenti diventano anzi più delicati perchè si fanno pratiche e si pigliano accordi per l'elezione del nuovo Pontefice. Ma non è necessario che l'immunità del luogo, non tassativamente designato come immune, dove muoia il Pontefice, duri sinchè si raduni il conclave, giacchè non è necessario che questo si riunisca nel medesimo luogo dove è morto il Papa (Hinschius, Kirchenrecht, Bd. I, pag. 275, nota 7): l'immunità deve cessare quando sul luogo siano compiute le formalità delle esequie

Ma, d'altra parte, considerando che il « jus singulare » deve interpretarsi strettamente, non possiamo ammettere neppure questa conclusione così limitata.

(1) *Deputati*, 13 febb. 1871, pag. 583, col. 3, modificazione Crispi: « Nel caso di reati commessi nei luoghi anzidetti, o di accusati di reati ivi rifugiati e non consegnati, l'autorità o forza pubblica potrà introdursi nei medesimi soltanto allorchè vi sia autorizzata con decreto motivato della sezione d'accusa della Corte di appello sedente in Roma ».

(2) Ibid., pag. 581, col. terza, Sineo, Caldini e Baino propon-

Rispetto alla dimora del Papa ed ai locali di adunanza del Conclave o del Concilio ecumenico, il fine di penetrarvi delle autorità o degli agenti sarebbe stato quello di cercarvi malfattori, specie nel Vaticano, o d'impedire complotti pericolosi per lo Stato, ecc.; insomma sarebbe stato sempre quello di guarentire la sicurezza pubblica. Lo scopo, invece, di entrare negli " Uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali ", sarebbe stato non tanto di farvi " visite " e " perquisizioni " onde trovarvi delinquenti, per guarentire insomma la sicurezza pubblica, quanto di farvi " sequestri di carte, documenti, libri o registri ". Si diceva dalla Sinistra: Gli Uffici e le Congregazioni pontificie si sono occupati di tante materie puramente temporali e civili; quindi se voi ne proibite l'ingresso per cercarvi carte, impedirete la giusta soluzione di molte liti civili, venendo così a ledere un'infinità di interessi privati; il principio, che voi volete stabilire, è nuovo e contrario alla pratica anteriore; quando, infatti, tante attribuzioni civili che prima erano in mano dei vescovi o dei parroci sono passate allo Stato, questo o si è annessa la parte degli archivi di quelli attinente agli affari civili, o si è riservato il diritto di penetrarvi (1): ora noi non vogliamo far altrettanto per la Santa Sede, non vogliamo ledere di proposito i suoi segreti d'ufficio, non intendiamo esporli ad una facile lesione; quindi non pretendiamo che qualunque autorità od agente penetri in quegli uffici; ma non vogliamo neppur lesi gl'interessi privati: dunque si possa entrare, ma soltanto dietro una sentenza dell'autorità giudiziaria, favo-

gono si emendi cancellando le parole « se non autorizzato » e seguenti sino al fine, e aggiungono: « nei casi di reati commessi in detti luoghi, o di delinquenti che vi avessero cercato rifugio, si procederà secondo le forme, e con i riguardi indicati nei paragrafi 3 e 4 della costituzione di Gregorio XIV, 21 maggio 1591, e nel Breve di Pio VI, 18 aprile 1776 ».

(1) *Deputati*, 14 febb. 1871, pag. 597, col. seconda, Mancini: « Vi hanno dunque questi precedenti, che cioè dovunque è venuto a cessare l'esercizio di una giurisdizione ecclesiastica [per esempio sul matrimonio e in generale sui registri dello stato civile], e succedeva l'esercizio dell'autorità civile, della giurisdizione laica, era prescritto che le carte rimanessero a disposizione della nuova giurisdizione, o per lo meno era incontrastabile il diritto di questa di ricercare dai depositari degli archivi antichi la comunicazione dei documenti ivi custoditi ».

revole all'esibizione delle carte richieste dai privati e negate dagli Uffici o Congregazioni della Santa Sede. La opposizione dunque sosteneva la Giunta contro il Ministero. Ma questo riportò la vittoria, appoggiandosi non solo sul fatto di evitare urti, ma anche sull'altro più potente, che la proposta della Giunta e della Sinistra era fondata sopra un motivo che, in grandissima parte, non aveva ragione di esistere, cioè sul supposto che fosse indispensabile penetrare negli Uffici e Congregazioni pontificie per poter risolvere una infinità di cause. La Sinistra fece una lunga enumerazione di liti puramente civili già trattate dagli Uffici e Congregazioni; ma la parte ministeriale dimostrò che, sebbene tutta questa enumerazione fosse fondata sul vero, pure non era necessario entrare in quelli; poichè le sentenze emanate dai medesimi non sono rese esecutorie se non per mezzo delle curie vescovili (1), sulle quali la presente legge non istabilisce nulla, e in cui, secondo le disposizioni antecedenti, si può benissimo accedere quando occorrano le carte. La necessità di penetrare negli Uffici e Congregazioni pontificie ci sarebbe soltanto nell'ipotesi che l'archivio di una curia vescovile andasse distrutto: ma per questi rari casi non val la pena di dar pretesto ai nostri nemici di dire che noi non concediamo serie guarentigie alla Santa Sede. Così dunque l'eccezione della Giunta e della Sinistra cadde; tuttavia la lunga discussione non fu infruttuosa: valse a chiarire la situazione delle cose, e a meglio determinare l'articolo; alla redazione primitiva della Giunta " attribuzioni meramente ecclesiastiche „ si sostituì quella più restrittiva di " attribuzioni meramente spirituali „.

Ma la legge non determina quali siano le Congregazioni e gli Uffizi pontificii con attribuzioni meramente spirituali; lascia all'Autorità giudiziaria di specificarli all'occasione (2); occasione che ancora non si è presentata. La

(1) *Deputati*, 14 febb. 1871, pag 508, col. terza, Ugdulena: « gli atti delle congregazioni supreme di Roma non diventavano esecutivi se non quando passavano alle curie vescovili, e le curie erano quelle che eseguivano questi atti e dalle quali si prendono sempre questi documenti quando ce n'è il bisogno; e noi certo con questa legge non intendiamo dichiarare inviolabili le curie vescovili ».

(2) *Deputati*, 11 febb 1871, Pisanelli (già cit. dal Casella a pagina 78). — Cfr. gli art. 8 e 10 del progetto ministeriale sulla

" Congregatio super negotiis ecclesiae extraordinariis „ non può dirsi puramente spirituale; certo non lo era la così detta " Congregazione della guerra „ creata per dirigere la campagna militare contro Venezia durante l'interdetto del 1606-1607 (1). Le attribuzioni spirituali e temporali si trovano spesso confuse in una medesima congregazione, così per esempio in quella del S. Uffizio, in quanto pretende di arrestare e condannare con pene coercitive gli eretici, scismatici ed apostati.

58. Oltre all'immunità locale pel Papa e per gli organi supremi ordinari e straordinari delle funzioni spirituali della Santa Sede, la legge concede anche (art. 6) ***immunità personale*** temporanea ai membri del collegio elettorale del Papa, cioè ai cardinali, durante la vacanza della Sede pontificia. La primitiva redazione della Giunta dava luogo a sospettare che si accordasse non solo una immunità personale temporanea, ma anche una vera e propria irresponsabilità per tutto quello che avessero potuto commettere durante il periodo di tempo per cui veniva concessa. La discussione chiarì le idee, e condusse ad una formola più esatta, secondo la quale l'immunità si limita ad una semplice sospensione dell'azione dell'autorità politica o giudiziaria, allo scopo di non impedire che i cardinali si rechino al luogo delle adunanze. Non si tratta soltanto di sospendere l'azione penale, come proponeva il Mancini (2); ma di togliere qualsiasi impedimento, per

legge delle guarentigie. Il Pierantoni (*La Chiesa cattolica nel diritto comune*, Firenze, tip. Civelli, 1870, pag. 135), ricordandoli nota pure l'indeterminatezza.

(1) Scaduto, *Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi e la coscienza pubblica durante l'interdetto di Venezia del 1606-1607*. Firenze, Ademollo, 1885, pag. 74. nota 151.

(2) *Deputati*, 28 gen. 1871, pag. 411, col. 1, Mancini: « Or bene, o signori, la cennata inviolabilità, ora ristretta pei cardinali soltanto ai casi di Sede vacante e durante il Conclave, anche in questi limiti non cessa di essere sommamente improvvida, eccessiva, arbitraria concessione... ». Col. 1-2: « Se invece mi dite: « « I cardinali sono gli elettori del Papa, conviene adunque assicurare la loro libertà, impedire che sopra di essi possa mettersi la mano fino a che attendono all'importante elezione »»; ovvia si appalesa la sola conseguenza logica che da ciò possa derivarsi, cioè che se vi sono fatti contrari alle leggi, o costituenti crimine o delitto di cui, al pari di tutti i cittadini, costoro sieno responsabili, ogni procedura rimanga sospesa,

esempio l'arresto personale per debiti, che allora esisteva, o l'arresto per semplici sospetti dell'autorità politica, ecc. (1).

Se, da una parte, la Camera ha così ristretto o meglio spiegato l'immunità concessa dalla Giunta; dall'altra ha esteso la durata della medesima, per meglio guarentire la libertà dell'elezione: la Giunta l'aveva limitata al tempo del Conclave; ma nella discussione si fece osservare che le autorità giudiziarie o politiche avrebbero potuto impedire o restringere la libertà personale dei cardinali prima della riunione del Conclave, cioè tra la vacanza della Santa Sede e la convocazione di esso (2); che così

non sia iniziata nè proseguita, fino a che duri il Conclave ». — Ecco i termini precisi della proposta, 10 febbraio, pag. 565, col. seconda: « Contro i membri che intervengono a queste adunanze [il Conclave, e diversamente dalla legge, anche il Concilio ecumenico], per tutta la loro durata, non potrà introdursi nè proseguirsi veruna accusa o procedimento penale »

(1) *Deputati*, 10 febb. 1871, p. 568, col. 1-2, Restelli (della Giunta): « Non abbiamo accettato la proposta dell'onorevole Mancini, quantunque vicinissima a quella da noi adottata, perchè comprendeva soltanto il caso di procedure penali, mentre noi volevamo comprendere anche altri casi che fossero di limitazione di libertà personale, quale, per esempio, la cattura per debiti, ed evitavamo poi di parlare di procedure penali, perchè ci pareva poco cortese e conveniente di farne nella legge l'accenno ». — Ibid., pag. 567, col. prima, Bonghi relatore: La seconda redazione della Giunta vuol dire « che, durante la vacanza della Sede, la libertà personale dei cardinali non può essere legata, violata, menomata da nessuna ingerenza di *autorità politica o giudiziaria;* e se anche fosse già iniziata qualunque azione contro di loro, rimanga interrotta e priva di effetto; è una maniera insomma d'inviolabilità temporanea che si accorda ad essi ».

Nella Camera non sorse la controversia, se un cardinale carcerato abbia diritto, durante la vacanza della Santa Sede, di recarsi al luogo del Conclave: questa ipotesi, ingiuriosa, sebbene non impossibile a verificarsi, non si è fatta.

(2) Ibid., 10 febb., pag. 566, col. prima, Mancini: « Nella proposta anteriore della Commissione si diceva: « « Durante il Conclave » ». — Pareva che si accennasse soltanto ai cardinali che fossero già entrati nel Conclave, o si disponessero a recarvisi; mentre ora invece anche un cardinale che per la sua età o per volontà non potesse o non stimasse recarsi al Conclave, tuttavia sarebbe nel diritto d'invocare questo eccezionale privilegio, di cui nell'articolo 6 ».

avrebbero potuto farli condannare, e allora non sarebbe stato più il caso di non impedimento o limitazione della loro libertà personale, giacchè trattandosi di sentenza giudiziaria, specie se passata in giudicato, nè il potere giudiziario nè il politico avrebbero avuto facoltà di abrogarla, a meno che il Re non avesse voluto fare uso del suo diritto di grazia; inoltre si sarebbe tolto ai Principi di Santa Chiesa il modo d'intendersi prima di riunirsi in conclave. Altri, al contrario, diceva, che se fosse concessa l'immunità per tutta la durata della vacanza della Santa Sede, se ne sarebbe potuto abusare; che i cardinali allora avrebbero potuto avere interesse di differire l'elezione di un nuovo Papa per continuare a godere l'immunità di reati o debiti, ecc. che avessero commesso (argomento che aveva molto più valore quando si credeva che l'immunità secondo la prima redazione della Giunta significasse irresponsabilità); che ciò avrebbe nociuto alla Chiesa stessa, in quanto le avrebbe impedito di aver tosto il suo capo ordinario; che gli esempi di tali lunghe vacanze sono frequenti (1). Ma siffatte ragioni non prevalsero. Nè molto meno trionfò quella più radicale, che non occorresse alcuna immunità personale per nessuno spazio di tempo ai Principi della Santa Chiesa: perchè infatti, si diceva, concederla noi, mentre nessuno degli altri Stati l'accorda? hanno questi diritto morale di richiederci una guarentigia che essi non dànno? (2). Credo che costoro non avessero torto neppure politicamente; siffatta quistione non avrebbero dovuto porla nè il Ministero, nè la Giunta; ma, una volta venuta in dibattimento, l'avrei sciolta così come fu risoluta, per non far sospettare che noi, negando tale immunità, mirassimo a violare la libertà degli elettori del Pontefice.

Quale oltre all'estensione di tempo fosse l'estensione intrinseca di questa immunità, non fu discusso nelle Camere.

(1) *Deputati*, 10 febb. 1871, pag. 565, col. 1-2, Mancini: Colla prima redazione della Giunta si era « nel sistema dell'inviolabilità, cioè della nessuna responsabilità di qualunque specie di fatti che i cardinali potessero commettere durante il Conclave. Solo questa inviolabilità non era perpetua, ma temporanea, cioè ristretta alla durata del Conclave. Ora siccome in tal modo poteva sorgere un interesse a prolungare oltre misura la durata di questa Assemblea, io ho contrapposto... ».

(2) Ibid., pag. 565, col. prima, Mancini.

Il Casella asserisce che, " venuto il potere giudiziario a conoscenza del decesso del Papa, *statim et illico* deve ordinare l'immediata scarcerazione del porporato, la sospensione d'ogni procedimento penale a suo riguardo durante le more delle elezioni, cioè dal dì della morte del Pontefice a quello della proclamazione del nuovo eletto " (1). Egli non adduce l'esempio dello Sbarbaro, eletto deputato nelle elezioni generali del maggio 1885 mentre era in carcere per sentenza, della quale pendeva il ricorso presso la Cassazione, e messo tosto in libertà pel fatto dell'elezione, salvo a domandare l'autorizzazione alla Camera, come si fece, per continuare a procedere. Noi prescindiamo dalla controversia se l'escarcerazione fosse una conseguenza legittima dell'articolo 45 dello Statuto 4 marzo 1848 (confronta pure gli art. 37 e 46); certo è, che questa massima parlamentare non può non applicarsi ai cardinali: se qualcuno di essi alla morte del Papa si trovi nelle carceri italiane per sentenza non passata in giudicato, deve essere escarcerato; ed il suo privilegio in un certo senso è più ampio di quello del deputato, perchè non è limitato (sempre, ben inteso, durante la sedivacanza) da ulteriore richiesta di autorizzazione a procedere.

Tuttavia questa immunità, diversamente da quella accordata al Papa, non ha carattere sovrano: gli onori principeschi che il ministro degli esteri aveva promesso innanzi all'Austria pei cardinali (2), e che erano stati offerti anche nei vecchi progetti di Concordato, scomparirono nei disegni di legge del Ministero e della Giunta (3).

(1) Casella, *La posizione giuridica del Sommo Pontefice*, Napoli, 1887, pag. 70 (cap. VI).

(2) Vedi il Docum. 24 sopra riferito, nel n. 11, pag. 513, n. 9.

(3) Tuttavia, quando furono pubblicate in Roma le disposizioni relative alla tassa di ricchezza mobile, i piatti ed assegni dei cardinali ne furono esentati. Il deputato Pierantoni, il 14 giugno 1875 (pag. 1237, col. prima), presentò un'interpellanza, che (seconda tornata del 16 giugno 1875, pag. 4358, col. 1-2) fu rinviata a tempo indefinito. Il 2 dicembre del medesimo anno il ministro delle finanze richiamato nella Camera dei deputati ad imporre la tassa di ricchezza mobile sui detti piatti, rispose esser difficile ritrovare se e dove esistano.

Non comprendiamo perchè il Casella (pagg. 92-93, cap. X) vorrebbe che, in una futura modificazione della legge delle guarentigie, i reati contro i cardinali siano considerati come qualificati: non si dirà certamente che ciò sia pure necessario

59. Altra viva controversia si agitò intorno all'impegno assunto dal Governo di provvedere " a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza ". Dicevano alcuni: Ma perchè aggravarci di quest'obbligo? qui non è affatto il caso di dare una garanzia speciale, basta la legge comune: nelle elezioni amministrative e politiche è il presidente del seggio elettorale che si incarica della polizia della sala di votazione: egli ha facoltà di chiamare in soccorso la forza pubblica quando lo creda necessario per mantenere l'ordine; ma questa non ha nè il dovere, nè il diritto di penetrare nella sala se non è chiamata. Applichiamo questa norma del diritto comune amministrativo e politico al Conclave e al Concilio ecumenico: mandiamo a tutelarli la nostra forza, ma soltanto quando venga richiesta (1). Così (aggiungo io), si avrebbe avuto il vantaggio, in caso di bisogno, di una specie di ricognizione indiretta dello Stato italiano. Ma prevalse il concetto della Giunta e del Ministero di adottare la misura preventiva invece di quella in un certo senso repressiva.

Del resto la quistione oggi non ha tutta quella importanza che avrebbe avuto in altri tempi: oggi non c'è verosimilmente a temere di violenze nel Conclave; violenze che una volta nascevano da ambizioni infrenabili per mancanza di poteri ben costituiti, specie quando il Conclave aveva luogo nello stesso Stato pontificio (2); si aggiunga che allora la Santa Sede era anche un principato temporale e quindi eccitava maggiormente l'ambizione; inoltre

pel libero esercizio delle funzioni spirituali: i reati commessi contro un senatore od anche contro un ministro, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, non sono classificati fra i qualificati; e non crediamo che un cardinale debba valere più di un ministro.

(1) *Deputati*, 10 febb. 1871, pag. 565, col. 1-2, proposta Mancini: « Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura nel regno con l'assistenza della forza pubblica la libertà del Concilio ecumenico e del Conclave ». — Ibid., 13 febb., pagina 585, col. terza, Cordova: « Quando la legge elettorale volle assicurata la libertà nelle elezioni, all'art. 71 diede ai soli presidenti del collegio l'incarico della polizia delle adunanze ».

(2) Sulla storia di queste turbolenze vedi Bonghi, *Il Conclave e il diritto dei Governi* (*Nuova Antologia*, 1872, novembre, pagine 657-81, dicembre, pagg. 882-905; gennaio 1873, pagg. 132-54), specialmente pag. 669; e Ademollo A., *La morte dei papi.*

che, indipendentemente da ciò, essa aveva maggiore influenza politica che non ne abbia oggi; che allora la forza delle idee non era tanta quanto ai nostri di, che perciò il governo del Papa era di fatto più personale, quindi i sovrani avevano interesse che fosse creato un loro amico, e non isdegnavano a tal uopo subornazioni e violenze più o meno aperte: ragioni tutte che oggi non militano più quasi punto. Alla morte di Pio IX, pel Conclave che elesse Leone XIII non s'è parlato affatto di subornazioni o violenze, non c'è stato bisogno della forza del Governo italiano, il quale non ne fu richiesto, nè, per quanto io sappia, ne offerse. Esso assicurò le Potenze di aver preso tutte le misure per garentirne la sicurezza e la libertà (1); prorogò la riapertura del Parlamento, acciocchè si allontanasse perfino il sospetto di un possibile disturbo del Conclave, e gli stessi giornali gareggiarono in moderazione (2). Però alla lealtà si accoppiò l'energia. Il Crispi, allora Ministro dell'interno, informato che i cardinali più giovani pensassero di convocare il Conclave fuori d'Italia, fece loro sapere, che ne avrebbe garantito la sicurezza personale sino alla frontiera, ma avrebbe preso possesso del Vaticano (3). Sparsasi la voce che il nuovo Pontefice volesse benedire il popolo dalla loggia esterna di S. Pietro, ordinò che in tal caso gli si rendessero dalle truppe gli onori sovrani (4). Svanito il progetto che l'incoronazione del nuovo Papa si facesse nella basilica di S. Pietro, e sparsasi la voce che l'ispettore di pubblica sicurezza del rione Borgo avesse fatto sentire al Vaticano, che in tal caso il Governo non avrebbe potuto garentire l'ordine, il questore di Roma, con manifesto del 3 marzo 1878, smentiva e aggiungeva che si erano anzi adottati i mezzi sufficienti per una simile circostanza (5).

Del diritto di esclusiva (6), per quanto è noto, non pensò di approfittarne alcun Governo. Quello prussiano ringraziò il nostro dell'assicurazione che il Conclave sarebbe stato libero, e non s'incaricò d'altro (7). Del resto,

(1) De Cesare, pagg. 73-74 (cap. IV), documenti.
(2) De Cesare, pag. 101 (cap. VI).
(3) De Cesare, pag. 170 (cap. IX).
(4) De Cesare, pag. 171 (cap. IX)
(5) De Cesare, pag. 327, doc. dipl. XIII.
(6) Vedi sopra, a proposito della Sovranità.
(7) De Cesare, pag 369, doc. dipl XI.

il medesimo giorno in cui s'incoronava Leone XIII nella Cappella Sistina, il 3 marzo 1878, si firmava il trattato di S. Stefano; perciò l'elezione del Papa aveva una importanza secondaria nella politica europea allora preoccupata degli affari d'oriente (1).

Riguardo alla libertà dei Concili ecumenici, già accennammo come il Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri, in una circolare del 22 ottobre 1870 (2), aveva protestato innanzi alle Potenze, che il pretesto, sotto il quale si era sospeso il Concilio Vaticano, di mancanza di libertà a causa dell'occupazione di Roma (3), fosse assolutamente infondato; e come le Potenze ne fossero ben convinte, in prova di che citammo (4) la nota 27 ottobre-1° novembre 1870 del nostro rappresentante a Carlsruhe. Anzi il Governo italiano, diversamente dagli altri (5), anche molto prima della breccia di Porta Pia (20 settembre 1870), aveva dichiarato di astenersi da qualsiasi ingerenza nel Concilio in omaggio alla formola del Cavour della libera Chiesa in libero Stato (6). Dopo quello vaticano del 1869-70 non ci sono stati altri Concili ecumenici.

§ 6. — *Libertà di posizione economica.*

60. Il Governo italiano ha voluto assicurare anche la libertà di posizione economica della Santa Sede. Senza di ciò non sarebbero divenuti illusori gli attributi di sovranità, le guarentigie, come potrebbe sembrare a prima vista; giacchè al Papa non mancano altri mezzi economici, e

(1) De Cesare, pagg. 71-72 (cap. IV).

(2) *Documenti diplomatici* presentati il 19 dic. 1870, *Deputati*, pagg. 105-28, doc. 61.

(3) Lettera Apostolica 20 ott. 1870 (*Ricordi della questione romana*, pagg. 124-25).

(4) A pag. 74, nota 4.

(5) *Ricordi della questione romana*, pag. 108, 1869, 8 settembre; pag. 103, 1870, 22 genn.; pag. 103, 1870, 20 febbr.; pag. 111, 1870, 12 maggio: Francia. Pag. 110, 1870, 10-29 aprile: Austria e Confederazione del Nord.

(6) Così il ministro degli esteri Visconti-Venosta alla Camera dei Deputati il 28 marzo 1870 (*Ricordi della questione romana*, pag. 110). — Discorso della Corona letto il 18 nov. 1869 dal Guardasigilli (*Ricordi*, pag. 108): « Il Governo del Re non ha creduto di porre alcun ostacolo a ciò che i vescovi del Regno si rechino al Concilio in Roma ».

molto più estesi di quelli accordatigli dall' Italia; questi in paragone sono sempre qualche cosa; ma non sono molto (1): il Papa ha potuto benissimo farne a meno; non ha accettato la dotazione del nostro Governo, il quale del resto prevedeva ciò benissimo (2). Essa è motivata sul bisogno del Pontefice di mantenere se stesso, i suoi uffici spirituali, e la sua corte; il quantitativo è calcolato sul presuntivo del 1848, dell'epoca costituzionale dello Stato pontificio; dal quale sono detratte le spese relative alle funzioni temporali o non puramente spirituali. Questa dotazione non è dunque concepita come un corrispettivo della rendita degli Stati pontifici annessi, non corrisponde alla medesima neppure quantitativamente; no, essa è una spontanea largizione dell'Italia, la quale vuole assicurare alla Santa Sede i mezzi pecuniari per esercitare convenientemente e liberamente le sue funzioni spirituali.

Posto questo concetto, enunciato già nei tentativi di Concordato e nelle promesse del Ministero alle Potenze (3), nascevano due problemi: 1° se la dotazione dovesse essere a carico di tutto lo Stato o soltanto dei fedeli; 2° se dovesse pagarsi solo dall'Italia o da tutte le Potenze cattoliche ciascuna per la sua rata parte. Queste due quistioni venivano dibattute specialmente dalla Sinistra avanzata, e trovarono il loro insistente sostenitore nel deputato Corte. Egli diceva: Signori, siamo tutti d'accordo che bisogna separare lo Stato dalla Chiesa; ora voi, assegnando una lista civile alla Santa Sede, vi ponete in aperta contradizione con tale sistema. Ammessa la necessità che la Santa Sede abbia una rendita, abbia dei mezzi pecuniari; questa deve soddisfarsi senza ledere il

(1) Non si può precisare quanti milioni annui frutti l'obolo di S. Pietro, cespite principale della Santa Sede.

Geffken, pag. 456 (§ VIII): « Le spese annuali della Curia sola vengono calcolate a 10 milioni » [di marchi, credo; perciò 12.225.000 franchi].

(2) *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 553, col. 2ª, Bonghi; lo riferiremo più sotto. — Ibid., 26 genn., pag. 386, col. 2ª, Massari: « Ma si dice: il Papa non accetterà le vostre guarentigie. E sia pure, signori, anzi bisogna essere di buona fede: nelle condizioni nelle quali oggi si trovano le cose, non si può ragionevolmente, non si può decorosamente esigere che il Papa possa accettare con grato animo queste guarentigie ».

(3) Visconti-Venosta al Ministro del Re a Vienna, 21 sett. 1870, Docum. 21, sopra (n. 11, pag. 513, n. 9) riferito.

principio della separazione; ed il modo esiste, e non solo logicamente, ma anche nella pratica di qualche paese civilissimo, esiste nella legislazione inglese; la quale stabilisce (1) una tassa ecclesiastica pei credenti della religione anglicana, la così detta *church rate:* dunque, se voi volete assicurare una rendita al Papa, non avete nè il diritto nè il bisogno di inscriverla nei bilanci dello Stato (o nel Gran Libro, che, su questo riguardo, vale lo stesso); ma dovete creare un ruolo a parte per una sovrimposta speciale, che sarà pagata dai soli cattolici; anzi neppure da tutti i cattolici, sibbene da quelli soli che vogliono contribuire, lasciando liberi gli altri che preferiscono di non pagare, rinunziando ai diritti ecclesiastici che potrebbero mai godere altrimenti (2).

Gli avversari opponevano al Corte, che, come egli protestava di aver il diritto di non contribuire come acattolico alla dotazione del Papa, così un repubblicano avrebbe potuto protestare di non esser tenuto a contribuire per la lista civile del Re (3). Ma il Corte poteva rispondere

(1) Vedi, p. es. *The book of church law... of the church of England* by J. H. Blunt, revised by W. G. F. Phillimore, London, Revingtons, 1882; pag. 274-75.

(2) *Deputati*, 2 febb. 1871, pag. 457, col. 1ª, Corte: « Voi domandate 3,225,000 lire pel Papa; ora io vi dico che voi dovete aprire un ruolo speciale tra i contribuenti, e che alla spesa di queste 3,225,000 lire voi non dovete far concorrere quelli che nel Papa non credono. — Quest'imposta non è altro che un'imitazione dell'imposta che gl'Inglesi hanno sotto il nome di *churc rate.* Ora voi sapete che, benchè il Parlamento inglese non abbia ancora revocata questa legge, pure è prevalso innanzi alle Corti di giustizia il sistema di *non mai obbligare al pagamento di quella tassa* chi si rifiuta di pagarla, essendosi oramai ingenerata la consuetudine e riconosciuto il diritto che questa sia un'imposta *ozionale* ». — Ibid., 9 febb., pag. 546, col. 2ª, idem: « A me pare semplicissimo che alle due principali imposte dirette, che sono la fondiaria e la ricchezza mobile, si aggiunga un ruolo di centesimi addizionali che, complessivamente, vengano a formare per ogni anno la prestazione che si deve dare al Papa; ed *abbiano diritto di farsi cancellare da questo ruolo* (aumentando in proporzione i centesimi addizionali a coloro che non si faranno da esso radiare) tutti coloro i quali dichiareranno che la corrisponsione di questa imposta contraddice al loro sentimento religioso ».

(3) Ibid., 2 febb., pag. 466, col. 2ª, Bertolami: « In qualunque siasi governo libero nel mondo non è possibile escludere il

vittoriosamente che il paragone non regge. Ed invero, forma politica in uno Stato non può esisterne che una sola; quindi è necessario che vi si sottomettano e paghino le imposte pel mantenimento della medesima anche quelli che non la credano giusta (1); mentre in uno stesso Stato religioni possono essercene e ce ne sono realmente diverse, e perchè le medesime sussistano non è necessario, che al mantenimento di una di esse contribuiscano anche quelli che non ci credano (2).

regno della maggioranza, prendansi i governi monarchici o i repubblicani. Si potrebbe ammettere la pretensione di chi non volesse alcuna parte nella lista civile del Re, protestando le sue opinioni antimonarchiche? Con la stessa logica, quando un paese si slancia in una guerra, tutti coloro che non la credono giusta ed opportuna non dovrebbero pagarne le spese, ma rigettarle interamente su quelli che l'abbiano desiderata o decretata ».

(1) Il Bertolami sostenne che gli acattolici fossero tenuti a contribuire pel Papa anche secondo la teoria del Corte, perchè il pontificato è un fatto politico, non soltanto religioso: questo argomento sarebbe stato giusto, quando si fosse inteso nel senso che per gli Italiani era politicamente necessario di pagar tutti ed essi soli la dotazione del Papa; ma il Bertolami gli dava un altro significato, molto più vago: 29 febb., pag. 550, col. 3ª: « L'onorevole Corte rispetta il diritto della maggioranza, anzi dice di riconoscerlo come potere assoluto; ma lo riconosce per le materie politiche, non però per le religiose, e quindi non si crede in obbligo di contribuire alla dotazione del Papa, perchè ha il diritto di non essere credente nel Papa. — ... Se si trattasse di un dogma, di null'altro che di credenze, l'onorevole Corte avrebbe ragione davvero; ma quanto alla sede del Pontificato, di questa potenza suprema che per sì lungo volgere di secoli dall'Italia si è estesa sopra così vasta parte del globo, l'on. Corte non potrà non vederne le conseguenze non solo ma l'essenziale carattere politico, eminentemente politico. Il solo fatto che l'Italia più tosto che altra nazione sia centro di un azione religiosa la cui periferia abbraccia lo spirito di tanti popoli, questo solo fatto basta perchè ne venga riconosciuta la solenne importanza, indipendentemente da ogni considerazione religiosa ».

(2) Questo concetto fu espresso chiaramente dal deputato Michelini ad altro proposito; 11 marzo 1871, pag. 754, col. 1ª: « Ma quando la maggioranza può far ciò che vuole, e lasciare che anche faccia ciò che vuole la minoranza, allora la costei libertà deve essere rispettata al paro di quella della maggiorità ».

Quando il Corte diceva, che egli acattolico non avrebbe voluto contribuire alla dotazione della Santa Sede; gli avversari rispondevano *ad hominem*, che gli acattolici avevano anch'essi tratto profitto dal prelevamento della così detta tassa straordinaria del trenta per cento sui beni ecclesiastici liquidati, che perciò non fosse ingiusto, che ora contribuissero anch'essi pel mantenimento del capo della religione cattolica (1). Questa obbiezione parte dal principio che i beni monastici ed ecclesiastici siano proprietà dei soli cattolici; ma prescindendo dal provvedimento adottato dall'Italia, il vero è che i discendent dei donatori non sono tutti cattolici come i loro avi, che lo scopo di questi non sempre era stato puramente religioso, che allora non esisteva contrasto tra la scienza e la fede, tra la civiltà e la religione, che, anche quando lo scopo dei donatori fosse stato puramente religioso, non sempre essi avevano inteso la religione cattolica così come oggi è stata trasformata dalla Curia (2); quindi non può dirsi che i beni ai giorni nostri posseduti dalle corporazioni monastiche e dalla Chiesa, siano esclusiva proprietà di quelli che oggi si chiamano cattolici.

Ma la proposta radicale del Corte, logica e giusta in se stessa, non trovò eco nella Camera; perchè il suo significato pratico sarebbe stato quello di non dare nessuna rendita al Papa; ed invero sarebbero stati rarissimi i cattolici italiani, che si sarebbero volontariamente aggiogata la sovraimposta ecclesiastica; la grandissima maggioranza avrebbe piuttosto di buon grado rinunziato le mille volte ai pochi ed illusorii diritti ecclesiastici pur di non pagare. Si sarebbe così messa a dura prova anche la fede degli stessi zelanti: giacchè, secondo la proposta del Corte il quantitativo della sovrimposta avrebbe dovuto essere pagato sempre intero; se una parte dei cattolici ricusavano di pagare, si sarebbe accresciuta la rata dei rima-

(1) *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 551, col. 1ª. Torrigiani (della Giunta): « Se per le leggi antecedenti del 1866 e del 1867 non è a dubitare che anche gli acattolici abbiano profittato dei risultamenti di quelle leggi medesime, oggi si potrebbe a buon diritto chiedere se per la stessa ragione noi non dobbiamo pensare alla universalità dei cittadini anzi che ai soli cattolici ».

(2) I *vecchi cattolici*, costituitisi in una confessione a parte dopo la proclamazione dell'infallibilità pontificia, intendono di essere essi i veri cattolici, e non gl'infallibilisti.

nenti; sicchè quella somma che divisa fra tutti gl'Italiani non è un peso considerevole, scompartita fra i soli pochi zelanti e cattolico-liberali sarebbe divenuta un aggravio insopportabile e forse neppure pagabile (1).

La proposta Corte era dunque inaccettabile; giacchè la gran maggioranza della Camera voleva salvato il principio delle guarentigie pontificie, specialmente quando non si trattava di cedere più o meno apertamente diritti di sovranità, sibbene solo di denaro. Non immiseriamo, si diceva, il grande problema politico-religioso con una quistione pecuniaria; tre milioni non fanno nulla per le finanze dello Stato italiano. Ma no, rispondevano quelli della Sinistra, tre milioni sono qualche cosa; con essi ci è da poter fare tante altre cose più utili che quella di mantenere il Papa; e poi ad ogni modo perchè deve pagarli lo Stato italiano soltanto e non invece tutte le Potenze cattoliche complessivamente? Il Santo Padre è capo non solo dei cattolici dell'Italia, ma di quelli di tutto il mondo; questi tre milioni che voi volete assegnargli, dovrebbero servire specialmente per gli uffici spirituali, che sono stabiliti per tutto l'orbe cattolico, non per la sola Italia (2). Dunque,

(1) Crediamo utile di riferire le seguenti cifre per dare un'idea sia della forza delle risorse della Chiesa, sia del fervore dei vari paesi di Europa. *Documenti agli atti del 2° Congresso Cattolico italiano tenutosi in Firenze dal 22 al 26 settembre 1875*. Bologna, tipog. Felsinea, 1876; pag. 39-59. Opere della Propagazione della Fede e della Santa Infanzia. Resoconti, pag. 39. Resoconti dell'Opera della Propagazione della Fede per l'anno 1874. Le riscossioni dell'anno 1873 salirono a L. 5,524,177; quelle del 1874 furono di L. 5,485,515; perciò risulta una diminuzione di L. 38,659. — Limosine spedite dalle varie diocesi che hanno contribuito all'Opera nel 1874. Diocesi di Francia (pag. 41) L. 3,696,428; d'Allemagna (pag. 41) L. 481,497; del Belgio (pag. 42) L. 372,783; di Spagna (pag. 42) L. 6,710; delle Isole Inglesi (pag. 42) L. 160,325; d'Italia (pag. 45) L. 283,073; dei Paesi Bassi (pag. 45) L. 89,801; del Portogallo (pag. 45) L. 11,952; della Svizzera (pag. 45) L. 52,502. — Dunque l'Italia contribuisce all'Opera della Propagazione della Fede per L. 283,073, cioè per molto meno della dotazione pontificia. Quella della Propagazione della Fede è l'Opera che frutta di più. L'Opera della Santa Infanzia negli anni 1873-74 incassò L. 1,871,963 (ibid., pag. 48), e L. 2,158,798 negli anni 1874-75. Negli *Atti* dei vari *Congressi cattolici italiani* non trovo resoconti dell'obolo di San Pietro.

(2) Anche la *Relazione* Bonghi riconosce ciò determinando quali tra le spese comprese nell'assegno al Papa, non dovreb-

posto che questo capo debba avere una rendita, è giusto che contribuiscano tutti i suoi sudditi ossia tutte le Potenze dove egli ha sudditi (1). L'Abignente avrebbe potuto addurre in sostegno delle sue idee, che il Ricasoli nel progetto di Concordato colla Curia romana aveva già nel 1861 proposto, che la dotazione pontificia venisse pagata collettivamente da tutte le Potenze cattoliche, e che perciò l'Italia avrebbe aperto trattative colle medesime.

Gli uomini più intelligenti della Destra si opponevano non con argomenti logici, dove avrebbero avuto torto, sibbene, giustamente, con ragioni politiche. E che! dicevano, vorreste dunque che noi invitassimo le Potenze ad un Congresso, per istabilire la quota con cui ciascuna debba concorrere alla dotazione del Papa? Prescindendo dal fatto, che noi per ora dobbiamo cercare di mantenere lo *statu quo* più che è possibile, di non smuovere nessun sasso per evitare l'occasione di attirarci addosso malanni internazionali, noi col far concorrere le altre Potenze alla dotazione pontificia, daremmo loro occasione d'intervenire in tante controversie di diritto pubblico ecclesiastico interno. — La soluzione ministeriale era dunque quella politicamente più giusta.

---

bero essere pagate interamente dagl'Italiani (cioè quasi tutte); *Deputati*, sotto il giorno 21 genn. 1871, pag. 312, col. 2: « Difatti, *le somme occorrenti per trattenimento del Sommo Pontefice, pel sacro collegio dei cardinali, per le congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella de propaganda fide, pel Ministero degli affari esteri, pel corpo diplomatico della Santa Sede all'estero, pel mantenimento delle guardie pontificie palatine, per le sacre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi e di loro dipendenze, per gli assegnamenti, giubilazioni degli addetti alla Corte pontificia*, sono tra le spese registrate in cotesto articolo 49 [dello Statuto di Pio IX del 1848] quelle che non sarebbe stato giusto che cadessero tutte a carico dei sudditi pontifici, nè è giusto che cadano ora tutte a carico dei cattolici italiani ». Pure, prosegue il Bonghi, l'Italia vuole essere generosa. — Le spese che gl'Italiani dovrebbero sostenere essi soli, sarebbero quelle delle funzioni del Papa come arcivescovo di Roma, le quali dovrebbero essere pagate dai soli Romani.

(1) *Deputati*, 27 genn. 1871, pag. 399, col. 1ª. Abignente: « Ebbene, giacchè importa a tutta la Chiesa, mettiamo un poco per uno. Perchè i denari glieli abbiamo a dare tutti noi? Sono pure una bella somma 3,225,000 lire! »

Un argomento che si sarebbe potuto addurre in favore del concetto di assegnare una lista civile al Papa, sarebbe stato nell'interesse politico e morale dell'Italia stessa, nell'interesse della civiltà. Una dotazione fissa, cioè, avrebbe messo il Papa in una situazione indipendente di fronte agli ultra-cattolici stessi, qualora egli l'avesse accettata; non solo non l'avrebbe costretto a mendicare l'obolo di San Pietro, ma lo avrebbe così liberato dalle esigenze clericali degli oblatori e dei collettori. Oggi il Papa dipende da questi, come il Ministero dalla Camera che può negargli i crediti quando si discute il bilancio: il Santo Padre, adunque, anche quando abbia idee personali conciliative, deve adattarsi a quelle ultra-clericali del partito che gli fornisce i denari; i cattolici liberali sono un numero sparutissimo, ordinariamente laici, non fanno collette notevoli; non potrebbero raccoglier tanto da sopperire a tutti i bisogni della Curia romana, e dare così libertà di agire ad un Papa conciliativo. Questo lato della quistione non lo trovo punto osservato nelle Camere; ma è stato poscia accennato da una persona molto competente nel giudicare la situazione del Santo Padre di fronte al suo partito, dal Curci (1).

61. Un'altra controversia si dibattè, sulla maniera di rendere l'assegno indipendente quanto più fosse possibile. Tale era l'intenzione del Ministero, della Giunta, della maggioranza della Camera, intenzione basata sul concetto sincero delle guarentigie. La Destra voleva quindi anzitutto, che la rendita fosse stabilita, come difatti poi lo fu, una volta per sempre. Un'altra parte della Camera,

(1) C. M. Curci, *La nuova Italia e i vecchi zelanti*, Firenze, Bencini, 1881, pagg. 78-79: « Perfino l'Obolo di San Pietro, offerto dalla pietà dei fedeli al Pontefice, per assicurarne la indipendenza, si fa dai zelanti promotori servire per imporgli il contegno da mantenere colla nuova Italia, denunziandogli che, in diversa maniera, quello si assottiglierebbe di nove decimi, o cesserebbe del tutto. I giornalisti parigini berteggiano gli *oltramontani, che tengono a segno il Papa, minacciando di intercettargli le rettoraglie*: beffe irriverenti, a cui non darebbero certamente presa i noti tre milioni e mezzo, i quali, sendo parziale restituzione o compenso del maltolto, come nulla potrebbero legittimare del passato, così nessuno impegno imporrebbero per l'avvenire. Chi sa che appunto il prepararsi quest'altra macchina non abbia fatto ai zelanti preferire l'Obolo ai Milioni! »

invece, e non tutta composta di radicali, proponeva che l'assegno della quantità della dotazione fosse vitalizio, come la lista civile del Re, e che perciò si rinnovasse dalla Camera dentro i tre mesi dalla successione di ciascun pontefice (1). Cangia, si diceva, il valore del denaro; i tre milioni di oggi di qui ad altri 20 anni potranno avere 1|3 del valore presente oppure all'inverso un valore triplo; cangiano anche i sentimenti degli uomini; noi non sappiamo come la penserà la futura generazione intorno al papato, essa potrà credere di dovergli assegnare una rendita maggiore o minore; perchè vincolarne la libertà con precedenti legislativi? (2). Perchè la libertà della nazione nello stabilire la rendita del Papa deve essere minore che nel determinare la lista civile pel Re? E chi può prevedere quali trasformazioni subirà il papato, chi può prevedere se il Santo Padre non trasferisca la sua sede fuori d'Italia? Vorreste anche allora pagare i tre milioni annui? (3). E in caso di scisma, a quale dei due

(1) *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 547, col. 2, Sineo: Qualora non venga accettato il mio emendamento propongo quest'altro: « Torno a prendere in mano lo Statuto, signori. Esso dispone che la dotazione della Corona venga stabilita, per la durata di ogni regno, nella prima Legislatura dopo l'avvenimento del Re al trono. Voi in molte cose avete assimilata questa dotazione del Pontefice alla dotazione della Corona; mi pare che si potrebbe seguire questo sistema applicando per analogia in questa legge l'ultimo comma dell'articolo 19 dello Statuto ». — Vedi anche pagg. 551-52 ibid. — Statuto 4 marzo 1848, art. 19. — Legge 27 giugno 1880, che provvede alla dotazione della Corona durante il regno di S. M. il re Umberto I (n. 5517, serie 2).

(2) *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 547, col. 2, Sineo.

(3) Ibid., pag. 547, col. 1, Sineo. — La risposta del Bonghi è calzante, ibid., pag. 553, col. 2: Il Papa non accetterà la dotazione se non quando si sarà conciliato coll'Italia: ed allora non avrà ragione di andare a risiedere fuori d'Italia. — Tuttavia, osserva l'Holtzendorff (*Völkerrechtliche Erlauterungen*, pag. 314, § III), « die Ausnahmerechte, die dem Vatican zugestanden sind, durften aller Wahrscheinlichkeit nach auf so langegelten.als der Papst in Rom bleibt. Sollte er sich ins Ausland verfügen, um desto sicherer seine Kriegfuhrung gegen das Königreich Italien zu betreiben, so ware vermuthlich die italienische Staatsregierung zu denselben Massregeln gedrangt, zu denen sich die preussische Regierung gegenuber depossedirten

Papi li paghereste? dovreste voi, incompetentisti, elevarvi a giudici di una quistione ecclesiastica interna, giudichereste voi chi sia il vero Papa? (1). E se una parte dei cattolici dichiarerà eretico il Pontefice, continuerete voi a pagargli l'assegno, o, ritenendolo eretico, non glielo sborserete? Vorrete voi così incompetentisti, elevarvi a giudici di una quistione dommatica? -- Tutti questi timori relativi al trasferimento della sede pontificia ed allo scisma non sono puramente ipotetici, trovano appoggio nella storia, come facevano osservare quelli stessi che li sollevavano; ma rispondevano giustamente gli avversari, che per ora non era probabile che si verificassero, che ad ogni modo si trattava di una legge politica, che ai casi speciali si sarebbe provvisto all'occorrenza (2); che infine per quanta sincerità ci si mettesse, non si dovesse credere che la Legge delle guarentigie fosse per essere eternamente intangibile (3); che si trattasse anzitutto di dare guarentigie, di assicurare le Potenze; occorresse quindi che la dotazione della Santa Sede non dipendesse, almeno secondo la lettera della legge, dall'arbitrio della Camera ad ogni nuova elezione di Pontefice, come la lista civile ad ogni nuova successione di Re. Queste ragioni politiche erano le vere e le giuste; l'altra tecnica, che il papato sia un beneficio, come i vescovati, le parrocchie, ecc. e

Fursten nach dem Jahre 1866 veranlasst sah, als sie die ihnen versprochenen Abfindungen und Geldbezuge zuruckhielt. Es ist undenkbar, dass einem vom Auslande aus kriegfuhrenden Papste von der angegriffenen Staatsregierung Millionen gezahlt werden sollten ».

(1) *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 547, col. 1, Sineo.

(2) Ibid., pagina 551, col. 1, Torrigiani (della Commissione): « Egli [il Sineo] non è rifuggito neppure dal ricorrere alla possibilità di Papi ed Antipapi che coesistano insieme. Mi pare che questa supposizione sia alquanto strana; ad ogni modo sarebbe allora solo che si verificassero questi casi eccezionali e straordinari che noi dovremmo pensare a quel che allora si potesse e si dovesse stabilire ».

(3) Ibid., pag. 553, col. 2, Bonghi: « Forse noi stessi dovremo molte volte tornare sulla materia di questa legge, non che i posteri nostri; ed il voler prevedere tutti i casi sin da oggi e risolverli, come se tutti li sapessimo e tutti li presentissimo nelle condizioni reali quali verranno, non serve ad altro che ad affaticare noi medesimi ed a crearci difficoltà senza fine ».

quindi la sua rendita debba essere fissa (1), politicamente non poteva avere un gran valore (2).

Il linguaggio della Destra faceva sospettare ad alcuni, che il Ministero, non solo, come risultava dai docu-

(1) *Deputati*, 9 febb. 1871, p. 552, col. 1, Correnti Ministro dell'Istruzione Pubblica: « Noi abbiamo procurato di mettere l'istituzione del Pontefice al di fuori dell'orbita delle istituzioni politiche, e avemmo in pensiero di ravvicinare l'assegnazione mantenuta al Papa ad una dote beneliziaria. Ora, la dote d'un beneficio, l'on. Sineo lo sa benissimo, riguarda la istituzione del beneficio e non la persona del beneficiato, e però non muta col mutare della persona rivestita del beneficio. L'assegno che si concede alla Lista civile del Re, sente naturalmente l'influenza delle condizioni politiche tra le quali comincia il nuovo regno; dove il beneficio ha un carattere meno dipendente dalle circostanze, e in più stretto rapporto colla fondazione del beneficio ».

(2) I motivi per cui la Giunta adottò l'espressione *dotazione* e non quella di assegnazione, vengono così determinati dal relatore Bonghi, durante la discussione, 9 febb. 1871, pag. 553, col. 3: « Si è poi scelta la parola *dotazione* anzichè *assegnazione*, perchè *assegnazione* non è parola abituale del nostro linguaggio tecnico finanziario; è una parola invece tecnica del bilancio pontificio, poichè in questo era chiamato *assegnazione di fondi* ciò che noi chiamiamo *inscrizione in bilancio*... la parola *dotazione*..... è propria del linguaggio ecclesiastico; si dice: dotazione di una cappella, dotazione di un benefizio; e d'altra parte è propria per indicare la provvisione stabile d'una istituzione ed appropriata in perpetuo al mantenimento di questa ». Ma il deputato La Spada opponeva (ibidem, pagina 554, colonna 2): « Ho proposto che alla parola *dotazione* fosse sostituita quella di *assegnazione*. Una dotazione che sia perpetua di un beneficio ecclesiastico, secondo i principii del diritto canonico, principii che io invocherò nonostante che la Commissione abbia dichiarato che il criterio della legge debba attingersi più presto dalle contingenze politiche che dai principii della scienza, la *dotazione*, io dicevo, *suppone l'accettazione* dell'autorità ecclesiastica e una serie di formalità, le quali non si compiono ed attuano con una sola deliberazione del potere civile; e *suppone ancora che i beni passino in proprietà della Chiesa*, o, secondo il linguaggio del giure ecclesiastico, si spiritualizzino. — Ora la dotazione, cioè l'alienazione del capitale, non si comporterebbe colle regole di una prudente amministrazione, basta l'assegnazione della rendita, la quale soddisfa allo scopo senza l'alienazione del capitale, che importa di tenere illeso nelle mani dello Stato, nella preveggenza di eventi straordinari che potrebbero sorvenire ».

menti pubblicati (1), avesse fatto delle offerte, ma avesse preso impegni speciali e positivi colle Potenze rispetto alla dotazione pontificia, nel senso di guarentirla anche in modo internazionale, cioè di sottoporre questo articolo alla ratificazione di altri Stati. Il sospetto si accresceva per le dichiarazioni fatte a mo' d'esempio dal Presidente del Consiglio, il quale diceva che, quantunque non avesse preso impegni in proposito, nemmeno si potesse impedire al potere esecutivo di fare ratificare dalle Potenze gli articoli che non importino nè onere finanziario nè cangiamento di territorio (2). Rispondeva il La Porta, che la Camera, padrona di mutare ad ogni successione la lista civile del Re, non potesse venire spogliata del diritto di cangiare l'assegno del Papa (3). Ma i sospetti di convenzioni positive precedenti colle Potenze estere, svanirono.

Posto il principio dell'intangibilità della dotazione pontificia, la Destra non si contentava che questa fosse stabilita una volta per sempre; non la volle neppure iscritta nel bilancio dello Stato, perchè altrimenti sarebbe stata un'arma in mano della Camera per dirigere la politica ecclesiastica del ministero; poichè la Camera avrebbe potuto rendere illusoria la legge mutando la quistione legislativa in una di semplice bilancio (4). Si cercò dunque un modo di rendere la dotazione pontificia meno dipen-

(1) *Docum.* 3 e specialmente 24; sopra (n. 11, pag. 513, n. 1-3 e 9), riferiti.

(2) Ritorneremo sull'argomento in fine del § 10, e allora riferiremo i passi.

(3) *Deputati*, 20 marzo 1871, pag. 812, col. 1, La Porta: « L'articolo 19 dello Statuto riserva, per la dotazione della Corona, la facoltà alla Camera di fissarla in principio di ogni regno. Vorreste voi per la dotazione del Papa spogliare la sovranità nazionale di questo diritto! — *Una voce dal banco dei Ministri*: Il Papa non è sovrano dell'Italia. — La Porta: Dunque, o signori, io non posso ammettere che la dotazione accordata al Papa sia soggetto di una stipulazione internazionale ».

(4) Come per esempio si tentò di fare per le Facoltà teologiche il 24 maggio 1869: si voleva abolirle semplicemente col cancellare dal bilancio la somma stanziata per esse (*Deputati*, 24 maggio 1869, pag 6703, col. 1, Macchi); ma si fece notare la poca costituzionalità del mezzo (Messedaglia, 25 maggio), e perciò la proposta fu respinta (25 maggio, pag. 6714, col. 2). Vedi Scaduto F., *L'abolizione della Facoltà di Teologia in Italia (1873). Studio storico-critico*. Torino, Loescher, 1885.

dente dal Parlamento; la si iscrisse quindi nel Gran Libro del debito pubblico. Ma neppur questo modo, che fu poi approvato, sembrava abbastanza sicuro ad alcuni, compresa la Giunta. Essi volevano si stabilisse che in appresso il Governo avesse la facoltà di assegnare la rendita pontificia sopra altri cespiti più indipendenti dallo Stato (1). Si diceva, che la Camera con una legge, se non con una semplice quistione di bilancio, avrebbe potuto non molto difficilmente togliere al Papa quell'assegno che gli era iscritto nel Gran Libro (2); mentre se il

(1) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 820, col. 1, Peruzzi: Propone si sostituisca all'ultimo comma dell'art. 4 del Progetto della Commissione il seguente: « La dotazione in rendita potrà essere convertita dal Governo del Re, a richiesta della S. Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico dello Stato ». Il Peruzzi si spiega così, ibid.: « La differenza sostanziale che v'è tra la Commissione e me sta in questo; che, secondo la Commissione, questa conversione dovrà esser fatta d'accordo colla Santa Sede da una nuova legge; ed io invece vorrei che quando la S. Sede chiedesse di operare questa conversione, questa potesse esser fatta, senza bisogno di una legge ulteriore, dal potere esecutivo per virtù di una disposizione della presente legge ».

(2) Casella, pag. 88 (§ IX): « Ancora è risaputo che il bilancio dello Stato in Italia è interamente soggetto all'approvazione del Parlamento, senza cioè il *consolided* inglese; dipendendo da quella la vita dell'organismo governativo e l'adempimento degli obblighi statali, venendo l'approvazione a mancare, si arresterebbero le funzioni dello Stato. Ora, applicando questi principii al nostro caso, il Parlamento potrebbe respingere il secondo capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, riguardante appunto la Sede Apostolica, il Governo italiano allora, che deve i 3,225,000 franchi per l'art. 4 della legge del 13 maggio 1871, non può corrispondere l'annualità, mancando dei fondi necessari ». — No, i 3.225,000 franchi figurano nel bilancio del Ministero delle finanze per regolarità di contabilità, non già perchè lo stanziamento dei medesimi possa formare oggetto di discussione allorchè si discuta il detto bilancio, poichè la dotazione pontificia, giusta l'art. 4 della legge, è « inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede »; per cassarla dal bilancio del Ministero delle finanze e dal Gran Libro, occorrerebbe un'altra legge, a parte, speciale. La perpetuità deve intendersi appunto nel senso che la detta rendita non può esser cancellata senza una legge speciale, è perpetua

medesimo fosse trasferito sopra valori meno direttamente dipendenti da essa, il toglierlo avrebbe presentato complicazioni, e quindi una tale risoluzione non si sarebbe presa tanto facilmente. Ma quali erano questi valori indipendenti dallo Stato? Non i soli beni stabili, rispondeva il Peruzzi, sulle orme del Cavour (1); sibbene anche censi, canoni e simili (2).

Così egli ribatteva l'obbiezione, che secondo il suo progetto si sarebbe ristabilita una considerevole manomorta. Ma le obbiezioni non erano finite; è mai possibile, si diceva, dare al solo potere esecutivo la facoltà di trasferire l'assegno pontificio dal Gran Libro in altri valori meno

---

sinché non venga abolita o modificata con altra legge, non in senso assoluto.

Cfr. l'art. XLIX dello Statuto pontificio 14 marzo 1848, che riferemo più sotto.

(1) Capitolato definitivo proposto dal conte di Cavour, art. 2. Diverso è il senso degli art. 10 e 11 del progetto di Concordato Pantaleoni con a destra le risposte del Cavour. Diversa era pure l'idea del Ricasoli, progetto di Concordato Ricasoli, articoli 9-10.

Leroy-Beaulieu A. (*Le Vatican et le Quirinal depuis 1878*, nella « Revue des deux mondes », tom. 54, 59, 61, 1882-84, tom. 59 pagina 765) sostiene che: sarebbe stato meglio costituire la dotazione della S. Sede in beni stabili, invece che in rendita sul Gran Libro, come si dice proponesse Cavour, sebbene, egli soggiunge nella nota 1, « nous ne savons pas sur quoi, pour Cavour, repose cette assertion ». — Sembra perciò che il Leroy ignorasse i progetti sopra menzionati.

(2) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag 821, col. 1, Peruzzi: « I beni stabili possono essere uno dei modi di rinvestimento, ma io non li ho designati, nè ho inteso designare piuttosto questo che molti altri mezzi. Dico che possono esservi altri modi di rinvestimento che non sieno beni stabili, come censi, livelli e molti titoli mobiliari diversi dalla rendita dello Stato ».

Geffken, pagg. 38-39 (§ VI): Una dotazione in beni stabili o in censi, che si sarebbero potuti distaccare dalla massa dei beni ecclesiastici, sarebbe stata più accettabile dalla S. Sede. Pag 33: « Che una tale soluzione non siasi tentata [? progetto Peruzzi], ebbe le sue cagioni nelle tendenze predominanti della legislazione italiana ad opporsi ad ogni possesso fondiario di persone giuridiche: ma appunto fu un errore il non avere saputo sacrificare così fatta tendenza ad un interesse politico molto più rilevante ».

Il Leroy, tom. 59, pag. 765, sopra cit., avrebbe pure preferito la dotazione in beni stabili.

dipendenti dallo Stato, in acquisto di beni stabili, di censi, di canoni, ecc.? Prescindiamo da ciò, che così si darebbe al Governo una facoltà forse troppo grande; ma esso stesso si troverebbe impossibilitato ad esercitarla senza interpellare la Camera; giacchè colla semplice vendita della rendita sul Gran Libro di 3 milioni non potrebbe comprare tanti beni stabili, canoni, ecc. da costituire nuovamente la medesima rendita (1).

Il progetto del Peruzzi non fu dunque accettato. Si stabilì soltanto, che la rendita di 3,225,000 lire fosse iscritta nel Gran Libro, senza neppur contemplare se il Governo o la Camera possa trasferirla in altri valori.

62. Nel sancire la dotazione pontificia sorse controversia sulla *natura* intrinseca della medesima, se essa dovesse cioè considerarsi come parte di un beneficio ecclesiastico, o come altrimenti si dovesse concepire. Quistione non inutile rispetto alle modalità differenti e pratiche, che la legge avrebbe potuto dare all'assegno. Così coloro che sostenevano, che dovesse fissarsi una volta per sempre senza sottoporne il quantitativo alla Camera ad ogni nuova elezione pontificia, differentemente dalla lista civile del Re, dicevano anche, come vedemmo (2), che infatti la dotazione pontificia è un beneficio, e che il beneficio non si determina ad ogni nuova successione, sibbene una volta per sempre, essendo una fondazione.

La natura della dotazione pontificia fu poco discussa nelle Camere, ma è stata oggetto di controversie poscia, nella dottrina e nella giurisprudenza.

(1) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 820, col. 3, Sella, ministro delle finanze: « Intende l'onorevole Peruzzi che il Governo abbia dall'articolo, che ora il Parlamento voterebbe, la facoltà di procurare alla Santa Sede un reddito fondiario di 3,225,000 lire, acciò la Santa Sede stessa possa alienarla [la rendita sul gran libro] e convertire il prezzo che ne ricaverebbe nell'acquisto di stabili, che possono costituire una rendita di questa natura? Se la cosa fosse intesa in questo modo, egli è evidente che il Governo non potrebbe attuarlo senza proporre una legge speciale al Parlamento, non essendo probabile coll'alienazione di una rendita di 3,225,000 lire che il Governo possa acquistare tanti stabili quanti occorrono per dare una rendita equivalente ». — Allora la rendita italiana non era tanto sicura quanto oggi.

(2) Correnti, ministro dell'Istruzione Pubblica, *Deputati*, 9 febbraio 1871, pag. 552, col. 1, sopra n. 61 (pag. 556, n. 1) riferito.

Facciamo per un momento il confronto dei 3,225,000 franchi con la lista civile del Re, e cominciamo dal rimontare alla loro storia. Essi corrispondono, come è detto dal legislatore stesso nell'articolo 4, alla somma assegnata al Papa, su per giù per gli stessi oggetti, nello Statuto del 14 marzo 1848, cioè all'antica lista civile del Papa-Re (1): i beni patrimoniali della corona spirituale-temporale sarebbero consistiti, secondo il detto Statuto, oltre che nei palazzi apostolici, in alcuni pochi censi e diritti speciali (2) che oggi probabilmente sono del tutto venuti meno alla Santa Sede. Ma se i 3,225,000 franchi corrispondono quantitativamente all'antica lista civile, non ne conservano però il carattere giuridico, poichè da questo

---

(1) Statuto fondamentale del governo temporale degli Stati di S. Chiesa, 1848, 14 marzo, art. XLIX (*Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX*, vol. II, 1 genn.-15 novembre 1848, Roma, nella stamperia della R. C. A., 1848, pag. 44): « Le somme occorrenti pel trattamento del Sommo Pontefice, del S. Collegio dei Cardinali, per le Congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella di *Propaganda fide*, pel Ministero degli affari esteri, pel Corpo diplomatico della S. Sede all'estero, pel mantenimento delle Guardie Pontificie palatine, per le sagre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia dei Palazzi Apostolici e di loro dipendenze, degli annessi musei e biblioteca, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla Corte pontificia, sono determinate in annui scudi seicento mila sulla base dello stato attuale, compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni annuo preventivo. Di pieno diritto si ha sempre per approvata e sanzionata tale partita, e sarà pagata al maggiordomo del Sommo Pontefice o ad altra persona da esso destinata. — Nel rendiconto consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione di tale pagamento ».

Pag. 45, art. LI: « Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei Palazzi Apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo), saranno portate e discusse nei preventivi annuali e nei consuntivi ».

(2) Ibid., art. L: « Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo Pontefice i canoni, tributi e censi, ascendenti ad una annua somma di scudi tredicimila circa, nonchè i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei tributi nella vigilia o festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo ».

punto di vista il Papa non è nella legge delle guarentigie esplicitamente assimilato al Re.

Il Tiepolo sostiene che la frase " è *conservata*... la dotazione „ dell'art. 4, implichi che nel Papa si riconosca la permanenza dell'antico carattere di sovrano. " Così la dotazione, ch'era pure l'appannaggio al Pontefice, non venne già ad essere assegnata al Pontefice nel suo cangiamento di stato, ma *conservata* in quella stessa misura che si godeva dapprima. Onde la necessità d'indurre che, rispetto a questa dotazione, il Pontefice è ancora considerato come fosse un sovrano „; e ne deduce: " nè un diritto che abbia di sovranità, quale che siasi, può mai correre le sorti di una prescrizione applicata dalla legge comune ai rapporti di diritto privato „. Perciò non prescrizione trentennale del titolo stesso della rendita (1).

Ora il dedurre dall'espressione " conservata „, che in questo punto il Papa sia considerato come sovrano, non è corretto; poichè, come abbiamo più volte detto, la sovranità del Papa in tanto si estende, in quanto è esplicitamente ammessa dalla legge, trattandosi di un *jus singulare*. Perciò vien meno nella dotazione pontificia il carattere sovrano e l'imprescrittibilità estintiva.

63. Del resto, quand'anche la dotazione suddetta si considerasse come quella di un sovrano, non ne deriverebbe la conseguenza della imprescrittibilità: giacchè si tratterebbe di beni patrimoniali, non di beni demaniali.

Il denaro in se stesso non è mai bene demaniale, perchè non ha nessuna caratteristica speciale di utilità pubblica; non è un edifizio pubblico, non una piazza, non una fortezza, ecc.; può diventare demaniale, ma non in quanto denaro, sibbene in quanto assuma caratteristiche speciali, per esempio quando alcune monete, anche di corso legale, vengano collocate in un museo come esemplari di un monetario. Le rate della lista civile sono insequestrabili, non perchè siano bene demaniale (chè nol sono), ma perchè stipendio di un funzionario pubblico (2). Ciò che s'è detto pel denaro vero e proprio, per le rate di un assegno sul bilancio dello Stato o di una rendita sul Gran Libro, vale anche pel titolo stesso dell'assegno e della rendita. Am-

(1) Tiepolo G. D., *Leggi ecclesiastiche annotate*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1878, pagg. 32-33.

(2) Cfr. Meucci, *Instituzioni di Diritto Amministrativo*, vol. II, parte I (Torino, Bocca, 1884), pag. 187.

messo e non concesso che la dotazione pontificia abbia la medesima natura giuridica della lista civile del Re, non ne seguirebbe dunque che il titolo della sua rispettiva rendita sul Gran Libro sia demaniale, giacchè la sola destinazione a scopo pubblico non implica il carattere della demanialità, ma occorrono anche le caratteristiche speciali della cosa.

L'inalienabilità della rendita iscritta sul Gran Libro non implica neppur essa l'imprescrittibilità. Non è vero che tutto ciò ch'è inalienabile sia imprescrittibile. Bisogna distinguere tra inalienabilità e inalienabilità. C'è una categoria di beni inalienabili, non per la natura della loro destinazione, ma in quanto appartengono a privati che non siano *sui juris*, o ad enti morali, e perciò dipendono da autorità tutorie, il cui consenso è necessario per le alienazioni: così i beni dotali e pupillari, così tutte le opere pie in genere, così rispettivamente pei beni patrimoniali del comune e della provincia e per quelli degli enti morali in genere. Quale sia l'organo competente a dare la autorizzazione, qui non c'importa. Un'altra categoria di beni sono inalienabili, non in quanto appartengono ad enti sottoposti ad autorità tutoria, ma per la natura della loro destinazione, e questi sono i beni demaniali, il cui titolo d'inalienabilità può quindi essere doppio; così, ad esempio, per l'alienazione di un bene demaniale comunale occorrono due fatti distinti, la cessazione della demanialità e di più l'autorizzazione. Dunque ogni bene demaniale è imprescrittibile, sinchè non ne sia cessata la demanialità, ma non ogni bene inalienabile è anche imprescrittibile. Pertanto l'inalienabilità della rendita iscritta sul Gran Libro a favore della Santa Sede, non implica la imprescrittibilità, perchè un titolo di rendita non può da per se stesso assumere natura demaniale, neppure sè assegnato come lista civile al sovrano vero e proprio; l'inalienabilità di cui all'art. 4 della legge delle guarentigie, deve intendersi nel senso che il beneficiario *pro tempore* non ha facoltà di disporre della dotazione se non con l'autorizzazione del potere civile; se questo poi debba essere l'esecutivo, come pei beni degli enti ecclesiastici in genere, a norma dell'art. 434 del Codice civile, o il legislativo stesso, qui non c'importa.

I motivi pei quali la dotazione pontificia è dichiarata perpetua, sono quelli per cui abbiamo visto ch'è dichiarata

inalienabile: perchè si sia aggiunta la qualifica di " perpetua „ lo vedremo più giù.

Intanto giova osservare, che i commentatori della legge delle guarentigie (1) cadono in contraddizione, sostenendo da una parte l'imprescrittibilità trentennale, e dall'altra la prescrittibilità quinquennale delle " rate semestrali non reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti „ giusta l'art. 37 della legge 19 luglio 1861 (num. 94) che istituì il Gran Libro del Debito pubblico, e a tenore anche dell'art. 2144 del Cod. civ. (2). Se l'imprescrittibilità trentennale esistesse, non potrebbe esistere ad altro titolo che quello della demanialità; ed allora dovrebbe esistere anche la quinquennale; poichè l'art. 2113 del Cod. civile non distingue fra l'una e l'altra, quando stabilisce che " la prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio „. Dunque il fatto che la Direzione del Debito pubblico ha già applicato la prescrizione quinquennale alle rate scadute, implica che logicamente a suo tempo dovrà applicare anche la trentennale se la Santa Sede persiste nel suo rifiuto.

64. Escluso il carattere sovrano e le sue illegittime deduzioni, qual'è dunque la figura giuridica della dotazione pontificia? È quella di un beneficio, il quale, com'è noto, può costituirsi non solo sopra beni stabili, ma anche sopra

(1) Tiepolo G. D., *Leggi ecclesiastiche annotate*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1878, pagg. 33-33. — Cannada-Bartoli G., *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*, Napoli, Marghieri, 1886, pag. 222, num. 120.

(2) Castagnola L., *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, pag. 189 (parte II, cap. II, art. 3): Dice il Mantellini [*Lo Stato e il Codice civile*, Firenze, Barbera, vol. 1, 1880, pag. 541]: « In presenza di così solenne assoluto rifiuto di ricevere nonchè le rate, il titolo della rendita, non di prescrizione, veramente pareva diventasse caso di formale rinunzia tanto alle rate decorse che alle decorribili fino al sopraggiungere di altro atto della Santa Sede che modificasse l'espressione di quella rinunzia. Ma il Ministero ricorse ad un più mite consiglio, di applicare soltanto la prescrizione quinquennale indetta dalla legge del 10 luglio 1861, n. 94, e non applicò la *prescrizione biennale* portata dalla legge 9 marzo 1871, per tutti gli assegni fissi personali, a carico dello Stato. Egli credette di dover applicare la quinquennale in considerazione anche della legge sulle guarentigie che volle iscritta la dotazione al Pontefice sul Gran Libro ».

rendite bene assicurate, come sarebbe appunto la dotazione suddetta " iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico in forma di rendita perpetua ed inalienabile „. La qualifica di " perpetua „ non esclude nè può escludere la prescrittibilità estintiva (1); ma esclude la proposta fatta alla Camera dei Deputati, che la dotazione si rinnovasse ad ogni successione di Pontefice, al pari della lista civile del Re, e conferma il carattere beneficiario. Ben inteso però, riguardo a quest'ultimo punto, che la perpetuità deve intendersi in senso relativo, cioè sino a quando la legge non venga per avventura revocata: limitazione che non elimina il carattere beneficiario; perchè può dirsi sottintesa in qualsiasi fondazione: infatti esse in tanto esistono, in quanto siano riconosciute dallo Stato, e questo ha il diritto di abolirle, di commutarle, quando lo creda, cioè specialmente allorchè gli sembri che siano degenerate o che non corrispondano più ai mutati bisogni della civiltà.

Nè contro il concetto beneficiario vale osservare che solo una parte e piccola della dotazione debba servire, secondo la mente del legislatore, pel mantenimento personale del Papa, dovendo l'altra impiegarsi per gli uffici centrali (Congregazioni cardinalizie, ecc.) e per le Ambasciate (Nunziature): poichè ai benefici ecclesiastici si possono benissimo annettere degli oneri, caso frequentissimo (2).

---

(1) Come erroneamente crede il Tiepolo, pag. 34, num. 6.

(2) La Cassazione di Roma, nella sentenza 5 marzo 1885 sulla causa degli eredi di Pio IX (*Filangieri*, anno X, parte II, pagine 187-88, e in altre riviste), confermando la sentenza della Corte di appello di Roma 16 giugno 1884, la quale alla sua volta aveva confermata quella del Tribunale, sostenne invece, che la dotazione costituita con l'art. 4 della legge delle guarentigie a favore della Santa Sede è patrimonio di un ente giuridico, di cui ciascun pontefice non è che il temporaneo rappresentante, e perciò le annualità arretrate non sono devolute agli eredi di lui. Il Meucci (*Istituzioni di Diritto Amministrativo*, vol. II, parte I, Torino, Bocca, 1884, pag. 188, n. 5) accetta questa conclusione, notando come al contrario i frutti della lista civile maturati e non riscossi appartengono agli eredi del defunto; ma non aggiunge ragioni proprie. Noi accettiamo in parte la definizione, ma ne deduciamo una conseguenza contraria, ossia, è vero che la detta dotazione è patrimonio di un ente giuridico, poichè anche il beneficio è un ente giuridico. Ma non è vero che il Papa « pro tempore » sia un semplice amministratore

65. Posto il carattere beneficiario (od in genere di dotazione di una fondazione, per quel che vorremo dedurre vale l'istesso), ne segue nell'investito la facoltà di rinunziare soltanto alle annualità che egli avrà diritto a riscuotere, ma non già al titolo della dotazione in se stesso, il quale è proprio all'ufficio e non dell'ufficiale *pro tempore*.

Di più, se la legge avesse specificato oltre agli oggetti degli oneri le somme da erogarsi nei medesimi complessivamente o singolarmente, il diritto del beneficiario di rinunziare alle annualità della dotazione si limiterebbe solo alla parte che resta detraendo le dette somme, cioè a quella destinata esclusivamente pel suo mantenimento personale, pel suo stipendio: il Governo provvederebbe esso ad erogare l'altra, come fa realmente quando le mense vescovili od altri beneficii affetti di oneri siano vacanti, e come farebbe se uno qualsiasi di questi beneficiarii non volesse per caso accettare le annualità.

Ma la legge delle guarentigie non volle romperla col carattere tradizionale di monarca assoluto nel Papa, e per ciò, come pure per la tendenza a concedere la massima libertà interna alla Chiesa, lasciò la Santa Sede piena-

---

con prelevazione di uno stipendio; no, il Papa è usufruttuario gravato di certi oneri. Noi conveniamo che il sistema beneficiario sia un rimasuglio del medio evo, ma è certo che esso sussiste ancora in Italia ed altrove, e ci sembra che al medesimo sia informata la dotazione pontificia, e non, come crede la Cassazione di Roma, al « concetto puro dell'entità giuridica ». « A torto », essa dice, « s'invocarono dal ricorso alcune massime sull'attuazione delle rendite del beneficio ecclesiastico: conseguenze già per sè disputabili di una erronea premessa. Imperocchè al concetto puro dell'entità giuridica, cui si informa il citato art. 4, secondo le tradizioni e i principii del diritto romano e del moderno, mal vorrebbesi sostituire, e fuor di luogo, la vecchia teorica feudale del beneficio, come l'altra della sovranità patrimoniale, per cui i frutti erano considerati come stipendio personale del beneficiato per ragione dell'ufficio.

« Che se anche una parte minima delle annualità intestate alla Santa Sede, e propriamente quella destinata al trattamento del Pontefice, potesse ritenersi a lui congiunta personalmente, basterebbero a far respingere le domande degli attori, anche per questa parte, i due fatti accertati nella sentenza impugnata, e cioè... ». Li esamineremo più giù.

mente libera di ripartire i 3,225,000 franchi a suo piacere; libertà assoluta, superiore a quella delle spese di ufficio annesse allo stipendio di alcuni funzionari dell'amministrazione laica, in quanto che qui le somme delle une e dell'altro sono distinte. Onde, se il Governo italiano volesse destinare di ufficio la quota per l'adempimento degli oneri, dovrebbe fare uso di poteri discrezionali, molto più che tale distinzione non si trova neppure nello Statuto romano del 1848.

Ma quali potrebbero essere i motivi di un siffatto provvedimento? Il Sacro Collegio, le Congregazioni ecclesiastiche, la Segreteria di Stato e l'Ordine diplomatico all'estero sono tutti emanazione personale e diretta del Papa, il quale è egli che nomina i Cardinali e i Nunzii; quindi non è probabile che costoro vorranno mai fare causa a parte dal Pontefice, e domandare allo Stato italiano che sia specificata e pagata la loro quota; la quale del resto non sarebbe considerevole, anzi riuscirebbe probabilmente inferiore agli assegni che presentemente ricevono dalla Santa Sede, poichè il suo bilancio oggi è molto superiore ai 3,225,000 franchi, e, in caso di tale dissidio, essa evidentemente non darebbe più un soldo del proprio: se mai una scissura accadesse, non proverrebbe da interessi materiali.

Se non dagli alti dignitarii del Governo centrale della Chiesa, l'istanza per la specificazione e il pagamento delle quote potrebbe essere promossa dalle guardie pontificie e dagli impiegati dei musei e della biblioteca, qualora la Santa Sede facesse loro mancare gli " assegnamenti, giubilazioni e pensioni „ che sono messi a carico appunto della dotazione del Papa. Ma la Santa Sede, edotta dalle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Roma nella vertenza Theodoli-Martinucci, probabilmente non solo farebbe di tutto per evitare tali estremi (che ci si arrivi, con le presenti condizioni del suo bilancio, non è verosimile), ma, caso mai sorgesse una contestazione qualsiasi per la cocciutaggine od i secondi fini di qualche guardia, procurerebbe di sopirla alla meglio, senza intervento dello Stato italiano.

Resta l'ipotesi, che la Santa Sede trascuri la manutenzione e la custodia dei palazzi apostolici e degli annessi musei e biblioteca, così da farli notevolmente deperire o da rendere possibile il trafugamento di oggetti d'arte o

d'archeologia. Allora lo Stato potrebbe intervenire di ufficio, e determinare ed assegnare una quota per le dette manutenzione e custodia, non ostante il rifiuto e le eventuali proteste dell'onerato usufruttuario. Ma questo supposto sembra ancora meno probabile dei primi: ammesso pure per ipotesi che l'alienazione dei piatti di Castel Gandolfo, della quale parleremo appresso, sia dovuta a trascuranza, questa certo non proveniva da mancato o insufficiente pagamento dei custodi.

Esaminate le ipotesi che si promuova la separazione delle quote da parte degli enti, a favore dei quali è onerata la dotazione pontificia e di ufficio da parte dello Stato, ne rimane ancora un'altra, che essa venga domandata dagli eredi del Pontefice defunto. Le rendite del beneficio, maturate, riscosse o non riscosse, fanno parte del patrimonio privato del beneficiario, e quindi, alla sua morte, passano agli eredi. Avevano dunque quelli di Pio IX diritto sulle ultime cinque annualità, non soggette a prescrizione estintiva? e si estendeva il loro diritto alle intere annualità, o soltanto ad una quota di esse, a quella presuntiva pel mantenimento personale del Capo della Chiesa?

66. Secondo la Cassazione di Roma, gli eredi di Pio IX non dovrebbero vantare alcun diritto sulle dette annualità, oltre che per altri motivi, perchè egli aveva rifiutato le medesime, anzi il titolo stesso della dotazione (1). Ma perchè il rifiuto di un assegno o stipendio sia valido, e perciò non vi si possa vantare più diritto, occorre l'accet-

---

(1) « 1. Che il Pontefice Pio IX rifiutò l'assegno dello Stato italiano, e ben lo poteva per le dette annualità, quando pure non l'avesse potuto (come sostiene il ricorso) per la dotazione in sè ».

Castagnola, *Delle relazioni giuridiche fra Stato e Chiesa*, p. 188-89, (parte II, cap. II, art. 3): « La rendita delle L. 3,225,000 per decreto del 21 febbraio 1872, n. 719, s'inscrisse nel Gran Libro del Debito pubblico, con decorrenza dal 1° gennaio 1871, ed ufficialmente nel 12 novembre 1872, dal ministro Sella, fu messo a disposizione della Santa Sede il certificato d'iscrizione; ma il cardinale Antonelli, nel 13 successivo, si rifiutava di ricevere il certificato, giacchè il Santo Padre « « dopo la violenta occupazione dei suoi Stati e della Capitale non può riconoscere alcun atto da chi ha commesso questo spoglio, e preferirà sempre di vivere coi soccorsi della generosa carità dei fedeli, di quello che ricevere sotto qualunque forma un assegno dal Governo cui l'Eccellenza Vostra appartiene » ».

tazione da parte di colui che lo ha assegnato, come appunto per la rinunzia ad un ufficio; mentre il Governo italiano non ha mai dichiarato di accettare quella di Pio IX. Anzi, trattandosi di un assegno o stipendio proveniente non da una disposizione generale di legge, ma da un *jus singulare*, singolarissimo, non determinandosi nel medesimo che il potere esecutivo abbia facoltà di accettare il detto rifiuto, e importando questo, almeno teoreticamente, l'impossibilità di funzionare del Governo della Chiesa riconosciuto e provvisto dalla legge, implicando cioè (sempre dal punto di vista teoretico, ossia nella ipotesi della nostra legge, che la Santa Sede e i suoi organi centrali debbono mantenersi colla nostra dotazione) l'abrogazione di fatto di una parte della medesima, il detto rifiuto potrebbe essere accettato forse solo dal potere legislativo e non dall'esecutivo, a meno che il rifiutante non garantisse altri mezzi coi quali adempiere agli oneri, soddisfazione che nè Pio IX nè il suo successore sognarono di dare al Governo italiano. Dunque la rinunzia di Pio IX non è valida, perchè non accettata dallo Stato italiano (nè dal potere esecutivo, nè dal legislativo), e quindi sono fondate le pretese dei suoi eredi sulle ultime cinque annualità della dotazione.

Chi volesse sostenere la tesi contraria, dovrebbe concepire questa come una donazione ad un privato (il che non è), e allora il semplice rifiuto del donatario sarebbe valido anche senza l'accettazione del donante; oppure dovrebbe caratterizzare tutta la legge stessa delle Guarentigie quale una donazione od una offerta di concordato, teoria infondata assolutamente, siccome dimostreremo a suo luogo nel § 10, esaminando il carattere esteriore, giuridico della detta legge.

Neppure regge l'altra obbiezione della Cassazione di Roma " che il trattamento del Pontefice [Pio IX] fu fatto con altre rendite della Santa Sede, costituite dalle oblazioni dei fedeli, sicchè, a reintegrarle, dovrebbero in ogni caso subentrare, ove fossero accettate, quelle di cui ora si contende ". Il Papa non ha da rendere conto al Governo italiano delle oblazioni dei fedeli; è certo altronde che almeno una gran parte di quelle che egli ha speso pel mantenimento proprio e del suo governo centrale, erano fatte a lui personalmente ed a questo fine. Non è lecito presumere che il Papa abbia distratto le oblazioni dei fedeli dallo scopo per cui venivano fatte; per sostenere in

giudizio questa tesi, sarebbe stato necessario provarla intentando prima un processo di truffa al maggiordomo di Sua Santità. E quando il legislatore italiano assegnava la dotazione di 3,225,000 franchi, non aggiungeva il divieto di ricevere spontanee offerte, nè molto meno la penalità che in tal caso esso si sarebbe esonerato dal suo debito volontario.

Dunque gli eredi di Pio IX avevano diritto sulle cinque ultime annualità, e tale diritto era intero, poichè nessuno degli enti, a cui favore era onerata la dotazione, reclamava che il defunto non avesse adempiuto agli oneri annessi al suo beneficio ecclesiastico, nè lo Stato muoveva d'ufficio simili lamenti. Quindi la sentenza della Cassazione di Roma, che rigettava in tutto e per tutto le domande degli eredi di Pio IX, non potrebbe, secondo noi, giustificarsi altrimenti che con motivi politici. Cioè, astrazione facendo dal diritto positivo, certo è che il Papa aveva eccitato lo zelo dei fedeli adducendo il rifiuto dei 3,225,000 franchi ed in genere la sua povertà, e che i fedeli avevano risposto e rispondono all'appello (appello fatto e corrisposto già anche prima dell'annessione di Roma); che il Santo Padre non ci aveva rimesso del proprio nell'esercizio dell'ufficio; e che le oblazioni non erano fatte a lui come privato, come Mastai, ma a lui quale Papa. Onde, dal punto di vista della moralità e dell'equità, ingiustificata la domanda degli eredi. Ma in diritto, no; la legge delle guarentigie avrebbe dovuto prevedere e provvedere al caso, negando azione agli eredi per le annualità non riscosse in caso di rifiuto; ma la magistratura non era competente a riempire questa lacuna: doveva interpretare e applicare, non completare o modificare la legge.

Ammessa e non concessa la teoria della Cassazione di Roma, che il rifiuto di Pio IX (come pure quello di Leone XIII) sia valido, benchè non accettato dallo Stato italiano, e che l'accettazione delle offerte dei fedeli escluda nel Papa il diritto alle annualità della dotazione, ne seguirebbe che qualora mai la Santa Sede si conciliasse col Regno d'Italia, non avrebbe diritto alle ultime cinque annualità arretrate; mentre, secondo noi, sarebbe lecito domandarle, non solo agli eredi del Papa defunto, ma anche al Papa vivente (1): se, per esempio, domani morisse

(1) Il Cannada-Bartoli (*Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*, Napoli, Marghieri, 1886, pag. 220, n. 119), ricordando come, se-

Leone XIII persistendo nel rifiuto, i suoi eredi avrebbero diritto alle ultime cinque annualità; e se il suo successore dopo due anni si conciliasse, e chiedesse gli arretrati, gli spetterebbero appunto queste due sole annualità.

67. L'importanza pratica di definire la natura giuridica della dotazione pontificia, mentre si discuteva la legge si vide solo indirettamente, a proposito dei palazzi pontifici e loro annessi, che vengono lasciati godere al Pontefice. Allora sorgeva la quistione se questi fossero proprietà nazionale od internazionale. E si argomentava così: Il papato è un ufficio, come il vescovato, la parrocchia, ecc.; quindi anch'esso ha il suo beneficio: ma l'ufficio pontificio è internazionale; dunque anche il suo beneficio è internazionale: perciò, applicando la teoria, non solo i tre milioni devono essere posti sotto la guarentigia delle Potenze, ma i palazzi apostolici e loro annessi non sono una proprietà nazionale, sibbene internazionale: quindi la legge deve dichiarare che essi sono libera proprietà del Pontefice, come rappresentante dei fedeli di tutto il mondo (1).

condo la Cassazione di Roma, la dotazione non era data alla persona del Papa, ma all'ufficio della S. Sede, ne deduce « la conseguenza che il Pontefice successivo, rappresentando la S. Sede, avrebbe potuto chiedere le rate scadute ». — Ma altri principii, esposti nel testo, sostenuti dalla Cassazione di Roma nella medesima sentenza, escluderebbero tale conclusione, sebbene la suddetta Corte non si sia espressa esplicitamente in proposito.

(1) *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 547, col. 3, Toscanelli: « Si dice: potranno essere un giorno esportati, venduti o distrutti gli oggetti che compongono i musei [del Vaticano]. — Questi timori, o signori, sono completamente infondati, perchè questi oggetti non possono essere distrutti, perchè i musei non possono essere chiusi al pubblico [' — ne parleremo appresso], perchè tutti i beni che appartengono ai romani Pontefici costituiscono un *beneficio ecclesiastico*, del quale i Pontefici sono unicamente gli usufruttuari; in guisa che tutto ciò che compone questo beneficio non può essere distolto, venduto o distrutto, e quindi le apprensioni che si hanno non possono avere nessun fondamento... — E che la cosa sia così, lo riconosce la Commissione stessa, poichè a pagina 7 [della Relazione stampata a parte, - pag. 363, col 1, *Deputati*] della relazione si trovano le seguenti parole: « « Anche riconoscendo sin da ora nel Papato, quello che esso è pure, un beneficio ecclesiastico [Summus pontificatus est beneficium ecclesiasticum (Cap. I. De maled.)] » ».

Noi pur sostenendo che la natura dell'assegno pontificio sia beneficiaria, neghiamo però la legittimità di tali conseguenze. Ed invero la sovraesposta argomentazione si fonda sopra un presupposto giuridico italianamente falso, cioè, che la proprietà dei beni ecclesiastici sia dei fedeli del territorio giurisdizionale rispettivo; il proponente dava la cosa come certa secondo il diritto pubblico italiano, e citava in suo sostegno la decisione del Consiglio di Stato intorno alla proprietà dei beni delle corporazioni religiose sciolte nella Lombardia (1); ma egli taceva che quella sentenza era fondata sul trattato speciale che per quelle Case si era concluso con Napoleone III a Zurigo, e che del resto non solo la giurisprudenza, ma la legislazione stessa italiana aveva altamente sostenuto (a torto o a ragione, qui non importa) il principio che la proprietà dei beni monastici od ecclesiastici non è dei fedeli del rispettivo territorio, non è nemmanco dei cittadini del rispettivo territorio (cioè provinciale o municipale), ma è nazionale in quanto si preleva il 30[00 a favore del Demanio e i beni degli enti regolari e secolari soppressi costituiscono un Fondo pel culto unico per tutto il regno. Nessuno sorse a combattere il principio esposto dal proponente; ma nessuno sorse neanco ad approvarlo; si trattava di una costruzione clericale, e i clericali o semiclericali nella Camera erano pochissimi.

(1) *Deputati*, 9 febb. 1871, p. 548, col. 1: « Quando nella Camera da dieci anni in qua, ed anche prima nella Camera subalpina, è stato mosso tale quesito, si è sempre detto che i beni di un beneficio ecclesiastico che ha giurisdizione appartengono ai fedeli compresi in questa giurisdizione; per modo che i beni d'una parrocchia, i beni d'una diocesi appartengono ai fedeli della diocesi. Ma vi ha di più. Il Consiglio di Stato ha preso una solenne deliberazione in questo senso, ha sanzionato questo principio. Quando furono soppresse le corporazioni religiose, siccome in forza del trattato di Zurigo, il Governo non poteva appropriarsi i beni che spettavano a quelle corporazioni religiose, la cosa fu portata innanzi al Consiglio di Stato, ed il Consiglio di Stato con una deliberazione solenne, stabilì che i beni dei singoli conventi appartenevano ai fedeli della diocesi ove il convento si trovava collocato. — Applicando dunque tale principio agli enti universali della Chiesa cattolica, non v'ha dubbio alcuno che i veri proprietari di tutti i beni che appartengono ai benefizi della Chiesa Universale, sono i fedeli del mondo cattolico ».

La costruzione è dunque giuridicamente falsa. Il proponente volle giustificarla anche storicamente. Egli diceva: Ma, infine, i palazzi apostolici e loro annessi non sono stati fatti coi denari dei soli Italiani, sibbene con quelli dei fedeli di tutto il mondo; a Roma hanno affluito le annate ed altre imposte ecclesiastiche dalle chiese di ogni nazione, a Roma si è versato l'obolo di San Pietro da tutto il globo, ecc.; ed è con questi denari specialmente che il Papa ha fatto i palazzi apostolici e loro annessi, non tanto con quelli dello Stato Pontificio (1). Allora si intavolava una controversia storica, nella quale le parti opposte difficilmente potevano avere ragione per intero, la verità stando qui nel mezzo. È noto come la cassa dello Stato pontificio non fosse ben separata da quella del Papa, la cassa del Re non fosse ben distinta da quella del Pontefice, specialmente sino al secolo scorso: quindi la quistione è in parte da per sè stessa insolubile positivamente; ma, secondo i dati storici che ci restano, la verità sembra stia nel mezzo. Quando anche coi bilanci del nostro secolo si potesse provare che i palazzi apostolici e loro annessi nel secolo XIX siano stati mantenuti ed accresciuti a spese della cassa laica, non si sarebbe ancora provato che la spesa sia stata davvero dello Stato pontificio e non della cristianità; giacchè bisognerebbe, per venire a tale risultato, dimostrare eziandio, che il Papa non impiegasse i fondi ecclesiastici (provenienti da fuori del suo territorio temporale) in ispese dello Stato, per esempio per fare una guerra. Del resto il quesito storico non avrebbe potuto avere una grande importanza per la soluzione pratica e giuridica. Infatti, posto pure che si dimostrasse, che i palazzi apostolici e loro annessi provengano dai denari di tutta la cristianità, ne potrebbe al più

(1) *Deputati*, 23 genn., pag. 357, col. 2, Toscanelli: « Non è poi vero che quei palazzi [i pontificii] sieno tutti stati edificati coi denari dello Stato, perchè vi concorsero grandemente i denari di tutti i fedeli dell'orbe cattolico, sono quindi per lo meno una proprietà collettiva, ed io non so vedere quale ragione di diritto possa avere il Governo italiano per prenderli per sè e darli a godere al Sommo Pontefice ». — Questo concetto era stato già messo avanti dalla Spagna e dall'Austria nelle loro note del 21 e 28 maggio 1861 al ministro francese Thouvenel, proponendo, per conseguenza, un'azione collettiva colla Francia per tutelare la sicurezza del Papa. Vedi Bianchi C., cit., p. 347-48.

risultare l'obbligo nello Stato italiano d'indennizzare la cristianità ossia i di lei legali rappresentanti, ma non già quello di lasciare al Papa la proprietà o l'usufrutto beneficiario; giacchè essi sono dentro il nostro territorio, ed il Governo ha il diritto di espropriare i beni privati o delle istituzioni, per causa d'utilità pubblica; e nel caso presente i motivi d'utilità pubblica non sarebbero mancati; per esempio lo Stato avrebbe potuto dire, che esso intendeva espropriare i palazzi apostolici e loro annessi per istabilirvi la reggia, le Camere, uffici nei primi e rendere musei o giardini pubblici i secondi. La quistione non era tanto pecuniaria, quanto politica e sociale; quasi tutti lo proclamavano altamente; l'Italia non avrebbe avuto l'obbligo di costituire al Papa una rendita di 3 milioni, e pure se lo addossò spontaneamente.

Il partito, ristrettissimo, che voleva dichiarati libera proprietà della Santa Sede, concepita come legittima rappresentante di tutto il mondo, i palazzi apostolici e loro annessi, non potè trionfare. Un altro, neppur esso numeroso, proponeva invece che fossero esplicitamente dichiarati proprietà nazionale. Ma tale dichiarazione esplicita, fatta dalla Camera e rigettata dal Senato, non era nè prudente nè opportuna; essa in certo qual modo risulta implicitamente dallo spirito della Legge; il vantaggio di affermare ancora una volta i diritti dello Stato esplicandola, sarebbe stato ben piccolo di fronte al danno di inacerbire gli animi.

Ma ci era una parte dell'articolo proposto dalla Giunta, che avrebbe in un modo abbastanza aperto, quantunque non esplicito, dichiarata proprietà nazionale i detti palazzi e loro annessi, e specialmente questi ultimi; la parte, cioè, che stabiliva l'obbligo nella Santa Sede, di tenere aperti al pubblico i musei, le gallerie e la biblioteca. Essa non si trovava nel progetto del Ministero, e questo, su tal riguardo, oppugnava la Giunta anche durante la discussione. Si mostrava benissimo che quest'obbligo non avrebbe avuto anzitutto utilità pratica: ed infatti non era da prevedere che il Papa avesse voluto chiudere al pubblico (lasciamo da parte la biblioteca) i musei e le gallerie (1); egli così si sarebbe attirata l'indignazione di

(1) Che, costituendo essi parte del beneficio pontificio, il Papa non avrebbe perciò avuto diritto di chiuderli, come asseriva

tutta l'Europa civile, ed allora lo Stato italiano avrebbe potuto senza difficoltà proclamare proprietà nazionale i musei e le gallerie ed aprirli al pubblico (1). Ma, si continuava, questa dichiarazione fatta al presente, sarebbe, non che inutile, dannosa; perchè, non solo inacerbirebbe l'animo degli ultracattolici, ma potrebbe produrre complicazioni, in quanto è difficile determinare quanta e quale parte dei palazzi apostolici e loro annessi presenti il carattere di museo, galleria, biblioteca e simili (2). Supposto che, per esempio, il Papa negasse che le loggie di Raffaello e la Cappella Sistina siano musei, voi dovreste intavolare una questione in proposito: supposto, che egli levi i migliori quadri dalle gallerie e li trasporti nei suoi appartamenti privati, voi dovreste violar questi per estrarneli. Sebbene, dunque, si fosse, anche da parte del Ministero (3), di accordo nel ritenere i palazzi apostolici e

---

il Toscanelli (9 febb. 1871, pag. 547, col. terza, *Deputati*, sopra, pag, 599, n. 1, riferito), è evidentemente falso.

(1) *Deputati*, 10 febb. 1871, pag. 562, col. prima, Correnti Ministro dell'istruzione pubblica: « Il giorno in cui si avesse a disputare se i tesori d'arte e di scienza, custoditi nel Vaticano, possano essere sottratti allo studio ed all'ammirazione del mondo, allora potremmo dire che la quistione romana sarebbe risoluta. La coscienza del mondo civile, la stessa coscienza del Pontefice ripugnerebbe all'idea di questo mostruoso sequestro delle più belle e più gloriose creazioni del genio umano ».

(2) Ibid., 9 febb., pag. 547, col. terza, Toscanelli: « Ora le loggie del Vaticano sono o non sono musei? La cappella Sistina è o non è un museo? Ecco delle importanti quistioni, poichè in quasi tutte le stanze del Vaticano vi sono dei dipinti artistici, per cui si può applicare a quelle stanze il nome vero e proprio di musei Quindi in questo caso speciale il silenzio della Commissione nel descrivere i musei e nell'usare soltanto la parola generica che il Governo potrà prendersi questi musei, è una circostanza di grandissimo rilievo ».

(3) Ibid., pag. 552, col. seconda, Correnti, Ministro dell'istruzione pubblica: « Esso [il Ministero] non aveva creduto opportuno di sollevare codesta questione [sulla proprietà dei Musei, delle Gallerie e della biblioteca del Vaticano] »; ma, poichè ora si è sollevata, « ecco recisamente quello che ne pensa il Ministero. Non si può ammettere, che nè il Vaticano nè i suoi musei e la sua biblioteca siano proprietà della Chiesa universale, della cattolicità..., — principio... cui si accosterebbe anche il Ministero, che siano una proprietà nazionale, ma istituzioni nazionali e pubbliche ». — Relazione Bonghi, sotto il giorno [600]

loro annessi come proprietà nazionale (1); pure il fine di evitare urti e querele fece cadere questa parte dell'articolo della Giunta, come analogamente quelle altre relative all'ingresso degli ufficiali od agenti pubblici nei locali di un Concilio, di un Conclave, o di ordinaria o temporaria residenza del Papa, o negli Uffici e Congregazioni pontificie, dietro sentenza della magistratura. L'emendamento Ruspoli-Cencelli, che dichiarava proprietà nazionale i musei e la biblioteca del Vaticano, passato nella Camera dei Deputati, cadde, come dicemmo, pei buoni ufficî della Francia e dell'Austria (2), in Senato, dove non fu neppure ammessa la proposta della Giunta dei Deputati di obbligare la Santa Sede a tenere aperti i detti musei e biblioteca. L'Ufficio centrale del Senato faceva giustamente osservare, che se si fosse ammesso l'emendamento Ruspoli-Cencelli per i musei del Vaticano, si sarebbe dovuto estenderlo anche a quelli del Laterano (3).

Ma la Legge stessa delle guarentigie, quantunque non lo proclami esplicitamente, accenna al concetto dell'alto diritto sovrano sui palazzi apostolici e loro annessi, quando

---

21 genn. 1871, *Deputati*, pag. 343, col. 1: « Ora, se il sommo pontificato fosse stato considerato come un beneficio ecclesiastico, si sarebbe potuto dichiarare senz'altro che tali e tali altri palazzi avrebbero fatto parte delle temporalità di questo. Ma rimanendo dubbia ed incerta la natura giuridica del papato, la legge si è dovuta servire d'una espressione che non ascrive la *proprietà loro a nessuna persona morale o fisica*, e si contenta di lasciare il godimento continuativo libero al Pontefice, esente da ogni sorte di tassa, e sicuro da ogni pericolo di cessazione od interrompimento per ragione di espropriazione per utilità pubblica ». — *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 553, col. terza, Bonghi: « La Commissione dunque ha voluto lasciare la *quistione affatto impregiudicata* ».

(1) Dichiarazione esplicita ne fu fatta appresso dal guardasigilli Villa il 15 dicembre 1879, a proposito dei piatti di Castel Gandolfo, dei quali parleremo più sotto; *Deputati* (Discussioni), pag. 9134, col prima: « Intendiamoci; anche i musei dei palazzi pontifici sono musei nazionali e quindi nostri, cioè della nazione ».

(2) Vedi sopra, n. 12, pag. 538, n. 5.

(3) Relazione dell'Ufficio centrale del Senato, relatore Mamiani, stampata sotto il giorno 22 aprile 1871, *Senato*, pag. 489, col. prima.

li dichiara *inalienabili;* inalienabili non solo senza il consenso del Governo, come quelli di qualsiasi ente ecclesiastico, ma in modo assoluto in qualità di demaniali. Il Governo, anche dopo verificatasi la vendita dei 38 piatti, di pregio artistico, di Castel Gandolfo, enunciava di non poter supporre che i Papi, i quali si erano mostrati tanto splendidi nelle acquisizioni di opere d'arte, volessero alienarne; aggiungeva che perciò nel caso presente non poteva presumere il dolo (1), che del resto la quistione sarebbe stata decisa dai tribunali, i quali frattanto avevano ordinato il sequestro. Ad ogni modo, non ostante le supposizioni benevole, dovute in parte alle convenienze politiche del guardasigilli Villa, la dichiarazione esplicita dell'inalienabilità non è inutile, quantunque priva di una sanzione penale speciale.

Esposta la quistione generale del carattere giuridico della dotazione pontificia e dei palazzi apostolici, accenniamone alcune altre d'importanza secondaria. Quando si proponeva di obbligare la Santa Sede a tenere aperta al pubblico anche la biblioteca, si sosteneva che così non si sarebbe violata la libertà delle funzioni spirituali, non si sarebbero violati i secreti di ufficio; giacchè la biblioteca era puramente scientifica e letteraria, e sin dalle sue origini ed appresso in diversi tempi era stata aperta al pubblico; anche gli archivi erano stati distinti da un pezzo in archivi d'ufficio ed archivi scientifici, dunque neppure l'apertura al pubblico di questi ultimi avrebbe violato i secreti di ufficio. Siffatte osservazioni erano in gran parte vere e lo ha provato ora Leone XIII aprendo al pubblico anche gli archivi (1883). Ma quest'atto stesso del presente Pontefice mostra come la proposta dell'apertura obbligatoria, non sarebbe stata necessaria se oltre a non ledere gl'interessi d'ufficio vero e proprio non avesse leso altri interessi del papato, cioè non avesse messo a disposizione del pubblico documenti che facciano poco onore al Vaticano; giacchè il Papa aprendo ora volontariamente la biblioteca e gli archivi, li ha prima depurati di quei tali documenti sopraccennati.

(1) *Deputati*, 13 dicembre 1879, interrogazione del deputato Martini al guardasigilli, intorno al sequestro di alcune maioliche di pregio antico, provenienti dal palazzo pontificio di Castel Gandolfo, pagg. 9131-34. — Villa guardasigilli, p. 9133, col. prima e col. seconda.

68. Due altre quistioni erano di carattere puramente particolare, di fatto, non di principii, se, cioè, il Quirinale ed il Laterano andassero compresi tra i palazzi apostolici. La prima fu agitata al di fuori delle Camere, diplomaticamente, la seconda nella Camera dei Deputati. Nel progetto di legge del Ministero si era accordato anche il palazzo presso Santa Maria Maggiore. Poi si disse che presso questa basilica non esiste palazzo, che quello era un errore di fatto, di cui non si dovesse tener conto. Ma la Santa Sede replicava, che, se accanto a Santa Maria Maggiore non ci è un palazzo pontificio, tuttavia esiste in Roma un palazzo che officialmente figura come annesso a Santa Maria Maggiore, cioè il Quirinale (1); che l'intenzione del Ministero era stata questa; che non si trattava di un errore di fatto, ma di negare una promessa. Il Governo italiano non si dava per inteso di siffatte repliche; continuava a parlare dell'errore di fatto, e dimostrava con un Memoriale alle Potenze, che il Quirinale non presenti carattere di palazzo apostolico (2).

Nella Camera dei Deputati il Ruspoli mosse quistione intorno al palazzo Laterano. Disse, che esso non era un palazzo apostolico, non era stato proprietà del Pontefice, sibbene di un'istituzione pia, dell'ospizio di San Michele; che il Papa ne aveva pagato l'affitto a questo, ecc.: che perciò, se il Governo italiano avesse voluto concederlo al Pontefice, avrebbe dovuto prima indennizzarne l'ospizio (3). Forse al Ruspoli la controversia di diritto privato serviva semplicemente come un pretesto per ostacolare il Governo nella concessione che voleva fare alla Santa Sede. Ad ogni modo si rispose giustamente, che, se ci erano diritti privati per lo mezzo, l'avrebbero deciso i tribunali; il Parlamento non ci entrava, questo aveva facoltà di concedere, salvo poi agl'interessati di ricorrere ai tribunali perchè almeno si facesse l'espropriazione e si indennizzasse.

---

(1) *Documenti diplomatici relativi alla questione romana, comunicati dal Ministro degli affari esteri* (Visconti-Venosta) *nella tornata del 19 dicembre 1870; Deputati*, cfr. la pag. 125, col. 1 del Doc. 97.

(2) *Documenti diplomatici* ecc. Doc. 97, Visconti-Venosta ai rappresentanti di S. M. all'estero, 16 novembre 1870, pag. 124 Nota; pagg. 124-25 Memoria.

(3) *Deputati*, 10 febb. 1871, pagg. 561-563, Ruspoli E.

b) Scopo.

§ 7. — *Libertà d'azione.*

69. Lo scopo per cui si accordano le prerogative è di assicurare la libertà nell'esercizio delle funzioni spirituali. Ma quale è la sfera della libertà d'azione che lo Stato italiano riconosce all'autorità spirituale pontificia? Che cosa intende esso assicurare colle prerogative di sovranità e di libertà di posizione economica sinora esaminate? Qual è il campo dell'azione puramente spirituale? Lascia il nostro Stato pienamente libera quest'azione o vi mette dei limiti? e quali sono essi? Ecco una serie di problemi che sono contenuti e risoluti implicitamente od esplicitamente, incoscientemente o coscientemente nella Legge delle guarentigie, specie negli articoli che ora esamineremo.

La sfera della libertà d'azione della Santa Sede può riassumersi sotto tre capi: 1° emanazione degli atti (articoli 9 e 10); 2° corrispondenza (art. 12 e 11); 3° preparazione dei suoi organi, ossia seminarii, ecc. di Roma (art. 13). — Della libertà d'azione del Concilio ecumenico, del Conclave, degli Uffici e Congregazioni pontificie, in quanto è guarentita coll'immunità locale o personale, già ne parlammo.

Il Sommo Pontefice viene dichiarato " pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale „ (art. 9). Ma in che cosa consiste questa sua libertà? Nel " fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del..... suo ministero „, oltrechè nella corrispondenza e nell'educazione dei suoi organi, di che parleremo appresso. La Giunta della Camera dei Deputati, nella sua prima redazione, aveva concesso anche maggiore libertà di pubblicità, accordando di affiggere gli atti non solo alle porte delle basiliche e chiese di Roma, sibbene in quelle di tutto il Regno ed in qualunque altro luogo. Ma si fece osservare: che i motivi i quali militano per concedere l'affissione in Roma, non valgono parimenti per accordarla nelle altre città: cioè la pubblicazione ufficiale degli atti della Santa Sede, è l'affissione in certi luoghi di Roma; noi vogliamo rispettare questa maniera storica di pubblicazione, ma perciò non occorre punto di concederla anche nelle altre città del Regno (1). Si notò pure

(1) *Deputati*, 11 febb. 1871, pag. 602, col. prima, Mancini.

che nella stessa città di Roma non era conveniente di concedere la facoltà di affissione in qualunque parte, giacchè talvolta avrebbe potuto assumere un carattere odioso per certe persone ed istituzioni: supponete per esempio, che si vada ad affiggere il domma dell'infallibilità pontificia alle porte di un ateo notorio o di un " vecchio cattolico ", che si vada ad affiggere l'atto di scomunica, per tutti quelli che parteciparono alla presa di Roma, alle porte del Quirinale o di Montecitorio; ciò sarebbe un insulto (1). Dunque non si concede l'affissione in tutti i luoghi della città di Roma, sibbene soltanto alle porte delle chiese e delle basiliche, cattoliche, ben inteso, le quali è da supporsi che siano frequentate solo da cattolici, e dove perciò essa non può avere un carattere odioso per nessuno. Così il campo della medesima diviene più ristretto di quanto soleva essere prima dell'annessione, ma non è punto lesa la libertà stessa storica della pubblicazione degli atti: poichè basta, secondo il diritto storico della Chiesa, che essi vengano affissi in uno solo dei determinati punti della città di Roma, e di questi parecchi sono inclusi nella concessione del Governo italiano, sebbene qualcuno venga escluso.

Del resto la quistione del numero dei locali storici, in cui oggi è permessa l'affissione, ha un'importanza ben secondaria; perchè l'affissione stessa ai nostri giorni ha una importanza più tosto storica, consuetudinaria, che giuridica e reale. Il Papa oggi possiede tanti altri mezzi per emanare i suoi atti, specie fra noi dove il diritto pubblico ecclesiastico interno, rinnovellato dal Titolo II della Legge delle guarentigie, ha abolito l'*exequatur* e il *placet* per tutti gli atti che non riguardino provviste beneficiarie, dove la legge della stampa è soltanto repressiva, non preventiva. Quando il Pontefice pubblica in un giornale o in un foglio qualunque un suo atto, esso si sparge tosto per tutto il mondo cattolico: se pure il Governo sequestra lo stampato, si sa che si arriva sempre troppo tardi per im-

(1) *Deputati*, 14 febb. 1871, pag. 801, col. 2-3ª, Pisanelli « Dobbiamo impedire che quest'affissione possa essere fatta ovunque, possa divenire sconveniente ed in certi casi ingiuriosa e provocatrice; e così, non solo, dirò del Parlamento, ma altresì alle porte di case di proprietà privata, potendo avere precisamente l'atto un carattere odioso e spiacevole per determinate persone ».

pedire che esso frattanto si sia propagato all'interno e passi all'estero: e poi il Governo italiano non concede, come vedremo, al Papa poste e telegrafo proprio? Se quello gli sequestra un atto, — cosa che dopo la Legge delle guarentigie, per quanto io sappia, non ha mai fatto se non in un solo caso che ora riferiremo —, e arrivi in tempo per sequestrare tutte le copie, il Papa può sempre pubblicarlo all'estero per mezzo delle sue poste e telegrafi speciali.

La libertà di pubblicazione concessa al Pontefice, osserva il Castagnola (1), " esplica però soltanto i suoi effetti allorchè egli ne usa nella forma che gli è garentita dalla Legge 13 maggio 1871. Ma se il Pontefice rifugge dall'usar questa forma per rendere manifeste le sue determinazioni, ed invece fa appello a quelle che dal diritto comune sono accordate a tutti i cittadini, egli è pur giusto che allora sottostia all'impero della legge comune. Il caso si verificò allorquando io mi avea l'onore di sedere nel Consiglio della Corona. Era già pubblicata la Legge delle guarentigie che indicava il modo col quale il Pontefice potea rendere di pubblica ragione gli atti del suo ministero. Pio IX credette di lanciare la scomunica contro il Re Vittorio Emanuele per la violenta occupazione della città di Roma; ma egli non fece affiggere la scomunica alla porta delle basiliche usando la facoltà che gli concedeva l'articolo 9 della Legge 13 maggio 1871. La bolla venne stampata su giornali stranieri e quindi riprodotta da giornali italiani. Il tenore della medesima era offensivo al Re. Il Lanza, presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, non esitò ad ordinarne il sequestro ".

Ben più importante del numero dei locali sarebbe stato il quesito se l'affissione sia permessa anche quando l'atto offenda le leggi dello Stato. Questo emendamento fu proposto in senso negativo dal De Ruggieri; ma si gridò a coro che non fosse necessario, e allora il proponente lo ritirò senz'altro (2). Così fu troncata la quistione senza

(1) Castagnola S., *Delle relazioni*, ecc., pag. 193 (parte II, capitolo II, art. 3).

(2) *Deputati*, p. 603, col. seconda, De Ruggieri emendamento aggiuntivo: « L'affissione, della quale è parola, sarà libera, purchè il contenuto nel documento affisso non offenda le leggi dello Stato ». Alcuni gridano che non è necessario, ed egli soggiunge, ibid.: « Poichè si ritiene questa aggiunta non necessaria, la ritiro ».

risolverla. Si gridò che non fosse necessario, ma non se ne disse il perchè, non si dichiarò restasse sottinteso, che, come stava scritto nella Relazione della Giunta (1), qualora l'atto offendesse le leggi dello Stato, non fosse permessa l'affissione (2). Il dichiarare non necessario l'emendamento accennato, mi pare che non possa intendersi in altro modo (3): ma dubito molto, che i nostri magistrati, al proposito, non risolverebbero la controversia in questo senso; il quale del resto, sebbene corrisponda, come credo, alla dichiarazione poco riflessa della Camera, non mi sembra conforme allo spirito della Legge. Il problema sarebbe interessante in sè stesso, e l'è di fatto nei paesi giurisdizionalisti, in Francia per esempio ed in parecchi Stati della Germania (4); ma presso noi oramai pel presente ha poco valore pratico; il Governo ha lasciato e lascia passare ogni atto del Vaticano senza reprimere nè reclamare.

La libertà del Papa di emanare tutti gli atti delle sue funzioni spirituali (5), si renderebbe illusoria, se l'impunità

(1) *Deputati*, sotto il giorno 21 genn., pag. 345, col. prima, relazione Bonghi: « D'altra parte può accadere che in cotesto atto dell'autorità ecclesiastica sia ecceduto il limite delle considerazioni e delle sanzioni che le appartengono; allora se la pubblicazione per affissione non può essere prevenuta nè punito o l'autore dell'atto o la persona che ha affisso, l'atto stesso potrà essere distaccato, ed annullato. Ed infine, se il modo della pubblicazione è tale da turbare la pace, il Governo resta naturalmente investito del diritto d'impedirla sinchè il pericolo duri, poichè la tutela dell'ordine è il principale obbligo suo ».

(2) Il Tiepolo cit., pag. 41, propende verso quest'opinione, ma non si esprime in modo esplicito.

(3) Il Casella (*La posizione giuridica del S. Pontefice*, pag. 62, cap. V) asserisce, che la pubblicazione di atti pontificii di contenuto non strettamente religioso e capace di turbare la tranquillità pubblica, o le buone relazioni con le potenze estere non possa « trovar impedimento o limitazione nell'affissione neanche *post factum* ». Ma egli nell'asserire ciò non mostra di conoscere o di ricordarsi di questo aneddoto parlamentare.

(4) Vedi Hinschius, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland*, Bd. III, Berlin 1883, pag. 838 e seg., e specialmente pag. 839.

(5) Tanto nell'art. 9 quanto nel 10 si parla sempre di ministero spirituale, quindi nel caso della vertenza di diritto civile Theodoli-Martinucci non regge la tesi che il maggiordomo del Papa non possa essere tradotto innanzi ai tribunali italiani

si limitasse a lui solo, e non fosse estesa anche agli organi necessari per l'emanazione. Pertanto la legge la concede anche a loro (art. 10); ma parte però sempre dal concetto, che la pubblicazione si restringa alla città di Roma (1); quindi ai vescovi sarebbe proibito nelle loro sedi non solo di fare affiggere alle porte delle Chiese gli atti pontifici contrari alle leggi dello Stato, ma anche di comunicarli ai loro subalterni, ai capitoli, ai parroci, ecc. (2).

Riguardo a questa prerogativa dell'impunità concessa anche per gli organi necessari in Roma all'emanazione degli atti spirituali della Santa Sede, si discusse intorno al pericolo, che si credeva potesse derivarne per la sicurezza pubblica, discussione cagionata in parte dalla prima redazione della Giunta, nella quale si accordava l'impunità non soltanto a coloro che partecipassero " all'emanazione degli atti „; ma a tutti quelli che partecipassero " agli atti „; e non si specificava che vi partecipassero per motivi di ufficio. Così non era ben distinto il concetto della semplice emanazione da quello dell'esecuzione; ed il Papa avrebbe potuto impartire l'impunità a quanti coemananti ed esecutori avesse voluto chiamandoli all'occasione, quando gli fossero serviti per tentare qualche cosa di pericoloso per la sicurezza pubblica o per lo Stato. Ma siffatti pericoli scompaiono nella redazione definitiva. Quando la Ca-

per atti da lui compiuti nella sua qualità di ministro della S. Sede nell'interno del Vaticano (Miraglia, pag. 13), poichè il suo non è un ufficio spirituale.

(1) Se il Papa lascia il Vaticano, nelle condizioni presenti non andrebbe certo a risiedere in altra città del nostro regno, ma all'estero; quindi le ipotesi intorno all'applicabilità di questi articoli nel caso che il Santo Padre si trovi fuori d'Italia, per ora non hanno opportunità pratica.

(2) Il Mancini forse intendeva alludere a questo fatto, oltre che alla diffusione col mezzo della stampa, nel rivolgere la seguente domanda al guardasigilli Vigliani nella solenne discussione sulla politica ecclesiastica, del 1875; pag. 2871, col. seconda (1° maggio): « Perchè mai il Ministero, pur rispettando la individuale libertà del Pontefice, non ha fatto procedere contro qualunque altra persona per criminosa partecipazione, o per diffusione col mezzo della stampa di voti di distruzione dell'attuale ordinamento politico dell'Italia, dell'eccitamento alla disobbedienza delle nostre leggi, della provocazione alla disobbedienza e alla resistenza alle leggi di altre nazioni amiche? »

mera si era su per giù accordata intorno a questa, restava a determinare l'estensione del significato di " *emanazione* „. Il Lanza propose (1) di sostituire " alla preparazione ed all'emanazione „; un simile emendamento fu suggerito dall' Ufficio Centrale del Senato (" alla formazione ed alla emanazione „); ma non furono accolti nè il primo dalla Camera dei Deputati nè il secondo dal Senato, perchè la preparazione o formazione si credette da per se stessa sottointesa nell'emanazione (2). Così sono impuni i consiglieri, i copisti, ecc.

Il danno che può risentire lo Stato da questa prerogativa si restringe, dunque, alla sola pubblicazione dell'atto, a ciò che questo viene a notizia del pubblico della città di Roma (3). Infatti nessuno degli organi dell'emanazione può cangiarsi in esecutore senza perdere la sua impunità (4); questa riguarda soltanto l'emanazione, punto la

(1) *Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 612, col. seconda.

(2) Il Correnti, ministro dell'istruzione pubblica, aggiunse un altro motivo; *Senato*, 26 aprile 1871, pag. 523, col. seconda: « Ma ci è di più, l'emanazione indica il solo momento, la sola fase concludente dell'atto. È perciò il solo momento che importa al legislatore, giacchè tutti gli atti preparatorii come il concepimento, la discussione e tutto quello che si opera nell'interno consiglio, e che si compie, dirò così, nell'intimità degli Uffici pontificî, non ci riguarda punto. Quello che ci riguarda, è ciò che può essere fatto di pubblica ragione, che giunge alla pubblica notorietà, e che perciò, senza una espressa eccezione, non poteva essere sottratto all'ingerenza dell'autorità civile ».

(3) *Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 609, col. 3, Raeli guardasigilli: « Che anzi, o signori, nell'intenzione del Governo, il correttivo all'inviolabilità che si accordava al Pontefice, e di tutte le altre garanzie, indicate in questo progetto, si era quello, che coloro i quali si sarebbero spinti a violare le leggi dello Stato per l'esecuzione delle sue disposizioni, nella strana ipotesi di ordini ingiusti, sarebbero incorsi nelle pene scritte nella legge stessa; in modo tale che tutto il danno sarebbe rimasto nella proclamazione di un ordine, di un'idea, di una censura che noi di certo tutti conosciamo, come fortunatamente, atteso il buon senso delle popolazioni, ed il giusto giudizio che portano sulle cause moventi di queste stesse censure o disposizioni, malgrado che si vogliano coprire col manto della religione, restano sempre innocue ».

(4) Ibid., pag. 610, col. 1, Raeli: « Se veramente si vuole accordare al Sommo Pontefice il libero esercizio del potere spi-

esecuzione; il Santo Padre può impunemente emanare atti contrari alle leggi dello Stato; ma quando le feriscano tanto profondamente che questo non ci passerebbe sopra, egli non troverà esecutori, sarà impotente (1). Quindi la concessione non è tanto pericolosa quanto sembrava dapprima alla Camera, allorchè non si era ben distinto tra l'emanazione e l'esecuzione.

Sempre nel campo dell'emanazione, l'Italia ha voluto rendere la guarentigia la più larga possibile: l'estende perciò anche agli stranieri che si trovano in Roma agli uffici del Papa; essi godono di tutte le stesse guarentigie personali competenti ai cittadini del regno (sebbene, prima che vi siano entrati, il Ministro dell'interno possa sempre loro impedire l'ingresso (2); e non sembri che possa impedirsi la loro estradizione per reati commessi prima di entrare in Italia o durante momentaneè assenze) (3); quindi sono

---

rituale, se egli ha bisogno del concorso, del consiglio, della cooperazione dei cardinali, di teologi od altri a dare suggerimenti, in questi casi, sarebbe stata una troppa limitazione a quella libertà stessa del Pontefice il pretendere che egli non avrebbe potuto sentire altri, il privarlo del consiglio di costoro, del loro concorso... e tutto il resto, o signori, del clero che è in Roma ed anche questi ecclesiastici, se commettano un reato per l'esecuzione di queste disposizioni, o per l'esecuzione di qualunque altro ordine dell'autorità ecclesiastica, saranno soggetti all'impero della legge comune..... noi qui non vogliamo altro che provvedere all'immunità ed irresponsabilità di coloro che hanno prestato il loro consiglio, l'opera loro come amanuensi o scrittori di questa Bolla e simili disposizioni, per la cui pubblicazione voi accordaste l'impunità all'esecutore materiale ».

(1) *Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 600, col. 3, Raeli, sopra (nota 2) riferito. — Ibid., p. 609, col. 2, Mancini: Si faccia pure irresponsabile il Papa dell'emanazione dei suoi atti; ma si rendano responsabili gli esecutori dei medesimi. « Ma si dice, allora il Pontefice potrà non trovare, o troverà con difficoltà esecutori dei suoi ordini e voleri per la necessaria conseguenza che a costoro lo Stato potrà chiedere conto, perchè esecutori ed istrumenti della volontà del Pontefice. — Ed io rispondo: finchè non si ordinano reati, ed offese all'ordine pubblico ed alle leggi dello Stato, è impossibile che questa difficoltà s'incontri ».

(2) *Senato*, 26 aprile 1871, pag. 522, col. 3, Menabrea, Vigliani; passi che riferiremo a proposito della *corrispondenza*.

(3) Questa quistione non fu accennata nella Camera; vedila trattata dal Tiepolo cit., pagg. 13-41.

trattati al pari dei medesimi nell'emanazione degli atti spirituali della Santa Sede, e non possono essere allontanati dal regno per motivo di sicurezza pubblica (1).

70. Il Papa non solo è dichiarato libero di emanare tutti gli atti del suo ministero spirituale e di servirsi per ciò di collaboratori, ma anche (art. 12) di corrispondere liberamente coll'episcopato e con tutto il mondo cattolico (2); libertà che non esisteva secondo il Diritto, che era ancora vigente, di una parte degli ex-Stati italiani, e che non esiste in alcuni degli altri Stati europei: non è più necessario al Papa nè ai vescovi o ai fedeli di comunicare attraverso l'organo governativo come prima si faceva.

Su questa concessione non c'è nulla a ridire; essa era richiesta non solo in un paese che doveva dare guarentigie alla Santa Sede, sibbene in uno Stato civile qualunque che avesse rinnovellato il suo Diritto ecclesiastico. La Camera non pronunziò verbo; si dissero poche parole, ma solo intorno alla forma della redazione; la Giunta non aveva

(1) *Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 611, col. 3, Raeli guardasigilli: « Così, per esempio, in forza di quest'alinea, si rinunzia al diritto che il Governo ha in date contingenze di mandare al confine i forestieri e simili ».

(2) Tuttavia resta sempre in facoltà del Ministro dell'interno d'impedire l'ingresso nel Regno agli stranieri. — *Senato*, 26 aprile 1871, pag. 522, colonna 3, Menabrea: « Ora, mi pare che mentre per una parte risulterebbe da questa legge che uno straniero cattolico ha il diritto di venire a Roma e recarsi presso il Pontefice, dall'altra parte sappiamo che il Ministero dell'interno ha facoltà, per certe ragioni e in certe circostanze, di negare a qualche straniero l'accesso nel Regno; e in tale caso costui sarebbe privato della facoltà di presentarsi al Papa ». — Ibid., Vigliani: « Se il desiderio espresso dall'onorevole senatore Menabrea è giusto, non è men vero che si può dire francamente che i fedeli dopo questa legge e sotto il regime di essa, si troveranno sempre liberi di andare, come si dice, *ad limina Petri*, come per il passato. — Non si potrebbe fare che un'ipotesi, ed è che qualcheduno si servisse di questo pretesto di andare dal Pontefice per fini politici. — A me pare che in tal caso noi dobbiamo a questo riguardo confidare nella saviezza e prudenza del Governo, che sicuramente non vorrà abusare dei poteri che ha, e d'altra parte dobbiamo confidare che il Capo della Chiesa non vorrà abusare del suo altissimo ministero ad altri fini che non siano interamente religiosi ».

presentato la concessione sotto la forma dichiaratoria di un principio, quale è presentemente; e si volle modificarla in questo senso (1).

La vera prerogativa accordata è quella relativa alle poste e ai telegrafi speciali per la Santa Sede, che, offerta anche prima della legge, è stata sempre rifiutata, sebbene la Santa Sede sia costretta ad accettare la franchigia per le spedizioni telegrafiche e in parte per quelle postali raccomandate e pei pacchi (2). Guarentigia sulla quale si

(1) Non inutilmente, come a torto diceva il Bonghi (*Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 616, col. 1): vero è che le leggi non proclamano principii, sibbene stabiliscono diritti e mezzi per esercitarli; ma nel caso presente la dichiarazione del principio era necessaria in vista del principio e delle disposizioni contrarie preesistenti; non era inutile, perchè importava l'abolizione di un principio e di leggi contrarie, abolizione che non era compresa, almeno esplicitamente e chiaramente, nella redazione della Giunta.

(2) Vedi *Documenti diplomatici relativi alla questione romana, comunicati dal ministro degli affari esteri* (Visconti-Venosta) *nella tornata del 19 dicembre 1870*; Documenti 47 e 65, pagg. 115-16, 119-20, *Deputati*. — Documento 47, Visconti-Venosta ai rappresentanti di S. M. all'estero, 11 ottobre 1870: « D'ailleurs, dès les premiers jours, nous avons fait offrir au cardinal Antonelli d'établir au Vatican, à nos frais, un bureau de poste et de thélégraphe, dont Son Eminence choisirait elle même les employés, et qui servirait exclusivement pour les correspondances du Saint-Père. Le cardinal déclina cette offre en disant que les bureaux établis dans Rome pourraient continuer à servir comme auparavant pour l'usage du Saint-Siège ».

Geffken, pag. 38 (§ VI): « Ma ben si puo osservare che, malgrado tutte le proteste, la Curia ha difatto approfittato di tutti i diritti (eccettuata la dotazione annuale) attribuitile dalla legge delle guarentigie, e che nella sua condizione potevano essere esercitati; p. es. della spedizione della sua corrispondenza e dei suoi telegrammi ».

Casella, pag. 50 (cap. IV): « Come si vede, leggendo le parole della legge, la Santa Sede deve pagare le spese postali e telegrafiche che si fanno per suo conto all'estero, essendo l'immunità della tassa sancita rispetto all'Erario dello Stato; eppure da più anni si dice che l'Italia paghi alle amministrazioni straniere di poste e telegrafi per conto del Vaticano più di un milione di lire ».

Dai due ultimi passi sopra riferiti, si vede come siano incerte le notizie intorno al fatto se la S. Sede abbia accettato la guarentigia delle poste e telegrafi speciali. Dalle parole del

discusse ben poco, non ci fu opposizione se non da parte di qualcuno della Sinistra avanzata, del Corte, che voleva la-

---

Geffken sembrerebbe di si; mentre dalla lettera, che ora riferiremo, risulta che legalmente non ha accettato l'impianto di ufficii speciali nè per le poste, nè pel telegrafo, che di fatto approfitta solo di una parte delle guarentigie offerte dall'art. 12, cioè della franchigia o esenzione da tassa, e solo pel telegrafo e per le lettere raccomandate e pei pacchi, e perchè non può farne a meno. La seguente lettera scrittami da un funzionario della Direzione generale delle Poste, dinota pure quanto si sia poco informati in proposito anche là dove si ha maggior agevolezza d'informazioni:

«.....crederesti che nè alle Direzioni generali nè alle provinciali delle Poste e dei Telegrafi nessuno per la propria partita sapeva dirmi esatto come il Papa si comporta nella spedizione dei telegrammi e in quella dei pieghi assicurati e raccomandati? Chi una cosa, chi un'altra: in conclusione perciò niente di certo. Solo seppero dirmi che il portalettere che reca al Vaticano la corrispondenza della Santa Sede è stipendiato dal Governo italiano, ma non veste la divisa degli altri portalettere, altrimenti non sarebbe ammesso dentro le sante soglie.

« Per avere i dati delle risposte alle altre due domande, pensai d'andare agli uffici postale e telegrafico succursali più vicini al Vaticano, e nei quali di ragione si compiono le operazioni di spedizione di quello. Infatti, all'ufficio telegrafico ho saputo che non è vero che esiste un filo tra il palazzo del Papa e la Direzione provinciale, ossia ufficio centrale (questo me l'avevano anche detto in quella mentre la notizia del filo io l'aveva saputa alla Direzione generale), ma che il Papa manda i suoi telegrammi chiusi in tante buste a quell'ufficio succursale, il quale li spedisce in franchigia, rifiutando all'occorrenza il pagamento nel caso che venisse offerto da parte dell'agente pontificio. I telegrammi debbono avere il carattere di corrispondenza di Stato, quindi esclusi completamente quelli d'indole privata, debbono portare la firma del Papa o di chi per esso ed il bollo della Santa Sede. Mi diceva l'impiegato che in queste feste [del giubileo del gennaio 1888] S. Santità ha mandato in un'unica volta fino a 2 e 3 mila telegrammi per tutte le parti del mondo, lunghi lunghi come quelli di colui che non paga niente, con quanto dispendio del Governo te lo puoi immaginare, pensando che per il Perù, la Cina ecc. una parola paga la tassa da 30 a 40 lire.

« Quanto generoso il Pontefice di telegrammi, tanto avaro di corrispondenze. Il succursale del Borgo Nuovo non rammenta aver mai visto presentarsi un incaricato papalino per raccomandare una lettera, un pacco o altro. Vengono bensì grossi pieghi da parte di monsignori, maggiordomi e altri.

sciare al Governo la facoltà di sospenderla, insieme a quella degli inviati (art. 11), in tempo di guerra o quando in genere si credesse necessario per la sicurezza interna od estera (1). Al che il relatore Bonghi rispondeva, che era vano l'ingegnarsi ora a cercare quali mutazioni una guerra potrà costringerci ad arrecare a questi ed altri privilegi concessi al Papa (2). Mezzi di corrispondenza sono anche gl'inviati (art. 11), dei quali già parlammo nei numeri 50-56.

71. La sfera della libertà d'azione del Papa, oltre che nella emanazione dei suoi atti spirituali e nella corrispondenza, si estende anche nel preparare gli organi delle sue funzioni. Come gli è concesso non solo di emanare gli atti, sibbene anche di servirsi per ciò di collaboratori, così gli si accorda di prepararsi i suoi organi, in genere, secondo

ma questi non vestendo carattere d'autorità, i pacchi sono affrancati come quelli dei privati. Ciò mi pare un poco inesplicabile e viene a quella tua osservazione, che il Papa per essere conseguente a se stesso dovrebbe fare pure uso largamente della franchigia postale come abusa di quella telegrafica: ma mi nascono in ciò due dubbi: 1° che quelle corrispondenze spedite da monsignori e compagnia siano proprio del Papa il quale si copre del loro nome per non restare obbligato al Governo italiano della franchigia; 2° che il Papa si serve della franchigia del telegrafo perchè in caso diverso non gli sarebbe possibile spedire telegrammi a sua propria firma.

« Ma in tal caso, se veramente volesse rinunziare ai vantaggi che gli offre il Governo, non dovrebbe mandare telegrammi: come pure i signori cardinali segretari potrebbero fare a meno di presentare all'ufficio certi telegrammi d'indole privata per aver corso in franchigia, i quali naturalmente sono stati respinti.

« Questi i fatti genuini e sicuri perchè attinti alle fonti; a te gli apprezzamenti ».

(1) *Deputati*, 15 febb. 1871, pag. 616, col. prima, *Corte*: Propone si aggiunga al 12 il seguente articolo 13: « Tutti i privilegi accordati al Papa, e che si riferiscono agli ambasciatori presso alla Sede Pontificia ed all'invio di telegrammi e di corrispondenze postali, saranno sospesi in caso di guerra tra l'Italia ed altre potenze, in caso di guerra in cui l'Italia rimanga neutra, od in qualunque altro caso che sembri necessario per la sicurezza interna od esterna dello Stato ».

(2) Ibid., pag. 613, col. terza, Bonghi: « È perfettamente vano l'ingegnarsi a imaginare ora quali variazioni possa portare il caso di una guerra con tale o tale altra potenza, per tale o tale altro fine, nelle relazioni che la presente legge stabilisce tra il regno italiano e il Pontefice Romano ».

la sua maniera di vedere (art. 13). Ma ciò soltanto in Roma, al pari che per l'emanazione degli atti spirituali, più tuttavia, nelle sei sedi suburbicarie: nella città di Roma e nelle sei (1) sedi suburbicarie gli istituti già esistenti per la educazione e la cultura degli ecclesiastici (2), continuano a dipendere unicamente dal Papa senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche governative: ben inteso gl'istituti autonomi, non quelli immedesimati con case religiose colpite da soppressione o da esse dipendenti, i quali sono pure aboliti a tenore della legge 19 giugno 1873, che estende alla provincia di Roma le leggi di soppressione e conversione (3).

Intorno a questo articolo sorsero parecchie controversie. Il Pecile proponeva di escludere l'ispezione governativa soltanto per l'istruzione religiosa, non anche per le altre materie puramente letterarie o scientifiche. Ma questo emendamento non trovò seguito: il proponente stesso lo ritirò senza neppure averlo svolto (4). Diceva altri: Perchè concedere anche in questo caso un privilegio, mentre possiamo allargare la legge comune, mentre possiamo e dovremmo estender questa tanto da accordare al Papa questo stesso senza negarlo a tutti gli altri? Proclamiamo per tutti la libertà dell'insegnamento, o, se ciò non può farsi sul tamburo senza una preparazione di studi, votiamo un ordine del giorno invitando il Governo a presentare nella prossima sessione un disegno di legge, con cui si estenda ad ogni cittadino quella libertà d'insegnamento, che ora

(1) *Senato*, 27 aprile 1871, p. 527, col. 1, Correnti ministro dell'istruzione pubblica: Propone si premetta *sei* a *sedi*, e si spiega così: « Per avventura potrebbero in avvenire, in virtù di un decreto ecclesiastico, diventare suburbicarie altre diocesi, e se l'articolo dice « « le sei sedi » », s'intenderà sempre che sono le sei sedi attuali e non altre ».

(2) Quali sono oggi? Vedi *La gerarchia cattolica*, *la cappella e la famiglia pontificia*, ecc. Roma, tip. Vaticana, 1886, pagine 570-54, 621-63; e, per gli anni seguenti, negli almanacchi del medesimo titolo per gli anni posteriori.

(3) Cassaz. Roma, 8 giugno 1876, Collegio di S. Fedele-Giunta liquidatrice (*Ann.*, X, II, 42; *Giurispr. T.*, XIII, 632; *Legge*, XVI, II, 283; *Giorn.*, V, 608; *Boll. cont. catt.*, I, 53; *Corte supr.*, 1876, 57).

(4) *Deputati*, 16 febb. 1871, pag. 619, col. terza, Pecile. Propone l'emendamento che, dopo le parole « senza ingerenza dell'autorità scolastica del regno », si aggiunga: « in quanto riguarda l'istruzione religiosa ». Lo ritira a pag. 620, col. prima.

concederemmo alla Santa Sede in Roma e nelle sei sedi suburbicarie (1). Il Ministero aderiva a queste idee del Mancini, e lo pregava a ritirare il suo ordine del giorno, poichè avrebbe mantenuto la promessa anche senza di esso (2).

La quistione tornò a dibattersi in Senato, ed anche più vivamente. Già nella Camera dei Deputati, a proposito dell'articolo 13 che esponiamo, si era accennato al quesito dell'efficacia legale degli studi fatti nei seminari (3), ma si era messo da parte come non strettamente connesso colla presente Legge, e si era lasciato impregiudicato. Il Peruzzi, nel suo controprogetto, firmato da altri 80 deputati, si era anch'egli occupato dei seminari, e li aveva voluti assimilare alle scuole paterne (art. 22); però non prese poi parte alla discussione dell'articolo 13 della Legge, dove sarebbe stato il caso di sviluppare questa parte del suo controprogetto. Ma la veduta del Peruzzi ritornò sotto altra forma in Senato, ove, presentata e sostenuta dal Vigliani, venne vivamente propugnata ed oppugnata, ma senza risultato (4). Noi non scenderemo ad un esame più minuto e critico della discussione; notiamo solo che i sostenitori della proposta in Senato dichiararono, che il loro intento non era clericale, sibbene quello di non chiudere ogni carriera ai disertori dell'ecclesiastica (5).

In Senato si discusse sopra un altro punto d'iniziativa intera del suo Ufficio Centrale e sostenuto dal Vigliani. Si proponeva di attribuire alle lauree o diplomi concessi dagl'istituti superiori o dalle facoltà universitarie conservate o (6) nuovamente istituite dal Papa in Roma e nelle sei sedi suburbicarie, lo stesso valore che a quelli impartiti dalle Università straniere (7); cioè, in altri termini, quasi lo stesso valore che alle lauree e ai diplomi accor-

(1) *Deputati*, 16 febb. 1871, pag. 618, col terza, Mancini.

(2) Ibid., Correnti.

(3) Ibid., per esempio Correnti, ministro dell'istruzione pubblica, pag. 618, col. seconda.

(4) *Senato*, 22 aprile 1871, *emendamenti* Vigliani, pag. 196-97; sottoscritti da altri 37 senatori; art. 17 bis; ritirato il 2 maggio, pag. 573, col. prima.

(5) *Senato*, 2 maggio, pag. 573, col. seconda, Menabrea.

(6) Quest'aggiunta manca nell'emendamento Vigliani, articolo 17 bis (*Senato*, 22 aprile, pag. 196).

(7) Il testo della proposta si veda sopra nei §§ 2-9 bis, numeri 33-127 bis, tra i progetti, alla lettera C, pagg. 338-39.

dati dalle Università del nostro Regno (1); oggi poi gli studi fatti e le lauree conseguite nelle Università straniere di maggior fama, sono divenuti affatto equipollenti a quelli del Regno (2). Questa concessione, enorme anche nei limiti della legislazione e giurisprudenza scolastica del 1870-71, deve attribuirsi non tanto a tendenze clericali, che nell'Ufficio Centrale del Senato non si trovavano molto rappresentate; quanto alle idee poco esatte che allora correvano intorno alla libertà dell'insegnamento, idee che vedemmo già enunciate nella Camera dei Deputati; dichiarazioni ristrette dal Correnti, ministro della pubblica istruzione, in Senato, però solo rispetto all'istruzione secondaria, e mantenute invece riguardo a quella universitaria (3). Pure, l'emendamento dell'Ufficio Centrale del Senato non trionfò; esso dopo qualche discussione, lo ritirò per non ritardare l'emanazione della Legge (4).

2. Relazione dello Stato colla Chiesa (5).

§ 8. — *Separatismo.*

72. Le relazioni dello Stato colla Chiesa, determinate dal Titolo II della Legge, si basano sopra due principî fondamentali, quantunque incompletamente attuati, cioè

(1) *Senato*, 2 maggio 1871, pag. 573, col. terza, Mamiani relatore: « Mediante l'art. 140 [della legge Casati 13 nov. 1859] con molta temperanza e cautela, si porge facoltà di potersi presentare agli esami generali a coloro i quali escono da università straniere di maggior fama, ben inteso di maggior fama scientifica, ed a quelli soltanto che abbiano provato, e ben provato, di aver compito veramente tutti gli studi relativi alla facoltà di cui domandano il diploma ». Ma credo che di fatto si fosse molto più indulgenti, almeno a giudicarne dalla giurisprudenza posteriore.

(2) Vedi nel *Bollettino ufficiale della pubblica istruzione*, anni 1874 e seguenti, sotto la rubrica *massime fissate dal Consiglio Superiore*, parecchie disposizioni in proposito.

(3) *Senato*, 1° maggio, 1871, pag. 566, col. 2ª, Correnti.

(4) *Senato*, 1° maggio, pag. 574, col. 1ª.

(5) Letteratura di carattere generale od anche generico sulle relazioni fra Stato e Chiesa.

Avvertiamo che, come al solito, quella sopra singole questioni, la abbiamo indicata o la indicheremo a suo luogo; ricordiamo pure di nuovo che ci limitiamo a quella contemporanea, e specialmente italiana, tralasciando di menzionare sopra tutto la

la separazione dello Stato dalla Chiesa, e il diritto comune applicato a quest'ultima.

---

tedesca siccome facilmente reperibile in molti libri. Dei lavori citati altrove ricordiamo quelli del De Rinaldis e del Tinelli.

1. Boggio P. C., « *La Chiesa e lo Stato in Piemonte*, esposizione storico-critica dei rapporti fra la Santa Sede e la Corte di Sardegna dal 1000 al 1854, compilata su documenti inediti ». Torino, tip. Franco, 1854, 2 voll., in-8°, vol. 1°, pagg. LXXV, 462, vol. 2°, pagg.

L'opera contiene molti paragoni e digressioni sull'epoca contemporanea. L'autore fu collaboratore del Cavour in giornali politici ed amico e sostenitore della di lui formola; fu poscia deputato al Parlamento italiano.

2. Solaro della Margherita Clemente conte, già ministro e primo segretario di Stato per gli affari esteri del re Carlo Alberto, *Questioni di Stato*. Torino, tip. Speirani, 1854. – Pagine 176, in-8°. — Roma, Bibl Vitt. Em., miscell. Dina, 36, 4, G, 21, num. 1. — Questione II, pagg. 50-102: « La politica del Governo di Sardegna ha da essere esclusivamente cattolica ».

3. R. R., *Libera Chiesa in libero Stato, considerazioni*. Bergamo, tip. Bolis, 1861, pagg. 36, in-8°. — Roma, Bibl. Vitt. Em, miscell. Dina, 36, 3, D, 20, num. 8. — Cattolico-liberale, antitemporalista violento.

I curialisti sono i veri scismatici. Pag. 5: « Chi professa adunque novità di opinioni è scismatico, è eretico, è eterodosso. Ora chi è che attualmente professa novità di opinioni? Sono i Prelati Romani, la Corte Romana, i Vescovi in molta parte, e tutti quelli che hanno servito e che servono all'interesse, all'ambizione ed agli onori postergando poi i veri interessi della Religione, la fede e la carità. Questi sono quelli che per disgrazia e senza esservi chiamati dal Signore si sono introdotti nel Sacerdozio, e si sono appropriate per ogni mezzo ed in ogni maniera le principali sedi e le primarie dignità della Chiesa: lupi rapaci, e non pastori, dei quali G. C. disse — a fructibus eorum cognoscetis eos – ; e noi vediamo di fatti che non sono punto di edificazione nella greggia del Signore. Questi un poco alla volta hanno cangiato la Gerarchia della Chiesa in una monarchia assoluta, nella quale il Papa è il Sovrano, i Vescovi suoi vassalli e veri sudditi, ed essi nelle loro Chiese particolari altrettanti Bascià ».

4. [Fratellini Filippo vescovo di Fossombrone], « Risposta [11 nov. 1861] alla circolare n. 5244, divis. I, diretta [acciocchè non ostacolassero i provvedimenti del Governo] agli arcivescovi, vescovi e vicari capitolari del Regno da S. E. il signor ministro di grazia, giustizia e de' culti in data dei 16 ott. 1861 ». — [Viterbo, tip. vescovile, 1862] — pagg. 31. — Miscell. Risorgimento, B, 20, 5. — Temporalista.

Le disposizioni fondate sul principio della separazione sono la rinunzia al diritto di Legazia Apostolica in Si-

5. Macri Giacomo, « *Lo Stato e la religione*, tesi di diritto pubblico amministrativo ». Palermo, stamp. Piola e Tamburelli, 1862. — pagg. 142, in-12°.

Antitemporalista; approva il progetto di capitolato Ricasoli (pagg. 139-40, cap. X); conclude (pag. 139, cap. X): « parità ed indipendenza di tutti i culti in ordine alla fede ed alla gerarchia, riscontro preventivo e posteriore del Governo sui collegi religiosi in ordine alla naturale onestà ed all'intento che essi si propongono ».

6. Sottovia, « *Brevi memorie* di mons. Giovanni Sottovia [morto il 20 luglio 1863] con un suo discorso [letto a Roma nell'Accademia di religione il 19 ag. 1852] in *confutazione delle dottrine del prof. Giov. Nepomuceno Nuytz* ». — Roma, tip. Guerra, 1863, pagg. 29. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Risorgimento, B, 22, 8.

7. Passaglia Carlo, *Conferenze di diritto pubblico*. Torino, tip. del Mediatore, 1864, pagg. 349, in-8°. — Roma, biblioteca del Senato. — Si occupa di diritto pubblico ecclesiastico, o meglio di teologia e di politica ecclesiastica; cattolico-liberale, antitemporalista, costituzionalista.

8. Selmi Francesco, « *Del concetto Dantesco libero Papa in libero Impero*, del Desiderato e del trionfo di Beatrice ». Nella « Rivista contemporanea nazionale italiana ». Torino, Unione tip.-editrice, a. XII, vol. 39 (1864), pagg. 260-83, 407-24.

9. Tiboni P. E., canonico della cattedrale di Brescia, cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, « *Osservazioni sopra la dichiarazione del clero gallicano del 1682* intorno alla potestà della chiesa, lette nell'Ateneo di Brescia ». Brescia, tip. Apollonio, 1864, pagg. 36, in-8°. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina, 31, 1, E, 2, n. 1. — Liberale.

10. Delorme Achille, « *L'église unie à l'Etat*. Paris, librairie centrale, 1865, pagg. 307, in-8. — Separatista, anticurialista, razionalista. Esamina la quistione storicamente, ma in forma di lettere, perciò senza approfondirla. Pagg. 227-71: « Appendice. Liste par ordre chronologique de tous les documents législatifs insérés dans ces lettres, et de quelques autres qui, se rapportant au sujet qui y est traité, n'ont pu cependant y trouver place ».

11. De Rinaldis Bartolomeo, « *La libera Chiesa in libero Stato*. Esame filosofico dei rapporti che viene ad assumere la Chiesa in faccia allo Stato secondo i principii del nuovo diritto pubblico europeo e dopo la caduta del dominio temporale ». Torino, stamp. dell'Unione tipografico-editrice, 1865, pagg. 335, in-8. — Separatista, antitemporalista.

12. Martin Henri, *La séparation de l'église et de l'état*. Paris,

cilia, al giuramento di fedeltà dei vescovi verso lo Stato, alla regia nomina o proposta pei benefizi, all'*exequatur* e

Dentu, 1865, pagg. 24. — Misc. Risorgimento, B, 51, 5. -- A proposito del Sillabo: il papato è inconciliabile con la civiltà; si separi lo Stato dalla Chiesa.

13. Riminesi Gius., avv., *Chiesa e Stato, studii*. Torino, stamperia Unione tip.-editr., 1865, pagg. 292, in-8. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 1, E, 17, n. 2. — Storico-teoretico: polemico, antitemporalista, anticurialista.

14. Mamiani T., *Roma* [si occupa anche del lato politico-religioso] (*Nuova Antologia*, genn. 1866).

15. Giorgini Giovan Battista, *La Chiesa e il partito liberale in Italia* (*Nuova Antologia*, marzo 1866).

16. Finazzi Giovanni canonico in Bergamo, *Della separazione dello Stato dalla Chiesa in Italia*. — Genova, tipog. della gioventù, 1866, pagg. 37. — Misc. Risorgimento, B, 23, 1. — Antiseparatista.

17. De Luca Lorenzo, avv., « *Lo Stato e la Chiesa*, saggio sul risorgimento italiano ». Reggio nell'Emilia, tip. Calderini, 1866, pagg. 120, in-4. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 20, n. 5. — Antitemporalista, filosofeggia.

18. De Nicolais Michele, *Pietro Giannone* [lo storico] *o lo Stato e la Chiesa*. Bari, tip. Nazionale, 1866, pagg. 21. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 20, n. 7. — Liberale, generalità.

19. Liberati abate Francesco, *Le relazioni della politica colla religione*. Roma, stamp. della Propaganda, 1866, pagg. 35, miscell. Risorgimento, A, 15, 11.

20. Luciani Pietro, *Sulla formola libera Chiesa in libero Stato*. Napoli, tip. Guerrera, 1867 [23 marzo], pagg. 28, in-8. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 20, n. 4. — Interpreta e critica la formola cavouriana; antitemporalista.

21. Del Bon Antonio dottore in legge, « *Stato e Chiesa*, istruzione popolare di A. Del Bon ». Padova, tip. Bianchi, mar. 1867, pagg. 48, in-8. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, D, 20, n. 1. — Cattolico-liberale, antitemporalista.

22 Bonghi Ruggiero, « *La questione ecclesiastica discussa*. Fascicolo primo (si pubblicherà un fascicolo per settimana) ». Milano, tip. Perseveranza, 1867, pagg. 47, in-8. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 4, B, 2, n. 5. — Sono articoli estratti dal giornale « La Perseveranza » un po' ritoccati. Non ne trovo altri fascicoli.

23. Luzzatti Luigi, *Lo Stato e la Chiesa nel Belgio, con alcune applicazioni alla questione religiosa in Italia, saggio storico-critico*. Milano, editori della Biblioteca utile, 1867, pagg. XVI, 179, in-8.

Giurisdizionalista alla moderna, come il Piola e il Padelletti.

[606]

al *placet*, tranne che per le provviste beneficiarie, all'abolizione dell'appello *ab abusu*, e al riordinamento della

---

24. Ferrara Franc., *La Chiesa e lo Stato agli Stati Uniti di America (Nuova Antologia*, marzo 1867).

25. Ferrara Franc., *La Chiesa e lo Stato nel Belgio* (*Nuova Antologia*, aprile 1867).

25 *bis*. De Castro Vincenzo, « *Urbano Rattazzi e la libertà della Chiesa cattolica in Italia* ». Nella « Rivista contemporanea », a. XV, vol. 50, 1867, Torino, pagg. 3-17, 161-82. — Separatista, ma meno incompetentista del Ricasoli; fa perciò l'elogio della politica ecclesiastica del Rattazzi; ma è più tosto generico.

26. Bonghi R., *La Chiesa d'Irlanda e le proposte dell'onorevole Gladstone*. Nella rivista milanese « Il Politecnico », ser. IV, parte letterario-scientifica, vol. V, 1868, pagg. 508-27. — Espone ed in generale accetta le proposte separatiste del Gladstone, che poi diventarono legge nel 1869.

27. Borgatti Francesco, deputato, « *L'abolizione della chiesa ufficiale d'Irlanda*, lettera al sig. H. De Legardie ». Firenze, tipografia Cellini, 1869, pagg. 16. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2, F, 13, n. 5. — Il De Legardie aveva scritto un articolo sull'argomento nel *Journal des Débats*: il Borgatti gli mostra che il progetto di legge da esso presentato alla Camera dei deputati il 17 gennaio 1867 coincide in gran parte con quello ora formulato per l'Irlanda.

28. Borgatti Francesco, ex-deputato, « *Della libertà della chiesa cattolica nel regno* e delle sue necessarie attinenze alle altre libertà, lettera [12 nov. 1870] agli elettori del Collegio di Cento » [per le prossime elezioni generali]. Firenze, tip. Cellini, 1870, pagg. 47, in-4. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 2, G, 5, n. 5. — Separatista, incompetentista; difende la sua politica religiosa precedente, massime in quanto manifestata nel progetto Borgatti-Scialoia; si difende specialmente dalle critiche dell'avv. Pacifici-Mazzoni pubblicate nella Gazzetta d'Italia del 3 nov. 1870.

29. Pierantoni Augusto prof. di dir. internaz. e costituz. nell'univ. di Modena, *La Chiesa cattolica nel diritto comune*. Firenze, tip. Civelli, 1870, pagg. 163, in-8. — Composto dopo pubblicato il progetto ministeriale delle guarentigie; cominciato a stampare il 20 dic. 1870.

Sostiene che alla Chiesa cattolica si debba applicare il diritto comune; che perciò al Papa non si debba dare alcuna garenzia speciale, tranne quella dell'art. 9 del progetto ministeriale cioè di poter pubblicare liberamente gli atti del suo ministero spirituale (pag. 155); quanto alle ambasciate straniere presso il Vaticano, tollerarle se non si riesce a persuadere le potenze di sopprimerle incaricando quelle presso il re d'Italia; che le potenze ricevano i nunzi non si può impedire

proprietà ecclesiastica. Le esamineremo tutte successivamente.

(pagg. 41-62); riguardo alle relazioni fra Stato e Chiesa si faccia una legge comune per tutti i culti (pag. 162).

30. Bonghi R., *Le chiese libere*. Nella rivista « La Nuova Antologia », dicembre 1870, pagg. 717-58. — Datato 30 ott. 1870.

31. Bonghi R., *Chiesa e Stato in Germania*. Nella rivista « La Nuova Antologia », sett. 1871, pagg. 5-41 (I. « La pubblicazione del dogma » dell'infallibilità); ott., pagg. 253-87 (II. « I motivi morali e nazionali »).

32. R. A., « *La questione ecclesiastica*, lettera del prof. A. R. al deputato Ruggero Bonghi ». Napoli, tip. De Angelis, 1871 [15 giugno], pagg. 47, in-8. — Roma, Bibl. V. Em., 36, 4, D, 4, n. 9. — Antitemporalista; il regno d'Italia ora può desiderare una riforma interna della Chiesa cattolica, ma non può farla esso stesso.

33. *a*) Vera A., *Il Cavour e libera Chiesa in libero Stato*. Napoli, stamp. della R. Università, 1871. — Estratto dal vol. VII degli *Atti* dell'Accademia di scienze morali e politiche di Napoli, pagg. 172, in-4.

b) Vera A., *Cavour et l'église libre dans l'état libre*. Edition française avec une préface et des notes. Naples, Detken, 1874, pagg. LXXXVII, 190, in-8. — Nella prefazione l'autore ribatte il giudizio di paradossale che il Treitschke aveva dato intorno al suo lavoro, il quale è tradotto senza quasi alcuna modificazione.

c) Augusto Vera, Saggio biografico di R. Mariano. Aggiuntovi il libera Chiesa in libero Stato. Napoli, Morano, 1886.

Edizione del 1871, pag. 72: « Già da quanto precede s'incominciano a discernere i loro veri rapporti [fra Stato e Chiesa], come cioè non vi abbia nè possa avervi tra loro un rapporto di uguaglianza, ma di subordinazione, e che in questo rapporto non è lo Stato, bensì la religione che tiene il più alto posto. E se ciò è vero, come sarà più ampiamente dimostrato da quel che segue, si potrà anche qui e più chiaramente scorgere quanto falsa e fallace sia la formola « « libera Chiesa in libero Stato » »; perchè se essa ha senso, il vero, come l'ho più sopra accennato, si troverebbe rovesciandola, dicendo cioè « « libero Stato in libera Chiesa » », mentre non la Chiesa è contenuta nello Stato, ma lo Stato nella Chiesa, e perciò non lo Stato può fondare la libertà della Chiesa, ma al contrario la Chiesa può fondare la libertà dello Stato ».

L'autore, illustre filosofo hegeliano, non era un clericale nè un cattolico, ma un teista. Viene a queste conclusioni paradossali con argomenti filosofici.

34. Bucchi Pietro, *Epistola a Sua Maestà il Re d'Italia, il 1° settembre 1872*. Roma, tip. Sinimberghi, 1872, pagg. 27. —

LEGAZIA SICULA (1).

Il diritto di Legazia Apostolica in Sicilia, altrimenti appellato Monarchia Sicula, era quello maggiormente in-

Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 19, n. 6. — Cattolico-liberale; combatte la proposta di Garibaldi di abolire il 1° art. dello Statuto.

35. Villari Pasquale, *La scuola e la quistione sociale in Italia*. Nella rivista « La Nuova Antologia », nov. 1872, pagg. 477-512. — Si occupa anche del confessionismo scolastico.

36. Bonghi Ruggiero, *Frati, papi e re*. Napoli, D. Morano, 1873 — pagg. VII, 231, in-8.

Contiene: I. « Le associazioni religiose e lo Stato », p. 1-54; non si dice che questo articolo, già pubblicato nella « Nuova Antologia », sia stato rimaneggiato. — II. « Il Conclave e il diritto dei Governi », parti tre, pagg. 55-157, già pubblicato nella N. Ant., non si dice neppure che sia rimaneggiato. — III. Discorso 16 mag. 1873, alla Camera dei Deputati.

37. Gabelli Aristide, *Del principio di autorità presso le nazioni cattoliche*. Nella rivista « La Nuova Antologia », giug. 1876, pagg. 289-310.

38. Padelletti Guido, *La Chiesa cattolica in Prussia*. — Nella « Nuova Antologia », genn. 1876, pagg. 58-108, e poi riprodotto nei suoi « Scritti di diritto pubblico ». Firenze, Pellas, 1880.

39. Piola Giuseppe, *La libertà della Chiesa, considerazioni*. Milano, Hoepli, 1874, pagg. 250, in-16. — Giurisdizionalista; conosce la letteratura giuridica, anche straniera, in proposito, e, sopra tutto, possiede una grande vigoria di ragionamento: tuttavia non accettiamo la sua idea, che l'insegnamento pubblico debba essere confessionista.

40. *La Chiesa e lo Stato in Italia*. Anonimo, nella rivista fiorentina « La rivista Europea », a. VI, vol. I (1874), p. 447-64; vol. II (1875), pagg. 56-68. — Invece di allargare la libertà della Chiesa, se ne restringano i freni, si ripristini il giurisdizionalismo.

41. Boglietti G., *Chiesa e Stato nel nord e nel sud dello Impero Tedesco*. Nella rivista « La Nuova Antologia », ott. 1875, pagg. 351-76.

42. Padelletti Guido, *Libera Chiesa in libero Stato. Genesi della formula Cavouriana*. Nella rivista « La Nuova Antologia », luglio 1873, pagg. 656-700. — Giurisdizionalista.

43. Pepere Francesco, *Lo Stato e la Chiesa in Italia*, Appendice al lib. IX, cap. V, del Bluntschli, « Diritto pubblico uni-

(1) Bibliografia presso F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*. Palermo, Amenta, 1887, § 6, nota 1, pagg. 175-78.

compatibile col principio del separatismo: lo confessava anche il giurisdizionalista Mancini (1); anzi perfino co-

versale », traduzione Trono, Napoli, vol. II, 1875, pagg. 540-60. Svolge specialmente la legge 13 maggio 1871 delle guarentigie pontificie.

44. Sanguinetti Apollo, ex-deputato, *Libera Chiesa in libero Stato*. — Nella rivista fiorentina « La rivista europea », a. VII, vol. 4 (1876, pagg. 407-16). — Bisogna rendere veramente libera la Chiesa, cioè abbattere il dispotismo pontificio e vescovile e rendere costituzionale il governo della Chiesa; bisogna dare alla medesima non solo la libertà esterna, di fronte allo Stato, ma anco quella interna.

45. Fiorentino F., *Considerazioni sul libro Stato e Chiesa di Marco Minghetti* Nella rivista fiorentina « La rivista europea », a. VIII, vol. 4 (1877), pagg. 1029-41. — Accetta, in generale, le idee del Minghetti ».

46. Fiorentino F., *Stato e Chiesa*. — Nella rivista fiorentina « La rivista europea », a. VIII, vol. 2 (1877), pagg. 641-76. — Espone il lavoro dello Zeller sul medesimo argomento, aggiungendo osservazioni proprie relative all'Italia. Antigiurisdizionalista, razionalista, confuta l'opinione che lo Stato ai giorni nostri possa suscitare un movimento religioso qualsiasi.

47 Dini F., *Il Papato e il diritto pubblico*. Nella rivista fiorentina « La rivista europea », a. IX, vol. VI, 1878, pagg. 661-68. — Il Papato continua a fondare la sua sovranità temporale sopra vecchi criterii medievali; non vuole informarsi al diritto pubblico moderno.

48. Minghetti Marco, *Stato e Chiesa*. Milano, Hoepli, 3ª edizione, 1878.

Di quest'opera si è pubblicata una traduzione tedesca, forse anche si è tradotta in qualche altra lingua. — Un saggio era stato pubblicato nella « Nuova Antologia », nov. 1877, p. 529-47, sotto il titolo « L'avvenire della Religione ».

È l'esposizione più scientifica del principio di Cavour Libera Chiesa in libero Stato. — Lettera del Cavour al Pantaleoni.

(1) *Deputati*, 13 marzo 1871, pag 759, col. 1-2ª, Mancini: « Ma in verità, per poco che vogliasi inaugurare il sistema di cessazione dell'ingerenza governativa nel ministero religioso, l'istituzione che prima si presenta come l'esercizio il più manifesto e diretto di questa ingerenza, e che realmente trasporta nel Governo civile attributi esclusivamente propri dell'autorità ecclesiastica, non si può negarlo, è l'istituzione della Legazia apostolica di Sicilia. Essa dunque, a vero dire, può considerarsi come incompatibile nella sua conservazione col concetto stesso fondamentale della legge presente, una volta che dal Parlamento sia accettato ».

loro che lo volevano conservato; essi lo sostenevano in modo non tanto assoluto, quanto relativo. Il primo a pren-

---

11 febb. 1861 (presso Pantaleoni D., *L'idea italiana* ecc., p. 195, doc. XXIII): «...Minghetti, l'unico consigliere che io abbia in questo negozio » (del progetto di capitolato con la S. Sede).

49. Moffa, deputato al Parlamento, « *Lettera* di Pietro Moffa sopra la questione della divisione della Chiesa dallo Stato, sua soluzione e rimedio [10 genn. 1878], colla risposta [30 gennaio] di Giorgio Ranco ». [Napoli, tip. N. Jovene, 1878], pagg. 8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, G, 5, n. 3. — Acattolico, separatista.

50. Padelletti Guido, *La politica ecclesiastica in Italia*. Nella rivista « La Nuova Antologia », 15 gennaio 1878, pagg. 217-37; 15 febb. 1878, pagg. 653-86.

Comincia dal lamentare che la quistione in Italia si sia generalmente trattata in modo astratto, parlando di una Chiesa cattolica generica, e non della Chiesa cattolica specifica tale quale si trova in Italia ed ai giorni nostri, e similmente di uno Stato generico. Dice poi (pag. 222 e seg.) che il concetto dello Stato moderno « è il complesso organico delle pubbliche istituzioni » (pag. 223), quindi rappresenta l'« impero della legge » (pag. 224), e quindi non dobbiamo impensierirci se certe funzioni si attribuiscano allo Stato; poichè questo non rappresenta soltanto il potere esecutivo, od il re, o le Camere, ma il complesso dei detti organi e delle istituzioni inferiori, cioè rappresenta tutta la nazione.

51. [Cassani Giacomo prof.], *Chiesa e Stato, rivista sociale, politica, religiosa*. Bologna, Regia tip., 1879, vol. I, pagg. 104, in-8; forse il solo uscito.

Pagina 2 (dorso del frontispizio): « Il presente periodico va considerato come appendice del già *Rinnovamento Cattolico* (1871-75), poi della *Riforma disciplinare cattolica* (1876-78), benchè sia per avere un indirizzo tutto suo proprio ». Le dette due altre riviste non le trovo in Roma, Bibl. V. E.

Vedi Chanuncy-Landon, di cui parleremo appresso, a proposito della quistione religiosa.

52. Lambda [pseudomino], *Lo Stato e la Chiesa in Italia*. — Nella rivista florentina « La rivista europea », a. XI, vol. XIX, 1880, pagg. 5-25. — Acattolico; razionalista. Esamina i libri di Giacomo Pisani (« Stati e Religioni », Roma, Barbera, 1878), Bertini, Minghetti, Curci, Mariano; e conclude che la soluzione della quistione religiosa italiana dipende da quella della quistione politico-sociale; che bisogna perciò appoggiare le riforme proposte da Pasquale Villari, altrimenti il numero delle elezioni amministrative nelle quali trionferanno i clericali si aumenterà.

dere la parola in proposito fu il Paternostro, che propose la sospensiva (1): altri argomenti furono addotti in parte dall' Ugdulena e in parte dal Crispi: come si vede, gli oratori in favore erano tutti siciliani. I motivi si riducevano ai seguenti.

Vero è che la Legazia oggi in parte è divenuta inutile, perchè il Papa non è più fuori dello Stato italiano, quindi il ricorrere al medesimo per le dispense od altri oggetti non importa più rivolgersi ad un sovrano straniero; ma potrebbe accadere che il Santo Padre andasse a risiedere fuori d'Italia, ed allora la Legazia diverrebbe nuovamente utile: perchè rinunziare a questo pri-

---

53. Castagnola Stefano, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato.* — Torino, Unione tip.-editr., luglio 1882, pagg. 279, in-8.

54. Bonghi R., *La politica ecclesiastica della Prussia.* Nella « Nuova Antologia », 1883, vol. 40 della 2ª serie, 70 della raccolta, pagg. 122-59.

Fa la storia e la critica della politica e delle leggi prussiane dal 1873 in poi, e narra come dal 1878 in poi, colla successione di Leone XIII, si aprirono pratiche di conciliazione.

Pag. 135 (§ V). « Tutto l'errore di questa legislazione nel suo processo consisteva nel credere che la Chiesa non già non vi *potesse*, ma non vi volesse stare ».

Pag. 147 (§ IX), « già son parecchi anni sostenni che la politica tedesca del 1873 e del 1874 non era buona e non si sarebbe potuta reggere ».

Dunque il Bonghi crede che le leggi di maggio fossero contrarie alla libertà di coscienza.

55. Zocchi G., » *Del potere giuridico della Chiesa cattolica*, ecc. Prato, Giacchetti, 1884.

Non l'ho visto; ma clericale.

56. P..., *I partiti politici nel Belgio* [nella « Nuova Antologia », 1° lug. 1884, pagg. 119-28].

57. Bonghi R., *La Curia Romana e la Corona di Portogallo.* Nella « Nuova Antologia », 1885, vol. 50 della 2ª serie, 80 della raccolta, pagg. 608-81. — A proposito del concordato conchiuso col Portogallo.

58. Faldella Giovanni, deputato al Parlamento, *Clericali.* Torino, Roux et Favale, 1886, pagg. 388, in-8°. — Esamina l'organizzazione dei clericali in Italia e la loro potenza anticlericale. Libro di idee giuste e di notizie utilissime.

59. Bonghi R., *L'autorità spirituale e la temporale nella storia.* Nella « Nuova Antologia, » 1 febb. 1888, pagg. 406-21.

---

(1) *Deputati*, 11 marzo 1871, p. 745, col. 2ª, Paternostro Paolo.

vilegio? Così l'Ugdulena (1). Il Crispi veniva alla medesima conclusione (2) adducendo lo stesso argomento; ma lo indeboliva chiarendo ancora di più il vero stato della quistione. Il Papa aveva, da parte sua, abolito il privilegio della Monarchia, ma conferendo contemporaneamente ai vescovi siciliani, per un decennio, la maggior parte delle attribuzioni speciali proprie del Legato, e specialmente le dispense matrimoniali; la giurisdizione del Legato sugli ordini monastici, non aveva più luogo di esistere, essendo quelli stati aboliti: dunque anche quando il Pontefice fosse emigrato dall'Italia, per alcuni anni non ci sarebbe stato il bisogno di rivolgersi a lui, fuori dello Stato, per la maggior parte di quegli oggetti per cui prima si era ricorso dentro lo Stato stesso al Legato, giacchè queste attribuzioni si trovavano già deferite ai vescovi siciliani con un privilegio sopra tutti gli altri. Pertanto non c'era più luogo ad una riserva per un prossimo avvenire. — E poi, la giurisdizione del Legato era di foro interno, e quindi allorchè i fedeli non credono più alla legittima esistenza di lui, essa, utile o inutile in teoria, per il presente e per l'avvenire diviene irrevocabilmente inutile di fatto, quale lo era allora. Il Papa aveva abolito la Legazia; il Governo italiano non aveva ancora riconosciuto l'atto revocatorio della Santa Sede, quindi mantenne il Legato; ma questi venne scomunicato, e nessuno dei fedeli ricorse più a lui per le dispense: alla sua morte, il Governo non gli aveva nominato successore (3).

Nella discussione politico-ecclesiastica del 1875, il deputato Taiani lamentò l'abolizione della Legazia Aposto-

(1) *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 750, col. 3, Ugdulena.

(2) Ibid., 13 marzo, pag. 766, col. 2-3ª, Crispi.

(3) Ibid., 11 marzo, pag. 750, col. 3, Ugdulena: « Il Governo del Re dall'altra parte, dopo la morte dell'ultimo titolare di quell'ufficio, non vi ha più provveduto; e ha fatto bene, perchè nelle condizioni presenti il volere ripristinare quell'istituzione in Sicilia, il volere istituire un nuovo giudice della monarchia non sarebbe che cagione di dissensi e di scandali tra i fedeli. — Io conosco la condizione alla quale era ridotto l'ultimo giudice della monarchia, cioè che da tutti in Sicilia, non solo dal clero, ma anche dai laici, era ritenuto come appartato dalla congregazione dei fedeli, nessuno voleva più comunicare con lui: quindi l'istituzione per sè era divenuta inutile ».

lica sicula, dicendo che egli aveva avuto occasione (come Procuratore Generale del Re in Palermo) di sperimentarne l'utilità, in prova della quale, egli soggiunse, basterebbe ricordare che il Legato ossia Giudice della Monarchia aveva il diritto di apporre il veto a tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica (1). Però l'eminente personaggio politico non osservava che questa facoltà non era speciale pel Legato siculo, ma esisteva in quasi tutti gli Stati, e nominalmente esiste ancora in alcuni costituzionali, come per esempio in Francia.

La rinunzia al diritto di Legazia venne votata senza molta discussione; oltre ai tre deputati siciliani più sopra menzionati, la Regia Monarchia non fu sostenuta da nessun altro. In Senato se ne occupò un poco anche un altro siciliano, il professore Michele Amari, ma per oppugnarla (2).

GIURAMENTO (3).

73. Meno ancora si discusse intorno all'abolizione del giuramento di fedeltà dei vescovi verso lo Stato: tutti

(1) *Deputati*, 5 maggio 1875, p. 3011, col. 2 *(Discussioni)*, Taiani: « Io deploro questa abolizione, non perchè fossi propenso a tutte quelle formalità antiquate, che sapevano di ridicolo, ma perchè io l'ho vista funzionare da vicino. Questa Legazia aveva una facoltà la quale sola bastava per tutte, aveva il diritto di mettere il *veto* a tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica. — Ora, sarebbe bastata questa sola giurisdizione conservata, per creare il più potente dei mezzi di difesa contro questa gerarchia ecclesiastica ».

(2) *Senato*, 27 aprile 1871, pag. 531, col. 1-2, Amari M.

(3) 1. Ghilardi vescovo di Mondovì, « *La monarchia, la religione e la patria* difese dalle elezioni politiche del 10 mar. 1867 ». — Mondovì, tip. Issoglio, 1867, pagg. 40, in-8. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Risorgimento, A, 15, 22. — Vuole che il Ministero dichiari, che, quanto alle prossime elezioni del 10 marzo (pagg. 29-30) « i deputati cattolici potranno prendere [prestare] giuramento colle condizioni prescritte [cioè colle riserve prescritte dalla Chiesa], e che gli elettori potranno concorrere all'urna con tranquillità di coscienza ». Altrimenti, nè eletti nè elettori.

2. Pierantoni Augusto, *Il giuramento, storia, legge, politica*. Roma, tip. della Camera dei deputati, 1883; pagg. 408, in-8.

Pagg. 7-216 storia del giuramento presso tutti i popoli; pagine 255-68 incidente Crotti clericale (1867); pagg. 269 e seg.

erano persuasi che esso fosse incompatibile coi principii del separatismo e dell'incompetenza, e fu principalmente per ciò che venne abolito; al fatto che esso fosse inutile in quanto si poteva prestarlo con restrizioni mentali e procurarsi una facile assoluzione dalla Santa Sede, sebbene osservato (1), non ci si riflettè molto. Non si fece notare quale fosse la formola del giuramento, come il vescovo avrebbe dovuto promettere, fra le altre cose, di denunziare allo Stato i nemici e le macchinazioni contro il medesimo (2), come questa formola sussistesse ancora in Francia (3). L'abolizione del giuramento vescovile passò liscia, senza tanti discorsi, come una cosa naturale. Questo fu un motivo di più, per cui non si osservò, che il giuramento in qualche parte d'Italia esisteva anche pei benefizi minori. Vedremo appresso, che lo stesso errore accadde per la regia nomina; e che per questa, secondo lo spirito della Legge, la giurisprudenza ha ritenuto che la rinunzia fosse estesa anche pei benefizi minori, mentre il Consiglio di Stato ha emesso (24 ottobre 1873), a propo-

storia dell'incidente Falleroni repubblicano (1882) e della legge (1882). Le notizie storiche sono ordinate cronologicamente, non sistematicamente; ci sono molte digressioni.

(1) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 771, col. 1, Sineo: « Credo anch'io che questa rinunzia è affatto innocua. Un giuramento! E un giuramento da parte di chi può avere in capo una restrizione mentale; ma è una brutta commedia! Credete pure che non fate nessun sacrificio prescindendone ».

(2) Vedi p. es. Gallo A., *Codice Ecclesiastico Siculo*, vol. I, documento 212 (art. 29 del Concordato siculo-napoletano colla S. Sede, del 1818), pag. 123.

(3) Concordato del 1801-1802, art. 6 [presso De Champeaux, *Le Droit civil ecclésiastique français*... ou Recueil..., Paris, Courcier (1848), tom. II, pag. 12]: « Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du Premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants: — « « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit audedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; *et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement* » ».

sito di un caso verificatosi in Lombardia, un parere contrario ed inconseguente (1) riguardo al giuramento.

REGIA NOMINA.

74. Vivissima e lunga fu la discussione intorno alla rinunzia alla regia nomina o proposta pei benefizi. Quasi tutti convenivano che teoreticamente non dovrebbe essere in mano dello Stato; che è incompatibile col separatismo (2); ma le opinioni divergevano quando si veniva a trattare della modalità della rinunzia. Deve essere pura e semplice o condizionata? E come deve essere condizionata? Siffatte quistioni erano fondate sopra un'altra, l'incompetenza assoluta o relativa dello Stato in fatto di costituzione interna della Chiesa, domanda che nasceva naturalmente dal principio del separatismo. Questo da noi delineato era il fondo del problema; però esso non venne esposto in modo scientifico nella Camera; si discusse sulla modalità della rinuncia, ma senza formulare teorie; si discusse sull'articolo da votare, ma senza risalire ad una chiara esposizione dei principii. L'unico che si sia veramente innalzato a questi, fu il Pescatore; egli sviluppò abbastanza il suo concetto, siccome vedremo più sotto, quantunque forse non completamente: ma altri oratori non sorsero nè a confutare nè ad approvare il principio da lui enunciato.

All'abolizione della regia nomina alcuni opponevano una ragione pregiudiziale. Ricordavano come secondo il nostro *Statuto* (art. 18) i diritti in materia beneficiaria fossero esercitati dal Re, ed aggiungevano che il Parlamento non avesse facoltà di rinunziare ai medesimi, poichè essi ap-

(1) Così giudica anche il Tiepolo cit., pag. 56-57.

(2) Per convincere di ciò la Camera, che del resto ne era da per se stessa persuasa, non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere all'ipotesi di un guardasigilli protestante od israelita, le cui nomine di vescovi sarebbero state male accolte dai fedeli: prescindendo dai paesi cattolici, dove non mancano razionalisti ed israeliti, il caso si verifica spesso in Germania, ma senza produrre notevoli inconvenienti. *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 769, col. 3ª, Pisanelli: « Supponete che segga al Ministero di grazia e giustizia un israelita od un protestante; credete voi che i cattolici accoglierebbero con animo fiducioso la proposta che fosse fatta da un ministro di una religione diversa? »

partenevano alla Corona e non ad altri poteri dello Stato; che, se si avesse l'intenzione di abrogarli, bisognasse invitare il popolo ad eleggere un'assemblea costituente per modificare questo punto dello Statuto (1). Ma in Italia non s'è ancora mai eletta un'assemblea costituente: si è seguito il sistema di lasciar modificare qualche parte dello Statuto dagli organi stessi legislativi; e così si fece anche questa volta (2); l'obbiezione della incostituzionalità dell'abolizione trovò poca eco.

75. Lo stesso si dica di un'altra, anch'essa di carattere puramente giuridico. Voi, diceva il giurisdizionalista Mancini, conservando il regio patronato, rendete vana e incomprensibile la rinunzia alla regia nomina: poichè il Concilio di Trento, nell'abolire i patronati fondati su privilegi pontificii ossia Concordati, fece eccezione per quelli conferiti a sovrani: dunque la regia nomina non differisce dal regio patronato, cioè il diritto regio di proposta acquisito per mezzo di privilegio ossia concordato non differisce dal diritto regio di proposta acquisito colla dotazione del vescovato; non si può far differenza giuridica tra la regia nomina e il regio patronato (3). — Che dif-

(1) Cfr. *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 516, col. 3ª, Sineo; ibid., 11 marzo, pag. 751, col. 3, Ugdulena.

(2) *Deputati*, 2 febb. 1871, pag. 452, col. 2, Bonghi: « Quanto a me io ho proposto un'altra volta in questa Camera una risoluzione colla quale si dichiarasse che gli articoli dello Statuto potevano essere modificati dall'accordo dei tre poteri dello Stato senza bisogno di costituente apposita. Io persisto in questa opinione; ma si devono distinguere due diversi punti di dottrina. Certo, nel parer mio, i poteri dello Stato hanno diritto a modificare lo Statuto e diventare costituenti tutti insieme d'accordo; ma, quando uno Stato è retto da Statuto scritto, è necessario che vi sia indicato il modo col quale queste variazioni allo Statuto si possono introdurre; ora questo modo nel nostro Statuto non è prescritto, e bisogna principiare dal determinarlo ».

(3) *Deputati*, 13 marzo 1871, p. 760, col. 2, Mancini: « Ma nell'abolizione generale dei patronati fondati su privilegi, il Concilio [tridentino] fece due eccezioni: « « et exceptis Patronatibus super cathedralibus ecclesiis competentibus et exceptis aliis, quae ad Imperatores et Reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes ac supremos principes iura imperii in dominiis suis habentes, pertinent » ». Decreto Trident., Cap. 9, sess. 25, *De Reformat.* — Dunque il decreto del Concilio, che oggi ancora

ferenza giuridica non ne esista alcuna, non è esatto (1); ma questo argomento del Mancini non fu nè oppugnato nè approvato da alcuno; giacchè la questione non era giuridica, ma politica.

76. Il vero pernio della medesima era il principio dell'*incompetenza*. La separazione non può intendersi nel senso, che lo Stato rinunzi ad ogni diritto di vigilanza ed ispezione sulla Chiesa; questa ingerenza non è punto indebita, e ha da estendersi anche sulla costituzione interna della Chiesa; questa, associazione, o fondazione, o corporazione, è in dovere di sottoporre i suoi Statuti al Governo, il quale ha pure diritti più o meno ampî sulle elezioni dei capi, come, sebbene forse non nello stesso grado, per tutte le altre associazioni o corporazioni. Il motivo di quest'ultima ingerenza è non solo quello generico, che lo Stato ha diritto di porre condizioni al riconoscimento delle associazioni, fondazioni e corporazioni, sibbene, di più, l'altro speciale, che il vescovo ha una funzione non soltanto religiosa, ma anche morale; cioè non esercita solo una funzione esclusiva di una speciale associazione o fondazione o corporazione, sibbene anche una delle funzioni più generali e più essenziali dello Stato (2). Se oggi la Chiesa non adempie più a funzioni

è la legge fondamentale della società cattolica, stabilì che anche dove il diritto di nomina si fondasse su privilegi e concessioni fatte da Pontefici a Re ed Imperatori e capi di nazioni cui competessero *iura imperii*, cioè, le attribuzioni della civile sovranità, questi privilegi continuassero a costituire in avvenire un titolo legittimo di vero canonico diritto di patronato, perfettamente conciliabile colle leggi della Chiesa, e che voi non intendete di abolire, poichè nell'ultima parte del vostro articolo 16 [15 della Legge] dichiarate espressamente di mantenerlo e di non volervi introdurre la benchè menoma innovazione ».

(1) Vedi Hinschius, *Das Kirchenrecht*... cit. Bd. II, 1878, p. 692, nota 3, e ibid., pag. 691 e seg. (parla della regia nomina); cfr. con Bd. III, 1883, pag. 6 e seg., dove parla del patronato.

(2) Questo concetto delle funzioni si trova sviluppato benissimo da G. Piola, *La libertà della Chiesa*, Milano, Hoepli, 1874. Egli però non osserva come nella Camera dei deputati era stato ben formulato, quantunque non analizzato, dal Pescatore. — Nel passo, che ora riferiremo, il Piola fonda il diritto dello Stato di concorrere nell'elezione dei vescovi, non, come noi, sul fatto che questi esercitano funzioni anche morali, ma

esclusivamente civili, come la tenuta ufficiale dei registri di nascita, di matrimonio e di morte, la giurisdizione matrimoniale, ecc., esercita tuttavia delle funzioni che divide collo Stato e con altri Corpi, cioè quella morale, che è inseparabile dalla religiosa, quantunque non sia esclusivamente una dipendenza della medesima.

Siffatto ordine d'idee venne esposto dal Pescatore (1).

---

sull'altro che essi sono amministratori dei beni ecclesiastici. Ma in fondo il nostro concetto non differisce da quello del Piola; giacchè egli qui parla non dello stato presente della questione, ma dello stato ideale. Egli, cioè, sostiene, che la funzione morale dovrebbe avere organi speciali, indipendenti dallo Stato, come la religiosa, e come in parte l'ha anche la funzione scientifica; ma non nega che i vescovi frattanto esercitino una funzione morale e che perciò, sinchè essa dura, lo Stato avrebbe diritto di concorrere nella loro nomina. — Piola, pag. 82: « Ma se ai ministri della Chiesa non è più attribuita da noi alcuna funzione dello Stato; se non può considerarsi come tale neanche l'insegnamento della morale; essi però esercitano ancora una funzione che dipende dal potere civile [provvisoriamente, sino a quando non sarà riordinata la proprietà ecclesiastica e aboliti gli economati: ibid., pag. 83-84], la funzione cioè di amministratori dei benefizi ecclesiastici ». Quindi, pag. 83-84, sinchè non si aboliscano gli economati, si sarebbe dovuto conservare il concorso dello Stato nelle elezioni ecclesiastiche.

(1) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 772, col. 2, Pescatore: « E la ragione intima, la ragione permanente di cotesto istituto [della regia nomina e simili, cioè della partecipazione del potere civile nell'elezione dei vescovi], non è difficile, o signori, di rinvenirla. — E un concetto volgare che la Chiesa cattolica si limita al governo strettamente spirituale. — No, o signori: la Chiesa si attribuisce ed esercita con grande efficacia il *governo morale* del mondo. L'umanità è governata, o signori, sotto questo triplice aspetto: sotto il rispetto del governo economico e sociale (il potere civile); sotto il rispetto strettamente religioso (potere ecclesiastico); e sotto il rispetto morale, e questo terzo campo è il campo comune in cui si incontrano il potere civile ed ecclesiastico, è in questo campo che nascono i dissidi, i conflitti, perchè il governo morale è legato indissolubilmente e colla religione da una parte e colla politica dello Stato dall'altra. Ed ecco il perchè un prelato della Chiesa cattolica non può essere altrimenti considerato che quasi come un funzionario anche del potere civile o per lo meno lo Stato o il potere civile è legittimamente interessato ad esaminare e procacciare che la persona eletta all'esercizio del ministero

Ma, come dicemmo, nessuno sorse a sostenerlo o a confutarlo. L'importanza della questione non fu apprezzata. Il Bonghi, relatore, fondava il diritto del Governo alla nomina o proposta, sopra un fatto storico, i Concordati; e lo faceva cadere da per se stesso per l'abolizione di quelli; così egli scambiava la causa storica, occasionale, coll'altra intima, essenziale (1). Il Sineo, senza risalire agli alti principii, fece un passo più in là nell'applicazione di essi, formulando il problema, ma senza svilupparlo, se lo Stato abbia motivi non solo teorici, ma anche oggigiorno pratici, di sottoporre ad una revisione, non che gli statuti delle Chiese e della cattolica in ispecie, il suo contenuto dommatico, di vedere cioè se in questo non ci siano delle parti immorali e contrarie al diritto pubblico (2).

ecclesiastico, non già che sia capace di bene esercitare il ministero ecclesiastico (che di questo l'autorità civile non ha a preoccuparsi), ma sì che abbia tutte le qualità, tutte le disposizioni, che presenti le guarentigie, per cui si possa sperare che, nell'esercizio del governo comune, nell'esercizio del governo morale, non leda gli interessi legittimi dello Stato; ed è dunque un interesse legittimo, un interesse permanente ed immutabile che dà diritto al potere civile di intervenire, di ingerirsi anche nella nomina dei funzionari ecclesiastici della Chiesa cattolica ».

(1) Relazione Bonghi, stampata sotto il giorno 21 genn. 1871, *Deputati*, pag. 319, col. 3: « Ora è naturale che il regno d'Italia, il quale ha proceduto sinora nella sua legislazione come se i concordati non esistessero, rinunci sin da ora a questa partecipazione all'elezione del beneficiato, che si fonda sul diritto positivo degli indulti, dei concordati, delle consuetudini, poichè non l'ha dappertutto e l'ha diversamente limitato ed atteggiato ». — E nella discussione (*Deputati*, 14 marzo 1871, pagina 777, col. 1ª, Bonghi): « Adunque questo diritto [della regia nomina], che noi proponiamo di abbandonare, non è un diritto che scaturisce dalla natura stessa delle relazioni della potestà civile rispetto all'autorità ecclesiastica, ma è un diritto che, come è variamente esercitato, così variamente nasce da patti diversi bensì, ma da patti che voi, badate bene, avete annullati tutti ». — Il Tiepolo cit., pagg. 55-56, ripete le idee del Bonghi.

(2) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 770, col. 3ª, Sineo: « Eppure, o signori, aprite i libri dei teologi, aprite i libri specialmente di quei teologi che adesso sono così potenti in Roma; aprite quei libri e ditemi, colla mano sul cuore, se vi trovate una

Ma tale sua giusta arditezza non proveniva da una maggiore chiarezza di concetti; anzi egli, confondendo il diritto privato col pubblico, vedeva il fondamento precipuo della prerogativa della regia nomina in ciò, che lo Stato ha facoltà di regolare ogni successione, e quindi anche quella beneficiaria (1).

Le idee del Pescatore e la prima di quelle del Sineo non trovarono sostenitori quando sarebbe stato il momento di applicarle, sebbene non mancassero nella Camera nè qualche giurisdizionalista nè i razionalisti aperti. Il Mancini non si levò a sostenerle; il Morelli, il Crispi, il Bargoni, il Macchi ed altri tacquero anch'essi.

L'idea della maggioranza della Camera, idea propria degl'individui e non solo dei capi del partito, idea non solo della Destra ma anche di una parte della Sinistra, era quella dell'incompetenza dello Stato in fatto di costituzione interna della Chiesa, anche nel senso di semplicemente " promuoverne " la riforma (2); quanto alla

morale conforme alla vostra. Ora ditemi se lo Stato non avrà diritto di premunirsi contro chi professasse pubblicamente una morale perniciosa e pervertitrice ».

(1) *Deputati*, 14 marzo 1871, Sineo: « Le successioni intestate come le testamentarie non hanno fondamento che nella Legge. Come è regolata la successione dei beni privati, così si effettua sotto l'egida delle leggi dello Stato la successione nei beni dei quali il possesso è concesso alle corporazioni, qualunque ne sia il titolo, siano esse ecclesiastiche o laicali. — Lo Stato permette al vescovo di succedere nella prebenda del suo predecessore, ma glielo permette sotto certe condizioni. Il vescovo chiamato a *succedere* deve essere tale persona dalla quale lo Stato non possa aspettarsi che benefizi. — Ecco il fondamento del diritto di presentazione. Noi siamo nella cerchia comune dei diritti civili, del diritto pubblico di qualunque paese. — Non è dunque un'ingerenza che leda la libertà della Chiesa, come non è lesa la libertà dei privati dalle leggi che regolano la *successione*. — Ristretta la questione in questi termini, l'onorevole guardasigilli non può più dire, che essa non sia di competenza della Camera. Appartiene senza dubbio al potere legislativo di opporsi da un lato all'irruzione di una morale perniciosa, e di prescrivere le condizioni opportune per la *successione* nei benefizi, non meno che negli altri beni che sono nel territorio dello Stato ».

(2) La separazione e l'incompetenza, intese in questo senso, hanno recentemente avuto un'esplicazione scientifica nello *Stato e Chiesa* (cit.) del Minghetti. Egli respinge nei termini

revisione del contenuto dommatico, l'opinione del Sineo può dirsi quasi del tutto isolata, gli stessi razionalisti della Camera, interpellati, difficilmente si sarebbero pronunziati in favore della medesima. Ma posto pure o concesso il principio dell'incompetenza, una buona parte della Camera formulava e discuteva il quesito, se, escludendo la rinunzia pura e semplice del Governo al diritto di nomina o proposta, non potesse trovarsi un'altra modalità di rinunzia che, senza ledere il principio dell'incompetenza, avesse per effetto una riforma della costituzione interna della Chiesa (1). Altri volevano che la rinunzia

più recisi la competenza, nello Stato, anche di *promuovere* la riforma della costituzione della Chiesa; ibid., p. 180-81: « Finalmente (e questo raffigura tutto il concetto del Piola, almeno quale noi ce lo siamo formato) egli vorrebbe che lo Stato procacciasse la riforma interna della Chiesa, sia mediante la predetta costituzione delle amministrazioni della proprietà ecclesiastica [cioè colle congregazioni laiche amministrative], sia col promuovere la riunione delle assemblee deliberanti della Chiesa, ossia coll'eccitare la cultura del clero o in altri modi. [*Della libertà della Chiesa*, Milano, Hoepli, 1871, pag. 219] .... Ma perchè lo Stato possa promuovere una riforma, bisogna che egli abbia un'idea chiara e di ciò che è imperfetto nella vecchia forma, e di ciò che gli si può sostituire di nuovo, bisogna pertanto che abbia un ideale religioso al quale accostarsi. — Insomma, potrà lo Stato, introducendo il principio elettivo della amministrazione, mettere i fedeli in grado di far sentire e prevalere la loro volontà, non potrà mai surrogarsi ad essi e far le veci loro ».

(1) Lo stesso Bonghi, a nome della Commissione, non si mostrava contrario al principio dell'elezione popolare [*Deputati*, 31 genn. 1871, pag. 134, col. 2ª, Bonghi: « Ma la Commissione ha ragionato così: manteniamo l'*exequatur* e il *placet* sino a « quando avremo mutato la natura del benefizio ecclesiastico e creato un ente giuridico capace di rappresentare la proprietà ecclesiastica, meno intinto e viziato di feudalità; e quando invece *dalla parte dell'autorità ecclesiastica* sarà ripristinata, nelle elezioni dei vescovi, ed estesa ed accomunata a quella dei parroci l'ingerenza antica del laicato e del clero »]: ma voleva che provenisse « dalla parte dell'autorità ecclesiastica ». Però egli stesso, personalmente, aveva idee meno incompetentiste; così nella *Relazione* (stampata sotto il giorno 21 gennaio 1871, *Deputati*) dice (pag. 319, col. 2ª), che il Governo non può abbandonare la Chiesa in modo da dimenticare i suoi doveri cedendole quei diritti che appartengono ai fedeli, quali quello dell'elezione; ma, egli soggiunge, per motivi politici

fosse assolutamente condizionata, poco occupandosi della competenza od incompetenza.

77. Si proponeva che lo Stato cedesse il diritto di nomina o proposta, ma a favore dei fedeli. Poi alcuni volevano che la rinunzia fosse a favore dei fedeli in genere, altri che a favore del solo clero, altri ancora a pro di una sola parte del clero e specialmente del capitolo cattedrale; ecc. Quali erano gli argomenti addotti in favore della rinunzia condizionata in questo senso nelle varie sue distinzioni? Storici e razionali. Si diceva che originariamente il regime della Chiesa era stato democratico, i vescovi eletti dal popolo e dal clero, che questo diritto era passato in mano del principe come rappresentante del popolo, che se il principe doveva cederlo, dovesse restituirlo agli antichi possessori, a quelli da cui lo aveva ricevuto, al clero e al popolo (1), come aveva proposto il Pantaleoni nel 1860-61 (2). E, quand'anche la storia non fosse stata questa, la ragione ci dice, che ogni società ha il diritto di eleggersi i suoi rappresentanti, e il medesimo criterio è da applicarsi a quella dei fedeli.

Gli avversari negavano la verità dell'argomento storico, o negavano la legittimità della conseguenza tirata dagli argomenti storico e razionale. Dicevano fosse erroneo, che il vescovo originariamente sia stato eletto dal clero e dal popolo (3); che questo non aveva altro diritto che

questo argomento s'è dovuto rimettere ad un tempo futuro; cioè per quei medesimi motivi per cui già sin dal principio della Relazione aveva detto (ibid., pagina 341, col. 1ª), che la Giunta avrebbe preferito di guarentire la libertà, e di tutte le Chiese, non per via di privilegi, sibbene modificando il diritto pubblico interno. Sulle idee del Bonghi intorno all' incompetenza vedi pure ibid. le pagg. 349, col. 3ª, e 350, col. 2ª.

(1) Per esempio, *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 750, col. prima, Carutti: « Credete voi giunto il momento di rinunziare a questo diritto che legalmente possedete? Ebbene a me sembra che voi non dovete spogliarvene se non a favore di coloro cui spetta secondo la disciplina ecclesiastica, secondo quel diritto storico che credo nessuno in questa Camera e pochi forse fuori di qui vorrebbero porre in dubbio ». Ibid., 25 genn, pag. 376, col. 3ª, Coppino: « Nè mi curerei delle scemate difese dell'autorità laica, se i diritti ond'essa si spoglia avesse restituito alla congregazione dei cattolici che sono nel regno ».

(2) Progetto Pantaleoni, art. 13, e vedi sopra nel n. 9.

(3) *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 748, col. 2, Minghetti.

dell'assenso od acclamazione, ma l'elezione vera e propria veniva fatta dal solo clero, anzi da una sola parte del clero, dai funzionari più alti fra esso insieme ai vescovi delle vicine diocesi e al metropolitano, anzi specialmente da questi ultimi. [E ciò è vero]. E, riguardo all'argomento razionale, vero è che ogni società ha logicamente il diritto di eleggersi i suoi capi, i suoi rappresentanti; vero è che anche la società religiosa ha questo diritto; nè noi, si diceva, intendiamo negarlo; noi vogliamo soltanto non obbligarla a far uso del medesimo come accadrebbe se rinunziassimo con tal condizione (1); se vorrà servirsene, l'ha da veder essa, noi rappresentiamo qui i cittadini e non i fedeli (2); non ci entriamo, nè vogliamo entrarci,

(1) *Deputati*, 22 genn. 1871, p. 397, col. 2, Berti: « Io ammetto, per esempio, che sarebbe un benefizio grandissimo se il laicato potesse concorrere più vivacemente di quello che non fa ora nella Chiesa. Io credo che la società religiosa ci guadagnerebbe moltissimo ». Ma lo Stato non può imporre questa riforma: « Credete voi, che nel mentre diciamo alla Chiesa, voi sarete prosciolta da tutti i vincoli, noi faremmo bene a cominciare a dirle: però vivrete secondo questo modo, e tutte le volte che volete mutare tenore, sarete obbligata a presentarvi davanti al potere esecutivo, o giudiziario o legislativo per domandare il permesso di mutare la vostra costituzione! » — Ibid., 11 marzo, pag. 718, col. 2-3, Minghetti: Si dice: « Se per qualunque cagione lo Stato abbandona le sue prerogative, deve restituirle a chi di ragione, non al Papa di cui accrescereste così l'oltrepotenza e l'orgoglio, ma a coloro che hanno motivo di bene usarne. — Quest'argomento pecca, a mio avviso, in ciò che presuppone sempre nello Stato una competenza nelle questioni ecclesiastiche. A mio avviso, lo Stato nè sa nè può regolare l'ordinamento interno della Chiesa ». — Ibidem, 11 marzo, pag. 770, col. 1ª, Pisanelli: « Io respingo tutte quelle proposte con le quali si deferisce la nomina del vescovo a capitoli o ad altri collegi. Con qual potere il legislatore potrebbe oggi rinnovare le discipline ecclesiastiche, ordinare la Chiesa! »

(2) Ibid., 13 marzo, pag. 761, col. 1, Ercole: « In quanto poi al resto ed all'avvenire, ci pensi la Chiesa a far valere i suoi diritti; mai non spetta ad un'assemblea politica lo stabilire il modo con cui si debbono fare le elezioni dei vescovi ». Cfr. 16 marzo, pag. 797, col. 2, Peruzzi, passo che riferiremo a proposito dell'appello *ab abusu*. — Ibid., 11 marzo, pag. 751, col. 2, Michelini: « Ma noi non siamo competenti a determinare da chi e in quale guisa si debba esercitare il diritto elettorale circa i ministri dell'altare. *Noi qui rappresentiamo i cittadini, non i fedeli* ».

non ci opporremo (1): se la società ecclesiastica ha in sè tanta vigoria da subire una riforma, non c'è del resto bisogno che noi la promoviamo, essa può iniziarla da se stessa (2); anzi, aggiungeva il senatore Poggi, crediamo che non sia difficile (3).

Ma si rispose benissimo: Voi aggiungete il sarcasmo; che cosa infatti significa, che col rinunziare puramente e semplicemente non intendete opporvi a che i fedeli si eleggano essi stessi il loro rappresentante, il loro vescovo? Formulatevi la cosa praticamente. Il Papa nominerà un vescovo; una parte dei fedeli supponiamo che si riunisca ed elegga un altro; naturalmente si viene a collisione tra i due vescovi e tra i fedeli elettori e i fedeli astensionisti, i quali ultimi saranno insufflati dal vescovo pontificio e con

(1) *Deputati*, 13 marzo 1871, pag. 766, col. 1-2, De Falco guardasigilli (succeduto al Raeli durante la discussione della Legge): « Nè l'articolo proposto dalla Commissione pregiudica in qualsiasi modo il diritto dei fedeli di dare all'associazione cattolica uqella organizzazione che loro piaccia. — Mercè di esso si rinunzia unicamente ad un diritto finora esercitato. Spetta alla associazione cattolica, spetta al clero di far fruttificare, a loro vantaggio, e per mezzo della libertà che loro viene concessa, simile rinunzia ».

(2) Ibid., 14 marzo, pag. 777, col. 2, Bonghi: « Ebbene, se nella Chiesa vi sono forze morali atte ad ordinarla altrimenti, ad influire nel suo governo, esse saranno efficaci da sè. Ma se non ci sono, le vostre congregazioni parrocchiali, le vostre congregazioni diocesane saranno atte a crearle esse? Potranno disordinarle peggio; ma ricostituirle nè punto nè poco ». — Nel medesimo senso il Pantaleoni, *Libertà*, ecc., cit., pag. 58: « Ma qual prova migliore che i popoli non fossero parati ad esercitare quella libertà di elezione, di quella che ne offre la stessa legge delle guarentigie? In quella il Governo rinunziò per sè alla nomina o presentazione dei Vescovi, e chi impediva ai popoli d'impadronirsene come di cosa loro? Invece le lasciarono e le lasciano ancora senza reclamo in mano al Papa ed alla Romana Curia, salvo le tenui riserve dell'articolo 16. — Gli è che se in Italia qua e là pur rimanesse qualche traccia di quelle nomine parrocchiali che un dì furono il diritto comune di tutti i paesi cattolici, la nomina agli episcopati è scaduta al tutto, da quattro secoli forse in quasi tutta l'Italia, a tale che la tradizione popolare perfino ne è morta ». Idem a pag. 85.

(3) *Senato*, 29 aprile 1871, pag. 549, col. 1 (discorso tenuto il giorno 28, e stampato sotto il giorno 29).

tutta probabilità anche dal clero: allora interviene la polizia, e questa a chi darà ragione? Naturalmente non vorrà e non potrà risolvere una quistione di principii, essa procede sommariamente, ed appoggerà l'autorità costituita, il Papa ed il suo vescovo (1). Dunque il significato pratico della rinunzia pura e semplice non è dubbio; si risolve in una cessione a favore del Papa; cioè voi venite indirettamente a sancire il governo assoluto della Chiesa, assolutismo che ha conseguenze fatali pel clero, pei fedeli e per lo Stato. — Nè è vero, come voi dite, che se i fedeli sono capaci di subire una riforma, non ci sia bisogno che noi la promoviamo; altro è subire, altro prendere l'iniziativa. E di più (si sarebbe potuto aggiungere), voi colla rinunzia pura e semplice mettete un ostacolo gravissimo a questa iniziativa; poichè è impossibile che nelle condizioni odierne della Chiesa italiana, mentre la gente colta è indifferente o incredula, e la fede non resta che nel basso popolo ed ivi stesso non sempre intatta nè sempre viva, è impossibile, diciamo, che questo popolino incolto o le pochissime persone colte davvero credenti prendano per ora l'iniziativa di una riforma costituzionale della Chiesa, o, se anche la prendano, riescano a trovar seguito tra i fedeli e a superare l'opposizione della gerarchia ecclesiastica, la quale non si limiterebbe a protestare platonicamente, ma ecci-

(1) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 770, col. 2, Sineó: « Io domando a chiunque sia pratico del modo con cui si procede fra le nostre popolazioni, quale sarà il mezzo con cui una volta che al Sommo Pontefice verrà conferito il diritto generale di nominare a tutti i benefizi maggiori o minori, in qual modo si possa costringere la Santa Sede a rinunciare ad una parte dei diritti che si saranno da essa acquistati per fatto vostro! » — Ibid., 16 marzo, pag. 796, col. 1, Sineo: « Avete sentito l'onorevole Bonghi, avete sentito altri oratori a dire: il popolo può rivendicare i suoi diritti al di fuori di ogni influenza parlamentare. Ma come li rivendicherà? Col bastone? Quando si imporrà ad una popolazione un antistite contrario alle buone idee, alle buone inclinazioni di essa, quando le si imporrà un antistite che predichi la morale del beato Alfonso dei Liguori, per esempio, e colla sua voce sempre autorevole per la posizione occupata, pervertisca il senso morale pubblico, ebbene non avremo altro mezzo che la *ribellione* per liberarcene! Ma la ribellione! Le leggi di sicurezza pubblica provvederanno in favore dell'improbo antistite e contro il popolo che vorrà rivendicare la libertà di conservarsi onesto e morigerato ».

terebbe il popolo contro i novatori; dunque i loro sforzi naufragherebbero; la gerarchia coll'uso rafforzerà le sue pretese elettorali; e quando mai poi i cattolico-liberali si trovassero più numerosi e più forti, avrebbero contro sè un diritto acquisito coll'usucapione. — E poi, si diceva, lasciamo da parte il problema, se la rinunzia condizionata riesca o no un'ingerenza nella costituzione della Chiesa: certo si è che non sarebbe perturbatrice, che non sarebbe indebita, perchè alla fin fine non si tratta che di restituzione (1). — Ad ogni modo, si aggiungeva, la riforma costituzionale sarebbe utile allo Stato non che alla Chiesa, sarebbe morale; se i fedeli sono incapaci di iniziarla da sè stessi, lo Stato ha il dovere di aiutarli, di promuoverla (2).

78. Non potendo superarle di fronte, si attaccarono di fianco le funeste conseguenze del principio dell'incompetenza. Si disse: Ebbene, voi credete che rinunziando in favore del clero, o del clero e del popolo, modifichereste indebitamente la costituzione interna della Chiesa; noi d'altra parte vogliamo evitare le funeste conseguenze di una rinunzia pura e semplice; quasi tutti poi intendiamo separare lo Stato dalla Chiesa: dunque la rinunzia è necessaria per la separazione; ma salviamo capra e cavoli; rinunziamo non in favore del clero e del popolo, ma nemmanco puramente e semplicemente; rinunziamo solo pel caso che il vescovo sia eletto dal clero e dal popolo (3).

(1) *Deputati*, 27 genn. 1871, pag. 399, col. 3, Abignente: « Come mai si venga a perturbare e religione, e morale, e leggi, e società coll'ordinare secondo giustizia, e la presentazione ai benefizi e l'amministrazione delle temporalità di essi, io non so vedere. Alla fine delle fini si tratta di restituzione » [ai fedeli].

(2) Così il Mancini, ma non chiaramente; *Deputati*, 13 marzo, pagina 761, col. 2: « Se pure è necessario che la Chiesa da se stessa si riformi e ritorni nella forma canonica, voi dovete *promuovere* ed *attendere* codesto movimento ». — Più chiaramente, e giustamente, il Piola, *Della Libertà*, cit., pag. 250: « Esso [lo Stato] deve anche procurare il miglioramento della Chiesa, *in quanto essa è un'istituzione sociale*; deve, in questo senso, educarla ».

(3) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 771, col. 1, Sineo: « Si adotti pure la formola concordata fra la Commissione ed il Governo, e si rinunzi dal Governo al diritto di nomina, presentazione e proposta nella collazione dei benefizi, ma soltanto in quelle diocesi, nelle quali le elezioni dei funzionari ecclesiastici saranno fatte dal clero e dai fedeli. — Noi non abbiamo bisogno

Questa via di mezzo era suggerita non solo per l'inconciliabilità delle due opinioni opposte, ma anche per la circostanza di fatto che, quand'anche il Governo avesse fatto una rinunzia in favore del popolo, quando pure cioè avesse promosso così la riforma della costituzione della Chiesa, essa non avrebbe potuto nei primi tempi effettuarsi, difficilmente il popolino avrebbe saputo resistere alle insufflazioni dell'alto e del basso clero per seguire i pochissimi cattolici illuminati (1). Ma neppure questo mezzo termine fu accolto.

79. Altri, penetrati pure della resistenza che esso avrebbe incontrato presso la Curia pontificia, suggerivano come stadio primitivo, che non si facesse per ora luogo al principio della separazione in questa materia, che non si desse nominalmente al popolo e al clero il diritto dell'elezione; ma gli si attribuisse in certo qual modo di fatto; cioè, in caso di vacanza, il Re si faccia designare dei candidati dal clero e dal popolo, e poi li proponga egli in suo nome alla Santa Sede. Così questa non potrà opporsi alla istituzione canonica dei proposti, perchè il diritto di nomina di fronte ad essa resta il medesimo di prima (2).

di fare concordati col potere spirituale: *gli lasciamo perfettamente libera l'azione* ». Ecco i termini precisi del suo articolo sostitutivo, che non fu approvato; ibid., pag. 778, col. 2: « È fatta rinuncia dal Governo al diritto di nomina, presentazione o proposta nella collazione dei benefizi maggiori, in tutte le diocesi nelle quali l'elezione dei funzionari ecclesiastici sarà restituita al clero ed al popolo ».

(1) *Deputati*, 11 marzo 1871, p. 748, col. 3, Minghetti: « Ma vediamo che ne avverrebbe nella pratica. Se il Parlamento facesse quello che taluni dei nostri colleghi ci propongono con alcuni emendamenti, sapete voi che cosa ne avverrebbe? Che i fedeli non accetterebbero il vostro dono, ed il Papa lo respingerebbe ». — Ibid., pag. 751, col. 3, Ugdulena: « Io comprenderei, se pure non s'incontrasse ostacolo nelle disposizioni dello Statuto, comprenderei che il capo dello Stato rinunziasse questo diritto nelle mani dei fedeli e del clero. Ma, mi si risponde, ed è la ragione per la quale io medesimo non posso acconsentire alla creazione delle così dette congregazioni diocesane e parrochiali, mi si risponde: nè i fedeli ripetono da voi questo diritto, nè la Chiesa di Roma lo riconoscerebbe più, quando esso più non risiedesse nel capo dello Stato, ma fosse trasmesso ai fedeli ».

(2) Ibidem, pag. 751, col. 3, Ugdulena: « Quando venisse il tempo di questa conciliazione [tra il Papato e l'Italia], che è

Tale sistema avrebbe avuto dei pregi se fosse stato adottato in un'epoca di pace fra lo Stato e la Chiesa, giacchè questa è tenace delle viete forme ed avrebbe così più facilmente accettato una riforma costituzionale presentata per via indiretta (1). Ma in tempo di guerra, come durante la discussione della Legge e come oggi, questo pregio vien meno; poichè il Papa non solo non accetterebbe un candidato presentatogli in modo indirettamente popolare, costituzionale, ma non accetta neppure i candidati un po' liberali propostigli addirittura dal Re, e, liberali o ultracattolici, non permetteva che presentassero le bolle d'istituzione per l'*exequatur* beneficiario al Governo italiano che egli non riconosce e sino a pochi anni addietro cercava ancora di farle presentare con sotterfugi e restrizioni mentali (2). — Non esistendo, per mancanza di opportunità, il pregio, di questo sistema non restava che il difetto della complicatezza maggiore che in quelli della rinunzia in favore del clero o del popolo, o della

nei desideri di tutti, e che anche io affretto coi miei voti, chi impedirebbe al capo dello Stato di consultare il suffragio dei fedeli e del clero, prima di fare coteste proposte alla Sede pontificia? La proposta verrebbe sempre dal capo dello Stato, e non potrebbe rifiutarsi per questo solo che egli ne avesse prima richiesto il suffragio o il consenso dei fedeli e del clero. Si potrebbe istituire in una forma qualunque, secondo la quale il clero ed il popolo dessero il loro suffragio in favore di tali o tali altri ecclesiastici; e quelli che riuscissero proposti in questa guisa, il potere civile potrebbe benissimo presentarli al Sommo Pontefice ».

(1) Questo fatto è stato recentemente accentuato fra noi dal Padelletti, *La politica ecclesiastica ecc.*, cit., pagg. 655-56: « Io non convengo però coll'on. Bonghi, quando sostiene che siano quelle armi [del giurisdizionalismo, e in questo caso specialmente il *veto* dei Governi nel Conclave] oramai vecchie e spuntate. Noi, gente nuova rivoluzionaria, commettiamo facilmente l'errore di credere che la Curia Romana si combatte meglio coi fucili a retrocarica che colle partigiane e colle mazze ferrate del Medio Evo. Ma la Curia è istituzione eminentemente conservatrice, e, quando gli Stati mostrino una decisa volontà di opporsi alle sue pretese d'indipendenza, essa riconosce più facilmente i diritti storici esercitati per molti secoli dai Governi, e vi si sottomette più volentieri che non alle nuove formole dei tempi nuovi ».

(2) Della presentazione delle bolle parleremo distesamente appresso.

rinunzia in favore dei medesimi solo nel caso che ne approfittassero. L'autore stesso si accorgeva dell'inapplicabilità delle sue idee per il presente, quindi egli non le formulava in una proposta di legge, proponeva invece, che il Governo ritenesse intanto il potere elettorale come depositario aspettando tempi migliori (1).

80. Un altro sistema tendeva a diminuire l'opposizione della Curia Romana all'idea costituzionale, non in modo indiretto per via di sotterfugi, ma in modo aperto e sicuro, cioè *rinunziando* non *in favore* del clero e del popolo, ma *del solo clero*, come aveva pensato per un momento il Cavour (2). Secondo il concetto moderno che la Chiesa cattolica ha di sè, il clero è il *populus docens*, e il laicato il *populus discens* (3): sarebbe quindi strano, che gli scolari eleggessero i loro maestri o i pupilli i loro tutori: ma siffatto inconveniente scomparirebbe quando il vescovo fosse eletto dal clero senza la partecipazione del laicato, come del resto in parte avveniva nei primi secoli della Chiesa.

Questo sistema, accennato ma non proposto formalmente nella Camera, non presenta davvero nessun pregio, sibbene solo dei difetti. Nessun pregio, perchè è incapace di evitare da una parte l'opposizione della Curia, e di produrre dall'altra utili risultati. Ed invero, oltrechè nei primi secoli del Cristianesimo il clero, al pari del popolo, prestava più tosto il suo assenso, l'acclamazione, nell'elezione del vescovo, anzichè eleggerlo esso stesso, oltre a ciò, dico, questa forma di elezione vescovile non esiste forse in nessuna parte del mondo, sarebbe sempre una novità per la Curia romana, e quindi verrebbe sempre combattuta. Anzi non sarebbe una semplice novità, sibbene una novità con precedenti pericolosi. Ed invero è ben

(1) *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 751, col. 2-3, Ugdulena: « Ma io per me non so perchè il potere civile, volendo pure spogliarsi di questo diritto, debba abbandonarlo nelle mani del Pontefice, e non mantenerlo nelle sue, piuttosto come depositario, aspettando un tempo più felice, che forse verrà ». Cfr. la col. 3 ibid sopra (a pag. 613, n 5) riferita.

(2) Risposta all'art. 13 del progetto Pantaleoni; ma confr. l'art. 5 del capitolato Cavour.

(3) Vedi per esempio E. Friedberg. *Lehrbuch des Katholischen und Evangelischen Kirchenrechtes*, 1ª ediz. 1879 (2ª ediz. 1884), pagg. 5-6.

noto il celebre sinodo diocesano pistoiese della seconda metà del secolo scorso, come in esso il vescovo Scipione dei Ricci abbia dato ai preti voto non solo consultivo, ma anche decisivo, e come questa innovazione democratica e costituzionale sia stata condannata e perseguitata dalla Curia romana. Quanto questa non dovrebbe credere, e a ragione, più pericoloso il voto elettorale del prete sul vescovo, che il voto decisivo nel sinodo diocesano? Quivi non si possono definire che quistioni di disciplina, e soltanto diocesana, senza derogare alle norme del diritto comune pontificio o conciliare; non è lecito definire nuovi dommi (1). Le facoltà del sinodo diocesano sono adunque ben ristrette, e il concedere in esso il voto decisivo ai preti non sarebbe poi tanto pericoloso; il pericolo consisterebbe più tosto nell'infrazione di un principio, nell'assimilazione del basso clero all'alto, il quale possiede voto deliberativo nei concili. Se il clero avesse, invece, il voto deliberativo di eleggere il vescovo, diventerebbe meno dipendente dal medesimo, lo forzerebbe a concessioni preventive tacite e forse anche scritte, nell'interesse singolare, privato dapprima e poi forse anche nell'interesse di classe, come hanno fatto spesso i cardinali col futuro Papa. Così sarebbe sconcertato tutto l'organismo della Chiesa. La Curia romana vede benissimo questi pericoli, e certo non acconsentirebbe, se non quando fosse messa proprio colle spalle al muro, a far eleggere il vescovo dal clero; preferirebbe più tosto la nomina regia; s'ingannavano quei deputati i quali credevano, che il Papa tra questi due estremi avrebbe preferito il primo (2).

(1) Vedi per esempio Hinschius, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland*, Bd. III, 1883, pagg. 660-61.

(2) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 772, col. 1, Pescatore: « Ci disse [il guardasigilli De Falco] che l'offerta della libertà al clero diocesano è un'offerta illusoria, perchè il Papa non ne permetterà l'esercizio. Nei primi momenti, o signori, lo credo anch'io; ma, mitigate col tempo le attuali asprezze, se il Governo tien fermo all'esercizio del diritto dello Stato, quando il Sommo Pontefice si veda per lunghi anni e senza speranza di mutazione posto fra l'alternativa o di lasciare le sedi vacanti o di accettare le persone designate dal Governo per sua propria scelta, allora, io credo, comprenderà la migliore utilità della Chiesa e troverà assai meglio che le persone dei funzionari ecclesiastici sieno designate dal clero diocesano,

E poi quali buoni effetti arrecherebbe per lo Stato, per la Chiesa, per la moralità l'elezione del vescovo affidata al clero? Quali sono i sentimenti e la capacità del nostro clero così detto basso? Prima del 1860 ce n'erano dei colti e dei liberali, specie quelli che avevano assistito alle scene del 1848 quando Pio IX si era pronunziato per la libertà ed indipendenza italiana. Ma allorchè il Papa cangiò bandiera, fu naturalmente seguito da una gran parte, anzi dalla maggior parte del clero; i preti liberali nel 1860 costituivano l'eccezione, quantunque non tanto rara; dopo il 1860 pochi fra essi rimasero fermi nell'antica fede (1), sia perchè la Curia romana divenne ancora più ul-

sul quale egli può ben anche esercitare un'onesta e potente influenza ».

(1) Per fissare un po' le idee, crediamo utile accennare ai due seguenti fatti, cioè al numero dei preti eletti deputati nelle prime elezioni generali del Regno d'Italia (1861), e alla petizione del clero italiano contro il potere temporale. « *Indice generale dei lavori del Parlamento italiano. Legislatura VIII, 1861, Sessione 1ª. 1° Periodo, dal 18 febbraio al 23 luglio 1861. Camera dei Deputati.* Torino, eredi Botta, 1862. Si trova ordinariamente premesso al volume rispettivo degli *Atti Ufficiali del Parlamento* ecc. Pagg. 5-10: « Elenco alfabetico dei membri della Camera dei deputati ». Estraggo i nomi e i collegi dei sacerdoti: pag. 5, Amicarelli sacerdote Ippolito, collegio Agnone; Bravi sac. Giuseppe, coll. Caprino; pag. 7, Dorucci sac. Leopoldo, coll. Popoli; Greco sac. Antonio, coll. Catanzaro; Lanza Ottavio dei principi di Trabia-Butera sac., coll. Serradifalco; pag 8, Maresca sac. Mariano teol., coll. Sorrento; Palomba sac. Pietro, Napoli 9° colleg.; pag. 9, Robecchi sac. Giuseppe, coll Vigevano; Sanguinetti sac. Apollo, dottore in filosofia, coll. Cairo; pag. 10, Ugdulena monsignor Greg.. coll. Marsala; Valenti sac. Flaminio, coll. Monopoli: in tutto 11. Pagg. 10-11. « Deputati che non vennero ammessi nella Camera o che cessarono dal farne parte ». Estraggo i nomi dei sacerdoti: Buonomo sac. Vincenzo, primicerio della cattedrale di Gaeta, collegio Mola di Gaeta, annullata l'elezione per incompatibilità d'impiego: Del Drago sac. Giuseppe, canonico della collegiale di Rutigliano; collegio di Acquaviva, annullata l'elezione per incompatibilità legale: Lambruschini sac. Raffaele; coll. Cagli, annullata l'elezione per aver accettata anteriormente la carica di Senatore del Regno: Miele arciprete e canonico Antonio; coll Lacedonia, annullata l'elezione per incompatibilità legale: in tutto 4, tutte annullate per incompatibilità legale. — Elezioni di sacerdoti, comprese quelle annullate, in tutto 15.

tra-cattolica, sia perchè il Governo italiano colle riforme politico-ecclesiastiche dava sospetti di tendenza anti-religiosa, sia perchè il clero si trovava leso nei suoi interessi materiali dalle leggi di soppressione delle corporazioni monastiche (1866), e di liquidazione dell'asse ecclesiastico (1867), sia, infine, per isfuggire alle persecuzioni dei vescovi. Nel 1870-71 i pochi sacerdoti liberali persistenti del 1848 erano in gran parte venuti meno a causa della morte; altri, per le ragioni accennate, avevano cangiato bandiera prima o dopo il 1860; sicchè la grandissima maggioranza anzi quasi la totalità del clero era ultra-cattolica, presso a poco quanto ai giorni nostri; oggi esso è divenuto ancora più clericale per la legge fisica della velocità acquistata, per la morte degli ultimi rimasugli degli antichi preti liberali, per la decadenza più profonda degli studi dei seminari e l'ignoranza conseguentemente accresciuta. Dunque i preti erano clericali: essi, pertanto nell'elezione del vescovo, si sarebbero messi ai servizi dell'alto clero, del Papa; sarebbero stati i ciechi strumenti di questo. Avrebbero cercato di ottener delle concessioni, ma del genere di quelle che sopra accennammo, nell'interesse loro privato, non mai nell'interesse della Chiesa, dei fedeli, della moralità, del costituzionalismo e del liberalismo, dello Stato italiano, della civiltà.

Che essi fossero liberali si sottintende da per se stesso, poichè la Santa Sede diceva e dice che *non expedit* (o in altri termini di fatto proibisce) l'esercizio del diritto elettorale politico attivo e passivo anche ai laici in Italia. Nell'elenco premesso al volume 20 nov. 1861 - 17 aprile 1862, al nome del Lanza non è apposto l'epiteto di sacerdote, e a quello del Greco Antonio è apposto l'epiteto di professore e non più l'epiteto di sacerdote. Per le persone che non abbiano famigliarità colla nostra storia parlamentare, crediamo non inutile l'avvertire che il sacerdote Lanza non è il Lanza che fu Presidente del Consiglio. — Oggi nella nostra Camera dei Depulati non c'è alcun sacerdote, almeno che conservi l'abito tranne il Buffardeci, del collegio di Siracusa, il quale non ha mostrato alla Camera di avere idee speciali in fatto di politica ecclesiastica, ed ignoro in quali rapporti si trovi con la curia vescovile; è seguace del Crispi.

Petizione di novemila sacerdoti italiani a S. S. Pio IX ed ai vescovi cattolici con esso uniti. Torino, Unione tipografico-editrice, 1862. Contemporaneamente 211 vescovi facevano un indirizzo in senso contrario, al Papa. — Vedi Bianchi C., cit. febbraio, pagg. 380-82.

[614-15]

Questo sistema, dunque, senza possedere il pregio di scansare l'opposizione della Santa Sede, non avrebbe conseguito lo scopo che esso si proponeva, cioè il bene vero della Chiesa e dello Stato. Non ci distendiamo poi sulla incompletezza del suo costituzionalismo, sulla stranezza logica che il vescovo venga eletto dal solo clero, come se il Deputato fosse eletto dai soli ufficiali governativi (1): si aggiunga che il mezzo principale di rendere democratica la Chiesa e di ravvivare l'interesse dei fedeli, non è tanto la partecipazione del basso clero al potere, quanto quella del laicato stesso.

81. La *rinunzia in favore del Capitolo cattedrale*, costituiva un sistema analogo a quello or ora esaminato, anch'esso accennato, ma non proposto formalmente nella Camera, sistema che avrebbe potuto sfuggire davvero all'opposizione della Santa Sede, e presentare anche qualche vantaggio, quantunque ben piccolo. Esso avrebbe avuto non solo dei precedenti storici veridici, ma degli esempi contemporanei e presenti, così in gran parte della Germania, ecc.: il Papa non avrebbe avuto, pertanto, motivo plausibile di opporvisi in Italia. Tal genere di rinunzia, per isfuggire all'accusa dell'indebita ingerenza, si sarebbe potuto modificare secondo alcuno dei sistemi esposti, aggiungendo cioè che lo Stato avrebbe rinunziato solo quando il Capitolo avesse voluto approfittare del diritto concessogli, o riservando nominalmente sempre al Re il diritto di nomina e sottomettendolo alla proposta del Capitolo. Ma, comunque combinato, quali vantaggi ne avrebbe cavato lo Stato, la comunità dei fedeli?

Tale quistione, come quella che sopra esaminammo intorno ai preti, si risolve nell'altra: quali sono i sentimenti degli elettori? Qualcuno asseriva (2), che, se nel

(1) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 751, col. 2, Michelini: « È desiderabile che il diritto elettorale sia esercitato dai fedeli, non dai soli preti; perchè sarebbe così assurdo come se in un Governo tutti i pubblici ufficiali esercitassero simile diritto elettorale, esclusi gli altri. Deve cessare il monopolio dei preti ».

(2) Ibid., 16 marzo, pag. 797, col. 3, Peruzzi: « E se il Papa non nomina i vescovi, già altra volta io vi dissi come l'amministrazione delle sedi vacanti sia, dal punto di vista ecclesiastico, nelle mani dei Capitoli. E chi vi ha al dì d'oggi più ostile a noi, checchè vi abbia detto in contrario qualche oratore, chi ha più ragione che i canonici di esserci ostile! » —

clero c'era una classe ostile al Governo, al presente ordine di cose, era appunto anzi tutto quella dei canonici, poichè erano essi che, tra il clero secolare, avevano sofferto maggiormente dal Governo italiano, il quale colla liquidazione dell'asse ecclesiastico ne aveva, appena quattro anni addietro, stremato considerevolmente le rendite, e, per motivi di amministrazione, non avendo potuto cominciare a pagar subito gli assegni, aveva a taluni di essi fatto soffrire proprio la fame (1). Altri protestava a favore di questa classe a cui apparteneva (2); e la sua

---

Giacchè noi, continuava il Peruzzi, li abbiamo ridotti allo stato di miseria.

(1) In prova ed esplicazione della veridicità di questo fatto, basti citare il seguente passo; *Senato*, 22 aprile 1871, pag. 499, col. 3, Cambray-Digny: « Ora, o signori Senatori, sapete voi a qual somma ascendessero a tutto il 1869 le liquidazioni fatte? Ascendevano ad un milione! e rimanevano a farsene 6 milioni, dei quali 6 milioni sono state operate, per le ragioni che or ora dirò, liquidazioni provvisorie per due milioni: e sono rimasti così altri 4 milioni, ai quali a tutto il 1869 l'amministrazione non aveva neppure pensato. — È accaduto dunque che a molti enti ecclesiastici si sono presi i beni e non si è fatto la liquidazione, per conseguenza non si è pagata la rendita; quindi, come ben potete vedere, vennero reclami da tutte le parti, reclami giustissimi poichè si trattava di pane. Allorchè io ebbi l'onore di reggere il Ministero delle Finanze erano appena cominciate queste liquidazioni. I reclami si fecero così vivi, che bisognò pensare ad un provvedimento, ed allora fu ideato di dare ai titolari degli enti, dei quali lo Stato aveva preso la proprietà, degli assegni provvisorii; così a tutti coloro che lo domandavano, si facevano liquidazioni provvisorie, quelle appunto di cui ho testè parlato, e si concedevano assegni provvisorii in proporzione di quelle liquidazioni. .....L'onorevole mio successore, riconoscendo giustamente il provvedimento preso d'urgenza non essere conforme alla rigorosa regolarità, ha sostituito una iscrizione provvisoria di rendita per mettere a disposizione del Demanio le somme sufficienti a dare cotesti assegni. Non è men vero però, che questi sussidi sono sempre poca cosa in ragione della rendita, di cui questi enti godevano ».

(2) *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 751, col. 3, Ugdulena: «... Capitoli e vicari capitolari, i quali posso assicurare all'onorevole Minghetti essere molto meno avversi alla causa nazionale che i vescovi designati dai caduti Governi o mandati direttamente da Roma... ».

protesta non era del tutto fondata semplicemente su generosità pei colleghi, su sentimento di classe.

I canonici naturalmente appartengono al numero dei più colti fra il così detto basso clero, quindi sono più illuminati: questa non sarebbe da per se sola una ragione sufficiente per concludere, che debbano essere meno retrivi, più liberali; ed infatti oggi una tale conseguenza sarebbe illegittima; e i vescovi, sebbene generalmente più colti, non sono stati e non sono, perciò, meno anti-liberali. Sono essi che ricevono la prima spinta dal Vaticano e la trasmettono al basso clero, sono essi che alla loro volta eccitano la Curia (1). Questo accordo paradossale tra la maggiore cultura e il maggior clericalismo, non si può spiegare, e non va spiegato, altrimenti, che coll'amalgama dell'egoismo, dell'interesse personale. Inoltre da un pezzo vengono promossi alle alte cariche ecclesiastiche non tanto le persone più colte e migliori, quanto le più zelanti (2). Motivo per cui oggi negli stessi canonicati non troviamo più dei liberali, mentre ne esistevano ancora alcuni nel 1871. E infatti prima del 1860 parecchi preti colti erano stati fatti canonici, sia all'epoca del liberalismo pontificio del 1848, sia anche posteriormente, perchè, sebbene essi non fossero zelanti, pure d' altra parte l'ambiente non era ancora così esclusivo come oggi. Nel 1871 c'erano dunque ancora pochi canonici liberali superstiti: quindi il rinunziare al diritto di elezione del vescovo in favore del Capitolo cattedrale, sarebbe stato meno male che rinunciarvi in favore del clero in genere. Ma non sarebbe stato bene neppur ciò (3): poichè i canonici liberali costituivano nel Capitolo una sparutissima minoranza, e, non ostante la loro maggiore cultura, non godevano

(1) Vedi sopra (p. 614, n. 6) intorno alle petizioni dei 9000 preti italiani contro il potere temporale e dei 211 vescovi a favore.

(2) Basta citare uno qualunque degli ultimi libri del Curci, per es. *La Nuova Italia e i Vecchi Zelanti*, vedi ivi per es. le pagg. 46-47.

(3) Della medesima opinione era il Bonghi, che ne accennava il motivo; *Deputati*, 14 marzo, pag. 777, col. 2-3: « Ma non sapete che i capitoli sono corpi morti da più secoli? Non sapete che nei capitoli non vi è più vita religiosa e morale di sorta? Se questi capitoli dovessero essere la sola garanzia che voi chiedete per abbandonare questo diritto [di regia nomina], vi è davvero luogo a stupefarsi, che vi bisogni ».

influenza sui loro colleghi, perchè erano perseguitati dal vescovo e dai giornali ultracattolici; mescolandosi la quistione politica alla religiosa, si sospettava o si fingeva di sospettare che fossero poco ortodossi, spesso venivano costretti a ritrattazioni scritte e pubbliche più o meno umilianti. Sicchè i canonici illuminati sia perchè rari, sia per le persecuzioni che soffrivano, molto difficilmente e solo in qualche capitolo sarebbero riusciti a far prevalere il loro indirizzo nell'elezione dell'Ordinario. I vescovi eletti dal capitolo sarebbero riusciti quasi tutti clericali come quelli eletti da tutto il clero o nominati dalla Santa Sede. Il piccolo vantaggio di qualche raro vescovo liberale sarebbe stato controbilanciato dalle persecuzioni che sarebbero maggiormente insevite contro i poveri canonici illuminati, a causa delle elezioni. E poi questo sistema, al pari di quello dell'elezione fatta da tutto il clero, esclude la partecipazione del laicato.

82. Visti i sentimenti del clero e della maggior parte dei canonici, è presto giudicata un'altra soluzione, che fu presentata nella Camera dei Deputati, quella, cioè, di *continuare a far nominare dal Re, ma dietro elezione fatta dal Capitolo colla partecipazione dei parrochi* (1). L'aggregare questi non avrebbe avuto altro significato pratico, che di un'aggiunta maggiormente clericale ad una base generalmente clericale; la partecipazione stessa del clero più basso all'elezione, non ha poi una grande importanza rispetto allo scopo d'introdurre nella Chiesa la democrazia, giacchè questa, ripetiamo, dovrebbe fondarsi anzi tutto sul laicato.

83. Il controprogetto Piolti de' Bianchi tendeva a conciliare la riforma democratica col principio dell'incompetenza, facendo le massime concessioni a quest'ultimo. Lo

(1) *Deputati*, 13 marzo 1871, pag. 759, col. 1, articolo sostitutivo Pescatore invece del 16 della Giunta ossia 15 della Legge: « Nelle nomine alle sedi episcopali vacanti il Governo accetterà le raccomandazioni che gli vengano fatte con libera votazione dall'assemblea dei canonici e dei parroci della diocesi convocati a tal fine dal vicario capitolare. — In difetto di tali raccomandazioni, il Governo continuerà ad esercitare liberamente il diritto di nomina, presentazione o proposta, secondo le norme vigenti ». — Il Mancini aderiva a questo concetto, ibid., pagg. 762-63.

Stato non avrebbe deciso da chi e come il vescovo e il parroco debbano essere eletti; avrebbe sancito soltanto, che, conformemente agli antichi canoni, non sarebbe riconosciuto per vescovo o parroco chi non fosse stato accettato dai fedeli della rispettiva diocesi o parrocchia (1). Ma una siffatta proposta in pratica sarebbe stata equivalente ad una rinunzia pura e semplice, come si vedrà quando accenneremo i casi di elezioni parrocchiali popolari avvenute posteriormente, oltre che, a causa della sua indeterminatezza, avrebbe potuto dar luogo a tumulti tra i fedeli clericali e quelli liberali, molto più che essi non avevano e in parte, specie i cattolico-liberali, non hanno un'organizzazione.

84. Si sarebbe potuta presentare alla Camera anche una proposta di base più larga, che, vale a dire, estendesse il costituzionalismo dall'elezione vescovile alla parrocchiale: stabilisse che anche il parroco fosse eletto democraticamente dal popolo e non assolutamente dal vescovo. Proposta che avrebbe trovato qualche precedente in qualche comune italiano, dove tuttora il parroco è eletto a popolo. Ma la discussione si agitò specialmente intorno ai vescovi (ai parroci vi accennò il Piolti de' Bianchi); poichè, come vedremo a suo luogo, si credeva che la nomina regia non esistesse pei benefizi minori, e quindi non sarebbe stato il caso di regolare la modalità della rinunzia rispetto ai medesimi (2).

(1) *Deputati*, 11 marzo 1871, p. 773, col. 3. Piolti de Bianchi: Il secondo degli articoli da noi proposti « dispone che rimane parroco chi è accettato dai parrocchiani, che rimane vescovo chi è accettato dai diocesani ». Pag. 774, col. 1: « Noi non vi diciamo di decidere a chi spetta il nominarli, vi diciamo soltanto: per lo Stato, per la nazione, per noi, è parroco colui che è accettato, che è riconosciuto dai parrocchiani. . Noi non dobbiamo decidere come o chi debbano accettare; non dobbiamo occuparci di sapere se essi crederanno di valersi e sin dove delle proprie facoltà; noi non dobbiamo curarci di conoscere se il parroco sarà nominato dal vescovo e questo sarà nominato dal Papa, od altrimenti. A noi basta sapere che i fedeli li hanno accettati; a noi basta sapere che non si farà cosa che torni in odio alle popolazioni [sopra aveva ricordato: *nullus episcopus invito populo*], che si rispetterà la loro volontà e libertà ».

(2) Sui casi di elezioni parrocchiali popolari avvenute poscia in Italia, vedi appresso a proposito dell'*exequatur*.

85. Così abbiamo passato in rassegna ed in esame le varie proposte della Camera rispetto alla rinunzia alla regia nomina. Lo scopo di essa era la separazione dello Stato dalla Chiesa; il principio che fece prevalere la rinunzia pura e semplice fu quello dell'incompetenza; un motivo precipuo, più tosto incosciente, fu di evitare i pericoli che sarebbero potuti nascere da una innovazione (1).

Ma non volendo ledere il principio dell'incompetenza, si sarebbe potuta sospendere la separazione, come vedremo che fu sospesa da questa Legge stessa in altri punti delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa. La sospensiva fu sostenuta da alcuni (2), i quali si accorgevano dell'inapplicabilità o delle funeste conseguenze degli altri sistemi, e venne difesa con buoni argomenti, che noi più sotto completeremo. La gran maggioranza della Camera stava patentemente per la rinunzia pura e semplice, tutti potevano accorgersene e se ne accorgevano. I giurisdizionalisti dicevano adunque: Ma perchè volete rinunziare? Nessuno ve lo chiede, nè le Potenze, nè il Papa, nè il popolo. Quali sarebbero poi le conseguenze di una rinunzia incondizionata? Voi credete di spogliarvi in favore della Chiesa; ma no, o signori, voi venite a cedere a pro di una classe, della gerarchia ecclesiastica, anzi neppure di tutta questa, ma dei soli vescovi e del Papa; voi non rinunziate in favore della libertà della Chiesa, ma del despotismo dei suoi capi (3).

(1) Già la *Relazione* della Giunta (Bonghi relatore) aveva detto, che si era partito dal principio di non voler mutare la forma della Chiesa; sotto il giorno 21 gennaio 1871, pag. 346, col. 2: «....Espone la condizione attuale della Chiesa in quella forma nella quale esiste, e che noi non intendiamo toccare in nessun altro rispetto che nel dominio temporale ».

(2) Esempi. *Deputati* 11 marzo 1871, pag. 751, col. 2-3, Ugdulena, sopra (n. 79, pagina 614, n. 1) riferito; ibid., 7 marzo, pagine 724-25, Corbetta, ecc.

(3) *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 751, col. 1, Ugdulena: « Codesto concetto [della rinunzia del diritto di regia nomina e simili] non è punto la libertà, non è punto quella libertà della Chiesa che si vuole stabilire in libero Stato. La libertà io la intendo quando è data a tutti, quando è data a tutti coloro che compongono un corpo, una associazione ». — Altri passi vedili sopra (nel n. 27) a proposito della corrente giurisdizionalista.

Gli avversari rispondevano: Ma, prescindendo dal principio dell'incompetenza e dalla giustezza della rinunzia, credete voi sul serio all' efficacia della regia nomina per ottenere dei vescovi non ultracattolici? Quelli che abbiamo presentemente in Italia sono forse liberali (1)? E non sono essi stati nominati dal Re? E i vescovi francesi, nominati pure dal sovrano, sono essi diversi dai nostri? Dunque perchè ingerirci indebitamente nelle funzioni della Chiesa senza cavarne alcun frutto?

I giurisdizionalisti replicavano: Ma è poi vero, che la regia nomina non produce, come voi dite, alcun buon frutto? È egli vero che i vescovi di nomina regia siano tutti clericali? e citavano degli esempi in contrario (2). E se la maggior parte di essi ai giorni nostri sono stati (noi lo confessiamo) ultra-cattolici, proviene ciò dall'insufficienza del sistema stesso della nomina regia, o non più tosto dal fatto, che gli uomini che sono stati al potere, non hanno saputo farne uso vigorosamente? In Italia abbiamo parecchi vescovi nominati dal Re nel 1866; è vero, sono quasi tutti clericali; ma chi ignora la storia della loro nomina? Non furono essi nominati quando si era in trattative di una conciliazione colla Santa Sede; non furono essi nominati per ingrazianirsi l'animo del Papa; non furono essi imposti da questo al Governo, invece che proposti dal Governo al Papa? L'esito clericale di tali

(1) Già il Boggio, con le cui idee di politica ecclesiastica il Cavour si era dichiarato completamente d'accordo (*Deputati*, 27 marzo 1861, pag. 156, col. 1, Cavour) aveva asserito (*La Chiesa e lo Stato in Piemonte, sposizione storico-critica*, vol. II, Torino, 1854, pag. 81), che il Piemonte non avesse ricavato nessun profitto dalla regia nomina dei vescovi.

(2) *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 771, col. 3, Sineo: « Debbo poi opporre la più assoluta negativa a coloro che dissero, che generalmente il Governo nelle sue scelte non sia riuscito a creare vescovi informati a sentimenti patriottici. Io riconosco che molte volte si fecero delle scelte infelici, ma non sempre. — Sì, o signori, noi Subalpini ci gloriamo di avere avuti dei vescovi, i quali sentivano altamente l'amor di patria! Io ricorderò l'ultimo arcivescovo di Torino. Appena Carlo Alberto cedeva al voto del suo Parlamento per costituire un Ministero perfettamente liberale, il buon prelato, vescovo allora in Savona, si presentò al ministro dell'interno, offrendo, ed offrendo di cuore, il suo appoggio ». — Cfr. Padelletti, *La politica ecclesiastica*, cit., pag. 657.

regie nomine è dovuto non al sistema stesso, ma alla cedevolezza del Governo, motivata, a ragione o a torto, dalle circostanze politiche (1). Ciò che veramente importa, aggiungeva qualcuno, è la scelta delle persone, molto più che il vescovo ha un potere immenso, assoluto, e quindi la sua influenza sullo spirito del clero e dei fedeli può essere più grande di quanto ordinariamente non si pensa (2).

Ma no, riprendevano gli abolizionisti, che i vescovi nominati dal Re siano clericali, non è un accidente, non dipende dalla cedevolezza del Governo, proviene dalla natura stessa della posizione delle cose. Noi infatti non abbiamo mezzi per conoscere bene quali siano i candidati più o meno clericali o liberali; e i candidati liberali possibili, quand' anche potessimo discernerli, vanno scompa-

(1) *Deputati*, 13 marzo 1871, p. 762, col. 6, Mancini: « Quanto poi a quei pochi [vescovi] che furono nominati nel 1866 sotto il Ministero dell'onorevole Ricasoli, tutti sanno che i loro nomi furono imposti da Roma; anzi per alcuni altri, il Ministero dovè opporre vigorosa resistenza per impedire che la loro imprudente scelta, desiderata dalla Corte di Roma, non avesse luogo, che certamente sarebbesi considerata come una provocazione ed avrebbe generato inevitabili disordini in mezzo alle popolazioni, cui si fossero imposti somiglianti vescovi ».

(2) Ibid., 11 marzo, pag. 752, col. 1, Ugdulena: « Io credo che tutti gli altri diritti che ha lo Stato in materia ecclesiastica, l'*exequatur*, il *placet*, l'appello *ex abusu*, ammontino a troppo poco;... credo, dico, che la scelta delle persone sia il tutto. — Nel nostro Stato medesimo retto da leggi costituzionali, in cui una dovrebbe essere la volontà e l'azione dei pubblici funzionari, cominciando dai ministri e scendendo fino agli ultimi agenti della polizia, non c'insegna l'esperienza che le medesime leggi sono applicate diversamente, talvolta in maniera del tutto contraddittoria, in diversi luoghi, provincie e città, solamente per la diversità delle persone che devono applicarle? Ora se questo è vero d'una istituzione costituzionale, che opera sotto la sorveglianza ed il controllo dei rappresentanti della nazione;... immaginate che cosa è nella Chiesa cattolica, nella quale, secondo le discipline del diritto nuovissimo, tutta la diocesi è personificata nel vescovo, che n'è l'arbitro e regolatore assoluto. — Ora coi suoi decreti, ora colle sue pastorali, ora colle sentenze della sua Curia, ora colle disposizioni *ex informata conscientia*, ora con le provviste o con le rimozioni delle quali non deve rendere conto a nessuno, il vescovo fa tutto quello che vuole ».

rendo del tutto. Infatti le relazioni tra il laicato e il clero sono rotte; quando si ha da fare la nomina di un vescovo, il Ministero domanda informazioni ai Procuratori Generali, i quali non si trovano in rapporti di ufficio con persone che abbiano pratica col clero, e che sappiano ben distinguerne i sentimenti (1). Così accade facilmente, che dei retrivi nascondano per il momento le loro idee e si mostrino un pochino liberali, salvo poi a dichiararsi di nuovo oscurantisti quando si trovino già nominati, anzi più servilmente di prima per farsi perdonare dalla Curia Romana quel po' di liberalismo che hanno finto di avere od abbiano avuto realmente (2). Quand'anche poi i Procuratori Generali fossero in grado di ottenere buone informazioni, non troverebbero se non pochissimi o nessun soggetto liberale, e sarebbero quindi costretti o a non fare nessuna proposta, o a proporre clericali. Le nostre Facoltà teologiche universitarie, infatti, non vengono più frequentate dai chierici; questi sono stati rinchiusi tutti nei seminari, non sono più a contatto col laicato; le idee moderne di civiltà e liberalismo trovano nei seminari una muraglia impenetrabile per poter arrivare sino ai chierici; il liberalismo, i lumi dei professori delle Facoltà teologiche dello Stato restano inutili (3); lo Stato non si prepara più il suo clero; e perciò non può più trovare candidati liberali (4).

(1) *Senato*, 29 aprile 1871, pag. 543, col. 2, Vigliani.

(2) *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 748, col. 1, Minghetti: « Il vescovo il quale è stato presentato o raccomandato dal Governo non appena ha occupato la sua cattedra, sente un bisogno vivissimo, ed è quello di riabilitarsi presso la Corte di Roma; e non è raro il caso che un sacerdote, il quale si preconizzava come favorevole alle opinioni liberali e tutto governativo, sia tosto passato dalla parte opposta cercando, con un eccesso di zelo, di rendersi benemerito della Corte di Roma ».

(3) Questo era vero. Vedi Scaduto F., *L'abolizione delle facoltà di teologia in Italia (1873). Studio storico-critico*. Torino, Loescher, 1886.

(4) *Senato*, 29 aprile 1871, pag. 543, col. 2, Vigliani: « Noi siamo giunti a tale, da sbandire, come estranee allo Stato, le cattedre di teologia dalle nostre Università [le Facoltà teologiche non erano state ancora completamente abolite, lo furono nel 1873], ed abbiamo creduto e crediamo di arrivare così a separare le ragioni dello Stato da quelle della Chiesa; sicchè non ci troviamo più in condizione di poter conoscere i sacer-

Queste ragioni in parte erano vere, ed oggi lo sarebbero anche più; ma erano esagerate. Prescindendo dal fatto, che anche dei Deputati talvolta si presentano candidati sotto un colore politico e poi ne spiegano un altro (1), paragone che vale sino ad un certo punto; ecclesiastici liberali e di merito nel 1871 non ne mancavano, quantunque fossero in numero molto sparuto: non ne mancano neppure oggi, sebbene siano ancora meno, sia vecchi sia qualche giovane d'ingegno e conciliativo; e con un po' di buona intenzione e di energia non sarebbe poi tanto difficile il saperli discernere, questa è una vera esagerazione.

Il giurisdizionalista Mancini, vedendo perduta la sua causa, proponeva che per lo meno la rinunzia non valesse per le 89 sedi allora vacanti, le quali altrimenti sarebbero state occupate da tanti proconsoli del Papa, di cui questi stesso si sarebbe poscia pentito in tempi più calmi (2). Egli avrebbe potuto farsi forte dell'esempio del Cavour (3), nome tanto venerato ed autorevole nella Camera; ad ogni modo la sua proposta di disposizione transitoria non trovò eco.

Il provvedimento da prendersi sarebbe stato quello di

---

doti che meglio convengano ad una o ad un'altra carica ecclesiastica, e saremo però esposti al pericolo frequente di accettare come buoni i cattivi, di dichiarar cattivi i buoni ». Noi nel testo abbiamo esplicato e completato il concetto del Vigliani.

(1) *Deputati*, 14 marzo, pag. 771, col. 2, Sineo.

(2) Ibid., 13 marzo, pag. 762, col. 2, Mancini: « Voi avete ben 89 sedi vacanti; come volete dunque permettere una invasione di 89 proconsoli pontificii, scelti nel peggiore momento, scelti in tali disposizioni di animo, che il Pontefice stesso più tardi ne sarebbe pentito, quando avreste potuto quietare dall'attuale stato di agitazione, di ire e di amarezze? » Ibid., pag. 762-63: « Primamente aggiungerei un secondo paragrafo allo scopo di dichiarare che la rinunzia ai diritti dello Stato, contenuta in questa disposizione di legge, non sarà applicabile che alle future vacanze, a quelle vacanze delle sedi diocesane che potranno avvenire dopo la promulgazione della legge, non alle 89 diocesi già rese vacanti sotto le leggi anteriori, per le quali bisogna mantenere intatta l'antica disciplina ed il presente sistema ». — Anche il deputato Corbetta faceva notare l'importanza di questo fatto; ibid., 9 marzo, pag. 724-25.

(3) Capitolato definitivo proposto dal conte di Cavour, art. 5.

sospendere la rinunzia. Ciò sarebbe stato non solo giusto, come lo dimostrano la maggior parte delle ragioni addotte dai giurisdizionalisti, ma anche possibile; possibile non solo in quanto avrebbe trovato analogia in altre disposizioni di questa legge, sibbene anche politicamente. E in vero, non solo si trattava di diritto interno; sibbene, per giunta, le Potenze non avrebbere potuto chiederci questa rinunzia perchè esse non l'hanno fatta. Anzi, quand'anche ne avessero posseduto il diritto morale, non l'avrebbero voluta, perchè così noi avremmo dato, come avvenne, un esempio pericoloso pei clericali del loro territorio (1). — Essa non sarebbe stata necessaria neppure rispetto alla politica interna italiana. Infatti i clericali, o più tosto semi-clericali, nella Camera si contavano sulle punte delle dita di una sola mano; i cattolico-liberali, numerosi ed influenti, non avrebbero voluto rafforzare l'assolutismo delle Curie romana e vescovili; il popolo e il clero stesso non domandavano questa rinunzia. E perchè dunque volete farla, concludeva qualche deputato? Perchè è giusta, rispondevano, come vedemmo, i separatisti, non che perchè l'abbiamo promessa. Questa rinunzia è dunque dovuta alla logica di un principio, non alla necessità politica estera od interna. Fu sostenuta anche dai cattolico-liberali, ma non come cattolici, non nell'interesse dell'assolutismo pontificio, sibbene per la teoria della separazione.

La rinunzia pura e semplice è stata funesta; l'*exequatur* per le provviste beneficiarie insufficente a frenarne le conseguenze. I sistemi da seguire sarebbero stati due: o non rinunziare affatto al diritto di nomina, o rinunziarvi a favore dei legittimi proprietari, dei fedeli, riservandolo al Re tutte le volte che questi non avessero voluto approfittarne. Il primo sarebbe stato naturalmente il più semplice: il secondo avrebbe potuto produrre buoni risultati, anche migliori del primo (in quanto non solo avrebbe potuto dare vescovi liberali, ma avrebbe introdotto il costituzionalismo nella Chiesa), però sarebbe stato politicamente inopportuno e di riuscita difficilissima. Inop-

(1) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 772, col. 1, Pescatore: « Or bene la rinuncia assoluta al diritto della nomina regia può essere un provvedimento apprezzato come buono e gradito dagli altri Stati? A me non pare ». — Vedi altri passi sopra a pag. 548, n. 7, n. 27.

portuno, perchè avrebbe inevitabilmente commosso le masse, scosso le fondamenta della Chiesa giusto allora quando l'Italia doveva assicurare le Potenze di non avere intenzioni anti-religiose, di non intendere turbare il libero esercizio delle funzioni spirituali del Papa (sebbene colla nomina regia l'elezione del vescovo non fosse, in grandissima parte, una funzione pontificia). La difficoltà della riuscita sarebbe poi consistita specialmente nell' ostilità della Curia, che avrebbe insufflato il basso clero e il popolino contro i novatori, contro gli usurpatori del patrimonio di San Pietro, come fece poi in Germania contro gli eretici autori delle Leggi di maggio, contro i novelli Diocleziani: se non ci fosse stata questa ostilità, la Curia non avrebbe resistito troppo a lungo ad un' elezione popolare, come non l'aveva fatto recentemente (1855) pei parrochi nel Canton Ticino (1). Ma nel 1871 l'ostilità si trovava ardente più che mai, ed erano pochissimi quelli che a torto speravano in una non lontana riconciliazione (2). Per poter rinunziare in favore del popolo, ci

(1) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 774, col. 2, Piolti de Bianchi: « Sta però il fatto che la legge in Canton Ticino volle deferire ai popoli l'elezione dei parroci, e che quella legge è eseguita; sta il fatto che i parroci sono eletti e vengono dai loro vescovi consacrati; è lasciata a loro la cura di regolarizzare la loro posizione in faccia ai loro superiori; sta in fatto che quella legge funziona da parecchi anni, e che la religione cattolica in Canton Ticino è tuttavia la religione della maggioranza, che nessuna chiesa fu ivi chiusa, che i parroci funzionano dovunque, che i sacramenti vengono amministrati ».

(2) Esempi, *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 777, col. 3, Bonghi: Il futuro Papa, se italiano, si concilierà coll'Italia. — Al contrario, ibid., 28 genn., pag. 415, col. 1, Mancini: La conciliazione tra il Papato e l'Italia è impossibile. — Ibid., 1 febb., pag. 442, col. 1, Mancini: Idem. — *Senato*, 30 aprile 1871, pagina 551, col. 3, Musio: Idem. — *Deputati*, 4 maggio 1875, pagina 2897, col. 1-2 *(Discussioni)*, Vigliani guardasigilli: Spiega in quale senso, secondo lui, la conciliazione sarebbe ancora possibile. — Minghetti, *Stato e Chiesa*, cit., pag. 230: La conciliazione è impossibile in un tempo prossimo e prevedibile. — Pantaleoni, *L'Italia e il Papato spirituale*, cit., pag. 467: Nessuno statista può dubitare della pacificazione più o meno lontana del papato colla civiltà. — Castagnola S. (sottoscrisse la legge delle guarentigie nella qualità di Ministro), *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, Torino, Unione tipogra-

sarebbe voluto uno Stato ben più saldo del nostro ed uomini, non dico più energici, di quelli che allora si trovavano al potere, ma che avessero saputo abbracciare tutta la quistione religiosa, ed interessarsene vivamente in un momento in cui quasi tutta l'attenzione pubblica era rivolta ad assicurare l'Italia di fronte alle esigenze dei potentati esteri. Astrattamente avremmo preferito la rinunzia così condizionata; ma per allora avremmo lasciato le cose nello *statu quo*, riservandoci di fare appresso la detta riforma.

Questa, del resto, secondo noi, non avrebbe dovuto escludere il diritto nel Governo di un veto, diritto già proposto dal Cavour, o qualche cosa di simile sull'eletto dal popolo, trattandosi di rappresentanti di associazioni o corporazioni che esercitano una grande influenza politica. Questa riserva sarebbe stata necessaria; e noi avremmo differito la riforma anche perchè non saremmo stati sicuri, pel momento, dell'esito liberale delle elezioni popolari. Ciò sarebbe dipeso in gran parte dai requisiti pel diritto elettorale attivo, dalla maggiore o minore estensione del suffragio, ecc. Ci occuperemo appresso di siffatti particolari; notiamo soltanto, che, qualora il suffragio fosse stato molto esteso (come, secondo verosimiglianza, avrebbe dovuto essere, analogamente alla legge elettorale politica), essendo il popolino, specie nelle campagne, molto soggetto all'influenza del clero, il Governo si sarebbe potuto venire a trovare nella triste necessità di dover esercitare, più o meno indirettamente, la sua influenza sulle elezioni ecclesiastiche per impedire che risultassero candidati ultracattolici, in Italia più pericolosi che altrove, massime al-

---

fico-editrice, 1882, pag. 16 (Introduzione): « Noi non crediamo che la Chiesa e lo Stato siano destinati ad una lotta perpetua; crediamo che vi sieno i termini di una conciliazione e questa non può essere offerta che dal sistema della separazione della Chiesa dallo Stato ». Pag. 17: « Dessa [la Chiesa] comprenderà che un vasto campo si schiude alla sua attività; che s'è per lei giusto titolo di gloria l'aver salvata la civiltà latina dall'irruzione dei barbari, forse una gloria anche maggiore l'attende, di salvare la moderna civiltà da un pericolo anche più grande, dall'irruenza di selvaggie dottrine che tendono a distruggere la famiglia e la proprietà ».

Vedi appresso, alla fine del § 10, dove parleremo delle speranze di conciliazione sorte nel 1887.

lora, perchè nemici non solo della civiltà e dei diritti dello Stato in genere, ma anche in ispecie, dell' unità italiana.

86. Per giudicare quale probabilmente sarebbe stato l'esito delle elezioni popolari dei vescovi e dei parrochi, prescindendo dai requisiti pel diritto elettorale attivo, noi non abbiamo dati positivi neppur oggi dopo 17 anni dalla pubblicazione della Legge delle guarentigie: tuttavia gli elementi non mancano assolutamente, e, per quanto pochi, giova raccoglierli non solo per poter apprezzare la disposizione della Legge, ma anche perchè, questa non essendo stata fatta per durare in eterno, possono servire quando si voglia ritoccarla (1).

(1) Letteratura sulla elezione popolare dei parrochi in Italia. Cfr. inoltre la letteratura sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico, appresso nel n. 115.

1. Rosmini-Serbati A., abate, « *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa*, trattato dedicato al clero cattolico ». Napoli, Tramater, 1849, pag. 142 (comprese le due lettere sull'elezione dei vescovi), in-4. — Pubblicato la prima volta nel 1846 (vedi pagina 135, num. 163, del Rosmini).

Piaga 1ª, la divisione del popolo dal clero nel pubblico culto; 2ª la insufficiente educazione del clero; 3ª la disunione dei vescovi; 4ª la nomina dei vescovi abbandonata al potere laicale; 5ª la servitù dei beni ecclesiastici (in che essa consista non è ben precisato, pag. 119, num. 129; è chiaro invece quando parla dell'impiego che si dovrebbe fare delle rendite ecclesiastiche e del modo come si dovrebbero amministrare i beni ecclesiastici).

Osserva queste piaghe della Chiesa da fervente cristiano; ma in generale è poco determinato e poco giuridico nel proporre i possibili rimedi; riferisce la storia relativa antica e medievale, ma poco o nulla la moderna e la contemporanea; le sue vedute storiche oggi hanno meno valore che ai suoi tempi; la sua maniera di ragionare è provvidenzialista, ecclesiastica; ma l'interessante è il sincero e fervido spirito di riforma, di cui il suo libro è animato, e il fatto che le su dette piaghe vengono manifestate da un individuo di costumi incensurabili e celebre nelle discipline filosofiche.

2. Oddo Giacomo, « *Diritti del popolo e del clero alla elezione dei vescovi*, per Giacomo Oddo, al Parlamento italiano ». Milano, Scorza, 1861, pagg. 55, in-8. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina, 36, 1, D, 14, 6. — Cattolico? storico, ma senza citazioni bibliografiche, e teoretico.

3. Serra-Gropelli E., *Parrocchia e diocesi. Piano di guerra*

Il Governo italiano non ha ordinato di ricercare in quali parti d'Italia esistano usi di elezioni ecclesiastiche popo-

contro la fazione episcopale. Torino, tip. letteraria, 1864, pagg. 51, in-8. — Roma, Bibl. V. Em., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 15.

I vescovi reprimono il movimento liberale del clero inferiore, sospendendolo *a divinis* e privandolo del beneficio. Si costituiscano congregazioni parrocchiali e diocesane, le quali amministrino l'asse ecclesiastico: il sovrano rinunzii ai suoi diritti sulla nomina dei beneficiarii, a favore di queste congregazioni; i beneficiarii sieno eletti dunque dalle congregazioni (cap. VIII, p. 28-31); potranno essere licenziati dalle medesime (progetto, art. 11, pag. 23); le penalità inflitte dall'autorità ecclesiastica non obbligano le congregazioni a privare del beneficio ossia dello stipendio il punito (così sembra dal progetto art. 4, pag. 22, e dal cap. IV, pag. 15). Le corporazioni monastiche si aboliscano completamente (cap. X, pagg. 35-39). — Storico-sociologico; forse acattolico.

Il clero è compatto, ma non per amore (chè anzi alto e basso clero, clero regolare e secolare, clericale e liberale si odiano), sibbene per timore della privazione del beneficio. Pag. 15 (cap. IV): « Noi vediamo una certa unione e compattezza del ceto sacerdotale, ma è tutta esteriore, nè deriva punto dall'armonia dei cuori nella carità e dal consenso degl'intelletti nella verità: l'odio è da molti secoli il retaggio del sacerdozio; odio contro i dissidenti, odio contro il laicato ribelle cioè desideroso di libertà e di civiltà, odio tra clero secolare e clero regolare, odio infine e guerra tra sacerdote e sacerdote;...

« La miseria insomma è la *ultima ratio* dei vescovi, *ultima ratio* assai formidabile e di effetto sicuro, e per la quale è tenuto insieme l'esercito sacerdotale: la fame è per l'esercito sacerdotale ciò che la verga per l'esercito austriaco, precisamente ».

Progetto di congregazioni parrocchiali e diocesane; pagg. 21-23 (cap VII); i puntini dopo l'art. 14 sono dell'autore, cioè egli intende dire che si potranno aggiungere altri articoli.

« Art. 1. Sono proprietà di ciascuna parrocchia tutte le cose mobili ed immobili che costituiscono attualmente l'asse parrocchiale, compresi i capitali d'ogni specie, i redditi dei quali si trovano destinati alle fabbriche, al culto, alle retribuzioni eventuali, precarie, vitalizie, di chierici assunti o da assumersi a servizi religiosi per la parrocchia.

« 2. *La congregazione parrocchiale* delibera a maggioranza assoluta così intorno alla sostanza come intorno ai redditi dell'asse parrocchiale.

« 3. La congregazione parrocchiale deliberante si compone di tutti gl'individui maschi battezzati nel cattolicesimo, che

lari; si aggiunga che presso noi le cattedre di Diritto ecclesiastico sono state per molto tempo condannate ad

---

abbiano compiuto il 40° anno di vita e che siano domiciliati da sei mesi nel circuito della parrocchia.

« 4. La congregazione parrocchiale nomina tre persone laiche le quali costituiscono la *fabbriceria* col mandato di amministrare la sostanza e di erogare i redditi secondo le deliberazioni della congregazione medesima.

« 5. Un progetto uniforme di regolamento interno sarà preparato dal ministro dei culti e proposto, nella prima riunione, alle deliberazioni della congregazione parrocchiale la quale potrà variarlo a suo piacimento.

« 6. Sono proprietà di ciascuna diocesi tutte le cose mobili ed immobili che costituiscono attualmente l'asse diocesano, compresi i capitali d'ogni specie i redditi dei quali si trovano destinati alle fabbriche, al culto, all'istruzione ed educazione dei chierici, alle retribuzioni eventuali, precarie, vitalizie di chierici (vescovi, canonici, ecc., ecc.) assunti o da assumersi a servizi religiosi per la diocesi.

« 7. I fabbricieri delle parrocchie convengono a costituire la *congregazione diocesana*, rappresentanza dei fedeli della diocesi, la quale delibera a maggioranza assoluta così intorno alla sostanza come intorno ai redditi dell'asse diocesano.

« 8. La congregazione diocesana nomina tre persone laiche a costituire la *fabbriceria* della cattedrale col mandato di amministrare la sostanza e di erogare i redditi secondo le deliberazioni della congregazione medesima.

« 9. Un progetto uniforme di regolamento interno sarà preparato dal ministro dei culti e proposto, nella prima riunione, alle deliberazioni della congregazione diocesana, la quale potrà variarlo a suo piacimento.

« 10. Dalla promulgazione della presente legge cessano i diritti di patronato e in genere tutti i vincoli delle sostanze e dei redditi ecclesiastici, i quali non abbiano fondamento nel codice civile.

« 11. Ai chierici che fruiscono già da dieci anni, a computarsi dalla data della presente legge, di redditi beneficiari di compendio dell'asse parrocchiale o dell'asse diocesano, tanto nel caso che continuino a prestare i servizi religiosi inerenti ai redditi fruiti fin qui, come nel caso che siano licenziati per volontà della congregazione, saranno conservati i redditi stessi, vita loro durante, fino alla concorrenza di lire tremila per i vescovi e di lire mille per gli altri chierici, salvi i maggiori diritti a termine del codice civile.

« 12. La consegna dei beni suindicati, rispettivamente alle fabbricerie parrocchiali diocesane, dovrà essere effettuata nel termine di due mesi dalla data della presente legge.

[619-20]

estinguersi, sicchè manca una classe di professori che si occupi di siffatte questioni e ne ricerchi gli elementi

« 13. Delle controversie relative ai beni ecclesiastici di cui nella presente legge, conoscono i tribunali ordinari secondo le leggi comuni.

« 14..... »

4. [Chanuncy Langdon Willtram, relatore, segretario estero], « *Report of the Italian Church Reformation Commission*. 1873. — Hartford, Conn [Stati Uniti d'America], M. H. Mallory et company printers, 1874, pagg. 56, in-4. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 1, E, 2, n. 12.

Lo Chanuncy fu inviato in Italia dalla detta commissione nel 1859, e vi restò coll'interruzione di qualche viaggio, specialmente in Isvizzera ed in America. Egli comincia dall'esporre il piano di battaglia. È mandato da una società anglicana, ma, esaminando il carattere degli Italiani, crede imprudente far propaganda in senso acattolico, e si limita, nell'interesse generale della fede e della morale religiosa, a promuovere le riforme cattoliche liberali, sostenendo i preti e laici cattolico-liberali, mandando articoli a giornali politici quotidiani, dando mezzi economici e notizie ad un giornale cattolico-liberale (l'« Esaminatore » di Firenze), mandando *gratis* (p. 28) giornali, opuscoli e volumi, fornendo i mezzi per l'istituzione di una libreria speciale per questa materia (la libreria Rosmini), e, dopo il 1870, traducendo e diffondendo anche scritti di vecchi cattolici. Fermo nel disinteresse confessionista, ricusa gl'inviti di assistere alle adunanze del gruppo di cattolici-liberali che aderivano all'« Esaminatore » (pag. 24). Non parla di relazioni che abbia mai avuto con la Società Nazionale emancipatrice di Napoli.

Il primo numero dell'« Esaminatore » uscì a Torino, gli altri a Firenze, sotto la direzione del dott. cav. Bianciardi: questo giornale ebbe 7 anni di vita; si estinse alla fine del 1870. Lo Chanuncy dice che la sua morte segni il trionfo del progresso della riforma religiosa, giacchè sarebbe morto non per anemia, ma perchè la riforma fosse talmente progredita da non abbisognare più di un organo speciale (pag. 25); il che non sembra vero. Uno dei motivi dell'estinzione dell'« Esaminatore » sarebbe stato la fondazione del *Rinnovamento Cattolico* pubblicato dal Cassani a Bologna dietro l'istanza del Chanuncy e del gruppo dell'« Esaminatore », il cui direttore Biancardi era morto: ma il Cassani è più conservativo, non accetta il vecchio cattolicismo, e ciò non ostante il suo giornale fu messo all'indice (pag. 25): non era sussidiato dallo Chanuncy (ib.). La libreria Rosminiana durò circa quattro anni, dal gennaio 1868 al luglio 1871: lo Chanuncy dice di averla promossa perchè allora nessun libraio volesse accettare lo spaccio degli opuscoli

positivi; e allora non si concluderà con certezza che in nessuna parte d'Italia esistano usi di elezioni ecclesiastiche democratiche pel fatto che noi non sappiamo addurre quasi nessuna prova in contrario. Ed invero io non posso riferire altro, che nelle leggi lombardo-venete si contempla e dichiara in vigore il diritto del popolo in alcuni comuni di eleggere il curato, ed un'asserzione del deputato Lioy (poco sospetta, perchè egli non era, quanto al presente, del tutto favorevole all'elezione popolare dei parroci), che

---

e libri intorno al movimento religioso, nè farli venire dall'estero: dalle parole dell'autore si riceve l'impressione che non volessero farlo per iscrupoli religiosi (pag. 25); ma, se pur è interamente vero che non lo facessero, se ne astenevano per motivi di altra natura, cioè perchè generalmente si trattasse di opuscoli piuttosto confessionisti, che politico-giuridici, quindi poco ricercati, e perciò non vi trovavano il loro tornaconto. Lo Chanuncy attribuisce l'estinzione della libreria Rosminiana alle medesime cause che quella dell'« Esaminatore » (p. 26), su di che si intende ripetuta la nostra osservazione fatta a proposito di questo.

Quanto alla propaganda di opuscoli e libri, è notevole che la traduzione della dichiarazione del Döllinger, del 1871, fu fatta per cura dello Chanuncy (p. 20), il quale anche procurò l'adesione del padre Giacinto alla medesima (ibid.).

Due lettere del novembre 1873 (pagg. 37-43), dirette da Mantova e da Ginevra alla commissione, informano con precisione sulle elezioni popolari del parroco di San Giovanni del Dosso prima e poi di Frassine, parrocchie entrambe della diocesi mantovana, e spiegano lo spirito liberale che prevaleva nel clero della medesima. Il vescovo era stato un cattolico-liberale, il Corti, nominato senatore del Regno, morto nel 1868. Alla sua morte fu eletto vicario capitolare monsignor Martini, pure cattolico-liberale; ma, dopo che la nomina dei vescovi fu abbandonata alla S. Sede con la legge delle guarentigie, il vescovo di Guastalla, monsignor Rota, clericale, fu trasferito nella sede di Mantova: e allora, dice lo Chanuncy, si vide lo strano fenomeno di un vescovo clericale circondato da un clero liberale; il quale protestò contro la sua condotta nella *Gazzetta di Mantova* (pag. 40). Monsignor Corti aveva lasciato diffondere l'« Esaminatore » nella sua diocesi (pag. 38). Con questo ambiente si comprendono le elezioni popolari dei due parrochi, fatte innanzi a notai. Nella prima i votanti furono 207 (pag. 39), nella seconda 203 (pag. 23). Da queste lettere risulta che tali elezioni non erano consuetudinarie, ma furono un fatto nuovo, straordinario. La *Gazzetta di Mantova* le propugnò, e ne contiene i documenti e le impressioni e giudizi della stampa.

in una sua villa, che neppure so dove sia situata, esisteva ab antico l'uso di eleggere popolarmente il parroco (1).

Ma, anche quando una tale consuetudine non si trovi

(1) *Deputati*, 7 maggio 1875, pag. 306, col. 2 (*Discussioni*), Lioy: « Certo se i credenti venissero a questo partito, come in molte parti [quali!] accade, d'accordo col vescovo, per tradizioni antiche, tanto meglio. In una mia villa io ho assistito più volte ad una di codeste elezioni, fatte dai padri di famiglia per consuetudine antica ». — Riferiamo anche i seguenti fatti. Ibid., pag. 3013, col. 1-2, Taiani: « La Curia in una notte mandò [in Villalta, paesello poco lontano da Udine] un suo esecutore di ordini perchè strappasse il sotto-parroco [inviso alla medesima e in disaccordo col parroco; non precisa il tempo] dal suo domicilio, ma i terrazzani [che lo amavano] che vegliavano posero invece in fuga il messo; poi, postisi in sentinella, surrogandosi l'un l'altro, guardavano a vista l'abitazione del buon prete. — Ma l'ordine pubblico, che si disse minacciato, fece correre la forza sopra luogo, e quali ne furono gli effetti? La forza impedì che i terrazzani armati si aggirassero intorno alla casa dell'amato pastore, il messo potè giungere e, protetto direttamente o indirettamente dal braccio dello Stato, adempì al suo mandato; l'infelice prete fu relegato nei monti della Carnia (*Movimenti*). [Ma da chi? dal nostro governo? e a qual titolo?]. Appena breve tempo dopo, questo povero sacerdote cominciò a dire parole sconnesse, più tardi era pazzo, ed oggi mentre parliamo in quest'aula, Giovanni Piva, vittima della Curia e dei suoi ordini inumani, giace nell'ospedale di Udine (*Sensazione*) ». — Ibid., 19 maggio 1864, pag. 2912, col. 3, Canalis, relatore: « Colla petizione 9297, trentacinque cittadini di Cairano pregano la Camera onde voglia muovere interpellanza al ministro Guardasigilli per non aver nominato a parroco di quel luogo il sacerdote Don Gerolamo Ferrara, non ostante che con indirizzo coperto da 400 e più firme gli si facesse istanza in proposito sino dal marzo dell'anno scorso. — La Commissione ha considerato che finora la nomina dei parroci che non sono di patronato regio non ispetta al potere civile... ».

In Toscana sino al nono secolo esistevano in parecchi comuni le parrocchie di così detta *data di popolo*, ossia di patronato popolare, e quindi i parrochi venivano scelti dietro elezione fatta dal popolo. Vedi Scaduto F., *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana (1765-90)*, Firenze, Ademollo, 1885, § 41, pagine 351-52. — Le elezioni popolari dei parrochi esistevano pure in Lombardia anche prima dell'invasione francese del secolo scorso; durante questa ultima epoca si estesero al Veneto e ad altre parti dell'Italia settentrionale; per brevità ci dispensiamo dall'enumerare le varie leggi in proposito, molto più che forse avremo occasione di farlo in qualche altro lavoro.

in nessuna parte d'Italia, resta sempre la quistione se possa introdursi e se darebbe cattivi o buoni risultati. Ora, dopo il 1871 noi abbiamo avuto qualche esempio, ma insufficiente per giudicare, sia perchè troppo sporadico, sia perchè l'iniziativa popolare forse non fu lasciata funzionare con piena libertà. Nella provincia di Mantova (1) si verificarono due casi di elezione popolare del parroco, la quale sembra sia stata fatta ordinatamente, da tutti i capi di famiglia, dinanzi ad un notaio: si aggiunga che l'eletto era di già economo spirituale ossia sottoparroco o viceparroco (almeno in uno dei due casi) nella parrocchia stessa. Il vescovo come era da supporsi, non volle riconoscere per valida questa elezione (2); egli nominò in-

(1) Il Mancini (*Deputati*, 3 maggio 1875, pag. 2883, col. 1) asserisce che si fossero fatte elezioni popolari di parroci anche in « Sicilia ed in qualche altra provincia del Regno »; ma nella discussione nessuno parlò di queste altre elezioni popolari: quanto alla Sicilia intendeva forse il Mancini parlare del fatto di Grotte, di cui c'intratterremo appresso, e che non è un'elezione popolare di parroco? Si erano fatte realmente tali elezioni « in qualche altra provincia del Regno »? io le ignoro.

(2) *Deputati*, 3 maggio 1875, pag. 2883, col. 1, Mancini: « Voi sapete che in varie parrocchie del *Mantovano, in alcune della Sicilia, ed in qualche altra provincia del Regno*, le popolazioni furono mosse ad eleggere, con pubbliche ed ordinate votazioni i loro parroci, spinte a ciò dalla pervicace ostinazione dell'autorità episcopale, la quale ricusava di dare ad esse quei pastori che già conoscevano, e che colle qualità di vicari, dagli stessi vescovi già destinati, avevano amministrato loro per alcuni anni i conforti religiosi, ed avevano conquistato la loro fiducia ed il loro affetto. Si radunarono i *capi di famiglia*, e con calma, tranquillità ed ordine perfetto, facendo intervenire un *notaio* il quale attestasse, in forma pubblica e solenne, la loro volontà, prescelsero ed elessero a loro parroci coloro i quali si trovavano nell'esercizio dell'ufficio di semplici vicari ». Col. 2: Nella parrocchia di San Giovanni del Dosso, D. Lonardi vicario col *placet*, viene eletto parroco dal popolo. Il vescovo di Mantova, privo di *exequatur* nomina invece un altro parroco. « Il vescovo, interpretando l'elezione dei padri di famiglia come atto di ribellione alla sua autorità, e peggio forse ancora scorgendovi la prima iniziativa di un ritorno a quelle primitive tradizioni della Chiesa, che sono rammentate dall'illustre Rosmini come istituzione di diritto divino, accorre immediatamente ad impedire che l'avvenuta elezione avesse effetto e poscia trapassò fino a sospendere ed escludere dalla comunione

vece, un altro. Il Governo d'altra parte, protestava di mantenersi neutrale nella questione (1).

Ma in che consisteva questa neutralità? Secondo la dichiarazione del Bonghi, relatore della Legge delle guarentigie, e che ora faceva parte del Ministero, e secondo le dichiarazioni di qualche altro Deputato e Senatore, il Governo avrebbe dovuto riconoscere addirittura come valida l'elezione, e quindi investire l'eletto del beneficio parrocchiale; la neutralità del Governo avrebbe dovuto consistere nel non promuovere (nè contrariare) le elezioni

dei fedeli il D. Lonardi, non senza minacciare l'interdetto della Chiesa. — Più tardi ha suscitato alcuni degl'individui di quella parrocchia, devoti al partito del vescovo, i quali hanno citato il D. Lonardi davanti al tribunale, acciò sia obbligato ad uscire dalla Chiesa. — ..... una deputazione, fra le persone del luogo, si rivolse a me chiedendomi di assumere la difesa dei diritti popolari e del buon piovano »; ed io, continua il Mancini, assentii senza voler rimunerazione.

(1) *Deputati*, 1 maggio 1871, p. 2812, col. 1, Vigliani guardasigilli: « Mi rimane ancora a dire poche parole sul contegno tenuto dal Governo relativamente ad un movimento elettorale, per verità molto limitato, che si è manifestato in qualche parte del regno circa la nomina dei ministri del culto. — Il Governo si è attenuto, come era suo dovere, alla prescrizione della legge ed allo stato attuale del diritto ecclesiastico: esso *non ha eccitato, nè favorito quelle nomine, nè le ha contrariate*; esso si è limitato ad esercitare la missione sua, che è quella d'impedire che da tali nomine derivassero *perturbazioni* nell'ordine pubblico o lesioni di legittimi diritti. — Io non credo che, come taluno suppone, allorchè ebbi la prima volta a dire innanzi alla Camera qualche parola sopra quest'argomento, io abbia detto parola che potesse suonare *un qualunque eccitamento*: io manifestai soltanto l'opinione, che anche adesso confermo, che cioè dalla partecipazione del laicato nella nomina dei ministri del culto della religione cattolica, quando essa non si faccia tumultuariamente e per arbitrio, ma regolarmente, potranno derivare grandi benefizi alla società religiosa cattolica. Io dicevo allora che la cosa non sarebbe punto nuova, che sarebbe un ritorno alla disciplina antica della Chiesa; ma non credo di aver detto, anzi posso francamente dichiarare che *non dissi che questo si potesse fare per ingerenza governativa, e molto meno per autorità privata*. — Ad ogni modo il Governo, il quale rispetta tutte le opinioni, e rispetta pure tutti gli atti che non offendano l'ordine pubblico, si è attenuto al *sistema di astensione e di osservazione*, sempre che gl'interessi dell'ordine pubblico non venivano compromessi ».

popolari; ma una volta che queste fossero state fatte indipendentemente dalla sua influenza, esso avrebbe dovuto senz' altro riconoscerle per valide, al pari delle nomine fatte dai vescovi. Ma il Ministero intese altrimenti la neutralità; non riconobbe le elezioni come valide da per se stesse senza il consenso del vescovo; si limitò a soccorrere quei preti che venissero perseguitati dalla Curia pel solo motivo di essere stati eletti popolarmente (1). Le dichiarazioni del guardasigilli Vigliani in proposito furono esplicite: se l'eletto è di già economo spirituale della parrocchia stessa per la quale viene eletto, gli manterremo l'assegno di economo spirituale, non ostante qualunque sospensione od altra pena che per questo solo motivo gl'infligga il vescovo; se non è economo spirituale, lo soccorreremo con qualche sussidio qualora il vescovo per questo solo motivo dell'elezione popolare lo sospenda o lo rimuova d'ufficio o gl'infligga altra simile pena.

Ecco come il Governo intese la neutralità. Ma questo sistema non era veramente neutrale: era anzi ostile al-

(1) *Deputati*, 4 maggio 1875, p. 2906, col. 1, Vigliani guardasigilli: « In questa materia io farò quello che già ho fatto nei pochi casi che si sono verificati, singolarmente nella provincia mantovana. Quando si tratti di un sacerdote che già riveste la qualità di economo spirituale, munito di assenso regio, e che venne eletto parroco dai suoi parrocchiani, il Governo, se le qualità del sacerdote siano buone, e se sia escluso ogni suo intrigo per farsi eleggere, continuerà a corrispondergli l'assegnamento che si suol dare agli economi spirituali. — Allorchè poi si tratti di altri parroci eletti i quali non abbiano tale qualità di economo spirituale, il Governo provvederà, come ha già fatto, col mezzo di sussidi temporari dati in contemplazione delle buone e distinte qualità del sacerdote, ed anche in vista di quelle persecuzioni a cui l'elezione intervenuta in suo favore lo avesse ingiustamente esposto »; quindi, prosegue, s'intende che tali assegnamenti o sussidii saranno pagati anche durante la pendenza della lite colla Curia davanti ai tribunali. — Ibid., 3 maggio, pag. 2884, col. 1; il Lonardi ed un altro parroco vicino, eletto pure popolarmente, avevano durante la sospensione ottenuto un sussidio dal Governo che poscia sarebbe stato loro ritirato, secondo aveva scritto il Guerrieri (fratello del marchese Guerrieri-Gonzaga deputato) in un giornale di Roma, e ripete il Mancini: ma il guardasigilli Vigliani (4 maggio, pag. 2906, col. 1) nega che il sussidio sia stato tolto.

l'elezione popolare. Ed infatti è chiaro, che, se l'eletto non viene riconosciuto dal Governo, egli non ha nessun interesse ad accettare il risultato dell'elezione, nè il popolo farebbe l'interesse suo e dell'eletto: questi, se economo spirituale, resta col suo stipendio, e si mette in urto col vescovo; se semplice prete, acquista dal Governo un sussidio che domani un altro Ministero può togliergli, lascia così la posizione duratura dell'elemosina della messa o del beneficio per quella precaria di un sussidio governativo, oltre a mettersi in urto col vescovo che naturalmente per lo meno lo sospende *a divinis:* il popolo, vedendo che coll'elezione non riesce ad altro che a guastare la posizione dell'eletto senza del resto ottenerlo per suo pastore spirituale, cessa dal ritentare la prova, che infatti non è stata più tentata. Il sistema del Governo non era adunque neutrale, ma ostile; il Governo, senza discutere la quistione di diritto canonico, avrebbe dovuto senz'altro riconoscere il parroco scelto democraticamente. Qui il domma non c'entra; pel parroco, diversamente che pel vescovo, non occorre nessuna consacrazione speciale; è quistione di disciplina, e questa il Vaticano l'accomoda secondo che i Governi mostrino o no i denti; nel Canton Ticino, per esempio, si è rassegnato a riconoscere i parrochi eletti dal popolo. Nel 1875 lo Stato italiano credo fosse abbastanza forte per tenere questa condotta, molto più che essa di fronte alla Germania si trovava autorizzata dalle leggi ecclesiastiche dalla medesima frattanto emanate (1).

(1) Crediamo utile riferire per sommi capi il giudizio del Padelletti e del Curci intorno all'elezione popolare dei parroci e dei vescovi. Padelletti, *La politica ecclesiastica*, cit., pag. 659-60: Il sentimento religioso nel laicato è spento, quindi le elezioni sarebbero influenzate da interessi politici o personali. P. 660-61: I padri di famiglia di campagna non sono competenti a giudicare della cultura dei concorrenti pel parrocato; quindi il Governo non può basare una riforma sull'elezione popolare dei parrochi, quantunque dovrebbe sostenere le popolazioni quando per motivi plausibili rifiutino il parroco nominato dal vescovo: anche l'elezione dei vescovi e parrochi fatta dalle fabbricerie presenterebbe inconvenienti. Pagg. 662-63: quanto all'elezione dei parrochi non si sostituisca un sistema completamente nuovo a quello del concorso tridentino: lo Stato può aggiungere altre condizioni, così la licenza liceale e 3 o 4 anni di studio in una Facoltà teologica universitaria, che la mag-

Ma, di più, la sua così detta posizione neutrale, il Governo non l'ha tenuta sempre. Quasi contemporaneamente alle elezioni popolari di Mantova, accadeva qualche cosa di simile in Sicilia, nel comune di Grotte (provincia di Girgenti). Un patrono laico presentava al vescovo un sacerdote per la cura: il vescovo Turano lo rifiutava per il motivo o pretesto che era stato precedentemente deposto da un ufficio ecclesiastico. Pare che il prete fosse ben viso ai suoi colleghi e a parte della popolazione liberale: avendo egli appellato a Roma senza aver ricevuto risposta, ed avendo intanto il Turano nominato un altro per parroco, una parte del clero si univa a lui, si staccava dal vescovo curialista, dichiarava di aderire ai " vecchi cattolici " tedeschi, e, non ostante l'interdetto dell'Ordinario, continuava ad officiare in una delle chiese. Ma interviene la forza pubblica sotto ragione o pretesto di mantenere l'ordine, essendoci una parte del popolo favorevole agli scismatici ed un'altra contraria (1); ai vecchi

gioranza od anche, con fondati motivi, la minoranza del clero e del popolo non si opponga; così anche il Cassani: a questo sistema la Chiesa troverebbe meno difficoltà di adattarvisi. — Curci, *La nuova Italia*, ecc., cit., pag. 211: L'elezione a clero e a popolo, da qualcuno sollecitata presso il Governo, non può esser promossa da questo in un'epoca di separatismo: potrebbe ravvivare il sentimento religioso del laicato: elettori sarebbero i padri di famiglia, non anche gli increduli: potrebbero anche amministrare.

Vedi pure appresso n. 101 [come probabilmente i fedeli giudicherebbero gli estremi degli effetti civili], e n. 115-19 [riordinamento della proprietà ecclesiastica].

(1) *Deputati*, 17 marzo 1875 *(Discussioni)*, pag. 2168-74 interrogazione del deputato La Porta intorno ad alcuni fatti avvenuti in Grotte, provincia di Girgenti, per dissensi tra vescovo e clero [era stata presentata il giorno 9 marzo 1875, pag. 1933]; pag. 2170, col. 2, La Porta: « in Grotte, venne [il vescovo] in forte controversia con quel clero nella ricorrenza di provvedersi ad una parrocchia, un'arcipretura di patronato laico. Il patrono ne aveva investito, com'era suo diritto, un sacerdote, il sacerdote Sciarratta. — Il vescovo non volle riconoscerlo. Nacque una questione canonica, la quale passò per molte vicende. Non è ora l'occasione opportuna per ricordarle. Quello che interessa a me in questo momento si è di avvertire che, interdetti alcuni di quei preti *a divinis*, credettero insieme ad altri di poter continuare nelle funzioni religiose. Ma il vescovo, che sapeva di questo culto religioso indipendente dalle sue

cattolici viene proibito di ufficiare, e il subeconomo non paga loro i frutti del beneficio riconoscendo perciò valida

---

censure, parlò col prefetto di Girgenti, e gli rappresentò che si trattava di serî disordini minacciati nel Comune di Grotte tra preti che volevano stare sotto la sua dipendenza, e preti che se ne sottraevano, fra popolazioni che parteggiavano per gli uni e per gli altri, in modo che il prefetto di Girgenti fu obbligato ad inviare delle truppe nel luogo per ovviare a qualunque inconveniente. — Venuta la domenica i cittadini si affollarono alle chiese aperte al culto religioso, i preti interdetti si unirono ad altri di quel comune, e inaugurarono un rito religioso indipendente dal vescovo e da Roma, rito che è comunemente battezzato col nome di *vecchi cattolici*. Nessun disordine avvenne ». — Questi e quelli che riferiremo appresso sono i fatti, come vennero presentati al Parlamento e nel loro aspetto giuridico. Ma il motivo dello scisma forse non era quello di veri sentimenti *vecchi cattolici;* ho inteso dire, ma io non sono in grado di giudicare, che si trattasse di una quistione disciplinare, di preti che rifiutassero di staccarsi dalle loro concubine.

Il vecchio cattolicismo in Italia non aveva allignato. Letteratura italiana sul medesimo:

1. « I. di Döllinger, *Dichiarazione* [28 marzo 1871] *all'arcivescovo di Monaco-Frisinga*, nuovamente tradotta dal tedesco da E. C., arricchita di proemio, note ed appendice e pubblicata per cura del comm. G. Nobile ». Napoli, tip. G. Nobile, 1871 [giugno], pagg. 55, in-4. — Roma, biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 1, E, 2, n. 4. — Liberale, esprime simpatia pei vecchi cattolici.

Università di Roma, pagg. 40-43. « Indirizzo dei professori della Università di Roma » al Döllinger, 1871, 10 aprile; non ci sono le firme:

« La lotta, che per non venir meno ai più sacri doveri del vostro carattere come ecclesiastico, della scienza come teologo e storico, della moralità come cittadino, non avete potuto rifiutare, e vi fu imposta da uomini che, diventati infedeli alle proprie convinzioni e dichiarazioni solennemente proclamate nell'ultimo Concilio, hanno preferito essere i vostri persecutori, piuttosto che unirsi a voi, per salvare la incolumità delle loro attribuzioni episcopali e far testimonianza della verità cristiana: questa lotta, per gli alti principii dei quali si tratta e per le conseguenze che ne possono derivare in un prossimo avvenire, ha rivolta verso di voi l'attenzione e gli affetti di tutti coloro che, stando dentro o fuori la Chiesa, sono convinti che un'opera di rigenerazione e conciliazione morale è ora necessaria in Europa ».

Non confondete l'episcopato italiano con l'Italia; esso non ha

la sentenza del vescovo, prima che i tribunali, a cui i vecchi cattolici avevano ricorso, avessero deciso in pro-

---

patria. La causa della riforma deve essere combattuta insieme da Italiani e Tedeschi. Ibidem, pag. 43: « Noi salutiamo con grandi speranze la vostra voce e facciamo voti per il trionfo della vostra causa, perchè è pure la nostra e di tutta la civiltà cristiana. E ciò vi diciamo pubblicamente affinchè per l'avvenire nel vostro giudizio libero ed equo, separiate ogni responsabilità del popolo italiano da quella dell'episcopato italiano. L'episcopato che abita il nostro paese è senza patria, ed ha nulla di comune col popolo italiano. — La moralità italiana non è più quella del secolo XVI, e adesso sappiamo che è venuta l'ora in cui la sacra causa della riforma dovrà essere combattuta e vinta assieme dai due popoli, dagl'italiani e dai tedeschi ».

Società nazionale emancipatrice, pagg. 44-45. « Indirizzo della Società nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio italiano », presidente L. Prota-Giurleo, al Döllinger; Napoli, 17 apr. 1871.

Voi volete liberare il cattolicismo dall'eresia dell'infallibilità: « L'Europa cristiana dovrà alla purità della Vostra fede cattolica, alla fermezza del Vostro coraggio, alla potenza del Vostro sapere e della Vostra critica storica, la seconda sua morale rigenerazione dal fatale giogo del paganizzante gesuitismo, e della nuova eresia dell'*infallibilità papale*, destinata a sovvertire ogni ordinamento sociale, ogni elemento della genuina tradizione cattolica, ogni postulato della ragione e della scienza umana ».

Le dottrine razionali e dogmatiche da voi propugnate sono state sostenute da dieci anni dalla nostra Società: « Le dottrine ed i principî razionali e dogmatici da Voi propugnati nel grave documento, di cui è discorso, sono quelli stessi che il nostro Sodalizio da ben due lustri propugna e sostiene; quindi possiamo assicurarvi del nostro leale e costante appoggio, e della nostra inalterabile costanza per la loro pratica applicazione ».

Forse non è lontano il giorno in cui l'Italia si alleerà alla Germania contro la teocrazia papale e il filosofismo ateo: « Forse, Ill.mo e Rev.mo Signore, non è lontano quel giorno in cui l'Italia nostra, già risorta alla vita della sua unità nazionale e libertà politica, ed in possesso della sua Roma, per l'appoggio potente e disinteressato della grande, libera e sapiente Vostra Germania, potrà compiere il secolare suo voto di emancipare il suo popolo e il suo clero dal degenere papismo politico, ora addivenuto anche *infallibile*, e disposare i suoi grandi destini morali e politici a quelli del popolo e clero della leale e cristiana Alemagna. E sarà quello il giorno del

posito (1). Così il Governo non si mostrava neppur neutrale, ma ostile; e forse i suoi organi agirono dietro le sue istruzioni, quantunque il guardasigilli poi lo negasse. I vecchi cattolici ricorsero alla Camera dei Deputati; il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, interrogato, si limitava a negare di aver dato istruzioni all'economato e

completo trionfo della fede e della scienza sulle aberrazioni del teocratismo papale e dell'ateo filosofismo ».

Vi mandiamo il diploma di nostro socio onorario.

« Indirizzo della *Società degl'insegnanti di Napoli* » al Döllinger. Pagg. 45-46, 1871, 23 apr. — Non ci sono le firme.

2. Lozzi Carlo, *La questione pontificia delineata nella vita e nelle opere di Eusebio Reali*. Civitavecchia, tip. Strambi, 1871 (pasqua), pagg. 96, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, C, 3, num. 4. — È dedicato al Döllinger esortandolo a resistere ai decreti vaticani; il Lozzi partecipa alle idee cattolico-liberali-antiinfallibiliste.

3. « *Gli antichi cattolici e i vescovi anglicani*. — Firenze, libreria Loescher, 1872 », pagg. 23. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 1, A, 9, n. 1. — Il nome della tipografia non è indicato; ma probabilmente sarà quello della Claudiana cioè della Società protestante. È la traduzione del resoconto del « *meeting* della Società Anglo-Continentale tenuto in Londra, sotto la presidenza dell'illustrissimo e reverendissimo vescovo d'Ely ». — La data precisa del *meeting* non è indicata. Era un *meeting* in senso unionista, cioè dell'unione di varie confessioni cristiane e specialmente coi vecchi cattolici.

4. Bonghi R., *Il Congresso dei vecchi-cattolici in Colonia*. — Nella rivista « La Nuova Antologia », ott. 1872, pagg. 407-23.

5. *Il vescovo e il clero della diocesi agrigentina contro il libercolo scismatico del comune di Grotte*. Girgenti, stamperia Montes, 1874; pagg. 12, in-8. — Questo opuscolo non me lo sono potuto procurare.

(1) *Deputati*, 17 marzo 1875, pag. 2172, col. 1, *Petizione del clero di Grotte* al Guardasigilli, presentata (vedi pagina 2172, col. 1) verso la fine del febbraio 1875 : « Gli ecclesiastici liberali, conoscendo ingiusta epperciò invalida la censura, seguirono nella sua madrice chiesa, alla quale sono incardinati, ad esercitare gli incombenti del proprio ministero ed a soccorrere nei bisogni spirituali i fedeli per nulla commossi dalle ingiuste pressioni del vescovo, il quale, rivolgendosi con energica protesta al potere civile, ottenne che la chiesa fosse tolta ai preti i quali, cacciati violentemente per opera del subeconomo dei benefizi vacanti, ed in corso di un giudizio pendente tra quest'ultimo ed il clero, hanno perduto il mezzo di godere delle temporalità annesse al benefizio spirituale di cui si trovano investiti ».

alla prefettura di Girgenti; ma che del resto, riguardo al parroco, attendeva la sentenza dei tribunali; protestò di voler lasciare interamente a questi la decisione (1). Ma la quistione dei preti, che si erano dichiarati vecchi cattolici, la scansò, diversamente di come ha fatto la Germania, che ha riconosciuto in questi scismatici il diritto ad una quota proporzionale dei beni della Chiesa cattolica.

Il Governo italiano, specialmente dopo il 1867, ha quasi sempre cercato di girare la quistione religiosa più tosto che affrontarla e risolverla (2). La medesima condotta

(1) *Deputati*, 17 marzo 1875, pag. 2172, col. 2, Vigliani guardasigilli: Il vescovo ha rifiutato l'istituzione; perchè lo Sciaratta era stato rimosso dagli uffici di mastronotaro e di provicario foraneo dietro procedimento ecclesiastico; pagina 2173, col. 1: « Ma fintanto che esista questa quistione [cioè non sia deciso l'appello alla curia pontificia], fintanto che non è stato giudicato sopra la sussistenza dei motivi per cui l'ordinario diocesano non ha creduto di riconoscere il sacerdote presentato dal patrono, voi comprendete, signori, che non appartiene al Governo di riconoscere il parroco. Ben potrà e dovrà il Governo vegliare affinchè non sieno lesi i diritti del sacerdote presentato dal patrono, quando risulti che esso sia legalmente assistito in ragione. E ciò si farà dal Ministero dei culti, non ammettendo nessun altro parroco nella detta parrocchia sino a che sia ben determinato che quello presentato dal patrono non fosse meritevole di essere approvato ».

(2) Letteratura di carattere generale sulla questione religiosa in Italia.

Quella di carattere speciale, ossia sopra alcune questioni religiose speciali, l'abbiamo indicata e continueremo ad indicarla in questo medesimo numero e in altri.

La letteratura sulla quistione religiosa è in parte quasi il fondo del quadro di quella sulla quistione politico-giuridica; perciò, non trovandola raccolta ed esaminata in alcun libro, la riferiamo noi qui in nota, ossia appendice.

Oltre ai lavori qui indicati vedi: Andrea d'Altagena; Bianchi-Giovini; Caramella: *Causa; Dichiarazione; Un esame; La fede;* Filatete, *La questione;* Fleming; Gallo; Gianelli; Isaia, *Storia; Agl'insorti;* Julius, *Quistione; Intorno alla scomunica;* Leni; Mistrali; *La volontà;* Giuriati; Ghilardi, *La mia;* Wordsworth; *Il trionfo;* Isaia, *Il Papa;* Per il XX Concilio ecumenico; Mathieu; Passaglia; Perfetti; Prezzolini; Reali.

1. Boschi dott. Giovanni, *Il pretismo e il progresso.* Roma, tip. Rocchetti, 1848, pagg. 52. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 16, 29. — Cattolico-liberale, vorrebbe riforme

tenne coi preti della " Società emancipatrice del sacerdozio italiano " di Napoli (1); non solo tolse gli assegni che

nel clero secolare e regolare, tuttavia non si risolve a volere soppresso quest'ultimo.

2. Bibbia, « *Il protestantismo e la moderna democrazia* confrontate tra loro per opera del P. Gabriele Maria Bibbia del terz'ordine di S. Francesco nella provincia siciliana ». Roma, tip. Chiassi, 1850, pagg. 47, in-8. — Roma, bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 17, 4.

3. Maurette Gian Giacomo, curato di Serra (Ariège), *Addio al Papa, Traduzione dal francese*. Torino, Macario, 1851, p. 109.

(1) Vedi la domanda del deputato Maresca al guardasigilli, *Deputati*, 23 febb. 1863, p. 4031, col. 2-3. — La Società era stata sciolta il 10 agosto 1862; ma il presidente della medesima, il padre Prota, fu nominato cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro l'8 febbraio 1863. — *Deputati*, 25 febbraio 1863, pag. 4038, col. 2: Il Presidente legge alla Camera la seguente lettera inviatagli dal padre Prota: «.....Mi credo nel dovere di rassegnare alla sapienza della Camera un esemplare del programma fondamentale e dello Statuto della Società di cui è parola, dai quali documenti potrassi evidentemente comprendere, che la « « Società emancipatrice del sacerdozio italiano »» professando *fede* immutabile e reverenza ai *dogmi cattolici* ed al *Pontefice* di Roma *non re*, che rappresenta sulla terra il Dio della carità nudo e crocifisso, senza regni terreni, senza cannoni e senza armate di briganti, intende...». La Società pubblicava il seguente giornale: « *L'emancipatore cattolico*, giornale della società emancipatrice del sacerdozio italiano. — Quae sunt Caesaris, Caesare; et quae sunt Dei, Deo ». Anno I, 1862. — Nelle biblioteche di Napoli trovo solo l'annata III (1864), nella biblioteca Brancacciana, 168. B. 49. Sul frontispizio di questo esemplare sta scritto a mano: « Il P. Prota [presidente della suddetta Società] alla biblioteca Brancacciana ». Si stampava ogni tre giorni circa, in Napoli dallo stabilimento tipografico Perrotti; ogni numero, formato metà circa della odierna *Tribuna*, centesimi 10. -- Nel 1869 si pubblicava ancora (vedi Prota, *Ai venerabili* ecc., nella rubrica sul Concilio Vaticano); non so quando precisamente sia cessato; da diversi anni non si pubblica più; tuttavia, mi si dice da persona che ebbe una notevole parte nel movimento della Società emancipatrice, che il Prota, ora svestito, riceve ancora un assegno dal Governo a titolo di sussidio per la pubblicazione del detto giornale.

In Toscana esisteva pure una società analoga a quella emancipatrice pel clero cattolico, di Napoli. Vedi Serra, *Appello ab abusu*, nel *Digesto* Italiano (Torino, Unione tipografico-editrice), alla voce rispettiva.

[624]

prima erano stati loro concessi (1); ma li privò anche di un tempio, che prima aveva accordato ai medesimi per ufficiare (2).

— Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 22, num. 11. — Il Maurette diventò protestante, racconta il fatto, e scrive il presente libro contro la Chiesa cattolica.

4. « *I misteri della diplomazia, ovvero la tirannide, il Papa e il cristianesimo*, nuova scienza sociale dei rapporti fra la istoria, la morale, la politica e la religione, per I. S. D. L. ». Napoli, tip. De Ruberto [senza anno, ma non anteriore al 1859], pagg. 207, in-8. — Napoli, Bibliot. Univ., K, Sc. LVI. M, 51. — Teista, acattolico, anti-papale, esaltato.

5. Salvoni, *Appello al clero italiano* del Pr. Antonio Salvoni, arciprete, vicario foraneo di Gavardo. — Italia, 1860, pagg. 36, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 12, in-8. — Cattolico-liberale.

Idem, Brescia, tip. Gilberti, 1859, pagg. 32, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, n. 1.

Idem, « seconda edizione, Brescia, S. Malaguzzi, libraio-editore, 1860 ».

Idem, «...Gavardo ».

6. [Castiglia Benedetto, firmato a pag. 5], *Arnaldo da Brescia o l'eresia dei Papi, con un indirizzo alla cristianità*. — Milano, Sanvito, 1860, pagg. 80, in-8. — Roma, Bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 50, 9. — Antitemporalista, acattolico.

7. Manina Vittorio sacerdote, *Risposta dei duecento milioni di cattolici all'enciclica*. Torino, tipogr. sarda di Calpini, 1860, pagg. 14. — Roma, Bibliot. Vitt. Emm., miscell. Dina, 36, 3, C, 3, num. 8.

I cattolici non rispondono al vostro appello, o Pio IX, la società è assicurata dagl'incendi del fanatismo; Vittorio Emanuele

(1) *Deputati*, 3 maggio 1875, pag. 2880, col. 1 (*Discussioni*), Mancini: « Alcuni di questi preti [della Società emancipatrice] avevano conseguito, durante la Luogotenenza, sui fondi degli Economati, tenuissime pensioni; ma ad essi sono state tolte le une dopo le altre, e tutte le premure e le insistenze per poter loro procurare qualche sussidio tornarono vane ». Inviarono petizione alla Camera, ma è rimasta ancora, soggiunge il Mancini, senza effetto.

(2) Ibid., 7 maggio, pag. 3012, col. 2, Taiani: « Questi preti [della Società emancipatrice] non domandano altro che una chiesa nella quale officiare, una chiesa nella quale si potesse dire che anche i preti liberali possono esercitare il loro ministero, ma neanco questa poterono ottenere; che anzi vi ha di più: l'ebbero nel 1860, e fu poi loro tolta! »

La condotta del nostro Governo non è stata dunque davvero neutrale nè nelle elezioni popolari di parrochi,

---

è più potente del Vicario di Cristo. Pag. 3: « I vostri gemiti, o successore nell'Apostolato di Pietro, le vostre lagrime, le vostre grida non trovarono eco nel cuore dei duecento milioni di cattolici, che sen rimangono insensibili ai vostri dolori. La società è assicurata contro gl'incendi del fanatismo. In nome della fede non si spargerà più una goccia di sangue. Voi potete fare il supremo sforzo con una tratta di schiavi comprati sui mercati di Svizzera, Austria e Napoli, ma non col bandire una crociata. I liberali possono ancora venir strappati dal seno della famiglia, gettati in oscure torri, mandati al patibolo, ma non più vincersi sui campi di battaglia. Vittorio Emanuele è più potente del Vicario di Dio che invano chiama il fuoco dal cielo, invano cerca di agitare la terra ».

. . . .

Questo fiasco dovrebbe rendervi accorto dell'infedeltà dei vostri consiglieri, che mirano più al loro interesse che al bene vostro e della Chiesa. Pag. 4: « Questo fiasco che vien di fare la vostra enciclica dovrebbe pur una volta aprirvi gli occhi sull'infedeltà dei vostri consiglieri, a cui più che il vostro decoro, il vostro buon nome, il bene della Chiesa, la causa di Cristo, sta a cuore il proprio interesse ».

8. *Della necessità d'una riforma religiosa in Italia e dei mezzi per ottenerla.* Torino, tip. del Commercio, 1860, pagg. 220, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 12, n. 5. — Protestante, vorrebbe diffondere il protestantismo in Italia.

9. « *La santa bottega.* Opuscolo anti-clericale dell'Anticristo per l'istruzione del Popolo ». Milano, Cioffi, 1860, pag. 61, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 12, 21. — Antitemporalista; sembra razionalista; ora catechetico ed ora dialogico; è molto spigliato; aneddotico; si leggerebbe volentieri anche oggi; potrebbe ripubblicarsi nella Biblioteca Universale del Sonzogno.

Pagina 4: « I culti hanno un periodo di vita generalmente doppio di quello dei popoli, ma muoiono anch'essi ».

Pag. 5: « Il Vangelo non è una religione, è un codice civile e morale.

Pag. 6: « Cristo scacciò collo staffile i mercanti dal tempio, ed i mercanti si vestirono da sacerdoti, s'impadronirono della parola di Cristo, ne fecero una merce ed apersero bottega. Fu ricostituita in tal guisa la casta sacerdotale ».

Pagg. 7-8: « Domanda. Quali sono i nemici d'Italia?

« Risposta. Gli Austriaci ed i preti. Gli uni per conto degli altri.

« D. Come combattono gli Austriaci?

« R. Col bastone, colle spie, coi preti.

nè nei tentativi spontanei di riforme religiose. Se i tentativi di elezioni popolari non si sono ripetuti, ciò non

« D. Come combattono i preti?

« R. Cogli Austriaci, colla bottega, col confessionale e col pergamo.

« D. Cos'è la bottega?

« R. È la chiesa, specie di borsa o negozio, aperto dall'alba sino all'avemaria, dove si vendono reliquie, indulgenze plenarie e parziali, assoluzioni e chiacchere, dove si comprano coscienze, opinioni, eredità ed anime.

« D. Cos'è il confessionale?

« R. La bocca del leone, della polizia austriaca e romana.

« D. Cos'è il pergamo?

« R. Una cattedra dove si applica il Vangelo alla voracità pretina.

« D. Cos'è la sagristia?

« R. Lo studio dove si tengono i nastri, registri e sfogliazzi del commercio ecclesiastico.

« D. Cos'è l'altare?

« R. La vetrina della bottega.

« D. Cosa sono i preti?

« R. Negozianti all'ingrosso ed al minuto della così detta Parola di Dio, ministri dell'assolutismo e come tali dominatori del mondo morale ».

10. N. S. calabrese, *Confutazione del catechismo contro le rivoluzioni*. Napoli, tip. Gallo, 1861, pagg. 74, in-8. — Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 34, 4, G, 8, n. 3. — Liberale. — Il detto Catechismo era stato ristampato a Napoli, nel 1850, per cura di Giuseppe Creti, nella tip. di R. Manzi, e distribuito gratuitamente (così si dice nella prefazione alla *Confutazione*).

11. Minghelli-Vaini deputato, *La indipendenza della Chiesa*, nella « Rivista Contemporanea », vol. 24, a. IX, 1861, Torino, pagg. 160-85. — Antitemporalista.

12. Bertini G. M., « *La questione religiosa*, dialoghi raccolti e pubblicati da G. M. Bertini, prof. di storia e di filosofia nella R. Università di Torino ». — Torino, stamperia dell'Unione tipografico-editrice, 1861, pagg. 184, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 8, n. 2. — Pag. 4: « Mi parve opportuno di ricercare a quali condizioni sia possibile una conciliazione sincera e duratura, cioè quali principii religiosi e politici dovrebbe abbandonare il Papato, e quali altri abbracciare, per poter convivere in pace coll'Italia libera ed una ». Filosofico, teoretico.

13. Bianchi-Giovini A., *Compendio della storia dei Papi*. Milano, tip. Colnago, 1861, pagg. 157, in-8. — Popolare, anticurialista.

14. Verati Lisimaco [pseudomino?]. *Della tirannide sacerdo-*

significa, che fra noi manchi o si sia spenta qualunque iniziativa in proposito; significa solo che essa, se esiste

tale antica e moderna e del modo di frenarla, all'effetto di promuovere e stabilire la indipendenza e libertà delle nazioni, e segnatamente d'Italia, quadro storico filosofico ». Firenze, Le Monnier, 1861, pagg. 534, in-8.

Svela senza alcun riguardo gl'intenti temporali e le imposture dei sacerdozii pagani e cristiani; razionalista; propende per un teismo cristiano purificato, ma forse per intento pratico, non perchè teista. È al corrente degli studii sulla storia delle religioni, almeno in quanto si trovano tradotti in italiano od in francese, la storia della chiesa cristiana la conosce minutamente.

15. « *Strenna Infernale per l'anno 1862*. Infamie, vizi e orrori della Corte di Roma dal 1815 al 1861 ». — Milano, tip. Redaelli, 1861, pagg. 47, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 1. — Racconta degli aneddoti; nella prefazione dice servirsi delle opere di Petrucelli della Gattina, About, Liverani, Pianciani, Reali, Passaglia, ecc.

16. Scaramuzza Sebastiano, da Grado, « *Difesa del clero liberale veneto per un laico*. — Lettera... all'abate mitrato Pietro Pianton ». Torino, tipogr. Letteraria, 1862 [3 sett.], pagg. 27. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, C, 3, n. 1. — Cattolico-liberale, acerbo.

17. Ribetti G., pastore evangelico, *Gl'Italiani sono protestanti*. — Firenze, tip. Claudiana, 1863, pagg. 14. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 17. — Sono protestanti in quanto protestano contro il potere temporale ed altre pretese ed abusi di Roma, sebbene non sieno protestanti nel senso dottrinale, nel senso de' Luterani ed evangelici in genere.

18. Ghilardi Giov. Tomm., vescovo di Mondovì, « *Riparazione cristiana verso il Sommo Pontefice Pio IX ossia doveri dei cattolici specialmente italiani verso il Papa e la patria in faccia alla odierna propaganda protestante ed ai suoi fautori* ». — Torino, Marietti, 1862, pagg. 98, in-8. — Roma, Biblioteca V. E., miscellanea Risorgimento, C, 1, 12.

19. Fabris, « *La Chiesa opponendosi agli odierni principii del progresso, del liberalismo e dell'incivilimento salva il progresso, la libertà e l'incivilimento*. Dissertazione del sac. Luigi Fabris letta nell'adunanza del 31 luglio 1862 dell'Accademia di religione cattolica in Roma ». — Udine, tip. arcivescovile, 1863, pagg. 56, in-8. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, C, 1, 23.

20. Moretti Andrea, deputato al Parlamento, *Le parole di Dio e i moderni farisei, appello al sentimento cristiano*. Bergamo, tip. Bolis, 1863. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, D, 4, n. 1. — Cattolico, antitemporalista, teologico-predicatorio.

[625-26]

in proporzioni più o meno larghe, non può ragionevolmente esplicarsi, perchè romperebbe di fronte alla condotta più tosto ostile che neutrale del nostro Governo.

---

21. Gavazzi, « *Parallelo del cattolicismo romano col paganesimo*, pel reverendo Alessandro Gavazzi, ministro della Chiesa Primitiva Evangelica dei Cristiani d'Italia ».— Firenze, tipografia italica, 1863, pagg. 76, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 27, 14.

22. Romolo, « *Difesa degli Italiani calunniati dal valdese Ribet*, del P. Romolo da Pistoia cappuccino ». — Livorno, tipografia Fabbreschi, 1863, pagg. 74, in-8. — Roma, Bibliot. V. E., miscellanea Risorgimento, A, 14, 23. — Confuta l'asserzione che gl'Italiani siano protestanti.

23. Gabelli Aristide, *La questione religiosa in Italia*. Milano, tip. internazionale, 1864, pag. 51, in-8. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 23.

L'autore sembra un teista. Il papato non cederà mai all'Italia; i cattolico-liberali non risolveranno la questione romana: una fede è necessaria per la civiltà; ma deve essere razionale, quindi non può essere la cattolica; sia cristiana, giacchè il cristianesimo non contraddice alla civiltà; il Governo non deve iniziare la riforma religiosa, ma riconoscerne i sintomi per ora esistenti in Italia e promuoverli prudentemente; non si può determinare entro quanto tempo la riforma religiosa accadrà in Italia, ma sembra che accadrà, e non si può negare che ne esistono i sintomi.

24. Michelini G. B., *Il clero ed il secolo XIX*. Nella « Rivista contemporanea », vol. 43, a. 13, Torino 1865, pagg. 257-82. — Vagheggia una religione più spirituale, dell'avvenire.

25. Filippi M. F., ancien étudiant en droit, *Il serait bon d'en finir. L'encyclique* (col relativo sillabo) *et les évêques. Solution de la question romaine*. Paris, Dentu, 1865, pagg. 15. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, 6, 12, n. 4.

È inutile illudersi che possa nascere una riforma della Chiesa cattolica dal seno stesso della medesima; essa oramai è assolutista e contraria allo Stato; vi s'ingerisca questo (pag. 13), col seguente programma (pag. 14): « 1° Cessation immédiate de l'occupation de Rome par l'armée française. 2° Convocation d'un concile ecclésiastique national. 3° Election d'un patriarche par ce concile sur une liste de trois candidats, presentée par le gouvernement de S. M. l'Empereur. 4° Le patriarche sera le chef spirituel de l'Église catholique apostolique gallicane. 5° Il pourra être révoqué par l'Empereur. 6° Le patriarche élu, toute subordination envers le Pape de Rome cessera. 7° Les dignitaires et fonctionnaires actuels de l'Église qui ne voudraient pas adhérer au nouvel état de choses perdraient leur traitement et seraient immédiatement dépossédés de leur emploi.

Exequatur e Placet (1).

87. La Commissione, che insieme al Ministero sostenne e fece trionfare la rinunzia pura e semplice alla regia

8° Une instruction ultérieure réglera les droits du clergé et ceux de l'Etat. Cette instruction sera élaborée d'un commun accord entre une commission nommée par le concile national, avec l'approbation du patriarche ».

26. [Fr. Andrea d'Atagene; c'è scritto a mano nel frontispizio], « *Vecchio costume della Corte Romana di sostenere i disordini confessati tali da ognuno e d'impedire le necessarie riforme reclamate da tutta la Chiesa e dagli stessi generali concilii* ». — Torino, tip. Capellino, 1865, pag. 38. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 24. — Anticurialista, antitemporalista; ma si occupa specialmente di una riforma interna della Chiesa.

(1) 1. [S. C., firmato a pag. 43], *Il diritto canonico e monsignor Ballerini*. Milano, tip. Redaelli, 1862, pagg. 43, in-8. — Roma, Bibl. Vitt. Eman., miscell. Dina, 36, 1, D, 14, n. 5. — Estratto dalla « Gazzetta dei Tribunali ».

Il 7 maggio 1859 era morto l'arcivescovo di Milano monsignor Romilli; il 20 giugno successivo fu preconizzato a succedergli il sac. Ballerini (§ II, pag. 17). Intanto le truppe franco-piemontesi conquistavano la Lombardia. Il Ballerini fu nominato senza accordo col re Vittorio Emanuele, perchè era austriacante e perciò inviso alla popolazione. Quindi la sua nomina suscitò grandissimo clamore ed indignazione; onde egli per qualche tempo dovette vivere molto ritirato lasciando dubitare di averla data vinta a coloro che sostenevano l'illegittimità della sua nomina. Ma poscia, rimessosi in vista, ricominciarono i clamori, onde il presente articolo stampato dapprima nella Gazzetta dei Tribunali. Con esso si intende mostrare l'illegittimità della nomina, sia perchè il Ballerini è inviso al popolo che secondo i canoni ha il diritto di voto, sia perchè non nominato a tenore del Concordato austriaco, ecc., ecc.

2. *L'episcopato toscano a S. M. il Re Vittorio Emanuele*, p. 11, senza luogo di stampa; ottobre 1864. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Risorgimento, B, 22, 27. — Protesta contro il decreto 12 luglio 1864 sull'*Exequatur* e sul *Placet*, col quale, non che non abolire questi due istituti, si estende, dice l'episcopato, la necessità del *placet* alle nomine di Economi Curati o siano Vicarii spirituali, l'ufficio dei quali è temporaneo.

3. Ghilardi, « *La mia condanna e la mia difesa per la pubblicazione del S. Giubileo accordato dal Sommo Pontefice Pio IX con sua enciclica dell'8 dicembre 1864*. Opuscolo di monsignor Ghilardi de' Predicatori, vescovo di Mondovì. — Torino, tipo-

nomina, la difendeva dicendo: Infine, i pericoli che correrebbe lo Stato col nostro sistema, saranno impediti da

27. *Pubblica confessione di un prigioniero dell'Inquisizione Romana ed origine dei mali della Chiesa Cattolica.* Torino, tipografia Capellino, 1865, pagg. XLIII, 660, in-8. — Quasi tutta l'opera è impiegata a dimostrare che il celibato degli ecclesiastici regolari e secolari è dannoso, e che perciò si deve abolire: a guisa di digressioni, parla di altri mali della chiesa cattolica da riparare: nella prefazione racconta come fu arrestato dal S. Ufficio di Roma il 23 luglio 1859 a causa delle idee che ora pubblica in questo libro, e che prima aveva mandato al Papa ed ai vescovi: l'autore si dice un frate; le sue riforme dovrebbero avere, secondo lui, tra gli altri effetti, il ritorno dei protestanti e degli altri scismatici alla Chiesa Cattolica: in una circolare ai Sovrani, allegata ma non cucita al volume, li invita a far prendere in considerazione dai loro go-

grafia dell'Oratorio di San Francesco di Sales, 1865 », pagg. 53, in-8. — Roma, bibl. Vitt. Em., miscell. Risorgimento, A, 14, 3.

Il Tribunale di Mondovì, dietro istanza del Procuratore del Re del 31 genn. 1865, condanna in contumacia, il 1° febb. 1865, il vescovo di Mondovì, a 3 mesi e 15 giorni di carcere, come recidivo del reato contemplato dall'art. 270 del Codice Penale, cioè di aver pubblicato una carta pontificia senza *exequatur*. Il 13 marzo 1865 il vescovo fece opposizione alla sentenza, sostenendo che il R. Decreto 8 marzo 1863 sull'*Exequatur*, non avesse abolito l'articolo del Concordato dove si dichiarano esenti dall'*exequatur* le carte relative a giubilei, indulgenze e simili, e che ad ogni modo di fatto non si era continuato a richiedere. Il 1° aprile 1865 il Tribunale applica al vescovo l'amnistia portata dal R. Decreto 11 marzo 1865, n. 2182, e così viene troncata la vertenza. — Qui il vescovo riferisce i documenti, e si giustifica.

4. Ghilardi, « *Reclamo di monsignor Ghilardi de' P.P. vescovo di Mondovì contro la concessione dell'exequatur* data [sulla domanda di alcuni vescovi e senza intender leder le regalie, si dice nel Decreto] all'enciclica pontificia delli 8 dic. 1864 [Syllabus errorum] col R. Decreto delli 5 febbraio 1865 promosso dal signor Ministro Vacca guardasigilli di S. M. — Torino, tip. dell'Oratorio di S. Francesco di Sales, 1858 », pagg. 27. — Roma, Bibl. Vitt. Eman., miscell. Risorgimento, A, 14, 18. — Sostiene che il Governo non avesse diritto di concedere tale *exequatur*.

5. [Crisafulli Vincenzo ?], *Il regio patronato sui vescovadi di Sicilia e i vescovi non ancora civilmente riconosciuti.* Palermo, tip. del Giornale di Sicilia, 1877, pagg. 126, in-4. — Cattolico-liberale, storico-teoretico.

un'altra parte del medesimo, da quella cioè che riguarda il *placet* e l'*exequatur*, che noi manterremo per le prov-

verni il presente volume di cui invia copia; ad obbligare tutti i vescovi ad acquistarlo e a darne il loro parere; i diversi sovrani si comunichino i voti dei loro vescovi, ed inviino poscia a Roma una deputazione, acciocchè la S. Sede metta in esecuzione ciò che sia stato deciso dalla maggioranza dei diversi governi e delle diverse Chiese.

28. Prezzolini Pietro cav. sacerdote dott., *Il progresso per mezzo del vangelo*. Firenze, [tip. Barbera], 1865, pag. 221, in-8. — Roma, Bibl. Vitt. Emman., miscell. Dina, 36, 3, A, 13, n. 9. — Cattolico-liberale. Cap. XXII, pagg. 173-83: « La separazione della Chiesa dallo Stato nel tributo che ciascuno deve a chi ci governa, cioè il rispetto all'autorità politica, è argomento di perfetta concordia sociale ».

29. « *Esortazione di fra Lucio da S. Pantaleo ai fedeli Cristiani, perchè liberino la Chiesa di Dio dalla esecrabile ed esiziale eresia del dominio temporale dei Papi* ». Genova, tip. Lavagnino, 1865, pag. 39, in-8. — Roma, Biblioteca Vittorio Em., miscellanea Risorgimento, B, 51, 11. — Cattolico-liberale, anti-temporalista violentissimo, a proposito del Sillabo.

30. Strauss « *La vita di Gesù di D. F. Strauss*, tradotta sulla seconda edizione tedesca, da Stanislao Gatti », vol. 1, fasc. 1, Torino, tip. Cavour, 1865, pag. 80, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 1, E, 6, n. 2. — Vi trovo questo solo fascicolo.

31. Mongini, « *La politica in confessione ossia l'enciclica e il sillabo in rapporto col giubileo del 1865*, osservazioni del parroco Mongini cav. don Pietro dirette a mons. vescovo di Novara, a S. Eminenza il cardinal vicario Patrizi e ad altri loro colleghi nell'episcopato cattolico ». — Torino, tip. torinese, 1865 [1 aprile], pagg. 67, in-8, miscell. Risorgimento, B, 23, 20. — Temendosi che non si sarebbe concesso l'*exequatur* all'enciclica ed al sillabo, si è pubblicato il giubileo acciocchè così si avessero maggiori occasioni per inculcarli dal confessionale. — Anticurialista aperto, cattolico-liberale, confuta le massime del sillabo.

32. Cayla I. M., *César Pontife, réponse à l'encyclique du 8 décembre*. — Paris, Dentu, 1865, pagg. 31, in-8. — Roma, biblioteca Vitt. Em., miscell. Risorgimento, B, 51, 8.

Si costituisca una Chiesa nazionale francese indipendente da Roma in quanto alle pretese temporali. Oramai dopo il Sillabo, il papato è inconciliabile con la civiltà: quindi la Francia se ne stacchi in quanto al potere temporale, e si costituisca in Chiesa Nazionale, presso a poco come all'epoca della costituzione civile del clero, senza lasciare il cattolicismo per il protestantesimo.

Pagg. 24-25 (§ XXV): « Le Chef de l'Etat convoquerait d'abord un concil national qui se réunirait à Paris ou dans toute autre ville désignée.

viste beneficiarie. Anzi la conservazione di questo mezzo è, da un certo punto di vista, più proficua allo Stato che

« A ce concile seraient appelés tous les archevêques et évêques de France; des curés delégués par chaque canton, élus par les fidèles.

« Le gouvernement inviterait les archevêques et évêques à se prononcer sur cette question:

« — Êtes-vous pour la costitution française!

« Êtes-vous pour l'encyclique?

« Ceux qui se prononceraient pour le manifeste pontifical du 8 décembre seraient, par ce seul fait, déclarés démissionnaires. Les nouvelles nominations ne seraient plus soumise aux entraves des concordats; il n'y aurait pas d'autre différence, puisque dans l'état présent, le souverain présente les candidats au pontife de Rome ».

« — C'est la constitution civile du clergé que vous voudriez rétablir! va-t-on s'écrier.

« Oui, c'est cette même constitution, qu'on remplaça par un concordat établi à peu près sur le mêmes bases que la convention politico-religieuse de François I et de Léon X.

« Les évêques, réunis en concile, discuteraient les articles du grand acte du 12 juillet 1790; ils y feraient les modifications qu'ils jugeraient nécessaires et appropriées au temps où nous vivons; mais l'acte en lui-même devrait rester intact pour ce qui concerne la cessation de tout rapport avec le pouvoir temporel du Pape ».

33. « *L'enciclica degli 8 dicembre 1864* [Sillabo] *e le idee moderne*. Da' fogli politico-storici di Monaco in Baviera. — Malta MDCCCLXV ». — Pagg. 32, in-8. — Roma, Biblioteca Vitt. Em., Miscell. Risorgimento, B, 23, 2. — Curialista.

34. Trabucco S., « *Il presente e l'avvenire della Chiesa*, dottrine di Vincenzo Gioberti sviluppate e chiarite dal can. Stanislao Trabucco ». Napoli. tip. Deangelis, 1865. pagg. 192, in-8. — Napoli, Bibl. Univ. K, Sc. LVI, M, 51. — Cattolico-liberale, anticurialista, antitemporalista; propone riforme dottrinarie (es. sul purgatorio) e costituzionali (es. elezione dei vescovi a clero e popolo, cap. XIX-XX).

35. De Crescenzio C., « *La legislazione italiana, il cattolicismo degli apostoli e il cattolicismo romano*. Esame storico critico del prof. Cesare De Crescenzio con prefazione di P. D. Gabrielli ». — Firenze, tip. Le Monnier, 1866. pag. 39. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 15, 8. — Nella prefazione si dice che questo opuscolo sia estratto dall'« Istituzione di Metafisica » del medesimo De Crescenzio, che si sarebbe pubblicata nel prossimo mese — Metafisico, anticurialista.

36. Desanctis L., *La questione italiana considerata sotto l'aspetto politico e religioso*. — Firenze, tip. Claudiana, 1866, pagg. 77,

la nomina stessa. Questa infatti si limita ai soli benefizi maggiori (così credevasi, erroneamente, siccome vedremo

---

in-8. -- Roma, Bibl Vitt. Em., miscell. Risorgimento, A, 15, 23. -- Si sostituisca il protestantesimo al cattolicismo.

37. De Boni Filippo, *Ragione e dogma*. Siena, Gati, 1866, pagine VIII, 118, in-8. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina, 36, 2, A, 10, num 2.

Razionalista; si faccia propaganda razionalista non solo coi libri, ma con conferenze, con scuole, ecc., (pagg. 12-13), anche nel popolino; giacchè, come dice Kant, la morte del dogma è la nascita della morale: la morale sarà la religione dell'avvenire (cap. IX), se può usarsi ancora questa espressione di religione, ma sarà una religione umana senza dommi.

38. Tancredi e Grimaldi L., « *Discorso sulla Vita di Gesù scritta da Ernesto Renan*, letto nell'Accademia di scienze e lettere di Catanzaro dal vice-presidente della medesima, senatore Tancredi de' marchesi De Riso, con l'aggiunta di talune considerazioni su questo ed altro precedente scritto dello stesso autore, nonchè sull'indirizzo della suddetta accademia su Renan e Dante lette dal presidente di essa Luigi Grimaldi ». — Catanzaro, tip. all'insegna del Pitagora, 1866, pagg. 16. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina, 36, 1, E, 6, num. 6. Cattolici, protestano.

39. Mario Alberto, *La questione religiosa di ieri ed oggi*. Firenze [tip. Pier Capponi], 1867, pagg. 75, in-8. — Roma, bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 15, 2.

La Chiesa cattolica, diversamente dalle altre, è una setta, e quindi deve mettersi fuori del diritto comune:

Pag. 53-54: « Sbagliano certamente coloro i quali in nome della libertà chiedono pel clero i diritti del cittadino e per la chiesa cattolica il posto d'equalità con l'altre chiese, suffragando l'incauta dimanda coll'esempio dell'America

« Il clero non è italiano perchè è cattolico Il clero è un esercito formidabilmente ordinato, che obbedisce a un principe straniero, aperto nemico d'Italia e riputato infallibile. Dunque va disarmato prima e trattato come straniero sospetto poi. Nè la Chiesa [cattolica] vuol esser messa di primo tratto all'istesso livello dell'altre chiese, perchè queste sussistono sul principio della libertà di coscienza e favoriscono per indole propria la libertà in tutte le sue forme; quella sta nel principio opposto della coscienza schiava, s'ispira al sillabo, sussiste in contraddizione allo spirito della società moderna, cospira al riacquisto degli Stati Pontifici, alla restituzione dei principi spodestati, metterà, potendo, in fiamme l'Europa pel patrimonio di San Pietro, è una minaccia permanente e tremenda alla civiltà, al progresso, alla vita della patria ».

[626-28]

più giù), mentre quelli si estendono anche ai minori; noi manterremo un mezzo repressivo più vasto privandoci di

I beni ecclesiastici si diano ai Comuni, non si devolvano allo Stato od al Fondo pel culto:

Pag. 61. « I beni della Chiesa appartengono al popolo, proprietario d'origine; a lui debbono essere restituiti e per lui ai Comuni ». Al *deficit* si provvederà altrimenti, riducendo l'esercito e la flotta, tassando la rendita, ecc. — La legge di liquidazione dell'asse ecclesiastico ancora non era stata votata.

40. Galli Celestino, *Il culto*. Nella « Rivista contemporanea » di Torino, a. XV (1867), vol. 51, pagg. 94-123, 227-55, 464-68; a. XVI (1868), vol. 52, pagg. 247-64, 444-57. — Razionalista; arriva alle ultime conseguenze, ma storico, positivo, scientifico.

Il divieto del culto pubblico a torto si oppugna in nome della libertà; giacchè il contenuto dommatico dei culti è immorale, e non si può sanzionare una manifestazione pubblica dell'immoralità:

Vol. 51, pag. 95. Anche da molti spregiudicati si oppugna la soppressione del culto in nome della libertà. Il Galli replica: « Se la libertà è la facoltà di dire e di fare ciò che non nuoce altrui, chiamerete libertà la facoltà di render odioso il prossimo, quando non divide i nostri errori! quella di falsificar la storia esaltando i tempi passati alle spese dei moderni! quella di calunniar la scienza, di esautorar la ragione, di turbar le coscienze, rappresentando come cittadini pericolosi i filosofi che, senza altro guiderdone che la loro filantropia, consacrano riposo, fortuna e salute a raccogliere i veri utili agli uomini! È la libertà la facoltà di chiedere alle madri le loro economie, onde con questo denaro di S. Pietro comperar polvere e palle per isquarciare le viscere dei loro figli!

« Diteci adunque se sia in queste officine, dove si fabbricano le frodi del tempio; dove si aguzza il pugnale dei fanatici; dove si onesta il ratto dei fanciulli inermi; dove si vendono preci per morti, dispense per i giuramenti ed assoluzione per ogni delitto; che può uno essere consolato ed edificato ».

Conclusione. Vol. 52, p. 457. « Conclusione.

« 1. Quasi tutte le cose hanno vantaggi ed inconvenienti.

« 2. Una cosa è buona non perchè offra dei vantaggi, ma perchè i vantaggi che offre superano il numero o la gravità dei suoi inconvenienti.

« 3. Il culto pubblico consigliato anzi che raccomandato dai fondatori del cristianesimo ha vantaggi ed inconvenienti.

« 4. I vantaggi sono pochi e di tale natura che si possono utilmente surrogare anche sopprimendo il pubblico culto.

« 5. Il raccoglimento consigliato da Cristo desta e favorisce il sentimento religioso contenuto nei limiti della sana ragione molto più e molto meglio che gli eccitamenti e le distrazioni del tempio e delle pagane sue cerimonie.

[627-29]

uno preventivo più ristretto (1). Tale difesa non valeva pel Ministero e per gli altri, i quali sostennero, sebbene

« 6. L'utilità delle riunioni può continuare ad aver luogo come in altre società religiose che non hanno nè prete, nè altare, come i Quaccheri, i Persi, i Deisti, ecc.

« 7. Morale più pura e più adatta ai tempi può essere insegnata dai genitori, dai maestri, dalla stampa, e da libere conferenze con maggior frutto del popolo, che dall'eterno monologo di un membro d'altra società che la secolare, che è in continua lotta coll'equità, la natura, il vero, la ragione, la libertà e la scienza ».

41. De Benedictis Luigi, « *Saggio di osservazioni critiche intorno ai più volgari errori della Chiesa di Roma.* (Estratto dal giornale « Il libero pensiero, » e che fa parte di un'opera scritta negli ergastoli austriaci ov'era rinserrato l'autore per crimine politico, e che per ragioni parecchie di presente non può essere stampata interamente) ». Milano, Garelli, 1867, pagg. 70, in-4. — Roma, Bibl. V. Eman., miscell. Dina, 36, 3, B, 12, n. 3. — Razionalista.

42. De Benedictis Luigi prof., *Efficacia de' principii morali nel progresso del civile consorzio.* Senza frontispizio, almeno in questo esemplare. Pagg. 23. Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Dina, 36, 3, B, 12, n. 4. – Razionalista.

43. Cantalupo, « *L'obolo di vecchio pubblicista tributato nello immenso tesoro della Fede e del sapere cattolico,* ossia raccolta di considerazioni, preghiere e divisamenti religiosi, annotata ed illustrata dall'avv. Celestino Cantalupo ad uso di gentiluomini italiani devoti alla Vergine-Madre Regina de' Martiri, 1867 », pagg. 28, senza luogo di stampa. — Roma Bibl. V. E., miscellanea Risorgimento, B. 24. 10. — Piuttosto teologico che politico, non si occupa in ispecie della quistione del potere temporale, si scaglia contro l'associazione razionalista napoletana (della quale non dà il titolo ufficiale, preciso).

44. Mamiani Terenzio, *Teorica della Religione e dello Stato e sue speciali attinenze con Roma e le nazioni cattoliche.* Firenze, Le Monnier, 1868. — Antitemporalista. Acattolico teista.

(1) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 775, col. 3, Bonghi relatore: « Ed è bene osservare altresì che il diritto dell'*exequatur* e del *placet* si applica a tutti quanti i benefizi maggiori e minori, a tutti quanti gli investiti dei vescovati e delle parrocchie; cosicchè il mantenimento di esso salva tutta quanta l'autorità dello Stato, tutta la sua facoltà di sindacato sulle qualità delle persone investite della giurisdizione ecclesiastica in quanto possono influire sulla quiete e sulla sicurezza pubblica, mentre il diritto di nomina e di proposta non si riferisce, ed anche solo in parte, se non ai soli vescovi ».

indarno, l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* anche in materia beneficiaria. Ma il freno, per quanto reale, non

---

Pag. 64. Deve lo Stato tollerare gli elementi immorali delle religioni? Parla dell'islamismo e del quaccherismo, ma non del cattolicismo.

45. Castiglia Benedetto, *Cattolicismo, pervertimenti, verità, avvenire*. Nella « Rivista contemporanea » di Torino, a. XVI, vol. 52 (1868), pagg. 3-21, 207-28.

Il cattolicismo è pervertito; deve essere purificato, non distrutto giacchè è simbolo di unità religiosa epperciò di civiltà. — Filosofico, mistico, strano.

46. Perini Agostino, *La religione naturale*. Nella « Rivista contemporanea », vol. 54, a. XVI, 1868, Torino, pagg. 395-419; vol. 55, pagg. 62-75. — Teista, ammette l'utilità sociale della religione, ma spoglia degli elementi dommatici e rituali confessionisti e messa di accordo coi risultati della scienza.

47. Michelini G. B., *Il potere temporale e il potere spirituale*. Nella « Rivista contemporanea » di Torino, a. XVI (1868), vol. 52, pagg. 321-42; vol. 53, pagg. 7-30, 161-89.

Vol. 53, pag. 189, conclude: « Abolizione del temporale, riforma dello spirituale, ed il cattolicismo sarà. Siamo lieti di trovarci in questo d'accordo col chiarissimo Benedetto Castiglia ». Spera come il Castiglia in una riforma interna del cattolicismo, e che questo allora assorba nella sua unità il protestantesimo e l'anglicanesimo; ma è più pratico e calmo, non esaltato come il Castiglia. Teista.

48. *Petizione ai molto reverendi padri del concilio per la soppressione dell'Osservatorio Romano*. — Torino, 1869, tip. del giornale « Il Conte Cavour », pagg. 14. — Roma, Bibl. V. E, miscell. Dina. 36, 4, F, 15, n. 4.

È una caricatura. Si abolisca l'Osservatorio Romano, perchè l'astronomia riesce a risultati razionalisti.

Il razionalismo trae la sua prima origine dall'astronomia. Pagina 5: « Il fatto è che l'incredulità larvata di razionalismo trae la prima ed anzi unica sua origine ed influenza incontestabile sulle profane opinioni, dallo sviluppo che ha preso la così detta novella astronomia, e dalle conclusioni cui si è arrogata di spingersi, non che dal carattere di verità assoluta che i suoi cultori pretendono loro attribuire e che l'opinione pubblica, sedotta da qualche brillante applicazione e fortunato presagio, è propensa ad accordare ».

Secchi farebbe molto meglio a meditare nella sua cella le massime del Vangelo. Pag. 9: « Oh quanto sarebbe più salutare per la sua anima e per quella di tutti i fedeli della Cristianità che il Padre Secchi, invece di aspirare ad una futile gloria nel mondo, predicendo gli ecclissi e discoprendo nuovi pianeti,

è sufficiente, e, quel ch'è peggio, non se n'è approfittato quanto si sarebbe dovuto.

---

si accontentasse di meditare le semplici e pure massime dell'Evangelio nella sua cella! »

Ad ogni modo si costituisca una Congregazione dei Generali dei tre principali Ordini religiosi, informati della materia degli esorcismi, per sorvegliare l'operato dei tecnici e dotti dell'Osservatorio. Pag. 12: « Io vorrei quindi che ai lavori dell'Osservatorio, se pur dovessero continuarsi ancor per qualche tempo, fossero preposti tre savissimi Ecclesiastici, personaggi informatissimi di tutto quanto concerne la materia dei malefìcii, i quali avessero a sorvegliare che l'operato dei tecnici e dei dotti che nell'Osservatorio si occupano, sia anzi tutto regolato e conforme alle più sane canoniche discipline.

« Questi altissimi e fidatissimi Personaggi non potrebbero essere meglio scelti che prendendo i tre Generali dei tre principalissimi Ordini religiosi, qualora non si volesse affidare questa cura direttamente alla Santa Inquisizione perchè già da tante altre cure distratta ».

Massime giacchè gl'incantesimi possono verificarsi più facilmente perchè gl'istrumenti astronomici provengono da paesi eretici. Pagg 12-13: « Primo cómpito di questa Congregazione di sorveglianza sarebbe l'esaminare se possa esser lecito, ed essendo lecito se possa essere prudente per l'apprestamento degli *abachi*, o tavole di calcoli, e degli istrumenti di osservazione e precisione mettersi in relazione con uffici e fabbriche rette ed esercitate da eretici e miscredenti, in quanto che la scomunica maggiore, di che essi sono colpiti, dovrebbe interdire di avere alcun volontario commercio con essi, e specialmente di richiedere od accettare il concorso e il sussidio di una intrapresa qualunque.

« Ma posto anche che per le disgraziate condizioni e diaboliche cooperazioni, le quali fanno sì che soltanto fra le nazioni oramai diseredate della vera fede si possano trovare le cognizioni e i mezzi materiali per l'acconcio apprestamento di tali ordigni e pubblicazioni, intervenisse la scusa della necessità a legittimare, occorrendo, anche con espressa venia pontificia, questo commercio e scambio di mezzi ed informazioni, resterà sempre ad esaminare se con ciò non resti grandemente compromessa la sicurezza del risultato che si vuol ottenere.

« Non è egli a temere che lo spirito maligno, di cui si tratta di sventare le malefiche arti e gli inganni, conoscendo lo scopo, a cui devono servire gli strumenti ed altri amminicoli che si richiedono a coloro che agiscono e vivono sotto la diretta sua ispirazione ed influenza, non intervenga a corrompere col velenoso suo soffio la naturale innocuità delle materie adoperate e non lasci arrivare all'Osservatorio che mezzi di studio già

Ma prima di dar le prove di questo giudizio, cominciamo dall'accennare quale sia la natura dell'*exequatur* e

---

adulterati nella loro essenza, che quindi travierebbero e confermerebbero nell'errore gl'ingenui che ad essi si affidano? Ingenui nell'uso, imprudenti, e quindi colpevoli nell'affidarsi ai doni dei nemici che appunto si tratta di combattere, e quindi responsabili del proprio inganno e delle sue conseguenze ».

La suddetta Congregazione, anzi il Concilio stesso, studii gli esorcismi più potenti per purificare i detti strumenti; altrimenti il maleficio dall'Osservatorio potrebbe propagarsi a tutta la città santa. Ibidem: « Vorranno pertanto i sullodati Inquisitori, o meglio, vorrete voi Principi della Chiesa, a dirittura esaminare se ci siano esorcismi abbastanza potenti per purificare detutto macchinismi viziati nel loro istesso fondamentale concetto, per modo da essere sicuri che nel farne uso resti eliminata qualunque satanica influenza e prevenuta ogni fatale illusione, e che inoltre nel liberare mediante gli esorcismi così tremende macchine dalle influenze maligne di che sono sature, non ne venga pericolo all'alma città, come già un dì al gregge suino di Gerasa, quando fu liberato quell'ossesso di cui ci parla il Vangelo ».

49. [Incarnati Giuseppe, firmato a pag. 16], « *Cattolicismo e libertà*, al direttore del giornale « La Libertà cattolica » di Napoli ». Napoli, tip. Nobile, 1869, pagg. 16. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 16, num. 3. — Clericale; non si occupa della quistione del potere temporale.

50. Polo Germano ab., *Le condizioni presenti del clero.* Nella rivista fiorentina « La Rivista Europea », a. II, vol. I, 1870, pagine 17-52 (fasc. di dicembre). — Cattolico-liberale; è un discorso che dovea pronunziarsi il giorno del plebiscito romano.

51. Michelini G. B., *I due cattolicismi.* Nella « Rivista contemporanea », vol. 60, a. XVIII, 1870, Torino, pagg. 321-33. — Acattolico: sostiene la necessità della religione: vorrebbe che i cattolico-liberali, i cattolici amici della civiltà, vincessero sui cattolico-clericali, oscurantisti, e così si costituisse un cattolicismo spirituale, il quale conserverebbe certi riti solo pel bisogno di culto esterno per le masse, e del resto avesse scopi puramente caritatevoli e sociali.

52. Cantoni Carlo, *I partiti religiosi in Italia.* Nella rivista « La Nuova Antologia », maggio 1871. Datato gennaio 1871.

53. Mamiani Terenzio, *Della religiosità in Italia ed in Francia.* Nella rivista « La Nuova Antologia », luglio 1872, p. 469-92; agosto, pagg. 701-21.

Pag. 471: « D'altra banda, non v'ha italiano fornito tanto o quanto di senso pratico, nel quale nasca fiducia di voltare la nazione alla anglicana o germanica ».

54. Castiglia B.[enedetto, presidente di Cassazione, deputato

del *placet*. Essi hanno tre fini, uno poliziesco, l'altro giuridico, politico il terzo. — Il primo consiste nell'impedire

---

al Parlamento], ***Redenzione. Primo annuncio.*** [Roma, Löscher, 1872], pagg. XX, 98, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 18, n. 1.

I protestanti negano troppo e i vecchi-cattolici negano troppo poco; il cattolismo deve ripristinarsi allo stato in cui era prima del potere temporale, cioè, secondo il Castiglia, prima dei tempi di Arnaldo da Brescia, nell'XI secolo: i vecchi-cattolici vogliono fare una chiesa nazionale, cioè rompere l'unità e la universalità del cattolicismo, il che è un male: ma in politica invece bisogna dare largo sviluppo alle autonomie, contrariamente al sistema francese. Autonomia e decentramento in politica, universalità senza potere temporale in religione, questa sarà la bandiera di una nuova epoca della civiltà. Per propugnarla, il Castiglia aveva dapprima pensato di recarsi in Germania a far delle conferenze, ma poi preferì di servirsi della stampa, pubblicando dei lavori in proposito (pag. XVIII). Ai vecchi-cattolici di Monaco mandò un indirizzo nel senso sopra indicato (pag. 16). — Credente, fantastico, mistico, utopista.

55. Mongini Pietro, « ***Il nuovo sinodo di Monsignor Gastaldi arcivescovo di Torino indetto per i giorni 25, 26 e 27 giug. 1873, e le libertà del clero*** ». Torino, tip. Derossi. 1873, pagg. 49, in-8. — Roma, Bibl V. E., miscell. Dina, 36, 4, D, 4, n. 10.

Passaglia e Mongini propongono all'arcivescovo di premettere al sinodo diocesano una discussione in luogo pubblico accessibile anche ai laici: il 10 maggio 1873 i sacerdoti Passaglia e Mongini mandarono all'arcivescovo una lettera (riferita a p. 6-8), invitandolo a premettere al sinodo (diocesano) una « discussione in luogo pubblico ed accessibile anche a tutti i cittadini sopra la tesi seguente: Una riforma ecclesiastica disciplinare è urgente in questi tempi, ma vuol essere in armonia coi principii, che formano le basi delle moderne costituzioni, senza di che andrebbe fallito lo scopo del sinodo » (pag. 6).

I laici dovrebbero intervenire anche al sinodo, ed (è detto indirettamente) avervi voto deliberativo. Pag. 9: « Quindi, come doppio è lo scopo, doppio sarebbe anche il diritto di intervento alla formazione del sinodo: uno del clero, come è naturale, l'altro del laicato, detto in antico *plebe cristiana*, ***christiana plebs***, la quale unita al clero compone l'intera Chiesa, ed avrebbe il pieno diritto di intervenire ». Pag. 23: Prevedo « che Sua Eccellenza [l'arcivescovo] vuole assolutamente a sè riservato di pien diritto il *voto deliberativo* ». — Ma non trovo detto in modo esplicito che i partecipanti al sinodo dovrebbero avere voto deliberativo.

56. Manfrin Pietro, ***Del neo-guelfismo in Italia.*** Nella rivista

o accordare, che l'atto ecclesiastico acquisti notorietà: questo scopo, colle presenti leggi sulla stampa, repres-

fiorentina « La Rivista Europea », a. IV (1873), vol. II, p. 3-24. — Non si tollerino gl'insulti dei clericali contro la dinastia e il governo; si sia più rigorosi.

57. Schinelli Tolomeo, *Della posizione del cristianesimo verso la scienza e la storia del secolo XIX.* — Venezia, tip. Tondelli, 1874, pagg. 160, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 10, n. 4. — Razionalista e radicale.

Pag. 8: « Scaricare impertanto il torrente della rivoluzione ideale nel campo scellerato delle superstizioni, degli errori, dei pregiudizi e delle iniquità morali e civili, schifosi detriti di un putrido passato, ecco ciò ch'è necessario ed urgente per la nostra Italia; ecco ciò, ch'è di suprema instanza, se vogliasi per noi sfuggire al periglio di cadere attoscati e perir di marasmo ai deleterii influssi delle mefiti e della malattia cattolica ».

58. Italicus [pseudonimo), *Le condizioni presenti ed il prossimo avvenire della Chiesa, lettere.* — Roma, tip. Barbèra, 1874, pagg. 116, in-8. — Estratto dal giornale « La Libertà », gennaio-febbraio 1874. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 4 B, 5, n. 1. — Liberale, credente; cattolico?, molto illuminato; fa delle proposte pratiche di riforme.

59. *Soluzione dell'antica lotta della Chiesa, gesuitismo e seguaci contro il regno d'Italia.* — Firenze, tip. cooperativa, 1874, pagg. 26. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, A, 13, n. 4. — Razionalista: la conciliazione è impossibile, perchè la Chiesa cattolica è contraria alla civiltà; pag. 26: « uniscansi tutti i dotti, i sapienti, i grandi di tutte le nazioni cristiane di qualunque setta sieno, e come in un Codice, si uniscano gli Evangeli e le più scelte dottrine, istituendo così una religione scientifica ».

60. Anelli Luigi prete, vecchio-cattolico, *Storia della Chiesa*, Milano, Treves, 1875, vol. I.

61. Draper Guglielmo prof. all'Univ. di Nuova York. *La storia del conflitto fra la religione e la scienza.* Milano, Dumolard, 1876, pagg. XXIV, 383, in-8.

62. Mamiani Terenzio, *Le due Chiese ortodosse, Roma e Pietroburgo.* Nella rivista « La Nuova Antologia », sett. 1877, pagine 5-39.

Nulla di nuovo quanto alla Chiesa Romana: rispetto alla Chiesa greco-scismatica parla vagamente della probabilità che i suoi sentimenti si risveglino, e che trovino uno sviluppo nella politica conquistatrice dell'impero russo.

63. Pagliaro Bordone Salvatore, « *La ragione.* Lettere a Matilde. Seconda edizione degli scritti filosofici accresciuta e corretta dall'autore ». Catania, tip. E. Cocco, 1876, pagg. 125, in-8.

sive e non preventive, è divenuto inutile, perchè inconseguibile, in tutte le nazioni civili (1). — Il secondo scopo,

— Roma, Biblioteca V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 12, n. 2. — Razionalista; pagg. 53-60: « La fede è origine di mali ». Pagine 115-18: sostiene il divorzio.

64. Negri Gaetano, *La crisi religiosa*. Nella rivista fiorentina « La rivista europea » a. VII, vol. 2 (1876). pagg. 251-66; vol. 3, pagg. 325-40, 537-46; vol. 4, pagg. 127-46. — Acattolico e non confessionista, teista, propende per la religiosità in genere; presso a poco come il Mamiani negli ultimi suoi libri.

65. [Nasazzi Carlo, firmato a pag. 6, pseudonimo?], *Manifestazione dell'angelo liberatore del capo della Chiesa cattolica, apostolica, romana, papa Pio IX*. Milano, tip. Guglielmini, 1877, pagg. 52, in-4. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 4, G, 8, n. 5. — Credente, antitemporalista. Finzione fantastica, sul fare dell'Apocalisse, oscura, noiosa.

66. Bonghi R., *Il mistero*. Nella rivista « La Nuova Antologia », marzo 1877, pagg. 461-90.

. E l'esposizione dei seguenti due libri, accompagnata da qualche osservazione: « Della società politica e religiosa rispetto al secolo decimonono » per G. Audisio. Firenze, 1876; « Il Vaticano e lo Stato, studii e proposte di G. M. Bertini, » Napoli, 1877.

67. Mamiani Terenzio, *Del catechismo nelle scuole e della morale cattolica*. Nella rivista « La Nuova Antologia », 15 giugno 1878, pagg. 597-631.

Ribadisce le sue idee della necessità di una religione civile e mistica nello stesso tempo; e mostra come la religione cattolica contenga, almeno nella pratica, delle immoralità, così la fiducia che le divozioncelle bastino a lavare i peccati, l'impallidire della figura di Dio innanzi a quella dei santi intercessori, la fede cieca nella gerarchia onde si perde l'abito del ragionare ed il carattere, ecc.

68. Ageno Luigi, *La questione religiosa e la società moderna, l'insegnamento religioso e la scuola*. Genova, tip. Sambolino, 1878; pagg. 64, in-8. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 4, D, 8, num. 10.

Liberale, filosofico. L'insegnamento religioso si lasci alle famiglie; ma il culto non si escluda dal cimitero. A proposito di questioni insorte a Genova sull'insegnamento religioso nelle scuole elementari; onde si era aperta la discussione anche intorno al culto nei cimiteri.

69. Bonghi R., *Il cattolicismo contemporaneo*, nella rivista

(1) Così, per esempio, opina anche il giurisdizionalista Mancini, *Deputati*, 28 gennaio 1871, pag. 114, col. 1, riferito sopra, n. 27, pag. 547, n. 7.

quello giuridico, è di dare esecutorietà agli atti ecclesiastici: esso, anche in quanto non riguarda le provviste

« La Nuova Antologia », 1 maggio 1879, pagg. 113-32. — A proposito del libro di Emilio Bournouf del medesimo titolo. — Il cattolicismo è cristallizzato, col Sillabo e con l'infallibilità sfida la civiltà e la scienza, ecc.

70. Mariano Raffaele, *Cristianesimo, cattolicismo e civiltà, studii*. Bologna, Zanichelli, 1879, pagg. 586, in-8.

Acattolico, cristiano. La storia della religione importa la storia della civiltà, ma la storia della religione pura, evangelica, protestante, non della cattolica. Bisogna combattere l'ateismo ed il cattolicismo; questo non è capace di riformarsi da se medesimo (pag. 20). Nè si opponga, prosegue il Mariano, che oggi la scienza del cattolicismo porti al razionalismo e non al protestantesimo (pagg. 12-13): « che la coscienza religiosa sia intimamente perplessa, agitata, turbata; che gli animi dei più appaiano ora molto distratti e le lingue assai confuse in fatto di religione, non è chi non vegga. Nulla però accenna al disfacimento della fede e della religiosità. E nulla mostra impossibili gli scismi e le riforme. La serie delle crisi e delle lotte religiose s'è iniziata con l'uomo e con la religione. Nè si vede, sino a che ci saranno l'uno e l'altra, come possa terminare e chiudersi ».

71. *Il cattolicismo contemporaneo. Risposta all'onor. Bonghi.* — Nella rivista « La Nuova Antologia », 15 maggio 1879, pagine 284-301. — Risponde all'articolo, del medesimo titolo, pubblicato dal Bonghi, ibid. il 1° marzo 1879, pagg. 113-32; risponde in senso cattolico-liberale.

72. Mamiani Terenzio, *La religione dell'avvenire*. [Questo è il titolo messo in copertina, probabilmente dall'editore per far réclame; poi nel frontispizio interno si trova invece il seguente titolo: *Della religione positiva e perpetua del genere umano*]. Milano, Treves, 1880.

Idem, « *Critica delle rivelazioni*, mistica dottrina del pastore Gionata Heverley di Charleston, frammenti pubblicati da Terenzio Mamiani in appendice al suo libro « « La religione dell'avvenire » ». Milano, Treves, 1880.

Il Mamiani sostiene che il sentimento religioso sia proprio della natura umana, che quindi sia positivo e perpetuo, che perciò una religione sia necessaria; ma l'ottima religione debba essere razionale, quindi non possa essere nessuna delle ora esistenti, tranne in gran parte quella degli *Unitarii* o *Free Inquirers* dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America. Questa è una religione civile: ammette Dio e la Provvidenza, ma non già che i Vangeli siano in tutto divinamente ispirati, sibbene che possa oggi inculcarsi una morale superiore e più completa di quella dei Vangeli: quanto al culto, accetta il batte-

beneficiarie, potrebbe non essere inutile. Ed ecco come e perchè. Secondo noi la Chiesa è un'associazione o fonda-

simo, la cresima, il matrimonio ecclesiastico e la sepoltura ecclesiastica (*Critica*, ecc., frammento 4, specialmente pag. 43), e poi il culto dei grandi uomini, delle grandi scoperte, ecc.: ma, si badi bene, che questa religione è appunto una religione e non una filosofia, cioè ha credenze positive in quanto sgorgano dalla natura umana, ed ha un culto. — Il Mamiani conclude (*Critica*, pag. 110), che il breve saggio del catechismo dei Free Inquirers, che egli riferisce, « sia il più morale, affettuoso e persuasivo che modellar possa la mente ed il cuore dei giovinetti ». Egli dunque crede, che l'insegnamento di una siffatta religione tornerebbe proficuo anche ai giovinetti, ma non si occupa della quistione se e in che modo possa o debba introdursi in Italia.

73. Ferri Luigi, *Un libro di Terenzio Mamiani sulle religioni* [cioè « Della religione dell'avvenire » di Mamiani. Milano, Treves, 1880]. Nella rivista « La Nuova Antologia », 1880, serie 2, vol. 21, pagg. 65-82.

74. Ferri Luigi, *L'Accademia romana di S. Tommaso d'Aquino e l'istruzione filosofica del clero*. Nella rivista « La Nuova Antologia », 15 dic. 1880, pagg. 613-35.

Mostra ed oppugna l'organismo e l'indirizzo medievale della medesima, cominciando dal suo statuto.

75. Cugnoni Giuseppe, *Il cardinale Giuseppe Antonio Sala* [nato il 27 ottobre 1762, pag. 244; morto il 23 giugno 1839, pagina 287]. *Memorie intime della Curia papale dopo la rivoluzione francese*. Nella rivista « La Nuova Antologia », 15 sett. 1880, pagine 241-92.

Nel 1814 il cardinale Sala aveva presentato a papa Pio VII un progetto di riforma della Chiesa, riforma disciplinare della Chiesa e riforma nei criterii direttivi dell'amministrazione del dominio temporale.

76. Puini Carlo, prof. di lingue dell'estremo Oriente nell'Istituto di studi superiori di Firenze, *Saggi di storia della religione*. Firenze, Le Monnier, 1882; pagine XIV, 373, in-8.

Razionalista, calmo, scientifico e di facile intelligenza anche pei non specialisti.

77. Mariano Raffaele, *Papato e socialismo ai giorni nostri*. Roma, tip. Artero, 1882, pagg. 85. — Il medesimo lavoro si era già pubblicato in tedesco, sotto il medesimo titolo, *Das jetzige Papstthum und der Socialismus*. Berlin, Wilhelmi, 1882.

L'autore riconoscendo nel cristianesimo una vitalità ancora inesauribile, crede che il Papato potrebbe mettersi a capo di riforme economiche nel senso del socialismo della cattedra: ma in Italia il clero è troppo ignorante per comprenderle; mentre in Germania ha già costituito delle società che patro-

zione o corporazione al pari di tutte le altre che hanno fini morali, di beneficenza, ecc.; quindi i suoi Statuti dovrebbero essere sottoposti all'approvazione dello Stato, e allora solo acquistare forza di legge davanti al medesimo tanto pei semplici membri, quanto pei capi (1). Secondo questo sistema l'*exequatur* e il *placet* sarebbero necessari

cinano efficacemente la causa delle plebi, degli operai, dei contadini, ecc. Nelle pagg. 34-40 (§ IV) esamina il libro di monsignor Savarese, pubblicato poco prima in Napoli, col titolo, *Idea cristiana della politica ragione ed il clero cattolico sostenitore del popolo*, libro scritto in senso affatto socialista, ispirato ad idee cristiane, ampolloso, di poca robustezza di idee.

78. Forti Eugenio, *Origini e tradizioni della cooperazione in Inghilterra. I socialisti cristiani*. Nella « Nuova Antologia », 1883, vol. 41 della seconda serie, 71 della raccolta, pagg. 268-86.

79. Trezza G., *Le religioni e la religione*. Verona, Drucker, 1884, pagg. XXIII, 162, in-8. — Razionalista.

80. Bonghi R., *Il movimento religioso in Inghilterra e negli Stati Uniti*. Nella « Nuova Antologia », 1884, vol. 44 della seconda serie, 74 della raccolta, pagg. 403-21.

Pag. 403, n. 1: « L'évolution religieuse contemporaine chez les Anglais, les Américains et les Hindous, par le comte Goblet d'Alviella... Paris, 1884, in-8. — Libro pieno d'informazioni esatte del quale sopratutto mi giovo in questo scritto ».

81. Bonghi R., *Credenti e miscredenti*. Nella « Nuova Antologia », 1884, vol. 45 della seconda serie, 75 della raccolta; pagine 620-39. -- A proposito di questi tre libri: « Natural religion by the author of « Ecce homo ». London, 1883. — « Le religioni e la religione di G. Trezza. Verona, Drucker, 1884 ». -- A. Stoppani, « Il dogma e le scienze positive. Milano, 1884 ».

82. Curci C. M. sac., *Di un socialismo cristiano nella quistione economica e nel conserto selvaggio dei moderni Stati civili*. Firenze, Bencini, 1885, pagg. XXXII, 414, in-8.

Vorrebbe che la Chiesa s'impadronisse della quistione economica, favorendo i proletarii, ecc.; ma è poco o punto scientifico.

83. Barzellotti Giacomo, *David Lazzaretti di Arcidosso* [provincia di Grosseto, in Toscana] *detto il santo, i suoi seguaci e la sua leggenda*. Bologna, Zanichelli, 1885, pagg. 322, in-16. — Studio storico-psicologico, critico.

(1) Vedi Giuseppe Piola, *Sulla questione della personalità giuridica delle Associazioni religiose* (*Nuova Antologia*, aprile 1872, pagg. 713-510. — A proposito di Bonghi, *Le Associazioni religiose e lo Stato* (nella *Nuova Ant.*, genn. 1872). — Vedi anche il libro cit. del Piola, *Della libertà della Chiesa*.

anche in materia non beneficiaria, ma non dovrebbero avere l'estensione che hanno posseduto storicamente. Sarebbero necessari perchè lo statuto fondamentale di una associazione o fondazione o corporazione e le aggiunte o modificazioni al medesimo occorre siano approvate dal potere civile. Dovrebbero avere meno estensione di quella che hanno avuto, in quanto sono stati adoperati non solo per lo Statuto e le sue aggiunte e modificazioni, ma anche per semplici atti del servizio ordinario, per disposizioni di carattere non statutario, non legislativo, per esempio per dispense matrimoniali, per indulgenze, e simili. Qui lo Stato dovrebbe usare misure repressive, non preventive, sia di ufficio, sia sulla domanda dei privati, come quando i capi di un'associazione, fondazione o corporazione ledano colle loro misure ed ordinanze sopra fatti particolari qualche articolo del loro Statuto; così, per esempio, nel caso che la Santa Sede conceda una dispensa matrimoniale contro i canoni ecclesiastici da essa approvati.

Finalmente l'*exequatur* ed il *placet* hanno un terzo scopo, di approvare non lo Statuto od un cangiamento od aggiunta, ma l'elezione dei capi. Tutte le associazioni o fondazioni o corporazioni sono dentro lo Stato, questo pertanto ha diritto di vigilarle, e di domandare requisiti pei candidati a rappresentarle, specie quando si tratti di istituzioni. Qui intercede una differenza fra le ecclesiastiche e tutte le altre. Per queste ultime lo Stato prescrive certi requisiti una volta per sempre; il candidato che non li possiede, non può essere accettato, per esempio ipotetico chi non è medico, non può essere validamente eletto presidente di un istituto ospitaliero. Riguardo alle associazioni o fondazioni o corporazioni ecclesiastiche, invece, lo Stato non si contenta di questi requisiti determinabili a priori, tecnici, uno dei quali pel candidato-vescovo è la laurea in teologia o in diritto canonico, ma ne richiede anche altri, che esso di solito non predetermina, vuole cioè che il candidato non professi od abbia idee ostili al medesimo. E siccome non è facile di specificare in che cosa consista questa ostilità, senza entrare in discussioni politico-religiose o in personalità; così lo Stato di solito si riserva il diritto del veto contro l'elezione del vescovo o del parroco, senza obbligarsi a darne i

motivi (1). In Francia, invece, i punti principali dei diritti dello Stato che solevano essere attaccati dalla Curia

(1) Il Piola sostiene che il concetto dell'*exequatur* e del *placet* debba essere esclusivamente quello di approvare o respingere lo Statuto e i suoi mutamenti, e di approvare o respingere gli eletti in vista del solo fatto se essi possiedono o no i requisiti richiesti dallo Statuto, come si fa per esempio per un medico condotto, senza badare al colore politico o religioso [*Della libertà della Chiesa*, pagg. 86-87]: « Quando l'autorità dello Stato sottopone alla sua approvazione la nomina, per esempio, del medico d'un Comune, pensa forse minimamente a rifiutare quell'approvazione per la ragione che la persona nominata abbia opinioni repubblicane? Non pretende dunque lo Stato che la persona eletta all'ufficio ecclesiastico gli sia gradita; che esso possa rifiutare la sua approvazione per la sola ragione che quella persona non gli piaccia, in conseguenza delle sue informazioni private. Questo sarebbe arbitrio, ingerenza nella elezione ». Anzi il Piola ammette « nel potere ecclesiastico il diritto di citarlo [il Governo] davanti ad un tribunale, quando sembri a quel potere che il rifiuto dell'approvazione non sia conforme alle leggi predette ». — Quindi egli ribatte la teoria, accennata da alcuni Deputati, del *concorso* dello Stato nell'elezione vescovile e parrocchiale per mezzo dell'*exequatur* e del *placet* (ibid., pagg. 69-70). — Dal testo si rileva come il nostro concetto è diverso razionalmente; qui si aggiunga, che non solo crediamo che lo Stato abbia il diritto di opporre il suo *veto* per il colore politico o religioso dei candidati ecclesiastici, ma anche per quelli delle associazioni o fondazioni o corporazioni profane, tutte le volte che il detto colore sia troppo pronunziato e sopra tutto pericoloso; e che, riguardo ai vescovi e ai parroci, questo è stato sempre il concetto che sullo scopo dell'*exequatur* e del *placet* hanno avuto i canonisti [la giustificazione teorica della « missio civilis », del Friedberg, è moderna ed isolata: noi non entriamo nel merito della medesima, vedi Piola, *Della Libertà*, ecc., pagg. 122-23], e gli stessi nostri Deputati, il che non viene osservato dal Piola, lasciando perciò nel lettore l'impressione che gli avversari siano incorsi in un errore materiale, canonistico, giuridico. — I nostri Deputati e Senatori, sia che volessero abolito l'*exequatur* e il *placet* anche in materia beneficiaria, sia che li volessero conservare, li concepivano sempre nel nostro senso; la quistione non si dibatteva per richiedere o no i requisiti canonici della laurea o del concorso parrocchiale, ma quello politico del colore più o meno liberale. Citiamo alcuni passi: *Deputati*, 28 genn. 1871, p. 414, col. 2, Mancini: « Farò una franca dichiarazione: sono assolutamente nemico delle posizioni equivoche, e perciò delle leggi illusorie o insidiose... Che cosa significa dunque questa

pontificia, come pure le parti costituzionali dell'organismo del clero che solevano essere violate da Roma, sono stati da un pezzo formulati ed approvati da assemblee ecclesiastiche e dallo Stato, quindi il determinare a priori ed esplicare i requisiti politici dei candidati ivi non sarebbe tanto difficile nè urterebbe tanto contro le idee di separatismo e di incompetenza. Non è stato il caso di domandare una professione di fede nelle così dette libertà gallicane dai candidati-vescovi francesi, perchè questi sono stati nominati tutti dal Re o dal capo dello Stato chiunque siasi. Ma una tale professione si è richiesta in Francia agli insegnanti di teologia e dei seminari (1). Tuttavia

dichiarazione, che il Papa è libero nella scelta dei vescovi, cessando in essa ogni ingerenza dello Stato, mentre poscia nell'abolire le cautele dell'*exequatur* e del *placet*, fate eccezione e riservate il diritto di accordarlo o negarlo per la esecuzione delle provviste beneficiarie quanto ai beni od alle temporalità? » Ibid., 11 marzo, p. 771, col. 3, Pescatore: « Orbene, il Ministro, assai più logico della Commissione, vi chiede la rinunzia dell'iniziativa dell'*exequatur*, per modo che i vescovi siano creati dal solo potere ecclesiastico. La Commissione invece abolisce l'iniziativa, ma mantiene l'*exequatur*, mantiene in sostanza la necessità del *concorso* dei due poteri, e con questo rende illusoria la rinunzia all'iniziativa medesima ». — Ibid., 17 marzo, pag. 865, colonna 1, De Falco: Idem. — Ibid., 28 maggio 1874, pag. 2658, col. 3, Vigliani guardasigilli: « La condizione essenziale per la concessione dell'*exequatur* e del *placet* consiste nell'accertare che il beneficiato sia tale persona che per la sua condotta e i suoi sentimenti verso lo Stato non possa ingenerare inquietudine o perturbazione nelle relazioni tra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica ». — Ibidem, 17 marzo 1875, pag. 2173, col. 1 (*Discussioni*), Vigliani guardasigilli: « Esso [il Governo] si assicura *anzitutto* delle qualità personali del sacerdote nominato. Ed è questa la vera essenza, la parte sostanziale della guarentigia dell'*exequatur*, che provvisoriamente è stata mantenuta ».

(1) *Articles organiques du Concordat, 18 germinal, an. X* (8 avril 1802), art. 24 (presso De Champeaux cit., vol. II, pagg. 28-29): « Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la Déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseille d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes ». Vedi ibid., pag. 29, nota 1. La « Déclaration » vedila ibid. nel vol. I, pagg. 198-99.

essa, al pari del giuramento vescovile di fedeltà verso lo Stato, giova poco, perchè si può farla sempre colle riserve mentali, che, vi si ponga mente, non disonorano innanzi agli ultra-cattolici, i quali le considerano come una necessità pel bene della religione. L'unico mezzo con cui lo Stato possa davvero assicurarsi contro vescovi e parroci clericali, a meno che non si riservi il diritto di nominarli egli stesso, è il veto ossia l'*exequatur* e il *placet* per le provviste beneficiarie.

Per qual motivo richiede esso dai capi ecclesiastici il requisito politico, che non domanda nei capi delle altre associazioni o fondazioni o corporazioni? Perchè queste ultime generalmente non hanno scopi ostili allo Stato; non sono tanto estese e potenti quanto le ecclesiastiche; quando diventino pericolose, nessuno contesta al Governo il diritto di usare di un mezzo radicale, quello cioè di scioglierle e sopprimerle addirittura; ed infine, oltre a questi motivi intrinseci, anche per uno storico, ossia perchè le associazioni o corporazioni profane aventi scopi politici pericolosi per l'ordine sussistente delle cose, sono di data più recente, quando la maggiore propagazione delle idee di libertà di associazione non ha permesso di stabilire apertamente un diritto di veto contro gli eletti. Del resto teoricamente lo Stato, secondo noi, lo possiede non solo contro gli eletti dalle associazioni o corporazioni religiose, ma contro quelli di tutte le associazioni o corporazioni, perchè il suo primo dovere, specie quando si tratti di uno Stato costituzionale, è quello di conservarsi, di impedire l'anarchia, e quindi il suo primo diritto è di abbattere tutto ciò che si oppone a questo scopo. Oggi invero le associazioni politiche repubblicane e socialiste sono in Italia più pericolose per l'esistenza dello Stato che le religiose, ma queste ultime alla loro volta riescono più pericolose per la civiltà e pei diritti dello Stato in genere: le prime, quando arrivano a dar troppo da temere, il Governo le scioglie; ma le seconde non è in grado di sopprimerle se non parzialmente; può sciogliere questa o quella speciale associazione o corporazione religiosa, ma non può sciogliere l'organizzazione centrale di tutte, l'organizzazione pontificio-vescovile-parrocchiale. Anche i repubblicani, i socialisti, ecc. hanno organi centrali, eziandio internazionali, e quindi non solubili da un solo Stato; ma questi non sono punto così

ben compatti, così solidamente costituiti come la gerarchia cattolica. Questo è il motivo fondamentale teorico e storico della differenza tra le associazioni, fondazioni, corporazioni ecclesiastiche e le profane riguardo al diritto del veto; non tanto l'altro della libertà di coscienza; se si tratta di una piccola associazione acattolica contraria allo Stato, questo non sente scrupoli di scioglierla.

88. Dei tre scopi dell'*exequatur* e del *placet*, cioè di impedire la notorietà, di rivedere lo Statuto o i suoi cangiamenti, di opporre all'occorrenza il veto agli eletti, quelli che avrebbero potuto aver ragione di continuare a sussistere sarebbero stati i due ultimi; dei quali l'ultimo completamente; il penultimo parzialmente, cioè rispetto allo Statuto ed alle sue modificazioni, non più, come un tempo, in quanto riguarda gli atti puramente amministrativi, sui quali il Governo dovrebbe intervenire solo repressivamente coll'appello *ab abusu* dietro querela dei privati o *ex officio*.

Ma l'*exequatur* e *placet* statutari erano essi applicabili in Italia (1)? Come avrebbe dovuto risolversi la quistione dalla nostra Camera?

Per rispondere a queste domande occorre accennare l'origine storica della quistione. Il dissidio tra lo Stato e la Chiesa è molto antico; ma lo Stato non ha acquistato piena coscienza dei suoi diritti se non ai giorni nostri; l'indifferentismo e l'incredulità oggi hanno preso proporzioni che prima non avevano, proporzioni intensive ed estensive, la religione non è divenuta quasi esclusivamente delle masse che ai giorni nostri. Ma la Chiesa cattolica dura senza interruzione da diciannove secoli, ha

(1) Questo problema il Piola (*Della libertà della Chiesa*) non se lo pone; egli dimostra la ragionevolezza logica dell'*exequatur* e del *placet* in materia statutaria, e, senza esaminare se in Italia fossero ancora realmente applicabili, conchiude che si sarebbero dovuti conservare. Fra le altre ragioni adduce la seguente, che crediamo utile di riferire, ma che non ha da fare colla possibilità pratica della conservazione; ibid., p. 64: « Il diritto di *exequatur* per la pubblicazione sarebbe per lo Stato anche un mezzo di promuovere, senza uscire dalla competenza sua propria, la riforma interna della Chiesa. Se esso può concedere questa sua approvazione dove e come esso crede, sta in lui il darla soltanto a quelle, tra le leggi della Chiesa, che sono conformi alla costituzione che essa dovrebbe ricuperare, e rifiutarla alle contrarie ».

avuto sin quasi dalle sue origini il medesimo organismo e il medesimo centro, ha sopravvissuto a tutti i cangiamenti di Governo in tutti gli Stati, e molto spesso ha saputo far prevalere praticamente nelle legislazioni il concetto, che essa sia affatto indipendente dallo Stato, che non sia in obbligo di far approvare dal medesimo i suoi Statuti, tanto perchè essa possa esistere, quanto perchè essi abbiano forza giuridica. Di più, la Chiesa primitiva non possedeva un corpo di canoni, uno Statuto, un Codice, ben formulato come lo ha oggi; quindi sino a un certo punto mancava la materia stessa da sottoporre a revisione e ad approvazione. Nel medio evo, poi, quando questo organismo si è sviluppato nelle proporzioni colossali odierne, rotta l'unità dell'impero romano, l'istituzione cattolica si estendeva su diversi Stati, e il corpo dei canoni della frazione di essa che si trovava in uno Stato (1), era generalmente connesso col diritto pontificio comune per tutte le chiese nazionali, onde la difficoltà di determinare lo Statuto fondamentale di ciascuna delle medesime.

Da queste riflessioni tiriamo le seguenti conseguenze: 1° Che per la difficoltà di determinare il rapporto tra il diritto canonico nazionale e quello comune pontificio, e per la potenza della Chiesa, lo Stato non ha avuto sempre l'agio di mantenere intatti i principii regolatori sulle associazioni, fondazioni e corporazioni rispetto a quelle della Chiesa cattolica; 2° Questa difficoltà si accresceva pei mutamenti di forme politiche.

Chiariamo un po' questi due corollari. Lasciando da parte l'impero romano, gli Stati medievali e moderni, quando sono stati forti, hanno mantenuto in vigore la massima che le aggiunte o modificazioni allo Statuto fondamentale delle associazioni, fondazioni e corporazioni ecclesiastiche abbisognino dell'approvazione sovrana; ma non sempre hanno avuto la forza di punire i violatori di tal principio. Di questi Governi può sino a un certo punto dirsi, che abbiano trattato gli istituti religiosi al pari di

(1) È noto come sino al IX secolo circa, esistessero collezioni di canoni, speciali per ciascun paese, Spagna, Francia, ecc. Vedi per es. Schulte, *Geschichte der Quellen und Literatur des Kanonischen Rechtes*, 1875-77-80, vol. I, e Maassen, *Gesch. d. Q. u. L. d. K. R.* Bd. I, Gratz, 1870.

tutti gli altri, in quanto non hanno accettato quelle disposizioni dei loro statuti che a loro non piacevano. E di taluni di questi Stati può anche dirsi, che, sino ad un certo punto, neppure si trovarono costretti ad accettare da principio lo Statuto dell'associazione, fondazione o corporazione senza beneficio d'inventario, e a limitarsi a non riconoscere i cangiamenti od aggiunte posteriori; poichè quando cominciò la loro esistenza vigorosa, la disciplina della Chiesa nel loro territorio non era ancora fortemente organizzata. Ciò vale specialmente per la monarchia normanna di Sicilia. Ma gli Stati forti, allorchè negavano la ricognizione delle aggiunte o modificazioni, di solito non trovavano docile l'autorità ecclesiastica a ritirarle, e non avevano sempre mezzo di punirla di tale resistenza. Esse provenivano (1°) dalla Chiesa nazionale stessa, o (2°) dal potere centrale ossia dal papato; ma ordinariamente da quest'ultimo, a danno non solo dello Stato, sibbene anche delle chiese nazionali. Nel primo caso il Governo aveva modo di punire; e spesso puniva realmente; e, più spesso ancora, la sua attitudine forte, il buon esempio anteriore levava ai prelati la voglia d'incorrere nell'ira e nelle sanzioni penali del Governo col fare aggiunte o modificazioni a lui ostili. - Quando esse provenivano dal potere centrale, potevano verificarsi due casi, cioè che fossero seguite o no dal clero nazionale: nel primo lo Stato aveva il mezzo di punir questo, gli esecutori, e spesso lo faceva realmente, ed impediva colla forza l'esecuzione. Ma non aveva modo, di solito, di punire il potere centrale, che si trovava fuori del territorio. Dico di solito, perchè talvolta mandava a punirlo in casa, come Filippo il Bello, o ai confini attaccandone con una guerra i dominii temporali, come per esempio Venezia. La situazione sotto un certo punto di vista, somigliava a quella odierna costituita dalla Legge delle guarentigie: il Papa era libero di " emanare „ ordini contrari agli Stati, ma gli " esecutori „ venivano puniti: le differenze principali sono due, che la Santa Sede aveva un territorio temporale che ora non possiede più; e che se i Governi di solito non punivano il Papa stesso, era, non per forza di principii, ma perchè non lo potevano materialmente; e, lo notiamo tra parentesi, l'intenzione di punire il Papa stesso era allora non solo scusabile, ma spesso anche giusta, perchè egli, massime a causa del potere temporale, spesso emetteva

certe pretese e certi decreti, che realmente perturbavano l'ordine pubblico (1).

Ma lo Stato, quando anche puniva il clero nazionale per le innovazioni ostili da esso fatte o perchè ossequente a quelle romane, non iscioglieva perciò le associazioni, fondazioni o corporazioni, i vescovati, i capitoli, le parrocchie, ecc.; a questo estremo non si arrivò neppure dalla rivoluzione francese; sicchè respinte e represse per il momento, tornavano a galla quando il Governo s'indebolisse. Di più, le innovazioni romane, oppugnate da uno Stato vigoroso, venivano contemporaneamente accolte in parecchi altri fiacchi; così mettevano radici; e, quando il primo s'indeboliva, allora penetravano anche in esso.

Esaminiamo ora lo stadio presente del problema, mettendoci nelle condizioni odierne degli Stati di fronte alla Chiesa. Essi esistono dopo tanto alternarsi di Governi forti e di Governi deboli e dopo tanto alternarsi di forme politiche. Ogni nuova dinastia o Governo, dietro una rivoluzione politica, naturalmente non ha potuto cominciare dal rivedere gli Statuti fondamentali della Chiesa cattolica del paese; ha dovuto, per non perturbare le masse, accettare, per quanto era possibile, lo *statu quo* senza beneficio d'inventario. Quindi l'esistenza di tanti articoli di questi Statuti, che sono contrari alle idee del nuovo Governo. Questi li tollera sino a un certo punto, ma poi la rompe colla Curia, rottura che di solito finisce con un Concordato. Ma nei tempi recenti la contrarietà delle idee della Chiesa e dello Stato è divenuta più profonda e meno conciliabile: alcuni Stati hanno sciolti i Concordati senza probabilità di farne altri; pare che l'abbiano rotto una volta per sempre colla Curia Romana; ognuna delle due parti segue la sua strada senza intendersi coll'altra. Questa è la condizione dell'Austria e specialmente dell'Italia.

Ora come applicare in tale stato di cose il concetto dell'approvazione dello Statuto fondamentale dell'associazione o fondazione o corporazione religiosa? Certo, la

(1) Basti citare come esempio i tumulti accaduti nel Napoletano, in Lombardia, ecc. a causa della famosa bolla *In Coena Domini*, che proibiva ai Sovrani d'imporre nuove tasse senza il consenso della Santa Sede, le quali alcuni contribuenti si ricusarono perciò di pagare.

Chiesa non si sottometterebbe punto ad accettarlo; quali misure dovrebbe prendere lo Stato di fronte a tale ribelle opposizione? Esso avrebbe il diritto non solo di non riconoscere forza di legge agli Statuti dell'associazione o fondazione o corporazione ecclesiastica, sibbene di non riconoscere le medesime come persone giuridiche, e di scioglierle come associazioni pericolose. La non ricognizione della personalità giuridica s'è fra noi applicata alle congregazioni religiose (monastiche) indipendentemente dalla quistione statutaria; le quali si sono lasciate sussistere come semplici associazioni. Ma non s'è adottata per le fondazioni vescovili, capitolari, parrocchiali ed in genere per la Chiesa secolare presa in massa, la quale ha canoni contrari alle leggi dello Stato, non intende abolirli nè modificarli, anzi ne emana altri ancora più ostili. Lo Stato avrebbe il diritto di abolire tutti questi istituti basati sopra un organismo centrale ribelle ad esso e alla civiltà; ma nè in Italia nè fuori possiede tanta forza di farlo. In questa condizione di cose l'*exequatur* o *placet* per i cangiamenti od aggiunte agli Statuti fondamentali della Chiesa divengono inutili e anzi dannosi, specialmente in Italia; perchè implicherebbero una ricognizione di tutti i canoni che sono stati precedentemente approvati, parecchi dei quali sono contrari allo Stato, che ora, se venissero oggi emanati per la prima volta, negherebbe loro il suo assenso. Ciò, ripeto, va detto in ispecie per l'Italia, la quale risulta dall'annessione di parecchi Stati, di cui ciascuno aveva un diritto pubblico ecclesiastico proprio, che in alcuni era troppo rilasciato verso il Vaticano, quantunque molto rigoroso in altri. L'*exequatur* o *placet* statutario non sono, invece, del tutto inutili dove il diritto pubblico ecclesiastico anteriore sia unico e sufficiente a tutelare gl'interessi dello Stato, come per esempio in Francia. Si aggiunga, che noi avevamo già abolito i Concordati dei nostri ex-Stati: che perciò una gran parte degli Statuti fondamentali della Chiesa cattolica non avevano più, da per se stessi, forza di legge; sarebbe stato quindi illogico conservarci il diritto di approvarne o respingerne le modificazioni od aggiunte (1).

(1) Il fatto dell'abolizione dei Concordati venne messo in rilievo dal Bonghi (*Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 777, col. 1; sopra, n. 76, p. 610, n. 5 riferito), ma per dedurne non questa giusta

Dunque, in Italia l'*exequatur* e il *placet* bisognava abolirli non solo nel lato puramente poliziesco d'impedire la notorietà degli atti, e nell'altro delle disposizioni puramente amministrative, sibbene anche in quello statutario, nel lato cioè relativo alle aggiunte o modificazioni al corpo anteriore dei canoni. L'ordine d'idee, da cui risulta quest'ultima necessità, non fu svolto nelle Camere, ma soltanto forse appena accennato (1). Tuttavia occorreva esporlo per dare un concetto chiaro della quistione, la quale è tanto confusa nella mente della maggior parte dei nostri politici. Essi vennero alla medesima soluzione pratica a cui siamo arrivati noi; ma non per lo stesso motivo teorico, non per l'inapplicabilità pratica dell'*exequatur* e del *placet* in materia statutaria, sibbene pei principii della separazione e dell'incompetenza; l'inapplicabilità la sentivano, ma non la teorizzavano, non la sviluppavano, forse neppure l'accennavano; non l'adducevano per argomento.

89. L'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* statutari veniva giustamente concepita come un trasferimento di giudizio dal potere amministrativo al giudiziario (2), ma importa eziandio, che questo emetterà diversi pareri secondo le opinioni politico-religiose delle varie Corti giudicanti. Quando esistevano l'*exequatur* e il *placet* nel senso suddetto, i tribunali non avevano ad applicare che la parte del diritto ecclesiastico approvata dallo Stato;

---

conseguenza, sibbene l'altra, erronea, sopra vista, della fine del diritto di regia nomina. — Sulla quistione in quanto il Concordato del 1818 fosse in vigore per la Sicilia, vedi De Falco guardasigilli, *Deputati*, 21 marzo 1871, pag. 857-58, e Mancini, ibid., pag. 858, col. 3.

(1) *Deputati*, 17 marzo 1871, pag. 805, col. 1, De Falco guardasigilli: « Ma, tolta la forza coattiva alle provvisioni ecclesiastiche, tolte le immunità di persona e di foro, la misura preventiva del *placet* e dell'*exequatur* [parla in genere, non in ispecie di quelli statutari] non ha più alcuna ragione di essere ». — Più chiaramente il Bonghi, ibid., pag. 810, col. 3: « Noi rinunciamo al diritto dell'*exequatur* [tranne che per le provviste beneficiarie], perchè rinunciamo all'obbligo di renderlo esecutivo, *rinunciamo all'idea di costituire* [la disposizione che ha ottenuto l'*exequatur*] *una parte del diritto pubblico interno* ».

(2) Questo concetto sarà esplicato appresso, a proposito dell'appello *ab abusu* (§ 8).

quindi il loro compito era facile. Oggi, invece, essi devono all'occorrenza esaminare qualunque disposizione emanata dall'autorità ecclesiastica, per vedere se non sia contraria alle leggi e all'ordine pubblico, e se le si possa dare forza coattiva. Presentiamo il problema in alcuni casi pratici: un magistrato acattolico dovrebbe considerare come nulla una condanna pronunziata senza un regolare processo; quindi aggiudicherebbe la continuazione del godimento del benefizio al prete che, in una delibazione della sentenza, apparisse rimosso irregolarmente: un clericale, invece, riconoscerebbe per canonicamente valida la sentenza del vescovo, e le darebbe piena esecuzione. Un liberale dovrebbe considerare come nulla la sentenza di sospensione o simili pronunziata dal vescovo contro un sacerdote che non vuole insegnare le massime del Sillabo (le quali, tranne quella dell'infallibilità, non hanno carattere dommatico, almeno esplicitamente, sinora), mentre un ultra-cattolico le darebbe piena esecuzione (1).

Si credette da alcuni, che contro questa libertà ed arbitrio della magistratura esistesse un doppio freno nei canoni già approvati o riprovati dallo Stato e nell'immutabilità dei medesimi. Si credeva cioè, riguardo al primo, che, quando una disposizione avesse già ottenuto l'*exequatur* ed il *placet*, dovesse continuare ed aver forza di legge anche dopo la Legge delle guarentigie, e che al contrario, quando non lo avesse ottenuto, non si potesse dalla magistratura attribuirle forza di legge. Ma questo concetto, nella sua ultima parte manifestato dal Mancini (2), non è esatto. Ed invero, gli ex-Stati italiani ave-

(1) Su queste divergenze della giurisprudenza torneremo più giù, a proposito degli estremi degli effetti civili e della loro recognizione da parte della magistratura (§ 8). Qui ci occuperemo dei pretesi rimedi contro le medesime.

(2) *Deputati*, 16 marzo 1871, pag. 800, col. 2, Mancini: « Non è dunque da temersi, che tutti quegli atti e provvedimenti, che sono rimasti allo stato di conato e di progetto fino ad oggi nei diversi paesi d'Italia, perchè l'autorità civile mentre si trovava investita del legittimo esercizio di quei diritti, giudicò che dovessero essere respinti come incompatibili colle leggi e cogli ordini dello Stato, che in un momento, mercè la votazione dell'articolo 17 e la emanazione di questa legge, vengano di un tratto tutti a convalidarsi e ad assumere quel vigore che non hanno mai avuto finora; dappoichè altrimenti io sarei costretto a votare contro l'articolo e contro la legge intera,

vano concesso l'*exequatur* o il *placet* a tante disposizioni statutarie a cui oggi non si darebbe, siccome contraddittorie colle nostre leggi o col nostro diritto pubblico; ad esse quindi la magistratura non può attribuire forza di legge: d'altra parte, anche concesso che il magistrato sia tenuto a considerare sempre come nulli gli atti a cui il Governo italiano o quelli degli ex-Stati hanno ricusato l'*exequatur* o il *placet*, chi impedirebbe alla Santa Sede o ai vescovi di rinnovarli sotto altra forma per togliere quell'ostacolo alla loro applicazione (1)? Vero è che il magistrato deve sempre tener conto dell'*exequatur* o del *placet* già concesso o negato; ma non deve servirsi di questo come un criterio esclusivo nei suoi giudizi, tranne in grandissima parte nelle materie puramente civili (esempio patronati, ecc.), ma non in quelle di Diritto pubblico.

La seconda guarentigia dei fedeli e del basso clero contro l'arbitrio dei magistrati ultracattolici o condiscendenti alle mire conciliatrici del Governo, si credeva di trovarla nella pretesa immutabilità del Diritto e della Procedura canonica. Ma infine, si diceva, la Chiesa cattolica è organizzata; essa ha una legislazione ricchissima, possiede disposizioni ben ferme e chiare, una procedura molto minuta; dunque i suoi Codici o Statuti offrono guarentigie sufficienti: tutto sta, aggiungeva qualche libero pensatore, a mostrarci noi energici, nel fare eseguire questi Statuti, essi sono sufficienti; nè c'è tanto da temere per l'avvenire, poichè la Chiesa pecca più tosto di fossilità che di mutabilità (2). Ma questo ragionamento è falso.

non potendo più concepire la portata e gli effetti che deriverebbero dalla proposta abolizione ».

(1) Ciò è stato osservato giustamente dal Piola, *Della libertà* ecc. pag. 59-61.

(2) *Deputati*, 27 genn. 1871, pag. 397, col. 2, Berti: « Alcuni dicono: il diritto canonico muta, il diritto canonico è nelle mani del Pontefice. Io non lo credo. La Chiesa ha ordini giuridici, e non può mutare questi ordini che col consenso dei poteri anche costituenti la Chiesa ». — Padelletti, *La politica ecclesiastica*, cit., pag. 669; « non... è da concludersi che i membri della Chiesa cattolica non abbiano se non doveri e diritto nessuno: imperocchè ogni rapporto è così particolarmente determinato dalle leggi canoniche e sopratutto il procedimento è circondato da tante cautele e garanzie, che il diritto ne sorge di per sè a lato del dovere corrispondente. Quando sopratutto

Anzi tutto, vero è che la Chiesa cattolica ha una procedura minuta e che offre guarentigie sufficienti al giudicabile; ma accanto a questa procedura, ordinaria, possiede quella straordinaria, sommaria, o meglio sancisce il principio che il vescovo in certi casi può addirittura fare a meno di qualunque procedura, condannare sopra semplici informazioni particolari, *ex informata conscientia:* siffatta sentenza, dal punto di vista ecclesiastico, nel Diritto della Chiesa, non è punto un arbitrio, sibbene pienamente legale: il Concilio Ecumenico di Trento, base della moderna disciplina ecclesiastica, attribuisce ai vescovi questa facoltà. Coloro che parlano delle guarentigie offerte dalla procedura canonica, dimenticano che la Chiesa permette di farne a meno, che la punizione *ex informata conscientia* è una delle sue leggi.

Non meno falsa è l'altra idea dell'immutabilità delle disposizioni ecclesiastiche. Essa nasce dal vedere come il Vaticano si sia ostinato nelle idee medievali; ma, prescindendo da ciò che queste stesse hanno dovuto subire modificazioni per venire accomodate ai tempi, basta accennare al concetto della *vigens Ecclesiae disciplina*, per mostrare come sia erroneo quello dell'immutabilità. Ogni Stato, nel fare una nuova legge, deroga alla precedente in quanto è contraria a questa o la abroga completamente: nel primo caso la dottrina e la giurisprudenza chiariscono e determinano subito quali siano le parti ancora in vigore. Questo medesimo processo in fondo ha luogo anche nel Diritto della Chiesa cattolica; ma non nel medesimo grado: sia perchè i suoi tribunali sono molto più numerosi e in paesi di diverse consuetudini, sia perchè il potere legislativo della Chiesa non è ben definito, sia infine perchè tante disposizioni vengono dalla Chiesa, in grado molto maggiore che dal potere civile, abrogate tacitamente o per via di consuetudine. Quindi la *vigens Ecclesiae disciplina*, ossia il Diritto vigente, non esclude nelle autorità ecclesiastiche la facoltà di appli-

i superiori gerarchici si pongono al di fuori delle leggi canoniche [Ma la prima legge canonica ossia ecclesiastica, massime dopo il Concilio Vaticano, è che il Papa è superiore alla legge positiva] e procedano ad arbitrio, il diritto dei membri della Chiesa è violato e, se non trova soddisfazione nella procedura ordinaria canonica, lo Stato deve sottentrare a tutelarlo e guarentirlo ».

[634-35]

care, quando lo credano, una delle vecchie disposizioni non ostante che sia contraria alla pratica in vigore. Così, per esempio, secondo il diritto più rigoroso della Chiesa, una persona cattolica non potrebbe spôsare una acattolica se non promettendo di adoperare tutti gli sforzi per farla entrare nel grembo della Chiesa romana e a patto che l'altra si obblighi a far allevare cattolicamente la prole. Ma la Chiesa, dovendo acconciarsi alle mutate condizioni dei tempi, alle moderne necessità sociali, al poco fervore dei credenti, di solito oggi si contenta di meno: tuttavia ciò non impedisce ad un vescovo od al Papa, quando per esempio il partito cattolico ottiene qualche trionfo in alcuna delle Camere tedesche, di diventare più esigenti e proibire al parroco di dare la benedizione nuziale o di assistere alle dichiarazioni del consenso, se la parte acattolica non addivenga a qualche concessione di più di quelle che sono allora in uso nel paese.

Dunque il carattere conservativo e medievale della Chiesa non implica precisione e rigidità nel suo diritto, come l'assolutismo non include immutabilità di leggi e guarentigie pei sudditi. E qui è il caso di parlare proprio di assolutismo. Il Concilio Vaticano non solo ha dichiarato il Papa infallibile, ma ha sanzionato il principio tanto oppugnato dalla scuola gallicana, che egli è vescovo universale, cioè non solo è capo di tutti i vescovi, sibbene in ogni diocesi egli può emanare atti ed ordini al pari, anzi al di sopra e contro la volontà del vescovo rispettivo, anche in casi ordinari. Così, per esempio, può nominare egli direttamente a tutti quei benefici la cui collazione appartiene al vescovo; può non solo abolire lo statuto emanato da un vescovo, ma imporne egli stesso un altro (1). Un magistrato sinceramente cattolico si tro-

(1) *Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi*, edita in sessione IV sacrosancti oecumenici concilii Vaticani (18 lugl. 1870); cap. III, *De vi et ratione primatus Romani pontificis*: « Docemus proinde et declaramus, ecclesiam Romanam, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum et hanc Romani pontificis iurisdictionis potestatem, quae *vere episcopalis* est, *immediatam* esse, erga quam cuiuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles tam seorsim singuli quam simul omnes officio hierarchiae subordinationis veraeque oboedientiae obstringuntur, *non solum in rebus, quae*

verebbe in obbligo di coscienza di ritenere come valido questo Statuto, siccome emanato legalmente dal Papa dietro poteri riconosciutigli dommaticamente dal Concilio Ecumenico Vaticano; e così i fedeli, il basso clero e il vescovo stesso si troverebbero da un momento all'altro esposti ad ogni arbitrio della Santa Sede, ritenuto come legale dalla magistratura. E si noti, che il potere di vescovo universale è stato dichiarato dal Concilio non come una semplice norma disciplinare, quale un semplice diritto, ma come un domma. Pertanto il magistrato si troverebbe costretto a giudicare anche in materia dommatica; quantunque egli debba considerare il problema solo dal punto di vista giuridico, pure la soluzione, se anticlericale, viene ad essere anche eterodossa.

Dunque nè la procedura ecclesiastica, nè la pretesa immutabilità dei canoni emanati dalla Chiesa, sono un freno ai magistrati clericali o condiscendenti alla politica governativa, nè sono una guarentigia pei fedeli e pel basso clero; poichè la Chiesa stabilisce che si può legalmente fare a meno di qualunque procedura, che i vescovi e il Papa possono richiamare in vigore, quando lo credano, tutte le vecchie disposizioni, e che il Pontefice, monarca assoluto, possa sostituirsi direttamente nelle funzioni di ciascun vescovo.

Il Governo si è lavato le mani di certe quistioni rimettendole alla magistratura; ma questa poi si trova discorde, impacciata o appassionata o poco indipendente nel giudicarle (1): tuttavia questa soluzione era fatale;

ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent... — *Si quis itaque dixerit, Romanum pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem jurisdictionis* in universam ecclesiam... aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremae potestatis; aut hanc ejus potestatem non esse *ordinariam et immediatam* sive in omnes ac singulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fideles, anathema sit ».

(1) Piola, *Della Libertà* .. cit., pag. 65-66: « A questo modo un tribunale può giudicare per esempio, che una bolla papale è contraria a una legge dello Stato o a un diritto vescovile, e un altro tribunale giudicare invece che non è contraria; e quindi quella bolla non avrà validità civile nella giurisdizione del primo tribunale, e ne avrà, all'opposto, in quella dell'altro. Che imbroglio è questo! E i tribunali incaricati anche di giu-

l'Italia, come sopra mostrammo, non avrebbe potuto adottare altro sistema a causa dei suoi precedenti storici e delle sue condizioni politiche.

90. Veniamo finalmente all'*exequatur* e al *placet* in materia beneficiaria, per esaminarne l'estensione, e l'utilità e necessità pratica: la sua ragione giustificatrice teorica, di già è stata esposta. Vedemmo come la Giunta credesse fossero sufficienti per frenare i mali di un'elezione vescovile o parrocchiale ostile allo Stato, che questo rinunziando alla regia nomina, si privasse di un mezzo preventivo, ma coll'*exequatur* e il *placet* in materia beneficiaria conserverebbe le armi repressive. L'efficacia di queste dipendeva però dalla maniera di concepirle, se, vale a dire, la negazione dell'*exequatur* o *placet* ossia dell'assenso regio avesse per effetto soltanto la proibizione di usufruire del beneficio annesso all'ufficio, o, invece, anche di esercitare l'ufficio stesso. Siffatto quesito non venne formulato chiaramente nelle Camere, nè dibattuto; ma dalle dichiarazioni piu tosto incidentali sembra risulti, che la ricusa del regio assenso venisse concepita come proibitrice soltanto del godimento del beneficio, non anche dell'esercizio dell'ufficio. Di qui è venuto un grave inconveniente, il quale più tardi fu evitato dalla Prussia col togliere insieme al beneficio anche il diritto all'esercizio delle funzioni annesse (1), disposizione oggi revocata (2). La Santa Sede non manca di mezzi per mantenere i vescovi che non possono o non vogliono conseguire dallo Stato l'*exequatur* e con esso il beneficio; perciò manda i suoi proconsoli a funzionare senza curarsi molto del Governo. Questi vescovi senza beneficio abitano fuori del palazzo vescovile, in case private o nel seminario diocesano, si ostentano poveri e perseguitati, e così, pel sentimento di compassione ingenito verso tutti gli oppressi, acquistano più simpatia e più influenza di quanta altri-

---

dicare delle ragioni d'ordine pubblico, che sono, molte volte, ragioni di opportunità politica! Cosa mai possono saper di questo i tribunali? È un pervertimento d'ordine, ci pare ».

(1) Leggi prussiane 11 maggio 1873 e 21 maggio 1874.

(2) Legge prussiana 29 aprile 1887, § 5 (presso Hinschius, *Das Preussische Kirchengesetz betreffend Abänderungen der Kirchenpolitischen Gesetze von 29 April 1887*, Berlin, Guttentag, 1887. — Le due leggi sopra citate vedile nel commento delle medesime pubblicato dallo stesso Hinschius presso lo stesso editore).

menti non ne avrebbero. Ecco l'inconveniente della mezza misura del carattere dato al nostro regio assenso beneficiario.

Ma che cosa si sarebbe dovuto fare? Le vie possibili sarebbero state due. O impedire colla negazione dell'*exequatur* e del *placet* anche l'esercizio delle funzioni spirituali, o abolirli anche in materia beneficiaria. Dove avrebbero condotto queste due vie? Riguardo alla prima, affermiamo anzi tutto il diritto dello Stato d'impedire l'esercizio delle funzioni spirituali a colui al quale nega l'*exequatur* o il *placet*: ed invero glielo nega (lasciamo da parte i requisiti tecnici, come la laurea in teologia o in diritto canonico, ecc.; giacchè la questione vera, essenziale non verte intorno ad essi), perchè lo crede ostile, pericoloso; questo pericolo non cessa, anzi diviene maggiore, quando egli esercita le sue funzioni; lo Stato, dunque, nell'interesse dell'ordine pubblico, ha benissimo il diritto d'impedirgli questo esercizio; come del resto lo impedirebbe certamente ad un ministro acattolico. Ma, posto fuori di dubbio tale diritto, si trova politicamente l'Italia in grado di esercitarlo? vi si trovava nel 1871?

Nel 1871 io non avrei esposto il paese al pericolo, che sarebbe potuto nascere dal movimento delle masse. Vero è che si sarebbe trattato di diritto interno; ma le Potenze estere difficilmente sarebbero rimaste indifferenti innanzi a un movimento religioso italiano. Molto più che la quistione non si sarebbe limitata ad uno o due vescovati; essa si sarebbe in un momento dovuta necessariamente estendere a circa i due quinti delle diocesi del regno. Giacchè allora, non essendosi il Governo e la Santa Sede potuti intendere riguardo alle nomine da fare, esisteva un grandissimo numero di vescovati vacanti (89), e, quel ch'era peggio, per molti di essi il Papa aveva consacrato e mandato vescovi senza curarsi del diritto regio di nomina o di patronato. Il Governo avrebbe dovuto pertanto cominciare dal cacciare a viva forza dalle loro sedi tutti questi vescovi illegali, rimuoverli dalle chiese durante l'esercizio delle loro funzioni, per esempio in una solenne messa, in tempo di cresima, di ordinazione, ecc., innanzi a un popolo di credenti. Giacchè, secondo probabilità, i proconsoli pontificii non avrebbero avuto tanta prudenza, da ubbidire senza altro alla legge, da cessare dall'esercizio delle loro funzioni, da ritirarsi

in santa pace: tutt'altro, avrebbero anzi forse salutato con gioia, almeno pei primi tempi, una legge che li avesse potuti esporre ad un martirio a buon mercato, per eccitare subbugli nel popolino, e mandare a monte quel Governo di usurpatori, della cui stabilità non erano troppo sicuri. Se noi avessimo a rifare la Legge delle guarentigie oggi, la condizione delle cose sarebbe differente, specie rispetto all'estero: oggi il nostro Stato è ben più solido, potrebbe resistere alle pressioni delle Potenze; potrebbe più facilmente sedare dei tumulti popolari; tumulti del resto, che anche nel 1871 avrebbero potuto solo disturbare la tranquillità pubblica, l'ordine per pochi momenti, ma non mai mettere a repentaglio la sorte stessa dello Stato (1), poichè in Italia non c'è persona colta e illuminata, anche se sinceramente cattolica, la quale non preferisca la salvezza del paese agli interessi curiali della Santa Sede, differentemente che in Germania, nel Belgio, in Francia.

L'altra via, l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* anche in materia beneficiaria, avrebbe lasciato piena balìa alla Santa Sede di mandare tutti i più retrivi e reazionari a reggere le sedi vescovili e parrocchiali. Sarebbe stato questo danno minore o maggiore dell'altro della compassione eccitata da vescovi esercenti le loro funzioni senza beneficio, senza stipendio? Per risolvere questo quesito occorre vedere qual è il grado della medesima.

La compassione che eccitano i vescovi privi delle mense, e la simpatia che essi si attirano, è stata esagerata. Essa si limita ai soli bassi strati della nostra popolazione, e quasi esclusivamente nelle campagne; le nostre persone

(1) Riferiamo l'opinione del Bonghi, quantunque non la dividiamo completamente; *Deputati*, 6 maggio 1875, pag. 2992, col. 1, Bonghi, Ministro della Pubblica Istruzione: « Che cosa avrebbe potuto fare il Governo al vescovo il quale, nominato dal Papa ed andato nella sua diocesi, si fosse limitato non a chiedervi i beni temporali o la canonica, non ad esercitarvi alcuna di queste funzioni giurisdizionali di cui vi diceva, ma a dare la cresima, a santificare gli olii? Ma credete voi che la coscienza dell'Italia avrebbe sopportato, che voi aveste preso questo vescovo e l'aveste messo fuori della sua diocesi? *Una voce a sinistra*. No! — Bonghi. Meno male! — *Alcune voci a sinistra*. Sì! sì! — Bonghi. Sì e no (*Ilarità*). — Ebbene la coscienza dell'Italia non ve lo avrebbe permesso non solo col gridarvi contro, ma col ridervi dietro ».

colte sono quasi tutte indifferenti o incredule, specie i giovani, e quindi oggi molto più che nel 1871, e di qui a un decennio lo saranno molto più che oggi. Gli stessi operai, nelle grandi città sono anch'essi indifferenti o addirittura atei. E poi il buon senso non manca del tutto nel popolino medesimo; esso vede che il vescovo senza beneficio non è un poveraccio qualunque senza pane e senza tetto; che, se non gode il palazzo vescovile, non gli manca però una casetta messa decentemente e, il più delle volte, neppure la sua carrozza: il Santo Padre ha denari per tutti. E se il vescovo si lamenta della mancanza del beneficio non pei suoi interessi mondani (giacchè egli pensa soltanto a quelli celesti), sibbene perchè così è privo di beneficare il popolo; questo gli crederà sino a un certo punto, perchè riflettendo un po', si accorge che, se il Governo nega la mensa al vescovo, non perciò cessa di pagare gli oneri di beneficenza annessi alla medesima. Non s'ingrandisca, dunque, più del vero, la sfera della compassione e della simpatia che eccita il vescovo privo del beneficio.

Bisogna, d'altra parte, tener presenti anche i vantaggi che offre al Governo la vacanza, effettiva o legale, di una sede vescovile. E invero, detratta la parte della mensa, che è affetta da oneri di beneficenza, il resto cede al Regio economato dei benefizi vacanti, cioè in alleviamento di pesi di culto che sono a carico delle provincie o dei comuni, a profitto dell'istruzione pubblica, o per opere di beneficenza, ecc. Oltre a questo vantaggio economico, ce n'è un altro, che, qualora se ne volesse approfittare, sarebbe ancora più importante: la vacanza delle sedi, cioè, agevolerebbe la riduzione delle medesime (1). La condizione poi della sede vacante non offre inconvenienti, almeno per lo Stato; si nomina un vicario capitolare, che, prescindendo dal suo colore politico (2) —.

(1) *Deputati*, 13 marzo 1871, pag. 761, col. 3, Mancini: « Per me credo che la vacanza delle sedi non è una calamità, un disastro per l'Italia. — Non è tale anzitutto perchè così rimane sempre, ove siavi lontana speranza di pacificazione, la possibilità di una riduzione del numero sproporzionato ed eccessivo dei vescovi e delle diocesi italiane, riduzione che è un bisogno universalmente sentito dal Governo e dal popolo italiano ».

(2) Giudicato diversamente; *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 748, col. 2, Minghetti: « Ma si dice: se noi conserviamo il diritto

può esercitare quasi tutte le funzioni del vescovo (1) senza percepire tutti i frutti della mensa, spesso lauta, i quali restano a vantaggio del Regio Economato. — E poi l'*exequatur* e il *placet* in materia beneficiaria avrebbero potuto arrecare risultati migliori, se il Governo fosse stato meno cedevole verso la Curia: il che non si deve attribuire tanto a mancanza di energia negli uomini che dopo il 1871 sono stati al potere, neppure alla necessità politica delle cose, quanto all'influenza funesta delle idee confuse di separazione e d'incompetenza.

Noi, dunque, approviamo la conservazione dell'*exequatur* e del *placet* in materia beneficiaria e soltanto in questa: crediamo che sia stata l'unica giusta soluzione politicamente possibile; ma avremmo desiderato che il Governo, specie dopo il 1871, avesse avuto idee più giuste intorno alla libertà della Chiesa, avesse studiato davvero il problema invece di girarlo ad ogni occasione, e si fosse mostrato più energico di fronte alla Curia romana.

91. La cedevolezza del Governo, specie sino al 1874, si manifestò anzi tutto nell'interpretazione troppo rilassata dalla Legge stessa delle guarentigie. Questa aveva fatto rinunzia alla regia nomina soltanto pei benefizi mag-

di presentazione e raccomandazione dei vescovi, noi però non ne faremo che poco o nessun uso: quando avvenga la vacanza di una diocesi noi prorogheremo indefinitamente l'esercizio del nostro diritto ed avremo così un numero minore di avversari. Voi v'ingannate se stimate in questa guisa di evitare pericoli; anzi li moltiplicate. Credete voi che i capitoli, che i vicari capitolari vi saranno meno avversi di quel che vi sarebbe il vescovo? Io credo che lo saranno di più, perchè in un corpo collettivo la responsabilità è minore, l'azione più segreta, l'impunità più facile, mentre il vescovo, essendo unico responsabile ed in ufficio evidente, dovrà pensare maggiormente ai suoi atti, come quelli che sono veduti e giudicati da tutti ». - Al contrario Mancini, ibid., 13 marzo, pag. 761, col. 3: « Siccome il Capitolo nella sede vacante esercita collettivamente la giurisdizione e la delega d'ordinario a quello tra i suoi membri che raccoglie la fiducia e il suffragio del maggior numero, così gli uomini dominati da passioni politiche o che non abbiano qualità che li rendano meritevoli della pubblica stima, ben di rado e solo per eccezione riescono nominati vicari capitolari ». Cfr. i passi riferiti sopra, n. 81, pag. 615, n. 4; n. 81, pag. 616, n. 2.

(1) V. p. es. Hinschius cit., Bd. II, 1878, pag. 228 e seg. e specialmente pag. 240 e seg.

giori (art. 15). Ma il Governo l'ha estesa anche ai minori, dapprima solo di fatto, poscia esplicitamente e teoricamente. Di ciò gli fu mossa accusa in un'interpellanza del 1874 (1); ma questa, al pari delle altre quistioni intorno all'interpretazione ed applicazione della Legge delle guarentigie, fu ampiamente discussa nella interpellanza Mancini - La Porta - Cordova del 1875 (2). Agli oppositori riusciva ben facile il dimostrare, che la legge aveva rinunziato solo pei benefizi maggiori, ciò si trovava scritto nel modo più esplicito: ma il Ministero sosteneva, e credo a ragione, che lo spirito della Legge era contrario alla lettera, per quanto esplicita, della medesima; che si era voluto rinunziare a qualunque partecipazione dello Stato come tale (non anche nella qualità di privato, di patrono) nell'iniziativa delle elezioni ecclesiastiche, e quindi, se ciò si era espresso esplicitamente riguardo ai benefizi maggiori, dovesse sottintendersi a *fortiori* pei benefizi minori (3). Questa ragione, puramente logica, ermeneu-

(1) Interpellanza Miceli presentata il 14 febb. 1874, rimandata (19 febb.) a dopo la votazione dei provvedimenti finanziari; annunziata di nuovo il 26 maggio, svolta il 28.

(2) Interpellanze dei deputati Mancini [già presentata il 10 mar. 1875] e La Porta [già presentata il 17 marzo 1875 alla fine dell'interrogazione, la quale così trasformò in interpellanza] e interrogazione Cordova [già presentata il 10 marzo] intorno agli *exequatur*, ad atti e tolleranze ministeriali in materia ecclesiastica contro le leggi ed il diritto pubblico dello Stato; intorno ai rapporti esistenti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e sull'articolo 18 della Legge delle guarentigie; [Cordova] sugli abusi ed inconvenienti per opera di una parte del Clero, che soffrono i possessori dei beni delle manimorte ecclesiastiche, specialmente per effetto delle istruzioni diramate in occasione del giubileo. *Deputati* (*Discussioni*), 28 aprile 1875, pag. 2788 e seg.; 1° maggio, pag. 2840 e seg.; 3 maggio, pag. 2862 e seg.; 4 maggio, pag. 2895 e seg.; 5 maggio, pag. 2931 e seg.; 6 mag., pag. 2975 e seg., 7 maggio, pag. 3003 e seg.; 8 mag., pag. 3041 e seg. — Il La Porta ritira il suo ordine del giorno (1° mag., pag. 2851, col. 2) per non impedire lo svolgimento dell'interpellanza Mancini vertente sul medesimo argomento.

(3) *Deputati*, 4 maggio 1875, pag. 2901, col. 1, Vigliani guardasigilli: « l'argomento principale, in forza del quale il Governo ha stimato non essere, circa ai benefizi minori, mantenuta la prerogativa regia, fu che se la prerogativa regia è stata abbandonata per i benefizi maggiori, non si possa ra-

tica, avrebbe potuto lasciare dei dubbi, ma essi dovevano scomparire innanzi ad altre di fatto. Si disse, cioè, giustamente, che la rinunzia era stata limitata ai benefizi maggiori, non perchè si volessero escludere i minori, ma perchè s'ignorava che in qualche parte d'Italia esistesse la nomina regia anche pei medesimi (canonicati e parrocchie) (1), e che infatti in tutta la lunghissima discussione delle due Camere non ci sia una sola parola, che accenni al concetto, che riguardo ai benefizi minori non s'intendesse rinunziare alla regia nomina. Questa era la vera spiegazione politica, prescindendo dal problema se giuridicamente dovesse prevalere la lettera o lo spirito della legge (2). La Destra avrebbe potuto aggiungere, che già nelle trattative di Concordato colla Santa Sede il Ricasoli aveva rinunziato alla nomina regia esplicitamente anche pei benefizi minori.

92. Un altro dei punti, in cui il Governo aveva, a ragione o a torto, interpretato la Legge delle guarentigie in senso favorevole alla Santa Sede, era quello se l'*exequatur* e il *placet* riguardino soltanto il beneficio e la rappresentanza civile, od anche l'esercizio dell'ufficio, quistione mossa nella Camera dei Deputati dapprima dal Miceli nel 1874 (3), e poscia dibattuta più vivamente

gionevolmente supporre che sia stata conservata per i benefizi minori ».

Richiamo alla memoria che si tratta di una legge di natura politica, non di una disposizione di diritto privato, e che quindi non è il caso di applicare il criterio che bisogna attenersi strettamente al senso letterale ogni qualvolta non sia ambiguo. Intorno alla detta massima di ermeneutica, Cfr Fiore P., *Delle disposizioni generali sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi*, Napoli, Marghieri, 1887, n. [illegible] (parte II, pagg. [illegible]).

(1) Vedi il passo sopra n. 87, p. [illegible], n. 1 riferito del Bonghi, *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 775, col. 3, dove si dice chiarissimamente che l'abolizione della regia nomina trovava un riparo anche più vasto, in quanto essa riguardasse i soli benefizi maggiori, mentre l'*exequatur* e il *placet* anche i minori, asserzione che non fu ribattuta da nessuno.

(2) Così ragionava l'[illegible], 4 maggio 187[illegible]. *Deputati. Discussioni*, pag. [illegible], col. 2.

(3) Interpellanza del deputato Miceli sul modo di esercitare l'*exequatur* ed il *placet* e sulla collazione dei benefizi di patronato regio, svolta il 28 maggio 1874. *Deputati*. Vedi specialmente la pag. [illegible], col. 1 e 3.

nella grande discussione sulla politica ecclesiastica nel 1875. Lo scopo logico che gli avversari del Ministero assegnavano al fatto, che l'*exequatur* e il *placet* debbono riguardare anche l'esercizio dell'ufficio, era quello, da noi già accennato, che fosse necessario di togliere ai nemici dell'unità nazionale e della civiltà la forza che loro deriverebbe dall'esercizio del medesimo (1). Ma la quistione oramai non poteva essere tanto sul merito, quanto sulla interpretazione della Legge.

I fatti più notevoli in proposito erano i seguenti. Il Bonghi, relatore, aveva detto sempre che l'*exequatur* e il *placet* fossero necessari anche per l'esercizio dell'ufficio (2): egli ora, nella discussione del 1875, sedendo nel banco del Ministero della Pubblica Istruzione, senza negare le sue evidenti opinioni anteriori, si sforzava di dar loro un'interpretazione diversa. Vero è, diceva egli, che io ho sempre asserito, che l'*exequatur* e il *placet* si riferiscono anche all'esercizio dell'ufficio; ma bisogna distinguere tra ufficio spirituale e ufficio giurisdizionale, e suddividere quest'ultimo in giurisdizione del foro interno e giurisdizione del foro esterno: ora io, continuava il Bonghi, intendevo parlare dell'ufficio di giurisdizione esterna; non volevo dire che senza l'*exequatur* il vescovo non potesse esercitare il suo ufficio spirituale e l'ufficio di giurisdi-

(1) *Deputati*, 28 maggio 1871, pag. 2659, col. 2, Miceli: « Essa [la Legge delle guarentigie] volle che dall'*exequatur* dipendesse anche l'ufficio, affinchè i nominati, se nemici, non potessero valersi contro le istituzioni dello Stato, contro gli interessi del paese, della posizione che dà loro l'ufficio ecclesiastico ».

(2) Ciò fu messo in rilievo nella discussione del 1875, specialmente dal La Porta (1° maggio, pag. 2843, col. 2) e dal Guerrieri-Gonzaga (5 maggio, pag. 2911, col. 2). *Deputati*, 17 marzo 1871, Bonghi rispondendo al Carutti, dice, il sistema della Commissione essere « di mantenere per ora la vigilanza e il sindacato che lo Stato esercita su queste nomine [dei vescovi e parroci] una volta fatte, prima che i nominati entrino nell'ufficio *e per abilitarli ad entrarvi*. Le temporalità sono intimamente connesse coll'ufficio. L'*exequatur* e il *placet* apponendosi alle ordinanze, bolle e rescritti del Papa e dei vescovi, abilita così all'esercizio pubblico, esterno, legale dell'ufficio, come al sicuro, tranquillo, giuridico godimento dei beni che con quell'ufficio è connesso ».

sempre in guisa incidentale, e sopra tutto senza confutare l'opinione contraria ed eccitare così col contrasto l'attenzione delle Camere. Pertanto nel campo legislativo la controversia può dirsi indecisa.

Il Mancini voleva, nel 1875, sostenere che sia proibito l'esercizio dell'ufficio a chi non è munito dell'*exequatur* o del *placet*, appoggiandosi sopra un altro argomento, sulla lettera della Legge stessa delle guarentigie. Questa infatti, egli diceva, adopera l'espressione " rimangono soggetti all'*exequatur* e al *placet* "; dunque, continuava, se gli atti relativi alle provviste beneficiarie " rimangono soggetti " all'*exequatur* e al *placet*, s'intende che vi rimangono nelle stesse condizioni in cui erano prima, che nulla è mutato intorno ai medesimi, e che perciò l'*exequatur* e il *placet* restino indispensabili anche per l'esercizio dell'ufficio, come lo erano chiaramente secondo il Regolamento anteriore alla Legge delle guarentigie (1). Ma questo argomento da per sè solo non ha molta importanza, perchè, come vedemmo, le Camere non posero mente alla quistione se l'*exequatur* e il *placet* riguardino anche l'esercizio dell'ufficio; quindi dal fatto che esse sancirono l'espressione " rimangono soggetti ", non può dedursi che la loro intenzione sia stata quella che risulta dalla lettera della medesima. L'interpretazione del Mancini è giusta da per se stessa; ma inapplicabile al caso presente: se si trattasse di un'espressione del Codice Civile, preparato e discusso da specialisti, allora l'interpretazione alla lettera sarebbe più ammissibile: ma non può dirsi lo stesso di una legge politica; i nostri Deputati e Senatori non avevano posto mente al significato che dall'espressione " rimangono " (sulla quale non si discusse) avrebbe appresso potuto trarre un sottile giureconsulto come il Mancini. Lo spirito della Legge, o meglio di quelli che la votarono, mi sembra contrario a questa interpretazione, che non mi pare conciliabile coi principii della separazione e dell'incompetenza come erano intesi dalla maggioranza delle due Camere.

Alla Legge delle guarentigie tenne dietro un Regolamento, che modificava quelli anteriori intorno all'*exequatur* e al *placet*, ma conservando la norma che la bolla d'istituzione dovesse essere presentata in originale, e che,

(1) *Deputati*, 3 maggio 1875, Mancini.

un modo incidentale, senza confutare quella contraria, e quindi non destò l'attenzione dei Senatori.

Uno degli argomenti, che nella discussione della Legge delle guarentigie solevano addursi in favore dell'*exequatur* e del *placet* anche in materia beneficiaria, era, come accennammo, che altrimenti si sarebbe caduti nel grave sconcio di vedere vescovi e parroci esercitare il loro ufficio senza beneficio, e così colla povertà attirarsi la simpatia del popolo e suscitare odii contro il Governo (1). Questo argomento fu portato parecchie volte: ma nessuno, per quanto io sappia, rispose che il detto sconcio non avrebbe potuto aver luogo di verificarsi, perchè, conservando l'*exequatur* e il *placet* in materia beneficiaria, s'intendesse che fossero necessarii non solo pel beneficio, e per la rappresentanza civile, ma anche per l'esercizio dell'ufficio. Il Mancini nella discussione del 1875 da questo silenzio volle dedurre il contrario, ma io non so come mai egli abbia inteso argomentare per venire a tale risultato (2).

Dunque nelle due Camere troviamo fatti pro e contro l'una e l'altra delle due interpretazioni: nessuna di esse fu manifestata in modo da mostrare assentimento da parte dei Deputati o dei Senatori: giacchè furono espresse quasi

(1) Esempio, *Senato*, 27 aprile 1871, pag. 532, col. 1, Amari prof. M.: « Or io credo falsissimo così fatto sistema. Nel caso del negato *exequatur*, noi avremo un vescovo costituito legalmente secondo noi stessi, ma privo di patrimonio: un vescovo mendicante, come quei dei primi tempi della Chiesa, e quindi tanto più venerabile agli occhi delle moltitudini e nelle leggende contemporanee di oltremonti, un vescovo fatto apposta per destare quel sentimento di pietà del quale va in cerca: un vescovo che dia bene o male la rappresentazione del martirio ».

(2) *Deputati*, 3 maggio 1875, pag. 2875, col. 1, Mancini: « Del resto, o signori, allorchè questo articolo fu approvato, io non mancai di farne oggetto di speciale avvertenza nella Camera, dappoichè osservai che sarebbe stato indegno di un popolo civile il non curarsi dell'esercizio dell'ufficio, permettendolo al nominato dal Pontefice, e solo negargli la prebenda, cioè autorizzare il vescovo eletto ad andare nella diocesi per morire di fame, o per istendere la mano al soccorso ed alla carità dei fedeli, con disdoro del Governo. — Queste mie dichiarazioni non incontrarono allora obbiezione nè contraddizione, sia da parte del Ministero, sia della Commissione; ed in questo senso l'articolo fu votato ».

sempre in guisa incidentale, e sopra tutto senza confutare l'opinione contraria ed eccitare così col contrasto l'attenzione delle Camere. Pertanto nel campo legislativo la controversia può dirsi indecisa.

Il Mancini voleva, nel 1875, sostenere che sia proibito l'esercizio dell'ufficio a chi non è munito dell'*exequatur* o del *placet*, appoggiandosi sopra un altro argomento, sulla lettera della Legge stessa delle guarentigie. Questa infatti, egli diceva, adopera l'espressione " rimangono soggetti all'*exequatur* e al *placet* "; dunque, continuava, se gli atti relativi alle provviste beneficiarie " rimangono soggetti " all'*exequatur* e al *placet*, s'intende che vi rimangono nelle stesse condizioni in cui erano prima, che nulla è mutato intorno ai medesimi, e che perciò l'*exequatur* e il *placet* restino indispensabili anche per l'esercizio dell'ufficio, come lo erano chiaramente secondo il Regolamento anteriore alla Legge delle guarentigie (1). Ma questo argomento da per sè solo non ha molta importanza, perchè, come vedemmo, le Camere non posero mente alla quistione se l'*exequatur* e il *placet* riguardino anche l'esercizio dell'ufficio; quindi dal fatto che esse sancirono l'espressione " rimangono soggetti ", non può dedursi che la loro intenzione sia stata quella che risulta dalla lettera della medesima. L'interpretazione del Mancini è giusta da per se stessa; ma inapplicabile al caso presente: se si trattasse di un'espressione del Codice Civile, preparato e discusso da specialisti, allora l'interpretazione alla lettera sarebbe più ammissibile: ma non può dirsi lo stesso di una legge politica; i nostri Deputati e Senatori non avevano posto mente al significato che dall'espressione " rimangono " (sulla quale non si discusse) avrebbe appresso potuto trarre un sottile giureconsulto come il Mancini. Lo spirito della Legge, o meglio di quelli che la votarono, mi sembra contrario a questa interpretazione, che non mi pare conciliabile coi principii della separazione e dell'incompetenza come erano intesi dalla maggioranza delle due Camere.

Alla Legge delle guarentigie tenne dietro un Regolamento, che modificava quelli anteriori intorno all'*exequatur* e al *placet*, ma conservando la norma che la bolla d'istituzione dovesse essere presentata in originale, e che,

(1) *Deputati*, 3 maggio 1875, Mancini.

quando l'*exequatur* o il *placet* venisse negato, quella dovesse essere ritenuta (1). Tale regolamento emanava dal Guardasigilli De Falco, cioè da quello stesso che in Senato aveva detto, che l'*exequatur* e il *placet* riguardino anche l'esercizio dell'ufficio: quindi mi pare che il senso della ritenzione della bolla o rescritto o decreto sia stato quello che era nei Regolamenti anteriori (2), cioè d'impedire all'istituito di farsi riconoscere come tale presso i

(1) *Regolamento in esecuzione del Regio Decreto 25 giugno 1871* per nuove disposizioni circa l'*exequatur* ed il *placet* (*Raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del regno d'Italia pubblicata per cura del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*. Roma, tip. elzeviriana del Ministero delle Finanze, 1883, vol. I, pagg. 555-58, art. 2 pag. 555): « Chiunque intenda far uso di una provvisione della S. Sede concernente alcuno degli oggetti indicati nell'articolo precedente, dovrà presentarla in *originale* al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del Regio *exequatur*. — La provvisione e il ricorso potranno pure essere presentati al Procuratore generale presso la Corte d'appello del luogo... » — Art. 4 (pagina 555): « Chiunque intenda far uso di una provvisione degli Ordinari Diocesani, la quale concerna alcuno degli oggetti indicati nell'art. 1, dovrà presentarla in *originale*... » — Art. 3 (pag. 556): «...Se l'*exequatur* viene negato, *si tratterrà presso il Ministero l'originale della provvisione*, e si restituirà il ricorso colla seguente annotazione: « « Non si fa luogo al chiesto *exequatur* » ». — Art. 9 (pag. 557): «...Se il Regio *placet* viene negato, *si tratterrà* presso l'Ufficio del Procuratore generale il Rescritto o Decreto Vescovile, e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione: « « Non si fa luogo alla concessione del chiesto *placet* » ».

(2) *Regolamento in esecuzione del Regio Decreto 5 marzo 1863* per l'uniforme esercizio del diritto di *exequatur* in tutte le provincie del Regno (*Raccolta* cit., pagg. 311-14). — Articolo 2 (pag. 312): « Gli interessati dovranno presentare *in originale e non in copia, nè per trasunto ancorchè autentico*, le dette provvisioni o carte... ». — Art. 7 (pag. 313): « ...Il rifiuto del Regio *exequatur* si farà *trattenendo* presso l'ufficio del Delegato la provvisione o carta presentata, e restituendo il ricorso con la seguente annotazione: — « « Non si fa luogo al chiesto *exequatur* » ». — *Regolamento in esecuzione del Regio Decreto del 26 luglio 1863* per l'uniforme esercizio del Regio Placito (*Raccolta* cit., pagg. 334-36). — Art. 2 (pag. 334): « Gli interessati dovranno presentare *in originale* i detti Rescritti o Decreti... »

Art. 6 (pag. 335): « Il rifiuto del Regio Placito si farà *trattenendo*... ».

fedeli e di proibirgli l'esercizio dell'ufficio (1). In ciò siamo d'accordo colla Sinistra (2).

Dopo pubblicata la Legge delle guarentigie, si riformarono gli articoli del Codice Penale relativi ai culti (art. 268-70). Ora il guardasigilli Vigliani sosteneva, che, modificato l'articolo 270 (3), mancasse una sanzione penale contro coloro che esercitassero l'ufficio senza l'*exequatur*, e che perciò non se ne potesse loro impedire l'esercizio (4).

(1) Vero è, che, come rispondeva la Destra, l'istituito, essendo di accordo colla Curia, può farsi dare un'altra bolla, che quindi la ritenzione non basterebbe per impedirgli di farsi riconoscere dai fedeli: da questo punto di vista la ritenzione della bolla potrebbe *di fatto* non essere altro che un puro atto materiale per indicare la negazione dell'*exequatur* o *placet*: ma non conveniamo col Vigliani che fosse così anche *nella teoria*, *nell'intenzione* del guardasigilli De Falco: questi riguardo alla ritenzione ha riprodotto quasi alla lettera gli articoli dei Regolamenti anteriori; quindi non è lecito interpretare i nuovi articoli diversamente dagli anteriori: la cosa ci pare evidente; la migliore prova sta nel loro testo, e perciò li abbiamo riferiti.

(2) *Deputati*, 28 maggio 1874, p. 2659, col. 2, Miceli: Lo scopo della ritenzione della bolla secondo il Regolamento De Falco è di impedire l'esercizio dell'ufficio. — Ibid., 1° maggio 1875, pag. 2833, col. 2, La Porta: Lo scopo della ritenzione della bolla è d'impedire l'esercizio dell'ufficio. — Ibid., 3 maggio, pag. 2877, col. 1, Mancini: Idem. — Al contrario Vigliani guardasigilli, ibid., 28 maggio 1874, pag. 2662, col. 1-2: La ritenzione della bolla è un semplice segno materiale della negazione dell'*exequatur*, non s'intende con ciò impedire l'esercizio delle funzioni religiose. — Cfr. 1° maggio 1875, pag. 2838, col. 1 (*Discussioni*), Vigliani guardasigilli.

(3) *Codice Penale* approvato con R. Decreto 30 novembre 1859, art. 270: « Qualunque contravvenzione alle regole vigenti per la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione ed esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato od agli altri culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, e con multa estensibile a lire cinquecento ». — Art. 270 secondo fu modificato colla legge 5 giugno 1871: « Ogni altro fatto che costituisca reato secondo le leggi penali o secondo la legge della stampa, commesso dal ministro del culto nell'esercizio del suo ministero, sarà punito con le pene quivi stabilite, non applicate nel minimo a norma delle leggi medesime ».

(4) *Deputati*, 1° maggio 1875, pagina 2840, col. 1 (*Discussioni*), Vigliani guardasigilli: « Il concetto del legislatore di limitare

Ma, prescindendo dal quesito se colla nuova redazione fosse davvero cessata la sanzione penale, si rispose benissimo, che la mancanza della medesima non significa che il Governo non abbia il diritto e il mezzo d'impedire l'indebito esercizio dell'ufficio; in Francia (1), si continuava, non esiste per ciò sanzione penale, e pure l'indebito esercizio non accade; e si direbbe poi impotente il Governo nel caso che andasse a sedere sulla cattedra vescovile non un prete nominato dal Papa, ma una persona qualunque (2)?

La difficoltà di applicare il diritto comune, ossia l'articolo 289 del Codice Penale, relativo a " chiunque senza

l'effetto dell'*exequatur* alle temporalità, si fa anche più chiaro da ciò che noi, dopo aver fatto la legge sulle guarentigie, abbiamo approvata e promulgata l'altra legge.. che ha modificato tre articoli del Codice penale, e fra questi abrogò quello che conteneva precisamente la sanzione contro quei novelli beneficiati i quali vanno nella sede del loro beneficio, e ne esercitano gli atti religiosi, senza avere ottenuto nè l'*exequatur* nè il *placet*. - La legge antica era molto severa a questo riguardo. Era ai contravventori comminata la pena del carcere, che poteva andare fino a sei mesi, ed inoltre una multa non leggiera: noi abbiamo cancellato questa sanzione ».

(1) *Articles organiques du Concordat* (1802), art. 18 (De Champeaux cit., vol. II, pag. 27): « Le prêtre nommé par le premier consul fera ses diligences pour rapporter l'institution du Pape. — Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement. ».

(2) *Deputati*, 1° maggio 1871, pag. 2811, colonna 1, La Porta: « Prima di tutto.., altro è la sanzione penale contro un reato, altro è l'azione civile per impedire una violazione alle leggi dello Stato, per impedire che si eserciti un ufficio in offesa a una legge che lo proibisce ». — Ibid., 3 magg., p. 2877, col. 2, Mancini: « Ma che importa ciò [che nel Codice penale si sia abolita la sanzione penale relativa]? Credete voi che dovunque non esista una sanzione penale le leggi non debbano essere osservate? Io domando all'onorevole ministro guardasigilli se in Francia i famosi articoli organici del concordato, il primo dei quali racchiude l'istituto dell'*exequatur*, abbiano forse nel Codice penale od in altre leggi qualunque veruna sanzione penale contro la loro infrazione. E dacchè in Francia non esiste questa sanzione penale, forse l'istituzione dell'*exequatur* non è vigorosamente preservata e custodita? Se domani un individuo senza alcuna nomina del Papa, recandosi in una diocesi, si vada a sedere sulla cattedra vescovile, e va funzionare da vescovo, che cosa farete voi? »

titolo si sarà ingerito in funzioni pubbliche, civili o militari, esercitandone gli atti „, proviene da ciò, ch'è indeterminato se le funzioni ecclesiastiche abbiano carattere pubblico ai sensi di legge; difficoltà che si presenta pure nelle legislazioni di alcuni Stati tedeschi (1).

Ma, d'altra parte, posto che nel 1871 si sia abolita una sanzione penale speciale; non s'è con ciò inteso stabilire, che le persone prive di *exequatur* o di *placet* possano esercitare liberamente l'ufficio: ciò non risulta nè dalla lettera della nuova redazione, nè dalla discussione.

In questa un tal quesito non fu dibattuto (2), sebbene nelle Relazioni che la precedettero si fosse opinato diversamente sul proposito. La Relazione ministeriale (era guardasigilli ancora il De Falco) asseriva che l'*exequatur* ed il *placet* riguardassero anche l'esercizio dell'ufficio. La Commissione del Senato, invece, metteva in dubbio quest'asserzione, e la Giunta della Camera dei Deputati asseriva addirittura, quantunque incidentalmente, che l'*exequatur* e il *placet* si riferiscano soltanto al beneficio (3).

(1) Thudichum F., *Deutsches Kirchenrecht*, Leipzig, Dunker, 1877-78, Bd. II, pag. 67 (§ 112).

(2) *Deputati*, 19 aprile 1871, pagg. 1102-1108; — *Senato*, 13 maggio 1871, pagg. 580-81; — vengono approvati i nuovi articoli del Codice penale senza discussione.

(3) *Deputati*, 5 maggio 1875, pag. 2950, col. 1, Auriti: « L'onorevole Mancini vi leggeva un brano della Relazione ministeriale, con cui proponendosi l'abrogazione di quell'articolo 270 del Codice penale, pur si ricordava che il regio assenso era necessario così per il possesso delle temporalità del beneficio, come per l'esercizio della giurisdizione. — Io leggerò invece ciò che diceva di seguito la Commissione del Senato: « « Resta solo a vedere in pratica se, tolta via ogni sanzione penale contro gli eletti che trascurino di chiedere l'assenso regio per le provviste beneficiarie, sia fatta abilità al Governo d'impedire loro non solo il godimento delle temporalità, ma anche l'esercizio della giurisdizione spirituale. — La Relazione ministeriale crede di poter impedire e l'uno e l'altro, ma in verità non possiamo astenerci dall'esprimere un grave dubbio in contrario » ». — Ma io voglio citare un'altra autorità, assai grave, ed è la Relazione che si fece alla Camera da una Giunta composta degli onorevoli Accolla, Restelli ed altri...: « « E può essere soppressa altresì qualunque sanzione intesa a punire la pubblicazione, od esecuzione degli atti dell'autorità ecclesia-

Dunque nè dalla discussione della Legge delle guarentigie, nè dal Regolamento rispettivo, nè dalle modificazioni degli articoli del Codice Penale intorno ai culti, risulta che l'opinione del Governo, e specie quella dei Deputati e dei Senatori, sia stata uniforme e costante riguardo alla quistione, se l'*exequatur* e il *placet* si riferiscano soltanto al beneficio ed alla rappresentanza civile, od anche all'esercizio dell'ufficio: perciò, stando ai lavori preparatori e alle discussioni parlamentari, il quesito si sarebbe potuto decidere nell'un senso e nell'altro. Ma lo spirito della gran maggioranza di coloro, che votarono la Legge delle guarentigie, sembra, come sopra dicemmo, sia stato, che la mancanza dell'assenso regio non dovesse impedire l'esercizio delle funzioni spirituali. Dalle parole del De Falco dette in Senato, dal suo Regolamento e dalla sua Relazione ministeriale premessa al progetto di legge per la riforma degli articoli del Codice Penale relativi ai culti, sembra che sotto la sua amministrazione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti si sia seguita l'interpretazione contraria: il guardasigilli Vigliani, invece, di lui successore, seguì e nella discussione del 1875 fece, insieme a tutto il Gabinetto, trionfare l'altra. Vedremo appresso (1) la condotta del Governo in uno dei lati di tale problema, se, cioè, si possa conferire il *placet* ad una nomina fatta da un vescovo privo di *exequatur*.

93. Più patente è stata la condiscendenza del Governo verso la Curia Romana nell'inosservanza delle formalità per la concessione dell'*exequatur* e del *placet*. Ciò va detto specialmente per l'epoca sino al 1874.

Il Vaticano non ha voluto riconoscere il regno d'Italia: secondo esso sono legittime soltanto le annessioni della Lombardia e del Veneto, e non in virtù di plebiscito, sibbene perchè ceduti con trattati pubblici da Potenze da esso riconosciute. Pertanto permette ai vescovi del Piemonte, della Lombardia e del Veneto di entrare in relazioni col Governo italiano, ma lo proibisce a quelli delle altre provincie del Regno d'Italia. Quando si aboliva la dispensa

stica, i quali richiedano il precedente assenso del Governo, poichè, *non essendo rimasto l'obbligo di questo assenso preliminare se non per gli atti che provvedono ai beneficî, o che alterano la destinazione dei beni ecclesiastici*, è evidente che i primi non si possano eseguire senza che il Governo intervenga » ».

(1) Specialmente nel n. 95.

dei chierici dal servizio militare, una petizione in contrario veniva indirizzata al Governo, ma solo dall'episcopato del Piemonte, della Lombardia e del Veneto (1). Conformemente a questo principio, la Santa Sede interdisse ai vescovi delle altre regioni italiane di domandare l'*exequatur*, perchè questo avrebbe implicato una ricognizione di tutto lo Stato italiano. A rigore, il Vaticano avrebbe dovuto proibire anche ai parroci, ai canonici ed agli altri investiti di benefizi minori, di domandare il *placet;* ma il bisogno dei benefici, forse più che l'interesse delle anime dei fedeli, gli ha impedito di attenersi rigorosamente al sistema, anche riguardo ai benefizi maggiori. Però le domande di *exequatur* nell'Italia centrale e meridionale furono poche; la maggior parte dei vescovi, dietro le istruzioni della Curia pontificia, preferivano più tosto di restar senza mensa: il Vaticano aveva ed ha denari a sufficienza per mantenerli decorosamente, sebbene non possa conferire assegni di cento e più mila lire, quanto erano le rendite di parecchie mense, o di trentuno, come furono ridotte nel 1866. Questi vescovi, e prima e dopo la Legge delle guarentigie, hanno potuto esercitare liberamente la potestà d'ordine e quella di giurisdizione del foro interno, anzi in parte quella di giurisdizione del foro esterno per quanto riguarda la collazione dei benefizi parrocchiali: la loro potestà di giurisdizione è stata ristretta quasi esclusivamente in ciò, che non possano firmare gli atti relativi all'amministrazione dei beni, al cangiamento della loro destinazione, o che per qualunque motivo debbano venire sotto gli occhi degli ufficiali dello Stato: per questa sola parte il rappresentante civile della mensa vescovile è rimasto il vicario capitolare (2); il quale

(1) Vedi *Deputati*, 3 maggio 1875, pag. 2866-67, Mancini.

(2) Cassazione Roma, 23 luglio 1877, estensore Pacifici, Leoni contro d'Annibale (*Corte Suprema*, 1877-78, pagina 72): « Ha considerato che la rappresentanza legale del vescovado, costituita che sia per vacanza nel vicario capitolare, non può da lui passare al novello vescovo, se questi non ottenga il regio *exequatur;* senza del quale la sede episcopale è da ritenersi vacante, specialmente per tutto ciò che concerne la rappresentanza giuridica dell'ente e le relazioni con le autorità civili ». — Idem, Trib. Bari, 26 maggio 1875, D. — Alonzo-Guida (*Riv. T.*, I, 136), e App. Milano, 28 giugno 1875, Demanio-Ostinelli (*Ann.*, IX, 2, 609; *Gazz. G.*, XXVII, 1, 742; *Boll. Giurid.*, II, 568). — Vedi appresso, n. 95, n. 1.

del resto, eletto a maggioranza dal capitolo, di solito è stato un ultra-cattolico, e quindi s'è messo di accordo col vescovo refrattario.

Ma, sia per godere delle mense spesso pingui, sia per mettersi in una posizione completamente regolare, i vescovi cercarono di ottenere l'*exequatur* senza piegarsi a domandarlo, e spesso in tal guisa lo ottennero.

Nel 1874 (1) e poscia nel 1875 se ne fece un capo d'accusa contro il Ministero; ma il male era molto più antico del Gabinetto di allora. Quando il Vaticano, impaurito dei progetti ministeriali, che volevano riordinare la proprietà ecclesiastica dandone l'amministrazione al laicato, era calato ad accordi col Gabinetto per la nomina alle sedi vacanti (negoziazioni incominciate nel 1865, riprese verso la fine del 1866 e continuate nel 1867) (2), non volle as-

(1) Interpellanza Miceli 28 maggio 1874 specialmente p. 2658 e 2659-60 Miceli; al contrario Vigliani guardasigilli ibid. pagina 2662, col. 1ª.

(2) Missioni Vegezzi e Tonello, provvista delle sedi vescovili vacanti, conciliazione prima del 1871 (vedi anche sopra nel n. 9 la letteratura sui progetti di concordato). Letteratura:

1. « *Il conciliatore degli inconciliabili*, ossia rivista d'un giornale a proposito delle questioni del giorno ». — Torino, tipografia Speirani, 1860, pagg. 21. — Roma, Biblioteca Vitt. Em., miscell. Risorgimento, B, 50, 14. — Temporalista, contro il giornale milanese « Il Conciliatore », sostiene che la conciliazione nei termini proposti dai liberali è impossibile.

2. *a)* « *Sulla guerra della Corte di Roma contro il Regno d'Italia*. Lettere tre d'un dignitario ecclesiastico ad un uomo di Stato ». — Torino, tip. Baglione 1862, pagg. 16. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 21, 21.

b) « *Tre lettere sulla guerra della Corte di Roma contro il Regno d'Italia* [sottoscritte col pseudonimo *Filalete*] *ed una quarta sui limiti della legittima giurisdizione del Papa in Italia*, scritte da due ecclesiastici ad un uomo di Stato ». — Torino, tip. Baglione, 1865, pagg. 32. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Risorgimento, A, 15, 17. — Anticurialista aperto, ardito. — Citiamo questa edizione.

Secondo il conc. di Calcedonia (a. 451) le sedi vacanti entro tre mesi dovrebbero provvedersi: giacchè il papa ricusa, il popolo ha diritto di reclamare alla Corona; si scelgano i vescovi e si consacrino secondo la disciplina dell'antica chiesa., p. 13 [lett. II, 25 ag. 1862]: « Nessuna sede episcopale dovrebbe tenersi vacante al di là di certi limiti. Questo vien proibito dai canoni dell'antica Chiesa. Il Concilio generale di Calcedonia, A. D. 451, fissò tre mesi di tempo come il limite nel quale ogni Sede vacante dovesse es-

solutamente rassegnarsi nè a far domandare l'*exequatur* nè a far presentare la bolla di istituzione: il negoziatore

---

sere riempita. Un sacro dovere perciò sarà della Corona d'Italia di non perder tempo nel provvedere i vescovi per le sedi vacanti nei suoi dominii.

« Il popolo italiano ha un solenne reclamo da fare alla Corona. Esso ha il diritto di godere della spirituale soprintendenza dei principali Pastori. Si scelgano i più fedeli e dotti uomini per riempire i seggi vacanti d'Italia, e vengano doverosamente consecrati secondo le leggi e gli usi dell'antica Chiesa ».

La posizione è la medesima che ai tempi di Luigi XIV e di Napoleone I: il re d'Italia non si sottometta come il primo, nè procuri di strappare un concordato come il secondo; ma si metta di accordo col clero e col popolo e ripristini l'antica disciplina sull'ele-zione dei vescovi:

Pagg. 20-21 [lettera III, senza data, ma si dice posteriore alla II (pag. 15)]. « La stessa difficoltà è sorta ora in Italia, come sorse in Francia sotto Luigi XIV e Napoleone I. Nessun mezzo esiste per riempire le sedi vacanti episcopali. Come verrà sciolta simile difficoltà? Imiterà il Re d'Italia Luigi XIV, facendo un'umile sommissione alla Corte di Roma? o tenterà egli d'ottenere da Pio IX un Concordato simile a quello, che Napoleone estorse a Fontainebleau a Pio VII, e che di poi il Papa revocò? No: vuolsi con confidenza predire, che non degraderà egli la sua regia dignità, per tali umilianti ed abortivi attentati. La storia del passato lo inibisce. Il Re d'Italia non sacrificherà gli antichi e non dubbî diritti del popolo, del clero e dei metropolitani italici nella nomina dei vescovi. Mentre egli mantiene le giuste prerogative della Corona in questa materia, rispetterà pure la libertà dei suoi sudditi. Emanciperà i vescovi d'Italia dal loro servaggio verso la Curia Romana. Si uniscano dunque la Corona ed il popolo insieme coi vescovi e col clero, in onesti e cordiali sforzi per accertare i loro diritti e doveri relativi nell'assegnare i vescovi alle sedi vacanti episcopali, secondo le leggi ed usi dell'antica cattolica Chiesa Italiana ».

E arrivato o sta per arrivare il momento in cui la giurisdizione dell'arcivescovo di Roma sarà ridotta alle sei sedi suburbicarie, e il Regno d'Italia regolerà liberamente gli affari ecclesiastici e direttamente cogli arcivescovi:

Pagg. 31-32 [lettera IV, senza data]: « L'andamento degli eventi, Eccellenza, riporta strane coincidenze, e richiama circostanze, che sembravano sepolte dal corso dei tempi. Non è forse il momento arrivato, o non sta presto per arrivare, quando il distretto suburbicario, nello stretto senso della parola, diverrà un'altra volta il limite naturale della giurisdizione del

italiano (il Vegezzi nel 1865, il Tonello nel 1866-77) cercava palliativi per eludere le nostre leggi e regolamenti; ma per quanto egli si ingegnasse, il Ministero non li trovava sufficenti a salvare l'onore del Governo; ed allora si convenne che non si sarebbe fatto uso di nessuna comunicazione ufficiale scritta, che le nomine si sarebbero concordate tra il commendatore Tonello come tale, e non come rappresentante del Re d'Italia, e la Santa Sede, in modo tutto confidenziale (1). Il Governo italiano non è

vescovo di Roma in Italia, mentre il Regno d'Italia riassume un'altra volta il diritto di regolare liberamente i suoi proprii affari ecclesiastici sotto i suoi arcivescovi! »

3. Gabelli A., *La questione di Roma e la conciliazione col Papa*. Nella rivista « Il Politecnico », serie IV, parte letterario-scientifica, vol. III, 1867, Milano, pagg. 5-22. — La conciliazione non è possibile; e, quand'anche lo fosse, non sarebbe desiderabile pel bene dell'Italia; deve proseguirsi nella via della separazione dello Stato dalla Chiesa. Scritto poco prima della missione Tonello, pubblicato durante la medesima (pagina 6, n. 1).

4. *Il ministro Ricasoli e le relazioni della Chiesa collo Stato, discussioni alla Camera dei Deputati sull'interpellanza Ferrari intorno la missione Tonello a Roma, con documenti e note, 9-15 luglio 1867*. Firenze, tip. Botta, 1867 [agosto], pagg. VIII, 278 in-8.

Riferisce i discorsi, e i documenti presentati dal Ministero, con qualche commentario qua e là a difesa del detto ministero Ricasoli; più, la circolare 22 ottobre 1866 e qualche notizia.

(1) *Documenti relativi alle negoziazioni colla corte di Roma, presentati nella tornata del 15 luglio 1867*, stampati sotto il giorno 20, pagg. 1191-99, *Deputati*. Nota del guardasigilli Borgatti al negoziatore Tonello, 11 gennaio 1867, pag. 1196-97: « ha confermato il Governo del Re nel proposito sovra espresso di prescindere da qualsivoglia comunicazione per iscritto, essendosi persuaso dell'*impossibilità di trovar formole che salvino tutte le convenienze* e possano conciliarsi collo scopo della di lei missione. Di ciò da prova lo scritto trasmesso [una specie di concordato-promemoria redatto tra l'Antonelli e il Tonello], il quale, per quanto sia abilmente redatto, non potrebbe, e per quello che dice e per quello che ommette di dire, essere accettato dal Governo del Re senza detrimento.. ». — Tonello al Borgatti, 17 gennaio 1867, pag. 1199, col. 1: « L'intiera forma adunque da seguirsi nella provvista delle sedi episcopali vacanti, giova qui il ripeterlo, sarebbe la seguente: — 1. Io prenderei, secondo le istruzioni e gli ordini ricevuti e da riceversi dal Governo, gli opportuni concerti verbali colla Santa Sede sui posti a provvedersi, e sulle persone a nominarsi o traslo-

poscia mai più sceso a tanta bassezza, almeno per quanto risulta dai documenti editi.

La situazione era più imbrogliata riguardo ai vescovi nominati dal Papa, senza previo accordo col Governo per sedi di regio patronato. Qui non si trattava di concedere o negare l'*exequatur*, le nomine sarebbero state nulle da per se stesse, perchè era mancata la presentazione regia o meglio non se n'era tenuto conto. Ma stante la massima cedevolezza del Governo, non si fece distinzione tra regia nomina e regio patronato, sistema che si continuò a seguire anche dopo la Legge delle guarentigie (1). La Sinistra nelle interpellanze del 1874 e del

carsi; — 2. Intervenuto l'accordo, io scriverei al Governo, che in seguito ai concerti presi tra me e la Santa Sede, il Sommo Pontefice preconizzerebbe N. N. alla diocesi di N. N.; — 3. Fatta la preconizzazione la Santa Sede darebbe avviso a me della medesima, e del rilascio che si farà al preconizzato delle bolle d'istituzione secondo la formola consueta; — 4. Le bolle sarebbero rilasciate in conformità del modulo adottato per la nomina di monsignor Charvaz alla sede di Genova, ommessa la parte relativa alla presentazione fatta dal Re della persona nominanda [era una bolla incolore]; — 5. Ricevuto l'avviso, io scriverei al Governo per l'emanazione dei provvedimenti opportuni, affinchè il nominando possa conseguire il possesso della mensa; — 6. Eguale richiesta io farei pei preconizzati non sì tosto, presi i concerti colla Santa Sede, ne fosse venuto il momento opportuno ». — Borgatti al Tonello, 29 genn. 1867, pag. 1499, col. 1: « Il Governo del Re ha accolto con piena soddisfazione l'ultimo risultato delle pratiche da lei condotte ». — Secondo questo il Tonello veniva considerato sempre come un privato, non come un rappresentante del Regno d'Italia: vedi Tonello al Borgatti, 30 dic. 1866, pag. 1495, col. 3. — Cfr. le discussioni della Camera dei *Deputati*, 10 e 16 luglio 1867.

(1) *Deputati*, 28 maggio 1874, pag. 2658, col. 1, Miceli: « Non domando all'on. ministro, se egli abbia o no rispettato o fatto rispettare il *jus* patronato regio; e domanderò invece perchè abbia creduto meglio di abbandonarlo, di non curarsene, come se fosse stato cosa indegna di essere guardata con premura e con gelosia ». — Ibid., pag. 2662, col. 1, Vigliani guardasigilli: Risponde affermando, che il Governo non ha cessato di esercitare il diritto di regio patronato « sia col diritto di nomina, *sia colla concessione successiva del placet* ».

Mantellini Gius., *Lo Stato e il codice civile*, Firenze, Barbera, 1880 e seg., vol. I, pag. 525 (parte II, lib. II, tit. 3): « Il Consiglio di Stato fu di parere, adottato dal Governo, di lasciare impregiudicata la questione, consentendo l'*exequatur* dietro

1875, ne accusò il Ministero (1); ma l'attenzione si rivolse alla quistione più generale dell'osservanza delle debite formalità per la concessione dell'*exequatur* e del *placet*.

Le condiscendenze poco decorose non erano cessate col Ministero Ricasoli; avevano perdurato anche dopo la Legge delle guarentigie. La nomina di parecchi vescovi si trova rappresentata in modo spesso comico da parecchi deputati dell'opposizione (2), sia nell'interpellanza del

una dichiarazione nella domanda dell'investito, e una riserva espressa nella domanda di concessione. « « Poichè N. N. conosce che dal Governo la Sede di... si ritiene di regio patronato, prega eziandio il ministro a prendere quei provvedimenti che lo mettano in grado di poter senza ritardo ed ostacoli esercitare il suo personale ministero col maggior bene delle anime » ». E il decreto di concessione dell'*exequatur*, nei *visti*, richiama questa dichiarazione, che fa l'investito nella domanda pel regio *exequatur*, e chiude con la clausola « « senza tratto di conseguenza » » N. 1: « Il parere è del 13 novembre 1878 dato per monsignor Sanfelice nominato ad arcivescovo di Napoli, come già si era dato per monsignor Aquilar traslato dalla sede vescovile di Ariano all'arcivescovile di Brindisi, per monsignor Catalesse investito della sede vescovile di Lucera, per monsignor Basile investito di quella di Cassano all'Ionio ».

(1) Vedi nota preced. — *Deputati*, 1° maggio 1875, La Porta, pagg. 2844-45: Rispondendo all'asserzione contraria del guardasigilli Vigliani, accenna ad una serie di nomine a benefizi maggiori e minori fatte senza la presentazione governativa, e alle quali poi si è concesso l'*exequatur*. — Ibid., 3 maggio, pag. 2873, col. 1-2, Mancini: Il parere del Consiglio di Stato, che si potesse accordare l'*exequatur* colla riserva che non s'intendesse pregiudicato il diritto di regio patronato, è erroneo; qui non si tratta di *exequatur*, la nomina è nulla, il Governo avrebbe dovuto farla dichiarare tale dai tribunali. — Ibid., pag. 2873, Mancini: Domanda che il guardasigilli presenti un elenco dei benefizi di regio patronato, certo o contrastato, e di quelli fra i medesimi provvisti in *spretum* del diritto di patronato. — Vigliani guardasigilli, ibid., 4 maggio, pag. 2900, col. 2: Promette che presenterà questo elenco.

(2) *Deputati*, 28 maggio 1874, Miceli, pagg. 2559-60: « Il sindaco di Cagliari fa sapere al Procuratore generale, che monsignor Balma era stato nominato arcivescovo di questa diocesi. Il Procuratore generale va a domandare all'arcivescovo se realmente ha avuto la bolla papale, e se egli desidera d'essere messo nell'esercizio delle sue funzioni. Il prelato afferma l'esistenza della bolla, e aggiunge che, pel bene della reli-

1874, sia in quella più clamorosa del 1875. Ma, lasciando da parte quelle che possono parere esagerazioni partigiane, resta sempre vero che il Ministero trasgredì il Regolamento, quantunque il voto della Camera nel 1875 lo assolse, sancendo così una massima contraria al medesimo. Secondo i Regolamenti, tanto del 1863, quanto del 1871 (1), la bolla d'istituzione doveva essere presentata in originale, e la domanda per l'*exequatur* doveva essere fatta dal vescovo stesso (2). Ora, invece dell'originale, spesso si presentava una copia autenticata da un notaio, e così l'*exequatur* veniva concesso; il guardasigilli Vigliani, non contraddetto neppure dal Minghetti presidente del Consiglio (3), non lo negò, anzi sostiene che la copia equivale all'originale (4): il Mancini rispondeva, che ciò è vero quando l'originale si trovi e resti depositato presso un ufficio pubblico, il che non era il caso dei vescovi (5). Ma noi prescindiamo da siffatte qui-

gione e delle pecorelle affidate dal Papa alle sue cure. desidererebbe di avere la mensa, e questo basta perchè gli si conceda l'*exequatur*, ed insieme all'ufficio goda le rendite dell'arcivescovato! » — Procedura simile seguita per Torino, ibid., pagg. 2560, col. 1. — Ibid., 1° maggio 1875, pagg. 2845-46, La Porta: « Voi sapete quanti sotterfugi si sono usati per potersi esimere dalla presentazione della bolla. Non ignorate che vi sono le bolle *ad populum*, *ad clerum*, *ad vassallos*... Si è presa una bolla *ad clerum*, di quelle che stanno affisse nelle sagrestie, è andato un impiegato comunale, che ha preso una bolla stampata con cui si avvisa il clero della nomina del vescovo, si è portata ad un notaio, perchè se si mandava stampata si vedeva anche senza leggerla, che essa non era la bolla di nomina, se ne è fatta una copia legalizzata, e questa copia si è trasmessa al ministro, e il ministro si è dichiarato contento ».

(1) Vedi sopra n. 92, pag. 641, n. 2-3.

(2) Le medesime norme valevano anche pei benefizi minori (vedi nota precedente); ma ai parroci, canonici, ecc., come sopra avvertimmo, non veniva proibito dal Vaticano di mettersi in regola col Governo.

(3) *Deputati*, 7 maggio 1875, pag. 3017, col. 1-2, Minghetti.

(4) *Deputati*, 1° maggio 1875, pag. 2838, col. 1, Vigliani: «...Nè meno fermo è stato il Consiglio [di Stato] medesimo nel riconoscere che non era necessario che si presentasse l'originale della bolla, ma che poteva egualmente supplire la copia, quando l'autenticità ne fosse assicurata ».

(5) Ibid., 3 maggio, pag. 2879, col. 2, Mancini: « Tutti sanno che una copia autentica può far fede come l'originale, unica-

stioni di procedura, che non possono avere molta importanza in una controversia politica: al Mancini infatti si potrebbe rispondere, che nulla avrebbe impedito ai vescovi di lasciare in deposito presso un notaio l'originale della bolla d'istituzione, e farsene rilasciare più copie, una per presentarla al Governo, le altre per mostrarle, quando pure ce ne fosse stato bisogno, agli ufficiali ecclesiastici onde farsi riconoscere da loro. La quistione di procedura nel caso nostro ha importanza solo in quanto implichi un concetto politico: determinare i requisiti per l'equipollenza della copia all'originale, nel caso nostro non importa; il nodo della quistione, invece, consiste in questo, che il vescovo presentava la copia invece dell'originale, acciocchè, consegnando questo, non si privasse di qualunque apparenza di non aver riconosciuto il Governo. Ed infatti la copia ordinariamente non veniva presentata dal vescovo stesso, ma da terze persone: il vescovo tendeva così a conservare le apparenze di aver ottenuto l'*exequatur* senza averlo chiesto.

Ed il Governo il più delle volte si mostrò condiscendente nel rispettarle: non solo si contentò della copia; ma spesso anche della copia non della bolla d'istituzione diretta al vescovo stesso, sibbene di quella al capitolo, al clero e al popolo: ciò risulta dalle risposte stesse del Presidente del Consiglio (1).

Così venivano presentate le copie invece degli originali, ed ordinariamente da terze persone. Anche quest'ultimo fatto viene confessato dal Gabinetto (2): anzi

mente allorchè la minuta sia ricevuta da un ufficiale pubblico, e l'originale si trovi depositato presso un pubblico ufficiale od in un pubblico archivio. Ed invece tutti sanno che quando da un notaio sia autenticata la copia desunta da un originale che si restituisce o che non si deposita, la copia stessa non fa fede, e tanto peggio se è copia di copia, ricavata cioè da quella al clero, al popolo, che servono alla pubblica affissione ».

(1) *Deputati*, 7 maggio 1875, p. 3017, col. 2. Minghetti. — Quivi non si parla veramente di copie; ma, confrontando questa risposta con quella, sopra (n. 1) riferita, del guardasigilli Vigliani, mi pare che non si possa dubitare della cosa.

(2) Ibid., 1° maggio, pag. 2857, col. 2, Vigliani guardasigilli: « In seguito alla partecipazione [della propria nomina, fatta ai guardasigilli, al prefetto, e talvolta anche al sindaco locale], avviene talora che il vescovo stesso rimetta il suo atto di nomina per ottenere l'*exequatur*. Debbo dire però che questo

da parte del Ministero s'intendeva non solo giustificare che la bolla si era presentata da terze persone, sibbene si voleva anche ritenere questo come un segno di tempi migliori. Si diceva, che l'indirizzo ideale della politica ecclesiastica italiana tende a lasciar entrare il laicato nell'amministrazione dei beni ecclesiastici e nelle elezioni vescovili e parrocchiali; che perciò il Governo avesse anzi motivo di rallegrarsi, che le bolle venissero presentate dai sindaci o dalle giunte municipali o dai consigli comunali: ad ogni modo, si aggiungeva, questi sono interessati a che le diocesi non restino prive di pastori, e perciò possono ritenersi come legittimamente autorizzati a presentare le bolle: di più, se il vescovo presentasse egli stesso la bolla, dovrebbe contraddire a un ordine del Vaticano del quale perciò si attirerebbe le persecuzioni; noi gliele risparmiamo accogliendo la bolla presentata da terze persone; se facessimo altrimenti, costringeremmo il vescovo ad incorrere nell'ira del Papa o a gettarsi interamente nelle braccia del medesimo; così nuoceremmo anche alla causa del liberalismo italiano. — Ma tutto questo ragionamento, dell'Auriti, non è sincero, è una giustificazione partigiana; si basa sui concetti, evidentemente erronei, che i sindaci e le giunte municipali presentino la bolla realmente per l'interesse che prendano pel bene delle anime, e non per le mene di un partito clericale; e, sopratutto, che il vescovo lasci presentare le bolle da terze persone, non perchè egli stesso sia ostile al Governo italiano, e non voglia riconoscerlo, sibbene perchè, essendo conciliativo o liberale, cerchi di scansare i fulmini del Vaticano (1).

caso è stato rarissimo. Altre volte è accaduto che qualche autorità locale, od il Capitolo, in nome e nell'interesse del vescovo, si sono rivolti al Governo chiedendo che al loro vescovo fosse concesso l'*exequatur* (*Vivi commenti a sinistra*) ». Ibid., pag. 2838, col. 1: « .... in tutti i casi è stato sentito il parere di quel Consiglio [Consiglio di Stato], il quale è stato costantemente fermo nel concetto che si potesse ammettere siffatta forma di domanda dell'*exequatur* » [cioè fatta da qualche autorità locale o dal Capitolo]. — Ibid., 2 maggio, pag. 3017, colonna 2, Minghetti Presidente del Consiglio.

(1) *Deputati*, 7 maggio 1871, pag. 3012, col. 1, Taiani: « Ebbene, se per poco fosse vero, se potesse essere dimostrato che il Ministero ha largheggiato nella concessione del regio *placet*

Lo scopo della presentazione per mezzo di terze persone era, dunque, completamente ultra-cattolico, punto liberale. Ma il Ministero, secondo asserivano il guardasigilli Vigliani e il presidente Minghetti, non si contentava della presentazione della bolla fatta da terze persone, sibbene richiedeva che il vescovo si associasse alle pratiche da quelle iniziate dichiarando con una lettera, scritta tutta di sua mano, di acconsentirvi (1). Ma nè il Vigliani nè il Minghetti negavano, che era il Governo stesso, che aveva domandato al vescovo se acconsentiva alle pratiche iniziate dai privati, e non il vescovo che avesse sponta-

ed *exequatur*, ma solamente coll'intento di attrarre al centro dello Stato coloro che intendeva distrarre dal centro della Curia romana [come aveva detto l'Auriti], io batterei le mani. Ma è vero questo? No, o signori ». - Similmente il Villari, ibid., 6 maggio, pag. 2076, col. 1: « Or nello stesso modo in cui i vescovi hanno detto al Governo: noi non possiamo darvi la bolla originale, perchè la nostra coscienza ce lo impedisce, perchè abbiamo ricevuti degli ordini da una potenza estranea a questo Governo; così i maestri delle scuole [della città di Roma; private; clericali], in cui si doveva eseguire l'ispezione [governativa], dissero: noi vogliamo il diploma, ci vogliamo giovare delle facoltà che questo diploma può concedere, e perciò ricorriamo al Governo; ma la nostra coscienza c'impedisce di ricevere i suoi ispettori nelle scuole ».

(1) *Deputati*, 1° maggio 1875, pag. 2837, col. 2, Vigliani: « Ma credete voi, signori, che sopra queste domande [fatte da terze persone] il Governo abbia accordato l'*exequatur*? No, signori; il Governo, ricevendo una domanda in nome d'un altro, ha sentito il dovere naturale e molto ovvio, di accertarsi che la domanda fosse realmente fatta da colui in nome del quale veniva presentata. I vescovi furono allora eccitati a dichiarare, se quella era domanda fatta nel loro interesse, col loro consentimento, e se la confermavano; e quando veniva risposta affermativa e soddisfacente a questo riguardo... — *Voci a sinistra*: Da chi? Chi rispondeva? — Vigliani....... dalla persona del vescovo, quando veniva una risposta scritta dal vescovo, e scritta di sua mano (poichè anche su questo si è portata la nostra attenzione, abbiamo voluto che fosse scritta tutta di mano del vescovo), quando veniva, ripeto, una risposta affermativa, soddisfacente, allora, prese le opportune informazioni, se queste accertavano che il vescovo poteva, per i suoi precedenti, per le sue opinioni temperate, pel suo contegno, essere senza pericolo accettato dal Governo, allora si è addivenuto alla concessione dell'*exequatur* ». — Ibid., 7 maggio, pagg. 3017-18, Minghetti: Idem.

neamente mandato la lettera di adesione; anzi il Vigliani lo confessava esplicitamente (1).

Il partito ministeriale arrivava a sostenere, che la stessa presentazione della bolla per via di terze persone e la stessa lettera di assenso del vescovo, non fossero necessarie. Argomentava così: La concessione dell'*exequatur* o *placet* è diversa dall'apposizione dell' " ordiniamo e comandiamo ", del cancelliere: questi, allorchè trovi l'atto legale, è obbligato ad apporci quella formola; mentre il Governo, quando non ha nulla a ridire sui requisiti canonici del vescovo o parroco, non è perciò tenuto a concedergli l'assenso regio: l'atto del cancelliere è puramente esecutivo, quello del Governo, invece, è potestativo ossia imperativo: [sin qui siamo d'accordo]: la bolla di nomina non possiede agli occhi dello Stato altro valore che quello di un indizio che la persona nominata è accetta ai fedeli: se poi il Governo la ritiene anche favorevole a sè, impartisce l'*exequatur* o il *placet:* ma esso può assicurarsi in altro modo che un sacerdote sia accetto ai fedeli, quindi non è necessaria la presentazione della bolla per parte stessa del vescovo, nè la domanda diretta di lui: basta che una rappresentanza del popolo, per esempio una Giunta municipale, ne assicuri il Governo presentando la bolla anche in copia, e che poscia il sacerdote, interrogato, acconsenta (2). — Ma, prescindendo dal fatto che il nominato dal Papa o dal vescovo non è veramente sempre accetto al popolo, si può rispondere che questa teoria dell'*exequatur* e del *placet* nello stato attuale della nostra legislazione non è punto giustificabile: ed invero non si

(1) Vedi nota precedente.

(2) *Deputati*, 5 maggio 1875, pagg. 2950-51, Auriti: « Io intenderei questa obbiezione [« esecuzione illegale dell'esercizio abusivo della giurisdizione dei vescovi »] se il *placet* fosse come « « l'ordiniamo e comandiamo » » che un cancelliere deve apporre per debito di legge sulla spedizione in forma esecutoria di una sentenza che egli non deve punto giudicare. Ma non è così, o signori. La concessione del *placet* è un atto autonomo della potestà civile. — ....Esso [lo Stato] *dispone, non eseguisce le disposizioni altrui*..... Ove quel parroco presenti la nomina fatta da un vescovo non riconosciuto dal Governo, quella nomina non è considerata che come un fatto morale; non come titolo giuridico di necessarie conseguenze giuridiche, ma come un *indizio*, come una prova dell'autorità spirituale che sarà ad esso riconosciuta dalla generalità dei credenti ».

sarebbe osato affermare dalla Destra medesima, che il Governo abbia il diritto di dare l'*exequatur* e il *placet*, ossia l'usufrutto di un beneficio, ad uno che non sia stato nominato dal vescovo o dal Papa, di darglielo pel solo motivo che lo riconoscesse accetto al popolo: lo stesso guardasigilli Vigliani non aveva voluto conferire il beneficio parrocchiale agli eletti del popolo, perchè non confermati dal vescovo: che cosa dire poi del caso, che una Giunta municipale, od anche un intero Consiglio Comunale, si fosse presentato al Guardasigilli per domandargli il *placet* ossia l'immissione nel possesso di un beneficio parrocchiale o canonicale per un sacerdote che non fosse stato nè eletto popolarmente, nè nominato dal vescovo (1)? Dunque, vero è che il Governo non è tenuto a dare l'*exequatur* o *placet* quando non trovi obbiezioni canoniche nel sacerdote nominato dal vescovo o dal Papa; ma è poi falso, che possa impartirlo senza avere le prove legali che il richiedente sia stato debitamente nominato; non può ammettersi un'informazione confidenziale; occorre una prova fatta in tutte le forme legali.

Il Minghetti, Presidente del Consiglio dei Ministri, ricapitolava così la situazione: Dopo la Legge delle guarentigie il Papa ha nominato 150 vescovi compresi 15 coadiutori: le domande di *exequatur* sono state 94; ne sono state esaudite soltanto 28: per le quali in 6 casi sono state presentate tutte le bolle; in 6, quelle sole di nomina; in 12, le tre al capitolo, al clero, e al popolo; quando è stata presentata la sola bolla al popolo, la domanda è stata sempre respinta: due bolle furono presentate direttamente dal vescovo; otto dai capitoli o parte di essi; diciassette dal Sindaco o insieme alla Giunta o ad altri cittadini; una sola da un privato. Il Minghetti non dice, se le due bolle presentate direttamente dai vescovi appartenessero alle regioni del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, riconosciute dalla Santa Sede come non usurpate. Egli finalmente conchiude: che le concessioni di *exequatur* sono state molto meno numerose delle domande, che sono state sempre precedute dalla presentazione almeno delle tre bolle e della dichiarazione vescovile di assenso; che dunque il Ministero non sia stato

(1) Vedi sopra, nota 1, del n. 86, pag. 620 la petizione di 400 cittadini al Guardasigilli perchè nominasse parroco un sacerdote loro accetto, respinta.

troppo condiscendente (1): e aggiungeva che sin dal giugno 1874 aveva emanato una serie di atti, che accennano ad un indirizzo più rigoroso in fatto di politica ecclesiastica (2).

(1) *Deputati*, 7 maggio 1875, pag. 3017, col. 1-2, Minghetti: « Signori, dacchè la legge sulle guarentigie è stata promulgata, sono stati nominati dal Pontefice 135 vescovi e 15 vescovi coadiutori con diritto di successione. Di essi, quanti hanno, direttamente o indirettamente, domandato questo *exequatur*? Vedremo dopo come lo hanno domandato. Le domande furono 94. Che cosa ha fatto il Governo di queste 94 domande? Ne ha esaudite 28, ne ha negate 65, una sola è ancora in corso ». — Colonna 2: «...tutte le bolle furono presentate in sei casi, in altri sei le bolle di nomine, e pei restanti 16 casi furono presentate le tre bolle al capitolo, al clero e al popolo. — Tutte le volte che fu presentata la sola bolla al popolo, la domanda fu sempre respinta... — Due di queste bolle furono presentate direttamente dal vescovo stesso. In tal caso non ci poteva essere dubbio; era il vescovo stesso che veniva a presentare la sua bolla nella forma voluta dalla lettera del regolamento; otto furono presentate da capitoli, o parte di essi: diciassette dal sindaco, o congiuntamente alla Giunta, o ad altri cittadini (*Rumori a sinistra*). Ne parleremo fra breve. Una sola fu presentata da un privato ». — Pagg. 3017-18: « Dunque, o signori: 1° il numero di queste concessioni [di *exequatur*] è stato piccolo dirimpetto a quello delle domande; 2° non è vero che si sia accettata la sola bolla *ad populum*, ma sono state sempre presentate tutte [3, esclusa quella diretta al nominato] le bolle; 3° il Governo non ha concesso *exequatur* senza che vi fosse un atto preventivo per parte del vescovo di riconoscimento del Governo, ed una lettera con cui si associava al passo fatto per lui dal clero o dal sindaco o da cittadini. Codeste mi sembrano clausole le quali mostrano che il Governo, lungi dal procedere con fiacchezza e condiscendenza quasi mendicando le occasioni di poter dare ai vescovi l'*exequatur*, ha proceduto, al contrario, con grande riservatezza e col massimo riguardo ».

(2) Ibid., pagg. 3018-19: « Sin dal giugno 1874, il Governo fu molto più rigido e concesse minor numero di *exequatur* in confronto di quelli che prima aveva concesso. Tale era il suo giudizio, tale il suo sentimento. Egli aveva creduto che, come in questa grande quistione vi è una parte giuridica e una parte di opportunità politica, l'opportunità lo consigliasse in questo momento a restringere i freni anzichè allargarli. Questa era l'idea del Governo, la quale idea si congiunge, o signori, con tre altri fatti che sono stati rammentati nelle sedute precedenti; voglio dire l'istruzione data dal guardasigilli ai pro-

Noi conveniamo in quest'ultima affermazione, ma senza propendere all'assolutoria per la condotta anteriore (1): crediamo che lo Stato italiano dopo il 1871 abbia avuto abbastanza solidità per poter fare osservare rigorosamente la Legge senza usare condiscendenze, e talvolta anche bassezze, verso il clero. La condiscendenza risulta dalle medesime risposte del Gabinetto, e ritengo che apparirebbe maggiore se il Ministero avesse pubblicato i documenti relativi alla presentazione delle bolle, alle domande per l'*exequatur*, ecc., richiesti in termini precisi dal grande oratore dell'opposizione, — che in quest'occasione spiegò un'eloquenza e una forza logica maggiore che mai, entrando nel nodo dei problemi e formulandoli nettamente, — dal Mancini (2).

Dopo il 1875, salita la Sinistra al potere (1876), il Governo si è mostrato più rigido di fronte alla Chiesa; ha presentato e portato alla discussione della Camera dei Deputati i disegni di legge, respinti dal Senato, per la riforma, in senso molto più rigoroso, degli articoli (268-70) del Codice penale relativi ai culti ed agli abusi dei loro

---

curatori del Re circa alcuni atti del clero; i nuovi articoli proposti sul Codice penale, finalmente la domanda dell'onorevole mio collega dell'istruzione pubblica per l'abolizione dell'art. 252 della legge sull'istruzione pubblica ».

(1) Crediamo utile riferire il giudizio manifestato dal Sella nel suo discorso elettorale del 18 ottobre 1874 [brani riferiti dal La Porta, *Deputati*, 1° maggio 1875 (*Discussioni*), pag. 2831, col. 2]: « Al Ministero, del quale ho avuto l'onore di far parte, toccò l'incarico di attuare la libertà della Chiesa. — La attuò nella forma che avrebbe dovuto essere la più gradita all'altissimo clero, poichè *in realtà si è posto quasi tutto in mano sua*. L'esperienza della libera Chiesa si fa dal Governo italiano con tutta lealtà *forse anco si è talvolta abbondato più che la legge non concedesse*. — ...L'internazionale nera [= la gerarchia ecclesiastica] tenta invece di convertirlo [il sentimento religioso] in un cieco fanatismo con cui uccidere la libertà, il sapere, la civiltà. — Vedendo tutto ciò, io mi *domando se non si sarebbe andato troppo oltre, quando l'effetto delle nostre disposizioni o del modo come sono applicate*, dovesse essere questo, che tutte le virtuose, rispettabili e potenti forze, delle quali parlava, avevano mani e piedi legati « « perinde ac cadaver » », nelle mani della setta di cui parlavo ».

(2) Domande del Mancini al Ministero, *Deputati*, 3 magg. 1875 (*Discussioni*), pag. 2871, col. 2; pagg. 2873-74, pagg. 2879-80, pagine 2882-83, pag. 2884, col. 2; pag. 2887, col. 1.

ministri (1), per l'obbligo della precedenza del matrimonio civile al religioso (2), ecc.: i sotterfugi per la presentazione delle bolle oggi probabilmente sono scomparsi, sebbene manchi, per quanto io sappia, una collezione di documenti ufficiali per poterne giudicare in modo positivo.

94. Il Governo non si limitava a permettere ai vescovi privi di *exequatur*, che esercitassero le funzioni spirituali; ma arrivava persino a tollerare che essi occupassero pacificamente il palazzo vescovile (3): e spesso avendoli dovuti scacciare da questo, per soddisfare all'opinione del paese, tollerava tuttavia, che andassero ad alloggiare nei Seminari.

95. La cedevolezza del Governo si è manifestata in un modo più patente nel *placet* per l'elezione dei beneficiari minori. Esso non solo non ha impedito, — il che secondo la Legge delle guarentigie era dubbio se potesse farlo, — l'esercizio delle funzioni spirituali ai vescovi privi di *exequatur;* ma ha considerato la collazione dei benefizi come un atto spirituale, e quindi ha riconosciuto come debitamente eletti i parrochi nominati dai vescovi non muniti del regio assenso, ed ha conferito loro il beneficio come se fossero stati scelti da un vescovo fornito di *exequatur* (4). Si è dunque ricorso a questa finzione giuri-

(1) Discusso ed approvato dalla Camera dei Deputati, 17-24 gennaio 1877.

(2) Presentato già dal guardasigilli Vigliani sotto il Ministero Minghetti, il 3 dicembre 1873 (stampato *Deputati*, 20 dic. 1873, pagg. 555-57), ma non discusso. — Progetto Conforti discusso e approvato. *Deputati*, 13-18 maggio 1879.

(3) *Deputati*, 1° maggio 1875, pag. 2846, col. 1 (*Discussioni*), La Porta: « Abitano negli episcopii l'arcivescovo di Palermo [privo di *exequatur*], il vescovo di Girgenti [privo di *exequatur*], come abitano gli episcopii tutti i vescovi di regio patronato nominati dal Papa, tutti quelli di collazione ecclesiastica non muniti di *exequatur*, non riconosciuti dallo Stato ». — Ministro di grazia e giustizia [Vigliani]: « Se mi permette una piccola interruzione, dirò una parola sola di chiarimento. — Ho trovato qualcuno dei nuovi vescovi non muniti di *exequatur* negli episcopii, ma ho mandato ordini rigorosi perchè fossero allontanati; non so se siano stati eseguiti questi ordini, non l'ho ancora verificato (*Rumori*); quanto a me, non ho ammesso alcun vescovo ad abitare l'episcopio prima della concessione del regio assenso ».

(4) *Deputati*, 28 maggio 1874, pag. 2662, col. 2, Vigliani guardasigilli: « Molto si è trattenuto l'onorevole Miceli circa il

dica, la quale, — come fu sostenuto dalla Sinistra (1) quando non era ancora al potere —, è assolutamente e

placet concesso ai parroci i quali sono stati nominati da vescovi non muniti del regio *exequatur*. — Questa è stata una delle questioni gravi che si dovettero esaminare dal Governo; e fu esaminata con tutta l'attenzione e la ponderazione che si conveniva; il Consiglio di Stato fu più volte consultato anche a sezioni riunite su questo punto molto rilevante, ed il Governo non ha fatto altro che seguire i voti del Consiglio di Stato nella condotta che ha tenuto relativamente a questi parroci. *L'atto della loro nomina fu considerato, quale è, un atto di giurisdizione spirituale, non un atto di giurisdizione temporale.* Epperò ritenne che la nomina era valida, ma che il Governo, chiamato a concedere il *placet*, doveva esaminare se gli conveniva accettare il parroco: nel che sta la vera essenza delle prerogative della Corona, ed il *placet* è stato concesso a quei parroci i quali furono riconosciuti accetti, od almeno non invisi alle popolazioni ».

Consiglio di Stato, 9 febbraio 1872: « Debbonsi civilmente riconoscere gli atti giudiziali di provviste ecclesiastiche emanati dai vescovi sebbene non abbiano domandato ed ottenuto il regio *exequatur* o dai loro vicarii generali, quantunque questi atti possano aver fatto concessione di beni, per conseguire i quali però è sempre necessario il *placet* regio ».

Il Ministero di grazia e giustizia non ammise per allora siffatta massima, e in una nota 21 febb. 1872 osservò: « Il nominato dall'autorità ecclesiastica può senz'altro entrare nell'esercizio dei suoi poteri e della giurisdizione spirituale, che niuno gli contende. Ma per dar mano ad atti che interessano la giurisdizione esterna, non spirituale, l'amministrazione civile o le temporalità beneficiali, è d'uopo che la nomina sia riconosciuta e dichiarata esecutiva mediante il *placet* o l'*exequatur* ».

Ciò non ostante il Consiglio di Stato, a sezioni riunite, insistette sul dato parere (Conforti L., *Manuale di polizia ecclesiastica*, Napoli, Anfossi, 1885, pagg. 297-98).

Il guardasigilli Vigliani, come vedemmo, adottò il parere del Consiglio di Stato; il quale fu seguito anche dalla Cassazione Palermo, 16 ott. 1875, Arcivescovo di Palermo, Prefetto di Palermo (*Giorn.*, IV, 1067; *Ann.*, IX, 2, 579; *Gazz. G.*, XXVII, I, 737; *Monit. P.*, V, 150; *Legge*, XV, I, 29).

Caduta la Destra, e succeduto nel Ministero di grazia e giustizia il Mancini, egli ammise come massima che alle nomine fatte da un vescovo privo di *exequatur* non si dovesse dare il *placet*, ma non le dichiarò addirittura nulle e quindi incapace

(1) *Deputati*, 1° maggio 1875, pagina 2846, col. 2 (*Discussioni*), La Porta; — ibid., 3 maggio, pag. 2879, col. 1-2, Mancini.

patentemente falsa, e in diritto canonico e innanzi alla logica. Ed invero la potestà del vescovo riguardo alla nomina dei parroci non consiste in una semplice consacrazione, anzi pel parroco non occorre nessuna speciale consacrazione, nessun atto o funzione religiosa; la potestà del vescovo consiste nel nominare il curato, quando si tratta di una parrocchia di collazione libera, e nell'istituirlo, ossia confermarlo, quando si tratta di una parrocchia di patronato, ecclesiastico o laico, privato o pubblico. Ora qui evidentemente si ha un atto di potestà di giurisdizione e giurisdizione del foro esterno, come dicono i canonisti, presso i quali non corre dubbio su questo argomento; non si è nella sfera della potestà di ordine; non delle funzioni spirituali, e neppure di quelle giurisdizionali del foro interno ossia penitenziale. Se il vicario capitolare, durante la vacanza della sede vescovile, secondo il rigore dei canoni, non potrebbe nominare i parroci (1), ciò non significa, come potrebbe sembrare, che si tratti di potestà di ordine; il motivo è tutt'altro (2).

il potere esecutivo di munirle del *placet*. Circolare 2 ottobre 1876 del Ministero di grazia e giustizia (Mancini) (divisione 3ª, n. 16928-679, presso Saredo, *Codice ecclesiastico*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1887, parte I, pagg. 276-77): « Dopo la solenne ed ampia discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati ai primi giorni del maggio 1875 sull'indirizzo della politica ecclesiastica, non credo di aver bisogno di manifestare le ragioni per le quali io ritengo, che non debbono essere muniti di R. *placet* gli atti e le provvigioni emanate dai vescovi non riconosciuti civilmente, salvo al Governo l'apprezzamento di circostanze e bisogne eccezionali che possano concorrere nello interesse di alcune popolazioni costituite in condizioni speciali ».

Riferendosi a questa circolare (più tosto che ad un'altra del 3 ag. 1865, mi sembra) il Conforti (*Manuale di polizia ecclesiastica*, Napoli, Anfossi, 1885, pag. 292) conclude: « Dal che si rileva, come la mancanza di *exequatur* o di *placet* non solo impedisca il possesso delle temporalità, ma vieti agli investiti canonicamente il diritto della giurisdizione esterna ». Non in modo assoluto, come sopra osservammo.

Cfr. sopra, nota 3 del n. 93.

(1) Hinschius cit., Bd. II, pagg. 241-42.

(2) Hinschius, ibid.: « Der Grund für die Ausnahme ist wohl in der mittelalterlichen Anschauung zu suchen, dass die Besetzung der Beneficien als fructus des Bisthums in weiteren Sinne anzusehen und daher für den Nachfolger zu reserviren ». Vedi la nota 1, ibid., pag. 242.

La finzione del Consiglio di Stato, ossia, in fondo, del Ministero, è una conseguenza, non giuridica, ma politica, della libertà lasciata ai vescovi privi di *exequatur* di esercitare le loro funzioni spirituali. Ed invero, questa, indipendentemente dalle idee di separatismo e d'incompetenza, avrebbe dovuto, come vedemmo, concedersi, almeno pei primi tempi dopo l'occupazione di Roma, onde non commuovere le masse strappando i vescovi dalle loro funzioni anche colla forza quando fosse stata necessaria. Ora la medesima ragione vale anche pei parroci nominati dal vescovo privo di *exequatur* (1), anzi sotto un certo punto di vista, in grado maggiore, ed infatti nella città, dove di solito risiede il vescovo, il popolo è più illuminato che non nelle campagne dove si trova la maggior parte dei parroci; quindi la forza usata contro i parroci illegali avrebbe fatto un'impressione peggiore di quella adoperata contro i vescovi privi di *exequatur*, sebbene d'altra parte si avrebbe avuto da fare con un personaggio molto meno importante del vescovo, forte di minori aderenze e potere.

Restava sempre che il Governo potesse negare il *placet* ai parrochi ostili; ma se esso adottava la finzione assurda di considerare come funzione spirituale la nomina vescovile dei curati escludendo così la necessità dell'*exequatur* pel vescovo, è evidente, dico, che un tal Governo non doveva essere disposto a mostrarsi molto rigido nel negare il *placet* ai parrochi ultra-cattolici. Oggi, essendo la condizione dello Stato di fronte alla Chiesa ed all'Europa molto migliore che nel 1871, un Ministero che volesse studiare la quistione invece di vivere alla giornata girandola, potrebbe revocare quell'assurda finzione (2).

Posta la massima che la nomina di un beneficiario fatta da un vescovo privo di *exequatur* fosse valida, a *fortiori* ne seguiva la validità della sospensione dal benefizio o

(1) La seguente ragione del guardasigilli Vigliani è analoga, *Deputati*, 1° maggio 1875, pag. 2840, col. 2: « Non accordando il *placet*, noi avremmo, o signori, in primo luogo una gran parte delle popolazioni di città e campagne prive di parroci, prive di sacerdoti che abbiano cura d'anime, ed io vi domando se credete che questo stato di cose farebbe benedire voi ed il Governo ».

(2) Come in parte fece il guardasigilli Mancini nel 1876. Vedi sopra, pag. 615, n. 6.

dalla pensione, decretata dal medesimo, od anche della destituzione, non ostante gli effetti civili di cui all'articolo 17 (1).

Il fatto della tassa di ricchezza mobile imposta sugli assegni di lire 6000 concessi dalla Santa Sede ai vescovi privi di *exequatur*, sulla cui imponibilità si lottò tanto dalla giurisprudenza, non contraddice (2) col principio che i detti vescovi non sono riconosciuti in quanto alla rappresentanza civile; poichè la tassa è imposta non in quanto loro siano vescovi, ma in quanto hanno un reddito qualsiasi, un sussidio (3); nè vale l'obbiettare che manchi una

(1) App. Brescia, mons. Rota vescovo di Mantova e un prete che voleva secolarescamente il benefizio. Il ricorso fu rigettato dalla Cassaz. di Torino, 3 lug. 1878 (*Ann.*, XII, I, pag 604-605, e specialmente pag. 605).

(2) Come crede il Caucino A., *I frutti della legge sulle guarentie* Torino, tip. Subalpina, 1876, pag. 20 e seg.

(3) L'agente delle imposte di Borgo San Donnino iscrisse d'ufficio, per l'anno 1874, il vescovo di Borgo San Donnino fra i contribuenti per la ricchezza mobile osservando quanto segue: « La voce pubblica, — rappresentata da accreditati giornali, fra cui l'*Unità Cattolica* di Torino —, assicurando come a tutti i monsignori vescovi, che trovansi privi della mensa vescovile per essersi rifiutati di presentare al regio *exequatur* la rispettiva bolla di nomina, sia dalla Corte del Vaticano corrisposta l'annua somma di lire 6000 a titolo di sovvenzione o sussidio, e trovandosi il reverendo monsignor vescovo di Borgo San Donnino nell'accennata condizione, gli venne perciò accertato il reddito delle lire 6000, corrispondente a quello imponibile di lire 3750, soggette ad imposta di ricchezza mobile pel disposto dell'articolo 8 della legge organica 14 luglio 1864, num. 1830 » (presso Caucino, pagg. 22-23).

Il Caucino combatte l'imponibilità del sussidio, pagg. 36: « Considerato che torna inutile preoccuparsi dell'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 25 agosto 1870, n. 5828, nel quale si accenna anche ad *elargizioni, sussidii e simili*, come soggetti all'imposta di ricchezza mobile, poichè, qualunque si la disposizione di quell'articolo, non si potrebbe, in base alla medesima, sottoporre ad imposta, essendo canone di diritto costituzionale, che nessun tributo può essere riscosso se non è fondato in una legge, e che le autorità giudiziarie applicano gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi. (Statuto fondamentale del Regno, articolo 30; legge 20 marzo 1865, Alleg. E, sul contenzioso amministrativo, art. 5).

« Si aggiunga che durante la discussione parlamentare del

prova legale che i detti assegni siano concessi e che il loro ammontare sia precisamente di lire 6000 (1), e infatti, prescindendo da ciò che, se pure manca la prova legale, non manca quella morale, anche in altri casi si tassa per via di presunzione, così per esempio rispetto ai lucri professionali di un medico, di un avvocato, e simili.

Si tratta di logica giuridica, non di fiscalità governativa. Ed infatti, d'altra parte, la giurisprudenza ha adottato la massima, che il vescovo privo di *exequatur* non

progetto di legge, che è oggidì la legge 14 luglio 1864, venne escluso, nella seduta 15 luglio 1863 della Camera elettiva, l'emendamento del deputato Mellana, il quale voleva nel reddito imponibile comprendere i proventi variabili ed eventuali di una professione *religiosa*, e l'essersi qualificato, per escludere la imponibilità della tassa, gli uffici del sacerdote per un ministero anzichè per una professione (Rivarolo, *Il governo della parrocchia*, 3ª ediz., pag. 739 e seg.) ».

App. Perugia, 6 luglio 1876 (*Ann.*, X, III, 102-106): contro la soggezione alla tassa. — App. Ancona, 10 febb. 1877 (ib., XI, III, 109-112): a favore. — App. Firenze, 1877, 25 apr. (ib., 148-18): idem. — Cassaz. Roma, 1877, 31 dic. Finanze — Moreschi (ib., XII, II, 105): idem — Cassaz. Roma, 1878, 20 giugno, Finanze-Rota (ib., pag. 175): idem.

(1) Caucino, pagg. 30-31: « Invero, la questione essendo quella, se i vescovi senza *exequatur* debbano sopportare la tassa di ricchezza mobile per titolo di sovvenzione o sussidio che abbia potuto e possa loro venir elargito dalla S. Sede, è mestieri venga data innanzi tutto la prova dell'esistenza del preteso sussidio. Questa prova è a carico dell'agente delle imposte dirette, nè può derivarsi da semplici vaglia postali o biglietti all'ordine provenienti da Roma i quali non facciano conoscere il mittente delle somme, nè lo scopo dell'invio, potendo invece essere il risultato di passività contratte o di qualunque altra operazione, che i vescovi, del resto, non sarebbero mai tenuti ad indicare.

« Nè può considerarsi giustificato il detto sussidio colla voce pubblica e colle manifestazioni dei giornali, dalle quali si vorrebbe dedurre essere notorio che la S. Sede ai vescovi mancanti del regio *exequatur*, e per conseguenza privi delle temporalità loro devolute per legge, corrisponda un sussidio od assegno in somma maggiore o minore, in quanto che le dicerie e polemiche pubblicate sovra giornali, che generalmente sono suggerite da ragioni politiche, non potrebbero mai invocarsi come prova in giudizio civile, e così neppure la voce pubblica, la quale non ritrae altra origine che dalla pubblicazione degli stessi giornali ».

perda il beneficio anteriormente posseduto, sebbene incompatibile col nuovo, perchè di questo, se l'ha ricevuto potenzialmente dalla Santa Sede, non n'è stato effettivamente investito dall'autorità civile (1).

Da quanto abbiamo detto risulta, che la soluzione presa dalla Camera sul problema dell'*exequatur* e del *placet*, — polizieschi, statutari e beneficiali —, fu la politicamente migliore, sebbene il Governo avrebbe potuto appresso mostrarsi più rigoroso nell'interpretazione e nell'applicazione della Legge. Vedemmo gli argomenti addotti dai sostenitori di questa soluzione, e li completammo aggiungendone parecchi altri che si sarebbero potuti addurre: ora riuniremo ed apprezzeremo quelli messi avanti da coloro, che cercarono invano di abolire il regio assenso anche nella materia beneficiaria.

96. Il Ministero persistette, contro la Giunta, nella sua

(1) Firenze, 16 giugno 1879, Economato generale — Laparelli Pitti (*Ann.*, XII, III, 261; *Giurispr. Ital.*, 1879, I, I, 837; *Bollettino contenzioso catt.*, 1879, II, 241): Affinchè possa ritenersi vacante un benefizio per il conseguimento di un secondo, incompatibile con quello, occorre che alla provvista del secondo sia stato concesso il regio *exequatur* o *placet*: essendo contraddittorio che il secondo benefizio si consideri vacante per difetto di *exequatur*, e si consideri pieno per far perdere il primo e trasferirne il possesso nell'Economato che ricusa la consegna delle temporalità del secondo. — Anche per *gius* canonico, affinchè si perda il primo benefizio per la provvisione o collazione di un secondo incompatibile, non basta la sola nomina o provvisione o collazione, ma occorre che l'investito acquisti il possesso effettivo della prebenda e delle rendite della medesima, o dipenda dalla sua libera volontà di prenderne possesso senza molestia. — Questa regola si applica ancora alle nomine, ai benefizi maggiori, ed in ispecie ai vescovati. — Dipendendo i vescovati dalla S. Sede, non può dirsi che sia derivato dalla loro libera volontà il non aver domandato il regio *exequatur*, ed il non essere andati perciò al possesso dei beni della mensa e delle rendite. — Nella Bolla di nomina o di conferma a vescovo non si presume che si contenga la dichiarazione che il nominato perda *ipso jure* i benefizi anteriori incompatibili; chi l'asserisce deve provarlo. — Il rescritto pontificio che concede la facoltà di ritenere il benefizio anteriore, è una dispensa che non abbisogna di *exequatur*, perchè il benefizio era goduto con *placet* regio, ed una volta questo intervenuto, non abbisogna di ripetizione o di conferma per la continuazione del godimento.

proposta di abolire del tutto il *placet* e l'*exequatur*, e, com'era naturale, ebbe degli aderenti nella Camera quantunque non riuscisse a far trionfare la sua idea. Uno degli argomenti era politico, e lo abbiamo già più volte accennato, quello cioè che il vescovo e il curato esercitando le funzioni spirituali, senza godere il beneficio, si sarebbero, a scapito del Governo, attirata la compassione e la simpatia pubblica (1): vedemmo quanta sia la verità e quanta l'esagerazione. L'altro era teoretico, quello cioè della pretesa indebita ingerenza. Si diceva, come già abbiamo avuto occasione di vedere: La vostra rinunzia alla regia nomina diventa illusoria se voi conservate il regio assenso per le provviste beneficiarie; quello che date con una mano lo togliete coll'altra, così il Papa non sarà davvero padrone di scegliersi i suoi organi, la Chiesa non diventerà davvero libera (2). Coll'*exequatur* e il *placet* lo Stato " concorre „ nell'elezione dei vescovi, giacchè obbliga indirettamente a scegliere quelli che piacciono o non dispiacciono a lui (3); anzi il regio assenso in certo qual modo non è solo una misura repressiva, ma anche preventiva (4): la concessione del medesimo, aggiungeva qualcuno, potrebbe divenire uno strumento per ottenere l'appoggio di un partito clericale (5). Tutto ciò,

(1) Vedi p. es. *Senato*, 27 aprile 1871, pag. 532, col. 1, Amari prof. M.; sopra (n. 92, pag. 640, n. 7) riferito.

(2) *Deputati*, 17 marzo 1871, pag. 806, col. 1, De Falco guardasigilli; sopra riferito (n. 87, pag. 631, n. 2). — Così opinava anche il giurisdizionalista Mancini, quantunque volesse conservare l'*exequatur* e il *placet* per le provviste beneficiarie; *Deputati*, 28 genn. 1871, pag. 414, col. 2, sopra (n. 87, pag. 631, n. 2, riferito.

(3) *Deputati*, 11 marzo 1871, pag. 771, col. 3. Pescatore; sopra riferito (n. 87, pag. 631, n. 2).

(4) Ibid., 16 marzo, pag. 797, col. 2. Peruzzi: « A me pare che anche l'*exequatur* sia un mezzo preventivo, in quanto che, quando io nego l'*exequatur* impedisco al Papa di nominare un vescovo che a me non par buono ».

(5) Ibid., Peruzzi: « Non potrebbe accadere che il *placet* divenisse strumento per ottenere al servizio di un partito l'appoggio dell'influenza di un qualche vescovo? — Quindi io credo che, anche nell'interesse del libero svolgimento delle istituzioni civili, sia grandemente desiderabile che cessi ogni motivo di relazione fra lo Stato e la Chiesa, che cessi ogni interesse misto delle due società ».

secondo noi, in fondo è vero, ma fatta esclusione dell'ultimo fatto, non perciò ingiusto; anzi sarebbe sempre meno del giusto secondo il nostro concetto dei diritti dello Stato sulle associazioni, fondazioni e corporazioni.

Ma il principio dell'incompetenza era in fondo quello della grandissima maggioranza delle due Camere; gli stessi sostenitori dell'*exequatur* e *placet* beneficiari non lo oppugnavano neppur essi. Infatti difendevano la loro proposta, non come definitiva, giusta in se medesima, sibbene come temporanea, da durare finchè non fosse riordinata la proprietà ecclesiastica. Allora, dice la proposta della Giunta divenuta legge, allora il regio assenso cesserà anche in materia beneficiaria (1). Ma si sentiva dagli stessi separatisti che il pericolo sarebbe stato più grave, se contro i parrochi e i vescovi più reazionari eletti esclusivamente dal Vaticano e dai suoi proconsoli non si conservasse il diritto del veto, pericolo che non si sarebbe potuto scansare colla sostituzione, suggerita da taluno, dell'*exequatur* e del *placet* comunale (2); fu questo il vero motivo per cui si respinse la proposta del Ministero.

Il Cannada-Bartoli, sostenendo che si sarebbe dovuto abolire l'*exequatur* e il *placet* anche in materia beneficiaria, soggiunge che così se ne sarebbe pure trasferita la giurisdizione dal potere amministrativo nel potere giudiziario, come per gli effetti civili di cui all'articolo 17 della legge; e questo non sarebbe stato un male nè un fatto unico o nuovo nel nostro Diritto odierno. " In quanti

(1) Si è osservato, che ciò non è detto esplicitamente nella legge, che secondo questa il riordinamento della proprietà ecclesiastica non implica necessariamente l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* in materia beneficiaria, che l'espressione « sarà » può avere significato ipotetico, cioè « nel caso che venga provveduto altrimenti », e che per questo stesso caso non si esclude che il Governo possa sostituire all'*exequatur* o *placet* un'altra forma analoga di veto o simili [*Corte di appello di Palermo* in causa *Arcivescovo di Palermo* contro *Prefetto di Palermo*, 16 ott. 1875 (*Circolo giuridico*, vol. VI, 1875, parte II, pag. 240; riferito presso Tiepolo cit., pag. 76)]. Ma lo spirito del legislatore è quello esposto nel testo.

(2) *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 547, col. 2, Sineo: « Quando togliete la necessità dell'*exequatur* regio, mettete almeno l'*exequatur* provinciale o comunale, perchè la massa dei cittadini cattolici possa, quando crede, esercitare un giusto sindacato su questi ordini della Santa Sede ».

altri casi analoghi i tribunali odierni non fanno il medesimo esame? La materia trattata negli art. 6, 7, 8, 9 e 10 delle disposizioni preliminari al Codice civile, per la sostanza e la forma degli atti compiuti all'estero, regolata da leggi straniere, non trova anch'essa un limite nelle leggi del regno e nei principii riguardanti l'ordine pubblico e il buon costume? E la cognizione di ogni controversia che ad essa si riferisce non è forse deferita al potere giudiziario? Dell'ordine pubblico e del buon costume non decidono i tribunali persino quando trattasi di determinare la illecita causa nei contratti (art. 1122 Codice civ.)? E non è il potere giudiziario quello che decide nei giudizi di delibazione se la sentenza dell'autorità giudiziaria straniera, che vuole eseguirsi nel regno, contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno (art. 941, n. 4 Cod. proc. civ.)? (1)„.

Ma questo ragionamento poggia sopra un dato di fatto, già dimostrato erroneo, cioè che lo scopo dell'*exequatur* e del *placet* in materia beneficiaria sia puramente giuridico e non anche politico. Il vescovo non può rifiutarsi di istituire una persona presentata dal patrono, a meno che non dimostri che essa non abbia i requisiti stabiliti nel Diritto canonico; ma il potere amministrativo ha facoltà di ricusare l'*exequatur* e il *placet* anche quando non sia in grado di dimostrare che la nomina dell'autorità ecclesiastica sia lesiva di diritti di terzi o contraria alle nostre leggi o al Diritto pubblico o alla morale. Il potere amministrativo non ha obbligo di render conto dei motivi pei quali concede o nega l'*exequatur* e il *placet*. Perciò, prescindendo ora dal fatto se questi poteri discrezionali corrispondano al desiderato della scienza, certo è che esistono, e che perciò l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* in materia beneficiaria non importerebbe un semplice trasferimento dal potere amministrativo ai tribunali ordinari, come l'appello *ab abusu*, ma una riduzione del potere politico e giuridico a semplice potere giuridico.

97. Per la *città di Roma e per le sei sedi suburbicarie* si fece eccezione alla disposizione generale sul regio assenso per le provviste beneficiarie: colà non è richiesto: e là si volle lasciare la Santa Sede pienamente libera, senza

(1) Cannada-Bartoli G., *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*, Napoli, Marghieri, 1886, pagg. 49-50, n. 27.

limite alcuno. Questa eccezione fu ammessa dalla Camera e dal Senato senza discuterla, ma forse anche senza rendersene conto abbastanza. Il motivo non è quello esclusivo di concedere una specie di territorio spirituale immune, una specie di città Leonina spirituale; no, è invece l'altro, che i vescovati e la maggior parte dei beneficî ossia ufficî di questo territorio sono organi teoreticamente necessari delle funzioni spirituali del Papa. Questo sarebbe stato il giusto motivo, anche quando non fosse stato quello della Giunta. E infatti i Cardinali, organi, secondo la costituzione moderna della Chiesa, necessari della Santa Sede, portano il titolo di una delle chiese di Roma o delle sei sedi suburbicarie, sia come diaconi, sia come preti, sia come vescovi (1). L'*exequatur* e il *placet* in Roma e nelle sei sedi suburbicarie, avrebbero dunque impedito al Papa di scegliersi i suoi organi necessari fra i più ultracattolici. La legge rispetta questo bisogno della Santa Sede, come rispetta quello analogo di prepararsi un clero secondo le sue idee, liberando gli istituti ecclesiastici romani d'istruzione e d'educazione, da ogni ingerenza scolastica governativa.

Per simili motivi, siccome il papato è un'autorità internazionale in quanto il cattolicismo ha seguaci numerosi in vari Stati, così la Legge soddisfa al bisogno della Santa Sede di prendere i suoi organi anche fuori del regno, e quindi, come vedemmo, agli stranieri investiti di uffici ecclesiastici nella città di Roma concede (art. 10) le stesse guarentigie personali che ai cittadini italiani. Il medesimo motivo vale anche per la collazione dei benefizi maggiori e minori nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie, non solo in quanto non è soggetta al regio assenso (art. 16), sibbene anche in quanto quei benefizi, poichè per la maggior parte servono di titolo pei cardinali, sono esenti dal bisogno del requisito di nazionalità in coloro a cui vengono conferiti (art. 15).

(1) Vedi p. es. Hinschius cit., Bd. I, § 33 (Numero e titolo dei Cardinali), pagg. 338-39.

Appello ab abusu (1).

98. Per compire, secondo le idee della maggioranza della Camera, la separazione dello Stato dalla Chiesa, era necessario abolire l'*appello ab abusu*, che era stato riordinato e reso uniforme per tutto il regno colla Legge sul Consiglio di Stato del 20 marzo 1865. Quasi tutti erano d'accordo sull'abolizione; il principio dell'incompetenza qui faceva giuoco più che mai. Noi, si diceva, qui rappresentiamo i cittadini e non i fedeli (2); come Deputati non abbiamo nè il diritto nè il dovere di difendere il basso clero contro l'alto (3). I giurisdizionalisti, invece, osservavano, che l'abolizione dell'appello *ab abusu* avrebbe reso il basso clero schiavo dell'alto (4); qualcuno soste-

(1) Gerra Luigi, consigliere di Stato, *Abuso (appello per)*, nel *Digesto Italiano*, alla voce, vol. I (1884), Torino, Unione tipografico-editrice, pagg. 130-67. Contiene alcune notizie storiche sul Piemonte, specie nel nostro secolo, e la storia di tutti i processi di appello per abuso fatti nel regno d'Italia, dal 1850 al 1865; dalla quale epoca in poi non se ne sarebbero intentati più. Ma il Vigliani (*Deputati*, 1 maggio 1875, pag. 2905, col. 2; passo che riferiremo più giù) parla di altri processi intentati dopo il 1871.

Scaduto F., *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*. Palermo, Amenta, 1887, pagg. 203-296 (§ 10): Appello per abuso.

Scaduto F., *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana (1765-90)*. Firenze, Ademollo, 1885, pag. 354 (§ 42).

(2) Vedi i passi riferiti sopra a proposito della rinunzia alla regia nomina, n. 85, pag. 617; e nel n. 27, n. 1.

(3) *Deputati*, 16 marzo 1871, pag. 797, col. 2, Peruzzi: « Concedetemi di dirvi, o signori, come io non concepisca questa mania, che a molti in questo Parlamento ed a molti di coloro che hanno scritto su questa materia è venuta in mente, che a noi spetti la missione di difendere il clero inferiore ed i credenti contro gli abusi dei vescovi, del Papa, della Curia romana. Io, in verità, come deputato, come uomo politico, non ho la coscienza di aver questa missione ».

(4) *Deputati*, 28 genn. 1871, p. 413, col. 3, Mancini: « Il correttivo dell'ingerenza della sovranità civile per la cognizione ed impedimento degli abusi degli ecclesiastici cesserà, ma non a profitto della libertà e della giustizia, bensì a profitto dell'abuso, della licenza di opprimere e di calpestare le leggi stesse della Chiesa; si verrà ad introdurre e a sciogliere da ogni salutare freno e ritegno il dispotismo teocratico ». — Ibid., 31 gennaio, pag. 434, col. 1, lo stesso Bonghi abolizionista: Conser-

neva che lo Stato ha il dovere di tutelare i preti al pari degli altri cittadini, specialmente contro l'arma illecita dell'*ex informata conscientia* (1); ma dalla quistione di fatto a quella di diritto, dei principii, ben pochi ci si elevarono; fra essi emerge il giureconsulto Pescatore.

Egli, svolgendo la teoria, che concepisce la Chiesa al pari delle altre associazioni o fondazioni o corporazioni, sviluppò il seguente ordine d'idee. La Commissione parte dal concetto (2), che la Chiesa sia una società privata che voglia far valere i suoi Statuti, senza averli sottoposti all'approvazione dello Stato sin da quando furono formati (3): ciò, mancando in Italia una legge sulle as-

vando l'*exequatur* e il *placet* solo per le provviste beneficiarie, ed abolendo l'appello *ab abusu*, « rendete servo tutto il clero, tutta la plebe dei fedeli d'Italia, alla quale non resta altro diritto che quello del ribellarsi, che non è un diritto, ma bensì una disperazione più difficile in questa che in ogni altra cosa. L'arbitrio assoluto del capo, la servitù supina delle membra: questa si chiama la *libertà della Chiesa!* » — Cfr. i passi riferiti sopra, n. 27, pag. 548, n. 8 (Massari) e a n. 9 (Corbetta).

(1) *Deputati*, 24 genn., pag. 366, col. 1, Morelli Salvatore: « E quando col giudizio capriccioso dell'*ex informata conscientia*, l'alto clero lo [il basso] chiuderà, lo strazierà, gli farà impedimento all'esercizio dell'ufficio, che gli procaccia il vivere, come potrà un Governo civile permettere tanta iattura sotto i suoi occhi, all'ombra di uno Statuto che tutela tutti gli altri cittadini? » — *Senato*, 1° maggio 1871, p. 565, col. 2, Siotto Pintor: « Non sono forse cittadini i sacerdoti minori? O quale altra idea ci facciamo noi del Governo se non se quella di protettore di tutti i diritti? »

(2) Questo era il di lei concetto fondamentale e generale: talvolta si usava il paragone delle sentenze ecclesiastiche con quelle degli Stati esteri, le quali, prima di ricevere esecutorietà, subiscono un esame di delibazione: ma questa era una semplice imagine; non s'intendeva perciò aderire al concetto del Ministero che il Papato fosse un ente estraterritoriale, e molto meno a quello che la Chiesa fosse un'istituzione affatto indipendente dallo Stato. Cfr. sopra, n. 24, p. 546, n. 1 (Lanza). — Il Bonghi, relatore, nella discussione notava la contraddizione del sistema dell'ipotetica associazione privata; ma solo in quanto la proprietà ecclesiastica dipende direttamente dallo Stato, in quanto non è riordinata in modo che la sua amministrazione sia nelle mani dei membri dell'associazione, dei fedeli, *Deputati*, 17 marzo 1871, pag. 811, col. 3.

(3) Crediamo utile riferire l'esplicazione del Minghetti, *Stato e Chiesa*, cit., pag. 132-33: « Ma a chi ponga mente, assai di

sociazioni, è possibile; ma non esclude l'azione dello Stato: semplicemente all'azione amministrativa si sostituisce

---

leggieri si fa manifesto che v'è un'altra sorte di conflitti [oltre a quelli « che scaturiscono da rapporti puramente morali e religiosi, che hanno, per dir così, il termine loro nell'animo umano »], e che ogni atto o decreto ecclesiastico può avere, ed ha il più delle volte degli effetti *giuridici e materiali*. Vi sono dei diritti personali e reali che vogliono essere tutelati, come l'uso dei templi, il possesso delle temporalità, e via dicendo. Poniamo che la interdizione dai vari uffici abbia per conseguenza di togliere ad un prete il beneficio: ora, se egli avesse qualche ragione da addurre, a chi deve rivolgersi? Imperocchè, secondo il nostro sistema, ogni ricorso al Governo in via amministrativa, ogni appello da abuso son cancellati dalla giurisprudenza. Or dunque in questi casi a chi si ricorre? In che modo si giudica? Qual è il tribunale competente? Questo ultimo nodo è solubile secondo il nostro avviso, mentre partiamo ognora dal diritto comune; sicchè il tribunale competente è il medesimo al quale ogni cittadino si rivolge, come lo Stato è quello che ha la suprema tutela di tutti i diritti. E questo si trova anche nell'articolo 17 della legge delle guarentigie già citata. Ma con quali regole giudicherà siffatto tribunale, se, come abbiamo detto, non si tratta di conflitti che nascano dalle leggi generali, e dal codice? La sola soluzione del problema che si presenta all'animo è questa, che dovrà giudicare come giudica di ogni obbligazione che nasce da contratto: cioè pigliare a sua norma lo statuto dell'associazione o corporazione; esaminerà se i diritti e gli obblighi che ne discendono per coloro i quali ne fanno parte abbiano conseguenze giuridiche, e porterà sopra di queste il suo esame e la sua decisione. Il che però è subordinato a due condizioni: la prima che l'attore e il convenuto abbiano fatto e facciano veramente parte dell'associazione: la seconda, che la regola desunta dallo statuto dell'associazione, e che qui si tratta di applicare, non contenga cosa che offenda le leggi e il diritto pubblico [Nota. Dico anche il diritto pubblico e per conseguenza la sicurezza dello Stato] ». — Pag. 134: « La dizione in cui si presentava tale concetto era la seguente: « « Le costituzioni ed i canoni della Chiesa cattolica, cessando di avere autorità di legge nello Stato, sono considerati come regolamento o statuto particolare di essa Chiesa; e per gli effetti civili che ne derivano nelle relazioni reciproche tra i suoi componenti o tra ciascuno di loro e la società religiosa nel regno, possono essere invocati da coloro che fanno parte di questa dinanzi alle autorità ed ai tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto politico ed alle leggi dello Stato » ». [Nota. Progetto di legge « sulla libertà della Chiesa e sulla li-

quella giudiziaria (1), anche secondo la Commissione. Io accoglierei, proseguiva il Pescatore, questo concetto, ma alle seguenti condizioni: 1ª (condizione che era sottintesa dalla Giunta e che viene sottintesa nella Legge) che si riconosca ai tribunali ordinari il diritto di revisione degli Statuti delle autorità ecclesiastiche; 2ª (condizione che non è esplicitamente esclusa dalla Giunta nè dalla Legge, ma che in parte viene esclusa dallo spirito della discussione e dal principio della pretesa incompetenza) che i fedeli possano accusare i loro capi per le violazioni degli Statuti (questa è una parte essenziale del concetto storico dell'appello *ab abusu*); 3ª si dichiari per legge il principio, che la Chiesa è una società privata, che chiede l'esecuzione dei suoi Statuti (2).

Il Pescatore non potè far prevalere questi concetti in-

quidazione dell'asse ecclesiastico », 17 gennaio 1867; discorsi Borgatti, 9 e 15 luglio 1867; e la lettera del Borgatti medesimo a H. de Lagardie, Firenze, 1869]. Questo articolo, come accennai dianzi, suscitò tali contrarietà da render vana persino ogni discussione ».

(1) Questo concetto fu accennato, ma non esplicato, anche dallo Scialoia, *Senato*, 1° maggio 1871, pag. 563, col. 2: « E per vero, se in quest'atto concernente una materia ch'è nel tempo stesso ecclesiastica e civile e feudale [parla dell'*exequatur* e *placet* per le provviste beneficiarie], e che non è punto riformata da questa legge, voi credete che non sia necessaria la ingerenza del potere esecutivo, voi dovreste per lo meno sostituirvi l'ingerenza del potere giudiziario ».

(2) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 816, col. 2, Pescatore: « Secondo il concetto della Commissione, la Chiesa cattolica deve considerarsi come un'associazione privata, la quale voglia far valere i suoi statuti di fronte ai tribunali dello Stato. — A questo modo, o signori, rinasce tutto quanto il diritto canonico, e tutti quanti i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, che abbiano base nel diritto canonico, dovrebbero ricevere una sanzione coatta. Così che la prima parte dell'articolo in discussione, che nega l'esecuzione coatta ai provvedimenti ecclesiastici in materia spirituale e disciplinare, sarebbe poco meno che annullata, giacchè non si farebbe altro che sostituire all'autorità amministrativa l'autorità giudiziaria, e quest'ultima poi sarebbe tenuta, come già appunto l'autorità amministrativa, a riconoscere in ogni caso gli effetti giuridici degli statuti ecclesiastici applicati dall'autorità ecclesiastica, a dar loro l'esecuzione coatta. — A me pareva che questo concetto potesse essere accolto, però a tre condizioni. La prima, che si riconoscesse ai tribunali ordinari il diritto di revisione

nanzi alla Giunta; e allora, prevedendo che non sarebbero stati approvati neppure dalla Camera (1), presentò una proposta meno giurisdizionalista (2). Restrinse

dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in base al diritto canonico. — La seconda condizione sarebbe che si ammettesse un diritto di reciprocanza tra le autorità ecclesiastiche, tra l'associazione cattolica ed i suoi membri, per modo che, come i membri dell'associazione potrebbero essere costretti anche dai tribunali ad osservare gli statuti, così possa essere a sua volta costretta l'autorità stessa ecclesiastica a mantenere la giusta e leale osservanza; e quindi si darebbe anche ai membri della società cattolica azione contro le autorità ecclesiastiche per il caso che il diritto canonico fosse violato da esse autorità a pregiudizio dei fedeli. — La terza condizione, conseguenza delle prime due, sarebbe che il principio che si vuole presupporre, il principio di considerare la società cattolica come una associazione libera, che chiede all'autorità civile la protezione per l'osservanza dei suoi statuti, fosse chiaramente espresso nella nostra legge, per ispiegare appunto le due prime condizioni che ho indicate ».

(1) *Deputati*, 18 marzo 1871 [continuazione]. « Ed è in questo senso, o signori, che era formulata quella mia prima proposta, che fu lungamente discussa nel seno della Commissione, e, rigettata da essa, non posso sperare di persuaderne la Camera; e per questo, e come risultato delle conferenze tenute colla Commissione, io ho mutato la formola ».

(2) Ibid., pag. 815, col. 2-3, articolo sostitutivo Pescatore: « In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta, *benchè rivestano la forma di sentenze pronunziate in giudizio da esse autorità*. — La cognizione delle *controversie di natura civile* dipendenti così da questi come da ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari. Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi, al *diritto ed all'ordine pubblico* dello Stato, o *se lesivi dei diritti dei cittadini*, e potranno anche essere *formalmente annullati* nell'interesse della legge e pei provvedimenti che di diritto sull'istanza promossa ex officio dal pubblico Ministero, salvo in tutti i casi l'applicazione delle leggi penali. Ai tribunali ordinari è pure devoluta la giurisdizione che la legge dell'unificazione amministrativa del regno 20 marzo 1865 (Allegato D, articolo 1, n. 3) attribuisce al Consiglio di Stato ». — La disposizione quivi citata è la seguente: « Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente 1°,... 2°,... 3°, sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia ».

l'appello *ab abusu* alle sole controversie di natura civile, e alle altre sulla trasgressione delle leggi dello Stato o del diritto pubblico, escludendolo per la semplice trasgressione dei canoni ecclesiastici: così egli intendeva evitare lo scoglio della pretesa incompetenza. Questa proposta, nei termini in cui l'abbiamo esposto, non differisce gran fatto da quella della Giunta e dalla Legge, anzi sembra ed è la stessa cosa. Ma la differenza consiste nell'estensione che il Pescatore dà ai suoi concetti, è quistione di gradi oltre che di parole e di espressioni; Giunta, Legge e il Pescatore ammettono in fondo le stesse cose, se non che le prime hanno maggior cura di darsi l'aria di abolire l'appello *ab abusu;* anzi credono di averlo addirittura abolito (1); l'altro, invece, non ricerca troppo di sfuggire il vero nome delle cose. Ambo le parti sostengono che la giurisdizione speciale dell'appello *ab abusu* sia abolita; se non che la Giunta e la Camera credevano generalmente che essa venga di fatto abolita; il Pescatore, invece, confessava, che essa continua a sussistere quasi tutta, che non fa che trasportarsi, che cangiar nome; egli perciò non dice che la giurisdizione *ab abusu* sia abolita, ma che venga trasferita (escluso, si intende, l'appello per la semplice violazione dei canoni) dal Consiglio di Stato ai tribunali ordinari, che cioè rientra nella sfera del diritto comune. Il Pescatore, adunque, si esprimeva più sinceramente della Giunta e della maggioranza della Camera.

D'altra parte però questa maggiore sincerità di linguaggio non proveniva interamente da un concetto più chiaro della posizione delle cose e da maggiore franchezza; sibbene, al contrario, era in parte conseguenza di un'altra idea poco netta. Dicemmo come il Pescatore considerasse la Chiesa al pari delle altre associazioni, fondazioni e corporazioni di fronte allo Stato; ma questo concetto non era forse ben chiaro nella sua mente. Egli infatti proponeva, che le ordinanze ecclesiastiche non potessero da per se stesse avere esecuzione coatta " benchè rivestano la forma di sentenze pronunciate in giudizio ". Ma non c'è bisogno di scriverlo questo, gli si rispondeva giustamente,

(1) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 818, col. 2, De Falco guardasigilli, e specialmente ibid., 30 genn., pag. 433, col. 3, e p. 434, col. 1, Bonghi.

poichè noi non riconosciamo più i tribunali ecclesiastici come aventi da per se stessi autorità coattiva (1).

Dalla discussione che abbiamo esposto, risulta chiara la mente del legislatore di trasferire (oltre a diminuirla) la giurisdizione in materia di appello *ab abusu* dall'autorità amministrativa nella giudiziaria. Ma, dietro proposta non motivata dell'ufficio centrale (1 maggio 1871) del Senato, alla frase " tribunali ordinari " si sostituì l'altra di " giurisdizione civile " che si trova nella legge, e che può comprendere tanto la giudiziaria quanto l'amministrativa, sebbene il guardasigilli l'accolse come una semplice modificazione di forma; e la giurisdizione del Consiglio di Stato si volle rinnovare nel progetto, non approvato, del 1880, riguardo agli atti delle autorità ecclesiastiche contrari alle leggi ed all'ordine pubblico senza essere lesivi dei diritti dei privati (2) e senza costituire reato (3).

---

(1) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 818, col. 2, De Falco guardasigilli.

(2) Cass. Roma, 24 ag. 1881, diocesi di Chieti c. Congregaz. di carità di Chieti (*Corte Suprema*, 1881, pag. 855): L'art. 17 della legge 13 maggio 1871 ribadì il principio che il pronunciare sulle controversie le quali riguardano il diritto delle persone è sempre di competenza dei tribunali ancorchè la lesione del diritto provenga da atti concernenti materia spirituale e disciplinare di competenza dell'autorità ecclesiastica. — Quest'è, non altro, il senso dell'articolo suddetto, il quale attribuisce alla giurisdizione civile la cognizione degli effetti giuridici degli atti dell'autorità ecclesiastica. — Il credere poi che colle parole *giurisdizione civile* la legge abbia voluto intendere il Consiglio di Stato e non l'autorità giudiziaria ordinaria, è un supposto affatto gratuito, e che, mentre non risponde al significato delle parole stesse, ripugna allo spirito della legge generale, la quale, togliendo di mezzo l'antico foro ecclesiastico, non sostituì già ad esso il Consiglio di Stato, ma restituì alla giurisdizione ordinaria dei tribunali tutte quelle cause che per l'ecclesiasticità delle persone o della materia erano una volta soggette a quel foro.

(3) Disegno di legge presentato dal ministro dell'interno alla Camera dei Deputati nella tornata del 31 maggio 1880:

« Art. 10. Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria, pronunziando con decreti motivati:

« . . . .

« 3° Sui sequestri di temporalità che siano determinati da violazione delle leggi, sui provvedimenti concernenti le attri-

Se la competenza del Consiglio di Stato nei limiti or ora indicati si ha da ammettere, secondo il diritto positivo (1); è invece inammissibile quella di altri organi amministrativi, dei Procuratori generali del Re, di giudicare degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di remozione dal beneficio, dando il *placet* o *l'exequatur* alle medesime o alle nomine del successore, non ostante la contestazione della parte lesa (2). Nè intanto ai Regi Economati è lecito privare delle rendite del beneficio colui che ne è provvisto (3); come, sinchè le autorità giu-

buzioni del potere esecutivo di fronte alle autorità ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale ».

(1) Così sembra concludere il Gerra L., consigliere di Stato, *Abuso (appello per)*, nel *Digesto Italiano*, alla voce, numero 35, pag. 167, pei motivi sopra esposti. Certo è che il Consiglio di Stato tale giurisdizione l'ha esercitata, così per esempio nella vertenza intorno alle elezioni popolari dei parroci nel Lombardo-Veneto (decisione 17 nov. 1876, *Legge*, XVII, II, 184). Si vedano pure le seguenti sentenze:

Cassaz. Napoli, 23 maggio 1867 (subeconomato di Teano-Capitolo (*Racc.*, XIX, I, 382): Le controversie sopra la sequestrabilità delle masse comuni, quando non tendono a rimuovere qualche abuso del clero, ma bensì a mantenere integro il diritto di regalia sui beni vacanti, appartengono all'autorità giudiziaria, non al Consiglio di Stato, nè al Ministero dei culti.

Cassaz. Torino, 30 aprile 1875, Conte Custoza-Monsignor Rota vescovo di Mantova e Bonfiglio parroco di Poggio Rusco (*Monitore M.*, XVI, 766; *Giorn.*, IV, 677; *Giur. It.*, XII, 522; *Ann.*, IX, I, 322): Per effetto dell'art. 17 della legge 13 maggio 1871 mentre fu abolita l'eccezionale giurisdizione mista spettante al Consiglio di Stato in materia disciplinare, si è poi affidata esclusivamente alla giurisdizione civile la cognizione degli effetti giuridici di ogni atto dell'autorità ecclesiastica. — Per *giurisdizione civile* si deve qui intendere l'autorità ordinaria, cioè l'amministrativa e la giudiziaria, ciascuna nelle rispettive sfere: la prima, quando la esecuzione a darsi a quegli atti importi indagini di pura convenienza ed opportunità; la seconda, quando quella esecuzione possa toccare a diritti civili e politici.

Trib. Acqui, 30 gennaio 1882, Comune di Ricaldone-Geloso e Gamalero (*Monit. M.*, XXIII, 176; *Legge*, XXII, I, 418): idem.

Vedi sopra, pag. 650, n. 5.

(2) Così App. Casale, 3 nov. 1882, Comune di Ricaldone-Geloso (*Giurispr. Cas.*, III, 20), contro il Trib. Acqui, 30 gennaio 1882, medesima causa (*Mon. M.*, XXIII, 176; *Legge*, XXII, I, 418).

(3) Vedi n. 101, nota ultima, e n. 104, nota ultima.

diziarie del regno non abbiano fatto il giudizio di delibazione di una sentenza estera, la medesima non può essere eseguita, nè, secondo alcuni, possono iscriversi ipoteche sui beni situati nel regno (1).

99. Idee poco chiare mostrava il Pescatore anche nel proporre la conservazione dell'appello *ab abusu ex officio*. Giacchè esso, o riguarda gl'interessi dei privati, ed allora lo Stato deve lasciarlo in piena facoltà loro; o si riferisce ad interessi pubblici, ed allora lo Stato non ha bisogno di sancire una forma speciale di repressione, basta il diritto comune. Il Pescatore stesso non si è formulate queste obbiezioni; nè egli, nè altri vi ha risposto nella Camera. L'appello *ab abusu ex officio* anche in materia privata, potrebbe essere realmente utile, in quanto autorizza il Governo a procedere in certi casi, in cui l'interessato per timore o per altri motivi non voglia prendere l'iniziativa: così per esempio quando si tratti di un prete sospeso o rimosso per semplici motivi politici. Ma allora la quistione o si presenta dal punto di vista della semplice trasgressione dei canoni, per la quale il Pescatore dichiarava di voler abolito l'appello (2); od assume importanza pubblica, politica, e quindi rientra nel diritto comune della procedura *ex officio*.

Ma se giuridicamente il celebre giureconsulto aveva torto, tuttavia la sua proposta di dichiarare conservato l'appello *ab abusu ex officio* era di fatto inconscientemente ben motivata. Ed invero, dall'insieme della discussione sulla legge delle guarentigie, risulta che l'intenzione della Camera era, che l'appello *ab abusu ex officio* venisse a cessare del tutto colla nuova legge; anzi da taluno si faceva consistere la differenza tra le vecchie e le nuove disposizioni in proposito, quasi esclusivamente in questo punto; poichè in fondo poco importava se gli ecclesiastici appellassero anche per la semplice trasgressione dei canoni da parte dei loro superiori quando la medesima non avesse conseguenze civili, e se la giurisdizione dal Consiglio di Stato in materia ecclesiastica passasse quasi tutta ai tribunali

(1) Cfr. Fiore P., *Delle disposizioni generali sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi*. Napoli, Marghieri, 1886, n. 473, pagg. 563-64; vedi pure i num. 728 e seg., parte II, pagg. 292 e seg.

(2) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 819, col. 2, Pescatore.

ordinari. Ma nella grande discussione sulla politica ecclesiastica, tenuta nella Camera dei Deputati nel 1875, si espressero altre idee. Il Mancini sostenne allora, che l'articolo della Legge sull'ordinamento giudiziario, relativo alla procedura di ufficio nei casi di interesse pubblico, sia applicabile anche in materia ecclesiastica (1); ed il guardasigilli Vigliani ne conveniva, e prometteva che all'uopo avrebbe dato le debite istruzioni ai Procuratori del Re, se pure ce ne fosse stato bisogno (2).

100. Una differenza più fondamentale tra il Pescatore

(1) *Deputati*, 3 maggio 1875, pag. 2881, col. 2, Mancini: « L'onorevole guardasigilli avrebbe però dovuto rammentare ciò che è scritto nell'art. 39 della nostra legge sull'ordinamento giudiziario. Ivi è statuito che il Ministero pubblico « « veglia all'osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti dello Stato, provocando, in caso d'urgenza, i provvedimenti che siano necessari; promove la repressione dei reati, ed ha pure AZIONE DIRETTA per fare eseguire ed osservare le *leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato* sempreché tali azioni non sieno ad altri pubblici ufficiali attribuite » ». — Ora l'art. 17 [della Legge delle guarentigie] così prescrive: « « Tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica sono *privi d'effetto, se contrari alle leggi dello Stato* od all'*ordine pubblico*, o lesivi dei diritti dei privati » ». — Quando un diritto d'un privato è leso, l'interesse privato provvede; ma più grande è il numero e più dannosi gli effetti dei provvedimenti dei vescovi che sono in opposizione colle *leggi generali dello Stato*, ovvero altrimenti offendono l'*ordine pubblico* del paese ».

(2) Ibid., 4 maggio, pag. 2905, col. 2, Vigliani: « Io non posso che rispondere in modo generico ad una domanda molto generica e larga. Se si verificheranno casi nei quali veramente il Ministero pubblico sia chiamato ad esercitare un'azione pubblica, sia civile che penale, non vi è dubbio che il Governo darà disposizioni perchè il Ministero pubblico adempia questa sua missione come tutte le altre, e sono certo che, anche senza eccitamento del Governo, gli ufficiali del Ministero pubblico adempiranno siffatta loro missione; ma quando venisse caso in cui l'intervento del Governo potesse essere opportuno, non mancherà il ministro di fare sentire la sua parola nei limiti delle sue attribuzioni ». Il Vigliani parla anche di processi *ab abusu* intentati dopo il 1871, ma non dice se, come crederei, *ex officio*; ibid., col. 1: « Si sono però fatti diversi processi per altri abusi commessi da membri tanto dell'alto come del basso clero. — Dal 1871 in poi risulta dagli atti del Ministero che furono fatti 34 processi per abusi contro vescovi e arcivescovi e 132 per abusi contro membri del clero inferiore ».

e la Giunta consisteva nell'estensione diversa, che s'intendeva dare alle controversie di natura civile. Il primo accennò ad idee giuste in proposito, ma senza dar loro uno sviluppo sufficiente, che non fu occasionato dalla discussione, poichè esse rimasero non confutate nè approvate nella Camera dei Deputati, e, se trovarono qualche eco in Senato, neppure quivi furono prese nella debita considerazione. Egli vide gli effetti civili che hanno certi atti puramente spirituali o disciplinari; cercò di risolvere il problema senza ledere il principio della pretesa incompetenza, ma non vi riuscì se non per una sfera limitatissima di casi, perchè questa volta non rimontò ai principî fondamentali da lui per altro ritenuti giusti. Egli contempla i casi della scomunica e della sospensione *a divinis*, atti puramente spirituali o disciplinari, ma che hanno conseguenze pecuniarie, impedendo che il prete, continuando nell'esercizio del suo officio, ne percepisca i frutti. Il Pescatore intende risolvere il problema rimettendolo alla coscienza dei fedeli; anzi, nell'esempio particolare da lui preso in considerazione, non ad essa, ma a quella del rettore od amministratore del tempio rispettivo. Se questi, dice il Pescatore, permette al prete scomunicato o sospeso di continuare a celebrar la messa, credendo ingiusta la scomunica o sospensione, il sacerdote potrà legalmente continuare a percepire i frutti del suo officio; altrimenti no: e poco importa, continuava il giureconsulto, che il vescovo lanci l'interdetto su quel tale tempio, dove si permette allo scomunicato o sospeso di continuare a celebrar la messa, il rettore della chiesa potrà, se lo crede, continuare a tenerla aperta non ostante l'interdetto (1). E ci sono stati dei casi nel Regno d'Italia,

(1) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 816, col. 1, Pescatore: « Intendo anch'io che potrebbe accadere, a cagione d'esempio, che un sodalizio, ritenendo anch'esso ingiusto ed illegale il decreto dell'autorità ecclesiastica, accolga il prete scomunicato o sospeso a *divinis*, e l'ammetta, ciò non ostante, a celebrare la messa nella propria chiesa; ma allora o signori, in questi rarissimi casi spicca per l'appunto luminosissimo il vostro principio della separazione della Chiesa dallo Stato, il vostro principio che consiste in negare l'esecuzione coatta in materia disciplinare. — Il vescovo lancierà l'interdetto sulla Chiesa; il popolo terrà in quel conto che crede la messa celebrata dal prete; ma se il possessore, se l'amministratore del tempio, con-

in cui dei preti realmente hanno continuato ad officiare non ostante la scomunica (1).

Il principio accennato dal Pescatore, contrario all'intenzione del relatore Bonghi (2) e degli abolizionisti dell'appello *ab abusu* (3), è giusto; cerchiamo di svilupparlo e di precisarlo, e ne vale la pena, giacchè si tratta di una delle quistioni più vitali del regime interno della Chiesa e non indifferenti per lo Stato. L'interesse di questo, e della moralità e della civiltà in genere, consiste in ciò, che il vescovo per mezzo della sospensione, scomunica e simili, ha in mano un'arma potentissima per rendere il clero schiavo della sua volontà. Bisogna dunque vedere quali ripari si possano apporre a quest'arma spirituale ossia disciplinare, e anzi tutto sin dove essa penetri. Se noi ci limitassimo al semplice presente giuridico dell'Italia, la quistione non avrebbe molta importanza pratica; perchè, come accennammo, le nostre Camere se ne occuparono poco lasciando sottinteso che la sospensione, la scomunica e simili impedissero l'esercizio delle funzioni spirituali. Se qualche rettore di chiesa od economo avesse voluto applicare la teoria del Pescatore, non avrebbe trovato in appoggio neppure dichiarazioni della Giunta o di Deputati come per le elezioni popolari dei vescovi e dei parroci; la polizia sarebbe intervenuta e avrebbe represso

siderato dalla legge civile come proprietario, non si acquieta al decreto dell'autorità ecclesiastica, questo decreto non ha e non deve avere una esecuzione coatta ».

(1) Vedi sopra nel § 8, n. 86, i fatti di Grotte. — Vedi pure Trib. Acqui, 30 gennaio 1882, Comune di Ricaldone — Geloso e Gamalero (*Monit. M.*, XXIII, 176; Legge XXII, 1, 418); App. Casale, 3 nov. 1882, medesima causa (*Giurispr. Cas.*, III, 20).

(2) *Deputati*, 31 genn. 1871, pag. 433-34, Bonghi: « Ora non si tratterà solo di mettere in possesso quelli che l'autorità ecclesiastica nomina; si tratterà bensì anche di *espellere* dai benefizi quelli che l'autorità ecclesiastica dichiarò indegni e ripudii. Non vi sarà luogo a nessun ricorso al Governo per gli abusi che l'autorità ecclesiastica potesse commettere verso il beneficiato; poichè il richiamo a quello nasce da ciò che le due autorità hanno preso parte all'istallamento del parroco nel beneficio. Quando di queste due autorità l'una dichiara di non voler più concorrere, e l'altra fa tutto, l'*autorità civile non ha più diritto d'impedire che l'ordinanza ecclesiastica sia eseguita in tutto e per tutto* ».

(3) Vedi sopra (n. 86) il fatto della chiusura della chiesa dei vecchi-cattolici di Grotte.

senza nessuno scrupolo, per quanto minimo, come vedemmo che accadde nel fatto di Grotte. Tuttavia dopo il 1874 il Governo ha preso un indirizzo più energico di fronte alla Chiesa anche su questo riguardo, sicchè oggi la quistione non può dirsi decisa, non solo legislativamente, ma neppure dalla giurisprudenza e nella pratica; essa poi è sempre viva dal punto di vista del sociologo. Giova dunque esaminare, come possa liberalmente e giustamente risolversi secondo i principi della nostra legislazione.

Quando esistevano l'*exequatur* e il *placet* in tutta la loro estensione e non soltanto in materia beneficiaria, il problema si scioglieva facilmente; giacchè allora non erano in voga le idee di separazione e d'incompetenza; lo Stato si assumeva ed esercitava il diritto di rivedere e cassare le sentenze ecclesiastiche anche in materia spirituale o disciplinare, specie quando avevano conseguenze di natura civile, come quelle che derivano dalla sospensione, dalla scomunica e simili. Il problema nasce quando si mettono innanzi le idee esagerate di separazione e d'incompetenza. Secondo noi, la separazione non include una rinunzia ai diritti, che ha lo Stato sulla Chiesa come su tutte le altre associazioni o fondazioni o corporazioni, e quindi l'incompetenza si limita non a tutta la materia puramente spirituale, ma a quella sola parte di essa (della libertà di coscienza) che non abbia effetti civili contrarii alle leggi dello Stato o al Diritto pubblico od anche semplicemente alla morale. Dunque, secondo noi, è fuori di dubbio il diritto dello Stato d'ingerirsi nelle quistioni disciplinari della sospensione, della scomunica e simili, perchè possono avere conseguenze, sia civili, sia contrarie alla morale.

101. Quali sono precisamente le conseguenze civili? La sospensione può essere inflitta ad un prete provvisto di beneficio, o ad uno che ne sia sfornito. Nel 1° caso, essa non implica la perdita dei frutti del beneficio; ma ci sono altri gradi di punizioni ecclesiastiche che la includono in parte o per intero, temporaneamente o definitivamente, cioè la " *privatio beneficii*, " la " *depositio* " e la " *degradatio* " (1). Nel 2° caso, ossia quando il prete non è provvisto di beneficio, egli può percepire, e di solito percepisce, la così detta elemosina della messa. Cioè, esistono

(1) Vedi p. es. Friedberg, cit., pag. 182-83.

legati o fondazioni di messe per celebrarne un dato numero una volta per sempre od ogni anno, in suffragio dell'anima del testatore o fondatore o di altri o senza alcun obbligo speciale (senz'obbligo di applicare l'intenzione ad una data anima): di siffatte fondazioni (non legati per una volta soltanto, ma fondazioni perpetue) ora non potrebbero stabilirsene più secondo la legislazione italiana, ma in realtà la legge viene elusa, se ne fanno ancora (1), sussistono in parte quelle vecchie, e poi ne esistono anche fuori d'Italia, e ci sono sempre i legati per una volta *tantum*. Ora, il prete sfornito di beneficio, ordinariamente procura di recitare le messe di queste fondazioni o legati, e, quando esse non gli occupino tutti i giorni dell'anno, cerca di procacciarsene altre da pia gente che fa recitare messe alla giornata, una volta *tantum*, per sè o pei propri congiunti. Quando dunque si lanci contro un prete sprovvisto di beneficio la sospensione *a divinis* od altra pena più grave che implichi questa, gli si viene a togliere colla messa lo strumento dei suoi lucri; per quanti giorni dura la sospensione, per altrettanti persiste la mancanza del lavoro, del guadagno (2): diversamente dal sacerdote provvisto di beneficio, che ha le messe libere, e per cui quindi la semplice sospensione non include la perdita totale dei guadagni; per esso occorrerebbe un'altra pena speciale, che sta pure in facoltà del vescovo d'infliggere, cioè la "*privatio beneficii*"; colla semplice sospensione egli perderebbe soltanto il frutto delle messe che avrebbe potuto celebrare applicandone l'intenzione a vantaggio di qualche anima, dietro commissione.

La sospensione e le altre pene sono dunque tanto più perniciose, quanto più in basso cadono; al clero sfornito di beneficio arrecano più danno che a quello che n'è provvisto, quindi lo rendono più servile ancora di quanto possa esserlo per la sua semplice bassa posizione.

Dicevamo, che lo Stato ha diritto d'ingerirsi in questo problema non solo per gli effetti civili che ne derivano,

(1) Codice civile italiano, art. 833. La giurisprudenza ha distinto tra legati ossia fondazioni autonomi e non autonomi, vietando sempre i primi e talvolta anche i secondi: pure essa non è d'accordo nel concetto della non autonomia. Vedi Tiepolo, pagg. 323-24.

(2) Ordinariamente non si pone mente a questo fatto, e la quistione dell'appello *ab abusu* viene limitata ai provvisti di beneficio, così anche dal Piola, *Della libertà* cit., pag. 110-11.

ma anche per quelli etici e nell'interesse suo speciale. Ed invero molti preti sono, e specialmente sono stati, perseguitati dai vescovi colle suddette censure esclusivamente pel loro carattere conciliativo o liberale; l'arma spirituale viene adunque così adoperata contro l'ordine pubblico, il che certo non è neppure edificante per la morale dei cittadini.

Accennato il diritto, secondo noi evidentissimo, d'intervento dello Stato, vediamo ora come esso oggi sia applicabile. Ricordiamo, che la Chiesa è considerata dalla Legge delle guarentigie come un'associazione, la quale all'occorrenza chieda l'esecuzione dei suoi statuti, la quale sarà accordata quando si riconosca, che gli articoli da applicarsi non siano contrari alle leggi o al diritto pubblico. Se questo principio fosse davvero seguito, invece di venire arrestato nelle sue conseguenze, il problema non sarebbe difficile a risolversi. Ed invero, il cancro precipuo della sospensione ed altre simili pene è l'*ex informata conscientia*, cioè il canone che conferisce al vescovo la facoltà di sospendere od altrimenti punire un individuo senza un regolare processo, solo sopra informazioni confidenziali. Se si applicasse il puro principio, che lo Stato prima di riconoscere la Chiesa in una qualunque delle sue forme, di associazione o corporazione o fondazione, debba rivederne lo statuto, esso scioglierebbe un'associazione (o fondazione o corporazione) tanto estesa e potente, la quale volesse servirsi di un'arma così arbitraria e terribile; posto poi, che, come secondo la Legge delle guarentigie, lo Stato non voglia far dipendere l'esistenza di questa associazione dal previo esame dei di lei statuti, dovrebbe tuttavia all'occorrenza dichiarare contrario al diritto ed all'ordine pubblico l'articolo dell'*ex informata conscientia*, e quindi negare forza esecutiva agli atti dell'autorità ecclesiastica fondati sul medesimo. Lo stesso si dica per quelli preceduti da un processo regolare, ma motivati in senso ultraclericale.

Ciò potrebbe farsi più facilmente riguardo ai benefici. Questi in Italia oggi dipendono dallo Stato: se il vescovo, per ragioni di tal natura priva temporaneamente o definitivamente il prete del beneficio, i tribunali non dovrebbero riconoscere forza esecutiva ad una tale sentenza, dovrebbero quindi lasciare che il beneficiario continui a percepire i frutti.

Ma il problema si complica quando non si tratti di preti forniti di beneficio. Ed invero, quali mezzi ha il Governo per impedire in questo caso gli effetti civili dell'arbitrio? Essi hanno luogo senza bisogno, che la sentenza del vescovo venga innanzi agli economati od ai tribunali; il problema sfugge all'azione dello Stato per rinchiudersi nella sfera della coscienza e dell'azione privata. Il Governo non può impedire al popolino di credere, che la maniera di punire sopra semplici informazioni particolari sia giusta, che la messa celebrata da un prete talmente sospeso sia un sacrilegio, che quindi essa non servirà di suffragio alle anime; il Governo non può obbligare i privati a spendere nel loro interesse privato il loro danaro, quando essi credono che in questo modo non farebbero i propri interessi, ma anzi si rovinerebbero l'anima. Il prete sospeso perde adunque ordinariamente l'elemosina che egli potrebbe cavare dalla celebrazione avventizia di messe con intenzione da applicare. Lo stesso si dica delle messe di fondazioni illegali, poichè esse sono sotto l'ispezione delle chiese e dei parenti: ma qui il prete potrebbe, quando volesse, celebrare la messa, quantunque sospeso, minacciando gli interessati, che, se gli si oppongono, denunzierà al Governo l'illegalità.

L'azione di questo potrebbe però esercitarsi riguardo a certi contratti di messe, di natura speciale. Nelle chiese, dove mancano beneficii sufficienti per celebrare tante messe quante ne occorrono perchè tutti i fedeli la ascoltino, si suole convenire con preti non provvisti, che si darà loro un tanto per la messa che essi celebreranno nei soli giorni domenicali o festivi. Ora quando il patto non sia orale, ma (il che di solito non accade) scritto; il Governo potrebbe stabilire, che non gli darà forza esecutiva, a meno che non sia fatto colla clausola esplicita o sottintesa, che la sospensione *ex informata conscientia* sia nulla di fronte alla legge, non abbia effetti civili. Lo Stato ha il diritto di regolare la natura dei contratti, egli così non lederebbe direttamente la assoluta libertà della Chiesa, libertà che del resto secondo noi non ha diritto di essere illimitata, di diventare licenza (1).

(1) Questa soluzione è fondata sul diritto privato, come quella del Sineo intorno all'elezione dei vescovi e dei parroci, e che sopra (n. 76, pag. 611, n. 2) oppugnammo: ma il nostro caso è diverso da quello del Sineo; nel nostro si tratta veramente di

Quest'ultimo medesimo caso è contemplato dal Pescatore, ma risoluto in un modo diverso. Egli non parte dal principio del diritto dello Stato di regolare la natura dei contratti, ma dall'altro sopra accennato, che i fedeli siano facoltati essi stessi a giudicare della legalità od illegalità delle punizioni ecclesiastiche; egli quindi conclude che, se i committenti vogliano mantenere il contratto, il Governo darà ragione a loro di fronte al vescovo; ma se non lo vogliano mantenere, sono padroni, perchè il contratto suppone, secondo il Pescatore, la clausola, che il prete sia capace di prestar servizio ossia di dir messa. Il Pescatore dunque lascia i committenti giudici della legalità od illegalità della punizione e quindi della capacità od incapacità del prete (1). — Secondo noi, invece, per ora lo Stato non dovrebbe lasciare questo giudizio ad essi, neppure esprimerlo egli esplicitamente, ma supporlo; supporlo non partendo dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista civile, dal suo diritto di regolare la natura dei contratti; il contratto non si dovrebbe dichiarare sciolto quando la cessazione della capacità del prete non fosse dimostrata dietro un processo regolare, e non *ex informata conscientia*. Dico per ora, cioè in vista delle presenti condizioni della nostra legislazione. Quando poi si volesse fare una riforma radicale, regolando la materia come logicamente, secondo i criteri del Diritto pubblico, dovrebbe andare regolata, allora sarebbe il caso di applicare il principio accennato dal Pescatore, ma modificandolo e limitandolo. Allorchè la proprietà ecclesiastica

---

diritto privato, di contratti; mentre l'elezione dei vescovi e dei parroci è un fatto di diritto pubblico.

(1) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 816, col. 1, Pescatore: « Può anche accadere che il cappellano sospeso *a divinis* abbia un contratto col sodalizio, e, quantunque sospeso, pretenda di continuare l'esecuzione del suo contratto. Ebbene, o signori, in questo caso la magistratura non ha altro ufficio che quello di interpretare il contratto, e ritenendo che nella capitolazione si sottintende, quantunque non espressa, la condizione che il prete abbia diritto all'esecuzione del contratto, in quanto continui ad avere canonicamente l'esercizio del suo ufficio, l'autorità giudiziaria darà esecuzione al decreto vescovile indirettamente, ma sempre secondo il principio e nelle forme del diritto civile, e come dissi, interpretando il contratto ». Cfr. sopra n. 100, pag. 652, n. 1.

fosse riordinata in modo costituzionale (del che parleremo appresso), e le spese del culto dipendessero dai fedeli stessi organizzati in un'amministrazione costituzionale; allora sì che sarebbe il caso di applicare il principio del Pescatore: giacchè il corpo degli amministratori coinciderebbe col corpo stesso dei fedeli, o ne sarebbe la legittima costituzionale rappresentanza. Ma al presente gli amministratori delle chiese non sono gli organi costituzionali dei fedeli; sono, invece, di solito dei zelanti, organi ciechi del vescovo. Quindi lasciare a loro di decidere sulla legalità od illegalità della punizione, sarebbe lo stesso che lasciare il vescovo senza alcun controllo; la proposta del Pescatore, nello stato presente delle amministrazioni delle chiese, sarebbe illusoria. Del resto, anche quando le amministrazioni diventassero gli organi costituzionali dei fedeli, non perciò lo Stato perderebbe il diritto di regolare, come sopra suggerimmo, la natura del contratto di messe domenicali, e non cesserebbe neppure il motivo pratico di regolarla a questo modo, giacchè noi ignoriamo, come già dicemmo, quale sarebbe l'esito di elezioni di amministratori o di ecclesiastici fatte popolarmente, specie nei primi tempi.

Ma la proposta di presumere, per legge, nulle, riguardo ai contratti per messe, le sentenze *ex informata conscientia*, avrebbe poca importanza pratica, stante che di solito essi sono puramente orali. Di più, sono convenuti pei semplici giorni domenicali e festivi; onde per gli altri sei della settimana il prete resterebbe sempre privo del mezzo di guadagnarsi la sussistenza, giacchè non si può obbligare i privati a far recitar delle messe da coloro che credono incapaci di ciò. Penetrati della verità e della gravità di questi fatti, i due Deputati Petruccelli della Gattina (1)

(1) Proposta di legge del deputato Petruccelli della Gattina letta il 21 giugno 1862 (*Deputati*, pag. 2963, col. 3), presa in considerazione nello stesso giorno (pag. 2967, col. 3): « Art. 1. I vescovi non possono pronunziare condanne ecclesiastiche prima di averne data comunicazione, con esposizione dei motivi, al presidente del tribunale civile più vicino alla diocesi. — Art. 2. Sono proibite le condanne ecclesiastiche che producano per conseguenza lesioni materiali o economiche. — Art. 3. Le lesioni materiali o economiche constatate per sentenza di tribunale danno diritto d'indennità sulle rendite delle mense vescovili. — Art. 4. Il ricorso al Consiglio di Stato di ambe le parti per giudizio definitivo è di diritto ». — Ibid., pag. 2964.

e Passaglia (1) avevano già proposto di obbligare il vescovo a indennizzare il sospeso, il che allo Stato sarebbe materialmente possibile, sequestrandogli una parte della mensa. E secondo noi sarebbe giusto, in quanto lo Stato ha il diritto di tutelare gli ufficiali di un'istituzione qualunque (2) contro gli abusi del superiore, e di spuntare un'arma pericolosa per la sua esistenza, per l'ordine e la morale, qual è la condanna *ex informata conscientia*. Anzi da quest'ultimo punto di vista, esso non avrebbe solo il diritto di far risarcire il prete sospeso, ma anche di multare il vescovo per l'uso di un'arma proibita. Ma queste idee sono evidentemente inconciliabili col principio della pretesa incompetenza; quindi le proposte Petruccelli e Passaglia non trovarono eco.

Sin qui abbiamo considerato la quistione degli effetti civili specialmente riguardo alle condanne *ex informata conscientia*, siccome quelle che sono più pericolose pel clero e per lo Stato, e che urtano più patentemente col senso morale. Ma, secondo la lettera della Legge e secondo i nostri principî, lo Stato è in facoltà di negare esecuzione coatta alle condanne ecclesiastiche anche quando emanino dietro una regolare procedura, ed in genere a tutti gli atti ecclesiastici allorchè la loro motivazione sia

col. 1, Petruccelli: « egli [un certo prete] è stato spogliato [colla sospensione *a divinis*] dell'istromento di lavoro che gli dava la vita, vale a dire della messa ».

(1) Progetto di legge del deputato Passaglia letto, dietro autorizzazione degli Uffici II, III e IX, il 25 aprile 1863, svolto il 1° maggio, e ritirato pel motivo che non sarebbe stato approvato (ibid., pag. 4744, col. 3); pag. 4701, col. 2, *Deputati*, art. 8: « Qualunque censura o pena ecclesiastica che venga inflitta, trascurate le disposizioni canoniche e non curata la legittima e regolare procedura, non sortiranno giammai l'effetto civile, nè cagioneranno decadenza dai benefizi, dalla percezione dei loro frutti e di qualsiasi altra temporalità. — Se la censura o pena venga in tal modo inflitta contro un semplice sacerdote, avrà egli il diritto ad una pensione annua di lire cinquecento sui beni ecclesiastici o privati del superiore, e ciò fintantochè sia sciolto dalla censura e liberato dalla pena. Si intende però salvo sempre il diritto contro il superiore al risarcimento di danni maggiori, che dalla censura o dalla pena fossero per avventura ad un semplice sacerdote o al beneficiario derivati ».

(2) Cfr. ciò che dice il Piola (*Della Libertà* cit., pag. 186) intorno agl'insegnanti delle scuole private.

contraria al diritto pubblico. Supponiamo, per esempio, che un prete venga rimosso dietro regolare procedimento, perchè ha combattuto le massime del Sillabo: questa condanna non dovrebbe, nei suoi effetti civili, ricevere esecuzione, perchè contraria alle nostre leggi, al nostro diritto pubblico e alla civiltà: il Sillabo infatti è una sfida contro tutte queste cose. Ma secondo lo spirito dei Deputati e dei Senatori che votarono la Legge delle guarentigie, e secondo la giurisprudenza, almeno sino al 1874, si dovrebbe dare esecuzione ad una tale sentenza; perchè, estendendo il concetto dell'incompetenza più in là del dovere, si dice che non spetti allo Stato d'ingerirsi in una tale quistione che riguarda la coscienza; e così si viene a rendere illusoria la facoltà conferita ai magistrati, di esaminare se i motivi della sentenza siano contrari alle nostre leggi, al nostro diritto pubblico; secondo questa corrente di idee, perchè il magistrato sia competente a giudicare di ciò, occorre che l'atto ecclesiastico accanto agli effetti civili non abbia nessun motivo od ombra di motivo dommatico o disciplinare. Se non si parte dal principio, che la Chiesa è un'associazione o fondazione o corporazione come tutte le altre, e che lo Stato ha il diritto di scioglierla al pari di tutte le altre quando ne creda pericolosi od immorali gli statuti, se non si ammette il diritto dello Stato perfino sul contenuto dommatico quando esso sia pericoloso od immorale —, il problema politico-religioso non può ricevere una soluzione scientifica: il sistema della pretesa incompetenza conduce a mali e contradizioni inevitabili.

Gli stessi incompetentisti, la stessa Destra se ne accorse; e perciò sin dal 1874 prese un atteggiamento meno scrupoloso e più rigido. Se il relatore Bonghi nel 1871 aveva sostenuto (1), senza venir contradetto, che la magistratura fosse in obbligo di espellere dal beneficio chi per qualunque motivo e con qualunque forma di sentenza ne fosse stato dichiarato indegno dagli organi legali della Chiesa; nel 1875, invece, il guardasigilli Vigliani, sotto un Gabinetto di cui faceva parte lo stesso Bonghi, interpellato dal Mancini (2), dichiarava che non sarebbero stati

(1) *Deputati*, 31 gennaio 1871, pag. 433-34, Bonghi; riferito sopra n. 100, pag. 652, n. 3.
(2) *Deputati*, 3 maggio 1875, pag. 2882, col. 2, Mancini.

rimossi dei beneficiari siccome anti-infallibilisti o per altri motivi politici (1); ed egli sin dal febbraio del 1875 aveva indirizzato una circolare ai Procuratori generali, perchè interpretassero più rigorosamente ossia a dovere gli effetti civili di cui si parla nell'articolo 17 della Legge delle guarentigie (2). Ma questi furono fuochi di paglia,

(1) *Deputati*, 4 maggio 1875, p. 2904, col. 2, Vigliani: « Per ciò che riguarda il Governo, si presterà assistenza ai membri del clero i quali risultino ingiustamente perseguitati ed oppressi. Se il Governo è chiamato a pagare le loro congrue, continuerà a pagarle; se il Governo è chiamato a mantenere pensioni loro concesse, le manterrà. Se questi ecclesiastici si trovano nel bisogno, continuerà, come ha già fatto, a soccorrerli con i mezzi forniti dagli Economati generali ». – Cfr. ibid. 30 genn., pag. 839, col. 2, Manfrin: sospensione *ab officio* minacciata ad ecclesiastici che prendano parte alle elezioni. Ibid. pag. 841, col. 2, Vigliani guardasigilli: risponde che non sarà loro perciò tolto il beneficio.

(2) Nota 13 febb. 1875 del guardasigilli Vigliani al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, comunicata il 15 dello stesso mese a tutti i Procuratori generali delle Corti di Appello del regno per tenerne conto anche essi (nella *Raccolta delle circolari del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, vol. II, Roma, R. Tipografia, 1881, pagg. 485-88); pagg. 486-88; tratta anche degli abusi del clero: « La pubblica attenzione è stata in questi giorni chiamata dalla stampa periodica di questa città sul contegno del Governo e dei suoi agenti nell'adempiere l'ufficio di invigilare, reprimere e punire le infrazioni alle leggi, che si commettono dal clero nell'esercizio delle sue funzioni. È stato supposto che il Governo e gli ufficiali che ne dipendono, spingono, specialmente in Roma, la tolleranza sino a permettere che in alcune chiese i predicatori impunemente assalgano con ogni sorta di vituperii il Governo, ne minaccino e ne annunzino la irreparabile caduta. È stato del pari supposto che, mentre superiori ecclesiastici abusano della loro autorità con ingiuste persecuzioni contro parrochi ed altri ecclesiastici inferiori per motivi politici, che offendono i più lodevoli sentimenti e doveri del cittadino, il Governo non adoperi i mezzi che sono in suo potere per correggere siffatti abusi almeno nella cerchia degli effetti civili in quanto si riferisce al possesso e godimento delle temporalità, di cui si trovino investiti gli ecclesiastici colpiti da ingiusti provvedimenti dei loro superiori.

« Sebbene nulla sia più contrario alle intenzioni ed agli atti del Governo che le accennate supposizioni, e sebbene a me non consti che alcuno dei supposti inconvenienti siasi verificato nè in Roma nè in altre parti del regno, io non posso

dovuti, specie il primo, a circostanze momentanee; oggi stesso, che si trova al potere la Sinistra, gli estremi degli

tuttavia in materia cotanto grave lasciar passare siffatte manifestazioni senza rivolgere qualche dichiarazione ed avvertenza a V. S. Ill.ma che tanto degnamente dirige in questa capitale il Ministero Pubblico, a cui è confidata la missione di promuovere la repressione di ogni reato che pervenga a sua notizia, da chiunque sia commesso.

« Io non ho, in vero, ragione di dubitare, che la S. V., ben conoscendo quali siano le precise mie intenzioni e i miei principii su questo proposito, abbia mai omesso in passato nè sia mai per omettere in avvenire la regolare applicazione delle leggi penali contro quegli eccessi ed abusi del clero, che le sieno denunziati come soggetti alle loro sanzioni. Debbo pure ritenere per costante, che le autorità specialmente incaricate di invigilare sull'ordine e la sicurezza pubblica, e di denunciare agli uffici del Ministero pubblico tutti i reati che vengono commessi, abbiano compiuto e compiano regolarmente il loro dovere in quanto riguarda in particolare la condotta del clero, e più specialmente la predicazione nelle chiese di Roma.

« Non ho neppure ragione alcuna di credere che alcun ecclesiastico fatto segno a ingiuste censure dai suoi superiori, abbia inutilmente invocato o sia per invocare invano quella assistenza che, quanto agli effetti civili, gli può e gli dev'essere dalle autorità civili prestata nella via legale, giusta l'articolo 17 della legge 13 maggio 1871 detta delle guarentigie. Se alla podestà secolare non è dato appo noi d'ingerirsi in quanto riguarda l'esercizio delle funzioni spirituali; ad essa rimane però sempre riservato il mezzo abbastanza efficace di impedire che la ingiusta privazione o sospensione dall'ufficio spirituale tragga seco la privazione delle temporalità annesse all'ufficio. All'esercizio di questa attribuzione tutelare dei diritti dello Stato e dei principii di giustizia contro ingiusti attacchi dell'autorità ecclesiastica, io debbo aver per fermo che nessun magistrato dello Stato sarebbe mai per fallire.

« Premendomi tuttavia di rimuovere sopra questo importante e delicato argomento quella incertezza, e, dirò di più, quella meno esatta opinione che con penosa sorpresa io veggo manifestarsi intorno agl'intendimenti ed al contegno del Governo, specialmente riguardo alla città di Roma, dove la maggiore libertà garantita al clero esige per necessaria conseguenza maggior vigilanza e più energica repressione degli abusi più facili che ne possono derivare; io sento oggi il dovere di confermare alla S. V. la dichiarazione che più di una volta ebbi occasione di farle, che cioè il Governo, quanto è fedele nell'osservare e rispettare le libertà concesse alla Chiesa

effetti civili non sono nè tutti nè sempre ammessi dalla magistratura, la quale di solito se ne esce pel rotto della

nel suo ingresso in questa grande metropoli del mondo cattolico, altrettanto è fermo nel proposito di non tollerare che tali libertà vengano abusate, e che rimangano pienamente inosservate le leggi dello Stato che ne reprimono gli abusi. Un sistema di perfetta osservanza delle leggi così nel rispetto delle concesse libertà, come nella repressione dei loro abusi. è stato e dev'essere costantemente la norma di condotta del Governo e dei suoi funzionari verso il clero.

« Nè le più larghe guarentigie sancite riguardo alla Santa Sede sono da estendersi, con danno dello Stato, fuori dei loro confini legali. La inviolabilità del Sommo Pontefice pei suoi discorsi, quali che siano, e la libertà che gli è riconosciuta di far affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma gli atti del suo ministero spirituale, non escludono la responsabilità di coloro che riproducono colla stampa, od altrimenti diffondono tali atti, quando essi contengano offese alle istituzioni ed alle leggi dello Stato.

« Quante volte occorresse che vengano portate davanti ai tribunali istanze sulla esecuzione dei provvedimenti disciplinari dell'autorità ecclesiastica per gli effetti civili, gli uffiziali del Ministero Pubblico, essendo chiamati a esprimere il loro voto, debbono tener presente l'ultima disposizione del succitato art. 17, la quale nega ogni efficacia civile agli atti dell'autorità ecclesiastica che siano contrari alle leggi dello Stato, od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati. Tali sarebbero fuor di dubbio quegli atti che apparissero manifestamente destituiti di ogni motivo canonico, o contrarii alle leggi ed alle istituzioni nazionali, o pronunciati fuori della competenza spirituale, o senza l'osservanza delle forme richieste dal diritto canonico per la loro validità. Codesti vizi radicali, che rendono l'atto come non esistente, possono e debbono, senza punto offendere la competenza spirituale, essere rilevati dall'autorità civile, che sia richiesta di decidere le questioni insorte fra gli interessati intorno agli effetti civili degli atti emanati dalla potestà della Chiesa. La novità di questi procedimenti, surrogati agli appelli di abuso in quella sola parte di tutela che non poteva essere dallo Stato abdicata, esige la più seria attenzione da parte della magistratura affinchè s'introduca una giurisprudenza conforme ai principii di ragione ed al concetto vero del legislatore. Io confido che la magistratara italiana saprà degnamente compiere quest'alta sua missione.

« Siccome la esatta e costante applicazione delle leggi penali agli abusi che si commettono dal clero, richiede il concorso dell'autorità di pubblica sicurezza nello invigilare la

[655-56]

cuffia, eccependo la propria incompetenza (1), incompetenza sulla quale torneremo più giù, esaminandola non

condotta del clero e nel denunciarne sollecitamente ai magistrati gli atti riprovati dalla legge, così io stimo opportuno che Ella ecciti l'autorità di pubblica sicurezza ad esercitare la necessaria vigilanza sopra i discorsi del clero e ad accertare e denunciare quelli che si ravviseranno soggetti alle sanzioni delle leggi penali vigenti, lo che pel bene della religione e dello Stato desidero ed auguro che non avvenga.

« Io porto piena fiducia che la S. V. e tutte le autorità giudiziarie, coadiuvate da quelle di pubblica sicurezza, faranno coi loro atti persuaso il pubblico, che la libertà della Chiesa, ben intesa, non è in Italia la salvaguardia degli eccessi del clero, e che non può andare e non va scompagnata dalla giusta e pronta repressione di coloro che si fanno lecito di abusarne ».

(1) Torino, 11 dic. 1876, Comune di Lignana — Bragatti (*Giurispr. T.*, XIV, 284): L'autorità giudiziaria non può giudicare se la sospensione a *divinis* sia stata giustamente o ingiustamente pronunciata, nè può quindi modificare tale pena o toglierla di mezzo.

Cons. Stato, 23 ott. 1880, parere, Comune di Ricaldone — sac. Geloso già parroco del luogo stesso (*Legge*, 1882, vol. 2, p. 246): L'atto col quale il vescovo pronuncia il decreto con cui sospende dall'ufficio e dal beneficio parrocchiale un sacerdote, sono atti che rientrano nell'esercizio legittimo della giurisdizione episcopale, ai quali però, per l'art. 17 della legge 13 maggio 1871, non può accordarsi l'esecuzione coatta. — La cognizione degli effetti giuridici di tali atti appartiene alla giurisdizione civile. — L'azione nascente da tali procedimenti per gli effetti giuridici di essi può essere promossa così dal vescovo come dal sacerdote che n'è colpito; e può esserla parimenti da chiunque abbia titolo ed interesse così ad impugnarli, come a sostenerne l'efficacia. — Tale azione può anche essere esercitata dal Municipio. — Al Governo spetta l'apprezzamento della convenienza d'invitare o no l'economato generale dei benefizi vacanti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere una decisione sugli effetti dei provvedimenti episcopali in relazione al godimento delle temporalità della parrocchia.

Tribunale Acqui, 30 genn. 1882, Comune di Ricaldone — Geloso e Gamalero (*Monit. M.*, XXIII, 176; *Legge*, XXII, 1, 418): La giurisdizione civile, di cui è richiamo nell'art. 17 della legge 13 maggio 1871, si deve intendere in contrapposto alla giurisdizione ecclesiastica; e quindi è a dirsi tale tanto l'autorità amministrativa quanto la giudiziaria, secondo che dagli atti dell'autorità ecclesiastica siano per sorgere rapporti giuridici

più esclusivamente dal punto di vista degli effetti civili delle sentenze vescovili contro gli ecclesiastici, ma in ge-

di ordine o diritto pubblico, ovvero d'ordine o diritto privato. — L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere dell'azione proposta da un Comune che, all'appoggio di una sentenza dell'Ordinario diocesano che ebbe a scomunicare un parroco, il quale non ostante persiste nell'esercizio delle sue funzioni, domandi che ad ogni effetto, ed anche per togliere il pericolo di disordine, il beneficio parrocchiale sia dichiarato vacante. — Nè vale a rendere competente l'autorità giudiziaria il fatto che sia intervenuta in lite la persona nominata colla stessa sentenza del vescovo in economo del beneficio considerato vacante.

App. Casale, 3 nov. 1882, nella medesima causa (*Giurispr. Cas.*, III, 20; *Legge*, XXIII, 1, 21; *Foro It.*, VIII, I, 113; *Giurispr. T.*, XX, 178; *Ann.*, XVII, III, 60; *Ann. Amm. Fin.*, V, 43; *Racc.*, XXXV, II, 310): Spetta all'autorità giudiziaria e non all'amministrativa il conoscere degli effetti giuridici di provvedimenti ecclesiastici con cui si depone un parroco dall'ufficio parrocchiale, e il dichiarare in conseguenza se il beneficio sia o no vacante.

Trib. Acqui, 15 marzo 1882, nella medesima causa (*Legge*, XXIII, II, 640): La sentenza della curia vescovile con cui si depone un parroco dall'ufficio o beneficio parrocchiale, non può essere sindacata nè rivocata, nè modificata dal giudice civile. — Questi però deve esaminare la forma estrinseca della sentenza e riconoscere e decidere, in base all'articolo 17 della legge 13 maggio 1871, se la detta sentenza sia stata pronunciata in materia appartenente alla Curia ecclesiastica, se non sia contraria alle leggi dello Stato, all'ordine pubblico, e se non sia lesiva ai diritti dei privati. — È nei limiti della competenza della Curia vescovile il deporre un parroco per avere propagato dottrine contrarie ai dogmi cattolici. — La deposizione dal beneficio importa la privazione dei beni dotalizi al medesimo annessi. — All'efficacia della sentenza di deposizione e conseguente privazione delle rendite beneficiarie non osta l'art. 16 della citata legge 1871. — Il giudice civile riconoscendo che la sentenza ecclesiastica di deposizione è regolare, non contraria alle leggi dello Stato, nè all'ordine pubblico, nè lesiva ai diritti dei privati, deve dichiararla produttiva di effetti civili, e deve quindi pronunciare la vacanza del benefizio parrocchiale. — Il Comune, quale rappresentante degli interessi religiosi della popolazione, ha azione per promuovere questa declaratoria dal giudice civile. — Ha diritto d'intervenire nel giudizio anche l'economo deputato dal vescovo ad amministrare la parrocchia.

Roma, 22 apr. 1882, Bracci Cambini — Fondo pel culto, Co-

nerale rispetto a qualsiasi altro effetto civile, dapprima secondo il diritto positivo italiano, e poscia (nel § 9) secondo il diritto razionale.

Nel mostrare quali siano realmente gli effetti civili delle censure o pene ecclesiastiche, come secondo la nostra legislazione stessa potrebbero essere riconosciuti dalla magistratura, e quando lo siano stati, abbiamo anche parlato della razionalità di trasferire siffatto giudizio dalla magistratura al corpo dei fedeli. Ora domandiamo, quale sarebbe il risultato pratico di questo sistema, qualora fosse applicato? Riterrebbe cioè il corpo amministrativo dei fedeli come illegale la condanna *ex informata conscientia?* o, prescindendo dalla quistione sul principio stesso, se in qualche caso speciale la riputasse ingiusta, permetterebbe al prete di dir messa? lo permetterebbe anche quando ritenesse ingiusta la sentenza sebbene pronunziata dietro regolare procedura?

La risposta dipende da tanti dati di fatto, che noi ignoriamo come si combinerebbero. Anzi tutto sono da distinguere le campagne e le città di second'ordine dalle città di prim'ordine, le quali ultime sono più illuminate; poi la maniera come venga costituita l'assemblea dei fedeli, specie riguardo al diritto elettorale attivo e passivo. Sup-

mune di Bitonto e Istituto Carmine Sylos (*Temi R.*, II, 661): L'apostasia è un reato spirituale, a cui sono comminate per modo principale pene spirituali, e solamente per modo accessorio e conseguenziale pene civili o temporali. — Non può esistere pena accessoria se non esiste pena principale. — Unica competente a conoscere dei delitti spirituali e ad applicare pene spirituali è l'autorità ecclesiastica. — La sola differenza che passa tra le pene spirituali dette *latae sententiae* e quelle dette *ferendae sententiae* è che rispetto alle prime, nelle quali s'incorse *ipso facto*, gli effetti penali si retrotraggono al giorno del commesso reato, mentre nelle seconde, nelle quali s'incorre unicamente per sentenza dell'autorità competente, gli effetti penali prendono vita soltanto dalla data della pronunzia. — Nell'uno e nell'altro caso una pronunzia dell'autorità ecclesiastica è indispensabile nel foro esterno, per constatare il reato spirituale che si afferma commesso, e per applicare praticamente la pena. — Perciò l'autorità civile non può riconoscere effetti civili a titolo penale, accessorii e dipendenti da un reato spirituale, se prima non le viene esibita una pronuncia dell'autorità ecclesiastica, che quel reato constati, e applichi al delinquente una pena principale.

posto, per esempio, che non si concedesse se non a persone che dimostrino con titoli legali una certa capacità, che, per esempio, abbiano una laurea; allora non sarebbe difficile che un tale collegio di amministratori ritenesse la condanna *ex informata conscientia* come illegale in se stessa, o, almeno, come ingiusta in determinati casi, e, conseguentemente, permettesse al prete sospeso od altrimenti punito di continuare a celebrar la messa. Il colore politico-ecclesiastico degli amministratori dipenderebbe anche, oltre che dai requisiti di capacità, da quelli religiosi. Se, per esempio, si stabilisse che siano presunti cattolici tutti coloro che figurano come tali sui registri di battesimo e di matrimonio della Chiesa, e contro i quali non si possa provare il contrario; allora il colore dell'assemblea sarebbe più liberale: se, invece, si richiedesse una dichiarazione esplicita di cattolicismo, o certificati di confessione o di comunione o di adempimento di altre simili pratiche ecclesiastiche; allora tanti, o perchè cristianelli annacquati, o perchè temono di venire in fama di clericali e di esser messi in ridicolo, rinunzierebbero al diritto elettorale, e così l'assemblea sarebbe composta di gente incolta e quindi meno liberale. Ciò può vedersi specialmente in Germania; e, più specialmente ancora, nelle assemblee elettorali protestanti: i requisiti religiosi sono generalissimi, quello cioè negativo di non potersi provare l'eterodossia o l'irreligiosità di coloro che figurano come evangelici; e, sebbene non si domandino garanzie speciali di capacità, pure gli eletti sono per lo più persone colte, spesso professori di Diritto ecclesiastico, cioè (come in Italia e diversamente che oggi in Francia), della Facoltà giuridica e non della teologica, professori che hanno preparato, redatto e propugnato le famose leggi di maggio relative ai culti, e che, se per la riservatezza del loro linguaggio non si può dimostrare che siano razionalisti, pure non dànno segno di essere credenti. Così avviene che la Chiesa protestante tedesca ha una direzione illuminata, la quale sa infonderle vita e purificarla.

Il risultato pratico del lasciare alla rappresentanza costituzionale dei fedeli il giudizio, riguardo agli effetti civili, sulla legalità e giustizia delle censure o pene inflitte *ex informata conscientia,* od anche dietro regolare procedimento, dipende sopra tutto dalla cultura della rappresentanza. Qualora essa fosse composta di persone colte,

noi non dubiteremmo del buon esito pratico del sistema. La nostra supposizione sarebbe almeno suffragata dalla storia. Infatti le punizioni *ex informata conscientia* (e tal volta anche quelle pronunziate dietro regolare procedura), non sono state riconosciute non solo da Governi assoluti, pei quali potrebbe dirsi che ciò derivasse dall'illuminatismo del Sovrano, ma anche da Governi repubblicani, come per esempio Venezia; e pei Governi assoluti medesimi neppure vale l'obbiezione or ora accennata; giacchè in essi, per esempio in Francia prima della Rivoluzione, la magistratura spesso ricusò di dare forza esecutoria alle sentenze ecclesiastiche anche contro la volontà del Re.

Ma c'è di più; alla storia, nostrale ed estera, possiamo aggiungere fatti italiani contemporanei, recentissimi. Quando, nel primo decennio del nostro risorgimento politico, le persecuzioni contro i preti liberali erano più numerose e più seviziose che oggi, accadeva non di raro che i poveri sacerdoti sospesi, o più gravemente puniti, non avendo altri mezzi di vivere oltre la messa o il beneficio (si sa che la rendita del così detto patrimonio ecclesiastico è insufficientissima a mantenere il prete; in media può ritenersi di franchi 200), ricorressero alla rappresentanza municipale per soccorsi: la quale spesso o li dava essa medesima, o, non avendo mezzi a ciò disponibili, mandava, raccomandandola vivamente, la petizione al Parlamento (1). Esistevano dunque consigli comunali, anche di

(1) Esempi, *Deputati*, 23 aprile 1863, pag. 4684, col. 1-2, Ballanti relatore della petizione 8721: La Giunta Comunale di Tocco (Abruzzo Citeriore) ricorre al Parlamento contro le esorbitanze dell'arcivescovo di Chieti a danno di tre preti liberali per aver solennizzato la festa dello Statuto secondo le istruzioni ministeriali: l'arcivescovo li aveva sospesi *ex informata conscientia*, e, siccome ciò non ostante essi *avevano continuato a celebrar la messa*, li aveva dichiarati « irregolari » ed aveva dato ordine ai sacrestani, rettori di chiese e cappellani d'impedire loro di uffiziare: essi ricorsero ai guardasigilli Minghetti e Conforti, ma indarno; finalmente la Giunta municipale ricorse al Parlamento, domandando che si *indennizzino* i tre preti e *se ne tratti canonicamente la causa*: « La Giunta municipale supplica l'alto Consiglio nazionale, perchè si piaccia decretare che le rendite della mensa arcivescovile di Chieti siano sequestrate per la conosciuta ostilità dell'arcivescovo De Marinis contro le libere istituzioni che ci governano, e per l'assenza del medesimo per circa due anni dalla diocesi, che

città secondarie e di paeselli, i quali ritenevano illegale la condanna *ex informata conscientia*, o nel caso speciale la consideravano e dichiaravano ingiusta. Non so se essi abbiano esplicitamente permesso al prete di continuare a dir la messa; ad ogni modo il contrario non proverebbe nulla contro il nostro ordine d'idee. In certi casi è il Municipio che paga l'assegno al parroco; supposto dunque che un parroco fosse stato sospeso *ex informata conscientia* perchè liberale, il Comune avrebbe potuto non dare ese-

sopra le dette rendite sia stabilita una pensione in favore dei tre sacerdoti interdetti, non che la restorazione dei danni finora sofferti (*Bene!*). — Che siano prese le misure necessarie onde costringere l'arcivescovo De Marinis alla trattazione della causa canonica da lui ostinatamente rifiutata ai tre sacerdoti e finalmente, a senso della circolare del signor ministro Conforti, il regio procuratore della Corte di Assisie sedente in Chieti proceda sollecitamente d'ufficio contro il prefato arcivescovo per aver qualificato come atto malvagio la partecipazione dei tre sacerdoti... alla festa nazionale del 2 giug. 1861, e per averli puniti coll'interdizione ». Il relatore conclude: che la Camera è incompetente a dire se l'arcivescovo abbia o no il diritto di sospendere a *divinis ex informata conscientia*; ma che nel caso speciale presente non si tratta di discutere della libertà della Chiesa, ma di uno stato di guerra. — Ibid. 21 giugno 1862, pag. 2866, col. 1-2, Zanardelli: Il vescovo di Brescia proibisce al clero di concorrere alla solennizzazione dello Statuto; ciò non ostante, 70 parroci lo solennizzano; il vescovo infligge loro diverse pene; essi inviano un indirizzo impenitente al vescovo: « Il vescovo allora nominò una Commissione d'inchiesta, e minaccia a questi parroci i più gravi anatemi. — Ma frattanto un'irritazione gravissima si destò in quelle *popolazioni* » contro il vescovo e i clericali; onde potrebbero avvenire disordini. « Per tali ragioni i sindaci di tutta la valle si riunirono per estendere una petizione che mi arrivò ieri, e che sono per presentare al signor ministro guardasigilli, petizione in cui in nome delle necessità più imperiose dell'ordine esterno, della pubblica tranquillità, si chiede che contro l'alto clero, ed a favore del clero patriottico si provveda efficacemente, durevolmente con mezzi i quali non riescano invani e illusorii ».

Prezzolini Pietro sacerdote, *Alla festa dello Statuto poteva opporsi l'episcopato Toscano? No.* — [Firenze, tip. Barbera, 1860], pagg. 12. — Roma, Bibl. Vitt. Em., miscell. Risorgimento, B, 18, 5. — L'opposizione dell'episcopato toscano alla celebrazione della festa dello Statuto è ingiusta, è fondata su motivi politici, non religiosi.

cuzione alla sentenza vescovile, continuando a pagare. Ma in quali impicci non si sarebbe allora potuto trovare cogli amministrati da una parte e sopra tutto col Governo dall'altra? Il vescovo avrebbe insufflato il popolino contro la scismatica rappresentanza municipale, quantunque non riuscisse (1) sempre ad ingannarlo; e il Governo, che fra noi ha tenuto quasi sempre l'indirizzo di girare la quistione religiosa, avrebbe dato torto al Sindaco provocatore di disturbi e di scandali e a tutto il Consiglio comunale. — Ma sono noti dei casi, in cui la quistione si è trovata rimessa alla coscienza dei fedeli stessi, e da loro risoluta, per quanto dipendeva da loro, cioè assistendo alla messa dei sospesi e colle elezioni, in senso liberale; così oltre a quelli or ora ricordati, gli altri, posteriori alla legge delle guarentigie, del Mantovano e della Sicilia, dei quali parlammo sopra.

Noi dunque, esaminando la quistione in se stessa e nella sua storia, riteniamo che il lasciare alla rappresentanza costituzionale amministrativa delle singole chiese il giudizio sulla legalità o giustizia delle censure o pene, specie *ex informata conscientia*, potrebbe avere risultati liberali, massime quando la rappresentanza fosse composta di persone colte.

102. Ma, sino a quando la proprietà ecclesiastica non sarà riordinata, si sarebbe dovuto conservare di fatto, pur abbandonando le viete forme, l'appello *ab abusu* in tutta la sua pienezza per quanto riguarda gli estremi degli effetti civili.

Gli abolizionisti si facevano forti della pretesa inutilità del medesimo. A qual uopo, dicevano essi, conservarlo? A pro dello Stato? ma allora voi vorrete l'appello *ab abusu ex officio*, che, o significherebbe un'indebita ingerenza, o, quando non si risolve in ciò, può essere supplito dai mezzi che offre il diritto comune. A favore del clero? Ma questi non ne approfitta; l'appello *ab abusu*, prima che noi lo facciamo scomparire nella legislazione, è già scomparso nella pratica.

(1) Specialmente nella Lombardia e nel Veneto, dove, a causa della dominazione straniera, austriaca, il popolino s'è mostrato più liberale e più sinceramente liberale che nelle altre provincie d'Italia; vedi la nota precedente riguardo alla diocesi di Brescia.

Gli avversari rispondevano: non è vero, che l'appello *ab abusu* sia divenuto inutile; se il basso clero per ora non se ne giova, ciò non significa che l'arma sia inutile in se stessa; siete voi, signori della Destra, che l'avete spuntata mostrandovi poco propensi ad accettare le ragioni dei poveri preti per non attirarvi maggiormente l'ira del Papa, nel che siete aiutati dalle espressioni vaghe della legge, che non specifica i singoli casi di appello *ab abusu*.

Queste ragioni in fondo erano giuste. Gli abolizionisti avrebbero potuto replicare, che essi si limitavano a trasferire la giurisdizione dal Consiglio di Stato ai tribunali ordinari per quanto riguarda gli effetti civili, ossia per quello che più interessa; ma non insistevano su questo argomento, su questo concetto della traslazione: giacchè essi, partendo dal loro principio della incompetenza, non intendevano fare una semplice traslazione (pur abolendo l'appello per la pura trasgressione dei canoni senza effetti civili), ma anche una riduzione della giurisdizione laica riguardo agli effetti civili stessi; non intendevano, cioè, conservare nello Stato, nei magistrati, la facoltà di giudicare se le forme canoniche di procedura siano tutte valide innanzi al potere civile, se quindi la condanna *ex informata conscientia* sia da ritenersi come legale, molto meno intendevano conceder facoltà di rivedere il contenuto stesso della sentenza, di esaminare cioè non solo se si fossero osservate le forme canoniche di procedura riconosciute come legali dallo Stato, ma anche se i criterii seguiti nell'apprezzamento dei fatti siano ammissibili, se, per esempio, sia ammissibile che un prete venga sospeso per aver celebrato la festa nazionale dello Statuto o per essersi opposto alle massime del Sillabo.

I motivi, per cui i sospesi *ab officio* non ricorrono di solito ai tribunali dello Stato per farsi rendere giustizia, almeno negl'interessi civili, contro l'arbitrio del vescovo, furono dimostrati molto chiaramente dal Manfrin a proposito della discussione del bilancio preventivo del Ministero di grazia, giustizia e culti nel 1875. Egli aveva innanzi a sè i tribunali ordinari, secondo la legge delle guarentigie; non più il Consiglio di Stato; ma ciò non muta sostanzialmente la posizione delle cose. Anzi tutto la sospensione *a divinis* è di una durata indeterminata; il vescovo può revocarla oggi o domani, e può lasciarla

sussistere per tutta la vita del colpito: questi, adunque, ha interesse di non aspreggiare il vescovo col ricorrere ai tribunali, sperando in una revoca della punizione (1), il che, non solo gli renderebbe i frutti del beneficio, ma eziandio, ciò che non può restituirgli mai il tribunale dello Stato, la buona riputazione presso i fedeli e specie presso il clero. E poi, riguardo ai frutti stessi del beneficio, quando anche il tribunale dia ragione al ricorrente, non glieli rende tutti, sibbene ordinariamente solo la metà (2). Si aggiunga, che il subeconomo spesso si attribuiva le funzioni di giudice, decidendo esso, a priori, la causa col negare i frutti del beneficio durante la pendenza della lite (come sopra vedemmo riguardo ai vecchi-cattolici di Grotte), prima cioè che una sentenza del tribunale venisse ad ordinarglielo; nel che esso aveva il suo interesse personale, ricevendo un tanto per cento sui benefizi vacanti (3).

(1) *Deputati*, 30 gennaio 1875, pag. 840, col. 1, Manfrin: « Sta nella natura stessa del provvedimento disciplinare della sospensione *ab officio* di rendere quasi impossibile il ricorso ai tribunali. — Ed infatti il provvedimento disciplinare, quello che sospende *ab officio*, può essere lungo o breve, può durare tutta la vita o essere rivocato all'indomani. — Egli è certo adunque, che coloro i quali si trovano così colpiti, cercheranno tutte le vie per non inasprire maggiormente il capo gerarchico, ed anzi ne avverrà che essi si guarderanno bene dal ricorrere alla podestà civile, imperocchè, qualora chiamassero in loro aiuto i tribunali, resterebbero per sempre sospesi *ab officio* ».

(2) Ibid.: « Quando ha luogo il ricorso ai tribunali, che cosa possono dare i tribunali, senonchè il benefizio, anzi parte del benefizio, poichè generalmente stabiliscono che una parte l'abbia colui che esce d'ufficio e l'altra il successore. La revocazione della sentenza disciplinare invece dà l'ufficio non solo, ma intero il benefizio ». — Sicchè, conclude il Manfrin, ai tribunali dello Stato « ricorrono coloro soltanto, fatte sempre le debite eccezioni, i quali giustamente furono colpiti, e, non avendo più riguardo o speranze migliori, si appigliano all'unica tavola di salvezza che sta dinanzi a loro ».

(3) Ibid., col. 1-2: « Vi ha pure un'altra circostanza, per la quale gli Economati regi sono poco adatti a giudicare in tali materie, poichè oltre di essere enti amministrativi che giudicano, sono altresì giudici e parte. — Gli economi regi [propriamente i subeconomi], come ognuno sa, hanno i loro stipendi non in somme fisse date dallo Stato, ma godono di una percentazione sui benefizi vacanti; per cui, quanto maggiore è il numero dei benefizi, tanto più grande è lo stipendio di cui go-

Contro questi arbitrî degli economati il guardasigilli promise che avrebbe provveduto (1); ma sullo sconcio che i tribunali, nei rari casi in cui dànno ragione al ricorrente, di solito gli assegnano solo la metà dei frutti del beneficio, non disse nulla (2).

Ai motivi addotti dal Manfrin, potrebbe aggiungersi che oggi il prete non vuole andare incontro alle noie, alle spese (3) e alla pubblicità di un processo ordinario (4).

103. Esaminiamo ora gli estremi degli effetti civili dei provvedimenti vescovili o pontificî, prescindendo dal fatto se riflettono ecclesiastici e siano presi per iscopo politico, e considerando invece i casi che si riferiscano anche a laici, o, pur riferendosi ad ecclesiastici, abbiano carattere puramente civile.

Degli effetti civili della messa all'Indice di un libro o di un giornale, della scomunica di un laico e massime di un maestro elementare di villaggio, ne parleremo più giù a proposito del Diritto comune privato, nel § 9, n[i] 124-26. Qui basti di avere accennato come le censure ecclesiastiche possono avere effetti civili, anche quando siano emanate contro laici, e che la magistratura su queste eccepisce, più che su qualunque altro, la propria incompetenza.

104. Formuliamo più tosto un problema generale, nel quale si racchiudono diversi casi di competenza o incompetenza dell'Autorità civile, quistione che in grandissima parte si fonde con l'altra, di ammissibilità od inammissibilità degli effetti civili. Quando, cioè, a termini dei canoni, da un dato atto seguono certe conseguenze *ipso*

---

dono. — .....Se i tribunali hanno facoltà d'intervenire, se sono competenti a decidere in tali materie, perché non si stabilisce in modo definitivo, che nessun cittadino dello Stato possa essere privato del benefizio di cui gode, se non vi ha una sentenza del tribunale! »

(1) *Deputati*, 30 gennaio 1875, pag. 841, col. 2, Vigliani.

(2) Riguardo al numero degli appelli *ab abusu* in Italia prima e dopo il 1859, vedi il Gerra cit. — Su quelli dal 1871 al 1874, vedi *Deputati*, 4 maggio 1875, pag. 2905, col. 1, Vigliani guardasigilli; sopra (n. 99, pag. 651, n. 6) riferito. — Riguardo al Piemonte, vedi Boggio, *Stato e Chiesa* cit., vol. II, pag. 79, pagina 257-328; e specialmente pagg. 259 e 260.

(3) Ma erano minori quando l'appello *ab abusu* apparteneva alla giurisdizione del Consiglio di Stato? Non so quanto valore abbia questa ragione.

(4) Padelletti, *La Politica ecclesiastica* cit., pag. 666.

jure, è egli necessario che l'autorità civile attenda la dichiarazione dell'ecclesiastica prima di far ragione alle domande dei terzi interessati? Secondo il diritto canonico, se un chierico minore (ostiario, lettore, esorcista, accolito) si sposa, perde *ipso jure* il beneficio; è egli lecito all'autorità civile di dichiararlo decaduto dal medesimo, senza che sia preceduta l'analoga dichiarazione del vescovo? od è egli necessario che questa preceda, e la differenza tra la penalità *latae sententiae* e *ferendae*, rispetto agli effetti civili, non ha altro valore se non esclusivamente quello canonico, che gli effetti della prima si retrotraggono al momento della consumazione dell'atto, mentre quelli della seconda datano dalla pubblicazione della sentenza? (1)

Considerando la Chiesa quale una associazione, e il diritto canonico come lo statuto della medesima, concetto che esplicheremo più giù, nel § 9, ne segue il diritto in terze persone interessate (Codice di procedura civile, articolo 36) di domandare l'osservanza del medesimo qualora venga violato.

È controverso nella giurisprudenza, se basti l'interesse morale o sia indispensabile un interesse materiale; così talvolta si è ammesso, e tal'altra no, la veste giuridica nel vescovo per ingerirsi nelle liti relative alle parrocchie della propria diocesi: quindi certamente non si ammetterebbe dai nostri magistrati interesse, ai sensi dell'art. 36 del Codice di procedura civile, in un cattolico qualsiasi, pel semplice titolo di membro della *societas fidelium*. Prendiamo dunque una terza persona pecuniariamente interessata; supponiamo il caso di un beneficio di patronato passivo, e che esista un individuo, il quale, decadendo l'attuale investito, succederebbe nel diritto di esser presentato, in questo *jus ad rem*. È lecito al magistrato civile di eccepire la propria incompetenza, allegando che la decadenza, sebbene *latae sententiae*, tuttavia non sia stata pronunziata dal vescovo? Per chiarire il problema, adduciamo un esempio analogo di una istituzione laica: se nello statuto di un circolo qualsiasi sia sancito, che, decadendo, per motivi nel medesimo specificati, il tesoriere capo, abbia diritto a succedergli il vice-tesoriere,

(1) Così, in senso affermativo, Roma 23 apr. 1882, Bracci Cambini — Fondo pel culto, Comune di Bitonto e Istituto Carmine Sylos (*Temi R.*, II, 661).

rifiutandosi il presidente di dichiarare la decadenza, è egli in grado il magistrato di eccepire la propria incompetenza di fronte all'istanza del vice-tesoriere, perchè quella venga dichiarata ed egli immesso nel nuovo ufficio? Certo che no; e pei medesimi motivi egli non può rifiutarsi di conoscere gli effetti civili nascenti dallo statuto della società religiosa (il diritto canonico), quando il presidente (il Papa) od uno dei vice-presidenti (un vescovo) si rifiuti di dichiararli egli stesso in via ordinaria.

La figura giuridica non cambia, se il terzo interessato invece di un privato sia ente morale. Così nel caso stesso sopra esposto, sottraendo il termine del secondo patrono passivo in linea subordinata, sottentra l'interesse materiale di un altro ente, quello del Regio Economato dei benefizi vacanti, al quale passa appunto l'usufrutto dei beni durante la vacanza del beneficio.

Adduciamo ancora un altro esempio, pure della medesima figura giuridica. Secondo la legge 15 agosto 1867, articolo 3, gli investiti di enti ecclesiastici soppressi godono assegni corrispondenti alle rendite dei loro beneficii, purchè adempiano agli obblighi del loro ufficio. Nell'ipotesi di beneficio residenziale, il Fondo pel culto, il quale paga i detti assegni vita durante degli investiti all'epoca della soppressione, ha diritto di domandare ai magistrati la dichiarazione di decadenza, qualora risulti l'assenza prolungata oltre i termini canonici, assenza che, secondo i canoni, produce appunto la decadenza provvisoria o perpetua (1).

---

(1) Catanzaro 28 ottobre 1867, Masciari — Economato generale (*Giurista*, I, 375): Per le leggi formanti la polizia ecclesiastica dell'ex-reame di Napoli non è concesso alla potestà laica giudicare dell'illegittimita dell'assenza di un beneficiato residenziale: e l'economo generale non ha diritto di porre sotto sequestro le temporalità di un beneficio pieno, solo per l'assenza del beneficiato dal luogo di sua residenza. — È legale l'assenza del beneficiato residenziale quando sia consentita dai canoni e ne sia concessa la permissione dalla gerarchica autorità ecclesiastica, anche per le conseguenze civili in ordine alle temporalità del beneficio.

Napoli, 19 ott. 1870, Comune di Bagnoli-Sammartino (*Ann.*, V, 2, 104; *Gazz. Proc.*, V, 550; *Legge*, XI, II, 100): La congrua è dovuta al parroco, quantunque assente dalla cura, quando la sua assenza è autorizzata in conformità delle leggi canoniche, ed approvata dall'Ordinario.

105. A queste conclusioni si oppone la facoltà ecclesiastica, vescovile o pontificia, di dispensare, sancita nei

App. Firenze, dic. 1873, Micheli-Lastrucci (*Riv. Amm.*, XXV, 694-95): Se per l'art. 17 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie, non che per la giurisprudenza anteriormente osservata, in materia spirituale e disciplinare, la giurisdizione dei tribunali ordinari si limita a conoscere degli effetti giuridici degli atti dell'autorità ecclesiastica, contro i quali non è per ogni restante ammesso richiamo od appello di sorta, tutte quelle indagini però senza le quali retta pronuncia su detti effetti civili non è possibile, rientrano alla pari di questi, qualunque siasi la loro natura, nella competenza dei tribunali ordinari. — Epperò nel caso di una cappellania *ab antiquo* fondata per celebrazione all'altare di una chiesa con obbligo della residenza nell'investito, se è vero che l'autorità giudiziaria non potrebbe conoscere dell'atto dell'autorità ecclesiastica, col quale si fosse nell'attuale investito ritenuto compatibile l'esercizio di cura d'anime come parroco in altro Comune, e che quindi non può accogliere un'istanza diretta « a far ordinare al convenuto, attuale chierico investito, di adempiere esattamente gli obblighi portati dall'atto di fondazione, e, in difetto, a farlo dichiarare decaduto dal benefizio », è però certo che può e deve nel caso pronunziare « sulle istanze per i danni da liquidarsi », per rettamente provvedere intorno ai quali devesi ai termini dell'atto di fondazione esaminare se l'attuale investito possa ottemperare alle ingiunzioni del fondatore, non risiedendo nel Comune e non compiendo neppure per interposta persona gli uffici, cui è tenuto.

Napoli, 30 nov. 1874, Buttari — Fondo pel culto (*Giorn.*, IV, 308): Il potere giudiziario ha giurisdizione per pronunciare sulla domanda di nullità del sequestro imposto dall'economato, per ordine del Ministero, sulle temporalità di un beneficio residenziale, per avere il titolare abbandonata la residenza.

Napoli, 1 dic. 1875, Salomone — Intendenza di finanza (*Gazzetta N.*, XXVII, 692): L'economato ha diritto di amministrare i beni del beneficio pieno, assente l'Ordinario.

App. Milano, 26 mag. 1876, Brusa — Comune di Pino (*Monitore M.*, XVII, 695; *Foro Ital.*, I, 1, 1236): L'inosservanza per parte del beneficiato dell'obbligo della residenza non autorizza il Comune a rifiutargli il pagamento della dovutagli congrua, sino a che il beneficiato non sia stato dichiarato decaduto. — Questa dichiarazione non può emanare che dalla superiorità ecclesiastica. — Bensì potrebbe il Comune invocare da quest'ultima che a spese del beneficiario assente sia sostituito altro idoneo sacerdote che ne faccia le veci.

Cassaz. Roma, 11 apr. 1880, Economato dei benefizi vacanti

canoni stessi, ossia nello statuto della società religiosa. L'organismo di questa, diversamente che quello della generalità delle società odierne, è assoluto e non costituzionale; il Papa (presidente o meglio monarca assoluto, e in certi casi anche i vescovi) può dispensare da qualsiasi norma del diritto positivo, è trattenuto semplicemente dai limiti del diritto naturale o divino: così il celibato, la residenza sono obblighi non stabiliti nè dalla Sacra Scrittura nè dal diritto naturale, e perciò dispensabili; mentre l'impedimento di matrimonio fra ascendenti e discendenti in linea retta è di diritto naturale e quindi non dispensabile. Ora, è egli ammissibile dalla magistratura questo potere assoluto? È esso ammissibile l'articolo di uno statuto, che permette al capo della società di non applicare le norme di esso quando gli pare e piace? anzi, non solo di non eseguirle nei singoli casi, ma di riformarle a suo pieno arbitrio, senza obbligo di renderne conto ad alcuno? Un tale statuto non solo contraddice al Diritto pubblico degli Stati civili, ma è pericoloso per la sicurezza dei medesimi e per la morale pubblica. Tuttavia il Governo italiano non essendo tanto forte da sciogliere la Chiesa cattolica, ha adottato la misura di considerarla, dal punto di vista del valore giuridico dei suoi statuti, come una società privata non autorizzata dal Governo; gli statuti della quale non hanno perciò valore assoluto, ma in tanto ne possiedono, in quanto nelle singole vertenze il magistrato riconosca che non siano contrarii alle nostre leggi o al nostro Diritto pubblico; concetto che esplicheremo più giù, nel § 9. Dunque la facoltà di dispensare dei vescovi, e specialmente del Papa, essendo assoluta e perciò

di Napoli — Fondo pel culto — Salomone (*Corte Supr.*, 1880, 410): Col dispaccio del 5 aprile 1795 rispettato dopo la restaurazione dal regio decreto 7 ottobre 1815 e da altre sovrane disposizioni, fu prescritto che i vescovi del Napoletano non potessero allontanarsi dalla loro diocesi senza espressa permissione del re; ed ove ne partissero senza tale licenza, dovessero sottoporsi al sequestro i frutti del loro beneficio episcopale e *pro rata temporis absentiae* erogarsi in sollievo dei poveri dei luoghi rispettivi, dando subito conto al re della esatta esecuzione. — Questo diritto della sovranità, con rescritto delli 8 gennaio 1861 fu applicato ai vescovi, che dopo l'annessione delle provincie napoletane al Regno d'Italia abbandonarono le loro sedi per fini politici.

capace di capovolgere tutto lo statuto della società religiosa, non dovrebbe ammettersi dalla nostra magistratura quando si tratti di effetti civili, di lesione d'interesse di terzi. Così non dovrebbe permettersi che il secondo patrono passivo o il R. Economato venissero defraudati del loro diritto di successione, nonostante che il Papa dispensasse il chierico minore dall'obbligo del celibato (1), nè che venisse defraudato il Fondo pel culto per la dispensa dall'obbligo della residenza (2): e questo criterio si è talvolta effettivamente seguito dalla nostra magistratura.

106. Il cardine della quistione non consiste tanto nella differenza fra *latae* e *ferendae sententiae*, quanto nell'inammissibilità della facoltà assoluta di dispensare. Se un ecclesiastico maggiore (suddiacono, diacono, prete) si sposa, non perde *ipso jure* il beneficio come il chierico minore, ma dietro un regolare processo. Tuttavia se risulta che esso abbia contratto matrimonio ed abbandonato l'esercizio del suo ufficio, l'autorità giudiziaria, sull'istanza delle parti interessate, considerando che, per la negligenza o connivenza dei superiori, non è lecito percepisca stipendio chi non esercita l'ufficio e leda l'interesse dei terzi, potrà pronunziare la decadenza, non ostante che manchi la relativa sentenza vescovile o pontificia, o che esista la dispensa (3): e nella specie la celebrazione puramente religiosa del matrimonio ha gli stessi effetti di quella civile (4); poichè si ha da giudicare coi criterii della società religiosa sino a quando i medesimi non contraddicono alle leggi o al diritto pubblico, e secondo essa basta la celebrazione puramente religiosa di un ordinato *in sacris* per renderlo di regola incapace di tenere un beneficio.

Supponiamo ora che un prete (o diacono, o suddiacono) si sposi, ma non abbandoni l'esercizio del suo ufficio, sia che ottenga, sia che non ne ottenga dispensa, ma senza che ad ogni modo sia pronunziata la decadenza; può pronunziarla il magistrato civile? Ripetiamo che il cardine del problema consiste nell'ammissibilità o inammissibilità della potestà ecclesiastica assoluta di dispensare: ed in-

(1) Cfr. Scaduto, *Sacerdote*, nel *Digesto Italiano* (Torino, Unione), num. 5, nota 2, e le altre note succitate e il testo relativo.

(2) Vedi sopra, num. 104, nota ultima.

(3) Cfr. Scaduto, *Sacerdote*, nel *Digesto Italiano*, a questa voce, num. 4, nota.

(4) Ibid.

fatti, sino a quando non si presenti la dispensa, tanto se si tratti di chierico maggiore, quanto se di uno non ordinato *in sacris*, tanto se di matrimonio, quanto se di assenza, si presume che non si sia ottenuta *(onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat)*; perciò l'*irregularitas*, ossia il divieto *ipso jure* di esercitare l'ufficio, onde la presunzione che l'esercizio del medesimo sia abusivo ed illecito; perciò questo caso rientra nella figura giuridica sopra esposta, di un prete che si sposi ed abbandoni di fatto la vita ecclesiastica. Resta l'altra ipotesi, che contragga matrimonio con dispensa e continui nell'esercizio del suo ufficio: avrà la dispensa effetti civili, ossia continuerà egli a tenere il beneficio?

In diritto razionale pubblico, come oggi viene concepito, la facoltà assoluta di dispensare del capo di una società, sarebbe inammissibile; ma nel diritto pubblico positivo italiano, pei motivi sopra accennati, e che svolgeremo più ampiamente nel § 9, è inammissibile non in tesi generale, ma solo in quanto contraddice alle nostre leggi e al nostro diritto pubblico. Perciò la domanda sopra formulata si risolve in quest'altra: il matrimonio di un ecclesiastico, celebrato con la debita dispensa del Papa, precedente o susseguente, è esso contrario alle nostre leggi o al nostro diritto pubblico? Alle leggi, no certamente, poichè il Codice civile non novera fra gl'impedimenti del matrimonio quello *ordinis*. Al diritto pubblico? ossia urta con la morale italiana il matrimonio del prete? I rari casi fanno impressione poco edificante, specie nei paeselli; perchè, massime in questi, di solito sono dovuti non a convinzioni, ma a passioni, o a licenza di costumi. Nè le dispense pontificie possono produrre altra impressione; giacchè, com'è noto, esse vengono di solito motivate o sulla forza irresistibile, o sopra altre necessità politiche. Perciò, sebbene, secondo noi, una riforma disciplinare che abolisse il celibato ecclesiastico sarebbe applaudita in Italia e fuori anche dal popolino, tuttavia le singole dispense pontificie urtano il senso morale, e quindi l'interesse pubblico a non ammetterne gli effetti civili, ossia la continuazione del godimento del beneficio.

107. La decadenza del beneficiario non può verificarsi soltanto per la conclusione del matrimonio o per l'assenza, sibbene anche per altri motivi, pei quali nasce pure la questione della competenza od incompetenza. Così il pa-

[660-61]

trono ha interesse per promuovere un giudizio contro l'investito che non adempia ai pesi religiosi della fondazione, e l'autorità civile è competente a conoscerne e a dichiararne all'uopo la decadenza (1).

108. L'obbiezione che la celebrazione delle messe non riguardi gl'interessi economici dei cittadini, non reggerebbe: occorre mettersi nell'ambiente dei fedeli. Secondo loro le messe, applicandone l'intenzione, suffragano l'anima; e, sebbene oggi la Chiesa abbia smesso il motto *indulgentia tantum valet quantum sonat*, resta tuttavia che le messe sono considerate come uno dei mezzi per acquistare indulgenze, e che colui che voglia farle celebrare deve pagare la così detta elemosina, il cui ammontare (*taxa dioecesana*) di solito è stabilito dal Sinodo diocesano; dunque si tratta realmente di un interesse civile (2), e perciò la competenza del foro laico. Quindi, posta una fondazione non autonoma di un dato numero di messe annue per suffragio dell'anima e per comodità dei confratelli di un oratorio, venendo questo interdetto, il fondatore, o suoi eredi o successori, non sono esonerati dall'obbligo di farle

(1) Cassaz. Torino, 1 sett 1881, Basteris rel., Caccia c. Castiglioni (*Giurispr. T.*, 1882, pag. 29): L'autorità giudiziaria è competente a giudicare nei rapporti tra il Cappellano e il Patrono, se il primo abbia o no adempiuto i pesi religiosi annessi alla fondazione di cui è investito, e se quindi sia o no decaduto dal godimento della temporalità. — La competenza giudiziaria cesserebbe e sottentrerebbe quella dell'autorità ecclesiastica, soltanto quando si trattasse d'oneri *meramente spirituali* riferentisi alla *sola fede religiosa* ed alla *coscienza dei credenti* senza toccare gli *interessi economici dei cittadini*. — Cessa invece l'esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica ogni qualvolta gli *oneri religiosi*, uscendo dal campo della fede e della coscienza, toccano anche il *patrimonio dei cittadini*, e formando oggetto di *culto esterno*, sono posti sotto l'impero e la tutela del *potere civile*. — Ciò è riconosciuto dalle stesse leggi sull'Asse ecclesiastico e dall'art. 17 della legge 13 maggio 1871.

Contra, App. Torino, 18 dic. 1874, Olgiati c. Decanibus (*Giurispr. T.*, 1875, pag. 72): La decadenza del beneficio portata dalle tavole di fondazione per l'inesecuzione di qualche onere, non produce l'effetto della privazione della rendita se non è dichiarata dal giudice ecclesiastico in conformità del Diritto canonico.

(2) Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie, dai Normanni, ai giorni nostri*. Palermo, Amenta, 1887, pagg. 644-45 (§ 63).

celebrare, poichè il *modus*, il luogo non è indispensabile; venendo meno per forza superiore la comodità dei confratelli, resta l'altro scopo, il suffragio dell'anima, che può conseguirsi benissimo facendo celebrare le messe altrove (1).

Posto l'interesse civile nella celebrazione delle messe, ne segue che la riduzione dei legati delle medesime sia pure di competenza del foro laico. Secondo i canoni, apparterrebbe al Papa, e, in rari e controversi casi, al vescovo (2), e sarebbe nulla se pronunziata *non auditis interesse habentibus* (3); ma si tratta di un semplice assenso, non di consenso, quindi l'autorità ecclesiastica può decidere contro il volere degli interessati, per esempio del fondatore o suoi eredi, a suffragio della cui anima debbono essere applicate le dette messe. La riduzione, da parte dell'Autorità ecclesiastica, è fondata sopra motivi o di necessità o di equità o di grazia. Prendiamo ad esempio un legato di 360 franchi annui fatto ad una fabbriceria tre secoli addietro, con l'obbligo di far celebrare una messa quotidiana in suffragio: allora, quando il valore del denaro era molto superiore all'odierno, la fabbriceria, potendo colla detta somma adempiere all'onere, accettava (4): oggi, invece, essendo aumentata la tariffa dell'elemosina delle messe, non le basta più, e perciò domanda la ridu-

(1) Contra, App. Torino, 21 maggio 1866, Confraternita SS. Annunziata e S. Rocco in Moltaldo-Bormida e cons., c. Orsi (presso Boccaccino e Caucino, *I decreti vescovili di riduzione delle messe*, Torino, tip. Subalpina, 1886; pagg. aggiunte in fine). — Qui si tratta di un legato non autonomo: è la confraternita che domanda l'annullamento della riduzione, e gli arretrati anche pel tempo durante il quale l'oratorio per interdetto vescovile stette chiuso: l'interesse del suffragio dell'anima non è nella confraternita, ma negli eredi; questo motivo avrebbe potuto addurre, ma non addusse la Corte, per respingere la seconda fra le domande della confraternita (pagg. 23-24).

(2) Vedi raccolti i passi presso Boccaccino e Caucino, *I decreti vescovili di riduzione delle messe*. Torino, tip. Subalpina, 1886, pagg. 21, 44-54.

(3) Ibid. pagg. 23, 44-54. — App. Torino, 21 magg. 1886, Confraternita SS. Annunziata e S. Rocco in Montaldo-Bormida e cons., c. Orsi (ibid., pagg. aggiunte, pag. 16).

(4) Notizie storiche intorno all'ammontare dell'elemosina della messa nelle Due Sicilie, presso Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*. Palermo, Amenta, 1887, pagg. 688-89 (§ 71).

zione. Se essa non possiede altro, o gli altri suoi cespiti sono specificatamente obbligati, la riduzione è una necessità: nell'ipotesi, invece, che sussistano altri mezzi, dovrebbe sopperire con questi; e se si concede la riduzione, essa potrebbe essere o di equità o di grazia: cioè, se le 360 lire all'epoca della fondazione e nel luogo della medesima corrispondevano all'elemosina per una messa quotidiana o ne differivano di poco, allora si può presumere che la fabbriceria non abbia inteso di concludere un contratto aleatorio, speculando sulla mutabilità del valore della moneta, ma che, al contrario, non la prevedesse e intendesse concludere un contratto bilaterale interamente a titolo oneroso, senza secondi fini; e allora la riduzione avrebbe fondamento nell'equità, massime che nei secoli scorsi si contava sulla medesima, in caso di bisogno, più che oggi; se, invece, le 360 lire erano molto superiori all'elemosina di una messa quotidiana, in tal caso la riduzione non sarebbe equità, ma grazia; poichè la fabbriceria contava di guadagnare e per secoli guadagnò realmente, ed ora sarebbe ingiusta la pretesa di riduzione dell'onere, irragionevole la defraudazione all'anima del fondatore. Se venisse accolta, sarebbe un favore, una grazia. Un caso di grazia ancora più patente è il condono delle messe arretrate e non celebrate, che spesso si è fatto agl'investiti ed alle fabbricerie. Dunque, non solo i rescritti pontifici o vescovili di riduzione di messe non hanno efficacia, in quanto siffatta materia, se può essere ed è di competenza del foro ecclesiastico rispetto alla coscienza, non lo è riguardo agli effetti civili; ma quando sono rescritti di grazia lederebbero interessi privati e sarebbero contrarii al diritto.

Una parte della giurisprudenza ha seguito questi criterii, un'altra invece ha eccepito l'incompetenza del foro laico (1).

---

(1) App. Casale, 24 genn. 1873, Lozzi est., Sperati c. Zambianchi (*Ann.*, 1873, II, 143; o *Giurispr. T.*, 1873, pag. 362; o *Legge*, 1873,-912): Per l'art. 17 della legge 13 maggio 1871 sulle Garenzie concesse al Pontefice, gli Atti dell'Autorità ecclesiastica in materia spirituale sono incensurabili dalle Autorità civili del Regno: essi però sono privi d'effetto se *ledano i diritti quesiti dei terzi*. — Così: se per sentenza passata in giudicato il compratore d'un fondo abbia ottenuto la condanna del suo venditore a procurare a sue spese la *celebrazione d'una messa quotidiana nella*

109. Ammessa la prima tesi, *a fortiori* ne segue nell'autorità giudiziaria il diritto di interpretare ed indagare la portata dei rescritti pontificii o vescovili anche anteriori al presente diritto pubblico, e vedere se siano surrettizii od orrettizii. La loro forma è doppia, o commissoria o graziosa: nella prima si concede *si vera sunt exposita*, e il delegato (il vescovo) ha da verificare ciò: nella seconda si accorda in modo assoluto, nè si può obbiettare che si siano dissimulate (surrezione) o simulate (orrezione) delle circostanze, a meno che non si ottenga dal Pontefice stesso il permesso di provarlo, la così detta *aperitio oris*. Ora, posto che con rescritto pontificio si conceda ad un beneficiario una pensione a carico di un altro beneficiario, sotto certe condizioni, l'autorità giudiziaria non eccede

---

cappella esistente nel fondo acquistato, non può il venditore far valere un Rescritto Pontificio posteriormente emanato alle sue preci, il quale abbia *diminuito il numero delle messe*, ed abbia autorizzata la celebrazione in una chiesa diversa. — Il diritto del possessore d'un fondo ad avere una *messa quotidiana* nella annessa cappella, non è cosa *puramente spirituale*, ma costituisce una *utilità apprezzabile*, specialmente poi se quel diritto costituì un corrispettivo nel contratto d'acquisto del fondo.

Tribun. Torino, 6-8 marzo 1884 (Confraternita SS. Annunziata e S. Rocco in Montaldo-Bormida e cons. c. Orsi) sostiene al contrario la competenza dell'autorità ecclesiastica; tesi combattuta dagli avvocati Boccaccino e Caucino (*I decreti vescovili di riduzione delle messe*, Torino, tip. Subalpina, 1886, pag. 18), ma confermata dalla Corte d'Appello di Torino, con sentenza, nella medesima causa, 21 magg. 1886; ibid., pagg. aggiunte, pag. 22, § X: « Dopo tutto ciò vien meno la opportunità di esaminare e confutare quelle altre eccezioni, che contro la attendibilità o l'efficacia dell'anzicennato Decreto istesso ha la parte attrice ed appellante opposte, desunte: a)....; b) da preteso difetto nella potestà ecclesiastica di concedere riduzioni di messe sopra Cappellanie soppresse colla legge suddetta del 1867, mentre questa lascia stare, come si vide, *in iure* tutti i pesi e non ha in alcun modo tolto all'Autorità ecclesiastica il potere di ridurre le messe, che d'altronde da nessun altro potrebbero, neanche in caso di necessità, essere competentemente, legittimamente ridotte ».

Nei Regni di Sicilia e di Napoli la riduzione dei legati pii dapprima fu di competenza della Chiesa; nell'epoca Borbonica lo Stato la avocò per lo meno alla sua approvazione (Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, Palermo, Amenta, 1887, pag. 646, nota 2 (§ 64), pag. 689, nota 3 (§ 71).

i suoi poteri, non invade quelli delle curie ecclesiastiche, giudicando se le condizioni siano venute a cessare, massime se nel rescritto esista la riserva *dummodo expositae causae perdurent* (1). Riguardo alla surrezione ed orrezione, poichè per diritto comune sono invalidi tutti i rescritti basati su false attestazioni, si può sempre intentare l'azione di nullità non ostante che già siano stati esecutoriati; e ciò non solo riguardo ai rescritti commissorii, ma anche rispetto a quelli graziosi, pei quali nelle provincie romane aveva naturalmente efficacia la prescrizione canonica dell'*aperitio oris*, prescrizione abolita esplicitamente per gli antichi rescritti e chirografi coll'art. 4 del regio decreto 21 ottobre 1870, che aboliva in quelle il foro ecclesiastico (2).

110. Gl'interessi civili sono pure evidenti nel caso di rifiuto da parte del vescovo di istituire la persona presentata dal patrono senza opporre o dimostrare contro la medesima alcun motivo legittimo, alcuna *irregularitas*. Secondo i canoni, il presentato acquista un *ius ad rem*; se l'Ordinario lo rifiuta illegittimamente, quegli ha diritto d'intentare un'azione per farsi aggiudicare il beneficio; se frattanto il vescovo lo conferisce ad un altro, questa nomina è nulla, a meno che il patrono non sia addivenuto a presentare questa seconda persona, nel quale caso il vescovo deve risarcire il violato *ius ad rem* del primo presentato, assegnandogli un altro beneficio di una rendita per lo meno uguale a quella del primo per cui era stato designato (3). Ora, abolito il foro ecclesiastico e trattandosi di interessi civili, evidentemente sottentra il foro laico, il quale può attribuire le *rendite del beneficio*, salvi così in parte gli effetti civili e dall'altra il diritto vescovile di conferire il semplice uffi-

(1) Cassaz. Torino, 29 dic. 1876, Verdi, parroco di Montecuccolo nel Frignano c. Manfredini (*Giurispr. T.*, 1877, pag. 233).

(2) Cassaz. Firenze, 16 apr. 1874, Giustiniani c. Rossi (*Legge*, 1874, I, 505). — Cassaz. Roma, 24 febb. 1881, municipio di Tolentino c. Fondo pel culto e Finanze (*Corte Supr.*, 1881, p. 163; o *Legge*, 1881, II, 11). — App. Torino, 21 maggio 1886, confraternita SS. Annunziata e S. Rocco in Montaldo-Bormida e cons. c. Orsi (presso Boccaccino e Caucino, *I decreti vescovili di riduzione delle messe*, Torino, tip. Subalpina, 1886; fogli aggiunti, pagg. 18-22, § IX).

(3) Richter-Dove-Kahl, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, Leipzig, Tauchnitz, 1877-86, pag. 696, n. 3 (§ 194).

cio (1): il diritto canonico viene in tal guisa modificato nel senso, che al primo presentato, col consenso o no del patrono, si attribuiscono le rendite del beneficio stesso, senza obbligare, il che negli attuali rapporti fra Stato e Chiesa sarebbe impossibile, il vescovo a conferirgli l'ufficio o ad assegnargli invece un altro *beneficium competens*, o ad indennizzarlo dei diritti di stola che siano mai annessi al primo beneficio.

(1) App. Roma, 7 febb. 1882, Savi-Scarponi c. Cardinale Hohenlohe, Arciprete della Basilica Liberiana ed Evangelisti (*Legge*, 1882, I, 557): L'Autorità giudiziaria ha piena giurisdizione di stabilire sopra le controversie di natura civile, alle quali possa dar luogo anche un atto dell'Autorità ecclesiastica, sempreché esso abbia tratto o si colleghi in certa maniera ad un titolo civile, sia contrattuale o d'altra specie analoga, onde promani un diritto che si pretenda leso dall'atto stesso. — Negata quindi dall'Autorità ecclesiastica la istituzione canonica all'investito d'un beneficio, nominato dal Patrono, ben è competente l'Autorità giudiziaria a conoscere degli effetti giuridici del diniego, e però a pronunciarsi sulla domanda dell'investito, diretta ad ottenere *l'attribuzione delle rendite del beneficio*. — Che se per avventura s'incontri un atto *incensurabile* dell'Autorità ecclesiastica, si potrà negare *in merito* la lesione del diritto, ma ciò appartiene specialmente a quel giudice che può affermare o negare gli estremi dell'azione, accogliere le istanze e respingerle.

Contra, parere 21 febb. 1853 del Consiglio d'Intendenza Generale di Savona, sul ricorso del Consiglio Comunale di Nizza Monferrato, relativamente alla nomina del parroco di S. Siro (Bettini, *Giurisprudenza*, 1853, parte 3ª, col. 191; *Riv. Amm.*, 1853, pag. 154): Il vescovo è libero di dare o ricusare la canonica istituzione all'individuo proposto per una parrocchia di patronato di un Comune. In caso di rifiuto, il Municipio non può evocare il vescovo in giudizio per l'esposizione dei motivi che lo muovono a negare detta istituzione. Egli ha due vie aperte innanzi a sè: o rivolgersi alla superiore Autorità ecclesiastica in via gerarchica per ottenere un provvedimento, ovvero procedere alla nomina e presentazione d'un altro soggetto. — App. Casale, 3 marzo 1871 (*Monitore giudiziario* di Napoli, 1874, n. 2, pag. 16): Spetta al tribunale ecclesiastico l'indagine sulla giustizia di un decreto dell'Ordinario diocesano, che rifiutò l'instituzione ad un nominato per una cappellania, sul motivo che non fosse dotato di buoni costumi. — App. Napoli, 29 ag. 1873, Origo c. Mancini e Demanio (*Monitore giudiziario* di Napoli, 1874, n. 3, pag. 17): Il potere giudiziario è incompetente a conoscere se la collazione di un beneficio fatta dal vescovo sulla presentazione del patrono sia infetta del vizio di simonia.

111. In modo analogo si salvano contemporaneamente l'autonomia interna ecclesiastica e gl'interessi civili quando le funzioni religiose siano trasferite da una chiesa in un'altra. Supponiamo che, senza venirne leso l'interesse del municipio, il vescovo traslochi la sede della parrocchia da una chiesa all'altra della medesima città o villaggio, ben inteso col concorso dell'autorità amministrativa, sorvegliatrice delle persone giuridiche, massime quando si tratti di traslazione definitiva. Un privato che possedeva dei banchi nella primitiva chiesa parrocchiale si presenta all'autorità giudiziaria per opporsi al detto trasferimento: questa eccepirà in parte la propria incompetenza, potendo riparare ai danni civili senza intromettersi nell'ordinamento amministrativo della chiesa; cioè obbligherà l'autorità ecclesiastica superiore a indennizzare il privato facendogli concedere analoghi banchi nella nuova sede parrocchiale, o l'equivalente di tal diritto, in denaro (1).

112. Da parecchi dei casi sopra esaminati, specie da quelli intorno alla decadenza dei benefizi, alle dispense e alla riduzione dei legati, si rileva che la competenza laica intorno agli interessi civili sussiste anche quando provengono da atti disciplinari: principio sancito da alcune Corti, sebbene combattuto da altre (2). Adduciamo ora in conferma alcuni altri casi.

(1) Geigel, § 8, n. 7, p. 46.

Casale, 24 febbraio 1874, Mossi-Luparia-Reggente parrocchiale di S. Martino (*Giurispr. T.*, XI, 413): L'autorità giudiziaria è incompetente a decidere se le funzioni debbano essere compiute in una più tosto che in un'altra chiesa. — Quindi la domanda fatta da un possessore di banchi o di una cappella in un'antica chiesa parrocchiale per il ripristinamento delle funzioni parrocchiali nella medesima, non può formare oggetto di discussione giudiziaria.

Casale, 15 genn. 1877, Reggenza parrocchiale di S. Martino di Rossignano-Mossi ed altri (*Racc.*, XXIX, I, 2, 135): La quistione sul diritto di tenere banchi in chiesa è di competenza dell'autorità civile. — Il diritto stesso si trasferisce da una ad un'altra chiesa col trasferimento delle funzioni parrocchiali. Un decreto vescovile, che dichiara che la nuova chiesa non è parrocchiale, ma che si debbano in essa praticare le funzioni parrocchiali fino a che l'antica non sia ristorata, non pregiudica il diritto acquisito, il quale deve essere esercitato dove queste funzioni si praticano.

(2) Casale, 24 genn. 1873, Separati-Zambianchi (*Legge*, XIII, I, 912; *Giurispr. T.*, X, 362): Per l'articolo 17 della legge 13 maggio

Supponiamo un'istanza al tribunale per petizione d'eredità allegando, per gli effetti civili, la nullità di una professione religiosa. Il magistrato laico non eccepirà la propria incompetenza; ma conoscerà incidentalmente anche della validità o nullità della professione (1).

I canoni determinano quando si può gravare un beneficio di una pensione e quando si può toglierla alla persona alla quale è stata concessa. Se il gravato della pensione ricorre al magistrato laico, questi non deve dare ciecamente esecuzione al decreto dell'autorità ecclesiastica eccependo la propria incompetenza, ma esaminare se esso è conforme ai canoni, e se non urta con le nostre leggi o col nostro diritto pubblico (2). Se viceversa l'autorità

1871 sulle garanzie concesse al Pontefice, gli atti dell'autorità ecclesiastica sono incensurabili dalle autorità civili del regno; essi però sono privi di effetti se ledano i diritti quesiti dei terzi. — Cassaz. Firenze, 9 dic. 1873, Lazzaroni-Penz (*Legge*, XIV, I, 170): Il parroco nei suoi rapporti col proprio vescovo, consistenti in un vincolo di dipendenza gerarchica nelle sue funzioni e nel benefizio, non può parificarsi ad un terzo per attaccare i diritti della potestà civile, e molto più se codesti diritti non vennero lesi. Gli atti dei vescovi che concernono la disciplina ecclesiastica sfuggono all'azione della potestà civile, la quale si esercita soltanto sugli atti dell'autorità vescovile che riguardano la materia beneficiaria. — Cassaz. Roma, 30 lug. 1881, Diocesi di Chieti — Congregazione di Carità di Chieti (*Legge*, XXII, I, 510; *Ann.*, XVI, I, 1, 49; *Corte Supr.*, VI, 855): È di competenza dei Tribunali il pronunciare sulle controversie che riguardano i diritti, ancorchè la lesione del diritto provenga da atti concernenti materia spirituale e disciplinare di competenza dell'autorità ecclesiastica. E però appartiene sempre all'autorità giudiziaria il conoscere dell'azione possessoria di turbativa e di manutenzione, provenga la lesione o turbativa da atto di persona laica o di persona rivestita di dignità ecclesiastica.

(1) Così la Cassazione di Firenze il 5 nov. 1872, e il 9 dic. 1873. Cassaz. Firenze 5 nov. 1872, Bruneri-Di Dio (*Ann.*, VI, 1, 341; *Legge*, XIII, I, 721). — Cassaz. Firenze 9 dic. 1873, Bruneri-Di Dio (*Ann.*, VIII, I, 160). — Contra, Firenze, 18 dic. 1871, Bruneri-Di Dio (*Gazz. G.*, XXIV, I, 17; *Giurispr. F.*, IX, 240).

(2) Contra, Parma, 28 nov. 1867, Volpini-Simorini (*Ann.*, II, 2 309): I tribunali civili sono incompetenti a giudicare della validità o nullità dell'ordinanza vescovile, con cui si assegna una pensione ad un sacerdote beneficiato in premio di aver ben servito la Chiesa. — Trib. Roma, 1 aprile 1873, Brugnoli-Pelliccioni (*Riv. Amm.*, XXIV, 604): Questa ordinanza costituisce

ecclesiastica, per motivi disciplinari od altri, revoca una pensione stabilita per contratto, il di lei decreto è nullo, perchè lesivo di un diritto acquisito oramai puramente civile (1).

Se il vescovo adibisce un ecclesiastico per un ufficio, promettendogli un salario e poi non lo paga; è lo stesso come se un laico qualsiasi concludesse un contratto di locazione d'opera e poi rifiutasse di addivenire ai termini del medesimo: perciò è fuori dubbio la competenza del foro laico, non ostante che si tratti di uffici ecclesiastici o che il vescovo adduca motivi disciplinari (2).

113. Se in generale la magistratura non è proclive ad applicare in tutta la sua estensione l'art. 17 della legge delle guarentigie, viceversa il Fulci ha voluto estenderne di troppo la portata nella quistione delle decime sacramentali. Egli, in un lavoro pubblicato prima che queste fossero del tutto abolite (14 luglio 1887), sostiene che sono un'imposta, mentre l'autorità ecclesiastica non possiede tale diritto; che perciò sono lesive dei diritti dei privati e quindi nulli gli atti coi quali si pretendono (3). " Nè osta il fatto che in alcune provincie siano state legislativamente, giudiziariamente e convenzionalmente riconosciute, perchè, „ egli dice, " queste riconoscenze supponevano la forza obbligatoria delle decime originata dai decreti pontificii e dai canoni dei concilii. Cessata questa

per chi l'ha ottenuta un titolo di cui può domandare esecuzione ai tribunali civili.

Cfr. Cassaz. Torino, 14 marzo 1872, Giannuzzi-Savio (*Giur. T.*, X, 181): I tribunali sono competenti a giudicare sulla legalità della sospensione della pensione concessa ad un parroco col decreto del vescovo sul fondo assegnato colla bolla 14 marzo 1828 di Leone XII, mancando regolare decreto di revoca della pensione stessa.

(1) Così la Cassaz. Torino, 30 aprile 1875, Custoza-Rota e Bonfiglio (*Ann.*, IX, 1, 322; *Giorn.*, IV, 677; *Giurispr. F.*, XII, 533; *Monit. M.*, XVI, 766).

(2) Trib. Melfi, 16 marzo 1870, De Gregoriis-Selitti (*Gazz. N.*, XXII, 789; *Monit. M.*, XI, 381): Appartiene alla competenza del giudice laico il conoscere dell'azione promossa dal provicario della Curia contro il proprio vescovo ond'essere soddisfatto del salario promessogli per le cure dell'incarico statogli affidato.

(3) Fulci L., *Le decime ecclesiastiche*, 2ª ediz. Messina, De Stefano, 1882, pagg. 49-41 (§ VIII).

forza obbligatoria per effetto del diritto pubblico interno e della legge sulle prerogative del 1871, cessarono quelle riconoscenze legislative, giudiziarie e convenzionali (1) „.

Il vizio di questa teoria sta nel supposto, che le decime in tanto siano state ammesse dai vecchi Stati in quanto fosse indubitata la obbligatorietà dei canoni; mentre questa esisteva solo allora quando essi ricevevano l'*exequatur* dallo Stato, cioè quando lo Stato voleva ammetterla; e l'*exequatur* o *placet* non veniva sempre concesso. Dunque il nuovo principio di diritto pubblico italiano della separazione dello Stato dalla Chiesa e che gli atti dell'autorità ecclesiastica non abbiano da per se stessi esecuzione coercitiva, non basta ad infirmare l'efficacia delle disposizioni degli Stati italiani che riconoscevano le decime, ma c'è stato bisogno di legge speciale abrogativa. Nell'art. 17 si parla di " atti delle autorità ecclesiastiche „, non di canoni veri e propri riconosciuti dallo Stato ed aventi perciò forza di legge; quindi non è il caso d'invocare l'art. 19, che " in tutte le materie che formano oggetto della presente legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima „.

114. Ora, posto fuori dubbio il diritto della magistratura di non eseguire ciecamente i decreti dell'autorità ecclesiastica, quale è dunque il valore giuridico dei medesimi? Già adducemmo il paragone con quelli de' tribunali stranieri. Altri ha osservato che di fronte al potere giudiziario l'autorità ecclesiastica, nelle materie spirituali e disciplinari, è posta, rispetto all'efficacia dei propri atti, nell'eguale condizione dell'autorità amministrativa (2). Pertanto le sentenze dei tribunali ecclesiastici in materia ecclesiastica, le quali abbiano condannato la parte soccombente alle spese, ove non siano contrarie alle leggi dello Stato, all'ordine pubblico, o lesive dei diritti dei terzi, possono servire di base alla parte vincitrice per domandare davanti ai tribunali la dichiarazione del credito di coteste spese e la condanna al pagamento (3).

(1) Fulci, op. cit., pagg. 41-42.

(2) Cassaz. Torino, 30 apr. 1875, conte Custoza-Mons. Rota vescovo di Mantova e Bonfiglio parroco di Poggio Rusco (*Mon. M.*, XVI, 766; *Giorn.*, IV, 677; *Giurispr. T.*, XII, 522; *Ann.*, IX, I, 322).

(3) App. Firenze, 28 giugno 1871, Arrighetti-Bertini (*Racc.* XXIII, 2, 517; *Ann.*, V, 2,700).

Così, revocate dalla superiore autorità ecclesiastica (la Congregazione del Concilio) le censure inflitte ad un sacerdote dal vescovo e condannato questo all'emenda dei danni ed alle spese, il potere giudiziario sulla base della sentenza della corte ecclesiastica d'appello liquida i danni e rende esecutiva la tassazione delle spese (1).

Riordinamento della proprietà (2).

115. I principî della separazione e dell'incompetenza vengono meno quando la Camera non tratta di materie

(1) Cassaz. Napoli, 15 dic. 1868, Vitale-Girardi (*Ann.*, VI, I, 43; *Racc.*, XX, 1, 974).

(2) Insieme alla letteratura sul riordinamento della proprietà ecclesiastica indichiamo quella connessa intorno alle corporazioni religiose e alla conversione e liquidazione dell'asse ecclesiastico. Vedi anche la letteratura intorno all'elezione popolare dei parrochi indicata sopra, nel n. 86.

1. « *Se i professori dei voti religiosi sieno perniciosi alla società*. Dissertazione diretta a confutare coi principî della filosofia alcune proposizioni esposte da un ragguardevole deputato alle Camere d'un governo che dicesi liberale ». Firenze, tip. Campolmi, 1852, pagg. 43, in-8. Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 11, 14. — Clericale.

2. « *Difesa dei diritti della Chiesa cattolica intorno ai beni temporali ed alle sue istituzioni contro il progetto di legge per la soppressione di Comunità religiose* ecc., già approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 2 marzo 1855. — Opuscolo presentato al Senato del Regno ». Torino, Speirani, 1855, p. 68, in-8. — Roma, Bibliot. V. E., Miscell. Risorgimento, B, 17, 16. — Teologico.

3. Zangari Amadio vescovo di Macerata e Tolentino, *Riflessioni sull'abolizione degli Ordini religiosi e confisca dei beni ecclesiastici, in proposito dei decreti Pepoli e Valerio degli 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861*. Roma, tipogr. Rondanini, 1861, pagg. 35. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 21. — Curialista.

4. Sannibale, « *La confisca dei beni della Chiesa e la soppressione dei conventi nelle Marche e nell'Umbria*, protesta [30 dicembre 1860] di mons. Innocenzo Sannibale vescovo di Gubbio al conte Camillo di Cavour. Supplemento al n. 28 della *Stella d'Etruria* ». — Firenze, libreria cattolica, 1861, pagg. 15. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 20, 6.

5. Tosti Luigi, monaco cassinese, *S. Benedetto al Parlamento Nazionale*. Napoli, tip. Gioia, 1861 [febbraio], pagg. 30, in-4, poi ristampato. — Roma, Bibl. V. E., misc. Risorgimento, C, 1, 8.

spirituali e disciplinari, ma del temporale della Chiesa. Lo Stato italiano, colla Legge di soppressione delle cor-

---

— A proposito delle idee di abolizione degli Ordini religiosi, che egli vorrebbe mantenuti.

6. Reali, « *La Curia Romana e gli Ordini Religiosi*. Seconda lettera di Eusebio Reali, canonico regolare lateranense, al padre abate generale della sua congregazione don Giovanni Strozzi ». — Torino, Franchellucci, 1861 [6 dic. 1861], pagg. 48, in-8. — Roma, Bibliot. V. E., misc. Risorgimento, A, 27, 20. — Era stato espulso dalla sua congregazione siccome anti-temporalista. Parla dei suoi fatti personali, più che degli Ordini religiosi in genere, dice di persistere nella fede cattolica, difende il cattolicismo liberale.

7. Serra Groppelli E., *L'ultima parola sulla quistione politico-religiosa, ossia della liberazione dei beni ecclesiastici*. Nella « Rivista contemporanea », vol. 30, anno X, 1862, pagg. 62-75, 199-212, 335-51. — I beni ecclesiastici appartengono alla *societas fidelium;* si aboliscano adunque i beneficii e se ne restituiscano i beni alla detta *societas* suddivisa in enti minori locali: la *societas fidelium* elegga i suoi rappresentanti, i suoi sacerdoti. Così si ripristinerà l'organizzazione costituzionale che in gran parte esisteva nei primi secoli della Chiesa, i ministri del culto saranno più equamente retribuiti, diminuirà il loro numero, ecc.

8. Bernardi Augusto, « *Una lezione al clero nemico della causa italiana* e l'indirizzo [contro il progetto di soppressione delle corporazioni religiose] 22 gennaio 1864 dei vescovi lombardi a S. M. Vittorio Emanuele II ». Milano, tip. Alberti, 1864, pagg. 40, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, n. 8. — Cattolico-liberale, anti-temporalista, favorevole alla soppressione delle corporazioni religiose.

9. Reali Eusebio, « *Sul progetto* di legge proposto dal ministro Pisanelli riguardante la soppressione delle *corporazioni religiose ed alcune disposizioni sull'asse ecclesiastico* ». Nella « Rivista contemporanea nazionale italiana », a. XII (1864), vol. 38, pagg. 385-95; vol. 39, pagg. 161-81. — Favorevole al progetto.

10. 1864, 24 maggio. Reclamo di 90 Ordinarii del Napoletano e della Sicilia contro il progetto presentato alla Camera dei Deputati il 18 genn. 1864 dal Guardasigilli, sull'abolizione degli Ordini religiosi, sulla conversione dell'asse ecclesiastico e sulla soppressione delle decime ecclesiastiche. — Pagg. 52, in-8; senza frontispizio, almeno nell'esemplare che ho sott'occhi; senza luogo di stampa. Comincia: « A Sua Reale Maestà il Re Vittorio Emanuele, Sire, Nuovo motivo... » — Roma, Bibl. V. E., miscell, Risorgimento. B, 22, 5. — Al solito, si dice che il progetto fosse figlio delle idee atee e rivoluzionarie, e si inten-

porazioni religiose (1866), e coll'altra della liquidazione dell'asse ecclesiastico (1867), aveva affermato il suo alto

desse con esso distruggere la Chiesa; si esorta il Re a farlo ritirare.

11. Bernardi Jacopo, vicario generale della diocesi di Pinerolo, *A Nicolò Tommaseo lettera* [27 nov. 1864]. — Pinerolo, tip. Chiantore, 1864, pagg. 11. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 22, 24. — Liberale, ma contrario alle proposte del matrimonio civile, della soppressione degli Ordini religiosi senza lasciar sussistere quelli caritativi, della soppressione di alcuni enti secolari.

12. La Farina Gius., *La nazione è unica e vera proprietaria dei beni ecclesiastici*. Torino, tip. Faziola, 1864, pagg. 60, in-8. — Napoli, Bibl. Univ., K. Sc. LVI, M, 51.

La prima edizione fu pubblicata nel 1855, a proposito del progetto presentato il 20 nov. 1854 dal Ministero piemontese alla Camera dei Deputati per la soppressione di alcune comunità religiose. Questa del 1864 è una ristampa pura e semplice, come dice l'editore nella prefazione, fatta a proposito del risorgere della quistione nel Parlamento Italiano; l'autore era già morto. Il La Farina sosteneva il progetto ministeriale, sebbene egli avesse voluto l'incameramento, non l'istituzione della Cassa Ecclesiastica. Pag. 31 (§ V): « Il clero non è il proprietario dei beni ecclesiastici, non n'è neanco l'usufruttuario, ma un semplice amministratore, e la quota di frutti ch'egli preleva in suo vantaggio non è altro che la provvisione assegnata all'amministratore. Il clero è quindi, per ciò che riguarda i beni temporali, nelle medesime condizioni degli amministratori d'un ospedale, d'una università o altro simile istituto di beneficenza o d'istruzione, i quali non hanno alcun diritto di dolersi come di spoglio o violazione di proprietà, se lo Stato destina ad altr'uso più utile ai cittadini i beni ad essi assegnati ».

13. Mariscotti N. C., « *L'abolizione dei conventi* considerata sotto l'aspetto religioso, morale, politico ed economico ». — Firenze [tip. Bencini], 1864, pagg. 70, in-8. — Roma, Biblioteca V. E., misc. Risorgimento, A, 14, 7. — Contrario all'abolizione.

14. « *L'occupazione del convento di S. Domenico in Noto* deliberata dal Consiglio Provinciale. Memoria ». — Genova, 1864, pagg. 26. — Roma, Bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 22, 13. — Il Consiglio Provinciale di Noto il 20 ottobre aveva deliberato l'occupazione del detto convento per istabilirvi uffici provinciali; l'autore è contrario alla detta deliberazione e favorevole alle corporazioni religiose.

15. Capecelatro Alfonso, prete dell'Oratorio di Napoli, « *Gli Ordini religiosi e l'Italia* — 3ª ediz. con molte aggiunte e correzioni dell'autore ». — Genova, tip. degli *Annali Cattolici*, 1864,

dominio sui beni del clero regolare e secolare incamerandoli parzialmente con la tassa straordinaria del 30[00 e in

---

pagg. 64, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 51, 4. — La 1ª edizione è del 1861. — Cattolico-liberale, sebbene contrario alla soppressione.

16. Pagano Giacomo, avv., *Le associazioni religiose e la sovranità, studio sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa.* — Palermo, tip. Lao, 1863, pagg. 60, in-8.

Cavouriano; la religiosità nell'individuo è innata (§ I, pagina 7 e seg.).

17. « *Non più conventi. Parole di un frate al popolo italiano* ». — Firenze, 1865, pagg. 48, in-8. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, A, 14, 12. — Anche racconta aneddoti moderni; a pagg. 37-38 intorno al voto dell'ubbidienza; a pagg. 38-41 intorno a quello di castità, e pagg. 41-43 intorno a quello di povertà. — Vuole realmente l'abolizione dei conventi; dalla prefazione sembra che l'autore sia realmente un frate, un francescano.

Idem, « Terza edizione », pagg. 47, in-8. — Miscell. Risorgimento, A, 27, 11.

18. Linati senatore, *Il diritto d'associazione in Italia minacciato dalla legge Vacca* [proposta di legge sulle corporazioni religiose e sulle confraternite], lettera ai Deputati della Sinistra. — [Napoli, 22 febbraio 1865], pagg. 7. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 22. — Oppugna il progetto in nome della libertà d'associazione.

19. Nardi, « *Assisi e le soppressioni*, lettera di mons. Francesco Nardi..... al sig. avv. Grassi ». — Roma, stamperia della Propaganda, 1866, pagg. 29. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 7. — Curialista.

20. *La soppressione degli Ordini religiosi* — pagg. 15, senza data, senza luogo di stampa. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Risorgimento, B, 23, 19. — Scritto durante il progetto o poco dopo la legge del 1866; curialista, teologico.

21. Ghilardi, « *La Legge* [progetto di legge] *Cortese-De Falco dimostrata satanica* in ogni sua parte e di estrema rovina alla nazione. Opuscolo di monsignor Ghilardi, dei Predicatori, vescovo di Mondovì ». — Milano, tip. Gernia, 1866, pagg. 94, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Risorgimento, A, 15, 14.

22. Tinelli Ciro mons., « *La vera idea della libera Chiesa in libero Stato* svolta ed applicata. Seconda edizione con appendice di un saggio per uno schema di legge sull'asse ecclesiastico ». — Bari, tip. Gissi, 1867, pagg. 129, in-8. — Roma, Bibliot. V. E., miscell. Dina, 36, 1, C, 17, n. 3.

Cattolico-liberale, anti-temporalista, conciliativo, ma ardito. Vuole non solo la soluzione della quistione romana, ma anche una riforma interna della Chiesa cattolica. Al Papa si lasci la

certo qual modo indiretto anche per mezzo del Fondo per il culto. Nel 1871 i rappresentanti dell'Italia non veni-

sola città leonina, acciocchè egli non sia suddito di alcun sovrano, del resto temporalmente regni e non governi (pag. 97). Al governo della Chiesa cattolica si applichi il principio della sovranità popolare e della rappresentanza, specialmente riguardo alle elezioni ed alle amministrazioni (pagg. 72-74, 76-77, 115-20). Si formeranno liste elettorali di tutti i maggiorenni che si dichiarino cattolici, i quali in ogni parrocchia eleggeranno i parrochi; i parrochi di ogni diocesi eleggeranno il vescovo; i vescovi costituiranno il concilio nazionale presieduto dal Papa nella qualità di primate d'Italia. Il Capitolo, ossia il senato del vescovo, sarà costituito di 12 parrochi, e così si riannodano le file tra i così detti alto e basso clero. Il vescovo terrà realmente dei sinodi diocesani, dove i parroci ed altrettanti deputati eletti da ciascun clero parrocchiale avranno voto deliberativo e non soltanto consultivo (pagg. 76-77). Il Concilio Nazionale abolirà gli Ordini religiosi siccome oramai inutili; potrà conservarne alcuni di donne, ma rendendo temporanei i voti e trasformandoli in istituti d'istruzione e d'educazione fra i quali specialmente gli asili infantili (p. 74-75, 82-83). Gli stessi elettori del parroco saranno quelli che sceglieranno il Consiglio Parrocchiale e il Consiglio Diocesano, i quali attenderanno all'amministrazione dei beni parrocchiali e dei diocesani; i parrochi ed altri preti esercenti personale ed attuale cura d'anime non siano eleggibili (p. 116). I Presidi dei Consigli diocesani si riuniranno in Roma ed eleggeranno fra loro il Consiglio superiore dell'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di tutto il regno, alla quale sarà devoluto il fondo pel culto (pag. 118-119). I beneficii, siccome istituzione feudale, saranno aboliti; gli ecclesiastici riceveranno invece uno stipendio fisso da questi Consigli (pag. 74-75, 79): i quali preleveranno una quota delle rendite pel mantenimento decoroso del Papa (p. 79). Il numero degli ecclesiastici sarà diminuito, e viceversa sarà rialzato il *minimum* delle loro entrate ed abbassato il *maximum* di quelle dei prelati, cioè 100 lire mensili ad ogni prete curato, 200 ad ogni parroco, da 6 a 12 mila ad ogni Ordinario (pagg. 80, 124).

23. Lombardi e Archini, « *Schema di piano finanziario per la liquidazione e circoscrizione dell'asse ecclesiastico* del regno d'Italia e della ristaurazione delle finanze dello Stato; senza bisogno di ricorrere a capitalisti stranieri; d'acconsentire ad esportazione di Fondi Nazionali, nè di maggiormente aggravare le popolazioni coll'accrescimento delle attuali e con nuove imposte; che col massimo ossequio si offre al Governo dagli ingegnere Lombardi cav. Gaetano e nobile Archini Eugenio ». — Torino, tip. Fodratti, 1867 [4 maggio], pagg. 22. — Roma,

[665-66]

vano meno ai loro precedenti storici; non solo non derogavano alle " disposizioni „ anteriori " delle Leggi civili

Biblioteca Vitt. Eman., miscell. Risorgimento, B, 21, 12. — Esclude l'offerta di 600 milioni, che dice (pag. 7) essere stata fatta dai vescovi italiani.

24. *Risposta a tutte le osservazioni fatte alla legge* [progetto di legge] *sulla libertà della Chiesa e sulla conversione e liquidazione dell'asse ecclesiastico* [per mezzo della casa belga Legrand-Dumonceau]. — Firenze, tip. Gaston, 1867, pagg. 21. — Roma, Bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 24, 13. — È un'apologia.

25. Royer Clémence, *Del diritto di proprietà delle associazioni e della sua applicazione alle corporazioni religiose.* Nella rivista milanese « Il Politecnico », serie IV, vol. IV, 1867, pagg. 515-62, nel vol. V non trovo la continuazione. A proposito delle leggi italiane del 1866 e 1867.

26. Gabelli A., *La libertà della Chiesa e la divisione dell'asse ecclesiastico fra Chiesa e Stato.* Nella rivista milanese « Il Politecnico », serie IV, parte letterario-scientifica, vol. III, 1867, pagine 133-34. - Il progetto Scialoia-Borgatti è ispirato all'idea di conciliazione con la Chiesa; mostrandosi dolce verso Roma, questa non si concilierà mai; si torni ad una politica più severa; si torni al progetto del 1865, facendovi delle modificazioni.

27. « *La conversione del patrimonio ecclesiastico.* Lettera di un galantuomo di città ad un galantuomo di campagna ». — Firenze, tip. Bencini, 1867 [10 ott.], pagg. 31. — Roma, Bibliot. Vitt. Em., miscell. Risorgimento, A, 15, 16. — Vuol dissipare con ragionamento popolare i pregiudizi popolari, specie quello relativo alla scomunica pei compratori dei beni ecclesiastici;

28. Ferrara Franc., *La legge sull'Asse Ecclesiastico* (*Nuova Antologia*, febb. 1867).

29. Scialoia Ant., *La Chiesa, lo Stato e la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico* (*Nuova Antologia*, ag. 1867).

30. *Del potere temporale del Papa e dei beni ecclesiastici.* Bergamo, tip. Bolis, 1870, pagg. 10. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina. 36, 4, E, 15, n. 6. — Anti-temporalista; si dichiari inoltre che « la Chiesa Cristiana Cattolica non fa più parte dei Corpi Morali dello Stato », cioè si aboliscano tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, riconoscendo il diritto di acquistare e di possedere nelle sole fabbricerie.

31. Corleo Simone, *Storia della enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia*, Palermo, tip. Lao, 1871, pagg. 336, in-4.

32. Piola Giuseppe, *Sulla questione della personalità giuridica per le associazioni religiose.* Nella rivista « La Nuova Antologia », aprile 1872, pagg. 713-51. — A proposito dell'articolo del Bonghi « Le associazioni religiose e lo Stato », ibid., genn. 1872.

33. Gabelli Aristide, *Il progetto di legge sulle corporazioni re-*

[665-66]

rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni „ (art. 16);

---

ligiose [della città e provincia di Roma]. — Nella rivista « La Nuova Antologia », ott. 1872, pagg. 257-86.

34. Bonghi R., *Le associazioni religiose e lo Stato*. Nella rivista « La Nuova Antologia », genn. 1872, pagg. 48-88. — Vedi contra, Piola G., « Sulla questione della personalità giuridica per le associazioni religiose », ibid., aprile 1872, pagg. 713-54.

35. [Mauri A.], *Relazione della Sottocommissione pel disegno di legge circa il riordinamento, la conservazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche*, p. 54, in-4. — Datata 10 agosto 1872. — Senza luogo di stampa, nè nome di tipografia. — Vedi appresso, n. 43, di questa nota.

36. De Rinaldis Bartolomeo dott. cav., *Dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato e del riordinamento dell'Asse Ecclesiastico, a norma dell'art. 18 della legge sulle guarentigie della S. Sede*. — Napoli, tipografia via Cisterna dell'olio, 1873, pagg. 120, in-8. — Roma, Bilbl. V. E., miscell. Dina, 36, 2, G, 5, num. 6.

Separatista-giurisdizionalista. Il Fondo pel culto e la Giunta liquidatrice romana non hanno ancora completato le loro operazioni finanziarie; quindi un riordinamento dell'asse ecclesiastico sarebbe prematuro: si aggiunga che le passioni sono ancora bollenti; la Chiesa, i clericali, non accetterebbero le congregazioni diocesane e parrocchiali del progetto Mauri, ma d'altra parte procurerebbero di spadroneggiarle di soppiatto. Se ciò non ostante, qualche riforma si vuole fare al momento, la più plausibile sarebbe di abolire il Fondo pel culto, immedesimandolo ai Regi Economati, che prenderebbero il nome di amministrazioni ecclesiastiche regionali, autonome e solo sorvegliate dal Ministero dei culti: così si toglierebbe il dualismo di organi per una funzione presso a poco unica.

A pagg. 118-20 è riferito il progetto Mauri.

37. Corleo Simone, *La distribuzione delle terre per l'enfiteusi dei terreni ecclesiastici e la sicurezza pubblica in Sicilia. Considerazioni*. Nel « Giornale di scienze naturali ed economiche », vol. XII, a. XII e XIII (1876-77). — Palermo, tip. Lao, 1877; parte II, pagg. 1-87.

38. Bertozzi Giulio Cesare, *Notizie storiche e statistiche sul riordinamento dell'Asse Ecclesiastico nel regno d'Italia*. — Negli « Annali di Statistica », serie 2, vol. 4 (1879), pagg. 1-208.

39. [Degli Espinosa Agostino avv., firmato a pag. 10], *Una monacazione nell'Abbruzzo aquilano*. — Sulmona, tip. Angeletti, 1879 [31 marzo], pagg. 10. — Roma, bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 13. — Il 19 marzo 1879 si doveva monacare in Sulmona una signorina: il procuratore del re lo impedì: l'autore, appoggiandosi al decreto luogotenenziale 17 febb. 1861, art. 18, alla legge 7 lug. 1866, art. 38, e alle circolari Mancini

ma tentavano anche di riordinare razionalmente la proprietà ecclesiastica, quantunque poi abbiano lasciato sospesa la quistione.

10 ott. 1876 e del Ministro dell'Interno settembre 1876, difende l'operato del procuratore del re.

40. Conforti Luigi, *La proprietà ecclesiastica, riordinamento, conservazione ed amministrazione*. — Napoli, Gargiulo, 1885, pagine 248, in-4.

41. Cannada-Bartoli Gaetano, *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*. — Napoli, R. Marghieri di Giuseppe, 1886, pagg. VIII, 312, in-4.

Si occupa del diritto positivo italiano; non del *jus condendum*, non dei progetti di riordinamento della proprietà ecclesiastica a tenore dell'art. 18 della legge delle guarentigie.

42. Mariano Raffaele, *Il monachismo nel passato e nel presente. Saggio*. — Napoli, tip. dell'Università, 1886; p. VIII, 107, in-4 (Estratto dal vol. XX degli *Atti* dell'Accademia di scienze morali e politiche di Napoli).

Filosofico-politico, con qualche cenno storico.

43. *a*) [Cadorna C.], *Relazione e disegno di legge sull'ordinamento degli Enti morali civili del culto cattolico e sull'amministrazione dei loro beni*. — Roma, Regia tipogr. D. Ripamonti, 1887, pagine 157, in-4. — Fuori commercio. — Vedi sopra, n. 35 di questa nota.

b) Idem, Roma, tipografia eredi Botta, 1888, pagg. 167, in-8. - Ristampa, con l'aggiunta di un' « Avvertenza », pagg. 5-10. Noi citiamo la 1ª impressione.

44. Corleo Simone, *La politica ecclesiastica conveniente all'Italia*. Nella « Rassegna di scienze sociali e politiche », di Firenze, 1887, a. V, vol. I, pagg. 521-41. — Esamina e giudica la Relazione e disegno di legge sull'ordinamento degli Enti morali civili del culto cattolico e sull'amministrazione dei loro beni, di C. Cadorna, accolto ad unanimità dalla Sotto-Commissione nominata *ad hoc* dal Ministro di grazia e giustizia e culti.

45. « Società reale di Napoli. — Accademia di scienze morali e politiche. Rendiconto della discussione sulla *politica ecclesiastica del Regno*. — Anno ventesimosettimo. — Estratto dalle tornate del 26 febbraio, del 3 marzo, del 5 maggio, del 2, 3 e 30 giugno, del 18 e 25 novembre e del 1° dicembre 1888. — Napoli, tip. e stereotipia della R. Università, 1888 », pag. 54, in-4.

La maggioranza dei soci fu giuridicamente favorevole alla istituzione delle congregazioni parrocchiali e diocesane, politicamente contraria. Vedi specialmente pagg 20-21 (Miraglia), 30 (Pepere, favorevole anche politicamente), 40 (Masci, propenso anche politicamente, ma senza dissimulare le difficoltà), 44

116. Sebbene i giurisdizionalisti sostenessero, che fosse tanto più necessario non differire questo riordinamento, in quanto dovesse servire a porre un freno agli effetti pericolosi dell'abbandono delle regalie (1), e non ostante che la proposta Peruzzi, della quale or ora parleremo, contasse ottanta soscrittori, pure la maggioranza della Camera stette per la sospensiva. Tuttavia si dibatteva il quesito sul tenore della medesima, se cioè si dovesse senz'altro rimandare ad altro tempo, od invece indicare i criteri con cui appresso si sarebbe fatta la riforma. Il motivo per cui si voleva la sospensiva, si diceva fosse, che il problema non era stato ancora abbastanza esaminato; la Giunta asseriva che essa non aveva avuto tempo sufficiente per istudiarlo, e che non ne aveva avuto il mandato. Ma, rispondeva il Peruzzi, il mandato lo avete oramai ricevuto, poichè la Camera ha consegnato al vostro esame la mia proposta (2). Lo studio, aggiungiamo noi, non sarebbe dovuto poi essere tanto grande, giacchè esistevano dei progetti precedenti in proposito, la quistione era stata analizzata sin dal 1865 (3),

---

(Bonghi), 53 (riassunto), 41-44 (Miraglia parla in ispecie del progetto Cadorna).

46. S.[chulte, Friedrich von], *Die legislativen Versuche zur Regelung der kirchlichen Verhältnisse, insbesondere hinsichtlich des katholischen Kirchenvermögens in Italien*. Nella « Kölnische Zeitung », 13 November 1888. — Fa dei paragoni con le istituzioni analoghe alle proposte congregazioni parrocchiali e diocesane, esistenti in Germania.

(1) *Deputati*, 9 marzo 1871, pag. 727, col. 3, Mancini: « Si tratterà oggi adunque di accettare la parte del sistema, la quale disarma lo Stato, e costituisce la società civile in una condizione di non dispregevoli, forse anche di ben seri e gravi pericoli, mentre si aspetterà chi sa fino a quando il complemento del sistema medesimo [cioè il riordinamento della proprietà ecclesiastica], ciò che potrebbe renderlo innocuo o meno infesto all'interesse generale del paese ».

(2) Ibid., 16 marzo, pag. 799, col. 1, Peruzzi.

(3) Vedi *Relazione della Commissione* presentata il 7 febbraio 1865 (stampata sotto il giorno 19, *Deputati*), sul progetto di legge per soppressione delle corporazioni religiose ed altri enti morali ed ordinamento dell'asse ecclesiastico; « Titolo I. Della proprietà dei beni e dell'amministrazione civile del culto cattolico », pag. 4707. — Vedi anche i progetti e le relazioni posteriori, cit. appresso, nella n. 4.

ed ora c'era il disegno Peruzzi: e poi la discussione durò circa due mesi, ed il riordinamento della proprietà non fu discusso che alla fine conformemente ai progetti del Ministero e della Giunta, sicchè questa nel frattempo avrebbe avuto l'agio di studiarlo. Aggiungeva il Peruzzi: Voi, signori della Commissione, dite anche di differire il riordinamento, perchè nella riforma che vorreste fare e che sarebbe conforme alla mia proposta, non trovereste compagni; ma io, continuava il Peruzzi, ora posso presentarvi ottanta soscrittori (1). — Però, oltre a questi, si sarebbero trovati tanti altri voti da far passare un riordinamento immediato della proprietà ecclesiastica? E ammessa tale ipotesi, la Giunta lo avrebbe voluto davvero? Il differimento condizionato, da essa proposto, mostra come desiderasse un riordinamento democratico nel medesimo senso del Peruzzi; ma io dubito se i membri della Giunta, se il Bonghi relatore, considerando la quistione dal punto di vista politico e non da quello scientifico soltanto, qualora avessero trovato un numero di voti sufficienti, avessero poi in realtà voluto affrontare immediatamente le difficoltà ed i pericoli di un riordinamento dei beni ecclesiastici, quando scopo precipuo della politica italiana era di rassicurare l'Europa largheggiando in guarentigie verso il Papa e in rinunzie a diritti di polizia ecclesiastica interna, e conservando lo *statu quo* in tutto il resto. Ad ogni modo, qualunque fosse l'opinione intima della Giunta, meno responsabile e più ardita del Ministero, questo, e con lui la maggioranza della Camera, si mostrò contrario al riordinamento immediato.

Accennate le varie proposte e lo spirito generale della Camera in proposito, esaminiamo ora quella Peruzzi un po' da vicino. Egli voleva che venissero stabilite congregazioni diocesane e congregazioni parrocchiali (art. 28) (2); le prime sarebbero state composte del vescovo e di due canonici eletti dal capitolo: le seconde del parroco e di due laici eletti dai capi-famiglia: se la gerarchia ecclesiastica avesse ricusato di parteciparvi, sarebbero state composte interamente di laici (ibid.). Queste congregazioni diocesane e parrocchiali avrebbero amministrato tutti i

(1) *Deputati*, 16 marzo 1871, pag. 799, col. 1, Peruzzi.

(2) Il testo vedilo sopra, §§ 5-6 bis, n. 33-127 bis, lettera K, pag. 559.

beni delle rispettive diocesi e parrocchie; il Fondo del culto sarebbe stato abolito, e i suoi residui si sarebbero ripartiti fra le congregazioni; così pure le attribuzioni degli Economati e della sezione culti del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, sarebbero passate alle congregazioni (art. 24-27). Ma queste non sono del tutto indipendenti; devono sottoporre il loro bilancio annuale preventivo e consuntivo all'approvazione del Governo (art. 29).

Ecco il sistema Peruzzi. Esso è più moderato di quelli del 1865 e 1866 (1); l'elemento laico vi ha meno parte; nelle congregazioni diocesane non c'entra affatto: agli arbitrii e alla poco giusta destinazione delle rendite ecclesiastiche si ripara per mezzo dell'obbligo dell'approvazione governativa dei bilanci presuntivo e consuntivo. L'unico punto che avrebbe forse potuto far temere a qualcuno turbamenti della tranquillità pubblica era l'elezione popolare dei due membri laici delle congregazioni parrocchiali; ma le attribuzioni di queste, tanto diocesane che parrocchiali, erano puramente amministrative, non anche, diversamente dal progetto della Giunta del 1865 (2), di

(1) *Relazione della Commissione*, presentata il 7 febbraio 1865 (stampata sotto il giorno 19, *Deputati*), sul progetto di legge per soppressione delle corporazioni religiose ed ordinamento dell'asse ecclesiastico, Titolo I, Della proprietà dei beni e dell'amministrazione civile del culto cattolico, pag. 4707. — Progetto guardasigilli Cortese per soppressione, ecc., presentato il 13 dicembre 1865 (stampato sotto il giorno 2 febbraio), pagine 374-78, Titolo II, « Dell'ordinamento dell'asse ecclesiastico », vedi specialmente gli art. 77 e seg. — Relazione della Commissione su questo progetto, presentata il 16 aprile 1866 (stampata sotto il giorno 4 maggio, *Deputati*), specialmente gli articoli 77 e seg.

(2) Cit. nella nota precedente; art. 3: « La proposta ad uffici ecclesiastici di libera collazione, o di prerogativa regia, ed alle parrocchie e cappellanie degli ordini religiosi soppressi con la presente legge spetterà alle opere diocesane e parrocchiali secondo che l'ufficio da provvedersi si riferirà alla diocesi o alla parrocchia, salvo per quelle di prerogativa regia l'assenso reale innanzi l'investitura. — Quelle di collazione privata spetteranno egualmente ad esse quando i patroni vorranno farne loro la cessione, o quando per qualsivoglia ragione cessino nei terzi i diritti di patronato ».

Secondo il Serra-Groppelli E. (*Parrocchia e diocesi. Piano di guerra contro la fazione episcopale*. Torino, tip. letteraria, 1864), le congregazioni diocesane e parrocchiali dovrebbero non

esercitare il diritto di eleggere ai benefizi (1): quindi la novità della cosa, di un'elezione popolare amministrativa, avrebbe potuto arrecare una certa agitazione nel pubblico e forse anche una certa lotta tra clericali e liberali, ma non vedo motivi per cui dovesse produrre anche disordini (2). Tuttavia il Ministero forse voleva evitare ogni cangiamento, ogni lontano pericolo; il progetto Peruzzi

solo essere amministrative, ma esercitare pure il diritto di eleggere (cap. VIII, pagg. 28-31) e licenziare (progetto, art. 11, pagina 23) i ministri del culto, ed avrebbero facoltà di continuare a pagare lo stipendio ai medesimi non ostante le censure ecclesiastiche che ne li privino (sempre, progetto, art. 1, pag. 22, cap. IV, pag. 15). Per più ampii particolari, vedi nella bibliografia.

Rosmini Serbati A., *La costituzione secondo la giustizia sociale. Con un'appendice sull'unità d'Italia ed una lettera sull'elezione dei vescovi a clero e popolo.* Firenze, Ducci, 1848: Che il sovrano rappresenti il popolo nella nomina dei beneficiari, di fatto è una menzogna; tali nominati sono stati vili favoriti o mediocri (pag. 30): al popolo si dia il veto; « ai vescovi comprovinciali e al clero della diocesi la proposta del nuovo prelato », il Papa la conferma (pagg. 31-32). Ma non specifica le modalità della proposta ossia elezione; pag. 30: « su di che converrà intendersi colla Sede apostolica ». La medesima indeterminatezza si trova nella lettera 8 giugno 1848 « Sull'elezione dei vescovi a clero e popolo », pagg. 153-57.

(1) Vedi la nota seguente.

(2) Il Minghetti fu uno dei soscrittori degli emendamenti Peruzzi, e voleva che il riordinamento non fosse differito (*Deputati*, 21 gennaio 1871, pag. 372, col. 3, Minghetti). Ma nel 1875 esponeva un altro giudizio (*Deputati*, 7 maggio 1875, pag. 3019, col. 1-2, Minghetti presidente del Consiglio): « I Parlamenti hanno cominciato col tenere i cordoni della borsa, e poi sono arrivati ad ottenere delle grandi prerogative politiche. — In quel nostro concetto [progetto Peruzzi] c'era dunque l'idea della partecipazione dei fedeli nel Governo della Chiesa [« nell'avvenire » come aveva detto poco prima]; ma oggi debbo rallegrarmi che non fosse adottato, imperocchè veramente la questione è tanto ardua, come ho avuto occasione di studiare di poi, che una soluzione quasi improvvisata, come era quella, poteva lasciare molte lacune ». Bisognerebbe evitare il pericolo, continua il Minghetti, che il sistema venga respinto dai veri credenti, e che questi colle congregazioni si organizzino in setta, che influisca anche sul Comune, sulla Provincia e sullo Stato. — Vedi anche Minghetti, *Stato e Chiesa*, cit., pagine 120, 215-218.

includeva una traslazione di attribuzioni; si aggiunga che la Camera era stanca di discutere per due mesi sulla stessa legge; l'idea di un riordinamento immediato della proprietà ecclesiastica fu dunque respinta.

117. La Giunta aveva proposto una via di mezzo, cioè il differimento condizionato. Il senso era il medesimo di quello esplicato nel progetto Peruzzi (art. 24-31), cioè, creazione, nell'avvenire s'intende, di enti giuridici destinati a rappresentare la proprietà ecclesiastica (non si determinava come fossero da costituirsi, se dovessero essere elettivi), distribuzione dell'asse ecclesiastico fra i medesimi, " abolizione delle amministrazioni governative del Fondo pel culto e degli economati regi, non che del Ministero dei culti e delle spese di culto inscritte in bilancio „. Questa proposta della Giunta, emendata poscia da essa medesima col tacere dell'abolizione del Fondo pel culto, degli economati regi, delle spese di culto inscritte in bilancio, fu votata dalla Camera. Ma il Senato tolse anche la prima condizione, cioè la creazione di enti giuridici che debbano rappresentare la proprietà ecclesiastica, non ostante che il Vigliani avesse proposto anzi un emendamento nel senso della prima redazione della Giunta (1); e si limitò ad approvare un ordine del giorno, che prendeva atto delle dichiarazioni del Ministero, che si sarebbe presentato un disegno di legge di riordinamento al più presto possibile, ma senza determinare il quando (2).

Così si è voluto lasciare le future Camere libere nella scelta dei criteri pel riordinamento della proprietà ecclesiastica; veramente si sarebbe a questo modo potuto

(1) *Senato*, 22 aprile 1871, pag. 497, col. 1, Vigliani articolo sostitutivo 18: « Con legge ulteriore, da *presentarsi nella prossima sessione del Parlamento* [questa condizione non c'era nel progetto della Giunta], sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, *mediante* l'abolizione delle amministrazioni governative degli economati regi e del Fondo pel culto, e la conveniente distribuzione fra gli enti ecclesiastici dei patrimoni degli economati e di ogni residuo disponibile del fondo pel culto ».

(2) *Senato*, 1 maggio 1871, pag. 564, col. 2, ordine del giorno *De Luca e Conforti*: « Il Senato udite le dichiarazioni fatte dal Ministero, ne prende atto e passa alla votazione dell'art. 16 ». Le dichiarazioni del Ministero erano quelle accennate nel testo.

lasciarle libere anche di non farlo, come in realtà dopo 17 anni non s'è ancora avverato. A che pro, avevano detto alcuni, pregiudicare la quistione votando un articolo condizionato? esso non obbliga le future Camere a mantenere i criterii della riforma. Ma a che pro, si sarebbe allora potuto rispondere, votare una semplice promessa di riforma, senza precisare neppure dentro quanto tempo sarà fatta? La promessa condizionata non avrebbe obbligato il Parlamento; ma la promessa affatto incondizionata non obbliga neppure il Ministero. L'articolo 18, nella forma definitiva datagli dal Senato, in certo qual modo non ha ragion d'essere neppure logicamente, poichè esso si trova incluso in modo implicito nel 16°, colla semplice differenza che qui si contempla un futuro riordinamento della proprietà senza prometterlo esplicitamente.

Lo Stato, dunque, da una parte si disarmava abolendo le regalie, e dall'altra differiva il riordinamento, sulla forza del quale nel riparare i mali di quelle rinunzie noi non abbiamo tanta fede quanto il Mancini (1), ma che, quando fosse stato fatto su basi di capacità e su requisiti religiosi generici per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo, sarebbe potuto essere veramente un riparo.

118. Dopo la Legge delle guarentigie, con Regio Decreto del 22 novembre 1871 si nominò una Commissione per lo studio del riordinamento della proprietà ecclesiastica. Una Sottocommissione pubblicò una Relazione (2) suggerendo d'istituire deputazioni diocesane e parrocchiali con iscopo semplicemente amministrativo e non anche di proporre ai benefizi. Ma questi studi rimasero senza effetti. Nel 1875 il guardasigilli Vigliani, interpellato, rispondeva che si continuavano e che avrebbe presentato il progetto, quantunque non per il momento, e il Minghetti, presidente del Consiglio, prometteva, che se la Ca-

---

(1) *Deputati*, 9 marzo 1871, Mancini, sopra, n. 116, pag. 666, n. 1. — Cfr. Padelletti, *Libera Chiesa*, cit., gennaio, pag. 699.

(2) *Relazione della Sottocommissione pel disegno di legge circa il riordinamento, la conservazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche*, pagg. 54, in-4. Relatore il senatore Achille Mauri. Datata 10 ag. 1872. Non si trova pubblicata tra gli Atti delle Camere; rendiamo grazie all'onor. Peruzzi che ce l'ha fatta gentilmente pervenire dalla collezione della Camera dei Deputati.

mera lo desiderasse, si sarebbe presentato (1); si proposero diversi ordini del giorno per la presentazione (2), ma non vennero approvati.

Con decreto 12 marzo 1885 il guardasigilli Pessina nominava una nuova Commissione con l'obbligo di presentare entro un anno un nuovo progetto; questo venne finalmente pubblicato, ma non discusso, sotto il suo successore, il Taiani (3). È più ampio del disegno del 1872, e preceduto da una relazione che ha un alto valore scientifico; diversamente dal progetto Peruzzi, dalle congregazioni parrocchiali e diocesane i titolari degli ufficii ecclesiastici delle rispettive circoscrizioni sono esclusi (4).

Questo progetto è lavoro personale del presidente della Sottocommissione, il senatore Carlo Cadorna, e merita ogni studio ed attenzione non solo come documento storico e come disegno di legge che oggi o domani potrà essere presentato alle Camere, ma quale opera scientifica.

I concetti basilari sono i seguenti: la separazione dello Stato dalla Chiesa non deve intendersi in senso assoluto, cioè non deve dedursene l'incompetenza del primo nelle materie che in qualsiasi modo riguardino la seconda, anzi questa deve stare subordinata ad esso in quanto tocca interessi sociali e non puramente religiosi (5): tuttavia si ha da usare il massimo riguardo in tali contatti, e perciò procurare di renderli quanto più indiretti è possibile: quindi lo Stato avrà da fare, rispetto all'amministrazione dei beni del culto e all'immessione in possesso degli ufficiali del medesimo (gli ecclesiastici) non più con gli organi jeratici (Papa ecc., specialmente i vescovi e i

(1) *Deputati*, 1 maggio 1875, pag. 2841, Vigliani: Promette che presenterà un progetto di riordinamento della proprietà ecclesiastica; ma non pel momento, giacchè « Molte sono, e secondo alcuni sarebbero anche soverchie, le leggi che si trovano dinanzi al Parlamento. — Il Governo continua a fare i suoi studi (*Movimenti e risa a sinistra*) ». — Ibid., 7 maggio, pag. 3022-3023, Minghetti: « Se la camera desidera che noi presentiamo un progetto di legge che risponda all'art. 18... noi c'impegniamo a presentarlo nel più breve tempo che ci sarà possibile e adopreremo tutti gli sforzi e gli studi dei quali siamo capaci per formularlo nell'ordine delle nostre idee ».

(2) Vedi ibid., 8 maggio, pag. 3078-3080.

(3) V. in fine di questo paragrafo il testo del progetto Cadorna.

(4) Progetto Cadorna, art. 10, 14.

(5) Cadorna, pag. 17 e seg.

parrochi), ma con laici, con le rappresentanze dei fedeli elette popolarmente. Così dal concetto giurisdizionalista, spogliato dal confessionismo o dall'assolutismo proprio di altri tempi, segue l'altro del costituzionalismo da introdurre nell'amministrazione della proprietà ecclesiastica: si istituirebbero opere parrocchiali e diocesane, dirette da congregazioni elette dai fedeli; i Regi Economati dei benefizî vacanti non avrebbero allora più motivo di esistere devolvendosene alle medesime le funzioni; i singoli enti ecclesiastici attuali conserverebbero, con certe trasformazioni, la loro personalità giuridica passando sotto la sorveglianza delle rispettive congregazioni parrocchiali e diocesane. Sicchè la costituzione di queste non implicherebbe un travolgimento generale dell'attuale ordinamento; esse si limiterebbero a sorvegliare, e ad amministrare i beni vacanti e quelli che non appartengono ad alcun ente ecclesiastico speciale.

Ma il rispetto degli enti ecclesiastici attuali non è cieco nè assoluto: si riforma la graduatoria della quota di concorso, onde provvedere a quei parrochi ed altri ministri che manchino di una congrua sufficiente; e sopra tutto si ripara (1) all'ingiustizia della vigente legislazione (legge 7 luglio 1866, art. 31), la quale devolvendo per intero al Fondo pel culto le rendite dei vescovati al di là di una certa somma da prelevarsi, esclude i canonicati e le parrocchie, taluni dei quali perciò sono più pingui di non poche mense vescovili: l'attuale eccezione alla conversione dei beni, esistenti a favore delle parrocchie, andrebbe pure abolita (2). Una Commissione centrale in Roma, composta di alti funzionari dello Stato, delegativi in missione e perciò indipendenti, sottentrerebbe in una gran parte delle funzioni del Fondo pel culto che sarebbe abolito, e provvederebbe al riparto dei proventi della suddetta quota a vantaggio degli enti più bisognosi (3).

Queste riforme sono di ordine quasi puramente amministrativo. Un'altra, invece, è anco della più alta importanza giuridica e politica. Il costituzionalismo dalla amministrazione dovrebbe logicamente estendersi a tutto il governo della Chiesa: l'assemblea dei fedeli dovrebbe

(1) Cadorna, art. 41.
(2) Cadorna, art. 41, pagg. 141-42.
(3) Cadorna, art. 16-17, pagg. 125-26.

aver facoltà di eleggersi i rappresentanti non solo per l'amministrazione dei beni, ma anche per quella dei sacramenti ossia i ministri del culto, come si usava nei primi tempi del cristianesimo (1). Ma probabilmente la Sottocommissione e il suo relatore avranno considerato, che con siffatti articoli il disegno di legge non sarebbe stato approvato dalle Camere, e sarebbero serviti più tosto ad ostacolarne l'accettazione (2): perciò, arrestando la logica per dar luogo all'opportunità, si limitano ad attribuire alle congregazioni parrocchiali e diocesane il diritto di *vèto* (3). Questo ne tirerebbe seco un altro; cioè, il popolo dei fedeli come ha facoltà di non accettare il nominato dal Papa o dal vescovo o dal patrono (4) e non immetterlo quindi nel possesso dei beni annessi al rispettivo ufficio, così dovrebbe esser libero di conservare nel possesso dei medesimi quel ministro del culto che esso credesse ingiustamente colpito dai superiori jeratici; cioè, rispettando interamente la libertà di coscienza, si dovrebbe concedere al popolo dei fedeli parrocchiale o diocesano di opinare diversamente dal vescovo o dal Papa (5), anche quando si cada nella scomunica, e di conservare in tal caso la proprietà dei beni, continuando a dedicarla a scopo di culto, sebbene questo non sia più il cattolico, come si è fatto in Germania pei così detti vecchi-cattolici ossia cattolici-tedeschi. Il disegno di legge invece, probabilmente per motivi di opportunità, sancisce indirettamente che un ecclesiastico, privato del beneficio dal vescovo, lo debba essere anche dalle congregazioni parrocchiali o diocesane; si stabilisce infatti che non ottenga l'ufficio chi non ne abbia i requisiti necessari (6): perciò, sebbene non sia espresso, tuttavia

(1) Lo Schulte, nell'articolo citato, confuta la tesi che logicamente i ministri del culto dovrebbero essere eletti e destituiti dai fedeli, adducendo che essa non sia una conseguenza necessaria della separazione fra Stato e Chiesa; ma io non ho sostenuto la detta tesi come conseguenza di questo principio, sibbene in virtù dell'altro che le società ecclesiastiche, come qualsiasi altra, dovrebbero essere organizzate in modo costituzionale.

(2) Cadorna, pag. 30.

(3) Cadorna, art. 22-27, e specialmente art. 22.

(4) Cadorna, art. 38.

(5) Confr. sopra, n. 100, a proposito dell'abolizione dell'appello *ab abusu*.

(6) Cadorna, art. 22, comma 3.

questo ha da sottointendersi quando si osserveranno i motivi di decadenza dal godimento dei beni (1).

Questa relazione o disegno di legge è stato stampato esclusivamente per uso dei commissari e del Ministero; (ora, da poco tempo, è stato ristampato e messo in commercio); perciò non si trova in commercio, nè, poichè non è stato presentato al Parlamento, negli atti di esso. Quindi ha circolato poco; in periodici scientifici l'ho visto preso in esame soltanto da uno scrittore, che si distingue per colpo d'occhio pratico e che ha mostrato la sua competenza in materie politico-giuridico-ecclesiastiche con la *Storia dell'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia*, di quella enfiteusi che nel 1862 era stata votata dietro sua proposta di legge, intendo accennare al prof. Corleo (2); e, più tardi, in un giornale, dallo Schulte, il celebre professore di Diritto Ecclesiastico nell'Università di Bonn. Il Corleo in massima fa plauso al progetto, semplicemente desidererebbe vi si apportassero le seguenti modificazioni.

Gli elettori ed eleggibili per le congregazioni parrocchiali e diocesane, quanto a requisiti religiosi, non dovrebbero possedere solo quello di trovarsi inscritti nei registri battesimali (3), ma anche l'altro di essersi sposati cattolicamente (4); di più, il minimo della congrua parrocchiale non dovrebbe essere unico (5), ma diverso secondo l'ampiezza delle parrocchie, o almeno si dovrebbero retribuire a parte i coadiutori (6). Questi due emendamenti ci sembrano giusti, e suppongo non avrebbe alcuna difficoltà ad accettarli neppure il Cadorna (7). Un altro si riferisce alla Commissione centrale pei beni del culto (8); il Corleo vorrebbe fosse semplicemente temporanea, onde evitare quanto più è possibile l'ingerenza dello Stato e le pressioni politiche sopra di essa; quindi dovrebbe assegnare una volta per sempre i supplementi a vantaggio

(1) Cadorna, art. 25, pag. 131; vedi anche pag. 102.

(2) Corleo S., *La politica ecclesiastica conveniente all'Italia*, nella « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. V, vol I, fasc. CVI.

(3) Cadorna, art. 10.

(4) Corleo, § I.

(5) Cadorna, art. 44.

(6) Corleo, § IV.

(7) Vedi Cadorna, pag. 77.

(8) Cadorna, art. 16-17.

degli enti ecclesiastici più bisognosi, i quali li riceverebbero per via diretta da quelli più ricchi; cioè, la quota di concorso, invece di esser versata in una cassa centrale e da essa poi ripartita e riversata in quella dei singoli enti bisognosi, sarebbe loro assegnata in perpetuo e pagata addirittura dagli enti gravati (1). Ma questa modificazione non ci sembra accettevole: il supplemento non si può assegnare una volta per sempre, perchè gli enti poveri possono per legati, donazioni e simili aumentare i proprii redditi e quindi non trovarsi più nel caso di goderlo; e viceversa agli enti gravati della quota di concorso può diminuire la rendita (esempio, quando sia costituita in tutto o in parte da affitti o canoni temporanei per concessioni di acqua sia in campagna che in città, e che la detta acqua si deprezii perchè se ne conduce un'altra migliore od a miglior mercato) e quindi l'obbligo del supplemento a quelli bisognosi. Del resto le influenze parlamentari sulla Commissione centrale per concedere supplementi a questa più tosto che a quella parrocchia o seminario o vescovato, sono saggiamente circoscritte nel disegno di legge (2), poichè vi si stabiliscono delle categorie di enti da sussidiarsi, e che non è lecito passare dall'una all'altra senza avere esaurito quella che sta innanzi. Così per esempio, riguardo ai curati si prescrive: " Si provvederà all'assegno in supplemento ai parrochi nell'ordine seguente: cioè accordandolo in prima a tutti quelli che hanno meno di lire 200 di rendita netta, e massimamente a quelli che avranno meno di lire 400, di lire 600, e di lire 800 ,,. Dunque l'influenza del Deputato o del Senatore o di altro personaggio autorevole può esplicarsi solo nel far concedere l'assegno a un parroco più tosto che ad un altro fra i curati la cui rendita sia inferiore alle lire 200, ma non già nel farlo attribuire ad un tale che ne gode una superiore alla detta somma mentre ancora non sia stata esaurita la prima categoria di assegni.

Un'altra modificazione del Corleo (3) è pure informata al concetto di escludere quanto più è possibile l'ingerenza dello Stato. Nell'articolo 5 del disegno di legge si stabilisce che " il regio *exequatur* e il regio *placet* ri-

(1) Corleo, § V.
(2) Cadorna, art. 44.
(3) Corleo, § II.

servati dall'articolo 16 della legge 13 maggio 1871, sono aboliti „. Ma sembra che ciò che si dà con una mano si ritiri con l'altra, poichè nell'articolo 50 si torna sull'argomento, e si prescrive che: “ Le deliberazioni delle congregazioni diocesane e parrocchiali, attributive del godimento di rendite di beni del culto per l'adempimento di ufficii spirituali e religiosi, non saranno esecutorie, se non avranno riportato il *visto* del Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti... Contro il rifiuto del Ministro è ammesso il ricorso degli interessati al Re, ai termini del n. 4 dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1865, all. D, sul Consiglio di Stato „. Il Corleo vorrebbe che questo articolo 50 fosse addirittura soppresso, e si lasciasse così piena libertà ai fedeli di opinare intorno ai loro capi e di agire in conseguenza.

Considerando la cosa dal punto di vista veramente razionale, ciò sarebbe giusto: come il Governo non s'ingerisce nella nomina dei rappresentanti delle opere pie (1) e di qualsiasi società o istituzione civile, così non dovrebbe avanzare delle pretese neppure intorno alla nomina degli ufficiali della società religiosa. Ma dicemmo sopra che a rigor di logica si dovrebbe concedere ai fedeli non solo il diritto di amministrarsi, ma anche quello di eleggersi essi i loro ministri, i loro sacerdoti, e, in linea subordinata, almeno di poter continuare a stipendiarli non ostante siano stati privati dalle rendite con sentenza dell'autorità ecclesiastica superiore: il Corleo, il quale approva il disegno di legge tranne i punti che egli dice esplicitamente di voler modificati, certo non accetta, dal punto di vista pratico, dell'opportunità, queste conseguenze. Dunque il problema ha da guardarsi non solo teoreticamente, ma anche rispetto all'applicabilità delle proposte, e così senza dubbio la penserà pure il Corleo. Ora io, pur credendo illogico l'articolo 50, tuttavia lo ritengo opportuno, anzi addirittura necessario pei primi anni nei quali la legge dovesse eseguirsi: noi ignoriamo quale sarebbe il colore politico delle assemblee parrocchiali e diocesane e delle rispettive congregazioni, e quale influenza potrebbero esercitare nelle elezioni comunali, provinciali e politiche. Non bisogna dimenticare la posizione di fatto della Chiesa cat-

(1) Vedi la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie, art. 14 e seg. ed in ispecie art. 15.

tolica, che non è una società come tutte le altre e neppure come tutte le altre religiose, che il Vaticano oggi ha scopi più tosto politici che religiosi, che quindi in certi casi occorre premunirsi, fare uso di leggi eccezionali, adoperare ancora qualcuna delle armi del vecchio giurisdizionalismo contro chi continua a servirsi di armi proibite. Io dunque accetterei il *visto* ministeriale come una misura temporanea, sia perchè opportuna in se stessa, sia perchè altrimenti il disegno di legge potrebbe trovare ostacoli nelle Camere in coloro che su questo riguardo la pensino come la Sottocommissione, e sopratutto nel Ministero che non vorrebbe addossarsi, senza mezzi per far sentire la propria azione, la responsabilità di una riforma così fondamentale qual'è quella d'istituire congregazioni parrocchiali e diocesane.

Del resto l'*exequatur* e il *placet* non possono del tutto dirsi aboliti solo a parole; nel disegno di legge veramente sarebbero solo trasferiti dal potere civile esecutivo, presso cui adesso risiedono, nelle congregazioni parrocchiali e diocesane, alle quali spetta di attribuire il godimento dei beni agl'investiti dall'autorità ecclesiastica o di negarlo (1): a questo primo *exequatur* o *placet* ne seguirebbe poi un secondo, il *visto* del Ministro (2); se non che nel sistema adesso vigente non si ammette ricorso contro il rifiuto dell'*exequatur* o del *placet*, ricorso che, concesso dal disegno di legge, sarebbe una guarentigia, per quanto incompleta, a favore dei fedeli, guarentigia che per ora non esiste affatto (3).

Il Corleo stesso, persona abbastanza pratica, si accorge che i principii, massime in questa materia, non sempre

(1) Cadorna, art. 22-24.

(2) Cadorna, art. 50.

(3) Da una lettera del Corleo, 28 ag. 1888, della quale sono autorizzato a servirmi: « Il *visto* del Ministro per la presa di possesso dei beni, voi lo riconoscete, è illogico. Lo vorreste conservato per un certo timore, per una certa diffidenza degli eventi nell'applicazione del nuovo sistema. — Io non diffido, perchè la Chiesa romana (lo ripeto) non ha potenza politica, l'ha perduta da tempo e prima della nostra rivoluzione... Del resto, lo Stato ha sempre il gran potere di mettere in gabbia chi cospira contro la patria; e questo lo voglio intiero ».

Io ritengo invece che la Chiesa Romana una certa potenza politica la possiede ancora, anche quando si presenta con pretese più o meno temporali.

possono applicarsi rigorosamente. Nel diritto comune intorno alle società od istituzioni vale la massima che, se un impiegato viene legittimamente destituito dall'autorità competente, egli avrà al più al più diritto alla debita pensione relativa al numero degli anni di servizio, non mai ad una quota fissa dello stipendio. Ora il Corleo propone (1), che all'ecclesiastico, privato dell'ufficio, spetti una quota fissa delle rendite già assegnate al medesimo, acciocchè così abbia una certa indipendenza di fronte all'indirizzo politico dei suoi superiori e questi inoltre siano più cauti nel conferire gli uffici. Come dicemmo, il provvedimento in diritto razionale non regge; ma esaminiamolo dal punto di vista pratico: si conseguirebbe davvero lo scopo del proponente? e non ci sarebbero altri mezzi più opportuni e più appropriati?

Naturalmente il Corleo non crede che, assicurando una quota dello stipendio (ossia delle rendite dell'ufficio), si guarentirebbe del tutto l'indipendenza del sacerdote; perchè una quota non è la totalità, e perchè inoltre la sentenza ecclesiastica che priva del beneficio (mi servo, per farmi intendere più facilmente, del vecchio termine invece di quelli che dovrebbero adottarsi qualora passasse il progetto Cadorna) importa di solito impossibilità di promozioni, ossia rinunzia alla carriera. Circoscritta così l'efficacia del provvedimento Corleo, essa potrebbe essere maggiore o minore secondo l'ammontare delle rendite del beneficio. Per esempio, supposta una parrocchia con la rendita annua di lire 800, la metà non sarebbe sufficiente per mantenersi con decoro: se, invece, si trattasse di un vescovato con lire 20,000, ci sarebbe da vivere certo senza stenti con la metà di questa somma.

Ma non potrebbe il rimedio proposto del Corleo, efficace più o meno secondo i casi, sostituirsi con un altro più adatto, più giusto e meno innovatore? Secondo i canoni non si ha da ordinare chi non abbia da vivere decorosamente, sia con rendite dell'ufficio (*titulus beneficii*) sia con rendite proprie (*titulus patrimonii*) o simili. A rigor di logica il provvedimento Corleo sarebbe necessario solo nel caso di ordinazione col *titulus beneficii:* però di fatto il *titulus patrimonii*, il cui ammontare è diverso secondo le diverse diocesi, è quasi da per tutto così basso

(1) Corleo, § III.

da non bastare affatto al decoroso mantenimento di un individuo, che ha seguito un corso di studi e che perciò è avvezzo a certi agi della vita; il massimo delle grandi città non raggiunge le lire due al giorno. Ora, al provvedimento del Corleo, eccezionale secondo il Diritto amministrativo laico e derogatorio alla completa (giuridicamente impossibile) autonomia della Chiesa, potrebbe sostituirsene un altro che deroghi solo alla completa autonomia, ma non ai principii del Diritto amministrativo: si dovrebbe cioè porre, non tra i requisiti per l'ordinazione, ma tra quelli per conseguire un così detto beneficio, un patrimonio inalienabile nel candidato, tale da potersi davvero mantenere decorosamente col medesimo qualora incorra nella disgrazia dei superiori o per un motivo qualunque voglia abbandonare la carriera ecclesiastica; come per esempio tuttora non si è ammessi al concorso di *attachès* diplomatici senza la rendita di ottomila lire, e come nell'ex-Regno di Sicilia era preclusa la carriera della magistratura a chi mancasse di una certa rendita. Così restringerebbesi notevolmente il numero dei seminaristi e dei preti, e questi potrebbero diventare davvero indipendenti; mentre oggi sono reclutati tra i bassi fondi sociali e non osano mettere a repentaglio i mezzi della loro sussistenza (1). O, se non si vuole accogliere questa misura preventiva, si potrebbe adottare l'altra repressiva già proposta nella nostra Camera dei Deputati, di rendere pecuniariamente responsabile il vescovo di qualsiasi conseguenza civile (non solo di quelle ammesse timidamente dalla nostra magistratura) delle sentenze vescovili pronunziate *ex informata conscientia* ossia senza regolare processo.

(1) V. S.[chulte], *Die legislativen Versuche zur Regelung der kirchlichen Verhältnisse, insbesondere hinsichtlich des katholischen Kirchenvermögens in Italien*. Nella « Kölnische Zeitung », 13 novembre 1888: ritiene che difficilmente si potrebbe raggiungere l'indipendenza del basso clero per mezzo dell'aumento, da noi proposto, del *titulus patrimonii*, perchè in Italia difficilmente si troverebbe un numero sufficiente di candidati al sacerdozio forniti di un patrimonio così cospicuo: « Schwerlich, zumal da zu bezweifeln ist, dass auch in Italien sich die erforderliche Zahl von bemittelten Candidaten für die geistlichen Aemter finden werde ». — Ma sarebbe da domandarsi se già non ce ne sono troppi sacerdoti in Italia, e ad ogni modo è meglio averne pochi e volenterosi anzi che molti più o meno indirettamente costretti a dedicarsi al sacerdozio e al celibato.

Ricapitoliamo. Aderisco in massima ai principi e alle proposte del Cadorna, e ad alcuni fra gli emendamenti del Corleo. La relazione scritta senza sfoggio, accusa tuttavia uno studio profondo del problema e della letteratura relativa. Nondimeno ci sarebbe piaciuto che si fosse guardato anche all'estero. A pagina 105 sta scritto: " Ci varrà di scusa la grande difficoltà del soggetto, e la sua novità per la quale non ci era possibile trovare esempi in alcun altro paese ". Tralasciamo le elezioni popolari dei rabbini in Italia, quelle pure popolari di parecchi parrochi in Toscana sino al secolo scorso, in Lombardia, nel Veneto e in altri parte dell'Italia settentrionale, specialmente nell'epoca francese tra la fine del secolo scorso e il principio del nostro, gli addentellati colla riforma della Chiesa anglicana d'Irlanda del 1869-71 con la quale si conferì al laicato una parte notevolissima anche nell'elezione dei ministri del culto e nei concilii; ma il progetto che abbiamo esaminato, trova moltissimi punti di contatto e talvolta quasi di identità con l'ordinanza prussiana sulle comunità e sui concili della chiesa protestante, del 10 settembre 1873 (1), e la legge prussiana 20 giugno 1875 sull'amministrazione dei beni delle comunità ecclesiastiche cattoliche (2), non che altre leggi analoghe di altri Stati tedeschi, cioè di paesi non molto distanti da noi e di una civiltà non molto diversa. La coincidenza casuale di parecchie proposte del Cadorna con articoli delle leggi tedesche, mostra come queste idee siano oramai penetrate nella coscienza delle persone colte, e che il nostro relatore ha saputo trarle e dar loro una formula scientifica che corrisponde spesso a quella con la quale sono state sancite in Germania dopo tante discussioni dottrinali e parlamentari. Ma ciò, se dal punto di vista dell'originalità e della perfezione dell'elaborazione, costituisce un merito per l'autore, importa tuttavia il bisogno di uno studio intelligente ed accurato sulla riuscita sociologica di queste leggi in Germania, paragonare l' ambiente

(1) Presso Friedberg E., *Die geltenden Verfassungsgesetze der evangelischen deutschen Landeskirchen herausgegeben und geschichtlich eingeleitet*, Freiburg, Mohr, 1883, pagg. 51-73.

(2) Presso Knies, *Die preussische Kirchengesetzgebung*, Danzig, Kafemann, 1887, pagg. 171-83; e nei commentarii dell'Hinschius alle leggi di maggio, o altrove.

Vedi dei confronti nell'articolo citato dello Schulte.

della medesima, ricercare se e quanto esse siano applicabili fra noi, quale esito hanno avuto colà le speranze e i timori dopo quattordici anni circa di prova, e quali presunzioni se ne possono dedurre per l'Italia: studio che evidentemente non si ha da fare sui libri, ma sui luoghi, trattandosi di esaminare non più il problema giuridico, ma quello sociale. Aderendo in massima al sistema del Cadorna, e ammirando la serenità davvero olimpica con la quale un cattolico sincero ma spregiudicato lo espose, sgombro da qualsiasi risentimento politico (serenità ch'è frutto di un'opera a sè che il venerando vegliardo prepara da diversi anni sui rapporti fra Stato e Chiesa), ameremmo di vederlo controllato sociologicamente con una specie di prova preventiva, ossia con uno studio sui risultati almeno delle leggi analoghe tedesche: e allora si avrebbero anche altri materiali per discutere il perchè della differenza tra alcune proposte del Cadorna e certi articoli delle leggi prussiane. Il relatore conclude saggiamente e modestamente (pag. 106): " È nostra opinione che qualsivoglia legge sarà sancita su questo tema, in esecuzione dell'articolo 18 della legge delle garanzie, dovrà essere soggetta ad una revisione dopochè per parecchi anni se ne sarà fatta l'applicazione ": ciò mostra sempre più il bisogno di far tesoro dell'esperienza altrui e sopra tutto della tedesca.

Oggi si continua a parlare di riforma dagli scrittori e dai giornali, ma non si prendono risoluzioni.

119. Quali i vantaggi e gl'inconvenienti delle congregazioni parrocchiali e diocesane? e quali dovrebbero essere le loro attribuzioni?

Nell'ipotesi (nel 1871 assurda ed ora poco possibile) che il Vaticano non si opponesse, o che ciò non ostante, i cattolico-liberali coadiuvati dal Governo riuscissero a farle funzionare, si rinvigorirebbero, un po', i sentimenti religiosi, o almeno si definirebbero pel bisogno di dichiarare, direttamente o indirettamente, di far parte o no delle dette congregazioni. Inoltre, ad ogni modo, scomparirebbe il sistema medievale e feudale del beneficio, per sostituirvisi quello moderno dello stipendio. Ma i vantaggi davvero effettivi ed essenziali nascerebbero quando le assemblee avessero non solo il potere di amministrare, ma anche quello di eleggere i ministri del culto, e (da aggiungersi al progetto del 1865) di giudicare sulla proce-

dura e sulla giustizia delle sentenze vescovili continuando a pagare lo stipendio agli ecclesiastici che stimassero ingiustamente colpiti. Così cessererebbe il giogo del basso clero (1); e i laici colti, vedendo che la loro partecipazione alle adunanze dei fedeli potrebbe riuscire davvero utile, probabilmente non si apparterebbero dalle medesime, neppure quando fossero indifferenti o increduli in fondo dell'anima. Questa misura radicale sarebbe stata imprudente nel 1871, ma oggi le condizioni politiche dell'Italia sono ben altre. Tuttavia sembra che manchi il coraggio: proposta nel 1865, quando il nostro Stato era circondato da tanti pericoli, fu invece scartata dalle Camere nel 1871, e poscia dalle Sottocommissioni del 1871-72 e del 1885-87. Agl'inconvenienti, e massime al pericolo che le congregazioni si organizzino in setta, la quale influisca sul Comune, sulla Provincia e sullo Stato (2), i rimedii si troverebbero.

N. 115-19. Appendice. Progetto Cadorna pel riordinamento dell'asse ecclesiastico, 1887.

La " Relazione e disegno di legge sull'ordinamento degli enti morali civili del culto cattolico e sull'amministrazione dei loro beni, Roma, Regia Tipografia D. Ripamonti, 1887 ", pagg. 157, in-8, furono stampati esclusivamente per uso interno del Ministero; e non si trovavano in commercio. Ora sono stati ristampati dagli eredi Botta, Roma, 1888, col medesimo titolo e con una " Avvertenza ". Noi ripubblichiamo il disegno di legge, dietro autorizzazione del relatore on. Cadorna e del guardasigilli on. Zanardelli, autorizzazioni per le quali rendiamo i più vivi ringraziamenti.

Titolo I. — I beni e gli enti del culto.

" *Enti e beni del culto.*

" Art. 1. Sono enti morali civili, e sono beni del culto cattolico, gli enti destinati al detto culto eretti legittimamente a persona civile e giuridica, e i beni legittimamente destinati a servizio di detto culto.

" Codesti enti non possono operare se non in soggetto ed a fine del culto medesimo, e i detti beni non possono

(1) Vedi sopra, n. 116, pag. 667, n. 5 e 7.
(2) Vedi sopra, n. 116, pag. 667, n. 7.

essere divertiti dalla loro destinazione, nè attribuiti ad altri enti, nè destinati od impiegati ad altri usi o fini.

" *Beni del culto.*

" Art. 2. Sono destinati al culto cattolico:

" 1° I beni che costituiscono la dote destinata a fornire gli assegni ai titolari, degli Arcivescovadi, dei Vescovadi, delle Abbazie, dei Canonicati, delle Parrocchie, e tutti i beni che formino la dote di enti civili destinati all'adempimento di uffizi religiosi;

" 2° I beni delle opere diocesane e parrocchiali costituite coll'articolo 6 della presente legge;

" 3° I beni dei Seminari e di altri istituti simili destinati a scopo religioso;

" 4° Le Chiese e gli edifizi di ogni sorta consacrati al culto pubblico;

" 5° I beni che costituiscono la dote delle Fabbriche delle chiese e degli edifizi indicati nel precedente n. 4°;

" 6° I beni delle Confraternite per la parte destinata al culto, che risulterà dalla separazione da farsi secondo il prescritto dell'articolo 66 della presente legge;

" 7° I beni e le rendite per la celebrazione di messe, per suffragi e funzioni religiose, i prodotti di collette o di elemosine raccolte a scopo di culto sì entro che fuori delle chiese;

" 8° I beni patrimoniali od i fondi degli attuali Economati dei benefizi vacanti;

" 9° La quota di concorso ordinata coll'articolo 41 della presente legge, ed il prodotto di quella che fu stabilita coll'articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

" 10° Il residuo attivo che risulterà dalla liquidazione dei beni attribuiti al Fondo pel culto dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867;

" 11° I beni e le rendite delle Chiese ricettizie soppresse, salve le speciali applicazioni od attribuzioni dei medesimi stabilite dalla legge;

" 12° La contribuzione per le spese di conservazione e di riparazione delle chiese, e pel mantenimento e la provvista degli arredi sacri, di cui è parola nel successivo articolo 31;

" 13° Il patrimonio della Cassa di supplemento agli assegni dei Parrochi, dei Vescovi e dei Seminari creato coll'articolo 9 della presente legge;

" 14° I fondi che risulteranno dai residui delle con-

versioni, e dalla liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma e delle sedi suburbicarie; ed il patrimonio del Fondo speciale di beneficenza e di culto per la città di Roma, costituito dall'articolo 3 della legge 19 giugno 1873, e contemplato nell'articolo 70 della presente legge;

" 15° I crediti spettanti ad enti civili di culto verso lo Stato o verso i comuni, di capitali o di rendite destinate al culto, che risultino da titolo o da possesso immemoriale;

" 16° I beni proprii di qualsivoglia ente morale civile del culto, e in generale tutti i beni e proventi destinati al culto in conformità della presente legge.

" *Enti morali civili del culto. Disposizioni di massima.*

" Art. 3. La proprietà dei beni del culto spetta ai singoli enti civili di culto, a cui i beni medesimi siano stati legittimamente assegnati.

" Lo Stato non riconosce la personalità civile e giuridica se non a quegli enti del culto ai quali essa sia stata attribuita o riconosciuta in conformità della presente legge.

" Gli enti morali civili di culto sono creati con Regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

" La fondazione da erigersi in ente civile e giuridico di culto deve consistere soltanto in beni o diritti temporali soggetti per la loro natura alle leggi ed alla Podestà dello Stato, colla destinazione dei medesimi a fine religioso.

" Ogni unione coi medesimi di oggetti o di ufficii di natura spirituale, o religiosa o di culto, è vietata, ed è di niun effetto.

" L'oggetto e l'ufficio spirituale e di culto a cui i detti beni e diritti temporali siano destinati, costituiscono soltanto un vincolo ed un peso che gravita sui beni e diritti medesimi.

" *Abolizione e ricostituzione degli enti attuali del culto.*

" *Abolizione del R.* Exequatur *e del R.* Placet.

" *Indipendenza dello spirituale.*

" Art. 4. La personalità civile e giuridica di tutti gli enti destinati al culto ora esistenti sotto il titolo di benefizii parrocchiali, canonicati od altri, di mense arcivescovili e vescovili, di abbazie, di seminari, di fabbricerie, di confraternite, e sotto qualsivoglia altra denominazione, è abolita.

" I beni e diritti temporali e civili che finora costituirono il patrimonio di ciascuno degli enti ora aboliti, col

vincolo della loro destinazione a fine o servizio religioso, sono nuovamente eretti, colla presente legge, in ente morale civile e giuridico.

" Nulla è innovato nè a riguardo della massa dei beni e diritti che compongono il patrimonio di ciascuno dei predetti enti civili, nè rispetto ai pesi ed obblighi inerenti ai detti beni ed enti, nè quanto alla loro destinazione, religiosa e di culto, la quale costituirà un peso ed un obbligo inerente ai medesimi beni.

" Art. 5. Il regio *exequatur* e il regio *placet* riservato dall'articolo 16 della legge 13 maggio 1871, sono aboliti.

" È vietato ogni ingerimento dell'Autorità dello Stato negli atti della Autorità ecclesiastica, dei cittadini e delle associazioni religiose in materia di culto e puramente religiosa e spirituale.

" Questa disposizione è applicabile ad ogni specie di culto pubblico, salva in ogni caso l'osservanza delle leggi generali del Regno riguardanti la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

" *Costituzione di nuovi enti del culto e loro patrimonio.*

" *Opere diocesane e parrocchiali.*

" Art. 6. È eretto e costituito in ciascun capoluogo delle diocesi, e in ciascuna parrocchia, un ente morale civile col titolo rispettivamante di *Opera diocesana* e di *Opera parrocchiale*. Questi enti sono distinti ed indipendenti da quelli che hanno per soggetto la dote destinata a fornire l'assegnamento al vescovo ed ai parrochi, e da quelli che sono costituiti dalle Fabbriche della chiesa, e da ogni altro ente morale civile del culto.

" Nelle diocesi unite vi saranno tante Opere diocesane quante sono le diocesi; e nelle città che hanno più parrocchie in ciascuna delle medesime vi sarà un'Opera parrocchiale.

" Art. 7. Costituiscono il patrimonio delle Opere diocesane:

" 1° Il prodotto del contributo per le spese di conservazione o di riparazione agli edifizi pel culto e per gli arredi sacri, preveduto dall'articolo 31 della presente legge per le diocesi;

" 2° La metà delle rendite degli enti civili di culto vacanti, loro devolute a termini dell'articolo 34;

" 3° La quota che sarà loro assegnata a termini del-

l'articolo 58, nel riparto del fondo attivo della liquidazione degli Economati generali;

" 4° I beni e diritti che possono loro pervenire per atto fra i vivi, o d'ultima volontà;

" 5° Tutti i beni che possono essere destinati al culto a benefizio delle diocesi, e che non siano stati attribuiti ad un ente civile di culto già esistente o da erigersi a benefizio del culto nella diocesi;

" Art. 8. Costituiscono il patrimonio delle Opere parrocchiali:

" 1° Il prodotto del contributo per le spese di conservazione e di riparazione agli edifizi pel culto, e per gli arredi sacri indicato nell'articolo 31;

" 2° La metà della rendita degli enti civili di culto vacanti, esistenti nella parrocchia, che è loro attribuita dall'articolo 34;

" 3° I beni e diritti che possano loro pervenire per atto fra i vivi, o di ultima volontà;

" 4° Tutti i beni che possano essere destinati a servizio del culto nella parrocchia, i quali non siano stati attribuiti ad un ente civile di culto già esistente, o da erigersi nella parrocchia.

" *Cassa di supplemento pei parrochi, vescovi e seminarii.*

" Art. 9. È costituito un ente morale civile col titolo di *Cassa di supplemento agli assegni pei parrochi, pei vescovi e pei seminarii.*

" Il patrimonio di questo ente si compone:

" 1° Del prodotto della quota di concorso stabilita coll'articolo 41 della presente legge;

" 2° Del prodotto della quota di concorso da riscuotersi, ovvero riscossa ma non erogata, stabilita dall'articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

" 3° Di quella parte di fondo attivo della liquidazione del fondo pel culto, che, in forza dell'articolo 43 della presente legge, debbe essere versata nella cassa di supplemento agli assegni pei parrochi, vescovi e seminarii.

" Titolo II. — Ordinamento delle amministrazioni degli enti civili pel culto, e dei loro beni.

" *Opere parrocchiali e diocesane.*

" Art. 10. Le opere parrocchiali saranno rappresentate e amministrate da una Congregazione elettiva, composta

di tre persone per le parrochie non eccedenti la popolazione di 5000 abitanti, e di cinque persone per quelle che eccedono questo numero.

" Le liste elettorali saranno formate a cura del sindaco col concorso e colla approvazione della Giunta comunale.

" Esse comprenderanno i capi di casa residenti da un anno nella parrocchia, che abbiano compiuto l'età di anni 30, che siano inscritti nei registri parrocchiali di nascita, o che altrimenti risultino appartenere alla associazione religiosa cattolica.

" Tutti gli elettori sono eleggibili, salvo il disposto dell'articolo 14.

" Non sono nè elettori nè eleggibili coloro che siano interdetti, od abbiano sofferto condanna a pena criminale od anche solo correzionale per furto, truffa, frode, falso, bancarotta, o reati contro il buon costume.

" Chiunque dichiari di aver diritto, a termini della presente legge, di essere inscritto nelle liste elettorali, ha facoltà di richiedere di esservi compreso nella parrocchia in cui risieda, ove egli sia inscritto nei registri parrocchiali in un comune dello Stato.

" Ha diritto di chiedere la propria cancellazione dalle liste medesime chiunque dichiari di esservi stato, secondo la presente legge, indebitamente compreso.

" Ha parimenti diritto di farsi cancellare dalle dette liste chiunque abbia cessato di risiedere nella parrocchia prima dell'epoca dell'annuale revisione delle liste medesime.

" Appartiene a qualunque elettore il diritto di richiedere la cancellazione dalle liste elettorali di chiunque vi sia stato indebitamente compreso.

" Art. 11. La lista elettorale compilata dal Sindaco e dalla Giunta, sarà pubblicata nel comune durante una settimana.

" Essa sarà dichiarata esecutoria con decreto del Procuratore del Re, ed ove nascano contestazioni sulla medesima queste saranno giudicate definitivamente con decreto del Tribunale civile, proferito in camera di consiglio, udito il Pubblico ministero. Le parti interessate possono presentare al Tribunale le loro osservazioni in iscritto.

" Semprequando insorga questione sulla capacità elettorale, essa sarà decisa dal Tribunale nelle forme stabilite dalla legge sull'elettorato politico.

" Per le elezioni delle Congregazioni parrocchiali ciascun

elettore iscriverà due soli nomi se saranno tre i componenti della Congregazione da nominarsi, e quattro nomi, se quelli da nominarsi saranno cinque. Si avranno per non iscritti gli ultimi nomi della scheda, se il numero degli inscritti nella medesima eccederà quello ora indicato.

" Non possono far parte di una medesima Congregazione i parenti e gli affini fino al terzo grado inclusivamente.

" Le liste eletorali sono permanenti, salva la revisione delle medesime che dovrà farsi e compiersi nei primi tre mesi di ciascun anno.

" La revisione delle liste sarà pubblicata e resa esecutoria nel modo stabilito dal presente articolo per la formazione delle liste elettorali.

" Art. 12. Le Opere diocesane saranno amministrate da una Congregazione composta di cinque individui per le diocesi la cui popolazione non ecceda i 15,000 abitanti, e di sette individui per quelle che eccedano questo numero.

" A tale effetto ciascuna Congregazione parrocchiale della diocesi, in un giorno da fissarsi dal presidente della Congregazione diocesana, e sull'invito del medesimo, farà una nota di cinque o di sette candidati rispettivamente ai due casi ora indicati, e, pel caso di vacanze eventuali, di un numero di candidati corrispondente ai posti vacanti. La detta nota sarà deliberata dalla Congregazione a voti segreti, ed a maggioranza assoluta.

" Si reputeranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti delle Congregazioni parrocchiali.

" Le elezioni alle Congregazioni diocesane e parrocchiali sono approvate dalle Congregazioni rispettive.

" Le questioni sulla validità delle elezioni diocesane e parrocchiali, ed ogni altra alle elezioni medesime relativa saranno giudicate definitivamente dal Tribunale civile in camera di consiglio, sulle memorie scritte dalle parti, e udito il Pubblico ministero.

" Sono applicabili alle elezioni diocesane il quarto e quinto comma dell'articolo 10.

" Art. 13. Le persone elette per far parte delle Congregazioni diocesane e parrocchiali dureranno in ufficio per tre anni, si rinnoveranno per un terzo in ciascun anno, e potranno essere rielette.

" Nei primi due anni gli uscenti saranno designati dalla

sorte; gli uscenti dureranno in carica finchè non siano stati nominati coloro che li debbono surrogare.

" Alle vacanze eventuali, che succedano nel triennio, si provvederà con nuove nomine; i nominati dureranno in ufficio pel tempo che ancora rimaneva a coloro che diedero luogo alle vacanze, per compiere il triennio. Gli uscenti possono essere confermati.

" Le Congregazioni diocesane e parrocchiali eleggeranno, a voti segreti nel loro seno ed a maggioranza assoluta, un presidente.

" Art. 14. I Vescovi, i Parrochi ed i titolari di simili ufficii, come pure coloro che per delegazione siano incaricati dell'esercizio degli ufficii medesimi, non faranno parte, rispettivamente, delle Congregazioni diocesane o parrocchiali, ma avranno diritto di intervenire alle loro adunanze, o di farvisi rappresentare.

" Essi o i loro rappresentanti potranno far inserire nel processo verbale delle adunanze tutte quelle osservazioni, dichiarazioni o proposte che crederanno opportune.

" Art. 15. Le funzioni di componenti le Congregazioni diocesane e parrocchiali sono gratuite, e si intenderanno accettate se non saranno rifiutate entro un mese dalla loro approvazione.

" Nulla è innovato a riguardo delle amministrazioni di diritto civile, speciali e proprie di enti pel culto, le quali prima d'ora furono legittimamente riconosciute.

" *Commissione centrale pei beni del culto.*

" Art. 16. È instituita una Commissione centrale pei beni del culto. Essa è incaricata:

" 1° Della amministrazione della Cassa stabilita dall'articolo 9, per supplemento agli assegni pei Parrochi, pei Vescovi, pei Seminarii, e della sopraintendenza alla riscossione della quota di concorso e dell'impiego del suo prodotto a termini degli articoli 41 e seguenti della presente legge;

" 2° Della amministrazione e liquidazione del Fondo pel culto in surrogazione della Direzione stabilita coll'articolo 26 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

" 3° Della amministrazione e liquidazione, a termini del successivo articolo 69, del Fondo dell'asse ecclesiastico di Roma e delle sedi suburbicarie della provincia di Roma, in surrogazione della Giunta liquidatrice istituita coll'articolo 9 della legge 19 giugno 1873, affidata

ad un regio commissario colla legge 7 settembre 1879, n. 5061, attribuita poscia col regio decreto 1 settembre 1885, n. 3341 (serie 3ª) alla Direzione predetta del fondo pel culto.

" Art. 17. La Commissione centrale pei beni del culto sarà proposta dal Consiglio dei ministri, e nominata con decreto Reale.

" Essa si comporrà di due consiglieri di Stato, di un consigliere della Corte di cassazione, di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, e sarà presieduta dal consigliere di Stato anziano.

" I predetti cinque consiglieri si considerano come in missione e possono essere mutati. Il Governo provvederà per supplire la loro assenza temporanea dai corpi a cui appartengono, con destinazioni parimente temporanee.

" I detti cinque consiglieri conserveranno il loro grado, il loro posto e la loro anzianità nella rispettiva loro carriera, e continueranno a far parte dei ruoli alla medesima relativi.

" Conserveranno parimenti il loro stipendio, e potranno inoltre essere loro assegnate delle medaglie di presenza.

" La Commissione centrale pei beni del culto avrà la sua sede presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e si varrà di impiegati del Ministero medesimo.

" L'articolo 26 della legge 7 luglio 1866 è abrogato.

" Titolo III. — Norme per l'amministrazione dei beni pel culto.

" *Congregazioni diocesane e parrocchiali. Adunanze e deliberazioni.*

" Art. 18. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali si aduneranno almeno una volta al mese, e delibereranno a maggioranza di voti.

" Per la validità delle loro deliberazioni si richiede la presenza di più della metà di coloro che le compongono.

" Alle deliberazioni riguardanti enti civili di culto soggetti a patronato ha diritto di assistere e di prender parte il patrono.

" L'ordine del giorno per le adunanze delle Congregazioni diocesane e parrochiali, sarà pubblicato rispettivamente alla porta della Chiesa cattedrale o della parrocchia, durante otto giorni prima dell'adunanza.

" Entro otto giorni successivi alla data delle deliberazioni delle Congregazioni predette, la parte dispositiva delle deliberazioni medesime, sarà parimenti pubblicata durante tre giorni nel modo predetto, purchè in questi sia compreso un giorno festivo.

" Entro i dieci giorni successivi gli inscritti nelle liste elettorali parrocchiali sono ammessi a far opposizione alle dette deliberazioni, con ricorso all'Autorità civile cui spetta il dare l'approvazione o l'apporre il *visto* alle medesime.

" La responsabilità dei componenti le Congregazioni diocesane e parrocchiali è regolata dalle leggi generali dello Stato e dall'articolo 63 della presente legge.

" *Inventarii.*

" Art. 19. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali entro i primi tre mesi dalla loro nomina, compileranno un inventario di tutti i beni e diritti costituenti il patrimonio proprio dell'opera da loro amministrata, ed altrettanti inventari per ciascuno degli enti civili del culto dalla loro amministrazione dipendenti.

" Questi inventari saranno riveduti, ed, occorrendo, rettificati, e completati entro i primi due mesi di ciascun anno.

" Tanto gli inventari, quanto le rettificazioni e revisioni dei medesimi, dovranno essere approvati con deliberazione della Congregazione, di cui si farà risultare con processo verbale della Congregazione medesima, sottoscritto dal presidente e da un componente la Congregazione.

" Copia degli inventari e del relativo processo verbale sarà trasmessa in doppio nel termine di dieci giorni dalla data di quest'ultimo, rispettivamente al Procuratore del Re, od al Procuratore generale, della Corte d'appello, per gli effetti dell'articolo 49.

" Gl'inventari degli enti del culto, indicati nell'articolo 15, che hanno una propria speciale amministrazione riconosciuta dallo Stato, saranno fatti dall'amministrazione medesima e trasmessi in doppio, rispettivamente alla Congregazione diocesana o parrocchiale, entro due mesi dalla loro nomina; e le annue rettificazioni degli inventari medesimi saranno trasmesse alle Congregazioni stesse nel primo mese di ogni anno. Sono applicabili a questi inventari ed alle rettificazioni dei medesimi le disposizioni del 2° e 3° comma del presente articolo.

[674-75]

“ *Bilanci preventivi e consuntivi.*

“ Art. 20. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali formeranno ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo, delle entrate e delle spese dell'Opera da loro amministrata. Faranno parimente il bilancio preventivo degli enti del culto che non abbiano una amministrazione propria ai termini dell'articolo 15 e il godimento delle cui rendite non sia stato conferito ad un titolare.

“ Entro il primo trimestre di ciascun anno compileranno, pure nei casi ora contemplati, i conti consuntivi dell'anno precedente.

“ Gli enti del culto che hanno una amministrazione propria come sopra riconosciuta dallo Stato, trasmetteranno i loro bilanci preventivi alla Congregazione diocesana o parrocchiale rispettivamente, entro il mese di ottobre, e i conti consuntivi entro il mese di febbraio. Essi saranno assoggettati alla approvazione delle dette Congregazioni.

“ Tanto i bilanci preventivi, che i conti consuntivi predetti, saranno deliberati rispettivamente dalle Congregazioni, e se ne farà risultare da un processo verbale sottoscritto dal presidente e da uno dei componenti la Congregazione.

“ I bilanci preventivi predetti ed i relativi verbali saranno trasmessi rispettivamente al Procuratore generale presso la Corte d'appello, od al Procuratore del Re, entro il mese di novembre per gli effetti dell'articolo 49; ed i conti consuntivi saranno a tale effetto trasmessi ai medesimi entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i detti conti.

“ Le questioni che nascessero a riguardo dei bilanci preventivi, o dei conti consuntivi saranno amichevolmente composte rispettivamente dal Procuratore del Re, o dal Procuratore generale della Corte d'appello, e non riuscendo la composizione amichevole, saranno decise, pure rispettivamente, dal Tribunale civile, dalla Corte d'appello, in Camera di consiglio, sulle memorie presentate in iscritto dalle parti, e udito il Pubblico ministero.

“ *Distinzione delle amministrazioni e contabilità. Cassa e controllo.*

“ Art. 21. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali debbono tenere distinte le amministrazioni ed i fondi spettanti a ciascun ente civile del culto il quale abbia una

esistenza giuridica propria, e che sia soggetto alla amministrazione delle dette Congregazioni od alla loro tutela.

" Esse non possono destinare i fondi e le rendite di uno di codesti enti se non a benefizio, e per gli scopi ed uffizi proprii dell'ente medesimo, salve le disposizioni della presente legge.

" Per la tenuta ed il servizio della cassa delle Opere diocesane e parrocchiali, pel sindacato e per le guarentie occorrenti, si osserveranno le norme stabilite per le amministrazioni comunali.

" *Attribuzioni del godimento di beni o delle rendite.*

" Art. 22. Spetta soltanto alle Congregazioni diocesane e parrocchiali il disporre dei beni e delle rendite soggette e dipendenti della loro amministrazione, l'accordarne e lo attribuirne il godimento, il determinarne l'impiego, sotto l'osservanza della presente legge e delle altre leggi dello Stato, salvi i diritti che possano spettare a privati in dipendenza del patronato, ovvero di condizioni legittimamente imposte a speciali fondazioni.

" Il godimento conceduto dalle dette Congregazioni non può essere dall'Autorità religiosa nè tolto, nè diminuito, nè gravato di pesi che ne importino la diminuzione; ed ogni atto contrario a questa disposizione è nullo e di niun effetto.

" Il diritto di godere beni o rendite del culto, per l'adempimento di uffici spirituali, e del culto, non può essere accordato se non a chi, per regolari atti, risulti abilitato ed autorizzato ad assumere l'esercizio degli ufficii medesimi.

" Lo stesso godimento non può essere accordato se non a cittadini italiani, che abbiano i diritti civili e politici.

" Il godimento dei beni e delle rendite predette non può essere accordato a chi abbia subito una condanna a pena criminale, o sia stato condannato per furto, per frode, per bancarotta, per attentato pubblico ai costumi, o pei reati contemplati dagli articoli 268 e 269 del Codice penale, ovvero per reati contro la sicurezza dello Stato, e così pure a coloro che siano stati condannati a pene afflittive od a particolari interdizioni, mentre scontano la pena.

" Ogni atto contrario alle disposizioni del presente articolo, è nullo e senza effetto.

" Art. 23. Le questioni che potessero insorgere sulla esecuzione delle disposizioni degli articoli 21 e 22, saranno definite dai Tribunali ordinari, i quali potranno

soltanto esaminare e giudicare se le prescrizioni medesime siano state osservate, o siasi contravvenuto ad una legge dello Stato.

" Sono ammessi a far valere le loro ragioni contro codesti provvedimenti delle Congregazioni, tanto gli ecclesiastici che si credessero dai medesimi lesi, quanto gli inscritti nelle liste elettorali della parrocchia, ove si tratti di provvedimento della Congregazione parrocchiale, e le Congregazioni parrocchiali, ove si tratti di provvedimento della Congregazione diocesana. Nel primo caso dovrà concorrere alla opposizione almeno il quarto degli elettori; nel secondo caso almeno il quarto delle Congregazioni parrocchiali.

" Art. 24. Chiunque sia stato investito del diritto di godere beni o rendite di un ente civile pel culto, è considerato come un usufruttuario, ed ha tutti i diritti ed obblighi del medesimo, eccetto quello della cauzione.

" La consegna, ad un titolare, di beni o rendite di cui siagli stato attribuito il godimento, si farà dal presidente della Congregazione diocesana o parrocchiale, rispettivamente, mediante processo verbale da sottoscriversi dal presidente, o dal titolare medesimo, e sarà unito al verbale predetto l'inventario dei beni, delle rendite e dei titoli consegnati.

" Il verbale sarà fatto in triplo originale, uno dei quali sarà ritenuto dalla Congregazione, l'altro sarà consegnato al titolare, e il terzo sarà trasmesso, rispettivamente, al Procuratore generale della Corte d'appello, o al Procuratone del Re.

" *Decadenza dal godimento di beni, o delle rendite.*

" Art. 25. Chiunque sia stato investito del godimento dei beni o di rendite del culto per l'adempimento di un ufficio spirituale o religioso, decadrà di pien diritto dal godimento medesimo se avrà subito una sentenza di condanna a pena criminale, se sarà stato condannato per furto o per frode, o per bancarotta, o per attentato pubblico ai costumi, o pei reati contemplati negli articoli 268 e 269 del Codice penale, o per reati contro la sicurezza dello Stato, ovvero se ricuserà di uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, od avrà tentato d'impedirne l'esecuzione.

" Le Congregazioni parrocchiali, avverandosi uno di questi casi, dovranno promuovere il decreto di ricogni-

[675-76]

zione della decadenza predetta presso la Congregazione diocesana a cui spetterà il pronunziarlo.

" Contro il provvedimento della Congregazione diocesana è ammesso l'appello delle Congregazioni parrocchiali, e degli interessati alla Corte d'appello, la quale pronunzierà definitivamente in camera di consiglio, udite le parti e il Pubblico ministero.

" È in facoltà delle Autorità religiose il proporre le proprie osservazioni in iscritto avanti la Corte d'appello.

" È pure in facoltà del vescovo della diocesi il proporre preventivamente le sue osservazioni alla Congregazione parrocchiale, e diocesana.

" Se le disposizioni relative alla decadenza dal godimento dei beni o di rendite, contenute nel presente articolo, saranno applicabili ad un Vescovo, od Arcivescovo, la Congregazione diocesana dovrà promuovere la relativa istanza avanti la Corte d'appello, la quale giudicherà definitivamente in camera di consiglio, a sezioni riunite, udite le parti, od i loro rappresentanti, ed il Pubblico ministero.

" Nei casi previsti nel presente e nel precedente articolo 24, se una Congregazione diocesana o parrocchiale trascurerà di promuovere l'azione negli articoli stessi contemplata, come pure se una delle dette Congregazioni trascurasse di eseguire a questo riguardo la cosa giudicata, il Procuratore generale della Corte d'appello e il Procuratore del Re, rispettivamente, procederanno d'ufficio in luogo e vece delle Congregazioni medesime.

" *Privazione del godimento dei beni, o delle rendite.*

" Art. 26. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali hanno facoltà di promuovere la dichiarazione di decadenza dal godimento di beni e di rendite pel culto di quei titolari i quali abbiano subito condanna a pene correzionali afflittive, o interdizioni particolari per altri reati non contemplati nel precedente articolo, ove ne sia fatta la domanda, quanto alle Congregazioni parrocchiali da un terzo degli elettori inscritti, e quanto alle Congregazioni diocesane da un terzo delle Congregazioni parrocchiali.

" La relativa azione sarà promossa, e giudicata rispettivamente nella forma prescritta nei precedenti articoli 23 e 24.

" In ogni caso, la condanna a pene correzionali afflittive, ed a speciali interdizioni, produce la perdita del

godimento dei beni, e della rendita, pel tempo in cui è scontata la pena.

" *Riconsegna per cessazione di godimento.*

" Art. 27. Ogni ecclesiastico, cessando per qualsivoglia causa dal godimento di beni o rendite del culto, deve fare la riconsegna dei beni o dei titoli, ed è responsabile dei deterioramenti recati in qualsivoglia modo al patrimonio dell'ente pel culto, del godimento dei cui beni o delle cui rendite fosse stato investito.

" Nel caso di morte di un titolare di un ente civile del culto, le Congregazioni parrocchiali o diocesane, rispettivamente, faranno procedere, col mezzo del Pretore, alla immediata apposizione dei sigilli allo stabile dell'ente, destinato all'abitazione del titolare, od alla casa di abitazione ultima del titolare medesimo.

" Trascurandosi dalle Congregazioni di fare la relativa istanza, il Pretore, e dove questi non ha sede, il Conciliatore, procederà d'ufficio alla apposizione dei sigilli.

" I sigilli potranno essere rimossi sulla istanza degli eredi del titolare, ovvero della Congregazione medesima. Nel primo caso la Congregazione sarà chiamata ad assistere all'atto col mezzo di un suo delegato, e nel secondo dovranno essere chiamati ad assistervi gli eredi del titolare od un loro delegato. In ambidue i casi dovrà farsi contemporaneamente dagli eredi la riconsegna, ed i medesimi dovranno prestare una guarentigia legale per ogni danno derivante da mancanze o da deteriorazioni, non provenienti dal legittimo uso.

" *Fabbriche delle chiese.*

" Art. 28. Spetta alle Congregazioni diocesane e parrocchiali, rispettivamente, l'amministrazione diretta delle Fabbriche delle chiese cattedrali, e parrocchiali, e le Congregazioni medesime sono per tale effetto surrogate alle attuali Fabbricerie e alle altre amministrazioni simili sotto qualsivoglia denominazione, con tutti i loro diritti e colle loro obbligazioni.

" Esse esercitano la loro vigilanza sulla conservazione dei monumenti sacri.

" Rimarranno in vigore le attuali norme per l'amministrazione delle Fabbricerie in tuttociò che non sia contrario, od altrimenti disposto colla presente legge, finchè non siasi a tal fine provveduto con regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato,

il quale regolamento sarà pubblicato entro sei mesi dalla data della presente legge.

" Art. 29. Finchè la deliberazione della Congregazione diocesana, colla quale sia stato attribuito ad un Vescovo o Arcivescovo il godimento dei beni, e delle rendite del vescovado od arcivescovado, non sia divenuta esecutoria ai termini della presente legge, non compete loro il diritto di servirsi, nella loro qualità predetta, nè della chiesa cattedrale, nè di altre chiese nella diocesi, nè dell'episcopio, nè di altre fabbriche dedicate al culto.

" La stessa disposizione è applicata ai Parrochi, per l'uso, nella predetta qualità, della chiesa parrocchiale, o di altra chiesa situata nella parrocchia.

" Art. 30. L'apertura, la chiusura e tutto ciò che riguarda l'uso delle chiese cattedrali, così pel tempo e pei modi, come per ogni altro riguardo, saranno determinati d'accordo tra il presidente della Congregazione diocesana, ed il Vescovo od un suo delegato.

" Pei medesimi oggetti riguardanti le chiese parrocchiali, si prenderanno accordi tra il Presidente della Congregazione parrocchiale e il Parroco.

" Allo stesso scopo, e per le chiese e cappelle pubbliche non parrocchiali poste nel perimetro della parrocchia, il Presidente della Congregazione parrocchiale si accorderà col rettore della chiesa o cappella, udito il Parroco.

" Essendovi dissenso in alcuno dei tre casi contemplati nel presente articolo, esso sarà definito rispettivamente dalla Congregazione diocesana o parrocchiale.

" Art. 31. La prima parte dell'articolo 237 della legge comunale e provinciale, che pone a carico obbligatorio dei comuni le spese per la conservazione degli edifizi serventi al culto pubblico, è abolita. La conservazione e riparazione di detti edifizi e la manutenzione e provvista degli arredi sacri necessarii, sarà d'ora in poi a carico rispettivamente delle Opere parrocchiali e diocesane.

" La necessità di fare le dette opere di conservazione e di riparazione, e la manutenzione e provvista degli arredi sacri, la specificazione delle medesime e la determinazione delle relative spese, faranno il soggetto di deliberazioni, rispettivamente delle Congregazioni parrocchiali e diocesane.

" Le deliberazioni predette possono essere oppugnate, quanto a quelle delle Congregazioni parrocchiali, dagli

elettori inscritti nelle liste elettorali parrocchiali, purchè vi concorra almeno il decimo dei medesimi; e quanto alle deliberazioni delle Congregazioni diocesane, dalle Congregazioni parrocchiali della diocesi purchè vi concorra parimenti il decimo delle medesime.

" Ogni questione su questo soggetto sarà giudicata dai Tribunali nelle vie e forme ordinarie.

" Se le spese necessarie per la conservazione e riparazione degli edifizii e per gli arredi sacri come sopra, non potranno farsi, in tutto od in parte, nè coi fondi dell'ente medesimo cui si riferiscono, nè con quelli disponibili dell'Opera parrocchiale o diocesana rispettivamente, saranno ripartite rispettivamente fra gl'iscritti nelle liste elettorali delle parrocchie, in forma di centesimi addizionali alla tassa erariale.

" Il totale da ripartirsi secondo le presenti disposizioni, non potrà mai eccedere il ventesimo dell'imposta erariale.

" Ogni questione che insorgesse intorno alla ripartizione di codeste spese, sarà recata avanti ai tribunali ordinarii, e dai medesimi giudicata parimente nelle vie e forme ordinarie.

" Un regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, determinerà il modo e le norme per la riscossione del contributo alle spese nel presente articolo indicate.

" *Seminari.*

" Art. 32. L'amministrazione del patrimonio e della dote dei Seminari ed altri istituti diocesani di educazione e di istruzione, spetta alle Congregazioni diocesane.

" Il bilancio preventivo e consuntivo sarà proposto dalla Congregazione diocesana, udita la direzione interna del seminario od instituto diocesano, ed approvato definitivamente con deliberazione della Congregazione medesima, sottoscritta dal presidente e da uno dei componenti la Congregazione.

" Ove sorga dissenso tra la Congregazione diocesana e la Direzione interna del Seminario o di una delle dette istituzioni, ed il Vescovo, sopra oggetti relativi al bilancio preventivo od ai conti consuntivi, esso sarà deciso definitivamente, in camera di consiglio, dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione si trovi il Seminario o l'istituto, sentite le parti interessate che potranno a tal fine presentare le loro osservazioni in iscritto.

" La Corte d'appello non potrà esaminare se non le questioni riguardanti la esecuzione delle leggi civili, e le questioni di diritto civile. Ogni questione relativa all'indirizzo morale e religioso del Seminario o dell'istituto è esclusa dalla competenza della Corte d'appello.

" Due copie del bilancio preventivo e consuntivo saranno trasmesse al Procuratore generale presso la Corte d'appello, dopo che questa abbia, occorrendo, pronunziato sulle questioni che fossero insorte.

" Spetta al Procuratore generale predetto il rendere esecutorii tanto il bilancio quanto i conti predetti mediante l'apposizione del *visto*, il quale si intenderà apposto ove non sia stato da lui rifiutato entro un mese dalla avuta comunicazione del bilancio e dei conti stessi. Ferme le cose giudicate, egli esaminerà i detti documenti nei rispetti colle leggi dello Stato, coll'ordine pubblico e nell'interesse della conservazione del patrimonio del Seminario.

" La Congregazione diocesana somministrerà alla Direzione interna del Seminario o degli istituti diocesani, i fondi per l'esercizio del bilancio preventivo che sarà stato approvato.

" *Sorveglianza e rappresentanza nell'interesse del culto.*

" Art. 33. Apparterranno alla Congregazione diocesana o parrocchiale la rappresentanza degli enti civili del culto diocesani o parrocchiali rispettivamente, i quali non abbiano una rappresentanza e amministrazione speciale loro propria, dalle leggi dello Stato riconosciuta.

" Esse eserciteranno una sorveglianza sulla amministrazione degli enti che hanno una amministrazione loro propria e speciale, e provocherannno all'uopo i provvedimenti contemplati nella presente legge.

" Esse debbono parimenti promuovere l'esecuzione delle disposizioni risultanti da atti fra i vivi e di ultima volontà, riguardanti il servizio del culto a benefizio generale della parrocchia o della diocesi.

" *Rendite degli enti vacanti del titolare.*

" Art. 34. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali avranno rispettivamente l'amministrazione dei beni e degli enti morali civili del culto non provvisti di titolare, e che non abbiano legittimamente una loro propria e speciale rappresentanza e amministrazione, alla quale spetti un simile diritto, e ne incasseranno le rendite.

[677]

" La metà della somma che le Congregazioni speciali avranno riscosso per questo titolo, dedotte in prima le spese per supplire alla vacanza, sarà versata nella cassa della Congregazione diocesana. Alla fine di ciascun anno le Congregazioni parrocchiali trasmetteranno alla Congregazione diocesana il conto delle entrate e delle spese degli enti vacanti di titolare, pel tempo della detta vacanza.

" La metà della detta somma che rimarrà presso le Congregazioni parrocchiali sarà impiegata: 1° Per sussidiare quei Parrochi poveri della parrocchia che fossero divenuti impotenti ad esercitare il loro ministero; 2° In sussidio ad altri sacerdoti della parrocchia che si trovassero nella medesima condizione; 3° A provvedere alle spese di conservazione e di riparazione della chiesa parrocchiale e di altri edifizi serventi al culto; 4° A fornire la chiesa parrocchiale di quegli arredi che le fossero necessarii, e che non potesse essa medesima provvedere.

" L'altra metà della detta somma, che sarà versata dalle Congregazioni parrocchiali nella Cassa delle Congregazioni diocesane, sarà da questa riunita al prodotto dei beni degli enti vacanti riscosso direttamente dalle Congregazioni medesime. Questa somma sarà impiegata: 1° Nel sovvenire a quei Parrochi poveri della diocesi che fossero divenuti impotenti all'esercizio del loro ministero, e che non potessero essere sussidiati dalla rispettiva Congregazione parrocchiale; 2° Nel soccorrere a quegli altri sacerdoti delle parrocchie nei quali si verificassero pure le condizioni ora accennate pei parrochi; 3° Nel sussidiare il Seminario cui mancasssero i mezzi per sopperire alle spese necessarie del medesimo; 4° Nel provvedere alle spese di conservazione e di riparazione della chiesa cattedrale, e di altri edifizi sacri diocesani serventi al culto; 5° Nel soccorrere le chiese parrocchiali povere a cui facessero difetto gli arredi necessari pel culto.

" Pei fondi contemplati nel presente articolo le Congregazioni diocesane e parrocchiali terranno un conto distinto e speciale. La concessione di ciascuno dei sussidii ora indicati dovrà essere deliberata dalla Congregazione diocesana o parrocchiale.

" Art. 35. Nel caso di chiusura, per qualsivoglia ragione, di un Seminario o di altro istituto di istruzione e di educazione sì parrocchiale che diocesano, sostenuto con beni o rendite del culto, le sue rendite rimarranno, du-

rante la detta chiusura, rispettivamente nella cassa della Congregazione parrocchiale o diocesana, e saranno riunite a quelle contemplate nel precedente articolo e soggette alle medesime disposizioni, sotto deduzione delle spese necessarie ed urgenti che saranno dalle rispettive Congregazioni deliberate nei limiti del bilancio preventivo.

" *Confraternite.*

" Art. 36. Le Confraternite ed ogni altro simile sodalizio di culto, che hanno proprii statuti e amministrazione propria, continueranno ad essere amministrate secondo le loro norme speciali, sotto l'osservanza della presente legge, e colla dipendenza dalle Congregazioni parrocchiali dalla legge medesima stabilite.

" Nel caso che una Confraternita funzioni in più parrocchie dello stesso comune, essa dipenderà dalla Congregazione parrocchiale nella cui parrocchia avrà la sua sede; e dipenderà dalla Congregazione diocesana nel caso che essa funzioni in parrocchie diverse esistenti nella città in cui abbia sede la Congregazione medesima.

" *Patronato.*

" Art. 37. Il diritto di patronato, per tutto ciò che è temporale e per tutti gli effetti civili, è conservato, sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni, e salvo quanto è prescritto dall'articolo 57 della presente legge.

" La parte puramente spirituale, religiosa e onorifica del patronato è lasciata alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.

" Appartiene alla parte temporale del patronato tutto ciò che costituisce un diritto e produce effetti e diritti civili sui beni dell'ente patronato direttamente o indirettamente; e specialmente il diritto di nomina del titolare dell'ente patronato; il diritto del patrono agli alimenti o ad altri vantaggi materiali; il dovere che abbia il patrono di sottostare a spese per la conservazione dell'ente medesimo; e, in generale, ogni altro soggetto di sua natura civile e giuridico.

" La parte temporale del patronato è soggetta alla presente legge, e in generale alle leggi dello Stato.

" Art. 38. L'attribuzione del diritto di godere le rendite dell'ente soggetto a patronato è fatta dal patrono, se al medesimo appartiene il diritto di nomina o di presentazione del titolare. Ove non abbia alcuno di codesti diritti, spetterà alla Congregazione diocesana o parrocchiale, rispettiva-

mente, l'accordare il godimento dei beni e delle rendite dell'ente soggetto a patronato. Nel caso che il patronato appartenga ad una Autorità ecclesiastica od a persona palla medesima dipendente, il conferire il detto godimento spetta alla Congregazione parrocchiale o diocesana, secondo che si tratti di ente parrocchiale o diocesano.

" Se l'ente soggetto a patronato sarà una parrocchia, l'atto col quale sarà conferito dal patrono il godimento delle dette rendite, dovrà acciocchè abbia effetto, essere approvato dalla Congregazione parrocchiale.

" Le questioni che possono nascere a tale riguardo come pure rispetto a tutto ciò che concerne la parte temporale del patronato, previo esperimento di amichevole composizione da farsi avanti alla Congregazione diocesana, saranno giudicate dai Tribunali nella via ordinaria.

" Per la concessione del diritto di godere dei beni o delle rendite di un ente soggetto a patronato, il patrono dovrà osservare le disposizioni della presente legge, che riguardano le Congregazioni parrocchiali e gli enti del culto non soggetti al patronato.

" *Cimiteri.*

" ART. 39. Nulla è innovato a riguardo dei cimiteri, i quali conservano il loro carattere pubblico, e rimangono a carico ed alla dipendenza dei comuni, sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti tutelari della libertà religiosa.

" *Commissione centrale pei beni del culto.*

" ART. 40. Il presidente della Commissione centrale pei beni del culto, costituita con precedente articolo 16, ha la direzione della commissione medesima.

" La trattazione degli affari sarà dal medesimo ripartita fra i componenti la commissione.

" Debbono essere assoggettate alle deliberazioni dell'intera commissione:

" 1° Le questioni di diritto, di interpretazione di leggi, o che importino lo stabilimento di una massima;

" 2° Gli affari di natura contenziosa;

" 3° Gli affari che importino deliberazioni di spese, distribuzione di fondi, assegni, sussidi e simili, e qualsivoglia deliberazione che possa influire a scemare le attività degli enti dalla Commissione amministrati;

" 4° Tutti gli affari che il presidente della Commissione giudichi di dovere deferire al giudizio della Commissione per la loro importanza.

" Dai provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso degli interessati al Consiglio di Stato, il quale giudicherà definitivamente a sezioni riunite.

" La parte che ricorra in simili casi al Consiglio di Stato in forza di questa disposizione, si intende aver rinunziato alla via giudiziaria.

" Il Governo ha pure facoltà di deferire qualunque provvedimento della detta Commissione al Consiglio di Stato, il quale provvederà pure definitivamente a sezioni riunite.

" La Commissione centrale pei beni del culto terrà separata l'amministrazione, i conti e le casse di ciascuno degli enti dei quali le è, coll'articolo 16 della presente legge, affidata l'amministrazione.

" Le altre norme pel procedimento della detta Commissione saranno determinate con regolamento da approvarsi con Regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

" *Quota di concorso e cassa di supplemento pei parrochi, vescovi e seminari.*

" Art. 41. All'articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, che è abrogato, sono surrogate le seguenti disposizioni:

" È imposta sulla rendita netta degli enti morali civili del culto, e sugli assegnamenti e sulle rendite dei presenti investiti di enti soppressi con leggi precedenti, una quota di concorso per supplire agli assegni dei Parrochi, dei Vescovi e dei Seminari.

" La predetta quota di concorso è stabilita nel modo e nelle proporzioni seguenti:

" 1° Sulla rendita netta d'ogni specie e provenienza dei Parrochi eccedente le lire 2000 in ragione del 5 per cento sino alle lire 5000; in ragione del 7 per cento sulla somma eccedente lire 5000 sino alle lire 7000; in ragione del 10 per cento sulla somma eccedente le lire 7000 fino alle lire 8000; in ragione del 15 per cento sulla somma eccedente lire 8000 fino alle lire 10,000; in ragione della metà sulla somma eccedente lire 10,000 fino alle lire 12,000; e pel totale eccedente le 12,000 lire.

" 2° Sulle rendite, come sopra, delle Mense arcivescovili e vescovili nelle città che non eccedono 10,000 abitanti, in ragione del 25 per cento sulla somma che eccede le lire 10,000 sino alle lire 15,000; in ragione della metà sulla somma che eccede le lire 15,000 sino alle lire 20,000, e pel totale eccedente le 20,000.

" Nelle città che oltrepassano i 25,000 abitanti e sino ai 50,000, la quota sarà in ragione del 25 per cento sulla somma che eccede le L. 15,000 di rendita sino alle L. 20,000; della metà sulla somma che eccede le lire 20,000 fino alle lire 25,000; e pel totale eccedente le lire 25,000.

" Nelle città superiori in popolazione a 50,000 abitanti, in ragione del 25 per cento sulla rendita eccedente le lire 20,000 fino a lire 25,000; in ragione della metà sulla rendita eccedente lire 25,000 sino alle lire 30,000; e pel totale eccedente le lire 30,000.

" 3° Sulla rendita, come sopra, dei Seminari e delle Fabbriche delle chiese, santuari e simili, sopra il reddito eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000, in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento, e in ragione del 15 per cento per ogni rendita maggiore.

" 4° Sulle rendite di Abazie, di Canonicati e di altri uffici di culto e di qualunque stabilimento servente al culto, nella ragione determinata al n. 1° del presente articolo.

" Art. 42. Per la riduzione della rendita lorda a rendita netta, tanto allo scopo di determinare, in ciascun caso, la quota di concorso, quanto per la determinazione della rendita della parrocchia, del vescovado o seminario cui sia dovuto un supplemento di assegno, si terrà conto, per l'attivo, di ogni sorta di rendite e di prodotti, anche casuali; e pel passivo, si dedurranno tutti i pesi che importino spesa, la quale ricada sul titolare, e così le tasse ed imposte di ogni sorta che gravitino sul patrimonio dell'ente del culto, o sulla sua rendita percepita dal titolare.

" Non saranno compresi nell'attivo il valore locativo delle case parrocchiali, degli episcopii e dei locali che servono all'abitazione dei titolari ed i loro annessi o dipendenti, nè i locali serventi all'esercizio del culto o ad uso di uffici, nè gli edifizi dei seminari o di altri simil istituti.

" Art. 43. Le quote di concorso saranno riscosse coi privilegi fiscali, stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte nel modo sin qui praticato in dipendenza delle precedenti leggi, e il loro prodotto sarà versato nella Cassa di supplemento agli assegni pei parrochi, vescovi e seminari costituita col precedente articolo 9.

" Sarà parimente versata nella predetta cassa quella quota del residuo attivo del Fondo pel culto, che, a ter-

mini dell'articolo 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866, numero 3036, fu destinata a dare un supplemento di assegno ai parrochi.

" Art. 44. Il fondo della cassa per supplemento di assegni ai Parrochi, ai Vescovi e Seminari sarà impiegato nel modo, e coll'ordine seguente:

" 1° Per dare un supplemento di assegno ai Parrochi, che abbiano, secondo le norme stabilite nel precedente articolo 42, una rendita netta la quale non raggiunga le lire 800;

" 2° Per corrispondere un supplemento di assegno ai Vescovi che abbiano parimente una rendita netta inferiore a lire 6000;

" 3° Per pagare un supplemento di assegno a quei Seminari le cui rendite siano insufficienti a far fronte alle spese necessarie.

" Si provvederà all'assegno in supplemento ai Parrochi nell'ordine seguente: cioè accordandolo in prima a tutti quelli che hanno meno di lire 200 di rendita netta, e successivamente a quelli che avranno meno di lire 400, di lire 600, e di lire 800.

" Saranno provveduti di un assegno in supplemento in prima i Vescovi ed Arcivescovi, che abbiano una rendita netta minore di lire 3000, e successivamente quelli la cui rendita netta sia inferiore alle lire 4000, alle lire 5000 e alle lire 6000.

" Nell'accordare il supplemento di assegno ai Seminari saranno preferiti quelli che abbiano una maggiore deficienza di fondi per fare le spese necessarie, avuto riguardo anche al numero delle parrocchie nella diocesi.

" Le altre norme necessarie alla riscossione e distribuzione dei fondi della Cassa per supplemento di assegno ai Parrochi, Vescovi e Seminari, saranno determinate con Regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

" Titolo IV. — Della competenza e della tutela dello Stato.

" *Norme generali sulla competenza dello Stato.*

" Art. 45. Qualsivoglia materia o questione relativa ai beni serventi al culto, alla loro proprietà o possesso, alle loro rendite, al godimento delle medesime, ed ogni cosa di culto, per ciò che riguarda gli effetti civili, è soggetta

alla Autorità dello Stato, alle sue leggi ed ai suoi magistrati.

" Ogni atto contrario a questa disposizione è, per gli effetti civili, nullo e inefficace.

" ART. 46. I Tribunali ed i Magistrati, nelle cause di loro competenza riguardanti i beni o le cose del culto non possono applicare leggi, provvedimenti od atti di un'Autorità ecclesiastica. Essi non possono prenderne notizia, se non allorquando siano stati specificamente designati o siano riconosciuti ed accettati dalle parti che sono in giudizio, e non possono apprezzarli ed interpretarli se non come elemento di fatto, e come atto convenzionale e consensuale delle parti, onde profferire il giudizio nel soggetto civile. A tale effetto essi possono delibare il merito degli atti e delle sentenze ecclesiastiche senza pronunziare sulle medesime.

" ART. 47. Tutti gli enti civili di culto, ed i loro atti e beni, sono soggetti alle disposizioni della legge 5 giugno 1850, e alle loro amministrazioni è applicabile il disposto dell'articolo 227 della legge comunale e provinciale.

" Sono eccettuati dalle disposizioni della legge 5 giugno 1850 gli acquisti di immobili fatti per aggiudicazione in pagamento di credito nei giudizii di espropriazione forzata, ed in altri procedimenti giudiziari. In tal caso, come pure nel caso che un ente pel culto sia stato autorizzato ad accettare la donazione di stabili fattagli per atto fra vivi o di ultima volontà, i beni predetti debbono essere convertiti in rendita pubblica dello Stato entro due anni dalla data del detto acquisto. La vendita sarà fatta ai pubblici incanti nella forma prescritta per l'alienazione dei beni comunali. Trascorso il biennio senza che questa conversione sia stata eseguita, la vendita sarà fatta ad istanza ed a cura del Procuratore del Re presso il Tribunale civile del distretto nel quale ha sede la Congregazione diocesana o parrocchiale, o l'amministrazione speciale che la doveva eseguire. L'obbligo della conversione dei beni immobili predetti non si applica a quelli eccettuati nel successivo articolo 54. Gli oggetti d'arte e gli oggetti mobili infruttiferi e non necessarii dovranno essere venduti.

" *Tutela delle congregazioni diocesane e parrocchiali.*

" ART. 48. Le Congregazioni diocesane e parrocchiali non possono muovere liti, nè sostenere quelle che siano

loro mosse senza l'assenso del Procuratore generale della Corte d'appello, o del Procuratore del Re, rispettivamente, contro il cui rifiuto è ammesso il ricorso, secondo i casi, al Procuratore generale della Corte di cassazione, od al Procuratore generale presso la Corte d'appello rispettivamente.

" Sono eccettuati da questa disposizione i casi di azioni possessorie, o della riscosssione delle rendite ordinarie, e quelli di urgenza, nel quale ultimo caso l'assenso sarà chiesto senza sospendere gli atti urgenti.

" I contravventori a questa disposizione soggiaceranno in proprio alle spese, ed ai danni, che deriveranno dai giudizi sostenuti senza il prescritto assenso.

" Art. 49. Le deliberazioni delle Congregazioni diocesane e parrocchiali non saranno esecutorie se non avranno riportato il *visto* dell'Autorità ai termini del presente articolo, la quale dovrà esaminarle anche nei rispetti della convenienza amministrativa.

" A tal fine esse saranno trasmesse in doppio originale, nel termine di dieci giorni dalla loro data, al Procuratore del Re, dalle Congregazioni parrocchiali, ed al Procuratore generale della Corte d'appello dalle Congregazioni diocesane.

" Le predette deliberazioni diverranno esecutorie se, rispettivamente, esse non saranno state annullate, od il *visto* non sarà stato rifiutato entro un mese dalla data della detta trasmessione.

" Il *visto* del Procuratore generale e del Procuratore del Re può essere rifiutato per causa di violazione di leggi, di irregolarità degli atti, o per danno proveniente al patrimonio dell'ente del culto, cui gli atti medesimi si riferiscono.

" Contro il provvedimento del Procuratore generale e del Procuratore del Re è ammesso il ricorso delle Congregazioni al Procuratore generale della Corte di cassazione, od al Procuratore generale presso la Corte d'appello, rispettivamente.

" Art. 50. Le deliberazioni delle Congregazioni diocesane e parrocchiali, attributive del godimento di rendite di beni del culto per l'adempimento di ufficii spirituali e religiosi, non saranno esecutorie, se non avranno riportato il *visto* del Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

" A tale effetto esse saranno trasmesse in doppio ori-

ginale al Prefetto, il quale le manderà tosto al Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

" L'approvazione si intenderà conceduta entro quaranta giorni dalla comunicazione predetta da farsi al Prefetto, se il Ministro non avrà rifiutato il *visto* alla deliberazione o non l'avrà annullata.

" Contro il rifiuto del Ministro è ammesso il ricorso degli interessati al Re, ai termini del n. 4 dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1865, all. *D*, sul Consiglio di Stato.

" Se la deliberazione diverrà esecutoria, il godimento delle rendite decorrerà a beneficio del titolare dalla data della deliberazione della Congregazione, che glielo avrà conferito.

" Art. 51. Le deliberazioni delle Congregazioni diocesane e parrocchiali, che vincolino il bilancio a spese per un tempo eccedente un quinquennio, non saranno efficaci se non saranno state approvate ripettivamente dal Procuratore generale della Corte d'appello o dal Procuratore del Re.

" Art. 52. Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, potranno essere sciolte quelle Congregazioni diocesane o parrocchiali, non meno che le amministrazioni speciali di enti di culto, che rifiutassero di uniformarsi alle leggi dello Stato; che violassero o trascurassero di eseguire gli obblighi che abbiano gli enti del culto da loro amministrati; che ricusassero di provvedere agli interessi degli enti medesimi; che divertissero i fondi dei medesimi dalla loro destinazione; che trascurassero di adunarsi per la spedizione degli affari del loro ufficio, o che funzionassero in modo abusivo od irregolare.

" La nuova amministrazione dovrà essere nominata nel termine di sei mesi; e gli elettori saranno convocati rispettivamente dal Procuratore generale della Corte d'appello e dal Procuratore del Re.

" Durante questo tempo, e finchè la nuova amministrazione non sia nominata, l'Opera diocesana o parrocchiale e l'ente civile giuridico di culto, saranno amministrati e rappresentati da una Commissione da scegliersi rispettivamente fra gli elettori della parrocchia, o della diocesi, e da nominarsi con Regio decreto, sulla proposta rispettivamente del Procuratore generale del Re alla Corte di appello, o del Procuratore del Re.

" Se una congregazione diocesana o parrocchiale, avendo

cessato di esistere per qualsivoglia causa, non sarà stata ricostituita a termini della presente legge, essa sarà nominata con Regio decreto, sulla proposta del Procuratore generale presso la Corte d'appello per le Congregazioni diocesane, e del Procuratore del Re per le Congregazioni parrocchiali, e durerà in carica per un anno.

" *Sovraintendenza del Ministro di grazia, giustizia e dei culti su tutti i beni ed enti del culto.*

" Art. 53. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la sorveglianza su tutti i beni ed enti del culto; invigila il regolare andamento delle amministrazioni degli enti medesimi, anche col mezzo di speciali delegati.

" Il Procuratore generale della Corte d'appello e i Procuratori del Re, potranno, in ogni tempo, verificare la regolarità dei procedimenti, rispettivamente, delle Congregazioni, e far eseguire la verificazione dello stato della cassa dei tesorieri e contabili degli enti del culto.

" Titolo V. — Della conversione dei beni immobili del culto in rendita dello Stato.

" *Conversione, eccezioni, norme e forme per la vendita.*

" Art. 54. Tutti i beni immobili degli enti civili giuridici del culto, la cui vendita non sia già stata ordinata con leggi precedenti, saranno venduti, e l'intiero prezzo ricavato, colla sola deduzione delle spese della vendita, sarà investito in rendita sullo Stato.

" La vendita sarà fatta gradatamente, ma in modo che essa sia compiuta entro quattro anni dalla data dell'attuazione della presente legge.

" La rendita acquistata col prodotto della detta vendita spetterà in proprietà a ciascun ente civile e giuridico a cui i beni venduti appartenevano, sarà al medesimo intestata, e rimarrà gravata dei medesimi obblighi, pesi, vincoli ed ipoteche, che colpivano i beni venduti. Questa rendita è inalienabile, salvi i diritti dei terzi.

" Sono eccettuati dalla conversione:

" 1° Gli edifizi ad uso del culto e gli oggetti d'arte che ne facciano parte secondo il Codice civile;

" 2° Gli episcopii, le case parrocchiali, gli edifizi destinati all'abitazione degli investiti di rendite degli enti del culto, i seminari ed i locali necessari ad uso d'uffizio delle rispettive amministrazioni, cogli oggetti d'arte indi-

cati nel precedente n. 1, e gli orti, giardini e cortili che vi siano annessi;

" 3° Gli edifizi i quali si possano separare da quelli eccettuati dalla conversione, senza diminuirne ragguardevolmente il valore, e senza notevoli inconvenienti.

" ART. 55. La vendita prescritta dall'articolo 54 sarà promossa e fatta rispettivamente dalla Congregazione diocesana e parrocchiale, avanti la Prefettura, colle forme prescritte per la vendita dei beni comunali.

" Il Prefetto presiederà agli incanti ed alla stipulazione della vendita, per la quale le Congregazioni si faranno rappresentare da uno speciale delegato, che dovrà pure assistere agli incanti. Un delegato della amministrazione speciale dell'ente pel culto, della conversione dei cui beni si tratti, può pure assistere agli incanti.

" Trascurandosi da una delle dette Congregazioni di ottemperare, nei termini che saranno fissati dal regolamento, al prescritto della prima parte del presente articolo, il Prefetto promuoverà e farà d'ufficio la vendita a spese della Congregazione medesima.

" Contro le operazioni che precedono gli incanti, e contro la deliberazione definitiva dei medesimi, è ammesso il ricorso alla Commissione centrale indicata nell'art. 16, il cui pronunziamento sarà definitivo.

" ART. 56. Gli investiti di uffici ecclesiastici retribuiti colle rendite di enti del culto, gli ecclesiastici che amministrano il patrimonio di simili enti, le amministrazioni laiche e private di enti del culto dovranno, nei termini da fissarsi col regolamento, fare, e consegnare rispettivamente alle Congregazioni diocesane o parrocchiali la nota di tutti i beni, delle rendite, dei proventi e diritti di ogni sorta, e così pure la nota di tutti i debiti, pesi, delle tasse ed imposte che gravitino sul patrimonio o sulla rendita dell'ente da loro amministrato, o la cui rendita sia stata loro assegnata. Dovranno pure presentare tutti i titoli relativi al patrimonio medesimo, che saranno loro richiesti tanto dalle Congregazioni predette quanto dagli agenti finanziari dello Stato.

" Il rifiuto non giustificato, il ritardo alla osservanza di questa prescrizione, la falsità e l'alterazione delle indicazioni richieste, il trafugamento, l'occultazione, la sottrazione di qualunque oggetto o documento spettante al patrimonio dei detti enti, sarà punito con una multa da

lire 100 a lire 1000 a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita degli assegnamenti, dell'usufrutto e di ogni provento derivante da un ente del culto, di cui fossero in possesso, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti leggi. Le amministrazioni laiche e sociali che contravvenissero a queste disposizioni saranno, inoltre, sciolte ed i contravventori non potranno far parte dell'amministrazione da ricostituirsi.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

" *Abolizioni di enti pel culto e di amministrazioni.*

" ART. 57. Gli Economati generali dei beneficii vacanti, le loro amministrazioni e quelle dalle medesime dipendenti s'intenderanno abolite dal giorno nel quale sarà con Regio decreto dichiarata compiuta la liquidazione degli Economati medesimi prescritta dalla presente legge.

" È pure abolita la Direzione del fondo pel culto costituita dall'art. 26 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

" Le amministrazioni delle Fabbriche delle chiese, sotto qualsivoglia denominazione, sono abolite. Continueranno però a funzionare finchè non siano state surrogate dalle amministrazioni create colla presente legge, e per l'effetto della esecuzione delle disposizioni transitorie della medesima.

" È abolito il diritto di patronato spettante allo Stato. Nulla è innovato a riguardo del diritto di patronato appartenente alla Reale famiglia.

" *Liquidazione degli economati dei beneficii vacanti.*

" ART. 58. La liquidazione degli Economati generali sarà fatta dagli Economati medesimi sotto la direzione e la dipendenza della Commissione centrale pel culto.

" Si terrà conto separato per la liquidazione di ciascuno degli Economati; e i fondi risultanti da ciascuna di codeste liquidazioni saranno versati nella Cassa del fondo pel culto, nella quale essi formeranno un solo fondo della liquidazione degli Economati, che sarà tenuto distinto da ciò che costituisca il patrimonio del Fondo pel culto.

" La Commissione centrale pei beni del culto ne proporrà la ripartizione fra le Congregazioni diocesane in ragione del bisogno, epperò tenuto conto: 1° del numero delle Parrocchie nella diocesi e dello stato economico della loro dote; 2° dello stato economico dei Seminari.

" Le Congregazioni diocesane hanno facoltà di presentare al Ministero di grazia e giustizia e dei culti le loro osservazioni ed opposizioni alla ripartizione proposta dalla Commissione centrale del culto.

" La ripartizione predetta sarà fatta e stabilita con Regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

" Dopo la emanazione del predetto Regio decreto la somma assegnata a ciascuna Congregazione diocesana sarà versata nella sua cassa.

" Ciascun Economato generale continuerà, come per lo addietro, ad esercitare la sua amministrazione ordinaria e per gli affari correnti, finchè la liquidazione dell'economato medesimo non sia compiuta, e non sia avvenuta la consegna effettiva alla Commissione centrale di tutto ciò che riflette la sua amministrazione.

" Art. 59. Al cessare della amministrazione del Fondo pel culto e degli Economati, si applicherà ai loro impiegati la disposizione dell'articolo 37 della legge 7 luglio 1866, relativa agli impiegati della soppressa Cassa ecclesiastica.

" *Disposizioni transitorie diverse.*

" Art. 60. I Presidenti dei Tribunali civili del luogo in cui dovrà aver sede la Congregazione diocesana, sono incaricati di promuovere gli atti occorrenti alla prima costituzione delle Congregazioni medesime, nel caso che ciò non siasi eseguito entro quattro mesi dalla attuazione della presente legge.

" I Pretori hanno il medesimo incarico per la prima costituzione delle Congregazioni parrocchiali del loro mandamento.

" Finchè le dette Congregazioni non siano costituite continueranno a funzionare le attuali amministrazioni.

" Art. 61. Gli attuali investiti di uffici ecclesiastici continueranno a godere, come per lo passato, sotto l'osservanza della presente legge, delle dotazioni di cui si trovino in possesso, salvo ciò che è dalla presente legge disposto per la conversione dei beni immobili in rendita dello Stato, e per la quota di concorso.

" *Disposizioni generali diverse.*

" Art. 62. Le Opere parrocchiali e diocesane, la Cassa per supplemento agli assegni pei parrochi, pei vescovi e pei seminari, saranno esenti, pel loro patrimonio e per le loro rendite, dal pagamento di tasse speciali.

" Art. 63. I componenti le Congregazioni diocesane e parrocchiali, ed in generale tutti gli amministratori di beni destinati al culto, sono responsabili dei danni cagionati agli enti da loro amministrati per grave loro colpa o negligenza nell'adempimento delle loro funzioni.

" Art. 64. Qualunque rinunzia per parte di una amministrazione di enti, e beni pel culto, o dei titolari di uffizi ecclesiastici, che godano beni o rendite del culto, ad un diritto, od all'esercizio di una facoltà relativa al detto godimento, od inerente al loro ufficio, o dal medesimo dipendente per effetto della presente legge, e qualsivoglia fatto od atto, che menomasse o vincolasse codesti diritti o queste facoltà, sono nulli, e di nessun effetto.

" Art. 65. Nulla è innovato a riguardo dei diritti che spettino al patrimonio privato del Re, ed al patrimonio dello Stato sopra chiese, edificii sacri e su beni serventi al culto indipendentemente dal diritto di patronato.

" Nulla è parimente innovato a riguardo dei diritti di ragion civile che spettino ad individui, o ad enti civili giuridici in dipendenza di speciali atti o statuti.

" Art. 66. Il patrimonio o la dote di qualsivoglia ente civile del culto, che sia stato destinato a servizii di culto e ad usi di beneficenza, senza indicazione della parte del medesimo assegnata a ciascuno di questi usi, e senza che sia poscia avvenuta una legale separazione, saranno divisi in due distinte parti per ciascuna di queste destinazioni, colle norme prescritte dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie, e dei relativi regolamenti.

" La parte applicata al culto sarà soggetta alle disposizioni della presente legge, e quella destinata alla beneficenza sarà governata dalla predetta legge del 3 agosto 1862.

" Art. 67. La Commissione centrale pei beni del culto, per le amministrazioni e per gli uffici che le furono attribuiti colla presente legge, si uniformerà rispettivamente per ciascuna delle dette amministrazioni, alle leggi precedenti in tutto ciò che colla presente legge non siasi contrariamente o diversamente disposto.

" A dichiarazione del contenuto nel 3° comma dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, è surrogata al medesimo la seguente disposizione:

" Le altre tre parti dell'avanzo che coll'estinguersi delle " pensioni, si andrà verificando nelle predette rendite del

" Fondo pel culto provenienti dai beni delle corporazioni
" religiose soppresse, dopo pagato il debito, che fosse stato
" contratto ai termini dell'articolo 7, e dopo l'esecuzione
" del prescritto nei numeri 4 e 5 dell'articolo 28, saranno
" devolute allo Stato „.

" Il residuo attivo netto del fondo pel culto, che risulterà dalla liquidazione dei beni provenienti dal clero secolare, dopo estinte le pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sarà versato nella Cassa per supplemento agli assegni dei parrochi, vescovi e seminarii.

" Titolo VII. — Disposizioni speciali per Roma e per le sedi suburbicarie nella provincia di Roma.

" *Disposizioni per Roma e le sedi suburbicarie.*

" Art. 68. La presente legge non si applica ai beni ed agli enti civili giuridici del culto attualmente esistenti in Roma e nelle sedi suburbicarie della provincia di Roma, ai termini dell'art. 21 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, ai quali enti e beni sarà, occorrendo, provveduto con legge speciale, salvo ciò che è disposto al n. 3 dell'art. 16 e nei seguenti articoli 69, 70 e 71.

" *Commissione centrale per l'amministrazione dell'asse ecclesiastico in Roma.*

" Art. 69. Gli ufficii attribuiti dall'articolo 9 della legge 19 giugno 1873, n. 1402 alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma, poscia conferiti ad un regio commissario colla legge 7 settembre 1879, n. 5061 ed attribuiti successivamente col Regio decreto 1 settembre 1885, n. 3341, serie 3ª, all'amministrazione del fondo pel culto soppressa coll'articolo 57 della presente legge, saranno d'ora in poi esercitati dalla Commissione centrale creata dall'articolo 16 della presente legge, colle norme stabilite dalla predetta legge 19 giugno 1873, n. 1402.

" *Fondo di beneficenza e di culto in Roma.*

" Art. 70. Il Fondo speciale di beneficenza e di culto costituito in Roma coll'articolo 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, è eretto in ente morale civile.

" Esso sarà rappresentato e amministrato da una commissione intitolata *Commissione pel fondo di beneficenza e di culto in Roma.*

" La Commissione sarà composta di quattro persone da nominarsi con Regio decreto sulla proposta del Consiglio dei ministri, e di altre tre persone da eleggersi dal Consiglio municipale di Roma, oltre al Sindaco di Roma, che ne farà parte permanentemente e che ne sarà il presidente.

" Le nomine ed elezioni predette si faranno fra i capi di famiglia residenti in Roma, che abbiano compiuta la età di 30 anni, che siano inscritti nei registri parrocchiali di Roma, e nelle liste elettorali amministrative del comune di Roma. I componenti durano in carica tre anni.

" Tanto i componenti da nominarsi dal Governo, quanto quelli da eleggersi dal comune di Roma, si rinnoveranno per un terzo ogni anno. Gli uscenti saranno pel primo triennio designati dalla sorte, e potranno essere di nuovo nominati. Fra i nominati dal Governo si estrarranno a sorte nel primo anno del primo triennio due dei medesimi.

" La Commissione predetta avrà la sua sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e si varrà degli impiegati del Ministero medesimo.

" Il patrimonio del Fondo di beneficenza e di culto in Roma si compone dei residui attivi della liquidazione dell'asse ecclesiastico di Roma, ai termini dell'articolo 3, e del terzo comma dell'articolo 14 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

" Nulla è innovato alle disposizioni riguardanti questo Fondo contenute nella predetta legge.

" È applicabile al Fondo di beneficenza e di culto in Roma l'esenzione da ogni tassa speciale dichiarata nel precedente articolo 62.

" Questo Fondo sarà diviso in due parti eguali, l'una destinata alla beneficenza e l'altra al culto.

" Ciascuna parte di questo Fondo non potrà ricevere altra destinazione, nè impiego diverso da quello stabilito dal presente articolo.

" La parte dello stesso Fondo destinata alla beneficenza sarà impiegata nel sovvenire stabilimenti pubblici nella città di Roma, che siano veri istituti di beneficenza, preferendo gli ospedali e i ricoveri di mendicità, e non potrà mai essere impiegata in sussidi ad individui od a famiglie.

" La parte destinata al culto sarà impiegata: 1° In sovvenzioni pel ristauro delle chiese più povere e bisognose; 2° In sussidi per la provvista di arredi sacri nelle parrocchie povere, e che ne abbiano maggiore bisogno.

" Le deliberazioni della Commissione centrale di beneficenza, e di culto, per divenire esecutorie, debbono riportare il *visto* del Ministro di grazia e giustizia e dei culti. A tal fine una copia delle medesime gli sarà trasmessa entro otto giorni dalla loro data. Il *visto* si intenderà apposto, se non sarà stato rifiutato entro 20 giorni dalla scadenza del detto termine. Esso non potrà essere rifiutato se non per titolo di illegalità, e di incompetenza, o di violazione delle leggi.

" *Abrogazioni generali e regolamento.*

" Art. 71. Con regolamento speciale da approvarsi per Decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto è necessario per l'esecuzione della presente legge, e specialmente a quanto concerne le elezioni delle Congregazioni diocesane e parrocchiali, i loro bilanci preventivi e conti consuntivi, il contributo per le spese di conservazione e di riparazione delle chiese e per gli arredi sacri, la quota di concorso, la conversione graduale dei beni del culto e in generale la loro amministrazione e la Commissione centrale del culto e di beneficenza per Roma.

" Sono abrogate tutte le disposizioni generali e speciali di qualunque natura che siano contrarie alla presente legge, o che dispongano sugli oggetti sui quali la medesima provvede, come pure cessano di aver vigore nello Stato tutte le leggi ecclesiastiche e canoniche fin qui riconosciute, a riguardo delle materie contemplate nella presente legge.

" La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con Regio decreto, e non più tardi di sei mesi dalla sua pubblicazione.

" Roma, 21 dicembre 1886.

" C. Cadorna, *Presidente e relatore* ".

§ 9. — *Diritto comune.*

120. Una conseguenza del separatismo, esaminato sin ora nelle varie disposizioni in cui si trova esplicato nei rapporti fra Stato e Chiesa regolati col II Titolo della Legge delle guarentigie, era quella del *diritto comune.* Se lo Stato deve staccarsi dalla Chiesa, a questa si applicherà il diritto comune; se le si tolgono i privilegi, le si leveranno anche le misure ristrettive speciali esistenti. Ma che cosa deve intendersi per diritto comune? qual è il diritto comune da applicarsi alla Chiesa? Questo problema non fu ben formulato e sviluppato nelle Camere, e le idee in proposito non sono neppur ora generalmente chiare (1).

Il Pescatore ricordava che le leggi, secondo la definizione di Montesquieu, devono essere il rapporto necessario delle cose; che, se quindi esiste un'istituzione di natura speciale, non le si può applicare il diritto comune (2). Ora si domanda se la Chiesa cattolica sia una istituzione tutt'affatto speciale, senza altre simili con cui possa avere un diritto in comune. A chiarire la posizione del problema, cominciamo dall'accennare un concetto, che poi svilupperemo più sotto, che cioè il diritto comune che pótrebbe applicarsi alla Chiesa cattolica, quando si presenta nelle forme di parrocchia, capitolo, vescovato, ecc., sarebbe quello delle istituzioni, non l'altro delle associazioni, e, quando si presenta nelle forme di associazioni, sarebbe quello delle associazioni pubbliche, non delle associazioni private, non aventi scopi morali. Precisiamo

(1) La quistione è ben analizzata dal Piola, *Della libertà* cit., e *Sulla questione della personalità giuridica* cit.

(2) *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 772, col. 3, Pescatore: « Ora, o signori, misurate la distanza che disgiunge quest'ultimo organismo cattolico [la Chiesa, il Papato] da quello delle associazioni private, e poi ditemi se le leggi, « rapports nécessaires des choses », debbano essere eguali; ditemi se questa corporazione, che desta il fanatismo religioso di tutta Europa contro un certo regno, e gli impone tali riguardi da indurre i legislatori a discutere laboriosamente certe leggi sopra certe guarentigie, sia da pareggiarsi umilmente ad una associazione privata e libera, ad una associazione accademica, ad una società mercantile ». Ma non chiarisce la distinzione tra i due concetti di associazione e di istituzione.

ora la domanda: basta anche per la Chiesa cattolica il diritto comune delle istituzioni e delle associazioni pubbliche? specie, anzitutto, quello delle religiose? Basta il diritto comune presente italiano? e se non è sufficiente, può riformarsi in modo da farlo bastare?

Il principio del diritto comune era difeso nella Camera in doppio senso, cioè dalla Destra che sosteneva i concetti delle guarentigie, del separatismo e della rinunzia alle facoltà giurisdizionali, e d'altra parte dalla Sinistra, massime quella avanzata: l'intenzione dei due partiti coincideva nel voler abolire i diritti giurisdizionali speciali; ma diversificava nell'estensione che ciascuno dava al concetto del diritto comune: e infatti mentre la Destra con questo non intendeva escludere le guarentigie; la Sinistra, invece, le dichiarava contraddittorie col medesimo, sosteneva che il primo Titolo non sarebbe dovuto esistere, sibbene soltanto il secondo, e che questo avrebbe dovuto essere concepito diversamente; non sarebbe dovuto, cioè, essere solo la determinazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma tra lo Stato e tutte le Chiese in genere. La Sinistra, dunque, era più conseguente della Destra, nell'applicazione del principio del diritto comune, non solo in quanto non voleva le guarentigie, ma anche per ciò che non voleva una legge speciale sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, sibbene una legge generale per tutte le confessioni. — Le guarentigie sono una violazione del diritto comune, certamente: ma la maggior parte della Sinistra stessa non si dissimulava, — siccome avemmo occasione di accennare esaminando le diverse correnti d'idee, che esistevano nelle Camere —, la necessità di darle; se qualcuno domandava ingenuamente perchè si dessero al capo della religione cattolica e non anche a quelli degli altri culti esistenti in Italia, si rispondeva che gli altri culti non hanno l'importanza politica del cattolico, non eccitano l'interesse delle Potenze, non hanno un capo circondato di uffici così vasti, di ambasciatori, ecc. (1). Ma la Sinistra, non potendosi

(1) *Deputati*, 3 febb. 1871, pag. 471, col. 2, Rattazzi: « Ora questa necessità [dell'inviolabilità del capo della religione cattolica] non si palesa rispetto alle altre associazioni religiose, perchè, essendo le medesime formate da un numero ristrettissimo d'individui, non vi ha pericolo che una *pressione* si voglia esercitare sopra i loro capi; molto meno si può temere

dissimulare tutto ciò, diceva: Ebbene, allarghiamo il nostro diritto comune in modo da renderlo una garanzia sufficiente anche pel culto cattolico, senza così concedere a questo privilegi; ossia, in altri termini, tutte quelle concessioni che da questa Legge si fanno al culto cattolico, vengano fatte anche agli altri, anzi, aggiungevano alcuni, anche a tutte le associazioni o fondazioni o corporazioni profane (1).

che, anche esercitandosi, possa produrre conseguenze molto funeste ».

(1) *Deputati*, 9 marzo 1871, pag. 723, col. 3, Bonghi: « Tutti gli articoli, di fatti, dell'onorevole Crispi, i quali vanno innanzi a quelli della Commissione, nascono da quest'idea, che nella legge attuale non si debba solamente discorrere del culto cattolico, ma bensì della libertà dei culti in genere, cosicchè si debbano in questa legge comprendere varie disposizioni, mediante le quali cotesta libertà dei culti sarebbe affatto assoggettata a norme legali e comuni in Italia. — Ora questo stesso concetto dell'onorevole Crispi è comune ai 75 o 78 soscrittori dell'emendamento che prende nome dall'on. Peruzzi. Questo stesso concetto è comune anche all'on. Mancini. I soscrittori dell'emendamento Peruzzi non intendono abbracciare tutte quelle disposizioni, le quali abbraccia la proposta dell'onorevole Crispi; ma anche essi vogliono, che in questa legge si accomunino certe disposizioni a tutti quanti gli altri culti ». — I controprogetti Crispi e Peruzzi vedili sopra, §§ 5-9 bis, lettere *L* e *K*, pagg. 560 e 559.

Deputati, 27 gennaio 1871, pagina 399, colonna 3, Abignente: « Concludo adunque col chiedere, che si rinvii questo disegno di legge alla Giunta affinchè essa ne formoli un altro della libertà delle Chiese ». — Ibid., 31 gennaio, pagina 1435, colonna 3, ordine del giorno Cairoli sottoscritto da altri 43 deputati: Si assicuri l'indipendenza spirituale del Papa e di tutte le religioni col diritto comune. — Ibid., 1 febbraio, pag. 441, col. 3, Macchi: Si conceda libertà e indipendenza al Papa, ma fondandola sul diritto comune; quindi si ritiri il 1° titolo, e si discuta il 2°, cominciando dal riformare il 1° articolo dello Statuto col proclamare la libertà di coscienza e dei culti. — La stessa Giunta si mostrava scientificamente propensa a queste idee, sebbene per ragioni politiche avesse proposto un altro sistema; *Relazione* Bonghi (stampata sotto il giorno 21 genn. 1871, *Deputati*), pag. 341, col. 1: I precedenti della politica italiana non lasciavano libera la Giunta; « ... il sistema, per esempio, che alla maggioranza dei suoi membri sarebbe parso, a caso vergine, preferibile, di cercare tutte le guarentigie dell'indipendenza della Santa Sede in un'autono-

Questo concetto veniva oppugnato dalla Destra, la quale ragionava così: Noi anzi tutto qui intendiamo fare una legge speciale per la Chiesa cattolica, questa legge è anzi tutto politica (1); essa ha per iscopo precipuo quello di rassicurare le Potenze intorno al libero esercizio delle funzioni spirituali della Santa Sede; noi prendiamo occasione da questo fatto per attuare anche la riforma dei rapporti interni fra lo Stato e la Chiesa cattolica; queste due sono le idee storiche che ci precedono e ci accompagnano (2); queste sono state e sono le aspirazioni del popolo italiano, soluzione della quistione Romana senza ledere la libertà e indipendenza della Santa Sede e abbandono delle armi giurisdizionali: voi della Sinistra, volendo fare una legge per tutti i culti, oltrechè non riconoscete la posizione da per se stessa anormale del Papato (3), non siete sostenuti dalla tradizione storico-politica, complicate la quistione, non rassicurate le Potenze tanto quanto noi, potreste turbare la coscienza religiosa del paese. — E poi, si aggiungeva, prescindendo dalle considerazioni politiche, a che pro fare una legge generale per tutti i culti? Forse che le confessioni acattoliche non godono fra noi di una sufficiente libertà? Forse esistono ancora per loro delle restrizioni odiose? (4).

---

mia perfetta accordata alla Chiesa cattolica, non per via di privilegi riconosciuti nel suo capo, ma per via di poche e profonde alterazioni nel diritto pubblico interno dello Stato, che avessero lasciato più largo e fido campo di efficacia ed azione, maggior sicurezza e facilità di consorzio e d'organizzazione stabile ad ogni qualsiasi principio di azione morale e religiosa ».

(1) *Deputati*, 2 febb. 1871, pag. 454, col. 2, Lanza; ibid., 7 febb., pag. 524, col. 3, Pisanelli; sopra (n. 28, pag. 549. n. 4) riferiti.

(2) Ibid., 30 genn., pag. 423, col. 3, Visconti-Venosta, ministro per gli affari esteri: « Queste promesse, o signori, queste promesse da noi fatte, e che ho testè citate, risultano da tutti gli antecedenti della politica italiana nella questione di Roma, da tutte le affermazioni vostre, dalle dichiarazioni di tutti i Ministeri ».

(3) Ibid., 7 febb., pag. 527, col. 1, Pisanelli: « Noi siamo dinanzi ad una posizione [il papato], che per la natura delle cose è anormale, ed a questa posizione non si provvede con i principî del diritto comune e con le regole ordinarie della giurisprudenza ».

(4) Vedi *Relazione* Bonghi (stampata sotto il giorno 21 gennaio 1871, *Deputati*), pag. 347, col. 3; 348, col. 1.

La Sinistra rispondeva: che gli avversari si esagerassero il bisogno di rassicurare l'Europa; che le aspirazioni del popolo italiano non fossero quelle soltanto di garantire la libertà del culto cattolico, ma di tutti i culti; che il popolo italiano volesse uguaglianza e libertà per tutti; e che non era vero che per le confessioni acattoliche non esistessero fra noi restrizioni speciali (1).

Allora s'intavolava una quistione di fatto su questo ultimo punto, dalla quale risultava, che, se in Italia allora esistevano ancora legalmente restrizioni al libero esercizio dei culti acattolici, esse erano soltanto scritte, rimasugli delle legislazioni degli ex-Stati, ma che del resto rimanevano lettera morta (2). A che pro, allora domandava di nuovo la Destra con aria di trionfo, a che pro dunque fare una legge generale per tutti i culti (3)? Per mutare la condizione di fatto in una condizione di diritto, rispondeva la Sinistra; noi non vogliamo lasciare le confessioni acattoliche esposte all'arbitrio del Guardasigilli (4). Non c'è motivo di temerne, obbiettava la Destra; e poi, soggiungeva, estendendo la presente legge ai culti acattolici, voi verreste ad assoggettarli a certe restrizioni, che essi per ora non soffrono, specie a quella del *placet* e dell'*exequatur* (5): (argomento che veramente non calzava contro la Sinistra, la quale presentava la quistione non dal punto di vista di favorire gli altri culti, ma dall'altro dell'uguaglianza).

121. La Sinistra stessa vide l'impossibilità di far trionfare il concetto del diritto comune per tutti i culti, concetto che trovava un ostacolo precipuo nell'altro delle guarentigie, che, — prescindendo da ciò che in parte sarebbero state inutili per le confessioni acattoliche, così per esempio quella di tener ambasciatori —, non avrebbero potuto accordarsi tutte o nello stesso grado alle medesime. Così certamente non si sarebbe potuto concedere ad un culto qualunque la inviolabilità del suo capo, l'im-

(1) *Deputati*, 18 marzo, pag. 736, col. 1, Ercole.
(2) Intorno alla condizione giuridica dei culti acattolici in Italia, vedi Rignano I., *Della uguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del regno d'Italia*, 3ª ediz., Livorno, Vigo, 1885.
(3) *Deputati*, 10 marzo, pag. 822, col. 2, Bonghi.
(4) Ibid., col. 3, Mancini.
(5) Ibid., col. 2, Bonghi.

munità locale, seminari senza alcuna ingerenza governativa nella sede centrale del culto, irresponsabilità degli organi necessari dell'emanazione degli atti, e, sopra tutto, la ricognizione di queste associazioni o fondazioni o corporazioni senza averne prima riveduto ed approvato gli Statuti: se il diritto comune si volesse allargare sino a questo punto, noi dovremmo riconoscere anche le sètte che professano la poligamia musulmana o il comunismo mormonico della donna; anzi un'associazione di malfattori potrebbe legalmente figurare come un'associazione religiosa, e procurarsi così un capo inviolabile e luoghi d'immunità pei soci. Dunque la divergenza tra la Destra e la Sinistra non consisteva davvero in ciò, che la prima volesse colle guarentigie derogare al diritto comune, mentre la seconda intendeva, per non offendere l'uguaglianza, concedere le guarentigie anche agli altri culti; no, posto che la politica avesse permesso alla Destra di accettare questo principio, allora sarebbe rinata la quistione intorno agli estremi, all'estensione delle guarentigie da concedere a tutti i culti: posto che avessero dovuto essere comuni a tutti, nè Destra nè Sinistra avrebbero voluto nè potuto concederne tante, quante ne concede la presente Legge alla Chiesa cattolica, perchè altrimenti si sarebbe venuti a quell'ultima conseguenza sopra dedotta, che anche un'associazione di malfattori avrebbe potuto prendere le forme legali di un'associazione religiosa e saccheggiare impunemente il paese per mezzo dell'inviolabilità del suo capo e dell'immunità dei suoi locali di ufficio, che così avrebbero potuto cambiarsi da grotte di montagne in palazzi di città.

Prescindendo dal fatto delle condizioni politiche dell'Italia nel 1871, il diritto comune per tutte le associazioni, fondazioni o corporazioni religiose non può risolversi nel concetto delle guarentigie, se non quando si ammetta il diritto dello Stato di esaminare ed approvare gli Statuti, riservandosi sempre, ciò non ostante, di vigilarle, ispezionarle, scioglierle all'occorrenza. Bisognerebbe dunque, perchè il diritto comune e le comuni guarentigie fossero applicabili, che si limitassero i concetti della separazione e dell'incompetenza, che, cioè, non si intendessero nel senso che essi includano rinunzia dei poteri dello Stato. Questo concederebbe guarentigie comuni per tutti i culti, ma salvo a sospenderle od abolirle per

quel culto che ne abusi, salvo anche a negarle a quei culti che creda pericolosi o immorali sia per la loro dottrina, sia per le qualità dei membri che vi partecipano, salvo perciò a negarle per esempio al culto mormonico o ad una associazione di malfattori che si presenti sotto apparenze religiose. Ma un sistema siffatto non era quello della Destra, non era neppure quello della maggior parte della Sinistra, e non era poi ad ogni modo attuabile, specie nel 1871. E invero la Destra e la Sinistra estendevano i concetti del separatismo e dell'incompetenza molto più in là del giusto, di quanto non sia compatibile con questo sistema: era soltanto la Sinistra più avanzata, cioè una parte ben poco numerosa tra quelli che dai due lati della Camera parlavano di diritto comune, che partiva da un ordine di idee analogo a quello da noi esposto. Ma, quand'anche esso fosse stato diviso dalla maggioranza della Camera scientificamente, non lo sarebbe stato pure politicamente; giacchè le condizioni dell'Italia nel 1871 non erano, e in parte non lo sono neppur oggi, tanto solide e forti da permettere una riforma così radicale (1).

Il concetto di creare un diritto comune per tutti i culti era dunque inammissibile, quando si partiva, come facevano anche una parte di quelli che lo sostenevano, dalle idee esagerate di separatismo e d'incompetenza; sarebbe stato poi addirittura assurdo quando vi si fossero volute includere tutte le guarentigie concesse dalla presente Legge alla Santa Sede; e, in qualunque modo, sarebbe

(1) L'Hinschius (*Allgemeine Darstellung der Verhältnisse von Staat und Kirche*, presso Marquardsen H., « Handbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart », Bd. I, Halfband I, Freiburg, Mohr, 1883), senza occuparsi in ispecie della legge delle guarentigie e della quistione italiana, viene a conclusioni analoghe. Egli teoreticamente si dichiara separatista e non confessionista (pag. 245, § 19); ma separatista giurisdizionalista (pagina 266, § 22); di fatto il separatismo sarebbe un errore, giacchè non si può astrarre dalla potenza reale che hanno presentemente le chiese privilegiate in Germania (pag. 262, § 21); quindi alla cattolica ed alla protestante si dovrebbe conservare la loro posizione di fatto, privilegiata, considerandole cioè come istituti di diritto pubblico, ma senza ledere la libertà di coscienza e di culto delle altre confessioni, le quali saranno considerate solo come associazioni private o corporazioni private (pag. 266, § 22).

stato inammissibile politicamente. Restava la quistione se, prescindendo dalle guarentigie pontificie, ossia negandole o concedendole come un'eccezione, non si potesse in tutto il resto fare un diritto comune. Gli errori scientifici sarebbero così diminuiti, ma, mantenendo le idee esagerate di incompetenza, non sarebbero cessati del tutto. Lo Stato non potrebbe, senza incorrere in pericoli per la sicurezza e per la moralità, riconoscere una associazione o fondazione o corporazione qualunque, senza averne prima esaminati gli Statuti, come colla Legge delle guarentigie, o meglio secondo tutta la nostra legislazione, lo concede alla Chiesa cattolica. Questa è una vasta organizzazione e fortemente ordinata, in genere non ha interessi personali egoistici; e, appunto perchè vastamente organizzata ed ha interessi generali da tutelare, si rispetta: l'organizzazione della Chiesa cattolica, se è pericolosa per lo Stato riguardo alle sue tendenze usurpatrici delle attribuzioni e dei poteri del medesimo, offre del resto guarentigie rispetto ai delitti comuni, che non sarebbero sistematicamente tollerati dai capi; si aggiunga che la morale della Chiesa cattolica non differisce in molti punti dalla morale civile: la Chiesa cattolica dunque rispetto ai reati e alle immoralità comuni offre guarentigie in se medesima. Lo stesso, invece non può dirsi di una sètta poco numerosa, priva di una vasta organizzazione, con un contenuto etico mal noto, o, come quello mormonico, notoriamente in gran parte immorale e direttamente contraddittorio alle leggi dello Stato.

Considerando ora la questione del diritto comune dal punto di vista politico, certo non sarebbe stato opportuno crearlo nel 1871, perchè così si sarebbero accreditati all'interno e all'estero i sospetti d'irreligiosità del nostro Governo. Vero è, d'altra parte, che così si lasciava sfuggire l'occasione di creare una legislazione nazionale intorno ai culti; che, quando sarebbe finito per l'Italia il bisogno di rassicurare le Potenze, allora l'attenzione del paese si sarebbe rivolta ad altri problemi, difficilmente si sarebbe potuta attirare nuovamente verso il quesito religioso, e così la nostra legislazione intorno ai culti sarebbe rimasta imperfetta. Ciò era vero, e si è realizzato. Ma la Camera riparò in parte a questo male; la disuguaglianza della libertà dei culti è rimasta nelle disposizioni materiali, storiche, tassative, non nello spirito del nostro

Diritto pubblico e della nostra giurisprudenza, dove del resto non c'era neppure prima del 1871; la Destra, pei motivi esposti, non potendo accettare di costituire un diritto comune per tutti i culti, accolse tuttavia un ordine del giorno, con cui la Camera invitava il Governo a ritenere come insussistenti le restrizioni speciali esistenti pei culti acattolici (1).

122. Sin qui abbiamo parlato del diritto comune delle associazioni, fondazioni o corporazioni aventi scopi religiosi. Ora si domanda se teoricamente, esso debba differire da quello delle profane.

Naturalmente tutte le associazioni, fondazioni o corporazioni non possono avere di comune se non i principî generali, fondamentali del diritto; ma questo sarà poi più ampio o più ristretto nell'applicazione dei medesimi secondo la natura speciale delle singole categorie di istituzioni e delle singole istituzioni medesime. Lo Stato, secondo che lo crede utile o non lo crede pericoloso, può, senza ledere i principî generali, applicare il diritto comune delle associazioni, fondazioni e corporazioni in un modo o in un altro; ma resta sempre fermo il principio, che esso ha il diritto di regolare questi rapporti in quel modo che crede conveniente. Secondo si è sopra accennato, la legge deve corrispondere al rapporto necessario delle cose, il quale nel caso nostro è che le istituzioni religiose, avendo scopi diversi dalle laiche, sono suscettibili di norme in parte diverse da quelle delle ultime; e ciò va detto specialmente riguardo al principio della separazione e dell'incompetenza.

123. Posto che lo Stato non è confessionista, esso non può dividere le sue funzioni con questo o quell'istituto religioso, mentre nulla impedisce che egli le divida con un istituto profano, per esempio sussidiando una scuola privata laica (2). Ma la separazione delle funzioni non

(1) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 823, col. 1, ordine del giorno Mancini, approvato: « La Camera, udite le dichiarazioni della Commissione, e ritenendo che l'abolizione delle istituzioni preventive e di ogni ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa sarà mantenuta ed applicata a profitto di tutti i culti professati nello Stato, passa all'ordine del giorno ».

(2) Il Piola (*Della libertà* cit., pag. 187) sostiene nello Stato

implica che lo Stato non abbia il diritto di esaminare il contenuto etico e gli statuti dell'associazione o fondazione o corporazione religiosa (1) prima di riconoscerla o tollerarla; giacchè tutte le istituzioni trovandosi dentro quella dello Stato, questo non ne riconosce alcuna, se non in quanto è dentro di esso; non riconosce il cattolicismo come chiesa cosmopolita, ma come chiesa degl'Italiani, se poi sia anco chiesa universale, allo Stato non importa: l'Italia, per circostanze speciali, riconosce, con le guarentigie, il Papa come capo di una chiesa universale; ma la chiesa stessa, poi, la riconosce solo in quanto è nazionale. L'incompetenza dello Stato comincia dunque solo, quando dall'esame degli statuti e del contenuto etico esso voglia passare all'esame del contenuto puramente dommatico. Dico puramente dommatico; giacchè sin dove il domma implica concetti etici direttamente o indirettamente, lo Stato ch'è il supremo gerarca anche delle funzioni etiche, ha diritto di penetrarvi per vedere se sono conformi o contrari a quelli suoi. Così il campo chiuso, immune, delle istituzioni religiose si riduce a ben poco; e infatti ben pochi sono i dommi che non abbiano attinenza diretta o indiretta colla morale. Noi nella sfera scientifica, non ci arrestiamo punto innanzi a queste conseguenze; anzi andiamo ancora più avanti. Lo Stato ha il diritto di esaminar non solo gli statuti e la dottrina dommatica; ma anche i riti, giacchè questi possono essere superstiziosi ovvero addirittura immorali; come per esempio è super-

anche il diritto di sussidiare scuole confessioniste; ma non per iscopi religiosi, sibbene considerando le Chiese come istituzioni sociali: da questo punto di vista ammettiamo anche noi un tal diritto nello Stato.

(1) Padelletti, *La politica ecclesiastica* cit., pag. 227: « In primo luogo, un ordinamento esteriore della società religiosa dà vita a rapporti giuridici, che la legge deve definire e tutelare; e ciò risulta dal primo ufficio dello Stato. In secondo luogo gli ordini esteriori di una Chiesa possono corrompersi e danneggiare gl'interessi religiosi del popolo, come è avvenuto della Chiesa cattolica; ed in questo caso lo Stato ha non solo il diritto, ma lo stretto dovere di opporsi, per quanto può, a questo grave male, e di preparare alla Chiesa la possibilità d'un miglioramento nelle sue condizioni ». Vedi ibid., pagg. 228-29. — *Deputati*, 14 marzo 1871, pag. 770, col. 3, Sineo, sopra (n. 76, pag. 611, n. 12) riferito.

stizioso tutto ciò che riguarda le reliquie, l'estrema unzione, le abluzioni e simili; addirittura immorale, come per esempio i riti orgiastici dell'antichità.

L'incompetenza dello Stato in fatto di istituzioni religiose si riduce, dunque, alla semplice e minima parte dommatica che non abbia nessunissima relazione colla morale, col diritto e colla sicurezza pubblica. Ed in ciò, ma in ciò soltanto, potrebbe sembrare che il diritto delle associazioni, fondazioni o corporazioni religiose sia fondamentalmente diverso da quello delle profane; che il rapporto necessario delle cose in questo punto differisca, e che perciò in questo punto debba differire la legge che lo sancisce. Ma, posto che lo Stato diviene incompetente solo quando le sue funzioni non possano essere danneggiate, la sua incompetenza intorno agl'istituti religiosi non si distingue gran fatto da quella circa gl'istituti profani. Se, per esempio, il Ministro dell'Istruzione Pubblica crede che il latino si possa studiarlo egualmente bene tanto nella grammatica del Porretti quanto in quella dello Schultz, egli diviene incompetente a imporre in una scuola privata che si studi il latino sull'uno piuttosto che sull'altro autore, giacchè la funzione dell'insegnamento non ne soffre nessun danno. Di solito si parla dell'incompetenza dello Stato soltanto in fatto d'istituti religiosi, non anche in fatto d'istituti profani; ma non si tratta di una incompetenza speciale riguardo alla religione. Ed invero, quando il contenuto religioso è puramente dommatico senza nessuna attinenza diretta o indiretta colla morale, col diritto e colla sicurezza pubblica, lo Stato non diviene incompetente perchè si tratta di una dottrina dommatica *pro ut sic*, ma perchè si tratta di una dottrina innocua; come nell'esempio delle grammatiche del Porretti e dello Schultz, il Ministro dell'Istruzione Pubblica non diviene incompetente perchè la quistione è pedagogica, ma perchè essa, posto che le due grammatiche siano egualmente buone, è innocua al buon andamento degli studi.

Partendo, ma quasi incoscientemente, da questo punto di vista, nella discussione sull'abolizione delle Facoltà teologiche (1872) il Bonghi diceva, che lo Stato è un grand'asino, che esso non s'intende di scienza, come non s'intende di religione; noi potremmo cangiare la frase, conservando lo stesso concetto, e dire all'inverso che lo Stato

è un gran dotto, che s'intende di tutto, ma in quanto riguarda le sue funzioni, funzioni legislative, di sicurezza pubblica, morali, ecc. (1); lo Stato deve considerarsi come un grand'asino solo nelle cose indifferenti per l'esercizio delle sue funzioni. Anzi in questo stesso caso neppure diviene un grand'asino; giacchè spetta a lui di giudicare se la cosa sia indifferente; egli è sempre giudice, sempre dotto.

L'obbligo di mostrarsi asino ossia incompetente può e deve intendersi solo in questo senso: che, se una quistione non è prima giudicata dalla maggioranza, lo Stato ossia gli uomini che per il momento si trovano al potere, non hanno facoltà di deciderla secondo il loro modo personale di vedere. Ma che cosa deve intendersi per maggioranza? Certo non quella numerica, ma quella delle persone tecniche o colte secondo le varie branche di cui si tratta, o che figurano legalmente come tali. Se la maggioranza dei Deputati, rappresentanti legali del paese, crede di sopprimere alcuni enti ecclesiastici (come di fatto si fece nel 1866 e nel 1867), essa ne ha il diritto, non ostante che il popolino, insufflato dai preti, sia d'opinione contraria.

Nè si dica, che i Deputati rappresentino i cittadini e non i fedeli: certo, ciò è vero, ma non li rende incompetenti a trattare anche le quistioni religiose; significa solo, che essi non devono occuparsi delle medesime *pro ut sic*, sibbene semplicemente in quanto hanno relazione colle leggi, col diritto pubblico, colla morale, colle funzioni tutte dello Stato: se questo, per tutelarle, deve estendere la sua ingerenza anche sul domma, esso è nel suo pieno diritto; a ciò non osta che si sia mandatari dei cittadini *pro ut sic* e non anche come fedeli; per far ciò non è necessario il mandato dei fedeli, dei cittadini come fedeli; no, questo occorrerebbe soltanto quando i manda-

(1) Abbiamo già accennato, come, secondo il Piola (*Della libertà* cit.), la funzione morale, al pari di quella religiosa e di quella istruttiva, dovrebbe avere un organismo separato dallo Stato: noi non siamo contrari a questa teoria; ma intenderemmo, come del resto anche il Piola, conservare sempre l'alta vigilanza dello Stato sopra tutti questi organismi, separati da lui, ma sempre dentro di lui: se parliamo della funzione morale come appartenente allo Stato, si è in questo senso, oltre che pel motivo che noi qui consideriamo lo stato presente delle cose.

tari volessero occuparsi di quistioni religiose *pro ut sic*, volessero riunirsi in sinodo (1).

L'illogicità della teoria contraria degl'incompetentisti si può mostrare non solo teoricamente, come lo abbiamo fatto, ma anche coi loro atti stessi, *ad hominem*. Ed invero, quando nel Codice civile del 1865 sancirono il matrimonio civile, credono gl'incompetentisti di non aver essi allora violato un domma della Chiesa? e se essi non avevano il diritto d'ingerirsi in cose di fede, perchè lo hanno fatto? Perchè il buon senso arresta le conseguenze delle assurdità logiche. Dicevamo che il matrimonio civile violi un domma della Chiesa; ed invero questa ha solennemente definito, che il matrimonio è un sacramento; ha poi stabilito, che, per essere valido e quindi sacramento deve esser celebrato davanti al parroco: or bene, gl'incompetentisti introducendo il matrimonio civile vengono a dichiarare, che il matrimonio non è valido (e quindi secondo la Chiesa cattolica non dovrebbe essere un sacramento) se non è contratto davanti al funzionario dello Stato (il che non è necessario secondo la Chiesa cattolica). Supponiamo ora che l'Italia volesse procedere verso la Chiesa cattolica, così come procederebbe verso un culto nuovo che si volesse introdurre; allora dovrebbe sottoporre alla sua approvazione gli statuti e il corpo di dottrina della medesima, negar loro la sua approvazione, ed all'occorrenza sciogliere l'istituzione stessa, se questa si rifiutasse di modificare il suo domma della sacramentalità del matrimonio, od almeno la disciplina che permette di

(1) Nell'affermare e nel dare le ragioni pei diritti dello Stato su tutte le associazioni, fondazioni e corporazioni, ed anche sulle dottrine dommatiche, non vorremmo si credesse, che noi desideriamo, che lo Stato li applichi tosto radicalmente a modo della Rivoluzione francese: sentiamo maggiormente il bisogno di avvertire, che anche noi crediamo, che prima di restringere le libertà individuali occorre anzi tutto studiare, se non ne deriverà un male maggiore di quello a cui si vuole por rimedio. Insomma noi non siamo nè rivoluzionari, nè *statolatri*: abbiamo soltanto voluto guardare tutta la sfera dei diritti dello Stato, specie per opporci al pregiudizio che, a causa della forza della tradizione e della scienza religiosa, persiste anche in parecchi razionalisti conservatori, di concepire, anche secondo il diritto ideale, i rapporti della Chiesa cattolica collo Stato, come essenzialmente diversi da quelli delle altre Chiese.

celebrare il rito religioso del matrimonio prima che questo sia contratto civilmente. — A questo punto si potrebbe dunque rimediare con una modificazione della disciplina senza cangiare il domma stesso; ma ce ne sono altri in cui questo si trova in aperta contraddizione colle leggi dello Stato. Ed invero secondo la Chiesa il matrimonio è un sacramento, e quindi è valido, anche se contratto senza il consenso dei genitori prima della maggiorennità civilmente legale; cioè, in Italia, prima dei 25 anni pel maschio e dei 21 per la femmina; per la Chiesa, invece, basta la semplice pubertà, i 14 anni pel maschio, i 12 per la donna. — Come conciliare poi coll'intangibilità dei dommi la legge del divorzio votata dalle Camere francesi e proposta più volte in quella dei Deputati italiana? — Aggiungiamo un altro caso, in cui non si può fare a meno di cadere in contraddizione se si vuol mantenere il principio dell'incompetenza. Lo Stato dichiara valido il matrimonio dei preti; diversamente dal domma cattolico, non opina che il celibato sia da preferirsi allo stato coniugale; ora, o mantiene il beneficio al prete sposatosi, e così urta in una misura conciliare; o, come si fa di solito, gli toglie il beneficio (1), ed allora urta nei suoi principî intorno al matrimonio. — Potremmo addurre altre leggi e fatti, in cui gl'incompetentisti italiani o cadono in contraddizioni, o si trovano costretti dalla evidenza del buon senso, dal rapporto necessario e inevitabile delle cose, a deviare dai loro principî; ma non vale la pena: nel corso del presente lavoro abbiamo avuto più volte occasione di farlo, e il lettore potrà proseguire da per se stesso l'esemplificazione.

Dunque, secondo noi, lo Stato non è mai incompetente; esso decide su di tutto, anche sulle cose che crede innocue ossia indifferenti pel buon esercizio delle sue funzioni: sono soltanto queste cose, che egli non ha diritto di mutare; ma esso ci s'ingerisce sempre, per giudicare se siano o no indifferenti; posto che le giudichi tali, esso non ha il diritto di mutarle o farle mutare giacchè questo sarebbe un capriccio, ed il capriccio non è permesso a nessun funzionario. Ma non si tratta di una vera e pro-

(1) Per la giurisprudenza in proposito vedi Scaduto F., *Sacerdote*, nel *Digesto Italiano*, Torino, Unione tipogr.-editrice, alla detta voce, numero 11.

pria incompetenza, di una incompetenza speciale in fatto di religione; no, lo Stato non ha diritto di mutare o disapprovare le cose indifferenti neppure in fatto di educazione, d'istruzione, ecc.

Pertanto, non ci sono motivi essenziali per cui il diritto delle associazioni, fondazioni e corporazioni religiose debba differire da quello delle profane; esse sono capaci di un diritto comune; ci potranno essere delle differenze, ma relativamente secondarie; esistono cose simili nel mondo, ma non cose identiche; però le cose simili vanno regolate coi medesimi principî generali, perchè i loro rapporti necessari sono i medesimi (1).

(1) La nostra conclusione differisce da quella del Piola, del Minghetti, del Padelletti, ch'è più accentuato dei due primi. Ma la differenza è forse più nella formula e nell'accentuazione del concetto, che nella sostanza. Anch'io, come i tre eminenti pubblicisti, parto dal concetto delle istituzioni e del rapporto necessario delle cose: anche io credo che ogni istituzione è diversa dall'altra; ma io accentuo più di loro il carattere comune che hanno certe istituzioni; accentuo il concetto, che esistono *gruppi*, *classi* d'istituzioni, e che per ciascuno di loro può sussistere un diritto comune, salvo sempre le differenze inevitabili pel fatto che esistono cose simili, ma non identiche. Ripeto quello che ho detto in una nota anteriore, che intendo oppormi al concetto, di considerare la Chiesa cattolica come una religione e un'istituzione assolutamente anormali. — Piola, *La Libertà* cit., pag. 23: « Ci parlano del diritto comune delle istituzioni. Bisogna però considerare che questo diritto comune non può essere in pronto, perchè la Chiesa è di natura *alquanto diversa* dalle altre istituzioni che noi abbiamo ». — Minghetti, *Stato e Chiesa* cit., pag. 139: « È forza riconoscere che il contratto tra i fedeli nella Chiesa è un contratto « « sui generis » » che non può essere *intieramente* assimilato agli altri. E come, per esempio, dopo aver applicato il diritto comune alla materia delle cambiali, e dopo le prove fatte intorno a ciò dalla giurisprudenza, si è dovuto alla perfine fare una legislazione cambiaria, così occorrerà forse, posta la separazione dello Stato e Chiesa, stabilire delle regole legislative speciali anche per i rapporti giuridici derivati da un atto ecclesiastico ». — Padelletti, *La politica ecclesiastica* cit., pagg. 220-21: — « Essa [la Chiesa] è invece una istituzione di diritto pubblico, *di natura tutta speciale e affatto diversa* da tutte le altre corporazioni e associazioni che si hanno nello Stato. È quindi *impossibile* applicare ad essa il diritto comune giacchè è contro giustizia trattare egualmente rapporti ineguali (Ahrens), e bisogna applicare ad essa un diritto speciale ».

Questa soluzione del problema del diritto comune delle associazioni, fondazioni e corporazioni religiose e profane, s'intende sempre che riguarda il campo puramente scientifico, teoretico: la soluzione politica, pratica per l'Italia nel 1871, non sarebbe potuta coincidere e non coincidette con quella teoretica. Anzitutto mancava e manca ancora fra noi una legge sulle associazioni, non sono ancora ben sodi i principî intorno alle fondazioni e corporazioni ecclesiastiche, e poi, passando dal campo piuttosto giuridico a quello politico, l'anno 1871 non sarebbe stato per l'Italia il tempo più opportuno per attuare una riforma così radicale.

124. Alle associazioni, fondazioni e corporazioni religiose potrebbe dunque applicarsi un diritto comune colle profane. Ma questo concetto del diritto comune è stato stravolto stranamente: non solo alcuni incompetentisti credettero, come dicemmo, che potesse allargarsi talmente da farci entrare le guarentigie; sibbene la maggioranza intendeva e intende parlare non di un diritto comune delle associazioni *pubbliche*, fondazioni e corporazioni, ma di diritto comune delle associazioni *private*, come quelle che hanno scopi meramente lucrativi, società commerciali, ferroviarie, ecc. (1). Lo Stato, essi dicono, è separato dalla Chiesa, questa è per lui come se non esistesse; lo Stato va per la sua via, e la Chiesa per la propria; quello non si prende cura di questa; esso non conosce ministri di culto, conosce soltanto cittadini; non conosce chiese, conosce soltanto libertà di coscienza, e questa stessa come una parte della libertà individuale. Quindi il matrimonio dei preti è valido; non si dà forza coattiva agli atti ecclesiastici se non quando riguardinò interessi civili che vengano giudicati legittimi.

Uno dei casi in cui si esplica maggiormente questo concetto del diritto delle associazioni private, cioè non autorizzate dallo Stato, ossia del diritto privato, è per l'appunto quello relativo ai criteri seguiti nella determinazione degl'interessi civili. Mostrammo come ci sia interesse civile anche nella semplice sospensione del prete. Ma la Camera del 1871 e la giurisprudenza posteriore non considerano questo interesse civile come legittimo,

(1) Oltre a ciò che diremo nel testo, vedi questo concetto confutato dal Piola, *La Libertà* cit., cap. I.

non dànno diritto, al sacerdote sospeso, ad un risarcimento a carico del vescovo. La ragione di questo fatto non è soltanto la pretesa incompetenza, sibbene anche l'idea che il diritto comune da applicarsi alla Chiesa cattolica sia quello privato e non il pubblico. I separatisti, i nostri magistrati considerano la sospensione impartita dal vescovo, come una semplice dichiarazione di biasimo fatta da un privato qualunque; lo Stato non ci ha che vedere secondo loro; la magistratura non può giudicare sugli effetti civili che derivano da questa dichiarazione, come non può giudicare per esempio sugli effetti civili che derivano dalla dichiarazione di un cliente sulla insufficienza del medico curante. Similmente, lo Stato non può decidere sugli effetti civili della scomunica, della messa all'indice, e simili; queste, posto che la Chiesa non sia riconosciuta ufficialmente, sono dichiarazioni di privati; se il giornale messo all'indice perde la metà degli abbonati, lo Stato non può rimediarci, come non può rimediare al fatto, che un medico per la mala lingua di un cliente perda la metà dei suoi clienti; se il biasimo ha assunto la forma di diffamazione, la magistratura lo punirà in virtù delle leggi civili; ma se è stato un semplice giudizio, essa non ci ha che vedere. Secondo la Legge delle guarentigie (art. 17), gli atti delle autorità ecclesiastiche " sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati "; ma non sono multabili a favore dei privati, proseguono i separatisti, quando siano connessi alla disciplina o al domma. E neppure è sempre osservato lo stesso diritto comune privato: gli incompetentisti e la nostra giurisprudenza, diversamente per esempio dalle leggi tedesche, non considerano la scomunica proclamata in tutte le sue forme, coi riti solenni, come un'ingiuria (2).

125. Potremmo addurre altri esempi per mostrare, che sono considerati come rapporti tra privati quelli dei membri delle associazioni, fondazioni e corporazioni ecclesiastiche fra di loro e fra di loro e il laicato; ma lasciamo al lettore di proseguire da se stesso questa enumerazione di casi. Passiamo invece a dimostrare l'assurdità del si-

(2) Quantunque la Relazione Bonghi (stampata sotto il giorno 21 gennaio 1871, *Deputati*) accenni ad un'opinione diversa, pagina 545, col. 1.

stema. Prima di tutto esso è fondato sopra un'ipotesi non solo gratuita, ma urtante colla realtà dei fatti, che cioè lo Stato italiano non riconosca la Chiesa come un'istituzione. Ma che cosa significano le guarentigie concesse al Papa? Non lo riconosciamo quale capo della religione cattolica? E qual è il procedimento dell'*exequatur* e del *placet?* Non si concede forse in vista della bolla pontificia che istituisce vescovo il tal dei tali o secondo il decreto vescovile che nomina parroco il prete Tizio? Non riconosce dunque lo Stato italiano il Papa, i vescovi, i parroci, i canonici, ecc., come funzionari d'istituzioni? E la personalità giuridica stessa dei vescovati, dei capitoli, delle parrocchie potrebbe esistere senza la ricognizione dello Stato? Non si venga dunque a dire, che lo Stato italiano ignora l'esistenza della Chiesa cattolica, e che perciò le applichi il diritto privato; esso ne riconosce le varie istituzioni, e alle istituzioni si applica il diritto pubblico, un diritto speciale, il diritto comune delle istituzioni, non il diritto comune privato (1).

(1) Secondo l'Hinschius (*Allgemeine Darstellung der Verhältnisse von Staat und Kirche*, 1883, presso Marquardsen, *Handbuch*, pag. 249, § 20) le chiese cristiane privilegiate odierne sarebbero istituzioni (Anstalten) e non corporazioni, sempre di diritto pubblico. Il Friedberg (*Die allgemeine rechtliche Stellung der evangelischen Kirchen*, Leipzig, Edelmann, 1887, pagg. 5-7, capitolo ripubblicato nel *Das geltende Verfassungsrecht der evangelischen Landeskirchen*, 1888), confutando l'Hinschius, sostiene invece che siano corporazioni; ma i suoi motivi non ci persuadono. Il Rosin, diversamente da entrambi, sostenendo il principio che il carattere di istituto o corporazione pubblica si possa acquistare soltanto quando lo scopo dell'ente sia nell'interesse dello Stato, e considerando che quello delle chiese una volta era tale ma oggi non lo sia più, conclude che alle medesime non possa più attribuirsi il carattere di istituti o corporazioni di diritto pubblico, e non soggiunge come debbano definirsi (presso Friedberg, pag. 9). Ma veramente su questo riguardo la conclusione del Friedberg (pag. 28) e dell'Hinschius differisce da quella del Rosin più tosto apparentemente che di fatto, poichè anco i primi due ammettono che gli scopi della Chiesa, e massime della cattolica, in parte non solo non sono in servizio dello Stato, ma contrari al medesimo (Friedberg, p. 30; Hinschius, pagg. 262, 266 e altrove): cioè il Rosin dalle condizioni di fatto tira le ultime conseguenze; i primi, invece, esposte le condizioni di

Ma se la finzione giuridica, adottata dai nostri legislatori, di considerare gli Statuti e i rapporti della Chiesa cattolica come Statuti e rapporti di associazioni private, di privati, riesce contraddittoria con altre norme del nostro diritto stesso; tuttavia essa era inevitabile, essendosi aboliti i concordati e conseguentemente l'*exequatur* e il *placet* statutari; del resto non fu creata dalla Legge delle guarentigie, essa preesisteva, è nata col regno stesso d'Italia, che ha abolito i concordati senza avere la forza di sottoporre la Chiesa cattolica a norme analoghe a quelle per le altre confessioni.

126. Stacchiamoci ora dal diritto positivo, dalla legge italiana, e rimontiamo ai principî generali per vedere come dovrebbero andar regolate le cose. Lo Stato ha il diritto di sottoporre alla sua approvazione gli Statuti delle associazioni, fondazioni e corporazioni, non solo in generale nell'interesse di tutelare le sue leggi, l'ordine e la morale pubblica; ma anche perchè, — essendo le funzioni, che esso cede o divide colle istituzioni, necessarie, e richiedendo talvolta requisiti tecnici e speciali e producendo talvolta un ambiente etico *sui generis* —, non è agevole o poco incomodo il passaggio dall'una di queste funzioni ad un'altra qualunque, e perchè inoltre, trattandosi di funzioni necessarie, di solito indispensabili, coloro, per cui vengono esercitate, talvolta si trovano soggetti a queste istituzioni senza neppure avervi riflettuto e non riesce poi loro indifferente l'uscirne.

Applichiamo questo concetto teorico alla pratica della Chiesa. Per diventar prete bisogna un'istruzione tecnica *sui generis*, la quale in grandissima parte differisce da quella che occorre per le professioni laiche. Ora lo Stato, nel riconoscere una Chiesa e i di lei istituti per l'educazione tecnica dei suoi ministri, ha diritto di dire: Se voi non mi date guarentigie rispetto alla punizione e deposizione dei vostri ministri, io non riconoscerò i vostri istituti di educazione ecclesiastica (1). E perchè? perchè se voi deponete arbitrariamente un ministro del culto, a lui non riesce facile procurarsi da vivere altrimenti; voi ne

fatto, passano senz'altro alle prescrizioni di diritto delle legislazioni positive.

(1) Idee analoghe riguardo agl' insegnanti degl' istituti privati di istruzione, vengono svolte dal Piola, *La Libertà* cit., pagg. 154-55.

farete uno spostato. Perchè allora, potrebbe replicare la Chiesa in un paese dove ci fossero Università, perchè voi noi richiedete le stesse guarentigie rispetto alla punizione e deposizione degli avvocati che escono dalla Facoltà giuridica? Perchè, si risponderebbe, la Facoltà giuridica impartisce l' istruzione tecnica, ma non è essa che poscia potrà punire e deporre; a ciò provvede lo Stato direttamente o indirettamente, ma sempre in modo costituzionale, cioè sempre dando guarentigie, che voi, signori ecclesiastici, non date, voi che fate uso dell'*ex informata conscientia;* noi, Stato costituzionale, degli spostati arbitrariamente non ne facciamo; ma voi, Chiesa cattolica con Governo assoluto, si.

E quand'anche lo Stato non desse guarentigie per la punizione e deposizione dei professionisti abilitati negli istituti ufficiali o nei privati, il danno non sarebbe tanto quanto nella Chiesa. Ed invero l'avvocato che venga interdetto ingiustamente, quando gli amici e il pubblico siano conscii dell'ingiustizia della condanna, può, senza sentirsi disonorato, passare all'esercizio di un'altra professione o di un mestiere. Ma il prete meno facilmente troverà chi non creda alla giustizia di una sentenza emanata da un santo vescovo, e quindi meno facilmente troverà un lavoro qualunque per vivere.

Consideriamo un altro caso più delicato; quello, cioè, non più di un ministro del culto, ma di un laico scomunicato ingiustamente. Qui non si tratta di deposizione dall' ufficio (almeno oggi, perchè nel medio evo, quando lo Stato non era separato dalla Chiesa, la scomunica aveva realmente l'effetto giuridico d'interdire da tutti gli uffici e professioni pubbliche) (1), ma di turbamento della coscienza individuale e talvolta anche di deposizione indiretta dall'ufficio. Lo Stato è anche tutore della morale: esso non deve permettere che la coscienza di un cittadino possa venire turbata arbitrariamente ed impunemente; non può riconoscere una Chiesa la quale ammetta condanne pronunciate in una forma solenne senza una regolare procedura, anche quando non abbiano effetti civili; perchè una siffatta Chiesa potrebbe turbare gravemente le coscienze, e servirsi di questo mezzo a danno dello Stato, così colla scomunica dei cattolico-liberali.

(1) Scaduto F., *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana (1765-90)*, Firenze, Ademollo, 1885, pag. 101, note 89-90 (§ 6).

Dicono i separatisti e gl'incompetentisti: Ma sin dove volete far ficcare lo Stato? voi così invece di tutelare le coscienze, le turbereste ingerendovi indebitamente; lasciate andare le cose per la loro china; se qualcuno si sente scomunicato ingiustamente, la sua coscienza resterà serena, e, ad ogni modo, se non ci si trova commodo, esca dalla Chiesa cattolica, nessuno glielo impedisce. — Ma, rispondono giustamente i giurisdizionalisti, in certe posizioni non sempre ci s'è entrato volontariamente, sibbene spesso ci si nasce, e l'uscirne non è indifferente come il ritirarsi da un casino di lettura o da una società commerciale (1). Se io mi allontano da una di queste associazioni, quando lo richiedono il mio onore, o il mio interesse od anche il mio capriccio, la mia coscienza non resta punto turbata, perchè io non sento nessun dovere di rimanere perpetuamente ascritto a quelle associazioni; e, prescindendo dalla mia coscienza, i miei amici, i miei conoscenti, il pubblico non mi ritengono disonorato pel semplice fatto che io me ne sia sciolto. Al contrario se un cattolico si crede perseguitato ingiustamente da un vescovo o dal Papa, egli non può sottrarsi a questi arbitri coll'uscire dalla religione romana senza urtare coi suoi principî, colle sue credenze; e se, credente o incredulo, si stacca da quella, si attira il disprezzo dei suoi correligionari, tra cui di solito ha parenti, amici, conoscenze.

Si aggiunga, che la punizione ecclesiastica e l'apostasia spesso producono non solo il disprezzo dei correligionari, ma anche una vera interdizione d'ufficio, non esclusi gli Stati più civili, specie nelle campagne e nelle città di second'ordine. Un prete scomunicato o spretato ed anche un laico scomunicato od apostata, difficilmente troveranno o conserveranno in queste un impiego municipale, specie nell'insegnamento, e maggiore è per loro la difficoltà di esercitare quest'ufficio privatamente nelle famiglie (2).

Queste piaghe, nascenti dall'applicazione del diritto comune privato alla Chiesa cattolica invece di quello pub-

(1) *Deputati*, 28 genn. 1871, pag. 413, col. 2, Mancini. — Padelletti, *La politica ecclesiastica* cit., pagg. 668-69, 670-71.

(2) Il dogma, e quindi la scomunica e simili per incredulità nel medesimo, può dunque avere effetti civili, non solo pei professori di teologia (caso notato dal Piola, *La libertà* cit., pagine 110-11), ma anche per gl'insegnanti di materie profane

blico, delle istituzioni, sono le più patenti, quelle che saltano agli occhi di tutti, anche di coloro i quali opinano che lo Stato non abbia nè il dovere nè il diritto di rimediarvi. Ora ne accenneremo alcune altre, sulle quali di solito si riflette poco.

Il Governo richiede nei suoi ufficiali una certa dignità, decoro, indipendenza; quindi proibisce il sequestro del loro stipendio, vieta agli ufficiali dell'esercito di contrar matrimonio se non mostrino di possedere essi o la fidanzata rendite sufficienti per mantenere con decoro la famiglia; non ammette nella carriera diplomatica se non quelli che, oltre ai requisiti scientifici, posseggano una rendita di ottomila lire. Questi istituti (tranne l'applicazione fattane al matrimonio) può dirsi che lo Stato li abbia copiati dalla Chiesa, secondo i canoni della quale (1) la parte dei beni privati o del beneficio, necessaria per mantenersi decorosamente, non è sequestrabile, e non si può esser ordinati preti se non si abbia un patrimonio sufficiente per vivere con decoro senza l'elemosina della messa od un beneficio equipollente.

Ebbene, queste istituzioni oggi è controverso se continuino ad aver vigore per gli ecclesiastici ovvero s'intendano implicitamente abolite dal nostro nuovo diritto pubblico. Lo Stato, applicando alla Chiesa il diritto privato, non riconoscendo i preti come ufficiali pubblici (2), non sempre dà forza coattiva al canone Odoardo (3). — La Chiesa cattolica si è fossilizzata, il patrimonio clericale non è più

(1) C. 3. Odoardus **X**, III, 23. — Sull'interpretazione del medesimo, vedi per esempio Hinschius cit., Bd. I, pagg. 127-28.

(2) Prescindo dalla quistione se debbano considerarsi come ufficiali dello Stato; io qui intendo parlare di ufficiali di istituzioni in genere. La legge della non sequestrabilità dello stipendio per ora riguarda i soli ufficiali pubblici governativi; ma si agita la quistione se debba estendersi agli ufficiali delle istituzioni pubbliche non governative.

(3) In parecchi Stati tedeschi, invece, i sacerdoti sono considerati per ufficiali pubblici, e come tali godono dell'insequestrabilità dello stipendio al pari di essi. Vedi Hinschius cit., Bd. I, pagg. 128-29; Friedberg, *Lehrbuch* cit., pag. 89, specialmente le note 27 e 28.

La giurisprudenza italiana non è completamente concorde nel dichiarare la cessazione del *privilegium competentiae*. Vedi F. Scaduto, *Sacerdote*, nel *Digesto Italiano*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1888, alla voce, n. 7.

sufficiente per vivere con decoro; in media può ritenersi di lire 200 annue; così il prete, che non trovi un beneficio o chi gli commetta di celebrar messe *ad intentionem*, langue nella miseria, e, ciò che interessa più direttamente allo Stato, resta nella piena discrezione del vescovo, che lo comanda a bacchetta secondo le sue vedute politiche, minacciando di ridurlo alla miseria colla privazione del beneficio o colla sospensione. Lo Stato dovrebbe applicare al prete la legge dell'insequestrabilità dello stipendio (dei frutti dell'ufficio), per rialzare la dignità di quest'uomo, a cui permette che si affidi l'educazione dei fanciulli, delle donne, delle masse (1); avrebbe il dovere e il diritto di richiedere per l'ordinando una rendita patrimoniale molto maggiore, davvero sufficiente per mantenersi con decoro. Altrimenti abbiamo preti (ministri di morale), che, per mancanza di beneficio o di messe ordinate, o per sospensione o per rimozione dall'ufficio, fanno il locandiere o il tavernaio nei paesucoli, o il cocchiere a Parigi, o che per vivere minacciano il vescovo sospensore di aprire lupanari.

127. Chiarita la quistione teorica generale, vediamo ora come la legge delle guarentiglie applichi l'idea del diritto comune, sia nel senso di diritto pubblico, sia nel senso di diritto comune privato, giacchè questi due concetti si tro-

(1) P. Villari, *La Scuola e la quistione sociale in Italia* (*Nuova Antologia*, novembre 1872, pagg. 477-512), pagg. 487-88: « Ma il discorso che abbiamo più sopra riferito ha una seconda parte che dice: Quantunque però io non creda, pure voglio che mio figlio sia educato nella religione, perchè una volta almeno nella vita bisogna aver creduto. Verrà l'età di ragione, e allora capirà che queste cose sono tutte imposture da preti. — Quanto a mia moglie ed a mia figlia, la cosa è diversa. Io lascio che vadano pure alla messa ed al confessore, perchè amo la tolleranza, e non mi fiderei d'una donna senza religione. — Può essere che tutto questo sia a rigore di logica. Intanto però voi dichiarate il prete ignorante, nemico della patria e del bene, e gli affidate l'educazione di vostro figlio. E desiderate che vostra moglie e vostra figlia ricorrano a lui nei momenti difficili della vita, e gli confidino quel che non confidano a voi. Volete che credano ciò che dichiarate assurdo, perchè la loro coscienza vi pare sostanzialmente diversa dalla vostra. — L'unità morale e ideale della famiglia si scompone, ed i vostri figli vivono in un'atmosfera che corrompe ». — Vedi nel medesimo senso Pantaleoni, *Libertà e giurisdizione* cit., p. 91.

vano entrambi nella legge. Il primo si trova incarnato specialmente nell'abolizione dell'appello *ab abusu* (art. 17). — La quistione generale dei seminari di tutto il Regno fu agitata a proposito della dispensa assoluta dall'ingerenza scolastica governativa, che si concede a quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie (art. 13); ma non fu risoluta: lo spirito, manifestato dalla maggioranza della Camera, giustifica però la condotta precedente e posteriore del Governo, informata ai principî della pretesa incompetenza, e che perciò tende a considerare i seminarî come scuole paterne, quindi dal punto di vista del diritto comune privato. — Il concetto del diritto comune pubblico (1), invece, si esplica nell'abolizione (che si dichiarò dover valere anche pei culti acattolici) (2), di " ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico " (art. 14), restrizioni che esistevano di fatto, in quanto neppure i concilii, secondo le legislazioni degli ex-Stati italiani non completamente abrogate, potevano tenersi senza previo permesso sovrano (3). Questo

(1) *Statuto*, art. 32: « È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alla legge di polizia ». — Castagnola S., *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*. Torino, Unione tipogr.-editrice, 1882, pagina 109 (parte II, cap. II, art. 1, § I): « A dire il vero, l'art. 32 del nostro Statuto riconosce soltanto il diritto di *adunarsi* pacificamente e senz'armi. Sottilizzando sulla parola si potrebbe sostenere che il diritto di *adunarsi* è diverso da quello di associarsi, giacchè l'*adunanza* accenna a cosa temporanea e passeggiera, mentre invece l'*associazione* include il concetto d'una organizzazione permanente e duratura; ma questo ci sembra un sofisticare, giacchè l'adunanza contiene il germe dell'associazione, la quale si decompone in tante adunanze successive quando non forma un'adunanza continuata. E tale invero si è l'interpretazione costante dell'art. 32 dello Statuto ».

(2) *Deputati*, 10 marzo 1871, pag. 742, col. 3, De Falco guardasigilli: « In quanto al diritto, il mio onorevole predecessore [Raeli] ha già dichiarato alla Camera ed al Senato quello ch'io medesimo non ho difficoltà di dichiarare, e cioè che io intendo effettivamente che il diritto di riunirsi ai termini dell'art. 32 dello Statuto sia comune anche ai membri di ogni altro culto, come è comune ad ogni cittadino ».

(3) Ibid., pag. 743, col. 1, De Falco; col. 3, Bonghi.

articolo fu votato senza controversie; tutti si era d'accordo, anche i radicali (1). — Anche riguardo all'*exequatur* e al *placet* per le provviste beneficiarie (art. 16), può dirsi applicato il diritto comune pubblico, e questa volta delle fondazioni, colla differenza che per quelle laiche si guarda ai soli requisiti tecnici e non anche al colore politico.

Cap. III. — Critica.

§ 10. — *Legge politica.*

128. La legge delle guarentigie è anzi tutto una legge politica, e tale doveva essere (2). Il Ministero, la Giunta, la Destra in genere, ebbero ragione di accentuare questo carattere (3). Noi dunque dobbiamo giudicarla anzi tutto dal punto di vista politico, nel che fare verremo riassumendo e coordinando varie idee manifestate a proposito dell'esposizione della legge nei suoi singoli principi ed articoli.

La parte davvero necessaria, politicamente, era la prima,

(1) A proposito di quest'articolo ci fu una lunga discussione, ma non intorno all'articolo stesso, sibbene riguardo al problema generale dei rapporti tra Stato e Chiesa, essendo stata in certo qual modo riaperta, come già dicemmo, la discussione generale al cominciamento del II Titolo.

(2) Cadorna C., *Del primo ed unico principio del diritto pubblico clericale:* La quistione delle guarentigie o del potere temporale è una quistione giuridica e non religiosa nè politica. Ma giuridica non già nel senso, che secondo i principii generali del diritto spettino al Papa le garanzie ossia un diritto speciale (il che vien negato dal Cadorna, § VII, pagg. 180-81); ma nel senso che queste garanzie non spettino al Papa per diritto di natura o divino, che non si ha da confondere la questione religiosa con la quistione giuridica; e che « non si tratta di vedere che cosa convenga all'Italia di fare per provvedere ad un suo interesse (locchè, per altra parte, essa ha già deciso, ed eseguito largamente coi suoi propri mezzi di potere pubblico), ma si tratta di giudicare, se spetti al Papa il *diritto* di pretendere, nel proprio interesse religioso, ed a simile titolo, una condizione civilmente e giuridicamente *ex lege* negli Stati, e specialmente in Italia » (§ IV, pag. 174). Cioè non è una quistione politica da questo punto di vista; ma lo è dall'altro se allo Stato convenga o no di dare le guarentigie.

(3) Vedi sopra, n. 1 del n. 28 (pag. 549, n. 4).

cioè quella che riguarda le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede; le Potenze non domandavano e non avrebbero avuto interesse di domandare altro da noi; le concessioni del II Titolo non erano neppure richieste dai nemici interni dell'Italia, dai clericali, del resto impotenti. Esse sono adunque dovute affatto alle idee del partito allora dominante, della Destra; sono l'effetto più tosto di un errore scientifico che di una necessità politica. Questa può ammettersi solo in quanto la Destra si trovava impegnata dalle sue teorie precedenti; ma esse non avrebbero reso necessarie tante concessioni di diritto pubblico ecclesiastico interno quante ne furono fatte. La Sinistra aveva ragione di rimproverare, che il Cavour, in condizioni molto meno favorevoli, aveva inteso accordare molto meno (1); e se essa aveva torto nell'asserire, insieme ad alcuni di Destra, che il grande statista non avrebbe conceduto libertà alla Chiesa se fosse entrato in Roma per forza e non per concordato, avrebbe tuttavia avuto ragione se avesse asserito, che le concessioni che egli intendeva fare per concordato, non le avrebbe forse fatte tutte se fosse arrivato a Roma colle armi (2). La Sinistra aveva pure ragione nel dire che le promesse politiche non impegnassero alla fin fine la Destra a tanto quanto essa voleva concedere, e, sopra tutto, che ad ogni modo le promesse politiche non obbligano alla lettera, che il Ministero ne aveva ritirate alcune (per esempio di osservare fedelmente il trattato del 15 settembre 1864), e che così avrebbe potuto ora, che la condizione delle cose era molto cambiata, ritirarne altre (3). Le rinunzie del II Titolo, dunque, non solo non sono giustificabili colla necessità politica estera, sibbene lo sono ben poco anche colla necessità politica interna intesa nel senso ristrettissimo della lealtà pura e semplice di attuare il programma di un partito.

129. Riconosciuta la necessità politica delle guarentigie, e la non necessità delle concessioni del II Titolo, sorge il quesito, se, nel regolare i rapporti tra lo Stato e la

(1) Ciò veniva asserito anche da qualcuno della Destra, dal Minghetti, 30 gennaio 1871, pag. 427, col. 2, *Deputati;* riferito sopra, n. 1 del n. 5 (pag. 493, n. 6).

(2) Vedi sopra, numeri 5, 6, 9.

(3) Vedi sopra, n. terzultimo del n. 27 (pag. 549, n. 1).

Chiesa, non sarebbe stato meglio fare una legge generale per tutti i culti, invece che pel solo cattolico. Certo sarebbe stato più giusto e più logico, nè sarebbe riuscito del tutto contraddittorio col I Titolo. Giacchè in questo non c'è una frase la quale accenni al concetto, che le prerogative siano semplicemente riconosciute e non anche concesse, che lo Stato sia confessionista, che riconosca, come non di raro si asserisce, nel Papa un diritto divino; la legge cerca studiosamente di sfuggire le espressioni contrarie, non vuole eccitare suscettibilità dichiarando esplicitamente che concede; ma questo è tuttavia il suo spirito, in questo senso parlarono nella discussione e la Sinistra e la Destra. Dunque nel I Titolo il diritto di alta sovranità dello Stato di fronte alla Chiesa cattolica resta salvo, non viene riconosciuto il preteso diritto divino della medesima; quindi non ci sarebbe stata una contraddizione logica, quando nel II si fossero regolati i rapporti dello Stato con tutti i culti, il I Titolo avrebbe costituito una eccezione al II, non una vera contraddizione col medesimo. — Ma una siffatta legge generale, quantunque più logica e non contraddittoria colle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, non sarebbe stata opportuna. La legge era anzi tutto politica, doveva rassicurare l'Europa; non conveniva perciò dichiarare esplicitamente il non confessionismo dello Stato ed eccitare sospetti d'irreligiosità sistematica. La legge doveva dunque restringersi alla Chiesa cattolica.

130. Ma o avrebbe dovuto risolvere altrimenti le materie del II Titolo, o non avrebbe dovuto, per una parte di esse, occuparsene affatto. Trattandole, pur rinunziando ai diritti divenuti inutili, o quasi, delle restrizioni speciali alle riunioni del clero cattolico, della Legazia apostolica di Sicilia, del giuramento, dell'*exequatur* e del *placet* nel senso poliziesco ed anche in quello statutario, divenuto inattuabile, i nostri legislatori non avrebbero dovuto abbandonare incondizionatamente il diritto di regia nomina, nè concepire l'abolizione dell'appello *ab abusu* in modo da non far riconoscere dalla magistratura tutti gli estremi degli effetti civili nocevoli prodotti dagli atti ecclesiastici. Promuovere la riforma interna della Chiesa, rendendo costituzionali le amministrazioni dei beni e specialmente le elezioni dei parrochi e dei vescovi, non sarebbe stato politicamente opportuno; ma riguardo alle ul-

time lo Stato non avrebbe dovuto togliersi, come fece rinunziando puramente e semplicemente al diritto di regia nomina, il mezzo di promuovere quando che sia queste riforme (1). O pure, non si sarebbe dovuto punto toccare la quistione della regia nomina, riservandola ad un'epoca più tranquilla e più matura, indeterminata, come si fece pel riordinamento della proprietà ecclesiastica.

131. Non ostante le molte e considerevoli concessioni fatte, i guai della nostra posizione politico-ecclesiastica non sarebbero tuttavia irreparabili. Restano ancora alcuni lati intatti, impregiudicati, dove il Governo potrà quando che sia, quando cioè saranno cangiate le idee della gran maggioranza dei politici italiani intorno ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa, attuare o promuovere riforme efficacissime, tali da riparare ai mali che oggi derivano dalle rinunzie del II Titolo, e da infondere un nuovo indirizzo nella Chiesa italiana, e, di rimbalzo, nella cattolica in genere. La legge delle guarentigie promise una riforma, che ancora non s'è attuata nè c'è segno che si voglia iniziare, vale a dire il riordinamento della proprietà ecclesiastica, che, quando venisse fatto non solo sopra basi costituzionali e laiche, sibbene anche su requisiti alti di capacità e generici di religiosità, potrebbe veramente riuscire salutare per la Chiesa cattolica e rinsanguarla infondendovi elementi liberali. Il riordinamento della proprietà è la riforma ecclesiastica meno improbabile che possiamo per ora aspettarci in Italia; giacchè essa non urterebbe coi principî dell'incompetenza, la quale viene ristretta al campo spirituale e disciplinare, senza estendersi a quella parte della costituzione interna della Chiesa che riguarda il temporale.

132. Meno speranzosi possiamo, invece, essere nell'attenderci una riforma nella nomina dei parrochi, giacchè questa ha maggiori rapporti colla disciplina ecclesiastica e lede i principî degl'incompetentisti. Tuttavia, per quanto improbabile nello stato presente, lo è meno di quella relativa all'elezione dei vescovi; giacchè non si trova, differentemente da quest'ultima, pregiudicata da alcuna di-

(1) Dico togliersi, nel senso che, dopo la rinunzia riuscirebbe più difficile di regolare democraticamente le elezioni ecclesiastiche, ma non intendo dire che lo Stato non abbia più teoreticamente il diritto di farlo.

sposizione legislativa. Ed infatti la legge delle guarentigie ha, secondo la lettera, rinunziato alla nomina regia solo pei benefizi maggiori, non anche pei minori. Si aggiungano i benefizi minori di patronato regio e quelli di patronato municipale, pei quali lo Stato potrebbe introdurre il diritto elettorale popolare senza innovare esplicitamente le sue relazioni colla Curia romana o colle vescovili, per mezzo di qualcuno di quei sistemi mediatori che esaminammo a proposito della elezione dei vescovi, cioè facendo eleggere popolarmente il beneficiario, e proponendolo poi alla nomina vescovile in nome del Governo o del Municipio. Tale sistema potrebbe adottarsi più facilmente riguardo ai benefizi di patronato comunale: poichè in questo caso la presentazione appartiene non ad una persona fisica, ma ad un corpo di eletti; non si tratterebbe che di dare un'altra modalità al medesimo, cangiando il corpo dei rappresentanti dei cittadini in quello più logico dei rappresentanti dei soli fedeli o in quello dei fedeli medesimi.

133. Riguardo ai vescovi stessi, la quistione, sebbene più gravemente pregiudicata, pure in teoria non è decisa. Anzi tutto lo Stato sarebbe ancora in grado di applicare un sistema mediatore alle sedi di regio patronato, che non son poche. E quanto alle altre, abbandonando puramente e semplicemente il diritto di regia nomina, si è rinunziato di fatto in favore del Papa, ma non anche teoreticamente. Secondo il concetto della maggioranza delle Camere del 1871, e secondo dichiarazioni esplicite del relatore Bonghi, e quindi semi-ufficiali, e di qualche altro Deputato e Senatore, se oggi il popolo della diocesi si riunisse per isceglìere un vescovo, questo sarebbe legalmente eletto. Dunque la quistione teoreticamente non è pregiudicata: un guardasigilli che proponesse l'elezione popolare dei vescovi, non si troverebbe nel caso di dover cominciare dall'abolire una legge dello Stato, ma solo di opporsi ad un diritto acquisito dal primo occupante, dal Papa, da diciotto anni. Però questa riforma sarebbe sempre molto più difficilmente attuabile di quella relativa alle parrocchie ed agli altri benefizi minori; perchè, prescindendo da altri motivi, la resistenza della Curia romana, che non vorrebbe lasciarsi strappare un diritto acquisito e sconvolgere il suo organismo nei suoi cardini precipui, sarebbe molto più grave, e, quantunque non sia dommaticamente indispen-

sabile, l'istituzione pontificia pei vescovi si ritiene per ora giuridicamente necessaria. Lo Stato potrebbe far funzionare come vicari capitolari gli eletti; ma anche questo mezzo troverebbe difficoltà molto serie; poichè la nomina del vicario capitolare viene fatta dal capitolo, e questo oggi è dappertutto clericale e quindi ai pieni servizi della Santa Sede: siffatto rimedio poteva riuscire solo sino al secolo scorso, o, al più al più, sino ai primi anni del nostro risorgimento politico, quando la lotta non era solo tra lo Stato e la Chiesa, ma anche tra l'episcopato e il basso clero da una parte e il Vaticano dall'altra, quando insomma esisteva ancora un clero che voleva conservare la sua autonomia di fronte alle usurpazioni assolutiste di Roma, un clero gallicano, liberale (1).

(1) Il Mancini non osservò questo fatto, questa differenza storica; anzi egli sostiene (pag. 761, col. 3), che difficilmeute risulta vicario capitolare un appassionato o un immeritevole; 13 marzo 1871, pag. 761, col. 3, *Deputati*: « Rammentiamo, signori, ciò che accadde in Francia nel 1682, sotto Luigi XIV, al tempo della famosa dichiarazione del clero francese. Allora la Corte di Roma, nei primi anni del suo impotente corruccio contro i quattro articoli gallicani, cominciò a ricusare sistematicamente le bolle d'istituzione nei vescovadi a tutti gli ecclesiastici che li avevano sottoscritti ed accettati. Quale fu il rimedio cui ricorse la Francia? Al temperamento suggerito dall'insigne Bossuet, consistente in ciò che i prelati stati dal Re designati si presentassero ai Capitoli, acciò questi li investissero del potere di governare la diocesi col modesto titolo di « « amministratori capitolari » », e con ufficio equivalente a quello di « « vicari capitolari » ». Così le cose procedettero in Francia dal 1682 al 1693 ». — Pag. 762, col. 1: « Nel 1861 trovai nelle provincie napoletane, credo non meno di ventotto diocesi, le quali nè anche erano del tutto vacanti. Si presentava perciò una istruzione [quistione?] più delicata, perchè i loro vescovi o erano stati cacciati a furia di popolo, come odiatori di libertà e strumenti della caduta tirannide, o volontariamente avevano esulato dalle loro diocesi per tenerezza verso il regime politico che era cessato. Trovai quelle diocesi senza governo; senza che alcuno vi esercitasse la giurisdizione episcopale. A qual mezzo io ricorsi? Al mezzo già suggerito in Francia dal Bossuet. Feci convocare i capitoli i quali scelsero i loro vicari capitolari. La Corte di Roma comprese che un tal mezzo la avrebbe privata della sua malefica influenza, e vi si oppose, minacciando fino di scomunicare gli eletti. Ma dopo non poche difficoltà questi vicari capitolari finirono per acconsentire, e non senza loro rischio, a mettersi

134. Un'altra riforma, forse più importante di tutte quelle che abbiamo esaminato, e di attuazione molto meno difficile di quelle intorno alle elezioni dei capi della Chiesa, è relativa ai seminari; quistione discussa, ma lasciata irresoluta, a proposito della Legge delle guarentigie. Un clero istruito ed educato sotto la vigilanza dello Stato, sarebbe il mezzo precipuo di purificare e rimodernare la Chiesa cattolica: ed ottenere questa maggiore cultura e la conseguente diminuzione del fanatismo, del clericalismo, delle superstizioni, non sarebbe poi molto difficile fra noi. Lo Stato non ha ancora teoricamente rinunziato in Italia al diritto di considerare i seminari come gli altri istituti privati d'istruzione e d'educazione, ed essi si trovano in siffatte condizioni economiche ed intellettuali, che, volendo, si potrebbe chiuderli quasi tutti se ricusassero di sottomettersi alle necessarie riforme. Le quali non riuscirebbero difficili non solo giuridicamente, ma neppure politicamente; giacchè il partito ultra-cattolico in Italia non è tanto forte quanto in Germania, in Francia, nel Belgio, perchè (ciò che di solito non si considera abbastanza) il nostro clero è ignorantissimo e non trova appoggio se non in una minima parte della gente colta. La difficoltà più grave consiste nel persuadere gli uomini politici della giustezza logica stessa di sottoporre i seminari (anche lasciando pienamente liberi quelli esclusivamente teologici) alla medesima ispezione governativa che tutti gli altri istituti privati d'istruzione; consiste cioè nel principio dell'incompetenza; si tratterebbe dunque anzitutto di una quistione scientifica e poi, in grado molto secondario, di una quistione politica. E si badi, che la quistione scientifica tra noi non si troverebbe complicata e disturbata da preconcetti religiosi; no, gli uomini che oggi sono al potere e quasi tutta la gente colta italiana, o sono liberi pensatori o sono indifferenti. Molte delle proposizioni su cui si fonda questo nostro ordine d'idee sembreranno gratuite a qualcuno, ma noi non possiamo qui analizzarle e addurne le prove.

135. Quando l'Italia, abbandonato il principio dell'incompetenza, acquistasse piena coscienza dei diritti dello

in possesso del loro ufficio; e così abbiamo traversato meno male un periodo di tempo non breve ed assai malagevole fino al 1866, quando rischiarato alquanto l'orizzonte politico, questi vescovi espulsi poterono far ritorno alle loro sedi ».

Stato sulla Chiesa cattolica non minori di quelli su tutti gli altri culti e sulle associazioni, fondazioni e corporazioni profane, e riformasse l'amministrazione, le elezioni vescovili e parrocchiali e i seminari; essa arrecherebbe un gran beneficio non solo alla Chiesa e alla civiltà nostra, ma al cattolicismo e alla civiltà in genere. I legislatori del 1871 sentivano l'alta importanza della quistione romana, ma non la vedevano tutta. Si accorgevano del vantaggio che arrecava alla Chiesa intera la fine del potere temporale, vedevano che costituiva un gran beneficio non solo per lo Stato italiano, che poteva così raccogliere sotto di sè tutta la nazione, sibbene anche per la Chiesa cattolica stessa, pel Vaticano, che, sbarazzato dalle cure e dalle ambizioni mondane, avrebbe potuto subire una purificazione, una rigenerazione morale. Ma per loro la quistione romana era principalmente e quasi esclusivamente politica; la riforma interna della Chiesa si limitavano a desiderarla senza promuoverla, e, sopratutto, non vedevano tutta l'importanza che quella avrebbe avuto per l'intiera Chiesa cattolica.

Ed invero, l'Italia, a causa della piccolezza del territorio delle sue diocesi, ha quasi la metà dei vescovi di tutta la cristianità: è il centro topografico del cattolicismo in quanto è quivi la di lui capitale: tutto ciò importa che la maggior parte degli alti affari della Chiesa cattolica sono nelle mani del nostro clero: nei concilii ecumenici gl'italiani per poco non arrivano a costituire essi soli la maggioranza; la maggior parte degli uffici centrali della Santa Sede si trovano tuttora, sebbene in proporzioni minori che per l'innanzi, occupati dai nostri prelati. Questi fatti (1) hanno la più grande importanza religiosa e politica. Se non ci fossero stati i circa 300 vescovi dell'Italia nel Concilio Vaticano, molto probabil-

(1) Il Taiani non li accenna, pur sostenendo che l'occupazione di Roma è una sola tappa dal punto di vista della civiltà; *Deputati*, 7 maggio 1875, pag. 3008, col. 1-2: « ma dal punto di vista della civiltà generale, on. Lioy, on. Guardasigilli, la caduta del potere temporale è anche un grande avvenimento, ma non definitivo; è anch'esso una vittoria, ma non una vittoria ultima; è soltanto una battaglia fortunata per la quale fu strappata una posizione, e nulla più (*Benissimo! a sinistra*) ».

mente non avremmo avuto il domma dell'infallibilità (1), nè lo scisma dei vecchi-cattolici; se la maggioranza dei cardinali non fosse d'italiani, non avremmo un Papa quasi sempre italiano, quasi sempre clericale (2). Una riforma della Chiesa italiana (non intendo parlare di riforme dommatiche, sibbene soltanto della costituzione interna, del diritto, di quella che canonicamente si chiama disciplina) sposterebbe dunque la posizione dei partiti di tutta la Chiesa cattolica. Un clero istruito ed educato sotto la vigilanza dello Stato, sarebbe meno clericale; parrochi eletti dal popolo, non sarebbero più costretti ad essere ciechi strumenti del vescovo; vescovi eletti dal popolo, non sarebbero più costretti a rendersi ciechi strumenti del Vaticano; i fedeli, amministratori ed elettori, sarebbero meno indifferenti in fatto di religione e potrebbero infondere un colore più liberale nella Chiesa cattolica italiana e di rimbalzo in quella degli altri paesi.

Una siffatta riforma sarebbe più importante della fine stessa del potere temporale, poichè essa interesserebbe davvero tutta la Chiesa cattolica e lo Stato in genere. Ed infatti, i frutti internazionali che una buona parte

(1) Vedi R. Bonghi, *Chiesa e Stato in Germania*. I. La pubblicazione del dogma (*Nuova Antologia*, settembre 1871, p. 5-41). II. I motivi morali e nazionali (ibid. ottobre, pag. 253-87), pagine 24-25 e passim. Per la storia di questo e di altri fatti che appresso accenneremo, ci riferiamo al Bonghi che riassume e mette in chiara luce la storia del Concilio Vaticano; per le prove vedi le opere, quasi tutte straniere, citate dal Bonghi a pag. I.

(2) Il Pantaleoni (*L'Italia e il Papato spirituale* nella « Nuova Antologia » nov. 1870 pag. 469) asserisce che l'episcopato straniero tenga al potere temporale della Santa Sede molto più dell'italiano, e che perciò, se la quistione dovesse trattarsi solo con quest'ultimo, si accomoderebbe facilmente. — Noi conveniamo, che i nostri vescovi, avendo visto più da vicino il potere temporale, ne abbiano osservato meglio le magagne; ma non concludiamo perciò, che essi vi tengano meno degli stranieri, siano meno clericali; quest'asserzione è evidentemente erronea; vedi per esempio la proporzione numerica, per nazioni, dei prelati antiinfallibilisti, presso Bonghi cit. nella nota precedente, p. 23-24.

Sotto i due ultimi pontificati, e specialmente sotto quello di Leone XIII, la S. Sede va pigliando un carattere più internazionale: oggi il numero dei cardinali stranieri pareggia quello degl'italiani.

dei nostri politici si ripromettevano dalla soppressione dello Stato Pontificio, sono in gran parte fantastici. Essi credevano che il Papa, una volta spogliatone, quantunque colla forza, si sarebbe convinto dell'impossibilità di riacquistarlo, e, se non Pio IX stesso, il suo successore almeno, si sarebbe persuaso anche dei danni che il potere temporale arreca alla Chiesa, e quindi ci avrebbe rinunziato forse anche esplicitamente. Così, proseguivano essi, il Vaticano, non possedendo più interessi mondani, non avrà più motivi di tenersi ostile al Regno d'Italia, lo riconoscerà; anzi non avrà più motivi di essere ostile allo Stato in genere ed alla civiltà; noi insomma, continuavano essi, occupando Roma, produrremo la tanto vagheggiata conciliazione della Chiesa collo Stato e colla civiltà; non solo compiremo l'unità nazionale, ma faremo un beneficio alla Chiesa stessa e al mondo. Queste erano le idee non solo dei quarantottisti superstiti, dei cattolico-liberali, ma anche di parecchi liberi pensatori, che, preoccupati del problema politico dell'unità italiana, non andavano in fondo della quistione, non cercavano le cause per cui la Santa Sede si ostinava a conservare il potere temporale quando novemila preti italiani nel 1862 gliene avevano formalmente implorata l'abolizione, quando i fedeli più colti e più illuminati, i cattolico-liberali, lo detestavano, quando la gioventù e le persone per bene spesso perdevano la fede per non rinnegare la patria e la civiltà (1). Perchè

(1) *Indirizzo al Santo Padre*, Torino, 10 settembre 1861, firmato Ricasoli (Presidente del Consiglio dei Ministri) (*Deputati*, 20 novembre 1861, pag. 1256, col. 1): « Le moltitudini veggono con indignazione ministri del santuario mescolarsi in cospirazioni contro lo Stato e negare al voto pubblico la preghiera dimandata dalle autorità [allude al rifiuto del clero, specie dell'alto, di solennizzare religiosamente la festa nazionale dello Statuto secondo le leggi che allora lo obbligavano a ciò]; e fremono impazienti quando odono dal pergamo abusata la divina parola per farne strumento di biasimo e di maledizione contro tutto ciò che gl'Italiani appresero ad ammirare e benedire. Le moltitudini, non use a distinguere troppo sottilmente le cose, potrebbero alla fine essere indotte ad attribuire il fatto degli uomini alla religione di cui sono ministri, ad alienarsi da quella comunione alla quale da diciotto secoli gl'Italiani hanno la gloria e la fortuna di appartenere. — *Non vogliate, Santo Padre, non vogliate sospendere sull'abisso del dubbio, un popolo intero che sinceramente desidera di potervi credere e venerare* ».

il Vaticano, spogliato del potere temporale, rinunziasse ai suoi pretesi diritti sul medesimo, si sarebbero dovute

Lettera del Pantaleoni al Cavour, 18 ott. 1860 (presso Pantaleoni, *L'idea italiana*, pag. 163, doc. IV): « Durante questo tempo si dovrebbe fare agire nello spirito religioso del Papa e di quei cardinali che io le accennava, sopratutto pel timore di riforma o anche scisma, che, se io non m'ingannai nelle osservazioni che feci nelle mie peregrinazioni in Italia, parvemi grandemente minacciare da più anni Roma, se questa persistesse in quell'avviamento che aveva sì ostinatamente preso contro la nuova civiltà o contro la nazionalità italiana. Imperocchè non vuolsi dimenticare che non è il partito politico a Roma, ma solo il religioso che può venire a patti con la cessione del temporale ».

Memorandum presentato dal Pantaleoni al cardinale Santucci, verso il 13 dic. 1860 (ib., pagg. 176-77, doc. IX): « Non havvi uomo che abbia con qualche accuratezza ed acume seguito le vicissitudini della pubblica opinione in Italia, che non abbia osservato il sorgere ed ingrandire a dismisura degli elementi di uno scisma religioso o della incredulità ove la sapienza di Roma non vi provveda a tempo. È un fatto rilevantissimo che i tre più grandi sistemi di filosofia esciti in questi ultimi venti anni in Italia sortirono da tre ecclesiastici, e tutti e tre si mostrarono più o meno avversi all'indirizzo politico e religioso di Roma, e sono le filosofie del Ventura, del Rosmini, del Gioberti. A tutti è noto quanti adepti abbiano quei tre sistemi fra i giovani che appartengono al clero ed anco a quello regolare nell'alta Italia; e quale minaccia ciò costituisca per Roma. Si noti infatti che tra coloro i quali in questi ultimi anni attaccarono fortemente il potere temporale della Santa Sede e gridarono alle riforme furono più ardenti quelli che sono i più devoti alla religione e fede cattolica. Basti citare un Manzoni, un Tommaseo, un Roberto d'Azeglio, un Giorgini, un Lambruschini, un Capponi, un Matteucci, un Galeotti, un Minghetti e altri molti. Una buona parte del clero italiano (e non sempre la meno rispettabile) si mostrò e si mostra propensa al movimento liberale e nazionale; mentre un'altra parte si è tenuta con Roma ad avversare e l'uno e l'altro. Così dunque la separazione è cominciata nel clero stesso e lo scisma è principiato, e non manca più che un atto perchè l'una parte rinneghi l'autorità di Roma rifiutando di sottomettersi, e l'altra la condanni.

« Nè qui si chiamino ubbie e sciocche paure questi timori e questi presagi di scisma, perchè eguali presagi e timori sorsero, e furono tenuti pur troppo in picciol conto, al primo apparire di Lutero, ed ora si sa bene cosa costi alla Chiesa lo aver poco apprezzato quei segni del tempo ».

distruggere quelle cause stesse, per cui esso non ci rinunziava mentre n'era in possesso: l'occupazione di Roma scioglieva il problema dell'unità italiana, ma non poteva risolvere il problema politico-religioso europeo; a quest'uopo sarebbe stata necessaria una riforma della costituzione della Chiesa. L'Italia colla breccia di Porta Pia ha sciolto un gran problema; ma potrebbe agevolare la soluzione di un altro ben più grande ancora con una riforma della costituzione interna della Chiesa.

Questa riforma sarebbe vantaggiosa a tutto il mondo, non solo perchè toglierebbe dalla bilancia dei partiti una gran massa ultra-cattolica e ve ne sostituirebbe una corrispondente liberale; ma anche perchè questa massa, sebbene non arrivi essa sola a far traboccare la bilancia, pure è essa che di solito le dà il tracollo. Nel clero americano, nel tedesco, nell'inglese, nell'austro-ungherese, nel francese e nel belgico, troviamo qualche raro vescovo liberale; ne trovavamo molto di più prima del 1870, prima del Concilio vaticano e del domma dell'infallibilità; ma in Italia oggi la lanterna di Diogene non basterebbe per rinvenirne, giacchè, se pure ne esiste qualcuno, non ha il coraggio o l'imprudenza di aprire i suoi sentimenti (1): nel 1870 i prelati italiani anti-infallibilisti erano relativamente molto meno di quelli degli altri paesi summentovati (2). I nostri vescovi costituiscono, dunque, una massa non solo considerevolissima, ma anche compatta, sono tutti ultra-cattolici, sono tutti eletti dal Papa, senza alcuna ingerenza del Governo o dei capitoli (3), sono quindi per necessità tutti o quasi tutti zelanti. Alla compattezza si aggiunga la vicinanza alla capitale ecclesiastica; il che significa non solo, che essi occupino la maggior parte degli

(1) Curci, *La Nuova Italia e i vecchi zelanti* cit., pag. VIII: Questo libro è stato riveduto da due insigni ecclesiastici, che però non vollero essere nominati; lo stesso accadde pel *Moderno Dissidio*. « Da questa singolare circostanza del non potermi io appellare che a testimoni o dormienti [uno dei due revisori del *Moderno Dissidio* era già morto] o silenti, si potrebbe bene inferire, che dunque quel fanatismo, oltre ad essere nube che offusca, è incubo che opprime ». — Vedi anche ibid., pag. 243.

(2) Vedi Bonghi, *Chiesa e Stato in Germania*, cit., pag. 23-24.

(3) Questo era il fatto anche prima della legge delle guarentigie.

uffici più importanti, ma che possano accorrere con più agevolezza nei momenti scabrosi, come i deputati dell'Italia centrale sono più utili al Ministero di quelli della Sicilia o del Piemonte. Anzi questo paragone non basta a dare un'idea sufficiente dell'importanza del fatto della prossimità: giacchè la distanza dalla Sicilia a Roma non è la medesima di quella dall'America a Roma, e i vescovi dell'Asia, dell'Africa, dell'Oceania non trovano così facilmente, come i deputati della Sicilia, la ferrovia e il piroscafo.

Questo fatto geografico ha un'importanza ben maggiore di quanto a prima vista potrebbe sembrare a chi non si occupi di proposito del problema politico-ecclesiastico contemporaneo. Quando si tiene a Roma il Concilio ecumenico, i nostri vescovi in due o tre giorni vi si recano tutti; e se il sinodo perdura parecchi mesi, possono andare e venire dalle loro diocesi; possono dirigere gli affari delle medesime ed accorrere a Roma nei momenti di pericolo, quando si tratta di venire ai voti sul domma dell'infallibilità, quando, mi si permetta l'immagine, finito di discutere, s'ha da votare sopra una quistione di Gabinetto. Mentre i vescovi stranieri, e specialmente quelli non europei, non possono andare e venire; parecchi di essi (tra cui non pochi anti-infallibilisti), stanchi della lunghezza del Concilio, premurosi per il loro gregge, erano già tornati alle loro sedi prima che si votasse il domma dell'infallibilità (1).

I benefici effetti di una riforma della costituzione interna della Chiesa italiana oggi sarebbero più difficili a conseguire, meno vasti e più lenti di quanto non lo sarebbero stati prima del 1870, trenta o quaranta anni addietro. Più difficili in quanto che oggi il clero liberale in Italia è scomparso quasi completamente; il Governo, dunque, non troverebbe appoggio dentro la Chiesa stessa. Meno vasti, perchè non potrebbero avere, rispetto al mondo cattolico, tutta quell'importanza che avrebbero avuto prima del 1870. Ed invero il Concilio vaticano segnò un'epoca notevolissima nel colore politico della Chiesa cattolica: allora esisteva ancora un buon numero di vescovi anti-infallibilisti o liberali, specie fuori d'Italia; ma essi dopo la definizione del domma, per cecità di fede o per

(1) Vedi Bonghi, *Stato e Chiesa in Germania*, cit., pag. 26.

semplice prudenza, hanno chinato il capo; e non è bastato il silenzio per farsi perdonare la colpa di aver professato dottrine anti-infallibiliste o conciliative, essi hanno dovuto ritrattarsi e rimeritarsi con servigi ultramontani la fiducia della Curia: i prelati anti-infallibilisti tedeschi capitolavano a Fulda; il vescovo Hefele (l'illustre storico dei concili) protestava contro l'occupazione di Roma (1). Se dunque, oggi noi creassimo un clero liberale in Italia, questo non potrebbe ora più avere tutta quell'immensa importanza che prima del Concilio vaticano: come i nostri prelati furono il più grave ostacolo al trionfo della frazione liberale di quelli stranieri; così oggi il vescovato straniero ostacolerebbe potentemente il trionfo di un episcopato conciliativo italiano; giacchè il domma dell'infallibilità ha abbassato le teste dei più alti papaveri liberali; oggi i prelati sono dappertutto ultra-cattolici, le eccezioni, rarissime.

Ma non si concluda, che la riforma della costituzione della Chiesa italiana, i sentimenti conciliativi del nostro clero sarebbero inutili. I vantaggi sarebbero, sì, di gran lunga minori e più lenti; ma non sarebbero nulli. Ad ogni modo ci sarebbe il bene della Chiesa italiana stessa, del nostro Stato, della morale e della civiltà, e non mancherebbe poi neppure quello delle altre Potenze. La Germania va superba del suo *Kulturkampf*, delle sue *leggi di maggio* (2); ma per quanta energia vi abbia impiegato, non è ancora riuscita a fare entrare in porto la riforma del clero cattolico; questa trova molti scogli e incute timore di naufragio. E perchè? Perchè il nemico non è soltanto in casa, ma in tutto mondo, ed il focolare stesso è pur esso fuori del territorio. Gli ultramontani di Germania sono aizzati dalla Curia pontificia, le ubbidiscono con quella cecità con cui credono al domma dell'infallibilità; sono una parte ben piccola del *Reichstag;* ma formano

(1) Vedi sopra, n. 19, pag. 543, n. 3.

(2) In generale giudicate sfavorevolmente in Italia, anche da qualche giurisdizionalista; ma nessuno, per quanto io sappia, le ha studiate di proposito: gli unici da cui le abbia viste citate in modo da mostrare di averle lette tutte sono il Piola, il Bonghi e il Boglietti. Quest'ultimo: *Chiesa e Stato nel nord e nel sud dell'impero tedesco* (*Nuova Antologia*, ottobre 1875) ne fa una breve esposizione (pag. 350-60) e poi dice (pag. 374) che « non sono monumento di sapienza legislativa ». Noi opiniamo diversamente.

il gruppo più compatto, ubbidiscono a un motto d'ordine, come i nostri vescovi nell'ultimo Concilio ecumenico: riescono quindi pericolosi per i Ministeri, i quali devono perciò andare retrocedendo passo passo dalle leggi di maggio, mitigandone il rigore o ritirandone addirittura qualcuna. Se, invece, s'iniziasse un *Kulturkampf* anche in Italia; non solo daremmo un appoggio alla Germania, alla grande causa della civiltà, ma potremmo forse riuscire a creare un collegio di cardinali moderati, e quindi un Papa conciliativo. Se scienza e *fede* sono inconciliabili, la *Chiesa* non è del tutto inconciliabile colla civiltà; ma questo problema non può oggi risolversi senza istruire ed educare il clero sotto la vigilanza dello Stato.

136. Le riforme, alle quali abbiamo accennato, sono attuabili anche senza modificare la Legge delle guarentigie: ma del resto l'Italia ha pieno diritto di abrogarla in tutto o in parte.

Ed invero, quella presenta un carattere esteriore giuridico di concessione unilaterale. Nella redazione degli articoli si è studiato di evitare le espressioni che potessero suonare concessione, specie riguardo alle prerogative, ma semplicemente per non urtare i sentimenti e le convenienze, non già perchè s'intendesse escludere quel significato (1): il così detto diritto divino non si trova riconosciuto in nessuna frase. La Destra, la scuola Cavouriana, aveva proclamato che si sarebbe andato a Roma pacificamente e sopratutto di concerto colla Francia: una tale soluzione avrebbe condotto ad un Concordato, del genere di quelli proposti dal Pantaleoni, dal Cavour e dal Ricasoli; ma le circostanze portarono a sciogliere altrimenti il problema. La stessa espressione di concessione unilaterale deve intendersi nel senso di diritto pubblico, non di diritto privato; quindi non implica il significato d'irrevocabilità; molto più che non è stata accettata.

Il carattere unilaterale della legge delle guarentigie

(1) P. es. il relatore Mamiani, a proposito dell'emendamento dell'Ufficio centrale del Senato, che, nella redazione dell'articolo 7, dove si parla dei palazzi pontificii, toglieva la parola *assegnati*, dice (*Senato*, 26 aprile, pag. 522, col. 2-3): « La sostanza dunque dell'articolo non viene per nulla toccata, soltanto che la frase, che noi sostituiamo [è quella della redazione definitiva] è molto più decorosa e conveniente ».

dal punto di vista esteriore, della sua redazione, è fuori dubbio. Ma alcuni hanno sostenuto l'internazionalità della medesima, sotto altri aspetti, cioè considerando o la sua sostanza o le circostanze politiche nelle quali fu proposta e votata.

Si è detto che la legge delle guarentigie, appunto perchè interessa tutte le Potenze, massime cristiane, abbia carattere internazionale. Ma si è risposto giustamente (1) che l'interesse internazionale non basta ad imprimere il carattere internazionale, ed infatti anche altre leggi di natura indubitatamente nazionale hanno interesse internazionale, come per esempio quelle sulla libertà della stampa, delle associazioni, ecc.

L'altra costruzione dell'internazionalità è la seguente: La legge delle guarentigie per gli Stati cristiani non è soltanto una legge interna di uno Stato amico, perchè se essi non intervennero, fu in vista delle assicurazioni di guarentigie che dava il nostro Governo; l'Italia non può revocarla o modificarla senza almeno informarne gli Stati ai quali ne annunciò la promulgazione [o meglio, promise le guarentigie] (2): gli Stati cattolici hanno diritto di lagnarsi coll'Italia, se questa viola alcuna delle guarentigie, massime quelli a cui fu comunicata la circolare 7 settembre 1870 del Ministro degli esteri Visconti-Venosta; ma noi non avremmo diritto di lamentarci con la Potenza, dove mai trasferisse la sua sede il Papa, qualora essa lo privasse di guarentigie (3).

Ma da questo ragionamento sarebbe lecito dedurre al più al più un obbligo politico ossia morale, non mai un obbligo vero o proprio, giuridico, poichè l'Italia non ha concluso alcun trattato in proposito con le Potenze. Lo stesso Corsi probabilmente se ne avvede e perciò non adopera delle frasi recise. Ma l'obbligo politico stesso non è ammessibile nell'estensione che gl'intende dare questo scrittore. Ed infatti vedemmo come solo qualche Potenza di second'ordine richiese esplicitamente le guarentigie, che le altre si limitarono a prendere atto delle promesse italiane, che nessuno specificò quali secondo esso sarebbero

(1) Orlando, *I Tribunali Vaticani*, pagg. 248-50 (§ III).
(2) Corsi, *La situazione attuale del Santa Sede nel diritto internazionale*, pag. 819 (parte II, § 12).
(3) Id., ibid., pag. 820 (parte II, § 13).

dovute essere le guarentigie, che l'Italia non sancì tutte quelle che aveva spontaneamente promesso, e che nessuna Potenza si lamentò di questo fatto.

Escluso il carattere internazionale della legge delle guarentigie, resta, che se si vuole accettare l'immagine che essa costituisca una servitù, si tratterebbe di una servitù di diritto interno, e servitù revocabile, non mai di diritto internazionale (1).

137. Il Ministero nel presentare il suo disegno di legge di prerogative e di libertà interna della Chiesa cattolica,

(1) Brusa, *La juridiction du Vatican*, pag. 131 (§ X): « Toute restriction conventionnelle et perpetuelle apportée à la souveraineté territoriale d'un Etat en faveur d'un autre Etat ou exceptionnellement aussi en faveur d'une corporation ou d'une famille placée sous la protection spécial du droit international est, d'après M. Bluntschli [*Le droit international codifié*, p. 353], une servitude internationale. Malgré tout le respect que je porte à la doctrine et aux talents remarquables de M. Bonghi et de ceux qui professent l'opinion que je combats, qu'il me soit permis de réclamer contre l'assimilation de la papauté avec un Etat ou même une corporation ou une famille placée sous la protection spéciale du droit international; qu'il me soit permis encore de réclamer contre le caractère international que la loi créatrice de la servitude devrait posséder pour se qualifier d'international ».

Miraglia, *I tribunali Vaticani*, pag. 12: « Il Bonghi opina [nell'articolo *I tribunali Vaticani*] che la legge ha introdotto una servitù di diritto pubblico, che obbliga lo Stato italiano a soffrire la giurisdizione amministrativa del Vaticano. Se per servitù di diritto pubblico s'intende qui una restrizione volontaria e non convenzionale e perpetua, che lo Stato italiano abbia arrecato alla propria sovranità in favore di un istituto giuridico ecclesiastico, la quistione può essere di nomi e non di altro, perchè la legge effettivamente ha limitato la sovranità del nostro Stato in questo senso. Ma se tale servitù vuolsi riguardare come di diritto internazionale, non è da ammettersi ».

Cabib, pagg. 92-93: idem.

Fiore, *Trattato di diritto internazionale pubblico*. Torino, 1887, pagg. 516-17, n. 728: la legge delle guarentigie non è servitù internazionale, sarebbe potuta esserla.

Cannada-Bartoli G., *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*. Napoli, Marghieri, 1886, pagg. 108-109, n. 69, esponendo e seguendo l'idea del Bonghi, si esprime in maniera da lasciar credere che ritenga internazionale la servitù di diritto pubblico nascente dalla sovranità del Papa; vedi specialmente la pag. 109.

prevedeva, che esso non sarebbe bastato per una conciliazione col Vaticano, almeno pei primi anni, che questo si sarebbe ostinato nei suoi pretesi diritti di sovranità temporale e d'indipendenza assoluta da qualunque potere civile, che quindi non avrebbe fatto uso di quei beneficii concessi dalla legge che avessero implicato una ricognizione del Regno d'Italia. Questa convinzione fu poi espressa durante la discussione da parecchi lati della Camera, senza tuttavia distogliere dal dare le guarentigie e le libertà interne (1), a causa della necessità politica internazionale e della pretesa giustezza logica della legge. — Queste portavano seco la conseguenza, che essa dovesse essere in certo qual modo immutabile, sia per rassicurare maggiormente le Potenze, sia per evitare i turbamenti che sarebbero potuti nascere da una revisione.

Il carattere odierno semi-costituzionale della legge delle guarentigie aveva già dei precedenti storici; poichè nel progetto definitivo di Concordato del Cavour, si era proposto (art. 9), che esso avrebbe fatto parte addirittura dello Statuto, norma da cui pare si fosse staccato il Ricasoli, che proponeva invece (art. 10-11) una ratifica delle Potenze. — Nella legge stessa delle guarentigie v'è qualche cosa che accenna ad immutabilità, quando si parla della dotazione pontificia (art. 4): ma più importanti sono le dichiarazioni fatte dai deputati e dai Ministri durante e dopo la discussione, ed i pareri emessi poscia incidentalmente dalle Corti giudiziarie. La legge delle guarentigie viene considerata come in certo qual modo faciente parte dello Statuto del Regno; quest'idea è stata espressa chiaramente, ma non ben precisata, sia perchè quella non si uguaglia del tutto allo Statuto, sia perchè il valore di questo stesso non è ben determinato presso noi, e talvolta qualche articolo di esso è stato abrogato o modificato, in modo non esplicito, dagli stessi organi legislativi, come per esempio accadde per la prerogativa della regia nomina, senza ricorrere ad una costituente. Pertanto le dichiarazioni d'immutabilità della legge delle guarentigie, sebbene conformi nell'idea che essa sia meno mutabile di tutte le altre, sono poi difformi nel determinare il grado dell'immutabilità: ma quel che più importa è l'idea, che

(1) *Deputati*, 26 genn. 1871, pag. 386, col. 2, Massari; ibid., 9 febbraio, pag. 553, col. 2, Bonghi; ecc.

non debba essere così cangiabile come le altre leggi, cioè, rimontando al motivo di quest'idea, la sincerità con cui la legge veniva presentata e votata. Si prevedeva che il Vaticano non avrebbe accettato le prerogative; ma non s'intendeva prenderne pretesto per ritirarle immantinente: si prevedeva che il Pontefice e i vescovi avessero potuto abusare delle concessioni, ma non si voleva perciò ritirarle subito appena si fossero verificati i primi danni.

Questo concetto della sincerità fu espresso in modo chiaro ed esplicito e dal Ministero e da deputati. Essi, come già il Cavour, rispondevano ai giurisdizionalisti, che ogni libertà può degenerare in licenza, specie nei primi tempi, che non perciò si debba privarne la società, che non esista motivo di usare misure eccezionali pel clero, che anche per questo si dovessero sostituire le repressive alle preventive; che, se si fosse abusato della legge delle guarentigie, si sarebbero puniti gli abusi, ma non perciò si sarebbe dovuto abolirla immediatamente senza averla esperimentata abbastanza; che se poi una sufficiente prova avesse davvero mostrato che i difetti della legge fossero essenziali, allora sarebbe stato il caso di modificarla. Il Ministero protestava dunque la sua sincerità nella presentazione della legge, senza tuttavia dissimularne i pericoli e il carattere in parte politico, e senza intendere rinunziare completamente al diritto dello Stato di ritoccarla. Il medesimo linguaggio si teneva su per giù dalla maggioranza della Camera, accentuando talvolta di più il diritto di revisione dello Stato in un tempo più o meno lontano (1).

Il carattere di legge fondamentale fu riconosciuto in quella delle guarentigie nel 1878, dietro invito (2) del

(1) Quegli che da parte della Destra accentuava maggiormente il concetto della mutabilità, pur protestando la sincerità della presentazione e votazione della legge, era il relatore Bonghi; vedi *Deputati*, 9 febb. 1871, pag. 553, col. 2; ibid. 15 febb., pag. 616, col. 3.

(2) Nota del Ministro dell'Interno (Crispi), 19 febb. 1878, numero 1114 (Gab.), diretta a S. E. il Presidente del Consiglio di Stato (presso Saredo, *Codice ecclesiastico*, parte I, Torino, Unione tipografico-editrice, 1887, pagg. 22-23):

« La legge del 1871 ebbe in mira di regolare sotto determinati punti di vista la coesistenza nella capitale del regno del potere civile con la suprema potestà ecclesiastica della gerarchia cattolica.

« A tali leggi fu negato espressamente il carattere di fatto

internazionale, ovvero di vincolo volontariamente addossato dalla nostra nazione verso gli altri Stati.

« Esclusa però tale definizione, sorge il dubbio se codesta legge speciale faccia parte delle leggi fondamentali dello Stato.

« La soluzione di tal dubbio è interessante per la adeguata applicazione delle sanzioni che mantengono efficacia e rispetto a leggi di tale indole. Di vero, per non dir altro, nell'art. 471 Cod. penale avvi una disposizione che colpisce coloro i quali disprezzano le istituzioni costituzionali dello Stato od eccitano contro esse il malcontento; e nell'art. 24 della legge del 1848 sulla stampa sono puniti eziandio coloro che offendono il rispetto dovuto alle leggi.

« Ora per la osservanza delle cennate disposizioni e di altre consimili vuolsi sapere se la legge delle guarentigie sia compresa in quell'ordine di sanzioni che diconsi leggi costitutive dell'organismo dello Stato. Non è già che possa supporsi essere cotali leggi intangibili, sibbene è utile il decidere se abbiano l'importanza di leggi fondamentali.

« A taluni è sembrato di no, adducendosi che la determinazione dei rapporti fra lo Stato ed un altro Ente spirituale non rifletta l'organismo dei poteri sociali cui si attribuisce la qualificazione di leggi costituzionali.

« Invece altri pubblicisti ponderando che per le peculiari condizioni di taluni Stati, e principalmente dello Stato nostro, sia imprescindibile il regolare i rapporti tra la società civile e la ieratica, hanno pensato che tali disposizioni rientrino nell'orbita del regolare funzionamento degli ordini costituiti, e che però bene ad essi stia tale definizione di leggi fondamentali.

« Si potrebbero invocare autorevoli citazioni nell'un senso e nell'altro, ma ciò si ommette per brevità.

« Certa cosa è che quando si discusse la legge delle guarentigie nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento non si pose in controversia la suprema importanza politica di legge siffatta.

« In tale stato di cose il Ministero richiede sul proposito l'illuminato parere del Consiglio di Stato ».

(1) Parere relativo del Consiglio di Stato 27 febbraio 1878, adottato in adunanza generale il 2 marzo del medesimo anno, ibid., pagg. 24-26; pag. 26: «... Che se ad altra legge oltre allo Statuto costituzionale che dal suo magnanimo datore fu detto *La legge fondamentale della monarchia*, può attribuirsi una tale qualificazione [di legge fondamentale], non sembra dubbio che sia da attribuirsi alla legge di cui si tratta;

« Pertanto la Commissione è di avviso che la legge del 13 maggio 1871, detta delle guarentigie, sia una legge di diritto pubblico interno dello Stato delle più importanti, ed una

dal Governo stesso (1). La quale ricognizione ufficiale non ha importanza semplicemente politica, ma anche giuridica, specie nel campo penale; anzi il parere del Consiglio di Stato fu provocato dal Crispi appunto a questo scopo. Secondo l'art. 24 della legge piemontese 26 marzo 1848 sulla stampa, tuttora in vigore, " sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pene di polizia secondo le circostanze „ e con l'aggiunta di " una multa estensi-

legge organica e politica, e che nel senso delle considerazioni sopra esposte [cioè sebbene non faccia propriamente parte dello Statuto], possa essere qualificata come legge fondamentale dello Stato ».

(1) *Gazzetta ufficiale del regno d'Italia*, 20 agosto 1881, nella « Parte ufficiale » si trova la seguente dichiarazione (pag. 3457): « Continuando l'agitazione artificialmente promossa in Italia contro la legge delle guarentigie pontificie col mezzo di comizi popolari, il Governo del Re, per dissipare pericolose illusioni ed incertezze, reputa opportuna una franca manifestazione dei suoi pensieri ed intendimenti.

« Fedele ai principii costituzionali rispetta i diritti di riunione e di petizione garantiti dallo Statuto, e non impedisce nè scioglie le pubbliche adunanze dei cittadini sol perchè si propongono discutere intorno all'influenza di una legge sul pubblico bene, ed alla convenienza di chiederne dal Parlamento la modificazione o la revoca. Ma si crede nel diritto e nell'obbligo di intervenire laddove esse degenerino in fatti dalla legge vietati, ovvero minaccino turbamento dell'ordine pubblico o delle relazioni internazionali.

« Quanto allo scopo della presente agitazione il Governo è fermamente risoluto di circondare, in ogni occasione e con tutti i legittimi mezzi, di piena ed efficace tutela, la sicurezza del Sommo Pontefice, e la indipendenza della sua sovranità spirituale, reprimendo ad un tempo le offese all'unità ed alla sovranità nazionale.

« Disapprova e deplora come dannosi ai supremi interessi del paese i comizi che si succedono, e dichiara che manterrà forza ed autorità alla legge delle guarentigie come legge dello Stato. Così operando non si allontanerà dalle dichiarazioni che alcuni degli attuali ministri già fecero in Parlamento fin dalla discussione della legge stessa, e che ripeterono nel 1876 a nome della sinistra chiamata al Governo della cosa pubblica; che cioè la legge delle guarentigie, benchè di ordine interno, non imposta, nè vincolata a patti internazionali, ma spontanea emanazione della volontà nazionale, nondimeno avrebbe preso posto nel diritto pubblico italiano tra quelle leggi organiche la cui efficacia politica dipende dal credito della loro stabilità, non dall'altrui accettazione o consenso ».

bile a lire 1000 „ " nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali „ chi manchi del " rispetto dovuto alle leggi „. Se poi si tratta non di una legge qualsiasi, ma di quelle basilari ossia delle " istituzioni costituzionali „, allora la pena aumenta; l'art. 471 del Codice penale stabilisce: " Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re o le persone della reale famiglia, o contro le instituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confine, estensibili a due anni, e con multa estensibile a lire 3000, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e alla gravezza del reato „.

Ma, non ostante la sincerità del Ministero e della Camera, non ostante il carattere in certo qual modo costituzionale attribuito alla legge delle guarentigie, essa tuttavia non contiene una rinunzia vera e propria, definitiva, dei diritti essenziali dello Stato. Anzitutto, anche quando la contenesse, sarebbe nulla da per se stessa, giacchè non può ammettersi che un Governo rinunzi ai medesimi. Ma questa rinunzia non esiste nella legge, la quale non riconosce nel Papa prerogative, ma le concede. Ora chi concede può ritogliere. Il carattere quasi costituzionale della medesima risulta dalla natura di essa oltrechè dalle dichiarazioni del Ministero e di deputati e senatori, ma non da alcuna disposizione tassativa.

All'abrogazione o modificazione non fanno ostacolo neppure degl'impegni internazionali. Le Potenze, durante l'occupazione di Roma, si limitarono a prendere atto delle promesse del Ministero, che avrebbe guarentito il libero esercizio delle funzioni spirituali del Papa; ma la legge stessa non è stata minimamente l'oggetto di una convenzione internazionale: le promesse del Ministero degli esteri avrebbero obbligato il Governo di allora, ma non obbligano la nazione; molto più che le Potenze neppure reclamarono pel fatto che qualcuna di quelle promesse (per esempio le onorificenze dei cardinali) non fu adempita, non divenne un articolo di legge. Le guarentigie, dunque, non solo nello stato attuale della nostra legislazione hanno il carattere giuridico di diritto interno; ma anche politicamente, secondo le corrispondenze diplomatiche intercedute tra il nostro Governo e gli esteri, non possono concepirsi

altrimenti. Su questo carattere di diritto interno da darsi alla legge era d'accordo tutta la Camera, tranne qualche rarissima eccezione (1): il Ministero stesso, se si opponeva ad un articolo od ordine del giorno che lo obbligasse a non concludere trattato internazionale in proposito (2), lo faceva non già perchè volesse concluderlo, forse neppure perchè avesse preso degl'impegni (3), ma perchè non voleva legarsi le mani (4) e lasciar invadere dalla Camera le attribuzioni che lo Statuto attribuisce al Governo (5),

(1) Vedi sopra, n. 22, pag. 544, n. 1 (Alfieri).

(2) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 823, col. 2, art. 22 del contro-progetto Mancini: « Tutte le disposizioni contenute nei due titoli precedenti sono dichiarate parte d'interna legislazione del diritto pubblico dello Stato, e come tali non potranno essere vincolate da stipulazioni internazionali ». — Il Mancini ritirò (ibid.) quest'articolo, associandosi al seguente ordine del giorno Mordini (ibid.): « La Camera dichiara che i principii e le disposizioni contenute nella presente legge non debbono formare soggetto di patti internazionali e passa alla discussione degli articoli ». Quest'ordine del giorno venne eluso votando una pregiudiziale, pag. 849, col. 2 (20 marzo).

(3) *Deputati*, 20 marzo 1871, pag. 841, col. 3, Visconti-Venosta ministro per gli affari esteri: « È assolutamente contrario al vero che il Ministero voglia velare, colla sua opposizione all'ordine del giorno del deputato Mordini, delle trattative in corso. Non vi sono trattative in corso, nè negoziati iniziati o da iniziarsi ».

(4) *Deputati*, 18 marzo, pag. 825, col. 1, Visconti-Venosta ministro per gli affari esteri: « La situazione del Governo italiano [se si votasse l'ordine del giorno Mordini] sarebbe questa. Esso dovrebbe dire agli altri Governi: io sono un governo politicamente incapace a discutere ed a trattare su qualunque cosa si riferisca alla questione romana ».

(5) Ibid., pag. 823, col. 3, Lanza Presidente del Consiglio: « È vero che il Ministero non potrebbe vincolare a patti internazionali quello che è di diritto interno, e che mai il Parlamento potrebbe permettere una così flagrante violazione dello Statuto. Ma da un'altra parte è pure incontestabile, che non si può vincolare la Corona nell'esercizio delle sue prerogative, nè togliere al Governo la sua libertà d'azione coll'impedirgli di trattare sopra quei punti che in diritto credesse potessero fare oggetto di patti internazionali. — Sarebbe invero singolare che con un articolo di legge, e con un ordine del giorno si cercasse, direi quasi, di mettere in contestazione diritti sanciti dallo Statuto. — Il Ministero in qualunque caso deve naturalmente rendere conto di questi atti al Parlamento, ma egli

e dichiarava che, in caso di patto internazionale, si sarebbe riservata l'approvazione del Parlamento (1), e che ad ogni modo non si sarebbero fatte convenzioni intorno al diritto interno (2).

deve sottoporli alla sua approvazione solo quando possano in qualche modo vincolare gl'interessi del paese. — Ed infatti nello Statuto è detto, che questi trattati non si sottopongono all'approvazione del Parlamento se non nel caso che vi sia o variazione di territorio od onere finanziario ». — Risposta Rattazzi, ibid., pag. 824, col. 1: Non si tratta di mettere ai voti un articolo di legge (il Mancini lo ha ritirato), ma un ordine del giorno. « Ora è noto a tutti che l'ordine del giorno, mentre non impone alcun vincolo legislativo al Governo non ha altro scopo tranne quello di esprimere quale possa essere l'opinione della Camera intorno ad una speciale questione e ad un determinato argomento. E quest'opinione può bensì e deve servire di norma al Ministero per le future di lui deliberazioni, salvo intenda di mettersi in contraddizione col voto della Camera, ma non lo spoglia nè punto nè poco dell'esercizio di quei diritti, che gli sono dallo Statuto attribuiti ».

(1) *Deputati*, 18 marzo 1871, pag. 823, col. 2, Visconti-Venosta ministro per gli affari esteri: « Dichiaro dunque che, quando si trattasse di una sanzione [internazionale] per le materie alle quali si riferisce la presente legge, per la situazione giuridica del Papato e per le guarentigie della indipendenza del Pontefice, il Ministero riserverebbe in ogni caso l'approvazione del Parlamento, e verrebbe a domandare la sanzione legislativa ». [Parla in genere di tutta la legge, ed in ispecie del I Titolo]. — Ibid., col. 3, Lanza Presidente del Consiglio; Idem. — Risposta Mancini, ibid., 20 marzo, pagina 845, col. 1: « Di grazia, mostratemi un solo trattato, dacchè nel 1849 vi fu il generoso voto che negò approvare il trattato di pace coll'Austria..., mostratemi da quell'epoca in poi una sola delle convenzioni internazionali che il Parlamento, prima subalpino, poi italiano, abbia in sè trovata la forza di disapprovare e di disdire, ed allora io potrei credere alla serietà ed all'utilità della riserva a cui vi mostrate propensi ». — Già il 13 lug. 1866, a proposito delle negoziazioni colla Santa Sede, la Camera dei Deputati aveva approvato il seguente ordine del giorno Crispi e Mancini: « La Camera prende atto della dichiarazione del Governo, che, senza un'apposita legge, nulla possa mai con effetto innovarsi nei diritti e nelle prerogative della potestà civile in materia ecclesiastica ».

(2) *Deputati*, 20 marzo 1871, pag. 841, col. 2, Visconti-Venosta ministro per gli affari esteri: « Se l'onorevole deputato Mordini ci chiede la dichiarazione che il Governo non intenda di assoggettare quanto spetta al diritto pubblico interno dello Stato

Considerando il problema non più dal punto di vist positivo e politico, ma da quello logico, assoluto, la legg delle guarentigie non avrebbe potuto poi avere caratter internazionale. Il Mancini citava l'autorità degli scritto di diritto internazionale, per provare che le leggi relativ ai culti hanno carattere di diritto interno, che l'intervent delle Potenze per motivi religiosi non è ammissibile ne pure secondo la prassi odierna del diritto delle genti (1 Noi prescindiamo da questa quistione generale scientific per esaminarla in una sfera più ristretta, da un punt di vista semi-scientifico e semi-politico; cioè, l'intervent delle Potenze, dal punto di vista scientifico, si sarebb potuto ammettere tutt'al più quando il nostro Govern avesse voluto obbligare il Papa a restare in Roma od i altra città del regno; allora le Potenze avrebbero potut dire: Giacchè volete obbligarlo, come suddito italiano, rimanere in mezzo a voi, dategli guarentigie come a cap di una religione che ha credenti anche nei nostri territor Il Papa vedeva infatti l'importanza politica di quest'a gomento, e cercava di metterlo in giuoco, domandand i buoni uffici delle Potenze presso il nostro Governo, accio chè questo gli accordasse per tutte le eventualità liber uscita e ritorno nel regno: ma il nostro Governo, mentr al pari degli esteri, si dichiarava dispiacente pel caso ch il Santo Padre avesse preso la risoluzione di abband nare Roma, dispiacente anche nell'interesse stesso dell Chiesa, rispondeva che del resto non aveva e non avev avuto mai l'idea d'impedire al Papa d'uscire dall'Itali e di ritornarvi (2).

Dunque, sebbene la legge delle guarentigie, secondo l

a delle stipulazioni, e quindi a delle ingerenze internazional noi non possiamo avere alcuna difficoltà di fare questa dichi razione ». — Risposta La Porta, ibid., pag. 812, col. 1-2: « M dove è il criterio per distinguere in questa legge le disposi zioni del diritto pubblico interno dalle disposizioni di diritt internazionale? [C'è qualche difficoltà, ma non impossibilità certamente esiste una profonda differenza su questo riguard tra il I ed il II Titolo!] Io ritengo che non vi sia dispos zione in questa legge, la quale non sia di diritto pubblic interno ».

(1) *Deputati*, 28 genn., pag. 409, col. 1, Mancini.

(2) Vedi *Deputati*, sotto il giorno 19 dicembre 1870, pag. 11 Docum. 51, cit. sopra n. 13, pag. 539, n. 5.

intenzioni e le dichiarazioni del Ministero e di diversi deputati e senatori, abbia un carattere quasi costituzionale, esso tuttavia non risulta dal testo stesso: sicchè per abrogarla o modificarla non sarebbe proprio necessario una costituente, la quale del resto secondo il nostro diritto pubblico non occorre neppure per abrogare o modificare un articolo dello Statuto. All'abrogazione o modificazione non fa poi ostacolo neppure il carattere esterno della legge, in quanto essa da una parte non è la ricognizione di prerogative intrinsecamente preesistenti del Pontefice del cattolicismo, sibbene una concessione, e d'altra parte non è oggetto di patto internazionale. Pertanto, qualora l'Italia volesse intraprendere una seria e profonda riforma della disciplina della Chiesa, ossia del nostro diritto pubblico relativo, potrebbe farlo non solo dentro i limiti della legge delle guarentigie, sibbene anche modificandola od abrogandola.

138. Ma, quantunque concessione unilaterale e revocabile, la legge delle guarentigie obbliga il concedente finchè non venga revocata. Il Brusa, richiamando certe teorie di diritto romano, sostiene che essa non sia perfetta, perchè manca dell'accettazione della parte a cui vantaggio fu fatta, e ne deduce esplicitamente la conseguenza che perciò non sia obbligatoria (1).

---

(1) Brusa, *La juridiction du Vatican*, pag. 144 (§ XIV): « N'est qu'une loi nationale, non acceptée par celui qui devait l'accepter pour en faire une loi *parfaite* [N. 1. Cfr. Savigny, *System des heutigen Römischen Rechts*, IV, § 203: Ungültigkeit der juristischen Thatsachen, et les pandectaires et civilistes en général].

« Toute loi, en général, a force obligatoire dès que la volonté de son auteur s'est manifestée dans les formes requises pour sa validité. Il fallait à la loi des garanties, pour qu'elle fût complète dans toutes ses parties, l'acceptation de la parte de celui pour qui elle avait été faite. En effet elle offre au Pape des titres, des droits, des immunités, des privilèges inconcevables en droit commun; elle est une loi constitutionnelle (*constitutives*), comme M. Bonghi même l'a justement qualifiée. On ne peut méconnaître que pour lier juridiquement [politicamente o moralmente, più tosto] l'Etat constituant, les lois de cette nature doivent être suivies de l'agrément ou de l'acceptation de celui au profit duquel l'Etat s'oblige. Elles sont, quant à la forme et aux conditions de leur perfection, une sorte de contrat; mais l'une des parties contractantes étant un souverain

Conclusione senza dubbio erronea, poichè una legge, per quanto speciale, ha valore di legge sebbene non accettata dalla parte a cui vantaggio precipuo sia stata emanata (1); molto più che in quella delle guarentigie non si richiede sotto alcuna penalità l'accettazione della Santa Sede: l'autorità del Savigny e del diritto romano non ci sembra che calzi (2). Del resto occorre osservare che lo scopo delle guarentigie non era l'unico di avvantaggiare il Vaticano; anzitutto s'intendeva così provvedere alla sicurezza del regno tranquillando le Potenze, e poi generalmente si credeva che la legge fosse giusta in se stessa indipendentemente dai motivi politici, fosse utile non solo al Vaticano, ma a tutto il regno d'Italia ed all'estero.

Quindi va esclusa pure qualsiasi assimilazione della legge delle guarentigie ad una offerta di concordato. L'idea di Concordato implica l'altra di corrispettivo, e questo era il caso dei progetti Pantaleoni e Cavour, non mai quello della legge del 1871. Se pure, cercando il pelo nell'uovo, vi si trovasse qualche espressione che risentisse del linguaggio dei Concordati (3), certo è che qualsiasi idea di

---

et l'autre ne l'étant pas, ces lois n'atteignent leur perfection, vis-à-vis de la partie avantagée, que par le fait de son consentement explicite ou implicite ».

(1) Miraglia, *I Tribunali Vaticani*, pag. 9. — Orlando, *I Tribunali Vaticani*, pagg. 256-57, § 4.

(2) Savigny, *Traité de droit romain*, § 203 (vol. IV, Paris, Didot, 1856), pag. 553: « Quand une loi veut s'opposer à un acte juridique, elle peut employer divers moyens. Elle peut d'abord exiger des formes plus difficiles, et voila vraisemblablement ce qui constitue une imperfecte *lex*; elle peut infliger une peine tout en conservant à l'acte sa valeur et son efficacité: c'est alors une *minus quam perfecta lex*; elle peut lui enlever une partie de ses effets, notamment au moyen d'une exception, comme sont, par exemple, le Sc. Macedonianum et le Sc. Vellejanum; elle peut, enfin, et c'est la voie la plus directe et la plus sûre, prononcer la nullité de l'acte: on l'appelle alors *perfecta lex* » [N. a. « Ulpian, tit. de Legibus, § 1, 2. Ces textes offrent de nombreuses lacunes] ».

(3) Holtzendorff, *Völkerrechtliche Erläuterungen zum italienischen Garantiengesetz*, pagg. 318-19 (§ III): « Materiell gewürdigt, ist das Garantiengesetz eine Concordatsofferte an den Papat unter Offenhaltung der Frist, bis zu welcher er seinen Beitritt erklären will, ein in der Form des Gesetzes gemachtes Vertragsangebot ». E in nota: « Selbst im Stil tritt das Charak-

Concordato è esclusa dalla discussione parlamentare (1), dallo spirito ed in generale anche dalla redazione della legge.

139. Ma è ella opportuna una revisione? e quale potrebbe essere la sua estensione? Avendo il deputato Petruccelli della Gattina proposto un disegno di legge in proposito, otto fra i nove Uffici della Camera neppure lo ammisero alla lettura, la quale di solito, per cortesia, non si suole rifiutare (2). Durante la lunga interpellanza Mancini-La Porta-Cordova (1875), gli oratori stessi della Sinistra, che allora costituiva l'opposizione, il Taiani, il Mancini, dichiaravano che per ora non avrebbero voluto por mano alla Legge delle guarentigie, o per riguardo a Pio IX (3), o perchè non si fosse ancora sperimentata abbastanza (4): la Sini-

teristische der Vertragsinstrumente hervor. Vergl. beispielweise Art. 15. Die reine Gesetzessprache würde gelautet haben: « « Das Recht der apostolischen Legation, welches der Staatregierung zustand, ist aufgehoben » ». Statt dessen sagt die Vertragssprache im Art. 15: « « Die Regierung verzichtet auf das Recht der apostolisch Legation in Sicilien » » u. s. w. ».

(1) L'Holtzendorff (ibid., pag. 319) trova un altro argomento in sostegno della forma di Concordato, nelle parole pronunziate dal Ministro dell'interno e Presidente del Consiglio, Lanza, nella tornata dell'11 febbr. 1871, sopra (n. 57, p. 587, n. 2) riferite, che, vale a dire, se il Papa viola la legge, noi non ci terremo obbligati alla lettera di essa: il Lanza non avrebbe dovuto dire, osserva l'Holtzendorff, che, se il Vaticano avesse asilato delinquenti, il Governo (potere esecutivo) avrebbe saputo provvedere, ma che avrebbe presentato nuove proposte di legge. Prescindendo qui dal fatto se l'osservazione sia giusta, essa non è a proposito; poichè il Lanza dice che « il Governo ed il Parlamento [non il primo soltanto], potrebbero avvisare al modo » di far rispettare la legge.

(2) *Deputati*, 3 maggio 1875, pag. 2869, col. 1, Mancini: « L'Europa sarà rimasta maravigliata della finezza di senso politico che si è rivelato nella quasi unanimità da quest'assemblea, quando presentatosi [poco tempo addietro], un progetto di legge, precisamente dall'onorevole Petruccelli, per far modificare le parti più essenziali di questa legge delle guarentigie, otto uffici sopra nove hanno ricusato finanche di ammettere alla lettura questa proposta, quantunque voi sappiate che quasi sempre per cortesia quest'autorizzazione non si rifiuta ».

(3) *Deputati*, 7 maggio 1875, pag. 3011, col. 2, Taiani.

(4) Ibid., 3 maggio, pagg. 2868-69, Mancini: « Se mi si domandasse: Siete disposto a votare coll'onorevole Petruccelli l'abrogazione totale o di parti notevoli di questa legge? Io rispon-

stra più avanzata propose diversi ordini del giorno p
la modificazione, ma non furono approvati (1). Alla mort
di Pio IX e a proposito delle turbolenze avvenute nel tra
porto della sua salma a San Lorenzo, si parlò molto dell
revisione; oggi i giornali della Sinistra storica ed ava
zata ne continuano a discorrere; ma gli uomini della D
stra ed anche qualche giurisdizionalista estraneo all
politica militante sostengono che i motivi della sua oppo
tunità non siano ancora cessati (2).

derei immediatamente: No. È debito di lealtà che io facci
questa dichiarazione, ancorchè possa dispiacere ad alcuni d
miei amici. Io penso, signori, che la legge nella sua integrit
non è stata ancora sperimentata, non è stata finora attuata i
tutte le sue parti; quelle poche disposizioni che tutelano i di
ritti dello Stato, sono state abbandonate, sono rimaste letter
morta ».

(1) L'ordine del giorno Miceli era relativo all'applicazion
ed interpretazione della Legge (cioè all'esercizio del *jus* patro
nato regio, ed a ciò che l'*exequatur* e il *placet* dovessero esser
necessarii anche per l'esercizio dell'ufficio) e alla modificazion
della medesima; ma non specificava quali dovessero essere l
modificazioni; *Deputati*, 8 maggio, p. 3045, col. 1. — L'ordin
del giorno Bertani avrebbe voluto una riforma nel senso de
diritto comune per tutti i culti; ibid., pag. 3080, col. 1. — Or
dine del giorno Petruccelli, ibid., 7 maggio, pag. 3078, col. 2
« La Camera, uditi i fatti e gli argomenti svolti nella present
discussione, constata: che gl'inconvenienti ed i pericoli intern
ed esterni occasionati dalle male equilibrate relazioni tra l
Stato e la Chiesa, provengono dagli articoli 1 [inviolabilità]
2 [sanzioni penali speciali], 7 ed 8 [immunità locali e perso-
nali] della legge del 13 maggio 1871. Invita quindi il guarda-
sigilli a presentare una legge, prima che l'attuale sessione s
chiuda, che li moderi o li revochi, e passa all'ordine de
giorno ». — Dall'esame che faremo appresso, risulterà che no
sono questi, almeno oggi, gli articoli che potrebbero e dovreb-
bero subire delle modificazioni.

(2) Minghetti, *Stato e Chiesa* cit. (1878), pag. 206: La necessit
della legge delle guarentigie finirà quando la Chiesa sarà se-
parata completamente dallo Stato in Italia e fuori. — *Deputati*,
6 maggio 1875, pag. 2989, Bonghi ministro dell'I. P.: Sono l
guarentigie che hanno reso possibile la convivenza del Pap
e del Re in Roma [?]. — Bonghi, *Le prerogative del Sommo Pon-
tefice e i loro oppositori* (*Nuova Antologia*, 15 agosto 1881, pa-
gine 659-80): Sostiene che l'opportunità della Legge perdur
ancora, e che sia meglio non toccarla. — Padelletti, *Libera
Chiesa in libero Stato* cit. (1875), pag. 698: Le ragioni politich

Noi insistiamo sul concetto, che l'Italia oggi abbia la forza di affrontare e risolvere il problema di una politica ecclesiastica, definitiva, ma crediamo che questa sarebbe punto o poco ostacolata dalle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede. Esse sono, sotto un certo punto di vista, concessioni scientifiche più tosto che politiche, in quanto cioè riescono quasi completamente innocue per lo Stato. Se oggi il Vaticano insulta impunemente tutti gli altri culti, e talvolta si permette di dichiarare che certe leggi in coscienza non obbligano i sudditi, ciò non dipende tanto dalle prerogative, quanto dalla debolezza o cedevolezza dei Governi. L'*inviolabilità* del Papa è poi innocua riguardo ai delitti comuni, come quella del Re; lo è pure politicamente in quanto gli esecutori dei suoi atti sono tutti responsabili. Le *sanzioni penali speciali*, o sono inutili come quelle relative all'attentato che non si è mai commesso, o sono elastiche secondo il colore politico del Governo, se si riferiscono alle ingiurie e simili. Degli *onori* e delle *guardie armate*, non val la pena di parlarne, e così pure delle *immunità locali e personali*, poichè qualunque timore di un colpo di mano od anche di semplici turbamenti della tranquillità pubblica è scomparso da un pezzo. Pei medesimi motivi il diritto degli *Inviati* è pure innocuo, e così anche quello di *poste e telegrafi* speciali, come pure, stante l'abitudine ed il buon senso del popolo, l'altro dell'*emanazione* degli atti.

Se poi, lasciando da parte i pericoli, guardiamo la quistione dal punto di vista economico, la *dotazione* pontificia non viene riscossa, e un Governo forte potrebbe sostenere non solo, come s'è fatto in Italia, che le rate non riscosse del Debito Pubblico, dopo 5 anni si prescrivano anche per la Santa Sede; ma che dopo i 30 si prescriva il titolo stesso. Quanto ai *palazzi* apostolici e loro annessi, toglierli sarebbe imprudentissimo, ecciterebbe lo sdegno di tutta Europa, e poi non arrecherebbe nessun profitto allo Stato, anzi lo aggraverebbe del mantenimento dei medesimi come musei.

---

e diplomatiche della Legge delle guarentigie sussistono ancora, quantunque (*La politica ecclesiastica* cit., pag. 653) essa sia un mostro giuridico. — Palma, *La sovranità personale del Sommo Pontefice*, pag. 418, § 12: Le guarentigie del Papa hanno ragion d'esistere sinchè durerà la sua posizione di fatto eccezionale.

Le prerogative sono dunque da per se stesse innocue quasi del tutto e per la sicurezza dello Stato e per l'erario; ma vediamo in che potrebbero giustamente modificarsi.

Questi punti sarebbero, secondo noi, l'emanazione degli atti, e, specialmente, le poste e i telegrafi, la dotazione pontificia, gl'istituti d'istruzione e di educazione ecclesiastica nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. Quanto all'*emanazione* degli atti non sarebbe davvero necessario di ritoccare la Legge, perchè questa non dice in modo esplicito, che sia permesso di affiggerli impunemente anche quando siano contrari alle leggi dello Stato, al diritto od all'ordine pubblico, e dalla discussione risulta più tosto il contrario. Non c'è motivo di concedere *poste e telegrafi* speciali alla Santa Sede, quando il segreto postale non vien violato se non in rari casi di pericolo, nei quali certo non sarebbe giusto di rispettarlo nella Santa Sede; lo stesso su per giù si dica riguardo ai telegrafi. La *dotazione* pontificia non è giusto che la paghi tutta lo Stato italiano; ma una contribuzione delle Potenze potrebbe turbare l'autonomia del nostro diritto pubblico interno; di più, la dotazione, qualora fosse accettata dal Papa, lo renderebbe meno dipendente dai collettori ultra-cattolici: se si volesse fare una riforma su questo riguardo, noi propenderemmo a stabilire per legge che le rate non riscosse si prescrivano anno per anno, e che, sino a quando il titolo non sia stato accettato dal Papa, i suoi eredi non vi abbiano diritto. Quanto agl'*istituti d'istruzione e d'educazione ecclesiastica* di Roma e delle sedi suburbicarie, propenderemmo ad escludere l'ingerenza scolastica governativa solo per gli studi teologici, non anche per quelli puramente scientifici e specie per le classi secondarie.

Le altre prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, l'inviolabilità, le sanzioni penali speciali, gl'inviati, le immunità locali e personali (degli onori e delle guardie armate oramai non val la pena di occuparsene), oltre a non essere, al pari di quelle or ora esaminate, nocive, o molto nocive, sono anche in parte giustificate dalla posizione eccezionale che occupa per ora la Chiesa cattolica, non solo di fatto, ma in parte anche di diritto, massime in quanto le Potenze continuano a tenere rappresentanti presso la Santa Sede.

Noi, in teoria, vorremmo distruggere siffatta posizione

giuridica eccezionale, tanto all'estero quanto in Italia; ma sarà difficile abolirla giuridicamente sino a quando non sia cessata di fatto. Ciò va detto in ispecie riguardo agl'Inviati: sarà difficilissimo e forse addirittura impossibile all'Italia sbarazzarsi di questo privilegio, sinchè le Potenze continuano a mandarne. Da questo punto di vista non si può negare il carattere internazionale della Quistione Romana in quanto essa turba l'equilibrio delle Camere straniere; senza però dedurne il diritto d'intervento, giacchè noi in casa nostra abbiamo sempre, in teoria, facoltà di dire, che, alla fin fine, se le Potenze credono che le guarentigie od anche il diritto comune non bastino pel capo religioso dei nostri e dei loro sudditi, noi non l'obblighiamo ad onorarci della sua presenza.

Le modificazioni delle Prerogative in un tempo prossimo non potrebbero, dunque, essere profonde (1).

Del resto, il guaio non consiste tanto in esse, quanto nel II Titolo, e in generale nel nostro Diritto pubblico ecclesiastico *interno*. E rispetto a questo medesimo, il vizio sta, più che nella Legge delle guarentigie e delle relazioni dello Stato colla Chiesa, nello spirito incompetista che informa i suoi autori e il Governo. È questa la causa principale, per cui la regia nomina ed altri diritti erano divenuti inutili anche prima di rinunziarvi nel 1871; l'*exequatur* e il *placet*, sebbene conservati in materia beneficiaria, sono rimasti inutili, specie sino al 1874, e il riordinamento della proprietà ecclesiastica è ancora un desiderio. Dal 1874 in poi il Governo ha tenuto una condotta sempre più energica; si sono presentati, sebbene invano, i progetti sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso, sugli abusi del clero, sul divorzio; nel 1882 la vertenza Theodoli-Martinucci ossia dei Tribunali Vaticani fu decisa con decoro per lo Stato, e così pure il 23 gennaio 1884 la Cassazione di Roma, in seduta plenaria, stabiliva definitivamente che dovessero convertirsi anche i beni della *Propaganda Fide*, giusta le leggi del 1873 e del 1866 non ostante tutte le mene della

(1) Non possiamo determinare più analiticamente le nostre idee, perchè dovremmo entrare in quistioni più prettamente politiche, la cui soluzione dipende dalle circostanze del momento, e per giunta, non conosciamo i documenti, inediti, dei rapporti che sopra i fatti relativi del giorno possano essere interceduti tra il nostro Governo e quelli esteri.

Santa Sede: il 14 luglio 1887 si abolirono le decime sacramentali in tutto il regno, sebbene alcuni clericali attribuissero un colore politico a questa disposizione, per sua natura, economica: nel nuovo Codice penale, votato dalla Camera nel 1888 e da pubblicarsi della sua redazione definitiva nel 1889, gli abusi del clero sono repressi con più rigore: ma a leggi di carattere complessivo, come l'insieme di quelle di maggio tedesche, non ci s' è pensato, e, diversamente dalla Francia, non s'è punto provveduto alla quistione dei seminari.

140. Se dunque delle riforme (1) si hanno da introdurre

(1) Letteratura sulla conciliazione dopo il 1871; quella anteriore vedila sopra, nel n. 86. Vedi inoltre Gallenga, Leroy, Jacini, Cadorna (*Del primo...*).

1. Curci C. M., *Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia considerato per occasione di un fatto particolare.* — Firenze, Bencini, 1873, pagg. XVI, 240, in-8.

2. Billeri Palmiro, *Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia di C. M. Curci sac. non è che un piato claustrale e nulla più.* Nella rivista fiorentina « La Rivista Europea », a. IX, vol. V, 1877, pagg. 301-311. — Prete, liberale ma meno avanzato del Curci; si scaglia contro il medesimo, dice che questi parli non per amore del vero, ma solo per risentimenli personali [non mi pare vero]; lo accusa di ipocrisia.

3. Bonghi R., *I dissidii del partito clericale e le proposte del sacerdote Curci.* Nella rivista « La Nuova Antologia », 1° gennaio 1878, pagg. 5-28.

Pag. 13: « Del rimanente, il Curci, se non ha avuto ragione di non volersi ritrattare di quello, di cui il suo Superiore voleva che si ritrattasse..., ha avuto torto, nel presente [« Il moderno dissidio »], di non credere degno l'esempio di S. Agostino e di non pigliare l'occasione a ritrattare qualcuno dei suoi scritti od atti anteriori. Egli dice espressamente, che mantiene ogni sua parola ». — Pag. 16: « Questo rispetto del suo passato non fa che aggiungere rispetto a lui [come mai? in contraddizione con ciò che dice a pag. 13]; ma come parecchie delle cose ch'egli ha fatte o dette s'accordano malamente e non senza grande sforzo con quelle che dice ora, tutto il suo libro ne acquista un'apparenza tormentata e contorta, e finisce col non giungere a nessuna chiara conchiusione ».

4. *Breve esame dell'opuscolo del sac. Curci « Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia ».* — Roma, tip. poliglotta della S. C. di Prop. Fide, 1878, pagg. 93, in-8. — Roma, Bibl. V. E., misc. Dina, 36, 4, D, 4, num. 2.

5. Canonico Tancredi, *Il nuovo Papa, due parole.* — [Roma, Artero], pagg. 15, senza data, ma poco dopo la morte di Pio IX.

nella legge delle guarentigie, dovrebbero essere restrizioni dei privilegi della Santa Sede, e non già nuove conces-

— Roma, Bibl. Vitt. E., miscell. Dina, 36, 3, B, 5, num. 17. — Cattolico-liberale, rispettoso verso la S. Sede; esorta il nuovo Papa a conciliarsi coll'Italia, dicendo che così non perderà autorità, anzi ne acquisterà.

Idem in francese: « Le nouveau Pape. Quelques mots ». — [Rome, typ. Artero], pagg. 19. — Tradotto poco dopo la pubblicazione italiana.

6. Picone Giambattista, *Osservazioni sul libro del sac. Curci « Il moderno dissidio fra la Chiesa e l'Italia »*. — Palermo, tip. del « Giornale di Sicilia », 1878, pagg. 42, in-4.

Esplica e segue il libro del Curci.

7. *I reverendi Padri della Compagnia di Gesù redattori della « Civiltà Cattolica » ed il P. Carlo M. Curci, osservazioni di un cattolico*. — Napoli, tip. Nobile, 1878, pagg. 58, in-8. — Roma, Bibl. V. E., 36, 3, C, 2, n. 5. — Sostiene le idee del Curci; anche per l'anonimo il Governo italiano è un governo di usurpatori.

8. Russo Preiti Francesco, prete, *Il padre Curci alla moda e la conciliazione*. — Napoli, tip. Ferrante, 1878, pagg. 48, in-8. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, C, 3, n. 7. — Cattolico-liberale; il Curci propugna una conciliazione impossibile tra il potere temporale del Papa e il regno d'Italia ossia tra il Papato, senza rinunziare alla detta pretesa, ed il regno d'Italia.

9. Yorick [pseudonimo]. « *Il Papa angelico*. Fantasia di Novello Yorich ». — Roma, tip. Terme Diocleziane, 1878, pagg. 16. — Roma, Bibl. V. E., miscell. Dina, 36, 3, A, 13, num. 7. — Cattolico-liberale, anti-temporalista. — Scritto dopo la morte di Pio IX; abbandona la fantasia all'ipotesi di un Papa conciliativo.

10. Curci sac. C. M., « *La Nuova Italia ed i vecchi zelanti*, studii utili ancora all'ordinamento dei partiti parlamentari ». — Firenze, Bencini, 1881 [1° giugno], pagg. VIII, 254, in-8.

Sul medesimo tenore dell'altro libro « Il moderno dissidio ».

11. Mariano Raffaele, *Un'altra evoluzione del Curci*. Nella rivista fiorentina « La Rivista Europea », a. XII, vol. XXIV, 1881, pagg. 487-500.

12. Bonghi R., *La Nuova Italia e i vecchi zelanti, del sacerdote C. M. Curci*. Nella « Nuova Antologia », 15 giugno 1881, pagg. 619-36.

Resoconto e riflessioni.

Riformare la Chiesa sarebbe un miracolo. Pag. 625: « Io vedo soltanto, che l'opera di rinnovare la Chiesa, l'opera a cui il libro del Curci vorrebbe contribuire, è più difficile oggi che non sia stata mai; richiede maggior miracolo che non sia mai

[700-701]

sioni alla medesima (1). Quindi il motto d'ordine della *conciliazione*, lanciato dal Vaticano come un "*ballon d'essai*", nel 1887, difficilmente può essere accolto dall'Italia.

---

bisognato; e la preparazione a ricevere così gran miracolo pare che nel laicato e nel clero scemi anzichè cresca ».

Lo Stato concentri i seminarii, come desidera il Curci per rinvigorirne gli studî; pagg. 627-28.

Ingresso dei clericali in Parlamento rinvigorirebbe i partiti. – Pag. 630: « È una considerazione già fatta più volte e ripetuta a più riprese dal Curci, che i partiti parlamentari non si potranno ordinare in Italia, se l'astensione di questa gran parte dei cittadini [i clericali] non cessa. Il che è certamente vero, per molte ragioni, che si dicono, e per una che si dice meno: cioè che questi partiti in tanto hanno realità ed utilità, in quanto rappresentano nel Parlamento le influenze tutte, le influenze vere, che si contendono la prevalenza nell'opinione del paese ».

13. *Risposta al libro « La Nuova Italia e i vecchi zelanti » del sac. C. M. Curci, per un padre della Compagnia di Gesù.* – Prato, 1881.

14. Cayla, « *Se io fossi Papa.* Soluzione della questione romana per S. M. Cayla. Tradotta dal francese dal marchese F. M. degli Azzi Vitelleschi ». — Pergola, tip. Gasperini, 1882 pagg. 32. – Roma, Bibl. V. E., misc. Risorgimento, B, 48, 15. — Se io fossi Papa, sarei un Papa cattolico-liberale, e proclamerei la conciliazione col regno d'Italia e con la civiltà.

15. Curci C. M., « *Il Vaticano Regio* tarlo superstite della Chiesa cattolica. Studii dedicati al giovine clero ed al laicato credente. Uscente il 1883 ». — Firenze-Roma, Bencini, 1883, pagine XII, 338, in-8.

16. Curci C. M., « *Lo scandalo del Vaticano Regio*, duce la provvidenza buono a qualche cosa, brevi note onde l'autore valedice a siffatte polemiche, con due appendici ». — Firenze-Roma, tip. Bencini, 1884, pagg. XVI, 136, in-8.

17. Bonghi R., *Il Vaticano Regio.* Nella « Nuova Antologia », 1 gennaio 1884, vol. 43 della 2ª serie, 73 della raccolta, pagine 101-25. — È un esame del libro del Curci che porta il detto titolo.

18. Filiziani E., *La pace tra la Chiesa e lo Stato.* — Roma, F. Cuggiani, 1884, pagg. 40.

Non l'ho visto.

---

(1) Che la conciliazione, per essere ammessa da noi Italiani, e secondo il diritto, dovrebbe essere una sottomissione o subordinazione del Vaticano, è dimostrato pure dal Cadorna, *Relazione*, pag. 22 e seg., e *Il principio della rinascenza.*

Nell'inverno del 1887, quando, uccisi i nostri 500 soldati a Dogali in Africa, si trattò di esequie religiose, i

---

19. Zocchi G., *Papa e Re, ossia le teoriche di conciliazione politico-religiosa*. — Roma, A. Befani, 1884.

Non l'ho visto.

20. Stoppani Antonio [celebre geologo], « *Gl'intransigenti alla stregua dei fatti vecchi, nuovi e nuovissimi, note postume ad un'appendice sull'indirizzo del clero italiano al Papa nel 1862* ». — Milano, Dumolard, 1886, pagg. XXVIII, 265, in-8. — Cattolico-liberale, anti-temporalista.

Ho scritto e parlato contro l'incredulità, e i professori increduli mi hanno, ciò non ostante, usato riguardi, mentre i clericali mi hanno calunniato villanamente. Pagg. XX-XXI: « Amico e cultore della scienza, a cui ho consacrata tutta la mia vita, l'ho combattuta dalla cattedra e coi libri in tutto ciò che mi parve abborrisse dalla vera scienza, la quale non può trovarsi mai in disaccordo col dogma. Ho combattuto specialmente il materialismo invadente, arrischiando di rendermi poco meno che odioso ai colleghi, per altro meritevoli di stima e d'affetto, e benemeriti della scienza e del progresso. Non ebbi riguardo a levarmi a viso aperto contro il Governo, incolpandolo delle tristi condizioni a cui è ridotta, sotto questo rapporto, la pubblica istruzione, e contro gli stessi amici, forse talvolta con parole amare e dispettose, benchè nessuno mi avesse personalmente nè offeso, nè attaccato. No, nessuno, anche dei più dichiarati materialisti, è stato capace di venirmi addosso, non dirò con quella furia di villane invettive, ma nemmeno con una sola di quelle ingiurie feroci, colle quali sorsero, non a contraddirmi, ma a diffamarmi, a segnalarmi all'odio e al disprezzo dei credenti, e a rendermi sospetto a' miei superiori ecclesiastici, a' miei cari confratelli, e sopra tutto al giovane clero ch'io amo di vivissimo affetto, quelli che si chiamano *cattolici*, anzi difensori del Papa; chè anzi dai colleghi, anche materialisti ed increduli, non raccolsi mai altro che espressioni di benevolenza e di stima, e di quella che il pubblico mi dimostra altro non posso dire, a parlare come in punto di morte, se non che è troppo superiore a' miei meriti ».

Non sono mai riuscito a convertire un incredulo. Pag. XXI: « Quanto a me, lo confesso, non credo d'aver convertito un solo incredulo, anzi nemmeno d'essere riuscito a turbargli un momento di sonno ».

1861. Il Vicario capitolare di Milano rifiuta di cantare il Te Deum; *il clero maggiore e minore protesta contro di lui; alcuni vescovi d'Italia cantano, altri no.* Pag. 59 [cap. III, § 17]: « Monsignor vescovo Caccia Dominioni, in sede vacante Vicario generale capitolare della Diocesi di Milano, il meno belligero e il più inoffensivo degli uomini che fossero sulla terra, ma

vescovi vi parteciparono e pronunziarono parole patriottiche (febbraio-marzo). Seguì l'allocuzione di Leone XIII

troppo debole per non essere maneggiato da alcuni intransigenti che gli si eran messi alle costole, rifiuta [maggio 1861] di cantare il solito *Te Deum* nella cattedrale per la festa nazionale [dello Statuto], ed è costretto a fuggire per sottrarsi al furore del popolo. Universale protesta del clero maggiore e minore di questa grande diocesi contro il Vicario; quindi minaccia di uno scisma. I vescovi di Como, Lodi, Brescia, Verona, Mantova, Cremona, ecc. aderiscono alla celebrazione religiosa della festa; vi si rifiutano invece i vescovi di Saluzzo, Cuneo, Vercelli, Avellino, Piacenza, Modena, Volterra, ecc. Ovunque deplorabile confusione di cose e d'idee, esagerazioni d'ogni specie, recriminazioni, insulti, rappresaglie da parte dei popoli e del Governo ».

21. Grabinski Giuseppe conte, *Storia documentata del giornale « L'Osservatore Cattolico » di Milano.* Milano, tip. A. Lombardi, 1887, pagg. 359, in-8.

Cattolico-liberale; quindi fulmina contro il giornale ultraclericale, il quale, secondo egli dice, si sottrasse per mezzo di intrighi all'ordine di soppressione emanato da Leone XIII, che colpì il fratello suo, il *Journal de Rome.* — L'*Osservatore*, non ostante si dichiari ortodosso puro sangue, osa criticare i vescovi ed il Papa [nei loro atti tendenti a conciliazione o liberalismo], e, parlando acerbamente dell'Italia, accredita l'accusa che la Chiesa cattolica sia nemica della patria.

22. Cadorna C., *Il principio della Rinascenza e uno strascico del medio evo, ossia la conciliazione-transazione.* — Nella « Rassegna di scienze sociali e politiche », di Firenze, 1887, 15 giugno, pagg. 397-412.

Cattolico (pag. 410, n. 1), ma affatto liberale. La conciliazione è desiderabile, ma deve provenire dal Vaticano, che dovrebbe adattarsi alla legge delle guarentigie; lo Stato italiano non può nè deve, contrariamente agli odierni principii di diritto pubblico, riconoscere la S. Sede come un potere, abbandonarle alcuno dei suoi diritti essenziali. — A pagg. 415-19 esamina i varii sistemi proposti di conciliazione.

23. Bonghi e Jacini, « *Su la conciliazione.* Saggi di R. Bonghi e S. Jacini. Seguìti dal testo della allocuzione 23 mag. 1887 di S. S. Leone XIII e delle risposte dei ministri Zanardelli e Crispi all'interpellanza Bovio nella seduta del 10 giugno ». — Milano, Treves, 1887, pagg. 99, in-8. — Quello del Bonghi è l'articolo pubblicato nella *Nuova Antologia* il 1° giugno; quelli del Jacini sono articoli diversi e anteriori a quello pubblicato nel dicembre 1887 nella *Revue Internationale*, e poi tradotti in italiano.

24. De Mari Francesco duca di Castellaneta, *Il sogno della*

del 23 maggio 1887, della quale i giornali pubblicarono il seguente passo relativo all'Italia: " Voglia il cielo che il desiderio di pacificare gli animi, del quale siamo compresi verso tutte le genti, possa, nella maniera che dobbiamo noi volerlo, giovare all'Italia, cui Dio congiunse così strettamente col Romano Pontificato, e la quale è massimamente a Noi cara per il vincolo della natura medesima. Noi, per vero, non una volta sola l'abbiamo detto, e da lungo tempo e vivamente desideriamo, che gli animi di tutti gli italiani acquistino la piena tranquillità, e quel funesto dissidio col Romano Pontificato alla perfine sia tolto, ma salva la giustizia e la dignità della sede apostolica, violate non tanto per ingiuria popolare, quanto specialmente per congiura di sètte. — Per avviare la concordia è d'uopo stabilire una condizione di cose in cui il romano pontefice non sia soggetto alla potestà di alcuno, e come richiedono tutti i diritti, goda di libertà piena e verace. Dal che, se si vuol giudicare direttamente, la causa italiana non solo non riceverebbe nessun danno, ma si avvantaggerebbe di molto in sicurezza e prosperità ". Queste parole del Papa furono per qualche giorno interpretate da alcuni come un accenno di rinunzia alle pretese temporalesche; però messa a raffronto questa traduzione pubblicata dai giornali di Roma, e poscia in provincia, col testo latino, si notò che nell'ultimo il Papa ricordava di dire ora quello che aveva detto *sempre e prima*, parole trascurate in quella, e che lasciarono svanire l'interpretazione rosea.

Tuttavia seguì l'opuscolo del padre Tosti, il celebre

---

conciliazione. — Napoli, tip. Aniello, dicembre 1887, pagg. IX, 137, in-8.

Temporalista; la conciliazione è impossibile.

25. Bonghi R., *Il giubileo del Papa e la politica ecclesiastica del Governo.* Nella « Nuova Antologia », 1° gennaio 1888, pagine 6-21.

Vagheggia la conciliazione.

26. Passaglia C., « *La conciliazione tra il Papato e l'Italia*, idee ultime del teologo D. Carlo Passaglia ..... per P. S. ». — Napoli, Società in accomandita A. Belisario, 1888, pagg. 64, in-8.

27. Rotunno Arcangelo, sacerdote, *Il santuario e la conciliazione.* Sala Consilina, tipografia sociale, 1888, pag. 87, in-8.

Apertamente liberale e favorevole alla conciliazione; ha fede che si avvererà, ma tra parecchi decennii; intanto i cattolico-liberali dovrebbero prepararvi la gioventù e l'opinione pubblica.

quale si rivendicano i diritti della Santa Sede su
antichi Stati come una condizione per la riconcili
coll'Italia. Circa una settimana appresso i giornal
blicarono la lettera 15 giugno 1887 di Leone X
Rampolla, in base alla quale questi aveva form
spedito la sua circolare. In tal guisa svanì quals
lusione. Nei giornali del 29 luglio si trova la lett
cui il padre Tosti si ritratta, con termini poco conv
verso il Regno d'Italia, onde il nostro Governo cr
necessario di destituirlo dalla carica onorifica di
intendente delle antichità sacre, con decreto pub
allora stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Intanto il Gabinetto, allora presieduto dal De
interrogato dal deputato Bovio, aveva risposto per
del guardasigilli Zanardelli e del Ministro dell'i
Crispi, smentendo le dicerie di trattative, non dich
dosi del resto contrario alle medesime qualora f
aperte, ma affermando altamente ed energicamen
non si sarebbe mai ceduto alcuno dei diritti ess
dello Stato (1). Il Crispi dopo pochi mesi, nell'agost
stesso anno, morto il Depretis, divenne Presiden
Consiglio, rimanendo gli altri Ministri ciascuno al suo
perciò la politica del Gabinetto se cambiò, lo
senso meno cedevole verso il Vaticano, come infa
potè vedere nel discorso programma tenuto dal
nel banchetto di Torino il 25 ottobre 1887 (2) e ne
sposta del Ministro di grazia, giustizia e culti, Z
delli, all'interrogazione Bonghi e Sacchi il 28 nov
del medesimo anno; risposta in cui si afferma che
procede contro i promotori e soscrittori delle pe
per la restaurazione del potere temporale, firmata
scovi, da altri ecclesiastici e da laici, perchè conce

(1) *Deputati*, 10 giugno.

(2) « E ancora. Quale più corretto, del contegno del
italiano, di fronte alla non sempre misurata parola

termini non abbastanza espliciti, e perchè combattendole penalmente si ecciterebbe di più l'attenzione del pubblico, mentre lasciandole impunite moriranno da sè medesime (1). Un'altra prova dell'atteggiamento fermo del Gabinetto si ebbe nel decreto di destituzione del Sindaco di Roma duca Torlonia, firmato il 31 dicembre 1887, il quale in occasione del giubileo pontificio erasi recato a far visita di congratulazione al Cardinale Vicario; interrogato dalla Giunta se fosse andato come privato o come rappresentante del municipio, aveva risposto equivocamente: e, chiamato dal Ministro dell'interno capo del Gabinetto, non aveva smentito il carattere ufficiale. Alla destituzione del Sindaco di Roma ne seguirono anzi parecchie altre di sindaci ed anche di qualche impiegato dello Stato, e, da parte di alcuni municipii, di maestri elementari, per aver sottoscritto quella petizione, più o meno esplicita, al Parlamento per la restaurazione del potere temporale (2), petizione che sopra vedemmo essere stata dichiarata, pochi mesi innanzi, non incriminabile, dal guardasigilli. E nel 1888 le Camere approvarono il nuovo Codice penale nel quale si puniscono più rigorosamente gli abusi del clero.

È dunque possibile una conciliazione allo stato attuale delle cose (febbraio 1889) (3), e come? Esclusa qualsiasi idea di sovranità territoriale e di modificare a favore della Santa Sede la legge delle guarentigie ed altre nostre, dovrebbe trattarsi più tosto di sottomissione che di conciliazione: il Regno d'Italia non ha nulla da cedere; è il Papa che dovrebbe rassegnarsi, rinunziando, tacitamente se non esplicitamente, con tacita acquiescenza, alle pretese di dominio temporale: se la rassegnazione fosse sin-

(1) *Deputati*, 28 novembre 1887. — Su queste petizioni e sul recentissimo movimento clericale e in senso di conciliazione, e sulla letteratura relativa, vedi i giornali, e fra le riviste specialmente la *Rassegna Nazionale* di Firenze (cattolico-liberale) e la *Rassegna di scienze politiche e sociali*, di Firenze (cattolico-liberale.

(2) Il 12 genn. 1888 furono firmati i decreti di rimozione, per tali motivi, di tre sindaci. Il giornale romano *La Tribuna*, del 13 genn., n. 13, nel dare tale notizia, aggiunge esserne stati sospesi per l'identica ragione altri tre della Sardegna. Molte altre destituzioni e sospensioni si trovano annunziate nei giornali di quei mesi.

(3) Sulle speranze di conciliazione, vedi sopra, n. 85, pag. 618, n. 8, § 8, e in questo stesso § 10, nella nota seguente.

cera e duratura, il “ *modus vivendi* „ potrebbe divenire lo stato definitivo (1).

Ma così che cosa guadagnerebbe la Santa Sede? Dei semplici riguardi da parte del nostro Governo, o meglio un aumento di riguardi; poichè, sebbene quella si sia atteggiata e si atteggi a pretendente e nemica dell'Italia, tuttavia questa non l'ha mai trattata quale nemica vera e propria, nella sua prudenza ha più tosto ecceduto che mancato di riguardi (2). Però questi non s'hanno da confondere con qualche cosa di più solido, la libertà dell'insegnamento senza alcuna vigilanza da parte del Governo, o, peggio ancora, il ripristinamento delle Corporazioni religiose. Ciò dal punto di vista giuridico; se poi politicamente convenga decampare dal diritto razionale con queste od altre concessioni, per eliminare una sbarra che si trova spesso sulla ruota della nostra politica estera, e se questo scopo non possa conseguirsi altrimenti senza tale sacrificio,

(1) Leroy-Beaulieu A., *Le Pape et le Quirinal depuis 1878*. Nella « Revue des deux Mondes », tom. 54, 59, 61, 1882-84; article III; nel tom. del 1884: Le Pape Léon XIII et la réconciliation de l'Italie et du Saint-Siége. Egli conchiudeva così (pagina 134): È vano sperare in una conciliazione tra la S. Sede e l'Italia; si potrà al più arrivare ad un *modus vivendi*, ma è difficile riuscire anche in questo.

(2) Pel 16 giugno 1871, 25° anniversario del pontificato di Pio IX, il Re d'Italia, come gli altri Sovrani, mandò a complimentare il Papa per mezzo di un inviato speciale, il generale Bertolè-Viale; ma questi non fu ricevuto dal Santo Padre; un cardinale gli fece sapere (dispaccio del rappresentante francese a Roma al Ministro degli esteri francese, 17 giug. 1871) « que le Saint-Père accueillait tous les vœux, mais que les circonstances ne comportaient pas d'autre réponse ». Favre, p. 122, chap. XI. Nei *Ricordi della questione romana*, p. 133, si menziona l'invio del Bertolè-Viale, ma si tace come sia stato accolto. — Nel 1887 invece, la posizione politica del regno e l'atteggiamento del Gabinetto sono stati ben diversi: si celebrava pure il 25° anniversario del vescovato (non del pontificato) di Leone XIII; la Corte italiana non inviò nessuno a complimentare, anzi il 31 dicembre 1887 il Re firmò il decreto di destituzione del sindaco di Roma per essersi il medesimo recato a complimentare il Papa in persona del suo Cardinal Vicario.

Ricordiamo pure la massima deferenza usata dal Governo italiano nelle trattative di un « modus vivendi » con la Santa Sede, fatte per mezzo del Vegezzi nel 1865 e del Tonello nel 1866-67, vedi sopra, n. 93.

lasciamo deciderlo a coloro che, trovandosi al potere, conoscono di prima mano tutti i meati della politica europea.

141. Oltre ad una maggiore libertà d'azione politica estera del nostro Regno, quali sarebbero gli effetti della conciliazione? Quello etico della fine del contrasto nella coscienza degl'Italiani tra la fede e la patria, basti accennarlo; così pure il rimbalzo che la nuova condotta liberale della Santa Sede e del clero italiano avrebbe fuori del nostro Regno. Restringiamoci al lato puramente politico. Se la presenza del nostro Re a Roma, non ostante la pretesa prigionia del Papa, non è impacciosa per costui, al contrario quella del Papa lo è pel Re; poichè i sovrani, per riguardo alla Santa Sede, non vengono a visitarlo; così l'imperatore d'Austria; e se il principe imperiale Federico, poscia imperatore di Germania, venne a Roma, fu albergato fuori del Quirinale, e lasciò dubitare se lo scopo principale della sua venuta fosse stato la visita al Re o quella al Papa (1). Soltanto nell'ottobre 1888, sotto il ministero Crispi, un sovrano estero potentissimo, Guglielmo II, imperatore di Germania, venne, ed in forma ufficiale e solenne, in Roma, e, pur facendo visita anche al Papa, ebbe il coraggio di disilluderlo (2): Guglielmo I,

(1) Così il Leroy, vol. 61, pag. 148, colla differenza che egli ritiene impacciosa pel Papa la presenza del Re a Roma.

(2) Cadorna Carlo, lettera 23 ottobre 1888 (alla *Deutsche Revue*, ripubblicata dal giornale *Il Popolo Romano*, 6-7 dicembre 1888, numeri 336-337): « Nei circoli che pretendono di essere bene informati si afferma che il Papa ha affrontato, parlando dell'Imperatore, la sua questione del potere temporale, e della condizione in Roma che egli chiama intollerabile, e che S. M l'Imperatore, il quale ben conosce, ed ha qui veduto egli medesimo il vero stato delle cose, ha tagliato corto con molta cortesia e franchezza, dicendo ciò era cosa affatto interna dell'Italia, per la quale la Germania era un'Alleata fedele. Si dice pure che, ciononostante, il pontefice credette di poter tornare alla carica col sig. conte di Bismark, ma che questi sia stato col Papa più esplicito dell'Imperatore. Ripeto che io personalmente, ne so assolutamente nulla [il Cadorna è presidente del Consiglio di Stato, ecc.]. — Però credo che tutto ciò debba essere vero, perchè è assai giusto, assai naturale, ed è dettato da circostanze, e da uno stato di fatto che nessuno ignora. Al postutto a me pare che i discorsi fatti da S. M. l'Imperatore a S. M. il Re in occasione del pranzo di gala, poche ore dopo della visita dell'Imperatore al Papa, non lascino luogo ad alcun dubbio ».

invece nel 1874, sotto il ministero Minghetti, non si era inoltrato al di là di Milano.

S'è rimesso in campo il timore, che la conciliazione della Santa Sede col Regno d'Italia produca l'asservimento della prima al secondo; valgano d'esempio, si aggiunge, i clamori sollevati dalla stampa italiana per la nomina del Lavigerie a vicario apostolico dell'Algeria quando Tunisi fu presa dai Francesi nel 1882 e la nomina poscia del medesimo a cardinale, quasi che la politica estera della Santa Sede dovesse mutare d'accordo cogl'interessi politico-esteri dell'Italia (1). Ma questi esempi non calzano a capello. La Francia e il papato erano nemici dell'Italia, quindi nessuna maraviglia se un atto del secondo favorevole alla prima s'interpretava come ostile all'Italia e se ne levarono alti lamenti dalla nostra stampa: prescindendo dall'ostilità particolare tra la Santa Sede e il Regno d'Italia, avrebbe avuto diritto a dolersene e se ne sarebbe doluta realmente qualsiasi altra potenza che si fosse trovata nelle medesime condizioni della nostra; poichè la nomina del Lavigerie a vicario apostolico e poscia a cardinale nel momento della rivalità per Tunisi tra la Francia e l'Italia, non erano atti di semplice ed ordinaria amministrazione della Chiesa cattolica, ma sintomi di rottura di neutralità da parte di una Potenza "*suì generis*". Nel caso di una conciliazione il fatto stesso della residenza dentro il Regno d'Italia obbligherebbe a certi riguardi verso il Quirinale, massime quando il Papa continuasse ad essere italiano, ma dai riguardi alla servitù ci corre; già dicemmo come vi sono tenuti anche gli ambasciatori, non esclusi quelli accreditati presso il Vaticano. Del resto un tale argomento si ritorce: se mai il nuovo Pontefice sarà uno straniero, caso niente improbabile pareggiando presentemente il numero dei cardinali forestieri quello italiano, esso sarà obbligato a certi riguardi anche verso la sua patria, non ostante che risieda in Italia.

Nella conciliazione si vede un altro pericolo politico in senso inverso. Nella Spagna, nel Belgio, nella Germania, in Irlanda il Papa non è il "*leader*" assoluto del partito parlamentare clericale; giacchè questo, essendo distante, scuote il freno adducendo il motivo o pretesto di conoscer

(1) Leroy, vol. 61, pagg. 131-32. — Cfr. sopra, n. 4, nota ultima (pag. 493, nota 5).

meglio le condizioni locali: ma in Italia, appunto per l'inverso motivo della residenza nel medesimo paese e nella medesima città, la cosa procederebbe altrimenti; il Papa sarebbe l'ispiratore e guida della politica italiana, e le libertà parlamentari perciò sarebbero spente (1). Le premesse di questo ragionamento son vere, ma la conseguenza è troppo ampia per poterla derivare tutta dalle medesime. Infatti la deduzione legittima è semplicemente che il Papa comanderebbe a bacchetta (e ciò sembra veramente probabile) il partito clericale che si formerebbe nelle nostre Camere, e non già il Gabinetto; per ammettere quest'ultima ipotesi occorre supporre che il partito parlamentare clericale, che per ora non esiste affatto, non solo dovrebbe formarsi, ma dovrebbe riuscire superiore a quello liberale, il che, se oggi non esiste in nessuno dei grandi Stati di Europa, non vediamo perchè debba accadere in Italia; le recenti vittorie dei clericali nelle elezioni amministrative di alcuni grandi municipî non ci sembrano sufficienti ad autorizzare siffatte previsioni nere; il trionfo negl'impegni di secondaria importanza e la sconfitta nei principali, il dissidio dei liberali nei primi e la coalizione nei secondi, non sono fenomeni esclusivamente italiani. Quando la quistione tra clericali e liberali si è posta nettamente e risolutamente, ed i secondi non sono stati discordi, i primi sono stati sconfitti: così nelle elezioni amministrative di Roma e di Napoli nel 1888.

142. I patti della conciliazione dipenderebbero dall'atteggiamento attuale delle Potenze, come gli estremi delle guarentigie nel 1870-71. Fra i grandi Stati quello che dopo la legge 13 maggio assunse un indirizzo più minaccioso rispetto alla quistione romana, fu la Repubblica Francese. Il 22 luglio 1871 nella sua Camera dei deputati si votò sulle petizioni d'intervento a favore della Santa Sede, e invece di passare all'ordine del giorno, furono rinviate al Ministro degli esteri con 431 voti contro 82; perciò, sebbene il Presidente della Repubblica Thiers non avesse posto la questione di fiducia, tuttavia il Favre, Ministro degli esteri, amando di uscire da una posizione politica che per lui e pel suo paese col detto voto diventava

(1) Leroy, tom. 61, pag. 139.

ancora più equivoca, diede le proprie dimissioni (1). Il maresciallo Mac-Mahon, successore del Thiers nella Presidenza della Repubblica, più di lui si barcamenò coi clericali, e non per necessità parlamentare come lo storico, ma per propensione; anzi avendo asserito il Presidente dei ministri Giulio Simon che la prigionia del Papa fosse una menzogna e provocato così il voto del 4 maggio 1877, col quale la maggioranza della Camera dei deputati invitò il ministero a guardarsi dalle mene dei clericali, questo fu licenziato bruscamente il giorno 16 dello stesso mese. Ma insieme alla Presidenza del Mac-Mahon finì l'intonazione clericale del Governo francese. Oggi questo non ha più alcun interesse particolare per sostenere le pretese della Santa Sede; anzi il suo programma è pienamente non confessionista ed anticlericale, e n'è orma indelebile la recente legge sul divorzio. L'atteggiamento della Francia nella quistione romana oggi non differisce da quello delle altre Potenze: nelle pratiche col Vaticano non incoraggia le speranze di restaurazione, ma non isdegnerebbe di suscitarle quando con tale pressione credesse di conseguire qualche vantaggio d'importanza dal Regno d'Italia (2).

(1) Favre, *Rome et la République Française*, chap. XII. — *Ricordi della questione romana*, pagg. 135-36.

Il 16 sett. 1871 quarantotto membri dell'Assemblea Nazionale francese, in un indirizzo al S. Padre, si protestarono favorevoli alla restaurazione del potere temporale. Il 15 ottobre il Papa rispose esprimendo la speranza, che la maggioranza dei loro colleghi arrivasse a dividere le loro opinioni (*Ricordi della questione romana*, pagg. 136-37).

(2) Il 13 novembre 1888, discutendosi il bilancio del Ministero degli esteri francesi, il deputato radicale Ferroul propose la soppressione dell'ambasciata presso il Vaticano. Ma il Ministro degli esteri Renato Goblet, non ostante le sue idee notoriamente anticlericali, si oppose alla soppressione, dicendo, fra le altre cose, quanto segue: « ..... il Papa pure ha le sue amarezze, spetta a noi di accrescerle? (Benissimo! benissimo! al Centro e a Destra — Rumori a Sinistra). — Si è detto recentemente che il Papa non poteva più contare sulla Francia. Se con ciò si è voluto dare ad intendere che il papato poteva attendersi dalla Francia un soccorso qualsiasi, per rialzare il potere temporale, è una illusione ed è impossibile lasciargliela (Benissimo! benissimo! a Sinistra. — Movimenti diversi negli altri banchi). — Per certo, nessun governo in Francia — non so se un altro governo, fondato su principii contrarii ai nostri agirebbe ugualmente — nessun governo consentirebbe a prendersi

Le fasi della condotta politica della Germania dopo il 1871 sono il rovescio di quelle della Francia. Dapprima l'indirizzo giurisdizionalista con le famose leggi di maggio e la proposta di capitolato collettivo da presentarsi dalle Potenze alla Santa Sede; poscia, dal 1878 in poi, la ritirata all'interno con la stessa nuova legislazione ecclesiastica e, all'estero con l'offerta, nel 1883, di arbitrato o di mediazione della Santa Sede tra la Spagna e la Germania nella vertenza delle isole Caroline (1). Ma il sacrifizio della quistione ecclesiastica ad altre che si credono più utili per la Germania, se è presumibile che spinga il Cancelliere tedesco a prestare i suoi buoni uffici per una conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia, non sembra che possa indurlo a cambiare la mediazione in imposizione. Ne è prova la visita dell'imperatore Guglielmo II al re Umberto I, in Roma, nell'ottobre 1888, sopra ricordata.

Le altre Potenze, come abbiamo detto, non hanno, almeno per ora, interessi speciali nella quistione romana. Sicchè, nel senso della possibilità di restaurare il potere temporale, può dirsi finita: resta il problema della conciliazione, la quale probabilmente si risolverà a poco a poco da se medesima, col tempo che snebbia le menti, calma i risentimenti e fa sì che il decaduto si adatti alla sua nuova posizione: come la neutralità delle Potenze nel 1860-61 si risolveva in adesione all'operato dell'Italia (2), il medesimo significato avrebbe l'acquiescensa tacita della Santa Sede, qualora essa mutasse condotta.

La critica, che noi abbiamo fatto della Legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa, è dal punto di vista storico; cioè l'abbiamo giudicata considerando quale sarebbe potuta essere politicamente, non quale sarebbe potuta essere in teoria. Abbiamo tenuto

---

una simile responsabilità. In ogni caso io affermo che non è dal governo della Repubblica che si possa ciò sperare o temere ». — Stante la tensione dei rapporti fra l'Italia e la Francia, la proposta di soppressione dell'Ambasciata fu respinta con più voti che negli ultimi anni precedenti.

(1) Vedi Corsi, pag. 823 (parte II, num. 20), od altri che se ne occupano.

(2) Favre, pag. 277, chap. XVI.

conto anche della teoria assoluta dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, ma non per giudicare la Legge alla sola stregua della medesima; sibbene per chiarire la quistione storico-politica, e, sopra tutto, per determinare quale dovrebbe essere la mira futura dell'Italia, e come, avuto riguardo alle circostanze storiche presenti, si possa raggiungerla.

INDICI.

Avvertenze.

Il *Sommario* vedilo in principio.

Di solito si rimanda al numero (N.), segnato nel testo con carattere grassetto (esempio: **1**, **2**, **3**, ecc., in carattere nero), alla nota (n.) e alla pagina (p.). — Le note sono indicate secondo il numero progressivo che dovrebbero portare per ciascun numero nero, non secondo il numero con cui sono segnate nella pagina. — Quando una nota contiene bibliografia, e questa comprende diversi scritti, il numero, che segue immediatamente dopo quello della nota, indica il numero che nella medesima porta lo scritto. — Esempio: N. 3, n. 3, 3, p. 488; indica l'opuscolo del Christophe.

Le pagine indicate sono quelle in-4° del *Digesto Italiano*, le quali negli estratti sono segnate a pie' di ciascuna pagina.

INDICE I: BIBLIOGRAFICO.

Avvertenza. Qui riordiniamo sistematicamente le varie note bibliografiche. Nell'indice III, l'alfabetico, si troveranno i nomi di tutti gli autori, e i titoli di tutti gli scritti anonimi.

n. 1, pag. 482.

INDICE II: DEI DOCUMENTI.

Sez. VI. Riordinamento dell'asse ecclesiastico. — 23. Progetto Cadorna, 1887. N. 115-19, p. 672-83.

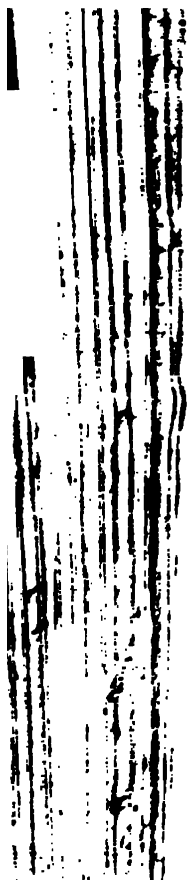
INDICE III: ALFABETICO.

Contiene i nomi delle cose, dei deputati, dei senatori e degli scrittori citati, i titoli delle opere anonime citate, e i nomi delle principali persone di cui si parla. Ordinariamente si rimanda solo alle note, ma, quando è il caso, s'intende rinviare anche al testo relativo.

[illegible]

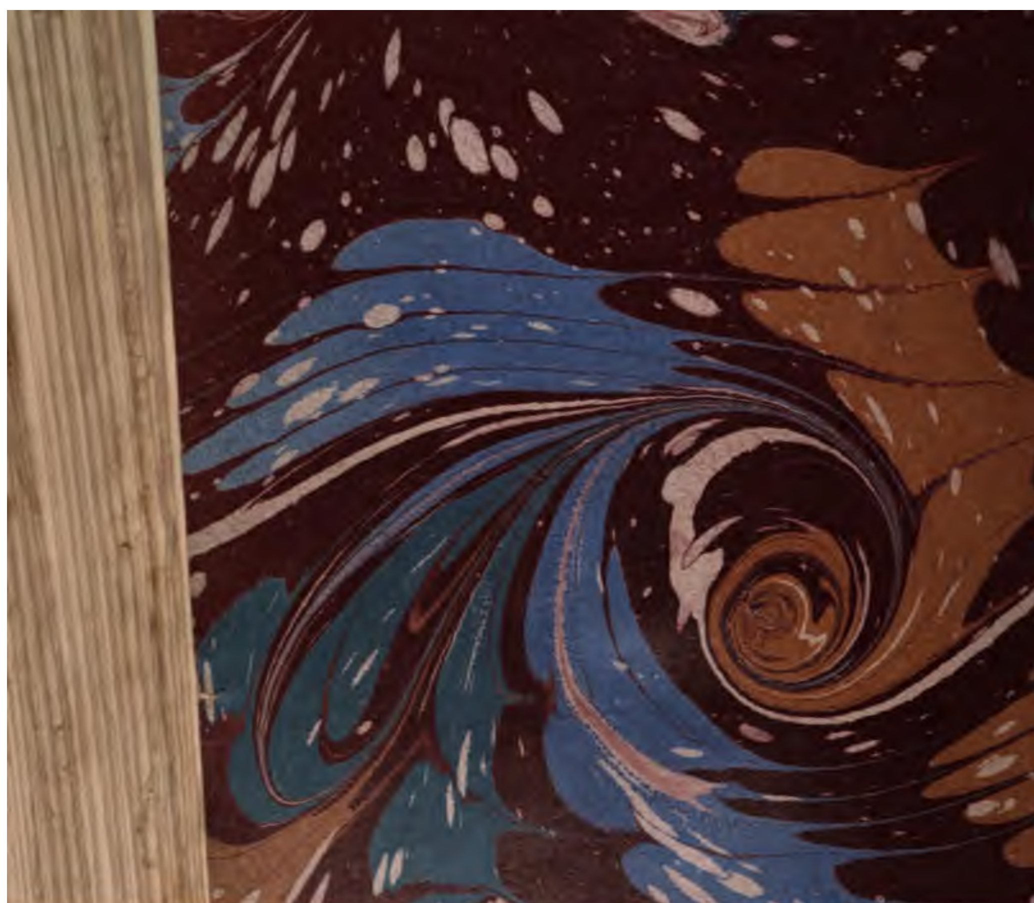
I [illegible] memorie [illegible] durante le [illegible] guerre [illegible] provincie [illegible]

Le [illegible] romane [illegible]












3 2044 012 160 578